SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

Doc. XXIII
n. 1/I

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

ALLA

RELAZIONE CONCLUSIVA

DELLA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

(DOC. XXIII N. 2 - VI LEGISLATURA)

VOLUME QUARTO

TOMO SETTIMO

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
CAPO DELLA SEGRETERIA

Prot. n. 1768/C-4318

Roma, 17 luglio 1979

Onorevole
Sen. Prof. Amintore FANFANI
Presidente
del Senato della Repubblica
SEDE

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carraro all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente la riserva formulata nella mia precedente lettera n. 1766/C-4316 del 2 c.m., mi onoro di trasmetterLe una parte degli atti della suddetta Commissione (classificati, secondo il suo protocollo interno, nel Documento 234) che il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione medesima col compito di individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei criteri da questa fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deliberato siano pubblicati, nelle forme usuali, nel IV Volume della documentazione allegata alla « Relazione conclusiva » dei lavori della Commissione (Doc. XXIII n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Detti atti saranno compresi nel settimo tomo della numerosa serie in cui — per i motivi che ebbi l'onore di esporLe nella mia lettera n. 1725/C-4286 del 10 maggio 1978 — si è ritenuto opportuno articolare il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri atti che dovranno essere raggruppati nei susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonché di trasmetterLe — man mano che saranno compiute le operazioni per la loro trascrizione e/o fotoriproduzione — gli altri atti di cui il sopra ricordato Comitato ha deliberato la pubblicazione, alla stregua del mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(Dott. Carlo Giannuzzi)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE
CAPO DELLA SEGRETERIA

Prot. n. 1769/C-4319

Roma, 17 luglio 1979

Onorevole
Dott. Prof. Leonilde IOTTI
Presidente
della Camera dei Deputati
ROMA

Onorevole Presidente,

assolvendo all'incarico conferitomi dall'onorevole Presidente Carraro all'atto della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, e sciogliendo parzialmente la riserva formulata nella mia precedente lettera 1767/C-4317 del 2 c.m., mi onoro di trasmetterLe una parte degli atti della suddetta Commissione (classificati, secondo il suo protocollo interno, nel Documento 234) che il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione medesima col compito di individuare gli atti e documenti da pubblicare, alla stregua dei criteri da questa fissati nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ha deliberato siano pubblicati, nelle forme usuali, nel IV Volume della documentazione allegata alla « Relazione conclusiva » dei lavori della Commissione (Doc. XXIII n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura).

Detti atti saranno compresi nel settimo tomo della numerosa serie in cui — per i motivi che ho avuto l'onore di esporLe nella sopra ricordata lettera n. 1767/C-4317 del 2 c.m. — si è ritenuto opportuno articolare il suddetto IV Volume.

Mi riservo di trasmetterLe gli altri atti che dovranno essere raggruppati nei susseguenti tomi del medesimo IV Volume, nonché di trasmetterLe — man mano che saranno compiute le operazioni per la loro trascrizione e/o fotoriproduzione — gli altri atti di cui il sopra ricordato Comitato ha deliberato la pubblicazione, alla stregua del mandato conferitogli dalla Commissione.

Con l'espressione della mia più profonda deferenza.

(Dott. Carlo Giannuzzi)

AVVERTENZA

Come è narrato a pag. 68 della Relazione conclusiva dei lavori della Commissione (*Doc.* XXIII n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura) questa ebbe a fissare, nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, una serie di rigorosi criteri intesi alla individuazione, nel copioso materiale documentale depositato nel suo archivio, degli atti da rendere pubblici.

La Commissione, in particolare, dopo aver ribadito la decisione, già adottata in una precedente seduta, di non rendere pubblici gli anonimi, e cioè i documenti, comunque acquisiti dalla Commissione stessa, provenienti da fonte ignota o apocrifa — e preso atto che tutti gli altri documenti potevano suddividersi, in generale, in due categorie, comprendenti l'una i documenti che erano serviti come fonte di notizie o di valutazione per tutte le proposte di relazione sottoposte alla votazione finale, l'altra concernente i documenti che non erano stati in nessun modo utilizzati nelle suddette proposte di relazione — stabilì che fossero resi pubblici i documenti compresi nella prima categoria, con le seguenti esclusioni:

a) i documenti formati dalla Segreteria e dall'organismo tecnico della Commissione (non potendosi parlare in questi casi di documenti in senso proprio, ma di documenti interni della Commissione, preparati ai fini dei suoi lavori);

b) le stesure preparatorie delle diverse relazioni, le « scalette », « bozze » o « tracce » inerenti alla preparazione o predisposizione di studi, indagini, documenti della Commissione; gli appunti e resoconti informali stesi a documentazione dell'attività dei vari Comitati;

c) i documenti o le parti di documenti anonimi per il loro contenuto e cioè sostanzialmente anonimi, nel senso che, pur provenendo da persone individuate o da autorità pubbliche, contenessero notizie o riferimenti di cui fosse ignota la fonte;

d) i documenti o le parti di documenti che contenessero mere illazioni di coloro che ne erano gli autori.

La Commissione stabilì, inoltre, che i documenti formalmente unici, i quali fossero riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere *c*) e *d*) solo per una parte del loro contenuto, dovessero essere resi pubblici soltanto per le altre parti, come stralci.

La Commissione stabilì, altresì, di non rendere pubblici, in via generale, i documenti compresi nella seconda categoria, con le seguenti eccezioni:

a) i processi verbali delle sedute della Commissione; di tutte le sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza nella V Legislatura, nonchè delle sedute dello stesso organo nella IV Legislatura che si fossero concretate nello svolgimento di attività istruttorie: con esclusione di quelli in cui si facesse riferimento agli anonimi, intesi nel doppio senso prima precisato (anonimi in senso formale e in senso sostanziale);

b) le dichiarazioni rese da terzi alla Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza, comprese quelle rese con l'assicurazione che sarebbero rimaste segrete, sempre che i loro autori, preventivamente interpellati, avessero dichiarato per iscritto di consentire alla pubblicazione;

c) la relazione Ferrarotti;

d) la tavola rotonda tenuta il 21 giugno 1965.

La Commissione respinse un emendamento del deputato Vineis, tendente a limitare l'ambito di estensione della locuzione « sostanzialmente anonimi » nel senso che non si sarebbero dovuti espungere dai documenti da rendere pubblici gli accertamenti fondati meramente su voci correnti; respinse un emendamento presentato dal deputato

Nicosia, tendente alla pubblicazione di tutti i resoconti stenografici delle sedute della Commissione; respinse, inoltre, un emendamento subordinato dello stesso deputato Nicosia, tendente alla pubblicazione dei resoconti stenografici delle sedute della Commissione in cui si fossero dibattuti problemi di particolare interesse; respinse, infine, un emendamento del deputato Malagugini, tendente alla conservazione, nei processi verbali delle sedute della Commissione e delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza, del riferimento agli anonimi.

La Commissione deliberò, inoltre, di pubblicare i resoconti stenografici delle sedute della Commissione stessa in cui erano state discusse le proposte da formulare al Parlamento per reprimere le manifestazioni del fenomeno mafioso ed eliminarne le cause, nonchè di pubblicare le dichiarazioni di voto che sarebbero state rese in sede di approvazione della relazione. (1)

La Commissione stabilì, poi, che fossero pubblicate le lettere ad essa inviate da privati cittadini che si erano sentiti lesi nella loro onorabilità personale da apprezzamenti contenuti nelle precedenti relazioni da essa licenziate.

La Commissione demandò la verifica concreta della conformità dei documenti da rendere pubblici ai criteri da essa stabiliti ad un Comitato, composto dai deputati La Torre, Nicosia, Terranova e Vineis, dal senatore Follieri e dal Presidente, Comitato che avrebbe dovuto, a sua volta, sottoporre al giudizio della Commissione — la quale, pur concludendo formalmente la sua attività con la comunicazione della relazione conclusiva ai Presidenti delle Camere avrebbe, perciò, potuto in seguito « rivivere » in quella sola eccezionale eventualità — la definizione delle sole questioni di controversa interpretazione circa l'applicazione dei criteri medesimi.

Rimase, poi, stabilito che i documenti che la Commissione aveva deliberato di non rendere pubblici fossero depositati, unitamente a quelli di cui veniva disposta la pubblicazione, nell'Archivio del Senato.

(1) **Tali dichiarazioni di voto sono state già pubblicate in appendice alla Relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura). (N.d.r.).**

Sull'attività del suddetto Comitato — che concluse i suoi lavori pochi giorni prima della fine della VI Legislatura — e sulle deliberazioni da questo adottate, il Presidente Carraro riferì ad entrambi gli onorevoli Presidenti delle Camere, Spagnolli e Pertini, con la seguente lettera:

« Roma, 10 giugno 1976

Onorevole Presidente,

sciogliendo la riserva formulata nella mia lettera in data 4 febbraio 1976, Le comunico che il 9 giugno 1976 ha concluso i suoi lavori il Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia col compito di verificare concretamente la conformità dei documenti, che la Commissione medesima ha deliberato di rendere pubblici nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, ai criteri dalla Commissione stessa indicati in quella seduta, un estratto del cui processo verbale è stato pubblicato alle pagg. 1287-1288 del Doc. XXIII n. 2 - Senato della Repubblica - VI Legislatura.

Nel corso di ben 25 sedute (29 gennaio; 4, 11, 12, 17, 24, 25 febbraio; 2, 3, 10 antimeridiana e pomeridiana, 16, 17, 25 e 30 marzo; 6, 7, 27 e 28 aprile; 5, 12, 13, 18 e 19 maggio; 9 giugno 1976) il Comitato ha attentamente vagliato tutti i documenti in questione alla stregua dei criteri sopra ricordati ed ha preso atto della rinuncia da parte dei relatori alla pubblicazione di taluni documenti o di parte di essi, che, genericamente indicati come fonte delle rispettive relazioni, si sono, ad un più maturo giudizio degli stessi relatori, rivelati non specificamente concludenti rispetto al contenuto delle relazioni medesime.

Il Comitato ha sempre deliberato col voto unanime dei presenti alle relative sedute. *Non sono mai insorte in seno ad esso questioni di controversa interpretazione circa l'applicazione dei criteri fissati dalla Commissione, tali da rendere necessaria l'eccezionale reviviscenza della Commissione medesima per dirimerle. Delle sedute del Comitato sono stati redatti processi verbali, che il Comitato stesso ha deliberato siano versati nell'Archivio del Senato, unitamente*

ai documenti che la Commissione ha deciso di non rendere pubblici.

Il Comitato ha, altresì, stabilito che i documenti da rendere pubblici, dopo l'accurato vaglio da esso compiuto, siano pubblicati secondo il seguente ordine di priorità:

Vol. I: Relazione Ferrarotti; tavola rotonda tenuta il 21 giugno 1965; resoconto stenografico delle sedute relative alle indagini conoscitive effettuate dalla Commissione a Milano ed a Parma il 15, 16 e 17 luglio 1974, nonchè a Palermo il 16, 17, 18 e 19 dicembre 1974; resoconto stenografico delle sedute antimeridiana e pomeridiana del 13 novembre 1975 e delle sedute del 19 e 20 novembre 1975, in cui si è svolto il dibattito sulle proposte da formulare al Parlamento per reprimere le manifestazioni del fenomeno mafioso ed eliminarne le cause.

Vol. II: Processi verbali delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e della Commissione nella IV Legislatura; processi verbali delle sedute dell'Ufficio (Consiglio) di Presidenza e della Commissione durante la V Legislatura; processi verbali delle sedute della Commissione durante la VI Legislatura.

Vol. III: Dichiarazioni rese da terzi alla Commissione e all'Ufficio (Consiglio) di Presidenza.

Vol. IV: Documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle rispettive relazioni.

Tali documenti dovranno essere raggruppati in relazione alle materie cui sembrano prevalentemente riferirsi secondo i criteri di classificazione di cui all'allegato elenco. (2)

Vol. V: Lettere, esposti, memorie inviati alla Commissione da privati cittadini che si sono sentiti lesi nella loro onorabilità personale da apprezzamenti contenuti nelle relazioni licenziate alla data del 15 gennaio 1976.

Il Comitato, constatando che, con la conclusione dei suoi lavori, la Commissione ha formalmente assolto i compiti affidatile dalla legge istitutiva ed ha, così, esaurito il ciclo della sua attività, ha stabilito che l'esecuzione delle sue deliberazioni sia affidata all'apparato della Segreteria della Commissione, che dovrà così curare l'allestimento materiale dei volumi contenenti i documenti da pubblicare e fornire l'assistenza necessaria per la revisione tipografica dei medesimi, rimanendo, contemporaneamente, responsabile della custodia dei documenti depositati nell'archivio della Commissione fino al loro definitivo versamento nell'Archivio del Senato.

Mi corre l'obbligo, signor Presidente, di sottolinearLe che questo evento non potrà realizzarsi che nell'arco di un periodo di tempo sensibilmente lungo. E ciò sia perchè l'allestimento dei volumi contenenti i documenti da pubblicare (volumi molti dei quali si articoleranno sicuramente in più tomi, stante la ponderosa mole di tanti documenti) richiede tempi tecnici assai complessi, sia perchè numerosissimi documenti, acquisiti in originale presso pubbliche Autorità, dovranno essere riprodotti fotostaticamente in modo che gli originali stessi possano essere restituiti alle Autorità che li hanno formati.

All'atto di licenziare questa mia lettera, che segna il momento formale della definitiva conclusione dei lavori della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, mi consenta, signor Presidente, di manifestarLe, con i sensi della mia più alta considerazione, la mia vivissima soddisfazione per l'occasione che mi è stata offerta di suggellare con la mia modesta fatica una tormentata vicenda parlamentare che — pur se è stata oggetto di vivaci critiche, molte volte avventate, non serene ed ingiuste sempre — ha segnato una profonda presa di coscienza della gravità del fenomeno mafioso, ed ha indicato sicure linee direttive per la ripresa economica e morale della nobilissima terra di Sicilia.

Luigi CARRARO ».

* * *

Con la stampa del presente tomo la Segreteria della Commissione prosegue nella pubblicazione del IV Volume della serie indicata dal Presidente Carraro nella sua lettera del 10 giugno 1976 agli onorevoli Presi-

(2) L'elenco è pubblicato nelle pagg. XV e segg. (N.d.r.)

denti delle Camere, nel quale vengono raggruppati tutti i documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle relazioni licenziate a conclusione dei lavori della Commissione stessa (relazioni pubblicate tutte — a loro volta — nel *Doc.* XXIII, n. 2 — Senato della Repubblica — VI Legislatura). Il tomo costituisce il settimo di una lunghissima serie in cui si è reso necessario articolare il suddetto IV Volume. Come si è fatto presente nell'Avvertenza del primo tomo (V. *Doc.* XXIII, n. 4 — Senato della Repubblica — VII Legislatura — pag. XII), ciò è dipeso dalla ponderosa mole del complesso dei documenti che debbono essere raggruppati nel Volume medesimo, i quali — secondo una rilevazione approssimativa estrapolata dall'esame di un loro « campione » — constano di almeno 90 mila pagine.

Vengono qui pubblicati gli atti raccolti — secondo il sistema di classificazione adottato dalla Commissione per ordinare il materiale da essa acquisito — nel complesso documentale indicato come Documento 234: complesso documentale che si inserisce, a sua volta, nel contesto della più vasta documentazione concernente la serie di indagini della Commissione aventi ad oggetto il Comune di Palermo (3).

Gli atti suddetti sono riprodotti in fotocopia dal testo in possesso della Commissione. È omessa, peraltro, la pubblicazione di taluni di essi, in esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato ristretto incaricato di verificare la conformità dei documenti da rendere pubblici ai criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976: deliberazioni di cui vengono, in ogni caso, citati gli estremi in apposite note riferite a ciascuna omissione.

I diversi atti sono pubblicati secondo la stessa sequenza con cui risultano pervenuti alla Commissione, desunta dalle relative lettere di trasmissione. Allo scopo di agevolare la consultazione degli atti stessi, la loro sequenza è stata scandita con la stampigliatura da parte degli Uffici della Commissione di numeri d'ordine progressivi su ciascuno di essi.

Onde evitare possibili confusioni a causa dell'apposizione di detti numeri al testo originale dei diversi atti, apposite note a pie' di pagina facilitano l'individuazione materiale degli stessi e danno conto della mancata pubblicazione di taluni atti che, pur essendo espressamente richiamati nel contesto di altri atti pubblicati, non risultano essere pervenuti alla Commissione.

---

(3) Della documentazione cui si accenna nel testo fanno parte, oltre al Documento 234, i complessi documentali indicati come Documento 192, Documento 214, Documento 227, Documento 228, Documento 230 e Documento 233, già pubblicati nel sesto tomo del IV volume (Senato della Repubblica — VIII Legislatura — Doc. XXIII n. 1) ed i complessi documenti indicati come Documento 268, Documento 454, Documento 576, Documento 598, Documento 635, Documento 665, Documento 666, Documento 675, Documento 679, Documento 692, Documento 706, Documento 714, Documento 715, Documento 716, Documento 717, Documento 718, Documento 719, Documento 720, Documento 721, Documento 799, Documento 906, Documento 947, Documento 950, Documento 951, Documento 952, Documento 953, Documento 954, Documento 955, Documento 956, Documento 957, Documento 958, nonchè il fascicolo personale del signor Vincenzo Nicoletti e gli interventi svolti dal deputato Angelo Nicosia nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970, che saranno tutti pubblicati in successivi tomi del medesimo IV Volume. (N.d.r.)

Elenco, allegato alla lettera del Presidente Carraro agli onorevoli Presidenti delle Camere del 10 giugno 1976, con l'indicazione dei criteri di classificazione, e dell'ordine di priorità nella pubblicazione, dei documenti indicati dai relatori come fonte delle notizie contenute nelle rispettive relazioni (che vengono compresi nel IV Volume)

A) *Documentazione concernente il banditismo siciliano* (4):

Doc. 621. — Rapporti e relazioni dell'autorità di pubblica sicurezza sulla lotta contro il banditismo in Sicilia, trasmessi dal Ministero dell'interno il 21 settembre 1970.

Doc. 674. — Fascicolo relativo al giornalista Michele Stern, trasmesso dal Ministero degli affari esteri il 25 febbraio 1971.

Doc. 961. — Corrispondenza varia intercorsa tra la Commissione e l'onorevole Giuseppe Montalbano su episodi di mafia.

Doc. 1104. — Appunto trasmesso il 23 agosto 1974 dal Ministero degli affari esteri, in ordine alla ricerca di un presunto documento allegato all'articolo 16 del Trattato di armistizio del 1943 tra l'Italia e le potenze alleate.

B) *Documentazione concernente la mafia agricola* (5):

Doc. 144. — Documentazione varia riguardante la personalità e l'attività di Giuseppe Genco Russo e, in particolare, la compravendita del feudo « Graziano ».

Doc. 174. — Documentazione e note informative, trasmesse dal Prefetto di Palermo il 5 febbraio 1964 e il 22 aprile 1964, in merito ai consorzi di irrigazione della provincia.

Doc. 178. — Documentazione relativa a nuovi elementi emersi sul feudo « Polizzello », trasmessa da Michele Pantaleone, vice commissario straordinario dell'ERAS, il 14 febbraio 1964.

Doc. 183. — Relazioni, trasmesse il 19 febbraio 1964 dal Presidente della Regione siciliana, della Commissione regionale di inchiesta sull'ERAS.

Doc. 184. — Relazione, trasmessa il 19 febbraio 1964, dal Presidente della Regione siciliana, sulla vendita dell'ex feudo « Polizzello ».

Doc. 190 — Relazioni e documenti, trasmessi dall'Ispettorato agrario regionale il 23 febbraio 1964, riguardanti l'applicazione della riforma agraria all'ex feudo « Polizzello ».

Doc. 201. — Documentazione relativa alla personalità e all'attività economica e politica di Giuseppe Genco Russo.

Doc. 208. — Documentazione, trasmessa dall'Ente riforma agraria in Sicilia, relativa ai piani di conferimento delle ditte Galvano Lanza e Raimondo Lanza per la parte dell'ex feudo « Polizzello » di loro proprietà.

Doc. 218. — Documentazione amministrativa, trasmessa dal Presidente della Regione siciliana il 24 aprile 1964, relativa alla assunzione ed al servizio prestato da Calogero Castiglione alle dipendenze dell'assessorato regionale per l'agricoltura e foreste.

Doc. 232. — Documentazione trasmessa dal Presidente della Regione siciliana il 6 mag-

(4) I Documenti 621, 674, 961, e 1104 sono raggruppati nel primo tomo del IV Volume (*Doc.* XXIII, n. 4 - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

(5) I Documenti 144, 174, 178, 183 e 184 sono raggruppati nel secondo tomo del IV Volume (*Doc.* XXIII, n. 4/I - Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 190, 201, 208, 218, 232, 541 e 542 sono raggruppati nel terzo tomo del IV Volume (*Doc.* XXIII, n. 4/II - Senato della Repubblica - VII Legislatura); i Documenti 552, 568, 582, 589 e 612 sono raggruppati nel quarto tomo del IV Volume (*Doc.* XXIII, n. 4/III - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

gio 1964 riguardante l'applicazione della riforma agraria.

Doc. 541. — Appunto trasmesso dalla Legione dei Carabinieri di Palermo il 31 luglio 1969 relativo alle attività, alle possidenze e alla personalità di Giuseppe Russo, nato a Marineo il 29 settembre 1895.

Doc. 542. — Appunto trasmesso il 19 luglio 1969 dai Carabinieri di Palermo sulle vicende riguardanti il bosco di Ficuzza.

Doc. 552. — Atti del procedimento penale contro Giuseppe Miceli e Antonina Scira, imputati il primo di omicidio aggravato in persona di Carmelo Battaglia e la seconda di favoreggiamento personale.

Doc. 568. — Rapporto giudiziario del 30 ottobre 1967 della Compagnia dei Carabinieri di Mistretta redatto a conclusione delle indagini svolte in merito all'omicidio di Carmelo Battaglia, avvenuto in Tusa il 24 marzo 1964.

Doc. 582. — Resoconto stenografico delle dichiarazioni rese al Consiglio di Presidenza e al Comitato per gli affari giudiziari, nella seduta del 16 luglio 1969, dal Presidente della Corte d'Appello di Messina, dottor Pietro Rossi, in merito alla vicenda giudiziaria relativa all'omicidio del sindacalista Carmelo Battaglia.

Doc. 589. — Relazione della I Commissione referente del Consiglio superiore della magistratura, trasmessa il 18 febbraio 1970, relativa agli accertamenti eseguiti in merito al procedimento penale per lo omicidio del sindacalista Carmelo Battaglia.

Doc. 612. — Rapporto, trasmesso dai Carabinieri di Palermo il 12 maggio 1970, sui consorzi irrigui « Cannata », « Naso », « Eleuterio » e « Sant'Elia ».

C) *Documentazione concernente gli enti regionali siciliani* (6):

Doc. 594. — Relazione del liquidatore della So.Fi.S., presentata all'assemblea ordinaria degli azionisti del 21 novembre 1968 e consegnata il 3 aprile 1970 dal deputato Nicosia.

Doc. 681. — Rapporto informativo del 26 marzo 1971 sull'avvocato Vito Guarrasi.

Doc. 858. — Note informative riguardanti l'avvocato Vito Guarrasi, trasmesse a richiesta della Commissione.

Doc. 860. — Note informative riguardanti l'ingegner Domenico La Cavera, trasmesse a richiesta della Commissione.

Doc. 1120. — Atti, trasmessi il 9 giugno 1975 dalla Procura della Repubblica di Milano, relativi al procedimento penale contro Graziano Verzotto ed altri.

D) *Documentazione concernente le amministrazioni provinciali siciliane*:

Doc. 124. — Documenti vari, trasmessi in date diverse dal 1963 al 1965 dal dottor Ferdinando Umberto Di Blasi, già Presidente della Commissione provinciale di controllo della provincia di Palermo.

Doc. 476. — Documentazione varia, trasmessa in epoche diverse, dalla Regione siciliana.

Doc. 940. — Documentazione varia relativa all'intervento ispettivo disposto dall'assessorato regionale agli Enti locali nell'ottobre 1969 presso l'Amministrazione provinciale di Agrigento e all'attività della Commissione provinciale di controllo di Agrigento.

(6) I Documenti 594, 681, 858, 860, 1120, 124, 476 e 940 sono raggruppati nel quinto tomo del IV Volume (Doc. XXIII, n. 4/IV - Senato della Repubblica - VII Legislatura). (N.d.r.)

E) *Documentazione concernente il Comune di Palermo*: (7)

Doc. 192. — Relazione sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Palermo, dal dottor Tommaso Bevivino, dal dottor Giovanni Santini, dal dottor Gaetano Alestra e dall'architetto Rosario Corriere nei settori dell'edilizia, dell'appalto di opere pubbliche e servizi e della concessione di licenze di commercio.

Doc. 214. — Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale di Palermo ai rilievi formulati dalla Commissione regionale, presieduta dal dottor Tommaso Bevivino, trasmesse il 15 aprile 1964 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 227. — Documentazione, trasmessa dall'assessore ai lavori pubblici del Comune di Palermo il 14 maggio 1964, relativa a pratiche urbanistico-edilizie.

Doc. 228. — Elenco, trasmesso dal Ministero dell'interno il 21 maggio 1964, dei sindaci e dei componenti delle Giunte municipali di Palermo per il periodo 10 novembre 1946-3 aprile 1964.

Doc. 230. — Nota del 30 maggio 1964 del Comune di Palermo all'assessore regionale agli Enti locali, contenente chiarimenti sull'*iter* di approvazione del piano regolatore generale e sui criteri di applicazione delle misure di salvaguardia.

Doc. 233. — Relazioni trasmesse dal 1964 al 1966 dalla Guardia di finanza sull'esito delle indagini disposte dalla Commissione in ordine alle irregolarità riscontrate nel corso dell'ispezione straordinaria al Comune di Palermo.

Doc. 234. — Atti trasmessi dalla Regione siciliana il 14 luglio 1964 e successivamente aggiornati, relativi al piano di ricostruzione della città di Palermo e al piano regolatore generale nelle varie stesure.

Doc. 268. — Parere espresso il 1° agosto 1961 dal Comitato esecutivo della commissione regionale urbanistica sul piano regolatore generale della città di Palermo, trasmesso il 26 maggio 1965 dal Presidente della Regione siciliana.

Doc. 454. — Atti di polizia giudiziaria della Questura di Palermo relativi ad accertamenti per fatti penalmente rilevanti in materia edilizia.

Doc. 576. — Prospetto numerico delle licenze edilizie rilasciate dal 1° gennaio 1967 al 20 gennaio 1970 dal Comune di Palermo, con chiarimenti in ordine alle varianti al piano regolatore generale in corso di predisposizione o in istruttoria da parte del Comune.

Doc. 598. — Planimetria relativa al piano territoriale di coordinamento di Palermo e Comuni limitrofi, trasmessa dal Comune di Palermo il 10 aprile 1970.

Doc. 635. — Pianta della città di Palermo, consegnata il 4 novembre 1970 dal comandante della Legione dei Carabinieri, con l'indicazione delle aree di influenza delle principali famiglie mafiose, o di zone particolarmente significative sotto il profilo dell'attività mafiosa.

Doc. 665. — Atti e documenti acquisiti, in epoche diverse, relativi al problema del castello « Utveggio » in Palermo.

Doc. 666. — Carte topografiche del territorio del Comune di Palermo e dei comuni limitrofi, trasmesse dall'Istituto geografico militare il 29 gennaio 1971.

Doc. 675. — Prospetti, trasmessi dalla Sovrintendenza ai monumenti della Sicilia occidentale il 24 febbraio 1971, relativi ai provvedimenti di nulla-osta a costruire, rilasciati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il territorio del Comune di Palermo, dal 1956 al 1970.

(7) I Documenti 192, 214, 227, 228, 230 e 233 sono raggruppati nel sesto tomo del IV Volume (Documento XXIII n. 1 — Senato della Repubblica — VIII legislatura); il Documento 234 è pubblicato nel presente tomo, che costituisce il settimo della lunghissima serie in cui si articola il IV Volume. (N.d.r.)

Doc. 679. — Raccolta di decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana riguardanti il settore urbanistico-edilizio.

Doc. 692. — Relazione della Questura di Palermo trasmessa in data 4 aprile 1971 a richiesta della Commissione in ordine ad esposti anonimi interessanti il settore urbanistico e personalità politiche ed amministrative di Palermo.

Doc. 706. — Atti vari, trasmessi il 4 maggio 1971, dalla Regione siciliana e il 1° ottobre 1971 dal Comune di Palermo, relativi al piano regolatore generale.

Doc. 714. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « La Favorita Immobiliare ».

Doc. 715. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa « Co.Vi.Ma. Immobiliare Paternò - F.lli D'Arpa ».

Doc. 716. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « Fratelli Gaetano e Vincenzo Randazzo ».

Doc. 717. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia CIELPI e CILVA.

Doc. 718. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia SICIL-CASA.

Doc. 719. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « Cacace e Catalano ».

Doc. 720. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « Vincenzo Marchese ».

Doc. 721. — Relazione, trasmessa il 22 giugno 1971 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « Antonino Semilia e figli ».

Doc. 799. — Relazione sulle risultanze acquisite da funzionari regionali nel corso di indagini sull'attività del Comune di Monreale (Palermo) nel settore urbanistico-edilizio, trasmessa dal Presidente della Regione siciliana il 4 dicembre 1971.

Doc. 906. — Relazione sugli accertamenti svolti in merito all'acquisto e alla successiva vendita da parte dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo di un terreno sito in località Villa Tasca, trasmessa dal Ministero dei lavori pubblici il 25 maggio 1971.

Doc. 947. — Note informative varie trasmesse dalla Regione, dalla Prefettura e dal Comune di Palermo e rapporto del 16 gennaio 1971 dei Carabinieri di Palermo in merito alla utilizzazione da parte di privati del parco « La Favorita » di Palermo.

Doc. 950. — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie TAMIC, CORES, e Re.Co.Si.

Doc. 951. — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie SICE, « Immobiliare Michelangelo » e « Immobiliare Strasburgo ».

Doc. 952. — Relazioni, trasmesse il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative alle imprese edilizie « Moncada Salvatore » e « F.lli Moncada di Salvatore ».

Doc. 953. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei

Carabinieri di Palermo, relative all'impresa edilizia « Immobiliare Lu.Ro.No. ».

Doc. 954. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative all'impresa edilizia « Carini Giuseppe e Gaetano ».

Doc. 955. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative all'impresa edilizia « Di Patti Giuseppe ».

Doc. 956. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relative all'impresa edilizia « Sorci Giovanni e Collura Antonino ».

Doc. 957. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « Guarino Lorenzo ».

Doc. 958. — Relazione, trasmessa il 18 maggio 1972 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, relativa all'impresa edilizia « Terranova Antonino ».

Fascicolo personale (n. 280), contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Vincenzo Nicoletti, trasmesso dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo.

Interventi del deputato Nicosia nelle sedute della Commissione del 5 febbraio, del 19 febbraio e del 7 aprile 1970.

F) *Documentazione varia concernente Francesco Vassallo*:

Doc. 8. — Relazioni del direttore della Cassa di Risparmio « Vittorio Emanuele » sull'esposizione debitoria dell'impresa Francesco Vassallo, trasmesse il 26 agosto 1963 e il 19 aprile 1966.

Doc. 12. — Fascicolo personale di Francesco Vassallo, trasmesso dal comando di Zona della Guardia di finanza di Palermo il 12 agosto 1963.

Doc. 200. — Documentazione relativa ai rapporti fra l'impresa Vassallo e il Comune di Palermo, acquisita, su incarico della Commissione, da ufficiali della Guardia di finanza.

Doc. 200/III. — Documentazione relativa ai rapporti di Francesco Vassallo con istituti di credito.

Doc. 737. — Rapporti della Questura e della Legione dei Carabinieri di Palermo riguardanti il costruttore Francesco Vassallo.

G) *Documentazione varia concernente Vito Ciancimino*:

Doc. 628. — Memoria, trasmessa il 27 ottobre 1970 dall'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, relativa alla vertenza giudiziaria con l'avvocato Lorenzo Pecoraro, titolare dell'impresa « Aversa ».

Doc. 630. — Atti riguardanti il procedimento penale promosso nei confronti dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, imputato di interesse privato in atti di ufficio.

Doc. 631. — Documentazione riguardante la concessione del servizio di trasporto dei carrelli stradali per conto terzi a Vito Ciancimino, trasmessa il 9 novembre 1970 dalla Divisione commerciale e del traffico del Compartimento delle ferrovie dello Stato di Palermo.

Doc. 639. — Relazione del 28 novembre 1970 del Ministero dei trasporti sulla concessione a Vito Ciancimino del servizio di trasporto dei carrelli stradali per conto terzi.

Doc. 647. — Rapporti informativi sul conto dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, redatti dalla Questura di Palermo in epoche diverse.

Doc. 662. — **Rapporto informativo, trasmesso il 15 gennaio 1971 dai Carabinieri di Palermo, a richiesta della Commissione, sul conto dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino.**

Doc. 856. — Documentazione amministrativa del rapporto di servizio del dottor Giuseppe Lisotta, assistente interino dell'Istituto antirabbico di Palermo, trasmesso dall'Amministrazione provinciale il 29 maggio 1969.

Doc. 1119. — Copia dei capi di imputazione relativi ai procedimenti penali a carico dell'onorevole Salvatore Lima, trasmessi, in data 17 maggio 1975, dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo.

Doc. 1121. — Copia del ricorso prodotto dalla società « Aversa » diretto al Tribunale regionale amministrativo di Palermo e copia dell'ordinanza sindacale n. 3068 del 12 giugno 1975, trasmesse, in data 8 luglio 1975, dall'avvocato Lorenzo Giuseppe Pecoraro.

H) *Documentazione concernente talune amministrazioni comunali siciliane*:

a) *Amministrazione comunale di Trapani*:

Doc. 202. — Relazione, trasmessa dal Presidente della Regione siciliana il 20 marzo 1964, sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione straordinaria presso il Comune di Trapani effettuata nel 1964 dal dottor Guglielmo Di Benedetto e dal dottor Giuseppe Foti in merito al rilascio di licenze edilizie, agli appalti, alle licenze di commercio e alle concessioni amministrative.

Doc. 252. — Controdeduzioni del Comune di Trapani alle contestazioni conseguenti alla ispezione straordinaria del dottor Giuseppe Foti, trasmesse dal Presidente della Regione siciliana il 18 gennaio 1965.

b) *Amministrazione comunale di Agrigento*:

Doc. 191. — Relazione del 5 febbraio 1964, trasmessa dal Presidente della Regione siciliana il 5 marzo 1964, sulle risultanze acquisite nel corso della ispezione straordinaria svolta presso il Comune di Agrigento dal dottor Nicola Di Paola e dal maggiore Rosario Barbagallo nei settori dell'edilizia, degli appalti di opere pubbliche e servizi e della concessione di licenze di commercio.

Doc. 247. — Controdeduzioni del Comune di Agrigento ai rilievi formulati nella relazione Di Paola-Barbagallo trasmesse dal Presidente della Regione siciliana il 9 ottobre 1964.

Doc. 453. — Relazione sulle risultanze acquisite nel corso dell'ispezione effettuata dai dottori Mignosi e Di Cara presso il Comune di Agrigento in ordine al settore urbanistico-edilizio, per il periodo agosto-novembre 1966.

Doc. 464. — Relazione del dottor Raimondo Mignosi sull'attività svolta nel 1965 dalla VI Divisione dell'assessorato regionale Enti locali.

Doc. 485. — Controdeduzioni del Comune di Agrigento ai rilievi contestati dall'assessore regionale agli Enti locali a seguito delle ispezioni Di Cara-Mignosi e della relazione della commissione Martuscelli.

c) *Amministrazione comunale di Caltanissetta*:

Doc. 248. — Relazione, trasmessa il 9 ottobre 1964 dal Presidente della Regione siciliana, sui risultati dell'ispezione straordinaria presso il Comune di Caltanissetta svolta il 13 agosto 1964, dai dottori Renato Giabbanelli e Alfonso Rizzoli in ordine alla situazione urbanistico-edilizia, agli appalti di opere pubbliche e servizi, alle concessioni e alle licenze di commercio.

I) *Documentazione concernente l'attività degli Istituti autonomi delle case popolari*:

Doc. 800. — Relazione sulle risultanze delle indagini svolte in merito all'attività degli Istituti autonomi per le case popolari di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, trasmessa dal Ministero dei lavori pubblici il 9 dicembre 1971.

L) *Documentazione concernente il settore dei mercati*:

Doc. 27. — Rapporto, trasmesso dal Prefetto di Trapani il 10 settembre 1963, sul mercato ittico di Mazara del Vallo.

Doc. 188. — Relazioni, trasmesse dal Presidente della Regione siciliana il 26 febbraio 1964, relative all'attività svolta nel 1964 dal Commissario straordinario presso i mercati all'ingrosso ortofrutticolo e ittico di Palermo, dottor Scaramucci.

Doc. 408. — Note sull'organizzazione del commercio trasmesse dal sindacato regionale grossisti e concessionari ortofrutticoli della Sicilia il 21 gennaio 1966 e il 7 febbraio 1966.

Doc. 410. — Note informative trasmesse dal Comune di Palermo il 27 gennaio 1966 e l'8 aprile 1966, riguardanti l'organizzazione del mercato all'ingrosso, con particolare riferimento all'assegnazione dei banchi nel mercato, alla concessione di posteggi e a denunce per infrazioni varie.

Doc. 609. — Note informative, trasmesse dalla Guardia di finanza di Messina il 13 marzo 1970 e dal Comune di Messina il 12 maggio 1970, sull'organizzazione e il funzionamento del mercato ittico all'ingrosso.

Doc. 618. — Rapporti, trasmessi dai Carabinieri e dalla Questura di Palermo il 31 maggio 1971, il 4 luglio 1970 e il 1° dicembre 1970, su Giacomo Aliotta, presidente del sindacato grossisti e commissionari ortofrutticoli, proposto per il soggiorno obbligato.

M) *Documentazione concernente il settore del credito*:

Doc. 402. — Documentazione relativa agli accertamenti riguardanti il fallimento di Gaetano Miallo di Marsala acquisita in epoche varie dalla Commissione.

Doc. 592. — Documentazione, trasmessa il 7 agosto 1970 dalla Banca d'Italia, in ordine alle concessioni di credito a favore di Gaspare Magaddino e Diego Plaia disposte da vari istituti di credito siciliani.

Doc. 653. — Documentazione varia relativa alla gestione delle somme del fondo di solidarietà nazionale (articolo 38 dello Statuto regionale siciliano).

Doc. 1008. — Documentazione relativa ai fondi depositati dalla Regione siciliana presso gli istituti di credito con note dimostrative dei mezzi finanziari erogati agli enti economici regionali dal 1946 ad oggi.

N) *Documentazione concernente Salvatore Fagone*:

Doc. 844. — Carteggio riguardante Salvatore Fagone, assessore presso la Regione siciliana.

Doc. 1134. — Copia della documentazione relativa ai mutui concessi al dottor Salvatore Fagone, trasmessa dalla Cassa di Risparmio « Vittorio Emanuele » di Palermo in data 2 dicembre 1975.

O) *Documentazione concernente il traffico mafioso di tabacchi e stupefacenti nonchè i rapporti fra mafia e gangsterismo italo-americano*:

Doc. 38. — Atti del procedimento penale contro Salvatore Caneba ed altri 42, im-

putati di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti.

Doc. 165. — Rapporti della Guardia di finanza sul contrabbando di tabacchi e di stupefacenti in Sicilia trasmessi dal Ministero delle finanze il 10 febbraio 1964 e successivamente aggiornati.

Doc. 414. — Rapporto del senatore Mc Clellan, presidente della sottocommissione di inchiesta del Senato degli USA sull'organizzazione criminosa e sul traffico degli stupefacenti.

Doc. 416. — Atti del procedimento penale a carico di Gaspare e Giuseppe Magaddino, Diego Plaia, Giuseppe Genco Russo, Francesco Paolo Coppola ed altri, imputati di associazione per delinquere e traffico illecito di stupefacenti.

Doc. 548. — Lettera del 12 maggio 1951 del Capo della polizia al Gabinetto del Ministro dell'interno, relativa ai rapporti tra la mafia siciliana e la delinquenza negli Stati Uniti d'America.

Doc. 694. — Relazioni, prospetti ed elenchi riguardanti le indagini svolte, i sequestri operati ed i procedimenti penali promossi per traffico di stupefacenti e contrabbando di tabacco.

Doc. 708. — Sentenza emessa il 25 giugno 1968 dal Tribunale di Palermo con la quale furono assolti, per insufficienza di prove, tutti gli imputati di associazione per delinquere rinviati a giudizio con la sentenza del Giudice istruttore del Tribunale di Palermo emessa il 31 gennaio 1966.

Doc. 823. — Corrispondenza con il dirigente dell'ufficio narcotici presso l'Ambasciata americana di Parigi sulla posizione dell'Italia nel traffico internazionale degli stupefacenti dal 1966 al 1970 e nel periodo successivo.

Doc. 968. — Requisitoria e sentenza istruttoria, trasmesse il 27 aprile 1973 dall'ufficio istruzione processi penali del Tribunale di Palermo, relative al procedimento penale a carico di Albanese Giuseppe ed altri 113.

Doc. 975. — Relazioni, trasmesse il 20 giugno 1973 dal Comando generale della Guardia di finanza, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti, redatte dal comando della 13ª Legione di Palermo.

Doc. 980. — Relazione, trasmessa il 26 giugno 1973 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo, sulle manifestazioni di carattere mafioso collegate al contrabbando di tabacchi ed al traffico di stupefacenti dal 1970 al giugno 1973.

Doc. 988. — Relazione, trasmessa il 18 settembre 1973 dalla Questura di Trapani, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti, con allegato elenco delle persone indiziate di appartenere ad organizzazioni mafiose operanti nella provincia di Trapani.

Doc. 990. — Resoconto sommario dei dati raccolti a Milano nei giorni 5, 6 e 7 settembre 1973 dal Comitato incaricato dell'indagine relativa al contrabbando dei tabacchi e degli stupefacenti (relatore il senatore Michele Zuccalà).

Doc. 1016. — Relazioni ed elenchi vari, trasmessi il 12 dicembre 1973 dal comando della Legione della Guardia di finanza di Milano, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti.

Doc. 1028. — Relazione, trasmessa il 21 dicembre 1973 dalla Questura di Genova, sul contrabbando di tabacchi e sul traffico di stupefacenti collegati ad organizzazioni mafiose.

Doc. 1029. — Relazione, trasmessa il 26 dicembre 1973 dal comando della Legione dei Carabinieri di Napoli, sui rapporti fra mafia, traffico di stupefacenti e contrabbando di tabacchi.

Doc. 1032. — Relazione, trasmessa il 28 dicembre 1973 dal comando della Legione della Guardia di finanza di Napoli, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti.

Doc. 1058. — Relazione, trasmessa il 28 gennaio 1974 dal comando del Nucleo regionale p. t. della Guardia di finanza di Genova, sul traffico di stupefacenti e sul contrabbando di tabacchi dal 1970 al 28 gennaio 1974.

Doc. 1068. — Relazione, trasmessa il 13 marzo 1974 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sui rapporti fra mafia, contrabbando di tabacchi e traffico di stupefacenti.

Doc. 1112. — Sentenza, emessa contro Albanese Giuseppe ed altri 74, trasmessa in data 28 febbraio 1975, dal Tribunale di Palermo.

P) — *Documentazione concernente taluni personaggi mafiosi*:

a) Luciano Leggio:

Doc. 259. — Sentenza, emessa il 23 ottobre 1962 dalla Corte di Assise di Palermo, a carico di Luciano Leggio ed altri, condannati per il delitto di associazione per delinquere e assolti per insufficienza di prove dall'imputazione di omicidio ai danni di Michele Navarra e Vincenzo Russo.

Doc. 263. — Atti del procedimento penale contro Francesco Paolo Marino ed altri, imputati di associazione per delinquere e di favoreggiamento della latitanza di Luciano Leggio.

Doc. 536. — Rapporto sulla situazione della mafia di Corleone, trasmesso dal sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Cesare Terranova.

Doc. 543. — Sentenza di rinvio a giudizio, emessa il 14 agosto 1965 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo a carico di Luciano Leggio ed altre centoquindici persone, imputate di associazione per delinquere, degli omicidi di Francesco Paolo Streva, Biagio Pomilla e Antonino Piraino, avvenuti in Corleone il 10 settembre 1963, e di altri reati consumati in provincia di Palermo sino al 14 maggio 1964.

Doc. 544. — Sentenza, emessa il 13 ottobre 1967 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo nel procedimento penale contro Luciano Leggio ed altri, imputati di associazione per delinquere, omicidio ed altri reati, commessi in Corleone fra il 1955 e il 1963.

Doc. 545. — Sentenza di assoluzione per insufficienza di prove, emessa il 30 dicembre 1952 dalla Corte di Assise di Palermo nei confronti di Luciano Leggio ed altri, imputati dell'omicidio di Placido Rizzotto ed altri reati.

Doc. 546. — Sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo dell'11 luglio 1959 con la quale veniva confermata la sentenza con cui Luciano Leggio ed altri erano stati assolti dal reato di omicidio in persona di Placido Rizzotto, avvenuto a Corleone il 10 marzo 1948.

Doc. 551. — Atti del procedimento penale a carico di Luciano Leggio e Giovanni Pasqua, imputati dell'omicidio in persona di Calogero Comajanni, avvenuto in Corleone il 27 marzo 1945.

Doc. 573. — Sentenza di assoluzione emessa il 10 giugno 1969 dalla Corte di Assise di Bari a carico di Luciano Leggio, Giacomo Riina, Calogero Bagarella ed altri, imputati di associazione per delinquere, omicidio ed altri reati.

Doc. 586. — Fascicoli, allegati alla proposta per l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, a carico di Luciano Leggio e Salvatore Riina, trasmessi dal Tribunale di Palermo il 7 febbraio 1970.

Doc. 624. — Atti del procedimento contro Luciano Leggio per l'applicazione di una misura di prevenzione.

Doc. 676. — Sentenza, emessa il 23 dicembre 1970 dalla Corte di Assise di Appello di Bari, nel procedimento penale contro Luciano Leggio ed altri, con la quale Leggio fu condannato all'ergastolo perchè ritenuto responsabile del duplice omicidio in persona di Michele Navarra e Giovanni Russo.

Doc. 683. — Fascicolo riguardante l'applicazione di una misura di prevenzione a carico di Luciano Leggio.

Doc. 689. — Atti del procedimento penale per l'accertamento di eventuali responsabilità del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dottor Pietro Scaglione, e del Presidente di sezione del Tribunale di Palermo, dottor Nicola La Ferlita, in ordine alla custodia precauzionale di Luciano Leggio.

Doc. 840. — Atto notarile, redatto in Roma il 10 dicembre 1969, con il quale Luciano Leggio nomina sua procuratrice generale Maria Antonietta Leggio.

Doc. 1084. — Relazione peritale, trasmessa il 20 maggio 1974 dal Presidente della Corte di Appello di Bari, sulle condizioni fisiche di Luciano Leggio.

Doc. 1096. — Appunto sulla situazione patrimoniale di Luciano Leggio e note informative sul conto di Luciano Leggio e di Gaspare Centineo, trasmessi il 10 e 16 luglio 1974 dal Comando generale della Guardia di finanza.

Rapporto del Prefetto di Palermo in data 1° giugno 1965 (Prot. C/653).

b) Michele Navarra:

Doc. 710. — Fascicolo personale di Michele Navarra, nato a Corleone il 5 gennaio 1905, trasmesso dalla Questura di Palermo il 9 gennaio 1970 e contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia relativa, in particolare, alla concessione di porto d'armi e alle indagini per l'omicidio dello stesso Navarra.

Doc. 711. — Fascicolo, trasmesso il 5 giugno 1971 dalla Prefettura di Palermo, relativo alla concessione dell'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana al dottor Michele Navarra.

Doc. 713. — Fascicolo, trasmesso il 15 giugno 1971 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo alla concessione della onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana al dottor Michele Navarra.

Doc. 731. — Fascicolo personale del dottor Michele Navarra, trasmesso dall'Ispettorato sanitario del Compartimento delle ferrovie dello Stato di Palermo, relativo alla nomina del sanitario a medico di fiducia dell'Amministrazione ferroviaria per il reparto di Corleone.

c) Angelo La Barbera e Pietro Torretta:

Doc. 236. — Sentenza di rinvio a giudizio emessa il 23 giugno 1964 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale contro Angelo La Barbera ed altri, imputati di numerosi delitti verificatisi nella città di Palermo negli anni dal 1959 al 1963.

Doc. 509. — Sentenza di rinvio a giudizio, emessa l'8 maggio 1965 dal Giudice istruttore del Tribunale di Palermo, nel procedimento penale contro Pietro Torretta ed altri, imputati di numerosi fatti di sangue commessi in Palermo e culminati nella strage di Ciaculli del 30 giugno 1963.

Doc. 590. — Sentenza, emessa il 22 dicembre 1968 dalla Corte d'Assise di Catanzaro, nei confronti di Angelo La Barbera ed altri, imputati di vari omicidi, sequestri di persone, violenza privata ed altro.

d) Francesco Paolo (Frank) Coppola:

Doc. 31. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso dalla Questura di Roma il 12 ottobre 1963 e successivi aggiornamenti del 22 aprile 1970 e del 10 ottobre 1971.

Doc. 32. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Roma il 15 ottobre 1963.

Doc. 36. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso dal comando della Legione dei Carabinieri di Roma il 15 ottobre 1963.

Doc. 40. — Atti e documenti processuali relativi a Francesco Paolo Coppola, imputato, con altri, di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti, trasmessi dal Comando generale della Guardia di finanza il 16 ottobre 1963.

Doc. 42. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso dal comando di Zona della Guardia di finanza di Palermo il 21 ottobre 1963.

Doc. 49. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso dalla Questura di Palermo il 21 ottobre 1963.

Doc. 114. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Francesco Paolo Coppola, trasmesso dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo il 2 gennaio 1964 e aggiornato al 13 giugno 1970.

Doc. 187. — Fascicolo amministrativo, trasmesso dal Ministero del tesoro il 26 febbraio 1964, su Francesco Paolo Coppola.

Doc. 773. — Relazione riguardante le indagini svolte sulla situazione urbanistico-edilizia del Comune di Pomezia trasmessa dal Ministero dei lavori pubblici — Direzione generale dell'urbanistica — l'11 ottobre 1971.

Doc. 774. — Atti giudiziari relativi all'applicazione della misura di prevenzione a Francesco Paolo Coppola trasmessi dal Tribunale di Roma il 22 ottobre 1971.

Doc. 776 — Elenco delle trascrizioni a favore o contro Francesco Paolo Coppola ed altri, risultanti presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, acquisito agli atti della Commissione il 25 ottobre 1971.

Doc. 778. — Documentazione relativa alle lottizzazioni e alle licenze ottenute presso il Comune di Pomezia da Francesco Paolo Coppola, acquisita dalla Commissione il 26 ottobre 1971.

Doc. 789. — Relazione di servizio in data 18 dicembre 1970, redatta da funzionari di Pubblica sicurezza, concernente le speculazioni sulle aree fabbricabili di Francesco Paolo Coppola, trasmessa dalla Questura di Roma il 25 novembre 1971.

Doc. 841. — Elenco delle trascrizioni a favore o contro Francesco Paolo Coppola, risultanti presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, trasmesso dal Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza il 12 novembre 1971.

Doc. 1063. — Decreti, trasmessi il 7 febbraio 1974 dalla Corte di Appello di Roma, relativi alle misure di prevenzione a carico di Francesco Paolo Coppola.

Doc. 1105. — Sentenza emessa dal Giudice istruttore di Firenze il 21 agosto 1974 con-

tro Coppola Francesco Paolo, Bossi Ugo, Boffi Sergio, Lo Coco Giovanni, D'Agnolo Mario, Amoroso Adriano, Plenteda Angelo per tentato duplice omicidio nei confronti di Mangano e Casella.

e) Salvatore Lucania (Lucky Luciano):

Doc. 30. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Salvatore Lucania, *alias* Lucky Luciano, trasmesso dalla Questura di Napoli il 7 ottobre 1963.

Doc. 34. — Fascicolo personale, contenente note informative, documentazione e corrispondenza varia, di Salvatore Lucania, trasmesso dal Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di finanza il 15 ottobre 1963.

f) Giuseppe Doto (Joe Adonis):

Doc. 813. — Fascicolo processuale del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, relativo al procedimento per l'applicazione della sorveglianza speciale a Giuseppe Doto (*alias* Joe Adonis), acquisito dall'organo tecnico della Commissione il 6 dicembre 1971.

Q) Documentazione concernente la misura di prevenzione del soggiorno obbligato:

Doc. 1061. — Elenchi, trasmessi il 13 febbraio 1974 dal Ministero dell'interno — Direzione generale della Pubblica sicurezza —, delle persone indiziate di appartenere alla mafia e sottoposte alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato.

R) Documentazione concernente le strutture giudiziarie siciliane:

Doc. 153. — Atti del procedimento penale per l'omicidio di Accursio Miraglia, avvenuto in Sciacca il 4 gennaio 1947.

Doc. 254. — Sentenza di assoluzione per insufficienza di prove emessa il 14 marzo 1963 dalla Corte di Assise di Appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardibuono, imputati di omicidio aggravato in persona di Salvatore Carnevale e condannati all'ergastolo in primo grado.

Doc. 265. — Atti del procedimento penale a carico di Antonino Mangiafridda, Giorgio Panzeca, Giovanni Di Bella e Luigi Tardibuono, imputati dell'omicidio di Salvatore Carnevale.

Doc. 283. — Atti del procedimento penale a carico di Giuseppe Cucchiara ed altri, imputati di appartenenza a banda armata, omicidio aggravato in persona del brigadiere di Pubblica sicurezza Giovanni Tasquier e di tentato omicidio aggravato in persona di agenti di Pubblica sicurezza e altri reati, avvenuti a Partinico il 16 dicembre 1948.

Doc. 288. — Atti del procedimento penale a carico di Castrense Madonia ed altri, imputati di tentato omicidio in danno di alcuni Carabinieri e agenti di Pubblica sicurezza, di detenzione e porto abusivo di armi, reati avvenuti a Monreale nel giugno 1949.

Doc. 293. — Atti del procedimento penale a carico di Castrense Madonia ed altri, imputati di strage e detenzione di ordigni esplosivi, reati avvenuti a Villagrazia di Carini nell'agosto 1949.

Doc. 296. — Atti del procedimento penale a carico di Giovanni Sacco ed altri, imputati di associazione per delinquere, di strage per l'omicidio di Pasquale Almerico e altri omicidi e di detenzione e porto abusivo di armi, reati commessi a San Giuseppe Jato e Camporeale tra il 1955 e il 1957.

Doc. 322. — Atti del procedimento penale a carico di Michele Zotta e Giovanni Sacheli, imputati di omicidio in persona di

Vincenzo Giudicello, avvenuto a Caniccatì il 14 febbraio 1953.

Doc. 539. — Atti di polizia giudiziaria relativi a delitti di stampo mafioso.

Doc. 540. — Processo verbale dell'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria il 17 febbraio 1966 da Santo Selvaggio, autista della ditta « Valenza Galati ».

Doc. 559. — Sentenza di condanna emessa il 23 luglio 1968 dalla Corte di Assise di Lecce nel procedimento penale a carico di Antonino Bartolomeo, Luigi e Santo Librici, Vincenzo Di Carlo ed altri, imputati dell'omicidio di Cataldo Tandoy, commesso ad Agrigento il 30 marzo 1960, e di altri reati.

Doc. 682. — Atti del procedimento penale contro Attilio Ramaccia e Pasquale Ramaccia, imputati di omicidio in persona di Diego Fugarino, commesso in Prizzi il 15 aprile 1958.

Doc. 732. — Fascicoli amministrativi, trasmessi in data 27 luglio 1971 dal Ministero di grazia e giustizia, relativi alla detenzione di Filippo e Vincenzo Rimi.

Doc. 864. — Sentenza di archiviazione, emessa il 7 giugno 1971 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale contro Giorgio Tsekouris ed altri, ritenuti responsabili del tentato omicidio in persona del deputato Angelo Nicosia.

Doc. 1089. — Atti del procedimento penale a carico di Salvatore Colli, trasmessi il 4 luglio 1974 dal Presidente del Tribunale di Agrigento.

Doc. 1101. — Copia dei verbali dibattimentali e copia della sentenza relativa ai procedimenti penali a carico di Giuliana Saladino e di altri, trasmesse dal Tribunale di Genova.

Doc. 1132. — Copia della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Genova il 1° luglio 1975 contro gli imputati Saladino, Fidora e Caruso.

Doc. 522. — Rapporto del 6 maggio 1969 del Nucleo centrale di polizia tributaria, con allegati, a carico di Elio Forni ed altri, imputati di associazione per delinquere, contrabbando di tabacchi lavorati esteri ed altri reati.

Doc. 735. — Processi verbali, trasmessi il 10 agosto 1971 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma, relativi alle intercettazioni telefoniche effettuate sull'apparecchio n. 998134, intestato a Francesco Palumbo, e sull'apparecchio n. 998040, intestato a Frank Coppola.

Doc. 791. — Documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche effettuate per il rintraccio di Luciano Leggio, trasmessa dalla Questura di Roma il 25 novembre 1971.

Doc. 792. — Atti processuali, trasmessi dall'Autorità giudiziaria di Roma, relativi alle intercettazioni telefoniche riguardanti: Giuseppe Mangiapane, Francesco Paolo Coppola, Giuseppe Corso, Francesco Palumbo, Ernesto Marchese, Giovanni Virgili, Marcello Brocchetti, Ermanno Lizzi, Angelo Cosentino.

Doc. 810. — Atti di polizia giudiziaria compiuti dalla Questura di Palermo in merito alla scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, trasmessi dall'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo il 20 dicembre 1971.

Doc. 948. — Atti relativi alla perizia disposta dalla Commissione sui nastri magnetici contenenti la intercettazione di conversazioni telefoniche effettuata dagli organi di pubblica sicurezza nel corso delle indagini per il rintraccio di Luciano Leggio.

S) *Documentazione sull'evoluzione del fenomeno mafioso*:

Doc. 927. — Rapporti della Questura di Trapani del 4 maggio 1971 e della Legione dei Carabinieri di Palermo dell'8 novembre 1971, relativi al sequestro di Antonino Caruso, avvenuto il 24 febbraio 1971 e alle modalità del suo rilascio.

Doc. 1007. — Relazione, consegnata il 29 novembre 1973 dal comando della Legione dei Carabinieri di Palermo al senatore Ermenegildo Bertola, sui rapporti fra mafia e pubblici poteri.

Doc. 1070. — Documentazione acquisita nel corso del sopralluogo effettuato il 20-21 marzo 1974 a Palermo dal Comitato incaricato di seguire la dinamica dei fatti di mafia.

Doc. 1131. — Fotocopia della requisitoria del Pubblico ministero relativa all'istruttoria n. 991/73 a carico di Guzzardi Michele più 42, trasmessa dal Tribunale di Milano, ufficio istruzione, 2ª sezione, in data 17 novembre 1975.

Doc. 1133. — Fotocopia degli atti notarili riguardanti la costituzione e cessazione della S.p.a. GE.FI — Generale Finanziaria — acquisita a seguito della deliberazione adottata dalla Commissione nella seduta antimeridiana del 27 novembre 1975.

INDICE GENERALE

INDICE

AVVERTENZA ..... *Pag.* IX

I. — *DOCUMENTO* 234 - ATTI TRASMESSI DALLA REGIONE SICILIANA IL 14 LUGLIO 1964 E SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATI, RELATIVI AL PIANO DI RICOSTRUZIONE E AL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI PALERMO NELLE VARIE STESURE ..... » 3

INDICE DEI NOMI ..... » 1051

DOCUMENTO

NUMERO 234

DOCUMENTO 234

ATTI TRASMESSI DALLA REGIONE SICILIANA IL 14 LUGLIO 1964 E SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATI, RELATIVI AL PIANO DI RICOSTRUZIONE E AL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTA' DI PALERMO NELLE VARIE STESURE (1)

(1) Il documento 234 non viene pubblicato in tutte le sue parti, essendosi stabilito — secondo le decisioni adottate nelle sedute del 12 febbraio e del 12 maggio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976 — di rendere pubblici esclusivamente gli atti in esso raggruppati che il relatore di minoranza, deputato Angelo Nicosia, ha specificamente utilizzato come fonte dei dati contenuti nella sua relazione. (N.d.r.)

SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

1

Roma, 22 maggio 1964

RACCOMANDATA
Prot.D 1/ 627

Onorevole Presidente,

per deliberazione di questa Commissione, devono essere prese in esame le varie fasi del Piano Regolatore di Palermo che si sono concluse con decreto di approvazione emesso dalla S.V. Per avere i necessari elementi di indagine, rivolgo invito alla S.V. perchè voglia dare incarico a un funzionario della Regione di compilare e trasmettere a questa Commissione una relazione dettagliata riguardante l'elaborazione di detto Piano Regolatore a partire da quello di ricostruzione fino alle più recenti varianti, avvalendosi, oltre che della documentazione esistente negli uffici della Regione, di quella esistente nei competenti uffici del Comune.

La richiesta ha carattere d'urgenza e si fa affidamento sul cortese interessamento della S.V.

Mi è gradita l'occasione per inviarLe molti cordiali saluti

****

Onorevole
Prof. Giuseppe D'ANGELO
Presidente della Giunta
Regionale siciliana
P A L E R M O

REPVBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

IL PRESIDENTE

Palermo, li 14 LUG. 1964

2

Data di arrivo 25 LUG. 1964

Prot. D Tit.

N. 661

Prot.n.2968/S.G.

Risposta a nota D 1/6271 del 22.6.1964 (2)

Onorevole Senatore,

in esito alla richiesta contenuta nella nota in riferimento, trasmetto alla S.V., con i relativi allegati, la relazione riguardante l'elaborazione del piano regolatore della Città di Palermo.

Con molti cordiali saluti

(Giuseppe D'Angelo)

On.Sen. DONATO PAFUNDI

Presidente della Commissione
Parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della mafia
Senato della Repubblica

R O M A

(2) La nota D 1/627 (e non D 1/6271) del 22 giugno 1964 citata nel testo è pubblicata alla pag. 5. (N.d.r.)

3

Regione Siciliana

LA PRESIDENZA DELLA REGIONE

RELAZIONE SUL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTA' DI PALERMO.

ON.LE SIG.PRESIDENTE DELLA
REGIONE SICILIANA
P A L E R M O

Con la presidenziale n.2577/S.G.del 12 Giugno 1964 il sottoscritto,Ispettore Regionale di 2^ classe Dr.MINEO Antonino,è stato incaricato di redigere una relazione sulla elaborazione del Piano regolatore generale della Città di Palermo a partire da quello di ricostruzione fino alle più recenti varianti.

E' anzitutto da premettere che una relazione del genere non può che essere costituita da una elencazione di documenti ufficiali dai quali si desume facilmente sia la storia urbanistica della città sia il processo formativo della attuale edizione del piano regolatore,processo formativo visto,ovviamente,nelle sue grandi linee generali nascenti sia dai precedenti elaborati sia dalle direttive ufficialmente seguite.

Fino al 1956 la città di Palermo non ha avuto un piano regolatore generale,inteso come strumento capace di regolamentare tutta la attività urbanistica cittadina ma ha avuto soltanto dei piani parziali per il raggiungimento di fini determinati.

Alla fine del secolo scorso venne redatto dall'Ing.GIARRUSSO un piano di risanamento che cercò di risolvere molti dei problemi cittadini concernenti le necessità del traffico e del risanamento dei vari quartieri.

Tale piano mantenne la sua validità fino al 1944,ed,assieme a qualche piano di iniziativa privata, è stato l'unico strumento urbanistico che,per circa mezzo secolo,ha regolamentato il risanamento parziale dei vecchi quartieri e gran parte della espansione cittadina pur non essendo un piano regolatore generale.

Nel 1939 venne bandito un concorso pubblico nazionale per la compilazione del piano regolatore della città;quattro furono i piani premiati,dai quali,attraverso uno studio ulteriore,sorse un unico piano regolatore generale che,pubblicato nel 1944,apparve superato dagli eventi bellici che avevano distrutto gran parte della città e creato nuovi urgenti problemi sì da richiedere nuovi studi più profondi e più aderenti alla situazione.

..//..

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

LA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Con decreto ministeriale del 29 Maggio 1945 il Comune di Palermo venne compreso tra quelli aventi l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione ai sensi del decreto legislativo 1° Marzo 1945,n.154.

L'Amministrazione comunale diede subito incarico al proprio Ufficio Tecnico di incominciare a raccogliere ed ordinare i dati statistici ed il materiale cartografico occorrente per la compilazione del piano.

Condotto a termine tale lavoro fu iniziato lo studio del piano, curato dall'Ufficio Tecnico Comunale,a mezzo della sua Sezione Piano Regolatore,con la collaborazione dell'Architetto Giuseppe Spatrisano ed,in un secondo momento,anche dell'Architetto Alfio Susini.

Il piano elaborato fu adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.3815 del 7 Ottobre 1946 ed approvato con decreto del Presidente della Regione n.12 dell'8 Luglio 1947.

Di tale piano non è possibile allegare copia della planimetria perchè della stessa esiste soltanto un originale,firmato dal Presidente della Regione,che è stato a suo tempo redatto in maniera non riproducibile con i normali sistemi eliografici;l'unico sistema di riproduzione sarebbe costituito da una serie di fotografie a colori che potranno essere fatte qualora sia ritenuto necessario e qualora si approntì la relativa spesa.

Si uniscono quindi,soltanto copia della relazione illustrativa con allegate le speciali norme regolamentari approvate assieme al piano (allegato n.1),copia dei voti espressi dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo (allegato n.2) e copia del decreto di approvazione (allegato n.3). (3) (4)(5)

Al piano di ricostruzione furono apportate poche varianti e precisamente:

1°) Variante per la sistemazione della zona del rione "Ranchibile" compresa tra le vie Cordova,Sampolo,Nuova,Di Marco e D'Azeglio; di tale variante si uniscono copia del parere del Comitato Tecnico Amministrativo (allegato n.4) e copia del decreto di approvazione (allegato n.5). (6) (7)

2°) Variante per la zona compresa tra la ex Villa Sperlinga e la via Sciuti;si uniscono copia del parere del Comitato Tecnico Amministrativo (allegato n.6)e copia del decreto di approvazione (allegato n.7). (8) (9)

3°) Svincolo di terreni destinati a verde privato di proprietà Carapelle,Maltese,Fiat; si uniscono copia dei due pareri del C.T.A. (allegati n.8 e n.9) e copia del decreto di approvazione (allegato n.10). (10) (11)

..//..

(3) L'allegato n. 1 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 15-83. (N.d.r.)
(4) L'allegato n. 2 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 85-100. (N.d.r.)
(5) L'allegato n. 3 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 101-111. (N.d.r.)
(6) L'allegato n. 4 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 113-114. (N.d.r.)
(7) L'allegato n. 5 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 115-116. (N.d.r.)
(8) L'allegato n. 6 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 117-123. (N.d.r.)
(9) L'allegato n. 7 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 125-127. (N.d.r.)
(10) Gli allegati nn. 8 e 9 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 129-131 e 133-134. (N.d.r.)
(11) L'allegato n. 10 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 135-136. (N.d.r.)

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

LA PRESIDENZA DELLA REGIONE

4°) Cambiamento di destinazione per area vincolata ad edilizia scolastica in Via Francesco Laurana;si uniscono copia del parere del C.T.A. (allegato n.11) e copia del decreto di approvazione (allegato n.12). (12) (13)

5°) Sistemazione del molo trapezoidale e varianti alle zone contigue.

Più che di variante si tratta della sistemazione di una zona per la quale nulla era previsto dal piano di ricostruzione;tale sistemazione,risultante dalla unita planimetria (allegato n.13) è stata approvata con decreto dell'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici n.03222 del 20 Novembre 1952 ed inserita nel Piano Regolatore del porto approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.1529 del 30 aprile 1955. (14)

Altre varianti non risulta vi siano state;occorre,tuttavia,tener presente che nell'intervallo tra l'approvazione del piano di ricostruzione e l'adozione del piano regolatore numerose opere pubbliche sono state realizzate,particolarmente nel settore viario,con progetti approvati di volta in volta,nella visione di un piano regolatore generale che si andava formando sia come risultato degli studi fatti sia come progetto dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Una traccia,in un certo senso ufficiale,del piano regolatore in formazione è rappresentata dallo schema che fu richiesto dalla Amministrazione Regionale per essere allegato al bando di concorso per il progetto del palazzo della Regione,concorso indetto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 19 Febbraio 1951,n.20;detto schema, allegato al decreto dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n.40 del 19 Novembre 1953 (in Gazzetta Ufficiale R.S. n.8 del 20 Febbraio 1954), si unisce come allegato n.14. (15)

Con deliberazione n.1818 del 19 Ottobre 1949 il Consiglio Comunale provvide alla istituzione di una Commissione consultiva per la compilazione del piano regolatore generale,ma tale commissione venne insediata soltanto nel Luglio del 1954,iniziando i lavori nell'Agosto dello stesso anno,in vista della possibilità che si delineava di disporre dei mezzi occorrenti per la compilazione del piano.

Infatti con l'art.3 della legge regionale 4 Dicembre 1954,n.43, il Governo della Regione fu autorizzato a concedere al Comune di Palermo la somma di lire duecento milioni per la elaborazione di un piano regolatore generale urbanistico e particolareggiato delle opere di risanamento edilizio ed igienico;tale piano era prescritto che dovesse considerare anche le zone laterali alle nuove strade e piazze per una profondità di trenta metri dal filo stradale e lo insediamento,per quanto possibile,degli sfrattandi nei nuovi edifici da sorgere in sito con particolare riguardo alle famiglie meno abbienti.

..//..

(12) L'allegato n. 11 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 137-139. (N.d.r.)
(13) L'allegato n. 12 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 141-142. (N.d.r.)
(14) Per l'allegato n. 13 citato nel testo vedi nota (34) a pag. 143. (N.d.r.)
(15) L'allegato n. 14 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 145-147. (N.d.r.)

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

LA PRESIDENZA DELLA REGIONE

- 4 -

Con la legge regionale 18 Febbraio 1956,n.12;venne ancora disposto che il piano regolatore generale della città di Palermo dovesse elaborarsi unitariamente al piano territoriale di coordinamento comprendente altri tredici Comuni della Provincia.

La Commissione Consultiva per la elaborazione del piano aveva - come già detto - iniziato i suoi lavori nell'agosto del 1954;tali lavori sono stati condotti a termine il 9 Giugno 1956 -.-

Delle discussioni e delle decisioni adottate in ciascuna seduta è stato possibile rintracciare i resoconti stenografici (allegati dal n.15 al n.32) resoconti dai quali emergono le direttive seguite per la elaborazione del piano. (16)

Con deliberazione commissariale n.199 del 27 Dicembre 1955 fu costituito il Comitato di redazione del piano composto dall'Ingegnere Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale e da sei docenti universitari esperti in urbanistica.

Si procedette,così,alla definizione del piano regolatore che fu adottato dal Consiglio Comunale con le deliberazioni n.453,454 e 455 dell'8,9 e 10 Agosto 1956; di esso si uniscono la relazione illustrativa (allegato n.33),le norme tecniche per l'attuazione (allegato n.34) (17)(18) e le planimetrie al 5.000 (allegati dal n.35 al n.39). (19)

Durante il periodo della pubblicazione del piano furono presentate da Enti e da privati n.1233 istanze alcune aventi il carattere di osservazioni,altre di opposizioni al piano;altre vennero presentate successivamente.

Sulle osservazioni presentate il Consiglio Comunale manifestò le proprie deduzioni,contenute nei due volumi allegati sotto i n.40 e 41 (20) adottando le varianti di cui al volume allegato n.42. (21)

Stante le numerose variazioni apportate sorse nell'Amministrazione il dubbio se dovesse revocarsi il piano del 1956 per adottarne uno nuovo o se,invece,dovessero presentarsi i nuovi elaborati come varianti al piano adottato nel 1956.

A seguito del parere espresso dal Collegio di difesa (allegato n.43) il Consiglio Comunale adottò la deliberazione n.458 del 20 Novembre 1959 (allegato n.44),avente per oggetto "Approvazione delle varianti al piano regolatore generale e del piano di risanamento",ma con la quale fu stabilito di "Adottare" il piano regolatore generale della Città disponendone la ripubblicazione. (22) (23)

Del piano così adottato si uniscono la relazione illustrativa (allegato n.45) e le planimetrie al 5.000 (allegati dal n.46 al n.59). (24)(25)

Con deliberazione n.459 del 21 Novembre 1959 venne,poi,adottato il piano particolareggiato delle opere di risanamento edilizio ed igienico dei mandamenti interni;di tale piano si uniscono la relazione il-

..//..

(16) Per i motivi indicati nella nota (1) di pag. 3, gli allegati dal n. 15 al n. 32 non vengono pubblicati. (N.d.r.)

(17) L'allegato n. 33 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 149-167. (N.d.r.)

(18) L'allegato n. 34 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 169-192. (N.d.r.)

(19) Per gli allegati dal n. 35 al n. 39 citati nel testo vedi nota (37) a pag. 193. (N.d.r.)

(20) Gli allegati nn. 40 e 41 citati nel testo sono pubblicati, rispettivamente, alle pagg. 195-776 e 777-805. (N.d.r.)

(21) L'allegato n. 42 citato nel testo è pubblicato alle pagg. 807-1041. (N.d.r.)

(22) L'atto indicato come allegato n. 43 è stato pubblicato, nel contesto del documento 230, nel sesto tomo del IV volume (Doc. XXIII, n. 1 - Senato della Repubblica - VIII Legislatura), alle pagg. 629-640. (N.d.r.)

(23) L'atto indicato come allegato n. 44 è stato pubblicato, nel contesto del documento 230, nel sesto tomo del IV volume (Doc. XXIII, n. 1 - Senato della Repubblica - VIII Legislatura), alle pagg. 641-652. (N.d.r.)

(24) Per l'allegato n. 45 citato nel testo vedi nota (669) a pag. 1043. (N.d.r.)

(25) Per i motivi indicati nella nota (1) di pag. 3, gli allegati dal n. 46 al n. 59 non vengono pubblicati. (N.d.r.)

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

LA PRESIDENZA DELLA REGIONE

lustrativa (allegato n.60) e le planimetrie al 1.000 (allegati dal n.61 al n.65). (26)

La pubblicazione del piano variato e del piano di risanamento diede luogo alla presentazione di numerose altre osservazioni sulle quali il Consiglio Comunale fece le proprie deduzioni adottando le varianti conseguenziali all'accoglimento di talune osservazioni.

Purtroppo non è possibile allegare copia delle deduzioni in quanto raccolte in cinque volumi di circa 1.000 pagine, dei quali presso il Comune è rimasto un solo esemplare; qualora si renda necessario potrà esserne estratta copia consentendo il non indifferente tempo necessario.

E', tuttavia, possibile, unire alla presente (allegati n.66 e 67) le planimetrie delle varianti adottate.

Il piano regolatore generale, comprensivo del piano particolareggiato di risanamento, è stato approvato con decreto del Presidente della Regione n.110 A del 28 Giugno 1962 (allegato n.68).

Nessuna variante a tale piano è stata ancora approvata; l'Assessorato Regionale dello Sviluppo Economico ha accolto, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 Agosto 1942, n.1150, tre richieste di autorizzazione per la redazione delle seguenti varianti:

1°) Variante per la costruzione dell'edificio dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato (allegati n.69 e 70).
2°) Variante per la costruzione dell'edificio scolastico a tipo agrario - industriale "Franchetti" (allegati n.71 e 72).
3°) Variante riguardante l'inclusione, entro l'area di pertinenza della Società Cantieri Navali Riuniti, di alcune sedi stradali viciniori (allegati n.73 e 74).-

Palermo, 13 Luglio 1964

L'ISPETTORE REGIONALE

(Dr.Antonino Mineo)

(26) Come è riferito alla nota (1) di pag. 3, l'allegato 60, e tutti gli altri allegati successivamente citati in questa pagina, non vengono pubblicati. (N.d.r.)

4

allegato n 4

Piano di ricostruzione della Città di Palermo

Relazione

Municipio di Palermo

Ufficio Tecnico dei LL.PP.

——— = o O o = ———

- PIANO DI RICOSTRUZIONE -

PER COPIA CONFORME

Il Capo Ufficio Amm/vo

.-oOo-.

- R E L A Z I O N E -

Municipio di Palermo
Ufficio Tecnico dei LL.PP.

------ = o O o = --------

PIANO DI RICOSTRUZIONE

.-oOo-.

- R E L A Z I O N E -

^^^^

P R E M E S S E :Per la Legge 1/3/1945 n°154 i Comuni, compresi negli elenchi da approvarsi dal Ministero dei Lavori Pubblici,hanno l'obbligo di adottare il Piano di Ricostruzione.-

L'Amministrazione della Città,appena avuta notizia che Palermo era stata compresa nell'elenco approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP.29/5/1945,dispose,al proprio Ufficio Tecnico,d'incominciare a raccogliere ed ordinare i dati statistici ed a preparare il materiale cartografico occorrente per la compilazione del Piano.-

Per disposizione di Legge,il Piano deve disegnarsi sulle mappe catastali,a scala non inferiore a 1:2000.Si rese, quindi,necessario incominciare ad ammanire i relativi fogli,che a Palermo non sono in vendita,poiché l'Ufficio Tecnico Erariale dispone dei soli originali e non ha possibilità di riprodurli.-

In un primo tempo,fu necessario copiare in carta lucida,i 156 fogli catastali della Città,e successivamente,ridurre,a scala 1:2000,i fogli che non lo erano,poiché gli originali furono compilati in scale diverse : 1:1000,

1:2000,1:4000.Ma il lavoro più lungo,delicato e dfficile,fu quello di riunire,in tavole di una certa ampiezza, vari fogli topografici fra loro.In molti casi si dovette procedere a rilievi sul posto per apportare ai fogli le necessarie rettifiche.-

Si iniziò,così,a disegnare la parte della Città,che interessa il Piano,in due grandi fogli,comprendenti,il primo la zona Ovest a monte delle Vie Oreto,Via Maqueda, Via Rugg.Settimo,Via Libertà ed il secondo la zona Est,a valle delle dette vie.La sola zona dell'Acquasanta,fu disegnata in foglio separato poiché si trattava di zona appartata.-

Dato il grande frazionamento della proprietà edilizia specialmente nelle zone centrali della Città,si poterono disegnare sui fogli le varie particelle catastali,ma non fu possibile scrivervi pure i numeri,poiché ne sarabbe risultato un insieme indecifrabile.L'omissione non può, però,dare luogo ad alcuna incertezza,poiché i numeri catastali,interessanti il Piano,si possono sempre rilevare dai fogli originali,le cui copia sono depositate in Ufficio,a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Al principio dell'anno in corso,l'Ufficio Tecnico Comunale,a mezzo della sua Sezione Piano Regolatore e con la collaborazione dell'Arch.Giuseppe Spatrisano,iniziò lo studio del Piano.-

Nel maggio scorso venne chiamato a collaborare alla redazione del Piano anche l'Arch.Alfio Susini,poiché,giusto allora,era stato inviato dal Ministero dei LL.PP. in missione presso il Provveditorato alle OO.PP.di Palermo

ed era stato,per altro,uno dei vincitori,ex-aequo,del concorso per il Piano Regolatore.-

Allo studio del Piano hanno dato un notevole apporto,per la parte di propria competenza : l'Ufficio del Genio Civile e la Sopraintendenza dei Monumenti.-

Nel corso dello studio furono consultati gli Urbanisti che parteciparono al concorso del Piano Regolatore,presenti a Palermo e cioé gli Architetti Luigi Epifanio,Pietro Villa,Eduardo Caracciolo e Pietro Ajroldi.

Nel compilare il progetto si sono seguite strettamente le disposizioni Ministeriali contenute nelle circolari del Ministero dei LL.PP.n°49 del 9/4/1945 e 590 del 14/8/1945.-

--- = oo 0 oo = ---

CAP.I

LO SVILUPPO DELLA CITTA' SINO AL 1940

--- o O o ---

Nei tempi remoti la città sorse e si sviluppò nello ambito della breve penisola rilevata delimitata da Nord e da Sud,rispettivamente dalla palude del Papireto o dal torrente Kemonia e da Est dal porto,entro cui sfociavano la palude ed il torrente.Ad Ovest la penisola si attacca va alla terra ferma in corrispondenza dell'attuale Piaz= za Indipendenza.-

Nel periodo fenicio ed in quelli successivi,sino alla conquista araba,le costruzioni si andarono addensando en tro quella stretta lingua di terra,avendo per principale linea di comunicazione la traccia di via che si era anda ta formando sulla dorsale,per congiungere il porto,premi nente fonte di attività,con l'acropoli,che sorgeva nella parte più eminente della Città.-

Questa traccia di via che,con le successive rettifi= che,andò assumendo l'aspetto di una grande arteria,chia= mata nel periodo arabo il "CASSERO",si limitava,allora, sino all'attuale Chiesa di S.Antonino,punta estrema del= la penisola.-

Saturatosi di costruzioni lo spazio delimitato dal torrente,dalla palude e dal mare,incominciò,nel periodo arabo,la espansione della Città oltre i corsi d'acqua, espandendosi che continuò nei successivi periodi norman= no e svevo.-

Durante la breve dominazione angioina e nel periodo

aragonese lo sviluppo della Città,subì un arresto.-

Nel secolo XVI,che fu il primo,della lunga domina= zione spagnuola,con la presenza della Corte Viceregia a Palermo,il progressivo sviluppo della Città riprese gagliardo;-s'incanalarono,entro corsi sotterranei,il Kemonia ed il Papireto e si ricolmarono le relative bassure;si prolungò il Cassero,che assunse la denomina zione di Via Toledo sino alla Chiesa di Porto Salvo prima,e sino al mare poi,si costruì,con lavori giudica ti allora giganteschi il molo settentrionale del porto nelle cui prossimità sorse il nuovo Quartiere del Bor= go,si crearono e si sistemarono,vie e piazze.-

Nel 1600 avvenne il fattonuovo che avrà influenza decisiva sullo sviluppo avvenire della Città;per ordi= ne del Viceré Maqueda,si aprì,nel fitto dell'abitato, una via diritta,normale alla Via Toledo,intersecante questa a metà del suo percorso,in modo che la Città ri= sultò divisa in quattro quartieri di estensione presso ché eguali.-

L'apertura della nuova via,corrispose,allora,ad una necessità urbanistica,poiché,datp che la Città si era sviluppata secondo l'andamento dell'asse dominante E. O.vi erano,bensì,comunicazioni nel senso di quell'as se,cioé della terra ferma verso il porto,ma non ve n'era alcu alcuna in senso normale.-

Intanto la Città,nel secolo XVI,aveva rinnovato le mura che la delimitavano e la circuivano in maniera ri= gida e,se la difendevano dalle aggressioni esterne,non le consentivano di espandersi oltre quel limite,costrin

gendo,così,l'edilizia ad infittirsi entro le maglie delle antiche vie cittadine,per cui le condizioni igieniche rapidamente peggiorarono e diedero luogo a terribili epidemie.-

Al principio dell'800 si rese necessario uscire dalle vecchie cerchia per espandersi nella circostante campagna.-

A questo punto incominciò a prevalere,nella topografia cittadina,il nuovo asse N.S.,in confronto del vecchio asse della Città E.O.,prima timidamente con le costruzioni fuori porta Maqueda,poi in maniera più decisa,poiché,intanto,nel 1848,il Governo sorto dalla rivoluzione,decretava l'apertura della Via Libertà.-

La successiva costruzione del Teatro Massimo V.E. e quella del Politeama Garibaldi,ed infine l'esposizione Nazionale del 1891-92,che impiantò i suoi padiglioni nella vasta area tra Via Libertà e Via XX Settembre,diedero la ultima spinta all'espandersi della Città verso Nord,spinta successivamente rinvigorita per la valorizzazione della Favorita e per la creazione di Mondello.-

Sulla opposta Direzione,invece,il solco dell'Oreto la zona ferroviaria,la ferrovia di Corleone,la mancanza di impianti pubblici ed altre impedimenta,frenarono qualsiasi possibilità di espansione.-

Questo accentuarsi dell'asse N.S.verso Nord ha determinato l'allontanamento della Città dal mare ed il progressivo spostamento del centro dei Quattro Canti di Città a Piazza Massimo e poscia ai Quattro Canti di

campagna ed infine a Piazza Politeama.-

Oltre l'antica cinta murata,sono sorti altri rioni,senza alcun collegamento fra loro,a cavallo delle antiche radiali,che collegavano la città con le contrade circostanti;i rioni Archirafi,Mendola?Perez,Feliciuzza,Medaglie d'Oro,Porrazzi,Calatafimi,Denisinni,Ingastone,Madonna dell'Orto,Malaspina,Sampolo,Cantiere Navale,etc.-

E' risultato,così,un organismo urbanistico quanto mai difettoso (Tav.1):vari rioni esterni estesissimi che accolgono più che metà della popolazione della Città,separati tra loro,tutti gravitanti sul centro attraverso le antiche vie di penetrazione(Via Messina Marine,Corso dei Mille,Via Oreto,Via Porrazzi,Corso Calatafimi,Via Olivuzza,ViaMalaspina,Via Libertà,Via F.Crispi),tutte arroccantisi in quella cintura di vie troppo prossima al nucleo centrale,costituita dalle Vie Lincoln,Tukory,Alberto Amedeo,Volturno,Cavour,Castello,Cala,Foro Umberto I°.In tal modo si é costituita una serie di nodi,con la viabilità esterna,che non trova,nella viabilità interna,la serie corrispondente.- (27)

In senso E.O.il traffico di penetrazione é stato favorito dalla continuità viaria tra Corso Pisani,Corso Tukory e Via Lincoln,da un lato del Corso Vittorio Emanuele e tra Corso Olivuzza,Via Volturno,Via Cavour dal lato opposto;cosicché si sono costituite,in tale senso,tre vie di penetrazione in città,dalla Banca di Oro verso il mare,che convogliano anche la viabilità reciproca dei quartieri.-

(27) La Tav. 1 e tutti gli altri documenti successivamente citati nel testo non risultano, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione. (N.d.r.)

In senso normale,invece,cioé nel senso N.S.,non esiste altra via,per il traffico di penetrazione in città e reciproco dei quartieri,oltre al rettifilo Via Libertà,Via Oreto,che convoglia anche il traffico di transito Messina-Trapani.-

In tal guisa,questa arteria,fin dalla seconda metà del secolo scorso,é risultata eccessivamente congestionata,specialmente nel tratto di minore larghezza,cioé tra Piazza Massimo e Porta S.Antonino.-

Alla fine del secolo scorso si sentì urgente la necessità di scaricare la Via Maqueda di una parte del traffico che vi affluiva e si pensò di aprire, anche a scopo di risanamento,una sussidiaria attraverso i mandamenti Tribunali e Castellammare che,nel concetto originario,avrebbe dovuto prolungarsi sino a Piazza Ranchibile.-

Ma arrestatasi la Via Roma contro lo schermo degli edifici di Via Emerico Amari,non ha potuto corrispondere,in pieno,alle funzioni di traffico per cui era stata creata,cosicché,il problema di Via Maqueda si ripresenta pra in forma più urgente di quanto non lo fosse nel secolo scorso,prima che si iniziasse la apertura di Via Roma.-

Dopo la prima guerra mondiale si diede nuovo vigoroso impulso alle opere di risanamento ed in breve volgere di anni furono eseguife vaste opere in tal senso:i rioni Tornieri,Mandre e Borgo Nuovo,Conceria, Mura dell'Itria,Albergheria;S.Giuliano,Stazione Centrale,S.Basilio,Concezione e Porta Carini,sono stati let

teralmente distrutti dal piccone demolitore,per dar luogo,al posto del vecchio dedalo di vicoli,in cui si addensavano costruzioni malsane ed indecorose, a nuovi rioni sani e ben disposti.-

Ma il problema del risanamento del vecchio centro,nonostante le imponenti opere eseguite,é lungi dall'essere risolto,poiché vasti rioni aspettano,ancora,una sistemazione che assicuri vita sana e civile,alla popolazione che vi abita.-

Con l'ampliarsi ed il potenziarsi del porto,con la costruzione delle ferrovie e dello aeroporto con la progettata creazione di una zona industriale e del porto franco,già sanciti dalla Legge,nuovi problemi di traffico sono sorti,sconosciuti nel secolo scorso,ai quali é necessario dare una soluzione che s'inquadri nello schema della grande viabilità.-

Anche la valorizzazione dei monumenti degli ambienti caratteristici e delle bellezze naturali,le esigenze del turismo,etc.rientra nell'ordine delle necessità cittadine.-

La complessa sistemazione urbanistica della città,dovrà quindi,fondarsi su cinque necessità essenziali :

- il traffico;
- il risanamento;
- l'ampliamento,
- la valorizzazione delle bellezze artistiche storiche e naturali e le esigenze del turismo;
- il verde.=

-:-:-:-:-

CAP. 10

IL PIANO GENERALE

Il Piano di Ricostruzione é considerato, dalla Legge, Piano Particolareggiato e, come tale, (prescrive la circolare ministeriale 14/8/1945) deve inquadrarsi in un Piano Generale che, se anche non disegnato, deve essere intraviato, almeno nelle sue linee fondamentali.-

I problemi urbanistici di Palermo sono stati studiati con ogni cura, Se la Città non ha ancora un Piano Generale, avente il vigore di cui alla Legge 17/8/1942 n°1150, ha, però, precisata e determinata una soluzione delle varie esigenze urbanistiche, con il Piano Generale deliberato dalla Giunta Comunale il 6 Aprile 1944 n°1850.-

Questo Piano, salvo qualche soluzione di contigenza che d'altronde non interessa il Piano di Ricostruzione, può considerarsi come il compendio degli studi fatti dagli; Uffici, dai concorrenti che parteciparono al concorso nazionale per il Piano Regolatore, dalla Commissione esaminatrice e dalla stessa cittadinanza che, attraverso la stampa e le opposizioni presentate, di seguito alla pubblicazione del Piano, ha largamente discusso le soluzioni adottate.-

Il Piano Generale, posto a base dello studio del Piano di Ricostruzione, si ispira al Piano deliberato dalla Giunta Comunale opportunamente riveduto (Tav. II).=

Le principali necessità urbanistiche della Città sono state risolute nel modo che segue :

SEZIONE 1a : I L T R A F F I C O -

A) - Il traffico di transito e di arroccamento,é disimpegnato da un'ampia cintura costituita da due arterie marginali,con tracciato e caratteristiche diverse;

a) - la Via di Circonvallazione si allaccia alla statale per Messina in corrispondenza di Acqua dei Corsari,lambisce la zona industriale;sovrapassa,con cavalcavia,la strada ferrata Messina-Palermo,in corrispondenza dell'attuale passaggio a livello di Via Maresciallo Diaz;taglia il Corso dei Milla tra Roccella e Torrelunga;passa in prossimità della zona monumentale della Favara e dell'Ospedale d'Isolamento;attraversa l'Oreto; con un nuovo Ponte a monte del Cimitero di S.Orsola;attraversa il Corso Calatafimi,a margine della Cuba;passa a valle del Cimitero dei Cappuccini e dopo avere,con ampio arco,lambito l'attuale zona fabbricata,si allaccia alla Statale Palermo-Trapani,oltre l'abitato di Sferracavallo.-

Questa arteria convoglia i traffici di transito Trapani-Messina,drena i traffici radiali esterni ed interni ed agevola le comunicazioni reciproche fra i quartieri del quadrante Ovest.-

L'utilità di questa Via é evidente,poiché,oltre a disimpegnare i vari tipi di traffico,contribuisce potentemente a decongestionare la viabilità interna e ad abbreviare le distanze fra le varie provenienze.-

b) - la Via del Porto si allaccia alla Via di Circonvallazione,all'incrocio con il Corso dei Mille;segue il tracciato del Corso dei Mille,sino al piazzale anti=

stante il nuovo Macello,piega verso il Fiume Oreto, che attraversa con ponte 150 metri circa al disotto dell'attuale ponte di Corso dei Mille,prosegue verso l' l'Orto Botanico che attraversa nella zona marginale a li limite con gli Istituti Universitari,interseca normal= mente la Via Lincoln;attraversa il Mandamento Tribuna= li,in corrispondenza di Piazza Sant'Euno;sbocca in Piazza Marina,tra il Vicolo Di Blasi ed il Vicolo Pap= pagallo;interseca il Corso Vitt.Emanuele;passa tra la Chiesa di Porto Salvo ed il Palazzo delle Finanze;lam= bisce la Cala,con un unico rettifilo,dopo avere attra= versato il Rione S.Pietro,la Piazza XIII Vittime ed il Rione Sammuzzo,si riunisce alla Via Fr/sco Crispi ret= tificata e raggiunge Piazza Ucciardone,dove piega per raccordarsi con la Via Sampolo,che allungata prosegue sino a Via Imp/re Federico,la quale,a sua volta,prolun gata verso Ovest s'innesta nella Circonvallazione.La cintura di vie che circuisce la Città rimane,in tal mo do,completata.-

Questa arteria,oltre a disimpegnare il traffico di transito tra le provenienze di Messina e quelle di Tra pani,attraversa la zona del porto,congiunge il porto e la relativa zona marittima con la zona industriale e con lo scalo merci di Brancaccio e agevola il traffico reciproco fra i quartieri del quadrante Est.-

La nuova via ha pure il pregio di mettere in eviden za edifici di alto valore monumentale,storico ed arti= stico ed ambienti caratteristici della Città.-

Dopo che sarà costruita la Via di Circonvallazione, la via del porto perderà, quasi interamente, la sua funzione di arteria di transito e manterrà specialmente quella, importantissima, di via di penetrazione al porto delle due provenienze di Messina e di Trapani.-

Quezta é, indubbiamente, la strada più importante del Piano, quella, cioé, che, da sola, risolve un insieme notevole di problemi urbanistici cittadini; il traffico di transito Messina-Trapani, la penetrazione al porto da Messina e da Trapani, il congiungimento del porto con la zona industriale e con gli scali ferroviari, il traffico reciproco dei quartieri di mezza Città etc.-

La necessità di crearla é così evidente che tutti i concorrenti, che parteciparono al concorso per il Piano Regolatore, l'hanno prevista con tracciati pressoché identici.-

B) - il traffico di testa, si scarica nella cintura di vie sopradescritte, dove viene smistato ed avviato verso l'interno della città, se si tratta di traffico centripeto o verso altre radiali esterne, se si tratta di traffico di transito e centrifugo.-

Da Sud verso Nord, le arterie che disimpegnano il traffico di testa si susseguono come appresso :

a) - la Via Acqua dei Corsari - Messina Marina-Foro Italico, disimpegna il traffico leggero ed elegante di penetrazione in Città, proveniente dalla riviera e da Messina, poiché quello pesante e di transito é convogliato dalla circonvallazione e dalla via del porto.-

Questa strada si allaccia comodamente con il centro, attraverso la Via Cavour ed agevola il collegamento della città col Foro Italico e con la pittoresca riviera Romagnola-Aspra;

b) - il prolungamento di Via Oreto sino a congiungersi con la circonvallazione ad Est della Borgata S. Maria di Gesù. Soprapassa l'Oreto con un ponte di muratura già costruito, la cui apertura al transito é prossima;

c) - la strada proveniente da Altofonte, soprapassa l'Oreto con un nuovo ponte previsto sul prolungamento di Via Grazia, prima che questa sbocchi in Via Agnetta, interseca la circonvallazione all'incrocio con Via Brasa, prosegue sino al piazzale antistante al Nuovo Ospedale, s'innesta nella Via Salamone Marino prolungata, continua sino a Piazza Stazione Centrale e prosegue per Via Lincoln, sino al mare;

d) - il Corso Calatafimi si prolunga nel Corso Vittorio Emanuele e continua sino al mare. In corrispondenza della Via Fil. Paruta, si biforca in due rami:

e) - il rame verso l'Oreto dopo avere attraversata la circonvallazione, in corrispondenza dell'incrocio con Via Brasa, si congiunge con la strada proveniente da Altofonte e con questa prosegue per il piazzale al nuovo Ospedale, la Piazza Stazione Centrale ed il mare;

f) - il ramo opposto, verso Nord, attraversa la Via di Circonvallazione, tra Via dei Molini ed il Cimitero dei Cappuccini, prosegue in prossimità del Castello della Zisa, si congiunge con la Via Lascaris, interseca il

(28) L'erronea indicazione della progressione numerica delle pagine risale al documento originale. (N.d.r.)

Corso Alb.Amedeo ed;attraverso la nuova via aperta a Sud del Palazzo di Giustizia,arriva in P.Massimo,da dove,prolungandosi nella Via Cavour,prosegue sino al mare.-

La strada proveniente da Bellolampo si triplica dopo Passo di Rigano,dando accesso rispettivamente a

g) - il prolungamento di Via Dante che,attraverso la Via Dante,raggiunge il Politeama e poscia il mare,da Via E.Amari e da Corso Scinà;

h) - il prolungamento di Via Notarbartolo che raggiunge la nuova stazione e prosegue per Via Notarbartolo,Via Duca della Verdura e Via Cantiere Navale;

i) - il prolungamento di Via Imp/re Federico,che conduce a Piazza Gen.Cascino;

l) - La Via da Sferracavallo,in corrispondenza della Borgata S.Lorenzo,si allaccia con il prolungamento di Via Sciuti,che,proseguendo per Via Giac.Cusmano,Via Malaspina e Via Pign.Aragona,perviene a P.Massimo;

m) - il prolungamento di Via Libertà verso Nord sino a Pallavicino,dove si biforca per Mondello e per Tomm.Natale;

n) - la Mondello-Piazza Leoni,si congiunge,in Piazza Leoni,con la Via Imp.Federico,cioé con l'anello di arroccamento;

o) - la litoranea Mondello-Verg.Maria,penetra in Città attraverso la nuova via che da Villa Igea conduce in Via Libertà;

C) - la viabilità interna.La rete stradale per il disimpegno della viabilità interna é stata concepita in modo da discaricare,per quanto possibile,l'asse N.S.

specialmente nel tratto P.Massimo-P.Stazione Centrale e per disimpegnare il traffico reciproco dei Quartieri.-

E' costituita,essenzialmente,delle seguenti vie :

a)-la Via Roma e suo prolungamento,oltre la Via E. Amari,sino a Piazza Nascé,dove imbocca la Via Is.Carini e poscia la Via Pasquale Calvi.Dopo attraversata la Via delle Croci prosegue tra la Villa Gallidoro e la Villa Bordonaro,sino a sboccare nella Via Duca della Verdura.Prolungata ancora,attraversa la vasta zona fabbricabile posta tra la Via Libertà e la Via Sampolo e sbocca nella Piazza Ranchibile,cioé in gregio alla Via Imp.Federico.Questa Arteria ha un'importante funzione di traffico,poiché congiungerà fra loro e con la stazione centrale,i quartieri ad Est di Via Libertà-Via Maqueda,con il conseguente discarico dell'asse principale;

b) - la grande sussidiaria. E' prevista l'apertura di una nuova via attraverso i vecchi rioni ad Ovest della Città,con andamento pressocché simmetrico a Via Roma rispetto alla'asse di Via Maqueda.S"inizia da Via Salamone Marino,in prossimità de Piazza Stazione Centrale;attraversa,con rettifilo,i mandamenti Palazzo Reale e Monte di Pietà,sino a Piazzetta S.Marco,dppo avere piegato leggermente,attraversa,con fornici,il bastione di S.Vito e sbocca in Via Volturno.Questo primo tratto della sussidiaria,mette in evidenza ambienti e monumenti di singolare importanza,come : la Chiesa del Carmine,il complesso monumentale di Casa Professa,la Piazzetta Santa Chiara,la Chiesa del SS.Salvatore,la Piazza

za Monte di Pietà,la Piazzetta S.Marco,le mura di S.Vi= to,etc.-

La nuova strada,in corrispondenza di Piazza Monte di Pietà,si eleva e soprapassa la Via Judica e la Via Sedie Volanti.In nessun tratto la strada avrà una pendenza su= periore al 4%.Dopo la Via Volturno prosegue per Via Tuni si,allargata con portici ed arriva all'incrocio tra Via Pignatelli Aragona e Via Stabile;prosegue ancora per la Via Abela allargata e per la successiva Via Villafranca, di cui si prevede il prolungamento attraverso il Parco Trabia,in modo da imboccare con una leggera S.la Via Gia c.Leopardi,che,prolungata anche essa,lambisce ad Ovest il Parco Sperlinga e ad Est il Quartiere Matteotti.Prolun gata,oltre,interseca la Via Imp/re Federico per piegare, poscia,verso Est,in modo da raccordarsi con la Via Liber= tà,poco oltre la Via Piedilegno,in corrispondenza di una nuova piazza prevista all'incrocio tra la Via Libertà ed una nuova via,normale alla Via Libertà,da tracciarsi in asse con il campo sportivo della Favorita.-

Anche quest'arteria assolve un'importante funzione di traffico,poiché congiunge fra loro e con la stazione cen= trale,i quartieri ad Ovest di Via Libertà,Via Maqueda,con il conseguente discarico dell'asse principale.-

Con la Via Roma prolungata,con la Piazza Staz.Centra= le e col prolungamento di Via Imp/re Federico,costituisce quella cintura di vie che si vuole stabilire in prossimi= tà dell'asse principale per disimpegnarlo il più che e possibile.-

c) - la piccola sussidiaria.Una via é prevista attra=

verso i mandamenti Palazzo Reale e Monte Pietà per di= scaricare,in maniera più particolare,il tratto dell'as se principale,più congestionato,tra la P.Massimo e la P.Staz.Centrale.Questa nuova arteria utilizza l'attua= le Via Rossini,continua attraverso la Via Pr/pe S.Giu= seppe allargata,passa da P.Sant'Onofrio,sottopassa la Via Celso,attraversa il Corso V.Emanûele;prosegue per vicolo Trigliari allargato,passa attraverso il C.le se condario dell'Università,attraversa la Via Ponticello, sbocca nella Piazza SS.40 Martiri,passa tra il Palazzo Marchesi e la Prefettura,attraversa,a baionetta,la Via Bosco,prosegue tra il V.lo Rocca ed il V.lo Vannucci,si no a Via delle Case nuove ed oltre,sino a Via Chiappara al Carmine,dove imbocca la nuova via costruita con il Piano di Risanamento e sbocca nel Corso Tukory.-

d) - il prolungamento di Via Napoli : E' previsto il prolungamento della Via Napoli attraverso il mandamento Monte di Pietà,sino a Piazza Dom.Peranni ed oltre sino a raccordarsi con la Via Cappuccini.-

e) - la nuova via attraverso i mandamenti Tribunali e Palazzo Reale : Ha inizio da Piazza Kalsa,sbocca nella Piazza della Vittoria allo Spasimo,prosegue dietro il Convento della Gancia,perviene a Piazza S.Euno,prosegue per Via del Sole,allargata,prosegue ancora attraverso le zone libere contigue,alla Magione ed al Palazzo Aiutami Cristo,sbocca in Via Garibaldi a Nord dell'ingresso del Palazzo Aiutami Cristo,prosegue,quasi parallelemente al= la Via Divisi,attraversa l'atrio del Palazzo Mezzojuso e sbocca nella Piazz.Montesanto,attraversa a baionetta la

Via Roma,prosegue per Via Fiume e Via S.Nicolò degli Scalzi allargata,attraversa a baionetta la Via Maqueda,prosegue per Via G.Grasso sino al prolungamento di Via Maggiore Perni e poscia,attraverso la nuova via aperta in asse con la Chiesa di S.Nicolò eda alla Via Benedettini,sbocca nel C.Tukory,in corrispondenza di Porta di Castro.-

f) - l'allacciamento dell'Acquasanta e di Via Igea é realizzabile attraverso un largo viale alberato che si distacca dalla grande sussidiaria,in corrispondenza di Villa Sperlinga,interseca normalmente la Via Libertà ove é attualmente attraversata dal torrente P.Di Rigano,percorre tutto il Rione Amato a valle di Via Libertà,interseca il prolungamento di Via Roma e la Via Sampolo,soprapassa, con ponte,la nuova trincea ferroviaria,sbocca nella Piazza G.Cascino,prosegue in rettifilo e,prima di arrivare nel piazzale di Villa Igea,si biforca.Il ramo a Nord si raccorda con la litoranea Acquasanta-Vergine Maria,quello a Sud sbocca nel piazzale antistante a Villa Igea.Questa Via provvede al traffico reciproco dei quartieri che attraversa e congiunge importanti località turistiche e zone di verde come : la Villa Igea,la Piazza G.Cascino,la Via Libertà,la Villa Sperlinga e la Villa Trabia.-

D) - L'allacciamento delle stazioni ferroviarie fra loro e con il porto,l'aeroporto e la zona industriale.-

L'allacciamento delle stazioni ferroviarie fra loro avviene :

a) - tra la stazione centrale e le stazioni Lolli,Notarbartolo e marittima,attraverso le sussidiarie e le Vie Dante,Notarbartolo e Via Duca della Verdura.-

b) - tra la stazione centrale e la stazione Brancaccio, attraverso la Via Lincoln,il C.dei Mille e la Via del Porto,che prosegue,appunto,sino a Via Diaz ed alla Stazione di Brancaccio;

L'allacciamento tra il porto e le stazioni ferroviarie avviene :

c) - tra il porto e la stazione centrale,attraverso una nuova via aparallela alla Via Coll.di Maria al Borgo,il Corso Scinà e la Via Roma;

d) - tra il porto e la stazione Lolli,attraverso una nuova via parallela alla Via Coll.di Maria al Borgo e la Via Mazzini prolungata sino al Corso Scinà;

e) - tra il porto e la stazione Marittima,attraverso la Piazza Ucciardone,sistemata secondo le nuove esigenze;

f) - fra il porto e la nuova stazione Notarbartolo : attraverso Piazza Ucciardone,Via D.della Verdura e Via Notarbartolo;

g) - tra il porto e la Stazione Brancaccio,attraverso la Via di penetrazione al porto;

L'allacciamento tra il porto e l'aeroporto si realizza secondo tra linee diverse :

h) - Via Pitré,Via Cappucci...,Piazza D.Peranni,prolungamento di Via Napoli e Via Napoli,Piazza S.Domenico,Via G. Meli,P.Fonderia,Cala;

i) - Via Passo di Rigano,prolungamento di Via Dante, P. Politeama,Via Em.Amari e Corso Scinà,Porto,

l) - Via Passo di Rigano,prolungamento di Via Notarbartolo,Via Notarbartolo,Via D.della Verdura,P.Ucciardone,Porto;

m) - l'allacciamento tra il Porto e la zona indu = striale si realizza attraverso la Via del Porto,come alla lettera g).-

SEZ.II:a : - I L R I S A N A M E N T O :

Con l'apertura delle nuove arterie,con i raccordi che dovranno necessariamente effettuarsi tra la nuova e la vec chia viabilità e con diradamenti locali si otterrà facil = mente un miglioramento aptevole delle condizioni igieniche in cui versani i rioni interni.-

L'impianto della fognatura cittadina in tutti i rioni e la via della Città,la sistemazione del servizio idrico, le pavimentazioni stradali,il maggiore sviluppo di una edi lizia sana,anche nei vecchi rioni,etc.ncompleteranno tutto quell'insieme di provvedimenti tendenti a dare ai vecchi rioni cittadini,quella nuova sistemazione urbanistica,che ,pur rispettando gli ambienti caratteristici,i munumenti e la topografia tradizionale della città,assicuri alla po= polazione che vi abita,una vita sana.-

SEZ.III:a : L'A M P L I A M E N T O

Nel piano generale,l'ampliamento si prevede in modo da sopperire alle necessità della città per un lungo periodo di tempo ed a creare una edilizia ordinata ed aderente alle esigenze dei vari ceti cittadini,distribuita in modo da for mare,con il preesistente aggregato urbano,un insieme armo = nicamente funzionante.-

SEZ.IVa : LA VALORIZZAZIONE DEI MONUMENTI,DEGLI AM = BIENTI CARATTERISTICI,DELLE BELLEZZE PANORAMICHE E NATURALI E DEI CENTRI DI SVAGO,SOGGIORNO E TURISMO . -

Tutta la rete della grande viabilità,descritta nella Sez.1/a,é studiata in modo da soddisfare,oltre che a tut= te le esigenze del traffico,anche quelle che si riferisco no alla valorizzazione dei monumenti,degli ambienti carat teristici del vedchio,centro,delle bellezze panoramiche e naturali e dai centri di svago,soggiorno e turismo.-

SEZ.Va : I L V E R D E :

Nel piano generale si sono studiate,con particolare cu ra,le zone di verde le quali si possono distinguere in tre categorie :

a) - le grandi masse di verde che dalla campagna pene= trano in città;sin nell'interno dei vecchi quartieri;

b) - le chiazze di verde distribuite in tutte le zone fabbricate.A tal fine,sia nei diradamenti che negli amplia menti,si é cercato di lasciare zone di verde,di varia estensione,a secondo della possibilità che,caso per caso, si sono andate presentando;

c) - i viale alberati che,aguisa di nastro verde,inter secano la città in varie direzioni.-

----- = o O o = -----

Sugli argomenti trattati nelle Sezioni II - III - IV e V non s'é creduto di dare maggiori dettagli,poiché ci riserviamo di descrivere le soluzioni che interessano il Piano di Ricostruzione allorché illustreremo quell'elaborato.-

------- = o o O o o = -------

CAP.III

I DANNI SOFFERTI DALLA CITTA' PER EFFETTO DELLA GUERRA

----- = 0 = -----

La Città di Palermo é fra quelle che hanno sofferto, per la guerra,i maggiori danni,poiché fu sottoposta ad azioni terrorizzanti,allo scopo di sconvolgere i servizi e di abbattere il morale della popolazione civile.-

Durante tutto il periodo della guerra furono lancia= te sulla Città,circa diecimila bombe,di cui ottomila esplose.-

L'azione aerea sulla città assunse la sua maggiore intensità nel periodo gennaio - luglio 1943,nel quale pe riodo furono sganciate circa settemila bombe,di cui sei= mila esplose.-

Nella sola incursione del 9 Maggio 1943 furono sgan= ciate circa quattromila bombe,di cui circa tremilacinque cento esplose.-

Il bersaglio preso maggiormente di mira dalle forma= zioni aeree nemiche,fu il porto,cosicché i quartieri con tigui al porto sono quasi interamente distrutti.-

Gli altri rioni della città,specialmente i quattro mandamenti interni,benché non siano stati danneggiati nella stessa misura di quelli portuali,tuttavia hanno su bìto danni assai notevoli.-

Nei quartieri ad Est dell'asse Via Libertà,Via Oreto, cioé in quelli più prossimi al porto,scoppiarono circa 5.800 bombe,mentre nei quartieri ad Ovest di quell'asse ne scoppiarono circa 2.800.-

(29) L'erronea indicazione della progressione numerica delle pagine risale al documento originale. (N.d.r.)

Dalle più attendibili statistiche fatte dagli Uffici pubblici competenti,é risultato che su 260.000 vani abitati,prima della guerra,più della metà sono stati distrutti o gravemente danneggiati, cosicché il coefficiente di affollamento delle abitazioni che,rprima della guerra,era di 1,7 persone per vano,si elevò,immediatamente dopo la guerra a 3,4.-

Per la iniziativa privata,ed anche per lo stimolo dato dalla Legge 9/6/1945 sulla costruzione dei ricoveri per i senza tetto,sono stati ricostruiti o riparati circa 25.000 vani,per cui si può ritenere che,attualmente,il coefficiente di affollamento delle abitazioni,sia di circa 2,9.-

Ma lo stato di affollamento é,in effetti,molto più grave,poiché nel periodo della guerra l'industria edilizia é rimasta inattiva e non ha potuto costruire tutto quel notevole numero di vani che costruiva normalmente ogni anno per sopperire agli incrementi di popolazione ed al naturale degrado delle abitazioni.-

L'affollamento delle abitazioni é,quindi,a Palermo così elevato da richiedere provvedimenti urgenti ed efficaci per la tutela della salute pubblica e della moralità delle famiglie.-

Oltre ai danni subiti dalle abitazioni private,la città ha avuto distrutti o gravemente danneggiati 180 edifici pubblici,46 stabilimenti industriali e tutti gli impianti portuali.Gravi danni hanno pure subito gli altri servizi pubblici come le ferrovie,i telefoni,gli impianti elettrici,gli acquedotti,l'officina e la tubolatura del gas,le strade,le fognature,la stazione radio-trasmittente,'aeroporto,gli ospe

dali,le clinicge,il macello,stabilimento di disinfezione, etc.-

Anche i monumenti e le opere d'arte hanno subito danni gravi,il più delle volte irreparabili.-

Fra gli edifici di maggiore pregio distrutti o gravemente danneggiati sono le chiese della Magione,dell'Olivella,di S.Giuseppe,di Casa Professa,dei Benfratelli,di S. Chiara,del Salvatore,di S.Croce,di S.Nicolò di Bari,di S. Zita,di Valverde,delle Vergini,del Cancelliere,di S.Francesco d'Assisi,di S.Lucia al Borgo,dell'Annunziata,di S.Maria di Piedigrotta,i Palazzi Abbatellis Scalafani,Aiutamicristo,Protonotaro,S.Matteo;Coglitore;Riso,Geraci,Valguarnera,Bonagia,Ugo,Butera,l'Albergo delle Povere,le biblioteche nazionale e Comunale,il conservatorio di musica,il brefotrofio di S.Spirito,etc.Uno dei due piloni di Porta Felice é stato distrutto,una miriade di altri edifici monumentale o strutture aventi interesse storico o artistico éstata danneggiata o distrutta.Lo stesso patrimonio arboreo ed i parchi hanno subito danni irreparabili:il Parco della Favorita, la Villa Giulia,il Giardino Inglese,molte villette cittadine,gli stessi viali alberati,hanno perduto una parte notevole del loro patrimonio arboreo,non solo per i bombardamenti ma anche per la permanenza delle truppe occupanti:tedesche ed anglo-americane.Nessuna categoria di edifici e di impianti pubblici o privati é rimasta,in Palermo,immune dalle distruzioni o danneggiamenti della guerra.-Benché in maniera inadeguata,le distruzioni sono documentate nell'alligato album di fotografie.-

Le influenze demografiche della guerra sul complesso

della popolazione,sono pure notevoli.La popolazione presente,difatti,che nel 1940 era di 437.611,nel 1945 era di 441.542,con un incremento medio annuale di 655 unità,mentre ne nel quinquennio 1931-1936 l'incremento medio annuale era stato di 4.652 unità.-

Il primo anno di guerra non esercitò alcuna influenza sulla popolazione della città,poiché nel 1941 si registrò un incremento di popolazione di 7.469 unità é la popolazione presente salì a 445.080.Nel 1942 non solo non vi fu aumento,ma la popolazione diminuì di 48 unità.-

Nel 1943,che fu l'anno in cui l'azione aerea nemica sulla città divenne violentissima,la diminuizione di popolazione si elevò a 8.686 unità.Nell'anno 1944 vi fu un incremento di 408 unità,e nel 1945 un ulteriore aumento di 3.788 unità.

Dalle statistiche si rileva,quindi,che l'anno in cui la guerra fece maggiormente risentire i suoi dannosi effetti sulla compagine numerica della popolazione fu il 1943,il che d'altra parte era facilmente intuibile dato che in quel periodo fu intensificata l'azione bellica sulla città.-

Negli anni successivi al 1943,per il rientro in città dei militari e degli sfollati,la situazione si é andata normalizzando,per cui si può ritenere che,nel periodo di validità del Piano di Ricostruzione,gli incrementi di popolazione saranno consimili a quelli che si ebbero nel quinquennio 1931-1936.-

Ma a prescindere dalle influenze che la guerra ha esercitato sul complesso numerico della popolazione palermitana,oltre conseguenze notevoli si sono verificate,specialmente in merito agli spostamenti di popolazione,dai rioni maggiormen

te colpiti verso quelli che lo sono stati meno o che non lo sono stato affatto.Questi spostamenti non si possono ancora definire,poiché dagli Uffici competenti non hanno ancora ultimati i relativi accertamenti,ma si può,sin da ora,affermare che,in massima,hanno carattere provvisorio in quanto i ceti che si sono spostati sai rioni di loro abituale dimora,tendono a ritornarvi,spinti,non solo dalla tradizione,ma anche di necessità di lavoro.-

-:-:-:-

CAPO IV

LA RICOSTRUZIONE

I danni subiti dagli edifici sono stati segnati,per come é prescritto dalla Legge,su una pianta catastale alla scala 1/2000(tav.n°IIIa),costituita da due foglie:per la zona ad Ovest dell'asse Via Oreto-Via Libertà e per la zona ad Est di quell'asse;nei quali sono distinti,con diversa colorazione,gli edifici distrutti,quelli gravemente danneggiati e quelli livemente danneggiati.-

Dal confronto fra questa pianta ed il Piano Generale,descritto nel Cap°II,si rileva subito che nella zona compresa fra l'asse Via Oreto-Via Libertà ed il mare e più precisamente nella zona contigua al porto,sono possibili attuazioni integrali,si può,cioé,attuare qualcuna delle grandi arterie previste dal Piano,senza aggiungere molte demolizioni a quelle in atto,che sono a masse e continue e si estendono, quasi ininterrottamente,da Piazza Marina a Piazza Ucciardone.-

Nella zona a Monte,invece,tale possibilità none esiste, perché le demolizioni sono saltuarie e limitate;per cui si possono attuare solo soluzioni,in armonia con il Piano Generale,ma sporadiche e limitate.-

Le sistemazioni sono disegnate nella tav.IV,costituita a sua volta,da tre fogli per la zona ad Ovest dell'asse Via Oreto-Via Libertà,per la zona ad est di quell'asse e per la zona di Acquasanta.-

SEZ.1ª - LE GRANDI VIE DI COMUNICAZIONE DEL PIANO.*

a)- la via del porto : l'attuazione completa di questa Via é possibile,poiché attraversa zone quasi interamente di = strutte.Le nuove demolizioni sono limitate ad una aliquota minima,che non supera il 5% dello insieme.-

Questa nuova Via si distacca dal Corso dei Mille in corrispondenza del piazzale,antistante al nuovo Macello.-

Approfittando delle demolizioni avvenute in questa zona allo scopo di migliorare l'estetiva e la viabilità del piazzale che,anche ora,costituisce un importante nodo di traffico,poiché vi confluiscono il Corso dei Mille e le vie Brancaccio e Buonriposo,sono state previste le seguenti sistemazioni:

a)-allargare lo smusso tra Corso dei Mille e Via Brancaccio per rendere più regolare la biforcazione;

b)-rettificare il raccordo tra il Corso dei Mille ed il piazzqle del nuovo macello,per agevolare la deviazione verso la nuova via del porto;

c)-includere nella carreggiata stradale alcuni giardinetti antistanti le case che fronteggiano l'imboccatura del Ponte dell'Ammiraglio,in modo da normalizzare il fronte stradale e rendere più agevole la imboccatura di Via Buonriposo;

Il piazzale da dove imbocca la nuova via,verrà arricchito con la sistemazione del ponte dell'Ammiraglio,il cui Piano d'imposta dovrà abbassarsi e raccordarsi con l'Oreto,in modo da rendere possibile la visione del monumento nella sua originaria struttura.-

La nuova via si distacca dal Corso dei Mille con un angolo di 34° ed ha,nel suo primo tratto,una larghezza complessiva di mt.26,00 divisa in due carreggiate,di cui una a tre pi

ste per il traffico pesante e l'altra a due piste per il traffico leggero.Le due carreggiate sono divise con un marciapiede largo mt.5,00.La sezione trasversale é quella quì stto segnata.-

Dopo circa duecento metri dall'imbocco,la via sopra= passa l'Oreto con un ponte largo mt.13,00 e prosegue sino ad incrociare la Via Tiro a Segno,dove é prevista la crea= zione di un piazzale retrostante all'attuale Istituto di Botanica della R.Università.-

Dal piazzale si parte pure la nuova via che allaccia al centro il nuovo quartiere di Romagnolo,di cui si dirà nel capitolo successivo.-

Dopo il piazzale,la via piega leggermente di circa 20° per assumere un andamento aparallelo a Via Archirafi ed,at= traversando la zona marginale dell'Orto Botanico,al limite con gli Istituti Universitari,perviene a Via Lincoln,che interseca normalmente.-

All'incrocio é prevista la creazione di una piazzetta per rendere più agevole l'attraversamento.-

La larghezza della strada,nel tratto tra il piazzale e la Via Lincoln,é di mt.32,00,secondo la sezione quì sot= to segnata :

Per mantenere la continuità tra l'Istituto e l'Orto Botanico,é prevista la costruzione di un nuovo edificio nella residua area dell'Orto Botanico e la utilizzazione di quello attuale per i bisogni universitari.-

La zona dell'Orto Botanico che verrà attraversata dalla strada,benché marginale,ha tuttavia un notevole interesse scentifico,non solo per la dovizia delle piante che vi vegetano,di cui alcune di gran pregio per la rarità e per il processo di acclimatazione cui sono state sottoposte,ma anche perché la nuova strada verrà ad occupare una parte di quell'appezzamento nel quale le piante sono ordinate,secondo uno speciale sistema scientifico.-

Ma data l'importanza capitale che avrà la strada,nel sistema viario cittadino e la impossibilità di spostarla senza comprometterne l'efficacia,s'é prevista la costruzione del tratto che interessa l'orto botanico,in un tempo molto lontano,in modo che l'Istituto abbia la possibilità di spostare le piante in una zona contigua;appositamente prevista nel Piano.-

In un primo tempo il traffico pesante si potrà svolgere attraverso il Corso dei Mille e la Via Lincoln e quello leggero attraverso la Via Archirafi.-

Dopo attraversata la Via Lincoln,la nuova strada prosegue fino alla Via dello Spasimo,lambendo,ad Est,il maschio delle antiche mura cittadine e la magnifica chiesa dello Spasimo.Procede ancora,attraverso il Mandamento Tribunali,in corrispondenza di Piazza Sant'Euno e sbocca in Piazza Marina presso la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli,tra il vicolo Di Blasi ed il Vicolo Pappagallo.-

La larghezza della Via,nel tratto tra Via Lincoln e Piazza Marina,é come quella del tratto precedente,però, nel presente Piano di Ricostruzione,allo scopo di limitare,quanto più é possibile le demolizioni si é mantenuta la larghezza minima,in corrispondenza di Piazza S.Euno.-

Oltrepassato la Piazza Marina ed il Corso Vitt.Emanuele,la nuova via prosegue,attraverso l'attuale imboccatura di Via Porto Salvo allargata,verso il palazzo delle Finanze,a mt.20,00.Sboccata nella Cala,la nuova via,seguendo l'arco della banchina,va ad imboccare il rettifilo di fronte alla distrutta chiesa di S.Maria di Piedigrotta.-

La soluzione che si é voluta dare alla via,in questo tratto é la più rispettata,non solo dalle necessità del porto,in quanto lo specchio d'acqua non viene ristretto,oltre quanto previsto dal Genio Civile,ma anche del tradizionale ambiente della Cala,la cui edilizia viene in parte mantenuta ed in parte ripristinata.-

E' prevista solamente la demolizione della spina di fabbricati a cavallo di porta Carbone,per assicurare la continuità della via ed il raccordo con Piazza Bonderia.-

Oltrepassata la Cala,la nuova via,prosegue in rettifilo sino a Piazza Ucciardone attraverso i Rioni S?Pietro e Sammuzzo,già quasi interamente distrutti.-

La larghezza della Via,in questo tratto é di mt.35,00

Da Via Cala a Piazza XIII Vittime ha la sezione quì sotto segnata.-

In questo tratto la nuova edilizia é costituita da edifici aventi,nell'isolato,cioé tra via e via,unico carattere architettonico,nel quale si corrisponde,almeno,le ricorrenze dei piani,la linea di gronda e l'attico.-

E' consentita la costruzione di un pianterreno e cinque piani soprastanti,in modo da non superare l'altezza di m.24.

Da Piazza XIII Vittime a Via Polacchi,la strada ha la stessa sezione del tratto precedente,però l'area tra la nuova via,la Piazza XIII Vittime e la Via Fr.Crispi,é destinata a giardino pubblico,in modo che,questa forte massa di verde,posta nel tratto più eminente della strada,l'arricchisca con una nota di colore ed interrompa le edilizie che,nei due tratti,hanno caratteri differenti.-

Nel tratto tra Via Polacchi e Piazza Ucciardone,la via é pressoché pianeggiante ed ha la sezione quì sotto segnata.-

In questo tratto,che fornteggia la parte più importante del porto,é prevista una edilizia di maggiore rilievo;avente unità architettonica.-

L'altezza complessiva degli edifici sarà di mt.27;50 con portico alto mt.7,50 ed avente sfondo di mt.6,00.-

Nel piano del portico potrà costruirsi un piano terreno ed un ammezzato,mentre nella maggiore altezza potranno co=

struirsi cinque piani.-

Nell'isolato,gli edifici avranno la medesima decorazione architettonica.-

L'imbocco di Via Emerico Amari,che costituisce quasi lo asse di tutta la composizione,verrà marcato,in maniera particolare,con due edifici di notevole altezza e di speciale carattere architettonico,riuniti agli edifici contigui con arcate,sotto cui passeranno le strade.-

Per ragioni di euritmia,anche questi due ultimi edifici avranno la stessa decorazione architettonica.-

L'edificio tra la Via Archimede,la Piazza Ucciardone e la Via En.Albanese,prolungata e rettificata,poiché costituirà lo sfondo architettonico,avrà una altezza complessiva di mt.35,00.-

Dopo la piazza,tra il Corso Scinà e la Via Archimede,la strada,si restringe da un lato e si allarga dall'altro e prosegue sino all'incrocio con la Via Enrico Albanese.Dopo l'incrocio la via prosegue ancora in tre direzioni:ad Ovest sino a raccordarsi con la Via Sampolo e con la Via Duca della Verdura,ad Est sino a raccordarsi con la Via Montepelle grino ed a Nord sino al piazzale antistante alla nuova stazione marittima.-

I tre rami della via sono tutti in salita,in modo che la ferrovia Palermo porto passa sottopassare ed entrare immediatamente nell'ambito portuale.-

In tal modo sono stati evitati i passagi a livello e s'é data una conveniente sistemazione a Piazza Ucciardone.-

La realizzazione della via del porto,assai facilita dalla massa delle demolizioni;risolverà un problema di viabilità essenziale per la città,in quanto attuerà la via margina=

le est del Piano generale e la via di penetrazione al porto; servirà pure alla sistemazione definitiva delle aree portuali secondo la necessità espressa dal Genio Civile, risanerà i rioni Spasimo, S. Euno, S? Pietro, Sammuzzo e Borgo, conferirà un aspetto decoroso ed imponente alla città, dal mare.-

Le altre sistemazioni previste nella zona ad est dello asse Via Oreto-Via Libertà, sono, in massima parte, connesse con l'apertura della Via del porto, e solo in misura minima ne sono indipendenti e dovute alle demolizioni avvenute, in connessione con il Piano Generale.-

b)-il prolungamento di Via Roma. Specialissima importanza assume nel Piano il prolungamento di Via Roma poichè si tratta di realizzare una delle arterie essenziali per la viabilità, con limitatissime demolizioni di edifici, difatti si ha la possibilità di prolungare la Via Roma sino a Piazza Ranchibile con la demolizione di parte della Villa Amato, e di quella cortina di fabbricati che separa la Via Roma dal Corso Scinà. L'altra cortina, tra il Corso Scinà e la Piazza Nascé, é stata demolita per i bombardamenti? Si Tratta, però, di fabbricati di scarso valore, ad eccezione di quello che prospetta sulla Via Em. Amari, che per vari anni ha rappresentato l'unico ostacolo al prolungamento di Via Roma.-

La mancanza di questa arteria ha paralizzato la vita dei rioni a valle di Via Libertà, né ha fermato l'ampliamento e non ha consentito il discarico del traffico dell'asse Via Libertà-Via Maqueda.-

A tutti questi motivi, che richiedono il sollecito prolungamento di Via Roma, si aggiunge, ora, l'altri importantissimo che riguarda la inderogabilità di creare, nelle vaste aree li

bere tra Via Libertà e Via Sampolo,un rione d'ampliamento per allogarvi una parte della popolazione che non può tornare ad abitare nei rioni da ricostruire.-

Nel Piano é,pertanto,previsto il prolungamento di Via Roma,come strettamente inerente alla ricostruzione,per il razionale collegamento di questo rione al resto della Città.-

La larghezza della strada,fino al Corso Scinà,é di mt. 20,00,cioé come quella attuale di Via Roma.All'incrocio é prevista un'ampia piazza per agevolare il traffico e per rendere più facili i raccordi fra i fabbricati di Via Roma e quelli del Corso Scinà.-

Oltrepassato il Corso Scinà,la via prosegue ancora con la medesima sezione,sino al fabbricati degli impiegati dello Stato,dove,per ora,si biforca nelle due carreggiate che fiancheggiano il detto fabbricato.Pervenuta a Piazza Nascé la Via Roma si prolunga nella Via Isidoro Darini e prosegue sino alla Via delle Croci,continua tra le due zone di verde di Villa Gallidoro e di Villa Bordonaro,con una larghezza di mt.16.Dopo avere attraversata la Via Duca della Verdura la nuova via prosegue,per breve tratto,allargata,con tre carreggiate secondo la sezione quì sotto segnata:

Dopo la Via Gen/le Arimondi e sino alla Chiesa di S.Pietro e Paolo,la nuova via riprende la larghezza di mt.16,00, man con villette ai margini,ciò per rispettare l'attuale allineamento determinato dalla Chiesa di S.Pietro & Paolo e

dall'annesso Monastero.Dopo e sino alla Via Filippo Cordova, la via riprende la sezione a tre carreggiate sopradescritta. Imbocca poscia la Via Marchese Roccaforte già costruita e raggiunge la Piazza Ranchibile.-

c)-la grande sussidiaria,éattuabile solo per brevi tratti.-

Si esegue per intero tra Via Grasso e Via Rua Formaggi in modo da sistemare tutto il complesso monumentale di Casa Professa.-

Altró tratto che si puòe eseguire é quello compreso tra il Corso V.Emanuele e la Via S.Isidoro alla Guilla,in modo da destimare la piazzetta antistante al Convitto V.Emanuele e la zona attorno all'ex Chiesa di Monte Vergini.-

Altri brevi tratti verranno eseguiti all'imbocco del Corso Tukory,in Via Sedie Volanti,all'imbocco di Via Tunisi ed in Via Abela,che si allarga per la massima parte della sua lunghezza.-

L'attuazione della rimanente parte della sussidiaria,oltre Via Abela,non offre difficoltà;poiché non richiede alcuna demolizione di edifici.-

E' necessario attuarla sino al raccordo con la Via Libertà,tanto per collegare i nuovi rioni d'ampliamento come per scaricare l'asse viario principale.-

Oltrepassata la Via Abela,la sussidiaria imbocca la Via Villafranca che si estende fino al Parco Trabia,dove la strada assume un andamento ad S,per attraversare il Parco nella zona marginale,che é la meno dotata di alberi e per utilizzare il tracciato del Vicolo Malaspina e della Via Villa Trabia.In questo tratto la sussidiaria é larga mt.16,00.-

Appena attraversato il parco,imbocca la Via Giac.Leopardi e continua il rettifilo,con larghezza di mt.20,00,fino alla Villa Sperlinga,dove incontra,ad angolo retto,la nuova via per Villa Igea.Dopo Villa Sperlinga la sussidiaria prosegue sino a raccordarsi col prolungamento di Via Libertà,poco dopo la Piazza Piedilegno.-

d)-la piccola sussidiaria : Anche questa Via potrà avere attuazione parziale e saltuaria.Potrà solamente eseguirsi il tratto di Vicolo delle Pergole,quello a cavallo di Via Boscon il tratto in corrispondenza di Piazza SS.40 Martiri,un piccolo tratto a cavallo di Via Università,quello contiguo al Vicolo dei Trugliari,il tratto tra la Via Celso e corso V.Emanuele ed il tratto tra Via Candelai e Piazza S.Onofrio.-

e)-la Via tra Villa Sperlinga e Villa Igea : é un grande vialone alberato largo mt.25,00.Si distacca dalla grande sussidiaria in corrispondenza della Villa Sperlinga,dov'é prevista un'ampia piazza sistemata ad aiuole.-

La nuova via segue il tracciato descritto nel Cap.II, e perviene nella zona di villa Igea,dove biforca in due rami, di cui uno si allaccia con la litoranea Vergine Maria-Mondello e l'altro sbocca nel piazzale di Villa Igea.-

f)-il prolungamento di Via Napoli : può eseguirsi per intero,nel tratto tra Via Maqueda e Vicolo Travicelli,in modo da realizzare la continuità viaria con quel tratto della sussidiaria che si esegue nel Mandamento Monte di Pietà.La costruzione di questi due tratti di vie servirà pure a decongestionare il traffico dei Quattro Canti di Città.-

SEZ.IIa - LE SISTEMAZIONI DEL MANDAMENTO TRIBUNALI.-

a)-nella zona tra Via Spasimo,Via Alloro,Via Castrofilippo e Via Vetriera,sono avvenute molte demolizioni,per cui é

stato possibile sistemare un tratto della via di attraversamento est-ovest del Mandamento Tribunali e procedere ad altre sistemazioni di carattere locale avente lo scopo di diradare e di migliorare la viabilità interna del rione.-

b)-tra la Via Alloro e la Via Schiavuzzo vi é un gruppo di demolizioni,nei pressi dell'Albergo Patria e della Scuola d'Arte.Anche in questa località si é prevista una sistemazione avente fihalità di miglioramento igienico.-

c)-nella Piazza Cattolica é prevista la ricostruzione dell'edificio sinistrato posto ad angolo con la Via Paternostro e Vicolo Corrieri,arretrando,però,i fronti prospettanti nella Piazza Cattolica e sul Vicolo Corrieri,in modo da rendere visibile,da Piazza Cattolica,il grande portale d'ingresso del Palazzo di Vicolo Corrieri e di ottnere l'allargamento dell'imboccatura del vicolo medesimo.-

d)-nella Piazza Fieravecchia é prevista la non ricostruzione del fabbricato addossato all" absidi della Chiesa di S. Carlo Borromeo,per la migliore sistemazione viaria ed estetica della piazza;

e)-nella Via Butera,é previsto l'allargamento di qualche tratto della strada e la creazione di una piazzetta a verde per diradamento;

f)-nella Via Giardinaccio oltre alle solite sistemazioni per diradamento,s'é previsto l'allargamento della via ed il suo prolungamento sino a Via Roma,in modo da ottenere una congiungente trasversale che allacci la piccola sussidiaria con la Via Maqueda e con Via Roma;

g)-nella Piazza Bellini,é prevista la demolizione del palazzetto,mezzo distrutto,posto ad angolo con la Via Maqueda,

per creare ivi una piazzetta che permetta la libera visione del gruppo monumentale costituito dalle chiese di S.Cataldo e di S. Maria dell'Ammiraglio.-

h) - al Foro Italico é prevista la creazione di un grande piazzale antistante all'attuale passeggiata in modo da portare avanti la banchina.Nel piazzale,oltre le sistemazioni a verde, verranno create locali di svago e di ritrovo.Il relativo ricol= mo si sta attuando,poiché il Genio Civile ha destinato quella zo na per la discarica del materiale proveniente dallo sgombro del= le macerie e dalla demolizione degli edifici pericolanti.-

SEZIONE III/a - LE SISTEMAZIONI DEL MANDAMENTO CASTELLAMMARE

a) - Zona tra la Porta Felice e la Chiesa del S.Maria della Catena. In questa zona tutti gli edifici sono stati distrutti,ad eccezione della Chiesa della Catena e dell'archivio di Stato.-

La nuova sistemazione prevede il completo isolamento della Chiesa di S.Maria della Catena,in modo da rendere possibile la v visione dei due prospetti laterali e delle absidi.-

Una intercapedine distaccherà l'archivio di Stato dalle absidi, che risulteranno visibili anche dall'atrio dell'archivio medesimo poiché uno dei lati porticali dell'atrio prospetterà sulla intercapedine.-

E' prevista la ricostruzione del palazzo S.Spirito,distacca= to con una strada dell'archivio di Stato ed arretrato,rispetto al= l'attuale allineamento di Via Cala,in modo da consentire l'allarga= mento della Via ed il raccordo con il Foro Italico.Nel nuovo edi= ficio verrà incorporato il vecchio prospetto che é rimasto quasi intatto.-

Questo lato dell'edificio prospetterà in una piazzetta crea= ta intorno al pilone Nord di Porta Felice,del quale é pfevista la ricostruzione.-

E' previsto pure l'allargamento della piazzetta delle doga= ne per la migliore visione del prospetto principale della Catena

e per ragioni di viabilità.-

Le sistemazioni in questa zona sono assai importanti perché prevedono alla valorizzazione di monumenti insigni e di ambienti caratteristici della Città.-

b) - zona tra Piazza Fonderia e Piazzetta Tarzanà. Le demolizioni avvenute danno la possibilità di procedere a notevoli diradamenti senza alterare l'ambiente caratteristico di Piazza Fonderia, migliorandolo anzi, con lo scoprimento delle absidi di S.Maria la Nuova e del fianco Ovest del Palazzo Coglitore.-

E' prevista la ricostruzione della spina di fabbricati posti fra la Piazza Fonderia e la Cala, con l'obbligo di eseguire, nella zona basamentale, un mercato porticato, per il piccoloccommercio, connesso con le attività marittime della Cala.-

La costruzione dei nuovi edifici prospettanti nella Piazza e sulla Cala é sottoposta a speciali vincoli architettonici, in modo che, nell'insieme, risulti una soluzione che non turbi l'ambiente.-

Anche nel Cortile Tarzanà si sono operati notevoli diradamenti e s'é migliorata la viabilità locale, verso la Piazza Fonderia, verso la Via Cassarà e verso la Piazzetta Giovanni Meli.-

c) - Rione San Pietro. Gli edifici del Rione San Pietro sono stati quasi interamente distrutti, tranne qualcuno gravemente danneggiato. Fra le perdite più gravi, avvenute in questo rione, é da annoverare quella della Chiesa dell'Annunziata, notevole per l'importanza architettonica ed anche per i fatti storici che vi si svolsero.-

Nel Piano é prevista la ricostruzione completa del Rione secondo una trama stradale nuova, meglio rispondente alle necessità attuali.-

Gli edifici fronteggianti su Via Squarcialupo, su Via Giov. Meli e su Via San Sebastiano, anche se gravemente danneggiati, sono in massima mantenuti, per non turbare il carattere delle vecchie

vie cittadine.-

La Chiesa di San Giorgio dei Genovesi,verrà isolata e mantenuta nel suo vecchio ambiente.-

La nuova trama stradale;é costituita da una via longitudinale larga mt.16,che congiunge Piazza Fonderia con Piazza XIII Vittime e da altre tre vie trasversali,di cui la prima ubicata tra la Chiesa di S.Giorgio dei Genovesi ed il Conservatorio di musica, larga mt.14 e le altre due ubicate,una fra il Conservatorio di musica ed il palazzo Valguarnera e l'altra tra il Valguarnera ed il palazzo Pantelleria larghe,entrambe mt.16,00.-

d) - Rione Valverde. Anche nel rione Valverde é prevista una discreta sistemazione,allo scopo di diradare e migliorare la viabilità.E' prevista la creazione di una via longitudinale tra la Villa Witaker e la Caserma,in modo da congiungere la Via Cavour con la Via Valverde.Questa nuova via prosegue a baionetta oltre Via Valverde,dietro le scuole e la chiesa di Valverde,sino a sboccare in una nuova via normale alla precedente,di cui si prevede l'apertura tra la Piazza Valverde e la Via Gagini.-

La Via Agnellini viene congiunta con la Via Seminario Albanese attraverso i cortili del Palazzo Monte S.Rosalia,molta danneggiata.-

e) - Rione delle Vergini. - Le distruzioni avvenute in questo rione consentono limitate sistemazioni locali e precisamente,la rettifica del fronte di Piazza Venezia e la creazione di loggiati per la vendita;la creazione di una gradinata tra Piazza Venezia e la salita S.Antonio per la visione di quel magnifico palazzetto quattrocentesco che é attualmente sede della confraternità di S. Matteo;la creazione di un lotto fabbricabile sottoposto a vincolo architettonico,dov'era la Chiesa delle Vergini ora interamente distrutta;la creazione di una piazzetta di sosta in fregio al Corso Vittorio Emanuele,tra il Vicolo S.Matteo ed il Vicolo Paternò.-

./.

SEZIONE IV - LA SISTEMAZIONE DEL RIONE BORGO NUOVO -

Le sistemazioni,in questo rione,sono connesse,in massima parte con la costruzione della nuova via del Porto e si limitano al ripristino ed alla continuazione della trama precedente.-

SEZIONE V - LE SISTEMAZIONI DEL RIONE BORGO VECCHIO -

Nel rione Borgo Vecchio é stato eseguito il risanamento attorno al Cantiere Navale,che ha avuto lo scopo,invero molto limitato,di creare aree per l'ampliamento del Cantiere.Da quì sono derivati alcuni problemi di viabilità,la cui soluzione é ora facilitata dalle demolizioni avvenute in quella zona.Altra necessità é quella di collegare meglio il Borgo Vecchio con il Rione Montalbo ed entrambi con il nuovo rione di ampliamento delle Falde.-

Le sistemazioni progettate sono :

a)-l'allargamento della Via Quinta Casa,in prosieguo della Via Amilcare Barca;

b)-l'apertura di una nuova via tra la Via Colombo e la Via Cantiere Navale in prolungamento della Via Michele Catti.-

SEZIONE VI - LE SISTEMAZIONI DELLE ZONE AD AOVEST DELL'ASSE VIA ORETO-VIA LIBERTA',sono connesse,in massima parte,con l'apertura della grande e della piccola sussidiaria e con il prolungamento di Via Napoli;più specificatamente figuardono :

a)-zona di Piazza del Carmine,Piazza Ballarò,Via Casa Professa, Piazza Santa Chiara.In questa zona oltre all'apertura della sussidiaria;

si allarga il Vicolo del Carmine in modo da fare sboccare in Piazza Carmine la nuova via costruita dietro la Chiesa,in esecuzione del Piano di Risanamento;

si allargano il Vicolo delle Ruote e quello della Pietà,in modo da creare un collegamento tra la Via Ciaccio e la Via G.Grasso;

si allarga,per diradamento,il Vicolo Fiumetorto;

si crea una nuova comunicazione tra il vialone costruito con il piano di risanamento di fronte alla Chiesa di S.Nicolò all'Albergheria e la grande sussidiaria;
si allarga un tratto della Via Casa Prpfessa;
si apre una nuova via tra Piazza S.Chiara e Via Scarparelli e si rettifica questa via e la Via di Casa Professa;
b)-zona tra le Vie Benfratelli,Protonotaro,Porta di Castro e Mat. Sclafani. - Sono previste varie sistemazioni per diradamento,per migliorare la viabilità e per valorizzare ambienti e monumenti insigni quali,il Palazzetto Federico,il Palazzetto Protonotaro e il Palazzo Sclafani;
c)-zona tra Piazza Settangeli e Piazza SS.40 Martiri alla Guilla. E' previsto l'allargamento della salita e della Via S.Agata alla Guilla e la rettifica della Piazza SS.40 Martiri;
d)-zona tra Piazza S.Cosimo,Piazza Sant'Anna al Capo e Via Carrettieri,sono previsti l'allargamento della Via Carrettieri ed un tratto della Via Beati Paoli,nonché dei Cortili Salerno e Mangano che vengono posti in comunicazione.E' prevista altresì la creazione di un'ampia villetta tra la Via Gioiamia,la Via Gianferrara,il Vicolo della Rocca ed il Vicolo Ciminniti.-
e)-zona tra la Piazza del Cancelliere,la Piazza S.Onofrio e la Via Maqueda. - E' prevista la ricostruzione degli edifici crollati nel lato Est della Piazza del Cancelliere,ma un poco arretrati rispetto all'antico allineamento,in modo da iniziare l'allargamento del Vicolo Cancelliere.La Piazza S.Onofrio é sistemata in modo da risultare più ampia e più riquadrata di quanto non sia attualmente.Il prolungamento della Via Donizzetti,oltre Piazza S.Onofrio é previsto con sezioni più ristrette e con gradinata;oltre Via Candelai,in modo da sboccare nella Piazza del Cancelliere.E' previsto pure l'allargamento del Vicolo Giovenchi,del Vicolo Traviceli e del Vicolo S.Biagio;nonché l'allargamento e la rettifica

della Piazza Canna nel Vicolo S.Biagio.In fregio alla Via Maqueda,ad angolo con la Via S.Agostino,é prevista la creazione di una piazzetta in continuazione dell'antico cimitero dei Crociferi,in modo da rendere possibile la vista,da Via Maqueda,della bella facciata dettecentesca prospettante,attualmente,sul cortile Di Maria.-

f)- altre sistemazioni sono previste :

Nella Via Cappuccinelle,dove si crea una villetta;nella Via Pirriaturi,dove si crea una piazzetta ad angolo con il Vicolo Giancola;in Piazza Concezione,dove si pone il vincolo di non ricostruzione nei fabbricati colpiti tra il Vicolo Manganelli ed il Vicolo Concezione;nella Via S.Gregorio,dove si attua,in piccolissima parte,la Via dietro il Palazzo di Giustizia;in Via Salvatore Meccio,dove si attua l'allargamento previsto dal piano Villarosa.-

- = o O o = -

CAP. V°

L'AMPLIAMENTO

SEZIONE 1/a - FABBISOGNO DELLE ZONE D'AMPLIAMENTO.-

Per l'art.2 lett.d) della Legge 1/3/1945 n°154,il Piano di Ricostruzione deve indicare le zone che,fuori del perimetro dell'abitato,sono destinate all'edificazione,perché riconosciute necessarie per la ricostituzione dell'aggregato urbano.-

A tal fine,le zone di ampliamento debbono essere capaci di accogliere tutta la edilizia che,in conseguenza della guerra si realizzerà nel periodo di validità del Piano,cioé in dieci anni.-

I moventi della nuova edilizia saranno :

a)-allogare la popolazione che non potrà tornare ad abitare nelle località che si ricostruiscono,perché la capacità di incasamento che avranno tali località,dopo la ricostruzione,sarà inferiore a quella che avevano prima del danno.I vecchi rioni della Città,invero,hanno una densità di popolazione molto elevata.-

Dalle statistiche risulta che la densità media dei quattro mandamenti interni,era,prima della guerra,di circa 550 abitanti per ettaro.Nelle zone da ricostruire,però,la densità era,in effetti,molto maggiore,perché sulla media vi influivano le zone libere di ogni mandamento e quello meno densamente abitato,ad esempio:

-nel Mandamento Tribunali,le vaste aree libere del Foro Italico e la zona di Via Roma,che per essere stata recentemente risanata, é meno densamente abitata;

-nel mandamento Castellammare,le vaste zone del molo trapezoidale e la zona di Via Roma;

-nel mandamento Palazzo Reale,tutta la zona di Piazza Bonanno,che é contornata dal Palazzo Reale,dalle caserme,dagli Uffici,dagli edifici religiosi,etc.

-nel mandamento Monte di Pietà la zona di Piazza Massimo quella

del nuovo Palazzo di Giustizia,etc.

Devesi pure considerare che le località da ricostruire sono le più densamente abitate,come:

-nel mandamento Tribunali,i rioni Spasimo e Giardinaccio;

-nel mandamento Castellammare i rioni Cala e San Pietro;

-nel mandamento Palazzo Reale il rione Albergheria e Porta di Castro;

-nel mandamento Monte di Pietà,i rioni della Guilla e del Capo;

nel mandamento Molo,il rione Borgo Nuovo e Borgo Vecchio.-

Si può quindi ritenere che,in queste speciali località,la densità di popolazione non era,prima dei danneggiamenti inferiore a 750 abitanti per ettaro.-

Il Piano di Ricostruzione deve ottenere,fra gli altri,risultati anche quello di abbassare la densità di popolazione,per ridurla a termini compatibili con l'igiene,almeno in quelle zone che il Piano opera p in più lunga scala.-

La estensione di tali zone é la seguente :

1)-Mandamento Tribunali	Ha 7
2)-Mandamento Castellammare	" 20
3)-Mandamento Palazzo Reale	" 6
4)-Mandamento Monte di Pietà	" 7
5)-Zona tra Via Cavour e Via Enr.Albanese	" 30
c)-altre zone della città	" 2
	Ha 72

Dovendosi ridurre la densità di popolazione di tali zone e non oltre 400 abitanti per ettaro,la minore capacità di incasamento,rispetto a quella che avevano prima della guerra sarà:

72 x 350 = 25.200 abitanti;

b)-provvedere alla costruzione di quel numero di vani che non furono costruiti nel periodo della guerra e che normalmente si costruivano per sopperire agli incrementi di popolazione ed al natu-

rale degrado degli immobili.-

Dalle statistiche risulta che prima della guerra,si costruiva= no a Palermo 8.000 vani all'anno per cui si può ritenere che du = rante il periodo della guerra,non furono costruiti almeno 40.000 vani,capaci d'incasare 40.000 persone;

c)-provvedere alla costruzione dei vani necessari per sopperire a- gli incrementi di popolazione ed al naturale degrado degli immobi_ li anche per il periodo di validità del Piano,cioé per 10 anni.-

Per queste motivo dovrebbero costruirsi 80.000 vani,capaci di incasare 80.000 persone.-

Le zone di ampliamento progettate possono accogliere per come si dirà in seguito 30.740 persone.-

Non si é creduto di estendere laltre la progettazione delle zo= ne di ampliamento per non imporre vincoli a lunga durata sulla pro prietà privata.L'Amministrazione si riserva però di presentare,ap- pena dovesse rendersi necessafio,un progetto suppletivo per la estensione d'ampliamento.-

SEZIONE 2/a LE ZONE DI AMPLIAMENTO -

Data la conformazione e lo sviluppo della Città é possibile scegliere zone d'ampliamento con buoni requisiti tecnici ed igie= nici,in immediato cntatto con i rioni esistenti,facilmente colle= gabili con il vecchio nucleo,dove l'impianto dei servizi pubblici (strade,acqua,gas,illuminazione,fognatura,telefoni,trasporti,etc.) riesca assai facile.-Tali zone sono :

a)-zona ad est di Via Libertà,compresa tra la Via Vinc.di Marco, la Via Duca della Verdura,la Via Sampolo e la Via Fil.Cordova.-

Il rione é attraversato longitudinalmente da tre vie parallele: la Via Vin.Di Marco,più vicina a Via Libertà,il prolungamento di Via Vinc.Orsini,più vicina a Via Sampolo,il prolungamento di Via Roma nel mezzo,la quale,dopo la Via Duca della Verdura,assume lo

aspetto di un grande viale alberato,a tre carreggiate,tipo Via Li= bertà.Nel senso normale il rione é lambito dalle Vie Fil.Cordova e Duca della Verdura ed é attraversato da quattrp Vie parallele e cioé dal grande vialone tra Via Libertà e Villa Igea da una nuova strada tra la Via Vinc.di Marco e la Via Sampolo,che lambisce il lato Nord della Chiesa di San Pietro e Paolo dalla Via Gen/le Ari= mondi e dalla Via Fran.Laurana.-

I lotti che risultano dal reticolato di queste strade,sono ido= nei per la fabbricazione lineare a due ed a tre file.-

La zona tra la Via Orsini e la Piazza Ucciardone é riservata per impianti sportivi:il lotto a valle della Via Orsini,tra la Via Lau= rana e la Via Duca della Verdura,é riservato per la costruzione del l'istituto Industriale,il lotto tra il prolungamento di Via Orsini il prolungamento di Via Roma e la Via Laurana é destinato alla co= struzione di un edificio per scuola elementare,il lotto prospettan te sul prolungamento di Via Roma ed il prolungamento di Via Orsini, compreso tra la Villa Gallidoro ed il villino Cutitta,é destinato alla costruzione di un liceo ginnasio;il lotto tra Via Marchese Roccaforte,Via Bentinek e Via F.Cordova,é destinato alla costruzio ne di un mercato rionale.-

Il servizio religioso del rione potrà disimpegnarsi facilmente, poiché recentemente sono state costruite,in quella località,due chiese,una sul prolungamento di Via Roma ad angolo con la nuova via,l'altra pure sul prolungamento di Via Roma ad angolo con la Via Gregorio Ugdulena.Il rione ha la estensione complessiva di cir ca Ha 30 e,poiché é prevista una edilizia semintensa,potrà acco = gliere una popolazione di n°9.000 persone.-

b)-zona Falde compresa tra la nuova via per Villa Igea,la Via Mon= tepellegrino,la Via Acquasanta e la Via Nicolò Spedalieri.La trama stradale,si collega con quella del rione Montalbo ed é costituita da

due vie con andamento est-ovest e da cinque vie con andamento normale alle precedenti,cioé Nord-Sud.-

E' prevista la rettifica della Via Acquasanta,in prossimità della manifattura dei tabacchi,in modo da collegarsi con la nuova via per Villa Igea ad Ovest da Piazza Acquasanta,che mantiene,in tal modo,l'attuale suo carattere.-

Il centro del rione é ubicato in modo da servire anche per il vecchio rione Montalbo.-

I vari tipi edilizi sono distribuiti in modo da ottenere una facile saldatura con la edilizia preesistente.-

Nel centro del rione sono ubicati la chiesa con la canonica,nonché vari edifici da destinare a servizi pubblici.-

Il mercato rionale é ubicato in prossimità del centro fra le vie Airoldi,Laurana e Spedalieri.Due lotti contigui al centro sono riservati per la scuola elementare e per la scuola professionale marittima.Un lotto,dell'estensione di circa mq.5.000 sul prolungamento della Via Juvara é riservato per una scuola secondaria.-

Il rione hà la estensione complessiva di Ha 24,00 di cui : ha 2,20 ad edilizia semintensa,con possibilità di accogliere n° 660 abitanti;ha 8,20 di edilizia semirada,con possibilità di accogliere h°1640 abitanti;ha 14 ad edilizia semirurale,con possibilità di accogliere n°840 abitanti con una capacità di incasamento complessivo di n°3.140 abitanti.-

c)-Zona ad Ovest di Via Libertà : le zone a monte di Via Libertà non costituiscono un insieme ben delimitato,ma si insinuano fra la edilizia esistente per completarla ed integrarla.Si possono configurare:il rione ad Ovest ed a Nord del quartiere Matteotti,tutto con edilizia semirada della estensione di circa Ha 20 e quindi con una possibilità di incasamento di circa 4.000 persone.Questo rione si può avvalere dei servizi impiantati nel Quartiere Matteotti e

(30) L'erronea indicazione della progressione numerica delle pagine risale al documento originale. (N.d.r.)

cioé:della scuola sita in Via Isonzo,della Chiesa sita in Piazza IV Novembre e del mercato sito nella Piazza dell'Esedra.-
La zona a sud e ad Est di Villa Sperlinga : ha l'estensione complessiva di Ha 17,00 con edilizia semintensa e quindi con capacità di incasamento di circa 5.100 persone.E' prevista la creazione di un centro(chiesa,servizi pubblici e mercato)sul prolungamento di Via Sciuti.-

La scuola elementare del rione é ubicata a Nord di Villa Trabia.-
La zona a Ovest di Villa Trabia : ha l'estensione complessiva di Ha 4 con edilizia semintensa e quindi con una capacità di incasamento di n°1.200 persone.-

E' intersecata dal prolungamento di Via Sciuti.-

-:-:-:-:-

La zona ad Ovest di Via Libertà ha,pertanto,una capacità di incasamento di n°11.000 persone.-

La trama stradale continua e riprende quella già indicata :
d)-la zona della Guadagna e di S.Maria di Gesù,si svolge oltre lo Oreto,a cavallo del prolungamento di Via Oreto.Questo rione,come i precedenti,é in immediato contatto.con il centro,poiché l'apertura al transito,del nuovo ponte sull'Oreto é imminente.-

Il prolungamento di Via Oretos soprapassa le due linee,ferroviarie stazione Centrale-Stazione Lolli e Stazione Brancaccio e stazione Lolli e continua,sino ad incontrare,normalmente,la nuova via di circonvallazione.All'incrocio tra queste due importanti vie,quale fondale architettonico del grande asse Via Libertà-Via Oreto,é prevista la costruzione di una Chiesa.-
; L'edilizia si svolge simmetricamente rispetto all'asse di Via Oreto.Nel primo tratto,tra il fiume e la ferrovia,per l'estensione di circa Ha 3,l'edilizia é di tipo semintenso,mentre nel tratto successivo l'edilizia,per l'estensione di Ha 7,5 é di tipo semira=

do.La complessiva capacità di incasamento della zona é quindi di n°2.400 persone.Tra la Via Guadagna ed il prolungamento di Via Oreto é riservato un lotto per la costruzione di una scuola elementare,il mercato rionale é previsto tra il prolungamento di Via Oreto e la Via Buonriposo;gli edifici per i servizi pubblici sono sistemati sul piazzale del ponte.-

f)-zona litoranea tra la Via Mess.Marine,il Corso dei Mille e la Via Diaz. - E' la zona d'ampliamento più importante che si va a creare,non solo perché si inizia lo sviluppo della città verso Sud,cioé verso più salubri e ridenti zone della conca d'oro,ma anche perché si facilita il ritorno della città verso il mare.-

Si inizia,cioé quella politica di lavori pubblici che dovrà controbilanciare,verso sud,la spinta che la città ha avuto,nei decenni passati,verso Nord.-

La zona che si vuole utilizzare é piana e leggermente acclive dal Corso dei Mille verso il mare.Il rione ha una estensione complessiva di Ha 62,di cui Ha 2,60 per edilizia semintensa,Ha 6,40 per edilizia semirada,Ha 31 per edilizia rada ed Ha 22 per edilizia semirurale,con una capacità complessiva di incasamento di n°5.200 abitanti.-

La diversa edilizia é distribuita in maniera tale da costituire una zona centrale con edilizia più compatta,entro la quale,in uno spazioso piazzale,sono sistemati gli edifici per i servizi pubblici del rione;la chiesa,la scuola,il mercato,la scuola secondaria,etc.Un'altra scuola é sistemata presso S.Giovanni dei Lebbrosi ed una chiesa verso la Piazza Settecannoli.Per il resto l'edilizia é rada verso il mare e semirurale verso Corso dei Mille.-

La trama stradale é determinata dal vialone centrale,longitudinale,largo mt.20,00 che continua oltre l'Oreto e si raccorda con la Via del Porto.Questo viale,in corrispondenza del piazzale centrale,piega a mbaienetta,per meglio seguire l'andamento del lito-

rale.In tal modo,con la opportuna ubicazione degli edifici pubblici,si sono ottenuti fondali interessanti,che rendono più varia e piacevole la via.Sono previste altre strade di lottizzazione parallele alla precedente,larghe mt.8 ma con villette ai margini in modo che i fabbricati risultino opportunamente distanziati.-

In senso normale le strade hanno,generalmente,maggiore ampiezza per consentire non solo la vista,ma anche il cambio di aria dal mare.-

Sono previsti tre vialoni alberati,il primo corrispondenza della piazzetta della chiesa vicino Settecannoli,largo mt.20,00,secondo la sezione quì sotto segnata;

il secondo viale é in asse con la intersezione tra Via Oreto e la Via di circonvallazione,é largo mt.26,00 second la sottosegnata - sezione:

il terzo,infine,é in asse con la chiesa di S.Giovanni dei Lebbrosi,ed é largo mt.26,00 secondo la sottosegnata sezione :

Sono previste altre vie di lottizzazione parallele alle precedenti,larghe mt.8;00 con ampie villette ai margini.Attorno alla chiesa normanna di S.Giovanni dei Lebbrosi é previsto un piazzale,accessibile,oltre che dalla Via Mess.Marine,anche dal Corso dei Mille.-

- 54 -

La capacità totale d'incasamento delle zone di ampliamento risulta la seguente :

a)-zona ad Est di Via Libertà	n°	9.000
b)-zona Falde	"	3.140
c)-zona ad ovest di Via Libertà	"	11.000
d)-zona della Guadagna e di S.Maria di Gesù	"	2.400
e)-zona litoranea	"	5.200
TOTALE	n°	30.740

SEZIONE 3/A LE ZONE DI VERDE :

La circolare Ministeriale n°590 del 14/8/1945 prescrive,fra lo altro,al Cap.VII la creazione di zone di verde.-Nel progetto del Piano di Ricostruzione,oltre a creare villette in vari punti dei vecchi rioni e delle zone di ampliamento,spazi di verde attorno ad edifici pubblici,viali con aiuole o alberati,si sono vincolati a verde alcuni dei maggiori parchi privati cittadini:la Villa Trabia,la Villa Sperlinga,la Villa Bordonaro,il Parco d'Aumale,la Villa Malfitano.-

Si é prevista ancora la creazione di un parco pubblico in Piazza Gen/le Cascino e di una zona a verde privato ad Ovest di Via Libertà nella zona compresa tra il prolungamento di Via Imper.Federico ed il prolungamento del Viale dei Leoni.-Allo scopo di fare in modo che la zona di verde costituita dalla Favorita continui nell'interno della città sino a Piazza Ucciardone,si é vincolato a verde privato il fondo Airoldi la zona compresa fra questo fondo e la Via Imp.Federico,e tutta la zona compresa tra la Via Montepellegrino,Via Sampolo e Via Imperatore Federico.-

Una importante zona di verde pubblico verrà creata al Foro Italico,sull'area che si va ottenendo in riva al mare con la discarica dekke macerie.-

SEZIONE IV IL COLLEGAMENTO DELLE ZONE DI AMPLIAMENTO E DELLE ZONE DI VERDE,con il centro,avviene facilmente a mezzo delle sussidia= rie e delle vie marginali,senza appesantire le già difficili con= dizioni di traffico del vecchio centro cittadino.La grande sussi= diaria collega i nuovi rioni ad ovest di Via Libertà,il prolunga= mento di Via Roma collega il rione ad Est di Via Libertà,la Via Montepellegrino e la Via del Porto collegano il rione Falde;la nuo va via per Villa Igea collega fra loro i rioni sudetti.Il rione Guadagna si collega con il centro attraverso Via Oreto ed il rione lotoraneo vi si collega a mezzo del Via del Porto.Questi ultimi due rioni sono collegati fra loro della Via che congiunge la in= tersezione fra Via Oreto e la circonvallazione con il mare.-

La via di Villa Igea e la grande sussidiaria collega le princi= pali zone di verde e di interesse turistico,cioé la Villa Trabia, la Villa Sperlinga,la Via Libertà,la Favorita,la Piazza Cascino, il Monte Pellegrino,la litoranea Vergine Maria e Mondello.-

SEZIONE 5/a IL REGOLAMENTO :

Fa parte del progetto per il Piano di Ricostruzione anche il regolamento che determina le caratteristiche delle zone destinate alla edificazione e detta le norme edilizie per la buona ed ordi= nata esecuzione del Piano.-

Per dare pareri su tutta la materia che interessa il Piano di Ricostruzione é prevista la istituzione di una speciale Commissio= ne consultiva presieduta dal Sindaco e formata da Funzionari e Pro fezsionisti specialmente competenti.-

I tecnici preposti alla compilazione del Piano hanno studiato i problemi della ricostruzione cittadina con la coscienza di compie= re un alto dovere civico e sono certi che la loro opera,imperfetta

certamente,come tutte le cose umane,verrà benevolmente valutato dalla cittadinanza,dall'Amministrazione Comunale e dalle Autorità chiamate,per legge,all'esame ed all'approvazione del Piano.=
Palermo,li 5 Ottobre 1946.-

L'ING/RE CAPO SEZIONE
F/TO NICOLETTI

L'INGEGNERE DIRETTORE
F/TO MASTROGIACOMO

-:-:-:-:-

Approvato dalla Giunta Municipale nella seduta del 7 Ottobre 1946,con deliberazione n°3815.=

p.IL SEGRETARIO GENERALE
F/TO DOMENICO CARTA

IL SINDACO
F/TO ROCCO GULLO

M U N I C I P I O D I P A L E R M O

Ufficio Tecnico dei LL. PP.

PIANO DI RICOSTRUZIONE

REGOLAMENTO EDILIZIO

Le norme contenute nel seguente regolamento si riferiscono alle costruzioni edilizie da eseguirsi, tanto dai privati, quanto dalle pubbliche amministrazioni, nelle zone della città previste dal piano di ricostruzione, secondo le indicazioni contenute nel piano medesimo; per ivi creare un'edilizia ordinata e rispondente alle finalità del piano, nonché di regolare la ricostruzione degli edifici distrutti e la riparazione di quelli danneggiati, in modo da non turbare il carattere degli ambienti cittadini e di migliorare le condizioni di viabilità e d'igiene del vecchio centro. Determinano, infine, i vincoli di verde, panoramici, monumentali, ferroviari, portuali, ecc.

ART. 1°) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'edilizia interessante il piano, si distingue in:

a) edilizia da ricostruire o restaurare, non vincolata;

b) " " " " , vincolata;

c) " avente speciale carattere architettonico, le cui caratteristiche essenziali si fissano sin da ora;

d) edilizia avente speciale carattere architettonico, le cui caratteristiche verranno fissate all'atto esecutivo;

e) edilizia intensa;

f) edilizia semintensa;

g) edilizia semirada;

h) edilizia rara;

i) edilizia semirurale.

ART. 2°) La edilizia da ricostruire o restaurare, non vincolata, é regolata dalle norme del regolamento edilizio della città.

ART. 3°) La edilizia da ricostruire o restaurare, vincolata, deve corrispondere alle norme che, caso per caso, darà la speciale commissione di cui al successivo art. 24, allo scopo di non turbare il carattere dei vari ambienti edilizi del vecchio centro.

ART. 4°) L'edilizia avente speciale carattere architettonico per la quale si fissano le caratteristiche essenziali, é quella che fronteggia la via del porto, da Via S. Sebastiano a Piazza XIII Vittime e la successiva da Via Polacchi a Piazza Ucciardone.= Le norme relative

di cui si dirà in seguito, si riferiscono al solo corpo di fabbrica che prospetta sulla via del porto, poiché i corpi di fabbrica che prospettano su altre vie debbono corrispondere alle norme edilizie relative a tali vie.

ART. 5°) Gli edifici che prospettano sulla via del porto, da S. Sebastiano a P.zza XIII Vittime, avranno altezza complessiva, sino al filo di gronda, di m.24, misurata dal punto più elevato del marciapiede che fronteggia l'isolato.

Gli edifici facente parte di un unico isolato avranno la medesima decorazione architettonica; per cui chi fabbrica per primo ha l'obbligo di presentare il progetto per la decorazione architettonica dell'intera fronte e chi fabbrica dopo dovrà attenersi al progetto in precedenza approvato.

ART. 6°) Gli edifici che prospettano sulla via del porto da Via Polacchi a P.zza Ucciardone, esclusi quelli costituenti l'imbocco di Via E. Amari, avranno, sul fronte della via del porto, un portico alto m.7,50, sino all'estradosso del solaio che lo copre, misurato come é detto all'articolo precedente. Lo sfondo del portico tra i paramenti esterni dei muri che lo delimitano, sarà di m.6. Nel piano determinato dal portico, possono ricavarsi un piano terreno ed un ammezzato, quest'ultimo di altezza netto non inferiore a m.2,50. L'interasse dei piedritti del portico non sarà inferiore a m.4,50, mentre la luce del vano non darà inferiore a m.3,50.

I portici verranno coperti con soffitto piano, e basolati a cura dell'Amministrazione Comunale, ed a spese dei proprietari, con basole quadrate di calcare di Billiemi, secondo il tipo descritto all'art.709/a della tariffa comunale 1911.

L'altezza complessiva degli edifici sino al fil. di gronda, misurata come all'art. precedente, sarà di m.27,50, comprendente 5 piani, oltre il piano del portico

La zona basamentale degli edifici, per un'altezza non inferiore a m.1,50, verrà rivestità con lastre di calcare di Billiemi.

Gli edifici facienti parte di un unico isolato, avranno unica decorazione architettonica, come unica decorazione architettonica dovranno avere i due edifici contigui ai torrioni costituenti l'imbocco di Via E. Amari.

ART. 7°) I due edifici costituenti l'imbocco di Via E. Amari, avranno l'altezza complessiva di m.45 ed eguale decorazione architettonica.

ART. 8°) L'edificio posto ad angolo tra Via Archimede, la Piazza Cocciardone e la Via E. Albanese; avrà l'altezza di m.35.

ART.9°) La decorazione architettonica dei due torrioni costituenti l'imbocco di Via E. Amari, dei due edifici contigui e dei due archoni che li collegano, nonché dell'edificio ad angolo tra la Via Isidoro Carini e la Via Ugo Bassi verrà fissata dall'Amministrazione Comunale con pubblico concorso o con altro mezzo idoneo.

ART. 10°) Per tutt'altro si applicheranno agli edifici prospettanti sulla via del porto, le norme dell'edilizia intensa.

ART. 11°) L'edificio di testata tra la via del porto e la P.zza Fonderia avrà il pianterreno costituito da unico portico, alto non meno di m.6, da destinare a pubblico mercato.

ART. 12°):Nei lotti destinati a edilizia intensa sono annessi cortili chiusi di estensione non inferiore ad un quarto dell'intera superficie del lotto.

L'altezza massima dei corpi fronteggianti su strada sarà di una volta e mezzo la larghezza della via, da non superare i m.24; mentre l'altezza massima dei corpi frontegianti sui cortili o sui distacchi sarà il doppio della larghezza del cortile o del distacco, da non superare i m.24.

ART. 13°) Nei lotti destinati a edilizia semintensa, sono ammessi i cortili aperti da un solo lato, ma non quelli chiusi, di estensione non inferiore ad un terzo dell'intera superficie del lotto.

L'altezza massima dei corpi fronteggianti su strada sarà di una volta e venti la larghezza della via, da non superare i m.22; mentre l'altezza massima dei corpi fronteggianti sui cortili o sui distacchi, sarà una volta e mezza la larghezza del cortile o del distacco, da non superare i m.22.

ART. 14°) Nei lotti destinati ad edilizia semirada é amessa

solamente la fabbricazione con corpi di fabbrica lineari. L'area occupata dal fabbricato non potrà superare la metà dell'intera superficie disponibile. L'altezza massima degli edifici darà eguale alla larghezza dello spazio su cui prospettano, da non superare i m.20.

ART. 15°) Nei lotti destinati ad edilizia rada sono ammesse solamente palazzine isolate a tre piani, oltre il pianterreno, con corpo di fabbrica lineare. L'area occupata dal fabbricato non potrà superare la quinta parte della superficie disponibile.

Il distacco tra le palazzine non può essere inferiore a m.20.

ART. 16°) Nelle zone destinate ad edilizia semirurale i lotti non possono avere estensione inferiore a mq. 750 e devono contenere un solo fabbricato costituito dal pianterreno e dal pinno soprastante, per l'abitazione di una sola famiglia.

ART. 17°) Nei lotti destinati ad edilizia semirada, rada e semirurale é obbligatorio distaccare i fabbricati dal fronte stradale di almeno m.6 e sistemate tale zona a villetta.

ART. 18°) Nel computo delle aree libere non si comprendono le chiostrine, i pozzi di luce, ecc.

ART. 19°) Nelle zone vincolate a verde privato é proibita qualsiasi costruzione che non serva all'immediato godimento del verde stesso.

ART. 20°) Nelle zone di rispetto non é ammessa alcuna costruzione.

ART. 21°) Nelle zone panoramiche non é ammessa nessuna costruzione senza il nulla osta della Sopraintendenza dei Monumenti e della Commissione di cui al successivo art. 24 .

ART. 22°) Nelle zone portuali, ferroviarie militari, aeronautiche, sanitarie, industriali, ecc., sono ammesse soltanto costruzioni destinate allo scopo specifico.

ART. 23°) Le seguenti opere architettoniche dovranno essere scomposte, conservate e reimpiegate nell'attuare il piano di ricostruzione.

I - Nella zona che corrisponde alla grande sussidiaria, da Corso Tukory (all'altezza di Via Perez) a Via Volturno (all'altezza di Via Tunisi).

a) Vicolo S. Giuseppe d'Arimatea - elementi di cornici e finestre;

b) Salita del SS. Salvatore - Palazzo Natoli ora Speciale: recupero di soffitto affrescate, del portale con la parte superiore e dello scalone, col vincolo della ricostruzione nelle adiacenze da convenire;

c) Via Montevergini e Via Giusino - recupero del soffitto della Chiesa di Montevergini ed elementi architettonici;

d) nella piazzetta S. Marco - portale dell'ex oratorio di S. Marco da ricollocarsi nel proppetto di fronte.

II - In corrispondenza della zona Settangeli: In Via S. Agata alla Guilla - recupero portale e balcone.

III - Nella Piazza del Cancelliere - elementi architettonici della Chiesa del Cancelliere e su Via Celso.

IV - Nella zona corrispondente tra la grande suscidiaria e la Via Maqueda, dal Corso Tukory a Via Gioacchino Rossini;

a) in Via Bosco dal N. II al 31 - elementi del portale e delle finestre dell'edificio da demolire e da inserire nella nuova sistemazione della piazzetta;

b) in Via Giuseppe d'Alessi - prospetto da spostare completo di cornice e bifora;

c) fra Via Celso e Via Candelai - proppetto da mettere in evidenza;

V) - In corrispondenza della zona adiacente a P.zza Castello:

a) in Via Castello (angolo Via S. Biagio) - portale della Chiesa;

b) prospetto e fianco della chiesa di S. Maria di Monserrato;

c) in Via Cassari à portale adiacente alla Chiesa di S. Maria della luna;

d) in Via S. Giorgio dei Genovesi - elementi architettonici della Chiesa dell'Annunziata.

VI - In Via Ballarò - portale al N. 6 da ricollocarsi nella nuova costruzione.

ART. 24°) Per l'applicazione del presente regolamento è istituito una Commissione consultiva composta da:

a) il Sindaco ed un delegato che la convoca e la presiede;

b) l'Assessore dei LL. PP.;

c) l'Ingegnere Capo del Genio civile;

d) il Sopraintendente dei Monumenti;

e) l'Ingegnere Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale;

f) l'Ufficiale Sanitario;

g) l'Ingegnere Capo della Sezione Piano Regolatore;

h) due Ingegneri ed un Architetto di Speciale competenza urbanistica, scelti dalla Giunta Comunale, su 6 nominativi di Ingegneri e tre di Architetti, indicati dal Consiglio del Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Palermo.

I membri di cui alla lettera h) sono sostituibili ogni anno per un terzo.

ART. 25°) La Commissione su richiesta del Presidente, da parere su tutta la materia disciplinata nel presente regolamento.

ART. 26°) La Commissione funziona secondo le norme dettate dal regolamento edilizio comunale per la Commissione edilizia, in quanto applicabile.

ART. 27°) Nelle zone ricadenti nel piano di ricostruzione, nessun edificio può costruirsi, ricostruirsi o ripararsi, senza la preventiva approvazione della Commissione di cui all'art.24.

ART. 28°) Sono applicabili le norme del regolamento edilizio comunale in tutto quanto non sono in contrasto con quelle del presente regolamento.

Palermo, lì 5 Ottobre 1946

L'INGEGNERE CAPO SEZIONE

F/to Ing. Vincenzo Nicoletti

L'INGEGNERE DIRETTORE

F/ illegibile

Approvato dalla Giunta Municiplae nella seduta del 7 Ottobre 1946, con deliberazione n.3815.(1)

p. Il Segretario Generale — Il Sindaco

F/to D. Carta — F/to Rocco Gullo

P.C.C.

Il Presidente illegibile — Il Segretario illegibile

(1) resa esecutoria addì 17/10/1946 con il N. 40841, salvo i provvedimenti ulteriori da parte del Provveditore alle OO. PP. per la Sicilia e i provvedimenti di competenza dell'Alto Commissariato per la sicilia a termine degli atti 4,5 e 13 del D.L.L. N. 154 del 1/3/1945. -

Il Segretario illegibile — Il Segretario Generale D. Carta — Il Sindaco R. Gullo

PRESIDENZA

allegato n. 2

Dal 195... al 195...

Divisione.....

Titolo.....
Categoria.....
Fascicolo.....

UFFICIO .....

5

OGGETTO

.....

.....

NUMERI	Anno	NUMERI	Anno	NUMERI	Anno	NUMERI	Anno	NUMERI	Anno
	195		195		195		195		195
Voti del Comitato Tecnico Amministrativo									
del Provveditorato alle Opere Pubbliche									
di Palermo sul Piano di ricostruzione									

PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DI
P A L E R M O

P R O - M E M O R I A

VOTI DEL COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDITORATO ALLE OO.PP.

- - - - - - - - - -

I°) - In data 20 novembre 1946 n.12151.

I - Al punto I° delle osservazioni è detto che dopo scaduto il termine fissato dal decreto I° marzo 1945 n.156 per la presentazione del piano, la redazione del piano stesso è stata dall'Alto Commissario per la Sicilia consentita ulteriormente all'Ufficio Tecnico Comunale.

Sul riguardo si fa presente che l'Alto Commissario non ha dato alcuna disposizione in proposito, ma che, allo stato delle cose non può che accettarsi il fatto compiuto.-

2 - Il punto 5° così si esprime:

"" Gli spazi a verde nella parte vecchia della Città (quattro mandamenti) non risultano abbastanza diffusi. -

Essi si potrebbero ottenere mantenendo libere alcune delle aree che verranno espropriate nell'applicazione del piano.""

Si osserva che non può essere variata la destinazione delle aree risultante dal piano pubblicato, senza apportare le relative varianti al piano stesso.

3 - Il punto 9° consiglia pochi ritocchi al regolamento edilizio che consistono nella riduzione dell'altezza massima dei fabbricati e della area coperta, rispetto a quella totale dei lotti, nelle costruzioni nei lotti destinati ad edilizia semintensa e semirada e nella riduzione dell'altezza massima dei fabbricati a tre piani fuori terra nei lotti destinati ad edilizia rada.

./.

- 4 -

E' evidente che tali consigli porterebbero delle variazioni sostanziali nella utilizzazione dei lotti, per cui si renderebbe pure necessario apportare le variazioni al regolamento pubblicato.

4 - Al punto IO° è detto: "" Al regolamento edilizio è da aggiungere un articolo che vieti l'edilizia nelle zone vincolate a verde privato.""

Si osserva al riguardo che non sarebbe il caso di aggiungere un nuovo articolo ma di modificare l'art.I9, il quale così si esprime:

"" Nelle zone vincolate a verde privato è proibita qualsiasi costruzione che non serva all'immediato godimento del verde stesso""

Comunque dovrebbe sempre apportarsi la relativa variazione al regolamento pubblicato.

°) - In data I5 Gennaio I947 n.I3I99

Nelle premesse, ove è riportato il dispositivo del voto precedente, occorre apportare l'aggiunta in esso fatta "" già respinte dal Sindaco""

OPPOSIZIONI

N.I) Dell'Ingegnere Onig Popolit. Riguarda tutto il piano,ma il Comune la definisce anonima,perchè l'Ing. Onig Popolit non esiste,ne' all'indirizzo segnato di via Roma 227,ne' nei registri anagrafici della popolazione.
In essa si afferma che il piano prevede la demolizione di fabbricati illesi per una superfice,in proiezione orizzontale,che rappresenta circa il 20% di quella distrutta dalla guerra.
Il Comune dimostra invece che tale percentuale è del 9,5.
Si lamentabo la mancanza dei numeri catastali nella planimetria e la mancata indicazione delle larghezze ed inclinazione delle vie.
Il Comune fa presente che,dato il grande frazionamento della proprietà edilizia,specialmente nei rioni interni,se si fossero scritti anche i numeri,sarebbe risultato un insieme indecifrabile e che le particelle sono state però riportate;
che neanche la mancata indicazione della inclinazione delle vie può dare luogo a dubbi, poichè i riferimenti sono tali e tanti da escludere che nel tracciato di una via vi possano essere incertezze;
che le larghezze stradali,o sono segnate nella relazione,o si riferiscono al prolungamento di vie esistente.
Si afferma poi che le planate non sono aggiornate.
Il Comune fa rilevare che la legge prescrive di disegnare il piano sulle planimetrie catastale,cosi come sono segnate nelle mappe ufficiali,e ciò non pertanto si è provveduto a qualche rettifica;
che la rappresentazione dei danni corrisponde esattamente allo stato di fatto esistente nel periodo in cui essi furono rilevati e cioè nei primi mesi del 1946

- 4 -

Si critica infine la scelta delle zone di ampliamento, il tracciato della via del porto; si ritengono le piccole sistemazioni così fatte senza criterio e soggiunge che sarebbe stato possibile ridurre l'opera al diradamento dei fabbricati senza pensare a soluzione di traffico e completare il risanamento.

Il Comune, in quanto alla zona di ampliamento fa presente che viene consigliato la zona di via dei Cantieri che è compresa fra quelle previste.

Circa il tracciato della via del porto riguarda l'opposizione n.2, di cui si dirà in seguito.

Riguarda alla frammentarietà delle sistemazione osserva che, per collegarle, bisognava estendere l'occupazione degli edifici illesi che l'opponente ha lamentato. Ne propone il rigetto.

N.2) - Del Rettore dell'Università di Palermo.

Riguarda il tracciato della via del porto tra piazza Scaffa e piazza Marina. Su di essa si è manifestato favorevolmente all'accoglimento il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. proponendo lo stralcio delle sistemazione tra piazza Marina ed il fiume Oreto per la creazione dell'arteria in prolungamento della via del porto, in quanto tale sistemazione vanno oltre i limiti di previsione di un piano di ricostruzione.

Lo stesso Rettore si oppone inoltre (N.67) al tracciato della piccola sussidiaria, perchè impedirebbe l'ampliamento dell'Università verso il palazzo Ugo delle Favare, per come convenuto con il comune di Palermo, giusto il compromesso 6/12/1945 in notar Lionti.

Il Comune fa presente che la progettata via non può sopprimersi senza compromettere il sistema viario previsto; però l'ampliamento dell'Università è sempre possibile, poichè in quel tratto sono stati previsti due soprapassaggi appunto per consentire tale ampliamento verso il palazzo Ugo.

./.

5.

Propone il rigetto.

Sul tracciato della stessa strada è stata presentata anche opposizione del Presidente della Deputazione Provinciale (n.68), il quale osserva che tale tracciato impedirebbe l'ampliamento del Palazzo della Provincia e del Governo.

Il Comune fa presente che,malgrado l'osservazione sia notevole,non si può rinunziare al tracciato della via per l'importante funzione di traffico ad essa affidata.

Propone il rigetto.

Parecchie opposizioni riguardano fabbricati integri,riparati, in corso di riparazione e danneggiati ma abitati.

Esse sono quelle ai numeri 3,4,9,10,13,14,15,17,20,21,22,31,32,37,40, 41,42,43,46,48,49,61,64,69.

Il Comune ha proposto l'accoglimento di quelle n.3 e 4 perchè l'opera non è urgente,e 31 perchè il fabbricato è distante circa m.50 dal nuovo rettifilo (Via del porto) per cui si può escludere dalla nuova sistemazione e di quella n.64 perchè l'opera si può rinviare al piano regolatore.

Per tutte le altre propone il rigetto data l'importanza delle sistemazioni progettate.

L'opposizione n.13 non è di Puccio Diego, come risulta dalle deduzioni del Comune, e non si riferisce al fabbricato di via Castello n.31, ma è di Puccio Giuseppe, e riguarda il forno sito in via Castello n.26.

Nelle deduzioni stesse non figura l'opposizione n.14 di Puccio Diego che riguarda lo stabile di via Castello n.31.- Però l'opponente risulta pure tra i firmatari dell'opposizione n.10 che si riferisce allo stesso edificio.

- 6 -

Le opposizioni n.35,36,37,38,e 39 riguardano il previste imbocco di Via Emerigo Amari dalla Via Francesco Crispi.

Quella n.37 riguardante un fabbricato parzialmente ricostruito è stata trattata precedentemente.

In quella n.35 si osserva preliminarmente e in via generale che,contrariamente al disposto dell'art.I del D.L.L. I marzo 1945 n.154,il Comune non ha adottato il piano di ricostruzione nel termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'approvazione degli elenchi dei comuni da parte del Ministero dei LL.PP. ed è quindi decaduto dal diritto di presentarla oltre tale termine.

Si osserva poi che si tratta di un'opera di lusso difficilmente realizzabile per la natura del sottosuolo e di dubbio risultato estetico.-

Il Comune fa presente che i termini stabiliti dalla legge non sono fatali e comunque li può opporre,in Sicilia,soltanto l'Alto Commissario,il quale non ha creduto di emettere dichiarazione di decadenza,per cui resta al Comune il diritto di adottare il piano.

Fa presente ancora che una sistemazione urbanistica che tenga conto di determinate necessità,anche di natura estetica,non può ritenersi,perciò solo,un'opera di lusso;che la sistemazione progettata,oltre che ad esigenze estetiche,corrisponde alle necessità di traffico;che l'affermazione che i due edifici progettati,alti metri 45,siano tecnicamente irrealizzabili per la natura del sottosuolo,è inconsistente,poichè nessuna difficoltà di ordine tecnico può ostacolare la realizzazione di una tale opera.

./.

Le altre opposizioni sono fondate su diversi motivi. Propone il rigetto di tutte.

Sullo stesso argomento è stata presentata altra opposizione da Gaetano Corselli, ma al Provveditore alle OO.PP., perciò non è stata trattata dal Comune. Naturalmente segue la sorte delle altre.

Altre opposizioni che si riferiscono ad interessi privati sono quelle n. 5, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 47, 50, 62, 63, 65, 66, 70, 71, 74 e 75.-

Per quella al n.8 il Comune propone di mantenere il vincolo sui fabbricati tuttavia distrutti o gravemente danneggiati e di sopprimerlo per quelli riparati o ricostruiti.

Per quella al N.66 osserva che il fabbricato non rientra nel piano, e propone quindi di archiviarla. Per tutte le altre propone il rigetto.

L'opposizione N.76 riguarda il vincolo a verde privato imposto a villa Sperlinga.

Si osserva in primo luogo, con detta opposizione, che l'estenzione data al piano gli fa assumere piuttosto l'aspetto di piano regolatore.

Si chiede che venga consentita l'edilizia rada.

Il Comune osserva che il regolamento edilizio non esclude che nelle zone vincolate a verde privato sorga qualche edificio, poichè consente quelli che si riferiscono all'immediato godimento del verde stesso, escluso qualsiasi sfruttamento sistematico che possa nuocere al complesso del parco. Propone il rigetto.

Si fa presente che il Comitato Tecnico Amministrativo ha manifestato parere d'introdurre nel regolamento edilizio un'articolo che vieti qualsiasi costruzione nelle zone vincolate a verde privato.

./.

Parecche altre opposizioni d'interesse privato riguardano il vincolo di non ricostruzione o la demolizione di fabbricati per la creazione di zona verdi esse sono quelle ai n.6,23,24,25,26,27,28,29,e 30.

Il Comune osserva che il fabbricato ed i magazzini retrostanti,di cui all'opposizione n.23, ricadono in massima parte sulle progettate sedi stradali e solo in minima parte sull'aiuola.

Per quelle n.25,26,27,28,e 29,poichè l'edificio cui si riferiscono dette opposizioni è illeso e ricade per intero sull'aiuola e si tratta di opera che si può rimandare al piano regolatore, ne propone l'accoglimento.

Per quella n.30,poichè il fabbricato non ricade per intero sull'aiuola, ma una piccola parte di esso ricade nella zona stradale, propone l'accoglimento parziale limitando l'espropriazione alla sola parte ricadente nella zona stradale.

Con l'opposizione n.7 si domanda la soppressione del vincolo a portico posta nel pianterreno del nuovo lotto fabbricabile ad angolo tra piazza Fonderia,porta Carbone e via Cala.

Il Comune osserva che tale vincolo corrisponde a ragioni di estetica e di utilità pubblica,poichè è necessario impiantare in quella località un mercato coperto per il piccolo commercio connesso con le attività marittime della Cala. Si propone il rigetto.

Altre opposizioni di interesse privato riguardano il prolungamento di via Roma, ~~numeri~~ N° 56,57,58 e 59.

Le prime tre,dei proprietari del fabbricato sulla via Emerigo Amari che dovrebbe essere demolito per il prolungamento della via Roma, sostengono la nessuna utilità di tale prolungamento che darebbe luogo per altro ad un grave inconveniente estetico in corrispondenza di piazza Nascè

./.

ed a notevoli spese per le espropriazioni.

Il comune rileva che il prolungamento di via Roma è praticamente attuato fino al corso Scinà e solo il limitato schermo dei fabbricati tra il corso Scinà e la via Emerigo Amari si oppone al suo sbocco in quest'ultima via,anzi le sole difficoltà provengono dal palazzo degli opponenti;che nella relazione che accompagna il piano è illustrata la fondamentale importanza che ha il prolungamento di via Roma,non solo per la viabilità cittadina,ma anche per la necessità di creare un rione di ampliamento ad Est di via Libertà,indispensabile al fine della ricostruzione.

In quanto alla spesa,asserisce che sarà relativamente limitata perchè la massima parte degli edifici che impediscono il prolungamento di via Roma sono distrutti o gravemente danneggiati.

Propone il rigetto.

Quella n.59 sostiene che sarebbe un errore prolungare la via Roma per immetterla nella via Isidoro Carini che ha un aspetto architettonico misero.

Il Comune osserva che la via Roma non si prolunga per ragione di estetica,ma principalmente per motivi di viabilità.

Propone il rigetto.

Per la zona portuale sono state presentate le opposizioni n° 51,52, 53,54,e 55.

./.

- IO -

Il Comune ne propone il rigetto.

Per quella n.52 della S.G.E.S. e dalla S.A.S.T. è stato fatto il riesame da parte del C.T.A. che con voto n.I3I99 del 16 gennaio I947 l'ha ritenuto meritevole di accoglimento perchè l'officina richiede speciali esigenze di ubicazione,e perciò il gradioso impianto che dovrà sostituire quello esistente riveste carattere prevalente di interesse pubblico. che però,nella costruzione della nuova officina la Società deve essere obbligata ad ottemperare ad ogni possibile accorgimento,mediantè speciali installazioni affinchè il fumo dell'officina stessa si renda meno molesto possibile.

Le opposizioni n.44 e 45 riguardano genericamente la rettifica di via Francesco Crispi,dato che l'opera non corrisponde a necessità di risanamente.

Il Comune osserva che il piano di ricostruzione non persegue solamente fini di risanamento,ma anche di viabilità ed estetica e ne propone il rigetto.

L'opposizione n.72 dell'I.N.A.I. riguarda il piazzale previsto davanti lo Stadio. Il Comune propone l'accoglimento, limitatamente alla sola villa Mazzarino, con il vincolo per l'Istituto di creare una strada larga m.22 in asse con lo Stadio.

Opposizione n.33 : non riguarda la parte tecnica, ma domanda condizioni speciali per l'esproprio. Il Comune ne propone il rigetto perchè la proposta è inammissibile.

Con l'opposizione n.73 viene richiestè che sia eliminato dal piano di ricostruzione il progettato prolungamento di via XX Settembre.

./.

- II -

Si sostiene che il Comune non ha facoltà di prevedere zone di ampliamento e che il prolungamento di detta via non migliorerebbe le condizioni di viabilità di quella zona, dato che non si estende oltre villa Trabia.

Il Comune osserva che la facoltà di prevedere zone di ampliamento è consentita con l'art.2 della legge; che la necessità di prolungare la via XX Settembre è evidente, non solo per predisporre futuri sviluppi della rete verso la parte meno alberata del parco Trabia, ma anche per il logico collegamento con la via Marchese Ugo, il che contribuirà ad allontanare il traffico da via Libertà. Propone il rigetto.

Circa l'opposizione n.60 il Comune fa presente che gli istanti hanno ritenuto che l'immobile fosse compreso nel piano di ricostruzione, mentre non lo è, e che il segno a tratteggio indica la linea di quell'ipotetico piano generale che è stato posto a base dello studio del piano di ricostruzione.

Propone quindi di archiviarla.

Il Provveditorato alle OO.PP., con nota n.8532/8539 del 24/2/1947 dichiara che il suo parere è conforme a quello dei voti del Comitato Tecnico Amministrativo n.12151 del 28/II/1946 e n.13199 del 15/I/1947 con le precisazioni e limitazioni di cui al 2° di detti voti.-

---

RECLAMI PRESENTATI DOPO SCADUTO IL TERMINE

1°)- In data 31 ottobre 1946 al Provveditorato alle OO.PP. e 22 novembre 1946 all'Alto Commissario da Benanti Giuseppe. Riguarda la grande suasidiaria.

2°)- In data 25 novembre 1946 all'Alto Commissario da Vitale Filippo. Riguarda la strada tra via Francesco Crispi e via La Masa.

3°)- In data 27 dicembre 1946 all'Alto Commissario dal Prof.Gioacchino Scaduto. Riguarda la prevista demolizione del suo villino in via Libertà n.169.

./.

4°) - In data 8 marzo I947 all'Alto Commissario, da Michele ed Andrea Gallo. Riguarda la creazione di una piazzetta all'imbocco della via S.Agosti - no da via Maqueda.

5°)- In data I8/3/I947 all'Alto Commissario da Donato Antonino. Riguarda la prevista demolizione del fabbricato di via Maqueda ad angolo con la Piazza Bellini.

Con lettera II/II/I946, diretta al Provveditore alle OO.PP. la Lega tra i Proprietari di Fabbricati della Provincia di Palermo lamenta la scarsa pubblicità data alle disposizioni relative al progetto di piano di ricostruzione.

Fa presente che la città di Palermo risente gravemente di una paurosa deficienza di alloggi che andrebbe ad acuirsi, attuando il piano, per le numerose demolizioni in esso previste.

Segnala l'opportunità di un riesame della situazione con il diretto intervento di legali rappresentanti della Lega.

Con esposto notificato all'Alto Commissario il giorno I2 novembre I946 l'Ingegnere Aurelio Drago chiarisce ed integra la propria opposizione a suo tempo presentata(N.53) riguardante la zona portuale.

Con esposto 26 novembre I946 all'Alto Commissario, Rispoli Teresa insiste nella opposizione presentata a suo tempo.(N.5I) riguardante pure la zona portuale.

Esposto in data 3I gennaio I946, diretto al Sindaco e per conoscenza al Provveditorato alle OO.PP. ed all'Alto Commissario, di Gaetano Corselli ed altri. Si sollecita la compilazione del piano di ricostruzione e la sua attuazione.

Si propone di modificare il tracciato di via Crispi.

./.

- I3 -

Con esposto in data 20 febbraio I947 gli inquilini del fabbricato della signora Binetti, sito in piazza Ucciardone, insistono per la conservazione di detto fabbricato. (vedi opposizione n.49) (31)

Con esposti notificati in data 6 marzo I947 all'Alto Commissario, Salvatore Di Liberto e Calcedonio Maniscalco nel nome, riportando le opposizioni a suo tempo presentate (N.37 e 36) avverso l'imbocco di via Emerigo Amari da via Francesco Crispi, chiedono che sia rivisto il piano per la zona che li interessa. (32)

In data I2/3/I947 è stato presentato all'Alto Commissario un promemoria illustrativo degli assegnatari ed inquilini dello stabile B. della Società Anonima Cooperativa "La Vittoria" che riguarda il prolungamento di via Roma.
Si chiede di non consentire che nella nuova Piazza a sorgere tra la via Domenico Scinà e detto palazzo vi siano costruzioni di Edifici angolari sul lato Nord di essa, e stabilire invece che detta piazza sia aperta dai lati Sud. e Nord., come dallo schizzo planimetrico allegato al promemoria.

Esposto I2 aprile I947 all'Alto Commissario di Manfredi Pedicini
Chiede che siano consentite le costruzioni almeno sui tre decimi dell'area, ed allega copia del progetto già presentato all'Ufficio LL.PP. del Municipio. (vedi opposizione n.76) (33)

---

(31) Cfr. pagg. 90-92. (N.d.r.)
(32) Cfr. pag. 91. (N.d.r.)
(33) Cfr. pag. 92. (N.d.r.)

- I4 -

Verbale della riunione indetta dal Delegato Straordinario per il Porto di Palermo il giorno 30 Aprile I947.

Tutti gli intervenuti,ad eccezione dei rappresentanti S.G.E.S., si sono manifestati contrari alla costruzione della nuova centrale Elettrica nella zona del Sammuzzo specie per i danni derivanti dalla discrica del carbone e per l'occupazione di aree che potrebbero avere altre destinazioni inerenti alla necessità portuali.

L'Ingegnere Aurelio Drago,invitato,in seguito ad un abboccamento con l'Alto Commissario,ove avesse avuto altri elementi a sostegno della sua opposizione a farli conoscere,con lettera in data 6 maggio I947 riconferma le ragioni di opposizione già espresse.

Sostiene che il progetto nella parte compresa fra via Crispi e la testata Est del molo trapezoidale non fu compilato secondo le norme prescritte dalle istruzioni Ministeriali n.590 del I4 agosto I945,poichè fu deliberatamente taciuto nella relazione qualsiasi accenno alle indicazioni e destinazioni volute,ne furono indicate nella planimetria ""a mezzo di opportune compiture (punteggiatura,tratteggio,coloritura,ecc) le quattro categorie degli edifici"";ritiene che il progettista non poteva destinare delle aree a vincoli di costruzioni e non ricostruzioni,perchè qualsiasi vincolo riguardante novella destinazione di immobili privati ad ampliamento portuale esula dalle manzioni affidate ai Comuni per i piani di ricostruzione,essendo materia di legge dello Stato modificante una precedente legge dello Stato.

Torna a fare presente che i vincoli triennali posti a suo tempo sono estinti ed aggiunge che non possono essere ricostituiti in sede di piano di ri-

./.

costruzione senza una nuova legge che modifichi il R.D.L. I febbraio I922 n.36 recante provvedimenti per il Porto di Palermo,col quale fu delimitata la zona portuale.

Rileva ancora che,ammessa per momentanea ipotesi la costituzione di un vincolo speciale,questo avrebbe dovuto essere,a norma delle istruzioni n.590 del I4/8/I945,esplicitamente enunciato nella relazione,e sostiene che i vincoli di cui parla l'art.2 della legge sono vincoli già esistenti.

Concludendo chiede all'Alto Commissario :

a) - che non approvi il piano di ricostruzione nella parte fra via Crispi ed il fronte Est del molo trapezoidale,e lo rimandi al Comune perchè si limiti ad indicare le quattro categorie di fabbricati,senza trasformazioni stradale o altre che lo muterebbero in piano regolatore (il che è proibito dalla legge I/3/I945) no in piano di ampliamento del porto (il che è di competenza del Ministero dei LL.PP. e richiede una nuova legge);

b) - che gli sia concessa,coi contributi di legge,la immediata autorizzazione a ricostruire e riparare;

c) - che in caso negativo sia disposta la immediata espropriazione per pubblica utilità ai sensi dell'art.9 del D.L.L. I/3/I945 n.I54 e della legge 25/6/I865 n.2359.

allegato n. 3

6

DECRETO PRESIDENZIALE 8 LUGLIO 1947, n° 12 (In G.U.R.S.n° 5 del 9 Luglio 1947)

OGGETTO: Approvazione del piano di ricostruzione della città di Palermo.-

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto il D.L. del Capo Provvisorio dello Stato del 30 giugno 1947, n.567;

Visto il D.L.L.1 marzo 1945, n.154 recante norme per i piani di ricostruazione degli abitati danneggiati dalla guerra;

Visto il decreto del Ministro dei LL.PP. 29-5-45 n.125 (pubblicato nella G.U. il 7-6-1945 n.68) con il quale il Comune di Palermo é stato incluso nel primo elenco dei comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione, ai sensi del citato D.L.L. 1 marzo 1945, n.1[illegible].

Visto il piano di ricostruzione di Palermo compilato dall'Ufficio Tecnico del Comune stesso portante la data del 5 ottobre 1946, costituito dai seguenti alligati:

1) Planimetria catastale alla scala 1.2000 con la indicazione dei danni sofferti dagli edifici, in due tavole;

2) Planimetria catastale alla scala 1.2000 con la indicazione delle sistemazioni progettate, in tre tavole;

3) Schema della grande viabilità esistente alla scala 1.25.000;

4) Schema della grande viabilità progettata con il piano generale alla scala 1/25000;

5) Regolamento edilizio della ricostruzione;

6) Relazione;

Ritenuto che tale piano é stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 7 ottobre 1946 n.3815 resa esecutiva dal Prefetto il 17 successivo n.49841;

Ritenuto che il detto piano é stato regolarmente depositato e pubblicato pressp la Segreteria Comunale per la prescritta durata di quindici giorni dal 9 al 24 ottobre 1946,

durante i quali sono state presentate le seguenti n. 76 opposizioni:

Opp. n.1 - dell'ing. Onig. Populit, che riguarda tutto il piano nella sua generalità;

Opp. n.2 - del Prof.Giovanni Baviera quale Rettore dell'Università, che riguarda la strada di penetrazione al porto progettata a valle degli istituti universitari di via Archirafi;

Opp. n. 3 e 4 - rispettivamente dei Sigg.Vassallo Paleologo Giorgio, Francesco, Maria, Eugenio ed Ignazio e dei Sigg.Morvillo Arturo, Maggiacomo Giuseppina e Macchiarella Biagio, per lo stabile del Corso Vittorio Emanuele, Via Cala e Piazzetta Doganella, (Mappali 24, 25, 26 e 27 del foglio 130);

Opp. n.5 - dell'Ing. Filippo Santo Canale, per lo stabile distrutto già esistente nella Piazzetta s.Spirito fra il Foro Umberto e Via Cala (mappali 6/1 - 9/1 e 3635/1 del foglio 130);

Opp. n.6 - di Consuales Salvatore, per lo stabile di Piazza Fonderia n.5 (mappali 853 f.129);

Opp. n.7 - di Marino Donato riguardante i terreni di proprietà Milazzo Serafino e Cecilia Riolo, distrutti, già esistenti in Piazza Fonderia ai nn.civici 15, 19 e 21 e Via Cala nn. 120-122 (mappali 842 ad 848 f.129);

Opp. n.8 - di Fileccia Vincenzo, Simoncini Ignazio, Giovanni e Rosolino, Scrima Antonino e F.Paolo, Camarda Giuseppina, Ilardi Tommaso e Fazio Carmelo, per gli stabili di Piazza Cassarelli nn.civici 2 a 7 e 16 a 21 e Vicolo Cassarelli nn.17 a 23 (mappali n. 713-714, 715, 717, 718, 723, 737 " 738 del f.129);

Opp. n.9 - di Messina Angelo ed Enrichetta e di Mirto Domenico ed Ignazio per lo stabile di Piazza Castello n. 40 (mappali 100 e 101 f.129);

Opp. n. 10 - di Campisi Giovanni, Rachele Paolo, Puccio Diego, Rosalia Pintacuda e Tarantino Rosalia, per lo stabile di Via Castello n.31 (mappale 148 f.129);

/./

Opp. n.11 - di Pileri Nunzia, per la casa distrutta ad angolo tra via Castello e Via Squarcialupo (mappale 132 f.129);

Opp.n.12 - di Giglio Sabatini Francesco, per gli immobili di Via Castello 24 e 26 e di Vicolo dell'Ulivo n.19(mappali 224 e 333 del f.129); di proprietà Schiavo Campo Maria;

Opp. n.13 - di Puccio Giuseppe esercente del forno ubicato Via Castello n.26;

Opp. n.15 - di La Licata Antonino per lo stabile di Via Castello n.35, 37, 39 Via S.Alessandro 6-8 (mappali 145, 146 e 147 f.129);

Opp. n.16 - di Ingrassia Rosaria per la casa distrutta di Via Castello 69 (mappale 135 f.129);

Opp. n.17 - dell'Ing. Salvatore De Simone e Francesca De Simone, per lo stabile di Via Castello 75 (mappale 134 f. 129);

Opp; n. 18 - di Galifi Giuseppe per lo stabile distrutto di Via S.Alessandro 28-30 (f.129);

Opp. n.19 - di Comito Francesco,per lo stabile

Opp. n.20 - di Rosa Emanuele e di Adelaide Paparopoli per lo stabile di Via Magnsi (mappale n.137 f.129); distrutto di Via S.Alessandro, angolo Vicolo S.Alessandro (f.129);

Opp. n.21 - di Ganci Gaspare, per lo stabile di Piazza Tavola Tonda 5 ad 8 (mappale 442 f.129);

Opp. n. 22 - di Messina Angela per lo stabile di Via degli Spersi 16 a 20 (mappale 122 f.129);

Opp. n.23 - dell'Ing.Aiello Rodolfo e consorti per lo stabile gravemente danneggiato di Via F.Crispi all'angolo di via Patuano (mappale 52 f. 124);

Opp. n.24 a 29 - rispettivamente di: Pinto Adele, Amalia ed Eugenia; Cicaliello Elvira; Pappalardo Paola e Concetta; Ing.Leonardo Trifirò; Miraglia Giovanna; Santangelo Vincenzo e Barrile Vita, per il fabbricato di Via Francesco Crispi 5 (mappale 54 f.124);

Opp. n.30 - dei Dottori Vincenzo e Beniamino Mosca e

consorti, per lo stabile di Via F.Crispi nn.1 e 3 e di via A.Volta nn.2 e 14 (mappale 58 f.124);

Opp. n.31 - di Arcara Antonino e Mattaliano Giuseppe per lo stabile di Via Fonderia Oretea 15 a 17 (mappale 190 f.123);

Opp. n.32 - di Castelli Antonino e Cuccia Giovanni, per l'immobile di via Fonderia Oretea n.9 (mappale n.191 f. 123);

Opp. n.33 - di Motisi Salvatore per lo stabile di Via La masa n.9 (atrio Briuccia 2021 f.120);

Opp. n.34 - di Ugo Moncada Principe di Paternò, per lo stabile tra Via F.Crispi - via Principe Belmonte - Via La Masa e Via Ammiraglio Gravina (mappale 423 f.120);

Opp. n.35 - di Mirabella Tommaso per il fabbricato di - strutto ad angolo tra Via F.Crispi 1 ad 11 e Via Emerico Amari 162 a 168;

Opp. nn. 36 a 39 - rispettivamente di: Maniscalco Calcedonio, per lo stabile di Via B.Gravina 2 ad 8 (f.120); di Di Liberto Salvatore e Giovanna e Richichi Vincenzo, per lo stabile di via Emerico Amari 13 a 21 (mappale 371 f.120); di Brucato Naselli Federico per l'imbocco di Via Emerico Amari da Via F.Crispi, e Carcione Rocco per la sistemazione di speciali lotti nella Via F.Crispi;

Opp. nn. 40 a 42 - rispettivamente di: Sanfilippo Giuseppina per lo stabile di Via Gabriele Bonomo 13 a 15 (mappale 346 f. 120); Verducci Giuseppina per lo stabile di Via Gabriele Bonomo 15 (mappale 345 f.120); Verducci Francesca per lo stabile di Via Gabriele Bonomo n.17.

Opp. n.43 - di Bontade Maria per lo stabile Maria e Domenico Gallo Via Domenico Svhiavo e Via Gabriele Bonomo (mappale 298 f.120);

Opp. n.44 a 45 rispettivamente di Trapani Nunzia per lo stabile di Via F.Crispi 66 e Pernici Anna Maria per lo stabile di Via F.Crispi angolo Via Collegio di Maria al Borgo (f.120);

Opp. n.46 - di Scardina Caterina per lo stabile di Via Collegio di Maria al Borgo 13 a 17 (mappale 141 e 142 f.120);

Opp. n.47 - di Datria Maddalena, Rosone Rosario ed Antonino, Pipitò Giuseppe e Taranto Francesco, per lo stabile di Via Cusimano Angelo via Speziale (mappale 476 del f.117).

Opp. n.48 - di Fazio Giuseppe per lo stabile della Società An.Assicurazioni Generali di Corso Scinà n.14 (f.117);

Opp. n.49 - dell'Avv.Greco Scribani Guido per lo stabile di proprietà Maria Margherita Binetti ad angolo tra P.zza Ucciardone, Corso Scinà e Via Archimede (mappale 189 e 191 f.117).

Opp. n.50 - di Alberto D'Alia e consorti dello stabile distrutto di Via Conte Ruggero (mappale 129 f.118);

Opp. n.51 - di Rispoli Teresa per gli stabili di Via A.Volta n;28 e di Via Galileo Ferraris n.11 (mappale 66 e 68 f.124);

Opp. n.52 - dell'Ing. Cesare Scimeni, dell'Ing.Girolamo Bernasconi e dell'Ing.Stefano Lo Presti per gli immobili in cui sono gli impianti della centrale termoelettrica di Palermo e gli uffici relativi al grande deposito tranviario in via A.Volta (mappale 26, 27, 28, 70, 71 del f.124);

Opp. n.53 - dell'Ing.Aurelio Drago, per lo stabile tra Via A.Volta ed il Sammuzzo (mappale 29, 30, 31 e 72 del f.124);

Oppo n.54 - di Lo Cicero Baldassare, per l'immobile di dellò stabilimento di molitura di sommacchi. "B. Lo Cicero" sito nella Via Sammuzzo n.7 e 9 (f.124).

Opp. n.55 - di Cancilla Vincenzo, per l'immobile sito nella Via Sammuzzo n.19 a 23 (f.124);

Opp. n.56 a 58 - rispettivamente di: Donato Antonino ed Anna, Anello Salvatore e Bartolomeo, e Donato Angela, per l'immobile di Via Emerico Amari n.111 a 117, fronteggiante la Via Roma (mappale 228 del f.120);

Opp. n.59 - di Culotta Marianna per il prolungamento di Via Roma;

Opp. n.60 - di Palermo Calogero ed Antonino, per lo stabile di Via Montesanto n.55, 57, 59 (mappale 228 del f. 138);

Opp. n. 61 - di Bruno Francesca e Guccione Michele,

/./

Cesare, Giuseppina e Salvatore per lo stabile Via S.Cristo faro n.25 tra Via Bologna e Vicolo Corpora (mappale 1070 e 1071 del f.134);

Opp. n.62 - di Varvaro Rosa, Roberto e Rachele per lo stabile sito nel Corso Vittorio Emanuele n.259 a 269 (mappale 1118 del f.128);

Opp. n.63 - di Siracusa Antonino, Antonina e Francesca, per lo stabile di Corso Tukory 14-16-18 e 20 (mappale 1097 del f.137).

Opp. n.64 - di Mirabella Tommaso; per lo stabile di Via Albergheria 10-12 e 14, Vicolo delle Ruote 2 a 12, Cortile delle Ruote e Vicolo del Carmine al Carmine 11 a 17;

Opp. n. 65 - di Bonanno Teodoro per l'allargamento di Via Abela?

Opp. n. 66 - di D'Accardi Concetta, Castagnetta Mario, Gioacchino e Teresa, Frisella Vella Giuseppe, per lo stabile di P.zza S.Oliva 23-24 e 25 e Via Abela 22 a 28 (mappale 129 e 143 del f.121);

Opp. n?67 - del Prof.Giovanni Baviera, rettore della Università di Palermo per il tracciato della piccola sussidiaria tra via Giuseppe D'Alessi e Via Università;

Opp. n.68 - del Comm. Giovanni La Duca quale Presidente della Deputazione Provinciale di Palermo, riguardante il tracciato della piccola sussidiaria in corrispondenza del Palazzo della Provincia e del Governo;

Opp. n.69 - di Savona Ignazio per lo stabile tra Via Maqueda, P.zza Caldumai e Cortile Scaletta,(mappale 790 del f.131);

Opp. n.70 - dell'Avv.Benedetto Cuccio Guarneri nello interesse della Soc. "Fonciere Laffitte e Rossini" per il terreno sito nella Via Cantieri Navali (mappale 333 e 334 del f.33);

Opp. n.71 - dell'Ing.Pietro Scibilia per alcuni lotti di terreno siti sul prolungamento di Via Roma nel tratto ad Est di Via Libertà;

Opp. n.72 - del Prof.Vezio Crisafulli per la villa

/./

Mazzarino su Via del Fante di Proprietà dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro gli Infortuni (mappali n.337 del f.30);

Opp. n.73 - di Rosselli Giovanni per il terreno di Via La Farina (mappale 150 del f.44);

Opp. n.74 - dell'Avv.Ernesto Giarrizzo per la Villa Lampedusa;

Opp. n.75 - del Dr.Ettore Parlato e Sig.ra Anna Paino per la Villa Paino Parlato (Mappale 9-10-11 del f.44);

Opp. n.76 - dell'Ing.G.Battista Santangelo e dell'Architetto P.Airoldi per il vincolo a verde privato su Villa Sperlinga (mappale 34 del f.4).

Viste le deduzioni del Sindaco di Palermo in merito a tali opposizioni;

Visto il parere del Provveditore alle OO.PP. sul piano e sulle opposizioni;

Considerato che é necessario stralciare dal piano le previste sistemazioni tra il Fiume Oreto e la Piazza Marina per la creazione della Via del Porto per sottoporle a nuovo studio, venendo meno così l'opposizione del Rettore dell'Università di cui al numero 2;

Ritenuto che:

1) l'allargamento della Piazzetta Doganella se pur necessaria, non é urgente anche in considerazione che l'ufficio del Genio Civile ha riparati e resi abitabili gli edifici interessati dalla sistemazione, e cioé i mappali 24, 25, 26 e 27 del f.130, e che quindi possono accogliersi le opposizioni n.3 e 4 a firma dei Sigg. Vassallo Paleologo Giorgio, Francesco, Maria, Eugenio e Ignazio e dei Sigg.Morvillo Arturo, Maggiacomo Giuseppina e Macchiarella Biagio;

2) lo allargamento e la rettifica della Piazzetta Cassarelli si può limitare ai soli edifici non riparati ed a quelli ricadenti sulle nuove strade e cioé ai mappali 709, 710, 711, 712, 722, 723, 735 e 736 del f.129, e che quindi possono parzialmente accogliersi le opposizioni n.8 a firma dei Sigg. Fileccia Vincenzo, Simoncini Ignazio, Giovanni

e Rosolino, Scrima Antonino e F.Paolo, Camarda Giuseppina, Ilardi Tommaso e Fazio Carmelo;

3) gli edifici illesi ricadenti nella prevista aiuola tra Via Cavour, Via F.Crispi ed il nuovo rettifilo del Porto, e cioé i mappali 53, 54, 55, 46 e quella parte del mappale 58 che non ricade nella sede stradale (f.124); si possono ora mantenere salvo a provvedervi in sede di piano regolatore e sono quindi da accogliersi le opposizioni n.24 a 30;

4) il fabbricato di Via Bonderia Oretea n.15 e 17 (mappale 190 del f.23) é stato riparato ed é distante dal rettifilo, per cui si può mantenere senza pregiudizio dell'opera (opp.n. 37);

5) l'edificio di Via Albergheria ai nn.civici 10, 12 e 14 e vicolo delle Ruote ai nn.civici 2 a 12, Cortile delle Ruote e Vicolo del Carmelo al Carmine ai nn.civici 11 a 17, é stato riparato e l'opera pur necessaria si può rinviare al piano regolatore (opp. n.64);

6) le sistemazioni previste tra il prolungamento di Via Libertà e la Via del Fante, in corrispondenza del mappale 337 del f.30 si possono limitare alla creazione di una Via normale a Via Libertà larga metri 22 in asse con lo stadio e può quindi accogliersi l'opp.n.72;

Considerato che sono da rigettarsi tutte le altre opposizioni presentate in quanto sono infondate o motivate esclusivamente da interessi privati incompatibili con le esigenze della pubblica utilità;

Ritenuto che il regolamento edilizio all. al piano é atto ad assicurare la buona esecuzione del piano medesimo;

DECRETA

Art.1.

Il piano di ricostruzione della Città di Palermo é approvato con lo stralcio delle sistemazioni previste tra il Fiume Oreto e la P.zza Marina per la creazione della Via del Porto

Art.2.

In accoglimento totale e parziale delle opposizioni presentate da:

1) Vassallo Paleologo Giorgio, Francesco, Maria, Eugenio ed Ignazio fu Carlo;

2) Dr.Morvillo Arturo, Maggiacomo Giuseppina in Vassallo e Prof.Macchiarella Biagio;

3) Fileccia Vincenzo, Simonsini Ignazio, Giovanni e Rosolini Scrima Antonino e F.Paolo , Camarda Giuseppina, Ilardi Tommaso e Fazio Carmelo;

4) Pinto Adele, Amalia Eugenia;

5) Cicaliello Elvira;

6) Pappalardo Paola e Concetta;

7) Ing.Leonardo Trifirò;

8) Miraglia Giovanna;

9) Santangelo Vincenzo e Barrile Vita;

10) Dr. Vincenzo e Beniamino Mosca;

11) Arcara Antonino e Mattaliano Giuseppe;

12) Mirabella Tommaso (opp. n.64);

Si sopprime il vincolo di non ricostruzione, per i fabbricati segnati in catasto;

f.130 partic. 84, 25, 26 e 27;

f.129 partic. 713, 714, 715, 717 a 718;

f.124 partic. 53, 54, 55, 56 e quella parte della partic. 58 che non ricade nella sede stradale;

f.123 partic. 190;

f.137 partic. 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827 e 828.

Art.3.

In accoglimento dell'opposizione del Prof.Vezio Crisafulli Commissario Governativo dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro gli infortuni si limitano le sistemazioni previste in corrispondenza del mappale n.337 del f. 30 ad una strada normale alla Via Libertà, in asse con lo stadio, larga metri ventidue.

/./

Art.4.

Sono approvate e rese esecutive le norme del regolamento edilizio alligato al piano.

Art.5.

La durata dell'efficacia del piano di ricostruzione é regolata ai sensi dell'art.11 del D.L.L. 1 marzo 1945, n.154.

Palermo, 8 luglio 1947.

ALESSI

DECRETO PRESIDENZIALE 9 luglio 1947, n.13.

Costituzione di una Commissione per la preparazione del piano economico relativo allo impiego delle somme versate annualmente dallo Stato alla Regione a titolo di solidarietà nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto Regionale;

Sentita la Giunta di Governo;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla redazione del piano economico di cui all'art.38 del detto Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale;

DECRETA

Art.1.

E' costituita una Commissione per la preparazione del piano economico di cui all'art.38 dello Statuto regionale.

La detta Commissione é presieduta dall'Assessore per i Lavori Pubblici e di essa fanno parte:

un rappresentante dell'Assessore per le Finanze;

un rappresentante dell'Assessore per l'Agricoltura;

un rappresentante dell'Assessore per i Lavori, La Previdenza e la Sanità;

un rappresentante dell'Assessore per l'Industria e il Commercio;

un rappresentante dell'Assessore per le Comunicazioni.

La Commissione chiamerà a partecipare ai suoi lavori elementi tecnici e rappresentati dalle categorie economiche interessate.

Art.2.

La Commissione dovrà, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, presentare al Governo Regionale una sua relazione corredata da uno schema di massima del piano.

Palermo, 9 Luglio 1947.

allegato n. 4

7

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE
Con sede in Palermo

COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO

N. 3382/

OGGETTO : PALERMO - Variante al piano di ricostruzione per la sistemazione della zona del rione "Ranchibile", compresa tra le vie Cordova, Sampolo, Nuova, Di Marco e D'Azeglio

ADUNANZA DEL 21 APRILE 1956

IL COMITATO

VISTO il rescritto in data 3 marzo 1956 n. 9860 Div. 3° con il quale il Provveditorato alle OO.PP. per la Sicilia, trasmette, per esame e parere il progetto relativo alla variante al Piano di ricostruzione per la sistemazione della zona del rione "Ranchibile" compresa tra le vie Cordova, Sampolo, Nuovo, Di Marco e D'Azeglio in PALERMO. -

VISTO il progetto stesso redatto in data 10 ottobre 1955 dello Ufficio Tecnico del Municipio di PALERMO;

UDITI i relatori (Rallo, Basile, Caracciolo, Savoia, D'Alessandro, Ambrosini, Marzagalli, Corriere;

Si premette :

Con decreto del Presidente della Regione Siciliana, in data 8/7/1947 n. 12 fu approvato il piano di ricostruzione della città di PALERMO, redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune interessato in data 5/10/1946. -

Tale piano, prevedeva, per quanto riguarda il rione Ranchibile, la creazione di vasti conforti edificatori in corrispondenza dell'incrocio fra la via della Regione ed il prolungamento della via Roma. -

Contro tali conforti edificatori, venivano però ad arrestarsi le vie Gregorio Ugdulena e Tommaso Gargallo. -

L'Ufficio dei Lavori Pubblici della città di PALERMO, in data 10/10/1955, ha redatto l'unito progetto di variante al Piano di Ricostruzione 5/10/1946, che prevede il prolungamento delle vie G. Ugdulena e T. Gargallo fino a raggiungere la via Sampolo, nonchè la creazione di una via residenziale a tergo della via Sampolo. -

./.

Inoltre, siccome i terreni nei quali vanno ad adagiare la loro sede le nuove strade previste dalla variante in esame, ricadono ed interessano i rapporti esistenti tra il Municipio di Palermo ed i proprietari di terreni eredi del Principe di Formosa, è stato stipulato un compromesso con cui le parti interessate, accettano la variante e si dichiarano disposte a cedere gratuitamente le superfici di terreno che saranno occupate, in sostituzione di quelle che si erano impegnate a cedere in base ad una convenzione stipulata con il Comune, anteriormente alla redazione del Piano di ricostruzione. -

Tanto la variante al piano di ricostruzione, quanto il compromesso di cui s'è detto, formano oggetto della delibera adottata dal Municipio di Palermo, in data 28/1/1956 n. 112. -

Su tali elaborati, questo Comitato è oggi chiamato ad esprimere il proprio parere. -

Premesso ciò è considerato

- Che ai sensi degli artt. 10 e 5 della legge 27/10/1951 n. 1402, le varianti ai piani di ricostruzione debbono seguire la stessa procedura prescritta per il piano originario, per cui il progetto di variante in esame, avrebbe dovuto essere depositato nella Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni e di esso se ne sarebbe dovuto dare notizia al pubblico attraverso i giornali locali e la affissione del relativo avviso all'albo pretorio. -
- Che il Comune di Palermo ha solo in parte ottemperato a quanto sopra perchè la deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per un giorno. -
- Che la variante proposta, rispetto al piano di ricostruzione è di lieve entità e che appare ragionevole perchè viene a migliorare notevolmente il sistema viario contribuendo al migliore aspetto urbanistico della zona interessata. -
- Che la variante stessa, nei tratti inerenti la zona a valle della via Roma appare inoltre dettata da esigenze di bonifica delle costruzioni esistenti a ridosso della via Sampolo;
- Che in definitiva, trattasi di una lottizzazione interna di comparti edificatori previsti dal piano di ricostruzione, e che esula dalla competenza di questo Comitato;
- Che tuttavia si ravvisa la opportunità che non venga interrotta la continuità delle esistenti aiuole;
- Che in considerazione che nessuna opposizione o reclamo è stato sollevato;

Ad unanimità

E' DI PARERE

CHE l'esaminato progetto di variante sia meritevole di approvazione. -

P.C.C.
IL SEGRETARIO : F/to PACE E.

allegato n. 5

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

8

L'ASSESSORE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

N.17559

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 8/7/1947 n. 12 con cui venne approvato il piano di ricostruzione della città di PALERMO;

CONSIDERATO che detto piano prevedeva, all'incrocio del prolungamento della Via Roma con la nuova via della Regione, la creazione di vasti comparti edificatori entro i quali si sarebbero dovuti inserire, in sede di lottizzazione privata, i prolungamenti delle Vie Tommaso Gargallo e Gregorio Ugdulena;

CONSIDERATO che avendo il piano di ricostruzione alterato il precedente piano regolatore della zona Ranchibile che formò oggetto delle convenzioni 11/8/1887 e 15/2/1888 stipulate tra il Comune di PALERMO ed il Principe Formosa, gli eredi di quest'ultimo hanno proceduto alla lottizzazione e divisione dei vecchi comparti edificatori di loro proprietà ricadenti nella zona predetta;

CONSIDERATO che in seguito a tale lottizzazione è venuta meno la possibilità di prolungare le Vie Gargallo ed Ugdulena sino a Via Sampolo secondo le linee del vecchio piano regolatore oggetto delle convenzioni di cui sopra;

VISTO il progetto di variante al piano di ricostruzione predisposto dal Comune di Palermo che contempla una nuova lottizzazione dei comparti edificabili;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario del Comune n. 112 del 28 gennaio 1956 - approvata dalla G.P.A. nella seduta dell'11 maggio successivo -, con cui è stata approvata la variante sopraindicata e lo schema di convenzione da stipulare con gli eredi Formosa per la cessione gratuita al Comune delle aree occorrenti per eseguire il prolungamento delle Vie Gargallo ed Ugdulena, nonchè l'apertura di una nuova via residenziale;

VISTO il voto n. 33824 espresso dal C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. nell'adunanza del 21 aprile 1956;

VISTO l'avviso riguardante il deposito degli atti;

VISTA la G.U. della Regione Siciliana n.23 del 9 giugno 1956 -

Tip. Valguarnera - Palermo

./.

parte II° e III°;

VISTO il certificato rilasciato dalla Segreteria Generale del Comune da cui risulta che il progetto di variante è stato depositato e tenuto a disposizione del pubblico dal 29 maggio al 9 luglio 1956;

VISTA l'opposizione prodotta dal sig. Oreste Garsia avverso il progetto di variante;

VISTE le deduzioni all'uopo rese dal Comune di Palermo con le note n.ri 8056 e 9818 rispettivamente del 28 agosto e del 24 ottobre 1956;

VISTO il parere formulato dal C.T.A. con voto n. 34545 del 31 ottobre 1956;

CONSIDERATO che, alla stregua degli elementi acquisiti, sono da disattendere i motivi portati dal Garsia a sostegno dell'opposizione predetta in quanto giuridicamente infondati mentre è da respingersi la proposta da lui formulata di deviare il tracciato del prolungamento della Via Ugdulena dato che una siffatta sistemazione non sarebbe rispondente alle esigenze urbanistiche della zona;

VISTA la legge 27/10/1951 n.1402;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 1/7/1947 n.3;

D E C R E T A :

Art.1°) E' approvato il progetto di variante della zona Ranchibile citato nelle premesse e lo schema di convenzione da stipulare con gli eredi Formosa riportato nell'atto deliberativo n.112 del 28 gennaio 1956.

Art.2°) E' respinta l'opposizione Garsia.

Art.3°) Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla G.U. della Regione Siciliana.

Art.4°) Il Sindaco di Palermo è incaricato della notifica ed esecuzione del presente decreto.=

Palermo, lì 28 NOV. 1956

L' ASSESSORE

F/to Fasino

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

allegato n. 5

9

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE

CON SEDE IN PALERMO

Comitato Tecnico Amministrativo

N. 36650 *Oggetto* : PALERMO - Progetto di variante il Piano di Ricostruzione per la zona compresa tra la ex Villa Sperlinga e la Via Sciuti -

Adunanza del 13.11.1957

IL COMITATO

Visto il foglio in data 19.10.1957,n.39220,Div.3°,con il quale il Provveditorato alle OO.PP. per la Sicilia rimette,per esame e parere,il progetto di variante al piano di ricostruzione per la zona compresa tra la ex Villa Sperlinga e la Via Sciuti;

Visto il progetto stesso, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale di Palermo;

Visti gli atti che accompagnano l'istanza del Sindaco;

Vista la relazione in data 10.10.1957,n.15963 U/8, del Servizio Centrale di Urbanistica dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;

Uditi i Relatori (Rallo - Caracciolo - Basile - Corriere e Ambrosini);

Si premette :

Nel piano di ricostruzione della Città di Palermo, approvato con Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n.12,dell'8.7.47, era prevista la creazione di una zona di ampliamento ad integrazione dell'edilizia preesistente nel grande quadrilatero compreso fra le vie Libertà, Sciuti, Notarbartolo e la via in asse allo stadio.

In detto quadrilatero era prevista la formazione di due zone a verde: una compresa fra le vie Villafranca, Sciuti, Principe di

ARTI GRAFICHE RACCUGLIA
PALERMO - TEL. 43020

di Paternò e vicolo Sperlinga e l'altra fra le vie Villafranca, Sciuti Brigata Verona ed Imperatore Federico.

La prima zona doveva essere destinata a verde privato la seconda a verde pubblico.

In conseguenza della rapida espansione edilizia verificatasi nella zona, si è reso necessario procedere alla revisione del suddetto piano di ricostruzione. Di conseguenza con Decreto Assessoriale 12.9.1953 N.03294 venne approvato un primo progetto di variante in data 15.4.1953, sul quale si era espresso favorevolmente questo Comitato, con voto n.30740 del 24.7.1953, ed in base al quale veniva revocato il vincolo a verde previsto nella ex villa Sperlinga, in cambio della creazione di un giardino pubblico della estensione di mq.18.250 e, della cessione gratuita delle aree necessarie per le sedi stradali di via Giacomo Leopardi, Principe di Paternò e prolungamento di via Giusti.

Allo stato di fatto rimane tra la zona di proprietà della Società Villa Sperlinga e la Via Sciuti un'area di mq.23.290 di proprietà dei Sigg. Orobello, Randazzo ed altri, i quali hanno richiesto al Comune di Palermo che venisse adottato nei loro confronti lo stesso trattamento praticato con la società Villa Sperlinga.

Pertanto, il Comune di Palermo ha stipulato con i suddetti proprietari uno schema di convenzione, approvata con la deliberazione num. 280 in data 24.3.1956, in base alla quale analogamente a quanto già concordato con la predetta Società Villa Sperlinga, vengono gratuitamente ceduti al Comune le aree ricadenti nelle vie Giusti, Sciuti e Principe di Paternò, della superficie di mq.4300, oltre ad un'area edificabile di mq.3153, e quindi un totale di mq.7453, in cambio della revoca del vincolo a verde privato della zona di che trattasi.

Su questa seconda proposta di variante, questo Comitato con voto n.34751 emesso nell'adunanza del 31.10.1956 espresse il parere che : fosse accolta la variante per la zona compresa fra la ex villa Sperlinga e la via Sciuti a condizioni che il lotto previsto come area edificabile nel piano presentato fosse ceduto al Comune, per essere destinato a verde con carattere inedificabile permanente.

Con nota n.44724, Div.3°, del 20.11.1956 il Provveditorato alle OO.PP. trasmise all'Assessorato Regionale ai LL.PP. gli atti per le determinazioni di competenza.

Successivamente il predetto Assessorato,ha invitato il Comune di Palermo a produrre un supplemento di documentazione per la completezza formale della pratica, facendo presente che la deliberazione relativa alla variante non era stata ancora approvata da C.P.C.

Il Comune di Palermo, con nota n.11075 del 1.10.1957,ha trasmesso all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, la chiesta completa documentazione, chiedendo l'adozione del provvedimento di approvazione della variante.

Poichè avverso il progetto di cui trattasi sono state presentate opposizioni, l'Assessorato ha rassegnato gli atti al Provveditorato alle OO.PP. per essere risottoposta all'esame di ed al parere di questo Comitato, ai sensi degli articoli 5 e 10 della Legge 27.10.1951,n.1402.

Il progetto ripresentato si compone :

1) Domanda in bollo,del Sindaco della Città di Palermo, indirizzata all'Assessorato Regionale dei LL.PP.,in data 24 settembre 1957;

2) Planimetria dei terreni da vincolare e del lotto da cedere al Comune;

3) Planimetria dello stralcio del piano di ricostruzione approvato, interessante la zona a verde di Villa Sperlinga;

4) Copia della delibera n.280 del 24 marzo 1956;

5) Relazione.in data 26.6.1955,dell'Ufficio Tecnico Comunale di Palermo;

6) Relazione,in data 5.10.1956,dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo;

7) Esemplare della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.19 dell'11 maggio 1957;

8) Avviso al pubblico, in data 27 aprile 1957;

9) Certificato di eseguito deposito degli atti di variante con aggiunta dichiarazione che nel periodo di deposito del progetto di variante, dal 27 aprile al 10 giugno 1957, sono stati presentati n.3 ricorsi.

10- N.2 copie di opposizioni

n.1 diffida

11) n.3 copie delle deduzioni ai ricorsi formulati dall'Assessore Comunale ai LL.PP.

Come sopra detto le opposizioni presentate alla variante al piano, sono n.2 tutti entro i termini.

Esse si riferiscono :

Opposizione n° 1, a firma Dott.Aldo Samaritani,nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Edilizia Villa Sperlinga, che fa presente quanto segue :

a) incompetenza del Commissario Straordinario nel deliberare l'approvazione di varianti al piano di ricostruzione della Città di Palermo, dato che nessuna urgenza vi era per la deliberazione in oggetto;

b) Violazione dell'art.10 della Legge 27.10.1957, n.1402, perchè nessuna della ipotesi previste dalla citata norma ricorre nella specie, giacchè non può certamente dirsi che il piano di ricostruzione fosse divenuto inattuabile per sovravvenute ragioni,nè che fossero sopravvenute nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.

c) Eccesso di potere per difetto di motivazione,perchè non solo non sussistevanonella specie,le ragioni che avrebbero potuto leggittimare la proposta di variante ai sensi del citato art.10,ma la motivazione posta a base della deliberazione commissariale, era erronea ed insufficiente perchè :

1) il richiamo alla precedente convenzione con la Società Villa Sperlinga non teneva conto di una fondamentale differenza tra le due situazioni, in quanto, mentre la convenzione con la Società faceva seguito a due ricorsi pendenti avanti alla C.P.A. ed era stata sottoscritta in considerazione anche delle impugnative che erano state sottoposte all'esame del Magistrato, nessun ricorso e nessuna opposizione erano stati proposti dai Sigg.Scozzari e altti.

Il vincolo a verde privato nella Villa Sperlinga era un vincolo contestato; mentre il vincolo sui terreni a monte era un vincolo consolidato.

2) La obbligazione dei Sigg.Scozzari e C.ti di cedere le strisce dei terreni ricadenti nelle sedi stradali non poteva giustificare il provvedimento di svincolo, giacchè a quella obbligazione i Sigg. Scozzari per legge non avrebbero potuto sottrarsi.

3) Infine,la pretesa destinazione di mq.3.153 all'ampliamento del parco pubblico da creare nell'ex villa Sperlinga in base alla convenzione stipulata con la Società Edilizia Sperlinga è una motivazione erronea perchè il parco pubblico previsto nella Villa Sperlinga non è affatto adiacente ai terreni dei Sigg.Scozzari,essendo stato previsto nella parte opposta ai terreni predetti,e cioè lungo la via Leopardi.

Opposizione n°2, a nome del primo firmatario ~~comproprietà~~ Dott.Naselli Francesco ed altri, comproprietari del condominio sito in Palermo,Via Giusti 45.

1) Violazione dell'art.10 del D.L.L. I° marzo 1945 n.154, in quanto non sono sopravvenute ragioni che rendano inattuabile il piano, anzi ne peggiorano le condizioni eliminando le zone a verde.

2) Eccesso di potere sotto il profilo di sviamento,in quanto la variante è stata adottata per soddisfare interessi esclusivamente privati.

3) Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dello sviamento; perchè non può essere invocato a motivo determinante della variante il vantaggio che ricaverebbe il Comune per effetto della cessione di un'area nella zona considerata,perchè non è lecito al Comune transigere l'interesse Urbanistico a cui presiede la compilazione dei piani di ricostruzione nell'interesse economici dell'ottenimento di aree fabbricabili,qualunque sia la finalità a cui le aree stesse sono destinate.

Ai sensi dell'art.5 della legge 27.10.1957,N.1402, sono alligati agli atti in esame, le controdeduzioni dell'Amministrazione Comunale di Palermo in base ai quali :

I°- Nei riguardi della opposizione n.1,a firma del dott.Aldo Samaritani, nella qualità di Presidente della Soc.Villa Sperlinga, si precisa che :

a) Lo svincolo dei terreni in questione è stato determinato

perchè il terreno non si poteva aggregare al parco pubblico della Villa Sperlinga in quantocchè la fascia intermedia era stata destinata ad aree edificabili;

b) le ragioni di equità che avevano fatto svincolare il terreno della Soc.Immobiliare sussistono anche per questo lotto;

c) Se vi è stata una violazione dell'art.10 della legge 27.10.1957,N.1402,per il terreno in questione,a maggior ragione la violazione è avvenuta quando venne chiesta la variante per lo svincolo del verde del terreno di proprietà della Immobiliare, terreno di maggiore estensione sul quale esisteva qualche albero di pregio;

d) La proposta di svincolo a verde di questo spezzone di terreno ottenne parere favorevole dall'esame delle Commissioni riunite (Piano di Ricostruzione ed Edilizia) nella seduta del 5.8.1954.

II°- Nei riguardi della 2ª opposizione,a nome del primo firmatario dott.Naselli Francesco Paolo,viene precisato ancora una volta, che, se una violazione all'art.10 della legge è stata fatta ci: è avvenuto un primo tempo per il terreno della Società Immobiliare, ove sono stati costruiti gli immobili acquistati dai ricorrenti e che pertanto trattandosi di una zona di piccola estensione,coltivata ad orto, non esisteva più l'interesse urbanistico,a lasciarlo a verde, dato che era stato svincolato il terreno della Soc.Immobiliare di maggiore estensione e dato che la striscia di terreno dei Sigg.Scozzari e Cti. sarebbe rimasto compreso fra la Via Sciuti e la zona svincolata a verde di proprietà della Soc.Immobiliare.

Tutto ciò premesso e considerato :

- Che la variazione al piano di ricostruzione disposta in seguito a domanda della Società di Villa Sperlinga, ha determinato una situazione che rende necessaria la revisione della destinazione della zona in questione;
- Che tale zona per la sua posizione mal si presta a restare come zona a verde privato,sopratutto per la considerazione che per notevolissimo sviluppo fronteggia la strada di grande comunicazione quale è via Sciuti;

- Che la forma della zona stessa non si presta neppure ad una buona soluzione urbanistica mentre verrebbe a perdersi il carattere unitario della composizione del lotto nel suo insieme;
- Che non esistono pertanto i vizi denunziati nelle due opposizioni, le quali si manifestano infondati;
- Che questo Comitato, per il lotto destinato al Comune ebbe ad esprimere, nella seduta del 31 ottobre 1956 con voto N.34757 il parere che tale lotto venisse destinato a verde pubblico inedificabile a carattere permanente, allo scopo di interrompere con un grande varco la cortina edilizia prospettante su via Sciuti e con la possibilità che possa in avvenire operarsi un collegamento sia pure indiretto fra la via Sciuti e la grande zona a parco pubblico prospiciente su via Giacomo Leopardi.

Tutto premesso e considerato, ad unanimità

E' di parere

- Che la proposta di variante al piano di ricostruzione per la zona fra la ex villa Sperlinga e via Sciuti sia meritevole di approvazione a condizione che il lotto delimitato con le lettere a b c d dell'annessa planimetria sia da destinare a verde con carattere inedificabile permanente e che siano da respingere le due opposizioni di cui alle premesse.

COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO

allegato n. 7

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

10

U/9 N. 6111 L'ASSESSORE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 1/7/1947 n. 3;

VISTO il D.L.L. 1/3/1945 n. 154;

VISTA la legge 27/10/1951 n. 1402;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 in data 8 luglio 1947, con il quale venne approvato il piano di ricostruzione della città di Palermo;

VISTO il proprio decreto n. 1 del 28/6/1949 con il quale il piano predetto venne mantenuto in attuazione e la sua efficacia prorogata di anni dieci;

VISTO il successivo decreto assessoriale n. 03294 del 12 settembre 1953 mediante il quale fu approvato un progetto di variante al piano di ricostruzione per la zona compresa nella ex villa Sperlinga, sotto l'osservanza delle condizioni previste nell'apposita convenzione da stipularsi tra il Comune di Palermo da un lato e la Società Edilizia Villa Sperlinga e l'Istituto per l'Edilizia Economica e Popolare dall'altro;

VISTO il nuovo progetto di variante, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale di Palermo, il quale prevede lo svincolo dalla destinazione a "verde privato" di alcune aree ubicate sul fronte della via Sciuti, segnate nel foglio di mappa n. 43 del Catasto di Palermo e comprese nelle particelle 24-25-26-27-139-141-150-154-155-156-359-396 e 397;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 280 del 24 marzo 1956 - vistata per la legittimità dalla Commissione Provinciale di Controllo - con cui si approva la nuova variante, alle condizioni previste nella convenzione che fa parte integrante della deliberazione stessa;

CONSIDERATO che avverso tale progetto - pubblicato dal

./.

Comune nei modi e termini di legge - sono state prodotte opposizioni da parte delle seguenti ditte :
1) dr. Aldo Samaritani nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. Edilizia Villa Sperlinga; 2) dr. Francesco Paolo Maselli ed altri quali comproprietari dello stabile sito in via Giusti n. 45;

VISTE le controdeduzioni rese dal Sindaco di Palermo in ordine alle opposizioni stesse;

VISTI i pareri formulati dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. con i voti n.ri 3475 e 36650 rispettivamente in data 30/10/1956 e 13/11/1957;

RITENUTO che il progetto di variante in esame prevede un'adeguata e conseguente sistemazione urbanistica dello intero quadrilatero comprendente l'ex Villa Sperlinga e che, pertanto, ragioni d'interesse pubblico impongono l'attuazione del progetto stesso;

RITENUTO, altresì, che la convenzione da stipularsi coi proprietari delle aree, di cui si propone lo svincolo del verde privato, - in tutto analoga a quella approvata a suo tempo con la Società Edilizia Villa Sperlinga e con l'Istituto Case Popolari, si appalesa vantaggiosa per l'Amministrazione in quanto consente a quest'ultima di reperire senza sostenere alcun onere, le aree per la costruzione delle carreggiate stradali e per i marciapiedi nonchè per integrare lo spazio da destinare a verde pubblico;

CHE, per tali ragioni ed in conformità ai pareri espressi al riguardo dal C.T.A., sono da disattendere i motivi addotti dagli interessati a sostegno delle rispettive opposizioni;

D E C R E T A :

ART. 1) - E' approvato il progetto di variante al piano di ricostruzione redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale di Palermo per la sistemazione urbanistica della zona a fregio della via Sciuti meglio descritta nelle premesse a condizione che il lotto da cedersi al Comune in base all'apposita convenzione,

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE .....

delimitato con le lettere a-b-c e d dell'annessa planimetria sia destinato a verde pubblico con carattere inedificabile permanente. -

ART. 2) - Sono respinte le opposizioni prodotte avverso la variante dai sigg. dr. Aldo Samaritani e dr. Francesco Paolo Naselli e altri. -

ART. 3) - Il Sindaco di Palermo è incaricato della notifica ed esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. -

Palermo, li 30 aprile 1958

L'ASSESSORE
F/to : LANZA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

allegato n. 8

11

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO ALLE OO.PP.
P A L E R M O

COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO

N.33012

OGGETTO: Palermo- Piano di ricostruzione. Proposta di variante per la destinazione di aree vincolate a verde.

Adunanza del 4.7.1955

IL COMITATO

Visto il foglio n.25008 div.3 in data 1.7.1955 con il quale il Provveditorato alle OO.PP. con sede in Palermo, trasmette per esame e parere, l'incarico relativo ad una proposta di variante al piano di ricostruzione della città di Palermo, intesa ad ottenere lo svincolo di alcune zone con destinazione a verde privato, stabilito in detto piano di già approvato con decreto n.12 in data 8.7.1947 dal Presidente della Regione Siciliana;

Vista l'istanza senza data, avanzata a tale fine dal Sindaco di Palermo, al Presidente della Regione Siciliana.

Uditi i relatori (Rallo-Basile-Caracciolo-Dillon-Marzagalli'

Si premette:

che in base ad istruttoria esperita nel tempo, con decreto del Presidente della Regione in data 8.7.1947 n.12, venne approvato il Piano di Ricostruzione della città di Palermo ai sensi del D.L.I/3/945 N.154.

che in tale piano è previsto fra l'altro, il vincolo a verde privato di tutta la zona compresa tra via Imperatore Federico, la Via Montepellegrino, il Canale Passo di Rigano e la Via Sampolo ad eccezione di alcune zone marginali, già edificate;

che in detta zona sono compresi circa mq.20.000 di terreni di pertinenza delle ditte Carapelle-Maltese; circa mq.933 di pertinenza della ditta avv.Albanese Giovanni e circa mq.730 di pertinenza della Società Fiat;

che la Società Fiat ha chiesto al Comune, l'autorizzazione di costruire un fabbricato per la nuova sede della sua filiale di Palermo, ricadente in detta zona, sottoposta al vincolo di verde privato e che le Commissio-

ni comunali riunite dell'edilizia e del Piano di Ricostruzione nella seduta del 19.7.1954 hanno espresso parere favorevole sul progetto, all'uopo presentato dalla predetta Società Fiat;
che il Comune, a seguito di ciò ha avanzato al Presidente della Regione Siciliana apposita istanza senza data, intesa ad ottenere lo svincolo della suddetta zona dalla destinazione di verde privato stabilito nel piano di ricostruzione invocando le disposizioni contenute nell'art.10 della legge 27.10.1951 n.1402 che reca modifiche al decreto legislativo l.3.45 n.154 sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.
E' su tale istanza che questo Comitato è chiamato a dare parere
Al riguardo si fa presente che l'Amministrazione Comunale di Palermo, nel considerare la richiesta della Fiat di preminente interesse cittadino, l'ha ritenuta ammissibile, ed ha provveduto a stipulare le relative convenzioni con le ditte proprietarie interessate che si sono obbligate a corrispondere al Comune per ottenere lo svincolo di tale servitù la somma di L.1.500 mq. e quindi per complessivi mq.21.663 con un totale di L.54.157.500.
Il Sindaco di Palermo con la istanza, senza data, diretta dal Presidente della Regione chiede lo svincolo della destinazione a "verde privato" del terreno di proprietà delle suddette ditte, segnato, in rosso, nell'apposita planimetria allegata alla istanza, ed allega gli altri atti della compiuta istruttoria, all'uopo occorsa nei modi e termini di legge, per ottenere l'approvazione di varianti ai sensi dell'art.10 della vigente legge 27/10/951 n.1402 succitata.
Dall'incarto risulta che durante la compiuta istruttoria nessuna opposizione o reclamo è stato presentato al riguardo.
Tutto ciò premesso e considerando:
che in base all'art.10 della citata legge 27.10.951 n.1402 il Comune può proporre varianti al piano approvato, solo per sopravvenute ragioni che rendono inattuabile in tutto od in parte, il piano medesimo o determinino la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione;
che tali circostanze risultano, nel caso, non sufficientemente suffragate nè giustificate non rilevandosi, dagli atti dell'incarto e dalla istanza avanzato dal Comune le circostanze stesse, ma la sola

dizione di "preminente interesse cittadino ", per altro non motivato ed occorrendo quindi i necessari chiarimenti o le giustificazioni a sostegno delle necessità occorrenti, al fine di adeguare le previsioni alle nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione di cui sopra

E che pertanto ad unanimità

E' DI PARERE

che la richiesta in esame sia da respingere perchè vengano dati i necessari chiarimenti integrando l'incarto con gli elementi atti a dimostrare le sopravvenute circostanze di cui ai considerando succitati.

IL SEGRETARIO

F.to illegibile

Allegato n. 9

12

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE

Con sede in Palermo

COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO

n.33080 - OGGETTO; Palermo- Piano di ricostruzione - Proposta di variante per la destinazione do aree vincolate a verde privato.

Adunanza del 27/7/55

IL COMITATO

Visto om rescritto n.27920 div.3 del 18/7/55 con il quale il Provveditorato alle OO.PP. con sede di Palermo,trasmette per esame e parere,l'incarto relativo a una proposya di variante al piano di ricostruzione della città di Palermo,inteda ad ottenere lo svincolo di alcune zone don destinazione a verde privato,stabilite in detto pianp di già approvato con decreto n.12 dell'8/7/47 del Presidente della Regione Siciliana.

Uditi Relatori

(Rallo,Basile,Caracciolo,Dillon)

Premesso

che la proposta in oggetto relativa alla costruzione da parte del a Fiat di un fabbricato per la nuova sede della sua filiale da sorgere nel terreno prospiciente in via Imperatore Federico e già destinato a verde privato nel piano di ricostruzione della città di Palermo, formò oggetto del voto n.33012 di questo Comitato omesso sulla adunanza del 4/7/55.

- che la richiesta venne respinta per i seguenti motivi;

-che in base all'art.X della citata legge 27.X.51 n.1402 il Comune avrebbe potuto proporre varianti al piano approvato,solo per sopravvenute ragioni che avessero reso inattuabile in tutto ed in parte,il piano medesimo e avessero determinato la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione;

-che tali circostanze risultavano nel caso, non sufficientemente suffragate né giustificate non essendosi rilevato dagli atti dell'incerto e dall'istanza avanzata dal Comune le circostanze stesse ha la sola dizione di "preminente interese cittadino" per altro non motivato ed occorrendo quindi i necessari chiarimenti e le giustificazioni a sostegno delle necessità occorrenti al fine di adeguare le previsioni alle nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione di cui sopra;

-che il sindaco di Palermo con nuova istanza in data 14/7/55 diretta allo Assessorato reg.le dei LL.PP. e p.c. all'on.le Presidenza della Regione ha fatto presente che fra le nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione

si debbano annoverare i seguenti due fatti importantissimi, non prevedibili,all'epoca in cui il piano venne redatto e approvato;

1) La espansione edilizia della città di Palermo é stata intensamente favorita dai provvedimenti regionali, specialmente in ordine, agli sgravi fiscali, sicché si sono andate maturando di costruzioni nuove tutte le aree libere esistenti nella zona Nord-Ovest della Città con sensibile spostament di popolazione dal vecchio centro verso queste zone periferiche il che ha comportato,non soltanto l'esaurimento di vaste aree fabbricabili destinate alle attrezzature collettive,ma altresì l a necessità di provvedere a tali attrezzature su misura più ampia di quella prevista;

2) nell'ultimo quinquennio la circolazione autoveicolare in Palermo e tale aumento é dovuto principalmente alla maggiore produzione FIAT ed alle facilitazioni che questa Ditta accorda agli acquirenti

C O N S I D E R A T O

-che attendili appaiono le argomentazioni formulate dal Sindaco di Palermo in merito alla proposta di varianye del piano di ricostruzione;

-che nessuna opposizione si é avuta in sede di pubblicazione della Gazzetta ufficiale di tale modifica al piano stesso;

che trattasi di una zona sottomessa di circa ml.7 dal piano stradale nella quale quindi non completamente adatta si ravvisa la sua coltivazione a verd

-che tale zona é addirittura confinante am vastissimo parco della Favorita completamente sistemato a verde;

che l'approvazione in tale zona della costruzione di cui trattaso é stata subordinata all'obbligo di lasciare perifericamente al fabbircato una zona a verde fissata in modo da impedire che la funzione di tale zona possa essere menomata;

che infine trattasi di una zona posta alla periferia dell'abitato.

Tutto ciò premesso é considerato a maggioranza

E' DI PARERE

che la proposta di varianye al piano di ricostruzione della Città di Palermo relativa a modifiche da apportare alle zone di verde privato sia meritevole di approvazione.

Il Segretario

f.to illeggibile-



Allegato n. 13

N. 1271/U.A.C.

VISTO il piano di ricostruzione della città di PALERMO, approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 dello 6 luglio 1947;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di PALERMO n. 12 dell'11 marzo 1955 con cui, fra l'altro, viene proposta una variante al piano di ricostruzione predetto;

CONSIDERATO che, in dipendenza dello sviluppo edilizio della città e del conseguente progressivo esaurimento di vaste aree fabbricabili nelle zone periferiche si rende necessario procedere allo svincolo di un appezzamento di terreno, in atto vincolato a verde privato, per la creazione di un nuovo vasto complesso edilizio Fiat in prossimità a quello esistente;

VISTA la relazione tecnica e la planimetria allegate alla delibera di cui sopra, da cui risulta che il terreno di cui viene proposto lo svincolo misura circa mq. 20 mila ed è ubicato tra la via Imperatore Federico e il prolungamento di via Cirrincione;

ATTESO il preminente interesse cittadino che riveste la costruzione FIAT;

CONSIDERATO che gli atti della variante sono stati depositati presso la Segreteria Comunale dal 19 aprile 1955 al 6 giugno successivo senza aver dato luogo a reclami e opposizioni;

VISTO il voto formulato dal C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. nell'adunanza del 27 luglio 1955;

VISTA la legge 27-10-1951 n. 1402;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 1-7-1947 n. 3;

D E C R E T A :

Art. 1) - E' approvata la variante al piano di ricostruzione della città di PALERMO proposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dell'11 marzo 1955 e conseguentemente sono resi disponibili i

terreni meglio specificati in narrativa già sottoposti al vincolo del "verde privato". -

Art. 2) - Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella G.U. della Regione Siciliana. -

Art. 3) - Il Sindaco di PALERMO è incaricato della esecuzione del presente decreto. -

Palermo, 8 agosto 1955

L'ASSESSORE

Fto. Fasino

Allegato n. 11

14

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE

CON SEDE IN PALERMO

Comitato Tecnico Amministrativo

N. 37515 *Oggetto* PALERMO - Piano di ricostruzione - Progetto di variante per diversa destinazione di area vincolata ad edilizia scolastica in Via F.sco Laurana -

Adunanza del 3 Maggio 1958

IL COMITATO

VISTO il foglio in data 11 Aprile 1958, n. 12773, Div. III^, con il quale il Provveditorato alle OO.PP. per la Sicilia, trasmette, per esame e parere, l'istanza del Sindaco di Palermo, tendente ad ottenere l'approvazione di una variante al piano di ricostruzione della città, per dare diversa destinazione ad un'area vincolata ad edilizia scolastica;

VISTI gli atti;

UDITI I RELATORI: (Ballo - Corriere - Basile - Carnacciolo);

SI PREMETTE:

Il piano di ricostruzione della Citta di Palermo, approvato con D. P. della Regione n. 12, dell'8 Luglio 1947, prevede il vincolo a zona destinata ad edilizia scolastica, di parte dell'isolato compreso tra Via Francesco Laurana, Via Roma, Via Orsini e Via Duca della Verdura.

Nel detto isolato infatti, appaiono vincolate le particelle 305/a, 306/a, 152, 274, 326, 450 del foglio n. 33, mentre la rimanente parte è destinata ad edilizia residenziale.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 5 e 10 della Legge 27-10-1951, n.1402, il Sindaco della città di Palermo, a suo tempo, presentò l'istanza con la quale chiese l'approvazione di una variante al piano di ricostruzione della Città, per dare diversa destinazione alla suddetta area.

I motivi addotti a giustificazione della suddetta istanza, erano i seguenti:

a) che la previsione dell'impianto di una scuola elementare nel lotto in que_ stione non appariva necessaria; in quanto la zona risultava sufficientemen_ te servita da molte altre scuole;

b) Il Provveditorato agli Studi di Palermo non aveva interesse alla costruzio_ ne di altri edifici scolastici nella zona;

c) non riteneva felice la ubicazione del plesso scolastico così come prevista, perchè il lotto indicato ricadeva in prossimità della confluenza di due arterie a traffico intenso.

Tale proposta, venne esaminata da questo Comitato, che con voto n. 36619, emesso nell'adunanza del 25/10/1957, non la ritenne meritevole di accoglimento per i seguenti motivi:

1) il parere espresso dall'Ufficio redazionale del piano regolatore della Cit_ tà di Palermo, non era corredato da una pianta della zona interessata, con la indicazione degli esistenti edifici scolastici e della relativa capacità ricettiva, nonchè delle indicazioni di zonizzazione del piano regolatore e del_ la rispettiva densità edilizia demografica, dal cui confronto si sarebbe po_ tuto desumere la opportunità di accogliere la proposta;

2) il parere del Provveditorato agli Studi, rilasciato in data 14-5-1954, si riferiva allo stato di fatto dell'epoca, non potendo tenere presenti le neces_ sità del piano regolatore sopravvenute nel 1956 - 1957, relativamente alla zo_ na in parola, per cui si rendeva necessario un nuovo parere.

Il Sindaco della Città di Palermo, ha ripresentato la precedente istanza corredata dai seguenti documenti:

1) Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 554, del 12/12/1956;

2) Stralcio del piano di ricostruzione nella scala 1:2000;

3) Relazione illustrativa dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 29 Luglio 1957, nella quale sono riportati i pareri espressi dal Provveditore agli Studi e dall'Ufficio redazionale del piano regolatore;

4) Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 6 Aprile 1957;

5) Avviso del Sindaco di Palermo in data 26 Marzo 1957;

6) Referto pubblicazione nell'Albo Pretorio in data 7 Maggio 1957;

Tali documenti sono stati ora integrati dai seguenti altri:

7) Planimetria contenente lo stralcio del piano regolatore nella scala 1:5000, con la indicazione di tutti gli edifici scolastici esistenti nella zona;

8) Relazione n. 3754, Sez.7ª, del 28 Marzo 1958, dell'Assessore ai LL.PP. del Comune di Palermo, nella quale è riportata la proposta del Provveditorato agli Studi di Palermo, con nota n.3002, del 3-3-1958;

9) Nota di trasmissione 4 Aprile 1958, n. 6331, dei sopracitati atti, da parte del Servizio Centrale d'Urbanistica dell'Assessorato dei LL.PP. della Regione Siciliana al Provveditorato alle Opere Pubbliche;

CONSIDERATO:

- Che dalla planimetria contenente lo stralcio del piano regolatore, si rileva che la zona oggetto dello svincolo dell'area, risulta dotata di N. 5 scuole elementari comunali con n. 107 aule e N. 7 private con N. 44 aule, N. 3 scuole medie e superiori pubbliche con n. 84 aule e N.1 scuola media privata con N. 29 aule;

I servizi scolastici della zona possono quindi ritenersi sufficienti per soddisfare le esigenze della popolazione scolastica del rione interessato;

- Che il Provveditorato agli studi di Palermo pone in rilievo che il già previsto lotto edificabile presenta diversi inconvenienti tra i quali:

1) Ubicazione in prospicienza di una via di grande comunicazione ed a pochi passi da un crocevia con intenso traffico;

2) Sorgerebbe a ridosso di un grande Istituto industriale frequentato da oltre mille studenti in buona parte motorizzati, che, all'ingresso ed all'uscita, avrebbero sbocco nella strada frequentata dai bambini;

Il prefato Provveditorato agli Studi fa inoltre presente che la maggiore esigenza di un edificio scolastico per le elementari è più avvertita, sempre rimanendo nella stessa zona, a monte di Via Libertà, nella zona delimitata tra le Vie Sciuti - Notabartolo, Nunzio Morello e Giusti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità:

E' DEL PARERE

- CHE l'istanza del Sindaco della Città di Palermo, tendente ad ottenere l'approvazione di un progetto di variante del piano di ricostruzione della Città, per dare diversa destinazione ad un'area vincolata ad edilizia scolastica, all'angolo tra la Via Francesco Laurana e la Via Orsini, sia da ritenersi meritevole di accoglimento.

COPIA CONFORME

Il Segretario

Allegato n. 12

15

9/R.10402

REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

VISTO il piano di ricostruzione della Città di Palermo, approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 dell'8 luglio 1947;

VISTO il proprio decreto n. 1 del 28 giugno 1949 con cui l'efficacia del piano è stata prorogata di dieci anni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 554 del 12 gennaio 1956 - vistata per la legittimità dalla Commissione Provinciale di Controllo il 28 dicembre successivo - con cui è stata adottata una variante al piano suddetto allo scopo di destinare ad edilizia residenziale l'area vincolata ad edilizia scolastica ubicata tra il prolungamento della via Sona e la via Lanziera ed Orsini contraddistinta dalle particelle 305/a, 306/a, 152, 247, 326, 450 del foglio 33 del Catasto urbano di Palermo;

VISTA la relazione tecnica e la planimetria della zona interessata allegate alla delibera di cui sopra;

CONSIDERATO che gli atti della variante sono stati depositati presso la Segreteria Generale del Comune dal 26 marzo al 5 maggio 1957 senza aver dato luogo a reclami ed opposizioni;

VISTI i pareri resi al riguardo dal Provveditorato agli Studi di Palermo con le note n.ri 3605 e 3002 rispettivamente in data 11 marzo 1954 e 3 maggio 1958;

VISTO il voto n. 37715 formulato dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. nell'adunanza del 3 maggio 1958;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del Comune in quanto gli edifici scolastici costruiti nella zona sono sufficienti a soddisfare le esigenze della popolazione scolastica della zona stessa;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

/Il

./.

VISTA la legge 27/10/1951 n. 1402;
VISTA la Legge Regionale 1/7/1947 n. 3;

D E C R E T A :

ART. 1) - E' approvata la variante al piano di ricostruzione della Città di Palermo adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 924 del 12 gennaio 1956 ed è conseguentemente autorizzata la cessione della destinazione ad edilizia scolastica dell'area meglio descritta nelle premesse. -

ART. 2) - Il Sindaco di Palermo è incaricato della notifica ed esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. -

Palermo, li 14 maggio 1958

L'ASSESSORE
F.to LANZA

16 (34)

(34) L'allegato n. 13 è custodito nella tasca in « terza di copertina ». (N.d.r.)

17

Allegato N. 14

PIANTA DELLA CITTÀ CON L'INDICAZIONE DEL PALAZZO DELLA REGIONE


PORTO


MONTE
PELLEGRINO
ACQUASANTA
ARENELLA

allegato n 33

18

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PALERMO

RELAZIONE

Premesse

1) Piano territoriale di coordinamento
2) Azzonamento funzionale
3) La grande viabilità
4) Azzonamento edilizio
5) Attrezzature
6) Risanamento
7) Dimensionamento

MUNICIPIO DI PALERMO

Ufficio Tecnico dei LL.PP.

Piano Regolatore Generale della Città di Palermo.

R E L A Z I O N E

Premesse

La città di Palermo non ha mai avuto un piano regolatore generale, inteso come strumento capace di regolamentare tutta l'attività urbanistica cittadina.

Ha avuto piani parziali per il raggiungimento di fini determinati, come quello dell'apertura della via Maqueda nel XVII secolo ordinata dal Vicerè Maqueda, nel fitto dell'abitato, intersecando la via Toledo quasi a metà del suo percorso, e che con influenza decisiva sullo sviluppo avvenire della città, divise la stessa in quattro quartieri di estensione pressocchè uguali.

Nel principio dell'800, essendo necessario uscire dalle vecchie mura per espandere la città nella circostante campagna, incominciò a prevalere, nella topografia cittadina, il nuovo asse N.S. in confronto del vecchio asse E.O., prima timidamente, poi invece in maniera più decisa nel 1848, anno in cui il governo sorto dalla rivoluzione, decretò la apertura della via Libertà.

L'esposizione nazionale del 1891-1892, impiantata nella vasta area tra la Via Libertà e la Via XX Settembre, diede una nuova spinta all'espandersi della città verso nord, con la valorizzazione della Favorita e la creazione di Mondello.

s/.

Mentre verso nord si aveva con provvedimento governativo una forte direttrice d'espansione, verso sud il solco dell'Oreto, la zona ferroviaria, la ferrovia di Corleone e la mancanza di impianti pubblici frenarono qualsiasi possibilità d'espansione.

Con la crescione dei vari nuovi rioni senza alcun collegamento fra loro, a cavallo delle antiche strade radiali che collegavano la città con le contrade circostanti, è risultato un organismo urbano quanto mai difettoso, perchè questi vari rioni popolatissimi, non collegati fra loro, venivano a gravitare sul centro della città.

Alla fine del secolo scorso l'Amministrazione Comunale a mezzo del piano di risanamento dell'Ing. Giarrusso, con uno studio molto accurato, che costituì allora una delle più interessanti elaborazioni urbanistiche del secolo XIX, cercò di risolvere molti dei problemi cittadini resisi urgenti ed indifferibili per le necessità del traffico e del risanamento vero e proprio dei vari quartieri; e con vari provvedimenti l'Amministrazione Comunale ha potuto realizzare importanti opere di risanamento.

Detto piano Giarrusso mantenne la sua validità fino al 1944, sicchè ancora a qualche piano di iniziativa privata è stato l'unico strumento urbanistico, che, per circa mezzo secolo, ha regolamentato il risanamento parziale dei vecchi quartieri e gran parte dell'espansione cittadina, senza essere un piano regolatore generale.

Con la legge 26 maggio 1926 n° 886 che concedeva al Comune

./.

(35) L'erronea indicazione della progressione numerica delle pagine risale al documento originale. (N.d.r.)

un mutuo di £. 270 milioni per la esecuzione di determinate opere pubbliche, si faceva obbligo di procedere alla compilazione del piano regolatore.

Dopo avere proceduto al rilievo aerofotogrammetrico della città ed a rilevamenti statistici molto scrupolosi, nel 1939 venne bandito concorso pubblico nazionale per la compilazione del piano regolatore della città. Il bando relativo, onde puntualizzare preventivamente i problemi più importanti dell'urbanistica cittadina e dare un indirizzo unitario ai concorrenti, venne redatto dalla stessa Commissione giudicatrice formata da illustri urbanisti italiani.

Quattro furono i piani premiati che costituirono il risultato concreto del concorso e dei ponderosi studi condotti con impegno e serietà da valenti urbanisti italiani.

Dai risultati ottenuti scorse un unico piano regolatore generale che pubblicato nel 1944 apparve superato dagli eventi bellici che avevano distrutto gran parte della città, e creato nuovi urgenti problemi, sì da richiedere nuovi studi più profondi e più aderenti alla situazione.

Nel marzo 1945 venne pubblicata la nuova legge sui piani di ricostruzione ed il Comune di Palermo procedette subito alla compilazione del piano di ricostruzione della città che venne approvato col decreto n° 12 dell'8 luglio 1947 del Presidente della Regione Siciliana.

Il Piano di Ricostruzione fu redatto tenendo presenti i precedenti studi eseguiti dai partecipanti al Concorso e dalla Commissione giudicatrice.

Fu così possibile inserire la successiva attività urbanistica

./.

in un piano organico che si dimostrò strumento utile ed efficace.

Tale piano, però, ha validità limitata tanto nello spazio che nel tempo venendo a regolare solo una parte del territorio comunale e venendo a scadere il 7/7/1957.

Sin dal 1949 l'Amministrazione Comunale con deliberazione consiliare n° 1818 del 19/10/1949 aveva nominata una Commissione Consultiva per lo studio dei vari problemi inerenti al piano regolatore.

Però tale Commissione, per motivi vari, ha dovuto ritardare di molto l'inizio dei suoi lavori.

Intanto con le provvidenze nazionali e regionali lo sviluppo edilizio della città ha avuto un incremento molto notevole investendo anche varie zone non previste dal piano di ricostruzione e per cui sono stati compilati vari piani di coordinamento di piani di iniziativa privata.

Con la provvida legge n° 43 del 4/12/1954 la Presidenza della Regione Siciliana, venendo incontro ad una necessità imprescindibile ed urgente, ha stanziato £. 200 milioni per la compilazione del piano regolatore generale urbanistico e particolareggiato delle opere di risanamento edilizio ed igienico del Comune, con l'assegnazione del termine di un anno per la presentazione degli elaborati vari.

Con successiva legge n° 12 del 18 febbraio 1956 la Regione Siciliana ha adottato provvedimenti integrativi per la compilazione del piano regolatore della città e del piano territoriale di coordinamento interessante i 16 Comuni compresi entro la zona d'influenza di Palermo.

./.

Nominati una Commissione Generale ed una Giunta Esecutiva e quindi un Comitato di Redazione costituito da sei urbanisti qualificati e dall'Ingegnere Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale con la carica di dirigente, affiancato dall'Ufficio Redazionale del Piano Regolatore della Direzione dei LL.PP. del Comune di Palermo, si è proceduto alacremente allo studio del Piano Regolatore Generale.

Si riassumono, qui di seguito, con la massima sintoticità i concetti fondamentali che caratterizzano il piano:

1) Piano territoriale di coordinamento

Il Piano Regolatore Generale di Palermo è stato studiato nell'ambito di un piano territoriale che comprende 16 Comuni limitrofi (Casteldaccia, S. Flavia, Bagheria, Ficarazzi, Misilmeri, Villabate, Monreale, Torretta, Isola delle Femine, Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi, Altofonte, Capaci, Carini, Cinisi e Terrasini) che al censimento del 1951 avevano nel complesso più di 600.000 abitanti. Degli studi condotti su questo territorio si riferirà quando sarà presentato il relativo piano.

Qui ci si limita ad illustrare quelle parti di esso che hanno diretta attinenza col Comune di Palermo, il che per brevità si farà partitamente nei successivi paragrafi.

2) Azzonamento funzionale

E' stato studiato tenendo presente le caratteristiche prevalentemente residenziali (1/10 della popolazione siciliana

./.

circa), direzionali (capitale della Regione), turistiche (possibile aumento delle attività terziarie) del territorio. Sono stati tenuti in alto conto anche i probabili piani di industrializzazione. (Possibile aumento delle attività secondarie. Le attività primarie sono trascurabili nell'ambito del Comune in quanto la popolazione agricola ascende appena al 10% di quella attiva).

In funzione di questi concetti si è previsto una larghissima dotazione di verde in modo da conservare talune caratteristiche del vecchio centro urbano e da frammentare la massa edilizia in formazione.

Allo stesso scopo sono stati previsti tre nuclei di attrazione edilizia più o meno nettamente staccati da quello centrale: uno (a carattere prevalentemente lineare) lungo la costa di Romagnolo, due (a carattere nucleare) nella Piana dei Colli e presso Passo di Rigano.

Per la creazione di quartieri integrati autonomi a cura di Enti qualificati sono previste zone da prescegliere in località Crocevardo Giardina, Chiavelli e tra Passo di Rigano e Mortillaro.

Sempre allo stesso scopo si è rinunziato alla formazione di centri direzionali, commerciali, etc. selezionati ed accentrati e si è preferito indicare talune zone a carattere misto e variamente ubicate nel territorio onde realizzare un certo decentramento dei servizi, anche in funzione delle necessità del traffico ("zone direzionali" intorno al Palazzo dei Normanni, fra lo Steri e via Butera ed a S. Erasmo;

./.

"zona per il commercio, per i grandi uffici e per lo svago", nei rioni Monte di Pietà ed Olivella e lungo l'asse delle vie Ruggero Settimo e Libertà sino alle Croci; "nuova zona commerciale e direzionale" a Resuttana; "zone residenziali e turistiche" a Mondello, Romagnolo, M. Pellegrino e alle falde del Belzo Rosso).

Nel piano di coordinamento saranno proposte zone di residenza stagionale e di turismo ad Isola delle Femine, Aspra, S. Flavia, S. Martino, Cibilrossa, etc.

Le destinazioni industriali debbono essere stabilite con grande oculatezza onde non deprimere i caratteri residenziali o turistici. A questo scopo si è rinunziato alla formazione di una grande zona a carattere compatto e si è preferito prevedere talune zone di media e piccola estensione (presso Romagnolo e nella Piana dei Colli) contornate dal verde.

E' anche ammessa la costruzione di medi e piccoli impianti (opportunamente regolamentati) nelle zone destinate a verde agricolo. In sede di piano di coordinamento saranno previste altre zone industriali nel territorio dei comuni vicini, anche allo scopo di drenare la immigrazione (attualmente il tasso di immigrazione annuo ascende al 25 per mille della popolazione - Differenza fra la immigrazione e la emigrazione 10 per mille).

3) La grande viabilità

La vecchia viabilità si impostava nell'unico asse longitu-

./.

dinale Oreto-Maqueda-Ruggero Settimo-Libertà.

I rilevamenti compiuti hanno mostrato che di fatto il traffico si svolge, per una fortissima percentuale, in quella direzione.

Si sono fatti due ordini di previsioni fondamentali:

A) Scorrimento -

Formazione di nuovi assi di scorrimento paralleli a quello Maqueda-Libertà.

Essi sono: via del Porto o prolungamento a sud verso il retroterra di Romagnolo e a nord verso Sferracavallo (in parte in galleria per convogliare il traffico industriale verso il Porto). Via Roma e suo prolungamento verso la Piana dei Colli o Mondello. Prolungamento della via Villafranca attraverso i mandamenti Monte di Pietà e Palazzo Reale (cosidetta "Terza via"). Via di scorrimento secondaria (cosidetta "Piccola sussidiaria") fra la Terza via e la via Maqueda. Collegamento della via Giusti con la via Re Federico e col Corso Tukory (cosidetta "Velocc").

B) Arroccamento.

I sei assi di scorrimento longitudinale formano un sistema integrato da un grande asse di arroccamento che nel piano dei 16 Comuni di allaccierà con l'autostrada per Catania e con la statale per Trapani. Tale grande asse drenerà e convoglierà i traffici specialmente delle provenienze esterne, nella rete degli assi longitudinali e nella rete sussidiaria trasversale in modo da selezionarli, secondo la destinazione, concorrendo, con ciò, a decongestionare la vecchia rete stradale.

./.

Sono state previste tre autostazioni per le comunicazioni ferrree ed interprovinciali, fuori del circuito delle mura cinquecentesche.

Come abbiamo detto ulteriori vantaggi saranno apportati al traffico dal decentramento di taluni servizi. Come diremo i centri di espansione sono studiati con carattere di alta autonomia in modo da ridurre al minimo le percorrenze verso la vecchia rete viaria.

4) Assetto edilizio

Il Comitato Redazionale è vivamente allarmato dal carattere di estrema compattezza che va assumendo la nuova edilizia palermitana. Di tale fenomeno è una riprova il grande aumento del valore edificatorio delle aree. E' stato calcolato che, mediamente, dal 1939 al 1953 tale valore è aumentato, a Milano da 7 a 100, a Palermo da 1 a 200 (Roma raggiunge la punta di 250).

Nel quadro di insieme del Piano Regolatore Generale sono state distinte 13 zone edilizie (indicate con la lettera R e con indici da 1 a 13).

Zona R_1 ed R_2 comprendenti rispettivamente "l'edilizia da risanare" e "da riordinare" secondo le norme che saranno stabilite nei piani particolari.

Zona R_3 comprendente tutte quelle zone che sono caratterizzate "dalla preesistente edilizia" e che devono essere solo completate.

./.

In esso vige il Regolamento Edilizio generale, salvo le modifiche ed il coordinamento necessario.

Zona R_4 dove sono ammessi tipi edilizi che possono raggiungere una densità urbana di 45.000 mc/ha alla quale corrisponde una densità fondiaria di circa 75.000 mc/ha, (provvedendo che l'area fondiaria corrisponde al 60% dell'area urbana) ed una densità urbana demografica di 450 - 550 ab/ha.

Zona R_5 dove sono ammessi tipi edilizi che possono raggiungere una densità urbana di 35.000 mc/mq. alla quale corrispondono una densità fondiaria di circa 50.000 mc/ha ed una densità urbana demografica di 350-450 ab/ha.

Zona R_6 dove sono ammessi tipi edilizi che possono raggiungere una densità urbana di 25 mila mc/ha alla quale corrispondono una densità fondiaria di circa 42.000 mc/ha ed una densità urbana demografica di 250-300 ab/ha.

Zona R_7 dove sono ammessi tipi edilizi che raggiungono una densità urbana di 15.000 mc/ha, alla quale corrispondono una densità fondiaria di circa 25.000 mc/ha ed una densità demografica di 150-190 ab/ha.

Zona R_8 dove sono ammessi tipi edilizi che raggiungono una densità urbana di 5.000 mc/ha, alla quale corrispondono una densità fondiaria di circa 8.300 mc/ha ed una densità demografica di 50 - 63 ab/ha.

Inoltre sono previste le zone R_9 "di villeggiatura", R_{10} "delle borgate", da completare con un piano particolareggiato, R_{11} "dell'edilizia speciale", R_{12} "delle zone disciplinate dal piano

./.

di ricostruzione" ed R_{13} "dell'edilizia disciplinata dalle convenzioni stipulate col Comune".

Invero i tipi edilizi R_4 ed R_5 appaiono ancora troppo addensati; essi sono stati inseriti nella tipologia adottata onde tenere conto dello stato di fatto nelle zone di immediato ampliamento e non creare grosse fratture volumetriche ed economiche.

Coerentemente alla osservazione che si è fatta al principio di questo paragrafo, nel piano sono stati però adottati, di preferenza, tipi edilizi più radi.

La organica distribuzione della popolazione nel territorio è dimostrata dalle medie raggiunto o calcolate nella tabella allegata. Da essa si rileva che la densità urbana media (popolazione totale nel territorio comunale meno le zone a verde agricolo) ascende a 185 ab/ha.

La densità urbana, escluse le grandi zone a verde pubblico (Favorita e suo ampliamento, M. Pellegrino, parco lungo il fiume Oreto) ascende a 225 abitanti per ettaro.

5) <u>Attrezzature</u>

Sono state divise in due categorie:

1) "attrezzature di carattere generale, regionale ed urbano";
2) "attrezzature di quartiere".

Abbiamo già detto quali siano i concetti che hanno guidato il Comitato Redazionale nella distribuzione non accentrata delle prime. Le seconde saranno distribuite in modo da soddisfare ai concetti di autosufficienza ed integrazione, dei quali abbiamo parlato anche a proposito del traffico.

./.

Per l'esame dettagliato si rimanda alle relazioni particolari.

6) Risanamento.

I problemi del risanamento investono zone di grandissima estensione (ettari 262; abitanti 120 mila) ed hanno carattere speciale, dato dalla vecchia funzione accentratrice di capitale (1/10 della popolazione dell'isola) di una regione depressa. Il declassamento di talune zone ha raggiunto limiti estremissimi, in esse la percentuale delle case non risanabili è così forte che non è apparso possibile procedere coi metodi della bonifica edilizia.

Dopo prolungata e matura riflessione il Comitato Redazionale ha ritenuto che non è possibile consigliare metodi costanti di intervento, ma che bisogna, viceversa, procedere caso per caso, determinando, nel corpo dei vecchi quartieri, ambienti di carattere omogeneo e per ciascuno di essi studiare e proporre l'intervento specifico.

Questi studi vorranno concretati in sede di piani particolari.

Per la illustrazione del piano generale basterà accennare che in genere gli interventi si limitano alla bonifica della funzione residenziale o a perfezionare le attrezzature. Più venti interventi è necessario effettuare lungo le strade di scorrimento longitudinale che attraversano i vecchi centri (via del Porto, grande e piccola succidiaria).

Nelle zone gravitanti su Piazza Verdi sono stati previsti

./.

(nel mandamento Monte di Pietà) o lo saranno (nel rione Olivella) interventi a carattere più integrale, in quanto essi verranno a far parte di quel "centrum centrorum" che si prevede si estenda sino alla Piazza delle Croci.

Per il Monte di Pietà rimandiamo alla relazione annessa al piano particolareggiato in via di approvazione.

7) Dimensionamento del piano

Il Comitato Redazionale con l'ausilio del Centro Statistico Regionale, ha fatto talune previsioni sull'incremento della popolazione nel territorio del Comune e nel territorio compreso nel piano di coordinamento. Tali previsioni sono state confrontate con quelle fatte dalla SVIMEZ per l'Italia e per la Sicilia. I risultati di tali studi, che faranno parte di una relazione particolare, sono stati sottoposti alla Commissione Generale che ha ritenuto di prevedere entro un periodo di 25 - - 35 anni un aumento di popolazione di ulteriori 300 mila unità sui 500 mila abitanti circa censiti nel 1951, in modo da raggiungere gli 800 mila abitanti.

Questi nu eri formano la base di proporzionamento del piano, quale è rappresentato dalla tabella annessa.

Da essa si ricava, come detto avanti, che la densità urbana media (compresi il grande parco esistente della Favorita, quello previsto nell'Oreto ed il M. Pellegrino) ascende a 185 ab/ha e che la densità urbana media esclusi i suddetti grandi parchi, ascende a 225 ab/ha.

La dotazione del verde urbano (zone a verde indicate nel

./.

piano escluse le zone a verde agricolo) ascendono a 1.453 ettari con una dotazione media per abitante di 18 mq.

Le zone a verde urbano, esclusi i grandi parchi dei quali abbiamo detto sopra, ascendono a 1.182 ettari con una dotazione media per abitante di circa 15 mq.

La popolazione attuale nei quattro vecchi rioni entro la cerchia delle mura cinquecentesche (Palazzo Reale, Tribunali, Monte di Pietà, Castellammare) ascende a circa 120 mila abitanti.

Si prevedono una diminuzione della popolazione nelle zone da diradare ed un aumento in talune dove più massicci interventi creeranno un ambiente edilizio interamente nuovo. In complesso nei suddetti quartieri il numero degli abitanti passerà da 120 mila a 90 mila e la densità urbana media passerà da 530 a 400 ab/ha. Se aggiungiamo la popolazione residente nelle altre zone da risanare (R_1) otteniamo la popolazione prevista di 104.640 abitanti, di cui alla tabella annessa.

Nelle zone di riordino (R_2) ed esistenti (R_3) si prevede che "grosso modo" rimarrà l'attuale popolazione con una densità di 500 ab/ha per la prima e 550 ab/ha per la seconda.

Come è stato detto precedentemente la zona residenziale R_4 (4,5 mc/mq.) ricopre solo quelle aree di immediata espansione per le quali non è prevedibile una troppo rapida diminuzione di densità (circa 13 mila abitanti). Nelle zone già disciplinate dal piano di ricostruzione e da convenzioni col

./.

Comune o dove si provede edilizia speciale rimangono le attuali provisioni (500 ab/ha, in complesso circa 60.000 abitanti). Circa 255.000 abitanti risiederanno nelle zone R_5 ed R_6 con una densità rispettivamente di 350 e 250 ab/ha.

I nuclei residenziali avranno carattere integrato ed autosufficiente al massimo.

La estensione delle zone industriali esistenti e future, entro l'ambito del Comune, ascende a 230 ettari.

Si provede che ad essi corrisponderanno 23.000 posti di lavoro, cui vanno aggiunti quelli che si avranno fuori del territorio comunale. La valutazione delle conseguenze attivistiche potrà essere fatta solo nell'ambito del piano territoriale di coordinamento.

Con i dati della tabella allegata è facile approfondire (36) quell'analisi alla quale qui si è sintetizzato accennato.

Palermo, li 9 giugno 1956.

(36) La tabella citata nel testo è pubblicata alle pagg. 166-167. (N.d.r.)

IL COMITATO DI REDAZIONE:

f.to Edoardo Carucciolo

" Giuseppe Caronia

" Luigi Epifanio

" Giuseppe Spatrisano

" Pietro Villa

" Vittorio Zlino

L'UFFICIO REDAZIONALE:

" Benedetto Colajanni

" Domenico Galadino

" Salvatore Inserillo

" Giuseppe Mannino

" Vincenzo Capitano

" Giovanni Pirrone

" Mario Lojacono

L'INGEGNERE DIRETTORE:

" Vincenzo Nicoletti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

" Giuseppe Salerno

V° IL SEGRETARIO GENERALE

" Lorenzo Filippone

p.c.c.

Indicazione delle zone	Territorio in ha	N° abitanti	Densità
Comunale	15.864,00	800.000	—— ——
Urbana compreso Favorita, M. Pellegrino e Oreto	4.338,00	800.000	185 ab/ha
Urbana esclusa Favorita, M. Pellegrino e Oreto	3.575,00	800.000	225 ab/ha
Zone residenziali, escluse le zone di villeggiatura	1.932,00	800.000	414 ab/ha
Zona R_1 (risanamento)	261,60	104.640	400 ab/ha
" R_2 (riordino)	83,00	41.500	500 ab/ha
" R_3 (esistente)	345,20	204.628	500 ab/ha
" R_4 (4,5 mc/mq.)	28,80	12.972	450 ab/ha
" R_5 (3,5 ")	355,70	124.495	350 ab/ha
" R_6 (2,5 ")	520,60	130.150	250 ab/ha
" R_7 (1,5 ")	18,80	2.820	150 ab/ha
" R_8 (0,5 ")	23,00	1.150	50 ab/ha
" R_9 (villeggiatura)	143,00	——	—— ——
" R_{10} (borgate)	171,50	34.300	200 ab/ha
" R_{11} (ed.speciale)	6,80	3.400	500 ab/ha
" R_{12} (p.di ricostruzione)	79,00	39.500	500 ab/ha
" R_{13} (convenzionata)	38,00	19.000	500 ab/ha
Mondello-Mferracavallo- T.Natale	160,00	40.000	250 ab/ha
E. P	112,00	28.000	250 ab/ha
Residenziali miste (artigianali)	6,50	2.925	450 ab/ha
Residenziali miste e direzionali	20,60	4.120	200 ab/ha

./.

Indicazione delle zone	Territorio in ha.	N° abitanti	Densità	
Residenziali miste a turistiche	32,00	6.400	200	ab/ha
Zone a verde:				
Zone a verde agricolo	11.526	———	—	—
Zone a verde escluso verde agricolo	1.453	800.000	18	mq/ab
Verde pubblico compreso Favorita Oreto e M. Pellegrino	1.182	800.000	14,6	mq/ab
Verde pubblico escluso Favorita Oreto e M. Pellegrino	420	800.000	5,25	mq/ab
Verde attrezzato	271	———	—	—
Attrezzature	300	———	—	—
Zone industriali	230	———	—	—

dott. Lubonetti per conservare

allegato n. 34

19

MUNICIPIO DI PALERMO - UFFICIO DEI LL.PP.

NORME TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

CAPO I°

DISCIPLINA URBANISTICA

Art.1°

Alle norme di questo regolamento è sottoposto chiunque, privato o pubblica amministrazione, voglia esplicare una qualsiasi attività urbanistica nel territorio del Comune di Palermo.

Art.2°

Mezzi di attuazione

Nel territorio del Comune di Palermo la disciplina urbanistica si attua a mezzo:

I) del Piano territoriale di coordinamento della zona d'influenza costituito da:

a) una planimetria disegnata alla scala 1/25000 con campiture varie e apposita legenda;

b) una relazione illustrativa.

II) del Piano regolatore generale del territorio di Palermo costituito, oltre che dalle presenti norme, dai seguenti allegati:

a) una planimetria disegnata alla scala 1/5000 con campiture varie ed apposita legenda;

b) una relazione illustrativa.

III) di tutti quei piani particolareggiati e particolari che sono stati o che saranno adottati ed approvati secondo quanto prescritto negli artt.3 e 7 seguenti.

IV) dei piani regolarmente convenzionati in tutto quanto non sono in contrasto con i superiori elaborati.

V) del Piano di Ricostruzione per la città di palermo approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.12 dell'8 luglio 1947 per quanto non contrasti con i superiori elaborati.

VI) del Regolamento Edilizio Generale

Art. 3°

./.

Attuazione a mezzo di piani particolari e particolareggiati

L'Amministrazione Comunale esegue il Piano Regolatore Generale a mezzo dei piani regolatori particolareggiati a norma di quanto prescritto nella Sezione II del cap.III° della Legge 17 agosto 942 n.1150 (legge urbanistica) ed a mezzo di piani particolari di iniziativa privata.

Art.4°

Applicazione della legge urbanistica

Nella esecuzione del Piano Regolatore Generale e dei Piani Particolareggiati sono applicabili le norme prescritte nella Sezione III° del cap.III° della legge urbanistica.

Art.5°

Nessuna costruzione può essere eseguita nelle zone di ampliamento se non sia stato compilati almeno:

a) il piano particolare

b) il piano di lottizzazione secondo le norme di cui ai successivi articoli.

Art.6°

Il piano particolare di una zona può essere compilato dal Comune o dai proprietari che vi hanno interesse.

Art.7°

I piani particolari di iniziativa dei proprietari interessati, sono a totale carico degli istanti per quanto riguarda la costruzione delle strade e degli impianti per acqua, gas, fognature, fognature ed illuminazione pubblica.

Quando il piano particolare è compilato dai proprietari che vi hanno interesse, questi presentano all'Ufficio Tecnico del Comune istanza per ottenere dell'Amministrazione Comunale la delimitazione della zona che deve costituire oggetto dello studio e le norme specifiche relative. All'istanza va allegata proposta per la delimitazione della zona che a giudizio degli interessati dovrebbe formare oggetto del piano particolare e della quale essi siano proprietari per almeno il 2% della superficie.-

Tale proposta va fatta su estratto di mappa e corredata dei certificati

./.

catastali riferentesi a tutte le particelle comprese nel piano.

Le determinazioni del Comune debbono essere adottate entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con ordinanza del Sindaco, su conforme parere della Commissione Urbanistica di cui all'art.16.

L'ordinanza del Sindaco stabilisce oltre la delimitazione della zona, le particolari caratteristiche urbanistiche del piano, in conformità al Piano Regolatore Generale ed il tempo entro il quale deve presentarsi il piano particolare, con lo schema dell'atto di obbligo di cui al successivo art.13 preventivamente concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale, firmato per accettazione dagli interessati che siano proprietari di almeno il 5% (cinquantacinque per cento) della superficie della zona, delimitata dall'ordinanza del Sindaco.

Tale ordinanza è notificata agli istanti a mezzo di messo comunale e pubblicata all'Albo Pretorio e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Nei sessanta giorni successivi alla presentazione del piano e dello schema di convenzione, l'Ufficio Tecnico procede all'esame degli elaborati e li trasmette con propria relazione scritta alla Commissione urbanistica di cui al successivo art.16 per il parere.

Nel caso che il parere sia favorevole gli atti vengono depositati presso la Segreteria Generale del Comune e resi noti agli interessati con avviso alla cittadinanza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione e all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi entro i quali i proprietari che non hanno aderito a chiunque vi abbia interesse, possono presentare opposizioni ed osservazioni.

Il piano, la convenzione, le opposizioni, le osservazioni e le relative deduzioni dell'Ufficio Tecnico sono sottoposte al Consiglio Comunale, il quale delibera su conforme parere della Commissione Urbanistica di cui all'art.16.

Dopo l'approvazione del Consiglio e la stipula dell'atto pubblico il piano diventa definitivo ed obbligatorio, anche per i non aderenti.-

./.

Art. 8°

I piani particolari si eseguono dai privati, per ognuno degli isolati, definitivo dal piano suddetto a mezzo dei piani di lottizzazione che debbono essere redatti secondo le norme del successivo art.14.

Il piano di lottizzazione è approvato con ordinanza del Sindaco, su conforme parere della Commissione di cui all'art.16.

L'ordinanza del Sindaco è notificata ai richiedenti a mezzo di messo comunale.

Il piano di lottizzazione deve essere presentato dagli interessati che siano proprietari di almeno il 55% (cinquantacinque per cento) della superficie dell'isolato e studiato in base agli effettivi rapporti di comproprietà, in modo che gli oneri ed i vantaggi previsti dalle presenti norme (superficie coperta, cubatura, distacchi, arretramenti per villetta, etc.) vengono distribuiti in equa misura tra i proprietari presentatori del piano e gli altri.-

Tale lottizzazione deve essere conforme alle caratteristiche del piano particolare precedentemente approvato e divenuto obbligatorio e definitivo.

Il piano di lottizzazione è approvato dal Sindaco su conforme parere della Commissione urbanistica.-

Il provvedimento è notificati ai richiedenti a mezzo di messo comunale.

Il piano di lottizzazione dopo l'approvazione diventa definitivo ed obbligatorio per i presentatori, mentre rimane dimostrativo e facoltativo per i rimanenti proprietari; questi, però, prima di costruire a loro volta, ove non aderiscano, debbono, per la rimanente zona, presentare la variante al piano, la quale è sottoposta allo stesso procedimento di approvazione stabilito nei comma precedenti.-

Per il piano di lottizzazione si applica la procedura fissata al successivo art.11 per i comparti edificatori.

Art. 9°

La realizzazione dei piani di lottizzazione limitatamente al 50% (cinquanta per cento) del volume dei fabbricati, può essere iniziata solo dopo che sia stata urbanizzata la zona delimitata dal piano particolare con almeno la esecuzione del 50% in valore delle opere a carico

./.

dei privati secondo l'obbligazione assunta nella convenzione stipulata dal Comune.

La rimanente parte del fabbricato può essere eseguita dopò che sia stato eseguito il rimanente 50% delle opere convenzionate.

Art. 10°

Comparti di risanamento

In relazione alle esigenze della migliore sistemazione del centro urbano, il Sindaco, su conforme proposta della Commissione di cui allo art.16, con sua ordinanza, fissa i termini entro cui i proprietari compresi entro un comparto di risanamento, così definite dal piano particolareggiato o da quello particolare di cui al precedente art.7, devono procedere alla sistemazione edilizia dei loro immobili, fissando le modalità tecniche di tale sistemazione. L'otdinanza con l'elenco catastale dei proprietari viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; i proprietari interessati devono, entro i termini fissati, presentare il progetto esecutivo, impegnandosi ad eseguire le opere indicate nella ordinanza del Sindaco, nel termine stabilito. Trascorsi i termini l'Amministrazione Comunale ha diritto di procedere direttamente alla esproprizzione a norma di legge e di cedere tale diritto ai condomini che si siano impegnati

In caso di mancata presentazione del progetto il Sindaco può farlo redigere dall'Ufficio Tecnico del Comune a spese degli interessati.-

Art. 11°

Comparti edificatori

In relazione alle esigenze dello sviluppo della Città, il Sindaco, su conforme parere della Commissione di cui all'art.16, può con sua ordinanza fissare i termini entro cui si deve procedere alla edificazione dei comparti definiti dai piani particolareggiati e da quelli particolari di cui al precedente art.7.

L'ordinanza del Sindaco deve contenere l'elenco catastale delle proprietà facenti parte del comparto che si deve edificare comprese cioè fra gli assi delle strade che circondano il comparto e fino ad una distanza massima dai nuovi allineamenti previsti dal piano, di m.15,00.-

./.

Entro i termini fissati dalla ordinanza i proprietari devono presentare un progetto di lottizzazione attenendosi alle norme fissate dai successivi articoli, dal piano particolare e da quello particolareggiato.-

Nel caso che al progetto aderiscano i proprietari rappresentanti almeno il 75% (settantacinque per cento) dell'imponibile, esso, su conforme parere della Commissione di cui all'art.16, viene approvato e rimane ai proprietari consorziati la facoltà di espropriare gli altri inhibiti ai sensi dell'art.23 della legge 17 agosto 1942 n.1150.-

Ove il progetti venga presentato dai proprietari rappresentanti una aliquota minore, esso, dopo il parere favorevole della Commissione Edilizia, viene depositato nella Segreteria Comunale per quindici giorni consecutivi e di tale deposito viene dato avviso ai proprietari non aderenti con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.+

Tutti i proprietari e gli altri interessati possono presentare osservazioni, opposizioni o la loro adesione.

Su tali opposizioni od osservazioni, previe deduzioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e su conforme parere della Commissione di cui alle art.16, delibera il Consiglio Comunale, dando facoltà ai proprietari consorziati di espropriare i rimanenti e mantenendo tale facoltà alla Amministrazione Comunale.

Art. 12°

Progettazione urbanistica

La progettazione urbanistica deve essere eseguita da ingegneri od architetti nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della legge sullo esercizio professionale.

Essa si svolge, ai fini dell'art.4, attraverso i gradi di elaborazione di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Art.13°

Piano particolare

Il piano particolare è costituito dai seguenti elaborati:

1) estratto della planimetria con le previsioni del piano regolatore generale relativa alla zona oggetto del piano particolare e delle zone adiacenti in modo da far risultare chiaramente le connessioni con le altre parti del piano.

II) planimetria alla scala 1:2000 del piano particolare con le seguenti

./.

indicazioni:

a) foglio di mappa e numero delle particelle catastali;

b) strade e spazi riservati alla viabilità con la precisazione degli allineamenti e delle principali quote del terreno e del progetto;

c) aree riservate a edifici ed impianti pubblici e di interesse collettivo esistenti o in programma con la precisa delimitazione e destinazione di ciascuna di esse;

d) beni assoggettati o da assoggettare a speciali vincoli di legge o a speciali servitù (monumenti, ambienti, zone archeologiche, giardini o parchi, zone di rispetto, vincoli architettonici etc.);

e) aree destinate alla edificazione con la indicazione della relativa densità edilizia fondiaria in mc/mq., del tipo edilizio che si vuole adottare;

f) aree destinate alla conservazione della edilizia esistente, ai miglioramenti edilizi con la indicazione dei lotti e degli eventuali comparti di immobili da ricostruire in unità edilizie, e degli eventuali comparti di risanamento.

III) grafici alla scala non inferiore a 1:200 indicanti:

a) i profili regolatori corrispondenti alle principali vie e piazze, ove necessari;

b) gli eventuali tipi architettonici degli edifici di maggiore e particolare interesse;

c) le sezioni tipo delle vie stradali.

IV) Elenchi catastali delle proprietà interessate dal piano.

V) Schema di convenzione a norma dell'art.7.

VI) Relazione illustrativa nella quale, oltre gli altri elementi necessari alla esatta comprensione degli elaborati, siano indicati chiaramente:

i criteri di impostazione del piano;

le esigenze che lo determinano;

le previsioni sulla gradualità con cui si auspicano vogliono sviluppare le opere;

le caratteristiche metriche del piano che dovranno corrispondere per densità edilizia a quella fissata dal Piano Regolatore Generale;

Art.14°)

Piano di lottizzazione

Il Piano di lottizzazione è costituito dai seguenti elaborati:

1) stralcio del piano particolare o particolareggiato della zona oggetto del piano di lottizzazione;

II) planimetria con le principali quote planimetriche ed altimetriche a scala non inferiore a 1: 500 gli edifici esistenti con la relativa volumetria, le alberature di alto fusto, i confini precisi dei lotti con la indicazione dei proprietari, la delimitazione degli isolati e comparti, contigui a quelli e a quelli oggetto del piano;

III) planimetria a scala non inferiore a 1:500 con la indicazione degli edifici da costruire, la sistemazione di quelli eventualmente da conservare, la precisa volumetria degli stessi, i nuovi confini dei lotti, le nuove destinazioni dei vari elementi;

IV) grafici con assonometria isometrica e profili regolatori che fissino chiaramente la volumetria di tutti gli edifici;

V) elenco catastale di tutti i proprietari interessati alla sistemazione secondo le norme del precedente art.7;

VI) grafici ed elenchi relativi alla nuova attribuzione delle aree ai vari proprietari;

VII) schema di convenzione fra gli interessati.

Art.15°

Per talune zone su conforme parere della Commissione di cui allo art.16, il Sindaco può disporre, con ordinanza da notificare ai proprietari interessati, che vengano redatti contemporaneamente i piani di lottizzazione per gli isolati compresi entro una delimitazione fissata dalla Commissione suddetta.

Art.16°

Formazione, attribuzioni, e funzionamento della Commissione Urbanistica

Per la attuazione del Piano Regolatore Generale, dei piani particolareggiati, particolari e di lottizzazione è istituita una Commissione Urbanistica.

Di essa fanno parte:

1) Il Sindaco che la convoca e la presiede;

2) l'Assessore per i Lavori Pubblici;

3) L'Ingegnere Direttore dell'Ufficio Tecnico dei Lavori Pubblici;

4) l'Ufficiale Sanitario;

5) l'Avvocato Capo del Comune;

6) il Soprintendente ai Monumenti;

7) l'Ingegnere Capo della Sezione del Piano Regolatore;

./.

8) e 9) un Ingegnere ed un Architetto esperti in urbanistica scelti dal Consiglio Comunale su due terne indicate dalla Sezione Regionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica;

10) un Ingegnere di particolare competenza urbanistica, scelto dal Consiglio Comunale su terna indicata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo;

11) un Architetto di particolare competenza urbanistica, scelto dal Consiglio Comunale su terna indicata dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Palermo.

Nel primo decennio di attuazione del Piano Regolatore la Commissione sarà integrata con due tra i suoi componenti il Comitato di Redazione del Piano scelti dal Consiglio Comunale.

Tutti i componenti della Commissione di nomina del Consiglio Comunale durano in carica tre anni e non possono essere rieletti prima che sia trascorso un triennio, il rinnovo ha luogo ogni anno e saranno sostituiti per primi i due componenti più anziani. Per i primi due anni saranno sorteggiati i nomi dei componenti da sostituire.

Per la trattazione di argomenti che concernono ambienti storici e monumentali è aggregato alla Commissione con voto consultivo, un esperto scelto dal Consiglio Comunale su una terna designata dalla Società Siciliana di Storia Patria, il quale dura in carica tre anni e non è rieleggibile per il triennio successivo.

La Commissione, oltre i compiti previsti dal I° comma è chiamata, su richiesta del Sindaco, ad esprimere pareri non vincolanti su tutti i problemi di interesse urbanistico cittadino.

Sulle stesse materie la Commissione può formulare le proposte che ritenga opportune.-

Quando la Commissione debba trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi componenti, questi, sotto pena di nullità del deliberato, se presente alla adunanza, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso.

Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

./.

Per il funzionamento della Commissione si applicano le disposizioni dettate dal Regolamento edilizio per la Commissione edilizia in quanto applicabili.

C A P O II°

L'ORDINAMENTO

Art. 17°

Zonizzazione funzionale

Il territorio del Comune di Palermo è suddiviso, secondo le indicazioni del Piano Regolatore Generale, nelle seguenti zone:

a) Residenziali indicate con i segni grafici corrispondenti con i simboli R_1 R_2 R_3 R_3 R_4 R_5 R_6 R_7 R_8 R_9 R_{10} R_{11} R_{12} R_{13} della legenda;

b) Turistiche e fieristiche indicate rispettivamente con i segni grafici corrispondenti ai simboli T_1 e T_2 della legenda;

c) del centro Direzionale indicata con il segno grafico corrispondente al simbolo D_1 della legenda;

d) dei centri di Quartiere indicati con il segno grafico corrispondente al simbolo D_2 della legenda;

e) Industriali ed artigianali indicate con i segni grafici corrispondenti ai simboli I_1 I_2 della legenda;

f) di verde indicate con i segni grafici corrispondenti ai simboli V_1 V_2 V_3 V_4 della legenda;

g) di attrezzature indicate con i segni grafici corrispondenti ai simboli A_1 A_2 della legenda;

h) delle comunicazioni indicate con i segni grafici corrispondenti ai simboli C_1 C_2 della legenda;

Art. 18°

Destinazione delle zone residenziali

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente ad abitazioni.

In esse sono consentiti:

a) negozi e pubblici servizi;

b) studi professionali e commerciali;

c) magazzini di vendita con la condizione che la loro natura non crei difficoltà al traffico o non sia pericolosa, molesta o nociva ai sensi delle leggi vigenti. Sono esclusi in ogni caso i depositi all'aperto, i capannoni, le tettoie, etc,

d) laboratori non rumorosi nè comunque molesti;

e) cliniche private ed ambulatori per malattie non infettive a condizione che siano funzionalmente indipendenti da edifici di abitazione (ingressi a scala separata, buon isolamento acustico, etc.);

f) alberghi pensioni;

g) teatri e cinematografi;

h) luoghi di divertimento e di svago;

i) autorimesse private e pubbliche.

In le zone residenziali sono esclusi:

a) industrie di qualsiasi genere;

b) ospedali e sanatori

c) stalle e scuderie;

d) complessi edilizi destinati esclusivamente ad uffici pubblici e privati;

e) tutte quelle attività che a giudizio della Amministrazione Comunale sono in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Art. 22

Suddivisione della zona residenziale

Le zone residenziali si dividono in:

a) "zone da risanare" indicate con il segno grafico corrispondente alla lettera R_1 della legenda;

b) "zone da ricostruire" indicate con il segno grafico corrispondente alla lettera R_2 della legenda;

c) "zone costruite e da completare" indicate con il segno grafico corrispondente alla lettera R_3 della legenda;

d) "zone di espansione" con densità edilizia urbanistica sino a 4,40 mc./mq. indicate con il segno grafico corrispondente alla lettera R_4 della legenda;

e) "zone di espansione" con densità edilizia urbana sino a 3,50 mc/mq. indicate col segno grafico corrispondente alla lettera R_5 della legenda;

./.

f) "zone di espansione" con densità edilizia urbana sino a 2,50 mc/mq. indicate col segno grafico corrispondente alla lettera R_6 della legenda;

g) "zone di espansione" con densità edilizia urbana sino a 1,50 mc/mq. indicate col segno grafico corrispondente alla lettera R_7 della legenda;

h) "zone di espansione" con densità edilizia urbana sino a 0,5 mc/mq. indicate col segno grafico corrispondente alla lettera R_6 della legenda;

i) "zone di vipangiatura", indicate col segno grafico corrispondente alla lettera R_9 della leggenda

l) "zone borgate da riordinare e da completare con piano particolareggiato", indicate col segno grafico corrispondente alla lettera R_{10} della legenda;

m) "edilizia speciale" indicata col segno grafico corrispondente alla lettera R_{11} della legenda;

n) "zone regolate dal piano di Ricostruzione" indicate con il segno grafico corrispondente alla lettera R_{12} della legenda;

o) "zone regolate dalle convenzioni" già approvate dalla pubblica Amministrazione, indicate con il segno grafico corrispondente alla lettera R_{13} della legenda;

N.B.

La densità edilizia urbana è il volume medio per unità di superficie riferita all'intero territorio di ogni zona, così come delimitata dal grafico, compresa la superficie delle strade che la contornano sino all'asse delle medesime e non oltre i 15 metri dall'allineamento stradale;

La densità edilizia fondiaria è il volume medio per unità di superficie riferita all'intero isolamento così come sarà delimitato nei piani particolari o partcolareggiati al netto della superficie delle strade che li contornano.

Art.20

~~[illegible]~~

~~Zone da risanare~~

Le costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, etc, nelle zone da risanare si eseguono attenendosi agli allineamenti ed alle destinazioni previste nei relativi piani particolari o particolareggiati ed esclusivamente secondo i comparti edificatori e di risanamento

dichiarati dalla Amministrazione Comunale secondo quanto prescritto nei precedenti articoli 10 e 11.-

Art. 22 21

Zone caratteristiche, ambientali e monumentali

La sistemazione delle zone caratteristiche, ambientali e monumentali si attua con la procedura di cui ai precedenti articoli 10 in tutti i casi in cui non si proceda alla espropriazione totale da parte dell'Amministrazione Comunale.

Pertanto la sistemazione e il risanamento di tali zone e di tutto quello che nei piani particolari e particolareggiati sono indicate con vincoli ambientali si attua su progetto urbanistico redatto a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il parere della Soprintendenza ai Monumenti e della Commissione Urbanistica, mentre il progetto edilizio resta di competenza dei privati.

Art.23°

Costruzioni nelle zone da risanare

Le nuove costruzioni e ricostruzioni nelle zone da risanare si eseguono attenendosi alle norme, prescrizioni e tipi di cui al Regolamento edilizio.

Art.24°

Deroghe alla latezza ed al tipo edilizio nelle zone da risanare

Nelle zone con vincolo architettonico, in quelle caratteristiche e ambientali di cui al precedente articolo 21, su conforme parere della Commissione Urbanistica, l'Amministrazione Comunale può fissare un'altezza diversa da quella raggiungibile a norma del Regolamento Edilizio, in relazione alle speciali esigenze architettoniche della località.

Art.25°

Zone da riordinare

Nelle zone da riordinare le costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, demolizioni, diradamenti debbono essere eseguiti con l'osservanza degli allineamenti e delle destinazioni previste nei piani particolareggiati e particolari ed esclusivamente secondo i comparti edificatori o di riordino dichiarati dalla Amministrazione Comunale con la

./.

procedura degli artt.10 e 11.-

Le nuove costruzioni e ricostruzioni in tali zone debbono essere eseguite con l'osservanza delle norme, prescrizioni e tipi edilizi stabiliti dal Regolamento edilizio.

Art.25°)

Zone da completare-Nuove costruzioni ed ampliamenti

Nelle zone da completare le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le sopraelevazioni debbono essere eseguiti con l'osservanza delle norme, prescrizioni e tipi edilizi stabiliti dal Regolamento Edilizio.

Art.26°)

Zone di espansione

Le nuove costruzioni nelle zone di espansione debbono essere eseguite con l'osservanza degli allineamenti e delle altezze previsti nei piani particolareggiati e particolari e nei piani di lottizzazione, redatti a norma dei precedenti articoli 13-14 e 15 e con la procedura stabilita nei precedenti articoli 6 e 7 e 11.-

La densità edilizia urbana indicata nel Piano Regolatore Generale si ottiene rispettando le seguenti norme:

- la percentuale da destinarsi a superfici stradali pubbliche non può essere superiore al 20% (venti per cento) dell'intera superficie facente parte del piano;
- la percentuale della superficie da destinare a verde pubblico non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) della superficie suddetta;
- la percentuale della superficie da destinare ad attrezzature e servizi collettivi non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) della stessa superficie;

Nei casi di isolati compresi in zone urbanizzate e per le quali si è indicata la densità urbana, si passa a quella fondiaria dell'isolato, moltiplicando il numero relativo per il coefficiente fisso 1,66.-

Art.27°

Vincolo di non edificazione

La costruzione di uno o più edifici con la cubatura calcolata come nei precedenti articoli priva il proprietario del lotto ed i suoi aventi causa del diritto di edificare sul terreno rimasto scoperto e di sopraelevare. La perdita del diritto di edificare e di sopraelevare deve farsi risultare mediante convenzione da stipularsi con il

Comune e regolarmente trascritta, prima del rilascio della licenza di costruzione.

Negli spazi che nel piano di lottizzazione risultano scoperti è consentita la costruzione di piani terreni destinati a servizi privati (autorimesse, portinerie, etc.) per una superficie non inferiore ad 1/5 di quella disponibile e secondo un piano di utilizzazione di tutti gli spazi liberi dell'isolato da approvarsi dalla Commissione Urbanistica.

Resta al proprietario l'obbligo della razionale sistemazione a verde degli spazi scoperti e della relativa manutenzione.

Art.28°

Tipi edilizi residenziali speciali

In zone speciali nei piani particolari e particolareggiati si può prevedere una edilizia con conforme ai tipi edilizi di cui al Regolamento Edilizio richiamato, purchè la cubatura complessiva della zona non superi quella calcolata a norma degli articoli precedenti e su conforme parere della Commissione Urbanistica.

Art.29°

Edilizia speciale

Nelle zone col segno grafico corrispondente alla lettera R_{11} della legenda è prevista una edilizia di tipo speciale per ottenere, particolari risultati urbanistici ed estetici.

La sistemazione urbanistica ed architettonica di tali zone risulterà da un pubblico concorso da bandirsi a cura dell'Amministrazione Comunale o sarà fissata dai piani particolareggiati e particolari (redatti e presentati a norma dell'art.7 e seguenti).-

Art.30°

Zone di villeggiatura

Nelle zone di villeggiatura è ammessa la fabbricazione con densità edilizia urbana non superiore a mc/mq.1 (uno) e con l'estensione minima per ciascun lotto di mq.1000 (mille).-

Art.31°

Conferma dei tipi edilizi del Piano di Ricostruzione

Il piano di Ricostruzione ed i piani convenzionati in vigore in quanto non contrastino con il presente Piano Regolatore Generale.

Art.12°

Limiti delle zone di espansione

I limiti delle zone di espansione verso le zone vincolate a verde, segnati nel piano, hanno carattere indicativo e possono variarsi nello studio del piano particolareggiato o particolare della zona, a condizione però che le superfici delle eccedenze e delle rientranze si compensino e che nel complesso tali eccedenze e rientranze non siano estese oltre il 5% (cinque per cento) della superficie totale considerata dal piano.

Art.13°

Quartieri residenziali autonomi.

Nella tre zone indicate con E F nel grafico del Piano Regolatore Generale si può edificare secondo un piano particolare o particolareggiato da studiarsi ad iniziativa di uno degli Enti pubblici qualificati per la costruzione di Case Popolari (Stato, Provincia, Comune, Istituto, INCIS, GESCAL-INA-CASA, etc.).

Tali Enti possono progettare i piani particolareggiati da sottoporre alla approvazione dell'Amministrazione Comunale, con la procedura e le modalità stabilite dalla legge n.1150 del 17.8.1942.

Tali quartieri residenziali possono crearsi purchè siano adempiute le seguenti condizioni:

1) I limiti delle zone prescelte possono eventualmente spostarsi in fuori o in dentro del perimetro segnato e solamente verso le zone di verde, ma in modo che il perimetro della nuova figura che si ottiene non risulti spostato oltre m.300 dal centro del circolo segnato sul piano;

2) la densità urbana del quartiere non può essere superiore ai 250 ab. per ettaro;

3) i collegamenti alla trama viaria principale prevista dal piano, debbono risultare fluidi e facili e non debbono creare inconvenienti al traffico;

4) la zona prescelta deve essere tale da assicurare l'inserimento del nuovo quartiere nel tessuto urbanistico previsto dal piano senza inconvenienti;

() deve essere assicurata, contemporaneamente alla costruzione delle abitazioni, la creazione di tutti i necessari servizi urbanistici

e sociali (Chiese, Scuole, Mercati, etc.);

6) tali quartieri residenziali autonomi non debbono essere costituiti dalla sola edilizia popolare, ma debbono essere integrati con edilizia di maggior tono ("quartieri integrati"), secondo le prescrizioni che darà l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Urbanistica.

Art.24°

Zone turistiche

Le zone turistiche sono destinate prevalentemente ad impianti ed attrezzature che servano a costituire centri di attrazione di svago.

In dette zone la densità edilizia fondiaria ammessa è di mc./mq.4.- Di tale almeno il 50% (cinquanta per cento) deve essere destinato ad alberghi e pensioni in complessi unitari o ad attrezzature come teatri, cinematografi, sale di concerto, sale per conferenze ed edifici per lo svago in genere, ristoranti ed edifici a destinazione similiare; salvo gli eventuali vincoli per le zone panoramiche.

Per la rimanenza della volumetria è consentita la destinazione residenziale.

Art.25°

Zona del centro direzionale

Nella zona del centro direzionale è ammessa esclusivamente la costruzione di:

-fabbricati per uffici di complessi aziendali e commerciali;
-fabbricati per uffici pubblici o di Enti;
-fabbricati per uffici e studi professionali privati;
-edifici di carattere rappresentativo, pubblico e culturale,
-edifici per lo spettacolo e lo svago;
-edifici per il culto.

Si potranno destinare i piani terreni a negozi e sarà ammessa la costruzione di edifici residenziali purchè il volume di edilizia residenziale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del volume totale.

Art.26°

Terreni in Via Libertà

Lungo la Via Libertà è proibita la destinazione dei piantorreni a negozi, salvo che nel tratto della Piazza Politeama a Piazza Croci.-

Art.37°

Centri di quartiere

Sulle aree destinate ad edifici per centri di vita di un quartiere residenziali debbono aver sede le varie attività di interesse pubblico e collettivo, e cioè:

a) edifici per uffici pubblici

b) Mercati di quartiere

c) centri culturali, locali per riunione di infanzia a scopo educativo e culturale;

d) scuole elementari, giardini di infanzia ed asili;

e) fabbricati di carattere residenziale nei quali è obbligatorio l'approntamento e la destinazione del piano terreno ad uso negozio;

f) chiese ed edifici per le istituzioni parrocchiali comprese le abitazioni per i sacerdoti.

Nei quartieri residenziali in cui il numero degli abitanti è superiore agli 8.000 dovranno prevedersi a servizi antincendi, i locali per la P.S., le scuole medie pertinenti la popolazione scolastica, etc;

Art.38°

Zone industriali-Destinazione

La edilizia nelle zone industriali deve essere destinata esclusivamente ad edifici di carattere industriale con esclusione di quelle industrie, che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, sentito le autorità sanitarie competenti, dovessero per qualsiasi ragione recare molestia o essere comunque pregiudizievoli alle zone residenziali vicine.

Nelle zone industriali sono contentito oltre alle costruzioni inerenti al processo produttivo industriale, anche costruzioni destinate ad attività connesse con l'industria quali abitazioni di custodi, spogliatoi, garages, silos, depositi, etc.

La realizzazione delle zone industriali si attua attraverso la adozione di appositi piani particolareggiati o particolari.-

Art.39°

Costruzioni nelle zone industriali

Le nuove costruzioni nelle zone industriali debbono attenersi, oltre che alle norme del R.D. 14 aprile 1927 n.530 (G.U. del 25 aprile 1927), alle successive leggi vigenti e anche alle seguenti norme

- gli edifici destinati al processo industriale debbono essere sempre arretrati di almeno ml.15 (quindici) dal fronte stradale;

-debbono essere provvisti, e con sufficiente larghezza, gli spazi necessari alle operazioni di movimento carico e scarico dei materiali senza invadere in nessun caso le strade comunali con sosta di veicoli;

-nella fascia di arretramento che sarà destinata a verde può essere consentita la costruzione di piccoli edifici accessori (abitazione custode, guardiole, etc.)

Art.40°

Zone artigianali-residenziali

Nelle zone artigianali è ammessa la coesistenza nello stesso edificio di abitazioni e di attività artigianali, comprendenti uffici, magazzini, laboratori, piccole industrie, purchè venga eliminata ogni causa di molestia e venga assicurata, con gli opportuni provvedimenti, l'isolamento acustico nel caso di attività rumorose.

Art.41°

Costruzioni nelle zone artigianali

Nelle costruzioni da eseguirsi in queste zone i locali a piano terra dovranno essere obbligatoriamente destinati a laboratori, industrie, etc.

Solo ai piani superiori è consentita la costruzione di abitazioni.

L'indice di fabbricabilità è di mc/mq 6, la parte destinata ad abitazione non potrà superare 3/4 del detto indice.

Art.42°

Industrie esistenti da trasferire

Per le industrie esistenti da trasferire non sono ammessi ampliamenti o trasformazioni delle strutture esistenti.

Art.43°

Insediamenti di nuove industrie nel contesto territoriale comunale

Nelle zone a verde agricolo non vincolate per motivi panoramici, di rispetto, etc, è ammesso lo insediamento di industrie purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

1) l'area prescelta deve, a cura e spese del richiedente, essere al-

lasciata ad una delle vie di comunicazione che non abbia carattere prevalentemente turistico o residenziali;

2) l'area prescelta deve, a cura e spese di richiedente, essere fornita di tutti i servizi (acqua, fognature, etc.) e dei relativi allacciamenti;

3) la distanza minima dalla più vicina zona residenziale deve essere di mt.250, su conforme parere della Autorità Sanitaria, che potrà anche prescrivere distanze maggiori;

4) ciascun insediamento non può superare la superficie di 10 (dieci) ettari;

5) deve essere, in ogni caso, assicurato il rispetto del R.D. 14 aprile 1927 n.530 e del Capo XII del titolo XII del T.U. 27 luglio 1934 n.1265 con le modificazioni successive.

Accertata l'esistenza di tali condizioni, il Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, della Commissione Urbanistica e della Sopraintendenza ai Monumenti può concedere lo svincolo del verde agricolo e la destinazione industriale della zona prescelta.

Articolo

Zone di verde-Suddivisione

Le zone di verde sono suddivise in:

a) verde pubblico

b) verde attrezzato

c) verde privato

d) verde agricolo

In esse è vietato qualsiasi costruzione, salvo quanto stabilito nei successivi articoli.

Articolo

Verde pubblico

Nelle zone destinate a verde pubblico è vietata qualsiasi costruzione ad eccezione delle attrezzature per il gioco dei bambini e di quelle destinate al diretto godimento del verde.

Può essere eccezionalmente concessa la facoltà di costruire padiglioni e chioschi purchè la loro cubatura non superi i mc.200. Tale facoltà è però limitata ad un chiosco e un padiglione per ogni ettaro.

Nei verdi pubblici di rispetto dei monumenti è vietata qualsiasi

costruzione.

Art.46°

Verde privato

Nelle zone destinate a verde privato non è consentita alcuna costruzione.

Può però consentirsi la costruzione di un fabbricato residenziale di non più di 1.000 mc/ha, previo parere della Commissione Urbanistica e delibera della Giunta.

Art.47)°

Verde attrezzato

Il verde attrezzato è il verde pubblico o privato destinato alle attrezzature specificatamente indicate nel Piano Regolatore Generale.

Art.48°

Verde agricolo

Nelle zone destinate a verde agricolo, salvo quanto prescritto ai precedenti articoli 3) e 4) sono consentiti esclusivamente fabbricati destinati al servizio dell'agricoltura.

La cubatura complessiva costruibile non può però superare i mc.1.000 per ogni ettaro.

Entro tale limite, una volta soddisfatte le esigenze dell'agricoltura, è ammessa la costruzione di edifici residenziali rispondenti alle seguenti norme:

a) la distanza dalle strade non può essere inferiore ai m. 5(venticinque)

b) non può costruirsi più di un edificio per ogni ettaro.

La costruzione degli edifici residenziali o rurale fino al raggiungimento della cubatura fissata può avvenire soltanto previa stipula di convenzione col Comune. Nelle dette zone si possono costruire attrezzature pubbliche non previste dal Piano Regolatore Generale previa deliberazione del Consiglio Municipale adottata su conforme parere della Commissione Urbanistica.

Art.49°

Zone destinate ad attrezzature generali o di quartiere.

Nelle zone destinate ad attrezzature generali o quartiere è ammessa esclusivamente la costruzione di edifici destinati a sede varie attività di interesse pubblico e collettivo, indicate nella tavola di Piano Regolatore Generale.

./.

C A P O III°

NORME PARTICOLARI

Art.50°

Particolari e zone poligonali soggette

E' costruzione di portici destinati al pubblico transito è obbligatoria nelle strade previste porticate nel Piano Regolatore.

Le caratteristiche dei portici sono fissate dai piani particolareggiati nelle strade in cui esistono parzialmente, le nuove costruzioni debbono avere portici eguali a quelli degli edifici esistenti.-

Art.51°

Strade sussidiarie

Nella redazione di piani particolari delle zone di espansione, lungo le strade di penetrazione e di grande comunicazione previsto dal Piano Regolatore Generale è obbligatorio prevedere una strada sussidiaria a servizio esclusivo delle nuove costruzioni larga almeno ml.10, fluidamente collegata con la strada di comunicazione; gli arretramenti fissati dal piano particolare o particolareggiato si applicano a partire dal margine della via sussidiaria.

Art.52°

Segni grafici

L'edilizia indicata con il segno grafico corrispondente al simbolo R_3 della legenda è da conservare salvo le trasformazioni e le sistemazioni che si potranno richiedere a norma del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene.

L'edilizia compresa negli assembramenti ed ed indicata con lo stesso colore della zona in cui ricade, va demolita e coordinata con le nuove costruzioni nei piani particolari e particolareggiati, in modo che il nuovo insieme edilizio risulti conforme alle previsioni del Piano Regolatore Generale.

Art.53°)

Rettifica di allineamenti stradali

In caso di costruzione, ricostruzione o di notevole trasformazione di edifici, il Comune potrà senza ricorrere all'adozione di piani particolareggiati, prescrivere la rettifica di allineamenti irregolari per u

profondità non superiore a ml.5,00 dalla linea di fabbrica o dal ciglio stradale, senza corrispondere alcuna indennità per le zone che verranno eventualmente destinate a vie pubbliche.-

Art.4°

Norme speciali per la zona delle borgate

Per dette zone indicate con il segno grafico corrispondente alla lettera R_{10} della legenda, verrà redatto dall'Amministrazione Comunale un piano regolatore di completamento e di coordinamento della edilizia attuale, salvo quanto previsto al precedente art.3.-

Art.5°

Villette emergenti i fabbricati.

Le villette emergenti ai fabbricati sono obbligatorie nelle vie dove esistono per oltre la metà del fronte costruito e nelle vie dove sono prescritte dai piani.

Nelle vie dove le villette esistono in parte, la larghezza di quelle che si debbono impiantare deve essere uguale a quella delle villette esistenti; mentre nelle nuove vie deve avere la larghezza non inferiore a m.10,00.-

Art.6°

Nessun albero d'alto fusto può abbattersi nella zona urbana di Palermo per l'edificazione senza la preventiva autorizzazione del Sindaco su conforme parere della Commissione Consultiva.

Art.7°

Pasteggi nel piano Sperlinga.

Nell'edilizia che sorgerà nel piano Sperlinga, compreso tra la Piazza Verdi, la Via Pignatelli Aragona, la Via Generale Magliocco e la Via Gioacchino Veglia, dovrà provvedersi una conveniente zona di pasteggi verso la Via Magliocco.

Art.8°

Pasteggi nell'area compresa tra la Piazza S.Oliva e la Via Villafranca, la Via Dante, la Via Cavalli e la Piazza Castelnuovo.-

— 24° —

Nel riordino dell'edilizia compresa tra la Piazza S.Oliva, la Via Villafranca, la Via Dante, la Via Garzilli e la Piazza Castelnuovo, dovranno prevedersi ampi posteggi.

Palermo, li 9 giugno 1956.—

IL COMITATO DI REDAZIONE

L'[illegible]

L'INGEGNERE DIRETTORE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

V° IL SEGRETARIO GENERALE

20 (37)

(37) Gli allegati nn. 35, 36, 37, 38 e 39, corrispondenti alle planimetrie di distinti settori del territorio urbano della città di Palermo, sono stati ricomposti, con fotomontaggio, in un'unica planimetria concernente il suddetto territorio nella sua globalità. La planimetria è custodita nella tasca in « terza di copertina ». (N.d.r.)

allegato n. 40

21

MUNICIPIO DI PALERMO
DIREZIONE DEI LL.PP.

COMPILAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELLA CITTA'

DEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

PER COPIA CONFORME

Il Capo Ufficio Amm/vo

Deliberazione Assessoriale 1359 del 1956

-1-

Con la legge 4 dicembre 1954 n° 43 l'Assemblea Regionale dispose al Comune di Palermo la elaborazione di un Piano Regolatore Generale urbanistico e particolareggiato delle opere di risanamento edilizio ed igienico. Con successiva legge 18 febbraio 1956 n° 12 la medesima Assemblea dispose che il detto piano venisse elaborato unitamente al Piano territoriale di coordinamento comprendente i territori dei Comuni di Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Piana degli Albanesi, S. Flavia, Terrasini, Torretta e Villabate secondo il perimetro segnato nella planimetria alligata alla legge stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge n° 1150 del 1942.

L'art. 6 della detta legge prescrive che il P.R.G. e particolareggiato e quello territoriale di coordinamento debbono pubblicarsi con le modalità indicate nella legge 22 ottobre 1951 n° 1402 ed approvarsi con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dello Assessore Regionale dei LL.PP. sentito il parere del Comitato esecutivo della Commissione regionale urbanistica, disciplinata con il Decreto del Presidente della Regione del 18.11.1955 n° 477 A.

Il Piano territoriale di Coordinamento è stato già compilato secondo la prescrizione e la legge e presentato con lettera n° 5777 del 29.5.1958 all'Assessorato Regionale dei LL.PP. che, con lettera n° 11711 del 10 giugno 1958, ha disposto, ai Comuni interessati, la pubblicazione secondo la prescrizione della legge sopracitata.

./.

Il P.R.G. è stato deliberato dal Consiglio Comunale il 10.8.1956 e successivamente pubblicato dal (38)

Durante il periodo della pubblicazione vennero presentate da Enti e da privati n° 1233 istanze alcune aventi il carattere di osservazioni e altre di opposizioni al Piano. Nei 30 giorni successivi ne vennero presentate altre 17 e successivamente altre 57 contenenti, come le precedenti, osservazioni e opposizioni.

Per la circolare del Ministero dei LL.PP. n° 2495 del 7 luglio 1954 sono ammessi a presentare osservazioni, oltre che Enti, anche privati, ma soltanto "ai fini "di un apporto collaborativo dei cittadini al perfezio-"namento del Piano".

Le istanze che verranno prese in considerazione sono quindi quelle che hanno carattere di osservazioni, tanto se presentate da Enti che da privati, sia nel periodo di pubblicazione del Piano che entro i 30 giorni successivi.

Per due anni, dalla data di adozione del piano da parte del Consiglio Comunale, il piano stesso è stato salvaguardato in base alle disposizioni della legge 3.11.1952 n° 1902; lo sarà per altri due anni ancora in virtù della legge regionale 5/8/1958 n° 22 e del Decreto del Sig. Assessore Regionale dei LL.PP. 10.8.1958 n° 16018.

Nella deliberazione del 10 Agosto 1956, il Consiglio dispose di richiedere agli organi regionali che venisse sospesa l'approvazione dei piani particolari dei rio

./.

(38) Così nell'originale. (N.d.r.)

ni Monte di Pietà e Steri-Via Butera già adottati dal Commissario Straordinario con deliberazione n° 241 del 14.3.1956, perchè lo stesso Consiglio potesse pronunziarsi sulle osservazioni proposte in occasione della pubblicazione dei piani stessi e procedere quindi alle eventuali modifiche, in aggiunta a quelle che si fossero rese necessarie per il coordinamento dei predetti piani con il P.R.G.

I detti piani, richiesti alla Presidenza della Regione con lettera della Segreteria Generale n° 9559 del 8.6.1956, sono stati da questa restituiti, assieme alle osservazioni e alle deduzioni del Commissario Straordinario, con lettera n° del (39)

Poichè però, tanto le pubblicazioni dei detti piani, quanto le osservazioni e opposizioni non si sono conformate alle disposizioni della legge urbanistica di esse non si terrà formalmente conto nelle presenti deduzioni.

==========

Sulle istanze presentate il Consiglio Comunale rileva:

Istanza n° 1 - presentata da De Simone Concetta ved. Zanca Via C. 3 n° 12 quale usufruttuaria di terreni inscritti al Catasto alla partita 29566 del territorio comunale di Palermo sotto nome di De Simone Concetta e C.Ti.

./.

(39) Così nell'originale. (N.d.r.)

L'istante osserva che nel P.R.G. pubblicato i terreni di cui sopra sono stati destinati: quelli di Via Mulino Carta per l'intera estensione a verde pubblico e quelli di Via Carrabia ad area edificabile con una densità di mc/mq. 3,5. L'istante fa opposizione alle dette previsioni perchè le ritiene lesive dell'interesse proprio e domanda che la zona a verde pubblico venga destinata ad area edificabile e che la densità prevista nell'area edificabile in ragione di 3,5 mc/mq. venga elevata a 7 mc/mq.

X Poichè non si tratta di osservazioni, avente quindi carattere generale, ma di opposizione riguardante la tutela di un interesse particolare, non si prende in considerazione.

Istanza n° 2 - presentata da Reina Francesco e C.ti quale proprietario di uno spezzone di terreno in Via Carrabia n° 33.

L'istante osserva che non sarebbe urbanisticamente giustificata la determinazione dell'indice di fabbricazione stabilito in mc. 3,5/mq. nella zona compresa tra le Vie Carrabia - Messineo - Carbone ed adiacenze e si propone che venga elevato a mc. 5/mq.

La osservazione nel complesso non è accoglibile in quanto prospetta una tesi urbanistica inaccettabile secondo cui dovrebbe aumentarsi la densità edilizia di quella zona perchè è più vicina al centro, in confronto ad altre densità adottate per zone più periferiche. Tuttavia, nello studio attuale che ha carattere di maggiore dettaglio rispetto a quello precedente, tutta la zona è stata frazionata in modo che, nel complesso, la cubatura co-

./.

struibile è risultata più elevata di quella prevista nel piano deliberato dal Consiglio Comunale il 10 Agosto 1956. Per la parte più prossima al nucleo esistente è stata addirittura adottata una delle classi edilizie relativa alle zone da completare che consente una densità fondiaria molto più elevata di quella del piano del 10.8.1956.

Secondo le prescrizioni delle norme di attuazione del piano e il disposto dell'art. 7 della legge 17 Agosto 1942 n° 1150 è stata anche prevista la viabilità interna della zona e le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciale servitù, nonchè l'area destinata alla costruzione della scuola. L'osservazione pertanto si accoglie parzialmente secondo la variante n° 1. (40)

Istanza n° 3 - presentata dal Consorzio Immobiliare di Ricostruzione di Via Napoli - Via Candelai.

La detta osservazione si oppone a che il prolungamento della Via Napoli, oltre la Via Maqueda, abbia larghezza superiore a m. 14, corrispondente alla sezione della strada esistente, perchè ciò, oltre ad apportare un danno ai proprietari interessati, non arrecherebbe alcun beneficio alla viabilità e nuocerebbe alla armonia e alla "simmetria" della vecchia Via Maqueda.

La osservazione non è accoglibile perchè la maggior larghezza assegnata al prolungamento di Via Napoli, oltre Via Maqueda, è dovuta ad inderogabili esigenze di traffico e di vita interna del quartiere. Nessun inconveniente di natura estetica potrà determinare la detta soluzione, nella Via Maqueda, poichè all'atto esecutivo

./.

(40) La variante n. 1 e tutte le altre successivamente citate nel testo sono raggruppate nell'allegato n. 42 (cfr. pagg. 807-1041). (N.d.r.)

gli edifici verranno opportunamente conformati in modo da ottenere una soluzione non soltanto gradevole ma anche adatta al particolare carattere della zona.
L'osservazione, pertanto, si respinge.

Istanza n° 4 - presentata da Gumina Biagio fu Biagio proprietario di un lotto di terreno con un fronte di ml. 31 su Via dei Quartieri a S. Lorenzo e con profondità di m. 40 normalmente a detta via.
L'istante osserva che la Via dei Quartieri non consente soluzioni "auliche" ma, tutt'al più, richiede che, in vista di quanto già esiste, il piano suggerisca qualche soluzione di adattamento, date le previsioni generali del piano stesso, consentendo, in tal modo, all'istante la costruzione di un edificio sul terreno di sua proprietà.
La osservazione è accoglibile in quanto è stato possibile trovare una soluzione che mantenga la Via dei Quartieri nella sua attuale conformazione (vedi variante n° 2). (41)

Istanza n° 5 - presentata da Sansone Adriana e C.ti.
L'istanza lamenta che il piano leda i diritti degli istanti senza peraltro darne alcuna specificazione.
L'istanza non si prende in considerazione in quanto ha il carattere di una vera e propria opposizione per la tutela di interessi particolari e perchè ~~troppo~~ generica e priva di motivazione.

Istanza n° 6 - presentata da D'Angelo Alfredo fu Filippo proprietario dei piani scantinato, rialzato e primo, nell'edificio sito in Via XX Settembre n° 68.
L'istante osserva che non è opportuno destinare a verde

./.

(41) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

pubblico la striscia di terreno risultante dal prolungamento di Via N. Garzilli, retrostante al suo fabbricato perchè ciò violerebbe,fra l'altro, il disposto dell'art. 21 della legge 17 Agosto 1942 n° 1150, in quanto il Comune non potrebbe da solo utilizzare la detta striscia e ove lo facesse la sistemazione risulterebbe inefficace e indecorosa.
L'istanza non si prende in considerazione per il suo manifesto contenuto di opposizione, fatta, peraltro, ad una previsione di Piano di Ricostruzione.

Istanza n° 7 - presentata da Di Giovanni Antonino fu Andrea, proprietario di un complesso industriale per la lavorazione del marmo sito in Palermo nella Via Pindemonte n° 69.
L'istante sostiene l'inopportunità di destinare a verde pubblico la zona, ove ha già impiantato, con contributo regionale, una officina per la lavorazione del marmo.
L'osservazione è accoglibile dato che l'officina esiste e non contrasta con la destinazione delle zone contigue. Però è necessario che quel complesso mantenga il carattere artigianale che ha attualmente. (vedi variante n° 3). (42)

Istanza n° 8 - presentata dall'ing. De Gregorio Camillo riguardante le sistemazioni previste per la zona compresa tra Piazza Verdi - Via Sperlinga, entro la quale ricade un immobile di sua proprietà.
L'istante osserva che sarebbe necessario, per una più facile attuazione del piano, prevedere, in quella zona, 3 lotti: il primo tra Piazza Verdi, Via Pignatelli, Via

./.

(42) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Sperlinga, Via Vaglica: l'altro tra Via Pignatelli, Piazza Verdi, Via Volturno e il terzo tra Via Sperlinga, Via Pignatelli, Via Generale Magliocco, Via Vaglica; osserva inoltre che le spese per la costruzione delle strade e dei servizi non dovrebbe accollarsi ai proprietari della zona e che, in occasione di eventuali pubblici concorsi, i proprietari vengano rappresentati nella Commissione giudicatrice.

La prima osservazione è accoglibile (vedi variante n° 4) (43) mentre non lo sono la seconda e la terza perchè esorbitano dalla materia che riguarda il P.R.G.

Istanza n° 9 - presentata dalla Provincia di Sicilia della Compagnia di Gesù e dalla signorina La Farina Elisabetta.

Gli istanti si oppongono al Piano perchè nella zona vincolata, adiacente alla Via di Circonvallazione, ricadono particelle di loro proprietà, coltivate ad agrumeto e nelle quali è anche impiantato un pozzo con il relativo doccionato.

L'istanza non può prendersi in considerazione perchè non prospetta alcun problema di carattere generale ma si riferisce a interessi particolari e limitati.

Istanza n° 10 - presentata da Machì Vincenzo di Vincenzo e C.ti, proprietario di alcuni immobili facenti parte dell'edificio in condominio sito in Palermo Piazza Nascè ang. Via Quintino Sella.

Gli istanti osservano che l'immobile di loro proprietà dovrebbe abbattersi per prolungare la Via Roma oltre il Corso Scinà con larghezza di m. 40, anzicchè di

./.

(43) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

m. 20, come è attualmente nel suo primo tratto; mentre nel Piano di Ricostruzione è previsto il semplice prolungamento dell'asse di Via Roma sino a Piazza Nascè e il suo prolungamento viario attraverso la Via Ugo Bassi e la Via Isidoro Carini.

La osservazione investe un problema urbanistico di notevole importanza, riguardante, non soltanto il modo con cui si dovrà procedere al prolungamento di Via Roma, ma anche quello che riguarda l'incrocio di Corso Scinà e la istituzione fra Corso Scinà e Piazza Nascè di un centro di notevole importanza commerciale.

Per la istituzione di un centro commerciale in quella località si deve considerare che per esigenze di ordine generale, nel tratto di Via Libertà tra la Piazza Politeama e la Piazza delle Croci, verrà esteso il centro generale della città, inizianteși del prolungamento di Via Napoli ed estendentesi sino alla detta Piazza delle Croci.

L'istituendo centro commerciale previsto nel prolungamento di Via Roma da Corso Scinà a Piazza Nascè, può quindi avere un carattere più modesto, rispetto a quello previsto nel piano deliberato dal Consiglio Comunale.

In quanto all'incrocio tra il prolungamento di Via Roma ed il Corso Scinà, che ha l'asse obliquo rispetto al primo, gli stessi organi redazionali hanno ritenuto sufficiente una sistemazione limitata alle sole esigenze del traffico. Per quanto si riferisce invece al prolungamento di Via Roma, poichè non esiste assialità fra il primo tronco di questa via e la Via Isidoro Carini,

./.

il cambiamento di asse è bene che avvenga entro la nuova piazza che si prevede all'incrocio tra la Via Roma ed il Corso Scinà, anzicchè entro la Piazza Nascè.
Tutte queste considerazioni, che derivano dalla osservazione presentata dal Sig. Machì Vincenzo, hanno determinato la soluzione adottata nella variante al Piano Regolatore deliberato dal Consiglio Comunale. E' stata così evitata la completa demolizione degli immobili del Sig. Machì. La osservazione quindi è accoglibile con le considerazioni e limitazioni di cui sopra e secondo la variante n° 5.

Istanza n° 11 - presentata dai coniugi Santoro Michele e Giaconia Angelina. (44)

I motivi della istanza riguardano principalmente il fatto che, a detta dei richiedenti, il piano prevede troppe innovazioni e troppe modifiche, rispetto allo stato di fatto attuale, tanto da renderlo praticamente inattuabile per la sua vasta portata e perchè servirebbe, sempre a detta degli istanti, soltanto a fare arricchire qualche Ente o qualche privato a danno dei proprietari interessati ed infine perchè le case di proprietà degli istanti sono di recente costruzione regolarmente autorizzate.
Poichè i motivi addotti non hanno alcuna rilevanza urbanistica e sono generici la osservazione è inaccoglibile e si respinge.

Istanza n° 12 - presentata da Rubino Giuseppe e C.ti proprietari di un appezzamento di terreno segnato al

./.

(44) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Catasto fg. n° 56 part. n° 285.
Osservano gli istanti che la zona di verde pubblico prevista nella cosidetta bassura di Denisinni è eccessivamente ampia e potrebbe limitarsi alla sola area soprastante alle catacombe dei Cappuccini e fanno rilevare che hanno già subito danno per la espropriazione delle aree su cui sorge il complesso edilizio per Case Popolari di Denisinni 1°.
Poichè la zona di verde pubblico prevista è necessaria per la vita di quel vasto quartiere e serve d'altra parte ad utilizzare razionalmente l'area della cosidetta bassura di Denisinni, non può accedersi alle richieste degli istanti. L'osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 13 - presentata da Suor Maria Rosalia, nella qualità di rappresentante dell'Istituto Suore Terziarie Regolari Cappuccini.
Si chiede la soppressione del vincolo di verde agricolo nella porzione di terreno catastato al fg. 53 part. 119 a e 119 b sito in Via Perpignano ang. Via Tasca Lanza, "perchè l'Istituto ha necessario bisogno di ampliamento assistenziale ecclesiastico, scolastico o residenziale".
Poichè si tratta di attrezzatura utile e riflette il problema di carattere generale riguardante le zone contigue alla Circonvallazione, si accoglie e si destina quell'area ad attrezzatura assistenziale secondo la variante n° 6. (45)

Istanza n° 14 - presentata da Vitale Ignazia fu Giuseppe proprietaria di una casa a piano terreno sita in

./.

(45) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Via Pitrè 74 ang. Circonvallazione.
L'istante osserva, in linea principale, che il piano è illegittimo perchè non autorizzato e vistato dal Governo Regionale e in linea subordinata fa rilevare che la demolizione di quella casetta, per dare luogo ad una piazza, arrecherebbe alla sua famiglia grave danno.
L'osservazione principale non ha alcun fondamento giuridico, perchè la compilazione del piano è stata disposta dalla Assemblea Regionale con apposita legge e verrà, in definitiva, approvato, dopo espletate le procedure di legge, con Decreto dell'Assessore Regionale ai LL.PP.
Lo slargo previsto all'angolo fra la Via Pitrè e la Circonvallazione è dovuto alla necessità di creare in quell'incrocio un adeguato nodo di traffico. Nel nuovo studio l'ampiezza di tale nodo è stata diminuita, rispetto a quella prevista nel piano deliberato dal Consiglio Comunale, cercando in tal modo di limitare allo stretto indispensabile le espropriazioni e le demolizioni dei fabbricati esistenti. Tuttavia, poichè la casetta dell'istante ricade entro l'area del nodo, non potrà evitarsene la demolizione.
La osservazione quindi nel mentre viene accolta per tutto ciò che si riferisce al problema generale riguardante l'ampiezza dei nodi, negli incroci tra la Circonvallazione e le vie radiali di grande traffico, si respinge per quanto attiene alla conservazione della casetta di proprietà dell'istante (vedi variante n° 7). (46)

Istanza n° 15 - presentata da Suor Giuseppina Natoli,

./.

(46) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

quale rappresentante della Madre Generale dell'Istituto delle Suore Francescane della Immacolata Concezione di Lipari, proprietario di un fondo sito tra la Via di Circonvallazione e la strada comunale Buzzanca, segnato in catasto al fg. n° 39 part. 535 e parte della part. 1003, nel quale, in base a progetto già approvato dalla Commissione Edilizia, dovrebbe costruirsi un complesso assistenziale.
L'istante rileva la inopportunità di ubicare in quella area un impianto a carattere militare mentre l'impianto di un complesso assistenziale sarebbe di grande utilità per la città. Dato che l'impianto di un complesso assistenziale in quella zona è di evidente utilità per la cittadinanza e per favorire ancora un maggior decentramento delle future Caserme, si accoglie la osservazione secondo la variante n° 8. (47)

Istanza n° 16 - presentata dalla Società Cantieri Navali Riuniti proprietaria di un lotto di terreno sito tra la Via della Regione e la località Acquasanta.
L'istante richiede che la densità edilizia prevista in 3,5 mc/mq. venga elevata a 4,5 mc/mq.
La zona in cui ricade l'area dell'istante è stata sottoposta a uno studio più dettagliato, rispetto a quello del P.R.G. deliberato dal Consiglio Comunale. In conformità alle disposizioni dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942 n° 1150, sono state previste la viabilità interna della zona e le aree destinate a formare spazi

./.

(47) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù. Nel detto piano l'area, oggetto della osservazione, è stata destinata ad edilizia residenziale con densità fondiaria media di 7 mc/mq. In tal senso quindi si accoglie l'osservazione secondo la variante n° 9. (48)

Istanza n° 17 - presentata dalla Società Elettrica della Sicilia, proprietaria dell'area sita fra la Via Giacomo Cusmano, la Via Generale Cantore, la Via Malaspina ed il prolungamento di Via Catania, segnata in catasto al fg. n° 50 part. n° 62, 63, 65, 66, 94 e 95.
L'istante osserva che il prolungamento della Via Generale Di Maria dividerebbe in due parti l'area sopraspecificata dove esistono installazioni di grande importanza relative al servizio di distribuzione della energia elettrica.
L'istante ritiene che il prolungamento della via non sia necessario poichè il collegamento tra la Via Notarbartolo e la Piazza Lolli potrebbe effettuarsi attraverso la strada corrente lungo l'attuale linea ferroviaria, prevista dallo stesso P.R.G.
L'osservazione della Società Generale Elettrica della Sicilia non è accoglibile, anzitutto perchè nell'area di proprietà dell'istante, non vi sono impianti di tale importanza da consigliare lo spostamento di una via fondamentale per la organizzazione di una nuova rete viaria cittadina e poi perchè il tracciato di quella via non potrebbe spostarsi senza menomarne la prevista efficienza. La Via Generale Di Maria infatti ed il suo prolungamento fanno parte di quell'asse viario denominato "La Veloce" che è un asse di attraversamento marginale della

./.

(48) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

città iniziantesi da Tommaso Natale ed estendentesi sino ad oltre Brancaccio. La osservazione quindi si respinge benchè in accoglimento di altre osservazioni e per l'organizzazione della viabilità principale si sia adottata per la zona una nuova soluzione illustrata nella variante n° 10. (49)

Istanza n° 18 - presentata dall'arch. Manetti Cusa Girolamo.

L'istante si oppone al piano, con speciale riferimento alla "inconsulta demolizione prevista in prossimità dello sbocco di Via Pignatelli Aragona, nella grande sussidiaria detta "terza Via", perchè la demolizione di un vasto e decoroso complesso edilizio non corrisponde ad alcun pubblico interesse, perchè la soluzione adottata aggrava le previsioni previste nel Piano di Ricostruzione, perchè nessuna ragione di carattere urbanistico potrebbe giustificare la prosecuzione nell'interno dell'abitato di vie in rettifilo e infine perchè riuscirebbe ingiustificata la creazione in quella località di una vasta aiuola al posto di un complesso edilizio ancora efficiente. Qualcuna delle regioni addotte dall'istante hanno valore pratico, poichè, seppure urbanisticamente ammissibile, la soluzione proposta nel P.R.G. deliberato dal Consiglio Comunale, riuscirebbe più onerosa rispetto a quella prevista nel Piano di Ricostruzione. Tale soluzione, infatti, pur modesta nelle sue previsioni, risolve le esigenze fondamentali della viabilità generale.

Si accoglie quindi la osservazione e si adotta per la zona la soluzione prevista nel Piano di Ricostruzione. (vedi variante n° 11). (50)

./.

(49) (50) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 19 - presentata da Maria Luisa Di Renzo e C.ti proprietari del terreno sito a S. Lorenzo Colli segnato in catasto al fg. 22 part. 300, 203 e 313.
L'istante osserva che la ubicazione della zona destinata a verde attrezzato in località S. Lorenzo è quanto mai inopportuna perchè, oltre a danneggiare i privati proprietari, distribuisce poco equamente gli oneri ed i vantaggi del piano fra gli interessati. Propone che l'area di verde attrezzato venga prevista a cavallo del grande piazzale a tre viali, in modo da svincolare la zona più prossima a Via Sciuti, nella quale ricadono le aree di proprietà dell'istante.
L'osservazione presentata non è accoglibile perchè, nel complesso sistema urbanistico del piano, la funzione della zona di verde attrezzato perderebbe la sua efficienza se si spostasse verso Est. Ciò perchè la soluzione prevista nel P.R.G. oltre a creare, in quel tratto, le attrezzature necessarie alla più ampia e qualificata zona di espansione della città, avrebbe pure la funzione di separare la zona di espansione aderente al centro urbano da quella successiva, prossima a Mondello e a Tommaso Natale. Nè la soluzione proposta dalla istante distribuirebbe equamente gli oneri ed i vantaggi fra i proprietari della zona, in quanto le aree di proprietà degli istanti verrebbero destinate ad edilizia residenziale, mentre le altre rimarrebbero vincolate a verde attrezzato.
La osservazione non è quindi accoglibile e si respinge.

Istanza n° 20 - presentata da D'Alessandro Caterina

./.

e C.ti, proprietaria di un fondo sito tra la Via Perpignano, Via Polito e Via dei Mulini. L'istante lamenta che, pur avendo presentato un progetto di lottizzazione del fondo, con destinazione ad edilizia di tipo semirado, il P.R.G. impone la limitazione di 3,5 mc/mq. e destina parte del fondo a verde agricolo. Si oppone e chiede che venga riconfermato il Piano di lottizzazione approvato, anche per la zona attualmente vincolata a verde agricolo.
L'osservazione ha carattere di opposizione in difesa di specifico interesse privato e non prospetta alcun problema di interesse generale e pertanto non sarebbe accoglibile; tuttavia, poichè nel nuovo studio di P.R.G., per esigenze urbanistiche manifestatesi a seguito di osservazioni relative allo spostamento di alcune grandi attrezzature generali, parte della zona vincolata a verde agricolo è stata trasformata in zona edificabile, si accoglie come osservazione con le limitazioni di cui sopra e secondo la variante n° 12. (51)

Istanza n° 21 - presentata da Lo Monte Giovanni, proprietario dell'appezzamento di terreno sito in Via Sampolo segnato in catasto al fg. di mappa n° 34 part. 61, 64, 65, 66, 62 e 59. L'istante fa presente che il terreno di sua proprietà era vincolato a verde privato nella parte più interna e ad edilizia intensa sul fronte di Via Sampolo per una profondità di m. 40.
Specifica ancora che il piano di lottizzazione da lui presentato, che prevedeva lo svincolo del verde privato,

./.

(51) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

venne respinto dalla Commissione Comunale; in seguito presentò un progetto per due edifici sul fronte di Via Sampolo, progetto che non venne esaminato. Avendo constatato che il P.R.G. prevede lo svincolo della zona a verde e la destinazione di tutta la zona ad edilizia con densità 3,5 mc/mq, chiede che l'indice di edificabilità venga aumentato. L'osservazione non offre alcun argomento di carattere generale e peraltro l'indice di densità territoriale edilizia di 3,5 mc/mq. è il massimo che può permettersi nella zona, date le destinazioni delle aree più a valle e data la presenza a monte della Via Sampolo di un nucleo edilizio densamente edificato. Tuttavia, poichè il nuovo studio del P.R.G. che varia il primitivo per le osservazioni degli Enti e dei privati, è più dettagliato, ne è risultato che le aree di proprietà dell'istante hanno maggiore capacità fabbricativa rispetto alle previsioni del P.R.G. deliberato dal Consiglio Comunale.
L'osservazione si accoglie quindi con le precisazioni e le limitazioni di cui sopra (vedi variante n° 13). (52)

Istanza n° 22 - presentata da Bertolini Francesco proprietario di un immobile sito in Via Antonio Fanara, fg. 75 part. 349.
L'istante lamenta che nel P.R.G. esiste un errore grafico che lo danneggia in quanto l'immobile di sua proprietà dista dalla trincea ferroviaria più di m. 20 consentendo il passaggio della via "Veloce" senza ricorrere alla demolizione dell'immobile. Da controlli effettuati sul posto è risultato che effettivamente trattavasi di

./.

(52) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

un errore di cartografia e l'osservazione è stata pertanto accolta (vedi variante n° 14). (53)

Istanza n° 23 - presentata da Barbalonga Antonino proprietario del lotto di terreno edificabile tra la Via Aurispa e la Via Serradifalco fg. 51 part. 18, 1330, 1331, 1332 e 1160.

L'istante presenta due osservazioni, una di carattere generale riguardante la prevista densità territoriale di 4,5 mc/mq. e l'altra di carattere particolare riguardante la vicinanza del suo fondo al centro urbano. Con la prima osservazione, l'istante sostiene che le previste densità edilizie del piano sono insufficienti e irrazionali, anche rispetto a considerazioni di ordine igienico e sanitario. Questa osservazione è infondata perchè le previste densità sono quelle che normalmente si adottano nei moderni piani urbanistici, corrispondono ad aggiornate norme igienico sanitarie ed anche alle esigenze del traffico e della distribuzione della popolazione nell'ambito urbano della città.

Anche la osservazione di carattere particolare non è accoglibile, perchè anche le aree vicine alla citta debbono essere regolate secondo le esigenze del P.R.G. L'osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 24 - presentata da Caruso Francesco e C.ti, proprietari di alcune aree site nella borgata Arenella. Gli istanti osservano che in tale zona è prevista una strada di lottizzazione a "Zeta" che, mentre non ha alcuna giustificazione per la sua accidentalità, nuoce alla lottizzazione dei terreni di loro

./.

(53) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

proprietà. La osservazione si accoglie poichè nello studio particolare di quella zona è stato possibile sistemare una rete stradale secondaria che aderisca meglio ai principi espressi nella osservazione(vedi variante n° 15). (54)

Istanza n° 25 - presentata da Cusimano Alberto riguardante le sistemazioni previste nella zona compresa tra la Piazza Piedilegno, Via Leoni e il prolungamento di Via Libertà.

L'istante osserva che la via prevista nel P.R.G. tra la Piazza Leoni e la Piazza Piedilegno è irrazionalmente ubicata sia perchè obliqua rispetto alla Via Libertà sia perchè non rispondente alle esigenze di traffico di quella zona. Fa osservare inoltre che è prevista anche la demolizione della Casa Cusimano sita tra la Via Leoni e la Via Resuttana che potrebbe evitarsi se la detta strada venisse abolita.

La osservazione relativa alla ubicazione della strada obliqua tra Piazza Piedilegno e Piazza Leoni si ritiene fondata e si accoglie.

Per il collegamento tra Piazza Leoni e Piazza Piedilegno si utilizzerà l'attuale Via Leoni allargata e rettificata. Anche per la conservazione della Casa Cusimano è stato possibile adottare una soluzione dell'incrocio tra Via Leoni e Piazza Piedilegno che ne consenta la conservazione. La osservazione pertanto si accoglie secondo la variante n° 16. (55)

Istanza n° 26 - presentata da Carini Elvira proprie-

./.

(54) (55) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

taria di due appartamenti siti in Via Istituto Pignatelli 17. Osserva che le varianti al Piano di Ricostruzione nel P.R.G. deliberato dal Consiglio Comunale, non sono giustificabili con fondate ragioni urbanistiche e danneggiano quindi inutilmente i proprietari privati.
Per le ragioni di ordine generale illustrate nelle deduzioni alla osservazione n° 10, il piano, in quella zona è stato variato. In tale variante la proprietà dell'istante verrà a ricadere in un isolato destinato ad edilizia intensa.(vedi variante n° 5). In tal senso e con le precisazioni e limitazioni espresse nelle deduzioni formulate per la osservazione n° 10, si accoglie la osservazione. (56)

Istanza n° 27 - presentata da Alimena Francesco Paolo fu Andrea, proprietario di una casa sita in Via Pitrè 96. Osserva l'istante in linea preliminare che il piano sarebbe illegittimo non essendo stato autorizzato e vistato dal Governo Regionale, osserva ancora che non vi è alcuna necessità di prevedere, all'angolo tra la Circonvallazione e la Via Pitrè, un grande spiazzo per la formazione del nodo viario previsto.
La osservazione è consimile a quella dell'istanza n° 14, per cui si respinge per quanto riguarda la legittimità del piano, mentre si accoglie per ciò che si riferisce all'ampiezza del nodo (vedi variante n° 7). Poichè la casa di proprietà del Sig. Ali- (57)

./.

(56) (57) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

mena ricade oltre la zona del nodo previsto nella variante sudetta, si accoglie per questa parte la osservazione.

Istanza n° 28 - presentata da Caldara Concetta fu Vincenzo proprietaria dell'appartamento sito in Via Tripoli n° 6. I motivi della osservazione sono consimili a quelli della istanza n° 18, si accoglie quindi con le limitazioni e le precisazioni ~~di~~ specificate nelle deduzioni formulate per la sudetta osservazione (vedi variante n° 11). (58)

Istanza n° 29 - presentata da Di Giovanni Giuseppina fu Vito proprietaria di un appartamento sito in Via Tripoli n° 6. Si accoglie per i motivi espressi nelle deduzioni relative alle osservazioni n° 18 e n° 28 (vedi variante n° 11). (59)

Istanza n° 30 - presentata da Gaudesi Giuseppe fu Giuseppe proprietario di 4 appartamenti siti in Via Pitrè 96. I motivi tecnico-urbanistici della osservazione sono gli stessi di quelli espressi nelle osservazioni n° 14 e n° 27 (vedi variante n° 7). (60)

Poichè la casa ricade oltre la zona del nodo, previsto nella variante sudetta, si accoglie per questa parte la osservazione.

Istanza n° 31 - presentata da Leanza Giuseppe proprietario di un appartamento nel palazzo della Cooperativa "Il Piave" Via Quintino Sella ang. Via Publisi Bertolino.

L'istante osserva la inopportunità della demolizione

./.

(58) (59) (60) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

del Palazzo della Cooperativa "Il Piave" perchè lo edificio non ricade sul prolungamento di Via Roma ma se ne prevede la demolizione per prolungare, contrariamente alle previsioni del piano di ricostruzione, anzicchè la Via Roma, la Via Isidoro Carini, perchè il palazzo della Cooperativa "Il Piave" venne costruito molti anni fa secondo il P.R. allora vigente e infine perchè i mutilati meritano particolare considerazione anche nella risoluzione di questo importante problema.

I motivi che hanno suggerito agli organi redazionali del P.R. la soluzione segnata nel piano deliberato dal Consiglio Comunale e in quella che, di seguito alle osservazioni degli Enti e dei privati, si propone con il progetto di variante (variante n° 5) sono (61) stati illustrati nelle deduzioni alla osservazione n° 10. La nuova soluzione è molto più modesta rispetto a quella contenuta nel Piano deliberato dal Consiglio Comunale e interessa in misura assai più limitata la integrità degli edifici contigui alla nuova via; tuttavia pur tenendo nella più alta considerazione la esigenza di rispettare la casa della cooperativa "Il Piave" perchè abitata da alcuni mutilati, non è stato possibile evitarne la demolizione per dare alla soluzione proposta quella organicità che si rileva dalle planimetrie alligate al Piano. La osservazione quindi si respinge.

./.

(61) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 32 - presentata da Montalbano Aurelio proprietario di un appartamento sito in Via Libertà 79.
L'istante osserva che aumentare il verde pubblico nella zona compresa tra Piazza Alberico Gentile e Piazza delle Croci demolendo tutti i fabbricati attualmente esistenti sul fronte di Via Libertà sarebbe irrazionale e antieconomico, sia perchè la zona è largamente dotata di verde sia perchè gli edifici che dovrebbero essere demoliti sono di recente costruzione e di notevole consistenza.
Propone di demolire solo i corpi bassi di pian terreno.
Effettivamente quella zona è abbastanza dotata di verde perchè sia giustificabile un così grave provvedimento quale è quello di demolire un vasto complesso edilizio di elevato valore economico per integrare il verde che esiste in quella zona. E' opportuno anche si demoliscano i corpi di pianterreno che insistono sulla zona di arretramento dei fabbricati, per realizzare, pure in questo tratto della Via Libertà, le villette davanti agli edifici.
L'osservazione quindi si accoglie secondo la variante n° 17. (62)

Istanza n° 33 - presentata dall'avv. Mirabella Tommaso proprietario di un lotto di terreno in due spezzoni a monte e a valle di Via Cristoforo Colombo oltre la borgata Vergine Maria.
L'istante sostiene che per il provvedimento di legittimazione ammesso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici in Sicilia il 5 marzo 1955 e per la

./.

(62) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

conseguente affrancazione del canone consentita dal Comune in virtù dello art. 33 del Regolamento 26.2.928 n° 332 dovrebbe essere esclusa dal Piano la previsione di destinazione a verde per quell'appezzamento e consentire invece la edificazione a norma dell'atto di sottomissione stipulato per il rimboschimento forestale e del successivo provvedimento emesso dal Corpo Forestale dello Stato il 5.6.1954.

Illustra ancora le ragioni di opportunità che dovrebbero indurre il Comune a non prevedere vaste zone destinate a verde pubblico per la impossibilità che ha il medesimo di istituirle.

Le osservazioni presentate dall'istante non si ritengono fondate perchè in base alla vigente legislazione sul P.R., l'Amministrazione ha sempre il potere di definire le destinazioni delle varie zone ricadenti nel territorio comunale anche se per alcuni appezzamenti siano stati definiti secondo legge i vincoli di usi civici preesistenti. Nè maggior valore ha la osservazione relativa alla capacità del Comune ad istituire nuove zone di verde nell'ambito del territorio comunale. Tuttavia, dato che per diversi motivi dipendenti da altre osservazioni gli organi redazionali di P.R. hanno ritenuto opportuno di prevedere nelle varianti la creazione di una zona edificatoria lungo le falde del Monte Pellegrino a monte della Via Cristoforo Colombo e di consentire anche una edificazione assai limitata lungo il litorale a valle della strada, la osservazione, nel mentre si respinge per

./.

quanto attiene all'argomento esposto nella medesima, praticamente si accoglie, per quanto attiene alla richiesta secondo la quale dovrebbe consentirsi negli appezzamenti di proprietà Mirabella, una certa facoltà edificatoria (vedi variante n° 18). (63)

Istanza n° 34 - presentata da Negrì Elisabetta proprietaria degli stabili siti in Via Volturno n° 98 e 100 e di tre magazzini siti in Via Porta Carini 70. I motivi addotti dall'istante hanno tutti carattere particolare e non possono quindi trovare accoglimento in questa sede. La osservazione quindi non si prende in esame per il suo carattere di opposizione.

Istanza n° 35 - presentata dal Col. Perricone Giuseppe proprietario di un appartamento in Via Tripoli n° 6.

La osservazione è consimile alle istanze n° 18, n° 28 e n° 29 e viene accolta con le specificazioni di cui alle osservazioni sopracitate (vedi variante n° 11). (64)

Istanza n° 36 - presentata da Riggio Attilio domiciliato in Via Pitrè 58. Osserva in linea principale che il P.R.G. è illegittimo perchè non autorizzato e vistato dal Governo Regionale e in linea subordinata che la demolizione della casa in Via Pitrè 58 per dare luogo a una piazza all'incrocio fra la Via Pitrè e la Via Tasca Lanza arreca un grave danno alla sua famiglia.

Per le deduzioni si rinvia a quanto dedotto per le osservazioni n° 14, n° 27 e n° 30 (vedi variante n° 7) (65)

./.

(63) (64) (65) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

con la specificazione che non risultando la casa dell'istante ricadente nell'area in cui dovrebbe svolgersi il nodo previsto nella variante n° 7, la osservazione si accoglie.

Istanza n° 37 - presentata da Lo Cascio Amedeo proprietario di uno stabile in Via Volturno 16.
Osservano che non è comprensibile il significato di una linea rossa sopra o in prossimità del loro stabile. Avvertono che qualora l'Amministrazione Comunale non fornisse in tempo utile le precisazioni inerenti a detto segno di P.R., intendono proporre e propongono con la istanza presentata formale opposizione.
La linea rossa, per come specificato nella legenda alligata al piano segna il nuovo allineamento stradale e prevede quindi la demolizione del fabbricato che impedisce attualmente lo sbocco della Via Tunisi in Via Volturno.
La osservazione sia per la sua genericità che per il carattere di opposizione non può essere presa in esame.

Istanza n° 38 - presentata da Cacciatore Iolanda e C.ti proprietaria di stabili in Piazza Generale Turba dal n° 168 al n° 108.
Osservano che gli stabili di loro proprietà risultano segnati sul P.R.G. come facenti parte della Caserma di Pubblica Sicurezza "P.Lungaro". Chiedono che si proceda alla rettifica.
Trattandosi effettivamente di errore nella determinazione dei confini dell'attrezzatura militare citata, l'osservazione viene accolta (vedi variante n° 19). (66)

./.

(66) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 39 - presentata dal dott. Tardi Vincenzo, Via Carrabia 39 proprietario di un fondo compreso fra l'Ospedale Civico e la Via Carrabia.
Osserva che la destinazione a verde agricolo del terreno in questione, oltre a danneggiare gravemente i proprietari, che già hanno subito una espropria di 300.000 mq. per la costruzione dell'Ospedale, non è opportuna, in una zona già sufficientemente dotata di verde.
La osservazione, che si rifersice a verde pubblico anzicchè agricolo, ha un certo fondamento urbanistico in quanto la proprietà dell'istante trovasi al margine del grande parco dell'Oreto ed è contornata da larghe strade di traffico per cui si è ritenuto più opportuna la destinazione ad edilizia residenziale con densità territoriale di 3,5 mc/mq.
La osservazione è pertanto accolta secondo la variante n° 20. (67)

Istanza n° 40 - presentata da Saccone Giovan Battista e C.ti proprietari di alcuni fondi siti nella zona Santa Maria di Gesù - Falsomiele al limite della proprietà dell'INA-CASA. Terreni tutti vincolati a verde pubblico dal P.R.G.
Chiedono che i detti terreni vengano destinati a verde agricolo trattandosi di agrumeti di prima qualità.
La osservazione presentata dall'istante non è accoglibile e si respinge in quanto il verde pubblico in questione è indispensabile per la organica sistemazione del quartiere "Ulivia" in località Falsomiele.

./.

(67) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 41 - presentata dall'ing. Falcone Domenico.

L'istante osserva che il P.R.G. prevede la distruzione di molti giardini della Conca d'Oro alterando quindi la bellissima fisionomia di questa che è ritenuta la più pregiata zona del mondo; richiede quindi la revisione della zonizzazione per ottenere una più ampia estensione delle zone lasciate a verde agricolo specie nella Circonvallazione e a Falsomiele.

La osservazione che pone un problema in se stesso interessante, non specifica in quale modo si dovrebbe procedere a una riduzione delle zone necessarie per soddisfare tutte quelle esigenze che la prevista nuova città dovrebbe avere secondo i più aggiornati criteri urbanistici. In complesso il P.R.G. illustra i motivi per cui le previsioni debbono riferirsi a una città con 800.000 abitanti e provvede quindi non soltanto alla creazione delle zone riservate alla edilizia residenziale ma anche a quelle occorrenti per le attrezzature, per il verde, per la viabilità etc. In complesso non basta osservare che per sistemare una vecchia città di 550.000 abitanti e prevederne lo ampliamento fino a 800.000 si è costretti a limitare le zone agricole attuali, perchè ciò è evidente e intuitivo ma occorrerebbe approfondire lo studio per accertare eventuali previsioni eccessive o esagerate; il che l'istante non ha fatto.

La osservazione si può quindi accogliere come la enun-

./.

ciazione di un principio astratto a carattere teorico che nel concreto deve attuarsi conciliando con tutti quegli altri principi urbanistici che debbono tenersi presenti nella elaborazione di un Piano così complesso quale è quello della città di Palermo.

Istanza n° 42 - presentata da Imparato Giuseppa proprietaria di un appartamento sito in Piazza Zisa 46 e di un pian terreno al n° 48 della stessa Piazza. Si oppone "alla realizzazione del piano viario del nuovo regolamento edilizio generale della città di Palermo, avendo acquistata la detta casa secondo le norme e le modalità del vecchio regolamento edilizio". La osservazione ha carattere di opposizione in difesa di specifici interessi privati e non può pertanto essefe presa in considerazione. La demolizione del fabbricato, peraltro, è necessaria per l'organica sistemazione di Piazza Zisa.

Istanza n° 43 - presentata da Salvo Francesco e Benedetta proprietari dei terreni siti in contrada Pagliarelli fondo Scorzadenaro segnati in catasto al fg. n° 71 part. 21, 384, 387 e 388.
Gli istanti si oppongono alla previzione del P.R. riguardante l'impianto di un Cimitero in quella località, perchè pregiudizievole dei loro interessi.
Poichè la istanza ha carattere di opposizione a tutela di uno specifico intersse privato e non presenta alcuna osservazione di carattere generale riferentesi alla ubicazione della zona cimiteriale in quella località,

./.

non si prende in esame.

Istanza n° 44 - presentata da Giubilaro Baldassare e C.ti, proprietari della zona compresa tra le Vie Cappuccini, Pindemonte e Aeroporto.
Gli istanti rilevano l'inopportunità della prevista zona di verde in quella località sia perchè vi è la vicina Piazza Indipendenza, sia perchè in prossimità vi sono molti terreni liberi, sia infine, perchè nella zona vi sono molti fabbricati di cui alcuni di recente costruzione.
I motivi urbanistici che suggeriscono il mantenimento della previsione di una zona di verde pubblico in quella località, sono stati illustrati nelle deduzioni alla osservazione n° 12. La osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 45 - presentata da Barbone Giuseppina ved. Barberi, proprietaria di immobili siti in Piazza S. Oliva ang. Via Nicolò Garzilli.
L'istante si oppone al piano perchè vengono lesi i suoi specifici interessi. Poichè non è stata presentata alcuna osservazione avente carattere generale, la istanza non si prende in esame.

Istanza n° 46 - presentata da Pezzino Giovanni proprietario del fabbricato sito in Via Volturno ai nn° 24 e 26.
L'istante osserva che la terza via incrocia la Via Volturno con angolazione esteticamente ed urbanisticamente difettosa e non risulta in che modo il siste-

./.

ma viario della nuova sistemazione urbanistica si raccordi con quello preesistente e più specificatamente in che modo la terza via si innesta con la Via Tunisi. Il problema è stato più dettagliatamente studiato nel piano particolareggiato riguardante il risanamento del Mandamento Monte di Pietà nel quale quindi sono chiariti i dubbi espressi nella osservazione. Le soluzioni in essa contenute, sono perfettamente coerenti con le esigenze della viabilità e del traffico. La osservazione quindi non è accoglibile e si respinge.

Istanza n° 47 - presentata da Pasqualino Lino.
La osservazione si riferisce ad un errore grafico relativo al limite tra la Clinica Pasqualino e la contigua Villa Baucina.
Poichè la osservazione è fondata e riflette la estensione del vincolo di verde posto su Villa Baucina, si accoglie secondo la variante n° 21. (68)

Istanza n° 48 - presentata da Ferrarotto Lucrezia ved. Santocanale e C.ti.
Osserva che si potrebbe dare un migliore tracciato alla strada panoramica prevista sulle pendici del Monte Gallo e si potrebbe fare una previsione più aderente allo stato di fatto per la particella n° 901, dove è già sorta una imponente costruzione, proprietà dell'Opera Pia Cardinale Ruffini, destinata al ricovero di vecchi poveri.
Per quanto riguarda la prima osservazione, la propo-

./.

(68) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

sta della sig.ra Ferrarotto è in linea di massima accoglibile salvo a determinare nel piano l'esatto tracciato di quella via. E' pure accoglibile la seconda osservazione per quanto riguarda una migliore sistemazione della zona contigua al nuovo ricovero dei vecchi dell'Opera Pia Cardinale Ruffini. La osservazione quindi si accoglie con le precisazioni e le limitazioni di cui sopra. (vedi variante n° 22). (69)

Istanza n° 49 - presentata dal Comandante Messina Antonino e C.ti, condomini del fabbricato sito in Via Isidoro La Lumia n° 15, 15a e 15c iscritto al catasto al fg. 118 part. 377/B.

L'istante ritiene che la inclusione del suo fabbricato in una zona di edilizia speciale non è necessaria per la sistemazione del prolungamento di Via Roma e delle sue adiacenze.

I motivi che giustificano la revisione delle previsioni contenute nel piano relativamente al prolungamento di Via Roma e delle sue adiacenze, sono stati illustrati nelle deduzioni relative alle osservazioni n° 10, 26 e 31. Nelle nuove previsioni contenute nella variante n° 5 il fabbricato dell'istante ricadrebbe in un (70) isolato di edilizia intensa e quindi può essere mantenuto nella sua consistenza attuale. La osservazione quindi si accoglie con i chiarimenti e le precisazioni di cui sopra.

Istanza n° 50 - presentata da Barbarossa Rosaria ved. Patricolo, proprietaria di n° 2 botteghe in Via S. Agostino ai nn° 168 e 170.

./.

(69) (70) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

L'istante osserva che l'allargamento previsto sulla Terza Via in corrispondenza della Via S. Agostino non appare necessario e lede gravemente i diritti dell'istante.
La osservazione non presenta alcun argomento di carattere generale urbanisticamente valido e difende soltanto uno specifico interesse privato e non si prende in esame.

Istanza n° 51 - presentata da Saitta Nunzia e C.ti proprietari dei fondi catastati al fg. 66 part. 206, 298, 207 e fg. 67 part. 1, 2 e 4.
Gli istanti osservano che la imposizione del vincolo di verde agricolo sui terreni di loro proprietà, a monte della Via di Circonvallazione, non è opportuna per i seguenti motivi:
- 1°) perchè, conseguentemente all'apertura della Via di Circonvallazione, sarebbe bene consentire la creazione di quartieri residenziali, come già si è fatto per i quartieri di Villa Tasca e dei Porrazzi, per soddisfare le esigenze di espansione della città;
- 2°) perchè tale vincolo lede gravemente gli interessi dei privati che non possono costruire sul terreno di loro proprietà;
- 3°) perchè il Comune avrebbe potuto prevedere la creazione di un verde pubblico ma non ha la facoltà di vincolare una zona a verde agricolo annullando così un diritto dei privati.
I motivi addotti sono infondati in quanto le espansioni della città sono state proporzionate a una popolazione

./.

di 800.000 abitanti e sono state ubicate in modo organico e coerente con tutto il complesso sistema del piano. Inoltre, a norma delle vigenti norme di legge in materia urbanistica, è indubbia la facoltà del Comune di procedere alla zonizzazione nell'ambito del proprio territorio comunale. La osservazione quindi viene respinta.

Istanza n° 52 - presentata dall'avv. Abbate Orazio e C.ti, proprietari di alcuni immobili siti in Via Libertà n° 85 e quelli segnati al fg. 33 part. 247.
La osservazione riguarda il vincolo di verde pubblico posto sull'area sita tra il Giardino Inglese, la Via Libertà e la Piazza Alberico Gentile, sulla quale insistono i fabbricati di proprietà degli istanti.
I motivi della osservazione sono di natura privata, tuttavia date le osservazioni che sono state svolte con la istanza n° 32 già trattata e con quelle di altre osservazioni che si vanno a trattare, si ritiene accoglibile la richiesta di destinare quella zona alla edificazione privata e quindi la osservazione si accoglie. (vedi variante n° 17). (71)

Istanza n° 53 - presentata da Citarda Andrea e Co. proprietari dei terreni segnati al fg. 59 part. 45, 162, 50, 48, 403, 38, 288, 400, 1153, 307, 411, 1240, 22, 39, 47 e 43 siti nella zona tra le Vie Cappuccini, Pindemonte e Calatafimi.
Gli opponenti osservano che quell'area non si presta più a una destinazione agricola, non soltanto per la

./.

(71) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

vicinanza al centro urbano, ma anche perchè è circondata dai fabbricati che sono sorti lungo le vie perimetrali; perchè, inoltre, le esigenze delle zone agricole, così compenetrate con le zone destinate alla edificazione residenziale, comportano tutta una serie di inconvenienti igienici che è necessario evitare.
Osservano ancora che è opportuno prevedere nel piano il mantenimento e la prosecuzione delle Vie Maggiore Amari e Quarto dei Mille.
Suggeriscono quindi di destinare quella zona alla edificazione residenziale secondo un piano studiato dagli istanti.
La osservazione è accoglibile per quanto riguarda la prosecuzione ed il mantenimento delle vie Maggiore Amari e Quarto dei Mille e per la destinazione di zona anche perchè in prossimità della località in oggetto, sono state previste vaste zone destinate a verde pubblico e a verde attrezzato e quindi si accoglie secondo la variante n° 23. (72)
Non si accoglie invece per quanto si riferisce al piano studiato dagli istanti, che deve corrispondere alle norme del regolamento.

Istanza n° 54 - presentata da Deodato Achille, Moderatore Tavola Valdese.
Osserva che non è opportuna la demolizione del Tempio Valdese di Via Spezio n° 43 perchè è l'unico che esista a Palermo della Comunità Valdese.
Per i motivi espressi nelle deduzioni n° 10, 26, 31

./.

(72) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

il piano di quella zona è stato variato. Nella nuova sistemazione è prevista la conservazione del Tempio Valdese. Si accoglie quindi la osservazione secondo la variante n° 5. (73)

Istanza n° 55 - presentata da Di Leo Antonino e C.ti, in rappresentanza di numerosi conquilini del palazzo sito tra le Vie Sciuti, Rapisardi e Nunzio Morello. Chiedono che l'isolato nel quale è prevista la costruzione di un Mercato coperto venga invece destinato a verde pubblico. La osservazione non è accoglibile perchè non si può fare a meno in quella località di impiantare un mercato coperto, in conformità anche a quanto previsto dal Piano di Ricostruzione. Il sistema di verde pubblico pfevisto nel piano ha una sua organicità e nulla aggiungerebbe la creazione di un verde pubblico in un isolato destinato alla edificazione. Se si dovesse accogliere un tale principio infatti, alternativamente dovrebbero impiantarsi isolati destinati a verde e a edificazione. La osservazione, pertanto, si respinge.

Istanza n° 56 - presentata da Messina Antonino e C.ti, condomini del fabbricato di Via Isidoro La Lumia n° 15a e 15c.
La presente osservazione è una copia di quella già trattata al n° 49, accolta a condizione. (vedi variante n° 5). (74)

Istanza n° 57 - presentata da Barbarossa Rosaria.
La presente osservazione è una copia di quella già trattata al n° 50 e non si prende in esame.

./.

(73) (74) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 38 -

Istanza n° 58 - presentata dá Ferrarotto Lucrezia ved. Santocanale.
La presente osservazione è copia conforme di quella trattata al n° 48 accolta a condizione (vedi variante n° 22). (75)

Istanza n° 59 - presentata da Lo Vico M. Teresa ved. Bagarella, proprietaria di un fondo in contrada Favara di Villabate segnata al catasto fg. 108 part. 45, 265, 47, 122, 289, 290, 292, 313, 124, 264, 267 e 291.
Osserva che la previsione di edilizia popolare in quella località danneggerebbe i suoi particolari interessi e il patrimonio agrumario.
Prescindendo dalla genericità della argomentazione, trattasi di opposizione che si riferisce a uno specifico interesse privato e che, come tale, non può essere presa in esame.

Istanza n° 60 - presentata da Pizzolato Nicolò e C.ti, proprietari dell'appartamento di 3° piano, in questa Via Pappagallo 11.
Osservano che il prolungamento della Via del Porto, dopo Piazza Marina, è inopportuno perchè oltre a danneggiare il Giardino pubblico Garibaldi abbatterebbe le case comprese tra il Vicolo della Neve e la Via del Pappagallo prospettanti in Piazza Marina.
La osservazione non è accoglibile, sia perchè gli argomenti in essa contenuti non hanno consistenza urbanistica, sia perchè il tracciato della Via del Porto da Piazza Marina a Via Lincoln è stato già approvato

./.

(75) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

dai competenti organi superiori, quale variante al Piano di Ricostruzione. In quella occasione vennero presentate osservazioni ed opposizioni da parte dei privati ed esse vennero esaminate e respinte. La osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 61 - presentata dal prof. Papa D'Amico Giuseppe proprietario di un terreno che dalla Via Sampolo si estende verso Via Monte Pellegrino.
Osserva che con le previsioni del P.R.G. si viene a distruggere completamente la disponibilità della sua proprietà perchè su una parte di questa è previsto il vincolo di verde privato e sulla rimanente parte quello di espansione della zona ferroviaria.
Osserva che nessun pregio ha il giardino attorno alla sua casa per subire un vincolo così oneroso. Per quanto riguarda il vincolo di espansione della zona ferroviaria, l'istante osserva che si tratta di un generico eccesso di previsioni che finisce col danneggiare l'interesse pubblico oltre che quello privato.
Si precisa intanto che uno dei vincoli posti sulla proprietà Papa D'Amico è di verde pubblico e non privato. La osservazione non è accoglibile perchè le zone di verde pubblico sono una esigenza insopprimibile della vita urbana di una moderna città. La estensione data al vincolo della zona ferroviaria è quella giusta in base ai programmi e ai piani comunicati dalle Amministrazioni interessate (Ufficio Nuove Costruzioni Ferroviarie dei LL.PP., Sezione Lavori del Compartimento Ferroviario) ed è stata re-

./.

visionata per adeguarla esattamente a tali esigenze. La osservazione quindi si respinge sia per il vincolo di verde pubblico che per la estensione della zona di ampliamento ferroviario.

Istanza n° 62 - presentata dal dott. San Biagio Carmelo e di Ciulla Giovanna, proprietari dell'appartamento di Via Pitrè n° 62.
Questa osservazione che è consimile a quella delle osservazioni n° 14, 27, 30 e 36 è accoglibile per quanto riguarda il suggerimento di ridurre la estensione del nodo previsto ad angolo tra la Circonvallazione e la Via Pitrè, ma si respinge per quanto riguarda la demolizione della casa di Via Pitrè n° 62 in quanto quest'ultima ricadrebbe nell'ambito del nodo, di estensione ridotta, come segnato nella variante n° 7. (76)

Istanza n° 63 - presentata da D'Agostino Rodolfo proprietario degli immobili siti in Via Malaspina n° 24, 26, 28 fg. di mappa 52, part. 76.
L'istante fa presente che ha già avuto rilasciato dall'Ufficio LL.PP. del Comune un allineamento stradale, difforme da quello previsto dal P.R.G. Chiede, inoltre, che la zona venga destinata a "zona da completare" (R_3).
La osservazione si accoglie per quanto riguarda gli allineamenti stradali perchè in tal modo si rende più diretto l'accesso al verde pubblico previsto in corrispondenza dell'attuale parco ferroviario della Stazione

./.

(76) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Lolli. Si respinge per quanto riguarda la destinazione di zona. (vedi variante n° 24). (77)

Istanza n° 64 - presentata da Graziano D'Alia Salvatore e C.ti, domiciliati in Via Catania n° 50.
Osservano che la destinazione a zona industriale prevista per il fabbricato di loro proprietà part. catastale 29187 fabbricati di Palermo mandamento Monte di Pietà, non è opportuna perchè il fabbricato è attualmente destinato ad abitazione.
Nessuna zona industriale è stata prevista nè nel Mandamento Monte di Pietà nè in Via Catania 50. La istanza è una opposizione a previsioni inesistenti e, come tale non si prende in esame.

Istanza n° 65 - presentata da Marchese Francesco e C.ti, proprietari di uno spezzone di terreno sito in Via Colonna Rotta fondo Balata fg. 56 part. 893.
Osservano la inopportunità di destinare tale zona a stazione automobilistica in quanto ciò li danneggerebbe. La osservazione riguarda interessi particolari e non può essere presa in considerazione anche perchè la ubicazione dell'autostazione corrisponde ad una esigenza insopprimibile per la città di Palermo.

Istanza n° 66 - presentata da Biondo Benedetto e C.ti, borghigiani della borgata S. Lorenzo.
Osservano che la densità di 2,5 mc/mq. prevista nel Piano per le aree di loro proprietà, è eccessivamente bassa e non consente loro un equo sfruttamento edilizio. Osservano inoltre che il carattere estensivo dato al piano costituisce un errore urbanistico,

./.

(77) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

dannoso per la economia della città. Osservano pure che le norme di attuazione del P.R. sono eccessivamente onerose e complicate e renderebbero difficile al cittadino l'espletamento della procedura relativa alla lottizzazione e alla edificazione.
Per quanto riguarda la osservazione relativa alla densità edilizia prevista per la zona di S. Lorenzo, si riconosce che il piano si è limitato a previsioni troppo basse e generiche. In accoglimento parziale della presente osservazione, il piano è stato in quella zona ristudiato, con maggiori particolari e a scala 1:2000, modificandolo in modo da articolare meglio la edilizia e da consentire una cubatura residenziale nel complesso alquanto superiore a quella che era stata prevista nel piano deliberato dal Consiglio Comunale (vedi variante n° 2). Per quanto riguarda le norme per l'attuazione del P.R. non si ritiene che siano eccessivamente onerose, in quanto la procedura prevista è quella strettamente indispensabile per garantire una esatta e ordinata attuazione del Piano. In quanto agli oneri che il Regolamento attribuisce ai proprietari per la costruzione delle strade e degli altri servizi pubblici, è evidente che essi debbano ricadare a carico dei proprietari proponenti, dato che, a vantaggio degli stessi, andrà in definitiva il plus valore oltre i contributi di miglioria. La osservazione quindi si accoglie con le limitazioni di cui sopra per quanto riguarda le densità e si respinge per ciò che attiene alle norme di attuazione (78)

./.

(78) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

del Piano e agli oneri relativi.

Istanza n° 67 - presentata da Aiello Paola proprietaria di una casa in Via Pitrè n° 68.
La osservazione è consimile a quella già trattata ai nn° 14, 27, 30, 36, 62 e nel mentre si accoglie per quanto riguarda la limitazione del nodo previsto allo incrocio tra la Via Pitrè e la Circonvallazione si respinge per quanto attiene alla demolizione della casa di proprietà dell'istante perchè anche nella soluzione modificata e limitata come segnato nella variante n° 7, la casa dell'opponente ricadrebbe nell'area interessata dalla nuova sistemazione. (79)

Istanza n° 68 - presentata da Buccheri Salvatore, proprietario di un appezzamento di terreno confinante con la Via di Circonvallazione a nord, con la Via Bonagia a est, con il Canale di scarico della Centrale Idroelettrica ad ovest e con altre proprietà a sud.
Osserva che è irrazionale prevedere il vincolo di verde agricolo al di là della Circonvallazione quando poi più a monte ancora di prevede una zona di edilizia popolare.
La osservazione è inaccoglibile perchè il vincolo di verde agricolo posto nella zona tra il Borgo Ulivia e la area destinata ad edilizia popolare ha appunto la funzione di impedire la unione e la saldatura tra i due quartieri. La osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 69 - presentata da Calabrese Antonino, proprietario del terreno di Via Brancaccio fg. 64 part.

./.

(79) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

521. L'istante osserva che l'area di sua proprietà è destinata alla edificazione edilizia con densità 2,5 mc/mq. ed è incassata tra altre costruzioni esistenti ricoprenti circa l'80% della superficie disponibile. La osservazione è fondata e va quindi accolta perchè si tratterebbe di una esigua striscia di edilizia 2,5 mc/mq. compresa entro zone destinate ad edilizia di borgata da riordinare con piani particolari tipo R_{10} (vedi variante n° 25). (80)

Istanza n° 70 - presentata da D'Angelo Giuseppe ed Enrico proprietari dell'appartamento sito in Piazza S. Francesco di Paola angolo Via Tripoli.
La osservazione è consimile a quella già trattata ai nn° 18, 28, 29, 35 e va quindi accolta secondo la soluzione contenuta nella variante n° 11. (81)

Istanza n° 71 - presentata da Di Maria Litterio fu Domenico proprietario di un appartamento in Via Tasca Lanza n° 17.
La osservazione è consimile a quelle già trattate ai nn° 14, 27, 30, 36, 62 e 67 e nel mentre va accolta per quanto si riferisce alla estensione del nodo, va respinta per il resto.(vedi variante n° 7). (82)

Istanza n° 72 - presentata da Damiani Rosa in Spatafora, proprietaria dell'appartamento di 1° piano sito in Via Tripoli n° 6.
L'osservazione è consimile a quelle già trattate ai nn° 18, 28, 29, 35 e 70, si accoglie quindi secondo la variante n° 11. (83)

./.

(80) (81) (82) (83) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 73 - presentata da Di Maio Nicolò amministratore e comproprietario del fabbricato sito in Via Gaspare Palermo n° 64 ang. Via Augusto Elia.
Si tratta di una istanza riguardante una costruzione edilizia che si esegue in prossimità della casa dell'istante che erroneamente è stata inclusa fra le osservazioni al P.R.
Non si prende quindi in esame.

Istanza n° 74 - presentata da Garilli Vincenzo di Giovanni, proprietario di un lotto di terreno segnato al fg. 12 part. 75c e 75b in località Addaura.
Osserva che la destinazione a verde pubblico nella zona dell'Addaura non corrisponde ad esigenze di igiene e di estetica mentre è adatta a una costruzione a villette per villeggiatura estiva.
La osservazione in complesso è consimile a quella del n° 33 e si accoglie parzialmente secondo la variante n° 18. (84)

Istanza n° 75 - presentata da Lo Vasco Maria Sacramentina, proprietaria di un appartamento sito al 3° piano in Via Libertà n° 79.
La osservazione è consimile a quelle trattate ai nn° 32 e 52 e si accoglie secondo la variante n° 17. (85)

Istanza n° 76 - presentata dall'avv. Giuseppe Vaccaro Russo e C.ti.
La osservazione è consimile a quelle trattate ai nn° 18, 28, 29, 35, 70 e 72 e viene accolta secondo la soluzione di cui alla variante n° 11. (86)

Istanza n° 77 - presentata dal dott. Virga Giovan

./.

(84) (85) (86) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Battista fu Pietro, proprietario di un terreno sito in Via Pagliarelli n° 91.
Osserva che la destinazione a verde agricolo contrasta con l'avvenuta urbanizzazione della zona dove già sorgono vasti complessi edilizi.
Osserva che sarebbe opportuno consentire una edificazione residenziale di densità edilizia 4,5 mc/mq. e subordinatamente suggerisce la istituzione di una zona di espansione nella località Pagliarelli.
L'osservazione è accoglibile poichè lungo la Via Altofonte, in località Pagliarelli, esiste un denso nucleo di abitazioni rurali o di villeggiatura che non possono ignorarsi e sono state indicate come zona delle borgate da riordinare, secondo la variante n° 26. (87)

Istanza n° 78 - presentata dal consigliere delegato della S.p.A. Mulini Virga, proprietaria di un complesso industriale sito in Via S. Erasmo ad angolo con la Via Tiro a Segno.
Si osserva che il previsto vincolo turistico alberghiero in quella zona già costruita, si appalesa ingiustificato perchè esistono già importanti industrie quali appunto il Mulino Virga e la Officina del Gas la cui ubicazione è concessa con la vicinanza degli approdi.
Nel mentre quindi non possono avere successo le iniziative turistico alberghiere, si limiterebbero gli eventuali ampliamenti degli esistenti complessi industriali.
La osservazione è certamente assai rilevante, tuttavia la città non può rinunziare a fare uno sforzo per cer-

./.

(87) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

care di valorizzare tutta la zona posta a est del Foro Italico lungo la nuova litoranea verso Aspra per adeguarla alla preziosità della sua posizione topografica, che è una delle più belle del mondo.
Si ritiene quindi che le zone turistiche si possono considerare zone residenziali con densità 2,5 mc/mq. e con facoltà di costruire un ulteriore 0,5 mc/mq. purchè tale maggiore cubatura venga destinata ad attrezzatura turistica.
La osservazione va quindi respinta.

Istanza n° 79-presentata da Tomasello Antonino e C.ti, proprietari del terreno sito nella borgata Passo di Rigano, Via Olivella fg. 38, part. 351 e 631.
Gli istanti osservano che il vincolo di verde agricolo posto sul terreno di loro proprietà non corrisponde ad opportuni criteri urbanistici e di interesse pubblicc, mentre è gravemente pregiudizievole per i loro interessi privati, in quanto i detti terreni sono contigui alla zona destinata ad edilizia popolare integrata per la quale, quindi dovrà prevedersi l'ampliamento di pubblici servizi e di quanto occorre per la edificazione residenziale.
Effettivamente sui terreni di proprietà degli istanti, si potrà, in conformità a quanto disposto dalle norme di attuazione del piano, estendere la edificazione residenziale prevista per le zone di edilizia popolare integrata poichè il segno contenuto nel piano, è indicativo e i relativi limiti potranno spostarsi in modo che il baricentro della nuova figura non risulti spo-

./.

stato oltre m. 300 dal centro del circolo segnato nel piano. Però una parte dei terreni di proprietà degli istanti ricade sulla sede stradale e questa non potrà essere costruita come non potrà essere costruita tutta quella parte che ricade a sud della nuova Via Imperatore Federico in quanto tutte quelle aree rimarranno vincolate a verde agricolo.
I motivi esposti dagli istanti relativamente al vincolo di verde agricolo, non sono accettabili in quanto tale vincolo serve appunto a limitare le espansioni dei vari centri che si andranno creando nella Conca d'Oro e così distribuire la popolazione e conseguentemente i traffici e tutto ciò che è connesso con la vita urbana, secondo una visione organica.
Nel mentre si confermano le previsioni del P.R., per quanto attiene alla ubicazione della zona di edilizia popolare, si respinge la opposizione per quanto riguarda le osservazioni relative al vincolo di verde.

Istanza n° 80 - presentata dal dott. Calogero Scardina, proprietario dei terreni posti nella borgata Passo di Rigano al fg. 52 part. 307, 311, 304, 301, 295, 4, 292; fg. 52 part. 305, 302, 293, 273, 296, 297, 294, 308, 312 fg. 47 part. 934.
Per quanto riguarda il vincolo di verde agricolo lo istante ripete le osservazioni fatte nella precedente osservazione n° 79; per quanto riguarda invece il vincolo posto in previsione dell'ampliamento dello Aeroporto di Boccadifalco, l'istante osserva che lo ampliamento non è più necessario dato che è stata

./.

recentemente decisa la costruzione di un altro Aeroporto in altra località.
Le osservazioni relative al verde agricolo non sono accoglibili per i motivi esposti nelle deduzioni alle osservazioni del n° 79, per quanto riguarda invece l'ampliamento dell'Aeroporto di Boccadifalco, il Comando dell'Aeronautica della Sicilia, Direzione del Demanio, con lettera n° 333241 del 16.8.1957, ha comunicato che la Direzione Generale Demanio, con dispaccio P.2/7/34400 del 5.8.1957, ha espresso, per l'Amministrazione Aeronautica, il proprio nulla osta alla costruzione del quartiere residenziale Bonvicino in zona di Palermo-Boccadifalco.
Il relativo vincolo è stato quindi limitato all'attuale limite dell'Aeroporto, senza la previsione di alcuno ampliamento.
L'area così svincolata è stata in parte destinata ad edilizia residenziale e per il resto è stato previsto il vincolo di verde agricolo. Per quanto riguarda le particelle di proprietà degli istanti, esse ricadono in parte nella prima e nell'altra zona; quindi la opposizione è accolta in parte mentre è respinta per il resto. (vedi variante n° 27). (88)

Istanza n° 81 - presentata da Saieva Attilio fu Giuseppe, proprietario del terreno segnato nel fg. 39 part. 1000, 1001, 992abc, 993ab, 802ab, 994, 985 e 986 facenti parte del complesso Terrasi Biondo sito in prossimità del cosidetto "Girato delle Rose".
L'istante osserva che, nel piano, la zona Terrasi è

./.

(88) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

segnata quale zona convenzionata, mentre la propria è segnata con densità 4,5 mc/mq. il che, per i medesimi isolati, creerebbe una diversa densità edilizia che è urbanisticamente inammissibile.
La osservazione è fondata e si accoglie per cui quella zona è stata sottoposta a uno studio particolare più dettagliato facendo in modo che la densità territoriale si mantenga per tutta la zona in 4,5 mc/mq., salvo la previsione di tutti quei particolari vincoli previsti all'art. 7 della legge urbanistica (vedi variante n° 28). (89)

Istanza n° 82 - presentata da Piazza Virginia proprietaria di un appartamento sito in Via Libertà n° 51.
La osservazione è consimile a quella trattata ai nn° 32, 52 e 75 e viene quindi accolta con i limiti e le specificazioni contenute nelle relative deduzioni (vedi variante n° 17). (90)

Istanza n° 83 - presentata da La Farina Rosalia ed Anna, proprietarie di un appartamento sito in Via Pignatelli Aragona n° 86 palazzo della Cooperativa "Vittoria".
La osservazione è consimile a quella dei nn° 18, 28, 29, 35, 70, 72 e 76. L'istante osserva inoltre che la funzione che dovrebbe svolgere la terza via è attualmente assolta dalla Via Sciuti e dai suoi prolungamenti, per cui la creazione della terza via si appalesa inutile.
Quest'ultima osservazione non è accoglibile perchè la funzione della sussidiaria ovest della Via Maqueda

./.

(89) (90) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

(Terza Via) è del tutto diversa da quella che dovrà svolgere la Via Sciuti con i suoi prolungamenti.
La osservazione quindi, nel mentre viene parzialmente accolta per i motivi espressi nelle deduzioni alle osservazioni sopracitate, si respinge per quanto riguarda la creazione della Terza Via.

Istanza n° 84 - presentata da La Bua Nunzio e C.ti.
Gli istanti osservano che la prevista prosecuzione di Via Porcelli sino a raggiungere il Policlinico, non è opportuna perchè il Policlinico si può ugualmente raggiungere attraverso il Corso Tukory, la Via Salomone Marino e le strade che da Piazza Stazzone dovrà condurre alle Cliniche.
Il prolungamento della Via Porcelli anzicchè facilitare intralcerebbe il traffico in quanto sbocchereb-be nella grande via prevista fra le Cliniche e l'Ospedale con la possibilità di creare in quell'incrocio incidenti.
La osservazione è infondata perchè il prolungamento di Via Porcelli avrebbe appunto la funzione assieme alla Via Brasa e la Via Monfenera di scaricare il nodo di Corso Tukory - Via Veloce. La osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 85 - presentata da Marino Francesco Paolo e C.ti, proprietari dei fabbricati segnati in catasto al fg. 76 part. 114, 115, 116, 119 e 120.
L'istante osserva che il tracciato della nuova via prevista tra il prolungamento di Via Oreto e la Via

?/.

Brancaccio, ha un andamento sbagliato che dovrebbe essere corretto in modo da corrispondere meglio alle esigenze della zona. Di seguito a tale osservazione gli organi redazionali del P.R. hanno approfondito i problemi urbanistici di quella zona attraverso uno studio più particolare e sono addivenuti a una nuova sistemazione che, accogliendo in parte la osservazione degli istanti, lascia inalterato l'edificio ad angolo tra la Via Brancaccio ed il Vicolo Alfano.

Con i chiarimenti e le osservazioni di cui sopra la istanza viene accolta secondo la variante n° 29. (91)

Istanza n° 86 - presentata da Hampton Gioacchino, proprietario di un appartamento nell'edificio di Via Libertà n° 75.

La osservazione è consimile a quelle dei nn° 32, 52, 75 e 82. Si accoglie con le limitazioni ed i chiarimenti contenuti nelle relative deduzioni. (vedi variante n° 17). (92)

Istanza n° 87 - presentata da Greco Michelangelo fu Onofrio.

La osservazione è consimile a quella del n° 80 e si accoglie quindi parzialmente per i motivi espressi nelle deduzioni relative alla detta osservazione (vedi variante n° 27). (93)

Istanza n° 88 - presentata da Greco Caterina di Giuseppe.

La osservazione è consimile a quella dei n° 80 e 87. Si accoglie quindi parzialmente per i motivi espressi

./.

(91) (92) (93) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

nelle deduzioni relative alle dette osservazioni (vedi variante n° 27). (94)

Istanza n° 89 - presentata da Mons. Daino Liborio, proprietario di un fondo sito nella ex Villa Airoldi segnata in catasto al fg. 34 part. 580, 583, 587, 589, 616, 592 e 593.

Osserva che il vincolo di verde previsto per il fondo di sua proprietà e la zona contigua è inopportuno: 1°) perchè tutta la località è fornita di vaste zone di verde; 2°) perchè l'orientamento edilizio è particolarmente rivolto verso quella zona e bisogna quindi soddisfarlo; 3°) perchè ciò creerebbe diversità di trattamento fra i cittadini.

La osservazione non è accoglibile perchè, anche se la zona è contigua al Parco della Favorita e al Monte Pellegrino, tuttavia è evidente la necessità che venga esteso, almeno fino a Via Imperatore Federico, il verde proveniente da Mondello attraverso la Favorita.

La naturale tendenza della espansione edilizia deve essere in ogni caso regolata e dotata di quelle attrezzature che sono necessarie per renderla adatta a una grande città di 800.000 abitanti e non è dubbio che le grandi zone di verde sono necessarie alla vita di un grande aggregato urbano. Il P.R.G. crea certamente diversità di trattamento fra i proprietari delle diverse zone del territorio urbano, ma ciò è inevitabile e può, in ogni caso, essere attenuato attraverso gli interventi della pubblica Amministrazione. La

./.

(94) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

osservazione, pertanto, si respinge.

Istanza n° 90 - presentata da Mons. Daino Liborio. La osservazione è copia conforme della n° 89 e viene respinta per i motivi espressi nelle relative deduzioni.

Istanza n° 91 - presentata dalla Madre Superiora dell'Istituto Sacro Cuore.

Osserva che il prolungamento della Via del Porto, oltre la Piazza Marina, demolisce l'Istituto del Sacro Cuore, sito tra la Via Pappagallo ed il Vicolo della Neve, istituto che esplica una elevata funzione sociale.

La osservazione è consimile alla n° 60 e non può essere accolta per gli stessi motivi di cui alle deduzioni della citata osservazione.

Istanza n° 92 - presentata da Amoroso Antonino, proprietario dello appezzamento di terreno denominato "Piano della Monica" in Via Carrabia fg. 61 part. 218.

L'istante osserva che il limite di verde pubblico, posto sui suoi terreni, è assolutamente errato dal punto di vista urbanistico perchè, mentre in alcune zone, come in quella dell'Oreto, vi è un eccesso di verde, altre ne sono totalmente prive.

Occorre quindi che "i pochi esperti compilatori del Piano" imparino a distribuire equamente il verde pubblico su tutto il territorio comunale senza creare zone troppo grandi come il "mostruoso" Parco dell'Oreto. Osserva ancora che sul suo terreno deve necessa-

./.

riamente essere ammessa una densità edilizia di almeno 8 mc/mq.
La osservazione non può essere accolta in quanto il vincolo di verde pubblico fra il quartiere Medaglia d'Oro - S. Rosalia e il quartiere Ulivia valorizza la fascia della valle dell'Oreto e crea una penetrazione di verde essenziale per la vita di tutta la zona sud della città. La osservazione viene pertanto respinta.

Istanza n° 93 - presentata da Amoroso Antonino.
La osservazione è copia conforme della n° 92 e con le deduzioni della precedente viene respinta.

Istanza n° 94 - presentata da Amato Giacomo e Salvatore, proprietari di un lotto di terreno in Via Nazario Sauro al confine con la Stazione Radio.
Osservano gli istanti che la ubicazione della zona ospedaliera fra Via Uditore-Notarbartolo e la Circonvallazione non è opportuna perchè le citate strade sono tutte di grande traffico e pertanto molto rumorose; perchè a circa m. 200 sorge il Campo di Aviazione di Boccadifalco; perchè a circa m. 100 esiste un grande deposito di benzina; perchè a circa m. 300 sorge una industria di pesce salato e perchè infine la zona in questione è già parzialmente urbanizzata e vi sorgono edifici a quattro e più piani.
Chiedono pertanto gli istanti che venga rimosso il vincolo di zona ospedaliera e venga concessa la edificazione.
La osservazione fa note delle circostanze che indub-

./.

biamente possono nuocere alla funzionalità della zona ospedaliera e pertanto si è ritenuto di destinare la zona alla edilizia residenziale accogliendo la osservazione secondo la variante n° 27. (95)

Istanza n° 95 - presentata da Aiello Michelangelo e C.ti, proprietari di terreni ricadenti sul prolungamento di Via Notarbartolo fg. 48 part. 183, 380, 316, 184, 377, 179, 180, 181a, 185, 187, 281, 319, 321, 322, 182, 367 e 366.

Osservano che sul lato sinistro del prolungamento di Via Notarbartolo le aree prospicienti risultano vincolate a zona ospedaliera, a zona edilizia, a zona aeroportuale, nuovamente a zona edilizia e infine a verde agricolo e mentre dal lato destro si ha un tratto destinato a zona edilizia e il resto a verde agricolo.

Fanno inoltre notare che il vincolo aeroportuale è assolutamente incompatibile con la creazione di un nuovo Aeroporto a Punta Raisi e non la edilizia che circonda il progettato prolungamento della pista. Per quanto riguarda il vincolo di verde agricolo osservano gli istanti che ciò danneggia l'estetica della Via Notarbartolo e non consente alcuna espansione della borgata Passo di Rigano.

Osservano infine che il verde agricolo può essere svincolato secondo quanto detto agli artt. 33 e 43 delle norme tecniche sia per la costruzione di Case popolari che per l'insediamento di nuove industrie; se appare logico concedere la facoltà per la costruzione di case popolari non ritengono gli istanti che

./.

(95) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

sia equo incoraggiare l'insediamento di nuove industrie a danno dei proprietari di terreni vincolati a verde agricolo.
La osservazione viene accolta per quanto riguarda il vincolo aeroportuale per i motivi esposti nelle deduzioni alla osservazione n° 80; viene accolta pure per quanto riguarda la trasformazione in zona edificabile del verde agricolo compreso tra Uditore e Passo di Rigano perchè nello studio più particolare che si è eseguito si è rilevata la opportunità di destinare a zona di espansione i detti terreni (vedi variante n° 27). Si respinge la osservazione per quanto riguarda l'art. 43 delle norme tecniche poichè la possibilità di insediamento di nuove industrie nel verde agricolo è dettata da motivi economici, igienici ed urbanistici e rappresenta comunque una facoltà data ai proprietari e non un obbligo. (96)

Istanza n° 96 - presentata da Giubilaro Baldassare e C.ti, proprietari di immobili tra Via Cappuccini e Via Pindemonte.
La osservazione è copia conforme della istanza n° 44 è viene respinta con la stessa motivazione.

Istanza n° 97 - presentata da Citarda Andrea e C.ti, proprietari di terreni compresi fra le Vie Cappuccini e Pindemonte (vedi variante n° 23). (97)
La osservazione è copia conforme della istanza n° 53 e viene parzialmente accolta con le stesse specificazioni.

./.

(96) (97) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 58 -

Istanza n° 98 - presentata da Di Giovanni Antonino, proprietario di un complesso industriale in Via Pindemonte n° 69.
La osservazione è copia conforme della istanza n° 7 e viene accolta con le stesse deduzioni (vedi variante n° 3). (98)

Istanza n° 99 - presentata da D'Angelo Alfredo, proprietario di un immobile in Via XX Settembre n° 98.
La osservazione è copia conforme della istanza n° 6 e viene respinta con le stesse motivazioni.

Istanza n° 100 - presentata da Sansone Adriana e C.ti.
La osservazione è copia conforme della istanza n° 5 e non si prende in esame.

Istanza n° 101 - presentata da Gumina Biagio.
Questa osservazione è copia conforme della n° 4 (vedi variante n° 2). (99)
Si accoglie per gli stessi motivi espressi nelle relative deduzioni.

Istanza n° 102 - presentata dal Consorzio Immobiliare Ricostruzione Via Napoli - Via Candelai.
Questa istanza è copia conforme della n° 3.
Si respinge per gli stessi motivi espressi nelle relative deduzioni.

Istanza n° 103 - presentata da De Gregorio Camillo.
Questa istanza è copia conforme della n° 8 (vedi variante n° 4). (100)
Si accoglie parzialmente per gli stessi motivi espressi nelle deduzioni relative.

./.

(98) (99) (100) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 59 -

Istanza n° 104 - presentata dalla Intendenza di Finanza.

Il Sig. Intendente di Finanza osserva che nel P.R.G., deliberato dal Consiglio Comunale, è prevista la trasformazione e demolizione di alcuni edifici di proprietà dello Stato e in particolare di:

1°) la caserma A. Sole (Via Porrazzi): è prevista la demolizione e l'area è destinata a verde pubblico;

2°) Caserma E. Turba (Piazza Turba): come al n° 1;

3°) Ospedale Militare Principale (Corso Calatafimi): parte da demolire per creazione curva d'immissione nella circonvallazione;

4°) Piazza d'Armi di Boccadifalco: destinata a verde agricolo;

5°) Poligono di tiro Rocca (Via Umberto Maddalena) come al n° 4;

6°) Terreno Demaniale Piazza Gen. Cascino: per creazione curva immisione nel Viale Diana e per il prolungamento ed allineamento dell'attuale Via Imperatore Federico;

7°) Campo Sportivo Giannettino: destinato a verde pubblico;

8°) Villa Ahrens (parte prospiciente la strada nazionale) destinata all'allargamento del prolungamento di Via Sciuti;

9°) Caserma R. Pilo (Piazza Vittoria): parte da demolire per ampliamento piazza.

Essendo tali stabili necessari allo Stato per esigenze militari, nell'istanza si chiede che essi vengano

./.

mantenuti, esenti da vincoli, nello stato in cui attualmente trovansi.
Pur essendo indubbio che unico giudice delle esigenze militari della Nazione è lo Stato, tuttavia ove tali esigenze contrastino con più elevati interessi storici, monumentali o urbanistici, non si può, in sede di pianificazione urbana, non sottoporre a vincoli o limitazioni anche gli immobili appartenenti al Demanio Statale.
E' per questo che si ritiene opportuno di respingere l'osservazione per quanto riguarda la caserma Sole e la caserma Turba, l'Ospedale Militare, la Villa Ahrens e le caserme ricadenti entro i 4 Mandamenti.
Si accoglie invece per le osservazioni riguardanti la piazza d'Armi di Boccadifalco, il poligono di tiro Rocca, il terreno demaniale di Piazza Gen. Cascino e il Campo Sportivo Giannettino. (vedi varianti nn° 30 e 31). (101)
Avendo pertanto respinto alcune delle precedenti osservazioni, l'Amministrazione Comunale, compresa delle esigenze esposte nella istanza, conferma la necessità di destinare delle aree, congruamente dimensionate, ad attrezzature militari. Tuttavia in accoglimento di altre numerose osservazioni si è ritenuto opportuno trasferire più a Nord la caserma prevista in Via Buzzanca (vedi variante n° 8) mentre si sono riconfermati la Caserma di S. Maria di Gesù e l'ampliamento degli impianti della Rocca. (102)

Istanza n° 105 - presentata da Lo Vico Maria Teresa

./.

(101) (102) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

ved. Bagarella.
Questa istanza è copia conforme della n° 59 e non si prende in esame per gli stessi motivi espressi nelle relative deduzioni.

Istanza n° 106 - presentata da Salvo Francesco.
Questa istanza è copia conforme della n° 43.e non si prende in esame per gli stessi motivi espressi nelle relative deduzioni.

Istanza n° 107 - presentata da Barbone Giuseppina ved. Barberi.
Questa istanza è copia conforme della n° 45 e non si prende in esame per gli stessi motivi espressi nelle relative deduzioni.

Istanza n° 108 - presentata da Messina Angela Enrichetta, proprietaria della palazzina sita in Via del Fante n° 26.
Osserva che non è necessaria la creazione del largo piazzale previsto all'inizio della Via del Fante in corrispondenza di Piazza Leoni per facilitare la circolazione delle vetture nel Parco della Favorita. Il problema della viabilità e del traffico in quella località si può ugualmente risolvere adottando una soluzione più modesta che mantenga gli edifici che attualmente esistono lungo la Via del Fante, da Piazza Leoni fino agli stabili della S.A.I.A.
La osservazione è accoglibile in quanto è stata studiata una soluzione che corrisponde ai suggerimenti dati dall'istante (vedi variante n° 16). (103)
La osservazione quindi si accoglie.

./.

(103) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 62 -

Istanza n° 109 - presentata da Vesco rag. Giuseppe, proprietario del terreno con fabbricati siti in Via del Fante n° 50 e del contiguo terreno catastato al fg. 30 part. 405, dove è stata impiantata una fabbrica di acque gassate, imbottigliamento e pastorizzazione birra e fabbrica di ghiaccio.
Osserva che la prevista strada tra la Via del Fante e la Piazza Piedilegno verrebbe a distruggere la sua industria, con grave danno per sè medesimo e per la collettività.
Poichè per i motivi espressi nella osservazione n° 25 (vedi variante n° 16) è stata adottata una soluzione diversa da quella segnata nel piano, soluzione che consente il mantenimento dell'attuale fabbrica del rag. Vesco, la osservazione si accoglie. (104)

Istanza n° 110 - presentata dall'avv. Orazio Abbate e C.ti, proprietari di alcuni stabili siti nella Via Libertà n° 85.
Poichè la osservazione è consimile a quelle dei nn° 32, 52 e 75 si accoglie per gli stessi motivi espressi nelle deduzioni relative (vedi variante n° 17). (105)

Istanza n° 111 - presentata da Alario Domenico, proprietario di un terreno sito in Via Nazario Sauro fg. 48 part. 154.
Osserva l'istante che fin dal 1933 il suo dante causa Comm. Maurigi aveva presentato un Piano di lottizzazione di iniziativa privata, regolarmente approvato e successivamente convenzionato col Comune.

./.

(104) (105) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Poichè il P.R.G. non tiene conto di tale Piano e destina quell'area ad edilizia con densità 2,5 mc/mq., chiede che il terreno di sua proprietà venga escluso da qualsiasi nuova regolamentazione consentendo la edificazione così come risulta dal Piano di lottizzazione sopradetto.
La osservazione non è accoglibile perchè non espone argomenti di carattere generale, ma mira alla tutela di un interesse specificatamente privato. La densità edilizia prevista per quella zona corrisponde alle esigenze generali del Piano.
La osservazione quindi non si prende in esame.

Istanza n° 112 - presentata dal dott. Affronti Francesco quale amministratore del condominio di Via Vincenzo Di Marco n° 45.
Osserva che per le esigenze di traffico tra la Via Libertà e il nuovo rione che va sorgendo lungo il prolungamento di Via Roma è necessario prevedere almeno la prosecuzione della Via Gen. Arimondi fino alla Via Libertà, tanto più che la relativa sede stradale è stata ceduta al Comune con atti 13.2.916 Notar Francesco Ferrara di Palermo e con atto Notar Ferdinando Biondi 29 Ottobre 1929.
Data la situazione si ritiene opportuno prevedere nel Piano la relativa sede stradale salvo a destinarla al solo traffico pedonale. In tal senso e con tali limitazioni la osservazione si accoglie (vedi variante 32). (106)

Istanza n° 113 - presentata da Cordelia Witaker e C.ti proprietari dell'immobile denominato "Villa Malfi

./.

(106) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

tano" sito in Via Dante 167.
Osservano che il prolungamento della Via Alessio Narbone non è necessario, che l'allargamento della Via Serradifalco è inopportuno perchè richiede l'abbattimento di molti edifici privati, che non è spiegabile il vincolo di verde pubblico sui terreni di proprietà degli istanti che attualmente non sono sistemati a parco ma utilizzati a scopi agricoli. Per quanto riguarda il vincolo di verde pubblico posto sull'area contigua alla palazzina della Villa Malfitano, osservano che sarebbe opportuno trasformarlo in verde privato. Tanto il prolungamento di Via Alessio Narbone quanto l'allargamento di Via Serradifalco, corrispondono ad esigenze di traffico e debbono essere mantenuti, come mantenuto deve essere il vincolo di verde previsto sui terreni agricoli di Villa Malfitano per ragioni di densità edilizia complessiva di quel rione. Anche la richiesta di trasformare il vincolo su Villa Malfitano da verde pubblico in verde privato non è accoglibile perchè, nel mentre, con la soluzione prevista, i Witaker potranno continuare a godere come parco privato di tutta l'area contigua alla Casina, il Comune quando ne avrà i mezzi e le possibilità o quando, per vicende varie, la famiglia Witaker non dovesse mantenere il parco in condizioni di normale efficienza, potrà procedere all'acquisto, realizzando così la destinazione prevista. L'osservazione pertanto si respinge.

./

Istanza n° 114 - presentata da Ingargiola Brigida, proprietaria della casa di Via Florio a S. Lorenzo Colli n° 29.
Domanda che il suo villino venga mantenuto anche se tutta l'area attorno dovesse vincolarsi a verde pubblico.
Per i motivi che sono stati espressi in precedenza e lo saranno meglio in seguito, è stata prevista in quella località edilizia residenziale.
In tal senso quindi la osservazione viene accolta (vedi variante n° 33). (107)

Istanza n° 115 - presentata da Cosentino-La Lomia Salvatore, proprietario del fondo sito in Partanna Mondello catastato al fg. 4 part. 352, 347, 343, 348, 565, 566, 344, 404, 567 e 568.
Osserva l'istante che il vincolo di verde agricolo posto sul suo fondo contrasta con il Piano di iniziativa privata approvato con deliberazione comunale 14.6.1950 resa esecutiva l'1.9.1950 con il n° 41944.
Sostiene quindi la opportunità che venga soppresso il vincolo di verde agricolo e ammesso il piano di iniziativa privata, così come è stato convenzionato col Comune.
La osservazione dell'istante è accoglibile, per quanto riguarda la previsione di una zona residenziale in quella località, mentre non può essere accolta per quanto riguarda il mantenimento del piano convenzionato col Comune, perchè il nuovo P.R. di Mondello deve corrispondere a esigenze di carattere generale complesse

./.

(107) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

e non può adattarsi alle singole iniziative che i privati, nel loro interesse hanno creduto, sino ad ora, di adottare.
Nel senso e con le limitazioni sopra espresse la osservazione viene accolta parzialmente secondo la variante n° 34. (108)

Istanza n° 116 - presentata dal prof. Francesco Castejon, proprietario del villino di Via Imperatore Federico n° 28.
Osserva l'istante che è inopportuna la previsione di verde agricolo sul fronte di Via Imperatore Federico proprio in corrispondenza del suo villino anche perchè in quell'appezzamento non vi sono estese coltivazioni arboree.
La osservazione non è accoglibile perchè la previsione di verde in quella località corrisponde alle inderogabili esigenze di carattere generale già illustrate nelle deduzioni alle osservazioni n° 89 e 90. Comunque non è prevista la demolizione dell'edificio di proprietà dell'istante.

Istanza n° 117 - presentata da Calcara Giovanni e Lo Giudice Maria, proprietari del fondo segnato in catasto al fg. 85 part. 79 su cui insiste una sontuosa villa di recente costruzione.
Osservano gli istanti che il tracciato della Via di Circonvallazione così come previsto considera la demolizione della villa di proprietà degli istanti, mentre, se spostato di pochi metri, potrebbe evitare un

./.

(108) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

così oneroso provvedimento.
La osservazione è accoglibile poichè si può spostare il tracciato della via di Circonvallazione senza nuocere alle caratteristiche essenziali della stessa. La osservazione quindi si accoglie. (vedi variante n° 35). (109)

Istanza n° 118 - presentata da Sammarco Rosario.
Si tratta della istanza di un appaltatore con la quale si richiedono i pagamenti di alcuni lavori .
Poichè l'argomento non ha nulla a che vedere con il P.R. e l'istanza è stata protocollata fra le osservazioni per errore, non si prende in esame.

Istanza n° 119 - presentata da Richichi Romualdo, proprietario di un appezzamento di terreno prospiciente sulla Via Piano del Gallo a Mondello.
Osserva l'istante che la previsione in quella località di un verde con attrezzatura, è inopportuna, perchè contrasta con la convenzione stipulata fra il Comune approvata con deliberazione 30 aprile 1953 n° 905.
Il verde con attrezzatura riguarda l'impianto della attrezzatura alberghiera nella località "La Torre".
Effettivamente il limite segnato nel piano va oltre i limiti della attrezzatura e invade la proprietà Richichi. La osservazione quindi si accoglie secondo quanto segnato nella variante alligata (n° 36). (110)

Istanza n° 120 - presentata da Russo Francesco proprietario di un appartamento sito in Via Giuseppe Arcoleo n° 12 catastato al fg. 58 part. 499.
Osserva l'istante che le previsioni del P.R.G. riguardanti quella zona sono eccessivamente onerose

./.

(109) (110) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

per i proprietari privati e prive di qualsiasi sostanziale necessità; richiede quindi che il terreno di sua proprietà venga dichiarato edificabile, poichè per esigenze monumentali e storiche della Villa Di Napoli, basta vincolare a verde una piccola zona di terreno al di fuori di quella che gli appartiene.
Per i motivi che verranno meglio illustrati in seguito trattando la osservazione n° 931 il piano in quella località è stato studiato con maggiore dettaglio come indicato nella variante n° 37, nella quale è prevista (111)
la parziale utilizzazione edilizia delle aree di proprietà Russo. Pertanto la osservazione con le limitazioni e le precisazioni di cui sopra, si accoglie parzialmente (vedi variante n° 37). (112)

Istanza n° 121 - presentata da Vitale Maria, proprietaria del terreno con annessa casetta sito alle falde del M. Pellegrino, a valle della Via Pietro Bonanno, segnato in catasto al fg. 25 part. 717.
Osserva l'istante che la previsione di un Teatro di massa in quella località è infelice e dannosa poichè si tratta di un terreno depresso ed utilizzato ad orti e casette di coltivatori che meglio si presterebbe alla edificazione residenziale.
In vista della osservazione in oggetto e di altre che verranno discusse in seguito, gli organi redazionali del P.R., hanno ritenuto più opportuno ubicare il Teatro di massa in seno al grande parco dell'Oreto, destinando la zona in parola ad edilizia residenziale, in quella parte della zona che non è depressa, ed a

./.

(111) (112) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

verde pubblico nelle zone depresse. E' infatti inaccoglibile il criterio che l'edilizia residenziale debba ubicarsi nelle zone prive di ventilazione, di panorama etc. e nelle quali è anche difficoltoso lo impianto dei servizi. La sistemazione della zona è stata studiata nel dettaglio secondo la variante n°38 (113)
che si allega, nella quale è prevista, nell'appezzamento di proprietà dell'istante, edilizia residenziale. La osservazione quindi si accoglie con le precisazioni e i limiti di cui sopra.

Istanza n° 122 - presentata da Vitale Maria, proprietaria del terreno sito alle falde del Monte Pellegrino a valle della Via Pietro Bonanno, catastato al fg. 25 part. 717.
La osservazione è consimile alla istanza n° 121 e si accoglie con le specificazioni e limitazioni della precedente e secondo la variante n° 38. (114)

Istanza n° 123 - presentata da Vitale Concetta, proprietaria di un lotto di terreno a monte della Via Pietro Bonanno segnato in catasto al fg. 25 part. 720 e 225.
Osserva l'istante che la destinazione a verde pubblico con attrezzatura alberghiera per tutta la zona a monte della Via P. Bonanno non è opportuna in quanto il terreno è molto scosceso e non si presta per la costruzione di alberghi. Propone che la zona venga destinata alla edificazione di villette.
La osservazione mette in evidenza un dato di fatto reale ed è stata ritenuta accoglibile per cui la zona

./.

(113) (114) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

in parola è adesso destinata ad edilizia con densità territoriale 0,5 mc/mq.
In tal senso quindi la osservazione si accoglie (vedi variante n° 38). (115)

Istanza n° 124 - presentata da Vitale Terese fu Filippo, proprietaria di due appezzamenti di terreno siti alle falde del Monte Pellegrino contrada Castellana, segnati in catasto fg. 25, part. 1024 e 333.
La osservazione è consimile alle istanze n° 121 e 122 e si accoglie, con le specificazioni e limitazioni delle precedenti.(vedi variante n° 38). (116)

Istanza n° 125 - presentata da Vitale Viola fu Filippo, proprietaria di un terreno sito alle falde di Monte Pellegrino a monte della Via P. Bonanno, catastato al fg. 25 part. 225 e 720.
La osservazione è consimile alla istanza n° 123 e si accoglie con le specificazioni e limitazioni di cui alla precedente. (vedi variante n° 38). (117)

Istanza n° 126 - presentata dal dott. Gargano Gaetano e C.ti, domiciliati in Via Giuseppe Puglisi Bertolino nn° 2 e 4.
Gli istanti confrontano la soluzione adottata dal P.R.G. per il prolungamento di Via Roma e per le zone adiacenti con quella che era stata adottata per il medesimo problema dal Piano di Ricostruzione. Ritengono che, sorpassato l'incrocio tra Via Roma e il Corso Scinà, il traffico dovrebbe svolgersi in due sensi, attraverso la Via Michele del Bono e la Via Puglisi Bertolino, mantenendo, per come previsto nel Piano

./.

(115) (116) (117) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

di Ricostruzione, il palazzo della Cooperativa "La Vittoria".
Ciò è sbagliato perchè il Piano di Ricostruzione prevedeva il prolungamento di Via Roma in rettilineo sino a Piazza Nascè, con la demolizione del palazzo della Cooperativa "La Vittoria", che ricade appunto sulla sede stradale della Via Roma prolungata in rettilineo.
Osservano gli istanti che le previsioni contenute nel P.R.G. esorbitano dai concreti interessi della città in quel tratto e sono molto dispendiose. Osservano ancora che non è opportuna, per ragioni di traffico, la chiusura del Corso Scinà verso Piazza Politeama. Anche la chiusura della Via Q. Sella e quella della Via Ugo Bassi, non solo non corrispondono alle esigenze di traffico di quella località, ma creano problemi di adattamento della edilizia esistente; osservano ancora che nessun motivo urbanistico può giustificare la rettifica del fronte di Piazza Nascè.
Ritengono infine che sia eccessiva l'ampiezza del piazzale previsto oltre l'incrocio di Corso Scinà per circa 12.000 mq. oltre l'estensione della Piazza propria dello incrocio che sarebbe di mq. 8.000.
Gli istanti osservano ancora che il grande piazzale oltre l'incrocio di Via Roma è stato ottenuto con la demolizione, tanto del palazzo della Cooperativa "La Vittoria" che di quello della Cooperativa "Il Piave". Se la demolizione venisse limitata soltanto a quest'ultimo edificio e se nel palazzo della Cooperat-iva "La Vittoria" si pre-

./.

vedessero i portici, si potrebbe ottenere una sede stradale anche più larga di quella dell'attuale Via Roma. Osservano infine che la prevista porticatura negli edifici di Via Isidoro Carini ed in quelli contigui è di difficile attuazione in quanto trattasi di edifici di notevole consistenza ed aventi quasi tutti il pianterreno rialzato. Suggeriscono gli istanti di continuare lo allineamento di Via Roma oltre il palazzo "La Vittoria" e costruire un edificio nell'attuale Piazza Nascè.

Gli istanti in definitiva propongono di:

1°) mantenere le attuali sedi stradali del Corso Scinà, della Via Q. Sella e della Via Ugo Bassi;

2°) limitare le previsioni dell'incrocio tra il Corso Scinà e il prolungamento di Via Roma;

3°) mantenere il palazzo della Cooperativa "La Vittoria" attuando le previsioni del Piano di Ricostruzione;

4°) subordinatamente, dare una diversa sistemazione a Piazza Nascè.

Il problema è stato ampliamento trattato nelle deduzioni relative alle osservazioni n° 10, 26, 31, 54 alle quali si rimanda. La osservazione viene quindi parzialmente accolta con le specificazioni e limitazioni delle sudette deduzioni (vedi variante n° 5). (118)

Istanza n° 127 - presentata dal dott. Giuseppe Di Pasquali e C.ti, proprietari di un appezzamento di terreno sito in contrada Margifaraci.

Osservano gli istanti che il piano non poteva impor-

./.

(118) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

re il vincolo di verde agricolo perchè il Comune aveva in precedenza approvato un piano di lottizzazione e rilasciato il certificato di area edificabile, perchè il Comune non ha interesse a vincolare a verde agricolo zone che possono essere edificate ed infine perchè non costituisce ostacolo, la vicinanza dell'Aeroporto.

La osservazione degli istanti non è accoglibile in quanto i vincoli di zona di verde sono necessari per regolare la espansione della città e indirizzarla secondo progetti unitari e organici.

In contrada Margifaraci, cioè a nord della Circonvallazione e lungo la Via Perpignano, sono previste zone di ampliamento con densità 2,5 mc/mq.; si è ritenuto, in conformità alle richieste contenute in alcune osservazioni, di prevedere una zona di edilizia per borgata. Il lotto di terreno di proprietà degli istanti non è stato ben identificato nella osservazione presentata, così che non si è in grado di stabilire se ricade nella zona destinata ad edilizia di borgata o nella zona per cui si mantiene il verde. Comunque la osservazione si respinge perchè le previsioni di verde agricolo sono legittime e necessarie.

Istanza n° 128 - presentata da Pezzino Giovanni, proprietario del fabbricato ubicato in Via Volturno n° 24 e 26.

La osservazione è conforme a quella del n° 46 e si respinge per gli stessi motivi specificati nelle deduzioni relative.

./.

Istanza n° 129 - presentata da Antonino Richichi, proprietario del terreno sito fra la Via Piano del Gallo, la Via Carella e la via adiacente alla località "Torre" di Mondello.
La osservazione è consimile a quella trattata al n°119 e si accoglie per gli stessi motivi espressi nelle deduzioni relative. (vedi variante n° 36). (119)

Istanza n° 130 - presentata da Pizzolato Nicolò e C.ti, proprietari dell'appartamento di 3° piano sito in Via Pappagallo n° 2.
La osservazione è conforme a quella del n° 60 e consimile a quella del n° 91 e quindi si respinge per gli stessi motivi espressi nelle relative deduzioni.

Istanza n° 131 - presentata da Bellomonte Filippo e C.ti, proprietari dei terreni siti fra le vie Pindemonte, Cappuccini e Corso Calatafimi segnati in catasto al fg. 59 part. 38 a b c.
La osservazione è consimile a quella del n° 53 e si accoglie parzialmente per i motivi espressi nelle relative deduzioni. (vedi variante n° 23).

Istanza n° 132 - presentata dal prof. Catinella Salvatore, proprietario del fondo sito a Partanna Mondello tra le Vie Mattei e Saline, catastato al fg. IV part. 346, 571, 392 E, 345, 350, 351, 355 e 376.
Osserva l'istante che la progettata nuova strada di circonvallazione di Mondello ha un andamento curvilineo che ne allunga inutilmente il percorso e divide il suo fondo in due parti talmente disuguali da renderne dif

/.

(119) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

ficile la utilizzazione, mentre un percorso rettilineo, che l'istante propone nella variante alligata alla osservazione, risolverebbe meglio i problemi sopraesposti.

Osserva ancora che il vincolo di verde agricolo previsto su una parte del fondo di sua proprietà, non è giustificato da alcuna esigenza urbanistica, soffocherebbe il naturale sviluppo di Mondello e contrasterebbe con le determinazioni della Commissione giudicatrice del Concorso per il P.R. di Mondello - Favorita - Monte Pellegrino, celebrato nel 1951 e con il Piano di iniziativa privata approvato dagli organi tecnici del Comune. Suggerisce quindi di rettificare il tracciato stradale ed eliminare il verde agricolo dalla sua proprietà consentendo una opportuna sistemazione.

Effettivamente il tracciato stradale può rettificarsi vantaggiosamente e, date le più complesse esigenze accertate attraverso le osservazioni per la zona di Partanna Mondello, Mondello e Addaura, si può destinare quella zona alla edificazione residenziale.

La osservazione viene quindi accolta (vedi variante n° 39). (120)

Istanza n° 133 - presentata da Fardella Maria, proprietaria dell'appezzamento di terreno catastato al fg. 58 part. 362.

Osserva l'istante che il previsto vincolo di zona a verde sulla sua proprietà, la danneggerebbe gravemente e richiede che venga soppresso.

./.

(120) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Secondo gli studi più dettagliati condotti dagli organi redazionali del P.R.G., tutta la zona compresa fra il Corso Calatafimi e la Via Gaetano La Loggia, in corrispondenza di Via Giuseppe Arcoleo, è stata destinata ad edilizia residenziale nella quale però sono previste strade, piazze e attrezzature.
In tal senso e secondo quanto già detto per l'istanza n° 120 che tratta argomento consimile, l'osservazione si accoglie secondo la variante n° 37. (121)

Istanza n° 134 - presentata da Scalia Mirto Luigi, proprietario di una casa e del terreno contiguo sito in Piazza Scalia n° 2.
L'istante osserva che il previsto vincolo di verde privato posto sul terreno contiguo all'edificio non è giustificato dalle esigenze della località, che è ricca di zone di verde quali la Villa Garibaldi e la Villa Trabia; nè ciò è giustificato da ragioni di estetica urbanistica, in quanto quella zona non è fiancheggiata da comparti edificatori. Chiede quindi la soppressione di tale vincolo.
Il vincolo di verde privato posto su quell'area, è pienamente giustificato per ragioni urbanistiche, non soltanto per la conservazione di una zona su cui insistono pregevoli alberature ma anche per assicurare la continuità urbanistica del verde tra Villa Trabia e Villa Garibaldi. La osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 135 - presentata da La Grutta Giuseppe e C.ti, proprietari di un terreno sito in Via Tiro a

./.

(121) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Segno, cortile Badalamenti.
Si oppongono al vincolo di verde pubblico perchè lo ritengono errato.
La osservazione è troppo generica. D'altra parte in corrispondenza del cortile Badalamenti, secondo i dati forniti dagli istanti, era prevista, nel piano deliberato dal Consiglio Comunale, una zona turistico-alberghiera che è stata mantenuta. La osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 136 - presentata da La Grutta Giuseppe e Simone, proprietari di un terreno sito tra la Via Giuseppe Scalea e Via Croce, tra l'Oleodotto e il canale di Passo di Rigano.
Osservano gli istanti che il vincolo di verde agricolo non è opportuno perchè è errata tale destinazione.
La osservazione è generica e si riferisce alla tutela di uno specifico interesse privato e non può quindi prendersi in esame; tuttavia, poichè da studi più particolari, condotti per quella zona dagli organi redazionali del P.R.G., le aree riservate alla edilizia residenziale, sono state meglio regolate ed estese su una superficie maggiore, potrebbe anche darsi che nell'appezzamento di proprietà dell'istante, che non è ben identificato nella osservazione, sia stata ammessa la edificazione residenziale al posto del verde agricolo.

Istanza n° 137 - presentata da Parrinello Benedetta, proprietaria della casa di Via Pontecello n° 32.

./.

Raccomanda l'istante agli organi redazionali di tenere presente nella redazione del Piano di risanamento, gli interessi privati dei proprietari della zona e quelli di almeno 30.000 famiglie che dovrebbero essere sloggiate, fra cui la sua.
I concetti espressi nella osservazione sono plausibili e sono stati posti a base della progettazione dei piani di risanamento; in tal senso quindi la osservazione è accolta.

Istanza n° 138 - presentata da Vitale Rosalia proprietaria di un lotto di terreno in località Vergine Maria, catastato al fg. 12 part. 53, 54, 87 e 90. Osserva che la fascia litoranea della Vergine Maria si presta per l'impianto di una zona di villini, essendo questa una delle zone più panoramiche di Palermo, mentre il vincolo di verde pubblico lede gravemente i suoi interessi.
L'istanza è un'opposizione e come tale non può prendersi in esame, tuttavia in accoglimento di altre istanze (n° 33 e simili) si è riconosciuta l'opportunità di vivificare la zona con costruzioni rade, secondo la variante n° 18. (122)

Istanza n° 139 -
Non sono indicati gli istanti però la osservazione è protocollata presso la Segreteria Generale il 27 Settembre 1956 e si dice che i firmatari della osservazione sono tutti domiciliati e residenti elettivamente presso lo studio dell'avv. Bellavista in Via La Farina 13 A.

./.

(122) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Si sostiene nella osservazione la inefficacia del vincolo di verde pubblico previsto nella zona di Addaura e Vergine Maria non soltanto perchè il Comune non potrebbe con i propri mezzi impiantare una vasta zona a parco, ma anche perchè le condizioni particolari di quella zona rendono impossibile la istituzione di un verde pubblico.
Sull'esempio, inveee di quanto è stato fatto dallo avv. Bellavista, dal Principe di Belmonte, da Foderà, Ciulla etc. è possibile in quella zona, bellissima per la sua posizione e per il suo panorama, istituire, ad iniziativa dei proprietari, un verde privato con costruzioni edilizie rade in rapporto di 4/5 di verde e 1/5 edificato.
Gli organi redazionali del piano hanno ritenuto che tanto la zona di Mondello quanto quella di Addaura e Vergine Maria possono destinarsi a villeggiatura estiva e, in minor proporzione, anche a residenza permanente, sicchè è stata ammessa come zona di edificazione quella a cui si riferisce la presente osservazione.
Nello studio particolare riferentesi a quella zona e nel regolamento edilizio sono studiate tanto la zonizzazione quanto i vincoli riferentesi alle aree destinate ai servizi pubblici (vedi variante n° 40). (123)
La osservazione si accoglie quindi con le precisazioni e le limitazioni di cui sopra.

Istanza n° 140 - presentata da Cannonero Lidia, proprietaria di un appezzamento di terreno catastato

./.

(123) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

al fg. 54 e 58 part. 696, 648, 116 e 475.
La osservazione è consimile a quelle dei nn° 14, 27, 30, 36, 62, 67 e 71 e viene accolta con gli stessi motivi che sono espressi nelle relative deduzioni, limitatamente a quanto segnato nella variante n° 7. (124)

Istanza n° 141 - presentata da Calafiore Paolo, proprietario di un appezzamento di terreno compreso nei fg. 53 - 54 part. 477, 666 e 620.
La osservazione è consimile a quelle dei nn° 14, 27, 30, 36, 62, 67, 71 e 140 e viene accolta con gli stessi motivi che sono espressi nelle relative deduzioni, limitatamente a quanto segnato nella variante n° 7. (125)

Istanza n° 142 - presentata da Terrasi Giovanni quale presidente del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Azienda Latte Pastorizzato (A.L.P.).
Si osserva che in fregio al prolungamento della Via Gen. Di Giorgio è stato segnato nel piano uno slargo ad angolo con una via normale, con conseguente demolizione del fabbricato costruito recentemente con regolare autorizzazione del Comune per la pastorizzazione del latte; si domanda la soppressione dello slargo.
La osservazione è accoglibile in quanto lo slargo era stato previsto perchè nella cartografia non era segnato l'edificio della Società A.L.P.
La osservazione quindi si accoglie secondo la variante n° 41. (126)

Istanza n° 143 - presentata da Scirò Salvatore, proprietario dello stabile sito in Via Volturno 43,

3/

(124) (125) (126) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

piano terzo.
Nella istanza nulla si osserva in quanto al piano.
Si domandano specificazioni circa i limiti della sistemazione prevista in Via Volturno allo sbocco di Via Tunisi. Pertanto non si prende in esame.

Istanza n° 144 - presentata da Cittitta Girolama e C.ti, proprietari di terreni e case siti nella zona S. Isidoro a Boccadifalco.
Gli istanti fanno osservare che nella cartografia non sono segnati circa 180 villini esistenti, destinati in gran parte alla villeggiatura e distribuiti in una zona di circa 30 ha. di terreno. Basterebbe tale rilievo per fare giudicare non appropriate il vincolo di verde agricolo previsto per quella località nel P.R.G. deliberato dal Consiglio Comunale; quella zona per la sua ottima esposizione, per l'altitudine di bassa collina e per tante altre caratteristiche favorevoli si presta per impiantarvi una zona di villeggiatura tanto più che si tratta di terreni di scarsissima efficienza agricola ove sono state recentemente costruite le strade, le fognature e l'acquedotto a servizio dei villini. Domandano quindi che la parte di quella zona dove sono state costruite le attuali case, venga dichiarata zona da riordinare R_{10} e la restante parte zona di espansione R_6.
La osservazione in parte è accoglibile secondo la variante n° 42 che prevede l'impianto di una zona di villeggiatura nella località S. Isidoro di estensione (127)

./.

(127) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

proporzionata al fabbisogno della città.
Con le limitazioni e le specificazioni di cui sopra la osservazione viene accolta.

Istanza n° 145 - presentata da Buscemi Giovanni e C.ti, proprietari dei terreni siti a Passo di Rigano fondo Sperone, confinanti a ovest con la Via Roccazzo segnati al catasto al fg. 47, part. 1208 e 583.
Si fa presente che una parte dei terreni di proprietà degli istanti è stata destinata a zona da riordinare e la rimanente parte a zona di verde agricolo senza tenere presente che i terreni sopradetti sono stati già lottizzati giusto il piano approvato il 26.5.953.
Per la zona da riordinare, si richiede che venga adottato il termine "zona di espansione", mentre, per quanto riguarda la zona destinata a verde agricolo, dato che non si tratta di terreni di grande produttività, si ammetta che in essa possa consentirsi una espansione edilizia, tanto più che il terreno è ubicato a soli 150 metri dalla borgata Passo di Rigano. In quella località, inoltre, si è già manifestata una notevole tendenza alla edificazione.
La osservazione è in parte fondata e si accoglie limitatamente a quanto segnato nella variante n° 43. (128)

Istanza n° 146 - presentata da Amoretti Eletta Luisa, proprietaria degli immobili di Via Dante nn° 159 - 161.
L'istante osserva che gli immobili di sua proprietà sono stati inclusi entro la zona di verde pubblico posta a ovest del prolungamento di Via Alessio Narbone.

/.

(128) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Effettivamente l'angolo tra il prolungamento della Via Alessio Narbone e la Via Dante è già edificato e non è opportuno destinarlo a verde pubblico per cui la presente osservazione si accoglie. (vedi variante n° 44). (129)

Istanza n° 147 - presentata da Anania Maria Stella, proprietaria di uno stabile sito in Via Acquasanta 154. Lamenta che il piano prevede la demolizione dell'unica sua casa per l'impianto della nuova Zona Industriale e fa istanza affinchè non venga demolita.
Non si tratta di osservazione poichè si riferisce a uno specifico interesse privato, comunque non può limitarsi la estensione della Zona Industriale e la osservazione viene quindi respinta.

Istanza n° 148 - presentata da Mamone Giuseppe, proprietario della casa sita in Via Acquasanta 148 e 150.
La istanza è consimile alla precedente e si respinge.

Istanza n° 149 - presentata da Verde Angela ved. Anania, proprietaria della casa sita in Via Acquasanta n° 146.
La istanza è consimile alle due precedenti e si respinge.

Istanza n° 150 - presentata da Norrito Giacoma ved. Palazzolo, proprietaria della casetta sita in Via Acquasanta n° 152.
La istanza è consimile alle tre precedenti e si respinge.

./.

(129) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 84 -

Istanza n° 151 - presentata da Anania Luisa fu Giovanni, proprietaria di due casette site in Via Acquasanta n° 144.
La istanza è consimile alle quattro precedenti e si respinge.

Istanza n° 152 - presentata da Barbieri Concetta, proprietaria di una casa sita in Via Acquasanta 140.
La istanza è consimile alle cinque precedenti e si respinge.

Istanza n° 153 - presentata da Cucchiara Domenico, proprietario di una casa al Cortile 2° Montechiaro n° 4 e di due case al Cortile Trapanese.
La istanza è consimile alle sei precedenti e si respinge.

Istanza n° 154 - presentata da Zambito Giuseppe, proprietario di una casetta al n° 24 di Vicolo Pipitone.
La istanza è consimile alle sette precedenti e si respinge.

Istanza n° 155 - presentata da Zambito Teresa, proprietaria di alcune casette site nel Vicolo II Montechiaro.
La istanza è consimile alle otto precedenti e si respinge.

Istanza n° 156 - presentata dal prof. Pavone Michele quale Presidente dell'Istituto dell'Infanzia Abbandonata, proprietario del lotto di terreno prospiciente sulla Via delle Croci e del terreno in contrada Pallavicino-Colli fondo Raffo.

./.

Domanda l'istante che il terreno di fondo Raffo venga destinato nel P.R.G. a sede dell'Istituto e che si consenta la libera disponibilità del lotto di Piazza delle Croci, in modo da poterne utilizzare il ricavato per la costruzione della nuova sede.
La osservazione merita accoglimento per la finalità che si propone e pertanto si accoglie destinando il fondo Raffo ad attrezzatura assistenziale secondo la variante n° 45. (130)
L'immobile di Via delle Croci rimane attualmente destinato ad attrezzatura assistenziale ma è prevista, nelle norme di attuazione del piano, la possibilità di trasferire le attrezzature cittadine esistenti, utilizzando a fini edilizi le aree relative.

Istanza n° 157 - presentata da Spanò Leonardo gestore di un ristorante lungo la costa di Romagnolo costruito su area di proprietà del demanio marittimo.
L'istante non si oppone al tracciato della nuova via panoramica Palermo-Aspra ma chiede che venga cambiata la destinazione di verde attrezzato, nella fascia costiera a valle di detta panoramica, consentendo le attrezzature turistico-alberghiere. Chiede inoltre che tale striscia venga allungata di m. 50 verso lo Sperone in modo che egli possa avere rinnovata la concessione.

./

(130) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

La richiesta dell'istante è conforme alle esigenze che avrà la nuova litoranea Palermo-Aspra e si accoglie pertanto secondo la variante n° 46. (131)

Istanza n° 158 - presentata da Puleo Caterina ed Enea Vita e C.ti, proprietari di alcune case esistenti ai lati di Via Archimede nel tratto a monte di Via Carini.

Ritengono inopportuna la demolizione delle dette case per l'allargamento della Via Archimede perchè la larghezza attuale è sufficiente alle esigenze del traffico e anche perchè con la demolizione di tali fabbricati si arrecherebbe danno agli istanti.

La osservazione non è accoglibile perchè l'allargamento della Via Archimede nel tratto verso Piazza Ucciardone è necessario per le esigenze del traffico cittadino e anche per le esigenze del risanamento del quartiere Mandre-Borgo Nuovo.

La osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 159 - presentata da Di Giovanni Giuseppe e C.ti, proprietari di alcune case esistenti in Via Archimede nel tratto tra Via Isidoro Carini e Piazza Ucciardone.

La osservazione è consimile alla precedente e si respinge.

Istanza n° 160 - presentata da Di Cristina Salvatore quale amministratore della Ditta Gioè Teresa fu Mariano, proprietaria del terreno in contrada Malaspina-Sperlinga catastato al fg. 43.

./.

(131) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Osserva l'istante che una parte del terreno di sua proprietà, è stata destinata a zona ferroviaria e il resto ad edilizia R_6 con densità 2,5 mc/mq.
Chiede che tale densità edilizia venga elevata a 4,5 mc/mq.
Poichè in base allo studio particolare della zona, tutta la edilizia contigua a Via Notarbartolo - Via Malaspina è stata prevista con densità 3,5 mc/mq., si accoglie in parte la richiesta dell'istante per quanto riguarda la sistemazione edilizia della intera zona, però non si è in grado di precisare il vincolo posto sulla proprietà dell'istante, perchè nella osservazione non vi è a tale proposito una precisazione sufficiente per la sua identificazione (vedi variante n° 47). (132)

Istanza n° 161 - presentata da Majorca Guido, proprietario degli immobili siti in Via Matteo Bonello n° 31 angolo Via Fastuca e nella Piazza S. Onofrio discesa Giovenchi.
Osserva l'istante che le nuove strade che si vogliono aprire in quella località oltre a non corrispondere alle esigenze della zona, danneggerebbero gli immobili di sua proprietà con grave danno per i suoi interessi. Chiede quindi la revisione del piano al fine di conservare i propri immobili.
La osservazione non è accoglibile perchè le previste sistemazioni del mandamento Monte di Pietà corrispondono ad imprescindibili esigenze di traffico e di risanamento.
La osservazione quindi si respinge.

./.

(132) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 88 -

Istanza n° 162 - presentata da Buscemi Gaetano e C.ti, proprietari dei terreni siti a Passo di Rigano Via Roccazzo fg. 47, part. 1015 - 1018.
Chiedono l'abolizione del vincolo di verde agricolo dai loro terreni perchè privi di acqua e non coltivabili.
L'osservazione non presenta alcun argomento di interesse generale, ma difende solo uno specifico interesse privato e non si può pertanto prendere in esame. Tuttavia si fa presente che, in accoglimento di altre istanza, si è condotto uno studio di maggior dettaglio per la borgata di Passo di Rigano, estendendo anche le zone destinate all'edificazione. (vedi variante n° 43). (133)

Istanza n° 163 - presentata da Rizzuto Domenico, proprietario di una casa sita in Via Cappuccini 203 con appezzamento di terreno retrostante.
Osserva l'istante che la demolizione di tutti i fabbricati del lato destro di Via Cappuccini, prevista dal piano per destinare le relative aree a verde pubblico, non è opportuna per non andare incontro a tutti gli inconvenienti che derivano dalla demolizione dei fabbricati esistenti.
La osservazione è accoglibile poichè la zona di verde pubblico può coesistere con la presenza di quasi tutta l'attuale edilizia di Via Cappuccini, purchè sia consentito il godimento del verde e, di conseguenza, un ampio e funzionale accesso dalla stessa Via Cappuccini. La istanza quindi viene accolta limitatamente a quanto segnato nella variante n° 48. (134)

Istanza n° 164 - presentata da Abbate Vincenzo, pro-

./.

(133) (134) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

prietario di una casa in Via Cappuccini 305 e di un appezzamento di terreno sito al n° 303.
La osservazione è consimile a quella precedente e si accoglie con le specificazioni e limitazioni espresse nelle relative deduzioni. (vedi variante n° 48). (135)

Istanza n° 165 - presentata da Abbate Raffaele e Pietro, proprietari di una casa sita in Via Cappuccini 303 con appezzamento di terreno retrostante.
La osservazione è consimile a quella dei nn° 163, 164 e si accoglie con le specificazioni e limitazioni espresse nelle relative deduzioni.

Istanza n° 166 - presentata da Benfratello Giovanni, proprietario degli immobili siti in Via Gioeni 19, 26, Via della Rosa 2, 4, 6 e 8, Via S. Cristina 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13, Via Gioeni n° 26, 28 e 30.
L'istante presenta una vera e propria opposizione in quanto si limita ad elencare i propri fabbricati riservandosi di specificare i motivi per cui non ritiene idonee le destinazioni del piano.
La osservazione quindi non può prendersi in esame.

Istanza n° 167 - presentata da Benfratello Giovanni, proprietario degli immobili siti in Via L. Antonio Muratore ai nn° 13, 15 e 17 e adiacenti terreni in Via Salomone Marino.
La istanza è conforme a quella precedente e non si prende in esame.

Istanza n° 168 - presentata da Benfratello Giovanni, proprietario di immobili siti in Via Parlamento n° 26.

./.

(135) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

La istanza è conforme alle due precedenti e non si prende in esame.

Istanza n° 169 - presentata da Cannella Rosa ved. Benfratello, proprietaria degli immobili siti in Via Maqueda 260 e cortile Scaletta 1.
La istanza è conforme alle tre precedenti e non si prende in esame.

Istanza n° 170 - presentata da Balzani Maria ved. Sirtoli, proprietaria di uno spezzone di terreno sito in contrada S. Lorenzo Colli catastato al fg. 20 part. 491 - 97 - 498.
L'istante sostiene che il vincolo di verde agricolo, posto sul suo terreno, non è opportuno in quanto fin dal 1955 la Commissione Edilizia aveva ritenuta la area edificabile e il 13.6.1955 aveva approvato il relativo progetto di costruzione. Ritiene ancora la destinazione illegittima perchè contrastante con il parere della Commissione Edilizia.
I motivi esposti dalla osservazione non possono essere presi in esame trattandosi di opposizione, tuttavia si fa presente che, per altri motivi, espressi in altre osservazioni, si è ritenuto opportuno rivedere le previsioni in quella zona, destinandola in parte alla edilizia residenziale e dotandola di attrezzature e spazi di uso pubblico.

Istanza n° 171 - presentata dal Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti della Provincia di Palermo.
Il Sindacato istante lamenta:

./.

1°) che l'incarico di redigere il P.R.G. della città di Palermo, quello particolareggiato di risanamento igienico ed edilizio e quello territoriale di coordinamento dei comuni ricadenti entro la zona di influenza di Palermo, sia stato affidato con legge regionale al Comune di Palermo anzicchè essere compilato a mezzo di pubblico concorso;

2°) che al piano non sia stata data sufficiente divulgazione perfino dei concetti informatori e delle soluzioni principali;

3°) che sia stato male interpretato il disposto della legge regionale 18.2.1956 n° 12 e che si siano dimezzati i termini di pubblicazione da 60 a 30 giorni;

4°) che il piano sia stato pubblicato in unico elaborato invece dei numerosi, espressamente elencati nella Circolare Ministeriale 7.7.1954.

Circa la prima osservazione si fa rilevare che nessun Piano regolatore approvato è stato mai compilato attraverso un pubblico concorso. Il pubblico concorso è servito a determinare meglio i problemi urbanistici della città interessata e fornire tutto un insieme di idee e di soluzioni che vengono poi successivamente utilizzati dagli organi redazionali, affiancati quasi sempre da organi consultivi di particolare competenza ed espressivi degli interessi cittadini.

Il Comune di Palermo nel 1939 bandì un pubblico concorso per la compilazione del P.R. della città, concorso che ebbe esito positivo, in quanto quattro pro-

./.

getti ebbero assegnato il primo premio ex equo e un quinto il secondo premio. I problemi urbanistici della città vennero in quella occasione ampiamente discussi e chiariti, e dalla Commissione giudicatrice del concorso, che procedette effettivamente a uno studio accurato delle esigenze urbanistiche della città per compilare il bando di concorso, e, successivamente, da tutti i gruppi che si presentarono al concorso. Le idee e le soluzioni conseguite in quella occasione sono state tenute largamente presenti nella compilazione dell'attuale P.R., come presente è stato tenuto il piano di ricostruzione, redatto per regolamentare e coordinare tutte quelle esigenze che si manifestarono di seguito agli eventi bellici, nello immediato dopoguerra.

La seconda osservazione è veramente infondata in quanto il piano è stato pubblicato rispettando rigorosamente la legge e il relativo avviso è stato dato alla cittadinanza a mezzo della stampa cittadina che ha largamente dibattuto i principali problemi relativi al P.R.;

3°) in quanto ai termini di pubblicazione l'Amministrazione, "ad abbundantiam", ha creduto di attenersi ai termini più ampi previsti dalle varie leggi che regolano la materia sicchè saranno prese in considerazione anche le osservazioni presentate da Enti e da privati entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione. Quelle presentate successivamente sono pure

./.

considerate come se si trattasse di normali istanze fatte alla pubblica Amministrazione;

4°) si rileva che i piano sono costituiti da due ordini di elaborati: quelli obbligatori stabiliti dalla legge urbanistica e quelli esplicativi. L'obbligo di pubblicazione si riferisce alla prima categoria di elaborati e non alla seconda; quindi anche per questa parte la pubblicazione del piano è legittima.

L'osservazione viene pertanto respinta.

Istanza n° 172 - presentata da Alfano Francesca e Co., proprietari di un appezzamento di terreno ricadente sulla Via Villagrazia-Guadagna.

Osservano gli istanti che non è umano gravare il loro terreno del vincolo di verde pubblico dato che, in precedenza, hanno avuto espropriato dal Comune, in località vicina, altri terreni per costruire il prolungamento di Via Oreto e le contigue Case Popolari.

L'istanza non può prendersi in esame perchè trattasi di opposizione in difesa di specifico interesse privato.

Istanza n° 173 - presentata da Masi Cristofaro e Gioacchino, proprietari di un lotto di terreno sulla Via Aloi catastato al fg. 83 part. 193, terreno sul quale gli istanti volevano costruire una casa di abitazione, mentre il P.R.G. vincola tale area a verde agricolo.

Osservano, inoltre, che in Via Aloi esiste un notevole aggregato urbano che non può essere rigidamente limitato dai previsti vincoli di verde agricolo.

Domandano quindi che il terreno di loro proprietà venga

./.

destinato ad edilizia residenziale.
La osservazione è accoglibile perchè è intendimento del Comune di favorire e migliorare gli attuali insediamenti di carattere agricolo, variamente sparsi in tutta la Conca d'Oro; a tal uopo, infatti, oltre a prevedere altre zone di borgata, oltre quelle già segnate nel piano deliberato dal Consiglio Comunale, si è provveduto ad ampliare le facoltà di edificazione in seno al verde agricolo, favorendo in tal modo anche le abitazioni sparse nella campagna. Con tali specificazioni l'osservazione è quindi accolta. (vedi variante n° 49). (136)

Istanza n° 174 - presentata da Anna Pajno Spatafora in Parlato, proprietaria del fabbricato in Via Ruggero Settimo ai nn° 33, 35 e 37.
L'istante osserva:

1°) che non rientra nei poteri del Comune imporre la costruzione di portici in Via Ruggero Settimo;

2°) che anche se il Comune avesse tale potere non sarebbe opportuna la prevista porticatura perchè non si adatterebbe alle particolari condizioni della edilizia palermitana e specialmente a quella di Via Ruggero Settimo, dove esistono edifici di particolare valore architettonico come i palazzi Maiorca e Galati; non sarebbe possibile, infatti, introdurre le porticature senza laterare il valore artistico di quegli edifici;

3°) non è possibile l'inserimento di portici nella attuale edilizia poichè per operare una tale innovazione, sarebbe necessario, come venne fatto a Torino per Via Roma, demolire le attuali costruzioni per elevarne altre.

./.

(136) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Le sopradette osservazioni non sono accoglibili non soltanto perchè nessuna disposizione di legge vieta ai Comuni la previsione dei portici nei Piani Regolatori ma anche perchè la prevista porticatura non ha carattere di immediata attuazione, ma rappresenta un vincolo da attuarsi in caso di demolizione e ricostruzione o di profonde innovazioni negli edifici esistenti. Per quanto riguarda i palazzi Maiorca e Galati è stato riconosciuto dagli organi specializzati, come la Soprintendenza ai Monumenti, che è possibile introdurre le porticature negli edifici esistenti senza alterare profondamente il loro valore artistico.
La osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 175 - presentata dalla Marchesa Agata Spatafora ved. Lanza proprietaria di un fabbricato in Via Ruggero Settimo ai nn° 52, 54 e 56.
L'osservazione è conforme alla precedente e pertanto si respinge.

Istanza n° 176 - presentata da Sofia Lanza ved. Borghese proprietaria di un appezzamento di terreno sito in contrada S. Maria di Gesù catastato al fg. 85 part. 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 196 e 426.
Osserva che il vincolo di verde agricolo posto sullo appezzamento di terreno di sua proprietà contrasta con le esigenze di quella zona. Rileva che è inopportuna la previsione di concentrare le possibilità edificatorie solo lungo la Via S. Maria di Gesù, mentre sarebbe stato più producente prevedere la creazione di fabbricati

./.

variamente distribuiti e possibilmente nell'appezzamento di sua proprietà.
La osservazione non è accoglibile perchè il piano, nella Via S. Maria di Gesù, prevede soltanto il mantenimento dell'attuale edilizia di borgata senza nessuna particolare espansione. La osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 177 - presentata da Giovanna Lanza in Moncada Paternò e C.ti, proprietari di un'area denominata "Terre Rosse" posta tra le Vie Cusmano e Marchese Ugo.
Osservano gli istanti che:

1°) il piano avrebbe dovuto compilarsi unitamente al piano territoriale di coordinamento;

2°) il P.R.G. avrebbe dovuto corredarsi con il piano finanziario per cui la sua mancanza potrebbe condurre al grave inconveniente di avere previsto soluzioni così onerose da renderle inattuabili, per cui tale mancanza inficia la validità del P.R.G. pubblicato specialmente nei rapporti cogli istanti che dovrebbero avere espropriata la molto estesa loro proprietà ricadente in una zona centrale della città.
Rilevano ancora che sussiste la violazione dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942 n° 1150, poichè il piano non porta le indicazioni stabilite in tale articolo.
Sostengono ancora gli istanti che il Comune non ha la facoltà di destinare a verde pubblico un terreno privato poichè ciò non gli è riconosciuto dall'art. 18 e 25 della legge sopradetta.

./.

Sostengono inoltre la illegittimità del vincolo a verde pubblico sul parco delle "Terre Rosse" in quanto si riferisce a una zona di terreno aggregata ad un edificio settecentesco di pregevole espressione architettonica.

Osservano ancora che il vincolo è stato posto anche su zona edifcata dell'appezzamento "Terre Rosse" il che non sarebbe ammissibile. Anche dal punto di vista generale, la destinazione a parco pubblico della Villa Trabia non corrisponderebbe a buone norme urbanistiche, perchè sarebbe più opportuno, nell'interno della zona urbana, distribuire varie e numerose zone di verde anzicchè mantenerne una estesa e accentrata.

Osservano infine che la previsione di vincolare a verde pubblico il parco Trabia, non è necessaria poichè in quella località esistono larghi spiazzi di verde pubblico come Villa Crispi, Villa Garibaldi, Piazza Alberico Gentile etc.

Le osservazioni presentate dalla ditta Lanza Moncada Paternò e C.ti, non sono accoglibili per i seguenti motivi:

1°) il parco Trabia per il suo pregio è stato già vincolato dal Ministero della P.I. ed è stato anche vincolato dal Piano di Ricostruzione;

2°) il piano territoriale di coordinamento è stato studiato coevemente al P.R.G. ed è stato recentemente pubblicato nei vari comuni interessati, per disposizione dell'Assessore Regionale LL.PP. Nessuna disposizione

./.

di legge impone la coevità della pubblicazione, tuttavia, dato che per ragioni che verranno illustrate in altra sede, il nuovo P.R.G., variato verrà ripubblicato, i cittadini e gli Enti saranno in condizione di poterlo discutere con la piena conoscenza delle previsioni contenute nel piano territoriale;

3°) l'obbligo di corredare di un piano finanziario anche il P.R.G. sancito dall'art. 30 della legge urbanistica è collegato con la facoltà che hanno i comuni per l'art. 18 della stessa legge di espropriare, entro le zone di espansione dell'aggregato urbano, le aree inedificate e quelle su cui esistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio. Fino a tanto quindi che il Comune non avrà manifestata la volontà di avvalersi della facoltà concessagli dal 1° comma del detto articolo 18, non vi è alcun obbligo di corredare il P.R.G. del piano finanziario, il che è avvalorato dalle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP. n° 2495 del 7.7.1954;

4°) il piano costituito della planimetria al 5000, dalla relazione e dalle norme di attuazione, contiene tutti gli elementi specificati all'art. 7 della legge urbanistica. Tuttavia nello studio più particolare fatto di seguito alle osservazioni, tali elementi sono stati identificati in maniera più concreta e precisa;

5°) la facoltà di prevedere nel P.R.G. le aree destinate a giardini pubblici, è sancita dall'art. 7

./.

della legge urbanistica, nè ciò può essere escluso per il fatto che entro il Parco delle "Terre Rosse" esiste una casa di abitazione, in quanto il vincolo di uso pubblico deve intendersi esteso anche al detto edificio e a tutti quelli che ricadono nell'ambito che si vuole vincolare;

6°) il vincolo di verde pubblico, posto su Villa Trabia corrisponde ad una esigenza fondamentale del piano ed ha funzioni varie e complesse che possono così sommariamente specificarsi:

a) il complesso Villa Trabia, Villa Garibaldi, Giardino Inglese, Villa Bordonaro, Villa Gallidoro e parco previsto sulle Carceri dell'Ucciardone, assicura una pregevole continuità di verde da Via Sciuti sino al Porto tale da costituire oltre che un polmone per quei vasti e popolosi rioni, anche una separazione urbanistica fra le zone nord e sud;

b) il Parco Trabia, per la sua posizione, per la ricchezza delle sue albertaure e per il valore artistico delle composizioni arboree, merita la più rigorosa conservazione che può effettuarsi soltanto se il Comune ne curerà la manutenzione.

Il criterio urbanistico espresso dagli istanti, secondo cui sarebbe preferibile distribuire il verde pubblico, ritenuto utile per la vita di un grande centro urbano, in piccoli appezzamenti distribuiti con frequenza nelle varie zone cittadine, anzicchè utilizzare gli eventuali accentramenti, non è accoglibile.

./.

Il piano infatti non è che escluda la possibilità di creare nelle zone di espansione larghi di verde, che anzi li prescrive nelle norme di attuazione del piano come percentuale obbligatoria da adottarsi nella compilazione dei piani particolari e di lottizzazione, ma ritiene che, oltre a tali zone, debbano prevedersi grandi accentramenti di verde che hanno funzione diversa e più complessa.
La osservazione è quindi infondata e si respinge.

Istanza n° 178 - presentata da Michele, Antonino e Giuseppina Saitta, proprietari di varie particelle comprese nella zona racchiusa tra il canale Scorzadenaro, la Via Ponte di Corleone, la zona destinata ad espansione edilizia a 3,5 mc/mq. a monte del Villaggio S. Rosalia e la Via Brasa, destinate dal P.R.G. a verde pubblico.
Gli istanti domandano che la zona di verde pubblico prevista in quella località venga ridotta in modo da consentire nel proprio appezzamento di terreno la edificazione residenziale, anche perchè quella zona è abbastanza ricca di verde e la riduzione chiesta non può portare nocumento alle previsioni generali.
La osservazione è accoglibile anche perchè è possibile scegliere come limite tra la zona residenziale e quella a verde pubblico, il canale Scorzadenaro anzicchè una linea che non ha particolari riferimenti topografici e perchè la richiesta riduzione di verde pubblico non pregiudica il risultato urbanistico definitivo

./.

delle previsioni di P.R. L'osservazione pertanto si accoglie secondo la variante n° 50. (137)

Istanza n° 179 - presentata da Tomasi di Lampedusa e C.ti, proprietari di terreni siti in S. Lorenzo Colli, catastati al fg. 19, part. 853, 924, 427, 428, e 432, 850, 434, 435.

Osservano gli istanti che non si può non plaudire alla previsione di una grande piazza alla confluenza di Via dei Quartieri, Via Libertà, Via del Fante. Tale piazza, pur essendo gradevole nella dimensione, ritengono gli istanti che venga contornata da una zonizzazione edilizia non rispondente alla funzione aulica cui essa è destinata.

Chiedono, pertanto, che vengano opportunamente elevate le densità edilizie riportandole a quelle ammesse dall'attuale regolamento edilizio e che nella zona retrostante attualmente vincolata con densità 0,5 mc/mq. sia consentita l'edificazione con indici variabili da 4,5 mc/mq. a 2,5 mc/mq.

L'osservazione non è accoglibile in quanto le densità richieste dagli istanti sono inammissibili nella zona in oggetto. Peraltro, in accoglimento di numerose altre osservazioni e per salvaguardare l'integrità del verde di Piazza Niscemi, le previsioni per quella zona sono state variate secondo la variante n° 2. L'osservazione è pertanto respinta.

Istanza n° 180 - presentata da Giuseppina Macaluso ved. La Rosa, proprietaria di un immobile sito in Via

./.

(137) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Ruggero Settimo ai nn° 19 e 21.
L'osservazione è come le precedenti n° 174 e 175 e viene respinta con le stesse motivazioni.

Istanza n° 181 - presentata da Parlato Maria in Girelli e Co., proprietari di fabbricati siti in Piazzetta Pasqualino ai nn° 1 e 3 e in Via Pignatelli Aragona ai nn° 27, 29 e 31.
Gli istanti osservano che la sistemazione prevista ad angolo tra la Via Pignatelli Aragona e la Via Villarosa (ora Gen. Magliocco) è antiestetica, non funzionale e addirittura anacronistica perchè la Via Villarosa verrebbe costruita a zig zag senza alcun vantaggio per la viabilità e con danno degli istanti che dovranno subire la demolizione del proprio edificio, mentre l'allargamento previsto avrebbe potuto effettuarsi verso la zona Villarosa. Chiedono quindi che sia annullata nel piano la cosidetta zona da riordinare.
Si rileva anzitutto che la zona in oggetto, non è destinata ad edilizia da riordinare ma ad edilizia speciale e non si capisce bene se la lamentata soluzione a zig zag, si riferisca allo sbocco della Via Gen. Magliocco in Via Pignatelli Aragona o ad altra soluzione che non è segnata nel P.R.G.
Data l'importanza della località, non è possibile sopprimere dalle previsioni del piano, quella relativa alla sistemazione di quella zona, anche perchè la stessa è stata gravemente danneggiata dalla guerra e costituisce un residuo anacronistico dell'antico Piano Ragalmici oramai interamente disintegrato dopo la creazione

./.

di Piazza Massimo e la sistemazione del rione Villarosa.
La osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 182 - presentata da Pajno Spatafora Anna in Parlato, proprietaria del terreno sito in Via Libertà n° 70, catastato al fg. 44 vincolato dal P.R.G. a verde privato.
L'istante sostiene che dopo l'apertura della Via Pipitone Federico, il complesso di verde attorno a Villa Parlato-Pajno, deve ritenersi disintegrato e quindi non più utile alla estetica di Via Libertà. Chiede quindi che venga soppresso tale vincolo.
La osservazione è infondata poichè attorno al complesso degli edifici di Villa Parlato-Pajno vi è ancora una pregevole sistemazione a giardino privato, che, per il rispetto che si deve avere di tale genere di impianti, è necessario vincolare perchè non venga fatto oggetto di più intensa utilizzazione edilizia.
L'osservazione è pertanto respinta.

Istanza n° 183 - presentata dall'ing. Mignosi Archimede Benizio.
Osserva l'istante :

1°) le norme tecniche per l'attuazione del piano appaiono sommarie e richiedono molte altre precisazioni.e, a tal uopo, a titolo di esmplificazione, si richiamano alcuni articoli formulati in maniera imperfetta (art. 10, 11, 20, 24, 29, 32, 35, 37/E, 47, 57, 58, 46 etc.).
La osservazione è fondata in quanto anche per gli stu-

./.

di più dettagliati condotti in seguito alle osservazioni dei cittadini e degli Enti, si rende necessaria una maggiore precisazione nelle norme di P.R.G.
La osservazione pertanto si accoglie.

Istanza n° 184 - presentata da Ustica Benedetto e CO., proprietari delle aree site in contrada Falsomiele fondo Torrazza catastato al fg. 72 part. 104, 105 a, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 258 e 304.
Ritengono gli istanti che la prevista zona di verde in corrispondenza del fiume Oreto, è assai estesa e costituisce "una erronea applicazione di un principio urbanistico circa la penetrazione e la continuità delle zone di verde nell'abitato". Ritiene che la eccessiva estensione data al parco dell'Oreto, riduce notevolmente il beneficio che le zone residenziali contigue possono rivacarne e suggerisce di ripartire la superficie prevista a verde in quella località fra le zone contigue in modo da aumentarne la godibilità.
La funzione che nei P.R.G. hanno i grandi parchi intesi come attrezzature generali a servizio della città, è diversa da quella che hanno le zone di verde incluse nei vari quartieri residenziali e che derivano generalmente dagli studi particolari delle varie zone e dalla esigenza di mantenere i limiti di densità entro termini prestabiliti.
Il grande parco previsto in corrispondenza della valle dell'Oreto ha quindi la funzione di una attrezzatura generale a servizio della intera città destinata quasi ad equilibrare a sud la funzione che il grande

./.

parco della Favorita ha' a nord.
Tuttavia, dato che alcune particelle di proprietà dell'istante ricadono sul fronte della Via Grazia, in corrispondenza di nuclei abitati esistenti che è stato ritenuto opportuno conservare, la osservazione si respinge per quanto attiene alla posizione, alla forma e alla funzione del parco dell'Oreto, ma si accoglie limitatamente a quanto segnato nella variante n° 51 per quanto riflette alcune particelle fronteggianti sulla Via Grazia. (138)

Istanza n° 185 - presentata da Mangione Onofrio, proprietario dell'immobile sito in Corso dei Mille n° 687.
L'istante osserva che le previsioni riguardanti la zona tra la Via Cavallacci e il Corso dei Mille, considerata dal P.R.G. come zona da risanare, non corrispondono nè alle esigenze della borgata in quanto essa è stata recentemente sistemata, nè alle esigenze della Zona Industriale. Osserva anche che l'edificio di sua proprietà trovasi in ottime condizioni igienico-ambientali.
Effettivamente già nel piano pubblicato si riconosceva l'opportunità di non sventrare il nucleo esistente della Via Cavallacci e pertanto per assicurare un conveniente collegamento tra la Zona Industriale e il Corso dei Mille fu possibile creare tale allacciamento attraversando la zona inedificata posta a monte della detta Via Cavallacci.
Per quanto riguarda la destinazione a zona da risanare,

./.

(138) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

la osservazione è accoglibile in quanto deve invece considerarsi come zona di espansione stante che le condizioni igieniche di tutto quel complesso urbanistico non hanno quei particolari caratteri che richiedono un intervento straordinario per risanarne l'ambiente. Nei sensi e coi limiti sopraesposti, la osservazione viene accolta (vedi variante n° 52). (139)

Istanza n° 186 - presentata da Greco Salvatore, proprietario di uno spezzone di terreno prospiciente nella Via Castelforte (Partanna-Mondello) angolo con la Via Parrocchia.

L'istante osserva che non è opportuno vincolare a verde la sua proprietà potendosi più proficuamente vincolarla a zona di borgata da riordinare.

Secondo gli studi più dettagliati fatti dagli organi redazionali riguardanti le zone di Partanna e Mondello, le previste zone di espansione sono state ampliate in considerazione del fatto che quelle località sono specialmente preferite dalla popolazione palermitana per la villeggiatura estiva. Sicchè anche la zona indicata nella osservazione, è stata ora inclusa nelle zone residenziali. In tal senso quindi la osservazione è accoglibile e si accoglie (vedi variante n° 39). (140)

Istanza n° 187 - presentata da Baiamonte Giovanni e Co., proprietari di un appezzamento di terreno e di due fabbricati siti in contrada Torrelunga tra il vicolo Cappello e la Via Cavallacci.

Osservano gli istanti che il tracciato della via prevista ad est della Zona Industriale investe il più im-

./.

(139) (140) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

portante dei fabbricati di loro proprietà e suggeriscono una lieve deviazione che eviterebbe tale demolizione. Il fabbricato del quale si preoccupano gli istanti, è stato già demolito per la esecuzione della Zona Industriale. La osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 188 - presentata da Castiglia Pietro di Giuseppe, proprietario del complesso edilizio sito ad angolo fra la Piazza Don Bosco e la Piazza Leoni. Osserva l'istante che il cosidetto prolungamento di Via Roma, passa dalla sistemazione a due vie divergenti in corrispondenza di Piazza Nascè, prosegue attraverso il Giardino Inglese ed oltre la Via Duca della Verdura in unico tronco di media larghezza; sfocia poi in un ampio viale di m. 60 e si immette nella Via Marchese Roccaforte sino a sfociare nella piazza Don Bosco che dovrebbe rappresentarne il termine naturale.
L'istante non si rende conto del perchè si voglia continuare tale asse viario oltre la Piazza Don Bosco sino a Piazza Leoni dato che le due piazze sono abbondantemente collegate col prolungamento di Via Sampolo ad est, col prolungamento di Via Massimo D'Azeglio ad ovest e anche con un terzo prolungamento più ad ovest ancora. Il previsto prolungamento del tracciato di Via Roma oltre Piazza Don Bosco produrrebbe l'inconveniente di due incroci vicini: quello della Via Roma con una arteria di Piazza Don Bosco e quello della stessa Via Roma col prolungamento di Piazza Don Bosco con Via Imperatore Federico creando così in corrispondenza di Piazza Don Bosco la confluenza di ben 8 strade.

./.

Osserva ancora l'istante che la prevista sistemazione lo danneggerebbe gravemente poichè una palazzina di sua proprietà dovrebbe demolirsi e l'altra subirebbe una diminuizione della zona destinata a giardino ed infine perchè la soluzione determinerebbe il grave inconveniente estetico costituito da un edificio posto entro un isolato alla confluenza di tre strade.
Il prolungamento di Via Roma oltre Piazza Don Bosco non serve a portare il termine della grande sussidiaria est sino a Piazza Leoni ma ha la funzione, invece, di collegare fluidamente la Via Roma con la Via del Fante, la quale, attraverso Piazza Niscemi e Via Duca degli Abruzzi, prosegue sino oltre Pallavicino per immettersi poi nella viabilità di Mondello. Serve cioè a dare efficienza ed organicità a tutto l'asse viario che partendosi da Mondello arriverebbe a Piazza Stazione Centrale e che, se si dovesse attuare secondo le proposte dell'istante, avrebbe, tra Piazza Leoni e Piazza Ranchibile, una strozzatura pericolosa e tale da comprometterne la efficienza complessiva. La osservazione quindi si respinge.

Istanza n° 189 - presentata da Cannella Rosa ved. Benfratello e C.ti, proprietari degli immobili siti in contrada Immacolatella e Allegra fg. 89 part. 135, 441, 243, 247, 251, 253, 254, 490, 491, 255 e 115.
Osservano gli istanti che la zona antistante la prevista Fiera, è destinata ad edilizia mentre più adeguata sarebbe la destinazione a verde sportivo per permettere

./.

la costituzione di un nucleo continuo destinato allo svago e per allontanare la zona residenziale da quella fieristica; che secondo la soluzione prevista dal piano deliberato dal Consiglio Comunale la esistente scuola elementare dello Sperone risulterebbe eccentrica rispetto al quartiere che dovrà servire.
Domandano quindi la revisione delle previsioni in quella zona per adeguarle ai concetti sopraesposti secondo una variante alligata alla istanza.
La osservazione è accoglibile in quanto propone varianti che servono meglio a raggiungere le finalità che il piano si propone in quella località, quindi si accoglie secondo la variante n° 53. (141)

Istanza n° 190 - presentata da Giardina dott. Vittorio, procuratore della sig.ra Ursini Amelia e C.ti, proprietari del terreno sito in località Leoni facente parte del comprensorio denominato "Villa Airoldi" e catastato al fg. 34 part. 585 e 590.
Osservano gli istanti che la destinazione di quella zona a verde pubblico, non corrisponde a ragioni nè di igiene, nè di urbanistica, nè di estetica tanto più che è contigua alla Favorita e al Monte Pellegrino che sono le più ampie zone di verde a disposizione della città ed anche perchè quella zona non è attualmente alberata.
La osservazione è infondata perchè la funzione che dovrebbe avere il verde di Villa Airoldi è assai importante nel sistema di verde previsto dal P.R.G. in quanto

./.

(141) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

servirebbe ad estendere quello della Favorita sino al fronte di Via Imperatore Federico per filtrarlo poscia attraverso la edilizia successiva fino a Piazza Ucciardone.

Il problema è stato già esaminato trattando la osservazione n° 89; per i motivi espressi nella detta osservazione e per quelli sopraesposti la osservazione si respinge.

Istanza n° 191 - presentata da Barbera Serafina, proprietaria del terreno ricadente nel fg. 3 part. 175a, 52a, 180 a b, 182 e 5.

La osservazione manca di motivazione. L'istante si riserva di presentare altri motivi che non ha ancora resi noti e pertanto la osservazione non si prende in esame.

Istanza n° 192 - presentata da Grillo Nunzio e C.ti, proprietari dei terreni ricadenti nel fg. 2 part. 665 e 1102.

La osservazione è come la precedente e non si prende in esame.

Istanza n° 193 - presentata da Grillo Salvatore fu Nunzio, proprietario degli spezzoni di terreno ricadenti nel fg. 9 part. 38, 40, 46; part. 645, 646 e 694 del fg. 2.

La osservazione è come le due precedenti e non si prende in esame.

Istanza n° 194 - presentata da Grillo Barbera Nunzio, proprietario del terreno catastato al fg. 2 part. 651.

./.

La osservazione è come le tre precedenti e non si prende in esame.

Istanza n° 195 - presentata da La Rocca Franz e C.ti. Osservano gli istanti che il vincolo di verde pubblico riguardante la zona posta a monte della Piazza Acquasanta, Via e Salita Belmonte, Via Altavilla, Via Di Cristofalo e Castellana alle falde di Monte Pellegrino non corrisponde alle esigenze di quella località e propongono di prevedere come zona edificabile tutta quella compresa tra la nuova arteria principale prevista e il Viale della Regione dove attualmente sorgono edifici moderni di civile abitazione.
La osservazione è consimile a quelle trattate ai nn°121, 122, 123, 124 e 125 e si accoglie per le stesse considerazioni ivi svolte e con le limitazioni e precisazioni illustrate nella variante n° 38. (142)

Istanza n° 196 - presentata da Benfratello Giovanni e Co., proprietari degli immobili siti in Via Gioeni n° 10, 12, 14, 20 e 22.
La osservazione è conforme a quelle dei nn° 166, 167, 168 e 169 e non si prende in esame per gli stessi motivi espressi in precedenza.

Istanza n° 197 - presentata da Placenti Giovan Battista, proprietario di un lotto di terreno sito in Via Margifaraci, catastato al fg. 53 part. 161/a vincolato dal P.R.G. a verde agricolo.
Osserva l'istante che la zona è assai richiesta per costruzioni edilizie ed è stata già largamente costruita;

./.

(142) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

domanda quindi che la zona sia destinata ad edilizia residenziale.

La osservazione è consimile a quella trattata al n°127; è stato possibile localizzare l'immobile nella planimetria attraverso la identificazione catastale, così si è potuto accertare che l'appezzamento di terreno in parola ricade in zona di borgata da riordinare e in tal senso quindi la osservazione si accoglie (vedi variante n° 27). (143)

Istanza n° 198 - presentata da De Gregorio Antonino di Camillo, proprietario di un appezzamento di terreno sito in contrada Borzellino a Passo di Rigano, segnato in catastato al fg. 38 part. 65, 605 e 67.

Ritiene l'istante che il vincolo di verde agricolo posto sul terreno di sua proprietà è ingiustificato perchè il suo terreno mal si presta alle colture agricole mentre potrebbe destinarsi, come alcuni terreni ad esso limitrofi, a zona di edilizia urbana sino a 2,5 mc/mq.

Il terreno di proprietà dell'istante, secondo le indicazioni catastali contenute nella osservazione, ricadrebbe al di sopra della Via di Circonvallazione pedemontana in una località nella quale non si ritiene opportuno potere consentire la edificazione residenziale poichè ciò porterebbe a gravi complicazioni per la organizzazione dei servizi, tanto più che in quella località, sono stati già previsti due quartieri satelliti e tali previsioni si ritengono più che sufficienti per le esigenze cittadine. La osservazione quindi si respinge.

./.

(143) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 199 - presentata dall'ing. Domenico Caputo quale amministratore della S.p.A. "ASTER" Alberghi Siciliani Turistici Esercizi Recettivi, proprietaria dell'antico casamento Bordonaro con l'annesso terreno sito nella borgata Vergine Maria catastato al fg. 25 part. 488 e 817.
L'istante ritiene che sia opportuno secondare l'intendimento della Società che è quello di utilizzare tale edificio per albergo turistico.
La osservazione è accoglibile in quanto la creazione di un albergo turistico adattato nell'antico edificio Bordonaro oltre che corrispondere ad una esigenza della zona, crea una attrazione turistica particolarmente suggestiva.
La osservazione quindi si accoglie secondo la variante n° 40. (144)

Istanza n° 200 - presentata da Sicilia Antonio, proprietario del negozio sito in Via Ettore Ximenes 67.
Osserva l'istante che non è opportuno includere la sua proprietà nella zona di ampliamento nella scuola "G. Serpotta".
L'ampliamento della scuola "G. Serpotta" secondo le precisazioni contenute nello studio particolare del P.R.G. di seguito alle osservazioni, esclude i fabbricati prospicienti sulla Via E. Ximenes. La osservazione viene quindi accolta secondo la variante n° 54. (145)

Istanza n° 201 - presentata da Arnetta Giovanni, proprietario di un lotto di terreno sito in Piano Lu-

./.

(144) (145) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

parello (S. Isidoro) catastato al fg. 47 part. 250.
Osserva che nella zona esistono numerose costruzioni a margine delle strade e molti villini sono in corso di realizzazione, per cui sarebbe opportuno destinare tutta la località a zona di villeggiatura.
L'osservazione si accoglie per i motivi specificati nella deduzione alla osservazione n° 144, secondo la variante n° 42. (146)

Istanza n° 202 - presentata da Calamia Vincenza, proprietaria di un immobile sito in Via Simone Gulì n° 60 e ricadente entro l'ampliamento della zona industriale.
L'osservazione si riferisce ad uno specifico interesse privato e, si respinge come le osservazioni n° 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155.

Istanza n° 203 - presentata da Pottino Carlo, proprietario di due lotti di terreno l'uno sito in Via Imperatore Federico, l'altro più interno al confine con la Villa Airoldi, ambedue vincolati dal P.R.G. a verde pubblico.
Osserva che la zona è povera di costruzioni e un aumento dei giardini costituirebbe uno spreco superfluo oltre che un onere finanziario gravissimo.
L'osservazione è simile alle osservazioni n° 89, 90, 116, 190 e si respinge con eguali motivazioni.

Istanza n° 204 - presentata da Schiavo Antonino, proprietario di immobili siti in Via Acquasanta n° 26, si oppone al P.R.G. per il seguente motivo:

./.

(146) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

"Perchè nel Piano non è prevista una riserva di esen-
"zione del vincolo di destinazione a scopi industriali
"ed artigiani dell'attuale sede di Via Acquasanta e
"dei fabbricati di recentissima costruzione destinati
"ad abitazione e prospicienti sull'anzidetta via".
Osserva inoltre che si può evitare la demolizione dei nuovi fabbricati destinandoli ad uffici o abitazioni.
L'osservazione è simile alle osservazioni n° 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 202 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 205 - presentata da Scalabrino Vito, proprietario di un immobile in Via Simone Gulì n° 62; vincolato dal P.R.G. a zona industriale.
L'osservazione è consimile alle istanze n° 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 202 e 204 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 206 - presentata da Giacalone Maria, proprietaria di un appartamento in Via Simone Gulì 62.
La osservazione è consimile alle osservazioni n° 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 202, 204 e 205 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 207 - presentata da La Licata Giuseppe, proprietario di un appartamento in Via Simone Gulì 62.
La osservazione è consimile alle osservazioni n° 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 202, 204, 205 e 206 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 208 - presentata dalla Intendenza di Finanza di Palermo.
Rende noto che il terreno di Villa Adriana, parzial-

./.

mente ricadente sul prolungamento di Via Sciuti e per la maggior parte vincolato a verde agricolo, è oggetto di permuta tra la S.T.E.S. e l'Amm.ne Militare per prevalenti interessi di quest'ultima Amm.ne. Tale permuta è autorizzata con legge n° 635 del 7.7.1951. Si chiede che vengano salvaguardati gli interessi dello Stato.
L'osservazione si accoglie per quanto attiene al vincolo di verde agricolo posto sull'immobile in questione, mentre non può accogliersi e si respinge l'osservazione riguardante la larghezza della Via Sciuti in quel tratto.
Si fa pure presente che si è giudicato indispensabile vincolare l'edificio principale della Villa Adriana come monumento da mantenere, lasciando al suo diretto servizio una piccola zona di verde privato. (vedi variante n° 55). (147)

Istanza n° 209 - presentata da Varvaro Gen. Stefano, proprietario di un immobile in Via Noce n° 101 - 109 vincolato dal P.R.G. a zona residenziale con densità edilizia urbana fino a 2,5 mc/mq.
Osserva che, dato il tipo di costruzioni già esistenti e data la larghezza della Via Noce, sarebbe più opportuno destinare la zona ad edilizia con densità di 4,5 mc/mq.
Nello studio più particolare che si è condotto per la zona in questione, si è riconosciuto che, dato lo stato di avanzata urbanizzazione della località e data

./.

(147) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

l'esistenza di numerosi fabbricati di recentissima costruzione, non sarebbe stato opportuno trattate tali luoghi come zona di futura espansione e si è ritenuto più aderente alla realtà il considerarle "zone da completare".
L'osservazione è pertanto accolta secondo la variante n° 56. (148)

Istanza n° 210 - presentata da De Caro Anna e C.ti, proprietari delle part. 623/c, 623/d, 622/b, 623/b, 625/a del fg. 19 in Pallavicino.
Osservano che tali particelle sono vincolate dal Piano Regolatore Generale a verde agricolo il che non è opportuno poichè esiste già una strada comunale con un fronte ben delimitato di fabbricati esistenti Via Marinai Alliata).
Rendono noto, inoltre, che hanno già costruito, senza licenza, le loro abitazioni sui detti piccoli spezzoni di terreno e aspirano a regolarizzare la loro posizione.
L'osservazione mette in evidenza circostanze che il P.R.G. non può ignorare e il nucleo abitato lungo la Via Marinai Alliata è stato segnato come borgata da riordinare e completare, pur lascinadolo contornato da verde agricolo.
L'osservazione viene pertanto accolta secondo la variante n° 57. (149)

Istanza n° 211 - presentata da Bertolini Francesco e C.ti, tutti proprietari di immobili nel Rione Guadagna.

./.

(148) (149) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Osservano che il tracciato della "Veloce" a monte della ferrovia, così come segnato sul P.R.G., comporta la demolizione di numerose case nelle quali abitano più di duecento famiglie./

Propongono che, approfittando del dislivello esistente tra il piano del ferro e gli attuali piani stradali, si sposti più a valle il tracciato della "Veloce" e precisamente sopra la sede ferroviaria.

Da sopraluoghi eseguiti si è riscontrato che la soluzione proposta dagli istanti è realizzabile e al fine di facilitare l'attuazione di una importante arteria di traffico, si accoglie l'osservazione secondo la variante n° [illegible]. (150)

Istanza n° 212 - presentata da Cusimano Antonina ved. Cardullo e C., proprietari di un comprensorio di case site in Via Spezio ang. Via Rosina Muzio Salvo.

Si limitano a lamentare che il prolungamento della Via Roma demolisce il loro fabbricato facendo riserva di aggiungere e specificare motivi tecnici a suffragio della loro tesi.

La osservazione è simile alle istanze n° 10, 26, 31, 54, 126, ma non si può prendere in esame in quanto i motivi in essa contenuti sono del tutto personali; tuttavia si dà atto che, nello studio di variante che si è fatto per la piazza sul prolungamento di Via Roma, l'edificio dell'istante risulta compreso in un comparto di edilizia intensa. (vedi variante n° 5). (151)

Istanza n° 213 - presentata da Demma Ferro Annita e C.ti, proprietari di uno stabile sito in Via Spezio

./.

(150) (151) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

del quale è prevista la demolizione per la creazione della piazza di raccordo tra la Via Roma e Corso Scinà.

Osservano che il complesso di edilizia speciale fronteggiante la piazza, verrebbe ad occultare le bellezze architettoniche del teatro Politeama e propongono una variante illustrata nella planimetria alligata alla osservazione, nella quale la piazza viene realizzata alle spalle del teatro Politeama.

La osservazione propone una soluzione che comporterebbe demolizioni molto più ingenti di quelle previste dal P.R.G. nè l'isolamento del teatro Politeama, ottenuto creando alle spalle di esso una enorme piazza, sembra un vantaggio estetico per l'ambiente cittadino.

La osservazione viene pertanto respinta.

Istanza n° 214 - presentata da Ovazza ing. Gino, e C.ti, proprietari di un fabbricato e retrostante giardino in Corso Pisani n° 116, vincolati il primo a zona da riordinare ed il secondo a verde pubblico.

Osservano che il vincolo di verde pubblico è assolutamente irrealizzabile in quanto fra il giardino di loro proprietà ed il retrostante Parco d'Orleans, esiste un dislivello di m. 5 o 6 che impedirebbe la accessibilità ed il godimento del verde pubblico. Quanto al vincolo di zona da riordinare imposto ai fabbricati fronteggianti il Corso Pisani, osservano gli istanti, che le norme di attuazione sono troppo vaghe ed il vincolo risulta oltre che dannoso per la libera dispo-

./.

nibilità degli immobili, inutile ai fini urbanistici.
La osservazione è accoglibile per la prima parte in quanto il vincolo a verde pubblico deve intendersi esteso soltanto al Parco di Villa d'Orleans e non ai giardini privati come risulta dalla variante n° 58. (152)
Per quanto riguarda la zona da riordinare, si è provveduto nel nuovo regolamento a precisare meglio le possibilità edificatorie della zona, si è però confermata la necessità di destinare a zona da riordinare tutta la fascia di edilizia lungo il Corso Pisani.

Istanza n° 215 - presentata da Puleo Salvatore e C.ti, proprietari degli immobili in Via Simone Gulì 64 ricadenti nell'ampliamento della zona industriale dell'Acquasanta.
La osservazione è simile alle istanze n° 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 202, 204, 205, 206, 207 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 216 - presentata da Flachi Francesco e C.ti, proprietari dello stabile di Via Pignatelli Aragona n° 44.
Osservano che la demolizione dell'isolato compreso fra le vie Pignatelli Aragona, Tunisi, Rodi, Tripoli e Piazza S. Francesco di Paola, non risponde a pubblico interesse mentre la soluzione del piano di ricostruzione, limitando il danno ai privati, risolveva perfettamente il problema viario. Osservano inoltre che non risponde a un moderno indirizzo urbanistico, la creazione di lunghe strade di rettifilo e pertanto la

./.

(152) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

pretesa di raccordare in rettifilo la terza via con la Via Tunisi, oltre che irrealizzabile per il suo costo, appare informata a superati criteri.
La osservazione è simile alle istanze n° 18, 28, 29, 35, 70, 72, 76 e 83 e viene parzialmente accolta con analoga motivazione secondo la variante n° 11. (153)

Istanza n° 217 - presentata da Caruso Francesca Paola e C.ti, proprietari di un immobile sito in Via Cardinale Massaia 101 nella borgata Arenella.
Osservano che la nuova strada a cul di sacco, normale alla Via Cardinale Massaia, demolisce un fabbricato di notevole consistenza, mentre uno spostamento di circa m. 40, demolirebbe soltanto delle catapecchie a solo pianterreno; osservano anche che la borgata Arenella mentre è servita da una serie di strade in senso est-ovest è totalmente priva di collegamenti nord-sud e chiedono pertanto anche l'apertura di una nuova trasversale ma non a forma di "Zeta" come prevista nel P.R.G.
La osservazione che fa presenti motivi di carattere personale che hanno però una rifluenza sugli interessi di tutta la borgata, è stata ritenuta accoglibile e, nello studio particolare che si è condotto per la borgata Arenella, la strada normale alla Via Cardinale Massaia, è stata spostata in modo da servire più direttamente la Chiesa e i nuovi edifici costruiti, mentre la trasversale nord-sud è stata rettificata secondo gli allineamenti già esistenti da Via F. 2 a

./.

(153) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Via della Barca. (vedi variante n° 15). (154)

Istanza n° 218 - presentata da Gambino Pietra e C.ti, proprietari di terreno nel Rione delle Rose catastato al fg. 39 part. 721, 722 e 723.
Osservano che i loro terreni sono stati vincolati dal P.R.G. a zona edificabile con densità di 3,5 mc/mq.
La imposizione di tale vincolo è secondo gli istanti illegittima da parte del Comune, senza una preventiva espropriazione. Inoltre, osservano che la estetica ed il decoro dell'intera zona verrebbero menomati dal notevole divario, di addensamento e di tipi edilizi, che verrebbe a crearsi fra la edilizia esistente e le nuove costruzioni.
L'istanza non offre alcuno spunto di carattere generale e difende solo uno specifico interesse privato per cui non può prendersi in esame.

Istanza n° 219 - presentata da Veca Rosa, proprietaria di un immobile in Corso dei Mille n° 707, destinato dal P.R.G. a zona da risanare.
Osserva l'istante che tale vincolo è inopportuno essendo stata la sua casa recentemente restaurata.
L'istanza difende uno specifico interesse privato e per il suo carattere di opposizione non può prendersi in esame; tuttavia si dà atto che nello studio particolare che si è condotto per la zona di Corso dei Mille, in accoglimento di altre osservazioni, si è riconosciuta la opportunità di vincolare le zone fiancheggianti il Corso dei Mille e la Via Cavallacci, a zona

./.

(154) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

edificabile con densità edilizia di 2,5 mc/mq. secondo la variante n° 52 conseguente alla osservazione n° 185. (155)

Istanza n° 220 - presentata da Torta Giuseppina, proprietaria di un appartamento in Via Simone Gulì 62 ricadente entro l'ampliamento della zona industriale della Acquasanta.
La osservazione è simile alle istanze n° 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 202, 204, 205, 206, 207, 215 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 221 - presentata da Tedesco Rosario, proprietario di un negozio in Via Candelai n° 42.
Osserva che la apertura di una nuova strada parallela alla Via Maqueda non risponde ad esigenze di traffico e danneggerebbe personalmente l'istante che vedrebbe distrutta ogni sua fonte di vita.
L'istanza è simile alla n° 50 e non presenta alcun argomento urbanisticamente valido, ma soltanto una difesa di specifico interesse privato e non può, pertanto, essere presa in esame.

Istanza n° 222 - presentata da Scalici Ferdinando, proprietario di un appartamento sito in Via Libertà 63, vincolato a verde pubblico dal P.R.G.
La osservazione è simile alle istanze n° 32, 52, 75, 82, 86, 110 e viene accolta con analoga motivazione. (vedi variante n° 17). (156)

Istanza n° 223 - presentata da Scalici Giuseppe, proprietario di un appartamento sito in Via Libertà 75.
La osservazione è come la precedente e viene accolta

./.

(155) (156) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

con analoga motivazione (vedi variante n° 17). (157)

Istanza n° 224 - presentata da Spanò Angelo e C.ti, proprietari di un lotto di terreno in contrada Romagnolo, catastato al fg. 77 part. 1151. Gli istanti lamentano che i loro interessi vengono gravemente lesi dal P.R.G.

Poichè la part. 1151 nel fg. 77 non è reperibile e poichè nell'istanza non sono specificati i vincoli imposti dal P.R.G., nè è presentato alcun motivo di carattere generale ma solo ragioni in difesa di specifico interesse privato, l'istanza non si prende in esame.

Istanza n° 225 - presentata da Scalabrino Vito, proprietario di un appartamento in Via Simone Gulì 62 e ricadente nell'ampliamento della zona industriale dell'Acquasanta.

La osservazione è simile alle istanze n° 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 202, 204, 205, 206, 207, 215, 220 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 226 - presentata da Saccone Giovanni Battista e C.ti, proprietari di un lotto di terreno in località Falsomiele limitrofo alla proprietà della INA CASA fg. 84 part. 2 F, 2 E, 2 A, 2 B e vincolato a verde pubblico dal P.R.G.

La osservazione è simile alla istanza n° 40 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 227 - presentata da Settegrani Giulia,

./.

(157) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

proprietaria di un appartamento in Via Libertà 79.
La osservazione è simile alle istanze n° 32, 52, 75, 82, 86, 110, 222, 223 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 17). (158)

Istanza n° 228 - presentata da Sampino Antonio, proprietario di alcuni immobili nei mandamenti Tribunali e Palazzo Reale.
L'istante si oppone al piano senza specificare alcun motivo e riservandosi di precisarlo in sede di piano particolareggiato.
L'istanza non può essere presa in esame in quanto trattasi di opposizione non motivata.

Istanza n° 229 - presentata da Saitta Domenica in Mercadante, proprietaria di un fondo sito in contrada Pagliarelli catastato al fg. 70 part. 109 e vincolato a zona cimiteriale dal P.R.G.
L'istanza è simile alle istanze n° 43 e 106 e non si prende in considerazione per gli stessi motivi espressi nelle relative deduzioni.

Istanza n° 230 - presentata da Pulvirenti Giuseppina in Gandesi, proprietaria di un appartamento in Via Tripoli n° 6.
La osservazione è simile alle istanze n° 18, 28, 29, 35, 70, 72, 76, 83, 216 e viene accolta con analoga motivazione. (vedi variante n° 11). (159)

Istanza n° 231 - presentata da Rampello Giuseppe, proprietario di un appezzamento di terreno in Via Tasca Lanza 122 catastato al fg. 53 part. 773 e 227

./.

(158) (159) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

vincolato a verde agricolo dal P.R.G.
Osserva che l'I.A.C.P. aveva in programma l'ampliamento dei quartieri residenziali Tascalanza e in occasione della posa della prima pietra venne esposto un plastico nel quale era prevista la urbanizzazione di tutta la zona.
Fa osservare inoltre che sul fondo contiguo al suo può edificarsi con densità di 2,5 mc/mq. e che la possibilità di edificare lungo la circonvallazione, con densità 2,5 mc/mq. darebbe alla circonvallazione una adeguata cornice edilizia.
La osservazione è stata ritenuta parzialmente accoglibile in quanto il completamento della fascia edificata -a monte della circonvallazione è una esigenza che è stata ritenuta valida agli organi redazionali del piano. Si è però ritenuto più opportuno favorire la creazione di ville e villini anzicchè grossi complessi edilizi, per cui la densità edilizia si è fissata in 0,5 mc/mq.
La osservazione viene quindi parzialmente accolta secondo la variante n° 59. (160)

Istanza n° 232 - presentata da Polises Luigi.
Osserva che la sistemazione delle zone circostanti la Zisa non appare confacente alle esigenze del posto, in quanto la rete viaria è poco chiara e non fluida, specie per quelle strade che da Piazza Campo-reale e da Via Guglielmo il Buono confluiscono verso la Zisa. Propone una revisione di tutta la zona.

./.

(160) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Il progetto di sistemazione delle zone circostanti il Castello della Zisa si uniforma a quanto previsto nel progetto redatto dalla Soprintendenza ai Monumenti.
Per altro nello studio più particolare della zona si sono apportate alcune piccole modifiche proprio per tenere conto delle esigenze di viabilità. La osservazione quindi è respinta.

Istanza n° 233 - presentata da Mario Piazza e C.ti, proprietari di un immobile in Via Libertà n° 51 vincolato a verde pubblico dal P.R.G.
La osservazione, pur trattando lo stesso argomento ed avendo gli stessi motivi di cui alle istanze n° 32, 52, 75, 82, 86, 110, 222, 223, 227, chiede la integrale eliminazione del verde pubblico dalla zona e viene pertanto accolta per quanto riguarda gli edifici multipiani e respinta per quanto si attiene ai corpi terrani per i motivi specificati nelle deduzioni alle osservazioni sopracitate. (vedi variante n°27). (161)

Istanza n° 234 - presentata da Piazza Mario e C.ti, proprietari di immobili in Via Libertà n° 51, vincolati dal P.R.G. a verde pubblico.
Osserva che una zona di verde così vasta al centro della Città ostacola lo sviluppo edilizio e compromette le esigenze dei cittadini; inoltre dato lo stato di abbandono del giardino Inglese e la attuale crisi di abitazioni bisognerebbe provvedere ad abolire il giardino Inglese anzicchè ampliarlo.

./.

(161) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

La osservazione non propone alcun argomento minimamente valido dal punto di vista urbanistico, tuttavia in accoglimento di altre osservazioni si è eliminato il vincolo di verde pubblico dagli edifici multipiani mantenendolo sulla zona dei corpi terrani. (vedi variante n° 17). (162)

Istanza n° 235 - presentata da Pistone Francesco, proprietario di un immobile in Via Giuseppe Arcoleo n° 14 catastato al f. 58 part. 501.
Osserva che i terreni a monte e a valle della Via G. Arcoleo sono vincolati i primi a verde agricolo e i secondi a verde pubblico il che oltre ad arrecare un grave danno ai proprietari della zona rende poco accogliente la località e poco fruibile il verde pubblico contornato da verde agricolo.
La osservazione si è ritenuta accoglibile e nello studio particolare condotto per la zona di Villa Di Napoli si sono destinate all'edificazione le aree circostanti al verde più pregiato della villa Di Napoli.
La osservazione viene pertanto accolta con le limitazioni esposte nelle deduzioni alle istanze n° 120 e 133 riguardanti la imposizione di vincolo per spazi pubblici ed attrezzature. (vedi variante n° 37). (163)

Istanza n° 236 - presentata da Piombo Rosaria proprietaria di uno stabile sito in Via Pitrè n° 110.
La osservazione è consimile alle istanze n° 14, 27, 30, 36, 62, 67, 71, 140, 141 e viene accolta limitatamente al concetto generale con analoga motivazione (vedi variante n° 7). (164)

./.

(162) (163) (164) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 129 -

Istanza n° 237 - presentata da Oddo Teresa proprietaria di immobili siti in Corso Calatafimi ai nn° 687, 689, 691, 693, 695, 697 vincolati a verde pubblico dal P.R.G. catastati al fg. 58 part. 318/1 e 317.

L'istante osserva che la creazione di queste piccole aiuole di verde pubblico all'incrocio del corso Calatafimi con la Circonvallazione non porta alcun vantaggio alla Città, nè al traffico e chiede pertanto che il piano venga modificato in conseguenza.

La osservazione, pur difendendo uno specifico interesse privato, pone l'accento su un problema di carattere generale e di grande interesse per la viabilità, quale quello dei nodi tra le radiali e la Circonvallazione.

In genere, gli organi redazionali del piano hanno accolto i concetti, esposti dai privati, tendenti a diminuire la superficie dei nodi: infatti, i previsti incroci selezionati sono stati ristudiati e trasformati in nodi a raso. In particolare anche il nodo di Corso Calatafimi è stato trasformato e rimpicciolito, secondo quanto illustrato nella variante n° 60. Pertanto, mentre si accolgono i concetti generali contenuti nella presente istanza, non si prendono in esame i motivi personali in essa addotti. (165)

Istanza n° 238 - presentata da Notarbartolo Francesca proprietaria di due botteghe in Via Volturno n° 80 e 82 e del soprastante ammezzato in Via Porta Carini n° 70.

./.

(165) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Osserva che la demolizione di tutta la fila dei fabbricati dall'imbocco di Via Porta Carini sino al nuovo Palazzo di Giustizia non ha alcun fondato motivo urbanistico, nè trova riscontro nelle possibilità finanziarie del Comune. Il progettato allineamento di Via Volturno col Corso Finocchiaro Aprile non è necessario e i fabbricati sulla Via Volturno non sono da risanare o demolire ma tuttalpiù da abellire e sistemare decorosamente

L'istanza non è dettata da motivi generali di urbanistica o di viabilità ma difende soltanto interessi privati; peraltro, la sistemazione prevista dal P.R.G. per la zona di Via Volturno e del Nuovo Palazzo di Giustizia deriva da pubblico concorso.

L'istanza, che è consimile alle istanze n° 34 e 46, non può pertanto prendersi in esame.

Istanza n° 239 - presentata da Negrì Lucia ved. Notarbartolo proprietaria delle botteghe site in Via Volturno n° 84, 96, 102 e di un magazzino in Via Porta Carini n° 70.

L'istanza è consimile alla precedente e non si prende in esame.

Istanza n° 240 - presentata da Negrì Francesca ved. Costantini, proprietaria di immobili siti in Via Volturno ai nn° 116, 120, 122 e Via Porta Carini n° 70.

L'istanza è consimile alle precedenti e non si prende in esame.

Istanza n° 241 - presentata da Notarbartolo Fran-

./.

cesco, proprietario di un fabbricato in Corso Calatafimi 635 e retrostante terreno.
Si oppone alla approvazione del P.R.G. senza specificare alcun motivo.
L'istanza non si prende in esame.

Istanza n° 242 - presentata da Nicosia Antonino e C.ti, proprietario di un lotto di terreno nello ex fondo "Villa Quattro Camere" catastato al fg. 55 part. 355 e 149, vincolato a verde attrezzato dal P.R.G.
Osserva che non è opportuna la destinazione a verde attrezzato perchè gli impianti sportivi si troverebbero a meno di m. 200 dal Cimitero dei Cappuccini e perchè il terreno di sua proprietà è rigogliosamente coltivato.
Chiede che venga accentrato il verde pubblico nella zona dietro la scuola e che il suo terreno venga vincolato a verde agricolo e non a verde attrezzato.
La osservazione non è accoglibile in quanto la istituzione di una zona di verde destinata ad attrezzature sportive, a margine del quartiere Zisa-Quattro Camere, è una esigenza fondamentale per la organizzazione di tutto il quartiere. Oltre tutto la distribuzione e la ubicazione degli impianti veri e propri potrà essere effettuata rispettando le distanze dal Cimitero prescritte dalle vigenti leggi.

Istanza n° 243 - presentata da Messina Ignazio.
L'istante fa notare che nel P.R.G. non sono segnati

./.

col colore indicativo dei monumenti, la Villa Di Napoli, la Villa Belmonte e la Palazzina Cinese.
La osservazione sottolinea una grave lacuna e viene pertanto accolta.

Istanza n° 244 - presentata da Merulla arch. Giovanni, il quale, dopo avere premesso che il piano, tenendo largamente conto di opere pubbliche, non si è preoccupato dei notevoli danni apportati ai proprietari e dei relativi interessi singoli, osserva: che l'abitato di Cruillas dispone di un'unica via di proporzione modesta che non permette alcun traffico e che tale problema non è risolto nel P.R.G. essendo troppo limitata la espansione prevista; pertanto chiede:

1°) l'ampliamento della zona destinata ad edilizia privata verso sud;

2°) la copertura del canale Mortillaro;

3°) il decongestionamento della attuale strada creandone una parallela;

4°) la creazione di una serie di strade perpendicolari.

Le esigenze della borgata Cruillas, messe in evidenza dalla osservazione, sono state tenute presenti e a tal fine si è inserita una nuova strada, a servizio della borgata e del nuovo mercato generale, tra il prolungamento della Via Imperatore Federico e la pedemontana.

L'osservazione,nei suoi concetti generali, viene per-

./.

tanto parzialmente accolta secondo la variante n° 61, mentre per i problemi troppo specifici si rinvia, come sede più opportuna, allo studio del piano particolareggiato. (166)

Istanza n° 245 - presentata da Lo Monaco Antonino, proprietario delle part. 418, 419, 1154 del fg. 53, il quale si oppone alla destinazione "zona orticola" del suo terreno ritenendo tale destinazione lesiva dei suoi interessi.
L'istanza che si riferisce anzicchè a una destinazione a verde agricolo a destinazioni diverse (sede stradale, centro di quartiere, attrezzatura sanitaria e verde pubblico) non è motivata e non può prendersi in esame.

Istanza n° 246 - presentata da Mirabelli Giovanni.
L'istante fa le seguenti osservazioni sulla sistemazione del rione Medaglie d'Oro:
Dopo avere sostenuto che la Via Montegrappa va considerata come l'asse del quartiere, e che a questa funzione detta strada non potrà fare fronte, data la limitata larghezza ed il grandissimo numero di incroci previsti dal P.R.G., sostiene la necessità che la sistemazione prevista, che non è altro che il vecchio piano già respinto dal Consiglio Comunale, venga ristudiata appunto perchè non funzionale e fornisce alcuni consigli sulle strade trasversali che dovrebbero sboccare alternativamente sulla Via Montegrappa.
In effetti la osservazione ha qualche fondamento e

./.

(166) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

poichè occorre distinguere fra traffico di penetrazione di un quartiere e traffico di arroccamento, nel nuovo studio (vedi variante n° 62) si è spostata la penetrazione sulla Via E. Toti che avendo una carreggiata di maggiore larghezza e un numero minore di incroci, assolve meglio della Via Montegrappa a dette funzioni, mentre, all'arroccamento si è destinata la Via Brasa allargata. Con che sono accolte le esigenze espresse nella osservazione ma non le relative soluzioni. (167)

Istanza n° 247 - presentata da Mineo Giuseppina e C.ti, i quali ripetono gli stessi argomenti già sviluppati nelle istanze n° 185 e 219 e si accoglie (vedi variante n° 52) con analoga motivazione. (168)

Istanza n° 248 - presentata da Marasà Francesco Paolo, proprietario delle part. 499 e 500 del fg. 34, il quale si oppone alla destinazione ad attrezzatura sanitaria della zona compresa fra la FIAT nuova sede, la fascia latistante Piazza Gen. Cascino, Via Ferdinando Ferri e la fascia latistante la Via della Regione.

L'istante osserva che per principio di ordine generale, è necessario che gli ospedali siano mantenuti fuori dell'abitato per essere in zone calme silenziose, per evitare pericoli di contagio ed anche per motivi di ordine economico, pertanto chiede che la sua proprietà venga destinata ad edilizia ed in subordine, l'immediato pagamento dell'indennizzo.

./.

(167) (168) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 135 -

L'istanza non apporta alcun elemento nuovo agli studi di P.R.G. ma si limita a mettere in evidenza la non felice ubicazione della zona ospedaliera di Sampolo. In accoglimento di questa e di altre osservazioni analoghe e d'accordo con le Autorità Sanitarie si è proceduto ad un ridimensionamento delle attrezzature sanitarie previste dal P.R.G. Tale ridimensionamento ha fatto sì che è stato possibile sopprimere l'attrezzatura ospedaliera in questione, dato il grado di urbanizzazione già raggiunto dalla zona Sampolo, in cui mal si inserirebbe l'impianto di un nuovo ospedale.
L'osservazione pertanto si accoglie con le limitazioni derivanti dallo studio del piano particolare della zona Sampolo, secondo la variante n° 13. (169)

Istanza n° 249 - presentata da Maiorana Sebastiano, proprietario dei terreni di cui al fg. 25 part. 238, 239, 242, 726, 734, 1238, 256 b, 240 b, 243 b, 1239, 732, 1528, 1529, 249, 250, 240 a, 243 a, 246, 1255, 1256, 513, 216, il quale non avendo firmato la istanza n° 249 e avendo dimenticato le part. 1570 e 551 del fg. 35 ha provveduto con un ricorso aggiuntivo che viene alligato alla istanza n° 249.
L'istante osserva:

1°) che l'appezzamento segnato alle part. 216 e 13 era già destinato a verde privato;

2°) che nelle part. 732, 734 e 238 esistono già dei vincoli;

3°) che nella zona delle part. dal 1238 al 356

./.

(169) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

dove è prevista la creazione di strade e del teatro di massa risultanti libere, potrebbero costruirsi villette annegate nel verde. Partanto si riserva, ove si accolgano le sue richieste, di presentare un piano di sistemazione della zona nella quale sarebbe disposto a destinare a verde pubblico, una zona attorno al belvedere nonchè a costruire a proprie spese una strada che conduca a detto belvedere.
Per i motivi dedotti alle osservazioni n° 121, 122, 123, 124, 125 e 195 si è ritenuto opportuno procedere a un nuovo studio della zona cui si riferisce lo istante. Pertanto l'osservazione viene accolta con le stesse motivazioni e secondo la variante n° 38. (170)

Istanza n° 250 - presentata da Calamia Vincenza, proprietaria del magazzino a piano terreno sito in Via Simone Gulì n° 60.
La osservazione è consimile alle istanze n° 147, 148, 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 202. 204. 205. 206. 207. 215. 220. 225 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 251 - presentata da Di Cara Nunzio quale procuratore della ditta Capotummino Delfina Lucia proprietaria dell'immobile catastato al fg. 58 part. 85.
L'istante osserva che il suo terreno verrebbe destinato dal P.R.G. a verde agricolo e ne chiede la destinazione ad edilizia.
I motivi esposti sono assolutamente personali e pertanto,la osservazione,non può prendersi in esame.

./.

(170) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 252 - presentata da Di Cara Nunzio quale procuratore della ditta Di Cara Rosario, proprietaria dell'immobile catastato al fg. 58 part. 95. L'istanza è consimile alla istanza n° 251 e non si prende in esame.

Istanza n° 253 - presentata da D'Andrea Stefanina, proprietaria di un appartamento sito in Via Sampolo n° 145.
L'istante osserva che la zona compresa fra la Via Sampolo, Via Imperatore Federico e Via Ciullo D'Alcamo è classificata "da risanare".
Poichè trattasi di una recentissima costruzione regolarmente costruita con progetto approvato, l'istante considera la destinazione un errore.
I motivi addotti sono validi trattandosi di zona che non ha caratteristiche igieniche tali da rendere necessario l'intervento della pubblica amministrazione, pertanto la osservazione viene accolta secondo la variante n° 63. (171)

Istanza n° 254 - presentata da Di Salvo Teresa fu Giovanni in Bona, proprietaria di un appartamento in Via Libertà n° 75.
La osservazione è consimile alle istanze n° 32, 52, 75, 82, 86, 110, 220, 223, 227, 233, 234 e si accoglie con analoga motivazione (vedi variante n° 17). (172)

Istanza n° 255 - presentata da Giuliana Gerlando il quale osserva che nella zona del Giardino Inglese (Villa Crispi) è stata prevista la demolizione degli

./.

(171) (172) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

edifici esistenti sul fronte di Via Libertà verso Via Duca della Verdura e contemporaneamente è segnata un'area destinata ad edilizia con cubatura di 4,5 mc/mq.
La osservazione è in effetti giustificata e quindi viene accolta destinando a verde pubblico l'area segnata come espansione e lasciando a destinazione residenziale gli edifici esistenti previa demolizione dei piani terreni sporgenti nella zona di arretramento. (vedi variante n° 17). (173)

Istanza n° 256 - presentata da Giacalone Maria fu Sabato, proprietaria di un appartamento sito in Via Simone Gulì 62 all'Acquasanta.
La osservazione è simile a quelle dei nn° 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 202. 204. 205. 206. 207. 215. 220. 225. 250 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 257 - presentata da Genovese Angelo fu Antonino, proprietario di una villa e di uno stabile siti in Via Gen. Cascino n° 140, il quale osserva che la prevista Via della Regione non ha un andamento regolare e rettilineo deviando dal suo asse in corrispondenza della Piazza Gen. Cascino e che il tratto fra Via Libertà e Piazza Gen. Cascino sarebbe completamente inutile perchè non porterebbe alcun beneficio alla circolazione stradale; e poichè non risponde nè ad esigenze di carattere urbanistico nè di traffico o viabilità, l'istante sospetta che si

./.

(173) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

vogliano favorire interessi privati. Poichè l'attuale tracciato demolisce la villa dell'istante, egli, in via subordinata, chiede la rotazione di qualche grado dell'asse della strada onde evitare tale demolizione essendo il suo immobile di tale tono da dare signorilità ed eleganza all'arteria.
La Via della Regione è indispensabile per la viabilità trasversale della Città. In mancanza di essa infatti, il tratto fra Via Notarbartolo e Via Imperatore Federico sarebbe rimasto senza alcun collegamento con la zona dell'Acquasanta essendo la prevista Via della Regione l'unico sbocco verso mare dei nuovi quartieri residenziali ad ovest di Via Libertà. Pertanto non appare fondata la osservazione che la Via della Regione, non abbia alcuna giustificazione di traffico e di fronte a questa sua importanza, decadono i sia pur apprezzabili motivi estetici ed economici cui fa riferimento l'istante.
La osservazione pertanto viene respinta.

Istanza n° 258 - presentata da Fardella Giannina in Mazzarese, amministratore del condominio di Via Salvatore Vigo n° 5 la quale osserva:

1°) il piano avrebbe dovuto compilarsi unitamente al piano territoriale di coordinamento;

2°) che non è stato previsto l'allargamento della Via Principe Granatelli in corrispondenza dell'innesto con la Via Ruggero Settimo e che tale mancata previsione costituisce una mostruosità estetica oltre

./.

che un grave difetto a causa della congestione del traffico che provocherebbe.
Per quanto riguarda il punto primo, si rimanda alla relativa deduzione al punto primo della osservazione n° 177; mentre per quanto riguarda il punto secondo, la osservazione appare fondata e pertanto si accoglie osservando però che appunto per assicurare la fluidità del traffico lungo la Via Ruggero Settimo, è opportuno che la Via Granatelli allargata sia destinata esclusivamente al traffico pedonale. (vedi variante n° 64). (174)

Istanza n° 259 - presentata da Franchina Anna Teresa, proprietaria del terreno sito in Via Pietro D'Aragona 1 D, la quale si oppone al previsto prolungamento della Piazza delle Cliniche fino al Corso Tukory osservando che:

1°) la prima sussidiaria ad ovest di Via Maqueda può agevolmente collegarsi con la Via Vespri e per mezzo delle frequenti traverse servire il quartiere Perez - Policlinico e Cimitero di S. Orsola;

2°) la seconda sussidiaria ad ovest di Via Maqueda se deviata a monte della Chiesa di S. Francesco può sboccare fra il Policlinico e l'Ospedale creando un accesso rapido; queste due soluzioni, secondo l'istante consentono la creazione di tracciati viari più razionali ed evitano la demolizione della cortina sud del Corso Tukory permettendo così forti economie.
La osservazione non è accoglibile in quanto la cosidet

./.

(174) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

ta sussidiaria di Via Maqueda ha e deve mantenere il suo carattere di viabilità interna dei quartieri antichi della Città e non può collegarsi con altre arterie di traffico.
L'accesso alle Cliniche non può essere deviato in quanto il tracciato previsto è quello più fluido, più decoroso e di minore resistenza.

Istanza n° 260 - presentata da D'Andrea dott. Antonino, proprietario dell'appartamento sito in Via Sampolo n° 145.
La osservazione è consimile alla istanza n° 253 e si accoglie con analoga motivazione (vedi variante n° 63). (175)

Istanza n° 261 - presentata da Hampton Gioacchino, proprietario di un appartamento sito in Via Libertà n° 75.
La osservazione è consimile alle istanze n° 32, 52, 75. 82. 86. 110. 222. 223. 227. 233. 234. 254. 255 e si accoglie con analoga motivazione (vedi variante n° 17). (176)

Istanza n° 262 - presentata da La Lomia Riccardo, proprietario di tre appartamenti siti in Via Acquasanta n° 96.
La osservazione è consimile a quelle dei nn° 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 202. 204. 205. 206. 207. 215. 220. 225. 250. 256 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 263 - presentata da Liga Ignazio, pro-

./.

(175) (176) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

prietario di un lotto di terreno catastato al fg.20 part. 376 in S. Lorenzo Colli.
Osserva che volere destinare a verde pubblico tutta la zona di terreno che si estende ad ovest e a sud del Villaggio Ruffini è tecnicamente errato perchè si precluderebbe così ogni possibilità di espansione a detto Villaggio Ruffini, inoltre, in considerazione che a meno di 500 metri da tale zona esistono il grande Parco della Favorita, la Villa Pignatelli, la villa del Convitto Nazionale, la Villa Sofia e l'Istituto Agrario Castelnuovo, non si ravvisa utile alla collettività un'ulteriore aggiunta di verde.
Osserva ancora che è errato destinare a zona di villeggiatura i terreni di Villa Spina e Villa Lampedusa in Via dei Quartieri essendo questa zona di scarsissimo sviluppo, mentre la zona che si vuole destinare a verde pubblico ha già acquistato un carattere industriale data la sua vicinanza con la Stazione di S. Lorenzo.
Osserva infine che sono state violate le norme della legge 17 agosto 1942 n° 1150 per quanto riguarda la compilazione del P.R.G., la sua pubblicazione e la sua formazione """non essendo le destinazioni non attinenti alla viabilità, all'uso pubblico corrispondenti nello interesse generale della espansione edile del centro abitato urbano e delle frazioni suburbane""".
Infine lamenta che è stato pubblicato soltanto il disegno del P.R.G. mentre si è omessa la pubblicazione

./.

della relazione tecnica e di tutti gli atti e documenti idonei a comprovare il consenso di tutte le amministrazioni interessate al P.R.G. medesimo.
La osservazione non è accoglibile nè per i motivi tecnici nè per quelli legali addotti, infatti il verde pubblico previsto nella zona del Villaggio Ruffini, serve proprio a limitare la espansione di un quartiere ultrapopolare male ubicato. Nè la continuità del verde che dalla zona di espansione nord attraverso i parchi citati dall'istante ed il parco della Favorita penetra entro il centro urbano, può ritenersi un errato concetto urbanistico.
La zona di villeggiatura di cui parla l'istante è invece una zona di edilizia residenziale con densità 0,5 mc/mq. destinata ad arricchire con ville signorili il tono del prolungamento di Via Libertà oltre il vero e proprio centro urbano.
Si respinge, infine, anche l'osservazione sulla presunta illegittimità del piano poichè esso è stato redatto e pubblicato a norma delle vigenti leggi.

Istanza nº 264 - presentata da La Licata Giuseppe, proprietario di un appartamento sito in Via Simone Gulì nº 62.
La osservazione è consimile alle istanze nº 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 202, 204, 205, 206, 207, 215, 220, 225, 250, 256, 262 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza nº 265 - presentata da Leo Accursio, pro-

./.

prietario di un fabbricato sito in Via Celso n° 89 e ricadente in sede stradale.
La osservazione è consimile alle istanze n° 50 e 57 e non si prende in esame.

Istanza n° 266 - presentata da Casabona Ferdinando, proprietario rappresentante dei proprietari di appartamenti negli stabili di Via Principe Granatelli n° 76.
Osserva che la Via Principe Granatelli si immette nella Via Ruggero Settimo attraverso uno sporco vicoletto che deturpa l'estetica del centro di Palermo.
La osservazione viene accolta con le stesse specificazioni di cui alle deduzioni alla osservazione n° 258 e secondo la variante n° 64. (177)

Istanza n° 267 - presentata da Clemenza Giovanni, proprietario di un fabbricato in Via Tasca Lanza 36.
La osservazione è consimile alle istanze n° 14, 27, 30, 36, 62, 67, 71, 140, 141, 236 e 237 e viene respinta con analoga motivazione. (vedi variante n° 7). (178)

Istanza n° 268 - presentata da Carraffa Concetta, proprietaria di una casa in Via Nuova 72 in S. Lorenzo Colli.
Osserva che il prolungamento della Via Sciuti in prossimità della Via Nuova a S. Lorenzo potrebbe realizzarsi senza la demolizione della casa di proprietà dell'istante; osserva anche che non vede il motivo per cui l'ultimo tratto della Via Sciuti debba avere una

./.

(177) (178) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

larghezza di m. 45.
La osservazione espone motivi personali in difesa di uno specifico interesse privato e non può essere presa in esame, anche perchè la Via Sciuti oltre la piazza all'incrocio con la pedemontana si inserisce nel sistema viario principale delle grandi strade di penetrazione.
La sezione di m. 45.00 dalla detta piazza sino al nodo di Tommaso Natale, è necessaria per esigenze di traffico e di viabilità.

Istanza n° 269 - presentata dall'Istituto Maria Santissima del Rosario sito in Via Gian Filippo Ingrassia.
Osserva che il prolungamento della Via del Porto oltre la Via Lincoln, previsto con doppia carreggiata fino a Piazza Scaffa, comporta la necessità di ingenti demolizioni ed espropriazioni per raddoppiare lo attuale prolungamento di Via Carlo Rao; propone pertanto che oltre la Via Lincoln il traffico della Via del Porto, si smisti su due strade a senso unico: la Via O.R. 1 ed il prolungamento della Via Carlo Rao.
La osservazione non è accoglibile in quanto il prolungamento di Via del Porto oltre la Via Lincoln corrisponde ad una preminente esigenza viaria della Città. La osservazione pertanto si respinge.

Istanza n° 270 - presentata dal Commissariato Nazionale per la Gioventù Italiana, proprietario della Villa Gallidoro tra Via delle Croci, Via del Giardino

./.

e Via M. 6.
Osserva che il vincolo di verde privato imposto su detta proprietà non è giustificato nè da ragioni giuridiche nè da ragioni pratiche, chiede pertanto che l'area venga destinata ad edilizia residenziale riservandosi di specificare i motivi della osservazione.
La osservazione non presenta alcun motivo nè le ragioni della stessa sono state specificate successivamente; non può pertanto essere presa in esame. Si fa peraltro osservare che la Villa Gallidoro non è destinata a verde privato, ma deve accogliere attrezzature scolastiche, poichè fa parte di tutto il sistema di verde ed attrezzature che da Via Sciuti scende sino alla Via del Porto.

Istanza n° 271 - presentata da Ferruzza ing. Enrico amministratore delegato dalla SAIA.
Osserva che il vincolo di autorimessa per servizi urbani imposto sulla proprietà SAIA vincola il futuro sviluppo della Società e chiede che la zona venga destinata alla edificazione con la stessa densità delle aree circostanti.
La osservazione non è accoglibile in quanto la gestione dei servizi urbani è un servizio pubblico di primaria importanza e le attrezzature che lo interessano debbono essere chiaramente indicate nel P.R.G.; si fa osservare peraltro, che nelle nuove norme tecniche di attuazione del P.R.G., è prevista la possibilità del trasferimento delle attrezzature.

./.

- 147-

Istanza n° 272 - presentata da Andreozzi Emanuela, proprietaria di un lotto di terreno in Via della Parrocchia a Pallavicino, catastato al fg. 19 part. 776, vincolato dal P.R.G. come zona delle borgate da sistemare e da completare.
Osserva che la particella è prospiciente sulla Via della Parrocchia, che essa trovasi a quota meno 2 metri rispetto alla quota stradale, per cui addossare ai piccoli proprietari l'onere di un piano particolare e di una eventuale sistemazione appare un criterio inaccettabile.
La osservazione, benchè espressa confusamente, lamenta la eccessiva genericità del vincolo R/10 e la mancanza di un piano particolare della zona di Pallavicino. In tal senso la osservazione è stata accolta e sono state studiate in modo più particolare e dettagliato la sistemazione e la espansione della borgata Pallavicino, secondo la variante n° 65. I privati così potranno procedere alla edificazione predisponendo il solo piano di Lottizzazione. (179)

Istanza n° 273 - presentata da Antioco Vincenzo e riguardante la sistemazione del Rione Medaglie d'Oro.
La osservazione è conforme alla istanza n° 246 e si accoglie con le stesse limitazioni e specificazioni secondo la variante n° 62. (180)

Istanza n° 274 - presentata da Bagnasco Francesco, proprietario di un appezzamento di terreno in Via Ciaculli catastato al fg. 87 part. 56.

./.

(179) (180) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Osserva che l'avere vincolato a verde agricolo il terreno di sua proprietà, in atto sfruttato come cava di pietra, lo danneggia gravemente in quanto l'istante sta provvedendo al rimodernamento della cava attrezzandola su basi industriali ed ha già accordi con la Soprintendenza ai Monumenti per circondarla con una cortina di alberi.
La osservazione non è accoglibile perchè non presenta alcuno spunto di carattere generale; peraltro, a seguito di segnalazione da parte dell'Acquedotto Comunale, la zona in questione, è stata vincolata come zona di rispetto per la protezione delle sorgenti di San Ciro.

Istanza n° 275 - presentata da Bagnasco Francesco, proprietario di appezzamenti di terreno tra Via San Ciro e Via S. Conti, catastati al fg. 88 part. 735, 742, 502, 503, 1032 vincolati a zona di espansione con densità 2,5 mc/mq.
Osserva che la imposizione di un vincolo di densità così bassa non si adegua alla realtà esistente nella borgata già fittamente costruita e la costruzione con una densità di molto inferiore a quella esistente, oltre ad incidere fortemente sul prezzo delle aree fabbricabili e quindi sul costo delle locazioni, determinerebbe una disparità edilizia troppo evidente.
La osservazione non è accoglibile in quanto la densità territoriale di 2,5 mc/mq. è la massima densità che si può e si è attuata in tutte le zone di espansione che circondano l'attuale centro urbano.

./.

- 149 -

Istanza n° 276 - presentata da Badalamenti Gaetana, proprietaria di un fabbricato in Via Belmonte alla Acquasanta dai nn° 3 al n° 27, catastato al fg. 35 part. 555 e vincolato dal P.R.G. a verde pubblico. Osserva anzitutto che nella zona esiste già una buona percentuale di verde e che la Via Belmonte in nulla può pregiudicare l'estetica di Via della Regione in quanto le due vie sono normali fra loro. La soppressione della Via Belmonte attualmente con sezione adeguata al traffico ad essa afferente, renderebbe tortuoso il collegamento con la Via Papa Sergio; osserva ancora che la previsione di demolire numerosi immobili per creare una villa pubblica, servirebbe soltanto a valorizzare un albergo di proprietà privata poichè in caso diverso, sarebbe stato urbanisticamente corretto, destinare a verde le casupole di fronte la Piazza dell'Acquasanta in maniera da creare uno sfondo alla Via della Regione rendendo nel contempo accessibile la zona a mare.
L'istante fa notare ancora che la zona andrebbe destinata in massima parte ad abitazioni di tipo popolare data la vicinanza con i Cantieri Navali e con altre industrie che danno lavoro ai borghigiani; la creazione di una zona turistica non sembra opportuna visto che anche la stessa Villa Igiea, è poco frequentata; infine non ritiene che la realizzazione delle imponenti trasformazioni previste all'Acquasanta può ottenersi facilmente e in un breve numero di anni.

./.

La osservazione mette in evidenza delle circostanze, quali la demolizione di tutti i fabbricati tra la Salita Belmonte e la Via della Regione che non possono trascurarsi anche a seguito di numerose altre osservazioni sulla zona, pertanto in accoglimento dei concetti generali di questa e di altre osservazioni, si è studiata in maniera più particolare la sistemazione dell'Acquasanta, tenendo presente, ove possibile, le esigenze degli abitanti della borgata.
Si rinvia pertanto l'istante alla visione della variante n° 66 ove si può rilevare che le zone destinate a verde pubblico sono state notevolmente diminuite, però ai fini della viabilità e dell'azzonamento del quartiere Acquasanta è indispensabile mantenere il verde pubblico sulla zona compresa tra la Via Belmonte e la Salita Belmonte, zona entro la quale ricade il fabbricato dell'istante. L'osservazione pertanto, mentre viene accolta nei suoi concetti generali, si respinge per quanto attiene all'abolizione del vincolo di verde sulla specificata proprietà dell'istante.

Istanza n° 277 - presentata da Amoroso Pietra, proprietaria di un appezzamento di terreno nel fondo "Braco Attanasio" fg. 39 part. 975 sub. 1.
Osserva che sul terreno di sua proprietà per il quale era stato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale un certificato di area libera in data 22 maggio 956, è stato imposto il vincolo di verde pubblico.
Ritiene che la destinazione a verde pubblico di questi lotti di terreno è inopportuna ed ingiustificata

./.

in quanto il detto lotto trovasi allincrocio di strade di secondaria importanza che possono assolvere soltanto modesti compiti di traffico locale.
La osservazione non fornisce argomenti consistenti dal punto di vista urbanistico, tuttavia, nello studio più particolare che si è eseguito per la zona in esame, in accoglimento di altre osservazioni e per necessità viarie determinate dalle varianti apportate, il terreno dell'istante è stato destinato a zona edificabile e pertanto la osservazione è accolta (vedi variante n° 28). (181)

Istanza n° 278 - presentata da Lo Casto ing. Giuseppe e Pavone ing. Giuseppe.
Presentano una variante alla sistemazione dell'intero mandamento Monte di Pietà, variante nella quale sono previsti: la sussidiaria ovest di Via Maqueda, da Via Volturno a Corso Vittorio Emanuele con tracciato leggermente modificato rispetto a quello previsto dal P.R.G.; il prolungamento della Via Napoli con un nodo selezionato all'incrocio con la sussidiaria, contornato da un parco pubblico nella zona di Piazza Monte di Pietà - Piazza Beati Paoli sino a Piazza Peranni; una arteria di collegamento fra Piazza Verdi e Corso Alberto Amedeo a sud del Palazzo di Giustizia. Parte del mandamento viene destinato a zona artigianale, parte ad edilizia speciale e parte ancora ad edilizia da riordinare o da risanare.
La osservazione interessante per le idee in essa con-

./.

(181) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

tenute, non può essere accolta sia perchè la viabilità principale prevista comporterebbe demolizioni ingenti di ambienti che vanno rispettati, sia perchè la zonizzazione proposta non risponde al carattere che gli organi redazionali del piano, intendono conferire al mandamento Monte di Pietà.
La osservazione viene pertanto respinta.

Istanza n° 279 - presentata da Ferrante Mariano residente a Cardillo Via Tommaso Natale n° 33.
Osserva che la borgata Cardillo è stata completamente trascurata nella redazione del P.R.G. e non si è prevista per essa nè una sistemazione nè un ampliamento nè una possibilità di riordino.
La osservazione risponde ad effettive esigenze della borgata ed è stata pertanto accolta secondo la variante n° 67. (182)

Istanza n° 280 - presentata da Cimino Antonino, proprietario di un lotto di terreno sito in Palermo, contrada Margifaraci catastato al fg. 52 part. 103 e 104, il quale si oppone alla destinazione a verde agricolo del suo terreno poichè detto immobile è incuneato tra fabbricati di recente costruzione e poichè parte di esso è stata venduta e su parte ha intenzione di costruire la propria casa.
I motivi addotti dall'istante sono di carattere personale in difesa di uno specifico interesse privato e pertanto l'istanza non può prendersi in esame.

./.

(182) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

153 -

Istanza n° 281 - presentata da Li Mandri Francesco, proprietario di immobili siti in Palermo fra le Vie Nazario Sauro e Noce-Uditore (fondo Varco).
L'istante osserva che l'avere vincolato la sua proprietà così come indicato nel P.R.G., è anzitutto in contrasto coi fatti provenienti dalla Autorità Municipale in quanto il 20.5.1955 venne approvato un piano di lottizzazione per detta zona.
Inoltre osserva che un P.R.G. come quello pubblicato, denota in quale modo vengono elaborati i programmi amministrativi del Comune ed osserva che lo stesso non può riservare "zone da sistemare" tanto più che lo scopo del piano stesso è quello di non turbare e non privare i cittadini della disponibilità dei propri beni.
Osserva ancora che è molto "grottesco" che in una città marittima come quella di Palermo, non sia stato elaborato un progetto di P.R. capace di risanare, sviluppare e popolare la zona sudetta; l'istante pertanto chiede di volere dichiarare nullo o comunque revocare le limitazioni imposte dal piano alla proprietà dell'opponente riservandosi ogni particolare azione nella ipotesi che il piano venisse approvato.
L'istanza è molto generica e molte delle affermazioni

./.

tenute, non può essere accolta sia perchè la viabilità principale prevista comporterebbe demolizioni ingenti di ambienti che vanno rispettati, sia perchè la zonizzazione proposta non risponde al carattere che gli organi redazionali del piano, intendono conferire al mandamento Monte di Pietà.
La osservazione viene pertanto respinta.

Istanza n° 279 - presentata da Ferrante Mariano residente a Cardillo Via Tommaso Natale n° 33.
Osserva che la borgata Cardillo è stata completamente trascurata nella redazione del P.R.G. e non si è prevista per essa nè una sistemazione nè un ampliamento nè una possibilità di riordino.
La osservazione risponde ad effettive esigenze della borgata ed è stata pertanto accolta secondo la variante n° 67.

Istanza n° 280 - presentata da Cimino Antonino, proprietario di un lotto di terreno sito in Palermo, contrada Margifaraci catastato al fg. 52 part. 103 e 104, il quale si oppone alla destinazione a verde agricolo del suo terreno poichè detto immobile è incuneato tra fabbricati di recente costruzione e poichè parte di esso è stata venduta e su parte ha intenzione di costruire la propria casa.
In effetti l'immobile di che trattasi, ricade in una zona di borgata e pur essendo i motivi addotti di carattere personale, un nuovo studio ha indotto gli or-

./.

(183) Nel documento originale le pagine contrassegnate coi numeri 152 e 153 sono ripetute. Esse non risultano, peraltro, del medesimo tenore, in quanto nel secondo esemplare di esse risulta adottato un diverso provvedimento nei confronti dell'istanza n. 280. (N.d.r.)

gani redazionali a destinare il lotto in oggetto appunto a zona delle borgate. Pertanto con le limitazioni di cui sopra la osservazione viene accolta secondo la variante n° 59.

Istanza n° 281 - presentata da Li Mandri Francesco, proprietario di immobili siti in Palermo fra le Vie Nazario Sauro e Noce-Uditore (fondo Varco).
L'istante osserva che l'avere vincolato la sua proprietà così come indicato nel P.R.G., è anzitutto in contrasto coi fatti provenienti dalla Autorità Municipale in quanto il 20.5.1955 venne approvato un piano di lottizzazione per detta zona.
Inoltre osserva che un P.R.G. come quello pubblicato, denota in quale modo vengono elaborati i programmi amministrativi del Comune ed osserva che lo stesso non può riservare "zone da sistemare" tanto più che lo scopo del piano stesso è quello di non turbare e non privare i cittadini della disponibilità dei propri beni.
Osserva ancora che è molto "grottesco" che in una città marittima come quella di Palermo, non sia stato elaborato un progetto di P.R. capace di risanare, sviluppare e popolare la zona sudetta; l'istante pertanto chiede di volere dichiarare nullo o comunque revocare le limitazioni imposte dal piano alla proprietà dell'opponente riservandosi ogni particolare azione nella ipotesi che il piano venisse approvato.
L'istanza è molto generica e molte delle affermazioni

./.

in essa contenute non sono motivate nè possono comunque trovare rispondenza in problemi urbanistici cittadini; per la sua forma di opposizione, pertanto la istanza non può prendersi in esame. Tuttavia, si dà atto che nello studio di maggior dettaglio condotto per il rione Noce - Notarbartolo si è rivelata la opportunità di aumentare la densità territoriale della zona cui si riferisce l'istante, in considerazione e degli edifici già esistenti e dei piani già approvati. (vedi variante n° 55). (184)

Istanza n° 282 - presentata da Lo Casto Giuseppe e Pavone Giuseppe.

Gli istanti osservano che il raccordo previsto fra la panoramica di M. Pellegrino e la litoranea di Vergine Maria presenta sul P.R.G. un tracciato impervio e difficilmente realizzabile; presentano una variante in cui tale raccordo viene ad inserirsi sulla panoramica del M. Pellegrino al 1° tornante e si immette sulla litoranea di Vergine Maria oltre la curva dopo la zona dei villini.

La osservazione è interessante anche perchè dai profili presentati si rileva che il tracciato proposto dagli istanti è indubbiamente migliore di quello segnato sul P.R.G.; tale osservazione è stata presa in considerazione e si è usata come base per modificare il detto raccordo secondo la variante n° 68. (185)

Istanza n° 283 - presentata da Montalto Benedetto e C.ti, proprietari di terreni in Via Sciuti ed in Via Principe di Paternò fra la ferrovia Palermo-Trapani,

./.

(184) (185) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

la trincea della ferrovia Palermo-Porto, la Via Sciuti e la stradella Conigliera.
Osservano che dal P.R.G. sono stati imposti sul loro terreno dei vincoli diversi da quelli previsti nel piano di lottizzazione da essi presentato e, in particolare, lamentano la variazione effettuata sul tracciato della Via Nino Bixio e l'abbassamento della densità edilizia in tutte le zone non convenzionate e chiedono che venga rispettato ed inserito nel P.R.G. oltre che il piano di lottizzazione da essi presentato, tutto il piano particolareggiato di iniziativa comunale del rione delle Rose.
L'istanza non offre alcun argomento urbanisticamente valido e difende uno specifico interesse privato, per cui non può prendersi in esame. Tuttavia, si fa rilevare che il piano del rione delle Rose è un piano studiato dall'Ufficio Tecnico Comunale per coordinare tra loro i diversi piani di iniziativa privata presentati nella zona; i piani di iniziativa privata se non convenzionati ed anche se approvati dalla Commissione Edilizia, non rappresentano un impegno della Amministrazione. Si dà atto, infine, che, in accoglimento di altre osservazioni, il tracciato della Via Nino Bizio è stato ripristinato quasi per intero compatibilmente con le nuove esigenze viarie di tutta la zona.

Istanza n° 284 - presentata da Martorana Francesco e C.ti.

La osservazione riguarda la ubicazione, non opportuna

./.

secondo gli istanti, dell'ampliamento della zona industriale dell'Acquasanta.
Osservano inoltre che non è stato attuato il prolungamento della Via Sebastiano Bagolino fino alla Via Alaimo da Lentini.
Per quanto riguarda la prima parte, la osservazione viene respinta con la stessa motivazione delle istanze n° 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 202, 204, 205, 206, 207, 215, 220, 225, 250, 256, 262 e 264; per la seconda parte la osservazione è stata accolta attuando il detto prolungamento secondo la variante n° 69. (186)

Istanza n° 285 - presentata da Pitarresi Domenico e C.ti, proprietari di immobili in Via Villagrazia e Via Guercio ricadente entro l'allargamento della Via Villagrazia.
Osservano che con la costruzione della Via di Circonvallazione, il traffico diretto alle zone attualmente servite dalla Via Villagrazia può essere assorbito dalla stessa Via della Circonvallazione diminuendo di conseguenza la importanza della Via Villagrazia; oltretutto anzicchè allargare la Via Villagrazia, contornata da edifici esistenti volendo creare un accesso al Borgo Ulivia, sarebbe più opportuno prevedere una nuova strada che passando a sud dell'Istituto Arcivescovile Angelo Custode ed attraversando la Via S. Maria di Gesù, possa innestarsi sulla Via Oreto.
Qualora non si potesse attuare questa soluzione, pro-

./.

(186) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

pongono di raccordare la Via Villagrazia dall'Ospedale di isolamento fino alla Veloce in corrispondenza del ponte sull'Oreto; propongono inoltre di coprire la trincea ferroviaria Palermo-Trapani in corrispondenza della Via Santi Sirena onde consentire su essa il passaggio della Veloce.
La osservazione è accoglibile in quanto si è rilevato poco attuabile l'allargamento della Via Villagrazia già in massima parte costruita su i due fronti e si è provveduto a creare la penetrazione al quartiere Ulivia, mediante una via che passando a sud per l'Ospedale di Isolamento, si collega sia con la Veloce che con la Via Oreto secondo la variante n° 70. (187)
Per quanto riguarda la copertura della trincea ferroviaria alla Guadagna ed il conseguente spostamento della Veloce, la osservazione viene accolta come la istanza n° 211 secondo la variante n° 57. (188)

Istanza n° 286 - presentata da Lo Verde Giuseppe e C.ti, tutti abitanti nella Via Cavallacci.
Osservano che la nuova via prevista dal P.R.G. fra il bivio di Via Cavallacci - Corso dei Mille e la Via Emiro Giafar, demolisce un ingente complesso di fabbricati esistenti sulla Via Cavallacci.
Propongono una variante nella quale la detta via anzicchè in rettifilo viene spostata più a monte ed eseguita in curva in modo da mantenerne gli imbocchi.
La osservazione è accoglibile in quanto la demolizione del complesso dei fabbricati che si vorrebbero ta-

./.

(187) (188) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

gliare rappresenta un grave onere, nè il diverso tracciato, accolto secondo la variante n° 71, comporta un intralcio o una strozzatura al traffico proveniente dalla Via del Porto. (189)

Istanza n° 287 - presentata da Zito Gaetana ved. Spallino.

Osserva che nel piano regolatore generale è prevista la espropriazione della sua proprietà sita in S. Lorenzo Via Benfratelli n° 28, ritiene che tale esproprio non sia necessaria e si riserva di addurre motivi tecnici a sostegno della sua tesi.

L'istanza, oltre a non specificare che la proprietà dell'istante ricade nella zona industriale, non presenta alcun motivo e non può, pertanto, prendersi in esame.

Istanza n° 288 - presentata da Vaccaro Nicolò, proprietario e costruttore del fabbricato sito in Via Quintino Sella n° 11, ricadente in zona da risanare.

Senza proporre alcuna osservazione l'istante dichiara di avere costruito nella zona sudetta un fabbricato in Via Quintino Sella n° 11 composto di 6 piani, un piano terreno e un piano scantinato.

La istanza non è una osservazione e non viene pertanto presa in esame.

Istanza n° 289 - presentata da Vassallo Giulio abitante in Via Tommaso Natale n° 1.

L'istanza è simile alle istanze n° 279 e viene accolta

./.

(189) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

con analoga motivazione e secondo la variante n° 67. (190)

Istanza n° 290 - presentata da Palizzolo ing. Paolo Presidente della Cooperativa "Trinacria".
L'osservazione è come le istanze n° 89, 90, 116, 190, 203, riguardanti il verde pubblico previsto sulla ex Villa Airoldi e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 291 - presentata dalla Madre Superiora dell'Istituto Sacro Cuore di Via Pappagallo n° 9.
La osservazione è come la istanza n° 91 e viene respinta con la stessa motivazione.

Istanza n° 292 - presentata da Vitale Ignazia, proprietaria di un appartamento sito in Via Pitrè n° 74, ad angolo con la Via di Circonvallazione.
La osservazione è come le istanze n° 14, 27, 30, 36, 62, 67, 71, 140, 141, 236, 267 e si accoglie con le stesse limitazioni e specificazioni.(vedi variante n° 7). (191)

Istanza n° 293 - presentata da Triolo avv. Alessandro e C.ti, proprietari di un appartamento in Via Puglisi Bertolino n° 2.
Osservano che il piano è illegale per i vizi di forma che lo travagliano, che il piano anzicchè progettare il risanamento dei rioni cittadini più malsani, si preoccupa di prevedere abbellimenti di vaste zone imponendo vincoli di demolizione di interi edifici; che pur essendo urgente e necessario il prolungamento della Via Roma, esso può essere realizzato usando le vie esistenti.
La osservazione pur trattando lo stesso argomento

./.

(190) (191) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

delle istanze n° 10. 26. 31. 54. 126. 212, non presenta argomenti tali da potere essere oggetto di particolari deduzioni, per cui si rinvia a quanto detto sulle osservazioni sopracitate.(vedi variante n°5). (192)

Istanza n° 294 - presentata da Torta Giuseppina, proprietaria di un appartamento sito in Via Simone Gulì n° 62.

La osservazione è conforme alle istanze n° 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 202. 204. 205. 206. 207. 215. 220. 225. 250. 256. 262. 264. 284 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 295 - presentata da Tarantino Salvatore e C.ti, proprietari di un lotto edificabile in Via della Barca all'Arenella.

Osservano che la prevista strada in senso nord-sud fra la Via F.6 e la Via della Barca, col suo tracciato a forma di "Zeta" danneggia gravemente gli istanti e risulterà pericolosa ed esteticamente non confacente all'ambiente di una zona eminentemente turistica. Chiedono pertanto che la strada venga rettificata.

La osservazione tratta lo stesso argomento della istanza n° 24 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 15). (193)

Istanza n° 296 - presentata da Tramuto Salvatore e C.ti, proprietari di un lotto di terreno catastato al fg. 48 part. 154 c, destinato dal P.R.G. a zona edificabile con densità 2,5 mc/mq.

Fanno notare che nella zona e nei lotti limitrofi sono già sorte numerose costruzioni per cui una edilizia

./.

(192) (193) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

così rada imposta sugli ultimi lotti rimasti inedificati appare una ingiustizia.
La osservazione è stata tenuta in considerazione e nello studio più particolare che si è eseguito per la zona della Noce si è ritenuto più confacente a parziale accoglimento dell'istanza e a seguito anche di quanto detto nelle deduzioni alla istanza n° 209, aumentare la densità edilizia a 4,5 mc/mq.(vedi variante n° 55) (194)

Istanza n° 297 - presentata da Trentanelli Antonina. La osservazione è consimile alle istanze n° 279, 289 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (195)

Istanza n° 298 - presentata da Testagrossa Vincenzo. La osservazione è simile alle istanze n° 279, 289 e 297 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (196)

Istanza n° 299 - presentata da Bartolomeo Spatola. La osservazione è simile alle istanze n° 279, 289, 297, 298 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (197)

Istanza n° 300 - presentata da Riservato F. Paolo e C.ti. Osservano che i numerosi edifici esistenti e prospicienti sulla Piazza Gen. Turba e sulla Via Altofonte, sono stati conglobati nella zona destinata ad attrezzature sportive. Poichè sono fabbricati di ottima consistenza ed in massima parte ricostruiti o sopraelevati, chiedono che il vincolo di verde attrezzato venga limitato escludendo gli edifici fronteg-

./.

(194) (195) (196) (197) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 162 -

gianti sulla Via Altofonte.
La osservazione viene accolta in quanto la demolizione dei fabbricati non appare giustificata dato che il grande complesso di verde attrezzato fra la Via Brasa e la Via Altofonte, ha vaste possibilità di accesso e pertanto il fronte sulla Via Altofonte può mentenersi edificabile nelle zone già costruite.(vedi variante n° 19). (198)

(198) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 301 - presentata da Riggio geom. Gaetano.
L'osservazione è simile alla istanza n° 300 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 19). (199)

Istanza n° 302 - presentata da Riccobene Mariano.
Osserva che il prolungamento della Via Michele Amari oltre la Via Emerico Amari e fino alla Via Benedetto Gravina non è opportuno in quanto:

a) a 30 metri dalla Via Michele Amari esiste, in senso parallelo, la Via Roma che può assorbire molto maggiore traffico, dati i suoi migliori collegamenti con la rete viaria principale;

b) se il prolungamento deve arrestarsi alla Via Benedetto Gravina, risulta inutile, poichè a questa ultima via può accedersi agevolmente da altre strade;

c) sul fronte di Via Emerico Amari esiste un fabbricato di notevole consistenza.

L'osservazione non può essere accolta in quanto il prolungamento della Via Michele Amari è una previsione del Piano di Ricostruzione e sul suo allineamento sono già stati costruiti nuovi edifici.

Istanza n° 303 - presentata da Polizzotto ing. Castrenze nella qualità di tecnico dell'Istituto delle Suore Francescane della Immacolata Concezione di Lipari.
Osserva la inopportunità di destinare ad attrezzatura militare la zona di Via Buzzanca sopra la Circonvallazione e chiede che in parte di quell'area venga segnata una attrezzatura a carattere assistenziale e religioso.

./.

(199) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

L'osservazione è simile alla istanza n° 15 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 8) (200)

Istanza n° 304 - presentata da Puleo Salvatore e C.ti, proprietari di un immobile in Via Simone Gulì n° 64.

L'osservazione ha il carattere di "opposizione" e pertanto non può essere presa in esame.

Istanza n° 305- presentata da Parrinello Provvidenza, proprietaria di una area in Via delle Carrozze al Borgo angolo Via Cusimano.

L'istanza non è una osservazione al Piano Regolatore Generale in quanto, il richiedente che è proprietario di una particella ricadente nel comparto n° 4, domanda che venga dichiarato decaduto il decreto di autorizzazione a costruire rilasciato ad altro proprietario e che tutti gli aventi diritto vengano invitati a costituire una cooperativa edilizia.

L'istanza non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 306 - presentata da Pecoraino Anna in Cusenza, proprietaria di un appezzamento di terreno a Santa Maria di Gesù, catastato al fg. 86 part. 46, 69, 76, 80 vincolato dal P.R.G. a verde agricolo con vincolo panoramico.

Osserva che il terreno in questione trovasi a brevissima distanza dal centro cittadino e confina con la borgata S. Maria di Gesù ritenuta dal P.R.G. zona da sistemare; osserva ancora che dal P.R.G. è prevista la parziale occupazione del terreno dell'istante per la costruzione di strade che suddividerebbero il fondo in vari spezzoni rendendone antieconomica la ge-

./.

(200) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

stione agricola; osserva infine che il fondo di sua proprietà è tutto in pianura e non offre alcuna vista panoramica.
Chiede pertanto che vengano di conseguenza modificati i vincoli apposti sulla zona.
L'osservazione non è stata accolta perchè la previsione di una zona edilizia nel fondo dell'istante avrebbe condotto alla saldatura tra Ulivia, Settecannoli, Oreto e S. Maria di Gesù, estendendo l'edificazione a monte della Circonvallazione in modo sproporzionato alle effettive esigenze della città e delle borgate interessate. Tuttavia si fa rilevare che sono state cambiate le norme regolamentari riguardanti sia il verde agricolo che il vincolo panoramico. Per quest'ultimo, infatti, non è prescritta l'inedificabilità su una fascia di 100 metri ma la zona viene soltanto sottoposta a speciale tutela da parte della Sovrintendenza ai Monumenti. Per quanto riguarda il verde agricolo si è aumentata di 3000 mc/mq. la possibilità edificatoria, si è facilitato ulteriormente l'insediamento di nuove industrie e, infine, si è concessa, con una speciale norma, la facoltà agli Enti per l'edilizia sovvenzionata o finanziata di impiantarvi nuovi quartieri, ottemperando a determinate prescrizioni.
Si accoglie, invece, l'osservazione per quanto riguarda l'occupazione di suolo per sede stradale poichè nel nuovo studio si è diminuita l'estensione del nodo tra la Via Oreto e la Circonvallazione, secondo la variante n° 72 . (201)

./.

(201) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 307 - presentata da Patti Francesco.
L'osservazione è simile alle istanze n° 279, 289, 297, 298, 299 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (202)

Istanza n° 308 - presentata da Punzo Luigi.
L'osservazione è come le istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n°67). (203)

Istanza n° 309 - presentata da Pecorella Santi.
L'istante conferma la sua opposizione alla variante del piano di ricostruzione approvato dal Comune con deliberazione del 27.9.1955 n° 85 e si oppone al P.R.G. pubblicato. Intende integralmente trascritti i motivi della opposizione a suo tempo notificata. Fa inoltre presente che la costruzione del suo stabilimento industriale è conforme a quanto previsto nel piano Archirafi e chiede che tale piano venga rispettato.
L'osservazione non può essere presa in considerazione poichè trattasi di una vera e propria opposizione in difesa di uno specifico interesse privato; peraltro l'istante presentò la sua opposizione al progetto di variante del piano di ricostruzione e tale opposizione fu respinta in quella sede.

Istanza n° 310 - presentata da Maltese Luigi.
Sulla zona ospedaliera prevista tra la Via Ferdinando Ferri, la Via della Regione, la Piazza Gen. Cascino, osserva quanto segue:

1°) E' moderno concetto igienico ubicare gli ospedali di qualsiasi genere, al di fuori del centro abita

./.

(202) (203) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

to ed in zone calme e silenziose;

2°) la zona scelta per la ubicazione del nuovo ospedale è tutta depressa fino a circa m. 9 al di sotto del piano stradale;

3°) la zona in esame è vicina ad una serie di industrie (FIAT, STES ed altre officine), caserme, deposito di nafta, trincerone ferroviario con traffico merci, Fiera del Mediterraneo, una serie di plessi scolastici, tutte cose che possono gravemente disturbare la vita di un ospedale.

La osservazione fornisce un'ampia documentazione della scelta non opportuna dell'area da destinare a zona ospedaliera ed in effetti si è riscontrato che le difficoltà che dovrebbero superarsi per impiantare in quel luogo la zona ospedaliera, non sono facilmente superabili; si è pertanto ritenuta accoglibile la presente osservazione secondo la variante n° 13 (204)

Istanza n° 311 - presentata da Marguglio prof. Domenico.

L'osservazione è simile alle istanze n° 18. 28. 29. 35. 70. 72. 76. 83. 216. 230 e viene parzialmente accolta con le stesse specificazioni e limitazioni. (vedi variante n° 11). (205)

Istanza n° 312 - presentata da Milici Gaetana, proprietaria di una casa in Corso Alberto Amedeo n° 122, destinata dal P.R.G. a verde pubblico.

Osserva che la destinaazione a verde pubblico di tutto il complesso di edifici fronteggiante il Corso Alberto Amedeo, da Via Lascaris e Via D'Ossuna, non è opportuna in quanto non risponde a principi nè di estetica e nè

./.

(204) (205) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

di convenienza economica.
L'osservazione è stata ritenuta parzialmente accoglibile (vedi variante n° 73) in quanto la demolizione di (206)
tutto il citato complesso di fabbricati era eccessiva dato anche il discreto stato di conservazione degli immobili; però per preminenti motivi di viabilità e di organizzazione dei mandamenti interni è necessario mantenere la demolizione di alcuni dei fabbricati ricadenti in detto comprensorio, secondo quanto previsto nel piano particolare del mandamento Monte di Pietà.

Istanza n° 313 - presentata da Milici Adele, proprietaria di una casa in Corso Alberto Amedeo n° 120, destinata dal P.R.G. a verde pubblico.
L'osservazione è simile alla istanza n° 312 e viene parzialmente accolta con le specificazioni e limitazioni della precedente (vedi variante n° 73). (207)

Istanza n° 314 - presentata da Maniscalco Provvidenza ved. Masi e C.ti proprietari di alcuni appartamenti in Piazza Gen. Turba dal n° 168 al n. 108.
L'osservazione è simile alla istanza n° 38 (variante n° 13) e viene accolta con analoga motivazione. (208)

Istanza n° 315 - presentata da Modica Giuseppe e C.ti.
Osservano che dopo avere avuto rilasciato un certificato di area libera dall'Ufficio Tecnico Comunale hanno acquistato un terreno sito in Via Altofonte, catastato al fg. 71 part. 297 che successivamente è stato dal P.R.G. vincolato a verde agricolo.
Ritengono che, dato il tipo di edilizia rada esistente

./.

(206) (207) (208) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

a valle della Circonvallazione e la facilità di collegamento con il centro urbano, tutte le aree lungo la Via Altofonte a monte della Circonvallazione, potrebbero essere destinate alla edificazione, valorizzando così le malsane zone esistenti a valle del canale Scorzadenaro.

L'osservazione non può essere accolta in quanto la espansione a monte della Circonvallazione può essere consentita soltanto lungo determinate direttrici; il verde agricolo a monte della Circonvallazione e lungo la Via Altofonte ha una importantissima funzione di delimitazione del nucleo urbano.

Istanza n° 316 - presentata da De Cordova Ferdinando.

L'istante si oppone alla destinazione a verde agricolo della zona comprendente le borgate di Vallotta, Cardillo e Case di Via Monreale e Mattaliano.

L'osservazione è simile alle istanze n° 279, 289, 297, 298, 299, 307, 308 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (209)

Istanza n° 317 - presentata da Fontana Maria e C.ti, proprietari di un immobile in Piazza Tonnara 13 alla Arenella.

Osservano che l'allacciamento tra la Via F. 6 e la Piazza Tonnara così come previsto dal P.R.G. comporta la demolizione degli immobili di loro proprietà.

Ritengono che si potrebbe attuare lo sbocco in Piazza Tonnara allargando la Via F. 6 dal lato opposto ove vi è terreno libero da costruzioni, prevedendo un

./.

(209) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

ampliamento verso mare della Piazza Tonnara.
L'osservazione non è accoglibile in quanto lo sbocco della Via F. 6 in Piazza Tonnara non può essere fatto a gomito, ma, viste le esigenze turistiche della zona, occorre che la viabilità sia quanto più fluida possibile.

Istanza n° 318 - presentata da Friscia avv. Giacomo in rappresentanza del Consorzio Immobiliare "Leoni" riguardante il vincolo di verde pubblico imposto su Villa Airoldi.
L'osservazione è simile alle istanze n° 89, 90, 116, 190, 203, 290 e presenta in aggiunta una proposta di variante nella quale viene destinata a verde pubblico e privato il 34% della superficie, mentre la rimanente parte viene destinata ad edilizia.
L'osservazione per gli stessi motivi specificati nelle deduzioni alle istanze sopracitate, non può essere accolta.

Istanza n° 319 - presentata da Fontana Giuseppe e C.ti, proprietari di una casa sita in Piazza Tonnara 15 all'Arenella.
L'osservazione è simile alla istanza n° 317 e viene respinta con le stesse specificazioni e motivazioni.

Istanza n° 320 - presentata da Fontana Giuseppe e C.ti, proprietari di una casa in Piazza Tonnara 15 all'Arenella.
L'istanza ha il carattere della opposizione difendendo interessi meramente privati e pertanto non può essere presa in esame.

./.

- 171 -

Istanza n° 321 - presentata da Frenna Francesca, proprietaria di un immobile in Piazza S. Gregorio 2. L'istanza ha il carattere della opposizione difendendo interessi meramente privati e pertanto non può essere presa in esame.

Istanza n° 322 - presentata da Graziano Nicolò. L'osservazione è simile alle istanze n° 279, 289, 297, 298, 299, 307, 308, 316 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (210)

Istanza n° 323 - presentata da Guarino Concetta. L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (211)

Istanza n° 324 - presentata da Garilli Vincenzo, proprietario di un lotto di terreno catastato al fg. 12 part. 75 c e 77 b.
L'osservazione è come la istanza n° 74 ed è simile alla istanza n° 33 e viene anch'essa accolta con analoga motivazione e secondo la variante n° 18. (212)

Istanza n° 325 - presentata da Gagliardo Giuseppe. Osserva che la imposizione di una densità edilizia di 2,5 mc/mq. sulla zona compresa fra Corso dei Mille - Piazza Torrelunga e Via Maresciallo Diaz, non è opportuna in quanto la zona, vicinissima al centro urbano e contigua alla zona industriale, dovrà essere valorizzata al massimo per la costruzione di case popolari. Chiede pertanto che la densità venga aumentata.
L'osservazione non può essere accolta poichè il vincolo di densità imposto è stato fissato sulla base, oltre che dei calcoli di sviluppo demografico della città, di

./.

(210) (211) (212) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

una confacente distribuzione delle zone residenziali attorno al vecchio centro.

Istanza n° 326 - presentata da Giannola Gaetano e Saverio, proprietari di un lotto di terreno in contrada Denisinni, catastato al fg. 56 part. 552 e destinato a verde pubblico dal P.R.G.

Osservano che la imposizione del verde pubblico in tutta la zona compresa fra Via Pindemonte - Via Cappuccini - Piazza Indipendenza e Via Cipressi, costituisce un onere economico, difficilmente affrontabile da parte del Comune e pertanto la zona in oggetto rimarrà per decenni destinata ad ospitare abitazioni abusive; osservano ancora che è stata violata la legge 17 agosto 1942 n° 1150 per quanto attiene alle modalità di compilazione e formazione dei P.R.G. poichè le destinazioni non attinenti alla viabilità ed all'uso pubblico, non rispondono ad interessi generali e perchè è stato pubblicato soltanto il disegno del P.R.G. omettendo la pubblicazione della relazione tecnica e di tutti quegli atti e documenti atti a comprovare il consenso delle pubbliche amministrazioni interessate al Piano. Per i motivi di cui sopra, propongono l'adozione di una variante nella quale tutta la zona viene destinata alla edificazione privata con una densità di 2,18 mc/mq.

L'osservazione, come già detto per le istanze n° 12, 44 e 96, non è accoglibile per gli stessi motivi urbanistici esposti nelle deduzioni alle citate osservazioni; per quanto riguarda i motivi legali, essi, non sono tali da potere essere presi in considerazione poichè da parte dell'Amministrazione Comunale, è stata rispettata sia la legge urbanistica del 17 agosto 1942 sia le norme per la

./.

pubblicazione del Piano.

Istanza n° 327 - presentata da Ignizio Mario.
L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (213)

Istanza n° 328 - presentata da Liga Salvatore.
L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (214)

Istanza n° 329 - presentata da Liga Salvatore.
L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (215)

Istanza n° 330 - presentata da Liga Antonina.
L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (216)

Istanza n° 331 - presentata da Locatelli Francesco.
L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (217)

Istanza n° 332 - presentata da Lo Monte Giovanni, proprietario di un appezzamento di terreno sito in Via Sampolo altezza di Via Cordova, catastato al fg. 34 part. 61, 64, 65, 66, 62 e 59.
L'osservazione è conforme alla istanza n° 21 e viene accolta con le stesse limitazioni e specificazioni (vedi variante n° 13). (218)

./.

(213) (214) (215) (216) (217) (218) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 174 -

Istanza n° 333 - presentata da Lupo Giuseppe e Luigi, proprietari nella zona di Cruillas di alcuni lotti di terreno catastati al fg. 28 part. 128, 129, 130, 131, 132 e 361.
Osservano che la borgata Cruillas è stata completamente trascurata nel Piano dal punto di vista della futura espansione. Chiedono che venga destinata a zona di espansione tutta l'area attorno all'attuale edificio scolastico con raggio di 1500 metri; che l'asse della pedemontana sia spostato di metri 400 verso est e che la Via in asse allo Stadio sia prolungata oltre la Circonvallazione e fino alla piazza antistante l'edificio scolastico di Cruillas.
Le richieste contenute nell'osservazione non sono motivate da ragioni di qualsiasi natura; la osservazione pertanto non può essere accolta e si respinge specificando che per l'espansione della borgata Cruillas, si sono attuati i provvedimenti segnati nella variante n°61 . (219)

Istanza n° 334 - presentata da La Bua Angelo.
Osserva che nel P.R.G. non si è cercato di alleggerire il traffico del Corso Tukory che, con la creazione del quartiere S. Rosalia ed il risanamento del quartiere Medaglie d'Oro, assolverà a funzioni sempre più importanti. Propone, per risolvere il problema, di prolungare la Via Salomone Marino, per mezzo di un cavalcavia, oltre la ferrovia in modo da servire più direttamente sia il complesso ospedaliero della Feliciuzza che i rioni sopracitati, e, tagliando un angolo dei locali

./.

(219) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

annessi alla Chiesa di S. Antonino, si potrebbe realizzare, dal lato est, un fluido collegamento con il Corso Tukory.
L'osservazione suggerisce un importante argomento che è stato preso in considerazione dagli organi redazionali del piano, per cui si è accolta la istanza per quanto riguarda il cavalcavia in prolungamento della Via S. Marino (secondo la variante n° 62); non si può però procedere al taglio dei locali annessi alla Chiesa di S. Antonino in quanto la Chiesa ha un carattere architettonico che merita di essere mantenuto, pur se ciò è in contrasto con le previsioni del vecchio piano Giarrusso. (220)

Istanza n° 335 - presentata da Ligotti Emanuela e C.ti, proprietari di un appartamento e di due piani terreni in Via Colomba n° 8, 10 e 12.
Chiedono che non si proceda alla demolizione della loro casa.
L'osservazione espone soltanto motivi personali degli istanti e non può essere presa in considerazione anche perchè l'allargamento della Via Colomba è necessario per la viabilità del quartiere Medaglie d'Oro e per il risanamento della zona.

Istanza n° 336 - presentata da Lancia Teresa, proprietaria di un comprensorio di terreno in borgata Uditore (fondo Custos).
Osserva che la imposizione del vincolo di 2,5 mc/mq. sul terreno di sua proprietà, lede gravemente i suoi diritti in quanto l'istante aveva già avuto approvato

./.

(220) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

un progetto di lottizzazione nel quale era prevista una sistemazione urbanistica diversa; osserva ancora che il Comune non può imporre vincoli così vasti e tali da svuotare il concetto di proprietà senza procedere a una preventiva espropria.
La osservazione non è accoglibile poichè in quella località non si può ammettere una densità superiore ai 2,5 mc/mq. data la distribuzione della popolazione fatta fra le varie zone della Città.

Istanza n° 337 - presentata da Loncao Lucia, proprietaria di alcuni immobili in Via Monteleone ai nn° 4, 6 e 8.
Sostiene che il P.R.G. è anticostituzionale perchè costituisce un illecito attentato alla proprietà privata e perchè è contrario agli interessi dei privati cittadini e non utile alla collettività.
La osservazione non può essere presa in considerazione in quanto le affermazioni in essa contenute, non sono convalidate da motivi di natura qualsiasi.

Istanza n° 338 - presentata da Mancuso Pietro e C.ti, proprietari di terreni in contrada Falsomiele Via Bonagia fondo Giuffrè.
Osservano che il loro terreno è rigogliosamente coltivato e temono che "in un domani quella che ai ricorren-"ti sembra come detto una chimera si possa in futuro "tradurre in un atto di espoliazione e di imperio"; fanno osservare che la soppressione delle colture agricole nei terreni che alimentano con i loro prodotti, i mercati cittadini, costituisce un grave danno per la

./.

agricoltura della Conca d'Oro e fanno presente che si potrebbe costruire l'edilizia popolare nel vecchio centro ove le costruzioni potrebbero fruire di tutti i servizi già impiantati. La osservazione si ritiene che debba riferirsi al vincolo di edilizia popolare integrata, previsto nella zona zona di Via Bonagia, vincolo che è stato abolito perchè, costituendo esso stesso un simbolo di zona, contribuiva ad incrementare il valore delle aree circostanti. L'osservazione è stata quindi accolta, ma si fa rilevare che, al fine di favorire l'impianto di nuovi quartieri popolari su aree di basso costo, si è studiata una norma regolamentare che concede agli istituti per l'edilizia sovvenzionata e finanziata la facoltà di edificare nel verde agricolo, nel rispetto delle prescrizioni in essa norma contenute. Var 49 (221)

Istanza n° 339 - presentata da Marino Pietro. L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (222)

Istanza n° 340 - presentata dalla Società Generale Elettrica della Sicilia.
La osservazione è copia conforme della istanza n° 17 e viene respinta con analoga motivazione (vedi variante n° 10). (223)

Istanza n° 341 - presentata da D'Arpa Maria e C.ti, proprietari dei terreni catastati al fg. 32 part. 4, 5, 12, 29, 1, 6; fg. 43 part. 8, 9, 10, 11, 12, 143,

./.

(221) (222) (223) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

320, 21, 318, 153, 20, 319, 134, 13 siti ad Ovest di Via Sciuti e a monte ed a valle del prolungamento della Via Nino Bixio e della ferrovia Palermo-Trapani.
La osservazione tratta lo stesso argomento della istanza n° 283 e viene parzialmente accolta come la sudetta istanza (vedi variante n° 74). (224)

Istanza n° 342 - presentata da De Gaetani Antonino, proprietario di un immobile in Via Nazario Sauro n° 24.
La osservazione è simile alle istanze n° 111 e 296 e viene parzialmente accolta con le stesse specificazioni di cui alle deduzioni alle citate istanze (vedi variante n° 56). (225)

Istanza n° 343 - presentata da Di Maggio Domenico, proprietario di due appartamenti in Via Buzzanca n° 13.
Osserva che non è felice la ubicazione della nuova Caserma Militare a monte della Circonvallazione sulla Via Buzzanca dato che nella zona esistono parecchie costruzioni.
La osservazione viene accolta con le stesse specificazioni di cui alle istanze n° 15 e 303 (vedi variante n° 8). (226)

Istanza n° 344 - presentata da De Cordova Francesco.
La osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (227)

Istanza n° 345 - presentata da Enea Giuseppe.
La osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

./.

(224) (225) (226) (227) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

331. 339. 344 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (228)

Istanza n° 346 - presentata da Fenech Gaetano. La osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (229)

Istanza n° 347 - presentata da Oddo Teresa e Rubino Rosa, proprietarie di un cinema in Via Imperatore Federico n° 12 vincolato dal P.R.G. a verde pubblico. L'osservazione tratta lo stesso argomento delle istanze n° 89, 90, 116, 190, 203, 290 e viene respinta nel concetto generale riguardante il vincolo di verde pubblico su Villa Airoldi facendo però presente, che viene accolta per quanto riguarda la imposizione del vincolo sulla area dove sorge il cinema predetto (vedi variante n° 31). (230)

Istanza n° 348 - presentata da De Cordova Mario. La osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (231)

Istanza n° 349 - presentata da Du Chaliot Maria. La osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (232)

Istanza n° 350 - presentata da Di Giuseppe Onofrio, proprietario di un fondo sul prolungamento della Via Oreto, catastato al fg. 74 part. 399, 393, 420, 419, 392, 302, 381, 236, 299, 410, 293, 124 destinato dal

* * *

(228) (229) (230) (231) (232) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

P.R.G. a zona di espansione con densità edilizia 4,5 mc/mq.
L'istante fa presente di avere già avuto approvato un piano di lottizzazione per la zona in questione e la variazione della densità lo danneggia. L'istanza non presenta alcun motivo di carattere generale, difende uno specifico interesse privato e non può essere presa in considerazione. Tuttavia, si fa rilevare che, per le nuove esigenze manifestatesi nello studio di maggior dettaglio che si è condotto, è stato eliminato il verde pubblico previsto a margine della scarpata e lungo la Via Creto e la densità fondiaria del lotto in questione è stata portata a 7 mc/mq.

Istanza n° 351 - presentata da De Cordova Salvatore. La osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (233)

Istanza n° 352 - presentata da Diana Pietro. La osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (234)

Istanza n° 353 - presentata da Carratello Isabella, proprietaria del fabbricato sito in Via del Vespro 117. Osserva che nel P.R.G. la Via Feliciuzza viene allargata notevolmente e poichè non può essere una strada di grande traffico, tale allargamento è nocivo alla natura della zona ospedaliera ove bisognerebbe evitare i

./.

(233) (234) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

rumori ed i fastidi provocati da una grande arteria; osserva ancora che lo slargo previsto sulla Via Feliciuzza al congiungimento con la Via del Vespro, taglia il fabbricato dell'istante, mentre, un leggero spostamento potrebbe evitare detta demolizione.
L'osservazione è accoglibile in quanto l'accesso alle Cliniche è stato studiato in maniera che avvenga dal Corso Tukory e la sezione della Via Feliciuzza è stata allargata senza la demolizione del fabbricato dell'istante. Inoltre, per evitare una fluida immissione del traffico della Veloce in Via Vespri, e di conseguenza nei mandamenti interni, si è eliminato lo slargo tra Via Feliciuzza e Via Vespri secondo la variante n° 75. (235)

Istanza n° 354 - presentata da Consales Rosalia e C.ti, proprietari degli immobili siti in Piazza Aragonesi n° 38.
L'istanza non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 355 - presentata da Cappelletti Alfredo, proprietario di due appartamenti in Corso Alberto Amedeo n° 120.
La osservazione è simile alle istanze n° 312, 313 e viene, come le citate istanze, parzialmente accolta per quanto riguarda il concetto generale del verde pubblico previsto sul Corso Alberto Amedeo, con la limitazione che è necessaria la demolizione dei fabbricati che ricadono sullo slargo previsto (vedi variante n° 73). (236)

Istanza n° 356 - presentata da Cappelletti Luigi.
La osservazione è conforme alla precedente e viene

./.

(235) (236) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

parzialmente accolta con le stesse specificazioni e limitazioni (vedi variante n° 43). (237)

Istanza n° 357 - presentata da Cipolla Giovanni e C.ti, proprietari di un immobile in Via Pitrè n° 98. Propongono formale opposizione al P.R.G. perchè "esso è anticostituzionale per quanto attiene al principio della proprietà privata e perchè è contrario agli interessi dei cittadini".
L'istanza non è da prendersi in considerazione.

Istanza n° 358 - presentata da Carollo Rosario, proprietario di un immobile in Via Buzzanca 13.
La osservazione è simile alle istanze n° 15, 303, 343 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 8). (238)

Istanza n° 359 - presentata da Calabrese Santi e Taormina F. Paola, proprietari di uno stabile sito in Via Ugo Bassi 17, 19, 21.
Osservano che la prevista soppressione della Via Ugo Bassi oltre a rappresentare un onere gravoso per la Amministrazione Comunale, non facilita lo smaltimento del traffico nella zona; propongono pertanto che la Via Ugo Bassi venga mantenuta.
La osservazione per i motivi specificati nelle istanze n° 10, 26, 31, 54, 126, 212, 293 viene accolta secondo la nuova soluzione nella quale è mantenuta la Via Ugo Bassi (vedi variante n° 5). (239)

Istanza n° 360 - presentata da Conigliaro Ludovico.
La osservazione è come le istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

./.

(237) (238) (239) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

331 - 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (240)

Istanza n° 361 - presentata da Conigliaro Agostino.
La osservazione è come le istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (241)

Istanza n° 362 - presentata da Conigliaro Giuseppe.
La osservazione è come le istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n°67). (242)

Istanza n° 363 - presentata da Conigliaro Francesco.
La osservazione è come le istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (243)

Istanza n° 364 - presentata da Ballistreri Antonino, proprietario di un appartamento in Piazzetta Aragonesi n° 38.
L'istanza tutelando un interesse meramente privato non può essere presa in esame.

Istanza n° 365 - presentata da Brocato Filippo, proprietario del terreno e fabbricati siti in Via Vespro n° 109, 111, 113 e Via 31 Marzo n° 8 e 10 e in Via Feliciuzza.
La osservazione è conforme alla istanza n° 353 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 75). (244)

./.

(240) (241) (242) (243) (244) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 366 - presentata da Bellomonte dott. Filippo, proprietario dei terreni catastati al fg. 54 part. 752, 753, 267a; fg. 53 part. 387 sulla Via Tasca Lanza angolo Via Portello, vincolati tutti dal P.R.G. a verde agricolo.
L'istante osserva che l'imposizione del vincolo di verde agricolo contrasta con i suoi programmi edificatori e lo danneggia.
L'osservazione è in difesa di uno specifico interesse privato e non presenta alcun motivo di carattere generale e non sarebbe pertanto accoglibile, tuttavia, in accoglimento di altre osservazioni (vedi osservazione n° 231 variante n° 59), la zona in questione è stata (245)
destinata a zona residenziale con densità 0,5 mc/mq.

Istanza n° 367 - presentata dall'avv. Bordonali Presidente dell'Istituto di Assistenza e Beneficenza Principe Palagonia e Conte di Ventimiglia.
Osserva che non è indicata come attrezzatura assistenziale l'area sulla quale dovrà sorgere l'edificio della Sezione Minorenni dell'Istituto Palagonia e compresa fra la Via Micciulla e la Via Altarello per una estensione di circa 40.000 mq.
L'osservazione non offre elementi tali da potere identificare esattamente l'area in questione nè è possibile indicare sul piano una attrezzatura assistenziale che in atto non esiste.
L'osservazione viene pertanto respinta.

Istanza n° 368 - presentata da Alfano Giovanni e C.ti, proprietari del terreno nella borgata Guadagna

./.

(245) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

catastato al fg. 72 part. 32641 e 26290, confinante con il fondo Cuccio Via S. Maria di Gesù - Via Villagrazia e Lazzaretto.
Osservano che il terreno di loro proprietà ricade tutto in verde agricolo e chiedono che la zona sia svincolata e destinata a zona di espansione con densità 4,5 mc/mq. e ad edilizia speciale, senza peraltro giustificare la richiesta.
L'istanza non può essere presa in esame in quanto è fatta in difesa di uno specifico interesse privato e comunque non è accoglibile perchè il verde agricolo a separazione fra il quartiere Ulivia e il quartiere residenziale di Via Oreto è necessario nell'insieme della distribuzione delle zone residenziali.

Istanza n° 369 - presentata da Aragona Giuseppe, proprietario di un immobile in Via Riccardo Wagner 4.
L'osservazione è simile alle istanze n° 258, 266 e viene accolta con le stesse limitazioni e specificazioni di cui alle deduzioni alle citate osservazioni (vedi variante n° 64). (246)

Istanza n° 370 - presentata da Balsamo Domenica, proprietaria di un villino in Via Pietro Bonanno 30.
Osserva che la destinazione a verde pubblico di tutte le falde del Monte Pellegrino, non risponde a criteri di pubblica utilità data la grande estensione di verde esistente nella zona.
Nello studio più particolare che si è eseguito per la zona in esame, tutte le aree prospicienti sulla Via P. Bonanno, ove attualmente già esiste una spinta alla

./.

(246) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

edificazione di villette, è stata destinata a zona residenziale con densità edilizia di 0,5 mc/mq.
L'osservazione viene pertanto accolta secondo la variante n° 38 . (247)

Istanza n° 371 - presentata da Alfano Giovanni e C.ti, proprietari del terreno catastato al fg. 76 part. 989, 999, 1000 confinante con la borgata Brancaccio e la Via Fichidindia e destinato dal P.R.G. a verde agricolo e a zona annonaria.
Chiedono che la zona sia destinata ad edilizia residenziale con densità di 4,5 mc/mq. e ad edilizia speciale.
La osservazione è come l'istanza n° 368 pur riguardante altra zona e viene respinta per gli stessi motivi.

Istanza n° 372 - presentata dal dott. Pietro Valdo Panascia, pastore valdese.
Lamenta la prevista demolizione del tempio Valdese in Via Spezio.
L'osservazione è simile alla istanza n° 54 e viene accolta con le stesse specificazioni di cui alle deduzioni alle osservazioni n° 10, 31, 26, 126, 212, 293 e 359 (vedi variante n° 5). (248)

Istanza n° 373 - presentata da Amari Emerico.
L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (249)

Istanza n° 374 - presentata da Amari Luigi.

./.

(247) (248) (249) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (250)

Istanza n° 375 - presentata da Amari Orazio.

L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (251)

Istanza n° 376 - presentata da Salerno Giuseppe, proprietario di un agrumeto in contrada Uditore il quale chiede l'annullamento del Piano poichè ne rimane danneggiato.

L'osservazione è priva di specificazioni e di spunti di carattere generale e non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 377 - presentata da Pochini Benedetto e C.ti.

Osservano che il P.R.G. non ha previsto, forse per mera dimenticanza, un collegamento viario tra la Via Imperatore Federico e la Via Andrea Cirrincione tra la nuova FIAT e le Case Popolari, collegamento che gioverebbe molto alle esistenti case popolari.

L'osservazione non può essere accolta poichè la strada richiesta non fa parte della viabilità generale essendo una strada di lottizzazione.

Istanza n° 378 - presentata da Cipolla Concetta.

./.

(250) (251) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 188 -

Si oppone al P.R.G. limitatamente al prolungamento della Via Carlo Rao che comporta la demolizione del fabbricato di Via Lincoln 48 di proprietà dell'istante, riservandosi di specificare i motivi per cui si oppone.
L'osservazione, per il suo carattere di opposizione, non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 379 - presentata da Ruffini card. Ernesto.
Osserva che l'ubicazione del mercato rionale di Via Rapisardi accanto alla nuova Chiesa di S. Michele non è opportuna data la signorilità della zona.
L'osservazione non può essere accolta perchè trattasi di previsione del Piano di Ricostruzione già approvata e deliberata in quella sede.

Istanza n° 380 - presentata da Riccobene Gennario, proprietario di terreno in Via Imperatore Federico, fg. 34 part. 51, 525, 524, 523, 377, 378, 46.
L'osservazione tratta lo stesso argomento delle istanze n° 89, 90, 116, 190, 203, 290, 318, 347 (Villa Airoldi) e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 381 - presentata da Reale Pasquale.
Osserva che:

1°) al fine di conferire alla Circonvallazione un carattere di "ring" e di asse aulico, sarebbe opportuno prolungare la nuova strada marginale all'Aeroporto fino alla Via Imperatore Federico in modo da drenare tutto il traffico trasversale della Conca d'Oro.

2°) Accogliendo il criterio di cui al numero precedente, la Circonvallazione, scaricata del traffico di

./.

drenaggio, potrebbe costituire un grande "ring" di scorrimento attrezzato con costruzioni pubbliche e private.

3°) Il Piano non prevede opportune zone da destinare ad eliporti.

4°) Il Piano non ha previsto la metropolitana che per una grande città, prevalentemente estesa in senso nord-sud, è indispensabile.

5°) Propone che la zona a nord del Villaggio Ruffini, destinata a verde agricolo, venga vincolata a verde pubblico onde consentire l'impianto di un grande parco attrezzato.

L'osservazione viene respinta per quanto attiene ai punti 1 e 2 perchè contrari a tutta l'impostazione generale del Piano; la circonvallazione per il suo tracciato, per l'esistenza di estese zone di verde agricolo a monte di essa e per la sua sezione particolarmente studiata per il traffico di drenaggio, non può assolvere le funzioni auspicate dall'istante.

Si accoglie invece l'osservazione per quanto esposto nel punto 3 (vedi variante n° 76) e nel punto 4. (252)

Si respinge la proposta contenuta nel punto 5 perchè il grande parco attrezzato richiesto, sorgerà lungo la valle dell'Oreto mentre il verde agricolo di S. Lorenzo-Pallavicino interrompe opportunamente l'espansione edilizia cittadina, isolando il quartiere autosufficiente previsto più a nord, in contrada Patti.

Istanza n° 382 - presentata da Senes Giuseppe, proprietario di un fabbricato in Via Gagini 29, di un fabbricato in Piazza Olivella 7 e di immobili in Via Castro

./.

(252) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

188, 190, 192, 194.
Si oppone a qualsiasi esproprio in dipendenza di quanto sarà disposto dal P.R.G. e dal Piano di risanamento. La osservazione per il suo carattere di opposizione e per la mancanza di motivi di natura qualsiasi non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 383 - presentata da Tumminia Roberto e Rosalia, proprietari di un lotto di terreno in Corso Calatafimi catastato al fg. 57 part. 212 a, destinato dal P.R.G. a zona di espansione con densità 2,5 mc/mq. Chiedono che il loro terreno sia dichiarato utilizzabile ad uso edilizio senza alcuna limitazione dato che tutto il Corso Calatafimi è edificato con edilizia normale. L'istanza non può prendersi in esame in quanto ha precipuamente il carattere della opposizione, e comunque non sarebbe accoglibile in quanto la espansione lungo il Corso Calatafimi va regolata come tutte le altre attività urbanistiche in ogni punto del territorio comunale nè la già avvenuta edificazione con le norme del vecchio regolamento, può costituire un diritto per chi dovrà costruire nel futuro.

Istanza n° 384 - presentata da Bellomonte Filippo, proprietario di alcuni appezzamenti di terreno in Via Tasca Lanza fra la Via Pitrè e la Via Perpignano, destinati dal P.R.G. a verde agricolo.
La osservazione è in difesa di specifici interessi privati e non può essere presa in considerazione per quanto, in parziale accoglimento delle osservazioni

./.

n° 231, 366 le destinazioni della zona in questione, sono state fatte secondo la variante n° 59. (253)

Istanza n° 385 - presentata da Bellomonte Giovan Battista.
La osservazione è conforme alla precedente e non viene presa in considerazione per gli stessi motivi e con le stesse specificazioni. Var 59 (254)

Istanza n° 386 - presentata da Concetta e Maria Clemente, proprietaria di un immobile in Corso dei Mille ai nn° 685 e 683.
L'osservazione è simile alle istanze n° 185, 219, 247 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 52). (255)

Istanza n° 387 - presentata da Dorotea Giovanna e Maria Clemente.
L'osservazione è conforme alla precedente e viene accolta per gli stessi motivi e con le stesse specificazioni (vedi variante n° 52). (256)

Istanza n° 388 - presentata da Castro Icle in Luna.
Osserva che la destinazione a verde agricolo delle aree esistenti a margine della borgata Vergine Maria, non è giustificata, dato che trattasi di zona assolutamente priva di acqua, nella quale è difficilissima qualsiasi tipo di coltivazione e chiede che le venga concessa la costruzione di una piccola casa rurale.
L'osservazione non specifica esattamente l'area che interessa l'istante; in accoglimento però dei concetti generali contenuti in questa ed in altre osservazioni, nello studio più particolare che si è eseguito per la

./.

(253) (254) (255) (256) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

borgata Vergine Maria, le zone di verde agricolo, sono state sostituite con zone di espansione della borgata stessa o con attrezzature di uso pubblico, secondo la variante n° 68. (257)

Istanza n° 389 - presentata da Caleca Luigi.
Osserva che la zona industriale prevista in località Brancaccio si presta a una seria critica urbanistica, perchè è troppo vicina alla zona residenziale di Romagnolo e alle previste zone turistico-alberghiere; pertanto l'istante ritiene necessario o lo spostamento della zona industriale o l'abolizione della zona residenziale prevista a Romagnolo.
L'osservazione non può essere accolta perchè la zona industriale prevista a Brancaccio non è destinata all'insediamento di industrie pesanti e nocive in genere come presuppone l'istante, per cui anche la limitata distanza esistente dalle zone residenziali, non può portare nocumento alcuno.

Istanza n° 390 - presentata da Dragotto Francesco e C.ti, proprietari di un lotto di terreno sulla Via in asse allo Stadio, catastato al fg. 30 part. 370.
Osservano che la procedura seguita per l'approvazione e pubblicazione è nulla e viziata da trasgressioni e violazioni alle specifiche disposizioni di legge non potendosi dar corso a piani particolari senza prima avere provveduto a fare il Piano Generale; osservano ancora che la piazza retrostante la proprietà INAIL a cavallo della via in asse allo Stadio, non ha alcuna

./.

(257) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

pubblica utilità e serve solo a danneggiare gli istanti e gli altri proprietari della zona.
L'osservazione non è accoglibile sia perchè le affermazioni in essa contenute non sono motivate sia perchè la piazza in asse allo Stadio, già prevista nel piano di ricostruzione ha una importante funzione nella organizzazione del centro direzionale e della viabilità di sosta e di transito di tutto il quartiere. Si fa ancora notare che il piano del rione delle Rose, richiamato dall'istante, è un piano di coordinamento di diversi piani di iniziativa privata e non un piano particolare al quale si sia voluto dare attuazione prima della redazione del P.R.G.

Istanza n° 391 - presentata da D'Antonio Vincenzo, proprietario di un immobile in Via Matteo Bonello 21.
Osserva che la strada che si vuole aprire non risponde ad esigenze di traffico in quanto non potrebbe evitare il congestionamento della Via Maqueda.
L'istanza non può essere presa in considerazione in quanto tratta di interesse privato.

Istanza n° 392 - presentata da Orlando Calogero esercente una industria di conserve alimentari sita in Via Ponte di Mare ai nn° 111, 113, 115.
Poichè in data 2.2.1954 un certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico dei LL.PP. dichiarava la zona "non vincolata dal Piano di Ricostruzione" si pregia ricorrere avverso il P.R.G. con tutte le riserve del caso.
L'istanza non può essere presa in esame in quanto tutelativa di interesse privato.

./.

Istanza n° 393 - presentata dal Comando Genio del C.M.T. di Palermo.

L'osservazione è conforme alla istanza n° 104 presentata dall'Intendente di Finanza di Palermo e viene accolta con le stesse motivazioni e specificazioni (vedi varianti n° 31 (258)

Istanza n° 394 - presentata da Orlando Calogero.

La osservazione è copia conforme della istanza n° 392 e non si prende in esame.

Istanza n° 395 - presentata dall'Istituto Maria Santissima del Rosario.

La osservazione è simile alle istanze n° 60, 91, 130, 378 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 396 - presentata dalla Società Sicula S. Lorenzo, proprietaria dei terreni catastati al fg. 19 part. 213, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, in Via dei Quartieri.

Osserva che il prolungamento della Via Libertà oltre la piazza progettata, non è in asse con il tratto precedente e si restringe notevolmente nella sezione concludendo con una strozzatura la più bella via di Palermo; osserva ancora che la edificabilità dei terreni circostanti, senza alberature e aridi, viene ridotta a 2,5 mc/mq. su una striscia e poi addirittura a 0,5 mc/mq.; chiede pertanto che venga allargato l'ultimo tratto della Via Libertà e che venga aumentata la densità edilizia.

La osservazione è stata accolta per quanto attiene al

./.

(258) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

prolungamento di Via Libertà che è stato ristudiato e modificato secondo la variante n° 47 ; non può invece essere accolta per quanto riguarda la richiesta di aumento della densità edilizia perchè si sono adottate le densità che si ritengono più confacenti al tono signorile che dovrà assumere la Via Libertà nel suo ultimo tratto. (259)

Istanza n° 397 - presentata da Ferruggia Chidini Nunzia, proprietaria di immobili in Via Matteo Bonello 45. Sostiene che il piano è lesivo dei suoi diritti ed in cambio dell'area espropriandа chiede che le sia ceduta altra area nello stesso rione.
L'istanza non può essere presa in considerazione per il suo carattere di opposizione a tutela di interessi privati.

Istanza n° 398 - presentata da Foderà Maria, proprietaria di terreni catastati al fg. 12 part. 70, 9, 175, 172, 173, 171, 67 e particelle limitrofe.
Aderisce alla opposizione presentata in data 27.9.956 dall'avv. Bellavista.
L'osservazione cui l'istante si riferisce, è l'osservazione n° 1129 e a questa si rimanda.

Istanza n° 399 - presentata da Di Fazio Antonina.
Osserva che con notevole vantaggio dell'Amministrazione potrebbe attuarsi il prolungamento della Via Paolo Balsamo in sostituzione della Via Serraglio Vecchio per collegare il Corso dei Mille con il prolungamento della Via del Porto.

./.

(259) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

L'osservazione è stata ritenuta accoglibile in quanto la Via Paolo Balsamo, per la sua maggiore sezione e per l'essere in asse con l'ingresso partenze della Stazione Centrale, può assolvere meglio alla funzione di collegamento tra il Corso dei Mille ed il prolungamento della Via del Porto; peraltro, il prolungamento della Via Serraglio Vecchio comporterebbe effettivamente l'onere della demolizione di un palazzo di quattro piani in buone condizioni di manutenzione (vedi variante n° 78). (260)

Istanza n° 400 - presentata da Di Cara Maria, proprietaria di uno stabile in Via Tasca Lanza n° 30.
La osservazione è simile alle istanze n° 14, 27, 30, 36, 62, 67, 71, 140, 141, 236, 237, 267, 292 e viene parzialmente accolta con le stesse limitazioni e specificazioni (vedi variante n° 4). (261)

Istanza n° 401 - presentata da Di Fazio Giuseppe e C.ti.
Osservano che il prolungamento della Via Napoli non comporta la demolizione del loro fabbricato e chiedono che in tal caso possano avere concessa la facoltà di costruirvi un edificio usufruendo anche dei lotti di risulta sul suolo comunale o che se il fabbricato viene espropriato, venga loro assegnato altro suolo edificabile.
L'osservazione non può essere presa in considerazione in quanto trattasi di una istanza assolutamente estranea ai problemi di P.R.G.

./.

(260) (261) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 402 - presentata da Di Fazio Simone e C.ti.

L'osservazione è conforme alla precedente ma si riferisce a un fabbricato sito in Vicolo Palminteri n° 8 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 403 - presentata da Saitta Silvia in Di Marco.

Osserva che la zona "Pastore" limitrofa alla borgata Pagliarelli dovrebbe essere destinata a zona edificabile anzicchè a verde agricolo dati i suoi ottimi collegamenti con la città e la mancanza di alloggi della borgata stessa.

L'osservazione è stata ritenuta accoglibile parzialmente in quanto proprio per i motivi illustrati dall'istante, si è provveduto a prevedere in contrada Pagliarelli, una zona di borgata da riordinare e nel verde agricolo più a monte si è prevista la possibilità di impiantarvi un quartiere residenziale autosufficiente di edilizia popolare integrata (vedi variante n°). (262)

Istanza n° 404 - presentata da Saitta Domenica e C.ti.

La osservazione è simile alla precedente e viene parzialmente accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 26). (263)

Istanza n° 405 - presentata da Saitta Maria Cristina.

L'osservazione è simile alle istanze n° 403 e 404 e viene parzialmente accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 26). (264)

./.

(262) Così nell'originale. (N.d.r.)

(263) (264) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 198 -

Istanza nº 406 - presentata da Gramignani Dionisio e C.ti.

Osservano che con il piano particolare del rione delle Rose di iniziativa comunale, il Comune ha imposto con regolamento di imperio, l'edilizia residenziale che i privati possono eseguire nella zona. Detto piano è già parzialmente eseguito e sono costruite strade, fognature, illuminazione pubblica ed edilizia residenziale; il P.R.G. prevede invece l'imposizione di una densità circa la metà di quella prevista dal citato piano del rione delle Rose, ciò che costituisce una patente sperequazione non giustificabile con ragioni di interesse pubblico ed urbanistico.

L'osservazione non può essere accolta perchè la densità prevista al rione delle Rose, di 4,5 mc/mq., è la massima densità che si sia adottata nelle zone di espansione e si è adottata la massima densità proprio in considerazione dei motivi addotti dagli istanti ma senza tuttavia trascurare le preminenti ragioni di interesse urbanistico, igienico e sociale.

Per quanto attiene al piano del rione delle Rose, si precisa che non trattasi di piano particolare di iniziativa comunale ma di un piano di coordinamento dei diversi piani presentati dai privati nella zona.

Inoltre è da notare che nello studio dei piani particolari, avendo esplicitato nelle zone di espansione la ubicazione delle necessarie attrezzature e dei servizi, si sono ricavate delle densità fondiarie per nulla inferiori a quelle delle zone già convenzionate.

./.

Istanza n° 407 - presentata da Di Simone Antonio, proprietario di una officina in Via Castellana Bandiera n° 62.
L'osservazione riguarda la non opportuna ubicazione del teatro di massa ed è simile alle istanze n° 121, 122, 124 e viene accolta con le limitazioni e specificazioni di cui alle osservazioni citate (vedi variante n° 38). (265)

Istanza n° 408 - presentata da Di Fazio Giovanni e C.ti.
L'osservazione è come l'istanza n° 401 e non può essere presa in considerazione per gli stessi motivi.

Istanza n° 409 - presentata da Di Fazio Dorotea.
L'osservazione è come le istanze n° 401 e 408 e non può essere presa in considerazione per gli stessi motivi.

Istanza n° 410 - presentata da Dasaro Biondo Salvatore.
Osserva che il terreno sito fra il Corso Alberto Amedeo - Via Colonna Rotta ed il prolungamento della Via Re Federico (Veloce) viene vincolato a verde pubblico senza che tale destinazione sia giustificata perchè la presenza di molto verde, già esistente o previsto dal P.R.G. nelle immediate vicinanze, il costo della area descritta ed i notevoli dislivelli esistenti, rendono superflua e costosissima la sistemazione di un parco. Poichè il lotto adiacente è destinato ad autostazione di linee extra urbane, tutta la zona risulterà

./.

(265) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

vivificata e sarebbe quindi più opportuno destinare l'area in questione, a sede di industrie leggere automobilistiche.
L'osservazione, per le ragioni esposte dall'istante nella stessa e nella lettera che l'accompagna, è stata riconosciuta valida e viene accolta secondo la variante n° 79). (266)

Istanza n° 411 - presentata da Di Fazio Dorotea.
L'osservazione è come l'istanza n° 399 e viene accolta con analoga motivazione. (vedi variante n° 78). (267)

Istanza n° 412 - presentata da Denaro Antonino, proprietario di un lotto di terreno fra la pedemontana e i futuri prolungamenti di Via Notarbartolo e Via Imperatore Federico, catastato al fg. 38 part. 379, 380, 382, 634, 381, 378 e vincolato a verde agricolo dal P.R.G.
L'istante non si spiega perchè la zona di espansione prevista a monte della pedemontana, non possa essere estesa anche a valle sul suo terreno valorizzando così meglio la zona e senza arrecare nocumento alla sistemazione urbanistica.
L'osservazione non può venire accolta in quanto la distribuzione delle zone di espansione esterne all'aggregato urbano, è frutto di ponderate considerazioni sulla base di stati di fatto esistenti, nè può accogliersi il concetto dell'istante perchè ciò implicherebbe, al limite, la destinazione totale a zona di espansione dell'intero territorio comunale.

./.

(266) 267) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 201 -

Istanza n° 413 - presentata da De Simone Maria Stella in Wirz, proprietaria di terreni nella borgata di Partanna Mondello, vincolati dal P.R.G. a verde agricolo.
Reclama contro tale previsione poichè si intenderebbe mantenere il verde agricolo in una stretta striscia contornata da zone di borgata da riordinare trascurando l'esistenza di numerose abitazioni già esistenti a saldatura tra Mondello e Partanna.
L'osservazione è stata ritenuta accoglibile in quanto l'auspicabile separazione tra Mondello e Partanna, non è ormai più attuabile e nello studio più particolare che si è eseguito per le dette borgate, il verde agricolo, è stato modificato in zona residenziale secondo la variante n° 80 . (268)

Istanza n° 414 - presentata da De Simone Maria Stella, proprietaria di terreni compresi fra la Via S. Maria di Gesù e la Via Belmonte Chiavelli, vincolati dal P.R.G. a verde agricolo.
Osserva che data la vicinanza con il centro urbano, il verde agricolo in quella zona, non è giustificato e chiede la possibilità di edificare a 3,5 mc/mq.
L'osservazione non può essere accolta per gli stessi motivi espressi nelle deduzioni alle istanze n° 176, 368, 371.

Istanza n° 415 - presentata da Di Cristina Adele ved. Cappellani, proprietaria di un appezzamento di terreno in Via Conceria, catastato al fg. 39 part.512,

./.

(268) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

514, 849, 850, 515, 853, 507, 508, 593.
Osserva che il Comune non può imporre una limitazione così grave come il vincolo di densità edilizia di 2,5 mc/mq. senza procedere ad una espropria preventiva. Chiede pertanto che sia tolto il vincolo di verde agricolo dalle part. 853 e 512 ed il vincolo di zona R/6 dalle restanti particelle sopracitate.
In accoglimento parziale di questa e di altre osservazioni, si è ristudiata la zona oggetto della presente osservazione, abolendo l'attrezzatura militare, ivi prevista, diminuendo l'ampiezza del nodo fra lo incrocio della Via di Circonvallazione e la Via Imperatore Federico, contornando la Circonvallazione a monte con una fascia di edilizia a villini e destinando i terreni rimanenti, buona parte dei quali è già edificata, specie nel rione Conceria, a zona di borgata da riordinare con apposito piano particolare.
L'osservazione viene pertanto respinta per quanto attiene al verde agricolo mentre viene accolta per quanto riguarda l'aumento della densità edilizia, secondo la variante n° 8 . (269)

Istanza n° 416 - presentata dal dott. ing. Gaetano D'Antoni Di Ferla, comproprietario di immobili siti in Via Istituto Pignatelli e Corso Scinà.
Osserva che il P.R.G. prevede nell'incrocio tra il prolungamento di Via Roma e Corso Scinà, la creazione di una piazza con portici la quale non risulta in comunicazione con la vicina piazza Politeama in

./.

(269) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

quanto il tratto superiore di Corso Scinà e lo imbocco di Via Turati, verrebbe occupato da un grande palazzo ricadente parzialmente sul Corso Scinà; in tal modo verrebbe soppressa un'importante comunicazione tra piazza Politeama ed i quartieri dell'Ucciardone, Falde e Acquasanta che danno vita commerciale al corso Scinà. Per dette ragioni si oppone alla abolizione di una così importante arteria di traffico che essendo diagonale offre il percorso più breve e chiede che venga previsto un passaggio a galleria carrabile e pedonale che ripristini la continuità della importantissima arteria costituita dal Corso Scinà.

Nello studio più particolare eseguito dagli organi redazionali del P.R.G. è stato ripristinato il collegamento tra Piazza Politeama ed il corso Scinà e pertanto l'osservazione viene parzialmente accolta con le stesse specificazioni e limitazioni delle istanze n° 10, 26, 31, 54, 126, 212, 293, 359, 372 nelle quali il problema è stato ampiamente trattato (vedi variante n° 5). (270)

Istanza n° 417 - presentata da Luigi Chiaramonte Bordonaro nel nome proprio quale usufruttuario e nelle qualità di amministratore e tutore dei di lui figli minori, proprietari dell'immobile sito in Palermo Via del Fante, Villa Bordonaro.

Osserva che la zona di terreno di cui sopra investe le particelle n° 491, 492, 493, 494, 498, 499 e parte della 501 fg. 22 prospicienti tutte su la Via del

./.

(270) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 204 -

Fante e precisamente la zona ad est del prolungamento di Via Libertà destinata dal P.R.G. a verde pubblico.
Osserva che talè destinazione appare superflua in considerazione della notevole estensione di verde pubblico in quel settore ed anche in considerazione che sullo stesso lato esiste una cortina di fabbricati che da sè stessa determina il carattere edilizio della zona medesima; inoltre dal lato opposto la grande zona della Favorita può di per se stessa appagare l'esigenza del verde pubblico nella zona.
L'istante chiede che la zona predetta sulla quale ricade il terreno di sua proprietà venga destinata a "zona da edificare" anche con qualche limitazione.
L'osservazione non è accoglibile perchè oltre che difendere uno specifico interesse privato, non offre validi motivi che possano determinare la modifica del vincolo previsto. Infatti, la destinazione a verde pubblico ha lo scopo di assicurare la continuità della zona vicina destinata a verde attrezzato ed inoltre nella zona in oggetto, esiste il teatro di Verdura tuttora efficiente; tale continuità di verde, al limite del centro urbano, ha lo scopo di separare la espansione dei quartieri autosufficienti (S. Lorenzo, Pallavicino, Villaggio Ruffini, espansione Nord, ecc.); le costruzioni inoltre sul fronte ovest del viale del Fante hanno in gran parte carattere di attrezzatura nel verde in armonia con la zona di

./.

verde che si vuole creare.

Istanza n° 418 - presentata da Castagna Giuseppa. Si oppone alla demolizione degli immobili di sua proprietà siti in Via Mura S. Vito n° 15, 17, 19; in Via Porta Carini n° 12; in Via Zagara n° 9, 7, 5 ; Via Filippina 16, 14; e Via Carini n° 68 e 70.
Per la mancanza di argomenti di interesse generale e per il carattere di opposizione, l'istanza non si prende in esame.

Istanza n° 419 - presentata da Oddo Teresa in Di Frecco comproprietaria dello stabile sito in Piazza Nascè n° 11.
L'istante si oppone al previsto prolungamento della Via Mazzini che comporterebbe l'abbattimento della sua proprietà.
L'osservazione é simile alle istanze n° 10, 26, 31, 54, 126, 212, 293, 359, 372, 416 alle quali si rinvia per le relative deduzioni e viene pertanto accolta (vedi variante n° 5) poiché nello studio più particolare della zona é stato abolito il prolungamento della Via Mazzini. (271)

Istanza n° 420 - presentata da Buccheri Carlo, comproprietario dell'immobile in Via Sedie Volanti 23.
Fa presente che l'immobile in corso di completamento é stato allineato sulla grande sussidiaria (Terza Via), prevista nel Piano di Ricostruzione, su conforme allineamento tracciato dall'Ufficio Tecnico Comunale; il Comune inoltre ha preteso la cessione

./.

(271) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

di mq. 100 di terreno ricadente nella futura sede stradale.

L'istante osserva che il P.R.G. senza tenere conto del Piano di Ricostruzione a suo tempo approvato, ha previsto la demolizione del fabbricato per lo spostamento di pochi metri della terza via.

L'osservazione per i motivi addotti è simile alle istanze n° 18, 28, 29, 35, 70, 72, 76, 83, 216, 230, 311 e viene pertanto accolta poichè è stata, per la zona in oggetto, adottata la soluzione prevista nel Piano di Ricostruzione. (vedi variante n° {{). (272)

Istanza n° 421 - presentata da Biondo Rosa, proprietaria di una estensione di terreno in Via Buzzanca part. 1012, 1003, 226, 801, 227.

Osserva che le predette particelle, secondo il P.R.G., vengono a ricadere:

1°) in sede stradale e precisamente nella piazza dopo la biforcazione della circonvallazione;
2°) in zona di verde pubblico;
3°) in zona destinata a sede ferroviaria;
4°) in zona destinata ad attrezzature militari;
5°) in sede stradale.

All'istante resterebbe solo una piccola parte destinata ad edilizia con densità di 4,5 mc/mq.

Dall'esame della osservazione risulta che gli argomenti addotti sono di carattere personale e generali avverso tutto il P.R.G.: pertanto l'istanza non potrebbe prendersi in esame. In sede di studio particolare della zona, mentre è stato abolito il vincolo di zona destinato

./.

(272) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

a caserma, è restata invariata la parte destinata a verde pubblico e zona ferroviaria. Pertanto l'osservazione è solo parzialmente accolta per quanto riguarda le particelle ricadenti nella zona destinata a caserme. (vedi variante n° 8). (273)

Istanza n° 422 - presentata dal Sovrintendente ai Monumenti.

La Sovrintendenza fa presente che i monumenti da rispettare sono stati parzialmente indicati in P.R.G.; osserva inoltre che gli attraversamenti dei vecchi quartieri quali la via del Porto, la Terza Via ed il prolungamento di Via Napoli nonchè l'allargamento del Corso dei Mille e della litoranea Vergine Maria-Mondello, rappresentano un grave pericolo per i monumenti ed i loro ambienti.

La Sovrintendenza si riserva di fare pervenire le proprie osservazioni perchè ne sia tenuto conto nei piani particolari.

Poichè l'istanza non presenta alcuna osservazione, si rimanda a quanto la stessa Sovrintendenza vorrà comunicare in seguito per tenerne conto nello studio dei Piani particolari.

Si fa presente che in sede di redazione degli stessi, l'Ufficio Redazionale del P.R.G., procederà in pieno accordo con quanto proposto dalla Sovrintendenza ai Monumenti.

Istanza n° 423 - presentata dall'Ente Provinciale per il Turismo che osserva quanto segue:

1°) nel P.R.G. la fascia a monte della litoranea

./.

(273) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Vergine Maria-Addaura è vincolata a verde pubblico mentre, dato che la zona costituisce un anello di congiunzione tra Palermo e Mondello, ai fini dello sviluppo turistico sarebbe più opportuno destinarla a zona di villeggiatura e turistica.

2°) Tutta la fascia a monte del Viale Diana nel Parco della Favorita, dovrebbe essere destinata a verde attrezzato per valorizzare il campo ostacoli.

3°) Non è stata prevista sul Monte Pellegrino una zona turistica atta a contenere tutti gli impianti turistici necessari alla valorizzazione del monte.
Si propongono per la zona turistica le località "Bosco Vecchio" e "Mezzo Arancio".

4°) In attesa dei piani particolareggiati di risanamento si chiede che la zona del Foro Italico compresa tra la Via Lincoln, la Via Cervello, la Via Torremuzza e la Via Butera, ad esclusione dei palazzi Kalsa e Trabia, venga destinata a zona turistica per la trasformazione del Foro Italico in località preminentemente alberghiera.

5°) La parte che rimane del parco Sperlinga è stata vincolata a verde pubblico e in previsione della istituzione ivi di un parco ornitologico, si propone di destinare la Villa Sperlinga a verde attrezzato.

6°) Si ritiene che la zona di espansione prevista per Mondello e Partanna sia insufficiente e che sarebbe più opportuno eliminare il verde agricolo del retroterra di Mondello.

./.

Su tali argomenti si deduce quanto segue:
Le richieste 1), 2), 3), 6) sono state accolte poichè sono giustamente motivate e riconosciute valide dagli organi redazionali del piano.
Si respingono le richieste di cui ai punti 4) e 5), la prima perchè è un argomento specifico di piano particolareggiato e non di un piano generale, che con la sua campitura generica non esclude la destinazione alberghiera, la seconda perchè si ritiene più adatta alle esigenze della zona Libertà la destinazione a parco pubblico della Villa Sperlinga.

Istanza n° 424 - presentata da Abbate Maria Emilia e Domenica, proprietarie di una casa in Viale del Fante n° 21.
Si oppongono alla destinazione a verde pubblico prevista nella zona dove ricade la casa di loro proprietà.
Dall'esame della osservazione risulta che il vincolo posto sull'immobile delle ricorrenti, è di verde attrezzato e ricade nella zona prevista per gli impianti dello Stadio delle Palme che dovrà fare parte del complesso già esistente di attrezzature sportive nella zona di verde del Parco della Favorita.
L'istanza rappresenta la tutela di interessi meramente privati e quindi non può essere presa in considerazione.
Comunque, l'istanza stessa non sarebbe accoglibile per le ragioni sopra esposte.

Istanza n° 425 - presentata da Agnello Francesca, proprietaria di un fabbricato sito in Via S. Agostino 124

./.

L'istante si oppone alla demolizione del suo fabbricato per la creazione della Terza Via.
L'osservazione è simile alle istanze n° 50, 57, 265, 321, 354 e non si prende in esame.

Istanza n° 426 - presentata da Amoroso Domenico, proprietario di uno spezzone di terreno posto in Palermo, contrada Piano Porcelli, corrispondente alla partita catastale n° 29148 e ricadente nella zona di P.R.G. destinata a verde pubblico tra la Via Carrabia, la via delimitante ad ovest la zona ospedaliera e una nuova via prevista dal P.R.G. stesso.
L'istanza non potrebbe essere presa in considerazione per mancanza di motivazione, ma poichè ha per oggetto terreni ricadenti nella stessa zona cui alla istanza n° 39, viene accolta con analoga motivazione secondo la variante n° 20). (274)

Istanza n° 427 - presentata da Gambino Rosolino e C.ti, comproprietari di case e terreni in Via S. Ciro, Via Conte Federico e Via Brancaccio (zona a monte della strada ferrata Palermo-Messina e del raccordo ferroviario Brancaccio-Guadagna).
Gli istanti si oppongono al P.R.G. per i seguenti motivi:

1°) la zona abitata delle vie sopradette, vincolata a densità edilizia di 2,5 mc/mq., viene a ricadere in un gran volume di fabbricati esistenti che di per se stessi rappresentano una forte aliquota del volume costruibile calcolato in base a 2,5 mc/mq. e pertanto la residua

./.

(274) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

aliquota non è economicamente sfruttabile.
Fanno presente che un tale stato di cose porterebbe un danno alla proprietà edilizia della zona.

2°) Nel P.R.G. non è previsto un adeguato collegamento tra la zona in oggetto ed il prolungamento di Via Oreto che penetra nel centro urbano; si è creduto di risolvere il problema con un collegamento, lungo il raccordo ferroviario, che risulta inadeguato e trascura opportune valorizzazioni, quali il Castello di Maredolce ed il plesso scolastico di Brancaccio.

3°) Inutilmente complicato risulta il nodo previsto sul raccordo ferroviario e ciò dipende dall'errato inizio della via prevista lungo il detto raccordo.

4°) Il Piano non poteva essere pubblicato se non unitamente al piano territoriale ed al piano finanziario.
In particolare gli istanti chiedono:

a) che l'attuale zona abitata sia compresa fra le borgate da risanare;

b) che le zone vicine, libere da costruzioni, vengano destinate a densità di 3,5 mc/mq.

c) che venga prevista una comunicazione viaria ampia e dignitosa, baricentrica rispetto alla zona e in diretto collegamento col centro cittadino;

d) che si tengano presenti, nel tracciato di tale collegamento, il Castello di Maredolce, il complesso scolastico, la Chiesa, la necessità di una facile comunicazione con la strada che da Via Conte Federico porta a Croce Verde-Giardina, il traffico a monte della sta-

./.

zione di Brancaccio.
Per quanto riguarda il motivo n° 1, lo stesso non è accoglibile e si rinvia per le relative deduzioni alla osservazione n° 275; per quanto riguarda i punti 2 e 3, si fa presente che nello studio più particolare della zona, il tracciato viario è stato meglio studiato tenendo conto della scuola e del Castello di Maredolce e pertanto tale osservazione è parzialmente accoglibile, secondo la variante n°(8), nella quale il problema del collegamento tra il prolungamento di Via Oreto e la zona in oggetto, è stato risolto secondo i criteri suggeriti dagli istanti. (275)
Per quanto riguarda l'ultimo punto, la osservazione è inaccoglibile ed il relativo argomento è stato già trattato nella osservazione n° 177 alla quale si rimanda per le relative deduzioni.

Istanza n° 428 - presentata da Gambino Rosolino e C.ti, comproprietari di un terreno nella zona a valle di Via Brasca, da Piazzetta Maredolce alla Via S. Maria di Gesù.
Gli istanti si oppongono al P.R.G. per i seguenti motivi:

1°) il vincolo di zona panoramica previsto lungo tutta la via Brasca per una profondità di m. 100 non è giustificato in quanto percorrendo la detta via non vi è nessuna veduta panoramica, essendo la strada incassata;

2°) le nuove strade previste e l'ampliamento di quelle esistenti, danneggiano fortemente i proprietari dei terreni della zona.

./.

(275) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

3°) Il piano non poteva essere pubblicato se non unitamente al piano territoriale ed al piano finanziario.
Gli istanti in particolare chiedono:

a) lo svincolo della imposizione di veduta panoramica che in effetti non esiste;

b) la destinazione allo sviluppo edilizio delle aree prospicienti la Via Brasca dato che la detta via viene ad incrociarsi con il prolungamento della Via Creto.
L'osservazione non è accoglibile perchè la via pedemontana, prevista lungo la Via Brasca, è una strada di eminente importanza turistica nella quale debbono essere tutelati tutti gli interessi panoramici e paesistici e, di conseguenza, scoraggiate le iniziative edilizie.
Sulla osservazione riguardante la mancanza del piano territoriale e del piano finanziario si rinvia alle deduzioni alla osservazione n° 177.
L'osservazione è pertanto respinta.

Istanza n° 429 - presentata da Gambino Rosolino e C.ti, proprietari di case e terreno in Via Marcantonio Alaimo - Via Cirrincione - Via Emiro Giafar a Brancaccio.
Gli istanti si oppongono al P.R.G. per i seguenti motivi:

1) La zona industriale prevista a Brancaccio sorgerebbe troppo a ridosso del centro urbano danneggiando tutti i piccoli proprietari della zona.

2) L'area prescelta è grandemente produttiva e di grande valore economico.

3) Il P.R.G. non poteva essere pubblicato se non unitamente al Piano Territoriale e al Piano Finanziario.
In particolare chiedono:

./.

a) che l'area destinata a zona industriale venga riservata allo sviluppo edilizio urbano;

b) che ove si insista a destinare grandi aree a zona industriale si potrebbe scegliere la zona di Isola delle Femmine - Sferracavallo o la grande piana di Fiumetorto.

Per quanto riguarda i motivi legali, l'osservazione si respinge, rimandandola alla n° 177 nella quale il problema è stato ampiamente trattato.

L'osservazione per quanto riguarda la destinazione di zona industriale a Brancaccio è simile alla n° 389 e viene pertanto respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 430 - presentata da Assunta Sartorio e C., proprietari dello stabile sito in Palermo, Via Lincoln 97, angolo Via Carlo Rao.

L'osservazione per quanto riguarda il tracciato della Via del Porto da Piazza Marina a Corso dei Mille, attraverso la Via Carlo Rao, è simile alla osservazione n° 269 nella quale il problema è stato già trattato e viene respinta con analoga motivazione.

Per quanto riguarda la proposta degli istanti di fare passare in galleria il tratto di Via del Porto dalla P.zza Magione fino al fiume Oreto, la stessa non è accoglibile perchè troppo costosa per i pochi vantaggi che si otterrebbero e per gli inconvenienti di traffico che si creerebbero agli sbocchi.

Istanza n° 431 - presentata da Gambino Agostina e C.ti, proprietari di case e terreni in Brancaccio, Via S. Ciro, Via Conte Federico.

L'osservazione è simile alla istanza n° 427 e viene respinta per il primo punto con le stesse motivazioni mentre viene accolta per quanto riguarda una migliore sistemazione del raccordo con la Via Oreto e dell'incrocio selezionato con i due tronchi ferroviari esistenti a Brancaccio secondo la variante n° 81 ; viene respinta ancora per quanto riguarda i punti terzo e quarto con le stesse motivazioni di cui ad analoghe osservazioni precedenti. (276)

Istanza n° 432 - presentata da Abramo Salvatore presidente della CEIP (Cooperativa Edilizia Impiegati Pubblici).

Osserva che la via prevista in contrada Zisa-Margifaraci verso la Via Polito, non ha una giustificazione urbanistica in quanto servirebbe una zona molto limitata e non distante dalla esistente Via Molini. Inoltre tale nuova via taglierebbe il terreno di proprietà della Cooperativa CEIP rendendo impossibile la costruzione dell'edificio sociale. Chiedono pertanto che detta via venga fermata sino al limite ovest della Aeronautica Sicula senza prevederne il prolungamento in rettifilo.

L'osservazione è stata ritenuta accoglibile in quanto nel nuovo studio più particolare che si è condotto per tutta la zona Zisa-Perpignano, si è riconosciuta la non effettiva necessità di tale prolungamento (vedi variante n° 12). (277)

Istanza n° 433 - presentata da Renda Cafiero.

Osserva quanto segue:

1°) non è stata prevista la Metropolitana che appare

./.

(276) (277) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

indispensabile dato lo sviluppo che acquisterà la città e il decentramento notevole di alcune importanti zone di richiamo (Zone Industriali, Aeroporto, borgate di notevole consistenza quali Sferracavallo - Mondello etc.);

2°) non è stato previsto l'eliporto il che è una lacuna dato il continuo sviluppo che vanno assumendo gli elicotteri come mezzo di trasporto celere.

3°) non sono stati previsti i campings che in altri paesi sono diffusissimi e dovrebbero essere inseriti adeguatamente nella grande rete viaria.

4°) non è stata prevista la valorizzazione di Borgo Paradiso;

4°b) non è stata prevista una strada di interesse turistico per Gibilrossa;

5° a) non sono stati previsti a sufficienza gli Uffici Comunali, problema che andrebbe affrontato in sede di P.R.G.

5° b) non è stato previsto lo spostamento della Manifattura Tabacchi, oggi assolutamente necessario per ragioni viarie, igieniche e turistiche;

5 c) non è stata precisata la nuova sistemazione da dare alla Villa Belmonte alle Falde;

5 d) non è stato precisato che nella zona litoranea in Via Messina Marine tra Via Diaz e la Via Nuova, le attrezzature che dovranno sorgere sono principalmente ristoranti e parcheggi;

5 e) è opportuno che si preveda l'allogamento della

./.

sala e dei servizi del Consiglio Comunale nel palazzo Chiaramonte (Steri);

6) sarebbe opportuno prevedere una strada a mezza costa attorno al primo pizzo di Monte Pellegrino, strada che partendo dall'attuale Via Bonanno si riallacci alla stessa dopo avere percorso la zona panoramica esistente sotto il Castello Utveggio;

7) é necessario che venga ristudiata la sistemazione di P.zza Niscemi perché la soppressione totale della Villa non é indispensabile ed anzi é deprecabile. E' necesrio oltre tutto che il verde pubblico della zona zia ampliato in modo da assicurare il collegamento fra il Parco della Favorita ed il verde previsto a sud e ad ovest del Villaggio Ruffini, é pertanto necessario che si vincolino a verde pubblico anche Villa Sofia, Villa Spina, Villa Lampedusa, Villa Bordonaro di Via del Fante oltre che la Villa Amari ai Colli, Villa Boscogrande ai Colli, Villa della Grazia a Malaspina, Giardino Pensile di P.zza Magione, Villa delle Ancelle del Sacro Cuore in Via Marchese Ugo, Villa Gallidoro, il gruppo di Corso Tukory-Via Brasa e tutta l'area del Parco d'Orleans.

8) Si é rilevato nella pratica che il vincolo di verde privato é assolutamente inefficiente e sarebbe bene pertanto prevedere nel piano due forme giuridiche di verde: un verde pubblico da impiantare per il godimento del pubblico e l'altro costituito da quel verde solitamente non utilizzabile per il pubblico, ma da conservare e tutelare per la bellezza delle piante secolari che vi si trovano, concedendolo in locazione ai proprietari che vi hanno possibilità di accesso.
Si chiede in particolare che con questo secondo tipo di verde vengano vincolate la Villa Pottino in Via Libertà, la Villa Paino in Via Libertà, la Villa Di Ste-

fano in Piazza Virgilio, la Villa Pottino in Via Notarbartolo, la Villa Witaker in Via Cavour, la Villa Salli in Via Libertà, la Villa Parlato in Via Libertà, la Villa dell'Ospedale dei Bambini, la Villa della Maternità in Via Papireto, la Villa dell'Albergo CIATSA e la Villa De Seta al Foro Italico, la Villa Ranchibile in Via Libertà, la Villa Palagonia in Via Palagonia, la Villa Scalia in Piazza Scalia, la villa non edificata all'angolo tra Via Messina e Via Nicolò Garzilli, la villa non edificata in Via Isidoro La Lumia;

9 a) è necessario regolarizzare in forma armonica la piazza prevista al termine della Via Libertà subito prima della zona sportiva. Tale piazza, punto di arrivo di un rettilineo che attraversa tutta la città, deve essere attentamente studiata sia nella estensione che nelle alberature e nelle sistemazioni architettoniche, in modo da costituire veramente un elemento fondamentale della nuova città;

9 b) sarebbe opportuno anche regolarizzare la piazza successiva e fare partire da essa una strada che dalla zona sportiva si colleghi a Mondello paese;

9 c) si propone anche la regolarizzazione della piazza prevista nel fondo Scannaserpe. Tutte queste piazze costituiranno fra non molto le migliori piazze della città e bisogna quindi prevederle con rigorosi criteri di aderenza alle esigenze cittadine;

10) è mantenuta nel piano la destinazione ad attrezzatura militare, per Caserma della Guardia di Finanza, sul promontorio della Torre del Corsaro che, per la sua

./.

bellezza paesistica, andrebbe invece tutelato a norma di legge.
Si chiede pertanto che tale promontorio venga destinato ad attrezzature turistiche, trasferendo la caserma della Guardia di Finanza in luogo più adatto.

11) Sarebbe opportuno rivedere tutto il tracciato della Veloce, sia al punto di imbocco sulla Via Sciuti, punto che ha esigenze particolari, sia nel tracciato successivo che potrebbe spostarsi a monte dell'Autocentro, raccordandolo poi con la Via Re Federico attraverso il verde pubblico previsto sull'attuale parco binari dei Lolli.
Sarebbe necessario anche rivedere gli incroci coi prolungamenti della Via Napoli e del Corso Calatafimi, nonchè prevedere la sistemazione a portici lungo tutto il tracciato ed in particolare lungo la Via Re Federico onde consentire un armonico allargamento della strada stessa.

12) Non è stata prevista alcuna sistemazione della Piazza P.pe di Camporeale, specie per lo spigolo tra le vie Noce e Perpignano e per lo sbocco della Via Wita-Ker.

13) La strada prevista a monte dello Albergo dei poveri in Corso Calatafimi non sbocca sulla Via Cappuccini e ciò non sembra razionale.

14) Non si spiega perchè la Via del Porto venga interrotta a Piazza Ucciardone quando con tanta opportunità si è previsto lo spostamento delle Carceri.

./.

La possibilità di trasferire le Carceri offre ai redattori del Piano un'occasione unica per potere raccordare in modo magnifico ed in rettilineo la Via del Porto con la Via Sampolo e la Via M. Pellegrino.

15) Lungo la Via Notarbartolo a monte della nuova pista dell'Aeroporto è previsto un nucleo residenziale che appare assolutamente incompatibile con l'esistenza della pista.

16) Nella zona compresa fra le Vie Noce, Notarbartolo e Malaspina, non sono state previste zone verdi nè attrezzature sportive o di svago.

17) Sarebbe opportuno prevedere lo allargamento del Corso dei Mille particolarmente all'altezza dello Sperone.

18) Occorre prevedere l'allargamento ed il risanamento edilizio della Via Brancaccio.

19) Sarebbe opportuno prevedere l'allargamento della Via Sperone nonchè della nuova via perpendicolare per creare, in tale zona di mare, degli ambienti vivi e vitali.

20) La zona artigianale tra la Via Vespri, Via Feliciuzza, Via Veloce dovrebbe essere in prevalenza destinata a verde pubblico, a servizio del rione Perez.

21) Gli edifici di Via Principe Scordia, tra Via Benedetto Gravina e Corso Scinà, dovrebbero essere sottoposti a risanamento e tutta la zona occorre che sia studiata in particolare onde evitare che in essa permangano situazioni antiigieniche ed antisociali.

./.

22) Si chiede che l'area compresa tra le Vie Dante, Villagrazia, Piazza S. Oliva e Piazza Castelnuovo sia destinata alla costruzione del Palazzo della Regione.

23) Sarebbe opportuno rettificare il tracciato della via che dalla Via Buonriposo si immette nel Corso dei Mille all'altezza del Ponte dell'Ammiraglio.

23 b) Sarebbe opportuno fluidificare l'angolo tra Piazza Leoni e Piazza Ranchibile tagliando la villetta ivi esistente.

23 c) Analogamente sarebbe bene allargare a danno della villetta esistente la Via Isidoro La Lumia nel tratto dietro il Politeama.

23 d) Sarebbe opportuno prevedere un ponte alla Vergine Maria per raccordare più fluidamente i due tronchi della litoranea.

24) Si chiede infine che vengano indicati con un simbolo speciale i posteggi.

Su detta osservazione si deduce punto per punto quanto segue:

1) E' accoglibile la richiesta di prevedere la metropolitana ed essa è stata infatti prevista nel nuovo studio.

2) Come già si è detto a proposito della istanza n° 381 sono stati previsti tre eliporti ubicati in modo da servire tutte le principali zone della città. (vedi variante n° 76). (278)

3) Sono stati previsti i campings inserendoli opportunamente nella viabilità turistica e ubicandoli in

./.

(278) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

punti di prevalente interesse paesistico (vedi variante n° 82). (279)

4 a) E' stata prevista secondo la variante n° 83 (280) una nuova strada per l'accesso e la valorizzazione di Borgo Paradiso.

4 b) Non si ritiene necessaria una nuova strada per Gibilrossa in quanto quella esistente, con opportune migliorie, può benissimo servire la zona turistica e di villeggiatura di Gibilrossa.

5 a) Sono stati previsti degli Uffici Comunali lungo la Via del Porto e la previsione di una vasta zona destinata a centro direzionale cittadino, serve proprio a tehere conto di tutte quelle esigenze amministrative, commerciali e direzionali proprie di una grande città.

5 b) Lo spostamento della Manifattura Tabacchi non costituisce un problema di P.R.G. ma esso potrà senza dubbio avvenire ubicando il nuovo stabilimento in una delle zone industriali.

5 c) La Villa Belmonte all'Acquasanta è stata vincolata dal Piano a verde attrezzato con attrezzatura di carattere culturale e non si riscontra pertanto la necessità di precisarne ulteriormente la destinazione.

5 d) La zona litoranea sulla Via Messina Marine è vincolata a verde attrezzato con attrezzature turistiche e di svago ed appare pertanto superflua una ulteriore precisazione specie alla luce di quanto previsto dall'art. 47 delle norme tecniche di attuazione.

5 e) Il Palazzo Chiaramonte (Steri), nei piani par-

./.

(279) (280) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

ticolareggiati di risanamento, è stato destinato a Museo perchè si ritiene che sia questo il modo migliore per addivenire ad una effettiva valorizzazione del palazzo stesso.

6) La strada a mezza costa che dovrebbe contornare il primo sperone del Monte Pellegrino, passando sotto il Castello Utveggio e riallacciandosi poi alla strada che va al Santuario, non è tecnicamente realizzabile. D'altro canto è stata studiata tutta la sistemazione del M. Pellegrino in maniera da valorizzare al massimo sia gli ambienti tradizionali che quelli panoramici e quelli rimboschiti.

7) La sistemazione di Piazza Niscemi è stata ristudiata in modo da mantenere il verde attualmente esistente collegandolo col verde della Favorita e con quello previsto in corrispondenza dell'Istituto Agrario della Villa Bordonaro di Via del Fante e di Villa Sofia secondo la variante n) 53). (281)

8) La creazione di una forma giuridica per espropriare dei verdi esistenti dandoli successivamente in uso ai privati, non può essere inserita in un P.R.G. poichè essa costituisce un problema legislativo di non indifferente entità. Tuttavia, molte delle ville elencate dall'Istante , sono state vincolate a verde pubblico o privato.

9 a b c) Le Piazze previste al termine della Via Libertà e a monte della zona sportiva, criticate dall'istante per una pura questione di gusto, sono state abolite nel nuovo studio del Piano che si è fatto sia in

./.

(281) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

accoglimento di parecchie osservazioni che chiedevano una migliore sistemazione del prolungamento di Via Libertà sia per le necessità di viabilità e di azzonamento che si sono determinate studiando in particolare il piano di Partanna-Mondello.

Le varianti n° 52 e n° 84 illustrano talè nuova sistemazione. (282)

10) La destinazione ad attrezzature militari del promontorio della Torre del Corsaro, è dettata da preminenti interessi della Amministrazione Militare sui quali il Comune non può interferire; si è pertanto mantenuto il vincolo in questione.

11) Non si può accogliere la richiesta di una revisione del tracciato della Veloce, nel tratto da Via Sciuti sino a Corso Tukory, in quanto tale tracciato, previsto da tempo nei piani di coordinamento del Comune e nei piani privati di lottizzazione, ha già precostituito numerosi interessi. D'altronde la Via Veloce, risultante dalla utilizzazione di tracciati già esistenti, non può, oggi, essere deviata se non con gravi ripercussioni su tutto il sistema viario cittadino. Nella variante n° 10 è illustrata la soluzione di raccordo tra (283)
la Via Gen. Di Maria e la Via Re Federico, soluzione che pur non coincidendo con quella proposta dall'istante, elimina qualsiasi inconveniente dovuto a mancata fluidità. Per quanto riguarda la porticatura lungo la Via Re Federico, essa non può essere attuata perchè ciò rappresenterebbe un onere troppo grave per i proprietari

./.

(282) (283) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

frontisti, onere che non sarebbe equilibrato da una adeguata valorizzazione della zona in conseguenza della immissione di un traffico di attraversamento lungo la Via Re Federico. L'incrocio della Veloce col Corso Calatafimi è stato anche esso ristudiato secondo la variante n° 48 . (284)

12) La Piazza P.pe di Camporeale è stata ulteriormente ampliata per consentire una agevole immissione del traffico proveniente dalla Via Dante nella Via Noce e nella Via Perpignano per la quale ultima, è stato previsto l'allargamento a m. 20 (vedi variante n° 56); (285) gli accessi alla Zisa non avverranno invece dalla Via Witaker, che l'istante chiede di allargare, bensì dalla Via Guerrazzi prolungata fino al Corso Olivuzza e dal sistema di strade provenienti da est.

13) Il prolungamento della Via Maggiore Amari fino alla Via Cappuccini, è stato effettuato secondo la variante n° 23 . (286)

14) La Via del Porto è stata ristudiata in accoglimento della presente osservazione secondo la variante n° 85 . (287)

15) Poichè come già detto in proposito di osservazioni analoghe, le Amministrazioni preposte sono venute nella determinazione di non creare il prolungamento della pista dell'Aeroporto di Boccadifalco, tutta la zona di Bonvicino è stata destinata ad edilizia residenziale.

16) Il P.R.G. non prevedeva nel triangolo Noce-Mala

./.

(284) (285) (286) (287) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

spina-Notarbartolo verde pubblico od attrezzato in quanto tali previsioni rientrano nelle prescrizioni dello art. 13 delle norme tecniche di attuazione; nello studio più particolare che si è eseguito si è tenuto conto del citato articolo e sono state inserite le zone destinate a verde pubblico, attrezzato, centro di quartiere, attrezzature religiose e attrezzature scolastiche.

17 18 19) Per l'allargamento del Corso dei Mille, di Via Brancaccio e dello Sperone, si rinvia agli studi particolari eseguiti per le dette zone nelle quali si sono ricercate ed attuate sistemazioni viarie adeguate alle esigenze delle borgate su esso gravitanti.

20) La zona artigianale compresa fra Via Vespri, Via Feliciuzza e Via Veloce, è stata solo parzialmente destinata a verde mentre la restante superficie è stata destinata alla urbanizzazione, conformemente ad un piano di iniziativa privata.

21) Nello studio particolare del risanamento del rione Borgo Nuovo-Mandre, si è tenuto conto della osservazione dell'istante di cui al punto 21 e si rinvia al citato piano particolare.

22) Non si è vincolata l'area compresa fra le Vie Dante, Villafranca, Piazza S. Oliva e Piazza Castelnuovo a sede del Palazzo della Regione, in quanto, non solo non esiste alcuna disposizione legislativa che imponga tale destinazione, ma oltretutto ciò sarebbe in contrasto con i concetti informatori del Piano e con i desideri della cittadinanza tutta, desideri manifestati

./.

a mezzo della stampa, dei comunicati della Sezione Regionale dell'INU nonchè della mancata presentazione di osservazioni tendenti ad ottenere tale destinazione in sede di P.R.G.

23 a) Lo sbocco della Via del Porto sul Corso dei Mille, è sufficientemente fluido e non si ritiene che possa costituire un intralcio o un pericolo per la circolazione.

23 b) Non si ritiene necesaaria la rettifica dell'angolo fra Piazza Leoni e Piazza Don Bosco poichè, con la creazione del prolungamento della Via Marchese Roccaforte, i traffici sulla Via Sampolo e sulla Via Roma Nuova saranno nettamente separati fra loro e confluiranno solo nella Piazza Leoni e non nella Piazza Ranchibile come avviene attualmente.

23 c) La Via Isidoro La Lumia nel tratto dietro il Politeama, è inserita in una sistemazione organica che prevede un celere smaltimento del traffico, per cui, tale richiesta dell'istante, non si giustifica.

23 d) Il ponte alla Vergine Maria, per il raccordo dei due tratti di litoranea, sarebbe assolutamente ingiustificato per la spesa che esso comporta e per i molto esigui vantaggi che offrirebbe alla viabilità.

24) Nelle zone di maggiori e più immediati interessi urbanistici, si sono studiate più in particolare, le sistemazioni oltre che della viabilità primaria e secondaria anche della viabilità a carattere prettamentè residenziale ed è stata pertanto curata la creazione di

./.

parcheggi e slarghi, come chiesto dall'istante.

Istanza n° 434 - presentata da Tamburello Vincenzo. Osserva che sarebbe opportuno inserire nelle norme tecniche per la attuazione del P.R.G., le seguenti norme:

a) Tutti i muri a margine di sedi stradali indicanti limiti di proprietà ed in qualsiasi parte del territorio comunale, non possono superare l'altezza di m. 0,40 sul piano stradale o sul piano del terreno latistante e le eventuali sovrastrutture, non devono impedire la visibilità;

b) che non venga rilasciata alcuna concessione di suolo pubblico per esecuzione di opere o impianti di qualsiasi genere, (posti di rifornimento, chioschi, ecc.) se l'impianto non è espressamente previsto da piani particolareggiati;

c) è in facoltà dell'Amministrazione disporre il trasferimento forzoso di industrie nocive, rumorose o moleste;

d) l'Amministrazione Comunale può espropriare quelle aree nelle quali esistono alberi di alto fusto ed ornamentali concedendo l'uso del verde al proprietario espropriato se esso è anche proprietario delle aree latistanti;

e) si chiede la soppressione dell'art. 58 contenente norme per l'area compresa fra la Piazza S. Oliva, Via Villafranca, Via Nicolò Garzilli, Piazza Castelnuovo, perchè in contrasto con una legge regionale.

L'osservazione non può essere accolta in quanto i punti a) e b) costituiscono materia di regolamento edilizio

./.

e non di norme di attuazione del P.R.; per il punto c) si richiama quanto prescritto dall'art. 38 delle norme tecniche in cui, al comma 1, è già tassativamente escluso l'insediamento nell'ambito di tutto il territorio comunale di industrie nocive o moleste; per quanto riguarda invece le industrie esistenti, non aventi particolari caratteristiche di molestia, il trasferimento forzoso, equivalente ad una espropria degli impianti industriali, risulterebbe un onere troppo impegnativo per l'Amministrazione Comunale; il punto d) è stato già esaminato al punto n° 8 della osservazione n° 433 e si respinge con analoghe deduzioni; il punto e) non può essere accolto per gli stessi motivi espressi al punto 22 della osservazione n° 433.

Istanza n° 435 - presentata da Manzo Adriana.
Osserva che l'espansione di Mondello in località Addaura si ferma secondo una linea retta sulla congiunzione di due fogli e ritiene quindi che debba trattarsi di un errore grafico; osserva che tutta la zona della Addaura fino a Punta Priolo andrebbe valorizzata ed arricchita con impianti di carattere balneare, sportivo e residenziale stagionale.
L'osservazione è stata accolta e nel nuovo studio più particolare che si è condotto per la zona della Addaura, si sono tenute presenti i suesposti concetti di valorizzazione della fascia litoranea fino a Punta Priolo.
(vedi variante n°40). (288)

Istanza n° 436 - presentata da Manzo Adriana.
Osserva che l'area dell'intera Villa Belmonte alla

./.

(288) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Acquasanta, è stata vincolata ad attrezzatura culturale nella parte a valle, mentre la zona più a monte è stata destinata ad attrezzatura assistenziale; ritiene che sarebbe invece opportuno che tutta la villa venga destinata ad attrezzatura culturale perchè potrebbero così raccogliersi in unico sistema la Galleria d'Arta Moderna, la Accademia di Belle Arti, il Liceo Artistico, la Scuola d'Arte e abitazioni per artisti, etc.

L'osservazione non può essere accolta perchè alla Amministrazione comunale oltre che l'obbligo di tutelare gli interessi culturali compete anche l'obbligo di tutelare le attività assistenziali e poichè attualmente la Villa Belmonte è adibita a sede di un Ente con finalità altamente assistenziali, non si può destinare tutta la superficie della villa a sede di impianti culturali, trascurando completamente l'esistenza di detto Ente assistenziale.

Istanza n° 437 - presentata da Manzo Adriana.

Osserva 1°: che il verde agricolo previsto a nord della zona di espansione nord della città, e che dovrebbe evitare la saldatura fra Palermo e Mondello, è troppo esiguo perchè possa essere effettivamente mantenuto; sarebbe pertanto più opportuno trasformarlo in verde attrezzato riducendo di conseguenza il verde attrezzato compreso nel triangolo più a sud.

2°) che intorno al vecchio nucleo cittadino sono state opportunamente previste delle piccole zone di verde, sarebbe però auspicabile che, anzicchè costituire piccoli nuclei di verde, si adottasse una fascia continua

./.

di separazione, in modo che il vecchio centro possa essere attraversato soltanto dal traffico celere lungo le nuove arterie previste, mentre, tutte le vecchie strade dovrebbero essere riservate al traffico pedonale con soli servizi pubblici a velocità ridotta.
L'osservazione è stata accolta per quanto riguarda il punto 1°), infatti, nello studio della zona di espansione di Partanna Mondello, si è cercato di bloccare lo sviluppo di Partanna con il verde attrezzato, spostando quello previsto nel triangolo a margine del prolungamento di Via Libertà più a nord, secondo la variante n°84 . (289)
Il punto 2°) non può essere accolto perchè la creazione di una cinta di verde e l'isolamento del vecchio nucleo, comporterebbe oltre ad ingentissime demolizioni nelle zone più commerciali della città, la morte dei vecchi quartieri cittadini che, anzicchè vivificarsi a seguito di un oculato risanamento tendente a riqualificare gli ambienti, verrebbero a trasformarsi, in qualche cosa a metà strada tra il museo e una città residenziale di carattere estremamente povero.
Gli accurati studi condotti per la redazione dei piani particolareggiati di risanamento, hanno portato a soluzioni ben più soddisfacenti di quella dell'integrale isolamento di oltre 200 ha. di zona urbana.

Istanza n° 438 - presentata da Schimenti Benedetto.
Osserva che l'espansione della città è stata facilitata nel senso da sud verso nord il che è un pò contro natura; ritiene l'istante che bisognerebbe invece valorizzare, come zona residenziale per la naturale espansione

./.

(289) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

della città, la fascia del litorale, da Romagnolo verso l'Aspra. In tale località potrebbe sorgere un centro autosufficiente che scaricherebbe il centro e godrebbe di una posizione panoramica di primo ordine.
Gli organi redazionali del Piano hanno fatto di tutto per valorizzare con una serie di importanti attrezzature, alternate a zone residenziali, tutta la fascia litoranea anzidetta; si è anche provveduto ad inserire nella zona più a monte, la possibilità di creare un quartiere di edilizia integrata (E.P.) per circa 10.000 abitanti. Non si sono riscontrati gli estremi per cambiare radicalmente le previsioni di ampliamento della città e la osservazione viene pertanto respinta.

Istanza n° 439 - presentata da Schimenti Benedetto.
Osserva che la zona industriale di S. Lorenzo si ferma bruscamente contro una zona di verde di piccola estensione seguita a sua volta da una zona destinata a mercati generali; propone che la zona industriale venga prolungata, seguendo la ferrovia fino circa alla attuale ubicazione della autostazione, spostando il mercato ad ovest della circonvallazione.
L'osservazione non è accoglibile in quanto il dimensionamento delle zone industriali è stato ricavato sulla base delle previsioni di industrializzazione della città di Palermo. La estensione fino a zone di carattere prettamente cittadino, sarebbe decisamente erronea e non è stata presa in considerazione, tuttavia, in accoglimento di altre osservazioni, e per necessità derivanti da stati di fatto, la zona industriale di S. Lo

./.

renzo, è stata ampliata fino all'incrocio con la pedemontana ed il mercato ivi previsto è stato trasferito più ad ovest in prossimità della Via Petrazzi (vedi variante n° 86). (290)

Istanza n° 440 - presentata da Gelfo Salvatore.
Osserva che il P.R.G. prevede la demolizione di edifici destinati ad attività assistenziale di primaria importanza quali il Solarium in Via Messina Marine e la Casa di Padre Messina al Foro Italico.
Pur concordando sulla necessità del trasferimento di detti Istituti chiede che vengano segnate sul Piano delle nuove ubicazioni in aree perfettamente idonee alla destinazione delle attrezzature.
L'osservazione è stata accolta e si sono scelte per il Solarium e per la Casa di Padre Messina le aree fronteggianti la ~~circonvallazione~~ litoranea Mondello Vergine Maria nella zona in declivio ~~a monte del Castello dell'Emiro~~ in località ~~Monte Federico~~ Vergine Maria (vedi variante n° 18). (291)

Istanza n° 441 - presentata da Fasone Giuseppe.
Osserva che l'ubicazione delle zone residenziali sul Monte Pellegrino non risponde a criteri di buon orientamento e talune investono addirittura zone rimboschite da conservare ed incrementare; chiede pertanto che vengano riviste tali ubicazioni.
L'osservazione è accoglibile e, nello studio più particolare che si è eseguito per il M. Pellegrino, sono state accuratamente ubicate le zone residenziali stagionali e le varie attrezzature, tenendo conto sia dell'orientamento che del rimboschimento in atto (vedi variante n° 40). (292)

./.

(290) (291) (292) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 234 -

Istanza n° 442 - presentata da Pernice Antonino
Osserva che non è giustificato il mantenimento del fabbricato che strozza la Via Principe Granatelli allo sbocco su Via Ruggero Settimo.
L'osservazione è simile alle istanze n° 266, 258 e 369 e viene accolta con le stesse limitazioni e deduzioni. (vedi variante n° 64). (293)

Istanza n° 443 - presentata da Gambino Angelo.
Osserva che il rapporto fra le zone destinate a verde pubblico e quelle destinate ad edilizia è piuttosto esiguo, infatti a parte i parchi della Favorita e d'Orleans e quello da creare lungo il corso dello Oreto, i nuovi spazi a verde pubblico sono stati creati in zone marginali ai quartieri di ampliamento e qualche volta ritagliati dalle zone da mantenere a verde agricolo senza un organico criterio di ubicazione rispetto ai quartieri residenziali.
Chiede pertanto che venga congruamente incrementato il verde pubblico e mantenuto quello privato esistente ed in particolare chiede:

1°) l'area compresa fra il Villaggio Ruffini e la espansione nord attualmente a verde agricolo, venga destinata a verde pubblico in modo da collegare il parco della Favorita con il verde attrezzato più a nord.

2°) l'area destinata a centro direzionale in località Resuttana dovrebbe destinarsi a verde attrezzato in modo da collegarsi con le fascie di verde previste lungo la Via del Fante ed il prolungamento della

./.

(293) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Via Libertà.

3°) Nel rione Malaspina-Notarbartolo il verde pubblico a valle della circonvallazione è, oltre che ubicato troppo marginalmente, insufficiente alle esigenze del quartiere. Propone, pertanto, che pur attraverso zone discontinue esso si colleghi con la fascia di verde che in senso est-ovest sale dall'Ucciardone fino alla Via Cusmano.

4°) In tutta la zona compresa fra la Via Cavour ed il Giardino Inglese, l'assenza di verde è totale, sarebbe necessaria la creazione di un parco pubblico anche a spese dell'edilizia esistente con vantaggio di operare così un diradamento e di abbassare l'indice di densità edilizia. Analogo rilievo va fatto per il rione Perez.

5°) Lungo le arterie radiali che penetrano in città, sarebbe necessaria la creazione di zone di verde pubblico in particolare lungo il Corso Calatafimi e la Via dell'Aeroporto.

6°) Non è stato posto il vincolo di verde privato su ville con alberi di alto fusto come quelle esistenti lungo la Via Libertà, in particolare Villa Cuccia. L'osservazione espone criteri urbanisticamente corretti ma che, purtroppo, per esigenze reali, economiche e viarie, non possono essere integralmente tradotti in atto. In particolare:

1°) la separazione tra il Villaggio Ruffini e la zona nord è stata mantenuta a verde agricolo perchè

./.

non sarebbe economicamente congruente prevedere un parco della estensione proposta dall'istante.

2°) Il centro direzionale non può destinarsi a verde attrezzato in quanto la nuova espansione cittadina ha bisogno di un vero e proprio centro direzionale che non può ubicarsi in seno ad un verde attrezzato poichè i due concetti sono tra loro quasi antitetici.

3°) Il verde pubblico della zona Malaspina-Notarbartolo, inteso come attrezzatura di carattere generale e non come attrezzatura di quartiere è stato ricavato ove possibile e non è realizzabile il collegamento proposto dall'istante perchè le zone a valle della Via Malaspina, sono già fittamente edificate.

4°) Nella zona tra la Via Cavour e il Giardino Inglese e nel quartiere Perez gli interessi costituiti sono così preminenti che non è oggi possibile pensare a un diradamento del tipo proposto dall'istante.

5°) Si è già provveduto ad arricchire le penetrazioni radiali con vaste zone di verde pubblico, infatti la Via Brasa, la Via Altofonte, il Corso Calatafimi e la Via dell'Aeroporto sono tutte dotate in maggiore o minore misura e secondo gli stati di fatto esistenti, di parchi pubblici o impianti di nuovo verde attrezzato.

6°) Sulle principali ville della Via Libertà, nelle quali esistono alberi di alto fusto che è necessario tutelare, è stato imposto il vincolo di verde pubblico o privato.

./.

- 237 -

Istanza n° 444 - presentata da Zanca Ottavio.
Osserva che:

1°) Non è previsto il vincolo panoramico a sud del Sanatorio Ingrassia lungo la pedemontana.

2°) Lungo la strada panoramica attorno a Capo Gallo, il vincolo panoramico è previsto solo sino a Partanna.

3°) Il prolungamento della Via A. Veneziano a sud del Corso Olivuzza, presenta una inspiegabile strozzatura.

4°) Nel P.R.G. è prevista come esistente la zona ferroviaria tra Via Malaspina e Via P.pe Paternò.

5°) Nella borgata Brancaccio la parte di edilizia più vicina alla città, è segnata come borgata da riordinare, mentre quella più lontana è segnata ad edilizia 2,5 mc/mq.

6°) Alla Favorita è previsto il raddoppio del Viale Diana soltanto fino all'altezza dello Stadio circa.

7°) Non è indicato nella legenda a cosa corrisponde la campitura verde con crocette nere.
L'osservazione viene accolta perchè indica effettive lacune del P.R.G. dovute ad errori grafici.

Istanza n° 445 - presentata da D'Ercole Silvio.
Reclama """con riserva di sviluppare le relative ragioni avverso la sistemazione della zona di Via Sampolo con particolare riguardo al complesso di fabbricati adibiti a industrie ricadenti sul torrente Passo di Rigano al n° 214 di Via Sampolo e terreni in Brancaccio""".

./.

L'osservazione non può essere presa in considerazione per il suo carattere di opposizione in difesa di un interesse privato e per la mancanza di argomenti giustificativi.

Istanza n° 446 - presentata da Russo Antonino Presidente della Cooperativa Edilizia "Ferro-Casa".
Premette che la cooperativa da lui presieduta aveva avuto approvato un piano di lottizzazione su un'area marginale ad una nuova via prevista dal Piano "Denisinni", mentre il P.R.G. vincola la zona a densità di 3,5 mc/mq. ed abolisce il prolungamento di detta strada. In proposito fa osservare che detta via nuova, costituente il prolungamento della Via Lascaris, ha delle valide ragioni urbanistiche per essere mantenuta in quanto serve tutta la zona della Siccheria per il collegamento fra il centro urbano e la circonvallazione nella vasta area delimitata dalle vie Perpignano e Pitrè. Chiede pure che la densità edilizia venga aumentata a 4,5 mc/mq. trattandosi di zona in corso di urbanizzazione.
L'osservazione per quanto riguarda il prolungamento della Via Lascaris è stata ritenuta accoglibile ed è stato pertanto effettuato tale prolungamento secondo la variante n° 87 . (294)
Per quanto riguarda la densità non si è ritenuto opportuno l'incremento richiesto in quanto la densità territoriale fissata dal P.R.G. è la massima che si ritiene ammissibile nella zona.

./.

(294) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 239 -

Istanza n° 447 - presentata da Mignosi Archimede.
Osserva che la destinazione a zona industriale dei terreni di Brancaccio, tra la ferrovia e la nuova Via del Porto, appare discutibile perchè i detti terreni sono minutamente lottizzati e coltivati ad agrumeti; sono cioè terreni ad elevato reddito agricolo.
Inoltre, la previsione della zona industriale, con quella ubicazione, verrebbe a nuocere anche alla edilizia residenziale sia esistente che prevista dal P.R.G.
Propone che la zona industriale venga spostata verso Pomara in maniera da essere meglio raccordata alla circonvallazione e alla zona ferroviaria.
L'istante osserva ancora che le limitazioni inerenti al verde agricolo, contenute nell'art. 48 delle norme tecniche, sono eccessive e non consentono di dotare i fondi agricoli di sufficienti attrezzature.
Per quanto riguarda la ubicazione della zona industriale, si rinvia alle deduzioni fatte alla istanza n°389 e si respinge pertanto l'osservazione. La richiesta di aumento della cubatura edificabile nel verde per scopi puramente agricoli, è stata invece accolta e nelle nuove norme alligate al P.R.G. tale massimo è stato portato a 4.000 mc/ha. (vedi variante n° 81). (295)

Istanza n° 448 - presentata da Ferrara Rosolino.
Osserva che nel P.R.G. il giardino di sua proprietà, retrostante all'immobile sito in Piazza Indipendenza ai nn° 13, 14, 15 e 16 è segnato come verde pubblico

./.

(295) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

ed incorporato nella ex proprietà dei Duchi d'Orleans. Poichè ciò non è ragionevolmente ammissibile in quanto detto giardino è gravato da servitù di vedute e di accesso, chiede che si rettifichi il limite del verde pubblico.
L'osservazione è simile alla istanza n° 214 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 58). (296)

Istanza n° 449 - presentata da Visalli Andrea Presidente della Cooperativa Edilizia Dipendenti Assessorato Pubblica Istruzione.
Osserva che la cooperativa CEDAPI acquistò nel 1951 un lotto di terreno tra la Via Rapisardi e Via di Villa Sperlinga e costruì su detto terreno un edificio sociale presentando un piano di lottizzazione, conforme alle previsioni del piano di ricostruzione, nel quale era prevista l'abolizione della Via Villa Sperlinga.
Poichè l'abolizione di Via Villa Sperlinga comporta l'imbottigliamento dell'edificio sociale della Cooperativa, chiede che in sede di P.R.G., si provveda a mantenere il prolungamento della Via Villa Sperlinga.
L'osservazione non può essere accolta sia perchè non riguarda problemi di viabilità generale sia perchè le previsioni viarie per quella zona, sono rimaste quelle che già erano a conoscenza del pubblico prima che si costruisse l'edificio sociale in questione; pertanto, si respinge l'osservazione.

./.

(296) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 241 -

Istanza n° 450 - presentata da Mignosi Filippo Benizio.

Osserva che il verde attrezzato previsto in località Acquasanta, tra la Via Altavilla e la Via Belmonte, non è giustificato da motivi urbanistici perchè in quella zona, prossima al mare, abitano svariate decine di famiglie di pescatori, le cui attività prevalenti hanno bisogno del contatto con la zona portuale; a monte della Via Bonanno esistono ampi spazi verdi che potrebbero agevolmente destinarsi a uso pubblico, senza bisogno di ricorrere a massivi spostamenti di popolazione.

L'osservazione presenta argomenti di indiscutibile efficacia ed è stata pertanto ritenuta accoglibile dagli organi redazionali del Piano come già è stato detto per la osservazioni n° 123 e 125 (vedi variante n° 38). (297)

Istanza n° 451 - presentata da La Franca Giuseppina.

Osserva che la casa di sua proprietà sita in Corso dei Mille n° 703 è tuttora in ottimo stato secondo le esigenze igieniche ed estetiche e pertanto si oppone al P.R.G. che prevede di destinare quel tratto del Corso dei Mille a zona da risanare.

L'osservazione non può essere presa in considerazione per il suo carattere di opposizione in difesa di un interesse privato, tuttavia si fa presente che nel nuovo studio di P.R.G., in accoglimento delle osservazioni n° 185, 219, 247 e 386, la zona è stata de-

./.

(297) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

stinata all'espansione (vedi variante n° 52). (298)

Istanza n° 452 - presentata da Puglisi Vincenzo e C.ti.

Osservano che gli immobili di loro proprietà siti in Via Maresciallo Diaz, sono destinati dal P.R.G. a verde attrezzato e si oppongono a tale vincolo, chiedendo che la destinazione sia mutata in zona turistico alberghiera.

L'osservazione non può essere presa in considerazione per il suo carattere di opposizione in difesa di un interesse privato.

Istanza n° 453 - presentata da Calò Gaspare e C.ti.

Osservano anzitutto che il P.R.G. adottato dal Consiglio Comunale e pubblicato è viziato di illegittimità perchè esso doveva essere compilato e presentato al Ministero dei LL.PP. ovvero all'Assessorato dei LL.PP. entro il mese di dicembre 1955 ciò per effetto della legge urbanistica 17 agosto 1942 n° 1150 il cui termine decennale venne prorogato con la legge del 20 Aprile 1952 n° 524 al 31.12.1955 ovvero per la legge regionale n° 43 del 4.12.1954 entro un anno dall'entrata in vigore della legge medesima. Il Piano è ancora illegittimo per le modalità adottate per la pubblicazione e manifesta la violazione della legge 17 agosto 1942 n° 1150, la quale prescrive la pubblicazione di giorni 60 mentre la pubblicazione di 30 giorni è prevista dalla legge n° 1402 del 27.10.951 che riguarda i piani di ricostruzione.

./.

(298) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Risulta ancora l'illegittimità del Piano dalla mancanza degli allegati e dei documenti elencati all'art. 7 della citata legge urbanistica.
Nel merito del Piano si osserva che a nord ovest della località Passo di Rigano è indicata una zona ospedaliera estesa circa 10 ha. la cui ubicazione non si ritiene razionale perchè i terreni in questione, sono eccessivamente caldi e per la loro esposizione e per il riverbero della montagna soprastante; perchè la progettata zona ospedaliera, troverebbesi su una strada di grande traffico e perchè, infine, troverebbesi troppo prossima al quartiere autonomo di Passo di Rigano. Sarebbe più opportuno spostare la prevista attrezzatura più a nord ovest anche perchè si hanno lì vaste zone incolte. Osservano infine gli istanti, che la superficie di mq. 100.000 prevista per l'attrezzatura, è eccessiva perchè, secondo calcoli da loro effettuati, basterebbero mq. 5.000.
Sulla illegittimità del Piano si fa presente che esso è stato redatto in ossequio alla legge regionale n° 43 del 4.12.1954 prorogata con legge n° 12 del 18.2.1956 che portò la scadenza per la presentazione del Piano al dicembre del 1957. Il Piano, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, è stato pubblicato e sono state ricevute dalla Amministrazione Comunale tutte le osservazioni pervenute entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nonchè

./.

quelle altre osservazioni pervenute fuori termini.
Non è neanche sostenibile la illegittimità del Piano per la mancata pubblicazione degli allegati e delle tavole di studio, poichè la legge ne prescrive la compilazione, ma non la pubblicazione. Quanto al merito del Piano, si deduce, che la zona ospedaliera, prevista come attrezzatura generale a servizio di tutta la città, è stata ivi ubicata proprio in funzione della sua esposizione sul dorsale alla confluenza dei due pianori di Passo di Rigano e dei Petrazzi; esposizione che è stata ritenuta confacente, per un ospedale specializzato dai massimi organi sanitari sia comunali che provinciali.
La Via pedemontana che fiancheggia e dà l'accesso alla zona ospedaliera, non è una strada di grande traffico, bensì una strada a carattere eminentemente turistico per cui non possono verificarsi gli inconvenienti lamentati dall'istante.
La vicinanza alla zona ospedaliera di zone residenziali di una certa estensione, non è occasionale, ma, anzi, l'azzonamento di tutto il territorio urbano, ed in particolare la disposizione delle attrezzature, è stato studiato e coordinato in modo da rendere organico tutto il P.R. sia nelle singole soluzioni che nel grande quadro di insieme.
Non ritenendo che le argomentazioni sulla superficie occorrente siano così valide da potere essere controdedotte, si omette di rispondere su questo punto.
La osservazione pertanto non è accoglibile e si respinge.

./.

- 245 -

Istanza n° 454 - presentata da Mngano Gaetano.
Osserva che l'imposizione di qualsiasi limitazione al diritto di edificazione nelle zone destinate a verde agricolo non è giuridicamente ammissibile, poichè ciascuno ha il diritto di costruire, sulla propria terra, tutto ciò che più ritiene opportuno, sia qualitativamente che quantitativamente.
La osservazione che tende ad affermare la impossibilità da parte della Amministrazione Comunale a procedere a una qualsiasi regolamentazione o pianificazione nell'ambito del suo territorio, non può ovviamente avere alcun fondamento giuridico, in quanto, tale facoltà, è per legge riconosciuta ai Comuni.
La osservazione pertanto si respinge.

Istanza n° 455 - presentata da Trombino Gaetano.
Osserva che nella redazione del P.R.G. sono state trascurate le esigenze della borgata Partanna in quanto la viabilità ad essa afferente è poco comoda e per nulla fluida. Propone di prolungare la Via Libertà fino a Partanna e di estendere la zona di espansione verso Sud-Est, sui terreni di sua proprietà.
L'osservazione, per quanto riguarda la viabilità, è stata accolta e nello studio di maggior dettaglio (vedi variante n° 88) si è agganciata la viabilità; si (299)
è accolta l'osservazione riguardante l'insufficienza dell'ampliamento di Partanna. Nella citata variante, infatti, si è provveduto ad estendere congruamente la zona residenziale.

./.

(299) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 246 -

Istanza n° 456 - presentata da Bellina Giovanni.
L'osservazione è simile alla istanza n° 379 riguardante l'impianto di un mercato rionale in Via Rapisardi e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 457 - presentata da Gullo Nicolò.
Osserva che non appare opportuno destinare a zona di espansione con densità 3,5 mc/mq. l'area compresa tra la circonvallazione e i prolungamenti di Via Pietro Colletta e Via Filippo Eredia, perchè la zona è già fittamente urbanizzata e la superficie rimasta inedificata rappresenta una piccolissima parte dell'insieme.
Nello studio più particolare che si è eseguito per la zona, si è costatato che in effetti nella zona in parola sono già costruiti o sono in corso di costruzione, numerosi fabbricati. La zona, pertanto, è stata destinata ad edilizia da completare, salvo quelle aree destinate ad uso pubblico. L'osservazione viene pertanto accolta secondo la variante n° (300)

Istanza n° 458 - presentata da Raspa Edmondo proprietario di immobili nella Via Altofonte.
Osserva che tutti gli edifici anche quelli di nuova costruzione, sulla Via Altofonte, sono stati destinati a verde attrezzato.
L'osservazione è simile alle istanze n° 300 e 301 e viene accolta con la stessa motivazione (vedi variante n° 19). (301)

Istanza n° 459 - presentata da Sanfilippo Ignazio.
L'istante osserva quanto segue:

./

(300) Così nell'originale. (N.d.r.)
(301) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

1°) che nel piano pubblicato non è previsto il prolungamento di Via Maggiore Amari e di Via Quarto dei Mille dal Corso Calatafimi alla Via Cappuccini, ambedue esistenti per oltre 4/5 del loro percorso;

2°) che non è prevista una teleferica che dalle falde del M. Pellegrino vada al Castello Utveggio ed al Santuario;

3°) che non è previsto il prolungamento di Via Paolo Balsamo dal Corso dei Mille fino alla Via del Porto;

4°) che non è prevista l'abolizione del vicolo Pandolfini nel quartiere Matteotti;

5°) che la scuola esistente a servizio della borgata Conte Federico risulta tagliata fuori dal centro abitato, perchè la circonvallazione si inserisce tra la scuola e le abitazioni.

Per quanto riguarda il 1° punto, che si accoglie, si rimanda alla variante n° nella quale sono stati previsti i prolungamenti della Via Maggiore Amari e Via Quarto dei Mille. (302)

Per il 2° punto, che si accoglie, è stata prevista la funivia dalle Falde di M. Pellegrino fino al Castello Utveggio, al Santuario e a Valdesi.

Per quanto riguarda il 3° punto, la osservazione è simile alle istanze n° 399 e 411 e pertanto viene accolta secondo la variante n° 78 . (303)

Per il punto 4° è stato provveduto a conglobare il vicolo Pandolfini in un unico isolato e rimarrà compito dei piani di lottizzazione di stabilirne il man-

./.

(302) Così nell'originale. (N.d.r.)

(303) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

tenimento o meno secondo la variante n° 89 . (304)
Per il punto 5° è da osservare che è pur vero che la scuola della borgata Conte Federico è al di là della circonvallazione, ma alla utilizzazione della stessa, come scuola rurale o altro, potrà provvedersi a mezzo di sottopassaggio, dato che non si può spostare il tracciato della circonvallazione. L'osservazione viene accolta, pertanto, in tutti i 5 punti (vedi variante n° 81 . (305)

Istanza n° 460 - presentata da Maiorana Sebastiano. Conferma di avere inviato a mezzo raccomandata una osservazione (n° 249) riguardante la zona di Acquasanta, probabilmente senza firma. Non si prende pertanto inconsiderazione poichè non trattasi di osservazione.

Istanza n° 461 - presentata da Cusimano Olimpia. Dichiara di associarsi ai ricorsi proposti dalla sig.ra Maria Francesca Notarbartolo di Sciara e dal Sig. Bazan Umberto (oss. n° 1178); si rimanda pertanto alle deduzioni che saranno fatte alla oss. n° 1178.

Istanza n° 462 - presentata da Sajeva Attilio e C.ti. Osservano che il P.R.G. varia i rapporti di una convenzione stipulata tra gli istanti e il Comune, sulla base di un piano di lottizzazione approvato dalle Commissioni Riunite il 28.10.955, e che prevede la sistemazione della zona compresa tra Via Malaspina, Via Serradifalco e Piazza Malaspina. Chiedono che venga mantenuta la soluzione prevista dal piano di lottizzazione. L'istanza, tutelando interessi meramente privati, ha

./.

(304) (305) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

il carattere della opposizione e quindi non potrebbe essere presa in esame. Comunque non sarebbe accoglibile perchè le sistemazioni stradali previste nel citato piano di lottizzazione riguardano solo strade private di lottizzazione e perchè la densità territoriale adottata nella zona Noce-Notarbartolo non può essere elevata per i motivi già espressi in analoghe osservazioni.

Istanza n° 463 - presentata da Cascio Antonio, consigliere delegato della S.T.A.S. (Soc. Turistico Alberghiera Siciliana).

Osserva che nel P.R.G. è previsto che l'angolo g fra il Foro Italico e la Via Lincoln venga genericamente destinato a zona da risanare mentre è già stato presentato dall'istante un progetto per la costruzione di un albergo di 2ª categoria sull'area in questione. La creazione del nuovo albergo risponderebbe ad una esigenza estetica poichè il progetto è particolarmente curato dal punto di vista architettonico, ad una esigenza funzionale perchè contribuirebbe alla valorizzazione turistica del Foro Italico e ad una esigenza di carattere turistico perchè la creazione di una zona alberghiera al Foro Italico costituirebbe la migiore soluzione dei problemi ricettivi della città di Palermo.

L'osservazione sottopone argomenti di un certo interesse, non può però essere accolta perchè il P.R.G. e il

./.

piano particolareggiato di risanamento del mandamento Tribunali confermano le previsioni del Piano di Ricostruzione, già opposte e respinte in quella sede.

Istanza n° 464 - presentata da Toia Francesca.
L'istanza per il suo carattere di opposizione non può prendersi in esame.

Istanza n° 465 - presentata da Di Stefano Paolino.
L'istante avanza alcune osservazioni e proposte di modifica ai seguenti articoli delle Norme Tecniche per l'attuazione del P.R.G.
Art. 50: propone di sostituire alla espressione"portici eguali a" l'espressione "portici in armonia con".
Art. 52: alla espressione "demolita o coordinata" propone di sostituire la espressione "coordinata o, in caso di accertata necessità, demolita".
Art. 56: propone che si tolga la frase "per la edificazione".
L"osservazione è accolta per quanto riguarda le modifiche all'art. 50 e all'art. 56, articoli che saranno inseriti nelle norme, nella nuova dizione.
Non si accoglie la modifica proposta all'art. 52 perchè la modifica proposta dall'istante, risulterebbe troppo vaga.

Istanza n° 466 - presentata da Di Stefano Paolino.
Osserva che l'indicazione dei monumenti e degli ambienti monumentali da rispettare è manchevole, sia all'interno dei quattro mandamenti, sia nell'ambito di tutto

./.

il territorio comunale. Propone che, oltre ad una più attenta revisione, venga compilato un elenco dei monumenti ed ambienti, anche ai fini degli artt. 13, 21 e 23 delle norme di attuazione.
L'osservazione è accolta.

Istanza n° 467 - presentata da Natoli Luciana.
Osserva che, pur essendo prevista una indicazione assolutamente generica sui quattro mandamenti, si nota che alcune sistemazioni stradali offendono ambienti e monumenti pregevoli (es. terza via all'altezza del Giusino - prolungamento di Via Napoli oltre Via Roma sulla Piazza S. Andrea - Via del Porto sul tracciato di Via Pappagallo).
Inoltre alcuni ampliamenti stradali distruggono elementi paesistici e monumentali, quali la Torre del Rotolo a Vergine Maria e i resti quattrocenteschi nello antico ingresso di S. Giovanni dei Lebbrosi.
L'osservazione, che conclude raccomandando un attento controllo per la tutela dei monumenti segnalati, è stata tenuta in considerazione dagli organi redazionali del piano, che, nei nuovi studi particolari o particolareggiati, hanno operato con speciale cautela e in stretta collaborazione con la Soprintendenza ai Monumenti.

Istanza n° 468 - presentata da Barreca Rosario.
Lamenta l'abbattimento degli edifici di Via Collegio di Maria essendo sufficiente per le esigenze viarie il grande spiazzo esistente su Corso Scinà.

./.

Si riserva di produrre le proprie deduzioni.
L'osservazione non può essere presa in considerazione perchè avente il carattere di opposizione in difesa di specifico interesse privato e perchè priva di motivazione.

Istanza n° 469 - presentata da Romano Giuseppe e C.ti, proprietari di terreni in contrada Cruillas catastati al fg. 39, part. 394, 436, 438, 475, 838 e 839.
Osservano anzitutto in linea generale che il Piano è contrario alla Costituzione perchè il Comune non può, senza prima procedere all'espropria, destinare a verde agricolo un terreno edificabile. In particolare osserva che sarebbe necessario prolungare la Via N. Sauro fino a Cruillas ed estendere la zona destinata all'edilizia popolare a tutti i terreni a nord del prolungamento di Via Imperatore Federico.
L'osservazione è inconsistente sia negli argomenti di carattere generale che in quelli particolari perchè è devoluta per legge ai Comuni la facoltà di pianificare nell'ambito del proprio territorio, destinando all'espansione urbana solo quelle aree il cui sviluppo edilizio comporti il minimo si vantaggio per la collettività e per l'Amministrazione Comunale.
Le borgate di Uditore e Cruillas devono rimanere separate mantenendo il loro carattere residenziale e artigianale, mentre , il prolungamento della Via N. Sauro e l'estensione delle possibilità edificatorie a nord della Via Imperatore Federico comporterebbero

./.

necessariamente un mastodontico ampliamento della zona e l'unificazione delle due borgate.
L'osservazione viene pertanto respinta.

Istanza n° 470 - presentata da Giuffrè Gaetano.
Osserva che:

1°) La Circonvallazione è prevista con quattro carreggiate di cui due di corsa e due di drenaggio, mentre sarebbe più conducente abolire, in molti tratti, la carreggiata a monte, facendo sottopossare le trasversali e selezionando il traffico per tipo e velocità sulla restante sezione.

2°) Gli incroci previsti con nodi selezionati sul Corso Calatafimi, Via Pitrè e sulla Via Imperatore Federico, non appaiono efficenti data la loro incompletezza; si riterrebbe invece più economica e più conducente la risoluzione degli incroci con nodi a raso a circolazione rotatoria.

3°) sarebbe opportuno, data l'intensità del traffico cittadino lungo l'asse longitudinale principale e data l'influenza che esercitano i centri vicini da Bagheria a Carini, prevedere la creazione di una metropolitana.
L'osservazione viene accolta se-condo la variante n° 7 per quanto riguarda i punti 2) e 3) riconosciuti di estrema importanza per l'efficienza del traffico, mentre, si respinge la proposta contenuta al punto 1) perchè la circonvallazione deve consentire l'agevole smaltimento del traffico veloce e il drenaggio di tut- (306)

./.

(306) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

te le vie radiali, a prevalente traffico residenziale o agricolo, senza che avvengano interferenze fra i traffici e senza destinare congrue parti di carreggiata a traffici, che, nel futuro, diverranno sempre più esigui.

Istanza n° 471 - presentata da Vassallo Gaetano, proprietario di un appezzamento di terreno in contrada Roccella, in corrispondenza del verde con attrezzature sportive previsto dal Piano Regolatore Generale.
Osserva in proposito che un vincolo venticinquennale su tali terreni, equivale alla rovina dei piccoli proprietari della zona che non possono nè migliorare le culture nè concludere operazioni di compra-vendita.
Osserva inoltre che l'ubicazione di tale zona sportiva non è opportuna data la vicinanza con la zona industriale e chiede pertanto, il trasferimento della attrezzatura sportiva in altro sito.
L'osservazione è stata parzialmente accolta in quanto la zona sportiva è stata spostata tutta verso sud riducendone anche l'estensione (vedi variante n° 53). (307)

Istanza n° 472 - presentata da Schifaudo Vincenza.
L'osservazione è in tutto simile alla precedente e viene parzialmente accolta con le stesse limitazioni e specificazioni (vedi variante n° 53). (308)

Istanza n° 473 - presentata da Rallo Mario e C.ti, proprietari di immobili in Via Simone Gulì e vicolo 1° Montechiaro.
L'istanza ha il carattere della opposizione e non potrebbe essere presa in esame e comunque, essendo analo-

./.

(307) (308) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

ga alle istanze n° 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 202. 204. 205. 206. 207. 215. 220. 225. 250. 256. 262. 264. 284. 294 riguardanti l'ampliamento della zona industriale all'Acquasanta viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 474 - presentata da Baiamonte Giuseppe e C.ti, proprietari di terreni in contrada Roccella. L'osservazione è simile alle istanze n° 471 e 472 e viene parzialmente accolta con le stesse limitazioni e specificazioni (vedi variante n° 53). (309)

Istanza n° 475 - presentata da Chiazzese Anna proprietaria di terreni in contrada Roccella. L'osservazione è simile alle istanze n° 471, 472, 474 e viene parzialmente accolta con le stesse limitazioni e specificazioni (vedi variante n° 53). (310)

Istanza n° 476 - presentata da Di Gregorio Francesco, proprietario di terreni in contrada Roccella. L'osservazione è simile alle istanze n° 471, 472, 474, 475 e viene parzialmente accolta con le stesse limitazioni e specificazioni (vedi variante n° 53). (311)

Istanza n° 477 - presentata da La Barbera Vincenza, proprietaria di un immobile in Via Giorgio Arcoleo 57 del quale è prevista la demolizione. L'osservazione avendo il carattere di opposizione e non essendo motivata, non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 478 - presentata da Nicoletti Pietro e

./.

(309) (310) (311) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

C.ti, proprietari di terreni in contrada Pallavicino destinati dal P.R.G. a verde attrezzato.
Osservano che detti terreni sono soltivati ad agrumi, quindi ad elevato reddito, mentre più a nord esistono terreni improduttivi per cui, sarebbe più opportuno lo spostamento della zona di verde attrezzato.
L'osservazione non presenta motivi di eccezionale interesse generale, pur tuttavia, nello studio più particolare che si è eseguito per la zona, in accoglimento di questa e di altre osservazioni e per esigenze preminenti urbanistiche, la zona di attrezzature sportive è stata spostata più a nord, al limite della borgata Partanna, secondo la variante n° 90 . (312)
L'osservazione pertanto si accoglie.

Istanza n° 479 - presentata da Maniscalco Carlo e Guido.
La osservazione è simile alla osservazione n° 478 e viene accolta con le stesse limitazioni e specificazioni di cui alla citata osservazione (vedi variante n° 90). (313)

Istanza n° 480 - presentata da Maniscalco Francesco.
La osservazione è simile alle istanze n° 478 e 479 e viene accolta con le stesse limitazioni e specificazioni di cui alle citate osservazioni (vedi variante n° 90). (314)

Istanza n° 481 - presentata da Maniscalco Alfonso.
La osservazione è simile alle istanze n° 478, 479, 480 e viene accolta con le stesse limitazioni e specificazioni (vedi variante n° 90). (315)

Istanza n° 482 - presentata da Maniscalco Calcedonio.

./.

(312) (313) (314) (315) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

La osservazione è simile alle istanze n° 478, 479, 480 e 481 e viene accolta con le stesse limitazioni e specificazioni (vedi variante n° 90). (316)

Istanza n° 483 - presentata da Basile Benedetto amministratore del condominio di Via Libertà 203 bis e di Via Piedilegno 6/I.

Osserva che non è stata indicata, con la necessaria chiarezza, la regolamentazione della zona compresa tra Via dello Artigliere, Via D'Azeglio, Via Gen. Di Giorgio, Via Libertà e Piazza Statua: infatti, la Via Piedilegno, ricadente entro questo comprensorio, è anche essa campita col simbolo di zona costruita e da completare; affinchè non venga compromessa la esistenza della Via Piedilegno, sulla quale prospettano numerosi edifici di recente costruzione, chiede che questa via venga segnata sul Piano.

La osservazione è stata accolta ed è stata indicata sul nuovo P.R.G. la Via Piedilegno secondo quanto illustrato nella variante n° 16 , benchè, la campitura (317) sulla intera via, nel P.R.G. non stava a rappresentare la volontà della Amministrazione Comunale di fare scomparire la strada, dato che trattasi di strada di lottizzazione non avente quindi interesse nel Piano.

Istanza n° 484 - presentata da Bellafiore Giuseppe.

La osservazione tratta gli stessi argomenti trattati nella istanza n° 466 riguardanti la indicazione degli ambienti e dei monumenti entro i quattro mandamenti e nell'ambito dell'intero territorio comunale e tratta

./.

(316) (317) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

anche lo stesso argomento di cui alla osservazione n° 467 riguardante l'attraversamento del vecchio centro con strade di grande viabilità. Come le citate osservazioni, la presente è stata accolta e tenuta in considerazione nella redazione dei piani particolareggiati di risanamento ai quali si rimanda.

Istanza n° 485 - presentata da Pandolfo Maria e C.ti, proprietari di una palazzina in Piazza Leoni. Osservano che il taglio del loro edificio non è giustificato perchè non si riuscirebbe così a rettificare la Piazza Leoni e, pertanto, chiedono che si adotti una diversa soluzione.

La osservazione è stata rilevata fondata e si è ristudiata la sistemazione della Piazza Leoni, in modo da evitare al massimo le demolizioni dei fabbricati esistenti.

L'istanza è pertanto accolta secondo la variante n° 16. (318)

Istanza n° 486 - presentata da Carollo Francesca in Seidita.

Osserva che è stato destinato a verde agricolo il terreno sulla Via Petrulla a Passo di Rigano, terreno sul quale l'istante aveva richiesto la licenza di costruzione; ritiene che tale vincolo, oltre a non arrecare alcun vantaggio alla produttività della zona, è ingiustificato perchè il suo terreno è al limite della zona di borgata da riordinare e più a sud è fiancheggiato da altra strada normale alla Via Petrulla.

./.

(318) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

La osservazione è stata accolta in sede di studio di dettaglio del riordino della borgata Passo di Rigano secondo la variante n° 43 . (319)

Istanza n° 487 - presentata da Canale Michelangelo e C.ti, proprietari di un palazzo in Via D'Ossuna n° 90.
Osservano che il prolungamento della Via Marco Polo, così come indicato sul P.R.G., comporta la demolizione di un palazzo di notevole consistenza di loro proprietà, mentre, se il prolungamento venisse effettuato secondo le previsioni di un vecchio piano viario esistente all'Ufficio Tecnico dei LL.PP., si potrebbero demolire soltanto delle case basse e utilizzare la sede stradale del vicolo della Fresia.
La osservazione non è accoglibile perchè sul prolungamento di Via Marco Polo, oltre la Via D'Ossuna, sono già stati costruiti dei complessi di case popolari sull'allineamento di Via Marco Polo e per raccordare i due tratti di strada non può effettuarsi un collegamento a doppio gomito, come proposto dagli istanti
La osservazione pertanto si respinge.

Istanza n° 488 - presentata da Modica Francesco abitante in Via Acquasanta n° 122.
Si oppone alla distruzione della sua casa perchè non ha possibilità di acquistarne un'altra o di pagare esagerati affitti.
La osservazione non può essere presa in considerazione perchè non presenta motivi di interesse generale.

./.

(319) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 489 - presentata da Porretto Santa proprietaria di due lotti di terreno in Pallavicino catastati uno al fg. 18 part. 555 e 557 e l'altro al fg. 19 part. 76 e 79, ambedue vincolati dal P.R.G. a verde agricolo.

Osserva che l'imposizione del vincolo di verde agricolo su dei terreni facenti parte della immediata espansione della borgata Pallavicino e tagliati da strade di grande traffico, non trova giustificazione alcuna; così ad esempio, non si spiega tecnicamente, perchè la borgata di Pallavicino, non può estendersi fino al prolungamento della Via Roma ma deve rimanere da esso separata da una sottile fascia di verde agricolo. Chiede pertanto che vengano tenute in giusto conto le esigenze sia della borgata che dei piccoli proprietari della zona, i quali ultimi risulterebbero gravemente danneggiati dalla impossibilità di costruire la propria abitazione.

La osservazione è in parte giustificata perchè nel primo studio si era limitata troppo la estensione della borgata Pallavicino; nello studio di maggior dettaglio che si è eseguito, si è ampliata la espansione di Pallavicino, portandola fino al prolungamento del Viale Duca degli Abruzzi ed oltre fino al prolungamento della Via Libertà; anche dal lato est è stata ampliata la borgata fino a raggiungere la Via Marinai Alliata.

La osservazione è pertanto accolta secondo la variante n° 65 . (320)

./.

(320) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 261 -

Istanza n° 490 - presentata da La Licata Salvatore e C.ti, proprietari di vari fabbricati in Via Ponte di Mare e in Via Messina Marine, compresi tutti nella zona turistico-alberghiera ivi prevista.
Osservano che tale destinazione comporterebbe la totale demolizione di tutti gli edifici ivi esistenti, comprese le costruzioni realizzate ivi dal Comune, il trasferimento dei numerosi impianti esistenti, inclusa la Officina del Gas, per cui tale vincolo non risponde ad alcun criterio economico e chiedono che si provveda in merito.
L'osservazione è in parte fondata e, infatti, nel nuovo studio di cui alla variante n° 91 si è previsto il (321)
mantenimento sia delle case popolari di Via Tiro a Segno sia dell'Officina del Gas; non si è però potuto accogliere il concetto del trasferimento integrale della zona turistico-alberghiera perchè è preciso intendimento degli organi redazionali del Piano, nonchè, aspirazione di tutta la cittadinanza, che si addivenga alla valorizzazione della fascia litoranea oltre il Foro Italico.
La osservazione pertanto mentre viene respinta per la richiesta generale di trasferimento della zona turistica, viene accolta per gli argomenti particolari in essa contenuti.

Istanza n° 491 - presentata da Turano Angelo proprietario di un terreno con casa di abitazione in Vicolo Porretti n° 8 - 10.

./.

(321) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Fa presente che ha già subito una espropria di circa 2.000 mq. per il taglio della Via della Regione e che la nuova strada normale alla Via della Regione e lo slargo previsto dal P.R.G. lo danneggiano in maniera gravissima perchè impegnano tutto il terreno di sua proprietà.

La osservazione è stata parzialmente accolta perchè nel nuovo studio di maggior dettaglio eseguito per la zona dell'Acquasanta è stato eliminato lo slargo previsto su Via della Regione, mentre si è mantenuta la via trasversale che costituiva già una previsione di Piano di Ricostruzione (vedi variante n° 31). (322)

Istanza n° 492 - presentata da Di Maio Rocco proprietario di terreni a Passo di Rigano, catastati al fg. 38 part. 515, 540, 541, 648 e vincolati a verde agricolo dal P.R.G.

Osserva che i terreni di sua proprietà sono ubicati tra la Via Casalini e il prolungamento della Via Evangelista Di Blasi cioè nella zona di più immediata espansione della borgata Passo di Rigano; non si ritiene quindi che il vincolo di verde agricolo sia ivi giustificabile.

La osservazione non può essere accolta perchè la borgata Passo di Rigano, pur essendo stata studiata in particolare, è stata limitata, nella sua espansione a nord, dal prolungamento della Via Notarbartolo, ricadente parzialmente sui terreni di proprietà dell'istante. L'osservazione pertanto si respinge.

./.

(322) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 263 -

Istanza n° 493 - presentata da Stancampiano Eugenio, proprietario di una fabbrica di argenteria in Via Messina Marine catastata al fg. 92 part. 166, 167 e 169 b.

Osserva che sarebbe sua intenzione costruire su un lotto di terreno, di proprietà della fabbrica e prospiciente su Via Messina Marine, un edificio di abitazione destinato agli operai che lavorano nella sua azienda, ma il vincolo di zona edificabile con densità 1,5 mc/mq. gli impedisce di realizzare tale programma altamente sociale.

La osservazione non può essere accolta perchè la zona in parola è all'estremo limite della espansione cittadina e non si può ivi consentire un aumento della densità urbana; tuttavia ciò non esclude la possibilità della edificazione di case per operai. La osservazione viene pertanto respinta.

Istanza n° 494 - presentata da Rubino Stefano proprietario di un piccolo appezzamento di mandorineto in contrada Maragisa alla Guadagna.

Osserva che l'enorme estensione di verde pubblico dalla Guadagna fino a Barone Scala ed oltre per la creazione di una villa costituisce un gravissimo errore perchè la città ha bisogno di fonti di reddito e non di luoghi di divertimento impiantati su terreni ad alto reddito.

La osservazione non può essere accolta perchè la previsione del parco dell'Oreto è una previsione fonda-

./.

mentale nell'azzonamento cittadino e la città ha bisogno oltre che delle fonti di reddito, anche di una decorosa dotazione di verde pubblico, a tutela degli interessi della intera collettività.
L'osservazione, pertanto, si respinge.

Istanza n° 495 - presentata da Biondo Pietro, proprietario di una industria di panificazione in Via Serradifalco angolo Via Giuseppe Crispi.
Osserva che la demolizione degli stabili di Via Serradifalco all'angolo con la Via Giuseppe Crispi, non dà utilità alla viabilità cittadina.
La osservazione per la sua genericità per la mancanza di motivazione non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 496 - presentata da Mangano Filippo e C.ti, proprietari del fabbricato di Via Noce dal n° 34 al n° 46 con piano terreno e tre piani elevati, catastato al fg. 53 part. 462 e 463.
Osservano che il fabbricato è stato erroneamente incluso nella proprietà delle Suore di Carità, pregano pertanto che si disponga la opportuna modifica.
La osservazione è stata accolta in quanto trattasi effettivamente di errore grafico nella determinazione dei confini della Casa di San Vincenzo (vedi variante n° 12) (323)

Istanza n° 497 - presentata da Barbaro Guglielmo.
Osserva che il nuovo allineamento previsto sulla Via Nicolò Spedalieri tra la Via Aloisio Iuvara e la Via Tommaso Laureto è ingiustificato perchè prima della

./.

(323) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Via Aloisio Iuvara esistono altri cinque fabbricati sullo stesso allineamento; osserva ancora che tale allineamento non potrà essere rispettato, perchè su quella linea, ricadono il Canale Passo di Rigano e l'edificio scolastico, pertanto, chiede che non si insista su tale nuovo allineamento.
La osservazione non può essere accolta e si respinge perchè i fronti sulla Via N. Spedalieri, debbono essere rettificati secondo il nuovo allineamento già previsto dal Piano di Ricostruzione e mantenuto nel P.R.G.

Istanza n° 498 - presentata da Saitta Ignazia ved. Ballariano, proprietaria di immobili in Piazza Generale Turba ai nn° 154, 155, 156, 157 e 158.
Si oppone alla approvazione del Piano riservandosi ogni altra azione concessa dalla legge.
La osservazione, per il suo carattere di opposizione, non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 499 - presentata da Di Fazio Giuseppe e C.ti, proprietari di due fabbricati di quattro elevazioni e piano terreno in Corso dei Mille n° 168 l'uno e 178 l'altro.
Gli istanti osservano in linea generale che il Piano è nullo in quanto non è stato preceduto o accompagnato dal piano territoriale di coordinamento come è prescritto dalla legge regionale 18.2.1956 n° 12; perchè manca il piano finanziario per le esproprie da eseguire, perchè manca uno studio economico circa le spese occorrenti per l'attuazione del Piano e perchè manca-

./.

no i piani particolareggiati del risanamento igienico ed edilizio dei rioni interni della città. In linea subordinata osservano che non si giustifica il prolungamento della Via Serraglio Vecchio, con la conseguente demolizione di fabbricati di notevole consistenza, e propongono invece che si prolunghi la Via Paolo Balsamo.

La osservazione non è accoglibile e viene respinta, per la parte generale, con le stesse motivazioni di cui nelle deduzioni sulla parte generale della osservazione n° 177; si accoglie, invece, la osservazione riguardante i motivi subordinati con le stesse motivazioni esposte nelle deduzioni alle osservazioni n° 399 e 411 (vedi variante n° 78). (324)

Istanza n° 500 - presentata da Prestigiacomo Gioacchino, proprietario di un lotto di terreno sulla Via Feliciuzza.

Osserva che nella Via Feliciuzza, nel tratto compreso fra la Via Vespri e la Via Angelotti, sono segnati sul P.R.G. tre lotti di cui quello centrale destinato ad attrezzature scolastiche e gli altri due a zona edificabile con densità urbana 4,5 mc/mq. Ciò non appare giustificato perchè gran parte di tali lotti sono già edificati a norma del regolamento edilizio vigente, e la sperequazione di densità fra i diversi lotti, offrirebbe un discutibile risultato estetico.

La osservazione presenta un argomento di indubbia efficacia, anche perchè è stato rilevato che, in parti-

./.

(324) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

colare, il lotto più a nord è quasi interamente edificato, e, pertanto, nello studio più particolare che si è eseguito per la zona in questione, la osservazione è stata accolta secondo la variante n° 92 . (325)

Istanza n° 501 - presentata da Angelotti Maria Teresa, proprietaria di lotti di terreno in Via Feliciuzza.

L'osservazione è simile alla istanza n° 500 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 92). (326)

Istanza n° 502 - presentata da Blasco Corrado proprietario di terreno in Via Feliciuzza.

L'osservazione è simile alle istanze n° 500 e 501 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 92). (327)

Istanza n° 503 - presentata da Di Prima Maria Antonia.

Si oppone al progetto di P.R. specificatamente per quanto riguarda il mandamento Tribunali ove possiede un lotto di case.

L'osservazione per il suo carattere di opposizione non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 504 - presentata da Zanca Maria.

Non è una osservazione ma una istanza tendente ad ottenere l'assegnazione di una casa in previsione degli sventramenti che saranno effettuati in Via Archimede per l'allargamento della strada; non può pertanto essere presa in considerazione.

./.

(325) (326) (327) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 268 -

Istanza n° 505 - presentata da Benfratello Alessandra e C.ti.
Si oppongono al Piano per quanto riguarda specificatamente gli immobili posseduti dagli istanti in Piazza del Carmine n° 35, 36 e 37.
L'osservazione per il suo carattere di opposizione in difesa di specifici interessi privati non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 506 - presentata da Zito Enrica in Ballerini, proprietaria di una estensione di terreno di circa 10 ha. in Via dei Corsari, contrada Mezzo-Palermo, ove sorge l'industria di estrazione per raffinazione oli Ballerini e C.
Osserva che è nei programmi della industria, esattamente segnata sul P.R.G., di procedere ad un ampliamento della attività industriale per cui verrà occupato circa 1 ha. ancora di terreno a fini industriali mentre su una estensione di circa 3 o 4 ha., intenderebbe costruire delle abitazioni per gli operai con relativo centro assistenziale.
Per quanto riguarda la possibilità di ampliamento dell'industria, ciò è consentito a norma dell'art. 43 delle norme tecniche di attuazione e con il rispetto delle prescrizioni ivi stabilite; mentre, per quanto si attiene alla zona residenziale, non è possibile accogliere la osservazione perchè la zona residenziale sarebbe troppo lontana dalle altre espansioni cittadine e l'incidenza dei servizi sarebbe troppo elevata.

./

La osservazione pertanto viene respinta.

Istanza n° 507 - presentata da Currenti Gaspare.
Dichiara che il Piano è illegale e si riserva di dimostrarne la illegalità.
La osservazione non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 508 - presentata da Currenti Antonino.
Dichiara che il Piano è illegale e si riserva di dimostrarlo.
La osservazione non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 509 - presentata da Russo Antonino.
Osserva che sono vincolate a verde pubblico o privato molte aree già destinate allo sviluppo edilizio, con evidente danno per i proprietari; che non sono stati rispettati dal P.R.G. i Piani di iniziativa privata già approvati dalle Commissioni Riunite ed in base ai quali i proprietari avevano già assunto impegni e oneri; che non è chiaro chi indennizzerà i proprietari e quali saranno le indennità relative al vincolo di verde pubblico; che non sono state indicate sul Piano alcune aree in atto occupate da aziende industriali e si deve pertanto intendere che tali industrie debbano scomparire con conseguente impoverimento del patrimonio cittadino; che secondo le norme tecniche alligate al Piano riuscirà oltremodo difficile per il privato, procedere alla edificazione mentre ciò sarà riservato ai grossi speculatori e agli Istituti di edilizia sovvenzionata; che non sono stati

./.

previsti nè l'eliporto nè la metropolitana.
Chiede infine che venga redatto un unico testo del regolamento edilizio in sostituzione di quello vigente.
Rispondendo punto per punto alla osservazione, si deduce quanto segue: sono state vincolate a verde pubblico, secondo la facoltà concessa dalla legge al Comune, le aree ritenute necessarie nel quadro dello sviluppo urbanistico della città, aree che erano destinate alla edificazione tanto quanto lo erano tutte le altre aree del territorio comunale in assenza di un P.R.; ove si è ritenuto indispensabile, ai fini di un migliore azzonamento o di un necessario calo della densità o di un opportuno inserimento di nuove strade o di attrezzature, non si sono rispettati i Piani di lottizzazione presentati e approvati dai privati, nè ciò daltronde, costituisce una lesione del diritto del privato, poichè l'approvazione del piano da parte delle Commissioni non è un atto amministrativo, che conferisce al cittadino il diritto a costruire, ma solo un parere consultivo di una commissione di esperti.
L'indennizzo ai proprietari, il modo di corrispondere la indennità e le altre modalità relative alle espropie negli spazi di uso pubblico, saranno rese note con le forme di legge, quando verranno redatti e finanziati i piani particolareggiati, mediante i quali la Amministrazione Comunale, procederà all'attuazione del P.R.G.
Non sono state indicate sul Piano col segno di zona

./.

industriale soltanto quelle industrie che, per la loro ubicazione o perchè moleste, sono necessariamente da trasferire in vista di un più elevato interesse della cittadinanza.

Non è esatto quanto osservato dall'istante sulle norme tecniche che non consentono al privato di edificare mentre facilitano la edificazione degli speculatori e degli Istituti di edilizia sovvenzionata; la regolamentazione urbanistica e la prassi da seguire per urbanizzare un terreno, sono anzi una garanzia che la Amministrazione Comunale offre al privato contro le iniziative degli speculatori.

Per quanto riguarda gli eliporti (vedi variante n° 76) (328) e la metropolitana, essi sono stati inseriti sul Piano, in accoglimento di questa e di altre osservazioni.

Il nuovo regolamento edilizio è stato minuziosamente studiato e sarà reso pubblico unitamente al P.R.G.

La osservazione pertanto viene respinta per quanto riguarda i punti 1) 2) 3) 4) 5) e viene accolta per quanto riguarda i punti 6) e 7).

Istanza n° 510 - presentata da Lisanti Pietro.

Osserva che non è opportuno vincolare a verde pubblico la Villa Baucina contemporaneamente alla Villa Malfitano perchè l'ultimo tratto di Via Dante è quasi deserto, privo di fabbricati e andrebbe invece valorizzato.

La osservazione non può essere accolta e viene respinta perchè la Villa Baucina è un parco che va tutelato

./.

(328) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

per la bellezza delle sue essenze arboree e, oltretutto, è necessaria questa zona di verde sia per completare la fascia di verde che da mare sale verso monte, sia per dare a tutti i rioni Olivuzza, Noce, Serradifalco, Zisa una sufficiente dotazione di verde pubblico.

Istanza n° 511 - presentata da Barbera Renzo, proprietario di un lotto di terreno in località Resuttana, catastato al fg. 29 part. 457 e vincolato a centro di quartiere.

Osserva che all'art. 37 delle Norme Tecniche di attuazione è detto che nei centri di quartiere è ammessa, la possibilità di costruire fabbricati di carattere residenziale non è però precisata la cubatura massima realizzabile.

La osservazione è accoglibile e nel nuovo regolamento è fissata la cubatura massima da destinare all'edilizia residenziale; si fa peraltro presente che sul terreno dell'istante, a seguito dello studio di maggiore dettaglio compiuto per la zona, sono stati destinati alcuni lotti alla costruzione di attrezzature pubbliche e la parte restante, figura destinata alla edilizia secondo la variante n° 93 . (329)

Istanza n° 512 - presentata da Alliata Rosa e C.ti, proprietari di un fondo a S. Lorenzo Colli posto tra la Via Patti, la strada Casino Grande e la Via Faraone e destinato dal P.R.G. a verde pubblico.

Osservano che la destinazione a verde pubblico di una

./.

(329) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

così grande estensione di terreno, non è opportuna, specie perchè essa verrebbe a costituire un ampliamento del parco della Favorita; infatti, sostengono gli istanti, pur volendo isolare il nuovo quartiere residenziale nord dal resto della città ciò non deve ottenersi con la creazione di un parco di mezzo milione di mq., ma si potrebbe realizzare una semplice fascia di verde; pertanto, chiedono che venga soppresso il vincolo di verde pubblico dai terreni di loro proprietà destinandoli all'edilizia residenziale, mantenendo, invece, il vincolo di verde pubblico sui terreni di altri proprietari.

La osservazione non è accoglibile e viene respinta per quanto riguarda la destinazione a zona residenziale del terreno in questione, si accoglie invece per quanto riguarda il concetto di diminuire l'estensione di verde pubblico, ciò che è stato fatto, nel nuovo studio, e che si illustra nella variante n° 94 mantenendo però i terreni svincolati a verde agricolo. (330)

Istanza n° 513 - presentata da Di Liberto Anna Gaetana in Maniscalco.

Chiede che venga rispettato il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 22.7.52, parere relativo alla sistemazione del Molo Trapezoidale. Secondo tale parere, il Comitato Tecnico Amministrativo, respingeva i tipi di edilizia A e C per cui anche per i lotti non sulla Via del Porto, dovrebbe consentirsi l'edilizia tipo B.

La osservazione non è accoglibile perchè il P.R. si

./.

(330) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

adegua, per la zona del Molo Trapezoidale, alle previsioni del Piano di Ricostruzione, così come esso è stato approvato dagli organi competenti.

Istanza n° 514 - presentata da Petix Maria ved. Di Liberto.

La osservazione è conforme alla istanza n° 513 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 515 - presentata da Melodia Marcantonio, proprietario di un lotto di terreno in Via Lancia di Brolo e vincolato dal P.R.G. a zona di espansione a densità urbana 2,5 mc/mq.

Osserva che in quella zona è già stato approvato un piano di lottizzazione a nome di Sbeglia-Orlando e chiede che venga rispettata la cubatura prevista in detto piano di lottizzazione.

La osservazione non è accoglibile e si respinge poichè l'approvazione del piano di lottizzazione da parte delle Commissioni non crea un diritto per il privato e perchè il coordinamento dei vari piani di iniziativa privata, nel quadro del P.R.G. comporta necessariamente una diversa e più efficace regolamentazione nello interesse della intera cittadinanza.

Istanza n° 516 - presentata da Napolitano Elvira e C.ti.

Osservano in linea generale, che le pubblicazioni del Piano sono state fatte in modo da porre i cittadini in condizione di non potere consultare efficacemente il Piano, al solo fine di ridurre il numero delle osserva-

./.

zioni; chiedono pertanto che vengano riaperti i termini della pubblicazione.
In linea subordinata, fanno osservare che, visto che, la Via Resuttana, fin dall'epoca delle guerre con Cartagine, è risultata adeguata, nel tracciato e nella sezione, a tutte le necessità viarie sia della zona che delle frazioni suburbane più prossime, non si capisce perchè, nel futuro essa dovrebbe venire allargata in aggiunta alla creazione di altre nuove strade, quali il prolungamento della Via Libertà, della Via Villafranca e della Via Sciuti.
Chiedono, pertanto, che la Via Resuttana non venga allargata e che venga abolito il verde pubblico che si affaccia su detta via, demolendo edifici di notevole importanza.
L'osservazione in linea generale non è accoglibile perchè la pubblicazione del Piano avvenne secondo le modalità prescritte dalla legge e dando ai cittadini ogni possibilità di consultazione sia del Piano che dei suoi alligati. In linea particolare, l'allargamento della Via Resuttana è necessario nel tratto che fiancheggia il nuovo centro direzionale; pertanto si respinge tale richiesta.
Per quanto riguarda invece il vincolo di verde pubblico esso è stato notevolmente ridotto, svincolando gli edifici prospettanti sulla Via Resuttana e sulla Via della Parrocchia e lasciando vincolato a verde soltanto il viale di accesso alla Villa Resuttana, secondo

./.

la variante n° 93 . (331)

Istanza n° 517 - presentata da Anzon Maria.
La osservazione è simile alla precedente e viene respinta per quanto riguarda l'allargamento della Via Resuttana e accolta per quanto riguarda il vincolo di verde pubblico, con le stesse motivazioni di cui alla osservazione n° 516. Var. 93 (332)

Istanza n° 518 - presentata da Funato Aurelio.
Osserva che la pubblicazione del Piano è stata fatta in modo da rendere difficile la consultazione per impedire ai privati di presentare osservazioni, chiede, pertanto, che siano riaperti i termini della pubblicazione.
La osservazione viene respinta con la stessa motivazione di cui alla osservazione n° 516.

Istanza n° 519 - presentata da Carella Giovanni e C.ti, proprietari di terreni compresi fra Via Resuttana Colli, Via di Villa Sofia, Piazza Salerno e Villa Mazzarino, catastati al fg. 29 part. 313 e 314.
Osservano che i terreni di loro proprietà ricadono nel comprensorio detto Rione delle Rose, per il quale è stato in buona parte attuato e approvato un P.R. particolareggiato di iniziativa comunale; in base a tale Piano, gli istanti hanno avuto approvato un Piano di lottizzazione che dal P.R.G. non è stato rispettato poichè la densità in esso prevista è stata abbassata a 3,5 mc/mq.
Chiedono, pertanto, che anche i loro terreni vengano

./.

(331) (332) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

indicati come zona convenzionata.
La osservazione è accoglibile per la richiesta di aumento della densità urbana, ma non in qualità di zona convenzionata; infatti nello studio più particolare condotto per la zona, la densità territoriale è stata elevata a 4,5 mc/mq., non però in accoglimento del principio esposto dagli istanti, ma perchè sono state riconosciute le maggiori esigenze della zona già parzialmente urbanizzata e le necessità del centro direzionale che ivi dovrà sorgere (vedi variante nº 77). (333)

Istanza nº 520 - presentata da Napoli Giuseppina riguardante il passaggio della terza Via in Via Pignatelli Aragona.
La osservazione è simile alle istanze nº 18. 28. 29. 35. 70. 72. 76. 83. 216. 230. 311 e viene accolta con analoga motivazione e specificazione (vedi variante nº 11). (334)

Istanza nº 521 - presentata da Caponetto Giuseppe, proprietario di una industria per la lavorazione di marmo, sita in Via Tasca Lanza.
Osserva che il nodo selezionato previsto all'incrocio tra la Circonvallazione ed il Corso Calatafimi, investe, con una delle carreggiate laterali, la fabbrica di marmo dell'istante.
Propone una soluzione che limita il danno ai padiglioni di minor importanza della fabbrica e mantiene inalterata la fluidità del nodo stesso.

./.

(333) (334) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

La osservazione è accoglibile ed infatti nello studio del nuovo nodo a raso si è dimensionato l'incrocio col Corso Calatafimi in modo da salvare la industria in parola, secondo la variante n° 37 . (335)

Istanza n° 522 - presentata da Castagna Agostino e C.ti.

Osservano che il P.R.G. prevede la demolizione di tutta la fila di case site sul lato sinistro della Via Porta Carini per allargare la via da 15 a 20 metri, creando così un decoroso accesso al Palazzo di Giustizia, però, propongono che anzicchè procedere all'allargamento della Via Carini, il traffico afferente al Palazzo di Giustizia, sia convogliato nella nuova via perpendicolare alla Via Turrisi Colonna ed a fianco dell'attuale edificio scolastico.

Si eviterebbe così la demolizione di un elevato numero di abitazioni ed il passaggio tra la nuova e la vecchia edilizia sarebbe più graduale.

L'osservazione non può essere accolta e si respinge perchè le previsioni riportate nel P.R.G. sono derivate da un pubblico concorso, mediante il quale si è ricercata e trovata la soluzione più decorosa e più confacente alle esigenze della zona.

Istanza n° 523 - presentata da Saitta Michele.

Osserva che la destinazione a cimitero dei terreni siti in contrada Scorzadenaro, è lesiva degli interessi dell'istante e danneggia il patrimonio agrumario.

L'osservazione, simile alle istanze n° 43, 106, 229

./.

(335) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

ha la stessa forma di opposizione per cui non viene presa in considerazione.

Istanza n° 524 - presentata da Astuni Luigia ved. Barone, proprietaria di un lotto di terreno di circa 15.000 mq. in Resuttana, catastato al fg. 31 part. 30, 31, 32, 33 e 64.

Fa notare di avere presentato un piano di lottizzazione per il terreno di sua proprietà, piano che fu respinto perchè non rispettava le norme del Piano di Ricostruzione; il P.R.G. adesso modifica la sistemazione urbanistica imponendo le soluzioni già previste nel piano di lottizzazione dell'istante e fissando come densità 4,5 mc/mq.

Poichè il suo terreno è incuneato tra una zona convenzionata ed una zona vincolata dal Piano di Ricostruzione, la disparità nella densità edilizia tra i diversi lotti provocherebbe una soluzione oltre che ingiusta, disarmonica. Chiede pertanto che vengano riconfermate per quella zona le previsioni del Piano di Ricostruzione.

L'osservazione non presenta argomenti di alcun interesse urbanistico o giuridico e viene respinta, come respinte sono state le altre osservazioni analoghe che nella zona chiedevano un aumento di densità.

Istanza n° 525 - presentata da Virga Giovan Battista e C.ti, proprietari di un appezzamento di terreno in località Girato delle Rose sul fronte di Via Brigata Verona e a cavallo del prolungamento di Via Villa-

./.

franca, catastato al fg. 31 part. 38, 39, 40 e 70. Osservano che su detto terreno è stato erroneamente imposto il limite di densità edilizia fino a 4,5 mc/mq., mentre dovrebbesi adottare il tipo di edilizia a malazzine secondo quanto previsto nel piano di lottizzazione approvato dalla Commissione per il Piano di Ricostruzione nella seduta del 17.8.1955 e dalla convenzione in istruzione presso l'Ufficio Tecnico del Comune.

L'osservazione non può essere accolta perchè in quella zona si è adottata la densità territoriale massima delle zone di espansione e tale densità non può essere elevata; peraltro, come già detto in risposta ad altre osservazioni, l'approvazione da parte della Commissione Edilizia di un piano di lottizzazione non vincola l'Amministrazione e non crea un diritto per i privati.

Istanza n° 526 - presentata da Terrasi Caterina ved. Saitta, proprietaria di immobili in Via Capuano, Piazzetta Di Cesare ai nn° 12 e 21, ricadenti sulla sede stradale della costruenda Via del Porto. Ritiene che non sia necessaria l'espropria degli immobili di sua proprietà, perchè sarebbe opportuno creare un fondale lungo la direttrice nord-sud in modo da interrompere la monotonia della lunga arteria e da rallentare la velocità dei veicoli, velocità che potrebbe risultare pericolosa per la pubblica incolumità.

L'osservazione non può essere accolta e viene respinta

./.

perchè, nel sistema della grande viabilità, la Via del Porto rappresenta una delle tangenziali di primaria importanza e la soluzione proposta dall'istante sarebbe assolutamente incompatibile con il decoro cittadino e con le esigenze del traffico.

Istanza n° 527 - presentata da Terrasi Caterina ved. Saitta, proprietaria di immobili in Via Cristoforo Colombo 94.

Osserva che per evitare che il muro di cinta della zona industriale venga a prospettare sulla Via Cristoforo Colombo si dovrebbe ricercare una soluzione più estetica, lasciando una fascia su detta strada profonda almeno m. 20 riservata all'edilizia commerciale o residenziale.

L'osservazione per motivi di carattere igienico ed urbanistico, non può essere accolta e viene respinta.

Istanza n° 528 - presentata da Farina Di Benedetto Luigi.

Osserva che per rendere simmetrica la Piazza del Teatro Massimo, si può demolire soltanto una parte dello stabile che forma angolo acuto tra la Via Pignatelli Aragona e la Via Volturno; con ciò si otterrebbe una soluzione molto più economica e meno onerosa per la Amministrazione Comunale.

L'osservazione tratta un argomento che non si ritiene possa essere motivo di osservazione poichè sul P.R.G. è indicato soltanto lo smusso dell'edificio ad angolo fra le Vie Pignatelli Aragona e Volturno; si ritiene pertanto che l'istante non abbia consultato con la

./.

necessaria attenzione l'elaborato pubblicato.

Istanza n° 529 - presentata da Scibona Concetta, proprietaria di un appartamento in Via Cappuccini 325. Osserva che sulla Via Cappuccini è stato imposto il vincolo di verde pubblico con la demolizione di tutte le case su essa strada prospicienti; fra queste alcuni palazzi di notevole consistenza dei quali alcuni a 4 elevazioni fuori terra. Chiede che per non impoverire ulteriormente la zona, non si proceda alla prevista demolizione modificando di conseguenza il P.R.G.
L'osservazione è stata ritenuta accoglibile perchè all'angolo fra la Via Cappuccini e la Via Pindemonte, esistono effettivamente dei fabbricati di abitazione e dei fabbricati artigianali di consistenza notevole, per cui tutta l'area a monte della bassura di Denisinni, è stata destinata a zona artigianale anzicchè a verde pubblico, secondo la variante n° 48 . (336)

Istanza n° 530 - presentata da Tarantola Calogera, proprietaria di un appartamento in Via Cappuccini 325. L'osservazione è simile alla osservazione n° 529 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 48). (337)

Istanza n° 531 - presentata da Di Bella Giuseppe e C.ti.
Osservano che il P.R.G. non ha rispettato il progetto di lottizzazione del fondo Merlo in Via Serradifalco, approvato dalla Commissione Edilizia nella seduta

./.

(336) (337) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

dell'11.4.1953, il che comporta notevole danno agli istanti.

L'osservazione non può essere accolta e si respinge perchè l'Amministrazione Comunale non è tenuta, come già detto in occasione di altre osservazioni, a rispettare in sede di pianificazione, i pareri espressi dalla Commissione Edilizia.

Istanza n° 532 - presentata da Mangione Francesco e C.ti, proprietari di immobili in Corso dei Mille ai nn° 693, 695, 711, 713, 715 e 717 e vincolati dal P.R.G. a zona da risanare.

L'osservazione è simile alle osservazioni n° 185, 219, 247, 386, 387 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 52). (338)

Istanza n° 533 - presentata da Varvaro Pietro.

Osserva che all'art. 26 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano, è previsto che la percentuale del 20% dei terreni da urbanizzare, sia destinata a strade pubbliche. Ritiene che tale percentuale, sia insufficiente per una buona circolazione viaria in vista del numero sempre crescente dei veicoli sia pubblici che privati.

L'osservazione non è accoglibile e viene respinta perchè la percentuale fissata dall'art. 26 delle Norme Tecniche riguarda soltanto le vie di interesse secondario e di quartiere, a queste sono da aggiungere tutte le strade di lottizzazione a servizio dell'edilizia privata; da costruire e realizzare a totale carico dei privati.

./.

(338) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 284 -

Istanza n° 534 - presentata da Jamiceli Giovanni, proprietario di un lotto di terreno in Pallavicino. Osserva che la zona di espansione di Pallavicino andrebbe convenientemente ampliata in modo da portarla fino al muro di recinzione della Favorita e sino al Viale del Giusino.
L'osservazione non può essere accolta perchè l'espansione proposta dall'istante, sarebbe assolutamente sproporzionata alle esigenze della borgata; tuttavia, nel nuovo studio particolare, questa e altre istanze sono state tenute in considerazione, per cui si è ampliata la espansione di Pallavicino ma limitatamente a quelle che sono le effettive necessità di vita della borgata.

Istanza n° 535 - presentata da D'Anna Carlo e C.ti. Osservano che nel P.R.G. si è prevista una grande piazza nella zona di Piazza Niscemi per raccordare il traffico tra il prolungamento di Via Roma e il prolungamento di Via Libertà. La creazione di questa piazza comporta però la demolizione dei fabbricati esistenti e l'abolizione della villa esistente in Piazza Niscemi. Ritengono che sarebbe più opportuno risparmiare sia la villa che l'edilizia, spostando più a monte detta piazza di raccordo.
L'osservazione è stata accolta e nel nuovo studio, è stata mantenuta sia la villa esistente in Piazza Niscemi sia l'edilizia che la circonda, creando un ambiente tipico e urbanisticamente gradevole (vedi variante n° 2). (339)

./.

(339) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 536 - presentata da Di Dio Giuseppe e C.ti, proprietari di immobili in Via Vespri n° 90 e 96, destinati dal P.R.G. alla demolizione per l'allargamento della Via Feliciuzza e del prolungamento di Via Vespri.

Osservano che tali immobili, parzialmente destinati ad attività industriali, si trovano in zona di estrema periferia e forniscono mezzi di lavoro e di reddito a numerore famiglie, per cui chiedono che di adotti una diversa soluzione.

L'osservazione non può essere accolta e si respinge perchè la nuova strada serve a raccordare con la Veloce e con le zone a monte della ferrovia, il rione Perez e i mandamenti interni. Non vi è peraltro la possibilità di spostare la prevista sistemazione stradale più a nord poichè si è bloccati dall'Ospedale.

Istanza n° 537 - presentata da Saitta Serafino, proprietario di agrumeti in contrada Pagliarelli - Badami e Sambucia.

Osserva l'istante che nel P.R.G. è prevista una strada che dovrebbe collegare la Rocca con la Via Brasa attraversando il terreno di proprietà dell'istante e rendendo così difficilmente coltivabili i due spezzoni di terreno risultanti.

Propone in una planimetria alligata all'osservazione, una variante a tale collegamento, secondo la quale si utilizzerebbe, in un primo tratto, la Via Due Venelle allargata e successivamente il canale Scorzade

./.

naro ricoperto e poi, infine, la nuova via potrebbe innestarsi sul prolungamento di Via Brasa. Chiede ancora che nella borgata Pagliarelli venga consentita l'edificabilità per una zona profonda almeno m. 100 dall'uno e dall'altro lato della Via Altofonte.
La variante proposta dall'istante, peggiora notevolmente il tracciato e la fluidità della penetrazione sud da Monreale verso Palermo, per cui si respinge tale proposta. Per quanto riguarda le possibilità edificatorie della borgata Pagliarelli in Via Altofonte, si accoglie la osservazione secondo la variante n° 26 , (340)
nella quale è previsto di dotare la borgata Pagliarelli, di una sufficiente zona di futuro ampliamento.

Istanza n° 538 - presentata da Pedone Cristina ved. Motisi, proprietaria di agrumeti in contrada Pagliarelli.
L'osservazione è simile alla precedente e viene, come la precedente, respinta per quanto riguarda la viabilità ed accolta per quanto riguarda la espansione della borgata Pagliarelli (vedi variante n° 26). (341)

Istanza n° 539 - presentata da Airoldi Nadine in Ballerini, proprietaria di un appezzamento di terreno nella zona di Cruillas, catastato al fg. 29 part. 205, delimitato dalla Via Attanasio, Piazza Catania, Via Briuccia e l'attuale tracciato della ferrovia Palermo-Trapani.
Osserva che il P.R.G. prevede all'incrocio tra la via di Circonvallazione e la Via in asse allo Stadio, un nodo selezionato di notevole estensione e ricadente,

./.

(340) (341) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

in massima parte, sul terreno dell'istante costituito da un manderineto in pieno sviluppo.
Poichè non si tratta di un vero e proprio incrocio, perchè la Via in asse allo Stadio non prosegue oltre la Circonvallazione, ritiene che tale nodo potrebbe venire congruamente ridotto nella sua estensione con notevole vantaggio sia dell'Amministrazione che dei proprietari dei terreni circostanti.
Propone pertanto una variante, in un disegno allegato, realizzata in modo da ridurre congruamente l'occupazione del proprio terreno, e a compenso degli oneri cui l'istante andrebbe incontro con la realizzazione di tale nodo, propone che la parte del fondo non destinata a sede stradale, venga destinata ad edilizia con densità 2,5 mc/mq.
La variante proposta dall'istante, non può essere tecnicamente accolta sia per quanto riguarda la sistemazione stradale che per quanto riguarda la edilizia a monte della Circonvallazione; però i concetti generali espressi nella osservazione, anche in accoglimento di altre istanze simili, sono stati accolti, per cui si è addivenuti ad una notevole riduzione della superficie occupata dai nodi sulla Circonvallazione; in particolare il nodo sulla Via in asse allo Stadio, è stato abolito e spostato leggermente più a monte, in modo che si renda necessario occupare una minore estensione del terreno di proprietà dell'istante, secondo la variante n° 28 . (342)

s/.

(342) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 540 - presentata da Bernocchi Filippo, proprietario di un lotto di terreno confinante col Viale Regina Margherita a Valdesi, vincolato dal P.R.G. a verde agricolo.
Osserva che dato lo sviluppo acquistato dalla zona Valdesi-Mondello con speciali caratteristiche balneari, turistiche, industriali e residenziali, non si possono bloccare le future possibilità di espansione; inoltre, la possibilità di edificare una fascia di villini lungo il Viale Regina Margherita, accrescerebbe sicuramente la bellezza del viale stesso e metterebbe a disposizione dei cittadini, una zona ideale per la residenza stagionale.
L'osservazione non può essere accolta e viene pertanto respinta perchè il complesso turistico-balneare di Valdesi-Mondello, deve avere caratteristiche proprie, assolutamente autosufficienti e si è cercato in modo specifico, nella redazione del Piano, di evitare, nel modo più tassativo, la saldatura tra Mondello e Palermo, saldatura che diverrebbe inevitabile qualora si consentisse l'edificazione lungo il Viale Regina Margherita sino alle propaggini di Pallavicino ed alla Favorita.

Istanza n° 541 - presentata da Orlando Rosalia, Orlando Michele e Sbeglia Filippo.
Osservano che il P.R.G. non tiene in considerazione lo stato di fatto della zona a monte e a valle della Via Lancia di Brolo; infatti, gli istanti hanno presentato diversi piani di lottizzazione che sono stati

./.

tutti respinti, perchè la lottizzazione doveva essere coordinata con quella di altri piani già approvati in una zona contigua; successivamente nella seduta del 24.9.1954 venne approvato un piano di lottizzazione che il P.R.G. adesso disconosce ledendo i diritti già acquisiti dagli istanti.

L'osservazione non può essere accolta e viene respinta perchè, come già detto in occasione di altre osservazioni, il parere della Commissione Edilizia, non costituisce nè un impegno per l'Amministrazione nè una acquisizione di diritti per i privati. D'altronde, nella zona si è manifestata la necessità di coordinare i piani di iniziativa privata, studiando le esigenze del quartiere, con particolare riguardo alle previsioni di impianto di pubbliche attrezzature, verdi, etc., per cui non sempre è stato possibile il rispetto assoluto dei piani di lottizzazione dei privati.

Istanza n° 542 - presentata da Buccheri Rosario e C.t., proprietari di uno stabile in Piazza Gen. Turba ai nn° 143, 144 e 145.

Si oppongono a che "il fabbricato di cui sopra entri "nel piano di risanamento della città di Palermo, co-"me in virtù della legge di Napoli".

L'istanza per il suo carattere di opposizione, non può essere presa in considerazione, tuttavia, nel nuovo studio che si è condotto per la zona, l'edificio in questione e gli altri finitimi, sono stati destinati ad edilizia da completare per cui la richiesta è

./.

stata in effetti accolta secondo la variante n° /9 . (343)

Istanza n° 543 - presentata da Paresce Enrico nella qualità di presidente della S.I.M.IN.S., proprietaria di circa 10.000 mq. di terreno in Via Imperatore Federico, catastato al fg. 34 part. 44, 47, 48, 50 e 662 su cui sorge uno stabile industriale e parzialmente vincolato a verde pubblico dal P.R.G.
L'istante si oppone al P.R.G. della città di Palermo perchè illegale e per i vizi di forma che lo travagliano, perchè il vincolo di verde pubblico sull'ex fondo Airoldi non tiene conto delle costruzioni esistenti e per altri motivi da dire e da alligare.
L'istanza per il suo carattere di opposizione non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 544 - presentata da Aiello Carmelo, proprietario di due appartamenti in Vicolo Biagio Rosso ai nn° 17 e 15.
Dichiara di essere d'accordo col P.R.G. per il risanamento della zona ma chiede che prima della demolizione gli venga assegnato un alloggio popolare.
L'istanza non è una osservazione e non può essere presa in considerazione in questa sede.

Istanza n° 545 - presentata da Reale Francesco, proprietario di un appezzamento di terreno tra Via Giuseppe Crispi, Via Nuova e Via Flavio Gioia catastato al fg. 49 part. 1396, 118, 119, 120 e 408.
Osserva che, erroneamente, il fondo in questione è stato vincolato a zona di espansione con densità edilizia

./.

(343) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

urbana di 2,5 mc/mq. mentre, in effetti, esso fa parte della zona già costruita a fronte delle dette strade e chiede pertanto che venga ritenuto zona da completare.
L'osservazione, in sede dello studio di maggior dettaglio compiuto per il rione Noce-Notarbartolo, è stata riconosciuta accoglibile perchè in effetti, il lotto di terreno in questione, è già parzialmente edificato (vedi variante n° 95). (344)

Istanza n° 546 - presentata da Cancilla Vincenzo.
Osserva che nel P.R.G. è prevista la demolizione di un complesso edilizio, in parte destinato a stabilimento industriale di notevole consistenza e capacità produttiva, sito in Via Sammuzzo n° 23.
Ritiene che potrebbe adottarsi una soluzione più economica ed altrettanto efficace ai fini del traffico e si riserva di precisare con un disegno tale variante.
L'osservazione non può essere accolta e viene respinta perchè la viabilità e le sistemazioni previste sul Molo Trapezoidale, sono state inserite nel Piano Regolatore Generale, conformemente a quanto previsto nel progetto per la sistemazione del Molo Trapezoidale approvato dal Ministero dei LL.PP. come variante al Piano di Ricostruzione.

Istanza n° 547 - presentata da Tamburini Giovanna in Liotta, proprietaria di immobili nel Vicolo del Carmelo n° 1 e Piazza Carmine n° 39, catastati al fg. 137 part. 826 e 827/2.
Osserva che con Decreto del Presidente della Regione

./.

(344) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

n° 12 dell'8.7.1947 "è stato soppresso il vincolo "di non ricostruzione" per cui l'istante si oppone ad ogni eventuale modifica apportata col P.R.G. L'istanza è una opposizione e non può pertanto essere presa in considerazione.

Istanza n° 548 - presentata da Suor Luisa Zingale rappresentante del Collegio Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, proprietario del lotto di terreno in contrada Noce "Girato di Campofranco" catastato al fg. 53 part. 117, 1, 900 all'angolo tra la Via Di Blasi e la Via di Circonvallazione. Osserva che nel P.R.G. è previsto lo allargamento della Via Di Blasi da 9 metri a 25, l'allargamento della Via di Circonvallazione con un'ulteriore espropria a danno del Collegio di circa 4.500 mq., che nel Piano non è indicato il Collegio come attrezzatura assistenziale. Suggerisce una variante al Piano nella quale, al fine di evitare ingenti danni ad un Istituto avente finalità assistenziali, la Via Di Blasi viene allargata soltanto a m. 15 e l'allargamento della Via di Circonvallazione viene anche esso ridotto. L'osservazione è stata accolta per quanto riguarda l'allargamento della Via Evangelista Di Blasi e per quanto riguarda l'indicazione di attrezzatura assistenziale sul terreno di proprietà dell'Istituto (vedi variante n° 59); non può però accogliersi la proposta di restringere la sezione della Circonvallazione, per preminenti ragioni di viabilità generale. (345)

./.

(345) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 549 - presentata da Luna prof. Emerico e Mallone Tommaso.
Aderiscono telegraficamente alla opposizione proposta dai proprietari della fascia costiera Valdesi-Vergine Maria.
Gli istanti si riferiscono alla osservazione n° 139 alla quale si rinvia.

Istanza n° 550 - presentata da Vassallo Giovanni.
L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375 e si accoglie con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (346)

Istanza n° 551 - presentata da Saladino Giovanni e C.ti.
Osservano che la nuova via prevista in prolungamento della strada in costruzione nel quartiere Romagnolo, tra Via Messina Marine e Corso dei Mille, dovrebbe collegare il Corso dei Mille con la borgata Brancaccio passando sul terreno dell'Asilo Regina Margherita, già distrutto dalla guerra; osservano ancora che tale strada comporterebbe un notevole danno ai proprietari della zona e costringerebbe all'esecuzione di un nuovo passaggio a livello e alla costruzione del fondo stradale. Propongono che con soluzione più economica si allarghi la Via Gangitano.
L'osservazione non può essere accolta e si respinge perchè il prolungamento di che trattasi è la diramazione

./.

(346) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

verso mare della Veloce che non può tortuosamente immettersi nella Via Gangitano, come proposto dagli istanti; si rileva inoltre che tale nuova via era prevista in cavalcavia e, nel nuovo studio di Piano, si è ritenuto opportuno spostare il tracciato più a sud per migliorare la fluidità del traffico, prevedendo di sottopassare i due raccordi ferroviari, per evitare gli incroci a raso.

Istanza n° 552 - presentata da Trapani Giovanni. L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (347)

Istanza n° 553 - presentata da Taormina Giuseppe. L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (348)

Istanza n° 554 - presentata da Schiera Giuseppe. L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (349)

Istanza n° 555 - presentata da Terrasi Elena. L'osservazione è simile alla osservazione n° 424 e

./.

(347) (348) (349) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 556 - presentata da Alfano Giovanni e C.ti.

Osservano che sul prolungamento della Via Oreto è stata prevista una zona di espansione con densità edilizia di 3,5 mc/mq. e, poichè gli istanti hanno già subito delle notevoli esproprie per il prolungamento della Via Oreto e per la costruzione di case popolari ad iniziativa del Comune, chiedono, a compenso di ciò, che nella zona venga consentita una densità edilizia urbana di 4,5 mc/mq. unitamente ad edilizia speciale.

L'istanza, ha il carattere della opposizione e quindi non potrebbe essere presa in esame. In ogni caso non potrebbe accogliersi perchè la zona di espansione di Oreto, non può avere per motivi di distribuzione della popolazione, una densità maggiore di 3,5 mc/mq. nè l'esecuzione di un'opera pubblica a principale vantaggio dei proprietari dei fondi finitimi, può essere addotta come giustificazione per richiedere dei compensi speciali.

Istanza n° 557 - presentata da Cagliari Virginia vad. Montalbano e C.ti.

Si oppongono all'esecuzione dei portici nel fabbricato sulla Via Roma angolo Piazza Nascè dato che l'ampiezza della citata piazza è sufficiente all'esecuzione del progetto.

L'istanza è una opposizione in difesa di uno specifico

./.

interesse privato e non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 558 - presentata da La Farina Elisabetta e C.ti riguardante la porticatura di Via Ruggero Settimo.

L'osservazione è simile alle osservazioni n° 174, 175 e 180 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 559 - presentata da Lo Verso Francesca e C.ti.

Si oppongono a quanto previsto dal Piano Regolatore Generale in Via Malaspina.

L'istanza è una opposizione in difesa di uno specifico interesse privato e non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 5o0 - presentata da Guarneri Giuseppe e C.ti.

Osservano che all'interno dei quattro mandamenti ed in particolare nella zona compresa tra Via Maqueda, Via Venezia, Via Candelai e Via Roma si è già creato un centro commerciale di notevolissima consistenza che sarebbe assolutamente controproducente fare scomparire trasformando radicalmente tali rioni; pertanto, raccomandano che nello studio dei piani di risanamento siano rispettate le esigenze dei cittadini, gli interessi dei commercianti e i particolari valori tradizionali, ambientali e monumentali delle zone da risanare.

./.

L'osservazione, in quanto contiene delle raccomandazioni di elevato interesse urbanistico, si accoglie rinviando gli istanti alle nuove soluzioni studiate per il risanamento del nucleo interno.

Istanza n° 561 - presentata da Di Cristofalo Salvatore e C.ti, proprietari di immobili in Piazza Nascè 21 e Via Quintino Sella 17.
Si oppongono alle previsioni del Piano e chiedono che ad essi venga riservato lo stesso trattamento usato per i proprietari vicini.
L'istanza è una opposizione in difesa di uno specifico interesse privato e non si può prendere in considerazione.

Istanza n° 562 - presentata da Capotummino Giuseppe e C.ti, proprietari di terreni a Romagnolo nella zona del vicolo S. Uffizio vincolati dal P.R.G. a zona di espansione con densità urbana fino a 2,5 mc/mq.
Osservano che il Piano di Ricostruzione assegnava a tutta la zona una densità di circa 10 mc/mq. e tale densità ora viene ingiustificabilmente ridotta a molto meno di 2,5 mc/mq., se si tiene conto dei numerosi fabbricati già esistenti nella zona; chiedono pertanto che si riveda tale indice di edificazione.
L'osservazione espone timori assolutamente ingiustificati perchè la densità prevista dal Piano di Ricostruzione, a cui fanno riferimento gli istanti, è una densità fondiaria che non può paragonarsi con le densità territoriali fissate dal P.R.G., nè l'esistenza di

./.

altri fabbricati che in genere rispettano i limiti di edificazione consentiti dal nuovo indice, possono compromettere la edificabilità dei terreni circostanti. L'osservazione viene pertanto respinta.

Istanza n° 563 - presentata da Pezzillo Antonino. Osserva che la zona portuale non è sufficientemente estesa in relazione al prevedibile sviluppo delle attività portuali. Ritiene che potrebbe prevedersi un maggiore sviluppo delle banchine, onde consentire un adeguamento del Porto alle sue particolari caratteristiche geografiche.
L'osservazione non può essere accolta e viene respinta, dato che sono state riportate sul P.R.G. le previsioni del Ministero competente, studiate in base ai futuri programmi di sviluppo.

Istanza n° 564 - presentata da Santello Giovanni, riguardante l'allargamento della Via Archimede. L'istanza è simile alla istanza n° 504 e non può prendersi in considerazione per il suo carattere di opposizione.

Istanza n° 565 - presentata da Sconzo Rosalia. L'osservazione è simile alla n° 276 riguardante le previsioni di verde pubblico nella zona tra Via Belmonte e Salita Belmonte all'Acquasanta e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 566 - presentata da Schifaudo Rosaria. L'osservazione è simile alle osservazioni n° 471, 472, 474, 475, 476 riguardanti tutto il verde attrezzato

./.

in contrada Immacolatella - Sperone e Roccella e viene parzialmente accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 53). (350)

Istanza n° 567 - presentata dalla Associazione Industriali della Provincia di Palermo.
Osserva che nel P.R.G. sono stati imposti obblighi e limitazioni troppo onerosi per l'insediamento di nuove industrie nel verde agricolo. Ciò è in contrasto con la politica di industrializzazione della Sicilia che tende a favorire il sorgere di piccole e medie industrie e si chiede pertanto che tali norme vengano riesaminate.
L'osservazione è stata accolta e nello studio delle nuove norme si sono tenute in particolare conto le esigenze degli insediamenti industriali nel verde agricolo diminuendo notevolmente i limiti dalle zone residenziali e consentendo in genere una maggiore possibilità di industrializzazione.

Istanza n° 568 - presentata da Pezzillo Antonino.
Osserva che nel nuovo Piano manca una zona o un complesso di strade che siano nettamente caratterizzate come nuovo centro direzionale. La previsione di un grande complesso di questo tipo e la successiva espropriazione delle aree per evitare la speculazione privata, sarebbe necessaria alla economia generale del Piano e consentirebbe la creazione di un vero centro direzionale consono alle funzioni della città di Palermo.
La osservazione, pur se sottopone problemi di elevato

./.

(350) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

interesse, non può essere accolta per i suggerimenti di carattere amministrativo, dato che tale materia, assume più un carattere legislativo che tecnico. Per quanto riguarda la caratterizzazione del centro direzionale, nello studio di maggiore dettaglio che si è eseguito per la zona in asse allo Stadio, si è cercato di qualificare la zona come un vero e proprio centro direzionale (vedi variante n° 93). (351)

Istanza n° 569 - presentata da Taormina Salvatore. L'osservazione è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (352)

Istanza n° 570 - presentata da Taormina Francesco. L'osservazione è simile alla istanze n° 279, 289, 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349..351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (353)

Istanza n° 571 - presentata da Teresi Onofrio, proprietario del fondo denominato "Parisi" a Falsomiele. Prega che venga spostato il cerchio di edilizia popolare previsto dal P.R.G.
L'osservazione, simile nella sostanza alla osservazione n° 338, viene accolta con la motivazione e le stesse specificazioni di cui alla citata osservazione.
Var.N.49 ./. (354)

(351) (352) (353) (354) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 572 - presentata da Teresi Anna e C.ti.
L'osservazione è simile alla osservazione n° 338 e 571 e viene accolta con analoga motivazione. Var. N. 49 (355)

Istanza n° 573 - presentata da Teresi Giuseppe.
L'osservazione è simile alle osservazioni n° 338 e 571, 572 e viene accolta con analoga motivazione. Var. N. 49 (356)

Istanza n° 574 - presentata da Teresi Bianca ved. Valenti.
L'osservazione è simile alle osservazioni n° 424 e 555 riguardanti l'ampliamento della zona sportiva della Favorita, e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 575 - presentata da Teresi Anna.
L'istante fa ricorso avverso il P.R.G. per motivi che si riserva di presentare in una memoria aggiunta a sostegno della presente.
L'osservazione non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 576 - presentata da Teresi Rosaria.
L'istanza è conforme e non motivata come la precedente e non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 577 - presentata da Teresi Salvatore.
L'istanza è conforme e non motivata come le due precedenti e non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 578 - presentata da Teresi Girolamo.
L'istanza è simile alle istanze n° 338, 571, 572, 573 e viene accolta con analoga motivazione. Var. N. 49 (357)

Istanza n° 579 - presentata da Teresi Giovanni.
L'istanza è simile alle istanze n° 338, 571, 572, 573, 578 e viene accolta con analoga motivazione. Var. N. 49 (358)

./.

(355) (356) (357) (358) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 580 - presentata da Vassallo Salvatore.
L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (359)

Istanza n° 581 - presentata da Rossi Edoardo e Susanna, proprietari di un lotto di terreno tra la Via Pedemontana e i prolungamenti di Via Notarbartolo e Via Imperatore Federico, destinato dal P.R.G. a verde agricolo.
L'istanza è simile alla osservazione n° 412 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 582 - presentata da Sconzo Francesca Paola.
L'osservazione è simile alla osservazioni n° 276 e 565 riguardanti il verde pubblico della Salita Belmonte all'Acquasanta, e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 583 - presentata da Rizzuto Giuseppe, proprietario di un palazzo in costruzione in Piazza Leoni.
Osserva che non è umano impedire la costruzione di un fabbricato già munito di licenza, solo in base a principi teorici di urbanistica.
L'istanza è stata accolta nella sostanza in quanto nel nuovo studio per la sistemazione della Piazza Leoni, si sono evitate tutte quelle demolizioni previste nel

./.

(359) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Piano pubblicato, secondo la variante n° 16 . (360)

Istanza n° 584 - presentata da Rodriguez Paolo e C.ti.

L'osservazione è simile alle osservazioni n° 338, 571, 572, 573, 578, 579 e si accoglie con analoga motivazione. Ver. N.43 (361)

Istanza n° 585 - presentata da Pillitteri Angelo, proprietario di un immobile in Piazza Generale Cascino n° 152.

Osserva che, date le numerose costruzioni già esistenti nella zona, ritiene doversi attribuire ad un errore l'avere destinato la fascia di edilizia prospiciente sulla Piazza Generale Cascino a densità 3,5 mc/mq.; bisognerebbe destinarla a zona di edilizia da completare.

L'osservazione non può essere accolta e si respinge perchè data l'importante funzione che verrà ad assumere la Piazza Gen. Cascino, come nodo principale della viabilità turistica, non si può consentire che ivi si edifichi a norma del vigente regolamento edilizio e si ritiene addirittura che le previsioni fatte per la zona, siano già effettivamente elevate.

Istanza n° 586 - presentata da Pori Miriam.

L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (362)

./.

(360) (361) (362) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 587 - presentata da Pastorello Pasquale. L'osservazione è simile alle istanze n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (363)

Istanza n° 588 - presentata da Pollara Gaetano. Osserva che il P.R.G. non è legale perchè non rispetta il diritto di proprietà garantito dalla Costituzione e perchè non rispetta la legge del 25.6.865 sulla espropriazione per pubblica utilità; inoltre, il Piano vincola il terreno dell'istante sito in Via Villagrazia fondo "Barone della Scala" e chiede pertanto che siano tenuti in considerazione i giusti motivi dei cittadini. L'istanza non è accoglibile nè per i motivi di ordine legale, per i quali si è già detto altre volte che a norma della legge urbanistica 17 agosto 1942 numero 1150, è facoltà dei Comuni di pianificare nell'ambito del proprio territorio comunale, nè per il vincolo lamentanto dall'istante. Tale vincolo, peraltro, non è detto quale esso sia e non è possibile neanche ricavarlo, poichè gli elementi forniti dall'istante per la ubicazione del fondo sono insufficienti.

Istanza n° 589 - presentata da Principato Mario. L'istanza è simile alla osservazione n° 3 riguardante il prolungamento della Via Napoli e viene respinta con analoga motivazione.

./.

(363) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 305 -

Istanza n° 590 - presentata da Notarbartolo Emanuele, proprietario di un appezzamento di terreno in contrada Bracco Attanasio, catastato al fg. 39 part. 975. Osserva che non si giustifica la destinazione a verde pubblico del lotto di terreno di sua proprietà, a margine della diramazione est della Circonvallazione, contornato da strade di carattere assolutamente secondario. Tutta la zona circostante è dotata di ben più vaste superfici destinate a verde pubblico e ciò si può spiegare su arterie importanti, per aumentare la visibilità negli incroci; le strade, invece, sulle quali prospetta il lotto in questione, assolvono soltanto compiti di traffico locale e, pertanto, sarebbe opportuno destinarlo alla edificazione.
Gli argomenti addotti dall'istante a sostegno della sua tesi, non sono in effetti, tali da potere giustificare l'adozione di una variante, pur tuttavia, in accoglimento di questa e di altre osservazioni, si è ristudiata tutta la zona in esame e, con l'abolizione della diramazione est della Circonvallazione, si è potuto adottare una soluzione che aumenta notevolmente le possibilità edificatorie della zona e che viene illustrata nella variante n° 28 . (364)

Istanza n° 591 - presentata da Mansueto Pietro.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

./.

(364) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

580. 586. 587 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (365)

Istanza n° 592 - presentata da Miceli Graziella. L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (366)

Istanza n° 593 - presentata da Maurigi Giuseppe. Rileva che il fondo di ~~xxx~~ proprietà dei nipoti, sito in Via Pazienza a Mondello, è stato erroneamente destinato a verde agricolo, perchè, per la sua ubicazione e per le caratteristiche del terreno stesso, andrebbe considerato come terreno edificabile. Il fondo è tra i più vicini alla immediata espansione di Mondello e sarebbe nel pubblico interesse un incremento delle costruzioni in quella zona.
L'istanza non fornisce elementi sufficienti alla identificazione del fondo di cui trattasi, tuttavia, nello studio di maggiore dettaglio che si è eseguito per le borgate di Partanna e Mondello, si è tenuto conto delle necessità stagionali e residenziali delle due borgate e si sono, di conseguenza, previsti opportuni maggiori ampliamenti.

Istanza n° 594 - presentata da Lo Piccolo Calogero. L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

./.

(365) (366) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (367)

Istanza n° 595 - presentata da Liga Francesco Paolo. L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (368)

Istanza n° 596 - presentata da Lo Cascio Luigi. L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (369)

Istanza n° 597 - presentata da Lo Cascio Nunzio. L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (370)

Istanza n° 598 - presentata da Lo Cascio Alfonso. L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

./.

(367) (368) (369) (370) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595..596. 597 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (371)

Istanza n° 599 - presentata da La Piana Carmelo. L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 596. 595. 597. 598 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (372)

Istazna n° 600 - presentata da Lo Cascio Giuseppe. L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (373)

Istanza n° 601 - presentata da Lancarie Giorgina. L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (374)

Istanza n° 602 - presentata da Liga Gioacchino.

./.

(371) (372) (373) (374) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (375)

Istanza n° 603 - presentata da La Rocca Maria, proprietaria di una area in Via S. Lorenzo Colli, catastata al fg. 22 part. 301/C destinata dal P.R.G. a zona di espansione con densità edilizia urbana di 2,5 mc/mq.

Osserva che tale destinazione, da un punto di vista strettamente urbanistico, non è corretta perchè nelle immediate vicinanze sono previsti: una grande estensione di verde attrezzato, un nuovo centro direzionale per la costruzione di importanti edifici pubblici, un complesso sportivo più a nord di notevole dimensioni che viene ad aggiungersi a quello della Favorita, in conseguenza tutto questo complesso di utilissime attrezzature presuppone una notevole quantità di abitanti che ne possa usufruire. Poichè il P.R.G., dà, invece, l'impressione che si sia voluto creare nella zona in questione, un nucleo eccessivamente sparso, ritiene che sarebbe opportuno aumentare la densità ad almeno 450 abitanti/ha.

L'osservazione non è accoglibile e si respinge perchè le grandi attrezzature elencate dall'istante, sono attrezzature a servizio dell'intera cittadinanza e non

./.

(375) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

di un determinato rione; oltretutto, una espansione già sufficientemente discosta dal centro urbano e volutamente isolata dalle altre espansioni mediante attrezzature e verdi di notevole consistenza, non può essere considerata alla stregua di una espansione di zone già in urbanizzazione e pertanto non può adottarsi una densità territoriale maggiore di quella prevista.

Istanza n° 604 - presentata da Liga Giuseppe. L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (376)

Istanza n° 605 - presentata da La Rocca Mariano. L'osservazione è simile alla osservazione n° 603 e riguarda i terreni anche essi sulla Via S. Lorenzo Colli, catastati al fg. 22 part. 320, 415, 418, 417, 541, 416 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 606 - presentata da La Rocca Mariano, proprietario di terreni catastati al fg. 76 part. 23, 37, 40, 41, 42, 43, 54, 57, 58, 70, 71, 72, 75, 81, 84, 85, 91, 92, 95, 141, 231, 245. 246. 249. 251. 260. 265. 271. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 305. 307. 308. 309. 310. 314 compresi fra il deposito locomotive delle Ferrovie dello Stato, il raccordo ferroviario Messina-Trapani e la strada comunale Brancaccio e destinati a verde agricolo dal P.R.G.

./.

(376) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 311 -

Osserva che nel 1954 l'istante aveva presentato un piano di iniziativa privata per la lottizzazione dei terreni sopradescritti, piano che venne esaminato dalla Commissione per il Piano di Ricostruzione; questa chiese ai proprietari dei chiarimenti circa la esecuzione del Piano stesso. Successivamente pur essendo stati inoltrati dall'istante tali chiarimenti, il Piano non ritornò all'esame della Commissione, seguendo una prassi non ortodossa; in proposito l'istante osserva che il terreno in questione, è di scarsissimo valore agricolo, in totale carenza di attrezzature e caratterizzato da un notevole disordine viario ed edilizio.

Chiede in definitiva che non sussistendo motivi urbanistici od estetici per mantenere la destinazione a verde agricolo, si destini il terreno sopradescritto a zona edificabile.

L'osservazione è stata ritenuta accoglibile perchè effettivamente il terreno in questione, non ha alcun valore agricolo, nè questa isola di verde agricolo, bloccata a sud e a nord da attrezzature ferroviarie, avrebbe potuto giovare alla borgata Brancaccio; si è pertanto destinata la zona in questione all'espansione edilizia con densità 2,5 mc/mq. come tutto il resto della borgata (vedi variante n° 81). (377)

Istanza n° 607 - presentata da La Rocca Mariano, proprietario di aree site in Via S. Lorenzo Colli, catastate al fg. 22 part. 386, 387, 389, 301/B, 302/B.

./.

(377) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

L'istanza è simile alle osservazioni n° 603 e 605 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 608 - presentata da La Rocca Maria, proprietaria di un'area sita in Via Feliciuzza, catastata al fg. 73 part. 13.
L'osservazione è simile alle osservazioni n° 500, 501 502 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 92). (378)

Istanza n° 609 - presentata da Inzerillo Francesco.
L'osservazione è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375./550. 552. 553. 554/ 569. 570./580./ 586. 587./591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (379)

Istanza n° 610 - presentata da La Rocca Mariano, proprietario di una area in Via Immacolatella-Sperone e in Via Messina Marine, catastata al fg. 77 part. 172 e 172/a, destinata dal P.R.G. parzialmente a verde attrezzato, parte a zona turistico-alberghiera e parte ad edilizia con densità urbana 2;5 mc/mq.
Osserva che la destinazione turistico-alberghiera non è opportuna in una area così a ridosso della futura zona industriale, per cui sarebbe più opportuna, invece, la destinazione di tutta la zona ad edilizia residenziale per gli operai addetti alle industrie, con densità territoriale di 4,5 mc/mq. Osserva ancora

./.

(378) (379) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

che mentre nelle norme tecniche di attuazione, si prescrive la costruzione di alberghi e pensioni nelle zone turistiche, tali impianti non sono vietati in tutte le altre zone residenziali, per cui si verrebbe così a frustare la costituzione di dette zone.
L'osservazione è stata parzialmente accolta, in quanto nello studio di maggiore dettaglio eseguito per la zona di Sperone e secondo la variante n° 96 si è ridotta (380)
notevolmente la zona turistico-alberghiera prevedendola soltanto a cavallo della Via Emiro Giafar che costituisce un importante collegamento tra la litoranea e la pedemontana.
Non è stata accolta l'osservazione per quanto riguarda la richiesta di aumento di densità, in quanto, quella prevista, già superiore alla densità delle zone vicine, non può essere ulteriormente incrementata per motivi di tecnica-urbanistica.

Istanza n° 611 - presentata da Glorioso Salvatore.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 6久). (381)

Istanza n° 612 - presentata da Glorioso Vincenzo.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330.

./.

(380) (381) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (382)

Istanza n° 613 - presentata da Gulino Giuseppe.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (383)

Istanza n° 614 - presentata da Glorioso Onofrio.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (384)

Istanza n° 615 - presentata da Giaconia Francesco.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614 e viene

./.

(382) (383) (384) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (385)

Istanza n° 616 - presentata da Gulino Francesco.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (386)

Istanza n° 617 - presentata da Gagliani Caputo Amedeo.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (387)

Istanza n° 618 - presentata da Giovanni Grazia.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (388)

Istanza n° 619 - presentata da Giunta Fortunato,

./.

(385) (386) (387) (388) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

proprietario di un magazzino sito in Via S, Agostino 52.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 50, 57, 265, 321, 354, 425 e non si prende in esame.

Istanza n° 620 - presentata da Ferrante Gioacchino.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 618 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (389)

Istanza n° 621 - presentata da Glorioso Giuseppe.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 618. 620 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (390)

Istanza n° 622 - presentata da Di Maggio Francesco.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613.

./.

(389) (390) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

614. 615. 616. 618. 620. 621 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (391)

Istanza n° 623 - presentata da Di Gregorio Piazzese Francesco, proprietario di terreni in contrada Falsomiele fondo Bagnara.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 338, 571, 572, 573, 578, 579, 584 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 49). (392)

Istanza n° 624 - presentata da Di Gregorio Vincenzo, proprietario di fondi siti a Falsomiele fondo Bagnara.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 338. 571. 572. 573. 578. 579. 584. 623 e viene accolta con analoga motivazione. Vari. N. 49 (393)

Istanza n° 625 - presentata da De Castro Francesco.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 618. 620. 621. 622 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (394)

Istanza n° 626 - presentata da D'Alba Francesco.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 618. 620. 621. 622. 625. e viene accolta

./.

(391) (392) (393) (394) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (395)

Istanza n° 627 - presentata da Daidone Gaetano.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 618. 620. 621. 622. 625. 626 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (396)

Istanza n° 628 - presentata da Di Gregorio Marianna.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 338. 571. 572. 573. 578. 579. 623. 624 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 49). (397)

Istanza n° 629 - presentata da Di Fazio Dorotea, proprietaria di immobili in Corso dei Mille ai nn° 168 e 178, catastati al fg. 63 part. 192 - 6.
L'osservazione è simile alle osservazioni n° 399, 411, 459 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 28). (398)

Istanza n° 630 - presentata da D'Alba Francesco.
Si oppone alla destinazione a verde agricolo dei fondi siti in contrada Cardillo riservandosi di produrre memorie e planimetria a sostegno della sua tesi.
L'istanza non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 631 - presentata da Diamanti Maria, proprietaria di un fabbricato in Via Isidoro Carini 54 angolo Via Archimede.
Trattasi di opposizione e come tale non potrebbe pren-

./.

(395) (396) (397) (398) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

dersi in esame, tuttavia poichè l'istanza nei concetti è simile alle osservazioni n° 158 e 159 riguardanti l'allargamento della Via Archimede e viene respinta con analoga motivazione; si precisa inoltre che sulla Via Isidoro Carini, non è previsto un allargamento della via, come ritenuto dall'istante, ma soltanto il vincolo di esecuzione dei portici.

Istanza n° 632 - presentata da Cusimano Nicola e C.ti, proprietari di terreni in contrada Resuttana Colli catastati al fg. 22 part. 186, 187, 185, 184, 129 e 127.
L'osservazione richiede un aumento della densità territoriale prevista nella zona ed è quindi simile alle osservazioni n° 603, 605, 607 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 633 - presentata da Castellana Amedeo, proprietario di un magazzino in Via S. Agostino n° 32.
L'osservazione è simile alle osservazioni n° 50, 57, 265, 321, 354, 425, 619 e non si prende in esame.

Istanza n° 634 - presentata da Currenti Gioacchino, proprietario di un'area in Via S. Lorenzo Colli, catastata al fg. 22 part. 387.
L'osservazione è simile alle osservazioni n° 603, 605, 607, 632 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 635 - presentata da Currenti Provvidenza, proprietaria dell'area sita in Palermo Via S. Lorenzo Colli, catastata al fg. 22 part. 382 e 651.
L'osservazione è simile alle osservazioni n° 603, 605, 607, 632, 634 e viene respinta con analoga motivazione.

./.

- 320 -

Istanza n° 636 - presentata da Cipriano Francesco.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (399)

Istanza n° 637 - presentata da Castellana Mariano e C.ti, proprietari di un terreno catastato al fg. 84 part. 145.
Ricorrono avverso il P.R.G. per motivi che si riservano di presentare.
L'istanza, per la mancanza di motivazione e per il suo carattere di opposizione, non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 638 - presentata da Carella Caterina e C.ti, proprietari di un terreno sul prolungamento di Via Libertà tra la Via in asse allo Stadio e la Via Villa Sofia.
Osservano che la densità edilizia urbana fissata dal P.R.G. in 3,5 mc/mq. è assolutamente irrisoria e contrastante con le previsioni secondo le quali si sarebbe potuto edificare nel rione delle Rose col tipo edilizio semirado.
Tale limitazione di densità, oltre a danneggiare gli interessi dei singoli privati, danneggia l'estetica

./.

(399) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

cittadina lungo l'asse principale della città.
L'osservazione non presenta argomenti di notevole interesse, tuttavia, in accoglimento di questa e della osservazione n° 519, che tratta lo stesso argomento, si è adottata una soluzione più favorevole ai proprietari della zona, elevando la densità territoriale a 4,5 mc/mq. secondo la variante n° 22 . (400)

Istanza n° 639 - presentata da Currenti Antonino, proprietario di una area in Via S. Lorenzo Colli, catastata al fg. 22 part. 537, 538, 614.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 603, 605, 607, 632, 634, 635 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 640 - presentata da Currenti Antonino, proprietario di un'area in Via Immacolatella-Sperone e Via Messina Marine, catastata al fg. 77 part. 1447, 1446, 1440.
L'istanza è simile alla osservazione n° 610 e viene parzialmente accolta con le stesse limitazioni e specificazioni (vedi variante n° 96). (401)

Istanza n° 641 - presentata da Currenti Antonino, proprietario di una area sita in Via S. Lorenzo Colli e catastata al fg. 22 part. 542 e 422.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 603, 605, 607, 632, 634, 635, 639 esi respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 642 - presentata da Currenti Gaspare, proprietario di una area in Via S. Lorenzo Colli e catastata al fg. 22 part. 660, 395, 536.

./.

(400) (401) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Rileva che sul terreno di sua proprietà è stato imposto il vincolo di verde pubblico ed osserva che tale vincolo non è giustificato data la presenza nelle immediate vicinanze, del Parco della Favorita e di altre attrezzature a verde. Ritiene che sarebbe più conducente destinare la zona all'edilizia ed ubicare il verde all'interno della zona stessa.
L'osservazione non è accoglibile e si respinge perchè il terreno in questione ricade in parte in verde attrezzato previsto a completamento del Teatro della Verdura e in parte in sede stradale, sul prolungamento di Via Libertà.

Istanza n° 643 - presentata da Currenti Gaspare, proprietario di un'area in Via S. Lorenzo Colli, catastata al fg. 22 part. 301/d.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 603. 605. 607. 632. 634. 635. 639. 641 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 644 - presentata da Currenti Giuseppe, proprietario di un'area sita in S. Lorenzo Colli e catastata al fg. 22 part. 401.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 603, 605, 607, 632, 634, 635, 639, 641, 643 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 645 - presentata da Bellomonte Rosa e C.ti, proprietari di terreni catastati al fg. 53 part. 1144, 286 e al fg. 54 part. 49; le prime due particelle site sulla Via di Circonvallazione e la terza sulla

./.

Via Casuzze ad Altarello di Baida.
Chiedono che la destinazione a verde agricolo imposta ai terreni di loro proprietà venga abolita.
L'istanza, per la mancanza di motivazione e per il carattere di opposizione, non può essere presa in considerazione; tuttavia, si fa notare che, mentre si è mantenuto il verde agricolo a monte della Circonvallazione, nella zona che interessa gli istanti, si è invece provveduto a considerare come zona di borgata da riordinare il nucleo abitato di Via Casuzze ad Altarello, entro cui ricade parzialmente la part. 49 fg. 54, di proprietà degli istanti.

Istanza n° 646 - presentata da Bellomonte Francesco, proprietario di un terreno catastato al fg. 52 part. 38/2 e 414 tra la Via Pindemonte e la Via Cappuccini, destinato dal P.R.G. al verde agricolo.
L'istante, trovandosi in ristrette condizioni finanziarie, chiede che tale lotto di terreno venga considerato edificabile.
L'istanza non può ritenersi una osservazione al P.R.G., pertanto non potrebbe prendersi in considerazione; si fa presente, tuttavia, che il verde agricolo previsto nella zona compresa tra Via Pindemonte, Via Cappuccini e Corso Calatafimi, è stato abolito in accoglimento di altre osservazioni e quei terreni sono stati destinati all'espansione cittadina.

Istanza n° 647 - presentata da Boccato Bianca.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297.

./.

298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 636 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (402)

Istanza n° 648 - presentata da Barone Francesco, proprietario di svariati fondi in contrada Trapani-Pescia.

Si oppone al P.R.G. perchè il tipo edilizio previsto è troppo basso, riservandosi di produrre memorie e planimetrie.

L'istanza non può essere presa in considerazione poichè non è un'osservazione.

Istanza n° 649 - presentata da Amari Luisa.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 636. 647 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (403)

Istanza n° 650 - presentata da Arezzo Adriana.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570.

./.

(402) (403) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 636. 649 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (404)

Istanza n° 651 - presentata da Alfano Giovanni e C.ti proprietari di terreni in Corso dei Mille.
L'istanza è simile all'osservazione n° 325, richiedente un aumento della densità territoriale nella zona ed avendo il carattere della opposizione non si prende in considerazione.

Istanza n° 652 - presentata da Anzalone Michelangelo, proprietario di immobili tra la Via Viperano, la Via Orlandino e la Via Briuccia.
Osserva che il nuovo centro direzionale, previsto a Resuttana, è di estensione eccessiva, data la distanza dal centro urbano e non è regolamentato dalle norme tecniche di attuazione.
L'osservazione è accoglibile per quanto riguarda la regolamentazione del centro direzionale ed infatti, nelle nuove norme, si è provveduto a fissare la cubatura ed i tipi edilizi attuali in esso; non si ritiene invece, accoglibile la richiesta di diminuire l'estensione del centro direzionale mantenendo inalterata la situazione esistente sulla Via Briuccia, perchè trattasi della più qualificata espansione cittadina che ha quindi bisogno di una sistemazione radicale.

Istanza n° 653 - presentata da Abbate Orazio e C.ti.
L'istanza è simile nella sostanza alle osservazioni

./.

(404) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

n° 32. 52. 75. 86. 110. 222. 223. 227. 233. 234. 254. 255. 261 riguardanti tutte il vincolo di verde pubblico posto sui fabbricati di Via Libertà confinanti col Giardino Inglese. In particolare l'istanza è un ricorso aggiuntivo delle osservazioni n° 110 e 52 che sono già state accolte (vedi variante n° 12). (405)
Nel ricorso di cui trattasi, gli istanti aggiungono le seguenti considerazioni legali:

1) Il P.R.G. viola la Costituzione in merito ai diritti dei cittadini sulla proprietà privata;

2) Viola l'articolo 834 C.C. relativo alla espropriazione per pubblico interesse poichè non si ravvisano gli estremi della pubblica utilità;

3) Viola la legge 25.6.1865 n° 2337 modificata con legge 18.12.1879 n° 5188 perchè il Comune, prima di vincolare gli immobili nel P.R.G., avrebbe dovuto sottoporre alla pubblica Autorità un regolare piano di espropriazione, all'approvazione del quale sarebbe subordinata l'efficacia del P.R.G.;

4) Viola l'articolo 30 della legge Urbanistica 17.8.1942 n° 1150 poichè il P.R.G. non è corredato da un piano finanziario;

5) Viola la citata legge Urbanistica regolamentata dalla circolare del Ministero dei LL.PP. n° 2495 del 7.7.1954;

6) Altre violazioni e rilievi che si riservano di presentare.

In merito a tali osservazioni si fa rilevare che la Amministrazione Comunale ha proceduto alla redazione

./.

(405) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

del P.R.G. a norma della legge Urbanistica 17.8.1942 n° 1150 secondo la quale è obbligatorio vincolare tutte quelle aree destinate all'uso pubblico, mentre, la redazione dei piani finanziari e di conseguenza dei piani di espropriazione, è obbligatoria solo nel caso che il Comune proceda al finanziamento ed alla attuazione di piani particolareggiati; di conseguenza a ciò, non sussistono le violazioni alla Costituzione, all'art. 834 C.C. ed alle Leggi sulle espropriazioni per pubblica utilità, nei termini lamentati dagli istanti.

Istanza n° 654 - presentata da Ardito Giuseppe, proprietario di uno stabile in Via Tasca Lanza n° 28, vincolato a verde pubblico dal P.R.G.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 14. 27. 30. 36. 62. 67. 71. 140. 141. 236. 267. 292, riguardanti il nodo tra la circonvallazione e la Via Pitrè e viene parzialmente accolta con le limitazioni e specificazioni di cui alle citate osservazioni (vedi variante n° 2). (406)

Istanza n° 655 - presentata da Arduino Giuseppe e C.ti, proprietari di immobili nel Corso dei Mille ai nn° 723 e 721, destinati a "risanamento" dal P.R.G.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 185, 219, 247, 386, 387 e si accoglie con analoga motivazione (vedi variante n° 52). (407)

Istanza n° 656 - presentata da Teresi Gregoli Angelo.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 338. 571. 572. 573. 578. 579. 584. 623. 624 e si accoglie con analoga motivazione (vedi variante n° 49). (408)

./.

(406) (407) (408) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 328 -

Istanza n° 657 - presentata da Teresi Lorenzo.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 338. 571. 572. 573. 578. 579. 584. 623. 624. 656 e si accoglie con analoga motivazione. Var. N. 49 (409)

Istanza n° 658 - presentata da Teresi Francesco Paolo.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 338. 571. 572. 573. 578. 579. 584. 623. 624. 656. 657 e si accolgie con analoga motivazione. Var. N. 49 (410)

Istanza n° 659 - presentata da Teresi Cristina.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 338. 571. 572. 573. 578. 579. 584. 623. 624. 656. 657. 658 e si accoglie con analoga motivazione. Var. N. 49 (411)

Istanza n° 660 - presentata da Lo Sicco Giuseppe e C.ti.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 636. 649. 650 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (412)

Istanza n° 661 - presentata da Lo Cascio Giuseppe.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613.

./.

(409) (410) (411) (412) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

614. 615. 616. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 636. 649. 650. 660 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (413)

Istanza n° 662 - presentata da Gambino Giuseppe, proprietario di un fabbricato in Via Evangelista Di Blasi n° 94.

L'istanza è simile alla osservazione n° 548 per quanto attiene l'allargamento della Via E. Di Blasi da 12 a 25 metri e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 59). (414)

Istanza n° 663 - presentata da Grazia Teresa.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (415)

Istanza n° 664 - presentata da Guarino Giuseppe.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647.

./.

(413) (414) (415) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

649. 650. 660. 661. 663 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 6久). (416)

Istanza n° 665 - presentata da Grillo Vincenzo.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 664 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 6久). (417)

Istanza n° 666 - presentata da Gulino Luigi.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 664. 665 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 6久). (418)

Istanza n° 667 - presentata da Fileccia Vincenzo.

L'istante, in merito alla sistemazione del rione "Medaglie d'Oro", osserva che dalla Via Brasa si diparto-no la Via Piave e la Via Montegrappa collegate da una serie di strade perpendicolari, disposte queste ultime a distanza così ravvicinata, da rendere estremamente

./.

(416) (417) (418) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

pericoloso il traffico sulla Via Montegrappa; di conseguenza ritiene, considerata l'importante funzione di cardine del quartiere che assolverà la Via Montegrappa, che sarebbe opportuno diminuire il numero delle traverse su essa sboccanti, eliminandone alcune e non prolungandone delle altre.
L'istanza, come già le osservazioni n° 246 e 273, segnala un problema già attentamente vagliato dagli organi redazionali del Piano e risolto, nello studio di maggior dettaglio, spostando l'asse del quartiere e quindi la penetrazione più importante sulla Via E. Toti e lasciando alla Via Brasa e alle strade che ad essa si collegano, la funzione di arroccamento; pertanto la osservazione può ritenersi accolta per quanto riguarda i concetti generali della sistemazione del rione Medaglie d'Oro (vedi variante n° 62), ma respinta nelle soluzioni particolari da essa proposte. (419)

Istanza n° 668 - presentata da Gaetani Giuseppina.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (420)

Istanza n° 669 - presentata da Glorioso Antonino.

./.

(419) (420) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 332 -

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666. 668 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (421)

Istanza n° 670 - presentata da Arezzo Michelina.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666. 668. 669 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (422)

Istanza n° 671 - presentata da Arceri Francesco.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670.

./.

(421) (422) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (423)

Istanza n° 672 - presentata da Fontana Giuseppe.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670. 671 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (424)

Istanza n° 673 - presentata da Rama Michelangelo e C.ti, proprietari di un appezzamento di terreno sul Lungomare Cristoforo Colombo, catastato al fg. 25 part. 50/A.
Chiedono che venga eliminato il vincolo di verde pubblico nella zona litoranea della Vergine Maria perchè ciò rappresenterebbe la rovina finanziaria degli istanti che, con grande sacrifici hanno acquistato il detto appezzamento di terreno.
L'istanza è simile nella sostanza e nelle richieste conclusive, alle osservazioni n° 33, 74, 324 e, per gli stessi motivi già specificati, viene accolta (vedi variante n° 18). (425)

Istanza n° 674 - presentata da Miceli Domenico, proprietario di un immobile in Via S. Gregorio n° 41.

./.

(423) (424) (425) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

L'istanza è simile alle osservazioni n° 50, 57, 265, 321, 354, 425, 619, 633 e non si prende in esame.

Istanza n° 675 - presentata da Puleo Carmelo.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 50, 57, 265, 321, 354, 425, 619, 633, 674 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 676 - presentata da Ribella Gioacchino.
Osserva che la nuova sistemazione ferroviaria segnata sul Piano, prevede anzicchè l'allontanamento dell'anello ferroviario, il suo avvicinamento alla città dalla stazione Notarbartolo fino a Resuttana e, mentre, si mantiene in galleria fino alla Via Generale Di Giorgio, oltre tale strada e per tutto il tratto in cui attraversa il Rione delle Rose, si mantiene in trincea elevandosi fino a raccordarsi a raso con la ferrovia esistente. Propone che si esamini la possibilità di mantenere il tracciato in galleria lungo tutto il Rione delle Rose. In secondo luogo osserva che la fascia di terreno edificabile posta immediatamente a monte della nuova ferrovia ed adiacente all'area destinata ad autostazione, è prevista con una densità di 2,5 mc/mq. anzicchè 4,5 mc/mq. come la fascia a valle; ritiene che tale contrasto è eccessivo e si potrebbe adottare uguale densità territoriale ai due lati della ferrovia.
L'osservazione è stata accolta sia nel primo punto perchè l'Amministrazione ferroviaria ha comunicato la sua volontà di costruire la Palermo Trapani in galleria fino alla Via in asse allo Stadio, sia nel secondo punto perchè nello studio di maggiore dettaglio, eseguito

./.

per la zona in asse allo Stadio, si è adottata una densità unica e pari a 4,5 mc/mq. per tutta la estensione di tale Piano Particolare (vedi variante n° 28) (426)

Istanza n° 677 - presentata da Giordano Francesco Paolo, proprietario di tutti gli immobili prospicienti sul Cortile Tomasino.
Domanda che tale cortile venga intestato al suo casato.
L'istanza non è una osservazione e non può pertanto prendersi in considerazione.

Istanza n° 678 - presentata da Lupo Luigi.
Chiede che la zona a monte di Cruillas ed in particolare a destra della Via Inserra salendo, venga destinata alla edilizia popolare avendo l'istante trattative con un Ente per l'edilizia sovvenzionata.
L'istanza che sottopone argomenti di carattere troppo personale, non può ritenersi una osservazione al Piano Regolatore Generale e non può pertanto prendersi in considerazione.

Istanza n° 679 - presentata da Leone Giuseppina, proprietaria di un immobile in Piazza S. Onofrio.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 50. 57. 265. 321. 354. 425. 619. 633. 674. 675 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 680 - presentata da Miraglia Giovanna, proprietaria di un immobile in Via Francesco Crispi n° 5.
Osserva che è stata erroneamente intesa e peggio applicata la legge regionale n° 43 del 4.12.1954; che

s/.

(426) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

è stata erroneamente intesa la legge regionale n° 12 del 18.2.1956; che non è indispensabile la eliminazione del fabbricato di proprietà dell'istante, tanto vero, che a pochissima distanza, ne è stato di recente costruito un altro; che non è giusto che, per aumentare di qualche metro un'aiuola si sacrifichino i diritti dei cittadini.

L'istanza non si può accogliere e viene respinta, sia per quanto riguarda i rilievi di carattere giuridico, per i quali si è esaurientemente risposto in altre osservazioni, sia per il motivo specifico riguardante l'immobile di Via F. Crispi 5, poichè, la previsione del P.R.G. riconferma le previsioni del Piano di Ricostruzione già opposte e deliberate in quella sede.

Istanza n° 681 - presentata da Messina Emanuele, proprietario di un lotto di terreno in Corso Calatafimi catastato al fg. 58 part. 367, destinato a verde agricolo dal P.R.G. e sul quale terreno è stato approvato un progetto per la costruzione di un edificio.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 120, 133, 235 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 32). (427)

Istanza n° 682 - presentata da Mineo Gaetano e C.ti, proprietari di un appezzamento di terreno in contrada Carrabia tra la nuova zona ospedaliera e il Villaggio S. Rosalia.

L'istanza è simile alla osservazione n° 2 e viene parzialmente accolta con le stesse limitazioni e specificazioni (vedi variante n° 1). (428)

./.

(427) (428) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 683 - presentata da Mercadante Giuseppe, proprietario di un terreno a Mondello in Via Pazienza.
L'osservazione è simile alle osservazioni n° 115, 186, 413 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 80). (429)

Istanza n° 684 - presentata da Messina Emanuele proprietario di un lotto di terreno sul Corso Calatafimi catastato al fg. 144 part. 854, sul quale è in costruzione un fabbricato approvato dalla Commissione Edilizia e per il quale è stata rilasciata licenza.
Ritiene che il P.R.G. non abbia tenuto conto di tale stato di fatto e chiede l'opportuna modifica.
L'istanza viene accolta, secondo la variante n° 30 in quanto trattasi effettivamente di un lotto di terreno già edificato prospiciente sul Corso Calatafimi a fianco del Sanatorio Ingrassia. (430)

Istanza n° 685 - presentata da Mirto Matteo, proprietario di un fabbricato in Via Partanna-Sperone n° 80 catastato al fg. 18 part. 349, 778, 786.
Osserva che la demolizione del fabbricato anzidetto per evitare il prolungamento di Via Roma verso Mondello, comporterebbe gravissimo danno all'istante, mentre uno spostamento di pochi metri in aperta campagna, eviterebbe tali conseguenze.
L'osservazione è stata accolta in quanto si è constatato che trattasi di una villa di campagna di dignitosa architettura che sarebbe ingiustificato demolire (vedi variante n° 90) ./. (431)

(429) (430) (431) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 686 - presentata da Marolda Rosalia e C.ti, proprietari del terreno in Via Conte Federico catastato al fg. 88 part. 540, 1034, 541.
Osservano che su tale terreno, di circa 900 mq., hanno già costruito alcune casette a piano terra, con regolare licenza, chiedono pertanto che venga ampliata la zona di espansione di Brancaccio e sia eliminato il verde agricolo.
L'osservazione viene accolta poichè, nel piano pubblicato, si erano trascurati gli interessi della Borgata Conte Federico in atto già saldata con la Borgata Brancaccio e, nello studio di maggiore dettaglio condotto per la zona, si è provveduto ad ampliare la espansione delle due borgate accogliendo la presente osservazione secondo la variante n° 81). (432)

Istanza n° 687 - presentata da Cuccia Giorgio e C.ti (361 firmatari) abitanti tutti nella Via Buzzanca, Via Conceria, P.zza Catania, Via Mangè, Via Cruillas.
Chiedono che venga abolita la previsione di una attrezzatura militare nella zona.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 15, 303, 343, 358, 421 e si accoglie con analoga motivazione (vedi variante n° 8). (433)

Istanza n° 688 - presentata da Zaomi Giuseppa in Mezzatesta, proprietaria di una casa in Via Simone Gulì 240 e ricadente entro l'ampliamento della zona industriale dell'Acquasanta.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 147. 148. 149.

./.

(432) (433) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

150, 151, 152, 153, 154, 155, 202, 204, 205, 206, 207, 215, 220, 225; 250, 256, 262, 264, 304, 284, 294 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 689 - presentata da Vassallo Antonina.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670. 671. 672 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (434)

Istanza n° 690 - presentata da Tortorici Francesca proprietaria degli stabili in P.zza Giovanni Meli ai nn° 31, 33, 35, 37, 39.
Osserva che dal piano pubblicato, nonostante la campitura generica sui quattro mandamenti interni, si nota un allargamento della Via Giovanni Meli, con grave danno economico dell'istante e senza una giustificata esigenza urbanistica.
L'istanza non può essere accolta e viene respinta perchè la rettifica della Via G. Meli è necessaria alla viabilità interna del Mandamento Castellammare.

Istanza n° 691 - presentata da Terrasi Angela, proprietaria di immobili in Via Cristoforo Colombo ai nn° 89, 90 e 96.
L'osservazione è simile alla osservazione n° 527 e vie-

/.

(434) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

ne respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 692 - presentata da Taormina Girolamo.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670. 671. 672. 689 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (435)

Istanza n° 693 - presentata da Taormina Giacomo.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670. 671. 672. 689. 692 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (436)

Istanza n° 694 - presentata da Terrasi Angela, proprietaria di immobili siti in Via Patuano-P.tta Di Cesare ai nn° 13, 15; 17, 19.
L'osservazione è conforme alla osservazione n° 526 e viene respinta con analoga motivazione.

./.

(435) (436) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 695 - presentata da Trapani Alfonso e C.ti proprietari di due appezzamenti di terreno in Via Badia all'Uditore catastati al fg. 40 part. 49 e 748.
Osservano che la destinazione a verde agricolo di una zona a ridosso di una borgata di espansione è ingiustificata anche perchè i terreni destinati a verde e recinti da mura soffocano le strade che li attraversano, con grave danno della estetica cittadina.
L'istanza è una opposizione e in ogni caso non potrebbe accogliersi perchè il verde agricolo a nord del prolungamento di Via Imperatore Federico deve assolvere ad una importante funzione di separazione fra le borgate di Uditore e Cruillas.

Istanza n° 696 - presentata da Saccone Giuseppe e C.ti, proprietari di terreni fra Via Chiavelli e Via Santa Maria di Gesù.
Chiedono che nella parte di fondo non destinata a caserma, anzicchè imporre il vincolo di verde agricolo, venga consentita l'edificazione.
L'istanza è una opposizione e non può prendersi in esame e, in ogni caso non potrebbe accogliersi perchè non si può consentire la edificazione a monte della circonvallazione, in quella zona di elevato interesse panoramico.

Istanza n° 697 - presentata da Schifaudo Francesco.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 185, 219, 247, 386, 387 e viene accolta con analoga motivazione (vedi

./.

variante n° 52). (437)

Istanza n° 698 - presentata da Silvestri Francesco. Lamenta che non ha avuto possibilità di stabilire con chiarezza e precisione, quali siano le zone da sistemare, i fabbricati da demolire etc. Ciò premesso si riserva ogni azione per gli eventuali danni derivanti dalla esecuzione del piano agli immobili di proprietà Silvestri in Via D'Ossuna ai nn° 78, 80, 82 e V.lo Isolabella in Via D'Ossuna.
L'istanza non può essere presa in considerazione per il suo carattere di opposizione.

Istanza n° 699 - presentata da Semilia F.sca Paola, proprietaria di terreni in contrada Falsomiele.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 338. 571. 572. 573. 578. 579. 584. 623. 624. 656. 657. 658. 659 e viene accolta con analoga motivazione. vari 49 (438)

Istanza n° 700 - presentata da Semilia Giovanni, proprietario di terreni a Falsomiele.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 338, 571, 572, 573, 578, 579, 584; 623, 624, 656, 657, 658, 659, 699 e viene accolta con analoga motivazione. vari 49 (439)

(437) (438) (439) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 343 -

Istanza n° 701 - presentata da Scatà Carmela Gilda in Liguori, amministratrice del condominio dello stabile in P.zza Monte di Pietà 12.
L'osservazione é simile alle osservazioni n° 50, 57, 265, 321, 354, 425, 619, 633, 674, 675, 679 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 702 - presentata da Siracusa Gesualdo.
Osserva che il previsto sbocco della Via Paolo Emiliano Giudice sembra più largo e non in asse col tratto precedente di strada; ritiene che sarebbe più opportuno mantenere la stessa sezione e mantenere in asse tale prolungamento.
L'osservazione é stata ritenuta accoglibile, infatti, il prolungamento della Via P.E. Giudice é stato previsto della stessa larghezza della strada esistente. (vedi variante n° 75). (440)

Istanza n° 703 - presentata da Rizzo Angelo, proprietario di una bottega in Via Ponticello 30.
Avanza una serie di riserve sulla futura espropria del magazzino, sul modo di valutare la consistenza patrimoniale dello stesso e sui danni che la eventuale espropria gli arrecherebbe.
L'istanza non é una osservazione al P.R.G. e non può pertanto essere presa in considerazione.

Istanza n° 704 - presentata da Rizzo F.sco Paolo, proprietario di un magazzino in Via Beati Paoli 39.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 50, 57, 265, 321, 354, 425, 619, 633, 674, 675, 679 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 705 - presentata da Rizzo F.sco Paolo e C.ti proprietari di un immobile in Via Gesù e Maria e Via Matteo Bonello.

./.

(440) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-344-

L'istanza é simile alle osservazioni n° 50, 57, 265, 321, 354, 425, 619, 633, 674, 675, 679, 704 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 706 - presentata da Raiata Francesco.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 279, 289, 297, 298, 299, 307, 308, 316, 322, 323, 327, 328, 329, 330, 331, 339, 344, 345, 346, 348, 349, 351, 352, 360, 361, 362, 362, 363, 373, 374, 375, 550, 552, 553, 554, 569, 570, 580, 586, 587, 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 604, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 620, 621, 622, 625, 626, 627, 630, 636, 647, 649, 650, 660, 661, 663, 664, 665, 666, 668, 669, 670, 671, 672, 689, 692, 693 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (441)

Istanza n° 707 - presentata da Pivetti Michele e C.ti.
Chiedono che la loro proprietà, sita in Via Belmonte Chiavelli Fondo Marino, venga destinata alla edificazione anziché a verde agricolo, dato che hanno già subito notevoli danni per il passaggio della circonvallazione.
Trattasi di opposizione e pertanto non può essere presa in esame e, in ogni caso non potrebbe accogliersi perché il verde agricolo a monte della circonvallazione nelle zone di Falsomiele-Chiavelli e Santa Maria di Gesù, ha la importante funzione di bloccare la espansione verso quelle che, come peraltro si é già detto in occasione di altre analoghe osservazioni, hanno un elevato interesse paesistico.

Istanza n° 708 - presentata da Pennino Maria, proprietaria di alcuni immobili in corso Dei Mille ai nn. 731,733, 735, in Via Canonico Carella 2 e in Via Cavallacci 22, 24.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 185, 219, 247, 386, 387, 532, 697 e viene accolta con analoga motivazione. (vedi variante n° 51). (442)

./.

(441) (442) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 709 - presentata da Patti Settimo, proprietario di un immobile nella zona Corso dei Mille-Via Cavallacci.
L'istanza é simile alle osservazioni n°185, 219, 247, 386, 387, 532, 697, 708 e viene accolta con analoga motivazione. (vedi variante n° 52). (443)

Istanza n° 710 - presentata da Patti Giuseppe, proprietario di uno stabile in Via Cavallacci 6.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 185, 219, 247, 386, 387, 532, 708, 709 e viene accolta con analoga motivazione. (vedi variante n° 52). (444)

Istanza n° 711 - presentata da Proto Antonina, proprietaria di uno stabile in P.tta Sant'Agata alla Guilla 5.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 50, 57, 265, 321, 354, 425, 619, 633, 674, 675, 679, 704 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 712 - presentata da Pecoraro Antonina, proprietaria di immobili nella Via del Secco 5, Via Lettighe al Monte di Pietà n° 2, 4, 6; P.zza del Monte di Pietà 15.
Osserva che i mandamenti interni vanno risanati specialmente dal punto di vista igienico, in relazione alla densità della popolazione, e non già distrutti senza rispettare le principali caratteristiche viarie e ambientali.
L'osservazione si accoglie per quanto riguarda i principi generali di tecnica urbanistica espressi in materia di risanamento; si respinge per quanto in particolare si attiene agli immobili di proprietà dell'istante.

Istanza n° 713 - presentata da Mercadante Giuseppe proprietario del Fondo Póliti in Pallavicino, catastato al fg. 18 part. 351.
Osserva che il terreno di sua proprietà é pianeggiante e coltivato ad agrumeto ed é di limitata estensione come gli altri fondi finitimi, i quali tutti, una volta che vengano

./.

(443) (444) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

attraversati dalla nuova arteria rappresentata dalla confluenza dei prolungamenti della Via Libertà e della Via del Fante, rimarrebbero assolutamente inutilizzabili.
Propone pertanto, che tale arteria venga posta verso est dove la proprietà é meno spezzettata, in maniera da apportare un minor danno ai piccoli proprietari della zona. Osserva ancora che la cubatura edificabile consentita risulta inadeguata alle esigenze della citta che si espande naturalmente verso nord.
L'osservazione, nei termini posti dallo istante, non può essere accolta e si respinge perché non si può adottare la proposta di spostare verso est il prolungamento della Via Libertà; si fa però notare che tutta la zona, a seguito delle nuove esigenze manifestatesi in accoglimento di altre osservazioni, é stata ristudiata ed é stata abolita la nuova arteria prevista quale congiungimento della Via Libertà e della Via del Fante, mantenendo soltanto una carreggiata larga mt. 20.
Le zone a monte di tale nuova strada, in cui ricade anche il Fondo dell'istante, sono state però destinate a verde pubblico fino alla Via Pescia dove é previsto il nuovo quartiere residenziale nord.

Istanza n° 714 - presentata da Mazzara Vincenzo, proprietario di un agrumeto in Contrada Collegio Romano, vincolato dal P.R.G. a zona ospedaliera.
L'osservazione é simile alla osservazione n° 94 negli argomenti esposti per dimmstrare l'inopportunità della ubicazione della zona ospedaliera e si accoglie con la stessa motivazione (vedi variante n° 27). In aggiunta, l'istante osserva che il piano é stato pubblicato in violazione della Legge Reg.le 18.2.56 n° 12 poiché manca il piano territoriale di coordinamento; che é stata violata anche la (445)

./.

(445) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-348-

legge regionale n° 43 del 4 Dicembre 1954 che prescriveva ai Comuni di procedere al riassetto e risanamento edilizio ed igienico del territorio urbano del Comune, mentre la Amministrazione ha ritenuto, erroneamente di potere vincolare, in tutto il territorio comunale, zone che non hanno nulla a che fare con il risanamento e l'igiene; che é stata violata anche la legge 17.8.1942 n° 1150 perché le destinazioni relative alla viabilità e all'uso pubblico, non rispondono all'interesse generale e perché il Piano é stato pubblicato omettendo la pubblicazione di tutti gli altri documenti idonei a comprovare il consenso delle pubbli che Amministrazioni interessate al Piano.
Queste osservazioni di carattere giuridico vengono respinte con le stesse motivazioni con cui sono state respinte in analoghe istanze.

Istanza n° 715 - presentata da Patti Giuseppe, proprietario di un immobile in Via Cavallacci n° 6.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 185, 219, 247, 386, 387, 532, 708, 709, 710 e viene accolta con analoga motivazione. (vedi variante n° 51). (446)

Istanza n° 716 - presentata da Pavone Giuseppe.
Osserva che l'accesso al Porto da nord, previsto in galleria sotto la Via in asse allo Stadio e attraverso la Favorita sino a Piazza Generale Cascino, appare antieconomico ed irrealizzabile. Propone una soluzione con la quale si risparmiano circa m. 800 di galleria e che consisterebbe nell'attraversare in trincea la Villa Airoldi, la Via Imperatore Federico, la Via Cirrincione e la Via della Regione fino a sboccare a raso sulla Via M. Pellegrino.
L'osservazione propone un problema di notevole interesse perché effettivamente il tracciato della penetrazione al

./.

(446) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-348-

porto previsto dal P.R.G. pubblicato, presentava notevoli inconvenienti di natura economica e pratica; la soluzione proposta dall'istante comporterebbe però, oltre che l'attraversamento molto difficoltoso di strade di grande traffico, il taglio della nuova sede della FIAT e la demolizione di un consistente gruppo di case sulla Via M. Pellegrino.

In accoglimento tuttavia dei concetti espressi nella presente istanza, gli organi redazionali del Piano hanno studiato un nuovo tracciato per l'accesso alla zona portuale da nord, tracciato che, dipartendosi dal nodo della grande circonvallazione di Mondello-Partanna in località Partanna-Sperone, sottopassa il Viale Regina Margherita in corrispondenza del cavalcavia del Giusino e attraversa a raso tutto il Parco della Favorita, mantenendosi a monte del Viale Diana in maniera da non interferire con la godibilità del verde pubblico; in corrispondenza di Piazza Gen. Cascino poi, lo sbocco di tale camionale avviene sottopassando la Fiera del Mediterraneo e uscendo a raso in corrispondenza della Via della Regione, il tutto secondo la variante n° 97 . (447)

Istanza n° 717 - presentata da Misia Margherita, proprietaria di un immobile in Corso dei Mille 245.

L'osservazione é nella sostanza una copia conforme delle osservazioni n° 50, 57, 265, 321, 354, 425, 619, 633, 674, 675, 679, 704, 711 riguardante il tracciato della terza via; non si capisce però che relazione possa avere il traffico sulla nuova via e sulla Via Maqueda con la lamentata inutile distruzione del citato immobile; pertanto la istanza non si prende in considerazione.

Istanza n° 718 - presentata da Martorana Caterina, proprietaria di un immobile in Via Cavallacci n° 8.

./.

(447) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

L'osservazione é simile alle osservazioni n° 185, 219, 247, 386, 387, 532, 708, 709, 710, 715 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 52). (448)

Istanza n° 719 - presentata da Matranga Gaetano.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 279, 289, 297, 298, 299, 307, 308, 316, 322, 323, 327, 328, 329, 330, 331, 339, 344, 345, 346, 348, 349, 351, 352, 360, 360, 361, 362, 363, 373, 374, 375, 550, 552, 553, 554, 569, 570, 586, 586, 587, 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 604, 609, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 625, 626, 627, 630, 636, 647, 649, 650, 660, 661, 663, 664, 665, 666, 668, 669, 670, 671, 672, 689, 692, 693, 706 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (449)

Istanza n° 720 - presentata da Mercadante Antonino e C.ti, proprietari di terreni nel fondo Mattei in Partanna Mondello, catastati al fg. 4 part. 421, 393, 573 tutti coltivati a frutteti o agrumeti.
Osservano gli istanti che il P.R.G. prevede che detti fondi vengano attraversati da una nuova arteria a separazione tra l'espansione di Mondello ed il verde agricolo, di andamento molto irregolare che spezzetta in parti diseguali i fondi che essa attraversa; propongono quindi di rettificare tale strada consentendo nel contempo sulla fascia di terreno adiacente, la possibilità di edificare villini.
L'osservazione riguardante la sostituzione della strada prevista con un lungo rettifilo non é accoglibile in quanto essa deve adattarsi alle reali condizioni di fatto; nello studio però più particolare che si é condotto per la zona di Partanna-Mondello, si é provveduto ad ampliare tutte le zone edificabili e a modificare anche, a secondo delle esigenze, il tracciato della via cui si

./.

(448) (449) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

riferisce l'istante.
L'osservazione può pertanto ritenersi accolta (vedi variante n° 80). (450)

Istanza n° 721 - presentata da Mercadante Antonino e C.ti proprietari in Partanna-Mondello dei terreni catastati al fg. 4 part. 374, 380, 381, 382, 383, 483, 362, 379, 521, 378, 357, 682, 681.
Osservano che la destinazione a verde agricolo di tali fondi, non é opportuna in quanto la zona é già stata raggiunta dalla naturale espansione di Mondello e chiedono che le aree in questione vengano destinate alla edificazione di villini.
L'osservazione é stata ritenuta accoglibile come le precedenti n° 413 e 720 e di conseguenza l'espansione di Mondello, é stata ampliata in modo da rispondere alle esigenze della borgata (vedi variante n°80). (451)

Istanza n° 722 - presentata da Mercadante Antonino e C.ti, proprietari di due fondi in contrada Pallavicino-S. Nicola, catastati al fg. 15 part. 106, 107, 137, 138.
Fanno osservare che sul loro fondi é già sorta una industria di notevoli dimensioni e poiché essi hanno intenzione di proseguire in tale sviluppo industriale, chiedono che la aree sopracitate, vengano destinate a zona industriale e non a verde agricolo.
L'istanza é un'opposizione e non può prendersi in esame e, in ogni caso, non potrebbe accogliersi in quanto l'ubicazione ed il dimensionamento delle nuove zone industriali, sono stati fissati seguendo criteri economici ed urbanistici che non possono essere adesso variati senza grave nocumento alla organicità di tutto il Piano.

Istanza n° 723 - presentata da Marchetta Angela ved.

./.

(450) (451) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Asciutto e C.ti; proprietari di immobili nel vicolo I° Montechiaro all'Acquasanta.
L'istanza é una opposizione e pertanto non può essere presa in considerazione pure ee essa é simile alle osservazioni n° 147.148.149.150.151.152.153.154.155.202.204.205.206.207. 215.220.225.250.256.262.264.284.294.304.

Istanza n° 724 - presentata da Ganci Giuseppe, proprietario di immobili in Via Acquasanta n° 122 e in Cortile Trapanese n° 2.
Fa presente che la sudetta proprietà é stata acquistata a prezzo di mercato, rimessa a nuovo dall'istante e valutata al costo odierno dai funzionari dell'Ufficio Tecnico Erariale per cui si oppone al P.R.G.
L'istanza per la sua genericità e per il carattere di opposizione non può essere presa in considerazione

Istanza n° 725 - presentata da Imbergamo Francesca, proprietaria di immobili in Via Maestro Cristoforo 6; Via Collegio Moscatello 6, 7; Via 4 Incoronate 33; Via Sedie Volanti 24, 26.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 50, 57, 265, 321, 425, 619, 633 e non si prende in esame.

Istanza n° 726 - presentata da Filpi Visto.
Osserva che il P.R.G. prevede il prolungamento di Via Nino Bixio in asse alla nuova ferrovia Palermo-Trapani nel tratto in galleria e che esso si ferma al parapetto di imbocco della galleria Palermo-Porto per snodarsi a biscia lungo il muraglione della nuova stazione Notarbartolo; ritiene che bisognerebbe evitare tale strada in curva. Osserva ancora che non é esattamente indicata la zona ferroviaria che investe parte della sua proprietà.
L'osservazione, mentre si respinge per quanto riguarda la

./.

-352-

Via Nino Bixio e la strada che costeggia il limite della zona ferroviaria, si accoglie per quanto riguarda il vincolo di zona ferroviaria posto sul terreno dell'istante, conformemente alla lettera n° 246/E.63 del 25.2.1958 del Ministero LL.PP. Ufficio Nuove Costruzioni Ferroviarie indirizzata a Filpi Vito e D'Arpa Grazia ed esibita dall'istante e in cui risultano chiaramente indicati i limiti della zona ferroviaria. (vedi variante n° 98). (452)

Istanza n° 727 - presentata da Lo Piccolo Vincenzo.

L'istanza é simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 327. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670. 671. 672. 689. 692. 693. 706. 719. e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (453)

Istanza n° 728 - presentata da Lo Piccolo Salvatore.

L'istanza é simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 580. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 603. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670. 671. 672. 689. 692. 693.706. 719. 727 e viene accolta con analoga motivazione. (vedi variante n° 67). (454)

Istanza n° 729 - presentata da Lo Cascio Giuseppe.

L'istanza é simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373

./.

(452) (453) (454) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-353-

374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670. 671. 672. 689. 692. 693. 706. 719. 727. 728. e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (455)

Istanza n° 730 - presentata da Lo Sicco Francesco.

L'istanza é simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670. 671. 672. 689. 692. 693. 706. 719. 727. 728. 729 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 62). (456)

Istanza n° 731 - presentata da Lo Giudice Giovan Battista proprietario di un appezzamento di terreno in contrada Falsomiele.

L'osservazione é simile alle osservazioni n° 338. 571. 572. 573. 578. 579. 584. 623. 624. 656. 657. 658. 699. 700 e viene accolta con analoga motivazione.

Istanza n° 732 - presentata da Lo Giudice Pietro.

L'osservazione é simile alle osservazioni n° 338. 571. 572. 573. 578. 579. 584. 623. 624. 656. 657. 658. 699. 700. 731. e viene accolta con analoga motivazione.

Istanza n° 733 - presentata da Lo Giudice Franco.

L'osservazione é simile alle osservazioni n° 338. 571. 572. 573. 578. 579. 584. 623. 624. 656. 657. 658. 699. 731. 732 e viene accolta con analoga motivazione.

./.

(455) (456) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 734 - presentata da Lo Cicero Angelo, proprietario di un appezzamento di terreno in Via Tasca Lanza. Osserva che la formazione del Piano é illeggittima non essendo stata autorizzata né vistata dal Governo Regionale; che la zona di verde é discontinua e molto distante dal centro urbano; che in dette zone era logico consentire lo sviluppo edilizio data l'ubicazione e la rete stradale esistente; che i proprietari della zona hanno già subito espropriе per strade, Aeroporto etc.
L'osservazione non precisa esattamente quale é la zona cui l'istante si riferisce e di conseguenza essa non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 735 - presentata da Lupo Luigi.
L'istanza é simile alla osservazione n° 678 e non può essere presa in considerazione perché sottopone problemi di carattere personale.

Istanza n° 736 - presentata da Agnello Emma in Di Pietra.
L'osservazione é simile alle osservazioni n° 50. 57. 625. 321. 354. 425. 619. 633. 674. 725 e non si prende in esame.

Istanza n° 737 - presentata da Arrusicato Carmela ved. Teresi.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 338. 571. 572. 573. 578. 579. 584. 623. 624. 656. 657. 658. 659. 699. 700. 731. 732. 733 e si accoglie con analoga motivazione.

Istanza n° 738 - presentata da Amato Giuseppe.
L'osservazione é simile alle osservazioni n° 50. 57. 265. 321. 354. 425. 619. 633. 674. 725. 736 e non si prende in esame.

Istanza n° 739 - presentata da Antioco Concetta.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 246. 273. 667. e viene accolta con le stesse limitazioni e specificazioni di cui alle citate osservazioni (vedi variante n° 62). (457)

./.

(457) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-356-

Istanza n° 740 - presentata da Buffa Mariano e C.ti, proprietari di terreni in contrada Castelforte.

Sostengono che la zona di verde attrezzato prevista nella zona di Castelforte non é opportuna, dato che esistono ivi rigogliosi agrumeti; nelle zone invece di terreno incolto, sarebbe più opportuno prevedere la costruzione di case e villini per tenere conto delle naturali esigenze di Partanna.

L'osservazione, come già si é detto per le osservazioni n° 478. 479. 480. 481. 482 si può parzialmente accogliere per quanto riguarda lo spostamento del verde attrezzato che, secondo la variante n° 90, é stato trasferito più a nord e si é destinata all'edilizia residenziale, a bassa densità, una limitata fascia lungo le strade principali che attraverseranno la zona. (458)

Istanza n° 741 - presentata da Corsini Giuseppe.

L'osservazione é simile alle osservazioni n° 338. 571. 572. 573. 578. 579. 584. 623. 624. 656. 657. 658. 659. 699. 700. 731. 733. 737 e viene ~~respinta~~ accolta con analoga motivazione.

Istanza n° 742 - presentata da Cornaglia Maddalena ved. Allegra.

Osserva che la Via della Regione é larga sulla Via Libertà m. 20, lungo il tragitto prosegue in curva spostandosi a sud per poi congiungersi mediante un'altra curva con il tratto già costruito che inizia con una larghezza di m. 25 e finisce a Villa Igiea con m. 9,50 di carreggiata. A parte tali errori tecnici, la via in questione, non ha alcun carattere di pubblica utilità, demolisce i villini di Piazza Generale Cascino ai nn° 148 e 149 che tanto decoro conferiscono alla Piazza Generale Cascino e serve solo a valorizzare i terreni compresi tra la citata Piazza e la Via Libertà.

L'osservazione non può essere accolta e si respinge perché la Via della Regione si inserisce nella viabilità turistica, per il tratto che dall'Acquasanta va in P.zza Generale Cascino, e nella grande viabilità radiale da detta Piazza fino alla Via Leopardi. La sezione della carreggiata non é

./.

(458) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

stata tenuta costante non per un errore tecnico ma anzi per vivificare le zone attraversate, movimentando gli ambienti anche in funzione della larghezza stradale; il tratto largo m. 12 che sbocca a Villa Igiea, é soltanto una diramazione avente carattere secondario. L'insinuazione, che unico scopo di Via della Regione sia la valorizzazione dei terreni compresi tra la Via Libertà e la Piazza Generale Cascino, non può neanche essere presa in considerazione sia per il carattere diffamatorio che per la ricolità dell'assunto.

Istanza n° 743 - presentata da Conti Pietro, proprietario di un appezzamento di terreno in Via Salvatore Conti catastato al fg. 88 part. 1268. 1269. 1272. 1273 vincolato a verde agricolo dal P.R.G.

Osserva che mentre il Piano ha previsto l'espansione della borgata Brancaccio fino alla Via Salvatore Conti, ha mantenuto vincolato a verde agricolo il lato sud della Via Salvatore Conti il che, oltre a non apparire equo nei confronti dei proprietari, crea una disuniformità nella zona stessa. Non si é tenuto conto che, salvo rarissime eccezioni, si é consentita l'edificazione di tutte le zone a valle della Circonvallazione e a maggiore ragione dovrebbe consentirsi sulla Via Salvatore Conti ove saranno necessarie vaste zone residenziali per sopperire al fabbisogno di case che si manifesterà quando sarà impiantata la zona industriale.

L'osservazione non può essere accolta e viene respinta perché il verde agricolo nella zona di Brancaccio, tra la Veloce e la Circonvallazione, serve proprio a bloccare una ingiustificata espansione della detta borgata; tuttavia, la destinazione a verde agricolo, a norma del nuovo Regolamento, é meno limitativa di quanto stabilito dalle Norme Tecniche pubblicate, infatti, é possibile edificare nel verde agricolo oltre quanto già consentito, altri 3.000 mc/ha ha de-

./.

stinare a fabbricati rurali o residenziali; é possibile impiantare in esso industrie, e, ove se ne manifesti la necessità e seguendo le particolari prescrizioni in proposito, Enti o Istituti per l'edilizia sovvenzionata, possono edificarvi nuovi quartieri destinati ad abitazioni popolari.

Istanza n° 744 - presentata da Conti Filippo, proprietario di appezzamenti di terreno in località San Ciro-Maredolce, catastati al fg. 88 Part. 555. 553. 559. 561. 562. 563. 575. 560. 558. 839. 1349 vincolati parzialmente a sede stradale e verde pubblico relativo al nodo della Circonvallazione e in parte a verde agricolo.

L'istante osserva che sarebbe opportuno destinare all'edilizia i lotti destinati a verde agricolo e a sostegno della sua tesi porta motivi simili a quelli esposti nella osservazione n° 743.

L'osservazione non é accoglibile e si respinge con la stessa motivazione di cui alla osservazione n° 743.

Istanza n° 745 - presentata da Conti Pietro, proprietario di un appezzamento di terreno a Conte Federico, catastato al fg. 90 part. 145 e vincolato a verde agricolo dal P.R.G.

L'istante osserva che il suo appezzamento di terreno ricade entro il triangolo compreso tra la Circonvallazione, la Via Conte Federico allargata e una nuova via di raccordo, cioé esso trovasi compreso fra tre grandi arterie di traffico nella immediata vicinanza della zona industriale e dello scalo ferroviario.

Ritiene che sarebbe opportuno destinare la zona all'edilizia.

L'osservazione non può essere accolta e viene respinta perché la creazione di una zona residenziale a monte della Circonvallazione e di nuovo impianto, perché non determinata da un nucleo abitatoesistente, provocherebbe gravissimi

./.

intralci alla funzionalità della viabilità e costituirebbe un chiaro errore di azzonamento. Pur tuttavia si raccomandano i concetti esposti nella deduzione alla osservazione n° 743 che consentono la utilizzazione anche a fini non agricoli delle zone vincolate a verde agricolo.

Istanza n° 746 - presentata da Conti Pietro, proprietario di un appezzamento di terreno in Via Salvatore Conti catastato al fg. 88 part. 50. 1035, vincolato a zona di espansione con densità edilizia urbana fino a 2,5 mc/mq. Osserva che data l'importanza della Via Salvatore Conti, data ancora la vicinanza della zona industriale e l'esistenza di molti lotti già costruiti nella zona, ritiene insufficiente la prevista densità di 2,5 mc/mq. e chiede che venga elevata.

L'osservazione non può essere accolta in quanto in una borgata dal carattere eminentemente sparso ed agricolo come Brancaccio, non si può elevare eccessivamente la densità perché tale densità é stata calcolata sulla base delle reali esigenze della borgata, per le sue possibilità di espansione edilizia e in base alla sua consistenza demografica attuale e futura.

Istanza n° 747 - presentata da Carminia Sebastiana.

L'istanza é simile alle osservazioni n° 338. 571. 572. 573. 578. 579. 584. 623. 624. 656. 657. 658. 659. 699. 700. 731. 732. 733. 737. 741 e viene ~~respinta~~ accolta con analoga motivazione.

Istanza n° 748 - presentata da Conti Pietro e Filippo, proprietari dello edificio di Via Conte Federico n° 125 e del terreno limitrofo, catastato al fg. 88, part. 516, 517 e vincolato a verde pubblico dal P.R.G.

Osservano che la destinazione degli immobili di loro proprietà a verde pubblico, al solo fine di valorizzare il Castello dell'Emiro Giafar, non risponde a criteri pratici

./.

perché il Castello é oggi un rudere adibito a stalle e catodi per cui, non si vede come si possano demolire fabbricati di ottima consistenza per contornare di verde un tale rudere.

L'osservazione é stata parzialmente accolta perché nella nuova soluzione illustrata nella variante n° 99 , si é mantenuto l'edificio d'angolo esistente e gli altri edifici esistenti sulla Via Giafar ma si é vincolato a verde pubblico, il terreno libero prospiciente sulla Via Giafar per consentire la visione del Castello dalla Via Brancaccio, poi ché, contrariamente a quanto asserito dagli istanti, il Castello di Maredolce é uno dei migliori esempi di architettura arabo-normanna esistente a Palermo. (459)

Istanza n° 749 - presentata da Di Fazio Antonina in Rizzo.

Rileva che il prolungamento di Via Napoli da Via Maqueda a Corso Alberto Amedeo, non investe il fabbricato di sua proprietà in Via Gioiamia n° 24 - 26 e quindi sarebbe inutile che il Comune procedesse all'esproprio di detti immobili.
Fa istanza affinché possa demolire il fabbricato esistente e ricostruirlo ampliandolo su suolo di proprietà comunale.
L'istanza non riguarda problemi di P.R.G. e pertanto non si può prendere in considerazione.

Istanza n° 750 - presentata da Di Cara Salvatore e C.ti, proprietari di un fondo in Via Badia all'Uditore destinato a verde agricolo dal P.R.G.

Osservano che la destinazione a verde agricolo impedisce l'organico sviluppo del quartiere, anche perché il verde agricolo é fatalmente destinato ad essere modificato in edilizia industriale o irregolare.
L'osservazione non può essere accolta e si respinge con la stessa motivazione di cui alla osservazione n° 695 riguardante la stessa zona.

./.

(459) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 751 - presentata da Di Leo Sandron Epifanio.
Con riferimento all'atto stragiudiziale notificato al Commissario Straordinario il 17.4.1956, l'istante torna ad opporsi alla demolizione dell'immobile di sua proprietà in Via Maqueda 226 perché esso "non ricade nella sede stradale esposta nel nuovo P.R.G.".
L'istanza non si prende in considerazione per il suo carattere di opposizione e perché non riguarda problemi di P.R.G..

Istanza n° 752 - presentata da Cairone Letizia e C.ti, proprietari di un agrumeto a Falsomiele in Via Sanfilippo.
Osservano che la loro proprietà sarà parzialmente espropriata per la costruzione della Circonvallazione e la parte rimanente risulta vincolata a verde.
Si oppongono pertanto perché ciò arreca loro danno.
L'istanza tratta uno specifico interesse privato e mancando di motivazione non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 753 - presentata da Pivetti Ernesto.
L'osservazione é simile alla precedente e non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 754 - presentata da Pivetti Francesca ved. Militello.
L'osservazione é simile alle due precedenti e non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 755 - presentata da Russo Leo, comproprietario di un appartamento in Via Bosco 49.
Ricorre verso ogni qualsiasi demolizione o danno che lo stabile possa subire in seguito all'applicazione del P.R.G.
L'istanza non può essere presa in considerazione per il suo carattere di opposizione.

Istanza n° 756 - presentata da Pollara Benedetto e C.ti, proprietari di terreni in contrada Falsomiele.
Si oppongono in difesa della loro proprietà.

./.

-361-

L'istanza per il suo carattere di opposizione e per la mancanza di motivazioni, non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 757 - presentata da Sgadari di Lo Monaco Pietro.

Rileva che in zone da risanare ricadono: il fabbricato in Corso Scinà n° 109, i fabbricati in Via Bottai n° 33, botteghe in Via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele, tutti di proprietà dell'istante e che nessuna ragione di urbanistica o di risanamento impone che si modifichino le condizioni e la consistenza di detti stabili.

L'istanza, in difesa di uno specifico interesse privato, non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 758 - presentata da Schifaudo Andrea, proprietario di uno stabile in Via Cavallacci n° 53, ricadente in zona da risanare.

L'osservazione é simile alle osservazioni n° 185. 219. 247. 386. 387. 532. 697. 708. 709. 710. 715. 718 e viene accolta con analoga motivazione secondo la variante n° 51 . (460)

Istanza n° 759 - presentata da Taormina Giuseppe.

L'istanza é simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670. 671. 672. 689. 692. 693. 706. 719. 727. 728. 729. 730 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (461)

Istanza n° 760 - presentata da Fiorino Giuseppe, amministratore della Società I.C.R.O.M. proprietaria di una zona di terreno in Via della Resurrezione.

./.

(460) (461) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Osserva che la zona immediatamente a monte del Villaggio Ruffini fino alla Via Sciuti é stata vincolata a verde pubblico e ritiene eccessiva la estensione di tale verde dato che esso deve servire allo svago degli abitanti del Villaggio Ruffini.
Osserva ancora che essendo il Villaggio Ruffini un quartiere di nuovo impianto ha bisogno di quelle necessarie zone di ampliamento che ne integrinola organicità.
L'osservazione non può essere accolta e si respinge per la richiesta di espansione a monte del Villaggio Ruffini mentre accoglie per quanto riguarda la limitazione del verde pubblico, il tutto per i motivi esposti nella deduzione alla osservazione n° 512 (vedi variante n° 94). (462)

Istanza n° 761 - presentata da Faraone Rosolino.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670. 671. 672. 689. 692. 693. 706. 719. 727. 728. 729. 730. 759 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (463)

Istanza n° 762 - presentata da Diana Domenico.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 664.

./.

(462) (463) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

665. 666. 668. 669. 670. 671. 672. 689. 692. 693. 706. 719. 727. 728. 729. 730. 759. 761 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (464)

Istanza n° 763 - presentata da Cusimano Girolamo.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670. 671. 672. 689. 692. 693. 706. 719. 727. 728. 729. 730. 759. 761. 762 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 67). (465)

Istanza n° 764 - presentata da De Gregorio Maria in Schiavo Campo e C.ti, proprietari di case in vicolo De Gregorio all'Acquasanta ai nn° 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.
L'osservazione é simile alle osservazioni n° 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 202. 204. 205. 206. 207. 215. 220. 225. 250. 256. 256. 262. 264. 284. 294. 473 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 765 - presentata da Bontate Girolamo e C.ti, proprietari di agrumeti in contrada Falsomiele, catastati al fg. 72 part. 168, 169, 170, 171, 175, 177 destinati dal P.R.G. a verde pubblico.
Osservano che il Piano é illegalmente formato, che esso prevede la distruzione dei migliori agrumeti della Conca D'Oro, che il verde in tale località é inopportuno ed inconcludente, che esso prevede ai margini di dette zone di verde e precisamente a monte di Via Villagrazia e a nord del Fiume Oreto, due vaste zone di espansione edilizia che si estendono senza interruzione.

./.

(464) (465) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Si riserva di presentare una proposta di variante.
L'istanza viene respinta perché, come già detto per altre osservazioni, il verde pubblico del parco dell'Orete, é indispensabile ai fini dello sviluppo della futura città e perché la osservazione manca di una qualsiasi plausibile motivazione.

Istanza n° 766 - presentata da Giordano Luigi, proprietario di un appartamento in Piazza Acquasanta n° 12 vincolato dal P.R.G. a zona da riordinare.
Raccomanda che nello studio del piano particolareggiato si tenga presente il rispetto della proprietà.
La raccomandazione si accoglie.

Istanza n°767 - presentata da Gambino Giovan Battista, proprietario di immobili in Via Simone Gulì ai nn° 52, 54, 56, 158 e in vicolo Montechiaro n° 23 e in Piazza Acquasanta n° 12.
Si oppone alla esecuzione del Piano che sarebbe oltre che controproducente, ridicola e raccomanda che, nello studio del piano particolareggiato, si rispetti la proprietà.
Mentre si accoglie la raccomandazione riguardante il rispetto della proprietà non si prendono in considerazione tutte le altre argomentazioni esposte dall'istante.

Istanza n° 768 - presentata da Cangelosi Rosario, proprietario di uno stabile in Piazza Acquasanta n° 20.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 766. 767 e viene accolta con le stesse specificazioni e limitazioni.

Istanza n° 769 - presentata da Clemente Giuseppe, proprietario di immobili in Corso dei Mille ai nn° 663, 665, 667.
L'osservazione é simile alle osservazioni n° 185. 219. 247. 386. 632. 697. 708. 709. 710. 715. 718. 758 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n°). (466)

./.

(466) Così nell'originale. (N.d.r.)

-365-

Istanza n° 770 - presentata da Cangelosi Francesco, proprietario di un immobile in Piazza Acquasanta n° 12,
L'osservazione é conforme alle osservazioni n° 766. 767. 768 e viene accolta con analoga motivazione.

Istanza n° 771 - presentata da Bonfiglio Vincenza ved. De Castro, proprietaria di un appartamento in Via Barbaraci 3 e di un catodio in Vicolo Anello.
Si oppone al vincolo di verde pubblico posto nella zona in quanto i suddetti immobili rappresentano per l'istante l'unico cespite di sostentamento.
L'istanza per il suo carattere di opposizione non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 772 - presentata da Alfano Giuseppina.
L'istante si oppone al vincolo di verde posto sulla sua proprietà in Via Belmonte Chiavelli per motivi che si riserva di esporre.
L'istanza non si prende in considerazione.

Istanza n° 773 - presentata da Agostano Bernardo, proprietario di un immobile in Via S. Agostino 111.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 50. 57. 265. 321. 354. 425. 619. 633. 674. 725. 736. 738 e non si prende in esame.

Istanza n° 774 - presentata da Carbone Roberta.
Osserva che, dovendo allargare la via della Rovere, alcuni immobili rimarrebbero senza le prescritte villette sulla Via della Regione; propone, allora che parte della Via della Rovere sia destinata a villette e che dal lato opposto si crei uno slargo eguale onde rendere simmetrico lo imbocco della Via della Regione sulla Via Libertà, nobilitandolo con porticature.
La osservazione non può essere accolta e si respinge perché lo slargo simmetrico all'imbocco della Via della Regione

./.

costringerebbe alla demolizione di fabbricati di notevole consistenza, né si può giustificare in un quadrivio, il vincolo a portici soltanto su due lati. La dissimetria dell'imbocco non mancherà certamente di decoro né sarà contraria all'estetica, piché tale imbocco verrà sistemato con la necessaria oculatezza.

Istanza n° 775 - presentata da Randazzo Maria.

Osserva che la Pedemontana, prima del Sanatorio Cervello, scende perpendicolarmente verso il prolungamento di Via Libertà, tagliando la Circonvallazione e la Via Sciuti; oltre l'incrocio con la Pedemontana, la Circonvallazione si mantiene a quota parecchio bassa e non assolve così ad alcuna funzione turistica. Propone l'istante di deviare la Pedemontana prolungandola verso nord e facendola raccordare alla Circonvallazione oltre Tommaso Natale. Così facendo, la Pedemontana, potrebbe fruire di un bellissimo filare di cipressi esistenti a monte delle Case Mattaliano e Cardillo e godrebbe di un bellissimo panorama.

L'osservazione non si può accogliere, nei termini espressi dall'istante, perché la Pedemontana deve necessariamente collegarsi con i circuiti turistici previsti dal Piano e quindi il suo termine naturale é il Parco della Favorita. Peraltro, in accoglimento della giusta tesi sostenuta dall'istante, si é riconosciuta l'opportunità di spostare più a monte la Circonvallazione portandola al di sopra delle citate Case Mattaliano con un tracciato eminentemente panoramico. L'osservazione pertanto può considerarsi parzialmente accolta secondo la variante n° 100 . (467)

Istanza n° 776 - presentata da D'Angelo Rosa, proprietaria di immobili in Via Bara all'Olivella n° 93, ricadenti in zona da risanare.

L'istante rileva che per la zona da risanare, dovrà essere redatto il relativo piano particolare, al quale si riserva

./.

(467) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

di presentare regolare opposizione e fin da ora si oppone al P.R.G. per la zona che interessa la sua proprietà. L'istanza per il suo carattere di opposizione in difesa di uno specifico interesse privato, non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 777 - presentata da Marchese Rosa, proprietaria di un immobile in Corso dei Mille ai nn° 737, 739, ricadente nel P.R.G., in zona da risanare.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 185. 219. 247. 386. 387. 532. 697. 708. 709. 710. 715. 718. 758. 769 e viene accolta con analoga motivazione. (vedi variante n° 52). (468)

Istanza n° 778 - presentata da Civiletti Carmelo.
Osserva che sulla Via Catalano un agrumeto di sua proprietà é stato vincolato a verde, ma tale agrumeto é colpito dal mal secco e chiede quindi di averlo trasformato in terreno edificabile.
L'istanza difende uno specifico interesse privato e non può essere presa in considerazione, tuttavia, si fa presente che, in accoglimento di altre osservazioni, si sono ampliate le zone residenziali di Mondello e Partanna, per cui é probabile che il terreno di proprietà dell'istante, non identificato per mancanza di dati catastali, ricada in zona edificabile.

Istanza n° 779 - presentata da Ferro Matteo, proprietario di un immobile in Vicolo S. Paolino al Capo n° 23.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 50. 57. 265. 321. 354. 425. 619. 633. 674. 725. 736. 738. 773 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 780 - presentata da Ippolito Pietro parroco di San Marcellino a Nivione Varzi (Pavia).
L'istanza non é una osservazione al P.R.G. ma una richiesta di contributi per il restauro di una parrocchia e pertanto non si prende in considerazione.

./.

(468) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-368-

Istanza n° 781 - presentata da Varvaro gen. Stefano e C.ti, proprietari di un appartamento in Via Noce ai nn° 101 e 109.
Si oppone al vincolo di edilizia a densità urbana 2,5 mc/mq. previsto nella zona del Rione Noce tra la Piazza Principe Camporeale, Via Perpignano e Via Serradifalco. L'istanza é copia conforme della osservazione n° 209 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 56). (469)

Istanza n° 782 - presentata da Aricò Giuseppina.
L'istanza riguarda lo stesso argomento trattato dalla osservazione n° 370 e cioé, il vincolo di verde pubblico posto sulle pendici di M. Pellegrino a monte della Via Pietro Bonanno. La istante fa rilevare che il terreno di sua proprietà, catastato al fg. 25 part. 212, 213 é brullo e pr privo di vegetazione, incassato rispetto alla Via Bonanno e compreso in una zona dove sono stati costruiti molti villini; ritiene di conseguenza che sarebbe opportuno destinare la zona a villini anziché a verde pubblico. L'istanza, come già la osservazione n° 370, é stata accolta secondo la variante n° 38). (470)

Istanza n° 783 - presentata da Paterna Pietro, proprietario di un villino in Via Uditore 9/A.
Osserva che la destinazione a verde pubblico della zona compresa tra la Via Uditore, la Via Tasca Lanza ed il primo prolungamento della Via Notarbartolo, appare inopportuna e superflua perché tutta la zona a nord della Via Notarbartolo, é destinata a verde agricolo e perché sulla Via Uditore, esistono fabbricati recentemente approvati e costruiti fino al quarto piano; inoltre tale zona a verde sarebbe tagliata da una strada di collegamento tra la Via Notarbartolo e la Via Uditore che renderebbe pericoloso il godimento del verde. Propone quindi l'istante di creare una piazza di ben più limitata estensione da adibire a parcheggio.

./.

(469) (470) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

L'istanza é stata riconosciuta accoglibile sia perché la zona é già edificata sia perché nello studio di maggior dettaglio che si é condotto per i nodi sulla Circonvallazione, si é riconosciuta l'opportunità di diminuirne l'estensione, consentendo una limitata edificazione. In particolare, sul terreno dell'istante, si potrà edificare con la densità territoriale di 0,5 mc/mq. secondo la variante n° 2% . (471)

Istanza n° 784 - presentata da Bonura Salvatore e Giovanni, proprietari di uno spezzone di terreno con annessa casetta ricadente tra la Via Uditore, il prolungamento di Via Notarbartolo, la Via G.E. Di Blasi e la Via Tasca Lanza.
Si oppongono alla destinazione a zona ospedaliera prevista in P.R.G.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 94 e 714 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 2%). (472)

Istanza n° 785 - presentata da Carini Maria in Saetta, proprietaria degli appartamenti siti in Via Istituto Pignatelli ai nn° 17, 11, 13, catastati al fg. 118 part. 440 Ib e 440/3a e 3.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 10. 26. 31. 54. 126. 212. 293. 359. 372. 416. 419 riguardanti il prolungamento della Via Emerico Amari e in particolare il comparto previsto fra la Via Emerico Amari e Via Giovanni Di Giovanni che l'istante ritiene troppo esteso per essere edificabile.
Come già detto a proposito delle citate osservazioni, il prolungamento della Via Roma oltre la Via Emerico Amari, é stato studiato in maniera da tenere presenti tutte le osservazioni ricevute ed il fabbricato della istante ricade in un comparto di minore estensione secondo la variante n° 5 , (473)
per cui l'osservazione può ritenersi accolta.

Istanza n° 786 - presentata da Scaduto Gioacchino, proprietario di una villa in Via Libertà n° 169.

./.

(471) (472) (473) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-370-

Osserva l'istante che il prolungamento della Via della Regione fino a Via Libertà, non appare opportuno in quanto si demolisce uno dei migliori villini della Via Libertà senza che si abbia per ciò una giustificazione urbanistica o di traffico perché la Via della Regione si ferma prima della Via Sciuti ed il collegamento tra la Via Libertà e la Via Roma Nuova é assicurato dalle altre trasversali esistenti; in subordinato fa rilevare che pur volendo attuare il prolungamento, basterebbe mantenerlo su una larghezza di m. 14 anziché di m. 20 occupando soltanto lo spazio a verde della Villa Scaduto e raccordando successivamente la maggiore larghezza con uno slargo tra la Via Libertà e la Via Roma Nuova.

L'istanza non può essere accolta e si respinge perché la Via della Regione ha una importante funzione di traffico oltre che per il collegamento tra i diversi assi longitudinali, anche e principalmente per il raccordo della viabilità generale con la viabilità turistica afferente al nodo di Piazza Generale Cascino e di lì alla Acquasanta. La larghezza prevista di m. 20 non può neanche essere ridotta a m. 14 proprio sullo sbocco di Via Libertà dove si creerebbe una soluzione poco decorosa e pericolosa per il traffico.

Istanza n° 787 - presentata da Lo Bianco Giuseppina e C.ti, condomini dello stabile sito in Palermo Via Libertà 75, destinato dal P.R.G. a verde pubblico.

L'istanza é simile alle osservazioni n° 32. 52. 75. 86. 110. 222. 223. 227. 233. 234. 254. 255. 261. 653. e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 17). (474)

Istanza n° 788 - presentata da Berna Alfredo, vicepresidente dello Istituto Case Popolari di Palermo. L'istanza é simile alle osservazioni n° 80 e 95 riguardanti il prolungamento della pista dell'Aeroporto di Boccadifalco nel quartiere Bonvicino e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n°). (475)

./.

(474) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

(475) Così nell'originale. (N.d.r.)

Istanza n° 789 - presentata da Sparacino Nicolò e C.ti, proprietari dell'ex fondo Drago compreso tra lo abitato di Pallavicino, la Via di Villa Magnisi, la contrada Patti e l'Istituto Pignatelli fino alla Via Duca degli Abruzzi. Tale fondo, dalla lottizzazione del quale sono sorte numerose villette, la scuola elementare di Pallavicino, parte del Villaggio Ruffini ed un locale per spettacoli cinematografici, é stato erroneamente destinato dal P.R.G., parte a verde pubblico e parte a verde agricolo. Tale destinazione é erronea perché i terreni più sopra delimitati, prospettanti oggi sulla Via Duca degli Abruzzi e sul Viale della Resurrezione, verrebbero a trovarsi anche sul fronte del prolungamento di Via Libertà e quindi compresi tra strade di notevole importanza, per cui il terreno deve essere destinato alla edificazione. Nella parte destinata a verde pubblico, invece, si fa osservare che essa, compresa tra il prolungamento della Via Libertà ed il prolungamento di Via Roma, parte con una larghezza di m. 60 e si restringe poi a meno di m. 40; su tale striscia se si volesse vivificare la zona, occorrerebbe invece consentire la costruzione di villini.

La osservazione é stata tenuta in una certa considerazione perché, pur ritenendo assolutamente necessario mantenere il verde agricolo a separazione fra le zone di espansione di Pallavicino, della contrada Patti e del quartiere residenziale nord, si é rilevata l'opportunità di non lasciare il prolungamento di Via Libertà senza una edilizia di appoggio e si é quindi consentita la possibilità di creare una zona di villini lungo detto prolungamento.

La osservazione può pertanto ritenersi parzialmente accolta secondo la variante n° 52 . (476)

Istanza n° 790 - presentata dalla Intendenza di Finanza di Palermo.

./.

(476) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Osserva che sul P.R.G. é stato segnato come destinato a verde pubblico, l'edificio all'angolo tra la Via Trasselli e la Via Porrazzi di proprietà dell'INCIS, poiché l'immobile é di recentissima costruzione ed é adibito ad abitazioni dei sottoufficiali dell'Esercito, chiedono che l'immobile non venga destinato alla demolizione.
La osservazione é stata accolta in quanto trattasi di un errore grafico poiché non é nelle intenzioni della Amministrazione Comunale, demolire un edificio di recente costruzione, di notevole consistenza e di proprietà dello Stato. (vedi variante n° 19). (477)

Istanza n° 791 - presentata da Tripoli Nicolò, proprietario degli immobili catastati al fg. 49 part. 10, 49; fg. 48 part. 52.
L'istante, avendo constatato che il P.R.G. danneggia le sue proprietà, fa istanza di opposizione.
L'istanza non si prende in considerazione perché non é una osservazione.

Istanza n° 792 - presentata da Troia Salvatore, proprietario degli immobili catastati al fg. 135 part. 42 in Vicolo Fiammingo 31.
L'istante rileva che il P.R.G. non risponde alle esigenze della zona e contrasta con i propri intendimenti per cui si oppone alla sua approvazione.
L'istanza non si prende in considerazione perché non é una osservazione.

Istanza n° 793 - presentata da Santillo Giovanni, proprietario di un immobile in Via Archimede 129.
Osserva che l'allargamento della Via Archimede risponderebbe solo a criteri di estetica e non di pubblica utilità dato che i filobus passano comodamente.
L'istanza é una opposizione e non può prendersi in esame come le istanze n° 158, 159, 631, riguardanti lo stesso argomento.

./.

(477) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 794 - presentata da Morello Nunzio, proprietario di immobili in Corso Alberto Amedeo ai nn° 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 e in Via D'Ossuna 3 bis.
L'istante, avendo rilevato il grave danno che gli arreca il P.R.G., fa opposizione avverso tali previsioni.
L'istanza non può essere presa in considerazione perché non é una osservazione.

Istanza n° 795 - presentata da Morello Antonino e Francesco, proprietari di un magazzino in Corso Alberto Amedeo n° 136.
L'istanza é conforme alla precedente e non viene presa in considerazione per gli stessi motivi.

Istanza n° 796 - presentata da Grasso Marianna, proprietaria di un appartamento in Corso Alberto Amedeo n° 152.
La istanza é simile alle opposizioni n° 794, 795 e non si prende in considerazione.

Istanza n° 797 - presentata da Caruso Francesco Paolo e C.ti, proprietari di immobili siti in Corso A. Amedeo tra Via Argistro Giuffredi e la Via D'Ossuna.
L'istanza é simile alle opposizioni n° 794, 795, 796 e non si prende in considerazione.

Istanza n° 798 - presentata da Caruso Giuseppe, proprietario di immobili siti in Corso A. Amedeo nel tratto compreso tra la Via Argistro Giuffredi e la Via D'Ossuna.
L'istanza é simile alle opposizioni n° 794, 795, 796, 797 e non si prende in considerazione.

Istanza n° 799 - presentata da Gracchiolo Girolamo, proprietario di una casa sita in Piazza Ettore Ximenes n° 6, catastata al fg. 118 part. 329/2.
L'istante fa opposizione al P.R.G. per i motivi che si riserva di presentare in seguito.
L'istanza non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 800 - presentata da Caruso Carlo, proprietario di immobili in Corso A. Amedeo nel tratto tra la Via Argistro Giuffredi e la Via D'Ossuna.
L'istanza é simile alle opposizioni n° 794. 795. 796. 797.

./.

798 e non si prende in considerazione.

Istanza n° 801 - presentata da Bonsignore Giuseppe, proprietario di un appezzamento di terreno in Pallavicino Via Partanna Sperone catastato al fg. 19 part. 50.
Presenta opposizione al P.R.G. per i motivi che si riserva di presentare in seguito.
L'istanza non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 802 - presentata da Caruso Francesco Paolo e C.ti, proprietari di immobili in Corso Alberto Amedeo nel tratto compreso fra la Via Argisto Giuffredi e la Via D'Ossuna.
L'istanza é simile alle opposizioni n° 794. 795. 796. 797. 798 e non si prende in considerazione.

Istanza n° 803 - presentata da Bonfiglio Nina, presidente dell'Istituto Preventorio Antitubercolare Solarium.
Osserva che il progetto di Piano pubblicato é troppo ampio e prevede troppe innovazioni ed il Comune non avrà i mezzi per attuarlo. Nel piano é prevista anche la destinazione parte a verde pubblico e parte a sede stradale dell'Istituto Solarium che ha un'altissima tradizione e costituisce un'opera assistenziale di grande utilità sociale. Chiede pertanto che venga variato di conseguenza il Piano per quanto riguarda il Preventorio Solarium.
Successivamente a tale istanza con lettera n° 1346 dell'11. 10.1956, il Presidente del Preventorio Istituto di Puericoltura Solarium, ha comunicato che sarebbe stato di gradimento dell'Istituto, l'avere vincolata una area alle falde del Monte Pellegrino.
L'osservazione non può essere integralmente accolta perché il tracciato della litoranea Palermo-Aspra, non può essere variato, date le funzioni turistico-panoramiche che essa deve assolvere, tuttavia, é stata accolta senza altro,

la lettera inviata successivamente all'Amministrazione Comunale e si é vincolata un'area alle falde del Monte Pellegrino, destinandola ad attrezzatura assistenziale (vedi variante n° 18). (478)

Istanza n° 804 - presentata da Macaluso Giovanni, proprietario di un lotto di terreno in contrada Margifaraci. Fa presente che ha acquistato il detto terreno con gravi sacrifici e la imposizione del vincolo a verde agricolo, lo danneggia gravemente e quindi si oppone al Piano. L'istanza é una opposizione in difesa di uno specifico interesse privato e non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 805 - presentata da Amarù Cristina. Osserva che sulla Via Imperatore Federico, dal lato nord, esiste una zona vincolata a verde agricolo e, visto che di fronte e accanto esistono dei grossi complessi industriali ed importanti edifici di civile abitazione, ritiene che sarebbe opportuno destinare all'edilizia anche il lato nord della Via Imperatore Federico per una profondità di almeno m. 100.
L'osservazione non può essere accolta e si respinge con le stesse motivazioni di cui alle osservazioni n° 89. 90. 116. 190. 203. 290. 318. 347 riguardanti anche esse il vincolo di verde pubblico e non agricolo imposto sulla ex Villa Airoldi.

Istanza n° 806 - presentata da Pavone Giuseppe. Osserva che poiché le maggiori quantità di traffico si concentreranno sulla "Via Veloce" anzicché sulla Circonvallazione, sarebbe opportuno che tale arteria venisse congruamente aumentata di sezione sia nella Via Re Federico realizzando i portici, sia nel tratto da Via Lascaris a oltre l'Oreto e nel tratto a nord in Piazza Lolli; inoltre, ritiene l'istante, che anzicché fare confluire la Veloce sulla Via Sciuti, sarebbe più rispondente a criteri di traffico, il prolungarla lungo il nuovo tracciato ferroviario

./.

(478) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

fino a inserirsi nella nuova arteria diretta a Sferracavallo.

L'osservazione non può essere accolta e si respinge perché l'attuale tracciato della Veloce presenta, rispetto a numerosi altri tracciati possibili, il vantaggio di poter venire realizzato con spesa limitatissima e usufruendo, per lunghi tratti, di strade già esistenti; i notevoli vincoli che però si incontrano lungo il percorso (ad esempio il passaggio tra le Cliniche e l'Ospedale, tra la ferrovia e il Cimitero, lungo la Via Re Federico, etc.), non consentono l'adozione di una maggiore larghezza a meno di non ricorrere a soluzioni che sviserebbero la finalità dell'opera.

Per quanto riguarda l'innesto sulla Via Sciuti, si fa notare che seguendo il tracciato ferroviario così come proposto dall'istante, la Veloce dovrebbe immettersi sulla Circonvallazione subito dopo la Via Imperatore Federico perché non si giustificherebbe la prosecuzione di una strada a soli m. 90 di distanza dalla Circonvallazione.

Istanza n° 807 - presentata da Lo Casto Giuseppe e Pavone Giuseppe. Osservano che la penetrazione a Palermo da Monreale, é stata giustamente suddivisa in una penetrazione verso sud e una penetrazione verso nord; ritengono però che quest'ultima se immessa nella Via dello Aeroporto risulta sacrificata e propongono, invece, di allacciarla al prolungamento della Via Costantino Lascaris.

La osservazione non é accoglibile e si respinge perché una penetrazione così importante avrebbe bisogno di un nodo alla intersezione con la Circonvallazione, non può quindi essere separata dalla Via dell'Aeroporto peiché si otterrebbero, in tal caso, due nodi a distanza troppo ravvicinata.

Daltronde, anche utilizzando il prolungamento della Via Lascaris, la penetrazione nord da Monreale si immetterebbe nel vecchio centro, così come previsto attualmente, senza

./.

che si elimini l'inconveniente lamentato dagli istanti.

Istanza n° 808 - presentata da Abbate Maria, proprietaria del terreno catastato al fg. 64 part. 435 sito tra la Via Brancaccio, la Via Gangitano e la ferrovia Palermo-Messina, destinato dal P.R.G. a verde pubblico.
Osserva che la destinazione a verde pubblico non é opportuna perché il terreno in questione é sottomesso rispetto alle strade che lo circondano e non offre alcuna possibilità possibilità panoramica; data la piccolezza, poi, non si giustifica neanche dal punto di vista igienico; osserva ancora che parte della sua proprietà é stata destinata alla espansione con densità 2,5 mc/mq. e ritiene tale densità insufficiente data la vicinanza con la zona industriale e con il centro urbano. Chiede in conclusione l'abolizione del verde pubblico e l'aumento di densità a 4,5 mc/mq.
L'osservazione é stata accolta per quanto riguarda la destinazione a verde pubblico perché la zona di verde che serviva come spartitraffico all'incrocio tra la Via Brancaccio e la diramazione del cavalcavia é stata abolita, dato che, in accoglimento di questa e di altre osservazioni, si é studiata una nuova soluzione illustrata nella variante n° 81 . (479)
La osservazione non si accoglie e viene respinta per quanto riguarda il richiesto aumento della densità poiché la densità adottata é la massima che si può consentire nella borgata di Brancaccio anche in considerazione delle esigenze della borgata stessa.

Istanza n° 809 - presentata da Alessi Rosalia e C.ti, proprietari di un fabbricato tra Via delle Pergole, Via Tommasino e Via Nino Martoglio.
Gli istanti osservano che il tracciato irregolare e tortuoso della terza via non é logico perché danneggia moltissimi proprietari, ivi compresi gli istanti; in particolare

./.

(479) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

osservano che la terza via dovrebbe essere un rettilineo a congiunzione tra la Via Filippo Corazza e la Via Villafranca; qualora invece i tecnici insistessero nel volere progettare un tracciato irregolare, propongono di spostare lo sbocco su Corso Tukory verso Porta S. Anna riallacciandosi poi in Piazza Ballarò al tracciato previsto dal Piano.

La osservazione non può essere accolta e si respinge in quanto il tracciato studiato per la terza via e successivamente modificato nella redazione dei piani particolareggiati dei mandamenti interni, é il tracciato di minor resistenza e che arreca il minimo dei danni alle proprietà private, agli ambienti monumentali e ai numerosi monumenti esistenti.

Istanza n° 810 - presentata da D'Asaro Biondo Salvatore.

L'istanza riguarda la destinazione a verde pubblico del lotto di terreno compreso tra Corso Alberto Amedeo, Via Colonna Rotta ed il prolungamento della Via Re Federico ed é simile alla istanza n° 410 che é stata accolta secondo la variante n° 29 . (480)

Istanza n° 811 - presentata da Piazza Rosolino, proprietario di uno spezzone di terreno in contrada Uditore.

Fa rilevare la non opportunità della creazione di una zona ospedaliera nella zona Notarbartolo-Uditore e nelle argomentazioni, la osservazione é simile alle osservazioni n° 94, 714, 784 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 22). (481)

Istanza n° 812 - presentata da Cascio Costantino e C.ti, proprietari di terreni tra la Via Notarbartolo, la Via Uditore e la Circonvallazione.

Rilevano la non opportunità della destinazione a verde del triangolo compreso fra le tre dette vie.

La osservazione é simile alla osservazione n° 783 e viene accolta con analoga motivazione secondo la variante n° 22. (482)

.1.

(480) (481) (482) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 813 - presentata da Terranova Giovanna, proprietaria di terreni in contrada Uditore, catastati al fg. 48 part. 103 e 131.
La osservazione é simile alle osservazioni n° 94, 714, 784, 811 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 17). (483)

Istanza n° 814 - presentata da Bontade Margherita, proprietaria di un fabbricato in Corso Scinà, catastato al fg. 118 part. 473 e 474.
La osservazione vuol fare rilevare le imperfezioni della soluzione adottata per il prolungamento della Via Roma con argomenti simili a quelli presentati nelle osservazioni n° 10. 26. 31. 54. 126. 212. 293. 359. 372. 416. 419. 785 in aggiunta l'istante presenta uno schizzo di variante e chiede venga accolto dalla Amministrazione Comunale.
La osservazione non si può accogliere per quanto riguarda la variante presentata poiché essa non assicurerebbe un fluido e decoroso collegamento fra i due tratti della Via Roma, tuttavia, si fa rilevare che nella nuova sistemazione studiata (vedi variante n° 5) il fabbricato di proprietà (484) dell'istante, non viene demolito per cui nella sostanza la osservazione può ritenersi accolta.

Istanza n° 815 - presentata da Cacopardo Santi, Presidente dello IACP della Provincia di Palermo.
Osserva che il vincolo di verde agricolo imposto sul terreno di proprietà dell'Istituto, terreno di forma pressocché triangolare e confinante ad ovest con la Via Aloi, a nord con la nuova Via di Circonvallazione e a sud con proprietà aliene ed acquistato dallo Istituto Case Popolari per costruirvi edifici a carattere popolare, ostacola i programmi di costruzione dello Istituto. Rileva ancora che a norma dell'art. 18 della legge 27.10.1951 n° 1402 richiamato dalla legge regionale n° 12 del 18.2.1956, é prescritto

./.

(483) (484) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

che le aree riservate alla costruzione di case popolari a cura degli Istituti Provinciali per le Case Popolari, siano escluse dalle espropriazioni. E' quindi nello spirito della legge che gli Istituti Case Popolari siano lasciati nella libera e piena disponibilità delle aree di loro proprietà senza che i vincoli o limitazioni impediscano il fine edilizio che detti Enti perseguono.
La osservazione non può essere accolta e si respinge perché il terreno di cui trattasi, non perfettamente identificabile a causa della mancanza di dati catastali, ricade a sud della Circonvallazione in una zona nella quale la espansione non può essere consentita e prevista senza compromettere gravemente la funzionalità dell'azzonamento ed uniformandosi alle esigenze demografiche della città.
Pur essendo indubbiamente nello spirito delle leggi citate dall'istante, il volere favorire le iniziative edilizie degli Istituti Provinciali delle Case Popolari, é indubbio che rientra nelle facoltà del Comune, di potere vincolare e regolarmente tutte le aree ricadenti nell'ambito del suo territorio e ciò a norma degli artt. 7 e 29 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n° 1150; tuttavia, proprio per commisurare le esigenze urbanistiche con lo spirito delle citate leggi sulla edilizia popolare, si é studiata una norma speciale per cui é facoltà degli Istituti preposti alla costruzione di case popolari, di impiantare nuovi quartieri nel verde agricolo ottemperando però a determinate prescrizioni.
La osservazione pertanto viene respinta.

Istanza n° 816 - presentata da Leale Stefano, proprietario di terreno in contrada Uditore, catastati al fg. 48 part. 132 e 55 e al fg. 42 part. 52.
La osservazione é simile alle osservazioni n° 94. 714. 784.

./.

811. 813 riguardanti la zona ospedaliera prevista all'Uditore e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 12). (485)

Istanza n° 817 - presentata da Berna Alfredo, vicepresidente dello IACP della Provincia di Palermo.
La osservazione é conforme alla osservazione n° 788 ed é simile alle osservazioni n° 80, 95 e viene accolta con la stessa motivazione (vedi variante n° 12). (486)

Istanza n° 818 - presentata da Sparacino Nicolò e C.ti, proprietari di terreni in contrada Pallavicino.
L'istanza é copia conforme della osservazione n° 789 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 52). (487)

Istanza n° 819 - presentata da Lo Bianco Giuseppina e C.ti, condomini di uno stabile in Via Libertà n° 75.
La osservazione é copia conforme della osservazione n° 787 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 12). (488)

Istanza n° 820 - presentata da Scaduto Gioacchino, proprietario di un villino in Via Libertà n° 169.
La osservazione é copia conforme della osservazione n° 786 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 821 - presentata da Carini Maria, proprietaria di immobili nella Via Istituto Pignatelli ai nn° 11, 13 e 17.
La osservazione é copia conforme della osservazione n° 785 e si accoglie con analoga motivazione (vedi variante n° 5). (489)

Istanza n° 822 - presentata da Aricò Giuseppina, proprietaria di terreni in Via Pietro Bonanno.
La osservazione é copia conforme della osservazione n° 782 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 38). (490)

Istanza n° 823 - presentata da Paterna Pietro, proprietario di un villino in Palermo Via Uditore 9/A.
La osservazione é copia conforme dell'osservazione n° 783 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 12). (491)

(485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-382-

Istanza n° 824 - presentata da Bonura Salvatore e Giovanni, proprietari di terreni in Via Uditore.
La osservazione é copia conforme dell'osservazione n° 784 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 12). (492)

Istanza n° 825 - presentata da Di Giovanni Antonino, proprietario di un complesso industriale per la lavorazione del marmo in Via Pindemonte n° 69.
L'osservazione é conforme alla osservazione n° 7 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 3). (493)

Istanza n° 826 - presentata da D'Angelo Alfredo, proprietario di uno stabile in Via XX Settembre 68.
La osservazione é copia conforme delle osservazioni n° 6, 99 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 827 - presentata da Sansone Adriana e C.ti.
L'istanza é copia conforme delle istanze n° 5 e 100 e non viene presa in considerazione.

Istanza n° 828 - presentata da Gumina Biagio, proprietario di terreni in Via dei Quartieri.
La osservazione é copia conforme delle osservazioni n° 4 e 101 e si accoglie con analoga motivazione (vedi variante n° 2). (494)

Istanza n° 829 - presentata dal Consorzio Immobiliare di Costruzioni Via Napoli e Via Candelai.
La osservazione é copia conforme delle osservazioni n° 3 e 102 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 830 - presentata da De Gregorio Camillo, proprietario di un immobile in Via Sperlinga 16.
La osservazione é copia conforme delle osservazioni 8 e 103 e viene parzialmente accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 4). (495)

./.

(492) (493) (494) (495) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-385-

Istanza n° 831 - presentata da Lo Vico Maria Teresa, proprietaria di terreni in contrada Favara di Villabate, catastati al fg. 108, part. 45. 265. 47. 122. 289. 290. 292. 313. 124. 264. 267. 291.

Si oppone alla imposizione del vincolo di edilizia popolare integrata posto sù i suoi terreni perché cio é lesivo dei suoi interessi.

La istanza per il suo carattere di opposizione e per la mancanza di motivazioni non può essere presa in considerazione, si fa tuttavia presente che, in accoglimento di numerose altre osservazioni, riguardanti lo speciale vincolo dell'edilizia popolare integrata nel verde agricolo, sono stati aboliti i tre cerchi previsti nel Piano ed é stata inserita una norma regolamentare che consente l'impianto nel verde agricolo di edilizia popolare.

Istanza n° 832 - presentata da Messina Antonino e C.ti, condomini del fabbricato sito in Palermo Via Isidoro La Lumia ai nn° 15, 15/a, 15/b, 15/c; catastato al fg. 118 part. 377/b.

Osservano che il fabbricato in questione é stato costruito in conformità al regolamento edilizio e con l'approvazione dell'Amministrazione Comunale e adesso viene incluso dal P.R.G. in una zona di edilizia speciale per la quale non sono neanche precisate le caratteristiche.

La osservazione é stata accolta per quanto riguarda il vincolo di edilizia speciale poiché tale vincolo é stato abolito e non fa più parte della regolamentazione urbanistica del Piano; vedi anche l'osservazione n° 49 sullo stesso argomento. Ver. N.5 (496)

Istanza n° 833 - presentata da Ferrarotto Lucrezia ved. Santocanale, proprietaria di terreni nella zona di Partanna-Mondello.

./.

(496) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-384-

L'istanza propone un nuovo tracciato per la panoramica del Monte Gallo, nel tratto tra i Cotonifici Siciliani e la borgata Partanna-Mondello e segnala inoltre l'esistenza di una attrezzatura assistenziale a monte della Via Partanna Mondello.
L'osservazione é in complesso simile alle osservazioni n° 48 e 58 e si accoglie con le stesse limitazioni e specificazioni secondo la variante n° 22 . (497)

Istanza n° 834 - presentata da Barbarossa Rosaria, proprietaria di immobili in Via S. Agostino 168-170.
L'osservazione é simile alle osservazioni n° 50. 57. 265. 321. 354. 425. 619. 633. 674. 725. 736. 738. 773 e non si prende in esame.

Istanza n° 835 - presentata da Barbone Giuseppina ved. Barberi e C.ti proprietari di immobili in Piazza S. Oliva angolo Via Nicolò Garzilli.
L'osservazione é simile alla osservazione n° 45 e non viene presa in considerazione per la mancanza di motivi di interesse generale.

Istanza n° 836 - presentata da Provenzano Giuseppe.
Non é una osservazione ma una istanza per una richiesta di licenza di costruzione e non si prende pertanto in considerazione.

Istanza n° 837 - presentata da Salvo Francesco e C.ti, proprietari di terreni catastati al fg. 71 part. 388, 387, 384 e 21 in località Pagliarelli fondo Scorzadenaro vincolati dal P.R.G. a zona cimiteriale.
La osservazione é copia conforme della osservazione n° 43 ed é simile alle osservazioni n° 106 e 229 riguardanti lo impianto del nuovo Cimitero e non si prende in considerazione.

./.

(497) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-385-

Istanza n° 838 - presentata da Pezzino Giovanni, proprietario di un fabbricato in Via Volturno 24 e 26.
L'osservazione é conforme alle osservazione n° 46 e 128 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 839 - presentata da Di Pasquale Giuseppe e C.ti, proprietari di due lotti di terreno nella zona di Margifaraci e vincolati dal Piano Regolatore Generale e verde agricolo.
La osservazione é copia conforme della osservazione n° 127 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 840 - presentata da Piazza Rosolino.
La osservazione é copia conforme della osservazione n° 811 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 12). (498)

Istanza n° 841 - presentata da Cusmano Vincenzina, proprietaria di terreni in contrada Acquasanta catastati al fg. 25 part. 214 e vincolati dal P.R.G. a Teatro di massa.
La osservazione é simile alle osservazioni n° 121. 122. 124 e si accoglie secondo la variante n° 38 . (499)

Istanza n° 842 - presentata da Tempestini Elio, proprietario del fabbricato di Via Generale Magliocco ai nn° 30. 32. 34. 35. 38. 40.
L'istante premette la cronistoria dei piani dei rioni Villarosa e Sperlinga ed in particolare si dilunga ad illustrare quest'ultimo piano che fu aspramente criticato dalla stampa cittadina; scendendo all'esame del P.R.G. l'istante osserva che all'art. 21 delle norme tecniche é prescritto che la sistemazione delle zone vincolate ad edilizia speciale avvenga mediante pubblico concorso o piani particolareggiati o particolari. Con tali vincoli ritiene inammissibile la creazione di un comparto unico da Piazza Verdi fino a Via Generale Magliocco. Osserva ancora l'istante che

./.

(498) (499) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-336-

all'art. 57 delle stesse norme é prescritto che sulla Via Generale Magliocco dovrà prevedersi una conveniente zona di posteggi e ciò é lesivo dei suoi interessi poiché comporterebbe la demolizione di tutto il fabbricato di sua proprietà, senza un valido motivo di pubblica utilità e senza che il traffico pedonale, cui deve essere destinato l'intero rione Villarosa, se ne avvantaggi per nulla.
L'istante continua rilevando quale grave onere economico costituirebbe per l'Amministrazione Comunale la creazione di tali posteggi e conclude chiedendo che la sua proprietà rimanga integra e libera da ogni e qualsiasi vincolo.
La osservazione é stata accolta per quanto riguarda il vincolo di edilizia speciale che, come già detto, in risposta ad altre istanze é stato soppresso; é stata poi parzialmente accolta per quanto riguarda la richiesta di frazionamento dell'unico comparto previsto dal piano pubblicato ed é stata anche accolta per quanto riguarda la soppressione dei posteggi sulla Via Generale Magliocco, posteggi che avrebbero effettivamente arrecato pochissimi vantaggi alla viabilità cittadina danneggiando enormemente i proprietari interessati. Il tutto secondo la variante n° 4 . (500)

Istanza n° 843 - presentata da Culotta Marianna, proprietaria di un fabbricato in Corso Scinà, Via del Carbone e Via Abbate Napoli.
L'istante si richiama alla osservazione presentata da Bontade Margherita (n° 814) che trascrive integralmente; la osservazione é simile nella sostanza alle osservazioni n° 10, 26, 31, 54, 126, 212, 293, 359, 372, 416, 419, 785, 814, 821 che chiedono la modifica delle previsioni del P.R.G. per il prolungamento della Via Roma.
L'istanza nei concetti fondamentali é stata accolta in quanto si é addivenuti allo studio di una soluzione che maggiormente rispetta gli interessi dei privati proprietari e, come

./.

(500) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

già detto, realizza un collegamento migliore fra i due tronchi di Via Roma senza interrompere la continuità del Corso Scinà. Tuttavia, il fabbricato dell'istante ricade sempre in sede stradale per cui la presente osservazione non può in effetti ritenersi accolta (vedi variante n° 5). (501)

Istanza n° 844 - presentata da Bontade Margherita e C.ti, proprietari di immobili in Via dello Spezio, Via Carbone e Via Abbate Napoli.

Gli istanti riferendosi sempre ai motivi e ai grafici presentati da Bontade Margherita (n° 814) con la relativa proposta di variante, chiedono che le part. 471 e 472 del fg. 118, ricadenti in sede stradale, vengano permutate con altre aree e che la part. 464 dello stesso fg., sia dichiarata edificabile.

L'istanza non si prende in considerazione per quanto attiene alla prima richiesta non essendo l'argomento inerente al P.R.G.; per quanto riguarda la part. 464 si fa rilevare che essa ricade in sede stradale anche nella nuova soluzione studiata per il prolungamento della Via Roma (vedi variante n° 5), e pertanto si respinge la presente istanza. (502)

Istanza n°845 - presentata da Costanzo Carmelo, costruttore di un fabbricato a sei piani sulla Via Pitré all'angolo con la Via Tasca Lanza e vincolato a verde pubblico dal P.R.G.

L'istanza é simile nella sostanza alle osservazioni n° 14. 27. 30. 36. 62. 67. 71. 140. 236. 267. 292 e si accoglie per gli stessi motivi esposti nelle deduzioni alle sudette osservazioni (vedi variante n° 2). (503)

Istanza n° 846 - presentata da Suor Gemma Porpora, Superiora Generale dell'Istituto delle Figlie della Misericordia e della Croce in Via G.E. Di Blasi.

La osservazione é simile alle osservazioni n° 548 e 662 nelle quali si chiede che non si allarghi fino a m. 25 la Via

./.

(501) (502) (503) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

G. E. Di Blasi e che si indichi l'Istituto in parola, come attrezzatura assistenziale.
La osservazione per gli stessi motivi esposti nelle deduzioni alle citate osservazioni viene accolta secondo la variante n° 59 . (504)

Istanza n° 847 - presentata da D'Arpa Girolamo, proprietario di terreni in contrada Malaspina catastati al fg. 41 part. 112, 125, 126, 127 e vincolati in parte ad edilizia residenziale con densità 2,5 mc/mq. ed in parte a verde pubblico.
Osserva che il verde pubblico a valle della Circonvallazione nella zona della Via Santuario Cruillas e che si collega con il verde attrezzato previsto a monte e con il verde agricolo fino ad Uditore, Cruillas ed oltre, costituisce un errato criterio urbanistico perché le penetrazioni di verde, pur se abbiano carattere di continuità, devono essere inframmezzate da zone residenziali in modo che il verde stesso sia fruibile.
Inoltre l'essenza stessa delle vie di penetrazione, impone la creazione di zone residenziali anzicché di fasce verdi eccessivamente larghe; osserva ancora che l'indice di edificabilità previsto dal Piano non consente lo sviluppo di fabbricati razionali, imponendo oneri gravissimi ai privati proprietari.
La osservazione non può essere accolta e si respinge benché le previsioni di verde per quella zona siano state ridotte in accoglimento delle numerose osservazioni ricevute; ma occorre, però, garantire alle nuove zone di espansione una minima dotazione di verde pubblico onde assicurare la organicità dei quartieri che ivi sorgeranno.
Si accoglie invece l'istanza per il richiesto aumento di densità perché tutta la zona Noce-Notarbartolo, é stata studiata più in particolare e si é adottata una densità

./.

(504) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

territoriale unica di 3,5 mc/mq. (vedi variante n° 101). (505)

Istanza n° 848 - presentata da De Gregorio Fausto, proprietario di alcuni lotti di terreno ed altri immobili in contrada Villagrazia.

Osserva che il tratto di pedemontana tra il vicolo Lombardo a Villagrazia e la strada vicinale Masello presenta i seguenti dati negativi:

a) segue un percorso in fondo valle di nessuna bellezza panoramica;

b) attraversa i migliori manderineti della zona arrecando un notevole danno ai proprietari e causando un grave squilibrio nelle attrezzature agricole, (pozzi, condotti idrici, caseggiati rurali etc.);

c) non si inserisce negli elementi già esistenti, quali la bellissima pineta in formazione, che potrebbero valorizzarla;

d) dal punto di vista tecnico non appare bene studiata poiché da una quota 150 all'incrocio con il vicolo Lombardo scende a quota 121 sotto la Via Starrabba per risalire poi a quota 150 alla Via Masello.

L'istante propone, in un grafico alligato, una variante al tracciato delle pedemontana, variante che passa al limite della pineta esistente e con pendenza non eccessiva sale dal vicolo Lombardo fino a quota 160 per poi riallacciarsi al tracciato della pedemontana a quota 150.

Subordinatamente l'istante propone una variante per il nodo previsto in corrispondenza della Via Zuppetta, dove la pedemontana si divide dalla penetrazione di Altofonte; in tale variante si propone di diminuire la estensione delle piazza, onde evitare di interessare lo scosceso vallone esistente ad ovest della Via Starrabba.

Osserva ancora che la zona di villeggiatura inserita ad est della borgata Villagrazia lungo la pedemontana, non é ubica-

./.

(505) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

ta opportunamente poiché il punto prescelto, non é tra i più panoramici e le costruzioni che andrebbero a sorgervi, soffocherebbe la Via Pedemontana. Propone invece che si destinino a zone di villeggiatura, le pendici del monte Starrabba ed il pianoro esistente a quota 160 circa, ove potrebbe trovare opportuna sede un impianto turistico di elevato tenore.

La osservazione presenta argomenti di indubbio interesse che sono stati attentamente vagliati dagli organi redazionali del Piano; la variante proposta dall'istante per la via pedemontana, é stata accolta per gli indubbi vantaggi che essa presenta discostandosi dal nucleo abitato e migliorando il tracciato sia altimetricamente che planimetricamente.

Per quanto riguarda invece la zona di villeggiatura, si é ritenuto più opportuno di mantenere le previsioni del Piano poiché la destinazione a zona di villeggiatura del Monte Starrabba, avrebbe condotto, oltre che alla saldatura con la borgata Villagrazia, al danneggiamento della pineta attualmente in corso di formazione (vedi variante n° 101). (506)

Istanza n° 849 - presentata da Forzano Angela in Corso e C.ti.

Osservano che il piano pubblicato non può considerarsi un P.R.G. poiché é mancante di:

a) schema regionale con l'indicazione della posizione e dell'importanza del Comune;

b) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione altimetrica del terreno;

c) planimetrie particolari a scala maggiore per fornire il maggior possibile dettaglio al progettato piano;

d) il P.R.G. non riguarda tutta la totalità del territorio comunale poiché sono esclusi da esso i mandamenti in-

./.

(506) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

terni della città.
Osservano ancora che il piano pubblicato fissa degli indici di sfruttamento edilizio per ciascuna zona, mediante la determinazione di un coefficiente di volume costruibile per mq. di area, coefficiente variabile da 4;5 a 0,5 mc/mq.; tale sistema porta alla realizzazione di notevoli squilibri nella composizione volumetrica e nello sfruttamento delle aree con risultati orribili per l'estetica cittadina; la classica distribuzione, invece, in zone intensive, semintensive, estensive, che fissa anche l'altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale, appare più opportuna.
Infine gli istanti osservano che il prolungamento della terza via oltre la Via Abela, comporta la demolizione di un maestoso complesso di edifici tra i quali quello della cooperativa "La Vittoria", così che appare avventata ed arbitraria la sua ubicazione, specie finché non saranno studiati in dettaglio i Piani di risanamento dei nuclei interni. Propongono che si utilizzi per la terza via la Via Sammartino con i suoi prolungamenti anqicché la Via Villafranca che si immette troppo direttamente nelle zone da risanare.
La osservazione non si può accogliere e si respinge perché la lamentata mancanza degli elaborati elencati, non inficia la validità del Piano in quanto a norma della legge 17 agosto 1942 n° 1150 e della successiva circolare ministeriale del 7 luglio 1954 n° 2495, essi sono prescritti come tavole di studio allegate al piano e da non sottoporre alla pubblicazione; le zone da risanare sono state genericamente incluse nella grande zonizzazione come "zone da risanare" per le quali occorre lo studio di un piano particolareggiato e ciò é perfettamente rispondente al concetto stesso di azzonamento funzionale; i rilievi che gli istanti sottopongono sulle incongruenze che si manifesterebbero con l'adozione dei fissati indici di densità edilizia urbana, non hanno

./.

alcuna consistenza poiché la densità edilizia urbana é una densità territoriale che non esclude la possibilità di adottare determinati tipi edilizi, così come d'altronde é stato messo in evidenza nei numerosi particolari di cui si é dotato il Piano nella sua nuova redazione.
Le osservazioni relative alla ubicazione della terza via, non sono neanche esse accoglibili, in quanto il tracciato della terza via fu previsto già nel Piano di Ricostruzione e, a meno delle inevitabili varianti necessarie al mantenimento di ambienti e monumenti di notevole importanza, non si può subire spostamenti, radicali così come quello proposto dall'istante, poiché ciò creerebbe disorganicità nel quadro della viabilità generale della Città.
Si fa presente tuttavia che in accoglimento delle altre osservazioni che riguardano il tracciato della terza via, si é adottato nuovamente nella zona di Piazza S. Francesco di Paola la soluzione prevista dal Piano di Ricostruzione, soluzione che non comporta la demolizione del fabbricato della cooperativa "La Vittoria".

Istanza n° 850 - presentata da Bontade Margherita e C.ti, proprietari di immobili in Corso Scinà, Via delle Spezie, Via del Carbone, Via Istituto Pignatelli, Via Puglisi Bertolino e Via del Bono.
L'istanza é simile alla osservazione n° 814 e propone la stessa variante al prolungamento della Via Roma proposta dalla sucitata osservazione.
L'istanza, mentre si accoglie per i concetti generali che la motivano, si respinge per la soluzione particolare proposta dall'istante.

Istanza n° 851 - presentata da Arone di Valentino Pietro e C.ti, proprietari di una villa in Via Libertà 91,93 è vincolata dal P.R.G. alla demolizione per l'ampliamento

./.

del verde pubblico del Giardino Inglese.
Osservano che tale vincolo é totalmente ingiustificato poiché a parte i notevoli pregi artistici della villa, la zona é così ricca di verde pubblico che l'ampliamento a danno degli opponenti appare voluttuario, mentre in contrasto con tale destinazione, il Piano prevede la costruzione di un edificio in un angolo del Giardino Inglese prospiciente la Piazza delle Croci.
Chiedono che venga rivista tale sistemazione.
La osservazione non si può accogliere e si respinge perché la villa Realmena oggi Pottino, all'angolo fra la Via Libertà e la Via Duca della Verdura, deve essere mantenuta a verde pubblico non tanto per ampliare di 2.000 mq. il Giardino Inglese quanto per conservare alla cittadinanza, un'opera avente un suo preciso xcarattere architettonico, opera che andrebbe certamente perduta qualora l'angolo fra la Via Libertà e la Via Duca della Verdura, fosse destinato alla edificazione privata. Si fa rilevare inoltre che é stata annullata la previsione cui si riferisce l'istante per la costruzione di un edificio in Piazza delle Croci, entro il Giardino Inglese.

Istanza n° 852 - presentata da Citarda Benedetto e C.ti, proprietari di terreni in contrada Malaspina catastati al fg. 41 part. 69, 73, 96, 97, 98, 99, 100, 74, 75 e fg. 39 part. 526, 528, 529, 602, 603, 532.
L'istanza é come l'osservazione n° 847 e si respinge per i concetti che, in sostanza, richiedono l'abolizione del verde; si fa tuttavia presente che nel nuovo studio più particolare che si é eseguito per la zona, si é limitata l'estensione del verde pubblico e si é abolita la fascia di verde attrezzato a monte della circonvallazione trasformandolo in edilizia a bassa densità territoriale per la costruzione di villini. (vedi variante n° 101). (507)

Istanza n° 853 - presentata da Luciano Renato, proprietario di un appezzamento di terreno in località Resuttana, ca-

./.

(507) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-394-

tastato al fg. 39 part. 989/b, 990/b, 991/b, destinato dal P.R.G. parte a sede stradale e parte a verde pubblico.
L'istante premette di avere avuto approvato il progetto di un edificio da costruire sull'area in questione; in seguito osserva che la soluzione pubblicata non appare razionale né opportuna e per l'estensione del nodo e per il gran numero di strade e raccordi laterali non tutti giustificati.
L'osservazione é stata ritenuta accoglibile sia perché si é diminato il nodo tra la diramazione est della Circonvallazione, la Circonvallazione e la Via in asse allo Stadio, sia perché si é estesa, di conseguenza alla abolizione del nodo, la zona edificabile a monte e a valle della nuova trincea ferroviaria. Var. 18 (508)

Istanza n° 854 - presentata da Abbate Orazio e C.ti, proprietari di un edificio in Via Libertà n° 85.
L'osservazione é simile alle osservazioni n° 32. 52. 75. 86. 110. 222. 223. 227. 233. 234. 254. 255. 261. 653.787. 819 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 17). (509)

Istanza n° 855 - presentata da Gutierez di Spadafora, proprietario di immobili nell'isolato compreso tra le Vie Pignatelli Aragona, Tunisi, Rodi, Tripoli e Piazza S. Francesco di Paola.

L'osservazione é simile alle osservazioni n° 18. 28. 29. 35. 70. 72. 76. 83. 216. 230. 311. 420. 520 e viene accolta con le stesse limitazioni e specificazioni (vedi variante n° 11).

Istanza n° 856 - presentata da Donato Antonino, proprietario di un immobile in Via Emerico Amari ai nn° da 119 a 129, destinato alla demolizione per il prolungamento della Via Roma oltre la Via E. Amari. (510)

./.

(508) (509) (510) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-395-

Osserva che la totale demolizione del palazzo in parola, non é necessaria in quanto, dato l'ottimo stato di consistenza del palazzo, la demolizione potrebbe limitarsi alla sola larghezza stradale della Via Roma.
L'osservazione é stata ritenuta accoglibile e, nella nuova soluzione studiata per il prolungamento di Via Roma, già citata nell'esame delle osservazioni n° 10. 26. 31. 54. 126. 212. 293. 359. 372. 416. 419. 785. 814. 821. 843. 844. 850 Il primo tratto della Via Roma, oltre la Via E. Amari, é stato mantenuto di larghezza eguale al tratto esistente in modo, da limitare al massimo il danno ai decorosi fabbricati in atto esistenti (vedi variante n° 5). (511)

Istanza n° 857 - presentata da Chivello Giovanna, proprietaria di una area in contrada Malaspina, catastata al fg. 42 part. 3. 120. 159 e destinata dal P.R.G. a verde attrezzato e verde pubblico.
La osservazione é simile alle osservazioni n° 847. 852 e viene respinta nei concetti sostanziali che chiedono la abolizione del verde agricolo, del verde pubblico e del verde attrezzato previsto in contrada Malaspina; si fa tuttavia presente che nello studio più particolare che si é eseguito per la zona, si é limitata l'estensione del verde pubblico e si abolita la fascia di verde attrezzato a monte della Circonvallazione, trasformandola in edilizia a bassa densità territoriale per la costruzione di villini (vedi variante n° 101). (512)

Istanza n° 858 - presentata da Anello Salvatore e Degni Costantina, proprietari di terreni in contrada Malaspina, catastati al fg. 41 part. 170. 193. 14. 201. 217. 196. 15. 156. 157. 166. 167. 168. 176. 178. 190. 230. 183, destinati dal P.R.G. a verde agricolo ed in piccolissima parte a zona di espansione con densità 2,5 mc/mq.
L'osservazione é simile negli argomenti e nella forma alle osservazioni n° 847. 852. 857 e viene respinta perché, co-

./.

(511) (512) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-396-

me già detto, il verde agricolo a separazione tra la Circonvallazione, la borgata Uditore e la borgata Cruillas, é indispensabile per il migliore azzonamento della zona (vedi variante n° 101). (513)

Istanza n° 859 - presentata da Cupane Francesco e C.ti, comproprietari dell'ex fondo Cupane sito in contrada Malaspina, attraversato dal prolungamento della Via Notarbartolo e destinato nella parte restante a zona di espansione con densità 3,5 mc/mq.

Osservano di avere già avuto approvato un progetto di lottizzazione del fondo, progetto che prevedeva (una edificabilità media di circa il 50%) e, poiché tutte le zone più a valle sono densamente costruite, chiedono che venga rispettato il piano di essi presentato.

La osservazione non si può accogliere e si respinge perché la densità fissata per la zona Noce-Notarbartolo é la massima adottabile in considerazione della distribuzione della popolazione, delle attrezzature e del verde; né la approvazione di un progetto da parte delle Commissioni costituisce, come già detto per altre osservazioni, un diritto alla edificazione per i singoli privati.

Istanza n° 860 - presentata da D'Arpa Girolamo e C.ti, proprietari di terreni in contrada Malaspina catastati al fg. 41 part. 130. 77 e destinati dal P.R.G. parte a verde pubblico e parte a sede stradale.

La osservazione é simile nella forma e negli argomenti alle osservazioni n° 847. 852. 857. 858 e viene respinta con la stessa motivazione (vedi variante n° 101). (514)

Istanza n° 861 - presentata da D'Alì Antonietta, proprietaria del fondo Buonvicino.

Osserva che il prolungamento della pista aeroportuale verso nord e sul terreno di sua proprietà, non é logico in quanto la pista rimarrebbe incuneata tra i quartieri resi-

./.

(513) (514) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

denziali; tale soluzione é anche anacronistica in quanto già da tempo si é rinunziato alla utilizzazione dell'Aeroporto di Boccadifalco per i grandi traffici aerei.
La osservazione si accoglie con la stessa motivazione con cui sono state accolte le osservazioni n° 80. 87. 88. 95. 788 riguardanti lo stesso argomento. (vedi variante n° 22). (515)

Istanza n° 862 - presentata da Carnesi Demetrio, proprietario di un fabbricato di nuova costruzione in Via Pitré angolo Via Tasca Lanza.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 14. 27. 30. 36. 62. 67. 71. 140. 141. 236. 267. 292. 400. 654. 845 riguardanti tutte il nodo all'incrocio tra la Via Pitré e la Via di Circonvallazione e viene accolta sia per le richieste generali riguardanti l'estensione del nodo sia per la non demolizione del fabbricato di proprietà dell'istante. (vedi variante n° 7). (516)

Istanza n° 863 - presentata da Rampello Giuseppe, proprietario di un appezzamento di terreno in Via Tasca Lanza catastato al fg. 53 part. 773, 227 e vincolato a verde agricolo dal P.R.G.
L'istanza sottopone argomenti di carattere personale ed in difesa di uno specifico interesse privato per cui non può essere presa in esame.

Istanza n° 864 - presentata da Carini Letizia, proprietaria di immobili in Via Istituto Pignatelli 17, 23 e in Via Giovanni di Giovanni 10.
Ritiene che la soluzione pubblicata per il prolungamento della Via Roma sia lesiva dei propri interessi, principalmente per le eccessive dimensioni del comparto edificatorio previsto ad ovest della Piazza.
L'istanza per il suo carattere di opposizione non può essere presa in esame.

Istanza n° 865 - presentata da Carini Rosalia, proprie-

./.

(515) (516) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

taria di immobili in Via Istituto Pignatelli 17, 15, 21 ed in Via Giovanni Di Giovanni n° 9.
L'istanza é simile alla precedente e non si prende in esame.

Istanza n° 866 - presentata da Adinolfi Antonino, proprietario di immobili in Via Pitré.
Ritiene che il Piano si illegalmente formato perché non aurizzato né vistato dal Governo Regionale ed in linea subordinata chiede che il fabbricato di sua proprietà all'angolo tra la Via Pitré e la Via Tasca Lanza, non sia compreso nel piano perché il traffico che dovrà svolgersi sulla Via Tasca Lanza non potrebbe giustificare l'abbattimento dello edificio.
L'istanza lamenta quanto già discusso e parzialmente accolto nelle istanze n° 14. 27. 30. 36. 62. 67. 71. 140. 141. 236. 267. 292. 400. 654. 845 ma per il suo carattere di opposizione al Piano, non può essere presa in esame.

Istanza n° 867 - presentata da Giglio Francesco Paolo, proprietario di due fondi, l'uno in contrada Bandita catastato al fg. 92 part. 227. 235. 236 e l'altro in contrada Acqua dei Corsari fg. 92 part. 683 A, destinati dal P.R.G. a zona per Fiera, a sede stradale per la litoranea e per la trasversale di raccordo con la Circonvallazione ed in piccolissima parte ad edilizia con densità 1,5 mc.mq.
L'istante osserva che la ubicazione prevista per la Fiera non é opportuna poiché essa é troppo eccentrica rispetto alle ozne di Città di maggior interesse e perché i terreni su cui essa Fiera dovrebbe sorgere, sono i più fertili del retroterra palermitano; in linea subordinata osserva che spostando la trasversale più sopra citata di m. 40 a nord il suo fondo rimarrebbe incluso nella zona edificabile e chiede che si adotti tale variante.

./.

L'istanza non può essere accolta e si respinge perché la nuova Fiera non dovrà nel futuro essere al baricentro della città ma, opportunamente decentrata, in località periferica e di eminente interesse panoramico e turistico.
Per quanto riguarda la richiesta fatta in linea subordinata per lo spostamento della strada, non é possibile giustificare una variante in tal senso sia perché mancano i motivi di interesse generale sia perché i proprietari confinanti, nella nuova soluzione avrebbero gli stessi precisi diritti alla richiesta di un ulteriore spostamento e così via sino a che si pervenga all'abolizione della strada.

Istanza n° 868 - presentata da La Manna Francesco, proprietario di una casa in Viale del Fante n° 42.
Osserva che la demolizione del gruppo di case e delle villette esistenti su Piazza Leoni e sul Viale del Fante, sino agli impianti della SAIA, non é giustificata da una vera necessità poiché, se é vero che la circolazione degli autemezzi é un problema assillante, pur tuttavia, la soluzione pubblicata risolve tale problema in maniera onerosissima per i privati.
Fa rilevare inoltre che le villette, di cui é prevista la demolizione, hanno un carattere decoroso; l'istante conclude opponendosi formalmente alla approvazione del Piano.
L'istanza per le sue conclusioni con carattere di precisa opposizione, non si può prendere in esame, tuttavia, si fa rilevare che essa tratta lo stesso argomento della osservazione n° 108 e gli organi redazionali del Piano, hanno ritenuto opportuno studiare a seguito dell'abolizione della Via di collegamento tra la Piazza Leoni e la Via Libertà, una migliore sistemazione della Piazza Leoni allo imbocco della Via del Fante, soluzione che salva le villette ivi esistenti (vedi variante n° 41). (517)

./.

(517) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 466 -

Istanza n° 869 - presentata da Di Trapani Rosalia, proprietaria di un comprensorio di immobili in Piazza Malaspina sul prolungamento di Via Mario Rapisardi.
Si oppone all'approvazione del Piano riservandosi di presentare una soluzione più soddisfacente per la sistemazione di Piazza Malaspina.
L'istanza per il suo carattere di opposizione a tutela di interessi personali, non si prende in esame.

Istanza n° 870 - presentata da Corso Pompeo, proprietario di un immobile in Via Rodi 1.
Osserva che la soluzione prevista dal P.R.G. per il passaggio della terza via in Piazza S. Francesco di Paola, contrasta gravemente con gli interessi generali dato l'elevato valore degli immobili che ne sarebbero interessati. Come nelle osservazioni n° 18. 28. 29. 35. 70. 76. 83. 216. 230. 311. 420. 520. 855 che trattano lo stesso argomento, chiede che venga adottata la soluzione del Piano di Ricostruzione.
L'istanza viene accolta con la stessa motivazione con cui sono state accolte le citate osservazioni. (vedi variante n° 11). (518)

Istanza n° 871 - presentata da Corrao Elvira, proprietaria di una casa in Via Simone Gulì n° 138 e non ricadente, a detta dell'istante né in zona da risanare né in zona da espropriare per pubblica utilità.
L'istante per la sua genericità e per il carattere di opposizione non viene presa in esame.

Istanza n° 872 - presentata da Cacace Ferdinando, proprietario di terreni a fondo Pomara catastati al fg. 57 part. 211/A e 362/A.
L'istante fa presente di avere avanzato domanda per il rilascio della licenza di costruzione di una industria per la lavorazione di derivati agrumari e che la licenza non gli é stata concessa perché la zona in questione é destinata alla espansione urbana con densità fino a 2,5 mc/mq. Poiché il

./.

(518) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

terreno dell'istante é arretrato rispetto al Corso Calatafimi e poiché l'industria non é nociva o rumorosa chiede che gli venga consentito lo impianto dello stabilimento industriale di cui sopra.

L'istanza non può essere accolta e si respinge, perché, nelle previsioni di una nuova zona di espansione, non si può inserire l'impianto di una nuova industria, per motivi igienici, di traffico e di funzionalità dei nuovi quartieri.

Istanza n° 873 - presentata da Scianna Rosario, proprietario di terreni in Via Serradifalco, catastati al fg. 49 part. 92 e 93.

L'istante si oppone all'approvazione del P.R.G. perché la Via Serradifalco é stata allargata soltanto a monte anzicché simmetricamente rispetto all'asse; perché il terreno di sua proprietà é vincolato con densità 2,5 mc/mq. anzicché 3,5 mc/mq., come altri terreni finitimi, e perché sono state vincolate come zona industriale delle aree troppo vicine alla edilizia residenziale.

L'istanza manca di motivi di interesse generale ed é una opposizione a tutela di interessi particolari per cui non si prende in esame.

Istanza n° 874 - presentata da Guasconi Maria ved. Naselli Flores e C.ti.

Ritengono che la grande piazza prevista all'incrocio tra la Via Sciuti, la diramazione est della Circonvallazione e la pedemontana, sia gravemente lesiva dei loro interessi poiché essa é stata tracciata "con i confini non perfettamente combacianti con la proprietà degli istanti" di modo che rimane sul fronte della piazza una striscia di altri proprietari.

L'istanza non si prende in esame per il suo carattere di opposizione in difesa di uno specifico interesse privato; tuttavia si fa rilevare che, in accoglimento di altre osservazioni, si é modificata la piazza in questione riducendone la estensione.

./.

-402-

Istanza n° 875 - presentata da Baiardi Pietro, proprietario di immobili in Via Candelai n° 48 e 46 ricadenti in zona da risanare.
Si oppone perché la indicazione di zona da risanare su un intero rione della città, costituisce un'aperta violazione al diritto di proprietà, perché non si conosce la sorte che verrà riservata ai singoli immobili i quali ne risultano notevolmente deprezzati.
L'istanza per il suo carattere di opposizione non si prende in esame.

Istanza n° 876 - presentata da Salvo Ugo Vincenzo e C.ti, comproprietari di terreni in contrada Pallavicino, catastati al fg. 10 part. 122. 315. 258 e 259.
Rilevano che il vincolo a verde agricolo su vaste zone della periferia cittadina, non é giustificato dato che tali zone sono ovviamente destinate all'ampliamento residanziale e il verde agricolo é stato imposto sulle zone periferiche, solo perché i compilatori del Piano non hanno voluto attardarsi a considerare le particolari possibilità di sviluppo urbanistico di tali zone. Oltretutto, i terreni in questione sono di natura tufacea sui quali é impossibile qualsiasi coltivazione; chiedono pertanto che la espansione di Mondello venga estesa ai terreni di loro proprietà.
L'istanza, avente carattere di opposizione e adducente motivi di illeggitimità quanto mai inconsistenti, non si prende in esame.

Istanza n° 877 - presentata da Cinà Giuseppe e C.ti, proprietari di immobili rustici ed urbani ricadenti nella zona compresa tra Via Cirrincione, Via Monte Pellegrino e Via Sampolo e particolarmente catastati al fg. 34 part. 108; 601 e 604; 630/140; 139 e 409; 133c; 134, 129, 406 e 407; 607, 631, 645 e 133; 603, 654, 408, 117 e 118; 124, 126, 604, 605 e 606; 108; 645; 501; 99 e 401; 626 e 637.

./.

Rilevano che l'ubicazione di una zona ospedaliera nel comprensorio anzidetto é un chiaro errore urbanistico perché tutta la zona é attualmente avviata verso una destinazione a carattere commerciale ed industriale data la vicinanza con la Stazione Sampolo, con il Porto e con altre industrie nelle immediate vicinanze; osservano inoltre che, perché si possa realizzare una edilizia di tono sulla Via della Regione, occorre che le fascie di edilizia speciale siano estese ad una profondità di almeno m. 60 e che infine l'Istituto dei Ciechi non ha alcun bisogno di espansione, poiché l'edificio attuale sopperisce egregiamente ai bisogni dell'Istituto.

L'istanza é stata ritenuta accoglibile perché si é riconosciuto che la ubicazione della zona ospedaliera a margine degli impianti ferroviari di Sampolo, contornata da edilizia in un quartiere già sufficientemente animato e su un terreno nel quale esistono notevoli dislivelli che eleverebbero il costo dell'opera pubblica, non é opportuna.

Si é provveduto peraltro a variare la sistemazione urbanistica di tutta la zona secondo la variante n° *31* . (519)

Istanza n° 878 - presentata da Basilicò Alessandro.

L'istanza é simile alle osservazioni n° 18. 28. 29. 35. 70. 72. 76. 83. 216. 230. 311. 420. 520. 855. 870 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° *11*). (520)

Istanza n° 879 - presentata da Sbacchi Gaetano e C.ti.

Si oppongono al vincolo di verde pubblico posto sul terreno di loro proprietà sito tra le Vie Villafranca e Spaccaforno perché tale vincolo oltre a contrastare con le decisioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa del 31 Gennaio 1955 e del 15 Luglio 1954 é obiettivamente inutile e dannoso sia per la sua esiguità, sia perché trovasi in una zona già ricca di verde.

L'istanza ha uno spiccato carattere di opposizione e non può

./.

(519) (520) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

pertanto prendersi in esame; si fa rilevare tuttavia, che nello studio più particolare che si é condotto per la zona gravitante sulla Via Libertà, si é ritenuto più opportuna la eliminazione del verde pubblico in questione, uniformandosi così alle decisioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Istanza n° 880 - presentata da Francesco Biagio, proprietario di uno stabilimento industriale di filati in Corso dei Mille n° 207, catastato al fg. 64 part. 149/A e destinato dal P.R.G. a verde pubblico.
Si oppone all'approvazione del Piano perché ciò danneggia i suoi interessi personali e quelli di circa 30 famiglie che lavorano in detta industria.
L'istanza, per il suo carattere di opposizione, non si prende in esame.

Istanza n° 881 - presentata da Biondo Amalia e C.ti, proprietari di un lotto di terreno in contrada Cruillas, fondo Catania, catastato al fg. 39 part. 933 e 934.
Sostengono di avere avuto approvato un progetto di lottizzazione della zona in cui ricade il loro terreno e ritengono che la destinazione di parte della nuova proprietà a verde pubblico, sia lesiva dei loro interessi.
L'istanza, per il suo carattere di opposizione, non si prende in esame; si fa tuttavia presente che tutta la zona é stata ristudiata e modificata secondo la variante n° 18 . (521)

Istanza n° 882 - presentata da Sidoti Francesco, proprietario di una palazzina in Viale del Fante n° 24.
L'istanza é conforme alla osservazione n° 868 e non si prende in esame perché trattasi di opposizione.

Istanza n° 883 - presentata da Di Giovanni Francesca, proprietaria di immobili in Via Tripoli n° 6.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 18. 28. 29. 35. 70. 72. 76. 83. 216. 230. 311. 420. 520. 855. 870 e si accoglie con analoga motivazione (vedi variante n° 11). (522)

./.

(521) (522) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-405-

Istanza n° 884 - presentata da Di Giovanni Gaetano, proprietario di immobili in Via Tripoli n° 6.
L'istanza é conforme alla osservazione precedente e viene accolta con analoga motivazione. (vedi variante n° 11). (523)

Istanza n° 885 - presentata da Ribaudo Leonardo e C.ti, proprietari di terreni all'Uditore, catastati al fg. 42 part. 1/A 12/A. 2. 4. 5. 6 e destinati dal P.R.G. a verde agricolo.
Osservano che tale vincolo di verde agricolo non ha una plausibile giustificazione dato che i terreni in questione non hanno alcuna possibilità agricola essendo privi di acqua; ciò invece, pregiudicherebbe gravemente la espansione, già in atto, della borgata.
L'istanza non si può accogliere e si respinge perché, come già detto in occasione di altre osservazioni, il verde agricolo tra la Circonvallazione, la Via Nazario Sauro e la Via Imperatore Federico, é indispensabile al miglior assetto urbanistico sia delle borgate che delle zone urbane.

Istanza n° 886 - presentata da Di Michele Raffaele, proprietario di un immobile in Corso Calatafimi al confine con l'Albergo dei Poveri.
Ritiene che la via prevista tra il Corso Calatafimi e la Via Cappuccini proprio sulla di lui proprietà, costituisce una inutile espoliazione poiché essa non avrebbe alcun motivo di traffico; tanto più che già esiste la Via Maggiore Amari a monte dell'Albergo dei Poveri. Oltretutto, l'apertura di una nuova strada, creerebbe un pericoloso sbocco sul Corso Calatafimi non potendosi creare ivi un incrocio ben regolato.
L'istanza é stata ritenuta accoglibile perché si é riconosciuto che effettivamente tale strada, a brevissima distanza da altra parallela già esistente, non avrebbe alcuna funzione di traffico, specie in sede di viabilità generale. Ved. N. 12 (524)

Istanza n° 887 - presentata da Vignieri Oreste, proprieta

./.

(523) (524) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

rio di un appartamento in Via Tripoli n° 6.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 18. 28. 29. 35. 70. 72. 76. 83. 216. 230. 311. 420. 520. 855. 870. 883. 884 e si accoglie con analoga motivazione (vedi variante n° 41). (525)

Istanza n° 888 - presentata da Vitale Filippo e C.ti, proprietari dei terreni fronteggianti la Via Tasca Lanza nel tratto tra la Via Catalano e Via Portello, catastati al fg. 53 part. 230. 774. 775. 852. 854. 118. 232. 231 e destinati dal P.R.G. a verde privato.
Osservano che tale nuova destinazione é inopportuna su una strada di grande traffico destinata a divenire una delle vie principali della città; propongono che si destini una fascia frontale a villini ed il resto alla edilizia.
L'istanza é stata respinta perché la zona che interessa gli istanti serve per separare nettamente l'edilizia del rione Noce-Notarbartolo e Perpignano da quella gravitante sulla Via Pitré. Tuttavia, in considerazione delle molte osservazioni pervenute, richiedenti la urbanizzazione delle aree a valle della circonvallazione, si é studiata più in particolare la zona in esame (vedi variante n° 59) e, onde sodisfare (526)
sia l'esigenza urbanistica più sopra esposta che i desideri manifestati nelle osservazioni, si é ivi ubicata una grande zona ospedaliera capace di vivificare le aree urbanizzate circostanti senza che si verifichi la temuta saldatura dei quartieri.

Istanza n° 889 - presentata da Harduin Ferdinando e C.ti, proprietari di terreni in contrada Addaura.
Si oppongono al P.R.G. pubblicato per quanto attiene al vincolo di verde pubblico previsto sulla fascia costiera del Monte Pellegrino, dall'Addaura fino a Vergine Maria, perché:

1°) tale vincolo esorbita dai limiti imposti dalle leggi regionali 4 dicembre 1954 n° 43 e 18 febbraio 1956 n° 12 che finanziano e dispongono la redazione del P.R.G. unicamente per le opere di risanamento edilizio ed igienico.

./.

(525) (526) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

2°) Tale vincolo lede i diritti acquisiti dagli istanti con atto di transazione stipulato col Comune nel quale si riconosceva la piena proprietà e libertà delle dette terre previa la cessione dell'area occupata dalla strada panoramica.

3°) Perché sarebbe un atto di pessima amministrazione da parte del Comune, il volere annullare il citato atto di transazione imponendo il vincolo di verde pubblico sui terreni degli istanti.

4°) perché vincolare a verde una così vasta zona di terreno é contrario ai principi perseguiti oggi dai legislatori per una maggiore espansione edilizia.

5°) Perché nella proprietà degli opponenti vi sarà fin troppo verde pubblico dato che essi hanno ceduto al Demanio dello Stato 40 ha di terreno.

L'istanza, per il suo carattere di opposizione in difesa di specifico interesse privato, non si può prendere in esame; tuttavia, come già detto in occasione delle istanze n° 33. 74. 138. 139 riguardanti lo stesso argomento, gli organi redazionali del Piano hanno ritenuto opportuno destinare buona parte delle pendici del Monte Pellegrino, a nord e a nord-est, alla residenza stagionale, per cui si sono create delle zone edilizie secondo la variante n° 40 . (527)

Istanza n° 890 - presentata da Scalici Benedetto, proprietario di terreni tra la Via Uditore, il prolungamento di Via Notarbartolo, la Via E. Di Blasi, la Via Tasca Lanza, destinati a zona ospedaliera dal P.R.G.

L'istanza é simile alle osservazioni n° 94. 714. 784. 811. 840 e si accoglie con analoga motivazione secondo la variante n° 42 . (528)

Istanza n° 891 - presentata da Vesco Giuseppe, proprietario di immobili nel Viale del Fante 50.

L'istanza é simile alla osservvani n° 25. 109 e si accoglie con la stessa motivazione, secondo la variante n° 16 . (529)

./.

(527) (528) (529) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-408-

Istanza n° 892 - presentata da Messina Angela Enrichetta, proprietaria di una palazzina in Viale del Fante 26. L'istanza é simile alle osservazioni n° 868 e 882 e non si prende in esame, facendo tuttavia richiamo alla osservazione n° 108, accolta secondo la variante n° 11.16 (530)

Istanza n° 893 - presentata da Amoroso Matteo, proprietario di una segheria in Via Uditore n° 8, ricadente su una area di maggiore estensione compresa tra la Via Uditore, il prolungamento di Via Notarbartolo, la Via E. Di Blasi e la Via Tasca Lanza e destinata dal P.R.G. a zona ospedaliera. L'istanza é simile alle osservazioni n° 94. 714. 784. 811. 840. e si accoglie con analoga motivazione e sedondo la variante n° 92. (531)

Istanza n° 894 - presentata da Margiotta Giuseppe, proprietario di terreni sulla Via Brasa, catastati al fg. 60 part. 189. 385. 76. 78 e destinati dal P.R.G. a verde attrezzato. Osserva che non é giustificato tale vincolo, poiché esistono già nella zona impianti di verde attrezzato, largamente estesi. Inoltre, il terreno dell'istante confina a nord con la edilizia da riordinare prevista sul Corso Pisani, ritiene, quindi, che l'assimilazione del suo terreno con la zona destinata alle attrezzature universitarie sia dovuta a un puro errore grafico nella determinazione dei confini della zona universitaria. L'istanza non si può accogliere e si respinge perché i nuovi impianti universitari hanno bisogno di una estesa zona di verde al loro servizio, senza la quale ne sarebbe compromessa la funzionalità; né si può accogliere la tesi di inserire nella grande penetrazione di verde costituita dalle attrezzature sportive ed universitarie tra la Via Brasa e Via Porrazzi, un setto di edilizia.

Istanza n° 895 - presentata da Di Maggio Giacomo, proprietario di un fondo in contrada S. Lorenzo-Villaggio Ruffini, destinato dal P.R.G. a verde pubblico.

./.

(530) (531) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

L'istanza é simile alla osservazione n° 263 e si respinge con la stessa motivazione.

Istanza n° 896 - presentata dalla C.E.I.P.

L'istanza é simile alla osservazione n° 432 e viene accolta con analoga motivazione secondo la variante n° 11 . (532)

Istanza n° 897 - presentata da Filippone Paolo Antonino, proprietario di un fabbricato in Via Notarbartolo n° 49 con uno spezzone di terreno limitrofo catastato al fg. 43 part. 328/c e di altri terreni antistanti detto fabbricato catastati al fg. 43 part. 420.

Dopo avere premesso che sin dal 25 ottobre 1954 aveva presentato un progetto per la sopraelevazione del fabbricato di sua proprietà e che, da allora, non gli é stata rilasciata la licenza di costruzione, precludendogli così un legittimo diritto, osserva che l'immobile in questione non ricade su sede stradale ed é molto discutibile il volerlo demolire, per creare una aiuola profonda m. 5 per realizzare solo una ingiustificata simmetria; osserva ancora che, se fosse necessario creare dei parcheggi, essi si potrebbero creare nello adiacente quartiere dell'IACP, mentre appare invece illogico il volerli creare all'incrocio di due strade di grande traffico.

L'istanza non é accoglibile e si respinge perché il parcheggio cui si riferisce l'istante e la Piazza prevista di fronte la nuova stazione Notarbartolo non si possono eliminare perché tale piazza, oltre ad essere necessaria agli impianti ferroviari, é necessaria anche per il raccordo dei due tratti della veloce in corrispondenza dell'attraversamento della Via Notarbartolo.

Istanza n° 898 - presentata da Petrone Giuseppe.

Osserva che é necessario sottoporre al vincolo di edilizia speciale la zona compresa tra le Vie Vaglica, Gen. Magliocco,

./.

(532) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Pignatelli Aragona, Piazza Verdi quando basterebbe soltanto imporre l'obbligo della ricostruzione raggruppando i proprietari in uno o due comparti, senza peraltro costringerli a ricorrere ad un pubblico concorso. Qualora si accogliesse il criterio dell'edilizia speciale, esso dovrebbe estendersi anche ai fabbricati sulla Via Ruggero Settimo e sulle Vie N. Cozzo e Rosolino Pilo.

Appare anche ingiusto di richiedere ai proprietari interessati dal Piano Sperlinga il sacrificio di aree pregiate per destinarle a posteggi, a tutto vantaggio del Rione Villarosa; specie in considerazione che nel piano Villarosa non furono previste né strade non pedonali né posteggi, ad eccezione di una limitatissima zona davanti il Banco di Sicilia, ed anzi le aree furono sfruttate al massimo e furono occupati anche i suoli di proprietà comunale.

Osserva infine che é ingiusto accollare ai proprietari che intendono consorziarsi per l'attuazione di piani particolareggiati, gli oneri relativi alle sistemazioni stradali, alle fognature e agli impianti di acqua, luce, gas, mentre, in particolare, nelle zone sottoposte ad edilizia speciale, dovrebbe darsi ai proprietari uno speciale compenso per i maggiori oneri che derivano dall'attuazione di una edilizia più costosa.

L'istanza é stata accolta per quanto riguarda la richiesta abolizione dell'edilizia speciale e per quanto riguarda la suddivisone in comparti dell'unico isolato prima previsto; invece non si é ritenuta accoglibile la richiesta di abolire le norme cui si accollano ai proprietari gli oneri della urbanizzazione dei terreni, in quanto tali spese non possono e non debbono essere a carico della collettività poiché tutti i vantaggi sono a favore dei proprietari interessati.

Istanza n° 899 - presentatat dalla Società Villa Coniglie-ra, proprietaria unitamente ad altri del comparto edificato-

./.

rio compreso tra la Via Imperatore Federico, Via Sciuti, Via Nino Bixio e Via Principe di Paternò.
Osservano che il vincolo di densità edilizia fino a 4,5 mc/mq posto sul comprensorio in oggetto, é illeggittimo e viziato da eccesso di potere perché:

1°) era già stato approvato un piano di lottizzazione ed una successiva variante nel quale era prevista una maggiore densità.

2°) Perché nuocerebbe gravemente all'estetica della Via Sciuti la edificazione in modo difforme a monte e a valle.

3°) Perché nello spirito del Piano, é evidente che il vincolo edificatorio da imporsi al comparto deve essere uniforme.

Chiede pertanto la modifica del Piano con il rispetto del progetto approvato.
L'istanza non si può accogliere e si respinge perché come già detto in occasione di altre osservazioni, l'approvazione da parte della Commissione Edilizia, non crea al privato alcun diritto né all'Amministrazione alcun obbligo; inoltre la edilizia prevista nel comparto sarà uniforme ed uguale a quella a valle della Via Sciuti, dove, nel Piano pubblicato, si era erroneamente imposto il simbolo di zona convenzionata.

Istanza n° 900 - presentata da Polizzi Salvatore, proprietario di un appartamento in Via Libertà n° 79.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 32. 52. 75. 86. 110. 222. 223. 227. 233. 234. 254. 255. 261. 653. 787. 819. 854. e viene accolta con analoga motivazione secondo la variante n° 12. (533)

Istanza n° 901 - presentata da Crivello Rosalia, proprietaria di terreni in contrada Malaspina catastati al fg. 41 part. 78. 131. 191. 192 e destinati dal P.R.G. parte a verde attrezzato, parte a verde pubblico e parte a sede stradale.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 847. 852. 857. 858.

./.

(533) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

860 e viene respinta come le precedenti salvo per la richiesta riguardante il verde attrezzato a monte della Circonvallazione che, in sede di studio più particolare, é stato eliminato e sostituito con una fascia di edilizia a densità 0,5 mc/mq., come per i restanti tratti di Circonvallazione (vedi variante n° 101). (534)

Istanza n° 902 - presentata da Giammona Vincenzina, proprietaria di terreni in contrada Malaspina, catastati al fg. 42 part. 76. 126 e destinati dal P.R.G. a verde agricolo.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 847. 852. 857. 858. 860. 901 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 903 - presentata da Bellomonte Clelia, proprietaria di un lotto di terreno in Via Tasca Lanza angolo Via Portello catastato al fg. 54 part. 618/b e destinato dal P.R.G. a verde agricolo.
L'istanza per il suo carattere di opposizione e per i motivi personali addotti, non si prende in esame.

Istanza n° 904 - presentata da Politi Gaetano e C.ti, proprietari di case e giardini in Via Partanna Sperone n° 80.
Osservano che le case di loro proprietà vengono demolite dalla strada che dal prolungamento del Viale Duca degli Abruzzi si dirige verso Mondello, mentre sarebbe sufficiente uno spostamento di pochi metri per evitare tale onerosa demolizione.
I giardini retrostanti alle case, invece, sono destinati dal P.R.G. a verde attrezzato per attrezzature sportive e gli istanti giudicano non opportuna tale destinazione a causa della vicinanza con la zona sportiva della Favorita e perché trattasi di terreni agricoli ad alto reddito.
L'istanza ha carattere di opposizione per cui non può prendersi in esame; si fa tuttavia presente che, essendosi ristudiata tutta la viabilità della zona nord, si é variato il tracciato lamentato dagli istanti in modo da evitare la demolizione delle case di loro proprietà e, nello studio di nuo-

./.

(534) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

vo azzonamento, il verde attrezzato é stato spostato più a nord, oltre la penetrazione al Porto da Nord.

Istanza n° 905 - presentata da Politi Giovanni e C.ti, comproprietari di un palazzo in Via S. Agostino ai nn° 110. 112. 114. 116.

Si oppongono all'abbattimento del palazzo di loro proprietà e a tutta la sistemazione prevista nella zona del Monte di Pietà ritenendo irrazionale e assurda la sistemazione prevista.

In particolare gli istanti si riferiscono al Piano di Risanamento del Monte di Pietà deliberato dal Commissario Straordinario e mai reso esecutivo. L'istanza ha carattere di opposizione ad un piano particolareggiato e non di osservazione al P.R. per cui non si prende in esame.

Istanza n° 906 - presentata da Carrotta Irma e C.ti, proprietari di un gruppo di fabbricati nel Cortile I Pensabene, Cortile II Pensabene e Corso Tukory 176, esattamente dove é prevista l'apertura della Via delle Cliniche.

Osservano che a pochissima distanza esiste la Via Giorgio Arcoleo che può senz'altro servire come penetrazione alle Cliniche e sarebbe più opportuno e razionale il prolungamento della Via Nicolò Machiavelli per assicurare l'accesso alle Cliniche.

L'istanza é stata respinta perché la sistemazione prevista attorno alle Cliniche o all'Ospedale non può essere variata senza grave pregiudizio per tutta la viabilità propria del quartiere "Medaglie D'Oro" e di quella di attraversamento; oltre tutto non si può immiserire l'accesso ad una attrezzatura generale di tanta importanza, prevedendolo lungo la Via Arcoleo o lungo la Via Machiavelli.

Istanza n° 907 - presentata da Witaker Cordelia, proprietaria della Villa Malfitano in Via Dante n° 167.

L'istanza é conforme alla osservazione n° 113 e viene respinta con analoga motivazione.

./.

Istanza n° 908 - presentata da Lo Giudice Domenico, proprietario dello stabile in Corso Scinà ai nn° 217, 217 bis, 219, 221, 223, 225.
Si oppone all'approvazione del Piano perla parte che riguarda il suo fabbricato perché lo stabile é di nuova costruzione e risponde ad esigenze di decoro e di estetica e perché, ogni Piano Regolatore, deve avere come fine, il miglioramento urbanistico della Città e la non demolizione di fabbricato senza dei presupposti tecnici che la giustifichino.
L'istanza per il suo carattere di opposizione non si prende in esame.

Istanza n° 909 - presentata da Di Marco Giuseppe, proprietario di un appezzamento di terreno in Via Tasca Lanza catastato al fg. 53, part. 229 e vincolato dal P.R.G. a verde agricolo.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 863 e 903 e non si prende in esame per il suo carattere di opposizione e per i motivi assolutamente personali in essa contenuti.

Istanza n° 910 - presentata da Maniscalco Vincenza, proprietaria di un immobile in Via Pitré n° 4.
Si oppone alla approvazione del Piano per ciò che riguarda il suo fabbricato perché la Via Pitré é un'arteria notevolmente ampia per cui non é necessario espropriare tutta o parte della casa di proprietà dell'istante.
L'istanza per il suo carattere di opposizione in difesa di uno specifico interesse privato non si prende in esame.

Istanza n° 911 - presentata da Crivello Elisabetta e C.ti, proprietari di terreno in contrada Malaspina catastato al fg. 41 part. 38. 39. 40. 49. 129 destinato parte a verde agricolo e parte a verde attrezzato.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 847. 852. 857. 858. 901. 902 e viene respinta con la stessa motivazione salvo per quanto riguarda il vincolo di verde attrezzato per cui si rinvia a quanto detto nella deduzione alla osservazione n° 901 (vedi variante n° 101). (535)

./.

(535) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-415-

Istanza n° 912 - presentata da Amoroso Salvatore e C.ti, proprietari di aree in contrada Malaspina catastate al fg. 41 part. 163. 202, destinate a verde agricolo dal P.R.G. L'istanza é simile alle osservazioni n° 847. 852. 857. 858. 901. 902. 911. e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 913 - presentata da Giammona Angelo, proprietario di terreni in contrada Malaspina catastati al fg. 42 part. 45. 58. 117. 159. 175. 119 e destinati dal P.R.G. parte a sede stradale e parte a verde agricolo, pubblico ed attrezzato.
L'istanza é simile alle osservazioni N° 847. 852. 857. 858. 901. 911. 912 e viene respinta con analoga motivazione salvo per quanto riguarda la richiesta di abolizione del vincolo di verde attrezzato per cui si rinvia a quanto detto nella deduzione alla osservazione n° 901 (vedi variante n° 101). (536)

Istanza n° 914 - presentata da Donatuti Guido e C.ti, proprietari di appartamenti nello stabile di Via Q. Sella n° 48 denominato "Il Piave".
L'istanza tratta lo stesso argomento trattato nelle osservazioni n° 10. 26. 31. 54. 126. 212. 293. 359. 372. 416. 419. 785. 814. 821. 843. 844. 908 e cioé il prolungamento della Via Roma oltre la Via E. Amari con particolare riguardo al taglio del fabbricato della Cooperativa " Il Piave".
L'istanza si respinge perché pur considerando i motivi addotti dagli istanti, non si può adottare per il prolungamento di Via Roma una soluzione decorosa senza prevedere la demolizione del palazzo in questione.

Istanza n° 915 - presentata da Giosué Ignazia, proprietaria di un appartamento in Via del Fante n° 16.
Osserva che l'allargamento previsto nella Piazza Leoni, potrebbe attuarsi tutto dal lato della Favorita risolvendo così più vantaggiosamente i problemi inerenti al traffico ed evitando la demolizione delle villette che si susseguono da

./

(536) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Piazza Leoni fino alla SAIA. Osserva ancora che mentre la zona é destinata dal Piano a zona vincolata dal Piano di Ricostruzione, non sono invece rispettati gli allineamenti del Piano di Ricostruzione stesso.
L'istanza é stata ritenuta accoglibile ed é stata accolta, come la osservazione n° 108 che tratta lo stesso argomento, secondo la variante n° 16 . (537)

Istanza n° 916 - presentata da Mastrogiovanni Tasca Giuseppe e C.ti, proprietari del complesso immobiliare costituente la Villa Tasca in contrada Camastra.
Gli istanti osservano che:

1°) ai sensi della legge regionale 18.2.1956 n° 12 il P.R.G. avrebbe dovuto essere elaborato unitariamente al Piano Territoriale di Coordinamento;

2°) il P.R.G. non é corredato da uno schema di piano finanziario e tale mancanza rende il Piano illeggittimo nelle sue previsioni;

3°) é violata la legge 17 agosto 1942 n° 1150 poiché non é facoltà del Comune di destinare a verde pubblico un terreno privato;

4°) nel Parco Camastra, é ubicata un fabbricato del 700 di particolare valore artistico unitariamente concepito col parco che lo circonda.

5°) parte della proprietà é vincolata a zona di espansione edilizia con densità 2,5 mc/mq. e non si comprende perché si sia adottata una densità così bassa quando la zona é caratterizzata da una maggiore densità e perché la zona di espansione non sia stata estesa fino alla Circonvallazione e più a sud verso il parco restante.

6°) appare ingiustificato il vincolo di verde agricolo sulla rimanente proprietà dato che la zona é caratterizzata da numerose costruzioni urbane.
L'istanza tratta ai punti 1, 2, 3 gli stessi argomenti lega-

./.

(537) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

li che sono stati trattati nella istanza n° 177 e che si respingeno con le stesse deduzioni.

Sugli argomenti particolari contenuti ai punti 4, 5, 6 la mancanza di motivazioni nei rilievi fatti dagli istanti, classifica l'istanza come una opposizione in difesa di uno specifico interesse privato per cui non si potrebbe prendere in esame; tuttavia sia in accoglimento di altre osservazioni, sia per le nuove esigenze manifestatesi a seguito del ristudio dell'azzonamento e della viabilità di tutta la zona gravitante sul Corso Calatafimi e sulla Via Tasca Lanza, gli organi redazionali del Piano hanno ritenuto opportuno variare le previsioni per il parco di Camastra, trasformando il vincolo di verde pubblico in vincolo di verde privato.

Istanza n° 917 - presentata da Pensabene Angelo, proprietario di un fondo in Pallavicino denominato Villa Pensabene, catastato al fg. 18 part. 80. 575. 607. 609. 687. 911. 340. 339. 1032. 341. 1033. 1034. 686.

Osserva che nella sistemazione urbanistica della zona non si é tenuto conto delle attuali condizioni di fatto, poiché il complesso immobiliare di sua proprietà é un importante centro aziendale con impianti di eduzione e canalizzazione di acqua; tale azienda sarebbe gravemente danneggiata dalla attuazione della trasversale di collegamento fra il prolungamento della Via Libertà e il prolungamento della Via Sciuti a margine della zona di espansione nord. Poiché gli impianti rimarrebbero inclusi nella zona di espansione, tutto il terreno a sud sarebbe reso inutilizzabile ai fini agricoli; propone, pertanto, che si ristudi la zona destinando alla espansione edilizia tutto il fondo di sua proprietà nel caso che non si potesse spostare la strada, oppure che si sposti più a nord la trasversale prevista, destinando sempre alla edificazione il fondo di sua proprietà.

L'istanza si respinge perché i motivi di carattere economico

./.

ed agricolo addotti dall'istante in difesa delle colture pregiate esistenti sul suo fondo, possono servire a giustificare la imposizione del vincolo di verde agricolo ma non mai la estensione della zona edificabile, così come chiesto dallo istante nelle sue conclusioni..

Istanza n° 918 - presentata da Abbate Orazio e C.ti, proprietari del fabbricato di Via Libertà 85, destinato dal P.R.G. a verde pubblico.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 32. 52. 75. 76. 110. 222. 223. 227. 233. 234. 254. 255. 261. 653. 787. 819. 854. e viene accolta con analoga motivazione. (vedi variante n° 14). (538)

Istanza n° 919 - presentata da Monreale Giuseppe, proprietaria di uno stabile in Via del Fante n° 16.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 108. 915 e si accoglie con analoga motivazione (vedi variante n° 16). (539)

Istanza n° 920 - presentata da Cascino Francesca ved. Campo proprietaria di un terreno in Via della Conciliazione (Villaggio Ruffini).
Osserva che le zone a est e a ovest di Via della Conciliazione, sono state destinate a verde pubblico il che appare sproporzionato alle necessità attuali e future della zona; onde evitare, oltretutto, che tale via sia tagliata in due da una strada di grande traffico, propone che si mantenga il vincolo a verde pubblico, solo sulla parte ad ovest della Via della Conciliazione, mentre la parte ad est, sia destinata ad edilizia con densità 1,5 mc/mq.
L'istante non dà riferimenti catastali per potere con precisione identificare la zona cui si riferiscono i rilievi; la via della Conciliazione cui fa riferimento l'istante, si ritiene che debba essere il Viale della Resurrezione che però ha, grosso modo, andamento in senso est-ovest e pertanto non si capisce a quali zone di riferisca l'istante quando chiede il mantenimento del vincolo a ovest di detta strada e una

./.

(538) (539) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

zona di espansione ad est.

L'istanza viene respinta.

Istanza n° 921 - presentata da Messina Paolo e C.ti, proprietari di un comprensorio di case in Piazza Malaspina. Gli istanti osservano che é stato previsto nel P.R.G. un ampliamento della Piazza Malaspina a tutto danno di quel gruppo di case di proprietà prevalentemente di operai e gente indigente senza che se ne ritragga un effettivo vantaggio pubblico. Propongono, che ove necessario, la Piazza Malaspina venga allargata dal lato della Via Notarbartolo dove esistono delle aree libere la cui destinazione a piazza sarebbe di gran lunga meno onerosa.

L'istanza é stata ritenuta accoglibile perché si é constatato che effettivamente la soluzione pubblicata danneggiava eccessivamente i piccoli proprietari della zona; infatti, nello studio più particolare che si é condotto, si é studiata una sistemazione della Piazza Malaspina nella quale si mantiene integra la edilizia su essa fronteggiante pur rispettando le esigenze di viabilità. (vedi variante n° 42). (540)

Istanza n° 922 - presentata da De Lieto Vollaro Carlo, amministratore unico della S.p.A. Società Immobiliare S. Adriano Costruzione Edilizie (SISACE), proprietaria di un fondo in località Colli catastato al fg. 16 part. 35. 38. 36. 23/a. 224. 225. 27. 26, destinato dal P.R.G. a verde agricolo. Rileva la inopportunità del vincolo di verde agricolo previsto dato che l'espansione edilizia della città tende a spostarsi verso nord e tenuto conto anche delle imponenti forme di sviluppo edilizio già in atto esistenti lungo la direttrice Palermo-Sferracavallo. L'istanza si ricollega alle osservazione n° 279. 289. 297. 298. 299. 307. 308. 316. 322. 323. 327. 328. 329. 330. 331. 339. 344. 345. 346. 348. 349. 351. 352. 360. 361. 362. 363. 373. 374. 375. 550. 552. 553. 554. 569. 570. 580. 586. 587. 591. 592. 594. 595. 596. 597. 598.

./.

(540) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

599. 600. 601. 602. 604. 609. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 620. 621. 622. 625. 626. 627. 630. 636. 647. 649. 650. 660. 661. 663. 664. 665. 666. 668. 669. 670. 671. 672. 689. 692. 693. 719. 727. 728. 729. 730. 759 che riguardano la espansione delle borgate Cardillo e Vallotta e viene accolta con la stessa motivazione sostituendo al vincolo di verde agricolo il vincolo di zona di borgata da riordinare, secondo la variante n° 67 . (541)

Istanza n° 923 - presentata dalla Società Anonima Siciliana Trasporti, proprietaria di alcune aree e complessi edificatori siti l'uno in Via delle Croci, l'altro lungo il Corso Calatafimi in località Camastra,

Osserva che parte del terreno libero di proprietà della SAST in prosecuzione degli impianti di Via delle Croci, é stato vincolato dal P.R.G. a verde attrezzato senza specificazione del tipo di attrezzatura. Le vecchie rimesse invece di Camastra sono state conglobate nella espansione edilizia a 2,5 mc/mq. di densità.

Osservano ancora che in previsione dei futuri sviluppi della città e, di conseguenza, anche dei servizi pubblici che la servono, sarebbe necessario, fra non molto, un ampliamento delle rimesse di Via delle Croci e la riutilizzazione delle vecchie rimesse di Camastra. Chiedono pertanto, che tutto il terreno di loro proprietà sia destinato ad autorimessa per servizi urbani e che venga prolungata la Via M.7 dalla Via M 6 fino alla Via Ferro Luzzi.

L'istanza non si può accogliere e si respinge per quanto riguarda gli impianti della Via delle Croci, sia perché tali impianti trovansi in una zona urbana centralissima che deve essere dotata delle attrezzature già previste dal Piano di Ricostruzione e riconfermate dal P.R.G., sia perché un futuro eventuale ampliamento di tali impianti, non deve avvenire in quella zona ma in zona più periferica. Peraltro, é da

./.

(541) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

notare che la zona su cui é stato imposto il vincolo di verde attrezzato, é necessario che si destini alle attrezzature sportive, oltre che per il servizio proprio del quartiere come detto più sopra, anche per mantenere quella continuità di penetrazione a verde, da mare verso monte, che crea una fascia di interrompimento tra il vecchio nucleo urbano e la espansione post bellica.

Per quanto riguarda gli impianti di Camastra, si fa presente che la utilizzazione delle rimesse non viene pregiudicata dalla destinazione edilizia del P.R.G. e pertanto viene a cadere il motivo del rilievo fatto dalla SAST.

Istanza n° 924 - presentata da Politi Giovanni, proprietario di un complesso immobiliare in Via Partanna Sperone n°80.

L'istanza é simile alla osservazione n° 904 riguardante la Via che collega il prolungamento della Via Libertà con la Circonvallazione di Mondello; anche la presente istanza non può prendersi in esame per il suo carattere di opposizione e per la mancanza di motivi generali che ne giustifichino i rilievi; tuttavia, come per la istanza n° 904 si fa presente che la sistemazione della zona é stata variata in modo da evitare sia la demolizione lamentata dall'istante che il vincolo di verde attrezzato.

Istanza n° 925 - presentata da Alario Domenico, proprietario di un appezzamento di terreno, in Via Uditore angolo Piazza Noce, catastato in maggiore estensione al fg. 48 part. 154/b.

L'istanza é conforme alla istanza n° 111 e non si prende in esame per il suo carattere di opposizione.

Istanza n° 926 - presentata da Citarda Andrea e C.ti.

L'istanza é copia delle istanze n° 53 e n° 97 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 13). (542)

Istanza n° 927 - presentata da Giubilaro Baldassare.

L'istanza é copia delle osservazioni n° 44, 96 e viene respinta con la stessa motivazione.

./.

(542) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-422-

Istanza n° 928 - presentata da Visconti Ignazio, proprietario di un terreno sito nella zona dell'alveo del fiume Oreto con accesso dalla Via Molino Carta.
Osserva l'istante in generale che il P.R.G. doveva essere redatto unitariamente al piano territoriale, che manca il piano finanziario ed in particolare rileva che il vincolo di verde pubblico previsto su tutta la valle dell'Oreto, mortifica il diritto di proprietà dei proprietari interessati.
E' da rilevare inoltre che tale vincolo é inattuabile dal punto di vista tecnico per la scoscesità delle sponde, dal punto di vista economico perché troppo esteso e perché previsto in zona di colture pregiate, dal punto di vista economico-sociale perché danneggerebbe gravemente sia i proprietari della zona, sia la produzione agrumaria della Conca D'Oro.
Ritiene, infine, che, ove si ritenesse necessario per motivi urbanistici valorizzare come zona panoramica l'alveo del fiume Oreto, si potrebbero limitare le previsioni alla costruzione di due strade sulle sponde del fiume Oreto.
L'istanza non si può accogliere e si respinge sia per i motivi legali le cui deduzioni sono già state fatte in occasione dell'esame delle istanze n° 177 e 916 sia per i motivi particolari riguardanti il Parco dell'Oreto.
La previsione di tale parco é infatti fondamentale nell'azzonamento funzionale e nella ubicazione e distribuzione delle altre grandi attrezzature.
Non si può neanche accogliere la proposta di limitare le previsioni della costruzione di due strade sulle sponde del fiume perché la valle dell'Oreto con le sue fasce latistanti, costituisce una delle zone più interessanti dal punto di vista panoramico che é necessario valorizzare a vantaggio della collettività.

Istanza n° 929 - presentata da Di Gregoli Filippo e C.ti,

./.

proprietari di terreni in contrada Falsomiele catastati nella zona adiacente allo alveo dell'Oreto, vincolati dal P.R.G. a verde pubblico.
L'istanza é simile alla precedente e viene respinta con la stessa motivazione.

Istanza n° 930 - presentata da La Fiura Salvatore e C.ti. Reclama verso l'ampliamento previsto per l'Istituto religioso S. Anna in Via D'Ossuna per il quale si dovrebbe procedere alla espropria del terreno dell'istante. Osserva ancora che lo slargo previsto tra la Via Colonna Rotta e la Via dello Aeroporto, così come concepito sulla soluzione pubblicata, creerebbe dei pericolosi intralci al traffico; propongono quindi in una variante alligata, di evitare lo arretramento della Via dell'Aeroporto nel tratto tra la Via Marco Polo e la Via Colonna Rotta e di migliorare invece lo smusso su tale angolo aumentando la visibilità dell'incrocio.
L'istanza é stata ritenuta accoglibile perché, per quanto riguarda l'ampliamento dell'Istituto S. Anna a danno dei proprietari finitimi, si precisa che trattavasi solo di una erronea determinazione dei confini dell'Istituto stesso, confini che sono stati rettificati nella variante n° 87. (543)
Nella stessa variante si rileva l'accoglimento della proposta degli istanti per quanto riguarda l'incrocio tra la Via dello Aeroporto e la Via Colonna Rotta con la eliminazione dello slargo sulla Via dell'Aeroporto e la sistemazione del quadrivio così come proposto dagli istanti.

Istanza n° 931 - presentata da Di Napoli Enrico e C.ti, proprietari di un complesso immobiliare nella zona tra il Corso Calatafimi, la Via Gaetano La Loggia e la Via Giuseppe Arcoleo, nella quale sono comprese la "Piccola Cuba" e la "Villa Di Napoli".
Fanno rilevare di avere presentato all'Ufficio dei LL.PP. del Comune, un piano particolareggiato, approvato dalla Sovraintendenza ai Monumenti, per la urbanizzazione della zona

./.

(543) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

in questione.
In tale piano, che interessa una superficie di mq. 70.000, ve ne sono destinati 39.000 alla edificazione, 17.000 alle strade e 14.000 a verde pubblico.
Chiedono che tale piano venga rispettato perché l'urbanizzazione delle aree circostanti il verde pubblico previsto attorno ai monumenti, é l'unico sistema per la valorizzazione degli stessi, in caso diverso, rimarrebbero sempre di scarso godimento e non organicamente inseriti nello insieme cittadino.
L'istanza é stata ritenuta accoglibile perché quasi in tutte le zone ad immediato contatto della città e a valle della Circonvallazione, già destinate a verde agricolo, é stata consentita una maggiore o minore possibilità edificatoria; in particolare per la zona di Villa Di Napoli, si é condotto uno studio più dettagliato illustrato nella variante n° 103 . (544)

Istanza n° 932 - presentata da Marcianò Paolo e C.ti, proprietari di terreni nella zona adiacente all'alveo del fiume Oreto, catastati al fg. 71 part. 457. 432. 373. 246. 313. 244. 381. 382. 102. 444. 143. 368. 341. 353. 342. 200 370. 448. 362. 369. 146. 147. 359. 360. 100. 101. 437. 124. 85. 121. 122. 357. 366. 123. 125. 120. 364. 127. 366. 126. 346. 97. 348. 99. 302. 380. 304. 87. 129. 130. 126. 364. 367. 331. 142.; fg. 72 part. 145. 143. 224. 134. 133. 302. 136. 227. 138. 228. 343. 332. 303. 135. 225. 131. 126. 124. 123. 122. 111. 298. 350. 113. 158. fg. 82 part. 23.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 928. 929 e si respinge con la stessa motivazione.

Istanza n° 933 - presentata da Airoldi Luigi, amministratore unico della Società Industrie Chimiche Siciliane Associate (I.C.S.A.) proprietaria di parte di un fondo in Partanna Mondello denominato "fondo Riso".
Osserva che la destinazione a verde agricolo della zona

./.

(544) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

in questione, ove la Società ICSA ha un programma di utilizzazione a fini industriali, é manifestamente contraria all'interesse pubblico, in quanto intralcia lo sviluppo di un'importante industria chimica. La zona prescelta per la installazione di un grandioso complesso industriale, é l'unica dotata a sufficienza di acqua e rientra fra quelle aree molto ricercate attualmente dalla espansione industriale, tanto vero che, nelle vicinanze, sono sorte, nel giro di pochi anni, numerose altre industrie; chiedono pertanto che si modifichi la destinazione a verde agricolo con la destinazione di zona industriale.
L'istanza non é accoglibile e si respinge perché la previsione di una zona industriale, attrezzata come tale, nella zona immediatamente a monte di Partanna, non sarebbe congruente con l'azzonamento e la viabilità del Piano.
Si fa tuttavia presente che, onde non frustrare le iniziative private tendenti all'impianto di nuove industrie, si é consentita ed opportunamente regolamentata la possibilità di insediamento nel verde agricolo e non é pertanto escluso che la Società ICSA possa utilizzare a fini industriali il terreno di sua proprietà, nel rispetto delle norme regolamentari.

Istanza n° 934 - presentata da Minore Giacomo, proprietario di un immobile in Via Istituto Pignatelli 1.
Si oppone alla approvazione del Piano perché la demolizione del suo immobile non era prevista nel precedente P.R. e perché la soluzione progettata non é né conveniente né utile né necessaria sotto ogni punto di vista.
L'istanza per la mancanza di motivi generali e per il suo carattere di opposizione non si prende in esame.

Istanza n° 935 - presentata da Dragotto Francesco e C.ti, proprietari di un lotto di terreno retrostante la Via del Fante catastato al fg. 30 part. 370.
L'istanza é una opposizione e non può prendersi in esame.

Istanza n° 936 - presentata da Siciliano Giuseppe, proprietario di un fondo in S. Lorenzo Colli, catastato al

./.

fg. 20 part. 26. 48. 49. 50. 55. 56. 315. 314. 51 e destinato dal P.R.G. a zona industriale.
Si oppone perché la destinazione non risponde a giusti criteri.
L'istanza é una opposizione non motivata e come tale non si prende in esame.

Istanza n° 937 - presentata da Ferrigno Angela, proprietaria di un immobile in Piazza S. Onofrio ai nn° 24. 26. 28. 30.
L'istanza é una opposizione e non può prnndersi in esame.

Istanza n° 938 - presentata da La Rosa Terrana Gaetano, proprietario di terreni in contrada Falsomiele, catastati al fg. 72 part. 105/b e destinati dal P.R.G. a verde pubblico.
L'istanza é simile alla osservazione n° 184 e viene accolta parzialmente con le stesse specificazioni e limitazioni contenute nelle deduzioni a detta osservazione e illustrate nella variante n° 51 . (545)

Istanza n° 939 - presentata dalla Società Basile Gaetano e C.ti.
Osserva che la "Via di penetrazione" da Piazza Tiro a Segno a Via Carlo Rao attraversa una zona, già regolata da un piano privato regolarmente approvato, nella quale sorgono i più importanti complessi industriali della città e, essa non ha alcuna funzione trovandosi fra il Corso dei Mille e la Via Archirafi che distano fra loro meno di m. 100. Propone che si utilizzino il Corso dei Mille e la Via Garibaldi fino a Piazza Fiera Vecchia, prevedendo poi il resto della via nel piano di risanamento del mandamento Tribunali.
L'istanza non é accoglibile e si respinge poiché la funzione della Via del Porto non può essere ignorata o messa

./.

(545) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

in dubbio ed il suo tracciato, nella zona che interessa gli istanti, fa parte di una variante al Piano di Ricostruzione già approvato secondo le modalità di legge, per cui non é più suscettibile di modifiche.

Istanza n° 940 - presentata da Tiné Luigi, proprietario di un immobile in Via Quintino Sella n° 48.
L'istanza tratta lo stesso argomento trattato alle istanze n° 10. 26. 31. 54. 126. 212. 293. 359. 372. 416. 419. 785. 814. 821. 843. 844 e si respinge per quanto riguarda la richiesta di riadozione della soluzione prevista dal Piano di Ricostruzione mentre si accolgono i rilievi sulla edilizia speciale. Ved. N. 5 (546)

Istanza n° 941 - presentata da Incorvaia Ottavio, amministratore unico della s.r.l. "Villaura", proprietaria di un terreno in contrada Malaspina fondo "Bracco Attanasio", catastato al fg. 39 part. 975.
Osserva che il nuovo tracciato della ferrovia Palermo-Trapani si avvicina al centro urbano di circa m. 95 creando un serio ostacolo allo sviluppo edilizio cittadino. Onde evitare i numerosi inconvenienti che derivano dall'attraversamento ferroviario, propone che il tratto in galleria venga prolungato il più possibile, utilizzando l'area soprastante la galleria per il verde pubblico. Nel caso in cui si dovessero mantenere immutate le previsioni altimetriche del tracciato, non appare conveniente la creazione di due strade, affiancate al trincerone, che avrebbero una funzione molto modesta.
Chiede infine che i lotti adiacenti alla trincea ferroviaria abbiano una densità edilizia di 4,5 mc/mq.
L'istanza si respinge per quanto riguarda le modificazioni planimetriche proposte dall'istante poiché tali previsioni esulano dai poteri di pianificazione del Comune. Si fa presente però, che l'Amministrazione delle Ferrovie ha de

./.

(546) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

viso, su richiesta della Amministrazione Comunale, di prolungare il tratto in galleria dalla Via Imperatore Federico fino alla Via in asse allo Stadio, per cui può ritenersi accolta la richiesta dell'istante riguardante la modifica alla altimetria del tracciato ferroviario. Per quanto riguarda le strade che costeggiano prima la galleria e successivamente la trincea, lì, dove la ferrovia attraversa zone edificate, non si può accogliere e si respinge la richiesta di sopprimerle, perché tali strade servono ad evitare che sui cigli della trincea, si affollino i retrospetti degli edifici con grave pregiudizio della estetica e dell'igiene.

Si accoglie infine la richiesta di aumento della densità poiché nello studio più dettagliato che si é condotto per tutta la zona denominata "in asse allo Stadio", si é constatato che era possibile aumentare a 4,5 la densità di alcune aree previste, nel Piano pubblicato, a densità più bassa (vedi variante n° 42). (547)

Istanza n° 942 - presentata da Siciliano Giuseppe, proprietario di immobili siti in Via Abela.

Si oppone al Piano perché la destinazione attribuita a tale immobile non risponde a giusti criteri.

L'istanza é una opposizione e non si prende in esame.

Istanza n° 943 - presentata da Morello Michele e C.ti, proprietari di un comprensorio di terreno nella zona Noce-Notarbartolo, in parte vincolati dal P.R.G. a verde agricolo.

Gli istanti espongono che con convenzione del 9 gennaio 1954 e del 21 aprile 1955 tra essi e la Regione Siciliana cedettero all'Amministrazione Comunale di Palermo, alla Regione Siciliana e a Copperative ed Enti vari, gran parte del loro terreno, a prezzo minimo, nell'intesa che venissero lasciate nella loro piena disponibilità le aree rimanenti. Le convenzioni predette prevedevano che, lungo la

./.

(547) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

stessa gli istanti avrebbero potuto utilizzare il terreno a fini edilizi. Risultando violata tale convenzione, ritengono illeggittimo il P.R.G. e ne chiedono le opportune modifiche.

L'istanza non si può accogliere e si respinge in quanto le convenzioni citate dagli istanti sono soltanto dei concordati di espropria nei quali é inseirta una formula molto generica, nella quale é detto che si decurta il prezzo in relazione alla valorizzazione delle aree residue. Ciò non può ritenersi una convenzione per la sistemazione urbanistica e per la conseguente valorizzazione dei terreni non espropriati, né l'art. 41 della legge del 25.6.865 n° 2359, richiamato nei detti concordati, può consentire, ai proprietari espropriati, la utilizzazione dei beni residui al di fuori di qualsiasi regolamentazione e pianificazione che l'Amministrazione Comunale intendesse condurre.

Oltretutto, il vincolo di verde agricolo, previsto a monte della Circonvallazione per separare la espansione urbana da quella della borgata Uditore, é stato mantenuto per i motivi ripetuti più volte in risposta ad altre istanze che trattano lo stesso argomento. Si é tuttavia consentita una fascia di edilizia a bassa densità territoriale lungo la circonvallazione in sostituzione del verde attrezzato e una piccola estensione della zona edificabile a nord della Via Nazario Sauro in modo da completare organicamente il dimensionamento della espansione Uditore-Passo di Rigano.

Istanza n° 944 - presentata da Mangano Luigi, proprietario di un terreno in Via Duca della Verdura angolo Via Orsini e destinato dal P.R.G. a verde privato.

Osserva che l'intera zona gravitante sulla Via Duca della Verdura é ormai edificata con un carattere di edilizia semintensa, sufficientemente rarefatta e rispettosa delle più moderne esigenze igieniche. La inclusione quindi di

./.

piccole aree destinate a verde non conferisce alcun vantaggio ma si risolve in uno spreco di spazio con grave danno per i privati.
D'Altra parte; nelle immediate vicinanze, esistono già considerevoli quantità di verde pubblico e questa nuova previsione di verde non si giustifica perché, visto che sarà svincolato il terreno di proprietà della SAST per le necessità di detta azienda, il terreno che rimarrebbe vincolato a verde, sarebbe veramente una quantità irrisoria.
Chiede pertanto che si modifichino le previsioni consentendo l'edificazione sulla zona attualmente destinata a verde.
L'istanza non si può accogliere e viene respinta perché il vincolo cui si riferisce l'istante é quello di verde attrezzato per impianti sportivi estendentesi lungo la Via Orsini e fino alla Via Duca della Verdura a margine degli impianti SAST, per il quale vincolo, si é già dedotto in favore del suo mantenimento, in risposta alla istanza n° 223.

Istanza n° 945 - presentata da Liotta Filippo e C.ti, proprietari di terreno in Via Duca della Verdura, catastato al fg. 33 part. 196 e 506.
Osservano che il verde privato imposto sul terreno di loro proprietà, oltre ad essere ingiustificato, data la presenza nella zona di notevoli quantità di verde, sarebbe contrario a quanto previsto nel progetto che gli istanti stessi avevano avuto approvato e che hanno in parte realizzato. Tale progetto prevedeva l'edificazione delle citate particelle fino a una distanza di m. 37,50 dal Gasometro, distanza ritenuta sufficienete dalla Direzione Generale Servizi Antincendi del Ministero degli Interni. Di conseguenza chiedono che vengano riviste le previsioni

./-

del Piano, per la zona che a loro interessa.
L'istanza é stata ritenuta accoglibile poiché, in effetti, per i lotti in esame preesisteva un progetto di lottizzazione basato sulle previsioni del Piano di Ricostruzione, né, d'altra parte il verde privato contornato da edifici già costruiti, poteva costituire un effettivo vantaggio per la sistemazione della zona (vedi variante n° 85). (548)

Istanza n° 946 - presentata da Inglese Guglielmo, proprietario di un complesso immobiliare denominato "Fondo Noce".
Rileva, in linea generale, la illeggittimità del Piano per la mancanza del Piano territoriale e del Piano finanziario, in particolare lamenta che non sia stato rispettato dal P.R.G. il Piano di lottizzazione approvato dalle Commissioni Riunite nella seduta del 10.2.1955. Le modifiche apportate al Piano di lottizzazione citato, ledono gravemente i diritti dell'istante per cui chiede un riesame del Piano pubblicato.
L'istanza si respinge per quanto riguarda i motivi generale che inficiano la illeggittimità del Piano, con la stessa motivazione con cui sono state respinte le numerose altre osservazioni che hanno trattato gli stessi argomenti. I motivi particolari non sono motivati da argomenti di interesse generale per cui la istanza assume il carattere di una opposizione in difesa di uno specifico interesse privato e come tale non può prendersi in esame.

Istanza n° 947 - presentata da Incorvaia Ottavio, amministratore unico della s.r.l. "Villaura" proprietaria di terreni in contrada Malaspina fondo Bracco Attanasio, catastati al fg. 39 part. 995.
Osserva che nella soluzione adottata per il nodo tra

./.

(548) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-432-

la Circonvallazione, la penetrazione al Porto e la diramazione est della Circonvallazione, non sono razionalmente risolti i problemi di traffico e sono state impegnate rilevanti estensioni di terreno. Infatti occorre considerare che tra carreggiate stradali, incroci, sottopassaggi, raccordi laterali e aree risultanti destinate a verde pubblico, si occupano circa 160.000 mq. che denunciano la non idoneità della soluzione viaria adottata.

L'istanza é stata ritenuta accoglibile e nello studio di maggiore dettaglio che si é eseguito per la zona denominata "in asse allo Stadio", si é provveduto alla eliminazione di tale nodo, anche perché, in accoglimento di altre osservazioni, si é eliminata la penetrazione al Porto in galleria sotto la Via in asse allo Stadio e si é eliminata altresì la diramazione est della Circonvallazione semplificando notevolmente, nella zona, le previsioni stradali e di conseguenza i loro raccordi. (vedi variante n° 42). (549)

Istanza n° 948 - presentata da Incorvaia Ottavia, amministratore unico della s.r.l. "Villaura", proprietaria di un immobile tra le Vie Magliocco, Maiorana, Sperlinga e Vaglica.

Osserva che il vincolo di edilizia speciale non é sufficiente a caratterizzare il tipo edilizio da adottare; che la previsione di creare dei posteggi nella Via Magliocco, esula dai compiti di un P.R.G.; e che le previsioni di un posteggio in una superficie di modesta entità, come quella prevista, é sconsigliabile ai fini dello snellimento della circolazione.

L'istanza é stata ritenuta accoglibile come le osservazioni n° 842 e 898 che trattano lo stesso argomento, infatti, nella nuova soluzione adottata sono stati

./.

(549) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-433

aboliti sia i posteggi nella Via Generale Magliocco, sia i vincoli dell'edilizia speciale (vedi variante n° 4). (550)

Istanza n° 949 - presentata da Carini Arturo, proprietario di immobili in Via Istituto Pignatelli n°17 e in Via Giovanni Di Giovanni n° 2, 4, 6, 8 e 2/a.
Si oppone all'approvazione del Piano perché profondamente lesivo dei suoi interessi, mentre con appropriati accorgimenti tecnici, che l'istante si riserva di suggerire, sarebbe facile soddisfare le diverse esigenze senza danneggiare alcuno.
L'istanza pur trattando lo stesso argomento delle osservazione n° 10. 26. 31. 54. 126. 212. 293. 359. 372. 416. 419. 785 non si prende in esame per il suo carattere di opposizione e per la mancanza di motivi di interesse generale.

Istanza n° 950 - presentata da Calò Antonio e C.ti, proprietari di terreno in contrada Malaspina, catastati al fg. 42 part. 133. 37. 38. 39. 40. 134; fg. 41 part. 128. 226 vincolato dal P.R.G. a verde pubblico e parte ad edilizia con densità 2,5 mc/mq.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 847. 852. 857. 858. 860. 901. 902. e viene respinta nei concetti generali con le stesse specificazioni e limitazioni di cui alle dette osservazioni.

Istanza n° 951 - presentata da Tortorici Pietro e C.ti, proprietari di un edificio all'angolo fra la Via Messina Marine e la Via Salvatore Cappello.
Gli istanti rilevano che é a loro conoscenza che la Amministrazione Comunale ha allo studio un Piano particolareggiato relativo alla zona in cui ricade il loro immobile. In detto Piano risulta che é in progetto una strada perpendicolare alla Via Salvatore Cappello che taglierebbe il fabbricato di proprietà degli istanti.

./.

(550) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Poiché ciò apporterebbe danni gravissimi all'immobile, chiedono che detta strada venga spostata di circa m.1.
L'istanza non é una osservazione al P.R.G. perché la strada cui si riferiscono gli istanti non risulta segnata sul P.R.G. pubblicato, pertanto l'istanza stessa non può essere presa in considerazione.

Istanza n° 952 - presentata da Angileri Giovanni e C.ti, proprietari di terreni in Via Romagnolo, catastati al fg. 77 part. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144 e 1145.
Osservano che nel Piano di Ricostruzione era prevista una strada che avrebbe tagliato i lotti di terreno dei ricorrenti e nel settembre del 954 fu disposta l'occupazione temporanea delle zone ricadenti a sud-ovest di tale strada in favore dell'I.A.C.P.
Questo Istituto però ha parzialmente occupata l'area prevista a sede stradale dal Piano di Ricostruzione e adesso il P.R.G. pubblicato, vincola i rimanenti lotti di terreno a zona di espansione con densità 2,5 mc/mq.
Ritengono che si poteva senz'altro destinare tale terreno ad edilizia semintensa conciliando così le esigenze urbanistiche con gli interessi dei proprietari.
L'istanza per la mancanza di argomenti di carattere generale é una opposizione in difesa di uno interesse particolare e come tale non può prendersi in esame.

Istanza n° 953 - presentata da Benfratello Bianca, proprietaria di alcuni immobili in Piazza Falde.
La zona in cui ricadono gli immobili dell'istante, é già edificata e non sono ammissibili le innovazioni che il Piano pubblicato verrebbe apportare. In particolare, lamenta che, in vista di un futuro piano particolareggiato, si vincolino intere zone ad edilizia speciale o ad espansione a bassa densità. Mancando in atto il piano particolareggiato, l'istante, per non compromettere l'esito delle sua futura opposizione alle previsioni del piano particolareggiato stesso, si oppone fin da ora al P.R.G.

./.

-435-

L'istanza per il suo carattere di opposizione in difesa di un interesse particolare non si prende in esame.

Istanza n° 954 - presentata dalla Società Immobiliare "Pinetina" proprietaria di un immobile in Via Ruggero Settimo n° 59.

L'istanza lamenta l'imposizione dei portici sulla Via Ruggero Settimo come le istanze n° 174. 175. 180. 558 e viene respinta con la stessa motivazione.

Istanza n° 955 - presentata dalla Società "Pinetina".

La Società istante lamenta che non si sia previsto lo allargamento del vicolo S. Annuzza allo sbocco della Via Principe Granatelli.

L'istanza é simile alle osservazioni n° 258. 266. 369. 442. 954 e viene parzialmente accolta con le stesse limitazioni di cui alle deduzioni alle citate osservazioni e secondo la variante n° 64 . (551)

Istanza n° 956 - presentata da Liga Camillo e C.ti, proprietari di un appezzamento di terreno in contrada Patti, catastato al fg. 20 part. 364 e destinato dal P.R.G. a verde agricolo.

Gli istanti sostengono che in ossequio all'art. 1 della legge del 17 agosto 1942 n° 1150, il Comune non può regolare zone al di fuori di quelle che interessano l'assetto e l'incremento edilizio del centro abitato. Osservano anche che é contrario agli interessi generali, il vincolare a verde agricolo la zona in questione poiché essa costituisce il naturale sviluppo delle borgate Pallavicino, Villaggio Ruffini e Patti. Ritengono ancora che sia errata la destinazione a zona di villeggiatura dei terreni tra Via dei Quartieri e Via Duca degli Abbruzzi in corrispondenza di Villa Spina e Villa Lampedusa. Infine osservano che sono

* * *

(551) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-436-

state violate le norme della citata legge urbanistica per quanto attiene alle modalità di compilazione, formazione e pubblicazione dei P.R.G., perché le destinazioni non attinenti alla viabilità e all'uso pubblico, non rispondono agli interessi generali e perché é stato pubblicato soltanto il disegno del P.R.G. omettendo di pubblicare quegli elaborati idonei a comprovare il consenso delle Amministrazioni interessate al Piano.
L'istanza non é accoglibile e si respinge sia per gli argomenti di carattere giuridico in essa contenuti che per i motivi specifici attinenti al verde agricolo. I rilievi di carattere giuridico infatti sono inconsistenti in quanto é preciso compito della Amministrazione Comunale a norma della citata legge urbanistica, di pianificare sull'intero territorio comunale destinando all'espansione edilizia solo quelle zone la cui urbanizzazione sia giustificata da motivi di tecnica urbanistica.
Quanto alla illeggittimità del Piano per la violazione alle modalità di compilazione e pubblicazione, il motivo addotto é troppo generico e opinabile perché si possa controdedurre. Il vincolo di verde agricolo posto a nord del Villaggio Ruffini e fino alla trasversale tangente alla zona di espansione nord, é giustificato proprio dalla presenza delle tre borgate citate dagli istanti che debbono espandersi, solo ed esclusivamente, nelle direzioni e sulle zone previste dal Piano. Infine per quanto riguarda la erronea destinazione delle zone di villeggiatura, si fa notare che la zona scambiata dagli istanti per zona di villeggiatura, é vincolata ad edilizia con densità 0,5 mc/mq. per la costruzione di villini.

./.

Istanza n° 957 - presentata da Suor Maria Rosalia al secolo Lino Bianca, rappresentante legale dell'Istituto Suore Terziarie Regolari Cappuccine, proprietario di un fabbricato con terreno in Via Perpignano n° 233, catastato al fg. 53 part. 118. 119/a. 119/b, vincolato dal P.R.G. a verde agricolo.

Ad integrazione dell'istanza presentata il 18 settembre 1956 e classificata col n° 13, rileva che é illeggittima la pubblicazione del P.R.G. perché manca il Piano Territoriale di Coordinamento e perché é stato regolato tutto il territorio urbano invece di limitare la formazione del Piano di riassetto urbanistico e al risanamento igienico. Rileva ancora che é stata violata la legge urbanistica relativamente a quanto attiene alle modalità di redazione e pubblicazione del P.R.G. Ribadisce infine il concetto che l'Istituto ha necessità di un ampliamento che non potrebbe avvenire con la destinazione di verde agricolo.

L'istanza n° 13 presentata dalla stessa istante é già stata accolta; si rinvia pertanto alla detta deduzione. Vedi N. 6 (552)

Istanza n° 958 - presentata da Di Leo Antonino, presidente della Pia Opera Asili Rurali ed Urbani di Palermo, proprietaria di un immobile in Corso dei Mille, catastato al fg. 64 part. 397.

L'immobile in questione fu distrutto per eventi bellici e la P.O. ha in corso una pratica per la ricostruzione a carico dello Stato dell'asilo e della scuola.

Poiché il P.R.G. prevede una nuova strada che ridurrebbe ulteriormente la proprietà dell'Istituto, impedendone lo sviluppo a fini assistenziali, si chiede che il Piano venga modificato abolendo detta via.

L'istanza non é accoglibile e si respinge perché la strada cui fa riferimento l'istanza é il prolungamento

./.

(552) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

della Via del Porto da Corso dei Mille fino alla Via Emiro Giafar e tale tracciato pur essendo stato modificato in conseguenza di altre osservazioni, non può interamente abolirsi sneza grave pregiudizio della viabilità generale cittadina.

Istanza n° 959 - presentata da Namio Giacomo, proprietario di un terreno in località Resuttana nel fondo denominato "Girato La Rosa".
Ritiene che la sistemazione prevista all'angolo tra la Via Imperatore Federico e la trincea ferroviaria danneggio notevolmente la sua proprietà, sia per la creazione di vaste aiuole destinate a verde, sia per la bassa densità edilizia.
Tale sistemazione non avrebbe dovuto adottarsi tenendo presente che l'istante ha avuto già espropriata una congrua parte della sua proprietà per la costruzione della Via Imperatore Federico e dell'edificio scolastico.
L'istanza, giustificata solo da motivi strettamente personali e avente carattere di opposizione, non può essere presa in considerazione, tuttavia si fa presente che, in accoglimento di altre osservazioni si é adottata per la zona una variante che soddisfa le richieste dello istante sia per quanto riguarda l'eliminazione del verde dalla di lui proprietà, sia per quanto attiene allo aumento di densità da 3,5 mc/mq. a 4,5 mc/mq.

Istanza n° 960 - presentata da Benfratello Bianca ad integrazione dell'istanza già presentata con atto 27 settembre 1956 e classificata al n° 953.
L'istante rileva che il Piano é nullo perché non é stato elaborato unitariamente al Piano Territoriale di Coordinamento; perché mancano sia il Piano Finanziario, sia uno studio economico e di conseguenza conferma la opposizione già presentata.

./.

Anche la presente istanza, come la n° 953, non può essere presa in esame poiché trattasi di una integrazione ad una istanza avente carattere di opposizione.

Istanza n° 961 - presentata da Ciulla Pietro, rappresentante della Società "Montecaprino", proprietaria del terreno catastato al fg. 39 part. 8 e 23.
Si oppone al P.R.G. perché il terreno di cui sopra é destinato a verde agricolo mentre sarebbe più adatto a villini. L'istanza per la mancanza di motivi e per il suo carattere di opposizione non si prende in esame.

Istanza n° 962 - presentata da Traina Domenico, proprietario di un lotto di terreno in Corso Alberto Amedeo catastato al fg.56 part. 471. 704. 473. 474. 475. 480.
Osserva che il Piano di Ricostruzione destinava il terreno di sua proprietà alla espansione edilizia mentre il P.R.G. vincola il terreno ad autostazione. Ritiene che sarebbe sufficiente per le esigenze di una autostazione la area a sua della sua proprietà mentre sulla grande via dell'Aeroporto sarebbe più consono alle esigenze del quartiere la istituzione di una zona edilizia.
L'istanza non é accoglibile e si respinge perché la autostazione é stata dimensionata in base alle effettive future esigenze della città e perché é necessario che essa graviti su una via di penetrazione senza la interposizione di una zona edilizia. Oltretutto si fa notare che il Piano di Ricostruzione non destinava alla edilizia il terreno in questione, visto che esso Piano non regolamentava la zona.

Istanza n° 963 - presentata da Notarbartolo Maria Giulia, proprietaria del fondo "Pezzinga" a S.Lorenzo

./.

Colli, destinato a zona industriale dal P.R.G.
Rileva che esula dai limiti imposti dalle leggi regionali 4.12.954 n° 43 e 18.2.956 n° 12 la destinazione di una parte della città di Palermo a zona industriale poiché tali leggi prevedono dispongono e finanziano il Piano unicamente per le opere di risanamento igienico ed edilizio del Comune di Palermo. Rileva ancora che la creazione di una zona industriale deve avvenire in virtù di legge come si desume dalla legge 6.6.1940 n° 825. Ritiene infine che é un chiaro errore urbanistico prescieglìere S. Lorenzo per una zona industriale dato che quella zona si presta di più allo svilupo edilizio.
L'istanza non é accoglibile e si respinge perché il piano é stato redatto in ottemperanza delle leggi regionali citate dall'istante e secondo la legge urbanistica 17.8.1942 n° 1150. La previsione, inoltre, della zona industriale a S. Lorenzo risponde a chiari criteri di zonizzazione e la sua estensione é giustificata nel quadro del Piano Vanoni. La istituzione della zona industriale prevista dal P.R.G., avverrà secondo le modalità di legge, ma ciò non può costituire in alcun modo ostacolo alle previsioni di P.R.G.

Istanza n° 964 - presentata da Papé Vannucci Pietro e C.ti, proprietari di un fabbricato in Corso Scinà angolo Via Isidoro La Lumia e Via Istituto Pignatelli. Osservano che la creazione di un comparto di notevole estensione destinato ad edilizia speciale, entro cui ricade il fabbricato degli istanti e molti altri fabbricati di consistenza e caratteristiche indubbiamente decorose, costituisce un impedimento alla realizzazione del Piano o, peggio, la possibilità per imprenditori o speculatori di avvantaggiarsi, a tutto danno

./.

delle proprietà immobiliari dei privati cittadini; la limitazione imposta al diritto di proprietà é notevole e non controbilanciata da alcun vantaggio nei confronti della collettività; la mancanza quindi di un interesse pubblico vizia di illegittimità il provvedimento che impone tale limitazione, rivelando un abuso di poteri da parte della pubblica Amministrazione.
Tenuto infine presente che i fabbricati in atto esistenti e ricadenti nel comparto di edilizia speciale non potrebbero ostacolare un ragionevole Piano di sistemazione urbanistica, chiedono che venga modificato il Piano escludendo da qualsiasi vincolo il fabbricato di proprietà degli istanti.
L'istanza é simile nei concetti alle istanze n° 49. 56. 832 già accolte per quanto riguarda l'abolizione del vincolo di edilizia speciale, e, in risposta alle argomentazioni degli istanti sulla illeggittimità del Piano e sull'eccesso di poteri costituiti dalla imposizione del vincolo di edilizia speciale, si fa notare che il prevedere una sistemazione urbanistica che conferisca decoro ad una delle zone cittadine più pregevoli, serve, oltre che a migliorare la consistenza immobiliare delle aree ppivate in una zona così centrale, anche e sopratutto all'interesse generale della intera cittadinanza.
L'istanza pur se respinta nei concetti, viene nella sostanza accolta, così come le osservazioni succitate (vedi variante n° 5). (553)

Istanza n° 965 - presentata da Leone Michele, amministratore unico della S.p.A. "E.P.I.C.A.", proprietaria di un fondo a Tommaso Natale catastato al fg. 6 part. 468 e destinato dal P.R.G. a verde agricolo.
Ritiene chela norma riguardante lo impianto di zone industriali a m. 250 dalla più vicina zona residenziale, é contro l'attuale orientamento politico e legislativo italiano e particolarmente siciliano ed é così

./.

(553) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

oneroso da rendere materialmente impossibile l'impianto di una industria nel verde agricolo. Chiede pertanto che si modifichino le norme diminuendo congruamente tale distanza.

L'osservazione é stata ritenuta accoglibile, infatti, nelle nuove norme che regolamentano le zone industriali, si é fissato in m. 150 la minima distanza fra industrie moleste e zone residenziali, limite che viene ridotto a m. 20 per le industrie innocue e l'arretramento delle strade é stato ridotto a m. 15.

Istanza n° 966 - presentata da Bono Isabella in Gagliardi.

L'istanza é conforme alla istanza n° 964 e simile alla istanze n° 49. 56. 932 e si accoglie con le stesse limitazioni e specificazioni (vedi variante n° 5). (554)

Istanza n° 967 - presentata da Lipari Maria e C.ti.

Gli istanti facendo presente che la sistemazione prevista per il comprensorio Malaspina, Conceria, Circonvallazione e Via Imperatore Federico danneggia enormemente le loro proprietà, chiedono che sia eliminato il verde pubblico ad est della Circonvallazione e a sud della Via Imperatore Federico; che sia eliminata la autostazione dal prolungamento di Via Imperatore Federico anche perché é troppo vicina ad una zona militare; che si eliminata la zona destinata a caserme; che tale zona sia destinata alla edilizia popolare; che il coefficiente di densità 2,5 sia portato a 4,5 mc/mq. Tali modifiche vanno apportate per evitare un gravissimo danno agli opponenti, danno che nella istanza viene specificato relativamente a ciascuno ed alle sue proprietà.

L'istanza non é sufficientemente motivata e ha il carattere di una opposizione in difesa di interessi

./.

(554) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

particolari per cui non si prende in esame; si fa tuttavia notare che, in accoglimento di altre osservazioni, per la zona si é studiata una nuova sistemazione nella quale sono state soddisfatte molte delle richieste degli istanti.

Istanza n°968 - presentata da Chiaramonte Bordonaro di Gebbiarossa Amedeo e C.ti, proprietari di un appezzamento di terreno a Vergine Maria catastato al fg. 25 part. 495. 823, e parte delle particelle 825. 523. 824, destinato dal P.R.G. a verde agricolo.
Osservano che la destinazione a verde agricolo del terreno sopradescritto, non é giustificabile né per la esistenza di colture di qualsiasi tipo poiché non ve ne sono, né come polmone di verde dato che nelle immediate prossimità, sono stati previsti circa 10.000.000 di mq. di verde pubblico. Ritiene di conseguenza che sarebbe più opportuno destinare la zona alla espansione della borgata Vergine Maria.
L'istanza é stata ritenuta accoglibile e si é infatti destinato il terreno degli istanti alla espansione della borgata Vergine Maria secondo la variante n° 68 . (555)

Istanza n° 969 - presentata da Varco Concetta e C.ti, proprietari di un terreno in contrada Uditore catastato al fg. 49 part. 16. 31. 32. 543. 446. 15. 8. 21. 470. 19 vincolato dal P.R.G. a zona ospedaliera.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 94. 714. 784. 811. 840. 890 e si accoglie con analoga motivazione (vedi variante n° 22). (556)

Istanza n° 970 - presentata da Scolari Clorinda, proprietaria di una casa in Via del Fante n° 40 con antistante villetta, catastato al fg. 30 part. 351/1.
L'istanza é simile alle istanze n° 868. 882 e non si prende in esame come le dette istanze con le stesse specificazioni di cui alla istanza n° 868.

./.

(555) (556) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 971 - presentata da Cocilovo Andrea e C.ti.
Gli istanti lamentano l'imposizione del vincolo di verde attrezzato oltre che su tutto il comprensorio di terreni compresi tra la Via Brasa e la Via Altofonte, anche su i numerosi edifici prospettanti sulla via Altofonte. Motivano i loro rilievi con argomenti di carattere legale analoghi a quelli già discussi in altre osservazioni e particolarmente nella osservazione n° 177.
Per quanto riguarda gli edifici sulla Via Altofonte si é accolta la presente osservazione come le osservazioni n° 300, 301, 458 relativa allo stesso argomento. Var. N.19 (557)

Istanza n° 972 - presentata da Tumminia Roberto e C.ti, proprietari di un lotto di terreno in Corso Calatafimi catastato al fg. 57 part. 212/A e 416/B.
Si oppongono al Piano per quanto attiene alla previsione del la previsione della densità territoriale di 2,5 mc/mq. nella zona del Corso Calatafimi.
L'istanza per la mancanza di motivazioni e per il carattere di opposizione non può prendersi in esame.

Istanza n° 973 - presentata da Lo Casto Concetta e C.ti, proprietari di un lotto di terreno in contrada Arenella catastato al fg. 25 part. 130 e vincolato dal P.R.G. a verde agricolo.
Sostengono la illeggitimità di tale vincolo poiché la utilizzazione del terreno in questione é regolata da una apposita legge che riguarda la distanza degli insediamenti urbani dai cimiteri, né é possibile che l'Amministrazione Comunale tolga ai proprietari la possibilità di una utilizzazione edilizia.
Non sussiste alcuna violazione alle leggi vigenti in quanto il Piano é stato compilato e pubblicato a norma delle vigenti leggi e pertanto si respinge la presente osservazione.

./.

(557) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 974 - presentata da Tagliavia Filippo, proprietario di un lotto di terreno in contrada Scannaserpe a Resuttana catastato al fg. 29 part. 241, 335 e vincolato dal P.R.G. a zona di espansione con densità edilizia urbana di 2,5 mc/mq.

L'istanza ha carattere di opposizione in difesa di uno specifico interesse privato e pertanto non si prende in esame.

Istanza n° 975 - presentata da Pizzimenti Francesco, proprietario di immobili in Piazza Domenico Peranni 10.

Poiché il P.R.G. pregiudica gravemente i diritti di proprietà dell'istante si oppone alla approvazione del P.R.G.

L'istanza per il suo carattere di opposizione non si prende in esame.

Istanza n° 976 - presentata da Milazzo Carmelo e C.ti, proprietari dei fabbricati di Via Cappuccini ai nn° 313. 315. 317. 319. 321. 323. 325 e terreno retrostante, catastato al fg. 56 part. 528. 530. 707 e 530/e destinati a verde pubblico dal P.R.G. Si accoglie secondo la Var. N. 48 (558)

Istanza n° 977 - presentata da Guarnieri Maria e C.ti, proprietari del fabbricato ad angolo tra il Foro Italico e la Piazza Kalsa.

Poiché hanno in corso un progetto per la valorizzazione della zona, il Piano lede i loro interessi e pertanto si oppongono alla sua approvazione.

L'istanza per il suo carattere di opposizione in difesa di uno specifico interesse privato non si prende in esame.

Istanza n° 978 - presentata da Sorci Antonino e C.ti, proprietari di terreno in contrada Castellana Falde, catastato al fg. 25 part. 308/D, 308/B, 308/C, 1401 e 308/A destinato dal P.R.G. a teatro di massa.

Osservano che si tratta di zona periferica e non idonea alla destinazione prevista; che detti terreni sono limitrofi a una zona ove già esistono parecchi impianti industriali

./.

(558) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

o militari; che la zona é fortemente scoscesa e la costruzione di un teatro di massa comporterebbe riempimenti e sbancamenti di notevolissima entità; che la previsione di un teatro di massa per la città di Palermo é assolutamente superflua ed in ogni caso potrebbe scegliersi una zona di minor costo. Tutto ciò premesso e tenuto conto della grave lesione che il vincolo di teatro di massa comporterebbe ai terreni sopradetti, chiedono una revisione di quanto previsto dal P.R.G. nella zona.

La osservazione é stata ritenuta accoglibile poiché in effetti si é riconosciuta che l'ubicazione prevista presentava dei difetti di ambientamento e non era di facile accesso anche nella sistemazione futura. pertanto come già detto a proposito della osservazioni n° 121. 122. 124. 249. 407. 841 si é studiata la variante n° 38 che accoglie i rilievi presentati. (559)

Istanza n° 979 - presentata da Vanni Maria Francesca, proprietaria di terreni nel Rione Villa del Gallo catastati al fg. 63 part. 403. 397 e 392.

Osserva che il P.R.G. per la zona a sud della Via Lincoln compresa fra la Via Archirafi e il Corso dei MIlle, riporta la stessa sistemazione prevista dalla variante ed integrazione al Piano di Ricostruzione approvato con decreto dello Assessore ai LL.PP. n° 5513 del 3.8.1953 relativo al prolungamento della Via del Porto.

L'istante aveva già presentato opposizione in quella sede, opposizione nella quale insiste che qui ripete; precisa ancora che la realizzazione di un unica strada larga m. 36 in sostituzione delle tre strade previste dal piano particolare di iniziativa privata, che era stato presentato, é assolutamente inopportuna, poiché sacrifica gravemente interessi privati e non presenta alcuna utilità in una zona di tipo prevalentamente popolare.

Prescindendo, poiché non può prendersi in esame,dalla opposizione presentata dall'istante alla variante al Piano di Rico-

./.

(559) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

struzione e che l'istante intende ripetuta in questa sede, in merito alle osservazioni contenute nella presente istanza, si fa presente la sezione di m. 36, prevista per la strada in questione, é la sezione che si é adottata lungo tutto il percorso urbano della Via del Porto; né per preminenti motivi di traffico e di viabilità é possibile variare tale previsione e si respinge di conseguenza l'osservazione.

Istanza n° 980 - presentata da Bentlej Elvira, proprietaria di immobili in Via Pier delle Vigne n° 4 e Via Archimede 27. 29. 31.

Si oppone al Piano poiché esso lede gravemente i suoi interessi personali.

L'istanza per il suo carattere di opposizione in difesa di uno specifico interesse privato non può prendersi in esame.

Istanza n° 981 - presentata da Mancuso Lorenzo e C.ti.

Lamentano che tutto il Rione Molo sia stato indicato come zona industriale prescindendo dalle numerose abitazioni ivi esistenti ed eliminando il libero accesso alla banchina nord ed alla diga foranea.

L'istanza si respinge poiché l'ampliamento della zona industriale gravitante attorno al Porto é indispensabile per la vita stessa delle industrie ivi esistenti e ciò rappresenta un interesse di gran lunga superiore rispetto a quello delle poche e decadenti abitazioni esistenti sulla Via Molo.

Istanza n° 982 - presentata da De Gregorio Litteria ved. Rezia, proprietaria di fabbricati e terreni in Via Papa Sergio I, catastati al fg. 25 part. 786 e 938.

Osserva che nel P.R.G. sono previste due zone turistiche, l'una in corrispondenza del Foro Italico e l'altra vicino Villa Igiea, la seconda delle quali é certamente destinata ad un notevole sviluppo data la tendenza della città ad espandersi verso nord e data l'esistenza di notevoli impianti e complessi di carattere balneare e turistico. E' da no-

./.

tare però che qualora tale zona turistica avesse necessità di ampliarsi, sarebbe bloccata dagli impianti dell'Ospizio Marino. Propone pertanto che l'area compresa tra la Via Papa Sergio e l'Ospizio Marino stesso, sia destinata anch'essa a zona turistica anzicché a verde pubblico. La costruzione di una cortina di edifici sia pure con destinazione turistica lungo la Via Papa Sergio gioverebbe all'isolamento dai rumori dello Ospizio Marino e gli edifici stessi si troverebbero in posizione quanto mai panoramica ed attraente.
L'istanza non é stata interamente accolta, ma proprio per le esigenze dell'Ospizio Marino, attrezzatura di elevatissima importanza sociale e sanitaria, si é ritenuto opportuno eliminare la zona turistica a contatto con la Villa Igiea trasformandola in verde attrezzato e si é rivelato più opportuno anche l'eliminazione del verde pubblico previsto sulla Via Papa Sergio trasformandolo in zona edilizia con densità 1,5 mc/mq. in modo da consentire, come richiesto dall'istante, l'isolamento dell'Ospizio Marino dal traffico di transito della Via Papa Sergio, il tutto secondo la variante n°104 (560)

Istanza n° 983 - presentata da Donato Domenica, proprietaria di immobili in Via Emerico Amari n° 123 per i quali é prevista dal P.R.G. la demolizione per dar luogo ad un edificio indicato sul Piano come "edilizia speciale".
Osserva che il Piano lede gravemente gli interessi di tutta la cittadinanza perché prevede la chiusura di tre importanti arterie cittadine quali il Corso Scinà, la Via Spezio ed il prolungamento della Via Ammiraglio Gravina; si riserva di presentare ulteriori deduzioni ed eventualmente una soluzione diversa.
L'osservazione é stata ritenuta accoglibile e si é infatti variata la soluzione prevista per il prolungamento di Via Roma secondo la variante n° 5 che accoglie le osservazioni n° (561)
10. 26. 31. 54. 126. 212. 293. 359. 372. 416. 419. 785. 814. 821. 843. 844. 940. trattanti lo stesso argomento.

./.

(560) (561) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 984 - presentata da Bonfiglio Nina, presidente dell'Istituto Preventorio Antitubercolare Solarium.
L'istanza é simile alla osservazione n° 803 e viene respinta per quanto riguarda la modifica richiesta al tracciato della litoranea, facendo tuttavia presente che, a seguito della lettera alligata alla stessa osservazione n° 803, si é concordato con l'Istituto Preventorio Solarium, una nuova ubicazione.

Istanza n° 985 - presentata da Vitale Fedele, proprietario del terreno catastato al fg. 55 part. 55/A, 41. 9. 100. 341.
Poiché l'istante é a conoscenza che, con decreto in data 1.9.1956, il Comune ha allo studio la redazione di un piano particolareggiato per il rione Zisa-Via del Mulino, si oppone al sudetto decreto ritenendolo lesivo dei suoi interessi.
L'istanza non si prende in esame.

Istanza n° 986 - presentata da Bevilacqua Antonino.
Lamenta l'imposizione del vincolo di edilizia speciale sul comparto compreso tra le Vie Vaglica, Sperlinga, Magliocco e Pignatelli Aragona.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 842. 898. 948 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 4). (562)

Istanza n° 987 - presentata da Tortorici Filippo e C.ti.
Lamentano che si sia adottata per la zona di Brancaccio una densità troppo bassa e cioé 2,5 mc/mq. e chiedono che venga portata a 3,5 mc/mq. come nelle zone vicine.
L'istanza non può essere accolta e si respinge sia perché manca di motivazione sia perché la densità adottata per Brancaccio si adegua allo stato di fatto esistente e alle previsioni sulla distribuzione della popolazione nell'ambito del territorio comunale.

./.

(562) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 988 - presentata da Savona Bartolomeo, proprietario di un fabbricato in Piazza Ponte Ammiraglio n° 18. 19. 20 e vincolato dal P.R.G. a verde pubblico.
Osserva che l'imposizione del vincolo di verde pubblico sul fabbricato di sua proprietà non é opportuna poiché la zona era già destinata alla edilizia semirada e quindi con vaste aree scoperte.
Peraltro, l'edificio é abitato e la sua demolzione comporterebbe un grave danno per le famiglie che vi risiedono.
L'osservazione é stata ritenuta accoglibile poiché, in effetti, la estensione del verde pubblico, a monte della Piazza Ponte Ammiraglio e a ridosso della zona ferroviaria, non sarebbe di alcun vantaggio alla sistemazione della zona e si é pertanto destinato il lotto in questione a zona residenziale, secondo la variante n° 91 . (563)

Istanza n° 989 - presentata da Arnone Giuseppe e C.ti, proprietari di immobili in Piazza Nascé, Via Q. Sella e Via Ugo Bassi.
Ritengono che l'ampliamento della Piazza Nascé non si di alcun pubblico vantaggio e danneggi gravemente i proprietari dei fabbricati esistenti; pertanto si oppongono alla progettata sistemazione della Piazza Nascé.
L'istanza per il suo carattere di opposizione non si prende in esame.

Istanza n° 990 - presentata da Sacco Vincenzo, proprietario di un appezzamento di terreno tra la Via Uditore e la Via Di Blasi, vincolato dal P.R.G. a zona ospedaliera.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 84. 714. 784 e viene accolta con analoga motivazione. (vedi variante n° 12). (564)

Istanza n° 991 - presentata da Dragotto Stefano, proprietario di una abitazione in Via Partanna-Sperone per la quale ha avuto approvato un progetto di sopralevazione in data 17.9.1956 e vincolata dal P.R.G. a verde.
L'istante si oppone all'approvazione del Piano poiché la

./.

(563) (564) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

sopraelevazione a I° piano di un immobile esistente, non costituisce né un ostacolo né un deturpamento della zona prevista dal Piano e perché il rilascio della licenza per una costruzione che abbia già avuto l'approvazione della Commissione Edilizia, non può essere contrastata.
L'istanza é una opposizione in difesa di uno specifico interesse privato e non si prende in esame.

Istanza n° 992 - presentata da Monastra Emilio e C.ti, proprietari di terreni nella zona Porcelli tra la Via Mulino Carta, la Via Ponte di Corleone e l'alveo del fiume Oreto.
Osservano gli istanti che nel 1953 ebbero approvato dalla Commissione Edilizia un piano di iniziativa privata che prevedeva la utilizzazione, a scopo edilizio, dei terreni in questione sia a monte che a valle della Circonvallazione in attesa che venissero concretate delle previsioni per la valorizzazione dell'alveo dell'Oreto. Il P.R.G. impone su parte della proprietà degli istanti, il vincolo di verde pubblico per la creazione di un Parco pubblico la cui estensione appare sproporzionata alle esigenze della zona e oltretutto di quanto mai difficile realizzazione, trattandosi di terreni non suscettibili di coltivazione di qualsiasi natura.
L'osservazione non può essere accolta e si respinge in quanto, il Parco dello Oreto, costituisce un'attrezzatura di carattere generale e non rionale, cioé ha lo scopo di valorizzare una zona altamente panoramica ponendola a servizio dell'intera cittadinanz. In particolare per la zona a monte della Circonvallazione, é necessario mantenere il verde di rispetto attorno al nuovo cimitero.

Istanza n° 993 - presentata da Monreale Rosalia e C.ti.
L'istanza tratta lo stesso argomento delle osservazioni n°

./.

108. 915. 919 e viene accolta con la stessa motivazione (vedi variante n° 16). (565)

Istanza n° 994 - presentata da Fecarotta Rodolfo e C.ti.
Si oppongono all'approvazione del Piano specie per quanto riguarda la esecuzione della Terza Via, la creazione dei portici lungo la Via Ruggero Settimo e l'imposizione del vincolo a negozi sulla Via Libertà, motivando i rilievi con argomenti di interesse particolare o addirittura personale; pertanto per il suo carattere di opposizione la istanza non si prende in esame.

Istanza n° 995 - presentata da Ferotti Giuseppe.
Dopo avere rilevato che manca il Piano Territoriale di Coordinamento ed il piano finanziario, l'istante osserva che non é giustificata la demolizione dell'edificio di Via Pappagallo n° 11 per creare un prolungamento della Via del Porto con un tracciato fortemente curvilineo; propone invece che l'allargamento venga effettuato tutto da un lato on de allargare il raccordo tra la Via Merlo e la Via Lungarini, nel qual caso, la Chiesa ivi esistente verrebbe in allineamento con la nuova strada.
Lamenta ancora che non sia stata prevista l'apertura della Via Principe Granatelli in corrispondenza del Vicolo S.Annuzza e che si vogliano imporre i portici sulla Via Ruggero Settimo e i negozi sulla Via Libertà.
Per quanto riguarda i primi due argomenti si rinvia a quanto già dedotto alle osservazioni n° 177 e simili e si respingono con la stessa motivazione.
Il tracciato della Via del Porto inserito nel P.R.G. é quello della variante al Piano di Ricostruzione già approvato nei modi di legge e si respingono pertanto anche le osservazioni relative.
Infine per la Via Principe Granatelli si rinvia a quanto

./.

(565) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-453-

già dedotto per le osservazioni n° 258. 266. 369. 442. 954 che sono state parzialmente accolte.
Per i portici sulla Via Ruggero Settimo si respinge l'osservazione con la stessa motivazione di cui alle osservazioni n° 174. 175. 180. 558. 954. Per i negozi sulla Via Libertà, invece, la osservazione viene reppinta poiché non si tratta, come asserito dall'istante, di danneggiare una via bensì di valorizzarla oltre che come semplice passeggiata, anche come zona commerciale di tono elevato.

Istanza n° 996 - presentata da Lo Monte Tommaso e C.ti, proprietari di un fondo in S. Lorenzo Colli.
Si oppongono al P.R.G. perché il loro fondo é stato destinato parte a verde agricolo e parte a zona residenziale con densità 2,5 mc/mq.,poiché ritengono, per motivi personali, che esso avrebbe potuto essere interamente destinato a zona di espansione con densità 4,5 mc/mq.
L'istanza per la mancanza di motivi di interesse generale e per il suo carattere di opposizione, non viene presa in esame.

Istanza n° 997 - presentata da De Gregorio Letteria e C.ti.
Osservano che nel P.R.G. é stato previsto di raccordare la Via Cantieri con una parallela alla Via Acquasanta mediante una grande piazza e una strada larga m. 60 circa. Chiedono che venga eliminata tale piazza e che la strada venga ridotta a una sezione normale.
L'osservazione é stata in linea di massima accolta poiché si é ritenuto più conducente prevedere un raccordo meno impegnativo in accoglimento di questa e di altre osservazioni (vedi variante n° 69). (566)

Istanza n° 998 - presentata da Melarosa Lorenzo e C.ti, proprietari di un fabbricato in Via G.E. Di Blasi n° 92.
Ritengono non necessaria la demolizione del fabbricato di

./.

(566) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

loro proprietà per allargare la Via G.E. Di Blasi.
L'istanza non si prende in esame per il suo carattere di opposizione, tuttavia si fa presente, che in accoglimento di altre osservazioni, si é previsto di non allargare la Via Di Blasi secondo la variante n° 56 . (567)

Istanza n° 999 - presentata da Tumminello Rosaria e C.ti. proprietari di un fabbricato in Via G.E. Di Blasi n° 90.
L'istanza é conforme alla precedente e non si prende in esame.

Istanza n° 1000 - presentata da Lima Mancuso Salvatore e C.ti, proprietari di un comprensorio di terreno compreso fra il prolungamento della Via Notarbartolo, la Via Palagonia, la Via P.pe di Paternò, la Via di Circonvallazione e la Piazza Malaspina.
Lamentano che non sia stato rispettato il piano di iniziativa privata già approvato per la zona e che su parte della loro proprietà sia stato imposto il vincolo di verde pubblico senza che ciò rappresenti una soluzione urbanisticamente pregevole poiché, ritengono che sarebbe più opportuno considerare la Via della Circonvallazione come un grande asse attrezzato arricchendolo ai lati con edilizia signorile ed edifici pubblici.
L'osservazione é stata solo parzialmente accolta in quanto nello studio di maggior dettaglio che si é condotto per la zona, si é constatata l'opportunità di apportare alcune varianti essenziali fra cui la riduzione del verde accentrato lungo la Circonvallazione e la distribuzione di tale verde nell'ambito di tutto il rione, secondo la variante n° 42 . (568)

./.

(567) (568) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-455-

Istanza n° 1001 - presentata da Savona Maria Carmela in Vanni, proprietaria di terreno sulla Via del Porto.

Si oppone all'approvazione del Piano per quanto attiene alla previsione di una nuova strada parallela alla Via del Porto che suddivide le proprietà ivi esistenti, ed in particolare quella dell'istante, in comparti edificatori eccessivamente piccoli e poco sfruttabili dal punto di vista edilizio.

L'istanza, sia per la mancanza di argomenti di interesse generale, sia per il suo carattere di opposizione, che avrebbe dovuto essere proposta non in questa sede bensì in sede di pubblicazione della variante al Piano di Ricostruzione riguardante il Molo Trapezoidale, non si prende in esame.

Istanza n° 1002 - presentata da Giammusso Salvatore, Consultore generale dell'Ordine S. Alfonso dei Liguori, proprietario del terreno in contrada Uditore catastato al fg. 50 part. 59, 96, 6, 76 e 677.

Osserva che il prolungamento della Via Imperatore Federico taglia in due il fondo succitato in modo da pregiudicare gravemente la costruzione di un grande complesso assistenziale il cui progetto è già stato approvato dalla Commissione Edilizia.

Ciò premesso e tenuto conto della finalità del complesso edilizio in costruzione, chiede che il

./.

- 456 -

prolungamento della Via Imperatore Federico sia spostato più a nord in modo da non attraversare la proprietà dell'istante.
L'istanza è stata ritenuta accoglibile anche in considerazione del fatto che in massima parte gli edifici sono già costruiti e si è variata la direzione del prolungamento della Via Imperatore Federico secondo la variante n° 61 . (569)

Istanza n° 1003 - presentata da Miccichè Stefano, proprietario di un lotto di terreno in Via dei Quartieri e in Via Resuttana.
Rileva che lo slargo previsto dal Piano sulla Via dei Quartieri in corrispondenza della Piazza Niscemi, demolisce dal lato sud un notevole numero di edifici esistenti tra cui una villa neoclassica in ottimo stato di conservazione e di proprietà dell'istante.
Ritiene che tale slargo, ove necessario ai fini della viabilità, potrebbe attuarsi tutto verso nord su terreno libero da edifici.
L'istanza è stata ritenuta accoglibile e nello studio di maggior dettaglio che si è eseguito per tutta la zona di S. Lorenzo, Piazza Niscemi e Via dei Quartieri, si è prevista una diversa sistemazione nella quale lo slargo in questione è stato eliminato. (vedi variante n° 2). (570)

Istanza n° 1004 - presentata da Titone Manlio, proprietario di un immobile sito in Via Principe Granatelli n° 60.

./.

(569) (570) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-457-

L'istanza, per quanto riguarda i motivi legali, si rinvia alla istanza n° 177 nella quale il problema è stato ampiamente trattato.
Per quanto riguarda il prolungamento della Via Principe Granatelli, la istanza è simile alle osservazioni n° 258, 266, 369, 442, 955 e viene accolta parzialmente con analoga motivazione (vedi variante n° 64). (571)

Istanza n° 1005 - presentata da Vanni Maria Francesca ved. De Gregorio e C.ti.
Osservano che la destinazione a zona industriale delle aree comprese fra la Via Molo e la Via Cantieri non è opportuna, sia per motivi portuali poichè si impedisce l'accesso alla diga foranea e alla banchina nord, sia perchè esistono in quella zona numerose abitazioni che non vanno trascurate.
L'osservazione tratta lo stesso argomento della osservazione n° 981 e si respinge con analoga motivazione precisando che la destinazione a zona industriale non comporta la inaccessibilità agli impianti portuali esistenti, poichè il vincolo suddetto sta a indicare che attualmente esistono ivi impianti, attrezzature e industrie tali da caratterizzare nettamente la zona non come zona residenziale ma come zona industriale esistente.

Istanza n° 1006 - presentata da Suor Beatrice Catti, madre generale del Corpo delle Sorelle di

./.

(571) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 458 -

Carità del Principe di Palagonia, proprietario questo ultimo, di un'area in contrada Malaspina, catastata al fg. 43 part. 6, 47, 50.
Fa presente di avere presentato un piano particolare approvato dalle Commissioni Riunite e che è stato rispettato dal P.R.G. salvo alcune modifiche che l'istante non ritiene necessarie e chiede in conclusione che si dia corso alla convenzione già stipulata inserendo nel P.R.G. il piano di iniziativa privata in questione.
L'istanza non si prende in esame poichè pur non avendo carattere di opposizione, non può ritenersi una osservazione al P.R.G.

Istanza n° 1007 - presentata da Varco Giuseppe, proprietario di terreni in Via Nazario Sauro catastati al fg. 49 part. 8/B e 15/B facenti parte di un piano di lottizzazione approvato dalle Commissioni Riunite e destinati dal P.R.G. a zona ospedaliera.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 94, 714, 784, 811, 890, 969, 990 e si accoglie con la stessa motivazione (vedi variante n° 27). (572)

Istanza n° 1008 - presentata da Badalamenti Antonino, proprietario di un fabbricato in Salita Belmonte all'Acquasanta dal n° 2 al n° 24, destinato dal P.R.G. a verde pubblico.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 276 e 565 e viene parzialmente accolta con le stesse

./.

(572) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

limitazioni e specificazioni di cui alle citate osservazioni (vedi variante n° 66). (573)

Istanza n° 1009 - presentata da Bontade Margherita.

L'istanza è copia conforme della istanza n° 814 e si accoglie parzialmente con la stessa motivazione (vedi variante n° 5). (574)

Istanza n° 1010 - presentata da Cacopardo Santi, Presidente dell'I.A.C.P. di Palermo.

L'istanza è copia conforme della istanza n° 815 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 1011 - presentata da Alessi Rosalia e C.ti.

L'istanza è copia conforme della istanza n° 809 e viene respinta con la stessa motivazione.

Istanza n° 1012 - presentata da Abbate Maria.

L'istanza è copia conforme della istanza n° 808 e viene parzialmente accolta con la stessa motivazione (vedi variante n° 81). (575)

Istanza n° 1013 - presentata da D'Asaro Biondo Salvatore.

L'istanza è copia conforme della istanza n° 810 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 79). (576)

Istanza n° 1014 - presentata da Lo Cascio Costantino.

L'istanza è copia conforme della istanza n° 812 e si accoglie con la stessa motivazione (vedi va-

./.

(573) (574) (575) (576) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-460-

riante n° 27). (577)

Istanza n° 1015 - presentata da Terranova Giovanna.
L'istanza è copia conforme della istanza n° 813 e si accoglie con analoga motivazione (vedi variante n° 27). (578)

Istanza n° 1016 - presentata da Leale Stefano.
L'istanza è copia conforme della istanza n° 816 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 27). (579)

Istanza n° 1017 - presentata da La Fiura Giuseppe e C.ti, proprietari di aree nella zona compresa tra la Via Colonna Rotta, Via Cappuccini, Via Pindemonte e Via Re Manfredi.
Osservano gli istanti che la grande estensione di verde pubblico prevista nella detta zona non si giustifica con la carenza di verde nelle zone finitime che, anzi, ne sono particolarmente dotate, nè tale previsione è economicamente attuabile date le ingenti demolizioni che occorrerebbe affrontare sulla Via Cappuccini, sulla Via Pindemonte e sulla Via Denisimni. Lamentano ancora che si sia voluto creare del verde pubblico anche tra la Via Re Tancredi e la Via Re Manfredi e che si sia voluta imporre una densità territoriale, ritenuta dagli istanti, troppo bassa per una zona con forti dislivelli.
L'istanza pur avendo la forma dell'opposizione contiene indubbiamente delle osservazioni di ca-

./.

(577) (578) (579) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-461-

rattere generale ed è stata pertanto parzialmente accolta. In particolare, nella variante n° 3 ; (580)
si è provveduto ad eliminare l'allargamento della Via Cappuccini e il vincolo di verde sulla edilizia di detta via e si è ricercata anche una soluzione urbanistica per la zona di Via Re Tancredi, Via Re Manfredi, etc. più attuabile tenuti presenti i forti dislivelli ivi esistenti.

Istanza n° 1018 - presentata da Maiorca Guido e Luisa.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 50, 57, 321, 354, 425, 619, 633, 674, 725, 736, 738, 773, 834 e non si prende in esame.

Istanza n° 1019 - presentata da Sacco Angelo, proprietario di un lotto di terreno in Via Sampolo confinante a nord e ad est con la stazione ferroviaria di Sampolo e ad ovest con la proprietà dell'AGIP, vincolato dal P.R.G. ad espansione ferroviaria.

L'istanza per il suo carattere di opposizione in difesa di interessi personali non si prende in esame, facendo tuttavia presente che le indicazioni di espansione ferroviaria previste per la zona, sono assolutamente conformi a quanto programmato dall'Amministrazione interessata.

Istanza n° 1020 - presentata da Cartaino Carolina e C.ti.

Rilevano che la zona compresa tra le Vie S. Maria

./.

(580) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-462-

di Gesù, Chiavelli, S. Filippo, Villagrazia e la Circonvallazione, non appare urbanisticamente ben studiata per i seguenti motivi:

1°) perchè nel P.R.G. è stato previsto di mantenere il Lazzaretto nella sua attuale ubicazione a soli m. 150 da zone abitate con grave pregiudizio dell'igiene pubblica;

2°) non è stata prevista alcuna trasformazione alla zona rurale del Baglio VII dove esistono condizioni antiigieniche ed antisociali;

3°) essendo nella zona la proprietà agricola molto spezzettata e di reddito insufficiente per le singole famiglie, sarebbe opportuno prevedere in loco, la creazione di fonti di reddito ubicandovi una zona industriale o artigianale.

La osservazione si respinge per quanto riguarda le richieste di cui ai punti 1) e 3) poichè la ubicazione del Lazzaretto è stata mantenuta nella posizione attuale ma si è provveduto all'isolamento del Lazzaretto mediante una fascia di verde agricolo, mentre la ubicazione di una zona industriale o artigianale comporterebbe la saldatura tra i quartieri Ulivia e Oreto, saldatura che non deve avvenire poichè trattasi di quartieri satelliti alla periferia del nucleo urbano.

Il punto 2) è stato ritenuto accoglibile poichè effettivamente si erano trascurate le esigenze della borgata Baglio VII per la quale è necessario

./.

-463-

predisporre un accurato piano di riordino igienico ed edilizio; nella variante n° 70 tale borgata è infatti indicata come zona delle borgate da riordinare con piano particolare. (581)

Istanza n° 1021 - presentata da Vitale Rosalia, proprietaria dei terreni catastati al fg. 55 part. 126, 120 e 118.
L'istanza è una opposizione in difesa di un interesse personale e pertanto non si prende in esame.

Istanza n° 1022 - presentata da Giocondo Luigi e C.ti, proprietari di un lotto di terreno tra la Via Brasa ed il canale Boccadifalco, catastato al fg. 70 part. 82, 81, 84, 85, 186, 86, 87, 187, 188, 130, 88, 89, 83 e destinato dal P.R.G. a verde pubblico.
Osservano che l'imposizione del vincolo di verde pubblico oltre il canale di Boccadifalco non è per nulla giustificata poichè sarebbe più logico arrestare il verde pubblico sul confine naturale costituito dal canale Boccadifalco. Si potrebbe così fruire di una nuova zona edilizia da destinare alla residenza di quanti hanno interessi od attività nella nuova città universitaria che sorgerà in Via Brasa.
La osservazione è stata ritenuta accoglibile e nello studio di maggior dettaglio, eseguito per la zona in questione, si è limitato il verde pubbli-

./.

(581) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

co fronteggiante la Circonvallazione fino al canale Boccadifalco, destinando alla edilizia residenziale la rimanente parte di terreni, secondo la variante n° 105 . (582)

Istanza n° 1023 - presentata dal Consorzio Piccoli Proprietari Terrieri della Piana dei Colli.

Osserva che la zona compresa tra la Via in asse allo Stadio e la borgata di S. Lorenzo, è studiata in modo da compromettere il futuro della zona stessa poichè non si è tenuto conto che nella zona vivono numerosi lavoratori agricoli che, data l'espansione prevista dal P.R.G., dovrebbero rinunziare alla loro attività senza potere contare su altre attività poichè il Piano nulla ha previsto per quella zona. In particolare appare errata la piazza inserita nel prolungamento di Via Sciuti di dimensioni assolutamente da lasciare perplessi. Sostengono infatti gli istanti che tale piazza non ha motivo di essere nè dal punto di vista del traffico nè dal punto di vista residenziale.

Osservano ancora che i 120.000 mq. di verde attrezzato che si estendono dalla detta piazza fino al prolungamento della Via Libertà, sono un altro esempio di facile spendita della cosa pubblica.

E' sorprendente inoltre che il prolungamento della Via Sciuti era già approvato con una molto mi-

./.

(582) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-465-

nore ampiezza ed un tracciato diverso e si dovreb
be ora ritardare la esecuzione di una opera pubbli
ca per apportare le necessarie modifiche del pro-
getto.
Chiedono gli istanti in conclusione che si elimi-
ni la piazza sopradetta riadattando il tracciato
già approvato per il prolungamento della Via Sciu-
ti.
L'istanza è stata ritenuta parzialmente accoglibi-
le poichè in effetti sia la variazione del traccia
to già approvato per la Via Sciuti sia la grande
estensione della piazza arrecavano notevoli danni
agli interessi già costituiti dei proprietari del
la zona. Nello studio più dettagliato che si è con-
dotto per la zona Stadio-S.Lorenzo, si è provvedu-
to ad uniformare il prolungamento della Via Sciu-
ti al tracciato già approvato e a ridimensionare
la piazza secondo le esigenze e le necessità con-
seguenti a questa e ad altre osservazioni (vedi
variante n° 106). (583)

Istanza n° 1024 - presentata da Palminteri
Baldassare e C.ti.
Osservano che sul P.R.G. è prevista la demolizio-
ne della Villa Spina e della Piazza Nisceni. La
prima è un'opera d'arte che conserva ancor intat-
to il carattere dei suoi fabbricati e del suo giar
dino; i saloni hanno affreschi di Vito D'Anna e
tutto l'insieme costituisce uno dei migliori com-

/.

(583) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-466-

plessi settecenteschi ancora esistenti nella Piana dei Colli. La piazza Niscemi invece contiene un bellissimo patrimonio arboreo che sarebbe delittuoso distruggere. Chiedono pertanto che il Piano venga modificato in conseguenza.

L'istanza è stata ritenuta accoglibile nei suoi concetti generali infatti nello studio più dettagliato èseguito per la zona di Piazza Niscemi, si è fatto in modo di mantenere nello stato attuale sia la Piazza Niscemi che la Villa Spina, benchè il prolungamento di Via Libertà tagli uno dei corpi laterali terrani della Villa Spina (vedi variante n° 10X). (584)

Istanza n° 1025 - presentata da Foderà Marcella e C.ti.

Osservano che:

1°) il P.R.G. avrebbe dovuto essere elaborato unitamente al Piano Territoriale;

2°) non è stato elaborato un piano finanziario;

3°) non è stato previsto l'allargamento della Via Principe Granatelli nel vicolo S. Annuzza;

4°) il vincolo di verde pubblico previsto sugli edifici confinanti col Giardino Inglese mortifica il diritto di proprietà senza che la collettività ne ritragga alcun vantaggio;

5°) la creazione di una zona destinata alla costruzione di caserme all'altezza di S. Lorenzo non risponde a criteri urbanistici, perchè

./.

(584) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-467-

rimarrebbe chiusa tra le zone residenziali e la zona industriale, nè può pensarsi che tale zona sia una zona di caserme esistenti, poichè in effetti, esistono soltanto due magazzini locati all'Amministrazione militare.
L'osservazione è stata respinta per i punti 1) e 2) con la stessa motivazione di cui alla osservazione n° 177 e simili; è stata parzialmente accolta per la richiesta n° 3) con le stesse specificazioni e limitazioni di cui alle osservazioni n°258, 266, 369, 442, 955, 1004 (vedi variante n° 64). (585)
E' stata accolta per il punto 4°) con la stessa motivazione di cui alle osservazioni n° 32, 52, 75, 76, 110, 222, 223, 227, 233, 234, 254, 255, 261, 653, 787, 819, 854 (vedi variante n° 17). (586)
Infine per il punto 5°) l'osservazione è stata accolta poichè la destinazione a zona militare esistente sul P.R.G. era dovuta ad un errore materiale nella determinazione della ubicazione; si è di conseguenza provveduto alla opportuna modifica secondo la variante n° 103 . (587)

Istanza n° 1026 - presentata da Perconte Nunzio.
Si oppone al P.R.G. perchè in esso sono state destinate a verde pubblico le costruzioni tra la Piazza Croci e la Via Duca della Verdura e fra le altre, una bottega di proprietà dell'istante.
L'istanza per il suo carattere di opposizione non

./.

(585) (586) (587) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

si prende in esame.

Istanza n° 1027 - presentata da Badalamenti Antonino.

Si oppone al P.R.G. perchè in esso è prevista la destinazione a verde pubblico del cinema-teatro "Trionfale" sulla Via della Regione.

L'istanza per il suo carattere di opposizione e per la mancanza di motivi di interesse generale, non si prende in esame, tuttavia si fa presente che nello studio più particolare che si è condotto per la zona dell'Acquasanta, in accoglimento di numerose altre osservazioni, è stato eliminato il vincolo di verde pubblico lamentato dallo istante.

Istanza n° 1028 - presentata da Chiaramonte di Bordonaro di Gebbiarossa Amedeo.

Osserva che il vincolo di verde privato imposto su tutta la Villa Bordonaro in Piazza Vittorio Veneto non si giustifica, poichè mentre è vero che esistono delle belle alberature in fregio sulla Via Libertà, nella parte residua della Villa esistono soltanto colture ortalizie.

Peraltro poichè la Piazza Vittorio Veneto è attualmente delimitata da un edificio di cinque elevazioni da un lato e possibilità edificatorie sono previste su altri due lati della piazza, la imposizione del vincolo di verde privato sulla Villa Bordonaro pregiudicherebbe la possibilità di realizzare un complesso architettonico equili-

./.

brato attorno al Monumento dei Caduti. Data infine la difficoltà di applicazione del vincolo di verde privato che non comporta nella espropria il pagamento di un indennizzo, chiede che la Villa di sua proprietà sia destinata all'edificazione con densità 4,5 mc/mq.

La osservazione è stata ritenuta solo in parte accoglibile e si è ridotto il vincolo di verde privato limitandolo solo alla zona attorno al fabbricato della villa, destinando alla edificazione con densità 4,5 mc/mq. la rimanente parte della proprietà.

Istanza n° 1029 - presentata da Scalisi Cosimo e C.ti, proprietari del terreno sito in Via Montalbo n° 244, catastato al fg. 35 part. 780 ove ha sede uno stabilimento per la lavorazione di marmi.

Rilevano che l'allargamento creato sulla Via Montalbo demolisce due capannoni dell'industria di loro proprietà con grave danno sia dei proprietari che dei numerosi lavoratori dell'industria stessa.

L'osservazione è stata ritenuta accoglibile e si è ridimensionata la nuova zona industriale prevista all'Acquasanta e la sistemazione stradale ad essa afferente in modo da conglobare per intero nella nuova zona industriale la succitata fabbrica di marmi. (vedi variante n° 69). (588)

Istanza n° 1030 - presentata da Bontà Ninfa,

./.

(588) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

proprietaria di terreni in contrada Barone Scala, catastati al fg. 71 part. 164/B, 164/G, 160/B, 161/B, 255/F, 162/F, 163/F.
Osserva che la destinazione a verde dei terreni in questione è ingiustificata allo stato attuale e nel futuro, poichè una così grande zona di verde presuppone l'esistenza di zone edilizie molto dense.
L'osservazione non si può accogliere e viene respinta, poichè il vincolo cui si riferisce l'istante è il vincolo di verde agricolo e quindi sono assolutamente ingiustificati i timori di esproprizione e i concetti esposti. Si fa tuttavia presente che in accoglimento di altre osservazioni, è stata prevista a monte della Circonvallazione una zona di borgata da riordinare ricadente parzialmente sui terreni dell'istante.

Istanza n° 1031 - presentata da Seidita Filippa e C.ti, proprietari di terreni in contrada Barone Scala catastati al fg. 71 part. 45, 445, 447, 448, 450, 451, 72, 453, 455, 456 e 73.
L'osservazione è simile alla osservazione precedente, però il terreno degli istanti ricade nel verde pubblico previsto a valle della Circonvallazione lungo la valle dell'Oreto e pertanto la osservazione non si può accogliere e si respinge, perchè tale verde non è a servizio di un singolo rione bensì è da intendersi come grande parco a

./.

servizio dell'intera città.

Istanza n° 1032 - presentata da Renna Antonio. Rileva che il terreno di sua proprietà in contrada Pomara, vicino la stazione Favara di Villabate, viene espropriato in gran parte per la costruzione di strade di raccordo tra la litoranea e la Circonvallazione e per la parte restante è vincolato a verde agricolo.
Osserva che ciò pregiudica in maniera definitiva il programma industriale dell'istante ed è contro gli interessi della collettività, contro l'attuale orientamento legislativo sia nazionale che regionale.
L'osservazione è stata ritenuta accoglibile, sia perchè la soluzione viaria prevista nel Piano pubblicato mancava di chiarezza e di funzionalità per cui si è ricercata ed attuata una migliore e più fluida sistemazione, sia perchè la destinazione a zona industriale di un terreno sufficientemente lontano dai nuclei residenziali è senz'altro attuabile secondo quanto previsto nella variante n° 109 . (589)

Istanza n° 1033 - presentata da Zancla Ermanno. L'osservazione è simile alle osservazioni n° 18, 28, 29, 35, 70, 72, 76, 83, 216, 230, 311, 420, 520, 855, 870, 878, 883 riguardanti tutte il passaggio della terza via tra piazza S. Francesco di Paola e la Via Turrisi e viene accolta parzialmente con le stesse specificazioni e limitazioni di cui alle citate osservazioni (vedi variante n° 11). (590)

./.

(589) (590) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-472-

Istanza n° 1034 - presentata da Cassata Ruggero.
L'osservazione è simile alle osservazioni n° 18. 28. 29. 35. 70. 72. 76, 83. 216. 230. 311. 420. 520. 855. 870. 878. 883 e 1033 riguardanti tutte il prolungamento della terza via, la Piazza S.Francesco di Paola e la Via Turrisi.
L'osservazione viene accolta con le stesse limitazioni e specificazioni di cui alle citate osservazioni (vedi variante n° //). (591)

Istanza n° 1035 - presentata da Mastropaolo Antonio e C.ti, proprietari del fondo "Quattro Camere alla Zisa" catastato al fg. 55 part. 467, 354, 451, 452, 458, 456, 454, 469, 461, 468.
Osserva che il Piano deve essere elaborato unitariamente al Piano Territoriale di Coordinamento, che non è stato corredato da uno schema di Piano Finanziario, che il Comune non ha facoltà di destinare a verde pubblico un terreno privato in quanto tale facoltà non è riconosciuta dalla legge, che costituisce anche una violazione della legge l'imposizione del vincolo di verde attrezzato e di zona residenziale con densità 3,5 mc/mq., perchè tali vincoli mortificano i diritti di proprietà. Di conseguenza chiede che i terreni di sua proprietà vincolati a verde pubblico, verde attrezzato ed edilizia con densità 3,5 mc/mq. siano inseriti in una soluzione diversa in rapporto alle lamentate lesioni.

./.

(591) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-473-

L'osservazione si respinge per quanto riguarda le considerazioni legali e gli assunti vizi di illegittimità del Piano con le stesse motivazioni di cui alla osservazione n° 177.
Si respinge anche per quanto riguarda la legittimità dell'imposizione dei vincoli di verde pubblico, verde attrezzato e di limitazione di densità edilizia poichè al lume della legge urbanistica del 17.8.1942 n° 1150 è obbligatoria per i Comuni, e non soltanto in facoltà, la pianificazione nell'ambito del proprio territorio indicando sia le aree destinate ad uso pubblico che quelle destinate all'edilizia con una opportuna regolamentazione di queste ultime.
Tuttavia nello studio di maggior dettaglio che si è eseguito per la zona dei Cappuccini, in accoglimento dei concetti particolari di questa osservazione e dei concetti generali esposti in altre osservazioni, si è ridotta l'estensione del verde pubblico creando, per la migliore organizzazione del rione e delle sue attività, una zona artigianale, secondo la variante n° 87 . (592)

Istanza n° 1036 - presentata da Arena Antonino, proprietario di un fondo in contrada Falsomiele.
Rileva:

1°) che il vincolo che il Comune intende impor-

./.

(592) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

re costituisce una limitazione al diritto di proprietà;

2°) il P.R. non può prevedere delle zone da sistemare perchè esso viene espressamente redatto per dare ad ogni dittadino la disponibilità dei propri beni;

3°) il Piano pubblicato non risolve i problemi immediati della città e neanche quelli mediati che non sono prevedibili nell'era atomica;

4°) è risibile che non sia dato concreto sviluppo alla zona litoranea.

L'osservazione viene respinta per la inconsistenza delle argomentazioni, perchè in effetti il P.R.G. è generale in quanto rinvia ai Piani Particolari la definizione di tutti i problemi attinenti alla disponibilità dei singoli immobili e perchè il Piano pubblicato oltre a rispettare col massimo ossequio le norme di legge vigenti, ha previsto anche la valorizzazione e lo sviluppo della zona litoranea mediante una serie di grandi attrezzature ed il risanamento dei vecchi nuclei esistenti.

Istanza n° 1037 - presentata da Bercelli Rita ved. Perconte e C.ti.

Si oppone al P.R.G. per quanto riguarda il vincolo di verde pubblico posto sugli edifici compresi tra la Via Libertà e la Via Duca della Verdura poichè ivi esiste già molto verde.

L'istanza per il suo carattere di opposizione in

./.

difesa di specifici interessi privati, non può prendersi in esame, tuttavia si fa presente che, in accoglimento di altre osservazioni, il vincolo di verde pubblico è stato eliminato dalle costruzioni in questione, mantenendo soltanto il vincolo di demolizione sui corpi terrani prospicienti la Via Libertà.

Istanza n° 1038 - presentata da Pottino Gaetano, proprietario di immobili in Via Ruggero Settimo ai nn° 13 e 15.

L'istante ritiene illegittimo e non giustificato il vincolo della costruzione dei portici lungo la Via Ruggero Settimo: illegittimo poichè per imporre un onere così gravoso ai proprietari è necessaria una specifica norma di legge che determini l'indennizzo, ingiustificato perchè non consono al clima e al carattere della città di Palermo.

Rileva inoltre che non è stato allargato lo sbocco della Via Principe Granatelli in corrispondenza del vicolo S. Annuzza, opera questa urgentissima per il decoro cittadino.

L'osservazione riguardante i portici della Via Ruggero Settimo non può essere accolta e si respinge perchè a norma della legge urbanistica rientra tra i poteri del Comune quello di determinare oltre che le aree di uso pubblico, i nuovi allineamenti e i tipi edilizi da adottare sia nelle nuove costruzioni che nei rifacimenti e nelle demolizioni

./.

e ricostruzioni.
Per quanto riguarda invece l'allargamento della Via Principe Granatelli l'osservazione si accoglie parzialmente come le altre osservazioni n° 258, 266, 369, 442, 955 e 1004 (vedi variante n° 64). (593)

Istanza n° 1039 - presentata dalla Cooperativa Edilizia Dipendenti Amministrazione Provinciale (CEDAP) rappresentata dal suo presidente Argento Emanuele.
Si oppongono alla approvazione del Piano Regolatore Generale perchè si è ingiustificatamente variato il tracciato del prolungamento del Viale delle Magnolie oltre la Via Sciuti e perchè sul lotto compreso tra detto prolungamento, la Via Nino Bixio, la Via Imperatore Federico e la Via Sciuti, sono stati imposti due indici di densità diversi mentre chiaramente trattasi di unico isolato. Ciò danneggia gravemente gli interessi della Cooperativa per cui chiedono un riesame del Piano.
L'istanza per il suo carattere di opposizione e per la mancanza di argomenti generali, non può essere presa in esame; si fa tuttavia notare che in accoglimento delle osservazioni riguardanti la sistemazione urbanistica del rione delle Rose, in corrispondenza della nuova ferrovia, e in seguito allo studio più particolare che si è condotto per la zona, si è ritenuto più opportuno variare la sistemazione progettata nel Piano pubblicato riportando-

./.

(593) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

la a quella già prevista nel Piano di Coordinamento del Girato La Rosa cui avevano di massima aderito i proprietari interessati. Anche la densità è stata unificata su tutta la estensione del comprensorio.

Istanza n° 1040 - presentata da Randazzo Pietro. L'istante presenta dei motivi aggiuntivi ad altra istanza già presentata (catalogata al n° 1132) nei quali osserva che:

1°) il Piano non è stato elaborato unitariamente al Piano di Coordinamento;

2°) il Piano manca di un Piano finanziario;

3°) manca anche uno studio economico sommario;

4°) il Piano è sproporzionato e supera i limiti ed il concetto di un Piano Regolatore.

L'osservazione non si può accogliere e viene respinta con la stessa motivazione di cui ai commi 2) e 3) delle deduzioni alla osservazione n° 177.

Istanza n° 1041 - presentata da Letteria De Gregorio ved. Rezzia, proprietaria di immobili in Via Li Chiavi e Via Altavilla all'Acquasanta, vincolati dal P.R.G. a verde attrezzato.

Osserva che al fine di valorizzare tutta la località che ha già uno spiccato indirizzo turistico sarebbe opportuno anzicchè creare un verde attrezzato scarsamente fruibile, destinare la zona stessa a zona turistica.

./.

-478-

L'osservazione non si può accogliere e si respinge poichè pur essendo la fascia costiera dell'Acquasanta di eminente interesse panoramico e turistico, non si può aumentare eccessivamente la consistenza delle zone turistico-alberghiere poichè la borgata dell'Acquasanta vive di altri interessi che vanno opportunamente secondati e valorizzati creando un quartiere residenziale a completamento della borgata e delle sue fonti di reddito; è per questo infatti che nello studio più particolare che si è eseguito per la zona dell'Acquasanta, si è eliminato in gran parte il verde attrezzato previsto, destinando le aree alla edilizia residenziale.

Istanza n° 1042 - presentata da Russo Antonino, Presidente della Cooperativa edilizia "Ferro Casa". L'istanza è simile alla osservazione n° 446 e viene parzialmente accolta con la stessa motivazione (vedi variante n° 87). (594)

Istanza n° 1043 - presentata da La Mantia Salvatore e C.ti.

Osservano che la ubicazione del nuovo Carcere è erronea perchè colpisce una zona intensamente coltivata e perchè esso è eccessivamente decentrato, per cui la facilità dei trasporti e la sicurezza del servizio ne risultano compromessi. Propongono per le nuove Carceri la zona di Bellolampo, precisamente a sud-ovest del prolungamento di Via Imperatore Federico.

./.

(594) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

L'istanza non si può accogliere e si respinge perchè la nuova ubicazione proposta dagli istanti è assolutamente incompatibile con lo sviluppo previsto per la zona compresa tra il prolungamento della Via Imperatore Federico e la Pedemontana e perchè non si riconoscono validi i motivi addotti dagli istanti.

Istanza n° 1044 - presentata da Pipi Giuseppe. Osserva che la creazione di un unico comparto tra Piazza Verdi, Via Generale Magliocco e Via Pignatelli Aragona è un errore sia per motivi di traffico che per motivi estetici ed economici.
La osservazione, simile nella sostanza al 1° comma della osservazione n° 8, si accoglie con analoga motivazione (vedi variante n° 4). (595)

Istanza n° 1045 - presentata da Bagnara Maria Fulvia in Fernandez e C.ti, proprietari di terreni tra la Via Duca della Verdura, la Via Roma Nuova, la Via Orsini e la Via Laurana, catastati al fg. 33 part. 305/A, 306/A, 450, 152, 274, 326 e destinati dal P.R.G. a scuola elementare.
Osservano che nel Piano di Ricostruzione era prevista un'attrezzatura scolastica sul terreno di loro proprietà, ma dato che successivamente sono state costruite altre scuole nelle vicinanze e quindi in tutta la zona esuberano le attrezzature scolastiche, ritengono che il mantenimento del vincolo nel P.R.G. sia erroneo o dovuto a una

./.

(595) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

semplice svista.

Nella seduta del il Consiglio (596)
Comunale con deliberazione n° ha deliberato
l'annullamento del vincolo in questione per cui
si ritengono decaduti i motivi dell'istante.

Istanza n° 1046 - presentata da Notarbartolo Maria Giulia e C.ti.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 174. 175. 180. 558. 954. 995 e 1038 riguardanti la previsione dei portici lungo la Via Ruggero Settimo e viene respinta con la stessa motivazione.

Istanza n° 1047 - presentata da Teresi Giacchino e C.ti.

Si oppongono alla previsione di allargamento della Via Villagrazia nonchè alla destinazione a verde pubblico di tutta la zona antistante al Lazzaretto e degradante fino al fiume Oreto.

I motivi addotti dagli istanti sono sostanzialmente motivi di interessi particolari per cui la istanza è da ritenere una opposizione che non si può prendere in esame; tuttavia, in accoglimento di altre osservazioni, si è ritenuto più opportuno di non procedere all'allargamento della Via Villagrazia nel tratto dalla Guadagna fino al Borgo Ulivia e anzicchè portare il verde pubblico sul fondo della Via Villagrazia, se ne è limitata l'estensione consentendo una possibilità edificatoria in una fascia lungo la detta via.

./.

(596) Così nell'originale. (N.d.r.)

Istanza n° 1048 - presentata da Fecarotta Ferotti Giuseppe e C.ti.

Osservano che:

1°) che il Piano doveva essere elaborato unitariamente al Piano Territoriale di Coordinamento;

2°) che manca un Piano Finanziario;

3°) che la destinazione a zona portuale del Molo Trapezoidale e la previsione in esso Molo di una strada che demolisce gli immobili di proprietà degli istanti è assolutamente ingiustificata e gravemente lesiva degli interessi privati;

4°) non si è previsto l'allargamento della Via Principe Granatelli;

5°) sembra assurda l'imposizione del vincolo della costruzione dei portici in Via Ruggero Settimo per i gravi oneri che tale realizzazione comporterebbe per i privati;

6°) si vuole levare ai cittadini l'orgoglio di possedere uno dei più bei viali d'Italia autorizzando la costruzione di negozi lungo la Via Libertà.

L'istanza è simile nei punti 1) e 2) alla osservazione n° 177 e si respinge con la stessa motivazione; per il punto 3°), richiamando quanto già detto in occasione dell'esame delle osservazioni n° 513, 514 e 546 si respinge perchè trattasi di variante al Piano di Ricostruzione già approvata dagli organi competenti. Per il punto 4) è simile

./.

alle osservazioni n° 258. 266. 369. 442. 955. 1004. 1038 e si accoglie parzialmente con analoga motivazione. Per il punto 5) si respinge con la stessa motivazione di cui alle osservazioni n° 174, 175, 180, 558, 954, 995, 1038, 1046. Per la richiesta di cui al punto 6) essa si respinge con la stessa motivazione di cui all'ultimo comma della osservazione n° 995.

Istanza n° 1049 - presentata da Martorana Mariano.

L'istanza è conforme alla osservazione n° 1047 e non si prende in esame per il suo carattere di opposizione, specificando quanto precisato nella citata osservazione.

Istanza n° 1050 - presentata da Rubino Carmelo.

L'istanza è conforme alla precedente e non si prende in esame, specificando quanto precisato nella citata osservazione.

Istanza n° 1051 - presentata da Chiaramonte Bordonaro Gabriele, proprietario di un fondo a S. Lorenzo Colli, destinato a verde agricolo dal P.R.G.

Espone anzitutto in linea pregiudiziale i soliti argomenti riguardanti l'elaborazione unitaria con il Piano di Coordinamento e la mancanza di un Piano Finanziario, argomenti che si respingono con la stessa motivazione di cui alla osservazione n° 177. In particolare l'istante si oppone alla

./.

destinazione a verde agricolo per il fondo di sua proprietà poichè tale destinazione lo danneggia gravemente e si riserva di esporre le sue ragioni tecniche.
La mancanza di motivi di interesse generale, a giustificazione della tesi dell'istante, qualificano l'istanza come una opposizione in difesa di interessi personali e pertanto non si prende in esame nella sua seconda parte.

Istanza n° 1052 - presentata da Ovazza Elda, proprietaria di un giardino in Corso Pisani, catastato al fg. 59 part. 37.
L'istanza è simile alla osservazione n° 214 e si accoglie per quanto riguarda il verde pubblico (vedi variante n° 58) mentre si respinge per la richiesta abolizione del vincolo di riordino con le stesse motivazioni di cui alla citata osservazione. (597)

Istanza n° 1053 - presentata da Ovazza Elio, proprietario di un fabbricato in Corso Pisani, catastato al fg. 59 part. 153 sub 1, 2 e 3.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 214 e 1052 per quanto attiene alla richiesta di abolire il vincolo di zona da riordinare dalla edilizia prospiciente su Corso Pisani.
L'osservazione viene respinta con la stessa motivazione di cui alle citate osservazioni.

Istanza n° 1054 - presentata da Ovazza Mario.

./.

(597) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

L'osservazione è conforme alla precedente e si respinge con la stessa motivazione.

Istanza n° 1055 - presentata da Carcione Agata in Curcio e C.ti.

Gli istanti sono proprietari dei terreni che ricadono a monte del Viale Regina Margherita tra il cancello della Favorita e l'edilizia di Valdesi. Tali terreni sono stati acquistati dalla Società Immobiliare Italo-Belga, Società che aveva una convenzione con il Comune di Palermo, convenzione con la quale la Società assunse delle obbligazioni relative all'attuazione di un Piano che è stato in massima parte attuato. Fanno rilevare gli istanti che il Comune può imporre i Piani Regolatori nelle zone in cui non esistono ma non può cambiare i Piani già approvati, perchè ciò costituirebbe una inadempienza da parte del Comune che lo esporrebbe ad un inevitabile risarcimento dei danni.

Nel caso che si volesse ritenere che sia in facoltà del Comune di modificare i Piani già convenzionati, gli istanti sostengono la nullità del Piano perchè:

1°) non è stato elaborato unitariamente al Piano Territoriale di Coordinamento;

2°) manca il Piano Finanziario;

3°) manca uno studio economico sia pure sommario;

./.

-485-

4°) il Piano è sproporzionato e supera i limiti e i concetti di un P.R.G.;

5°) l'estensione delle zone destinate a verde pubblico è esagerata e sproporzionata;

6°) in particolare non è giustificata l'imposizione del verde pubblico nella zona a monte del Viale Regina Margherita data la presenza di estensioni di verde notevolissime, quali tutto il Monte Pellegrino e il parco della Favorita, e anche perchè l'accesso a Mondello sarebbe migliore se il Viale Regina Margherita fosse fiancheggiato da villini;

7°) per gli stessi motivi non si giustifica neanche l'imposizione del vincolo di verde agricolo su i terreni a valle del Viale Regina Margherita anche perchè ivi esistono già numerosi villini e costruzioni.

L'istanza non si può accogliere e si respinge sia nelle richieste generali che in quelle particolari perchè, pur non escludendo il diritto al risarcimento dei danni, diritto che deve essere discusso ed accertato in ben altra sede, è fuori di dubbio, in linea pregiudiziale, che al Comune è concessa per legge la facoltà di pianificare nell'ambito del proprio territorio comunale anche se tale pianificazione, per le esigenze manifestatesi nel corso di decenni, comporta la modifica di convenzioni stipulate da più di un

./.

-486-

trentennio. In particolare, per quanto riguarda gli argomenti esposti ai punti 1), 2), 3), 4), 5) essi vengono respinti con la stessa motivazione di cui all'osservazione n° 177.
Per quanto riguarda il punto 6) e 7) si fa presente che il consentire lo sviluppo di una edilizia, sia pure con carattere stagionale lungo il Viale del Giusino e lungo le pendici del Monte Pellegrino, condurrebbe inevitabilmente alla saldatura di Valdesi con Pallavicino e quindi con la città; tale saldatura deve essere evitata poichè Mondello si inserisce nella viabilità e nell'azzonamento del territorio come un nucleo autosufficiente con precisi e speciali caratteri.
Pertanto anche le richieste di cui ai punti 6) e 7) vengono respinte.

Istanza n° 1056 - presentata dalla Società Immobiliare Italo-Belga.
L'istanza è come l'istanza precedente e viene respinta con le stesse motivazioni e specificazioni.

Istanza n° 1057 - presentata da Spanò Salvatore, proprietario del terreno catastato al fg. 77 part. 81 e 1149.
Si oppone all'approvazione del P.R.G. perchè i terreni di sua proprietà, già notevolmente decurtati da precedenti espropri, sono destinati parzialmente alla costruzione di edifici pubblici e parte a zona di espansione con densità 2,5 mc/mq. e tali vincoli costituiscono per l'istante un

./.

- 487 -

danno gravissimo. L'istanza è una opposizione in difesa di interessi personali e non una osservazione al P.R.G., per cui non può prendersi in esame.

Istanza n° 1058 - presentata da Banno Vincenzo, proprietario di un appartamento in Via Carini n° 64.

Si oppone alla demolizione dei fabbricati compresi tra Via Carini e Via Villa Filippina poichè ritiene che tali demolizioni non possono migliorare le condizioni del traffico.

L'istanza per la mancanza di motivi di interesse generale è una opposizione e pertanto non può prendersi in esame.

Istanza n° 1059 - presentata da Fardella Giulia di Baucina.

Osserva che l'imposizione dei vincoli di verde pubblico sulla Villa Baucina a Piazza Camporeale e di zona da sistemare sull'omonimo palazzo, sono manifestamente illegali, perchè queste proprietà sono già vincolate da un P.R. concordato col Comune e perchè non si può imporre il vincolo di verde pubblico se non con una normale procedura di espropria; osserva inoltre che il vincolo di verde pubblico è ingiustificato perchè nella zona esistono solo costruzioni rade e con villette e perchè trattasi di zona periferica servita dalla piazza più grande della città. Inoltre

./.

è una contraddizione il vincolo di zona da sistemare, poichè il P.R. viene redatto espressamente per dare a ogni cittadino la disponibilità dei propri beni.
L'osservazione non può accogliersi e si respinge, perchè, a norma degli artt. 7 e 18 della legge 17 agosto 1942 n° 1150, è obbligo del Comune di determinare tutte le aree e gli spazi riservati all'uso pubblico o alle attrezzature collettive, mentre l'espropriazione delle aree relative è concessa in facoltà al Comune solo quando, a seguito dell'approvazione del P.R.G., sia necessario predisporre l'attuazione del Piano medesimo. In particolare si respinge l'istanza perchè la destinazione a verde della Villa Baucina, è dettata oltre che da motivi di interesse urbanistico ed igienico, per una migliore vitalità dei rioni Dante, Noce e Perpignano, anche da motivi di interesse estetico, storico e monumentale per la salvaguardia di uno dei più bei parchi cittadini.

Istanza n° 1060 - presentata da Trigona Maria e C.ti, proprietari di immobili compresi tra le Vie Magliocco, Maiorana, Sperlinga e Vaglica. L'istanza è simile alle osservazioni n° 8, 103, 830, 842, 898, 948, 986 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 4). (598)

Istanza n° 1061 - presentata da Caffarelli Giuseppe, proprietario di immobili in Via Messina Marine ai nn° 89, 91, 93, 95 e vincolati dal

./.

(598) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

P.R.G. a zona per uffici regionali.
Osserva:

1°) che la destinazione ad uffici regionali è illegittima e costituisce un eccesso di potere perchè esula dai limiti del P.R.G.;

2°) al Comune mancano i poteri per prevedere in quali zone l'Amministrazione Regionale intenderà costruire uffici di sua proprietà e, ammesso che tale previsione possa farsi, il Comune non può vincolare beni di privati senza che sia stato predisposto il progetto ed il relativo Piano Finanziario con la previsione delle indennità di espropriazione;

3°) in ogni caso non è consigliabile, dal punto di vista urbanistico la ubicazione prescelta perchè arrecherebbe pregiudizio alla funzionalità della zona stessa;

4°) tale zona era destinata dal Piano di Ricostruzione alla edilizia residenziale e il P.R. non può modificare il Piano di Ricostruzione a meno che non siano sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattuabilità del Piano e tali ragioni, in atto non sono sopravvenute.
La osservazione non si può accogliere e si respinge perchè a norma della legge 17 agosto 1942 n° 1150 il P.R., oltre a prevedere la viabilità e la zonizzazione, deve vincolare e destinare tutte quelle aree riservate all'uso pubblico, o sotto-

./.

-490

poste a speciale servitù o ancora destinate ad opere e impianti di interessi pubblici in genere. Al lume di tali disposizioni è senzaltro evidente che la creazione di una zona destinata ad uffici dell'Amministrazione Regionale, è una zona di pubblico interesse e come tale va quindi prevista e regolamentata in seno al P.R.G. Quanto all'argomento esposto nel punto 3), esso è troppo generico e scarsamente motivato perchè si possa accettare come valido; invece l'argomento di cui al punto 4) non può neanche essere accolto perchè il Piano di Ricostruzione redatto nel 1947 per regolamentare le zone che avevano subito danni e distruzioni a seguito degli eventi bellici, si è rivelato oggi assolutamente insufficiente a garantire lo sviluppo e la valorizzazione di tutta la fascia litoranea oltre l'Orto, per cui si è riconosciuta la necessità di variare determinate soluzioni.

Istanza n° 1062 - presentata da Plaia Lucia, proprietaria di un terreno sito in contrada Malaspina catastato al fg. 39 part. 975.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 676 e 941 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 28). (599)

Istanza n° 1063 - presentata da Paino Antonio, amministratore unico della Società r.l. "Vallombrosa", proprietaria del terreno sito in località

./.

(599) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Sampolo catastato al fg. 34 part. 658 e 650.
Osserva che la destinazione a zona edificabile con densità edilizia urbana di 3,5 mc/mq. è ingiustificata per una zona così centrale e di elevato interesse commerciale come la Via Sampolo; peraltro le aree su Via Sampolo erano state vincolate dal Regolamento integrativo ad edilizia semintensa e quindi la sperequazione tra il vecchio e il nuovo vincolo è troppo rimarchevole. L'istanza mira a difendere uno specifico interesse privato e per il suo carattere di opposizione non può prendersi in esame; peraltro non potrebbe neanche accogliersi perchè la densità territoriale prevista per la zona di Sampolo è una delle massime densità adottate nel P.R.G.

Istanza n° 1064 - presentata da Brambilla Adriano, amministratore unico della "ANTARES" S.p.A., proprietario del terreno sito in contrada Badia catastato al fg. 34 part. 400, 567/A e B, 399, 94, 395, 528/A, 388/A e 91 nonchè enfiteuta del terreno catastato allo stesso fg. part. 88, 397, 531, 367, 566, 536, 527, 579, 534/A, 577/A, 532/A, 664/A e 388/B.
Osserva che la destinazione di parte dei terreni di proprietà della detta Società ad ampliamento della zona ferroviaria, costituisce un eccesso di poteri perchè solo le FF.SS. possono valutare la necessità di un ampliamento; in ogni caso,

./.

- 498 -

prescindendo dalla questione di diritto, appare evidente che le previsioni sono eccessive. Osserva ancora che nella zona esistono notevoli dislivelli tra l'attuale piano del ferro e i terreni circostanti, per cui la opera risulterebbe eccessivamente antieconomica. Infine, sostiene l'istante, che urbanisticamente si ha una soluzione non confacente alla importanza e alla natura della Via della Regione che dovrebbe attraversare i trinceroni ferroviari con un ponte lungo m. 500. Infine l'istante chiede che si tenga conto delle caratteristiche commerciali della zona di Sampolo e che si elevi di conseguenza la densità della edilizia da 3,5 a 4,5 mc/mq.

L'istanza non si può accogliere e si respinge perchè è fuor di dubbio che ogni previsione inerente ai servizi e agli impianti ferroviari può essere solo fatta dalla Amministrazione interessata; infatti le previsioni riportate sul P.R. pubblicato, e corrette successivamente secondo la variante n° 32 , sono quelle dell'Amministrazione delle FF.SS. già approvate dai Ministeri competenti e trasmesse ufficialmente all'Amministrazione Comunale di Palermo per l'inserimento nel Piano Regolatore Generale. Stante quanto sopra, cade anche il rilievo dell'istante sulla eccessiva estensione dell'ampliamento e (600)

./.

(600) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

sulla antieconomicità dell'opera. Si respinge anche la richiesta di un aumento di densità poichè la densità territoriale prevista per la zona di Sampolo è una delle densità massime adottate nel P.R.G.

Istanza n° 1065 - presentata da Incorvaia Ottavio, amministratore unico della Società r.l. "Badia", proprietaria del terreno sito in Via Sampolo catastato al fg. 34 part. 660. L'istanza è conforme alla istanza n° 1063 e non si prende in esame per gli stessi motivi.

Istanza n° 1066 - presentata da Seidita Damiano, proprietario di un appezzamento di terreno tra la Via Altofonte e la nuova Via di Circonvallazione, catastato al fg. 67 part. 264. L'istante chiede che venga abolito il vincolo di verde agricolo previsto sul terreno di sua proprietà perchè paralizza, con grave danno della cittadinanza, lo sviluppo edilizio che la zona in questione aveva in corso. E' leso anche lo interesse pubblico perchè si nega la possibilità ai ceti meno abbienti di acquistare un appartamento in zona salubre e tranquilla a basso costo.
L'osservazione non può essere accolta e si respinge perchè, impedire lo sviluppo dell'edilizia nella direzione di Altofonte oltre la Circonvallazione, è contrario solo all'interesse

./.

privato dei terreni mentre indubbiamente è preciso interesse della cittadinanza che tale sviluppo si arresti.

Istanza n° 1067 - presentata da Di Stefano Ada in Vanni di Archirafi, proprietaria del fondo Castelforte in contrada Pallavicino, catastato al fg. 9 part. 156. 159. 186. 189. 197. 187. 188. 338. 344. 345. 347. 349. 350. 313. e fg. 10 part. 117.

Tale fondo è vincolato dal P.R.G. in massima parte a verde attrezzato e l'istante osserva che nel fondo esiste un antico complesso edilizio con annessa Chiesa del 1600 aperta al culto per cui la Istante riterrebbe più opportuna una destinazione ad edilizia anzicchè a verde. Osserva ancora che la previsione di verde attrezzato è eccessiva anche per i bisogni futuri della città e che lungo le strade di grande comunicazione sarebbe più giustificata l'adozione, per una profondità di almeno m. 50, di una edilizia nel verde in sostituzione del verde agricolo e del verde attrezzato.

L'osservazione, che nelle richieste conclusive è simile alle osservazioni n° 478. 479. 480. 481. 482. 740 è stata ritenuta accoglibile con la stessa motivazione, secondo la variante n° 90 . (601)

Istanza n° 1068 - presentata dalla AGIP S.p.A. Rileva la nullità del Piano perchè non è stato

./.

(601) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

elaborato unitariamente al Piano Territoriale di Coordinamento e perchè manca il Piano Finanziario. In particolare la Società istante osserva che il terreno di sua proprietà, in località Sampolo, ove già è costruito un deposito costiero per l'immagazzinamento di carburante, è stato destinato dal P.R.G. all'ampliamento ferroviario dello scalo merci di Sampolo, pregiudicando così il potenziamento degli impianti della Società istante. Chiede un riesame del Piano in maniera da consentire l'utilizzazione del terreno in questione.

L'istanza presenta degli argomenti di carattere generale sulla nullità del Piano simili a quelli esposti nella osservazione n° 177 che vengono respinti con la stessa motivazione; per quanto riguarda i motivi particolari, l'ampliamento dello scalo merci di Sampolo è stato rettificato secondo i successivi accordi intervenuti con l'Amministrazione delle FF.SS. per cui il terreno della Società istante è stato quasi per intero svincolato e la osservazione può quindi ritenersi accolta (vedi variante n° 13). (602)

Istanza n° 1069 - presentata dalla AGIP S.p.A. proprietaria di un'area di circa 120.000 mq. all'Uditore sulla quale fin dal 1940 è stato costruito un deposito per l'immagazzinamento di carburanti con un complesso di serbatoi aventi una capacità di circa 120.000 mc. e una serie

./.

(602) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

di fabbricati e di impianti di notevole consistenza. Da tale deposito si partono due oleodotti che attraversano tutta la città sino alla banchina "Quattro Venti". Nel P.R.G. pubblicato, sull'area di proprietà della Società istante, vengono imposti dei vincoli che annullano l'utilizzazione degli impianti, poichè l'area è destinata a verde pubblico, a verde agricolo e a verde attrezzato.

La Società istante sostiene la nullità del Piano, per gli stessi motivi di carattere generale esposti nella osservazione che precede e per la violazione della legge 17 agosto 1942 n° 1150 costituiti dalla imposizione del vincolo di verde pubblico senza la preventiva espropriazione delle aree.

Tali motivi vengono respinti con la stessa motivazione con cui sono stati respinti nella istanza n° 177.

In particolare la Società istante osserva che lo incrocio tra la Via Notarbartolo e la Circonvallazione va ristudiato tenendo presente che le principali correnti di traffico provengono dal centro cittadino e non dall'esterno.

Propongono pertanto di ampliare notevolmente i raccordi verso est diminuendo invece i raccordi lato ovest ove sicuramente vi sarà un traffico meno intenso. Quanto alla destinazione sia a verde agricolo che a verde pubblico e a verde attrez

./.

zato, propongono invece la destinazione a zona residenziale per creare una più razionale urbanizzazione della zona in questione.
Queste richieste particolari sono state ritenute in linea di massima accoglibili perchè nello studio di maggior dettaglio che si è condotto per la zona di Via Notarbartolo e Uditore, si è riconosciuta l'opportunità sia di diminuire l'estensione del nodo sulla Via Notarbartolo sia quella di prevedere un azzonamento più confacente alla zona stessa con l'ampliamento delle aree destinate alla edilizia residenziale. Di conseguenza la osservazione può ritenersi accolta (vedi variante n° 27). (603)

Istanza n° 1070 - presentata da Marcianò Andrea e C.ti, proprietari di terreno nella zona adiacente all'alveo del fiume Oreto, catastato al fg. 71 part. 310, 315, 312, 367, 138, 136, 139, 245, 316.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 928, 929, 932 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 1071 - presentata da Porcino Carmelo, Presidente della Società Cooperativa Edilizia "Pellegrino" a r.l.
Si oppone alla approvazione del P.R.G. perchè esso prevede la costruzione di una strada nel rione Sampolo su suolo edificabile di proprietà della Cooperativa Pellegrino, suolo acquistato sulla

./.

(603) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-498-

base di un certificato di area libera rilasciato dall'Ufficio Tecnico dei LL.PP.
L'istanza è una opposizione a tutela di un interesse particolare e non può prendersi in esame.
Si fa tuttavia presente che, essendosi proceduto a uno studio più particolare di tutta la zona, si sono modificate le previsioni del Piano pubblicato nel senso richiesto dalla Società opponente (vedi variante n° 13). (604)

Istanza n° 1072 - presentata da Motisi Ignazia e C.ti.
Si oppongono al vincolo di verde pubblico previsto sull'area di loro proprietà e sui fabbricati siti in Corso Calatafimi n° 430, riservandosi di esporne i motivi.
L'istanza è una opposizione non motivata che non si prende in esame.

Istanza n° 1073 - presentata da Mazza Rosalia.
Lamenta la inutile distruzione dell'immobile di Via S. Cristina n° 17.
L'istanza è simile alle istanze n° 50, 57, 265, 321, 354, 425, 619, 633, 674, 725, 736, 738, 773, 834, 1018 e non si prende in esame.

Istanza n° 1074 - presentata da Virga Francesco e C.ti, proprietari di terreni a nord e a sud della Via Castellana catastati al fg. 47 part. 1095, 1096, 1097, 1075, 1077 e al fg. 38 part. 910, 888, 887, 5 e 13.

./.

(604) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Osservano che detti terreni confinano con le zone di rimboschimento, non hanno possibilità di irrigazione per usi agricoli e trovansi in posizione eminentemente panoramica per cui sarebbe opportuno destinarli a zona di villeggiatura.
L'istanza è stata ritenuta solo parzialmente accoglibile in quanto solo una parte del lotto a sud della Via Castellana è stata destinata a zona di villeggiatura, precisamente la parte in effetti più panoramica mentre sulla restante estensione di terreno è stato mantenuto il vincolo di verde agricolo.

Istanza n° 1075 - presentata da Cataudella Tommaso, proprietario di un appartamento in Via Spezio n° 20.
Chiede che venga modificato il P.R.G. per la non comprovata necessità della costruzione della piazza sul prolungamento di Via Roma.
L'istanza per la mancanza di motivi di interesse generale è una opposizione che non può prendersi in esame.

Istanza n° 1076 - presentata da Cambria Gioacchino, proprietario di uno stabile in Via Giorgio Arcoleo n° 59/A.
L'istanza è una opposizione in difesa di uno specifico interesse privato e non può pertanto prendersi in esame.

./.

- 500 -

Istanza n° 1077 - presentata da Fatta Del Bosco Angela.

Rileva che la terza via col tracciato previsto comporta la demolizione del palazzo di sua proprietà ricostruito nel 1949 con regolare licenza ed in ossequio al Piano di Ricostruzione; ritiene che ciò non sia equo e si riserva di presentare degli elementi tecnici da sottoporre alla Amministrazione Comunale.

L'istanza non sottopone alcun motivo di interesse generale, non può quindi ritenersi una osservazione al P.R.G. e come tale non si prende in esame.

Istanza n° 1078 - presentata da La Vecchia Leonardo, proprietario di immobili in Via Giorgio Arcoleo ai nn° 63, 65 e 69.

L'istanza è una opposizione in difesa di uno specifico interesse privato e non si prende in esame.

Istanza n° 1079 - presentata da Bertolini Angelo e C.ti, proprietari indivisi di un appezzamento di terreno sito su i prolungamenti di Via Salamone Marino, Via Machiavelli, Piazzetta delle Cliniche e Via delle Cliniche.

Si oppongono alla approvazione del P.R.G. perchè nella zona sopraindicata è prevista la realizzazione di una piazza, mentre gli istanti hanno avuto già rilasciata licenza per la costruzione di un palazzo.

L'istanza può ritenrsi accolta perchè con delibera-

./.

zione n° del il Consiglio Comunale ha concesso agli istanti la possibilità di costruire il palazzo in questione disponendo di conseguenza la modifica del P.R.G. (605)

Istanza n° 1080 - presentata da Badalamenti Girolamo.

Ricorre avverso il P.R.G. per il vincolo di verde pubblico imposto sulla esistente fabbrica di laterizi di Via Stazzone catastato al fg. 62 part. 495 e al fg. 79 part. 268 e 269.

Il ricorso è motivato solo con argomenti di carattere personale e non può pertanto prendersi in esame.

Istanza n° 1081 - presentata da Crescimanno Teresa ved. Mangiameli e C.ti.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 18. 28. 29. 35. 70. 76. 83. 216. 230. 311. 420. 520. 855. 870. 878. 883. 887 riguardanti il tracciato della terza Via in corrispondenza di Piazza S. Francesco di Paola e viene parzialmente accolta con le stesse specificazioni e limitazioni di cui alle citate osservazioni (vedi variante n° //). (606)

Istanza n° 1082 - presentata da Mazzara Francesco, proprietario di terreno in contrada Uditore fondo Collegio Romano vincolato dal P.R.G. a zona ospedaliera.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 94. 714. 784. 811. 840. 890. 969. 990. e viene accolta con

./.

(605) (606) Così nell'originale. (N.d.r.)

- 509 -

analoga motivazione (vedi variante n° 24). (607)

Istanza n° 1083 - presentata da Piazza Rosolino, proprietario di uno stabile in Via Uditore n° 9 e destinato dal P.R.G. a verde pubblico.
Osserva che la destinazione a verde pubblico è inopportuna e superflua date le grandi estensioni di verde sia agricolo che attrezzato previste nella zona, perchè esistono ivi edifici a quattro elevazioni la cui espropria sarebbe onerosissima, perchè tale viale sarebbe tagliato da una strada di traffico che collegherebbe la Via Uditore con la Via Notarbartolo.
L'istanza è stata ritenuta accoglibile nei concetti generali e il triangolo di verde pubblico in questione si è destinato, in accoglimento di questa e di altre numerose osservazioni, ad edilizia a bassa densità territoriale per la costruzione di villini (vedi variante n° 27). (608)

Istanza n° 1084 - presentata da Contorno Antonino, proprietario di uno spezzone di terreno in Via Ciaculli, catastato al fg. 88 part. 568 e 789.
Il fondo dell'istante verrebbe tagliato in due dalla Circonvallazione con grave danno per le colture ivi esistenti; richiede pertanto lo spostamento del tracciato della Circonvallazione.
L'istanza è una opposizione in difesa di uno specifico interesse privato e come tale non può prendersi in esame.

./.

(607) (608) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 1085 - presentata da Salerno Domenico, proprietario di un fondo in Corso Calatafimi catastato al fg. 65 part. 118, 120, 121, 123, 125, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 370, 418, 458, 345, destinato per la maggior parte a zona edificabile con densità territoriale 2,5 mc/mq. e per la restante parte a verde pubblico.
Si oppone al sudetto vincolo di densità e chiede che venga convenientemente elevato in rapporto ad un Piano di iniziativa privata che si riserva di presentare.
L'istanza non si prende in esame per la mancanza di argomenti di interesse generale e per il carattere di opposizione.

Istanza n° 1086 - presentata da Gioia Giacomo, proprietario di un terreno in contrada Malaspina catastato al fg. 39 part. 975.
La osservazione è simile alle osservazioni n° 676, 941, 1062 riguardanti il nuovo tracciato della ferrovia Palermo-Trapani e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 28). (609)

Istanza n° 1087 - presentata dalla AGIP S.p.A.
In linea generale osserva che il Piano doveva essere elaborato unitariamente al Piano Territoriale di Coordinamento, che manca il Piano Finanziario e che è illegittima l'imposizione del vincolo di verde pubblico senza la preventiva esproprio del suolo e tali osservazioni di carattere genera-

./.

(609) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

le vengono respinte con la stessa motivazione di cui alla osservazione n° 177. In particolare osserva che il verde pubblico posto all'imbocco della Veloce su Via Sciuti è ingiustificato perchè ivi era stata già approvata ed autorizzata la costruzione di una attrezzata stazione di servizio di proprietà AGIP.
I motivi particolari addotti dall'istante sostengono esclusivamente un interesse personale e specifico per cui tali argomenti non possono prendersi in esame, peraltro, le inderogabili e ben dimostrate sopravvenute esigenze di pubblico interesse, cui fa riferimento l'istante, esistono e si concretano nella previsione della Via Veloce diversamente da quanto previsto dal Piano di Ricostruzione.

Istanza n° 1088 - presentata da Cuttitta Paolo e C.ti, tutti esercenti di autolinee extraurbane. Osservano che a sud della nuova autostazione prevista in Corso Alberto Amedeo, è stata prevista una zona di verde pubblico che non si ritiene opportuna sia perchè per l'intenso movimento di pulmann l'uso del verde stesso sarebbe pericoloso, sia perchè tale verde renderebbe eccessivamente difficoltose e laboriose le manovre di arrivo e partenza degli automezzi. Ritengono che sarebbe invece necessario destinare l'area in questione a zona di industrie leggere per la riparazione ed il servi-

./.

zio degli automezzi, a complemento della nuova autostazione.
L'osservazione è stata ritenuta accoglibile perchè sono stati riconosciuti validi e giustificati i motivi addotti dagli istanti ed è stata pertanto accolta come le osservazioni n° 410 e 810 riguardanti lo stesso argomento.(vedi variante n° 29). (610)

Istanza n° 1089 - presentata da Siciliano Giuseppe, proprietario di immobili in Piazza S. Sofia catastati al fg. 129 part. 945.
Si oppone alla approvazione del P.R.G. senza dare di questa sua opposizione alcuna giustificazione.
La istanza non si prende in esame.

Istanza n° 1090 - presentata da Atenazio Vannucci Teresa, proprietaria di immobili in Vicolo S. Sofia catastati al fg. 129 part. 954.
Si oppone al P.R.G. senza dare alcuna giustificazione di tale opposizione.
L'istanza non si prende in esame.

Istanza n° 1091 - presentata dalla Associazione Proprietari Rione Monte di Pietà e Tribunali.
Osservano che non sono stati precisati i criteri con i quali si dovrebbe procedere al risanamento dei quattro mandamenti ed in particolare occorre che sia specificata la densità edilizia, la percentuale di verde pubblico, ed è importante che si affermi il principio del mantenimento ed il potenziamento delle caratteristiche economiche attuali

./.

(610) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-506-

nei quartieri Monte di Pietà e Tribunali. Osservano ancora che il Piano tende a frantumare le caratteristiche del rione Monte di Pietà con la creazione della terza Via che può riuscire a decongestionare il traffico della Via Maqueda solo se essa costituirà un semplice canale di scorrimento senza attraversamenti longitudinali e se il prolungamento della Via Villafranca sarà spostato ai margini del quartiere sulla Via Papireto. Chiedono inoltre che qualora fosse necessario l'attraversamento del rione Monte di Pietà, si imponga il divieto di costruire sulla terza Via uffici pubblici e negozi, in modo che non venga disturbato il carattere residenziale del quartiere.

Il Piano pubblicato prevede nella forma più generica il risanamento dei Quattro Mandamenti interni e pertanto le osservazioni dell'Associazione istante non sono pertinenti; tuttavia anche se tali osservazioni possono considerarsi come dei suggerimenti per avviare la progettazione del risanamento secondo determinati criteri, l'istanza non può accogliersi perchè i criteri esposti contrastano col carattere comunale ed artigianale del quartiere Monte di Pietà e con la indiscutibile esigenza urbanistica e viaria di creare una sussidiaria ad ovest della Via Maqueda.

L'istanza viene pertanto respinta.

Istanza n° 1092 - presentata da La Rosa Giusto

./.

e C.ti, tutti proprietari di aree comprese tra la Via Pindemonte, Corso Calatafimi, la Via Giuseppe Arcoleo e la Via Gaetano La Loggia, destinate dal P.R.G. a verde agricolo e a verde pubblico.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 120, 133, 235, 681, 931 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 103). (611)

Istanza n° 1093 - presentata da Abbruscato Gaetano, proprietario di un immobile in Via S. Agostino.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 50. 57. 265. 321. 354. 425. 619. 633. 674. 725. 736. 738. 773. 834. 1018. 1073 e per il suo carattere di opposizione non si prende in esame.

Istanza n° 1094 - presentata da Colnago Gioacchino e C.ti, proprietari di vari beni entro il Comune di Palermo.
Si oppongono al P.R.G. perchè:

1°) non è costituzionale perchè non rispetta le norme dell'art. 42 della Costituzione;

2°) non è legale perchè non rispetta le norme di cui all'art. 93 della legge 25.6.1865;

3°) non è attuabile perchè comporterebbe delle spese che nessun Comune può sostenere;

4°) non è attuale perchè si basa su lontani eventuali sviluppi della città;

5°) non risponde a criteri della urbanistica più moderna per la sproporzione tra le varie opere

./.

(611) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

previste e la ubicazione delle stesse.
In particolare osservano che sono state previste notevoli estensioni di verde attrezzato allo Sperone, tra Via Brasa e Via Porrazzi e in Via Partanna Sperone e ciò appare assolutamente sproporzionato e irrealizzabile per cui il vincolo si risolverebbe nella totale rovina dei proprietari interessati. Inoltre osservano che il P.R.G. destina ad ampliamento della Caserma di Piazza Turba alcuni fabbricati privati prospicienti su detta piazza.
L'istanza non si può accogliere e si respinge nei motivi generali poichè il Piano è legalmente redatto a norma della vigente legislazione in materia.
Per i motivi particolari esposti dagli istanti si respingono gli argomenti riguardanti il verde attrezzato tra la Via Brasa e la Via Porrazzi, perchè i motivi addotti non hanno alcuna validità urbanistica. Per quanto attiene ai vincoli di Caserma e attrezzature sportive posti sui fabbricati privati di Piazza Turba e di Via Altofonte, si accoglie la osservazione come le precedenti n° 38, 314, 300, 301 perchè trattavasi di un materiale errore nella determinazione dei confini.(vedi variante n° 19). (612)

Istanza n° 1095 - presentata da Bagnara Maria Fulvia.
Osserva che è stato omesso dal Piano il prolungamento della Via Generale Arimondi e quello del Vicolo Amato.
L'istanza è simile alla osservazione n° 112 e si

./.

(612) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 509 -

accoglie con la stessa motivazione e secondo la variante n° 32 . (613)

Istanza n° 1096 - presentata da Arduin Ferdinando di Belmonte e C.ti, proprietari di terreni in località Addaura a Mondello.

Rilevano di avere presentato un Piano di iniziativa privata per la valorizzazione del litorale della Addaura: Piano ben dotato di attrezzature, verdi pubblici e privati, centri turistici ed archeologici etc.

Osservano ancora che mentre la notevole quantità di verde proposto dal Piano di iniziativa privata viene articolato in modo da consentire l'effettivo godimento, il verde previsto dal P.R.G., eccessivamente esteso e non qualificato, è difficilmente realizzabile da parte della pubblica Amministrazione e difficilmente godibile per uso pubblico.

L'istanza è stata ritenuta accoglibile perchè si è riconosciuta la necessità di creare una zona di residenza stagionale nella insenatura dell'Addaura a completamento della zona di Mondello e Valdesi, il che risponde anche ad un preciso intendimento della Amministrazione Comunale per la valorizzazione e vivificazione sia del Monte Pellegrino che di tutte le zone litoranee. (vedi variante n° 40). (614)

Istanza n° 1097 - presentata da Migliardi Elvira, proprietaria di un immobile in Via Pitrè n° 56.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 14. 27. 30.

./.

(613) (614) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

36. 62. 67. 71. 140. 141. 236. 267. 292. 400. 654. 845 e si accoglie nei concetti generali ma non per quanto riguarda la proprietà dell'istante (vedi variante n° X). (615)

Istanza n° 1098 - presentata da Patricolo Maria Concetta, proprietaria di un appartamento in Via S. Agostino.

L'istanza è come le osservazioni n° 50. 57. 265. 321. 354. 425. 619. 633. 674. 725. 736. 738. 773. 834. 1018. 1073. 1093 e non si prende in esame.

Istanza n° 1099 - presentata da Mazzara Vito, proprietario di terreno in contrada Uditore fondo Collegio Romano, vincolato dal P.R.G. a zona ospedaliera.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 94. 714. 784. 811. 840. 890. 969. 990 e 1082 e si accoglie con analoga motivazione secondo la variante n° 2X (616)

Istanza n° 1100 - presentata da Guarnaschelli Domenico.

Si oppone alla approvazione del P.R.G. per il vincolo di verde pubblico imposto sui terreni di sua proprietà nel quartiere Zisa.

L'istanza è motivata solo da argomenti di carattere personale e non si prende in esame.

Istanza n° 1101 - presentata dalla S.p.A. S.I.M.A.S. (Società Industrie Meccaniche Affini Siciliane) con stabilimento in Palermo Via Maltese a S. Lorenzo.

./.

(615) (616) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Osserva che nel Piano non è stato previsto l'allargamento della Via Maltese nella quale si svolge un traffico assai intenso dalla Piazza di S. Lorenzo alla stazione ed alla zona industriale. Osserva anche che lo stabilimento della Società istante non è stato incluso nella zona industriale e chiede che si modifichi il Piano in tal senso.
L'istanza non è stata accolta perchè per la zona in questione non si è studiato il piano di dettaglio e l'allargamento della Via Maltese non può ritenersi argomento di piano generale. La zona industriale, invece, intesa ed attrezzata come tale, non deve estendersi a valle della ferrovia; ciò però non significa che debbano smobilitarsi le industrie ivi esistenti, a meno che non contrastino con le norme regolamentari.

Istanza n° 1102 - presentata da Scardina Giovanni, proprietario di un lotto di terreno in contrada Vergine Maria tra la via omonima e la Via Morici catastato al fg. 25 part. 523/A, 525, 827, 828 e 824.
Fa presente di avere acquistato il detto terreno sulla base di un certificato di area libera rilasciato dall'Ufficio Comunale il 5 giugno 1954 e di avere avuto successivamente respinto il Piano di lottizzazione poichè esso stava all'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie in quanto il terreno in questione dista dal Cimitero meno di m. 500; successivamente,

s/.

- 512 -

mentre l'istante era in trattative con il Comune per la cessione del terreno, il P.R.G. ha vincolato il lotto a verde agricolo. Ritiene l'istante che tale destinazione sia volutamente imposta per svilire il prezzo del terreno e ritiene anche la non necessità del verde agricolo nella zona.
L'istanza non è una osservazione al P.R.G. in quanto tratta argomenti di carattere specificatamente privato peraltro non pertinenti alla zonizzazione del Piano pubblicato.
Pertanto non si prende in esame.

Istanza n° 1103 - presentata da Cervo Grazia in Dotto, proprietaria di immobili in Via S. Agostino n° 99 e Piazza Aragonesi n° 39.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 50. 57. 265. 321. 354. 425. 619. 633. 674. 725. 736. 738. 773. 834. 1018. 1073. 1093. 1098 riguardanti il tracciato della terza via e non si prende in esame.

Istanza n° 1104 - presentata da Mosca Maria e C.ti, proprietari del fabbricato di Via Crispi ai nn° 1, 3, 5, e Piazza XIII Vittime ai nn° 2, 4, 6, 8, 10.
Ritengono non opportuna e giustificata la demolizione del fabbricato di loro proprietà per un triplice ordine di considerazioni: estetiche, economico-sociali e giuridiche.
Ritengono che dal punto di vista estetico l'allargamento della Piazza XIII Vittime sia nocivo perchè

./.

-513-

la piazza è già sufficientemente ampia e ben sistemata e perchè demolendo il palazzo verrebbero a prospettare su uno slargo imbutiforme delle case di vecchia costruzione e poco decorose. Dal punto di vista economico-sociale osservano che data la carenza di vani esistenti a Palermo e dato l'indice di affollamento per vano che ha punte spaventose nei mandamenti interni, non è giusto aumentare il verde di Piazza XIII Vittime demolendo un palazzo in piena efficienza.

Dal punto di vista giuridico poi, sostengono che la demolizione del citato stabile non potrà attuarsi prima di 20 anni e ciò è in aperto contrasto con quanto disposto dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n° 2359 sulle espropriazioni per pubblica utilità ove è detto che l'esecuzione di un'opera pubblica non può essere a lungo procastinata.

L'istanza non è stata ritenuta accoglibile e si respinge perchè, mentre la sistemazione di una piazza moderna e centralissima come Piazza XIII Vittime è da ritenersi necessaria e indifferibile, non si può accogliere il concetto esposto dagli istanti che, prima di iniziare la pianificazione di nuove sistemazioni, si debba procedere al risanamento dei vecchi quartieri cittadini. Si respinge anche l'argomento giuridicc poichè i vincoli imposti ai beni privati da un P.R. vengono imposti in virtù della legge

./.

urbanistica del 17 agosto 1942 n° 1150 e non sulla base della legge per le espropriazioni per pubblica utilità cui gli istanti fanno riferimento.

Istanza n° 1105 - presentata da Padovano Caterina, proprietaria di terreni catastati al fg. 76 part. 113.
Osserva che il prolungamento della Veloce in corrispondenza di Brancaccio, anzicchè seguire nel primo tratto l'esistente Vicolo Alfano, si discosta da esso attraversando parte della proprietà dell'istante. Ritiene che la lieve modifica necessaria per salvaguardare la proprietà non si oppone agli interessi generali sia del Piano che della collettività e chiede la rettifica di detto tracciato.
L'istanza non è stata presa in esame perchè tratta un argomento di carattere privato non pertinente col Piano Generale, tuttavia in accoglimento di altre osservazioni e a seguito dello studio di maggior dettaglio che si è condotto per la zona di Oreto-Brancaccio, il prolungamento della Veloce verso mare è stato spostato più a sud del Vicolo Alfano per cui le richieste dell'istante possono ritenersi soddisfatte.

./.

- 515 -

Istanza n° 1106 - presentata da Miragliotti Emilia e C.ti, proprietari del terreno catastato al fg. 59 part. 36, 37, 39, 41 e parte della 410 destinato dal P.R.G. a verde agricolo.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 53, 97, 131, 926 riguardanti la destinazione a verde agricolo della zona compresa tra le Vie Cappuccini, Pindemonte ed il Corso Calatafimi e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 23). (617)

Istanza n° 1107 - presentata da Liotti Angelo e C.ti, proprietari del complesso immobiliare sito alle spalle del Teatro Politeama con ingresso da Via Isidoro La Lumia 1 e facente angolo con il Corso Scinà.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 10, 26, 31, 54, 126, 212, 293, 359, 372, 416, 419, 785, 814, 821, 843, 844, 940 e si accoglie parzialmente con le stesse limitazioni e specificazioni contenute nelle citate osservazioni (vedi variante n° 5). (618)

Istanza n° 1108 - presentata da Notarbartolo Rosa, proprietaria del fabbricato di Via Pignatelli Aragona ai nn° 19, 23, 25 angolo Via Sperlinga.
L'istanza é simile nella prima parte alle osservazioni n° 8, 103, 830, 842, 898, 948, 986, 1060 e si accoglie con analoga motivazione secondo la variante n° 4 . (619)
Inoltre l'istante osserva che sulla Piazza Acquasanta é prevista una zona da risanare e ritiene che tale destinazione sia ingiustificata perché trattasi di edilizia antica ma in ottimo stato di conservazione.
Anche questo secondo rilievo é stato ritenuto accoglibile secondo la variante n° 9 . (620)

(617) (618) (619) (620) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 1109 - presentata da Lo Piccolo Filippo, proprietario di un fondo in S. Lorenzo Colli destinato dal P.R.G. a verde pubblico.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 263, 865 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 1110 - presentata da Lo Piccolo Salvatore e C.ti, proprietari di un appezzamento di terreno in località Villaggio Ruffini, catastato al fg. 20 part. 317, 106 e 160.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 263, 895, 1109 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 1111 - presentata da Anello Giuseppina e C.ti, proprietari di un appezzamento di terreno in località Villaggio Ruffini catastato al fg. 20 part. 368.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 263, 895, 1109, 1110 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 1112 - presentata da Patti Stefano e C.ti, proprietari di terreno in località Villaggio Ruffini catastato al fg. 18 part. 205, 773, 520 e fg. 20 part. 93 e 360.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 263, 895, 1109, 1110, 1111 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 1113 - presentata da Caruso Antonino, proprietario di terreni in località Villaggio Ruffini catastati al fg. 20 part. 379.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 263, 895, 1109, 1110, 1111, 1112 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 1114 - presentata da Culotta Ignazia

./.

-517-

proprietaria di un appezzamento di terreno in Via Tasca Lanza fra il Corso Calatafimi e la Via Gaetano La Loggia destinato dal P.R.G. a verde agricolo.
Osserva che tale destinazione non é opportuna perché la Via Tasca Lanza sarebbe contornata da orti e casette rurali il che, ritiene, non si confà ad una arteria di grande traffico.
L'istanza é stata ritenuta accoglibile come le altre osservazioni riguardanti la zona a verde agricolo intorno alla Villa Di Napoli (vedi variante n° 37). (621)

Istanza n° 1115 - presentata da Citarda Francesco Paolo, proprietario del terreno sito in Via Principe Palagonia catastato al fg. 39 part. 526, 528, 529, 602, 603 e 532.
Chiede che si devii la Via Imperatore Federico per salvare il fabbricato di sua proprietà, che si mantenga la Circonvallazione a una sola carreggiata e che non si attui il nodo tra la Circonvallazione e la Via Imperatore Federico.
Le richieste sono tutte giustificate da motivi di carattere strettamente privato, per cui l'istanza non si prende in esame.

Istanza n° 1116 - presentata da Girgenti Giuseppina, proprietaria di un immobile in Via Libertà 79.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 32, 52, 75, 76, 110, 222, 223, 227, 233, 234, 254, 255, 261, 253, 787, 819, 854, 918, 1025 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 17). (622)

./.

(621) (622) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-518-

Istanza n° 1117 - presentata da Acierno Ferdinando e C.ti, contitolari della ditta Industria Siciliana Pomice e comproprietari del terreno sito in contrada Arenella catastato al fg. 25 part. 711/A e dei fabbricati industriali che su di esso insistono.

Rilevano che il previsto allargamento della Via Arenella da m. 4 a m. 18 comporta la totale soppressione della industria in questione e ciò sarebbe un grave danno per la collettività poiché la Industria Siciliana Pomice é la più modernamente attrezzata per la produzione di manufatti in cemento pomice e non può trasferirsi sia per l'importanza degli impianti sia per il fatto che fruisce di una concessione demaniale che le assicura l'uso del porticciuolo naturale dell'Arenella per l'attracco dei velieri che trasportano la materia prima. Osservano inoltre che l'allargamento della Via Arenella non é urbanisticamente opportuno in quanto il collegamento tra la Via Papa Sergio e la Piazza Tonnare può avvenire meglio attraverso la Via F. 6 che può servire una zona più vasta. Infine lamentano che l'allargamento sia stato previsto tutto dal lato della Industria Siciliana Pomice evitando di danneggiare i proprietari frontisti che, oltre tutto, hanno costruzioni di scarsissima importanza.

L'istanza é stata ritenuta parzialmente accoglibile in quanto nello studio di maggior dettaglio condotto per la borgata Arenella, si é rilevato la opportunità di limitare l'allargamento della Via Arenella a m. 10 invece di m. 18. Si é accolta la richiesta di indicare la proprietà della Società istante come industria esistente, data l'importanza

./.

degli impianti ivi esistenti, anche se tale destinazione é urbanisticamente sconsigliabile (vedi variante n° 15). (623)

Istanza n° 1118 - presentata da Leonardi Paolo, proprietario di uno stabile in Piazza Gen. Turba n° 155.

L'istanza é simile alle osservazioni n° 38. 300.301. 314 e viene accolta con analoga motivazione secondo la variante n° 19 . (624)

Istanza n° 1119 - presentata da Sorci Antonino e C.ti, proprietari di una zona di terreno in Via Brasa, catastata al fg. 60 part. 390. 391. 394. 398. 68. 70. 399. 397. 395. 793. 296 destinata dal P.R.G. a verde pubblico.

Osservano che la zona destinata a verde pubblico manca di quelle colture arboree da conservare che costituiscono il presupposto alla imposizione del vincolo di verde pubblico; che trattasi di terreno in aperta campagna per il quale non si riscontra la utilità del verde pubblico; che, infine, data la presenza della città universitaria, sarebbe opportuno destinare la zona alla edificazione per servire lo sviluppo e i bisogni del mondo universitario creando una decorosa cortina sulla Via Brasa.

L'istanza non può essere accolta e si respinge perché la zona cui si riferiscono gli istanti, non é una zona in aperta campagna ma una zona che dovrà al più presto essere urbanizzata e come tale ha assoluta necessità di una congrua estensione di verde pubblico.

Istanza n° 1120 - presentata da Mondini Enrico e C.ti, proprietari di un fondo in contrada Cruillas catastato al fg. 39 part. 173.

(623) (624) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Osservano che lungo la Via Cruillas si é creata una zona edificabile profonda m. 30 da un lato e m. 20 dall'altro, con grave pregiudizio degli istanti.
Inoltre osservano che si vorrebbe sottrarre alla agricoltura un agrumeto per destinarlo a zona militare; si oppongono a tali previsioni.
L'istanza per la mancanza di motivi di interesse generale e per il carattere di opposizione non si prende in esame.

Istanza n° 1121 - presentata da Vannucci Girolamo, proprietario di uno stabile in Via Isidoro La Lumia n° 5.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 49. 56. 832. 964 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 5). (625)

Istanza n° 1122 - presentata da Giacalone Antonino, proprietario di un fondo a S. Lorenzo destinato dal P.R.G. a verde pubblico.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 263. 895. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 1123 - presentata da Suor Anna Ghezzi, Superiora della Provincia Italiana della Società Sacro Cuore.
Osserva che la destinazione permanente ad attrezzatura assistenziale della proprietà dell'Istituto in Piazza Principe di Camporeale é un grave vincolo che può pregiudicare i futuri programmi dello Istituto.
L'istanza é stata accolta inserendo nelle norme di attuazione del Piano, un articolo riguardante specificatamente le attrezzature e la possibilità di un loro trasferimento (vedi variante n° 21). (626)

(625) (626) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-524-

Istanza n° 1124 - presentata da Albanese Gaetano e Maria proprietari di un immobile in Corso Scinà 173.
Si oppongono alla cessione di terreno per la realizzazione della Piazza.
L'istanza non si prende in esame per la mancanza di argomenti di interesse generale e per il suo carattere di opposizione.

Istanza n° 1125 - presentata da Riccobene Gennaro, proprietario di terreni in contrada Malaspina catastati al fg. 42 part. 104. 171. 170. 95. 146. 99. 145. 147. 115. 7. 96. 143. 144. 151.
La xistanza é simile alle osservazioni n° 847. 852. 857. 858. 860. 901. 902. 911. 912. 913. 950 e si respinge per i concetti generali esposti in merito ai vincoli di verde pubblico, verde agricolo e densità edilizia, mentre si accoglie per il verde attrezzato a monte della Circonvallazione (vedi variante n° 101). (627)

Istanza n° 1126 - presentata da Giammorcaro Felice, proprietario di un appartamento in Via Libertà 75.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 32. 52. 75. 76. 110. 222. 223. 227. 233. 234. 254. 255. 261. 653. 787. 819. 854. 918. 1025. 1116 e si accoglie secondo la variante n° 17 , con analoga motivazione. (628)

Istanza n° 1127 - presentata da Conigliaro Antonino, proprietario di uno spezzone di terreno tra la Via Tasca Lanza, la Via Uditore ed il primo prolungamento della Via Notarbartolo.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 783. 823 e si accoglie secondo la varinte n° 27 , con analoga motivazione. (629)

./.

(627) (628) (629) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 1128 - presentata da Citarda Maria Clementina, proprietaria di terreni in contrada S. Lorenzo catastati al fg. 20 part. 307. 390. 403. L'istanza é simile alle osservazioni n° 263. 895. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1122 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 1129 - presentata da Harduin di Belmonte Ferdinando e C.ti, proprietari di ville e terreni in contrada Addaura e sino a Vergine Maria. L'istanza é simile nei concetti generali alla istanza n° 139 e viene accolta con le stesse limitazioni e specificazioni secondo la variante n° 40 . (630)

Istanza n° 1130 - presentata da Chiaramonte Bordonaro Gabriele.

Osserva che il vincolo di verde pubblico posto sulla villa di sua proprietà confinante con il Giardino Inglese é superfluo perché nella zona già esistono notevoli quantità di verde pubblico e perché la esproprio costituirebbe un onere gravosissimo per il Comune.

L'istanza non si prende in esame per il suo carattere di opposizione in difesa di uno specifico interesse privato.

Istanza n° 1131 - presentata da Catalano Giovanna ved. Guaiana e C°ti, proprietari di terreni in Via Grazia alla Guadagna catastati al fg. 73 part. 89. 85. 225. 226. 232. 233. 230. 231.

Rilevano la inopportunità del vincolo di verde pubblico lungo tutta la valle dell'Oreto fino alla Via Grazia motivando i rilievi con argomenti di interesse personale.

L'istanza non si prende in esame.

./.

(630) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-523-

Istanza n° 1132 - presentata da Randazzo Pietro, proprietario di immobili in Corso dei Mille ricadenti in zona da riordinare.
Sostiene l'istante che il vincolo di zona da riordinare é illegale poiché vincola a tempo indeterminato i diritti dei proprietari in vista di un futuro piano di riordino.
L'istanza non si prende in esame per il suo carattere di opposizione.

Istanza n° 1133 - presentata da Di Trapani Luigi e C.ti, proprietari di terreno tra il prolungamento della Via Nino Bixio ed il prolungamento della Via Mario Rapisardi catastato al fg. 43 part. 47. 80. 79. 78. 367. 385. 76. 384. 77. 75. 220. 81. 82. 386. 387. 388. 389. 74. 222. 223. 214. 215. 221. 216. 217. 219. 218. 73.
Si oppongono alla approvazione del Piano perché non é stato rispettato il piano di lottizzazione da essi presentato e perché il piano é illegittimo.
L'istanza per la mancanza di motivazioni e per il carattere di opposizione non si prende in esame.

Istanza n° 1134 - presentata da Raffa Eleonora ved. Mattaliano comproprietaria ed usufruttuaria dei terreni in località Raffa catastati al fg. 17 part. 1 e 51 e fg. 15 part. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 113. 140. 148 e destinati in massima parte a verde agricolo, in parte a zona residenziale e per la porzione rimanente a zona ospedaliera.
Rileva che una così grande estensione di verde agricolo non favorisce il naturale sviluppo urbano della città ed anzi lo blocca ingiustificatamente,

./.

mentre la dislocazione di un ospedale nella zona di espansione nord, appare illogica.
L'istanza é stata accolta parzialmente in quanto il verde agricolo previsto é stato tramutato in zona destinata alle attrezzature assistenziali visto che i terreni in questione sono di proprietà di Istituti assistenziali che intendono fruire della zona per la costruzione delle loro sedi e nel contempo si sono lievemente modificati i confini della zona edificabile (vedi variante n° 45). (631)

Istanza n° 1135 - presentata da Di Vincenzo Giulia e C.ti.
Si oppongono alla espropria degli immobili di loro proprietà in Via Acquasanta.
Per la mancanza di motivazione e per il carattere di opposizione, l'istanza non si prende in esame.

Istanza n° 1136 - presentata da Randazzo Giovan Battista.
Chiede che venga eliminato il vincolo di verde pubblico dalla casa di sua proprietà sita in Piazza Generale Cascino e confinante con la Fiera del Mediterraneo, perché il mantenimento del suo immobile non arreca pregiudizio né alla Fiera né ad una eventuale villa pubblica.
L'istanza per la mancanza di motivi di interesse generale non si può prendere in esame.

Istanza n° 1137 - presentata da Corso Giusto e C.ti, proprietari di terreni in S. Lorenzo Colli catastati al fg. 20 part. 316. 369. 370. 381. 382. 400. 371 destinati dal P.R.G. a verde pubblico.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 263. 895. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1122. 1128 e viene respinta con analoga motivazione.

./.

(631) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-525-

Istanza n° 1138 - presentata da Zappalà Francesco.

L'istanza non é una osservazione ma un atto stragiudiziale non avente diretta relazione con il P.R.G. e pertanto non si prende in esame.

Istanza n° 1139 - presentata da Niceta Angela e C.ti, proprietari di un appartamento in Via Carlo Rao 117.

Osservano che in corrispondenza della Via Carlo Rao é prevista la demolizione di alcuni fabbricati architettonicamente decorosi e di parecchie elevazioni, mentre rimarrebbe isolato e fuori del nuovo allineamento l'esistente plesso scolastico, ritengono che sarebbe più opportuno, visto che si allarga anche dal lato opposto, acquisire la maggiore larghezza tutta sul lato opposto ove esistono costruzioni di modesta entità.

L'istanza non é accoglibile e si respinge perché l'allargamento della Via Carlo Rao fa parte della variante al Piano di Ricostruzione per il prolungamento della Via del Porto già approvata dagli Organi Superiori secondo le modalità di legge.

Istanza n° 1140 - presentata da Sciacca Giuseppe e C.ti, proprietari di terreni in S. Lorenzo Colli catastati al fg. 21 part. 98.

Si oppongono al P.R.G. perché esso ha vincolato la loro proprietà a verde agricolo.

L'istanza per il suo carattere di opposizione non si prende in esame.

Istanza n° 1141 - presentata da Mazza Adele.

Lamenta la inutile distruzione dell'immobile di sua proprietà in Via S. Cristina ai nn° 13. 15. 17. 19.

./.

L'istanza é simile alle osservazioni n°50. 57. 265. 321. 354. 425. 619. 633. 674. 725. 736. 738. 773. 834. 1018. 1073. 1093. 1098. 1103 e non si prende in esame.

Istanza n° 1142 - presentata da Föllina Verde Maria Rosalia, proprietaria di un fondo in contrada Partanna Mondello dalla Via Castelforte alla Via Trapani Pescia, Via S. Nicola, Via Scordina, Via Partanna Mondello e Via Tommaso Natale.

Osserva:

1°) Il Piano é stato pubblicato in violazione della legge regionale 18.2.1956 n° 12 perché manca il Piano Territoriale di Coordinamento;

2°) E' stata violata la legge regionale 4.12.954 n° 43 perché il Piano intende regolare tutto il territorio del Comune mentre avrebbe dovuto prendere in esame soltanto il riassetto urbanistico, edilizio ed igienico del territorio urbano;

3°) E' stata violata la legge urbanistica 17.8.45 n° 1150 per quanto attiene alle modalità di compilazione formazione, pubblicazione dei P.R.G.; ed infatti le destinazioni relative alla viabilità e al verde pubblico, non rispondono ad interessi generali.

In particolare, per la viabilità della zona che interessa l'istante, suggerisce di prolungare il Viale Duca degli Abruzzi verso Valdesi attraverso il territorio denominato "Martiri" anzicché portare a congiungere il prolungamento di Via Roma con il prolungamento di Via Libertà; in quanto alle zone di villeggiatura previste a Villa Spina e Villa Lampedusa, ritiene che esse siano mal ubicate e che i terreni di sua proprietà siano più adatti come zona di villeggiatura.

4°) E' una violazione del diritto di proprietà, il destinare il verde agricolo per le zone dello

./.

abitato urbano.

5°) Nella zona in questione sono già sorti notevoli complessi industriali e non si può impedire che sorgano altre industrie perché ciò sarebbe contrario agli interessi della collettività.

6°) La proprietà dell'istante é adiacente alla borgata di Partanna Mondello ed il Comune non ha la facoltà di vincolarla a verde agricolo.
L'istanza si respinge sia per i motivi giuridici per i quali si rinvia alla deduzione già fatta nelle altre osservazioni che hanno trattato gli stessi argomenti e per i motivi particolari si fa presente che mentre non si può consentire la saldatura fra l'abitato di Palermo e le zone di Mondello Partanna, le norme di attuazione del Piano consentono l'insediamento di industrie nel verde agricolo.

Istanza n° 1143 - presentata da Cottone Andrea proprietario di terreni catastati al fg. 20 part. 366, 367, 97 e 98 in contrada S. Lorenzo Colli destinati dal P.R.G. a verde pubblico.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 263. 895. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1122. 1128. 1137 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 1144 - presentata da Buccola Filippo, proprietario di terreni in contrada Pallavicino, catastati al fg. 18 part. 522. 524. 525. destinati dal P.R.G. a verde agricolo.
L'istanza é simile nei concetti alla osservazione n° 1142 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 1145 - presentata da Virga Rosalia, proprietaria di terreni a Passo di Rigano tra la Via Roccazzo, la Via Castellana e la Via S. Isidoro, catastati al fg. 47 part. 235. 196. 1167.

./.

-528-

1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1176. 1177. 1178. 1180. 1181. 1182. 1183. 1185. 1186. 1187. 1245. 1049. 1051. 1179. 1246. 1247. 1184. 1248. 1165. 885. 1168. 1169. 869. 168. 1481.

Osserva che il volere bloccare la espansione della città dal lato di Passo di Rigano é un errore dato lo sviluppo acquistato in questi ultimi anni dalla borgata in questione.

Inoltre fa osservare che il vincolo panoramico posto a valle della Pedemontana é assolutamente superfluo poiché in quella zona la Pedemontana attraversa zone pianeggianti e prive di qualsiasi veduta panoramica.

La osservazione é stata ritenuta accoglibile solo parzialmente in quanto si é ampliata l'espansione di Passo di Rigano commisurandola alle effettive necessità della futura vita della borgata; si é accolta la osservazione sul vincolo panoramico posto a valle della Pedemontana nella zona in questione poiché effettivamente esso non era giustificato (vedi variante n° 43). (632)

Istanza n° 1146 - presentata da Giammona Antonino e C.ti, proprietari di terreno in contrada Petrazzi catastato al fg. 38 part. 806. 807. 808. 810 e di terreni in contrada Pallavicino catastati al fg. 19 part. 80. 211. 694. 697. 698. 17. 18. 74. 191. 263. 577 e fg. 11 part. 39 e 40, tutti vincolati dal P.R.G. a verde agricolo.

Gli istanti osservano che pur aderendo in linea di massima alla qualifica di verde agricolo per i loro terreni allo stato attuale, tale qualifica non possono riconoscere nel futuro, perché

./.

(632) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

il Comune non può imporre alle loro proprietà limitazioni contrarie allo sviluppo del loro piano diritto; chiedono pertanto che nelle norme di attuazione del Piano si ritenga il verde agricolo come denominazione di transizione.
L'argomento proposto dagli istanti non si può accogliere perché il P.R. deve stabilire in quali zone la città deve espandersi ed in quali altre no e non si può neanche immaginare una norma così elastica e precaria come quella proposta dagli istanti.

Istanza n° 1147 - presentata da Dalì Elena Ved. Salvo e C.ti, proprietari di un immobile in Via Libertà n° 63.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 32. 52. 75. 76. 110. 222. 223. 227. 233. 234. 254. 255. 261. 653. 787. 819. 854. 918. 1025. 1116 e viene accolta con analoga motivazione (vedi variante n° 17). (633)

Istanza n° 1148 - presentata da Maiorca Maria, proprietaria di un immobile in Via Ruggero Settimo.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 174. 175. 180. 558. 954. 995. 1038. 1046. 1048 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 1149 - presentata da Beccadelli di Bologna Marianna, proprietaria di un immobile in Piazza Principe Camporeale 23 con retrostante giardino catastato al fg. 51 part. 253.
Osserva in generale che il Piano é illeggittimo per gli stessi motivi elencati nella osservazione n° 177 che si respingono con la stessa motivazione. In particolare lamenta che sia stato impo-

./.

(633) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-530-

sto il vincolo di verde pubblico sul giardino di sua proprietà osservando che nella zona sono state previste notevoli estensioni di verde pubblico e pertanto destinare a verde anche un giardino a servizio di un fabbricato privato costituisce un errore urbanistico. Anche questo rilievo é inaccoglibile perché il verde pubblico previsto sulla Villa Baucina e sui terreni contermini fino alla Piazza Principe Camporcale, accoppiato al vincolo di edilizia da mantenere per la cortina di fabbricati sulla Piazza stessa, determina l'unica soluzione urbanisticamente valida per la sistemazione della Piazza Camporeale.

Istanza n° 1150 - presentata da Renda Francesco e C.ti, proprietari di terreni in Via Roberto il Guiscardo catastati al fg. 51 part. 1188. 1187. 1186. 884. 1189. 1194. 1195. 1193. 1192. 1190.

Chiedono che anche il terreno di loro proprietà sia destinato ad edilizia 4,5 mc/mq. come i lotti circostanti.

L'istanza non può essere accolta e si respinge perché la densità territoriale della zona in questione non può superare i 3,5 mc/mq. anche se su i lotti circostanti già urbanizzati si deve consentire una densità fondiaria più elevata.

Istanza n° 1151 - presentata da Fileccia Gaetano e C.ti.

Sostengono la illeggittimità della imposizione del vincolo di Uffici Regionali sulla loro proprietà perché ciò costituisce un eccesso di potere a tutto danno dei proprietari interessati; in secondo luogo osservano che é stato appro vato

./.

-534-

un progetto conforme al Piano di Ricostruzione per l'allargamento del Vicolo Cassarelli lasciando inalterati gli immobili di proprietà Fileccia.
La osservazione per quanto riguarda il primo punto si respinge con la stessa motivazione con cui si é respinta la osservazione n° 1061 riguardante lo stesso argomento; quanto al secondo punto non é chiaro quale sia la richiesta degli istanti.

Istanza n° 1152 - presentata da Aiello Giacoma ved. Virzì, proprietaria di un immobile in Piazza Leoni ai nn° 48. 50. 52. 54 catastato al fg. 31 part. 124/A.
Osserva che il prolungamento della Via Roma nel tratto tra la Piazza Don Bosco e la Piazza Leoni demolisce una serie di fabbricati tra cui il fabbricato di proprietà dell'istante. L'istante rileva che urbanisticamente tale prolungamento non appare esatto perché molto angolato rispetto alle correnti di traffico da e per Palermo. Osserva ancora che le zone limitrofe a detto prolungamento sono indicate come zona da riordinare e viene destinato all'edilizia un piccolo triangolo tra la Piazza Leoni ed il prolungamento della Via Roma con effetti estetici assai discutibili. Propone che si proceda invece all'allargamento della Piazza Don Bosco con Piazza Leoni e Via Imperatore Federico aumentando così la viabilità dell'incrocio esistente.
L'osservazione non si può accogliere e si respinge perché, se la soluzione pubblicata appare

./.

-539-

scarsamente fluida, é indubbio che la proposta dell'istante crea addirittura un netto interrompimento e una svolta ad angolo acuto nelle importanti correnti di traffico sull'asse di Via Roma. Si accoglie invece il rilievo riguardante la qualifica di zona perché nello studio di maggior dettaglio eseguito per il quartiere in asse allo Stadio, si é riscontrata l'opportunità di destinare la zona in questione ad edilizia con densità territoriale 4,5 mc/mq.

Istanza n° 1153 - presentata da Sorci Antonino proprietario di un lotto di terreno in contrada Castellana Falde catastato al fg. 25 part. 1401 e 1362.

Osserva che nel P.R. pubblicato é prevista una nuova strada che delimita due zone a differente densità ricadenti ambedue sulla proprietà dello istante e, poiché in tali egli non può realizzare un complesso industriale, chiede che la strada prevista venga spostata al limite di proprietà onde consentire una migliore edificazione.

L'istanza per la mancanza di motivi di interesse generale ha il carattere di opposizione in difesa di specifici interessi privati e pertanto non si prende in esame.

Istanza n° 1154 - presentata da Agrusa Rosa ved. Pampinella.

Si oppone al P.R.G. per quanto attiene ai propri immobili siti in Via Acquasanta ai nn° 132. 134 e 136.

La istanza é una opposizione non motivata e come tale non può prendersi in esame.

Istanza n° 1155 - presentata da Castro Calogero e C.ti, proprietari di terreno a Passo di Rigano contrada Castellana vincolato dal P.R.G. a verde agricolo.

./.

-533-

Gli istanti sono proprietari dei terreni a nord della espansione prevista per il quartiere Borgo Nuovo e ritengono inspiegabile il vincolo di verde agricolo in una zona di espansione in atto.

La istanza non si può accogliere e si respinge perché la zona di espansione prevista per il quartiere Borgo Nuovo é quella necessaria e sufficiente allo impianto di un quartiere residenziale autosufficiente e di conseguenza essa non può essere illimitatamente estesa.

Istanza n° 1156 - presentata da Guttadauro Salvatore e C.ti, proprietari di terreni compresi tra la Circonvallazione, il Corso Calatafimi e la Via Altarello, catastati al fg. 142 part. 36. 38. 127. 159. 163. 140. 142. 53. 71. 139. 76. 166. 177 fg. 58 part. 12. 13. 106. 581. 713. 595. 714. 17. 9. 14. 20. 675. 665 fg. 57 part. 40. 41. 42. 181. 193. 184. 185. 186. 187. 194. 227. 324 e 383.

Osservano che i terreni di loro proprietà sono compresi tra una zona di espansione a densità 2,5 lungo il Corso Calatafimi e una zona di borgata di recente formazione più a nord in corrispondenza della borgata Altarello; ritengono che pur rispettando le distanze regolamentari dallo Aeroporto, si può consentire la edificazione dal Corso Calatafimi fino ad Altarello utilizzando così una zona direttamente collegata col centro cittadino.

La osservazione non si può accogliare e si respinge perché la distribuzione della zone edi-

./.

-534-

ficabili a monte della Circonvallazione é stata studiata in funzione della viabilità, della zonizzazione e della distribuzione della popolazione in seno al territorio comunale, per cui sarebbe di grande nocumento alla organicità del Piano, la estensione indiscriminata delle zone di espansione, specie se a monte della Circonvallazione.

Istanza n° 1157 - presentata da Graziano Ignazio e C.ti, proprietari del terreno catastato al fg. 56 part. 468 e 469 vincolato dal P.R.G. ad autostazione per servizi extraurbani.
Chiedono che vengano stralciate e rese libere da qualsiasi vincolo le particelle di loro proprietà.
La istanza é una opposizione non motivata e come tale non può prendersi in esame.

Istanza n° 1158 - presentata da Liga Salvatore, proprietario di un fondo in contrada S. Lorenzo Colli catastato al fg. 20 part. 378, 371 destinato a verde pubblico dal P.R.G.
L'istanza é simile alle osservazioni n° 263. 895 1109. 1110. 1111. 1112. 1113.1122. 1128. 1137. 1143 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 1159 - presentata da Calò Carlo e C.ti, proprietari di terreni in contrada Malaspina catastati al fg. 42 part. 116, fg. 41 part. 184. 185. 186. 187. 188. 51. 53. 55. 286. 287. 208. 31. 94. 30. 159. 168. 160. 161 destinati dal P.R.G. a verde agricolo.
La istanza é simile alle osservazioni n° 847. 852. 857. 858. 860. 901. 902. 911. 912. 913. 950 e si respinge con le stesse limitazioni e specificazioni delle citate osservazioni.

./.

535

Istanza n° 1160 - presentata da Battigelli Fanny ved. Carini proprietaria di un immobile in Via Istituto Pignatelli n° 17.
La istanza é simile alle osservazioni n° 10. 26. 31. 54. 126. 212. 359. 372. 416. 419. 785. 814. 821. 843. 844. 940 e si accoglie parzialmente secondo la variante n° 5 . (634)

Istanza n° 1161 - presentata da Giglio Antonina.
Si oppone al P.R.G. per quanto attiene ai terreni di sua proprietà in Via Messina Marine.
La istanza é una opposizione non motivata che non si prende in esame.

Istanza n° 1162 - presentata da Graziano Ignazio e C.ti, proprietari di terreni in Via Colonna Rotta, catastati al fg. 56 part. 469. 467. 477. 894 destinati dal P.R.G. ad autostazioni per servizi extra urbani.
L'istanza é una opposizione non motivata e pertanto non si prende in esame.

Istanza n° 1163 - presentata da Lucà Salvatore e C.ti, proprietari dei terreni in Corso dei Mille catastati al fg. 64 part. 150 e 834.
Osservano anzitutto che si é trascurato di indicare nel Piano la Chiesa dei Decollati in modo adeguato all'importanza del monumento, in secondo luogo osservano che la imposizione del vincolo di verde pubblico dal Corso dei Mille e lungo il fiume Oreto comporta la demolizione di importanti aziende in piena efficienza senza che la cittadinanza ne ritragga un effettivo vantaggio. Infine osserva che la copertura dell'Oreto é controindicata perché coprendo il

./.

(634) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-536-

fiume si formerebbero dei ristagni con conseguenti miasmi.
La istanza non si può accogliere e si respinge sia per quanto riguarda il vincolo di verde pubblico indispensabile al risanamento e alla sistemazione urbanistica dei quartieri gravitanti lungo il fiume Oreto, sia per quanto riguarda la copertura del fiume perché il concetto espresso dagli istanti é privo di fondamento tecnico.
Si acc-oglie il rilievo riguardante la Chiesa dei Decollati che sarà indicata sul Piano secondo la variante n° 91 e mantenuta entro il verde pubblico. (635)

Istanza n° 1164 - presentata da Pensabene Addolorata ved. Fecarotta e C.ti, proprietari di un fabbricato in Piazza S. Francesco di Paola angolo Via Villa Filippina e Via Porta Carini.
Osservano che data la notevole estensione della Piazza S. Francesco di Paola non é opportuno procedere ad un ulteriore allargamento mentre sarebbe esteticamente più confacente la previsione di una sistemazione dei fabbricati esistenti con migliore risultato pratico, economico ed urbanistico.
La istanza tratta lo stesso argomento della istanza n° 522 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 1165 - presentata dalla S.p.A. S.C.I.A. immobiliare proprietaria di un appezzamento di terreno tra la Circonvallazione e la Via Evangelista Di Blasi.

./.

(635) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-537-

Osserva in linea generale che il Piano é illeggittimo perché doveva essere elaborato unitamente al Piano Territoriale di Coordinamento, perché manca il Piano Finanziario e perché manca uno schema di studio economico.
In particolare osserva che il Piano di lottizzazione del fondo Noce approvato dalle Commissioni Riunite nella seduta del 10.2.1955 é stato compreso in una zona di espansione a densità edilizia urbana fino a 2,5 mc/mq. in aperto contrasto con la densità prevista dal citato Piano di lottizzazione. Poiché tale vincolo é gravemente lesivo degli interessi della Società, l'istante si oppone alla approvazione del P.R.G.
L'istanza si respinge per i motivi generali con la stessa motivazione con cui sono state respinte le osservazioni n° 177 e simili; i motivi particolari hanno carattere di opposizione in difesa di uno specifico interesse privato e pertanto non si prendono in esame.

Istanza n° 1166 - presentata dal Sig. Avv. Aldo Samaritani e che riguarda una superficie di mq. 6.450 nella zona Villa Sperlinga denominata "La Montagnola".
La Commissione ad eccezione dell'Avv. Cerami e del Consigliere Alaimo, rileva che le osservazioni della opposizione sono infondate in quanto fermo restando la esecuzione della convenzione nulla può impedire alla pubblica Amministrazione nella formazione di un Piano Regolatore, di destinare alla pubblica utilità un'area comunque pervenuta al proprietario attuale.

./.

-538-

La Commissione rileva che il fatto che la necessità di destinare questi 6.450 mq. é stata avvistata soltanto in sede di formazione del Piano Regolatore non incide nella questione in quanto é evidente che la soluzione é stata determinata da esigenze sopravvenute nella valutazione generale del verde nella città di Palermo.
La Commissione decide pertanto di confermare il vincolo di verde pubblico per detta zona e di respingere la osservazione n° 1166 considerando che dalla trasformazione in verde pubblico della sudetta area, un grande vantaggio acquisiranno le ulteriori zone edificabili latistanti, di proprietà della Impresa opponente e che pertanto la indennità di espropriazione dovrà essere limitata al valore attuale della superficie edificabile da trasformare a verde pubblico.

Istanza n° 1167 - presentata da Sciaccaluga Enrico, rappresentante della Piccola Opera della Divina Provvidenza Don Orione, proprietaria di un complesso immobiliare denominato "Villaggio del Fanciullo" in Via della Regione.
Osserva che il prolungamento della Via Aloisio Iuvara, circa 250 mt. prima della Via della Regione, verrebbe a sfalzarsi e con un innesto a baionetta continuerebbe in senso perpendicolare alla Via della Regione, ciò appare palesemente contrastante con i criteri urbanistici ed economici perché occorrerebbe abolire un tratto lungo circa m. 90 della Via A. Iuvara già costruito in asse col tratto precedente; inoltre osserva che sulla Piazza risultante dalla baionetta formata dalla Via Iuvara, é prevista una nuova scuola il che non si ritiene ortodosso trattandosi di una Piazza di traffico.
L'istanza si accoglie per quanto riguarda il

./.

-539-

prolungamento della Via A. Iavara che é stato mantenuto in asse con il precedente tratto secondo la variante n° 66 . Non si ritiene accoglibile il rilievo riguardante la previsione di una scuola media nella zona poiché essa era già prevista dal Piano di Ricostruzione e rientra nei programmi di edilizia scolastica degli organi competenti. (636)

Istanza n° 1168 - presentata da Saitta Nunzia e C.ti, proprietari del terreno catastato al fg. 66 part. 206. 298. 207 e fg. 67 part. 1. 2.4 vincolato dal P.R.G. a verde agricolo.
Osservano che i terreni in questione confinano con la Via di Circonvallazione a margine del quartiere Villa Tasca e sostengono che il Comune non può vincolare a verde agricolo dei terreni, perché deve tenere conto della popolazione in continuo aumento con la conseguente necessità di zone di espansione; in specie nella zona in esame dove sorgono già dei grandi complessi di case popolari, sarebbe più opportuno destinare i terreni a zona residenziale con densità fino a 4,5 mc/mq.
L'istanza non si può accogliere e si respinge perché la distribuzione della zona di espansione a monte e a valle della Circonvallazione é studiata sulla base del probabile incremento di popolazione e proporzionando la città per 800 mila abitanti. A parte questo, molti altri argomenti di natura urbanistica consigliano il mantenimento del verde agricolo a monte della Circonvallazione in buona parte del territorio comunale.

./.

(636) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 1169 - presentata da Ravidà Luigi.
Osserva che la nuova via prevista tra la Via Guglielmo il Buono ed il Corso Olivuzza, comporta la totale esproprio della proprietà dello istante e non riveste alcun carattere di pubblica utilità perché non si vede quale vantaggio vi sia nell'accorciare di pochi metri il percorso per arrivare al Corso Olivuzza.
La istanza non é accoglibile e si respinge perché é troppo evidente quale importante funzione viaria abbia il raccordo in questione per la sistemazione della viabilità di tutta la zona Zisa-Olivuzza.

Istanza n° 1170 - presentata da Sciaccaluga Enrico, proprietario del Palazzo Guccia ad angolo tra la Via Ruggero Settimo e la Via Stabile.
La istanza é simile alle osservazioni n° 174. 175. 180. 558. 954. 995. 1038. 1046 e 1048, riguardanti la imposizione del vincolo a portici sulla Via Ruggero Settimo e si respinge con analoga motivazione. Per quanto riguarda l'apertura della Via P. Granatelli, sulla Via R. Settimo l'istanza é simile alle osservazioni n° 258. 266. 369. 442. 955. 1004. 1038 e viene parzialmente accolta con analoga motivazione (v. variante n° 64). (637)

Istanza n° 1171 - presentata dalla S;P.A. F.A.R., proprietaria di un appezzamento di terreno prospiciente su Via Principe Granatelli e su Via S. Annuzza, catastato al fg. 123 part. 59/b, 61/b, 394 e 395.

./.

(637) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Osserva che il Piano doveva essere elaborato unitariamente al Piano Territoriale di Coordinamento e che non é stato previsto l'allargamento della Via S. Annuzza in prosecuzione della Via Principe Granatelli.
La istanza si respinge per quanto riguarda la prima osservazione con la stessa motivazione di cui alle altre osservazioni che hanno trattato lo stesso argomento; si accoglie parzialmente invece per quanto riguarda il prolungamento della Via Principe Granatelli analogamente a quanto detto nelle osservazioni n° 258. 266. 369. 442. 955. 1004. 1038 e 1170. Vedi Journale N. 64 (638)

Istanza n° 1172 - presentata da Pernice Maria Carolina e C.ti, proprietari di terreno in contrada Resuttana catastato al fg. 30 part. 120. 127. 129. 135. 324. 20/a. 20/b, fg. 31 part. 34. 35. 58. 36. 37. fg. 29 part. 161. 164 273.
Lamentano che il Comune abbia variato le previsioni del Piano di Coordinamento del "Girato La Rosa" sulla base del quale erano già state eseguite numerose opere pubbliche ed erano state già anche convenzionate alcune aree private.
Ritengono che l'abolizione del prolungamento sud della Via Villafranca costituisca un grave errore urbanistico e una lesione degli interessi dei proprietari; ritengono ancora che la densità di 4,5 mc/mq. nonché la zona del centro direzionale costituiscano un onere assolutamente sproporzionato rispetto a quelle che erano le previsioni del citato Piano comunale. Infine fanno riferimento alla istanza presentata dai Sigg. Terrasi Giovanni catalogata al n° 1188 facendola propria in ogni sua parte.
L'istanza non può essere accolta e si respinge

./.

(638) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 542 -

perché mentre il Piano del "Girato La Rosa" era un Piano di Coordinamento di diversi piani di iniziativa privata sulla base del quale, in mancanza di un Piano Regolatore efficiente, si consentiva l'edificazione privata, il P.R.G. studiato per la interà città ha posto in rilievo la necessità sia di diminuire le densità edilizie nelle zone di espansione sia quella di variare la viabilità già prevista da altri piani viari inserendola nel quadro della grande viabilità generale.

Istanza n° 1173 - presentata da Gregorio Morra, proprietario di un complesso di fabbricati in Via Gian Filippo Ingrassia.
Riconferma la opposizione presentata avverso le previsioni del Piano di Ricostruzione e in aggiunta osserva che il Piano é illegittimo perché manca il Piano Territoriale di Coordinamento, perché manca il Piano Finanziario e perché manca uno schema di studio economico.
L'istanza per quanto riguarda gli argomenti particolari attinenti al prolungamento della Via del Porto é una opposizione e come tale non si prende in esame; gli argomenti di carattere generale riguardanti i presunti vizi di illegittimità del Piano vengono respinti con la stessa motivazione con cui sono stati respinti nella osservazione n° 177 e simili.

Istanza n° 1174 - presentata da Ugo Bice in Contreras, proprietaria di un immobile in Via Cavour 80, compreso in zona da risanare.
Osserva la illegittimità del Piano perché manca il Piano Territoriale di Coordinamento, il

./.

-543-

Piano Finanziario o quanto meno uno studio economico.
La istanza si respinge con la stessa motivazione con cui sono state respinte le osservazioni n° 177 e simili.

Istanza n° 1175 - presentata da Flugy d'Aspermont Claudio, proprietario di un fondo in Resuttana Colli tra la Via del Fante e la Via Resuttana catastato al fg. 30 part. 323. 227. 328. 339. 331. 367. 403 ivi compresi dei fabbricati rustici ed una villa settecentesca già dei Principi di Mirto.
Il Piano pubblicato prevede la occupazione sia del fondo che della Villa per creare una grande piazza tra il prolungamento della Via Libertà e la Via in asse allo Stadio.
In linea pregiudiziale l'istante deduce la nullità del Piano perché manca il Piano Territoriale di Coordinamento, perché manca il Piano Finanziario e perché manca uno studio economico.
Tali osservazioni si respingono con la stessa motivazione con cui sono state respinte le osservazioni n° 177 e simili.
Scendendo all'esame del Piano, l'istante rileva che la Piazza prevista in asse allo Stadio viola il Decreto del Presidente della Regione dell'8 Luglio 1947 n° 12 col quale veniva accolta la opposizione al Piano di Ricostruzione presentato dall'INAIL e nel quale Decreto era detto che la larghezza di m. 120 prevista per la strada in asse allo Stadio, in corrispondenza della part. 137 del fg. 30, poteva limitarsi alla creazione di una strada larga m. 22.

-544-

Il Piano pubblicato prevede di nuovo la grande piazza prevista dal Piano di Ricostruzione mantenendo però una strada larga m. 40 in corrispondenza della proprietà INAIL e non in asse con la piazza stessa. Rileva ancora l'istante, che il prolungamento in rettifilo della Via Libertà oltre la Piazza Vittorio Veneto é anche esso ingiustificato perché comporta la demolizione della intera borgata Resuttana con conseguente grave danno e per i proprietari e per la edonomia dell'Amministrazione.
Infine fa presente che la villa che andrebbe demolita é una villa settecentesca ben conservata e con volte affrescate di notevole pregio.
L'istanza non é accoglibile e si respinge per quanto riguarda la necessità di creare una grande piazza all'incrocio tra il prolungamento della Via Libertà e la Via in asse allo Stadio, necessità derivante non solo dalla opportunità di creare dei parcheggi a servizio dello Stadio ma anche e principalmente dall'inderogabile bisogno di provvedere alla buona ordinazzazione della viabilità generale nella zona nord della città contemperando le esigenze delle nuove zone di espansione e del centro direzionale che ivi sorgerà con le esigenze di traffico che vanno quotidianamente aumentando.
Per gli stessi motivi si respinge la osservazione riguardante il prolungamento della Via Libertà perché é bensì vero che il Piano debba regolare quanto già esiste senza prevedere troppo radicali trasformazioni ma é indubbio che nel prevedere le nuove zone di espansioni, futuri

./.

-545-

centri di vita della città, non si possono adottare i criteri restrittivi richiesti dall'istante solo per non danneggiare determinate proprietà a tutto detrimento dei preminenti interessi generali. Si accoglie invece la osservazione sulla non assialità tra la Via in asse allo Stadio e la retrostante piazza, ed infatti la sistemazione reciproca é stata variata secondo la variante n° 89 .

(639)

Istanza n° 1176 - presentata da Gulì Vincenzo e C.ti, proprietari di terreni in S. Lorenzo Colli catastati al fg. 21 part. 129. 130. 131. 136. 223. 224. 225. 228.

Rilevano in linea pregiudiziale la nullità del Piano per la mancanza del Piano Territoriale di Coordinamento, del Piano Finanziario, di uno studio economico e dei piani particolareggiati di risanamento.

Tali osservazioni pregiudiziali si respingono con la stessa motivazione con cui sono state respinte le osservazioni n° 177 e simili.

In particolare osservano che il terreno di loro proprietà viene vincolato parte a sede stradale per la creazione di una larghissima strada in prolungamento della Via Sciuti parte a verde agricolo e parte a zona edificabile con densità 2,5 mc/mq. Ritengono che la larghezza della Via Sciuti sia ingiustificata e il suo tracciato diverso da quello già approvato dallo Assessorato Regionale LL.PP., il che oltre che un abuso di poteri costituisce un atto urbanistico errato; ritengono che in sede di P.R. si possono vincolare terreni a verde agricolo perché

./.

(639) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 546 -

tali terreni potrebbero essere necessari per la costruzione di abitazioni in sostituzione di quelle da demolire all'interno dei quattro Mandamenti; ritengono infine che la densità prevista nella zona citata é troppo bassa e come tale antieconomica sia per i privati che per la Amministrazione.

Le osservazioni della presente istanza vengono tutte respinte perché la sezione del prolungamento di Via Sciuti deve essere mantenuta di m. 45 per preminenti ragioni di viabilità e di traffico, perché sia le densità che i vincoli di verde agricolo sono stati posti in base oltre che a criteri urbanistici, alle previsioni di incremento demografico e distribuzione di popolazione presumibili nella città di Palermo.

Istanza n° 1177 - presentata da Morello Michele e C.ti.

La istanza pur essendo simile nella sostanza alla osservazione n° 943 già esaminata, ha carattere di opposizione in difesa di specifici interessi privati e come tale non si prende in esame.

Istanza n° 1178 - presentata da Bazan Umberto, proprietario di un fabbricato in Via Resuttana Colli n° 137 e del retrostante terreno catastato al fg. 30 part. 320 e 401.

L'istanza é conforme alla osservazione n° 1175 e si respinge come la precedente accogliendo soltanto il rilievo sulla assialità tra la Via e la Piazza in asse allo Stadio. Vm N. 89 (640)

Istanza n° 1179 - presentata da Angelo Genova e C.ti, proprietari di terreno in contrada

./.

(640) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-547-

Cruillas tra Via Buzzanca e Piazza Catania catastato al fg. 39 part. 1017. 1218. 1016. 1217. 1007. 1009. 543. 1015. 1216. 218. 220. 1010. 1014. 1005. 1004. 539. 540. 1011. 1013. 535. 1003. 1012. 1019. 1002. 544. 975. 222. 223. 225. 1018. 226. 801. 227. 980. 987. 995. 981. 988. 996. 982. 989. 997. 983. 990. 998. 999. 992. 1000. 1001 tutte ricadenti nella zona destinata a caserma.

In linea pregiudiziale sostengono la nullità del Piano per la mancata elaborazione unitaria col Piano territoriale di coordinamento e per la mancanza del piano finanziario o quanto meno di uno studio economico.

In subordinato rilevano che l'ubicazione della zona militare che li interessa é errata sia perché essa rimarrebbe circondata dall'edilizia, sia perché nelle aree circostanti sono già approvati progetti di costruzione che possono compromettere la realizzazione delle caserme.

L'istanza é simile alle osservazioni n° 15. 303 343. 358. 421 e mentre si respingono, per i motivi già esposti nelle deduzioni alla istanza n° 177, gli argomenti di carattere giuridico, si accoglie l'istanza per quanto riguarda la ubicazione della caserma, secondo la variante n° 8.

Istanza n° 1180 - presentata da Pernice Maria Carolina proprietaria del fabbricato in Via Teofilo Folengo n° 5 ad angolo con la Via Nicolò Garzilli.

In linea preliminare decuce la nullità del Piano perché non preceduto dal Piano Territoriale di Coordinamento, perché mancano sia il piano finanziario che uno studio economico e perché mancano ancora i piani particolareggiati di ri-

./.

-548-

sanamento; in particolare rileva che il previsto vincolo a zona commerciale sul fabbricato di proprietà della sottoscritta e su i fabbricati vicini da Via Giostra fino a Via Dante non rispondono ad alcun criterio di utilità o necessità. Peraltro questi immobili sono compresi nell'area su cui dovrà sorgere il palazzo della Regione Siciliana.
Osserva ancora che la creazione di un unico comparto invece di favorire il sorgere di una iniziativa tendente a sistemare il fondale di Piazza Castelnuovo aggiunge remore e difficoltà alle possibilità edificatorie della zona.
La osservazione non é accoglibile e si respinge per i motivi giuridici con la stessa motivazione di cui alla istanza n° 177 e simili; per i motivi particolari riguardanti l'area compresa tra la Via Giostra e la Via Dante, le osservazioni relative si respingono perché:

1°) L'area in questione non é compresa tra le aree sottoposte ad esproprio per la costruzione del palazzo della Regione e pertanto nessuna legge ne vieta attualmente una diversa destinazione;

2°) Necessità di carattere estetico ed urbanistico impongono che si proceda alla definitiva sistemazione della Piazza Castelnuovo e in particolare alla soppressione della Via Folengo e della Via del Bersagliere, perché é indispensabile che la soluzione del fondale di Piazza Castelnuovo sia una soluzione quanto più possibile unitaria e coordinata;

3°) Considerata la necessità della soluzione

./.

-549-

unitaria é fuori di dubbio che, nell'interesse della città e nello interesse degli stessi proprietari dell'area, é importante che l'isolamento sia destinato non alla residenza ma ad attività commerciali che si avvantaggerebbero della posizione centralissima;

4°) Le difficoltà di carattere amministrativo e legale derivanti dalla creazione di un unico comparto non possono ovviamente essere ritenute un argomento urbanistico perché come dimostrato da una notevole casistica esse sono superabili.

Istanza n° 1181 - presentata dalla S.p.A. La Torre proprietaria del promontorio che chiude a nord il Golfo di Mondello catastato al fg. 1 part. 106 e 107 e destinato dal P.R.G. a verde pubblico con sovrastante simbolo di albergo esistente.

La Società istante fa rilevare che le costruzioni in atto esistenti sono una piccola parte di quelle progettate e regolarmente approvate sia dagli organi regionali che dagli organi commerciali, pertanto la imposizione del vincolo di verde pubblico comprometterebbe gravemente le successive realizzazioni che il Comune non avrebbe nessun interesse di vietare.

L'istanza é accoglibile in quanto in effetti non era nella intenzione degli organi Redazionali di vietare le successive realizzazioni per la valorizzazione del promontorio "La Torre" e pertanto l'istanza viene accolta secondo la variante n° 36 in cui la zona di proprietà della Società istante é destinata ad attrezzatura turistico alberghiera. (641)

./.

(641) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-550-

Istanza n° 1182 - presentata da Gioacchino D'Anna fu Angelo e Gioacchino D'Anna di Gaetano, amministratori delle Officine Meccaniche Riunite D'Anna con sede in Via Ruggero di Loria n° 98.

Osservano che il prolungamento della Via Marabbitti investe e taglia la fabbrica di loro proprietà e ritengono che tale prolungamento, data la vicinanza della via Marabbitti con la Via Aloisio Iuvara sia assolutamente superfluo e comporta soltanto un gravissimo onere finanziario per il Comune.

L'istanza non può essere accolta e si respinge perché il prolungamento della Via Marabbitti oltre la Via Airoldi e fino alla piazza di raccordo con la Via Aloisio Iuvara é indispensabile per la organica viabilità del Rione Montalbo. Peraltro il prolungamento della Via Marabbitti costituiva già una previsione di Piano di Ricostruzione.

Istanza n° 1183 - presentata da Castellucci Maria Carolina e C.ti, proprietari di terreno a monte e a valle del Viale Regina Margherita che congiunge la città con Mondello, catastato al fg. 11 part. 276. 17. 274. 275. 278. 280. 283/b. 151/d. 295/b e 151 vincolato a verde pubblico quelli a monte della strada e a verde agricolo quelli a valle.

Osservano gli istanti che la uitlizzazione di questi terreni é già fissata e regolata da un piano facente parte integrale del contratto stipulato tra il Comune di Palermo é la Società

./.

-554-

Immobiliare Italo-Belga in data 23.1.911 in Notar Ferdinando Lionti.

Il Comune non può a sua volta e per spirito di innovazione cambiare i piani già approvati o tanto meno una convenzione già stipulata. Chiedono pertanto che la zona venga indicata sul piano come zona già regolata da convenzione; in linea subordinata gli istanti deducono la nullità del Piano perché non elaborato unitariamente al Piano Territoriale di Coordinamento e per la mancanza del Piano Finanziario o quanto meno di uno studio economico. Infine osservano che la estensione del verde pubblico previsto é sproporzionata specie nella zona Monte Pellegrino-Favorita-Mondello e ritengono che sulle pendici del Monte Pellegrino sarebbe opportuno consentire la costruzione di villini che ravviverebbero l'accesso alla zona balneare della città. Analoghe considerazioni vengono fatte per quanto riguarda il vincolo di verde agricolo. L'istanza nella prima parte tende a provare che il Comune é costretto a rispettare in sede di P.R. quanto contrattualmente pattuito con la Società Immobiliare Italo Belga nel 1911.

E' evidente che a quella data fu redatto e approvato un Piano Regolatore per la sistemazione di Mondello partendo da presupposti che oggi o non esistono più o sono stati completamente sovvertiti dalle nuove esigenze manifestatesi a seguito della espansione di Palermo negli ultimi 40 anni. Motivi urbanistici di fondamentale importanza già esposti in occasione di altre osservazioni impongono che si cerchi con

./.

-552-

ogni mezzo di separare quanto più possibile la espansione cittadina dall'espansione di Mondello e pertanto non si può accoglire la richiesta degli istanti.
I motivi esposti nella seconda parte sono anche essi da respingere per quanto detto nelle deduzioni alla osservazione n° 177 e simili per gli argomenti di carattere legale, mentre le considerazioni sulla superfluità del verde pubblico e del verde agricolo lungo il Viale del Giusino vengono anch'esse respinte per quanto più sopra dedotto.

Istanza n° 1184 - presentata da Cappellino Gaetano e C.ti, proprietari di un fabbricato in P.zza Principe di Camporeale ai nn° 62-63-64-65-66 catastato al fg. 55 part. 211.
Gli istanti lamentano che il loro fabbricato per il quale era prevista la demolizione e la ricostruzione sulla base di un progetto già approvato, sia stato incluso in una "zona da riordinare" lamentano anche che si sia previsto il prolungamento della Via Paolo Gili sino alla Piazza P.pe di Camporeale.
In linea generale deducono la nullità del Piano perché non elaborato unitariamente al Piano Territoriale di Coordinamento, perché manca uno studio economico, perché manca il Piano Finanziario e perché infine mancano i Piani particolareggiati di Risanamento. In particolare gli istanti osservano che non é giustificata la inclusione nella "zona da riordinare" del loro immobile e che il progettato prolungamento della Via Paolo Gili non tiene conto del dislivello

./.

esistente fra detta strada e la P.zza Camporeale.

I motivi legali esposti dagli istanti vengono respinti con la stessa motivazione di cui alla osservazione n° 177 e simili; i motivi di carattere particolare non si prendono in esame perché non sono motivati da argomenti di interesse generale e vengono respinti perché in difesa di uno specifico interesse privato. Si dà tuttavia atto che nello studio di maggior dettaglio che si é eseguito per la zona di P.zza Camporeale si é ritenuto più opportuno vincolare le aree comprese tra la Zisa e la stessa piazza ad edilizia esistente da completare, prevedendo però il mantenimento dellox sbocco di Via Paolo Gili fino alla detta Piazza mediante un fornice ricavato nella cortina edilizia anziché a piena sezione.

Istanza n° 1185 - presentata da Castellucci Giuseppe in rappresentanza della Società Anonima Industria Derivati Catrame - I.B.C., proprietaria di uno Stabilimento in Via Salvatore Cappello catastato al fg. 4 part. 610.

L'istante osserva che nello Stabilimento suddetto si esercita una complessa attività industriale e il P.R. pubblicato prevede la soppressione della Via Salvatore Cappello e l'apertura di una larga strada che congiunge Via Massina Marine con S. Giovanni dei Lebbrosi e tutto il terrenn compreso tra la detta strada ed il Fiume Oreto viene destinato ad autostazione senza tenere anche conto della esistenza della fabbri

./.

-554-

ca suddetta. In linea preliminare l'istante rileva la nullità del Piano per la mancanza del Piano Territoriale di Coordinamento, dei Piani Particolareggiati di risanamento, del Piano finanziario e di uno studio economico. In particolare osserva che la soppressione dello Stabilimento in parola costituirebbe un gravissimo onere per la Amm.ne Comunale e un notevole danno per l'economia industriale della città. Rileva ancora che l'autostazione potrebbe ubicarsi in altra località più idonea.
L'istanza non può essere acoolta e si respinge perché la strada cui fa riferimento l'istante é prevista già dal Piano di Ricostruzione e secondo dette previsioni essa verrà eseguita.
Quanto alla ubicazione della autostazione essa é tale da essere la più confacente per le esigenze viarie e funzionali della città.

Istanza n° 1186 - presentata da Pernice Maria Carolina, proprietaria di un fabbricato in P.zza Indipendenza 57 facente parte della cortina di costruzioni esistehte tra la P.zza Indipendenza e la Via Colonna Rotta.
L'istante osserva che il P.R. pubblicato prevede l'apertura di una nuova via in prolungamento della Via Re Federico che sboccando sulla P.zza Indipendenza demolirebbe il suddetto fabbricato.
In linea preliminare l'istante deduce la nullità del Piano perché non elaborato unitariamente al Piano Territoriale di Coordinamento, perché manca il Piano finanziario, perché manca uno studio economico e perché mancano infine i

./.

-555-

piani particolareggiati di risanamento. In particolare l'istante rileva che il fabbricato di sua proprietà é in ottima costruzione in buono stato di manutenzione e quanto mai decoroso dal punto di vista architettonico; non é giustificata pertanto la sua inclusione in una "zona da riordinare".

La realizzazione del prolungamento della Via Re Federico così come progettato nel piano é irrealizzabile perché dati i dislivelli esistenti comporterebbe una spesa notevolissima; oltre tutto se il tracciato venisse spostato leggermente si demolirebbero soltanto fabbricati molto modesti e in cattive condizioni; né si può pporre che é necessario mantenere il tracciato previsto perché esso non é in asse con il precedente tratto di Via Re Federico.

L'istanza non é accoglibile perché il tracciato della Veloce non é modificabile date le esigenze viarie della Città e le previsioni ormai consolidate nello studio dei piani particolareggiati; il fabbricato di proprietà dell'istante non può essere demolito perché la sistemazione prevista per lo sbocco della Veloce in Piazza Indipendenza comporta necessariamente la sua demolizione per realizzare le complesse opere di sistemazione cui l'istante stesso accenna.

Istanza n° 1187 - presentata da Alfano Maria e C.ti, proprietari di terreni ricadenti tra la Via Altofonte ed il fiume Oreto catastati al fg. 70 part. 222. 34. 38. 51. 54. 56. 159. 385. 58. 163. 164. 167. 174. 175. 14015. 14014. 14016.

./.

-556-

14882. 1482. 14019. 14017. 14018. 330. 331. 334. 337. 38. 53. 92. 93. 158. 159. 160. 254. 298. 335. 346. 356. 372. 383. 384. 388. 49. 65 A. 66 A. 165. 166E. 173. 174B. 177. 183. 168. 162. 210. 209. 341. 67. 182. 329. 332. 338. 343. 91. 223. 224. 294. 342. 61. 333. 336. 60. 191. 32. 347. 364. 373 e fg. 71 part. 3. 285. 286. 254. 525. 545. 546. 548. 549. 1. 290. 293. 297. 219. 546. 462. 22. 385. 386. 511. 291. 538. 55.

Detti terreni sono destinati a verde attrezzato quelli a valle della Circonvallazione e a verde agricolo o a zona cimiteriale con relativa zona di rispetto quelli a monte della Circonvallazione.

Gli istanti deducono la nullità del Piano perché essom non é stato studiato unitariamente al Piano territoriale di coordinamento e perché non contiene né il Piano finanziario né uno studio economico.

In particolare osservano che la Città é già fornita di tutti i più importanti impianti sportivi ed in ogni caso qualora ve ne fosse ulteriore bisogno, occorrerebbe ubicarli in zona di minor produttività agricola.

Analoghe considerazioni gli istanti svolgono per quanto riguarda la zona del nuovo cimitero e propongono di spostare lo stesso in località più vicina al fiume dove esistono dei canneti totalmente improduttivi.

Altrettanto ingiustificato viene ritenuto il vincolo a verde agricolo perché i terreni di loro proprietà si prestano ottimamente per una espansione cittadina.

L'istanza non si può accogliere e si respinge per i motivi legali con la stessa motivazione con cui sono state respinte le istanze 177 e

./.

-557-

simili riguardanti argomenti analoghi; per i motivi specifici la istanza viene respinta poichè il dimensionamento delle attrezzature sportive é stato fatto nel quadro della futura Palermo prevista per 800.000 abitanti e la ubicazione di di tali impianti é stata prescelta in modo che tutte le zone cittadine possano fruire delle attrezzature indispensabili. Anche la nuova zona cimiteriale é stata ubicata in modo da essere facilmente accessibile senza per ciò far parte dell'insieme urbano vero e proprio, per quanto infine riguarda il verde agricolo gli istanti stessi affermano che i loro terreni sono di alta produttività agricola e mal si prestano all'impiento di attrezzature o di zone edilizie. Peraltro, come già detto in occasione di altre osservazioni il verde agricolo in quella località é necessario per interrompere le espansioni urbane salvo il piccolo ampliamento relativo alla borgata Pagliarelli.

Istanza n°1188 - presentata da Terrasi Giovanni e C;ti, proprietari di terreno a Resuttana Colli, catastato al fg.30 part. 6. 24. 26. 27. 28. 35. 428. 492. 491. 507A. 1. 520. 33. 522 e 29.

Gli istanti lamentano che il Piano sia stato elaborato non unitariamente al Piano Territoriale di Coordinamento, che non siano stati redatti i piani particolareggiati di risanamento, che manchi il Piano finanziario e che non sia stato fatto uno studio economico. In particolare ritengono che le sistemazioni previste nel tratto della Via Resuttana con la integrale

./.

- 558 -

demolizione di tutte le case fronteggianti la Via Resuttana siano antieconomiche e irrealizzabili; non ritengono che sia attuabile il prolungamento di Via Libertà e la destinazione di centro direzionale posta su tutte le aree a monte del prolungamento di Via Villafranca é erronea perché i centri sorgono spontaneamente.

Chiedono che vengano mantenute le previsioni del Piano di Coordinamento del "Girato La Rosa" sulla base del quale gli istanti avevano avuto approvato un Piano di Lottizzazione. Ritengono infine che il verde pubblico previsto attorno alla via Resuttana sia sproporzionato e non rispondente all'effettivo stato dei luoghi.

L'istanza non é accoglibile e si respinge per i motivi legali con la stessa motivazione con cui sono state respinte le istanze n° 177 e simili; per i motivi particolari l'istanza si respinge perché gli argomenti proposti dagli istanti non hanno consistenze urbanistiche: il prolungamento della Via Libertà é una esigenza viaria inderogabile e oltre tutto esso era previsto nel Piano di Coordinamento del "Girato La Rosa" cui gli istanti chiedono che si ritorni; il centro direzionale misto rappresenta una previsione tendente a valorizzare la espansione nord ed esso é stato meglio regolamentato e disciplinato nel nuovo studio di P.R.; il verde pubblico attorno alla Villa Resuttana infine é anch'esso necessario per preservare la Villa dal promiscuo contatto con ambienti moderni. Però in accoglimento

./.

- 569

di quanto osservato dagli istanti si é constatato che esistono effettivamente molte costruzioni immediatamente a contatto con il Viale di accesso, ragion per cui, detto verde pubblico é stato congruamente diminuito secondo la variante n° 93 . (642)

Istanza n° 1189 - presentata da Pallme Köning, proprietario di un fabbricato in Via Lincoln confinante con l'Orto Botanico e di un fondo nel Corso dei Mille denominato "Grotta della Regina" catastati al fg. 77 part. 1008/3. 279/2. 762/1. 762/2. 762/3. 762/4. 768/5.

L'istante chiede l'annullamento del Piano perché esso non é stato elaborato unitariamente al Piano Territoriale di Coordinamento, perché mancano i piani particolareggiati di risanamento, perché non contiene il piano finanziario e perché manca uno studio economico. In particolare l'istante osserva che il verde pubblico previsto nel Piano é esagerato e sproporzionato ed é totalmente ingiustificato volere destinare a giardino un fabbricato già esistente. Osserva ancora che non é giustificato il vincolo di Zona Industriale imposto sulla zona della "Grotta della Regina" perché tale destinazione non risponde ad una reale esigenza dato che tutte le nuove industrie vanno sorgendo nella zona tra Partanna e Sferracavallo. La osservazione non può essere accolta e si respinge per i motivi legali con la stessa motivazione di cui alle osservazioni n° 177 e simili, per i motivi particolari l'istanza

./.

(642) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

viene pure respinta perché il verde pubblico previsto sul fabbricato di Via Lincoln riconferma il vincolo già imposto con una variante al Piano di Ricostruzione regolarmente approvato.

Per quanto riguarda la ubicazione della zona industriale essa é stata lungamente discussa e vagliata dai maggiori organi cittadini e dai dirigenti le attività economiche interessate.

Istanza n° 1190 - presentata da Lanza di Scalea Franco, proprietario del Fondo Scalea nella Piana dei Colli a S. Lorenzo.

Rileva che il Piano non é stato elaborato unitariamente al Piano Territoriale di Coordinamento e che manca il piano finanziario; in particolare poi osserva che il prolungamento della Via Sciuti investe un boschetto di pini ad alto fusto che sarebbe peccato distruggere; osserva ancora che le zone industriali previste fra Tommaso Natale e Partanna sono separate tra loro da unalarga fascia di verde agricolo e che sarebbe più opportuno prevederne la unificazione.

L'istanza si respinge per i motivi legali con la stessa motivazione di cui alle osservazioni n° 177 e simili; si accoglie per quanto riguarda il mantenimento del boschetto di pini secondo la variante n° 110 e si respinge infine la richiesta di unificazione delle zone industriali poiché non si tratta di vere e proprie zone industriali che non hanno alcun motivo di essere unificati. (643)

Istanza n° 1191 - presentata da Morreale Angela.

L'istante lamenta la inopportunità di prevedere la demolizione dei fabbricati che dall'ini-

./.

(643) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-564-

zio di Via del Fante vanno fino al confine con la SAIA.
La istanza é simile alle osservazioni n° 108. 915. e 919 e si accoglie con la stessa motivazione secondo la variante n° 16 . (644)

Istanza n° 1192 - presentata da Fiore Francesco Paolo amministratore del condominio dello stabile di Via Emerico Amari n° 123.
Ricorre contro l'approvazione del Piano Regolatore Generale perché lo stabile sudetto dovrebbe essere demolito per dare luogo al prolungamento della Via Roma.
Ritiene che attraverso un esame obiettivo e sereno del Piano appare evidente che esso é ispirato da interessi più o meno facilmente intuibili ma del tutto estranei al vantaggio della collettività . Ritiene ancora che la profonda erroneità dei criteri addotti e la assurdità delle soluzioni prospettate siano una prova del difetto di legittimità del Piano, in particolare per quanto riguardda il prolungamento della Via Roma.
La istanza non si prende in esame per il suo carattere di opposizione in difesa di uno specifico interesse privato e per la mancanza di concetti di interesse generale.

Istanza n° 1193 - presentata da Teresi Francesco, proprietario di terreno in località Barone Scala catastato al fg. 71 part. 152. 250. 248. 158 e 305.
Osserva anzitutto che il Piano Regolatore non é determinato e lègittimato da esigenze di pubblica utilità, che esso non é stato elabo-

./.

(644) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-562-

borato unitariamente al Piano Territoriale di Coordinamento e che manca il piano finanziario. In particolare osserva la illeggittimità del vincolo di verde agricolo perché esso ledereb-be gravemente gli interessi degli istanti. I motivi legali contenuti nella istanza si re-spingono con la stessa motivazione di cui alle osservazioni n° 177 e simili; i motivi parti-colari invece non si prendono in esame perché dettati da specifici interessi privati.

Istanza n° 1194 - presentata da Morici Giu seppe e C.ti, proprietari di terreno tra la Via Tramontana e il vicolo Malaspina catastato al fg. 43 part. 87 e 88.
Osservano che nel Piano pubblicato il terreno di loro proprietà é indicato come zona ferro-viaria esistente mentre in effetti non esiste alcun impianto ferroviario. In linea subordi-nata ritengono che la ubicazione della nuova Stazione Notarbartolo sia erronea perché trop-po vicina alla espansione urbana. La istanza si accoglie per quanto riguarda il segno gra-fico adottato sul Piano perché trattasi di errore materiale, infatti la nuova Stazione Notarbartolo é stata segnata come zona ferro-viaria futura secondo la variante n° 44 . (645)
Non si ritiene di potere accogliere le osser-vazioni riguardanti la ubicazione della Stazio-ne Notarbartolo poiché tale previsione compete alla Amm.ne ferroviaria che con i suoi organi tecnici elabora i programmi di trasformazione e rimordenamento degli impianti ferroviari.

./.

(645) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-563-

Istanza n° 1195 - presentata da Ponte Salvatore, proprietario di terreno in Via Ruggero di Loria catastato al fg. 34 part. 611.
Chiede che sul terreno di sua proprietà egli possa edificare con una densità di 4,5 mc/mq. invece dei 3,5 mc/mq. prevista dal Piano.
L'istanza non può prendersi in esame perché i motivi addotti sono di carattere personale e in difesa di un interesse privato.

Istanza n° 1196 - presentata da Genova Angelo e C.ti, proprietari di terreno in località Cruillas tra la Via Attanasio e la Via Mango destinato dal P.R.G. a verde agricolo.
Gli istanti deducono la nullità del Piano perché non accompagnato dal Piano Territoriale di Coordinamento, perché manca il Piano finanziario, perché manca uno studio economico, perché infine mancano i piani di risanamento.
Sostengono che se non vengono redatti i piani di risanamento non si può sapere la quantità di popolazione da trasferire e non si può di conseguenza determinare quale é la entità delle zone di espansione da prevedere e quindi quali terreni da destinare a verde agricolo.
In particolare i terreni di proprietà degli istanti trovansi in zona quanto mai adatta per fabbricare.
L'istanza si respinge per i motivi legali con la stessa motivazione di cui alle osservazioni n° 177 e simili e non si prende in esame la richiesta dello svincolo del verde agricolo perché essa é dettata da un interesse particolare.

./.

colare.

Istanza n° 1197 - presentata da Speciale Alessandro, proprietario di un edificio in Via Mura di S. Vito e rientrante nella zona da risanare.
L'istanza é una opposizione in difesa di uno specifico interesse privato e come tale non si prende in esame.

Istanza n° 1198 - presentata da Terrasi Agostino e C.ti, proprietari di terreni delimitati dalla Via Quinta Casa e dalla Via dei Cantieri nonché di una casa di civile abitazione con adiacente terreno al n° 92 di Via Cristoforo Colombo.
Gli immobili sono tutti vincolati a Zona Industriale.
Gli istanti rilevano la nullità del Piano perché essox non é stato elaborato unitariamente al Piano Territoriale di Coordinamento, perché manca il Piano finanziario e perché manca uno studio economico. Ritengono infine che la destinazione a zona industriale dei terreni di loro proprietà sia irrazionale perché la zona ha un carattere spiccatamente residenziale; riconoscono che nella zona é compreso il Cantiere Navale la cui esistenza é necessariamente determinata dalla vicinanza del mare, ritengono però che l'ampliamento del Cantiere Navale debba avvenire in condizioni di libera trattativa in maniera da avvantaggiare i proprietari finitimi.
La osservazione si respinge per quanto riguarda i motivi legali con la stessa motivazione

./.

di cui alla osservazione n° 177 e simili. Per quanto riguarda il vincolo di zona industriale i motivi addotti dagli istanti scoprono il desiderio di speculare su una eventuale espansione del Cantiere Navale; tutta la zona vincolata dal Piano come Zona Industriale non ha carattere residenziale ma fin da ora uno spiccato carattere industriale che verrà potenziato e sancito in una previsione urbanistica.
L'osservazione pertanto si respinge.

Istanza n° 1199 - presentata da Maniscalco Maria Concetta, proprietaria di un edificio in Via Mura S. Vito e ricadente in zona da risanare.
L'istanza é conforme alla istanza n° 1197 e non si prende in esame per gli stessi motivi.

Istanza n° 1200 - presentata da Bellanca Maria Cristina ved. Amalfi e C.ti, proprietari di unc stabile in P.zza Giuseppe Verdi.
Si oppongono alla approvazione del Piano che comprende i loro immobili in uno unico comparto destinato ad edilizia speciale perché essi hanno avuto già approvato un progetto di costruzione.
L'istanza per il suo carattere di opposizione e perché in difesa di uno specifico interesse privato non si prende in esame.

-566-

Istanza n° 1201 - presentata da Cannella Rosa ved. Benfratello e C.ti, proprietari di terreno catastato al fg. 53 part. 114. 218. 703 b. 703 c e 115 b sito in Via Tasca Lanza ang. Via Perpignano.

Si oppongono alla approvazione del Piano perchè ritengono che la larghezza prevista per la Via di Circonvallazione sia eccessiva e ingiustificata e chiedono che la Via di Circonvallazione venga mantenuta della sezione attuale onde consentire la edificazione sul terreno di loro proprietà.

L'istanza per la insufficienza degli argomenti urbanistici presentati, per i motivi di interesse privato che la determinano e per il suo carattere di opposizione non si prende in esame.

Istanza n° 1202 - presentata da Rizzuto Francesco proprietario di circa 40.000 mq. di terreno lungo la Via Villagrazia presso la omonima borgata destinato interamente a verde agricolo.

Ritiene che il vincolo di verde agricolo imposto sul terreno di sua proprietà non risponda ad alcun interesse pubblico e si riserva di presentare una variante al Piano.

L'istanza per il suo carattere di opposizione in difesa di uno specifico interesse privato non si prende in esame.

Istanza n° 1203 - presentata da Cassina Arturo proprietario di immobili in contrada Guadagna sulla strada comunale Villagrazia catastati al

./.

-567-

fg. 81 part. 230. 233. 231. 234. 22. 653. 23. 21. 224. 247 e 253 vincolati parte a verde pubblico e parte a verde agricolo.
Ritiene che sia il vincolo di verde agricolo che quello di verde pubblico non rispondano a criteri di pubblica utilità.
L'istanza per il suo carattere di opposizione in difesa di uno specifico interesse privato non si prende in esame.

Istanza n° 1204 - presentata da Dotti Dorotea in Cassina proprietaria di immobili in Villagrazia catastati al fg. 81 part. 126. 128. 130. 131. 132. 241. 243. 129. 225. 227. 228. 28. 240. 242. 524. 127. 133. 244. 245 destinati a verde agricolo.
Ritiene che il vincolo di verde agricolo non sia giustificato da motivi di pubblica utilità e pertanto si oppone al P.R.G.
L'istanza per il suo carattere di opposizione in difesa di specifici interessi privati non si prende in esame.

Istanza n° 1205 - presentata da Teresi Giovanni, proprietario di terreni in località Barone Scala catastati al fg. 71 part. 505, 506, 18.633 coltivati ad agrumeto e destinati dal P.R.G. a verde agricolo.
Denunzia la illegittimità del Piano perchè il vincolo di verde agricolo sui terreni di proprietà dell'istante non è giustificato da esigenze di pubblica utilità; altresì che il Piano non è

./.

-568-

stato elaborato unitariamente al Piano Territoriale di Coordinamento e che manca il Piano finanziario.
L'istanza viene respinta per quanto riguarda i motivi legali con le stesse motivazioni di cui alle osservazioni n° 177 e simili mentre le argomentazioni riguardanti il verde agricolo non si prendono in esame per la insufficienza di motivi urbanistici e perchè tendono solo a difendere uno specifico interesse privato.

Istanza n° 1206 - presentata da Teresi Carlo e C.ti, proprietari di terreno coltivato ad agrumeto lungo la Via Villagrazia catastato al fg.73 part. 274 e 294 destinato dal P.R.G. a verde pubblico.
Lamentano la mancata elaborazione unitaria con il Piano Territoriale di Coordinamento e la mancanza del Piano Finanziario.
Quanto al vincolo specifico del verde pubblico osservano che esso non è giustificato in così grande estensione e a così notevole distanza dal centro urbano. Tale verde per la sua grande estensione è inattuabile da un punto di vista tecnico ed economico sociale per la ripercussione che tale realizzazione avrebbe sui proprietari dei fertili agrumeti che costeggiano il fiume Oreto.
L'istanza non si può accogliere e si respinge per i motivi legali con la stessa motivazione

./.

-569-

di cui alle osservazioni n° 177 e simili per i motivi specifici riguardanti il Parco dell'Orto perchè, come già si è detto in occasione di altre osservazioni, esso assume una notevole importanza nel quadro dell'azzonamento generale e deve servire a dotare le zone meridionali della città di un grande parco così come le zone settentrionali fruiscono del parco della Favorita.

Istanza n° 1207 - presentata da Bontà Vincenzo, proprietario di terreni coltivati ad agrumeto in contrada Villagrazia catastati al fg. 72 part. 142. 333. 334. 142 e. 114. 335. 336. 338. 349. 299 vincolati dal P.R.G. a verde pubblico.
L'istanza è conforme alla precedente n° 1206 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 1208 - presentata da Bontà Michele, proprietario di terreni in contrada Villagrazia catastati al fg. 71 part. 126 a, 126 b, 131 destinati dal P.R.G. a verde pubblico.
L'istanza è conforme alle precedenti n° 1206 e 1207 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 1209 - presentata da Bontà Pietro proprietario di terreno in contrada Villagrazia catastato al fg. 72 part. 127, 331, 117, 337, 342 e 349 e destinato dal P.R.G. a verde pubblico.
L'istanza è conforme alle precedenti n° 1206,

./.

- 570 -

1207, 1208 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 1210 - presentata da Bontà Giovanni, proprietario di terreno in contrada Villagrazia, catastato al fg. 72 part. 142, 347, 352, destinato dal P.R.G. a verde pubblico.
L'istanza è conforme alle precedenti n° 1206,1207, 1208 e 1209 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 1211 - presentata da Bontà Antonino e C.ti, proprietari di terreno in contrada Villagrazia catastato al fg. 72 part. 195, 142 b,346, 351 destinato dal P.R.G. a verde pubblico.
L'istanza è conforme alle precedenti n° 1206, 1207, 1208, 1209, 1210 e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 1212 - presentata da Pisciotta Gaspare, proprietario di immobili in Via Tripoli ai nn° 12, 14, 16.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 18, 28, 29, 35, 70, 72, 76, 83, 216, 230, 311, 320, 520, 855, 870, 878, 883, 887, 1081 e viene accolta parzialmente secondo la variante n° 11 . (646)

Istanza n° 1213 - presentata da Venezia Vincenzo e C.ti.
L'istanza per il suo carattere di opposizione in difesa di specifico interesse privato, non può prendersi in esame.

./.

(646) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 574 -

Istanza n° 1214 - presentata da Pisciotta Calogero e C.ti, proprietari degli immobili urbani di Via Re Manfredi 28 e Via Re Tancredi 66. Osservano che il prolungamento della Via Ammiraglio Antiocheno investe per circa m. 1,50 il fabbricato di Via Re Tancredi 66 e che si potrebbe evitare tale danno spostando lievemente la strada; inoltre la Via dell'Aeroporto prevista a valle della Via Re Manfredi taglia una piccolissima striscia del fabbricato di proprietà degli istanti.
Gli argomenti addotti dagli istanti sono di carattere strettamente personale per cui la osservazione non può prendersi in esame, tuttavia, si fa noto che nello studio dei piani particolari e successivamente nell'attuazione del P.R. cioè nel passaggio dal progetto di massima al progetto esecutivo, si terranno in alta considerazione le proprietà immobiliari di buona consistenza.

Istanza n° 1215 - presentata da Lanza di Scalea Franco il quale si oppone alla approvazione del P.R. per quanto riguarda il vincolo di verde pubblico posto sulla villa di Piazza Croci tra Via delle Croci e Via Giorgio Castriota. L'istanza è una opposizione in difesa di specifici interessi privati e non può pertanto prendersi in esame.

./.

-572

Istanza n° 1216 - presentata da Ferro Rosalia, proprietaria di una villetta in Via del Fante n° 38.
L'istanza per il suo carattere di opposizione non potrebbe prendersi in esame, tuttavia, si fa presente che, in accoglimento di altre osservazioni si è modificata la sistemazione della Piazza Leoni in modo da evitare la demolizione delle villette di Via del Fante.

Istanza n° 1217 - presentata da Cannatella Francesco e C.ti, proprietari di un fabbricato in Via Porta Carini 33.
L'istanza è simile alle osservazioni n° 50, 57, 265, 321, 354, 425, 619, 633, 674, 725, 736, 738, 773, 834, 1018, 1073, 1093, 1098, 1103 e non si prende in esame per gli stessi motivi.

Istanza n° 1218 - presentata da Pantaleone Rosaria, proprietaria di una casa con giardino in Via Nuova a S. Lorenzo n° 70.
Osserva che il P.R.G. è redatto in dispregio alla costituzione perchè con una semplice deliberazione si viene ad abolire il diritto di proprietà dei cittadini.
L'istanza dettata da motivi strettamente personali non si prende in esame per il suo carattere di opposizione.

Istanza n° 1219 - presentata da Vitello Mi-

./.

-573-

chele, proprietario di un terreno sul prolungamento di Via Sciuti catastato al fg. 30 part. parz. 491, 517/A e 1 vincolato dal P.R.G. a zona edificabile con densità 4,5 mc/mq.
Osserva che una densità così bassa oltre a paralizzare lo sviluppo edilizio nella più pregiata zona di espansione è contraria all'interesse pubblico perchè il basso indice di edificazione previsto dal Piano porta come inevitabile conseguenza l'elevazione del costo di costruzione.
L'istanza non si può accogliere perchè la densità prevista nel Piano è la massima che è stata ammessa nelle nuove zone di espansione e con tale densità territoriale si può raggiungere una densità fondiaria parecchio più elevata secondo le previsioni dei piani di dettaglio.

Istanza n° 1220 - presentata da Abbate Orazio e C.ti.
L'istanza è nella sostanza simile alle osservazioni n° 32. 52. 75. 76. 110. 222. 223. 227. 233. 234. 254. 255. 261. 653. 787. 819. 854. 918. 1025. 1116. 1126 riguardanti il vincolo di verde pubblico imposto sugli edifici di Via Libertà confinanti con il Giardino Inglese ma per il suo carattere di opposizione non può prendersi in esame pur se nella sostanza la osservazione è stata accolta.

Istanza n° 1221 - presentata da Inglese Maria

./.

-574-

in Paternostro, proprietaria di un appezzamento di terreno sulla Via Uditore ricadente secondo il P.R.G. in zona ospedaliera.
L'istanza per il suo carattere di opposizione non potrebbe prendersi in esame, tuttavia poichè essa, nella sostanza, è simile alle istanza n° 94. 714. 784. 811. 840. 890. 969. 990. 1082. 1099, ritenute accoglibili dal Comitato viene di fatto accolta. Vedi Vol. N. 22 (647)

Istanza n° 1222 - presentata dalla S.A. Aeronautica Sicula con stabilimento in Palermo Via Paolo Gili 24 e Via Perpignano 106.
Il terreno di proprietà della Società istante ed attualmente adibito ad uso industriale verrebbe ad essere attraversato dal prolungamento della Via Giacomo del Duca e destinato per la parte più vicina al Castello della Zisa ad edilizia residenziale e per la parte rimanente a zona industriale esistente.
La Società istante osserva che non è facoltà del Comune il destinare a zona edificabile aree attualmente adibite a sfruttamento industriale nè può il Comune porre un vincolo industriale su aree che in futuro possono essere adibite alla edificazione e pertanto si oppone formalmente alla approvazione del Piano.
L'istanza per il suo carattere di opposizione

./.

(647) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

-515-

non si prende in esame.

Istanza n° 1223 - presentata da Alù Arcangelo e C.ti.

Osservano che il Piano non è stato pubblicato unitariamente al P.T.C. e che non è stato previsto il prolungamento della Via Brigata Aosta fino alla Via V^ Casa.

L'istanza per il suo carattere di opposizione non si prende in esame pur se in accoglimento di altre osservazioni è stato accolto il prolungamento della Via Brigata Aosta.

Istanza n° 1224 - presentata da Longo Pietro proprietario di un fabbricato sito al Foro Italico angolo Via Lincoln.

L'istante rinnova una opposizione già presentata a una variante del Piano di Ricostruzione e l'istanza pertanto non può prendersi in esame.

Istanza n° 1225 - presentata da Tagliavia Filippo e C.ti, proprietari di un palazzo in Via Ruggero Settimo tra la Via Stabile e la Via Cerda per il quale il P.R.G. prevede il vincolo a portici.

L'istanza per il suo carattere di opposizione non può prendersi in esame.

Istanza n° 1226 - presentata da Nangano Cappello Antonino.

L'istanza è simile alle osservazioni n° 389 e 429 riguardanti la zona industriale di Brancaccio

./.

-576-

e viene respinta con analoga motivazione.
L'istante aggiunge la richiesta di variare il tracciato della Via di penetrazione alla zona industriale tra il Corso dei Mille e la Via Emiro Giafar onde evitare la demolizione di numerose costruzioni.
Tale istanza è stata ritenuta accoglibile e si è variato il tracciato di detta via in modo da diminuire la entità delle demolizioni da eseguire.

Istanza n° 1227 - presentata dalla Società Fabbrica Siciliana Cementi Artificiali Coniglia-ro-Ghilardi proprietaria di un terreno tra il prolungamento della Via Notarbartolo, la Via Principe di Palagonia, la Via Principe di Paternò e la Via di Circonvallazione, catastato al fg. 42 part. 27.
Osservano che il Piano è da ritenersi nullo perchè non pubblicato unitariamente al P.T.C., perchè non è accompagnato dal Piano Finanziario o quanto meno da uno studio economico e tali motivi vengono respinti con le stesse deduzioni di cui alle osservazioni n° 177 e simili; in linea secondaria osservano che su i terreni di proprietà degli istanti e sugli altri limitrofi, tutti ricadenti in un piano di lottizzazione approvato dal Comune è stata imposta una diversa sistemazione che danneggia notevolmente i proprietari.

./.

-577-

L'istanza giustificata solo da motivi di interesse privato non può prendersi in esame anche se nello studio di maggior dettaglio condotto per la zona in esame, si è cercato di rispettare al massimo le esigenze dei privati compatibilmente con le esigenze urbanistiche della città.

Istanza n° 1228 - presentata dalla Superiora dell'Istituto di Maria Santissima del Rosario di Via Gian Filippo Ingrassia n° 84.
L'istanza è simile alla osservazione n° 269 riguardante il prolungamento della Via del Porto e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 1229 - presentata da Vitale Maria Antonia in Ferrera, proprietaria di un fabbricato in Via Candelai.
Si oppone al previsto prolungamento della Via Napoli perchè esso non è aderente al Piano di Ricostruzione e perchè la soluzione adottata non è giustificata da motivi urbanistici.
L'istanza per il suo carattere di opposizione non può prendersi in esame.

Istanza n° 1230 - presentata da De Gregorio Lucia proprietaria di un fabbricato in Via Montalbo n° 246, 248, 250, 252, 254, e di altro fabbricato in Vicolo De Gregorio n° 2, 4, 6, 8, 10, 12 destinati dal P.R.G. a Zona Industriale.

./.

-578-

L'istanza riguarda l'ampliamento della zona industriale dell'Acquasanta ed è simile alle osservazioni n° 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 202. 204. 205. 206. 207. 215. 220. 225. 250. 256. 262. 264. 284. 294. 473. 764 e si respinge con analoga motivazione.

Istanza n° 1231 - presentata da Ponte Giuseppe, proprietario di uno stabilimento industriale per fabbrica di mattoni in Via Monte Pellegrino n° 66.

Osserva che il previsto allargamento della Via Monte Pellegrino comporta la demolizione degli edifici esistenti; dato il grave onere che dovrebbe affrontare l'Amministrazione il Piano si presenta irrealizzabile.

L'istanza per il suo carattere di opposizione e per la mancanza dei motivi di interesse generale non si prende in esame.

Istanza n° 1232 - presentata dalla C.I.A.T.S.A. (Compagnia Siciliana Alberghi Turistici S.p.A.) proprietaria di un terreno al Foro Italico e dell'Albergo su di esso edificato.

Osserva che la zona di proprietà della Società e i terreni finitimi sono segnati con un'unica campitura riferentesi a future sistemazioni il che è in contrasto con l'impegno che il Comune aveva preso con la C.I.A.T.S.A. prima della costruzione dell'Albergo suddetto.

./.

-579-

L'istanza è una opposizione alla sistemazione futura e come tale non può prendersi in esame in questa sede poichè l'argomento è materia di piani particolareggiati di risanamento.

Istanza n° 1233 - presentata da Motisi Giuseppe e C.ti, proprietari di fabbricati in Via Alto fonte ai Porrazzi destinati dal P.R.G. a verde attrezzato.

L'istanza non è giustificata da motivi di interesse generale e riveste il carattere di opposizione per cui non può prendersi in esame.

Allegato n. 41

22

MUNICIPIO DI PALERMO
DIREZIONE LL.PP.

COMPILAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELLA CITTA'

DEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI FUORI TERMINE

PER COPIA CONFORME

Istanza n° 1 F.T. - presentata da Ancello Salvatore, primo firmatario, ed altri borghigiani di S. Lorenzo Colli.
Lamentano che i terreni finitimi alla borgata e in particolare quelli sulla Via dei Quartieri, siano stati destinati ad edilizia rada per ville invece che ad edilizia di tipo economico per soddisfare le esigenze dei borghigiani.
L'istanza è stata parzialmente accolta perchè, in accoglimento di altre istanze, è stata studiata in maggior dettaglio la zona tra San Lorenzo e Piazza Nisceni adottando una diversa zonizzazione, illustrata nella variante n° 2 (648)

Istanza n° 2 F.T. - presentata da Antonazzi Nunzio e C.ti, tutti proprietari di aree nella zona di Margifaraci, in massima parte destinate a verde agricolo.
Chiedono gli istanti un riesame delle previsioni per la zona in modo da consentire una edificazione, sia pur limitata.
L'istanza, in considerazione del gran numero di abitazioni ivi già esistenti ed in accoglimento di altre osservazioni, è stata accolta secondo la variante n° 59 . (649)

Istanza n° 3 F.T. - presentata da Abramo Salvatore presidente della cooperativa C.E.I.P.
L'istante osserva che la nuova strada prevista in prolungamento della Via Giacomo del Duca e la densità edilizia ivi prevista danneggiano

./.

(648) (649) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

gravemente gli interessi della cooperativa.
L'istanza per la mancanza di motivi di interesse generale riveste il carattere di opposizione in difesa di specifico interesse privato e pertanto non potrebbe prendersi in esame; tuttavia, nello studio di maggior dettaglio che si è eseguito per la zona Zisa-Perpignano si sono adottate delle varianti alla viabilità che accolgono l'istanza.

Istanza n° 4 F.T. - presentata da Abbadessa Paolo e C.ti, proprietari di immobili in Via Sampolo e Via Maggiore De Cristoforis.
Osservano che il vincolo di verde pubblico imposto sugli immobili di loro proprietà non è giustificato, specie sotto il profilo economico; inoltre, ritengono che il prolungamento della Via Maggiore De Cristoforis sia superfluo dato che sia la Via Laurana che la Via Gen. Arimon di sboccano entrambe sulla Via Sampolo dopo una maggiore percorrenza di m. 40 e m. 20 rispettivamente.
L'istanza è stata accolta perchè si è riconosciuto che il prolungamento della Via Maggiore De Cristoforis doveva considerarsi non pertinente in sede di piano generale e di conseguenza è stato eliminato insieme al verde pubblico prima previsto. Il tutto secondo la variante n° 13 . (650)

./.

(650) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 5 F.T. - presentata da Vassallo Giuseppe proprietario di terreni in località denominata "Fossa del Gallo" catastati al fg. 1 part. 13. 17. 16. 75. 173. 171. 170. 140. tutti vincolati dal P.R.G. a verde agricolo a monte della pedemontana di Capo Gallo e con vincolo panoramico a valle della stessa.
Quanto al vincolo di verde agricolo l'istante fa rilevare che trattasi di terreni pietrosi sfruttati con cave di pietra calcarea, totalmente sterili. Per il vincolo panoramico l'istante rende noto che la Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali non ha ritenuto opportuno di imporre tale vincolo nella zona.
L'istanza è simile alla richiesta fatta dai rappresentanti dell'E.P.T. nella seduta del 9.1.958. del Comitato di Redazione. In accoglimento di tali richieste è stata studiata una zona di espansione stagionale, in località Fossa del Gallo, dotata di attrezzature balneari per la ulteriore valorizzazione di Mondello.
L'istanza viene pertanto accolta secondo la variante n° 56 . (651)

Istanza n° 6 F.T. - presentata da Porretto Antonino e C.ti, proprietari di immobili nella zona di Brancaccio catastati al fg. 77 part. 414, 370 e 1480.
L'istanza è fatta in difesa di uno specifico in-

./.

(651) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

teresse privato e, pertanto non può prendersi in esame.

Istanza n° 7 F.T. - presentata da Saitta Silvia in Di Marco proprietaria di un immobile sito in Via P.pe Belmonte angolo Via Gabriele Bonomi.

L'istante fa presente che il palazzo di sua proprietà sporge di circa 1 metro rispetto al nuovo allineamento della Via Bonomi; il taglio previsto dal P.R.G. provocherebbe la demolizione della scala con conseguente gravissimo danno per la funzionalità di tutto l'immobile. Poichè la Via Bonomi è una via residenziale non avente primarie funzioni di traffico chiede un riesame delle previsioni.

L'istanza è stata ritenuta accoglibile proprio in considerazione del fatto che la Via Bonomi è una strada di limitata importanza (vedi variante n° 6A). (652)

Istanza n° 8 F.T. - presentata da Amoretti Luisa in Valenti a completamento dell'istanza presentata in data 28.9.1956 e protocollata con n° 146.

L'istante alliga una planimetria della Villa Malfitano e dell'immobile di sua proprietà.

L'istanza non è una osservazione al Piano ma solo un completamento dell'istanza n° 146 e si

./.

(652) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

prende in considerazione come tale.

Istanza n° 9 F.T. - presentata da Monsoi Alberto proprietario di un immobile tra il Corso Calatafimi e la Via Quarto dei Mille.

Osserva che il P.R.G. ha vincolato a verde agricolo tutte le aree retrostanti la cortina edilizia sul C. Calatafimi e ritiene che tale vincolo non è giustificato.

L'istanza non è motivata ed è fatta in difesa di uno specifico interesse privato e come tale non può prendersi in considerazione. Si fa tuttavia presente che in accoglimento di altre osservazioni si è provveduto ad eliminare il vincolo di verde agricolo per tutte le aree cittadine interne alla circonvallazione.

Istanza n° 10 F.T. - presentata da Monroi Alberto.

L'istanza è copia conforme dell'istanza n° 9 F.T. e non si prende in considerazione per gli stessi motivi

Istanza N° 11 F.T. - presentata da Anello Maria.

L'istanza è un ricorso aggiuntivo a quello presentato in data 25.9.56, non reperebile perchè forse presentato con altro firmatario.

Osserva l'istante che la fascia di edilizia residenziale prevista a Nord di C. Calatafimi e larga soltanto m. 100 graviterebbe tutta sul C. Calatafimi con grave pregiudizio per il traffico di penetrazione.

Propone di allargare detta zona a m. 200 onde potere inserire una organica zona di espansione.

L'istanza non può essere accolta e si respinge perchè una grossa zona di espansione a Nord del C. Calatafimi, anche se organicamente studiata, provocherebbe l'appesantimento del traffico su detta arteria.

Istanza n° 12 F.T. - presentata da Pavone Giuseppe.

./.

Chieda che venga sospesa ogni deliberazione relativa al P.R. finchè la Commissione giudicatrice del concorso del Rione Olivella non si sia pronunciata sulla soluzione migliore. Chiede ancora che venga cambiato l'art. 18 delle Norme di attuazione del P.R. in modo che sia consentita l'istituzione di complessi destinati agli uffici pubblici e privati anche nelle zone da risanare.
L'istanza è stata respinta perchè il simbolo R/1 corrispondente a "zona da risanare" non indica una soluzione per il risanamento dei 4 Mandamenti e rinvia ogni problema ai Piani Particolareggiati di Risanamento.

Istanza n° 13 F.T. - presentata da Falica Matteo e C.ti proprietari di terreno in località S. Lorenzo Colli catastato al fg. 16 part. 169. 179. 171. 172. 184 e 199.
Si oppongono al Piano perchè il vincolo di verde agricolo è illegale perchè non previsto dalle leggi che regolano la materia e perchè il terreno in questione finitimo ad uno stabilimento industriale era destinato alla costruzione di case per i dipendenti dell'Azienda.
L'istanza per il suo carattere di opposizione in difesa di uno specifico interesse privato non si prende in esame.

Istanza n° 14 F.T. - presentata da Lo Cicero

./.

Angelo proprietario di terreni catastati al fg. 53 part. 284 e vincolati dal P.R.G. a verde agricolo.
L'istanza non è motivata con argomenti di interesse generale ed è una opposizione in difesa di specifici interessi privati e pertanto non si prende in esame.

Istanza n° 15 F.T. - presentata da Rama Michelangelo e C.ti proprietari di terreno sul Lungomare Cristoforo Colombo alla Vergine Maria catastati al fg. 25 part. 50/a e vincolato dal P.R.G. a verde pubblico.
Gli istanti lamentano la imposizione del vincolo di verde pubblico per i gravissimi danni che ne ritrarrebbero.
L'istanza è una opposizione in difesa di uno specifico interesse privato e pertanto non si prende in esame.

Istanza n° 16 F.T. - protocollata ma non rinvenuta.

Istanza n° 17 F.T. - presentata da Suor Beatrice Catti Superiora delle Suore di Carità Principe di Palagonia.
L'istanza fa seguito alla opposizione al P.R.G. presentata in data 29.9.956 e prot. al n° 1006 e a tale istanza si rinvia per le deduzioni.

Istanza n° 18 F.T. - presentata da Pantano

./.

Clelia e C.ti, proprietari di immobili in Via Laurana ai nn° 11, 13, 15 e Via Maggiore De Cristoforis 1.
Lamentano l'imposizione del vincolo di verde pubblico e fanno presente che il fabbricato di loro proprietà oltre ad essere di notevole consistenza trovasi in buone condizioni igieniche e di stabilità.
L'istanza per il suo carattere di opposizione non potrebbe prendersi in esame, tuttavia per quanto detto nelle deduzioni alla istanza n° 4 F.T. essa è stata di fatto accolta. Vedi N. 13 (653)

Istanza n° 19 F.T. - presentata da Alberto Monroi.
L'istanza è conforme alla istanza n° 10 F.T. e non si prende in esame per analoghi motivi.

Istanza n° 20 F.T. - presentata da Milazzo Giuseppe per conto del condominio dell'immobile "Il Piave" di Via Quintino Sella 48.
Facendo seguito alla osservazione già presentata dai proprietari del detto stabile in data 25 Settembre 1956 prot. col n° 9/h l'istante presenta una relazione tecnica e una planimetria con la quale si propone una variante al P.R.G. consistente nel realizzare il prolungamento della Via Roma in modo da demolire il palazzo della "Vittoria" salvando il palazzo "Il

./.

(653) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Piave"; il raccordo poi fra la Via Roma e la Via Isidoro Carini avverrebbe attraverso la Piazza Nascè.
L'istanza, come la precedente peraltro, non si può accogliere e si respinge perchè la soluzione presentata peggiorerebbe notevolmente sia le sistemazioni architettoniche che le sistemazioni viarie della zona.

Istanza n° 21 F.T. - presentata da Saitta Silvia in Di Marco proprietaria di un immobile in Via P.pe Belmonte angolo Via Gabriele Bonomi.
L'istanza è copia conforme della istanza n° 7 F.T. e si accoglie con analoga motivazione.

Istanza n° 22 F.T. - presentata da Saitta Silvia in Di Marco proprietaria degli immobili in Via Principe Belmonte angolo Via Bonomi.
L'istanza è copia conforme delle osservazioni n° 7 F.T. e 21 F.T. e si accoglie con analoga motivazione.

Istanza n° 23 F.T. - presentata da Pavone Giuseppe.
Osserva che il prolungamento della Via Libertà realizzato nel tratto dopo il Monumento ai Caduti con tre carreggiate può apparire una sbagliata ripetizione di quanto è stato attuato nel tratto tra il Politeama e Piazza Croci e propone invece una soluzione a due carreggiate con larga

./.

striscia di verde centrale in modo da salvare la Villa Sofia e da potere arrivare al Monumento ai Caduti lateralmente anzicchè da tergo. La osservazione è stata respinta perchè la soluzione proposta non è compatibile con lo schema urbanistico adottato nei quartieri oltre il Monumento ai Caduti. Peraltro in accoglimento di altre osservazioni si è studiata una soluzione migliore di quella pubblicata con la quale si evita anche la demolizione della Villa Sofia e del suo parco.

Istanza n° 24 F.T. - presentata da Bellomo Lucio.

Lamenta che sia stato vincolato a verde pubblico un terreno di sua proprietà acquistato a seguito del rilascio del certificato di area libera, impedendogli così di costruire la casa per sua abitazione.

L'istanza motivata solo da motivi personali e da interessi privati, non può prendersi in esame.

Istanza n° 25 F.T. - presentata da Barreca Rosario.

Si oppone al P.R.G. per quanto attiene al vincolo previsto sull'area di Via Collegio di Maria al Borgo e Piazzetta Cusimano e deduce sulla illegittimità di detto vincolo di verde pubblico.

L'istanza per il suo carattere di opposizione in difesa di uno specifico interesse privato non

./.

si prende in esame.

Istanza n° 26 F.T. - presentata dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra.
L'istanza riguarda la demolizione del palazzo della Cooperativa "Il Piave" e si respinge con la stessa motivazione con cui è stata respinta la osservazione n° 20 F.T. e la osservazione entro i termini n°

(654)

Istanza n° 27 F.T. - presentata da Barreca Rosario.
L'istanza è copia conforme della istanza n° 25 F.T. e non si prende in esame per analogo motivo.

Istanza n° 28 F.T. - protocollata e non rinvenuta.

Istanza n° 29 F.T. - presentata da Buscemi Gaetano e C.ti.
Si oppongono al vincolo di verde agricolo imposto dal Piano sull'area di loro proprietà in Via Roccazzo catastato al fg. 47 part. 1015, 1018.
L'istanza per il suo carattere di opposizione in difesa di specifici interessi privati non si prende in esame.

Istanza n° 30 F.T. - presentata da Abbate Maria e C.ti.
Osservano che la creazione di un cavalcavia in

./.

(654) Così nell'originale. (N.d.r.)

corrispondenza della Via Germanese lascerebbe i terreni circostanti sottomessi di circa 13 metri e chiedono, pertanto, che venga fatta una strada a raso e che venga abolito il verde pubblico previsto tra la Via Brancaccio e il detto cavalcavia.
L'istanza è fatta in difesa di uno specifico interesse privato e pertanto non si prende in esame.

Istanza n° 31 F.T. - presentata da Gisiano Caterina in Sarrica proprietaria di un appartamento in P.zza Leoni 17.
Osserva che il danno arrecato ai proprietari con la demolizione dei palazzi che fiancheggiano le ingresso della Favorita è gravissimo e non risponde a un criterio di pubblica utilità.
L'istanza è una opposizione in difesa di uno specifico interesse privato e pertanto non si prende in esame.

Istanza n° 32 F.T. - presentata da Cosenza Antonina proprietaria dell'immobile di Piazza Leoni 17.
L'istanza è conforme alla istanza n° 31 F.T. e non si prende in esame per analogo motivo.

Istanza n° 33 F.T. - presentata da Bruno Francesco proprietario di immobili in Piazza Leoni 17.
L'istanza è conforme alle istanze n° 31 F.T. e

./.

32 F.T. e non si prende in esame per analogo motivo.

Istanza n° 34 F.T. - protocollata e non rinvenuta.

Istanza n° 35 F.T. - presentata dalle Suore Francescane della Immacolata Concezione di Lipari.

Trattasi di una istanza aggiuntiva alla istanza già presentata in data 26 Settembre 1956 protocollata col n° istanza che è stata accolta (655) e alla quale si rinvia.

Istanza n° 36 F.T. - presentata dalla Società Metalmeccanica Siciliana.

Osserva che è in corso di realizzazione uno stabilimento industriale su un'area in S. Lorenzo Colli sita tra la Via Trabucco e la ferrovia, area che è stata vincolata dal P.R.G. a zona annonaria.

Poichè la Società fruisce delle agevolazioni previste dalla Regione Siciliana per l'incremento della industrializzazione della Sicilia, chiedono di potere realizzare la prevista industria.

L'istanza per la mancanza di argomenti di interesse generale non potrebbe prendersi in esame, tuttavia, si fa presente che in accoglimento di altre osservazioni, la zona annonaria è stata spostata e si è di conseguenza ampliata la

./.

(655) Così nell'originale. (N.d.r.)

zona industriale.

Istanza n° 37 F.T. - presentata da Tomaselli Domenico, proprietario dello stabilimento industriale A. Tomaselli e figli, catastato al fg. 56 part. 789, 917, 924, 941.
Si oppone al P.R.G. per quanto attiene al vincolo di verde pubblico previsto nella sua proprietà tra Via Gabriele Vulpi e Via Denisinni.
L'istanza per il suo carattere di opposizione in difesa di specifici interessi privati non si prende in esame.

Istanza n° 38 F.T. - presentata da Tomaselli Domenico.
L'istanza è copia conforme della precedente e non si prende in esame per analoghi motivi.

Istanza n° 39 F.T. - presentata da Messina Francesco Paolo amministratore della S.p.A. Siciliana Lavorazione Industriale, proprietaria di un appezzamento di terreno sulla Via Tiro a Segno catastato al fg. 64 part. 913 e parte della n° 120, proprietaria altresì di un immobile in Via Ponte di Mare ai nn° 153, 155 e 157.
Osserva l'istante che la zona turistica ubicata a nord dell'Oreto non è realizzabile sia per il gran numero di fabbriche che ivi insistono sia perchè la zona ha già un suo carattere irrimediabilmente acquisito.

s/.

A parziale accoglimento della istanza si sono notevolmente ridotte le zone turistiche e si è inoltre consentita una maggiore possibilità edificatoria in della zona.

Istanza n° 40 F.T. - presentata da Monastra Emilio e C.ti.

L'istanza è un ricorso aggiuntivo alla opposizione presentata in data 29.9.1956 e protocollata al n° 992.

L'istanza per i motivi personali trattati e per il carattere di opposizione non si prende in esame.

Istanza n° 41 F.T. - presentata da Marotta Guido Ispettore Compartimentale dell'INAIL.

Osserva che nel piano pubblicato è prevista una piazza a raccordo tra la Via Cantieri Navali e la via tangenziale alla nuova zona industriale. Tale piazza, superflua dal punto di vista del traffico, comprende un'area di proprietà dello Istituto sulla quale avrebbe dovuto edificarsi una attrezzatura ospedaliera.

L'istanza nello studio di maggior dettaglio eseguito per il rione Acquasanta e per la zona industriale è stata accolta secondo la variante n° 9 . (656)

Istanza n° 42 F.T. - presentata da Marotta Guido Ispettore Compartimentale dell'INAIL.

s/.

(656) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

- 17 -

Osserva l'istante che nel Piano pubblicato è previsto l'allargamento della Via in asse allo Stadio da m. 22 a m. 50 e tale previsione contrasta con quanto stabilito con il Decreto del del Presidente della Regione dell'8 Luglio 1947 n° 12, in accoglimento della opposizione presentata dall'INAIL avverso il Piano di Ricostruzione.
In base all'accoglimento di tale opposizione, in base alla approvazione del progetto del Centro Traumatologico, l'Istituto ha costruito una importante attrezzatura ospedaliera che verrebbe gravemente menomata dal previsto allargamento.
In accoglimento della presente istanza, la Via in asse allo Stadio, è stata translata verso nord in modo da mantenerne la larghezza prevista sul piano pubblicato senza però arrecare alcun danno al Centro Traumatologico dell'INAIL (vedi variante n° 93). (657)

Istanza n° 43 F.T. - presentata da Anzidei Clorinda, proprietaria di immobili in Via Antonello n° 9 e in Via Alaimo da Lentini.
Lamenta che non sia stato previsto sul Piano il prolungamento della Via Alaimo da Lentini.
L'istanza non può prendersi in esame perchè è una opposizione in difesa di uno specifico interesse privato.

./.

(657) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 44 F.T. - presentata dalla Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra.
L'istanza è conforme alla n° 26 F.T. e viene respinta con analoga motivazione.

Istanza n° 45 F.T. - presentata dalla Associazione Pro Iuventute proprietaria di immobili in Via Partanna Sperone (Villa Elena).
L'istante osserva che la proprietà è destinata a verde agricolo mentre la proprietà confinante è destinata a zona industriale e chiede pertanto che il vincolo di zona industriale venga esteso sulla Villa Elena anche perchè l'Associazione ha in corso delle trattative per la alienazione degli immobili.
L'istanza, per i motivi strettamente privati in essa trattati, non può prendersi in esame.

Istanza n° 46 F.T. - presentata dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
L'Amministrazione istante fa presente di avere acquistato, sulla base di un piano di lottizzazione approvato, un lotto di terreno per la costruzione di case economiche di servizio aventi fini e caratteri di pubblica utilità.
Il P.R. prevede un diverso raccordo tra la Via dell'Aeroporto e la Via Pitrè che non migliora la soluzione precedente anche perchè su tale

./.

raccordo confluiscono diverse altre vie.
Si chiede che venga riconfermata la soluzione precedentemente approvata e sia fissata un indice di edificabilità di 7,5 mc/mq.
L'istanza è stata ritenuta accoglibile e nello studio di maggior dettaglio eseguito per la zona in questione si è riconfermata la soluzione precedentemente approvata (vedi variante n° 3). (658)

Istanza n° 47 F.T. - presentata da Di Ganci Giuseppe proprietario di un appezzamento di terreno in Via Emiro Giafar catastato al fg. 88 part. 1100/B.
Lamenta che la sua proprietà ricada in sede stradale all'incrocio tra la Via Giafar e la Circonvallazione e chiede che venga modificata la piazza in parola onde salvare la sua proprietà.
L'istanza, per i motivi strettamente privati in essa trattati, non può prendersi in esame.

Istanza n° 48 F.T. - presentata da Prestigiacomo Maria.
Lamenta che sia stata prevista una piazza tra la Via Sciuti e il Viale della Resurrezione, piazza che non le consente di realizzare una costruzione per cui è già stata rilasciata licenza.
L'istanza, per i motivi strettamente personali di cui tratta, non può prendersi in esame.

Istanza n° 49 F.T. - presentata da Pavone

./.

(658) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Michele Presidente della Società per la Protezione e l'Assistenza dell'Infanzia Abbandonata. Chiede che venga eliminato il simbolo di attrezzatura assistenziale dalla proprietà della predetta Opera Pia.
L'istanza non può accogliersi perchè l'immobile è attualmente destinato a sede di opera pia.

Istanza n° 50 F.T. - presentata da Giordano Matilde e C.ti, proprietari di un fondo in contrada Porcelli catastato al fg. 60 part. 163 e 165.
Ritiene assolutamente errato che si mantenga la larghezza di m. 10 nella Via Ameglio da un lato della Via Brasa mentre se ne prevede la larghezza a m. 15 dal lato della Via Montegrappa. Tale allargamento, oltretutto, è eseguito tutto da un lato ove esistono già parecchie costruzioni.
L'istanza è stata ritenuta accoglibile e nello studio di maggior dettaglio eseguito per il rione Medaglie d'Oro, non si è previsto l'allargamento della Via Gen. Ameglio (vedi variante n° 1) (659)

Istanza n° 51 F.T. - presentata da Bellanca Antonino, proprietario di un immobile in Via Sampolo ai nn° 123 bis e 125 catastato al fg. 34 part. 52.
Si oppone al vincolo di verde privato previste

./.

(659) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

dal Piano su parte della sua proprietà.
L'istanza è una opposizione in difesa di specifici interessi privati e non si prende in esame.

Istanza n° 52 F.T. - presentata da Montalto Benedetto e C.ti.
Si oppongono alla previsione di una strada normale alla Via Sciuti verso monte perchè tale previsione danneggerebbe gravemente i loro interessi impedendo altresì la realizzazione di un piano di lottizzazione già approvato.
L'istanza è una opposizione in difesa di uno specifico interesse privato e pertanto non si prende in esame.

Istanza n° 53 F.T. - presentata dalla Società Immobiliare Anonima Meridionale.
Osserva che il vincolo di verde agricolo posto a monte della Via Papa Sergio non è attuabile per la natura rocciosa del suolo mentre tale zona sarebbe indicatissima per la costruzione di case popolari a servizio della zona industriale dell'Arenella e dell'Acquasanta.
L'istanza è stata ritenuta accoglibile e si è accolta secondo la variante n° 68 . (660)

Istanza n° 54 F.T. - presentata da Raspante Salvatore, proprietario di terreni a Passo di Rigano catastati al fg. 38 part. 1219. 936. 882. 1208. 376. 1212. 695. 375. 1133. 1024. 1132. 673.

./.

(660) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

1131. 1130. 372. 1021. 1128. 1001. 1005. 374/A. 938. 695. 296. 377 vincolati dal P.R.G. a verde agricolo.
Osserva l'istante che data la vicinanza di altre zone edilizie sarebbe opportuno destinare a zona edificabile anche i terreni di sua proprietà.
L'istanza difende specifici interessi privati e pertanto non può prendersi in esame.

Istanza n° 55 F.T. - presentata da D'Agostino Rodolfo, proprietario di un lotto edificabile in Via Malaspina catastato al fg. 52 part. 76.
Chiede che la piazzetta prevista lungo la Via Malaspina in corrispondenza del Cementificio Conigliaro e Ghilardi, venga prevista conformemente al verbale di allineamento rilasciato dal Municipio di Palermo Ufficio Tecnico dei LL.PP. in data 4.7.1956.
L'istanza si accoglie secondo la variante n° 44 . (661)

Istanza n° 56 F.T. - presentata da Chiaracane Vincenzo e C.ti, proprietari di terreno in Via Villagrazia vincolato dal P.R.G. a verde.
Si oppongono alla destinazione prevista dal Piano perchè la zona dovrebbe essere destinata ad edilizia.
L'istanza è una opposizione in difesa di uno specifico interesse privato e non si prende in esame.

./.

(661) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

Istanza n° 57 F.T. - presentata da Lo Casto Concetta Maria ved. Carramusa e C.ti, proprietari di un lotto di terreno in contrada Aronella catastato al fg. 25 part. 130 e destinato dal P.R.G. a verde e parte a sede stradale.
Sostengono che non si giustifica nè il verde nè la nuova strada e chiedono pertanto che il terreno venga dichiarato edificabile.
L'istanza, per il suo carattere di opposizione in difesa di uno specifico interesse privato, non si prende in esame.

Istanza n° 58 F.T. - presentata da Gagliardo Giuseppe proprietario di terreno in Via Armando Diaz catastato al fg. 77 part. 1205 destinato a zona edilizia con densità territoriale 2,5 mc/mq. Poichè nella zona vicina è prevista una densità di 3,5 mc/mq. chiede anche sul terreno di sua proprietà la maggiore densità.
L'istanza per i motivi strettamente privati di cui tratta non può prendersi in esame.

Istanza n° 59 F.T. - presentata da Lo Casto Concetta Maria ved. Carramusa e C.ti.
L'istanza è conforme alla istanza n° 57 F.T. e non si prende in esame per analogo motivo.

Istanza n° 60 F.T. - presentata da Lo Casto Concetta Maria ved. Carramusa e C.ti.
L'istanza è conforme alla istanza n° 57 F.T. e n° 59 F.T. e non si prende in esame per analoghi

./.

motivi.

Istanza n° 61 F.T. - protocollata e non rinvenuta.

Istanza n° 62 F.T. - presentata dalla Congregazione Femminile Boccone del Povero.
La Congregazione fa presente di avere acquistato un terreno lungo la Via Altofonte al fine di costruire un complesso edilizio con scopi assistenziali.
Chiede che su detta proprietà venga eliminato il vincolo di verde agricolo e venga assegnata attrezzatura assistenziale.
L'istanza è stata accolta secondo la variante n° 102 . (662)

Istanza n° 63 F.T. - presentata da Biuso Salvatore Direttore dell'Orfanotrofio Salesiano S. Filippo Neri.
Fa presente di avere acquistato un terreno in località Leoni del Corso Calatafimi catastato al fg. 57 part. 198, 199, 254, 197 destinato parte a verde agricolo e parte a sede stradale.
Onde potere realizzare una attrezzatura assistenziale con scuola professionale di tipo industriale, chiede che venga deviata leggermente la diramazione nord del Corso Calatafimi e venga destinato ad attrezzatura assistenziale il terreno di sua proprietà.

./.

(662) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

L'istanza è stata accolta secondo la variante n° 30 . (663)

Istanza n° 64 F.T. - presentata da Stella Concetta in Geraci proprietaria di terreno in contrada Pallavicino catastato al fg. 9 part. 299, 629, 601, 640 destinato dal P.R.G. a verde agricolo.

Chiede l'abolizione del vincolo perchè gravemente lesivo dei suoi interessi.

L'istanza è una opposizione in difesa di specifici interessi privati e come tale non può prendersi in esame.

Istanza n° 65 F.T. - presentata da Badalamenti Giuseppa, proprietaria di 4 appartamenti in Via Carbone ai nn° 111, 113, 115.

Chiede che non si proceda alla demolizione di tali appartamenti perchè essi costituiscono il suo unico cespite.

L'istanza per gli argomenti strettamente privati di cui tratta non può prendersi in esame.

Istanza n° 66 F.T. - presentata da Samonà Giuseppe e C.ti.

Ritengono che per esigenze architettoniche l'altezza degli edifici fronteggianti la Via Roma Nuova, nel tratto a tre carreggiate, dovrebbe essere portata ad almeno m. 28 invece dei m. 22 previsti dal Piano di Ricostruzione.

L'istanza non tratta un argomento che interessa

./.

(663) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

il P.R.G. e pertanto non si prende in esame.

Istanza n° 67 F.T. - presentata da Campione Gaetano e C.ti, proprietari degli immobili in Corso dei Mille catastati al fg. 138 part. 573, 574, 575, 583, 588, 590, 601.
Chiedono che non venga attuato il prolungamento della Via Milano così come previsto dal P.R. relativo al mandamento Tribunali.
L'istanza oltre a trattare argomenti privati non è una osservazione al P.R.G. nel quale la zona è prevista tutta genericamente da risanare, pertanto non si prende in esame.

Istanza n° 68 F.T. - presentata da Vitale Saverio, proprietario di terreni a Margifaraci catastati al fg. 53 part. 259. 260. 264. 1016. 262. 263. 874. 258. 255. 338. 339. vincolati dal Piano Regolatore Generale a verde agricolo.
Si oppone al P.R.G. perchè il terreno in questione non è idoneo all'agricoltura e dovrebbe essere considerato come zona edilizia.
L'istanza è una opposizione in difesa di uno specifico interesse privato e non si prende in esame.

Istanza n° 69 F.T. - presentata da Tusino Teodoro rappresentante della Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù.
Chiede di potere impiantare un grande complesso

./.

destinato alla istruzione, assistenza ed educazione dei piccoli sordomuti, in Via Castellana a Passo di Rigano, angolo con la Via S. Isidoro. L'istanza è stata ritenuta accoglibile e si è destinata ad attrezzature assistenziali, la proprietà segnalata secondo la variante n° 42 . (664)

Istanza n° 70 F.T. - presentata da Campione Gaetano e C.ti.

L'istanza è conforme alla istanza n° 67 F.T. e non si prende in esame per analoghi motivi.

Istanza n° 71 F.T. - presentata da Campione Gaetano e C.ti.

L'istanza è conforme alle istanze n° 67 F.T. e 70 F.T. e non si prende in esame per analoghi motivi.

Istanza n° 72 F.T. - presentata da Ravetto Mario.

Propone una variante al P.R.G. per la zona compresa tra il Corso Alberto Amedeo, la Via dello Aeroporto e il prolungamento della Via Re Federico, nella quale si prevede un tracciato diverso per la strada che collega la Via Re Federico col Corso Alberto Amedeo.

La variante proposta è dettata da specifici interessi privati e pertanto non si prende in esame.

Istanza n° 73 F.T. - presentata da Ragusa Pasquale, proprietario di terreni catastati al

./.

(664) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

fg. 144 part. 9 e 10 destinati dal P.R.G. a verde agricolo.
Chiede che essi vengano destinati ad edilizia residenziale.
L'istanza tratta uno specifico interesse privato e non può prendersi in esame.

Istanza n° 74 F.T. - presentata da Buccheri Anna ved. La Ferla proprietaria del Sanatorio "Solarium".
Chiede che venga definita la sistemazione della zona di Romagnolo in maniera da potere procedere alla costruzione di un padiglione di isolamento in terreno di sua proprietà.
L'istanza è stata ritenuta accoglibile e si è provveduto ad ampliare i limiti dell'attrezzatura sanitaria "Solarium" secondo i confini indicati nella planimetria presentata dall'istante (vedi variante n° 91). (665)

Istanza n° 75 F.T. - presentata dalla Società S.A.S.T.
L'istanza è una aggiunta a quella presentata dalla stessa società in data 27.9.956 protocollata col n° 923 e si chiede ancora una volta la possibilità di ampliare gli impianti esistenti in Via delle Croci, come nella citata istanza n° 923 alla quale si rinvia.

(665) Vedi nota (40) a pag. 200. (N.d.r.)

23

(666)

Allegato n. 42

PER COPIA CONFORME

Il Capo Ufficio Amm.vo

(666) Com'è riferito nella « relazione sul piano regolatore generale della città di Palermo » (cfr. pagg. 9-13), nell'allegato n. 42 sono raggruppate le planimetrie relative a tutte le varianti adottate in ordine al piano suddetto. (N.d.r.)

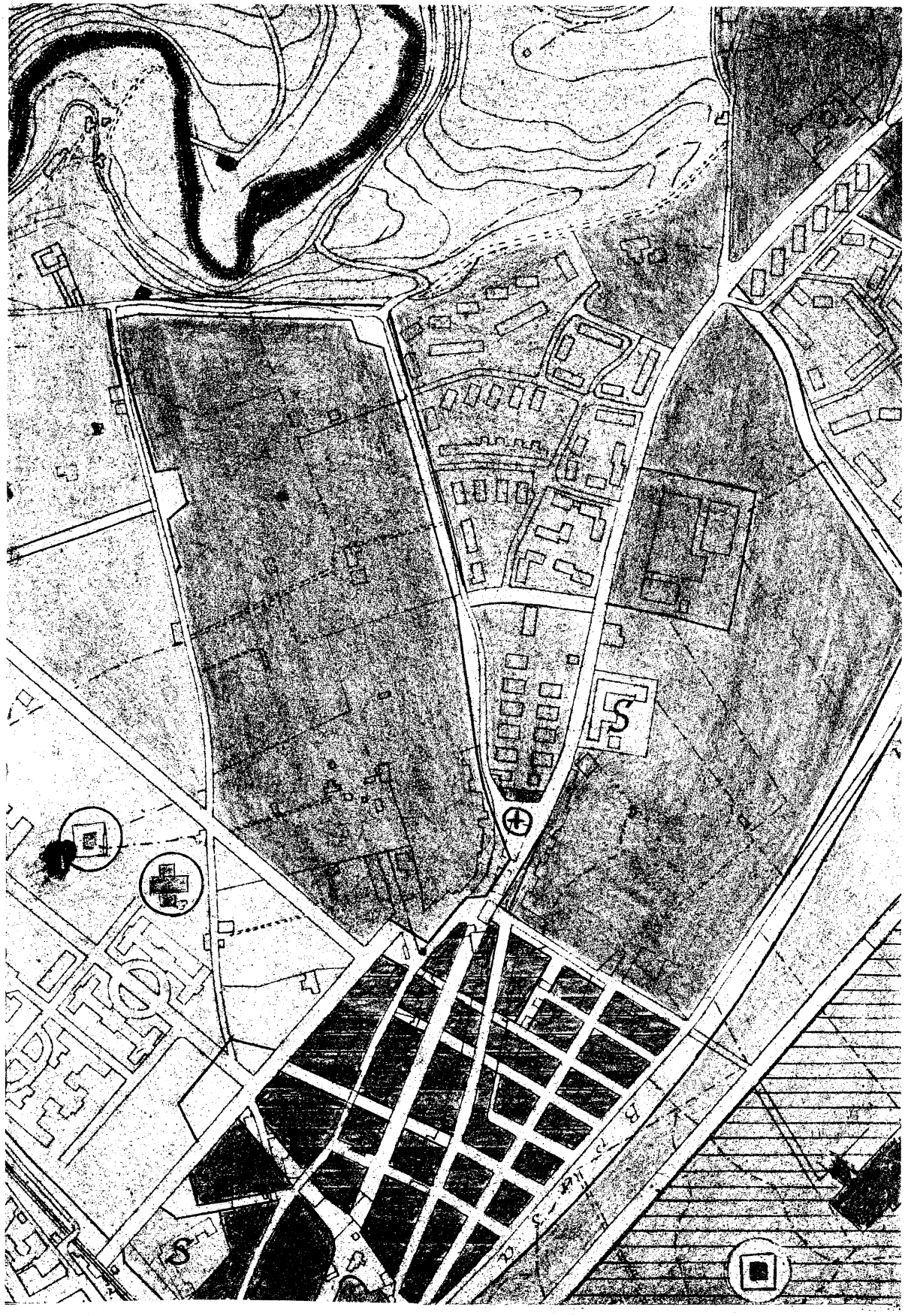

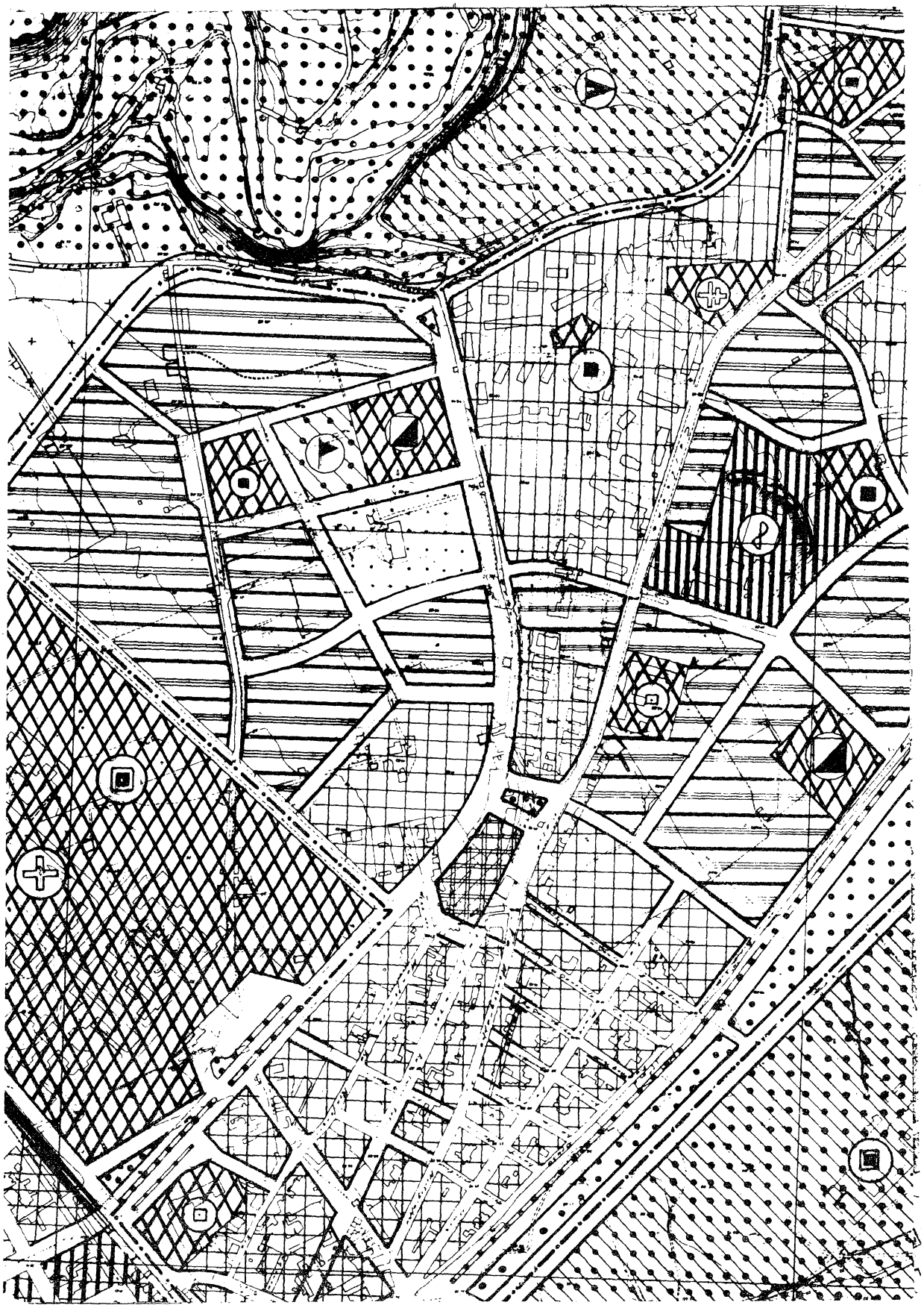

1-*bis*

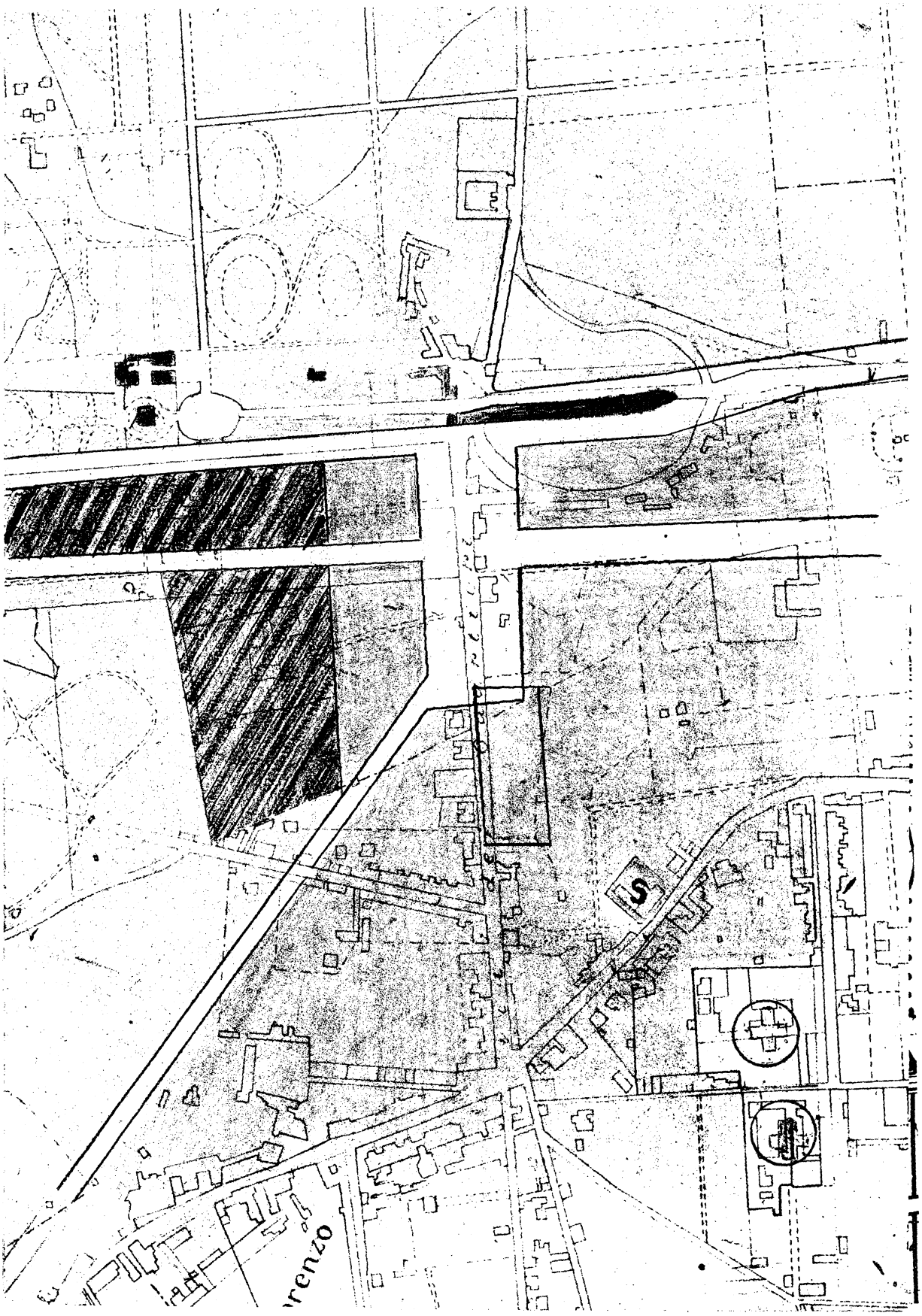
S
renzo

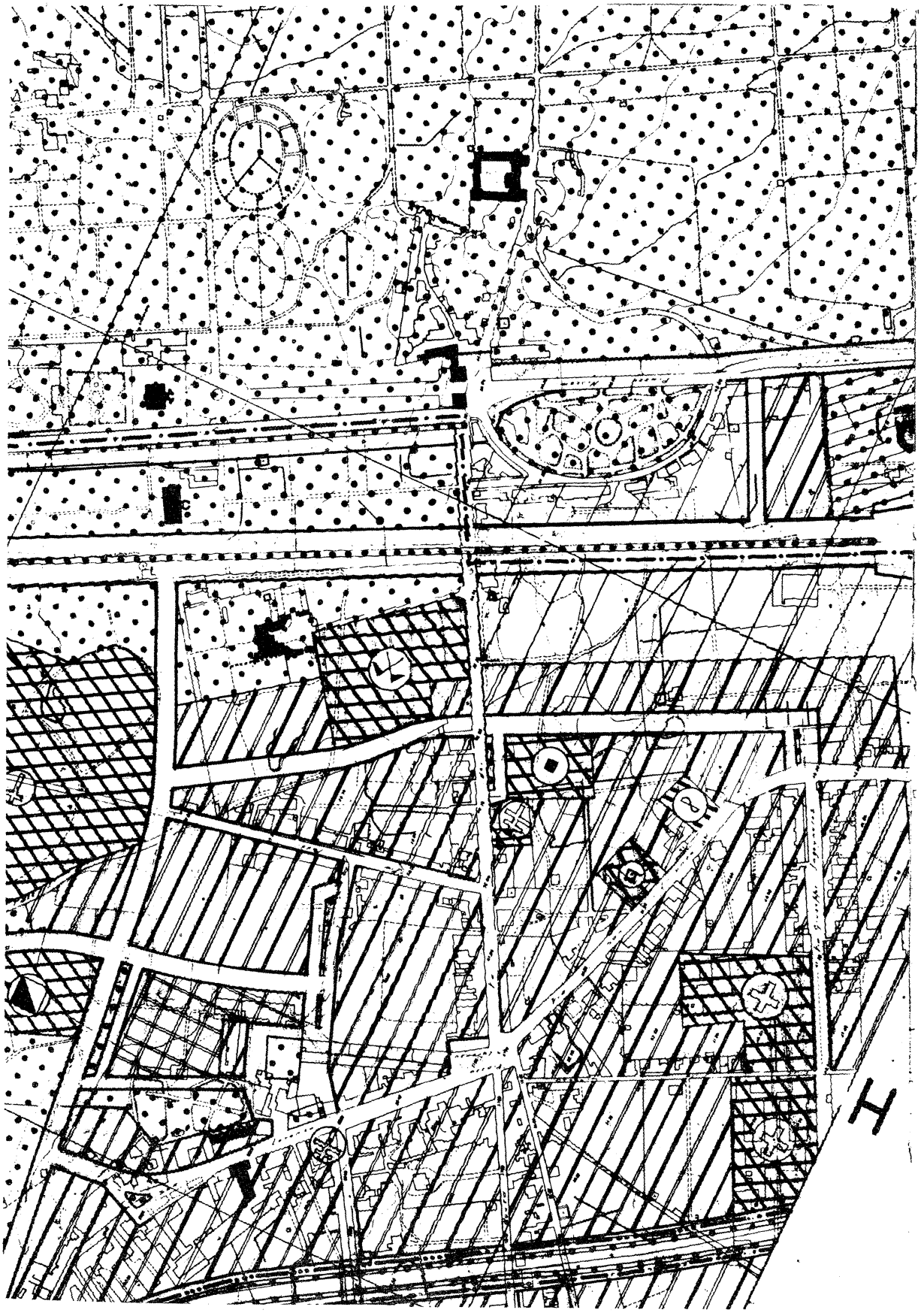

2-bis

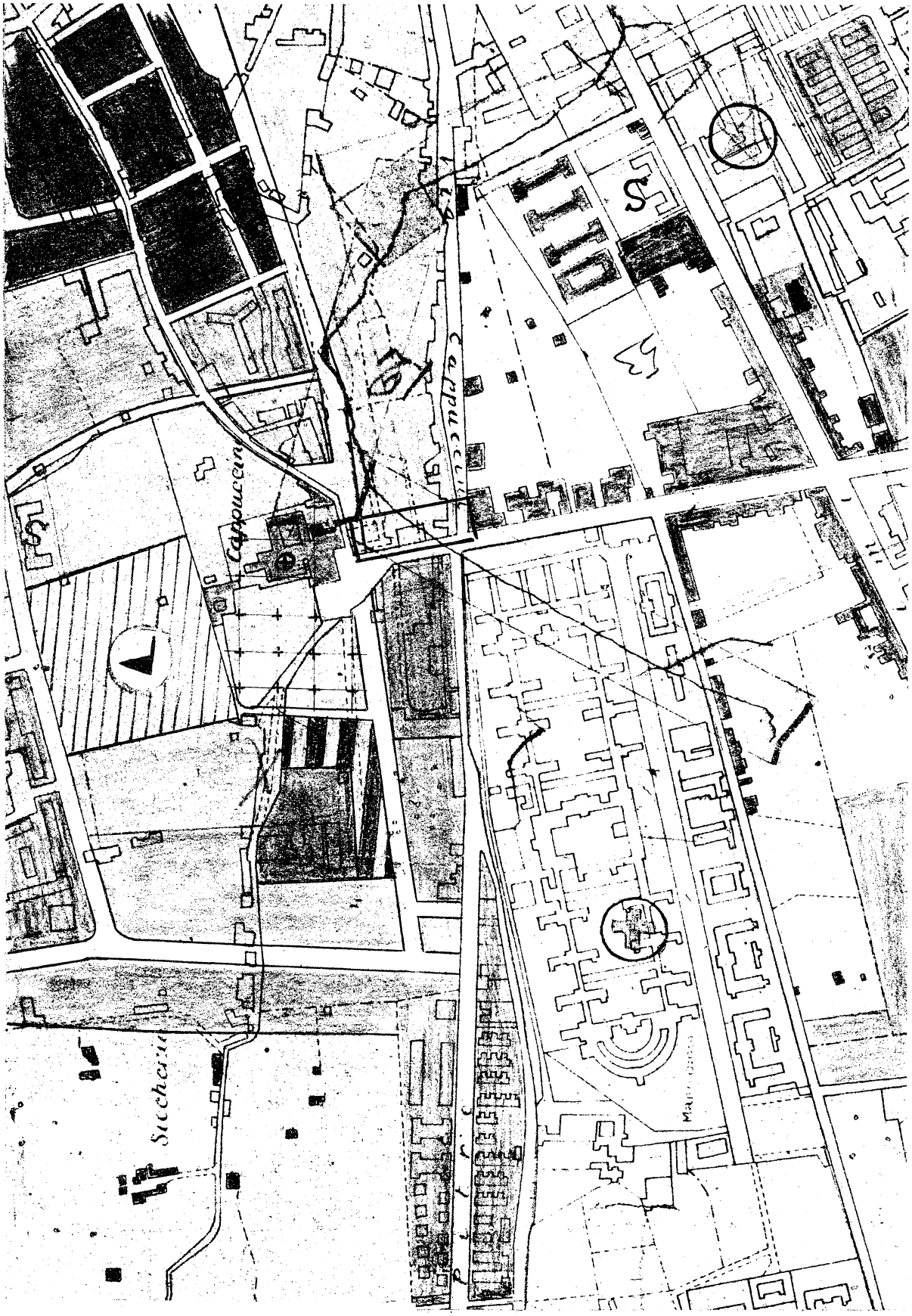
Cappuccini
Cappuccini
Siccherie

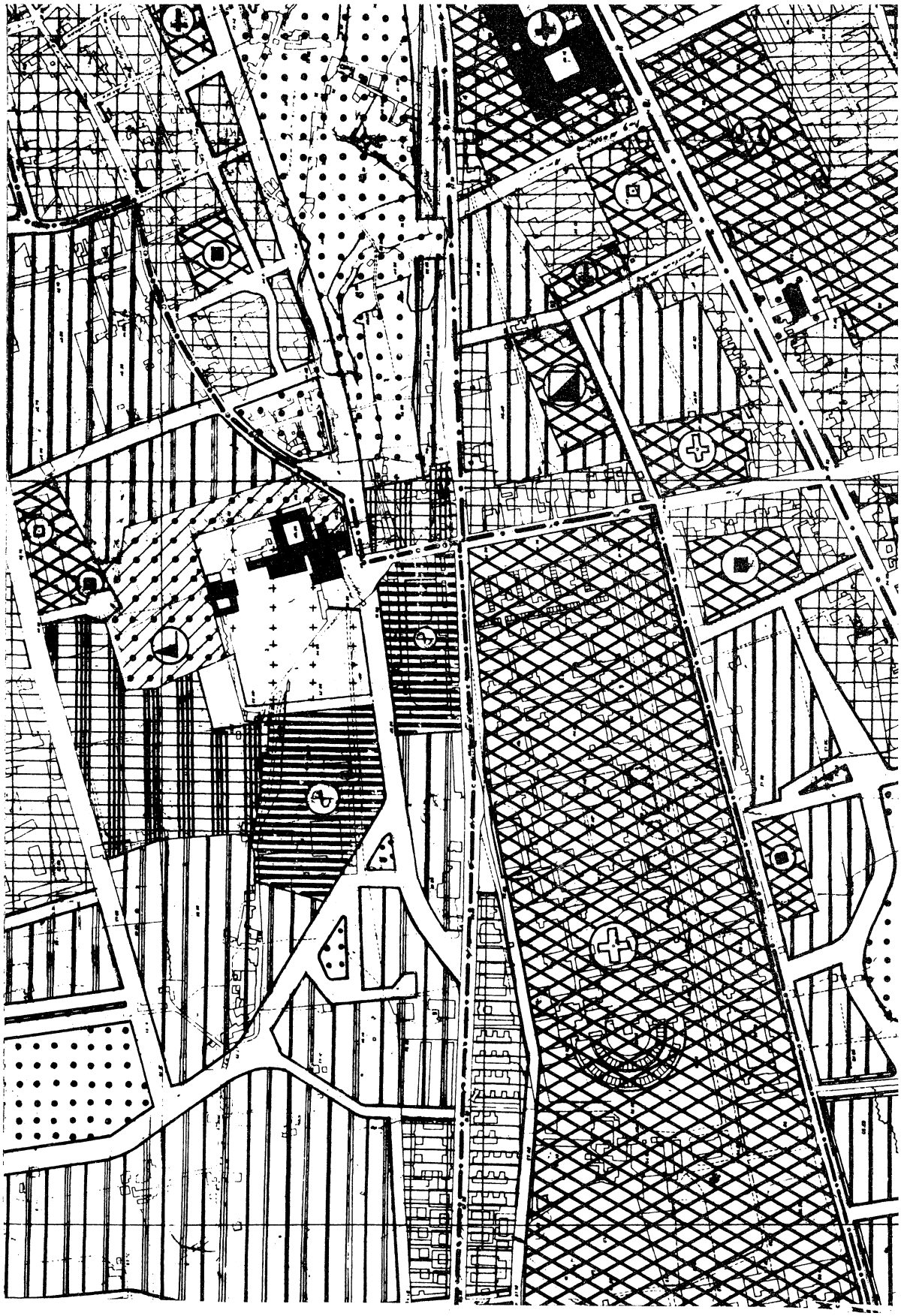

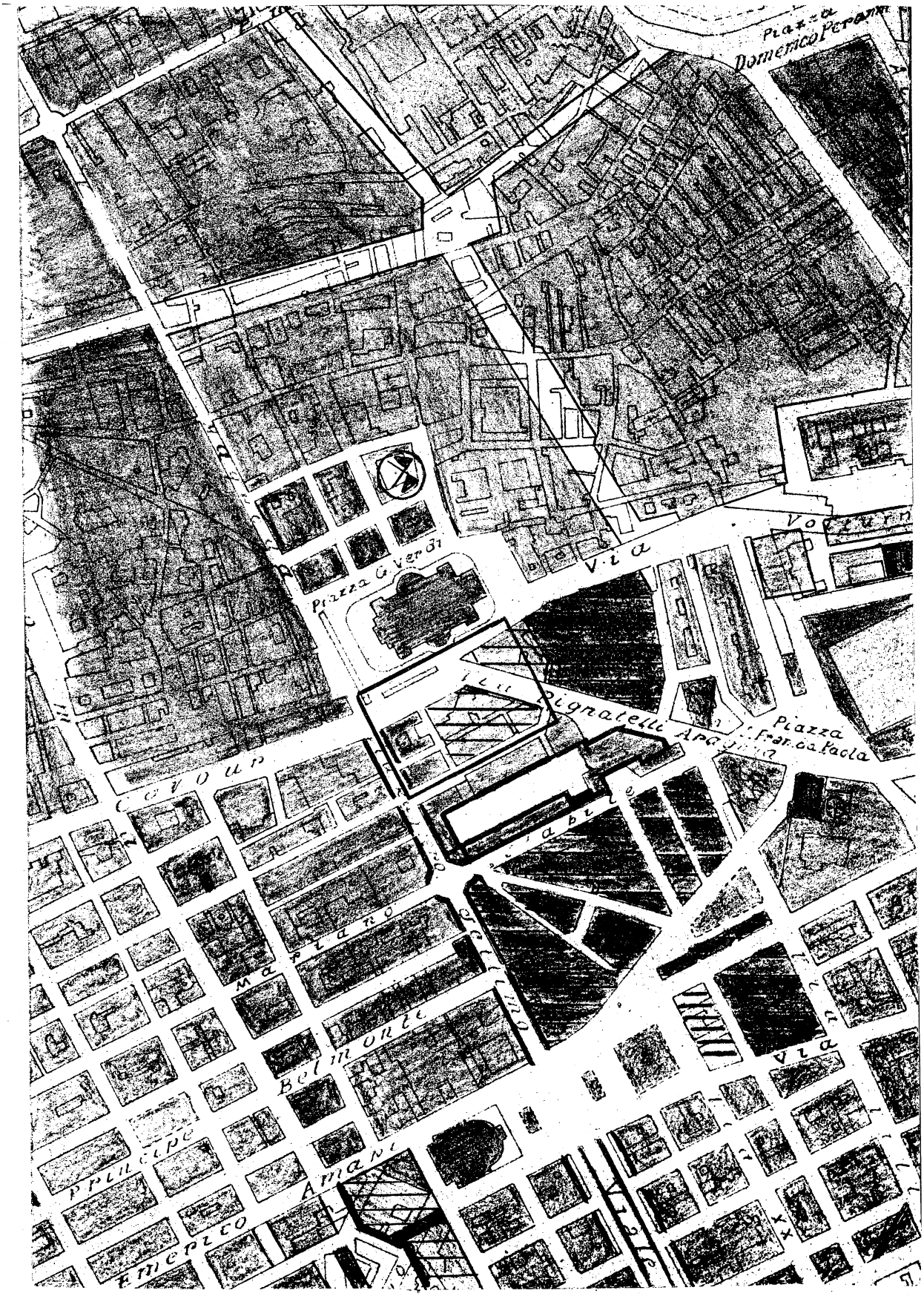
Piazza Domenico Peranni
Piazza G. Verdi
Via
Piazza
Belmonte
Principe
Amani
Emerico

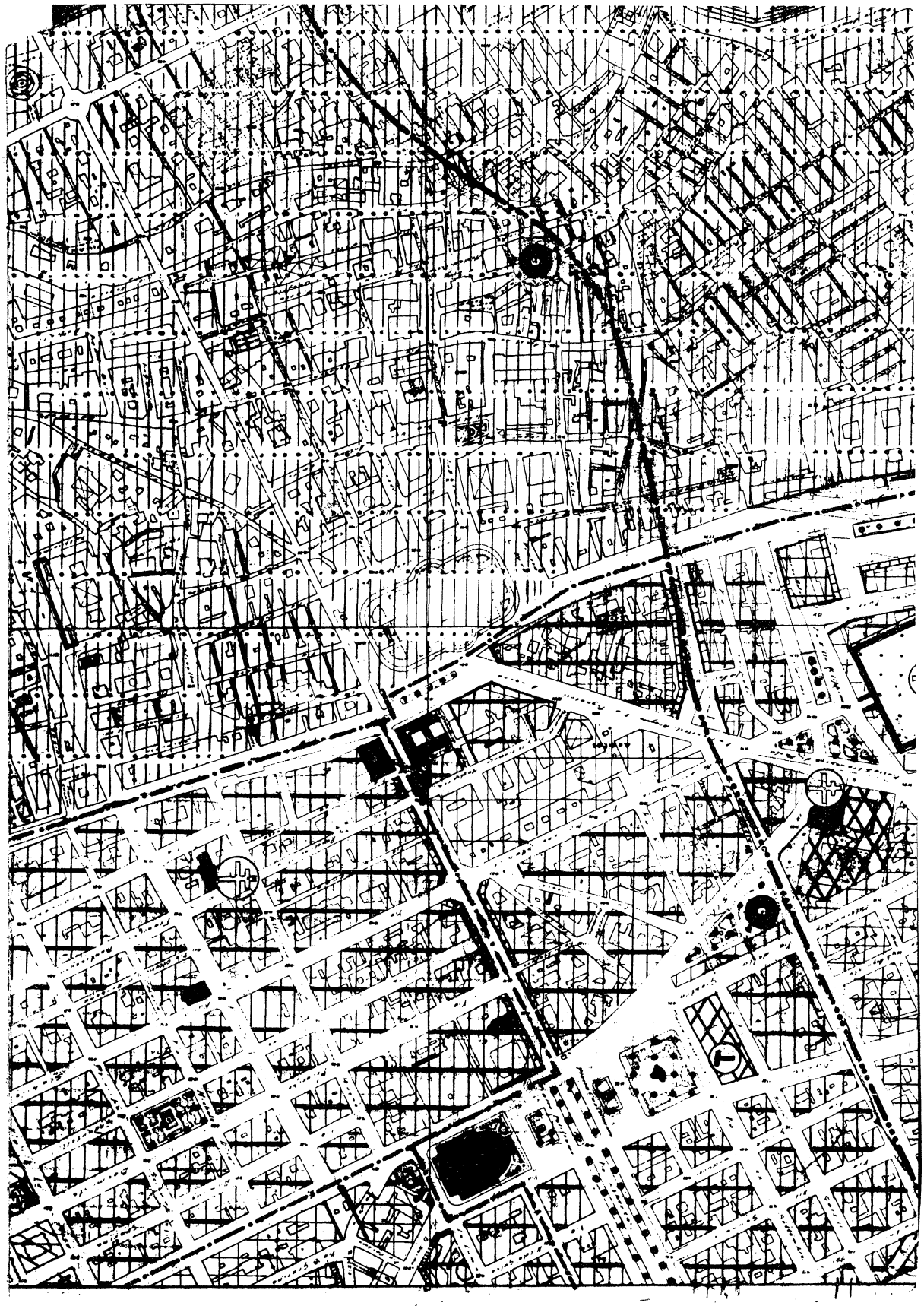

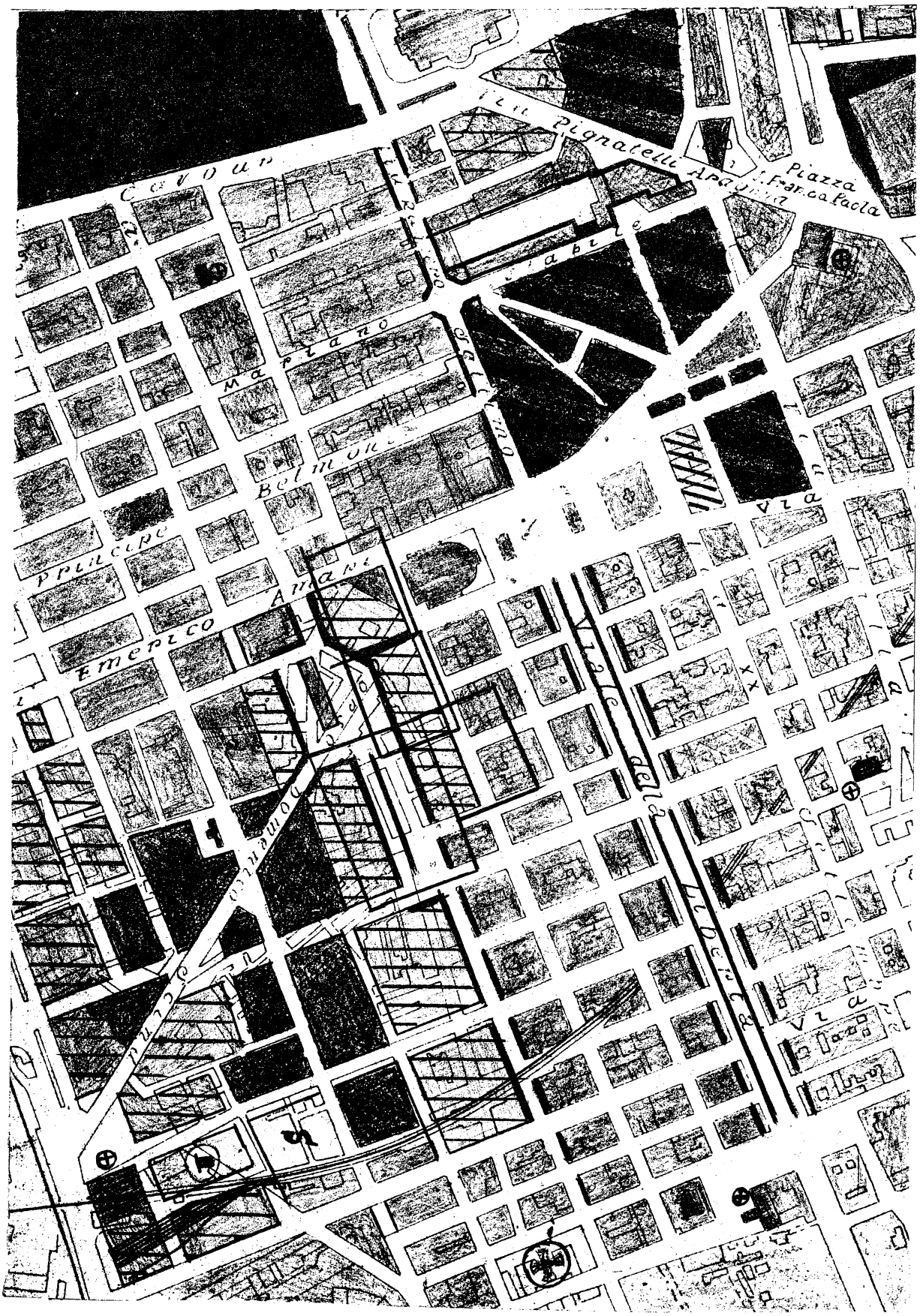
Pignatelli
Piazza
Emerico

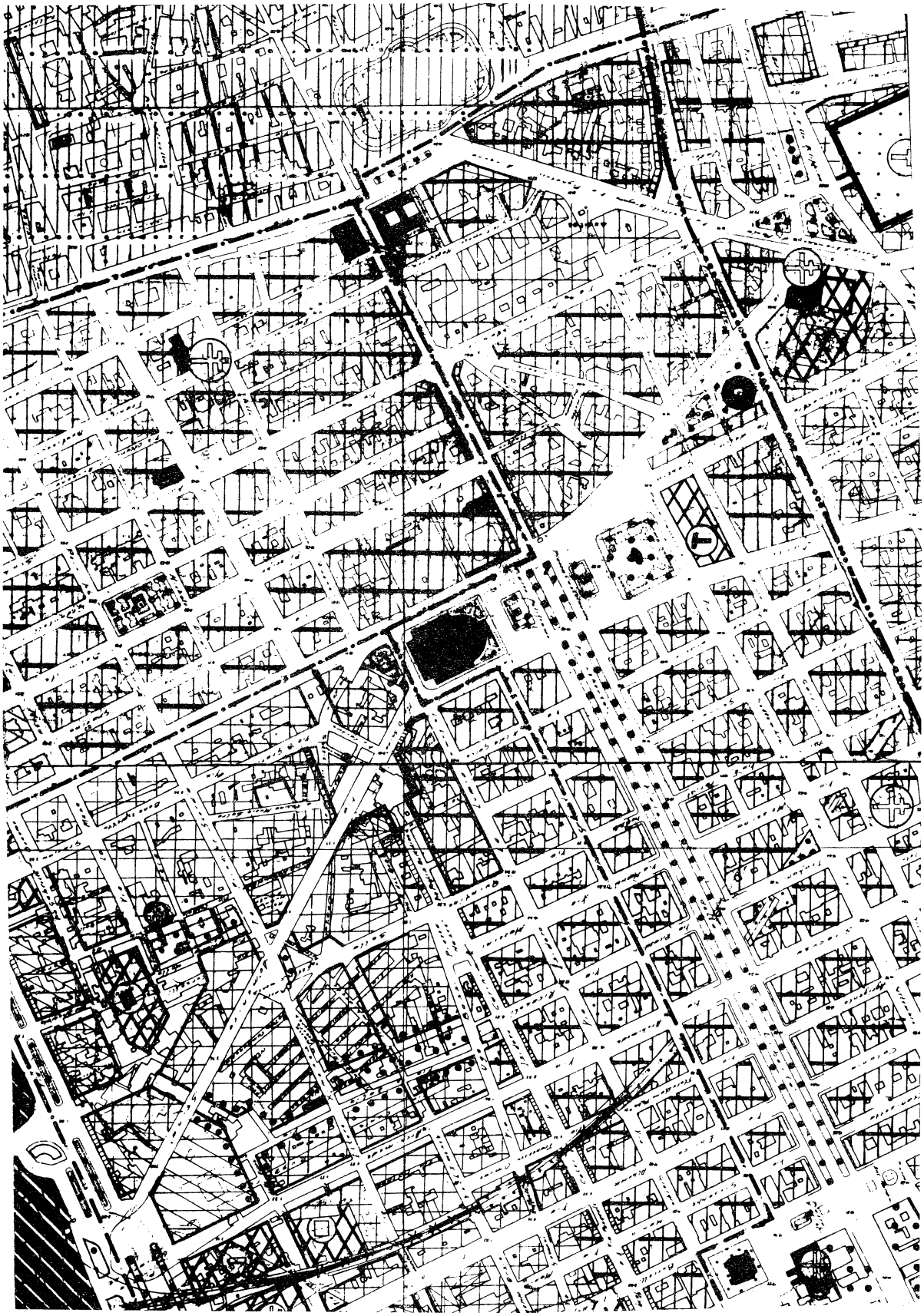

5-bis

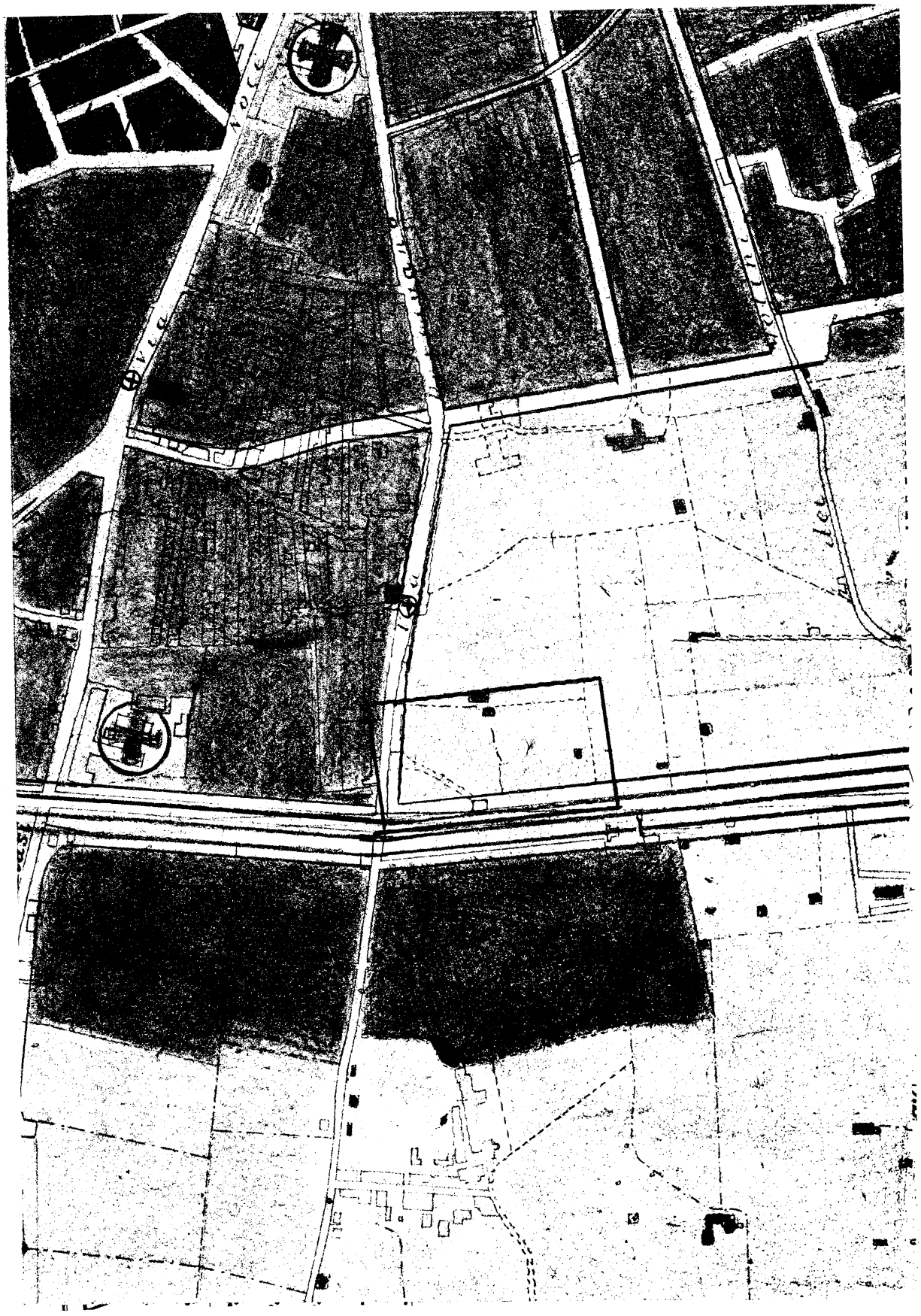

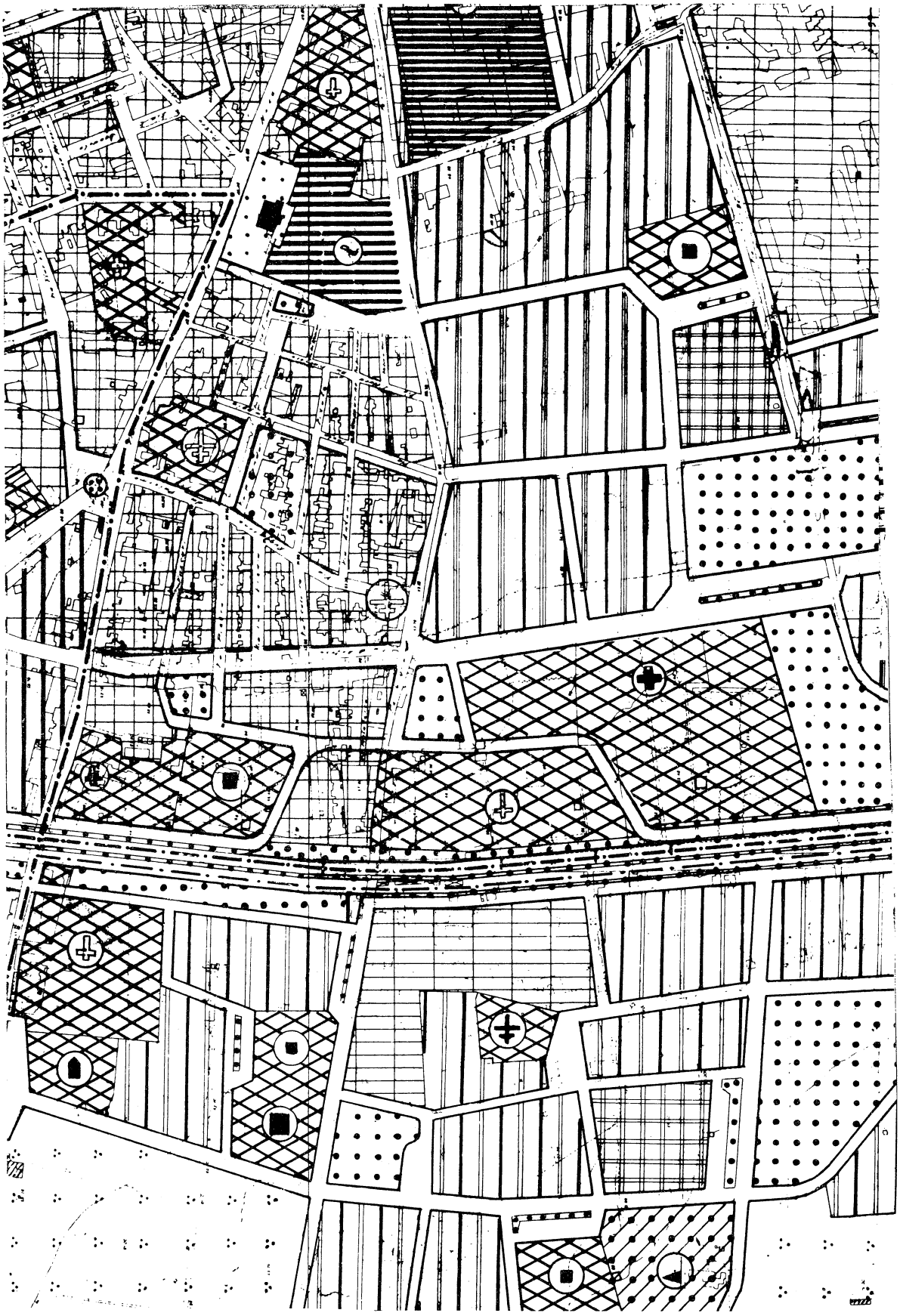

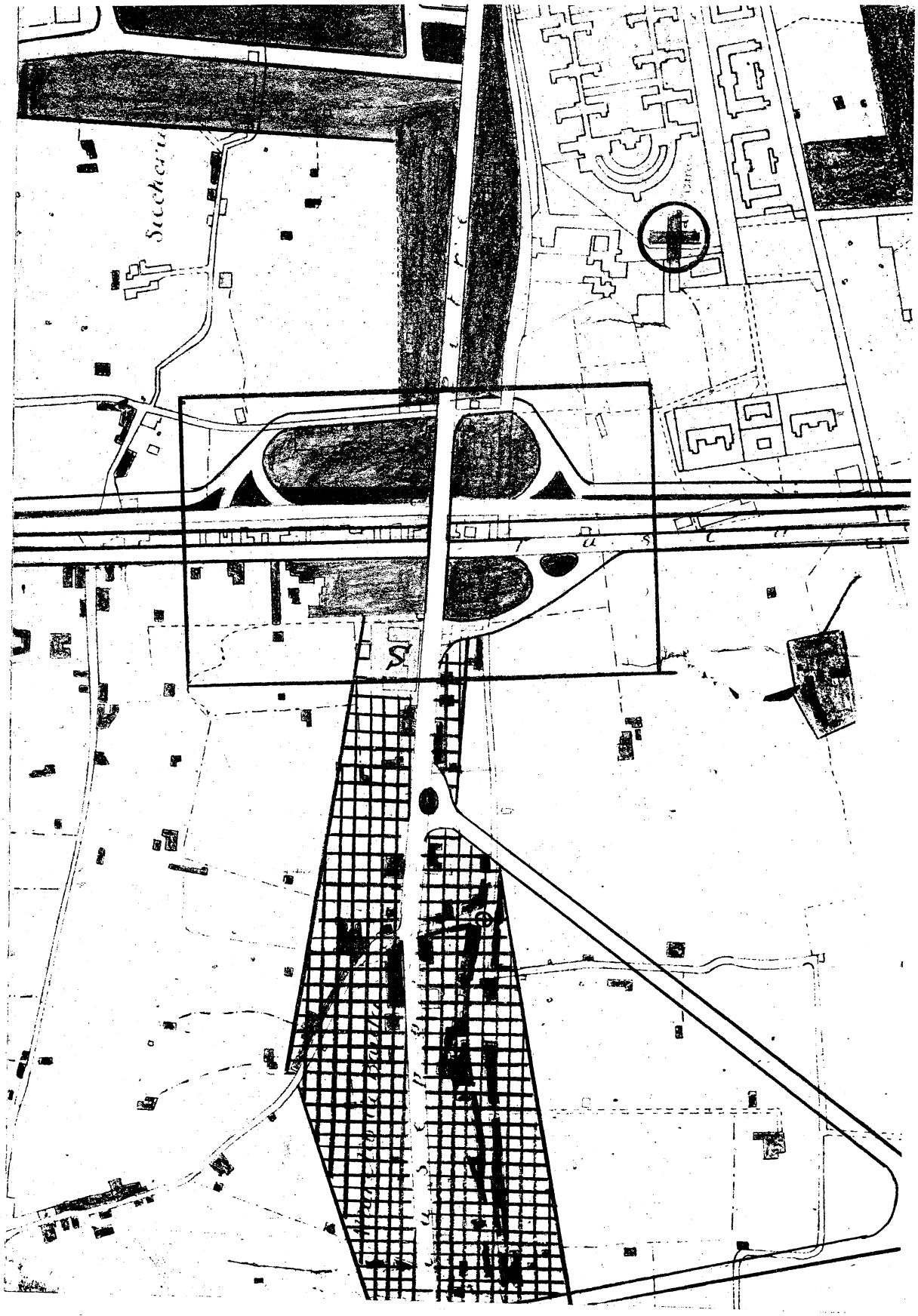

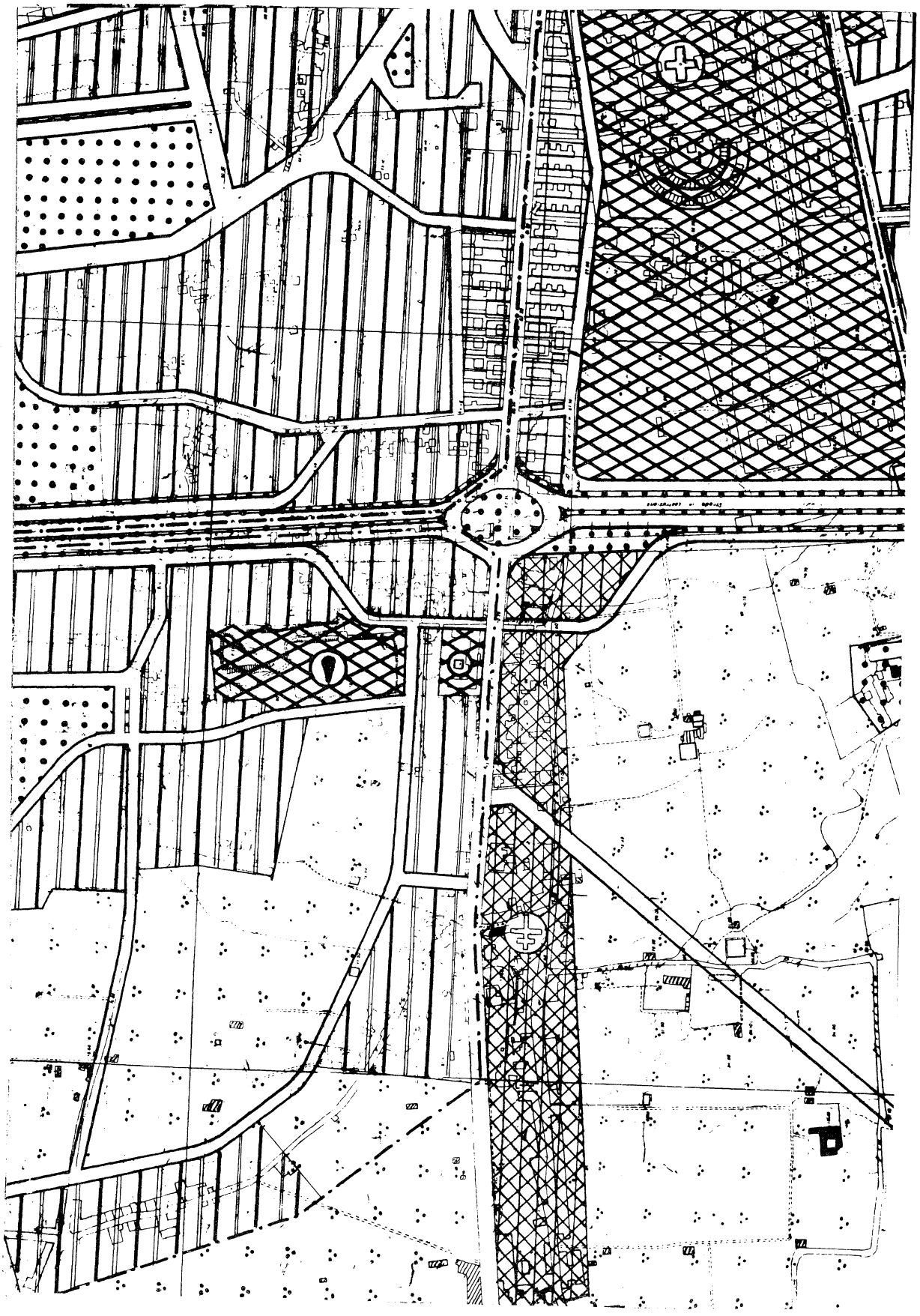

7-bis

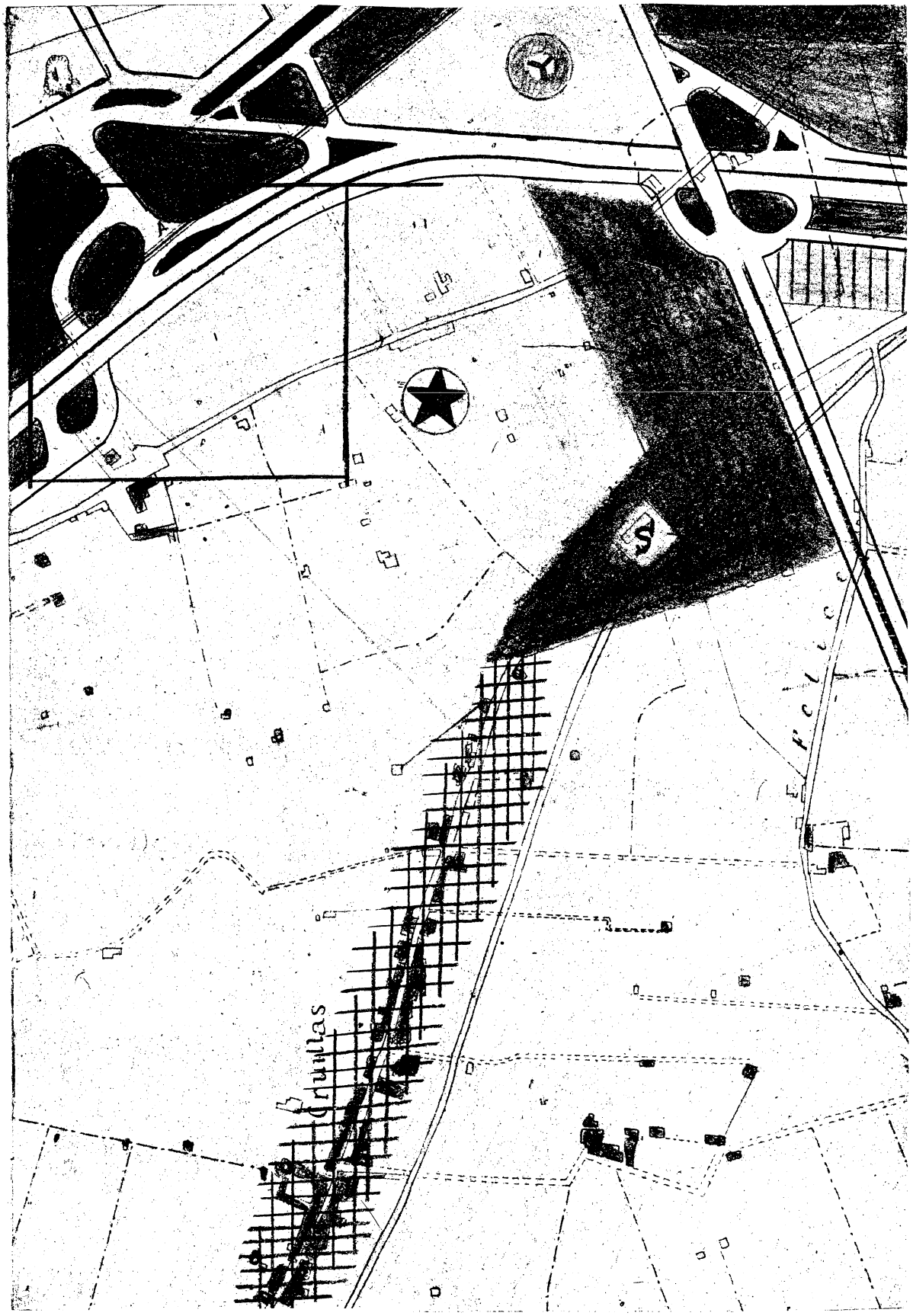
Quartu

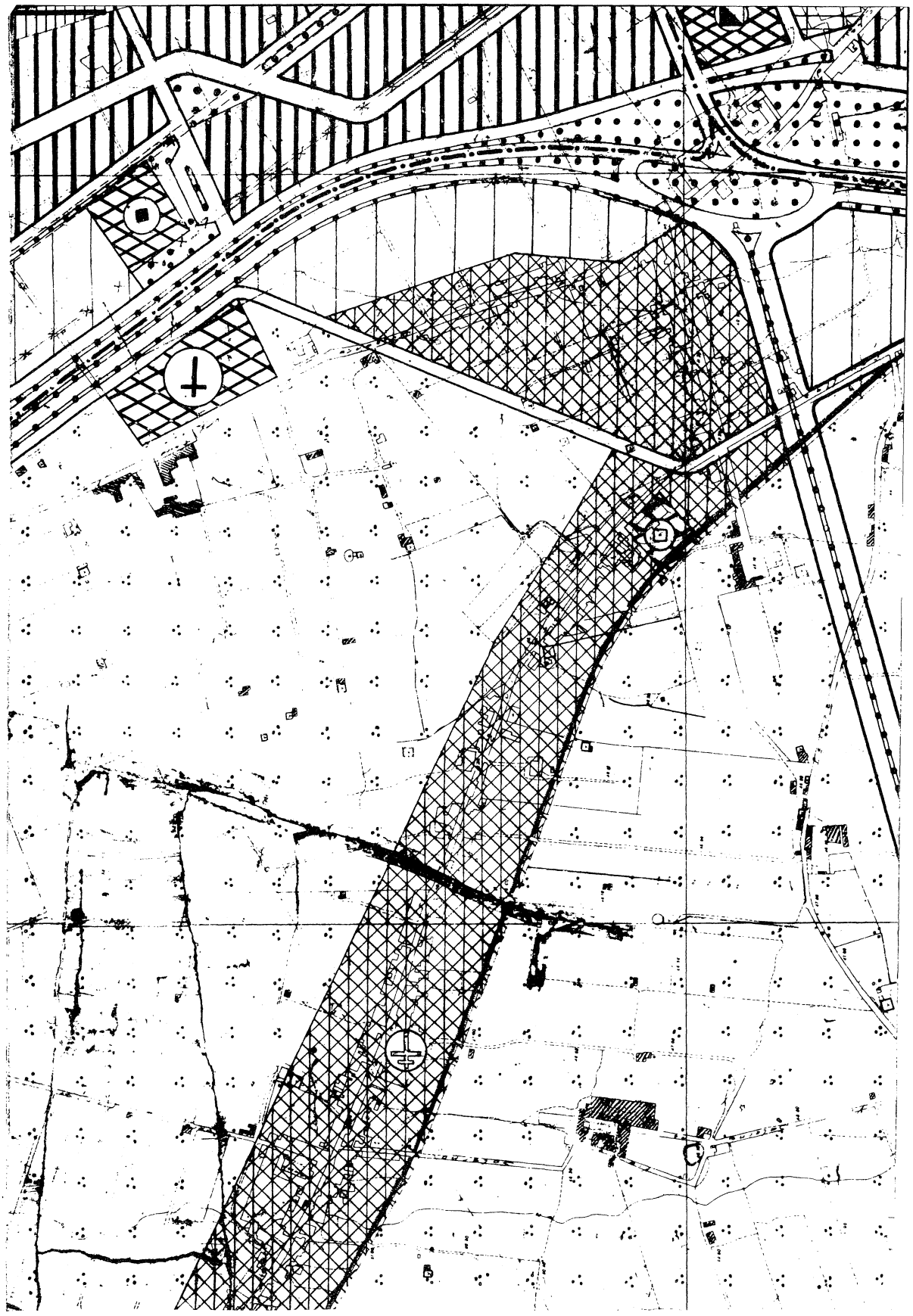

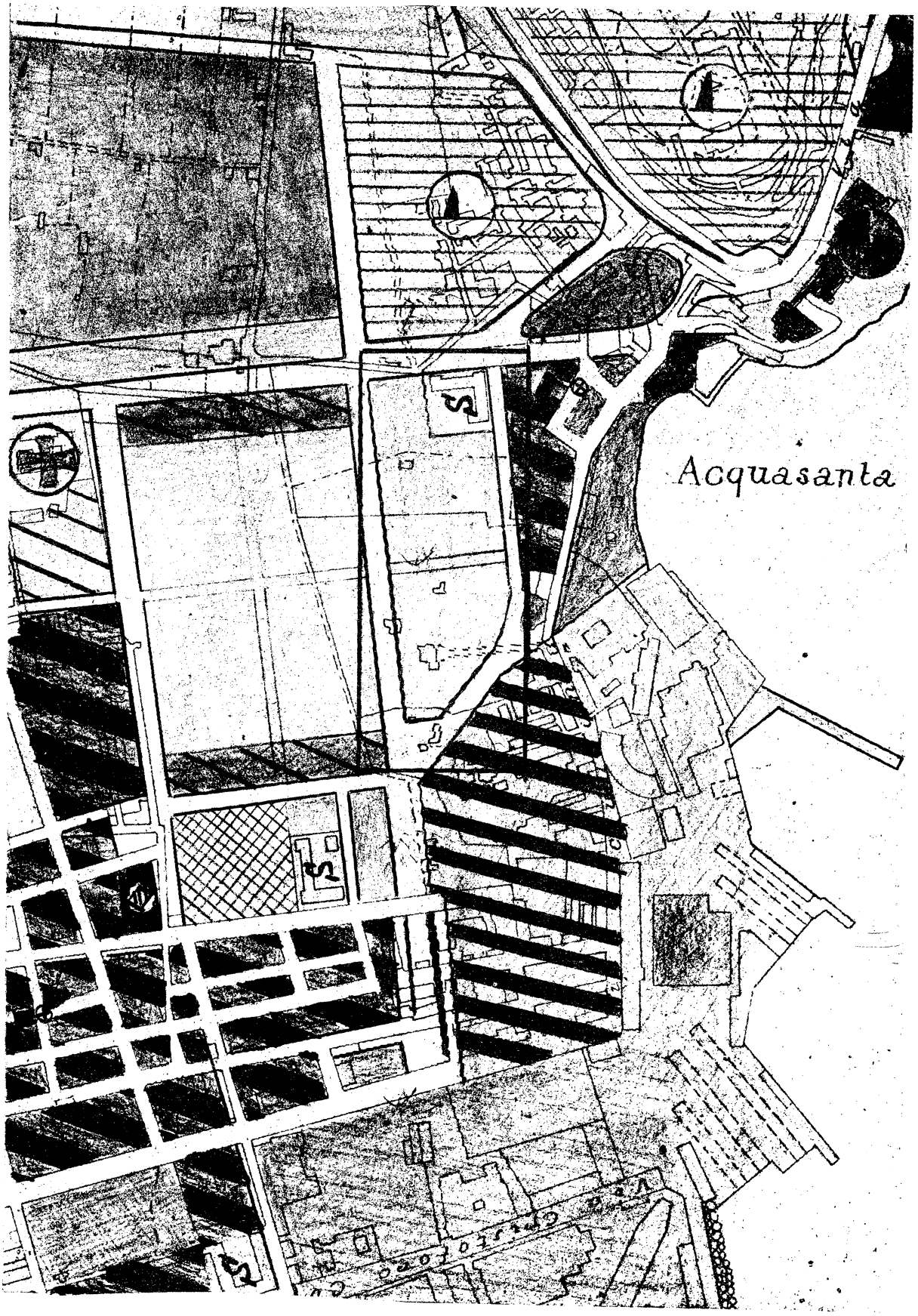
Acquasanta

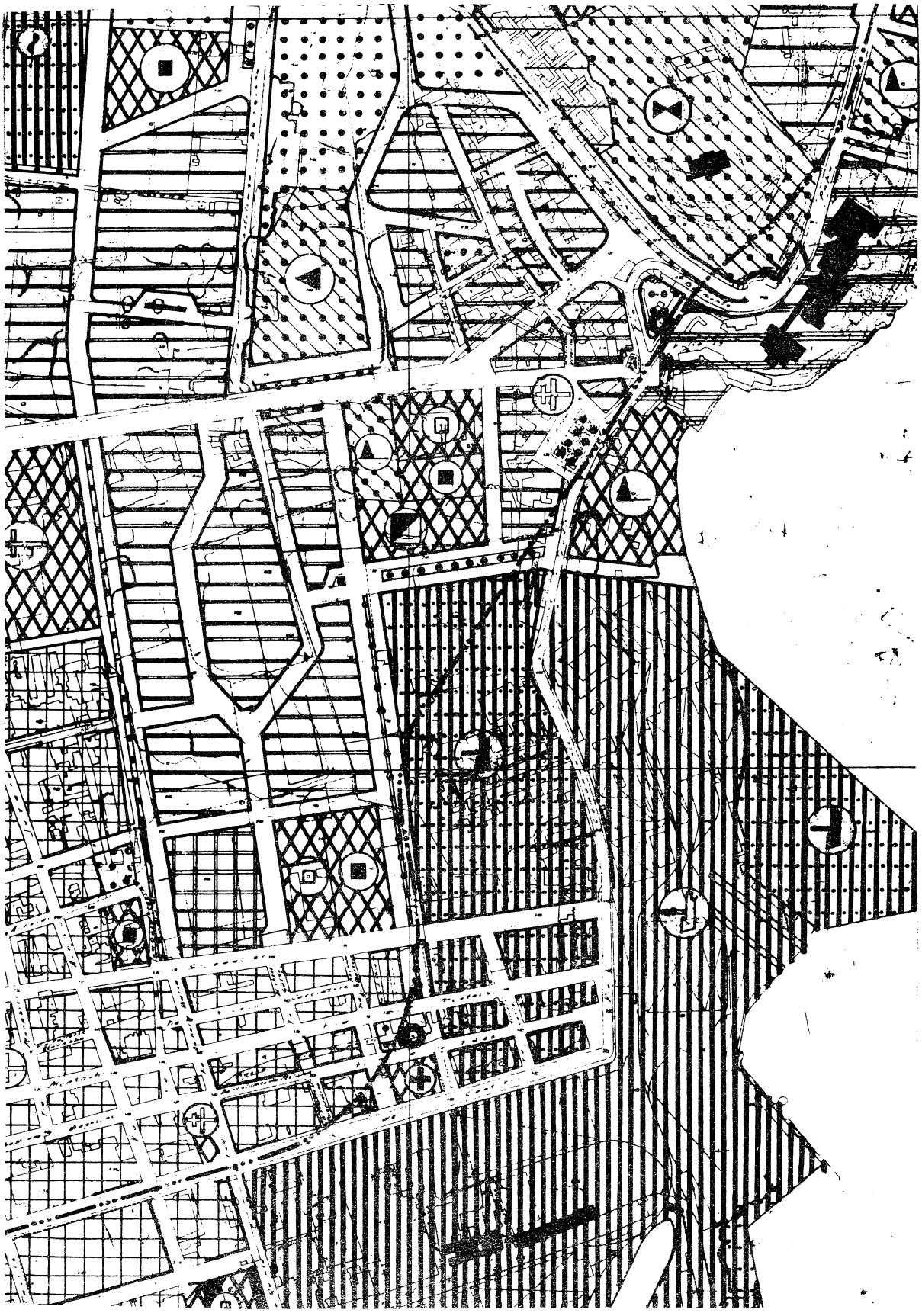

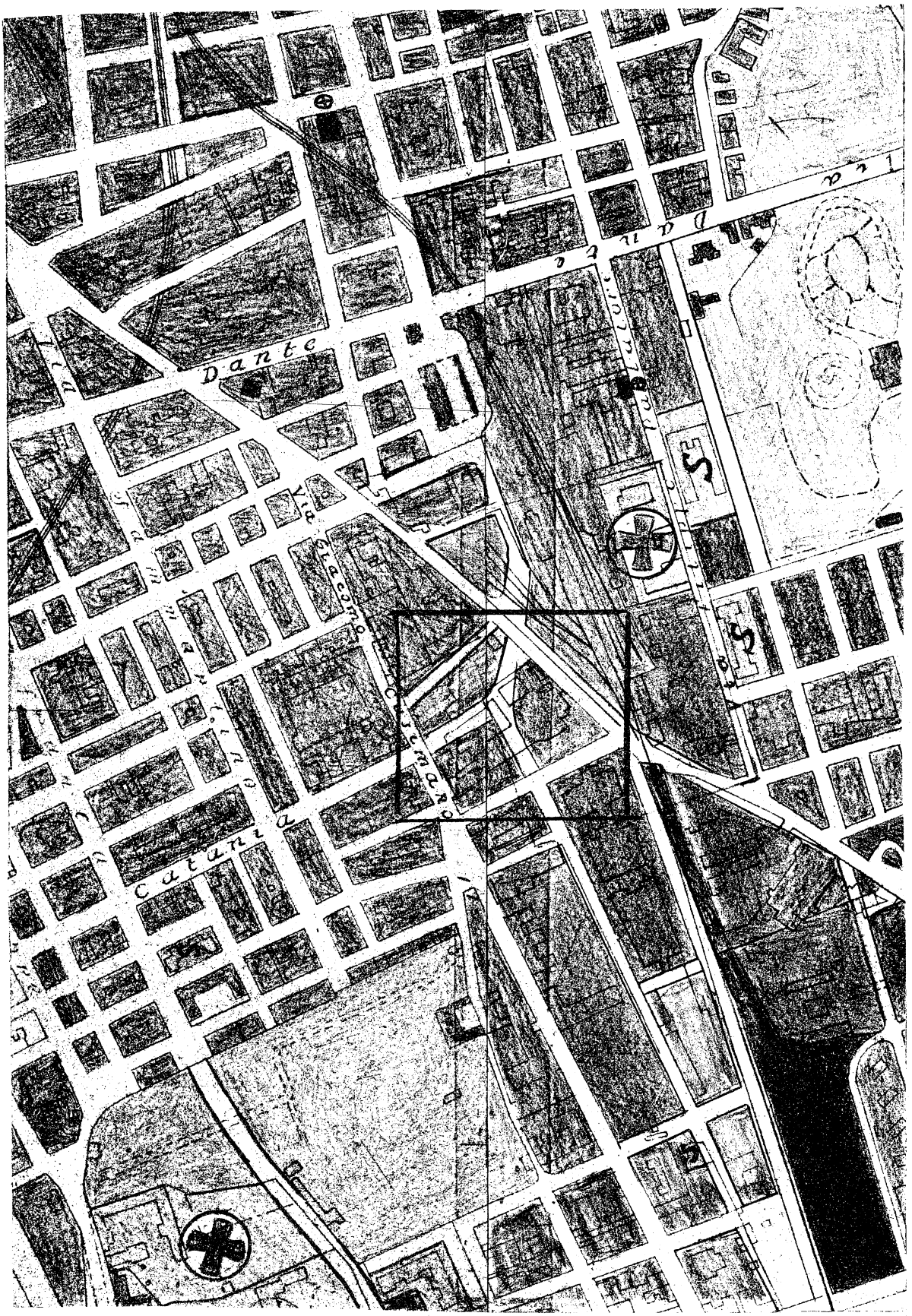
Dante
Via Etneo
Catania

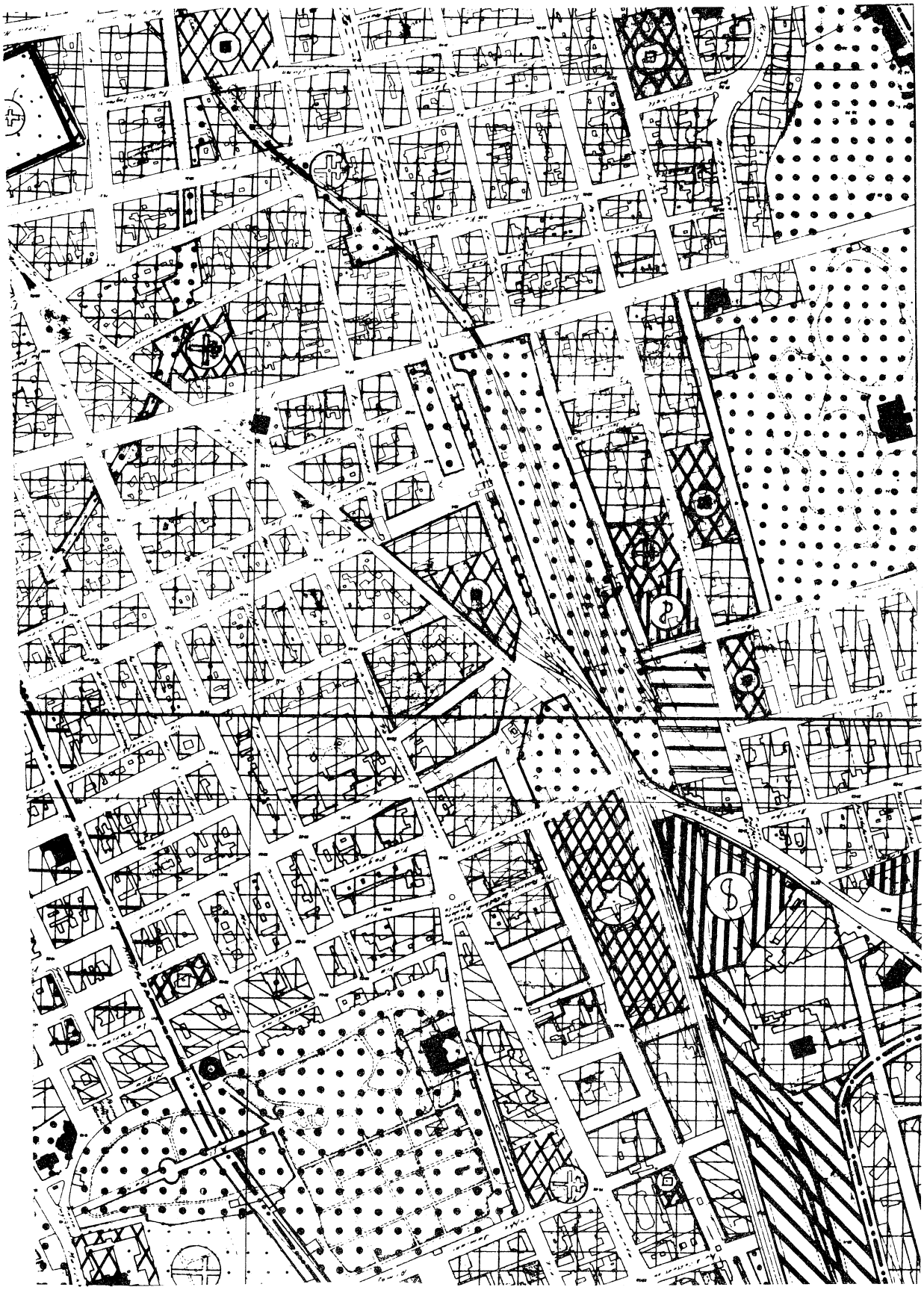

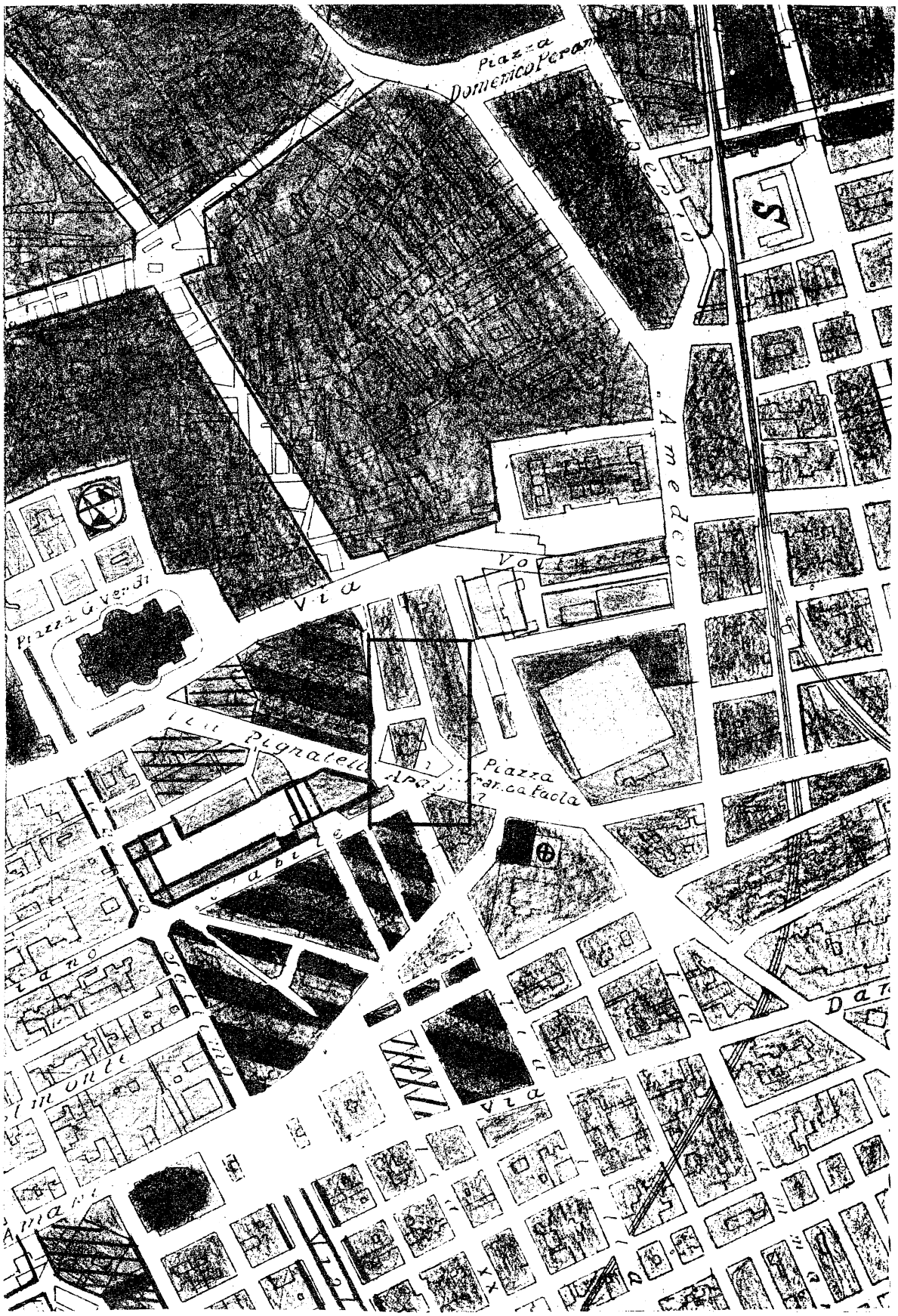
Piazza
Domenico Peram
Amedeo
Via
Piazza G. Verdi
Piazza
Via

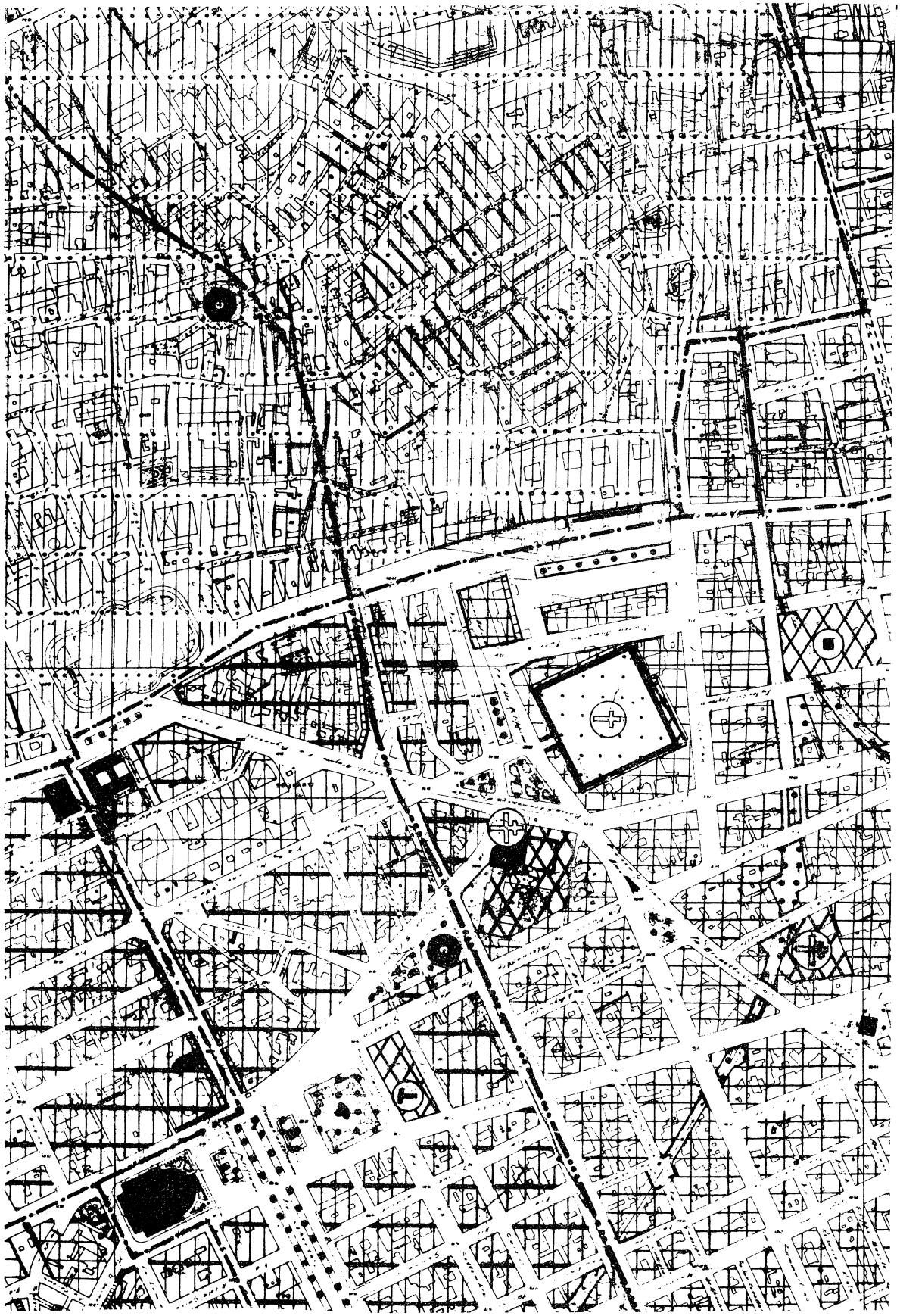

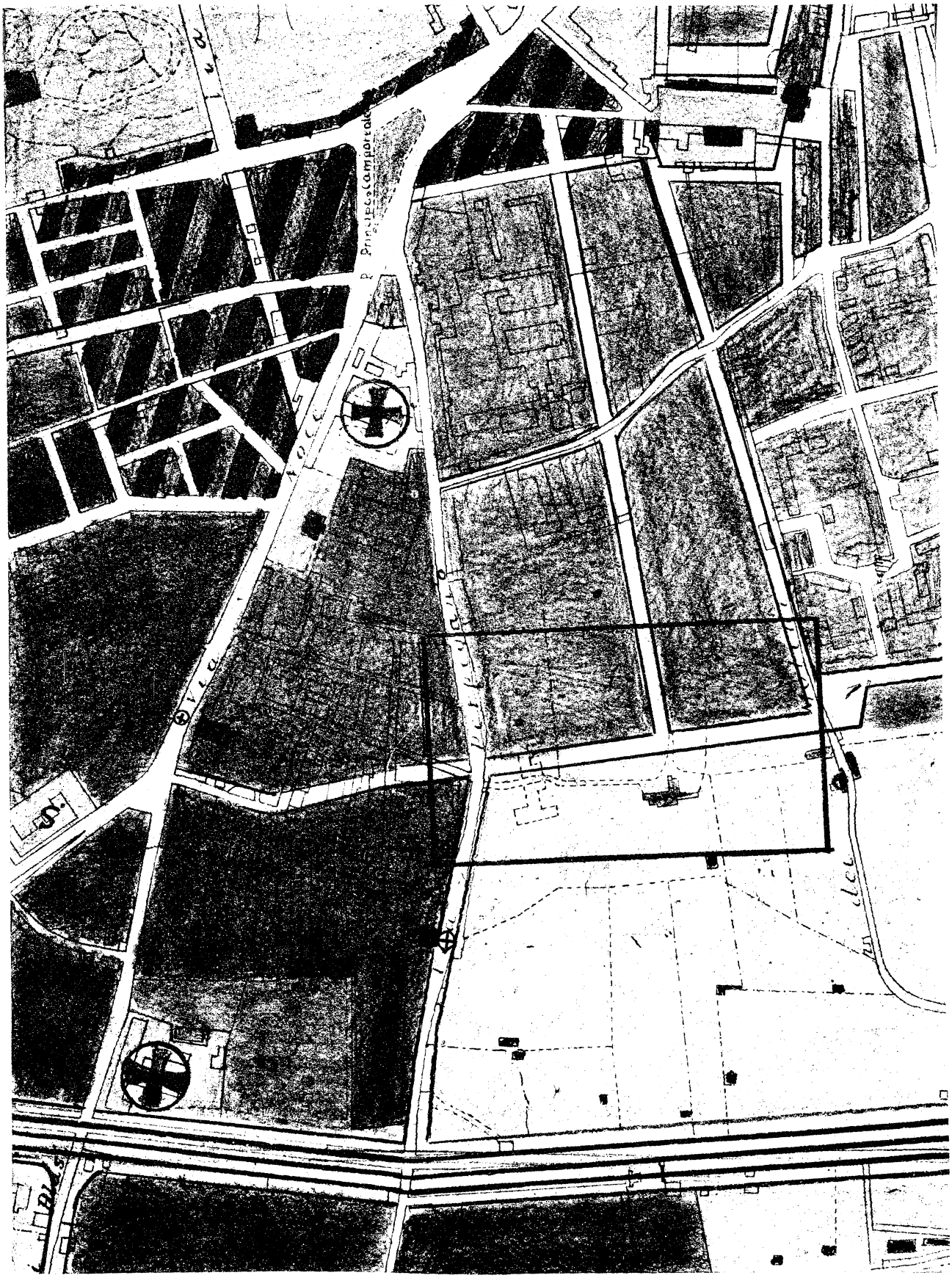

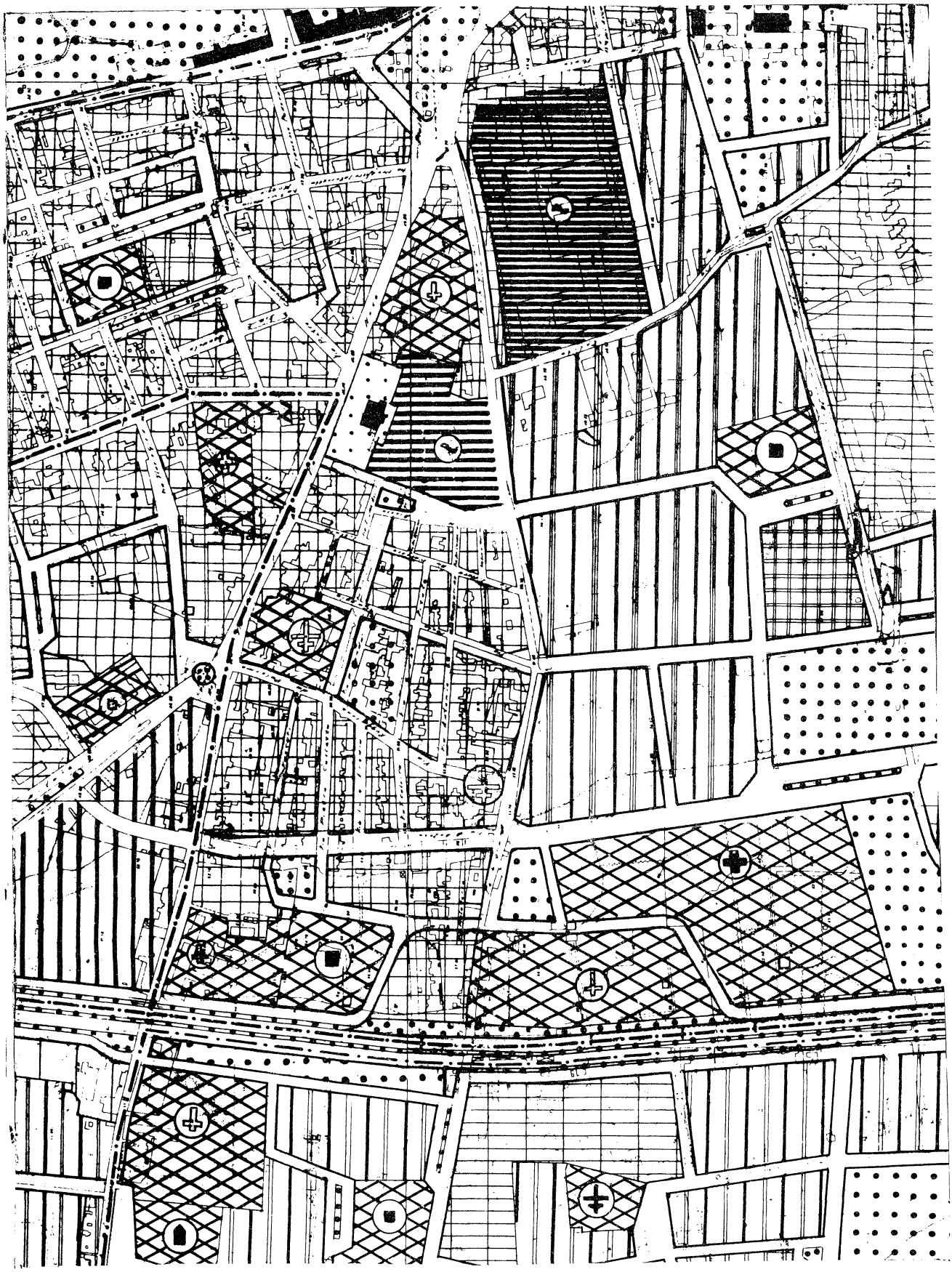

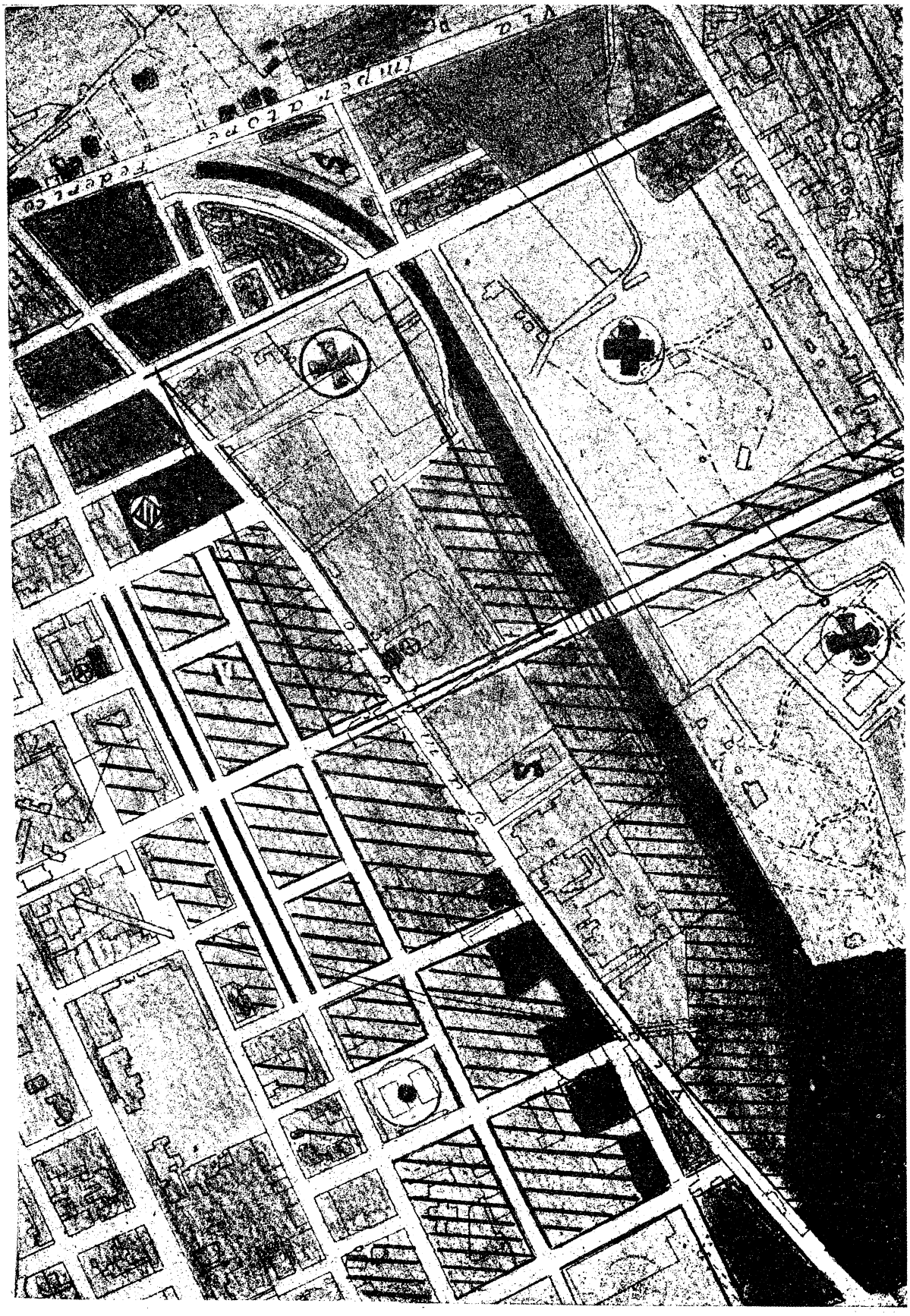

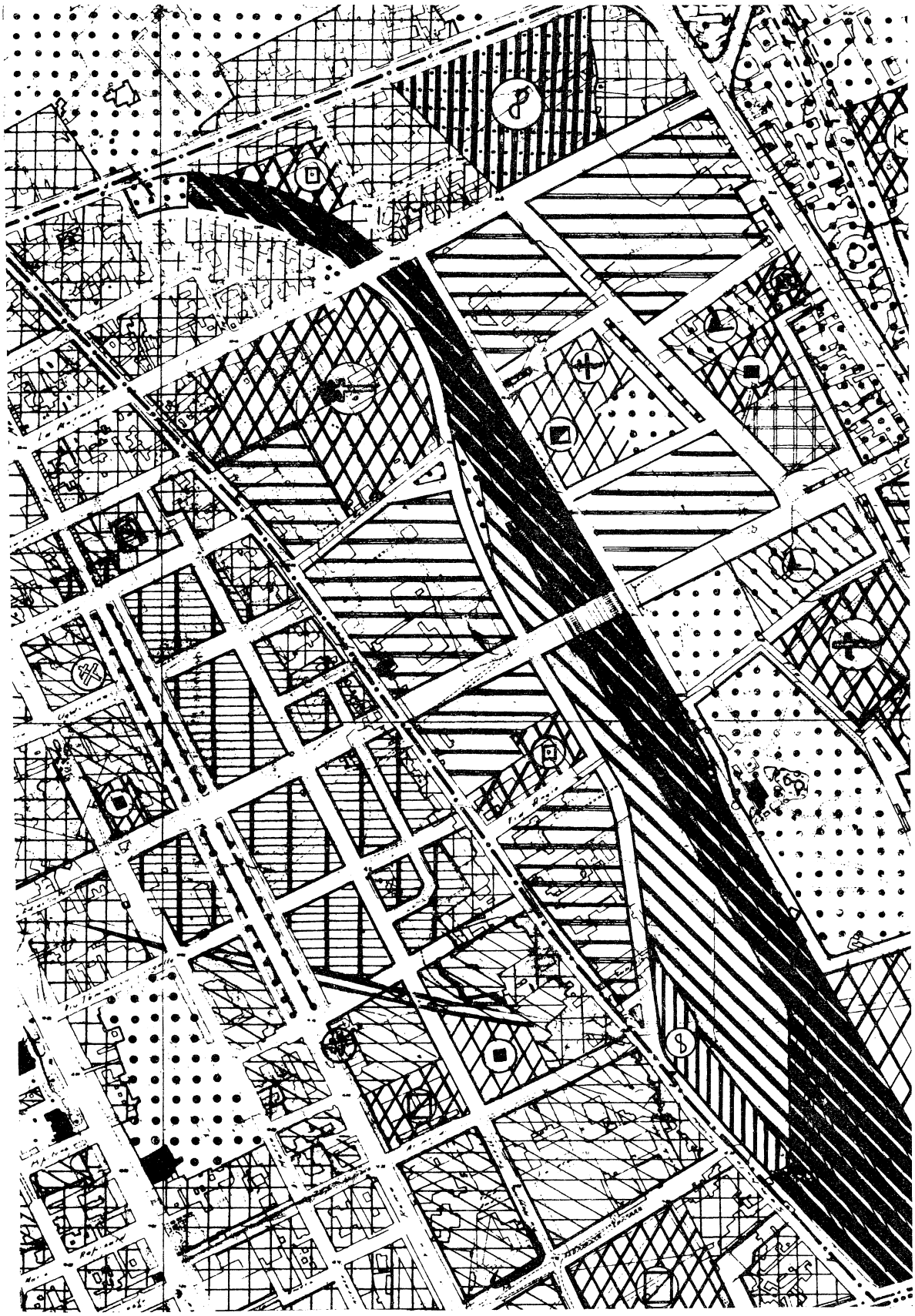

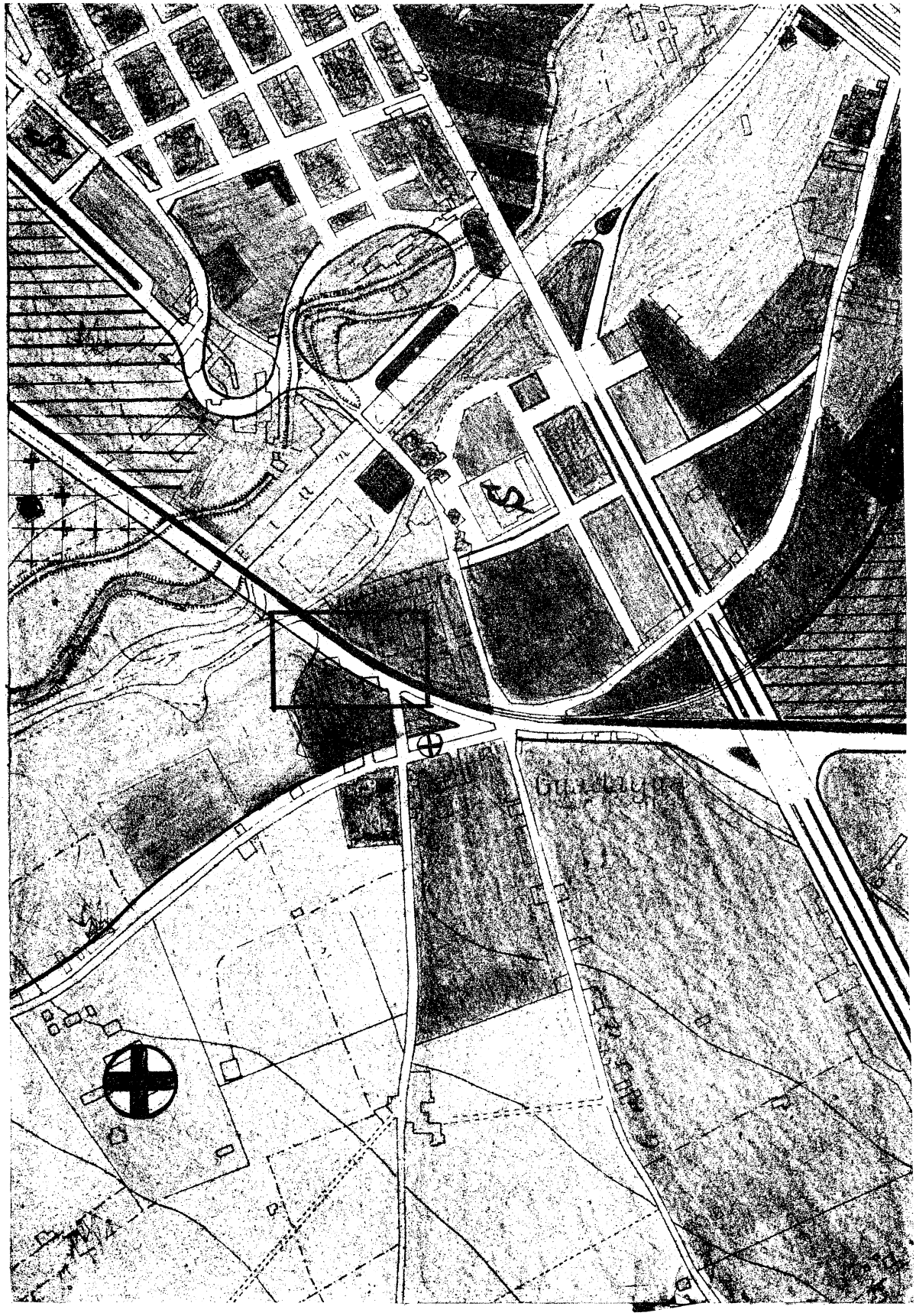

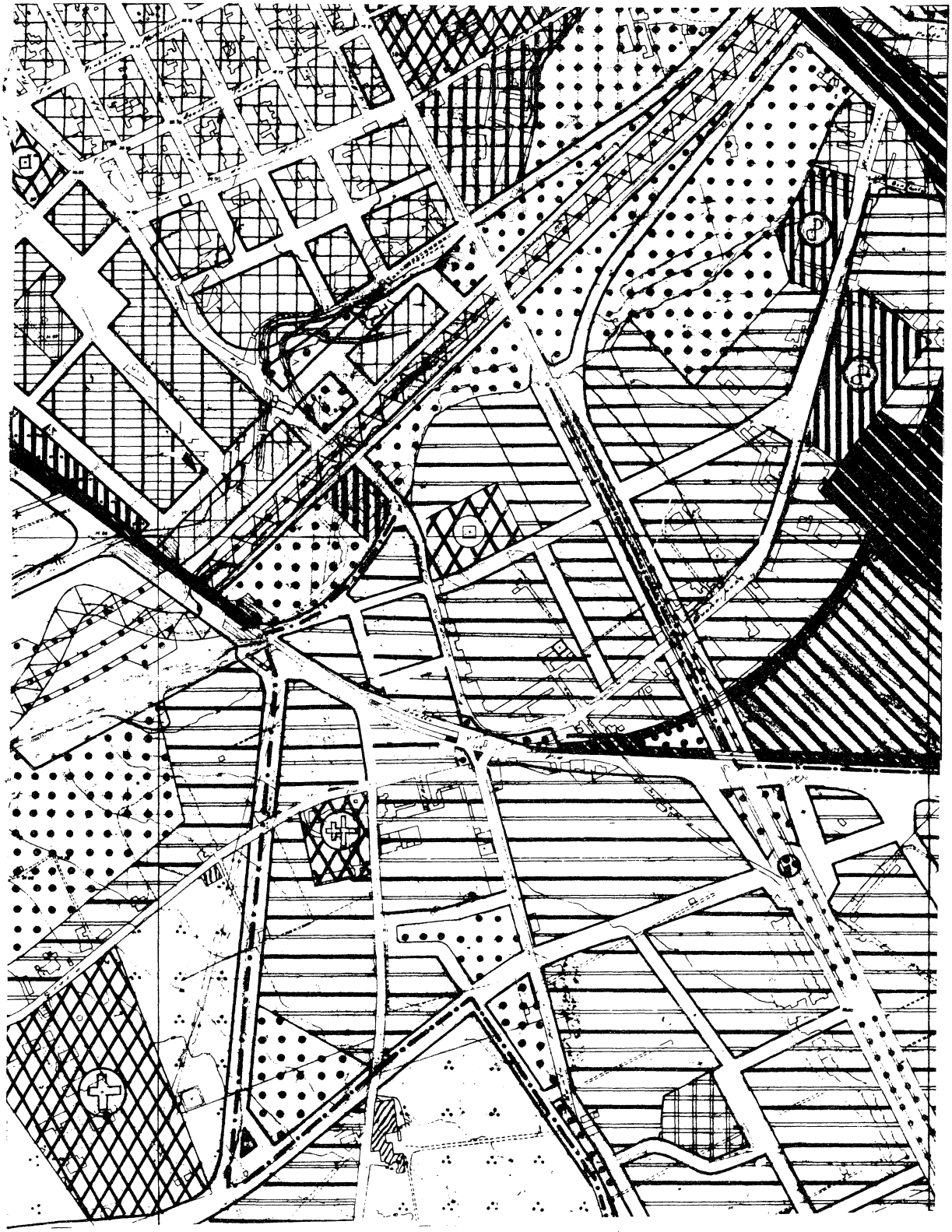

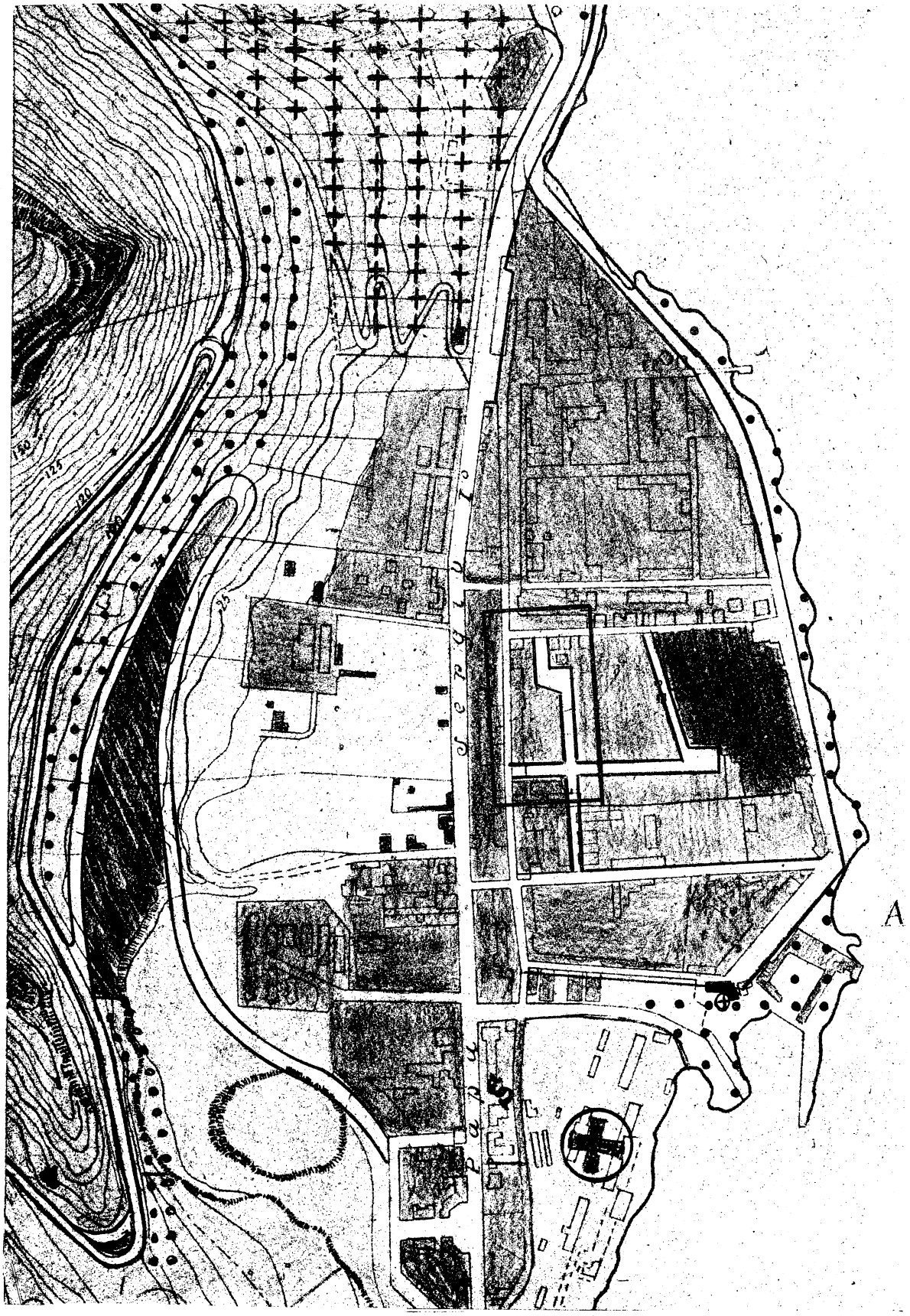

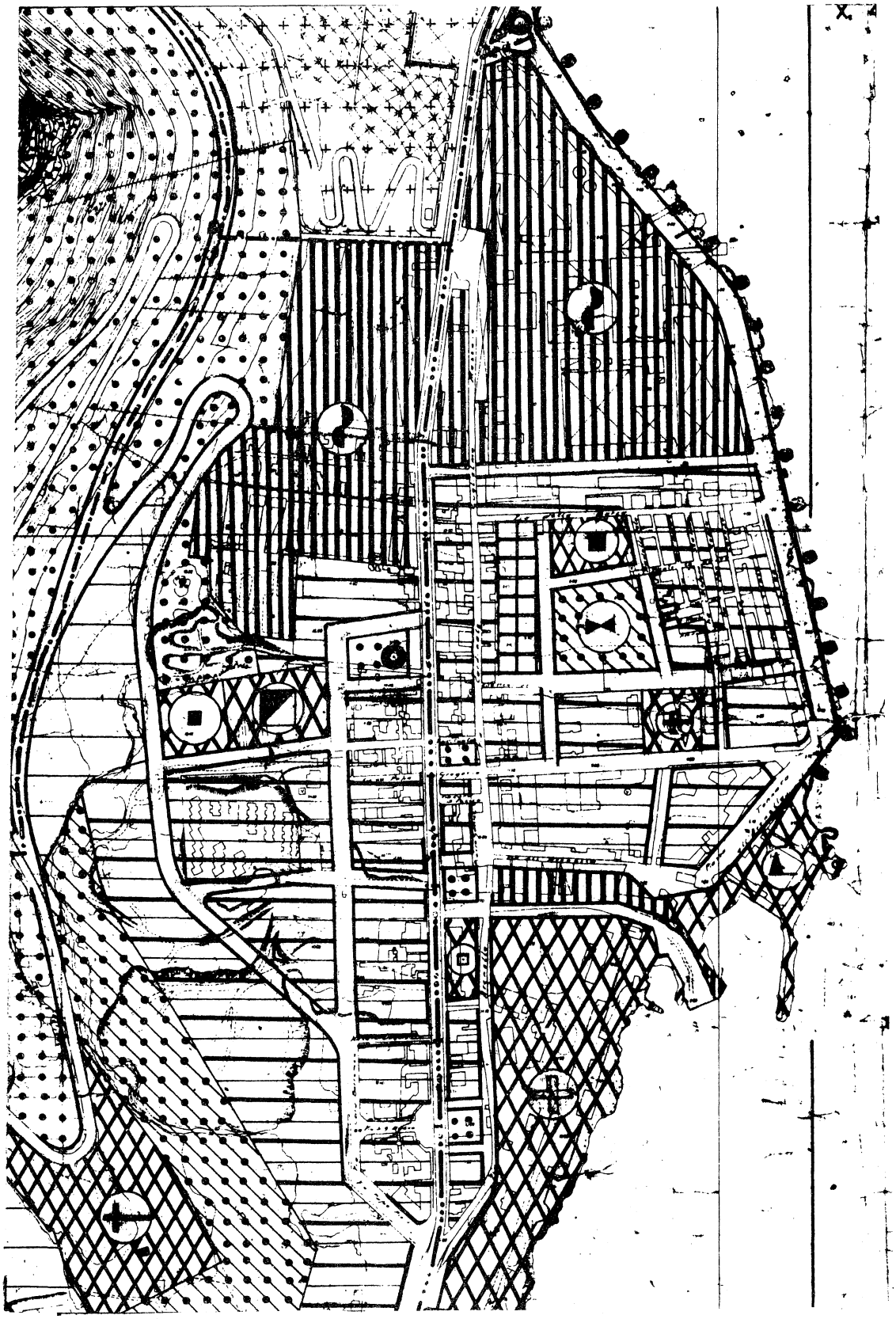

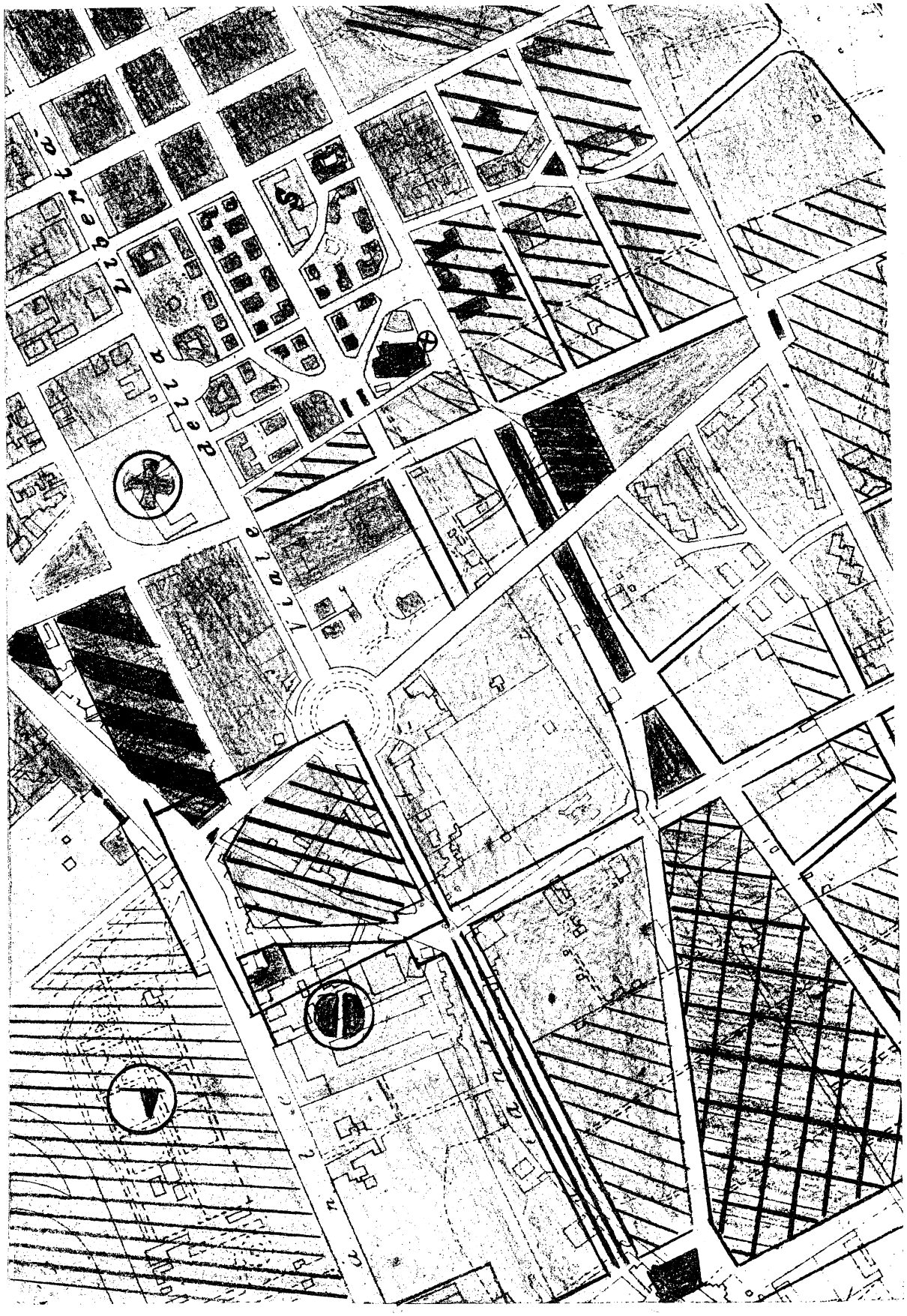

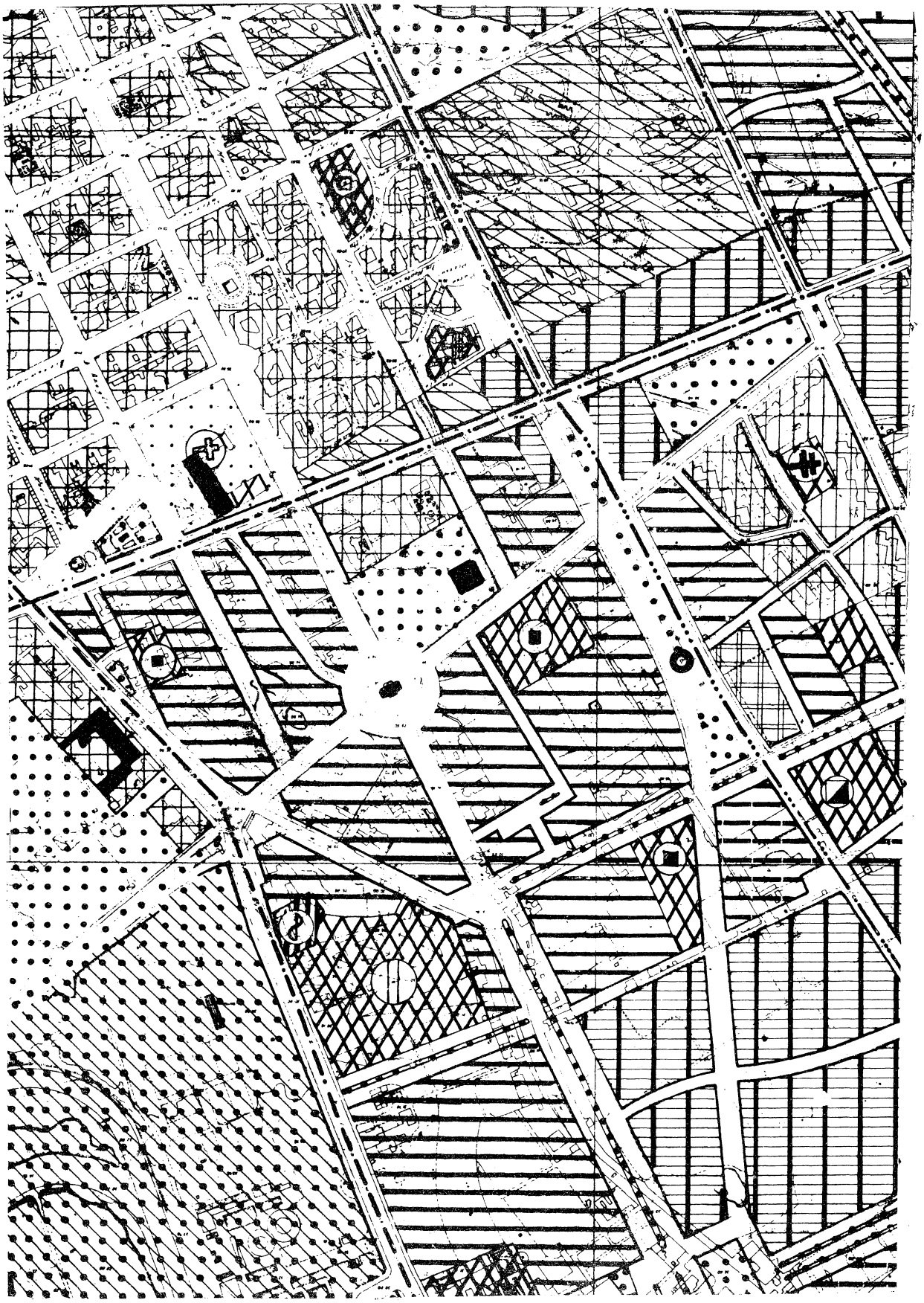

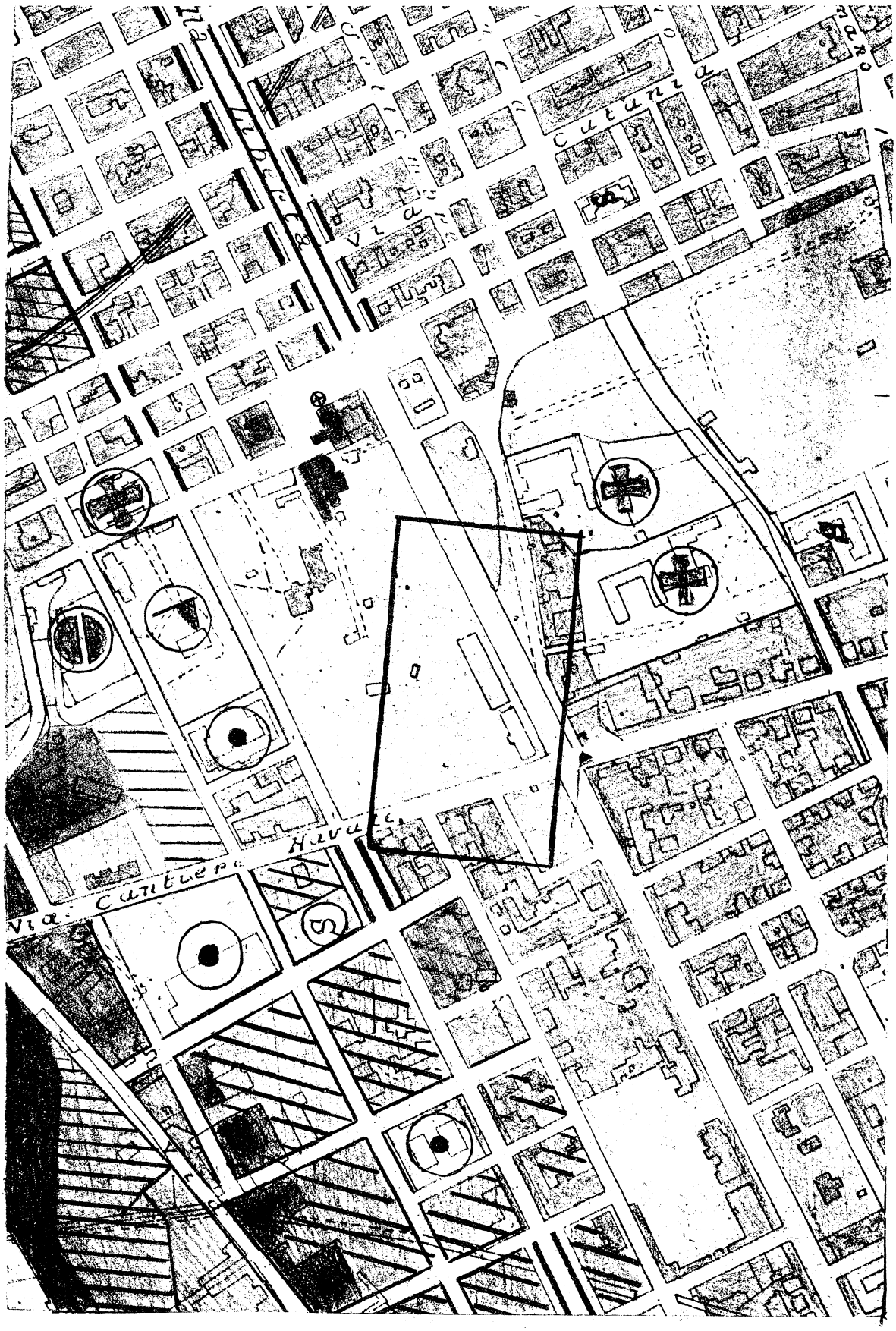
Via Catania
Via Cantieri Navali

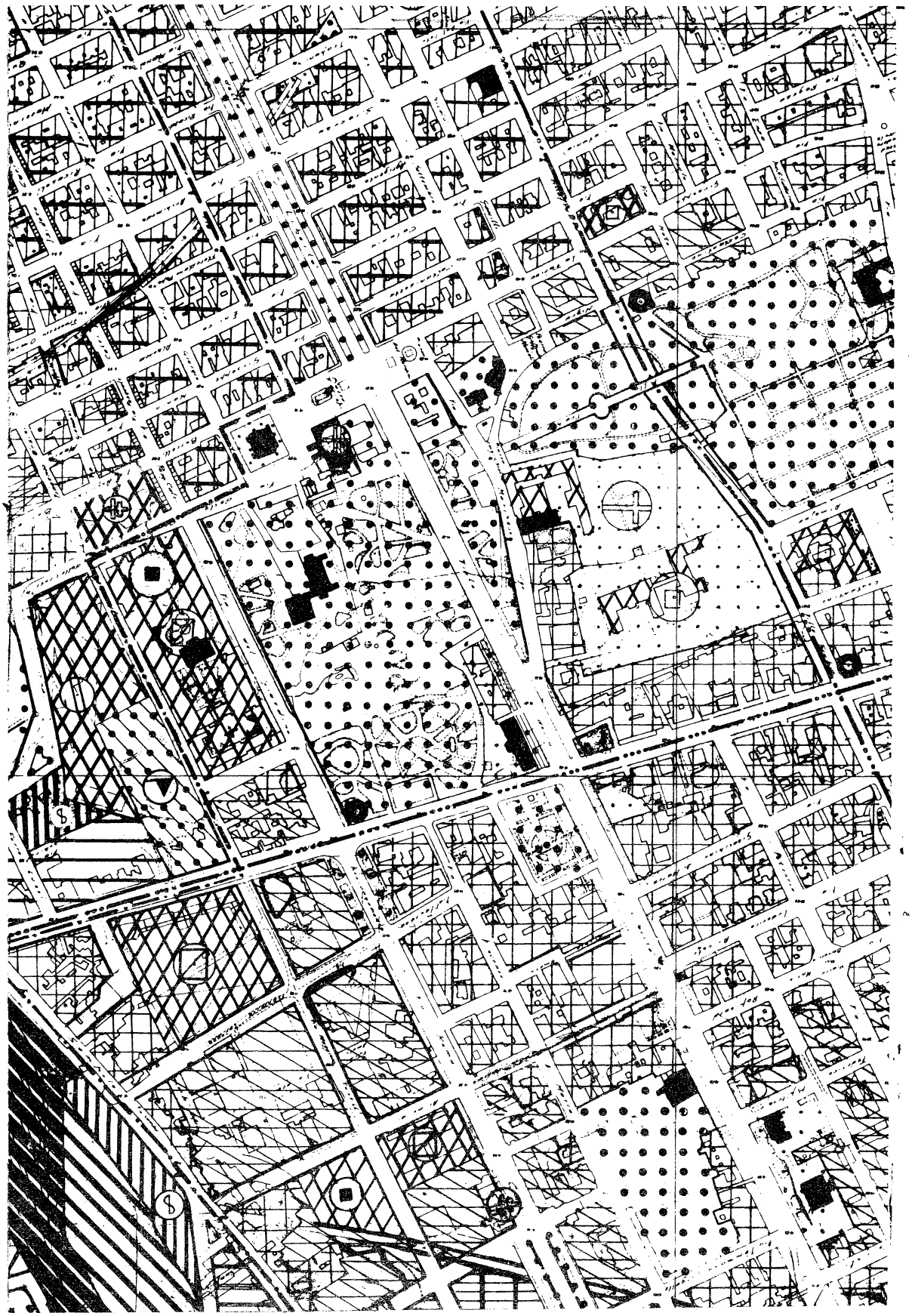

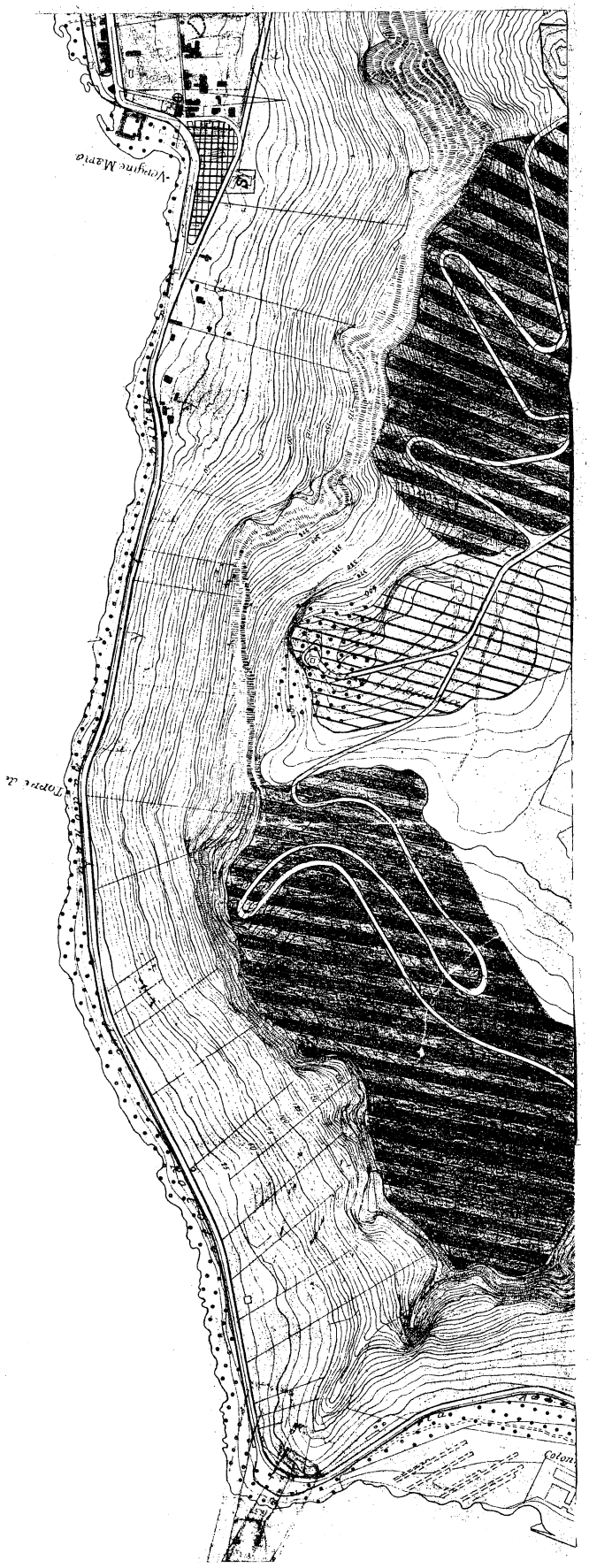

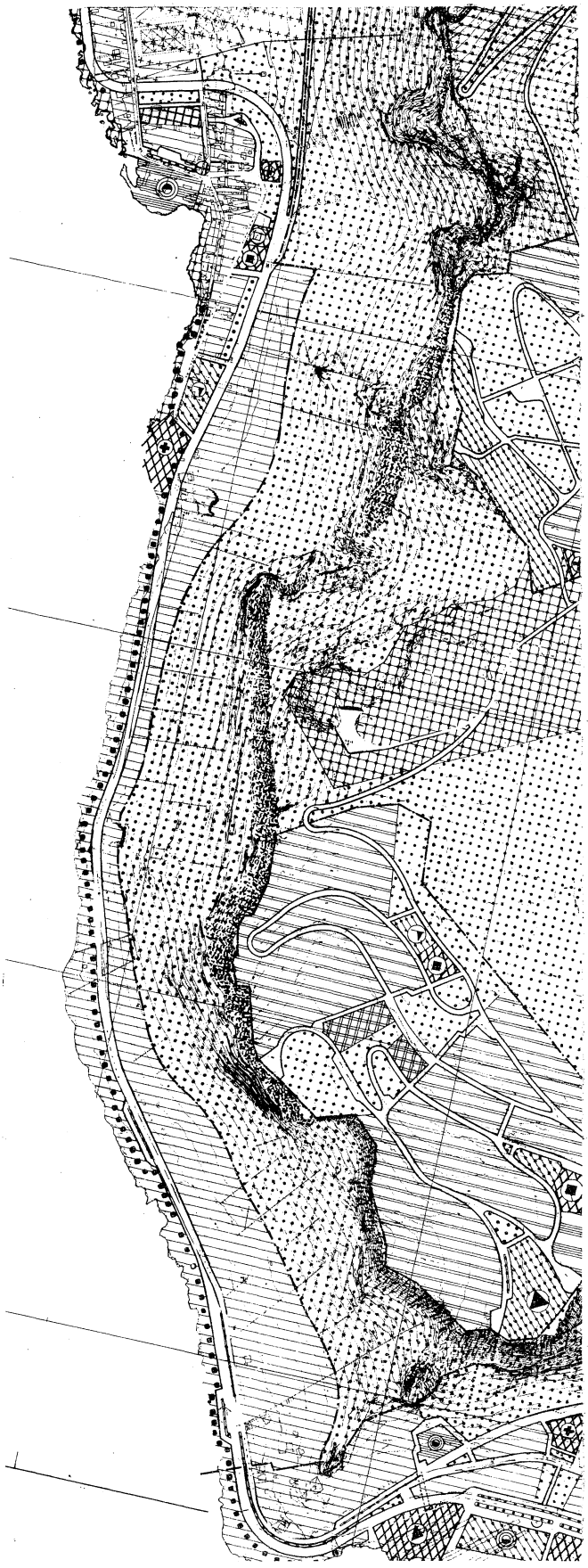

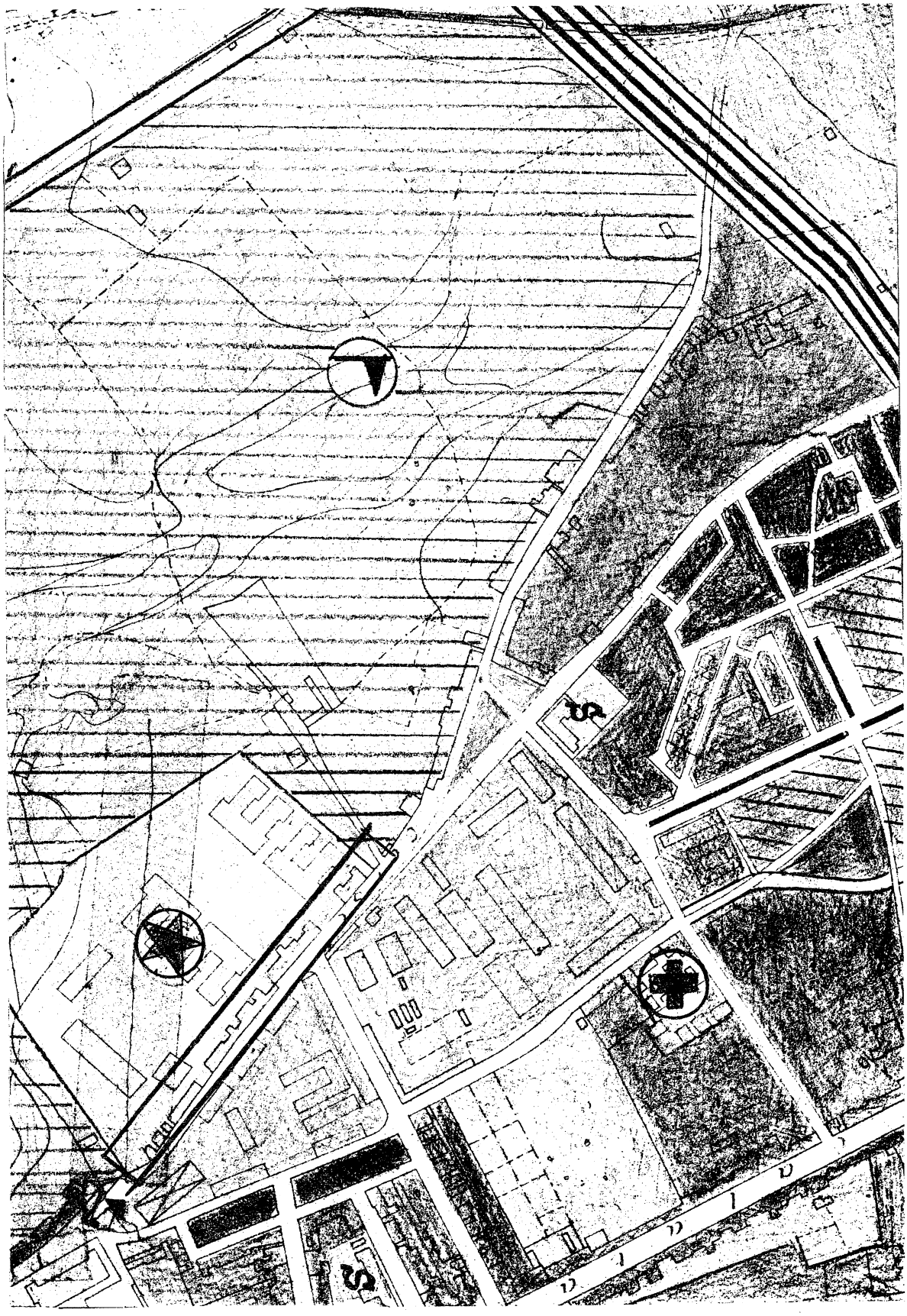

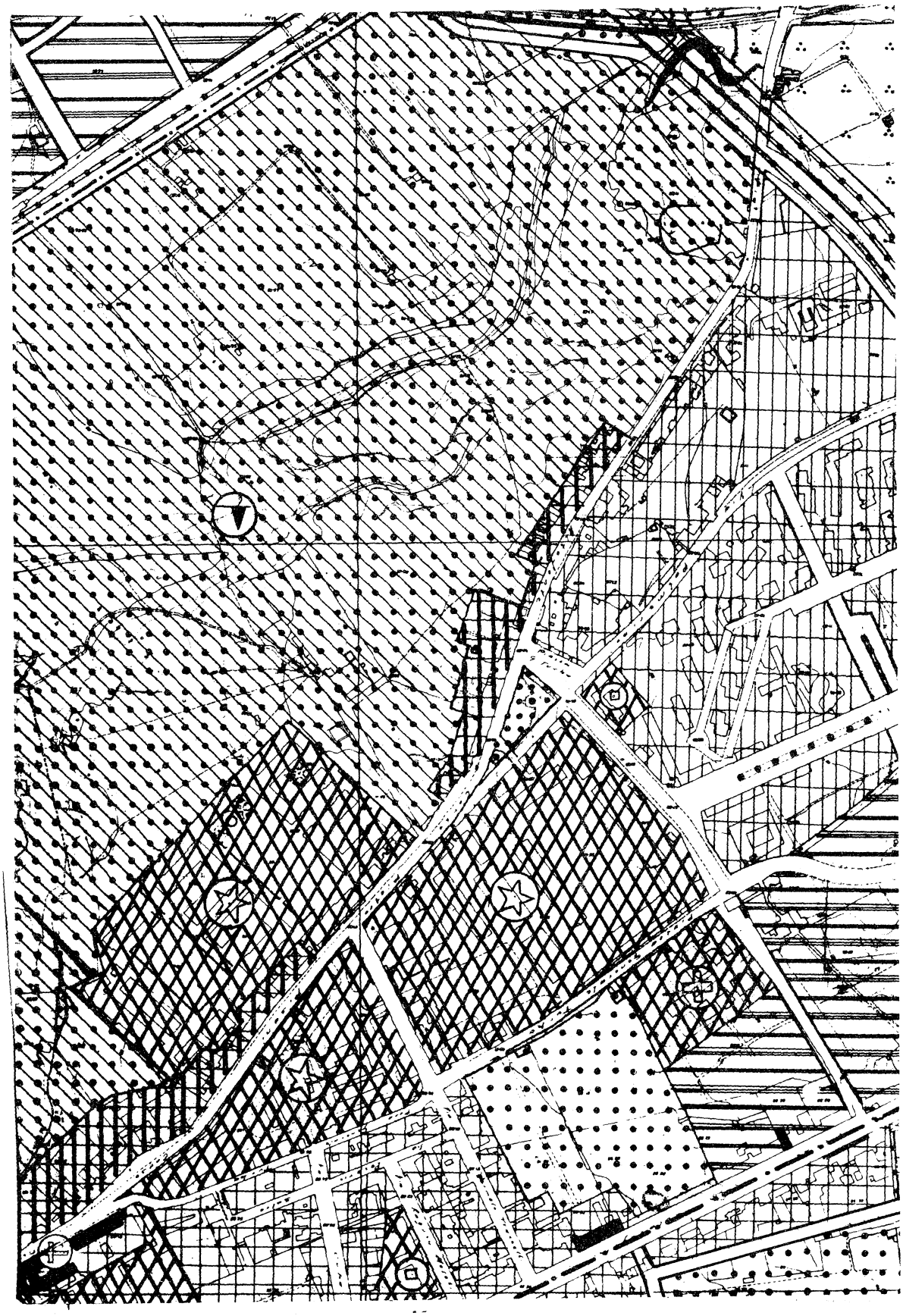

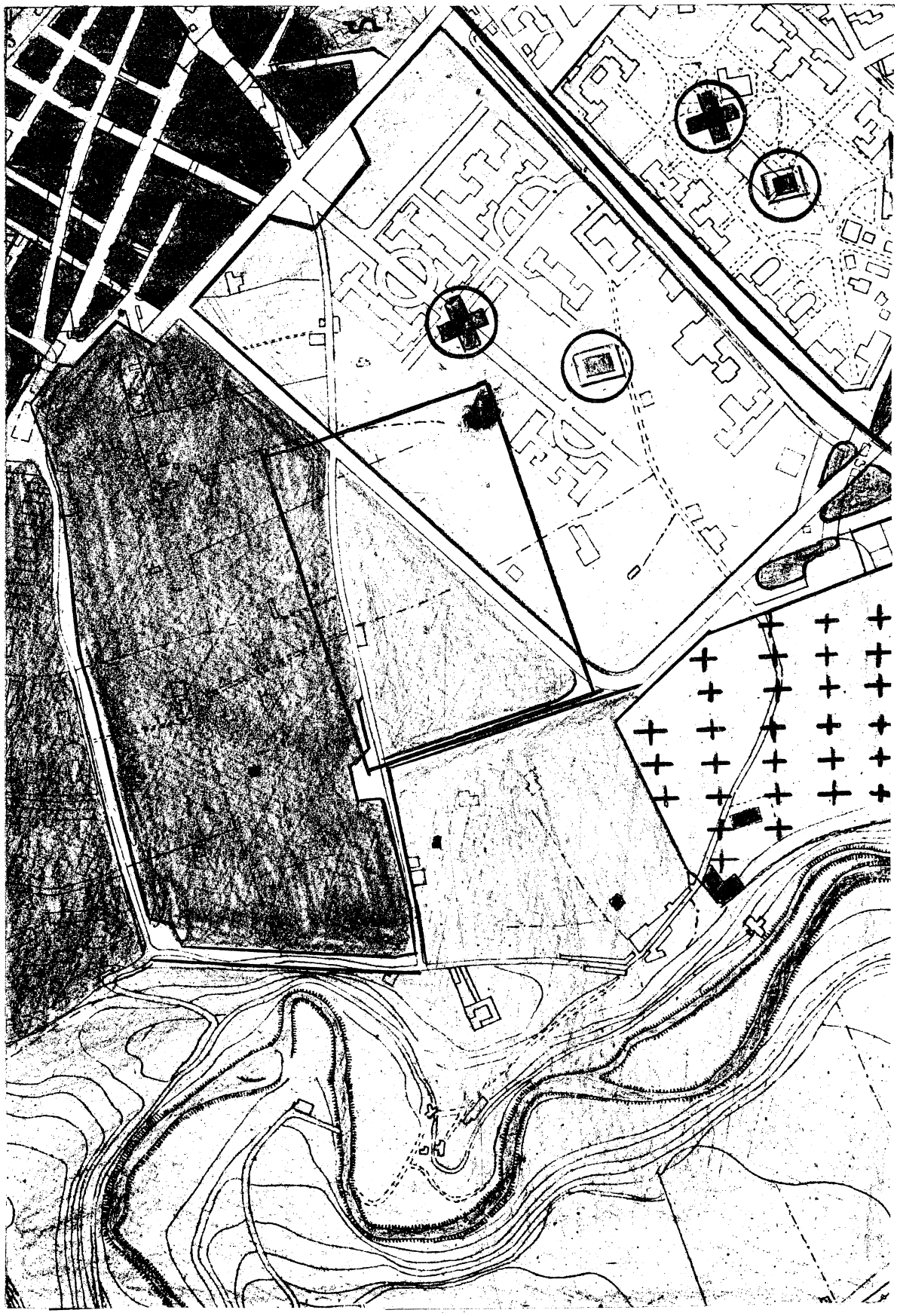

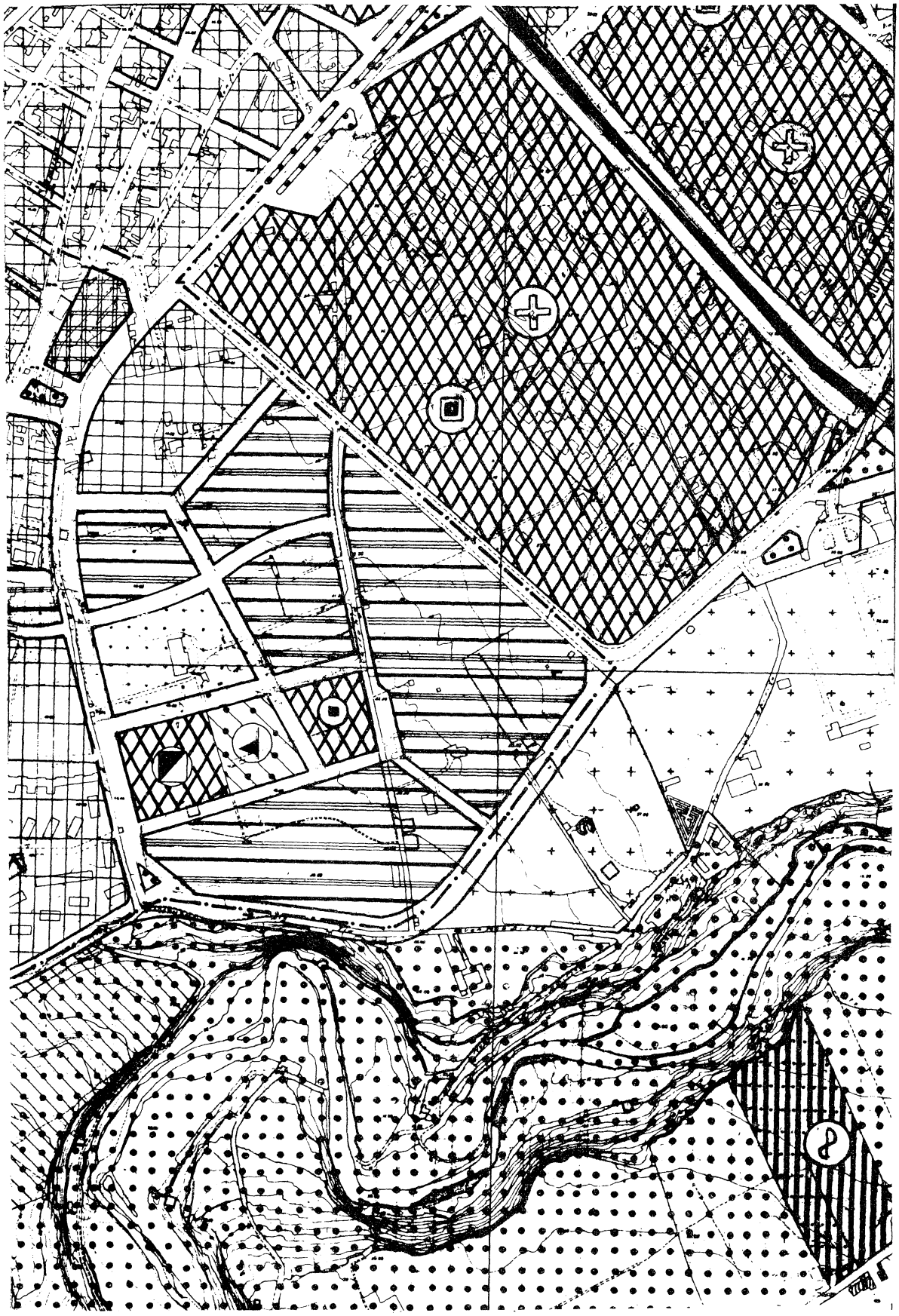

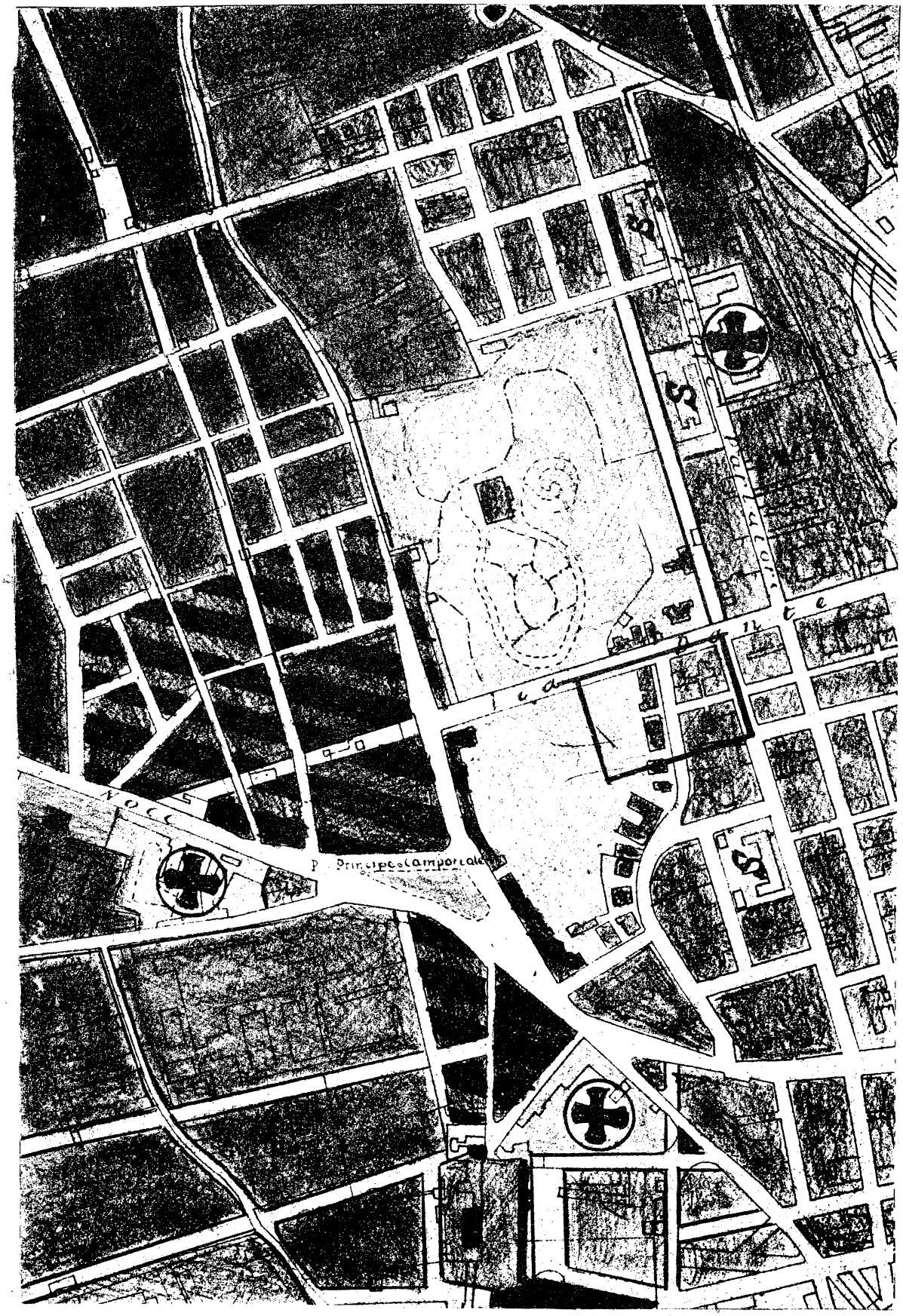

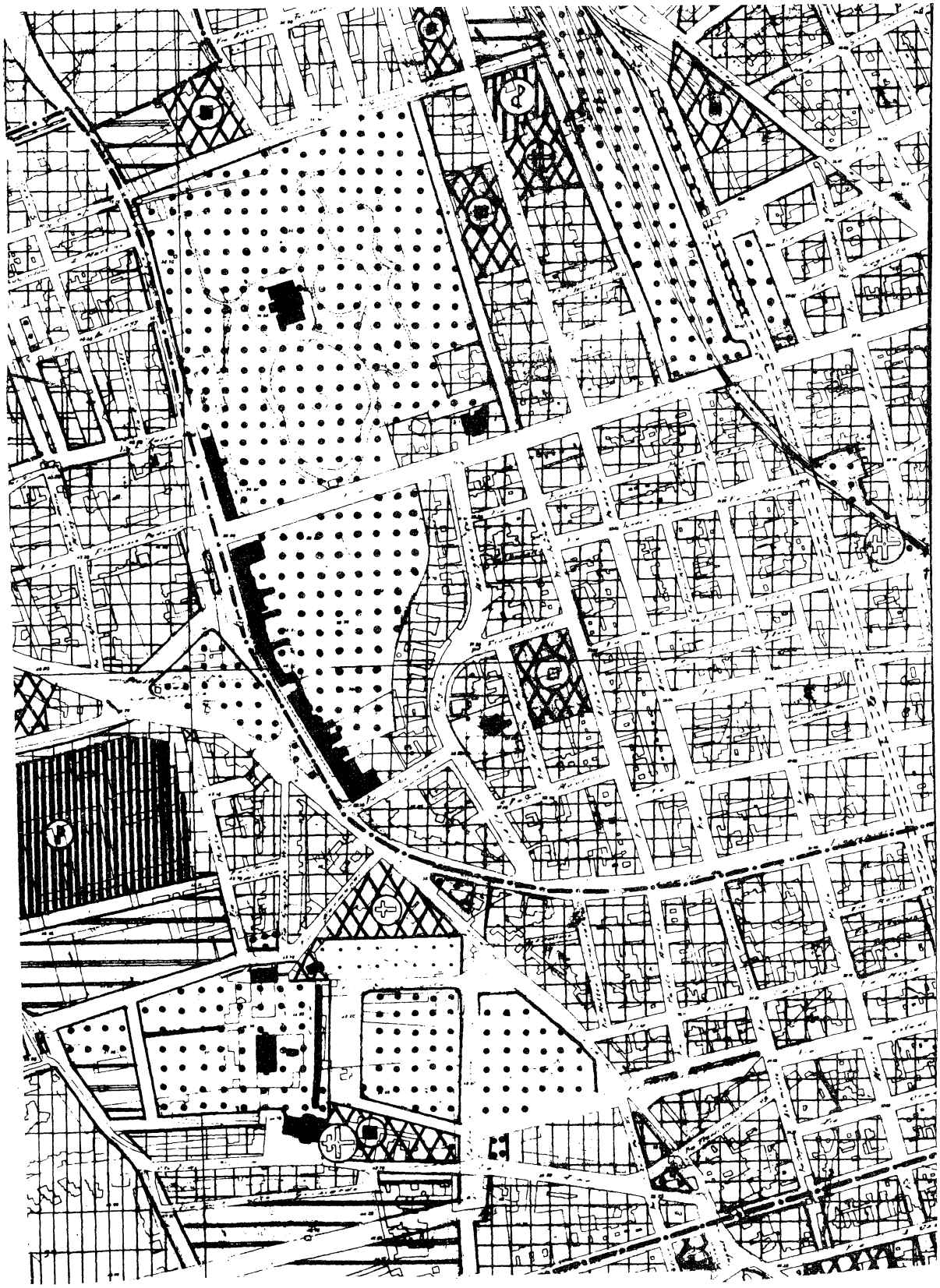

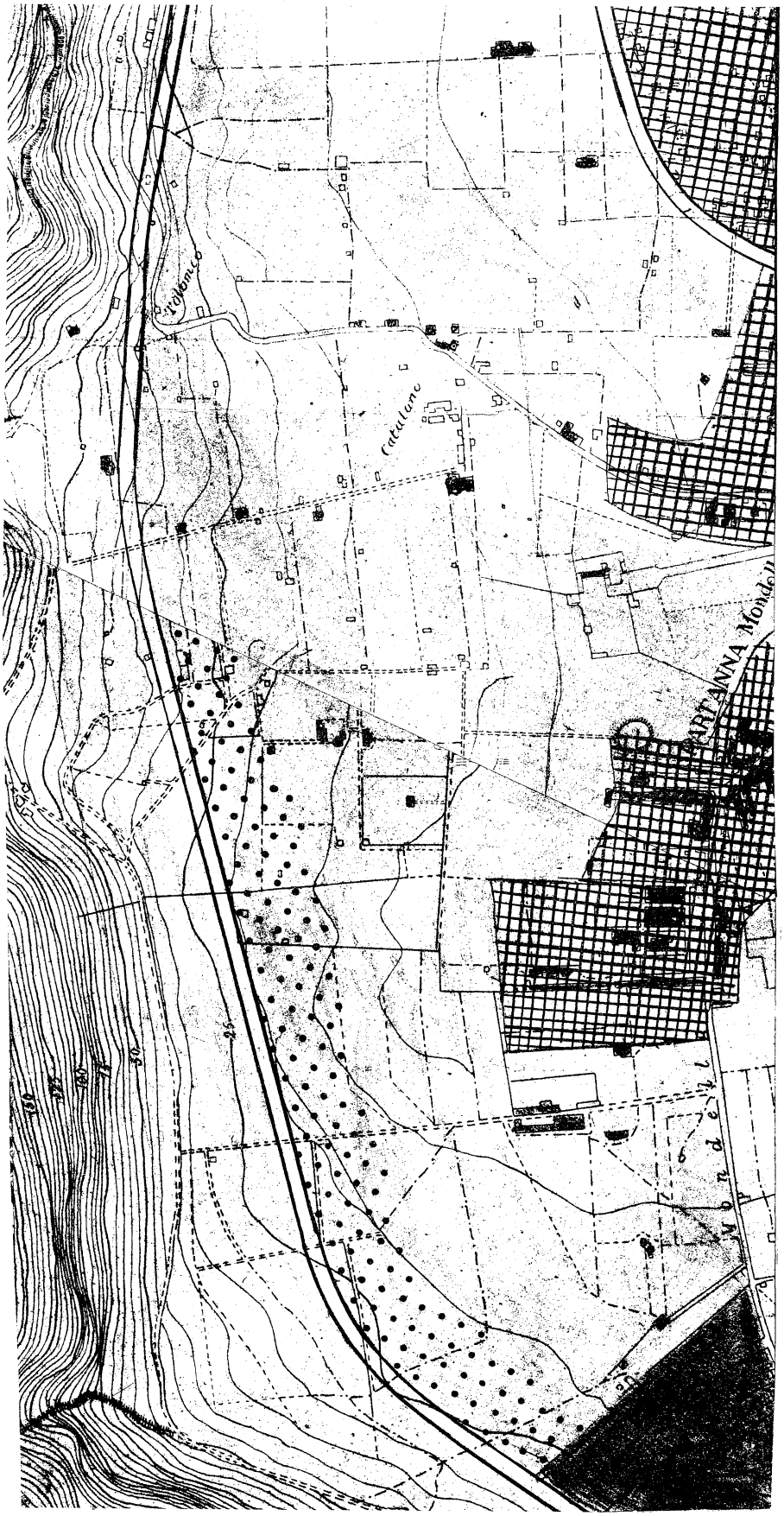
Catalano

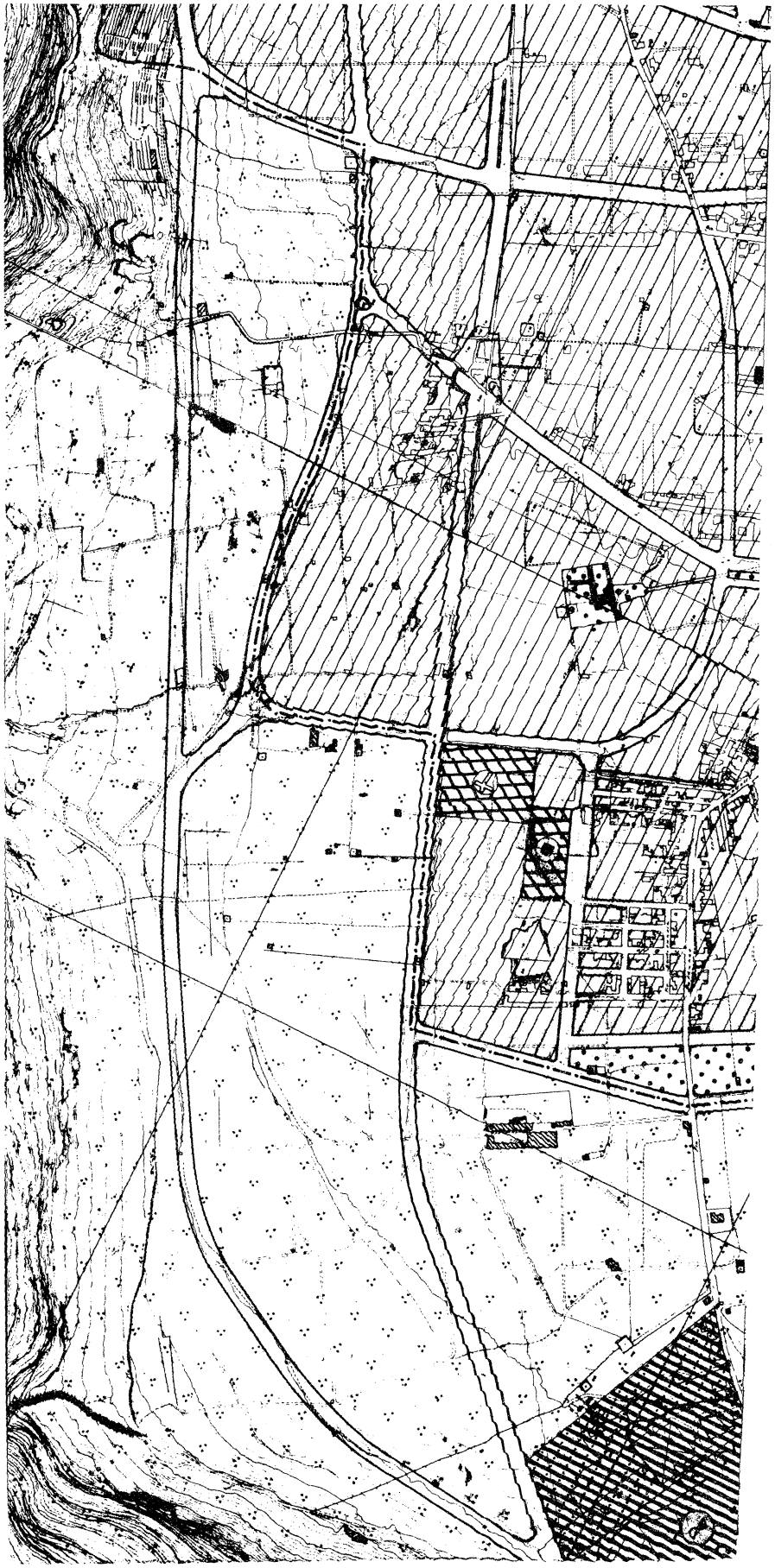

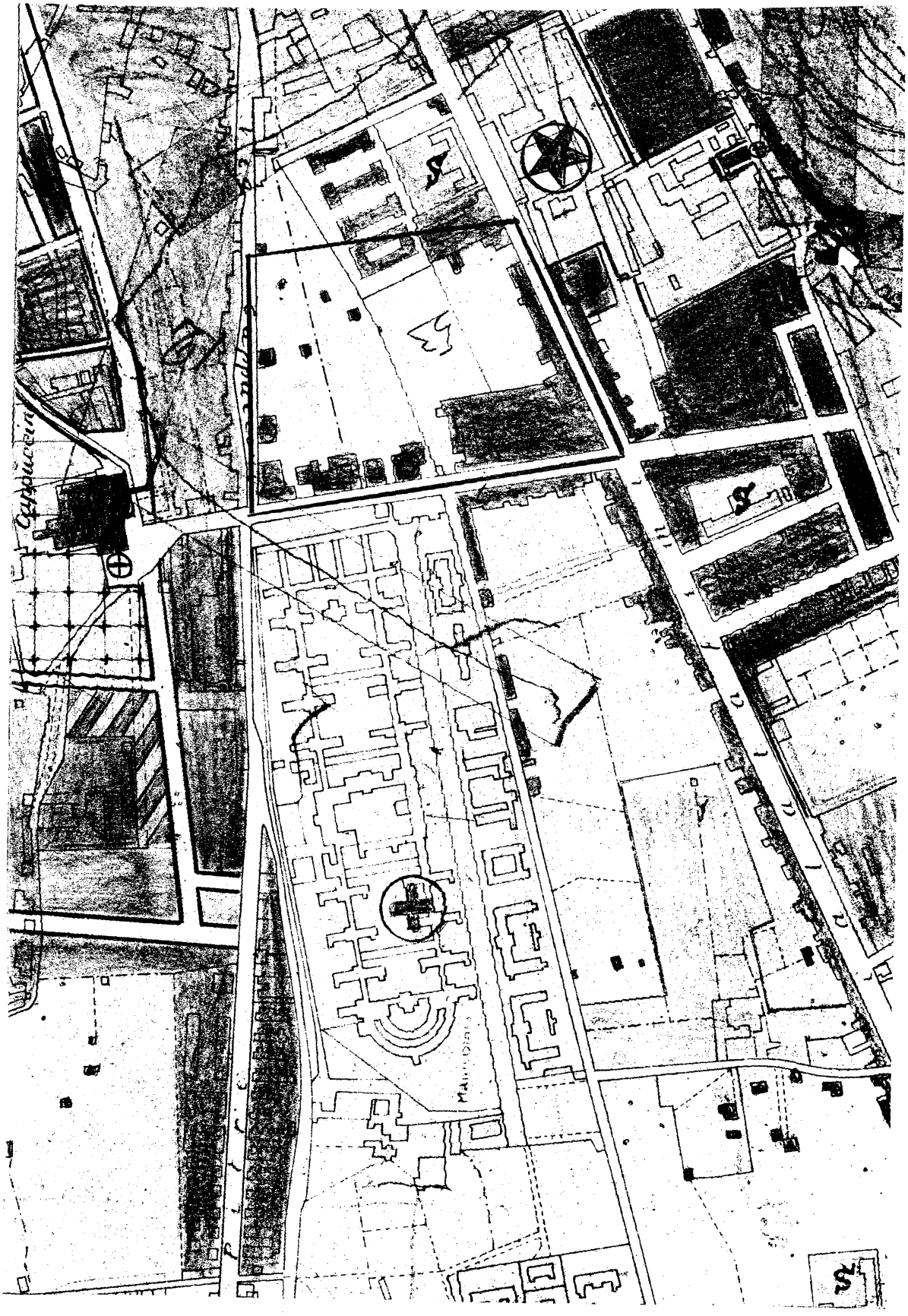

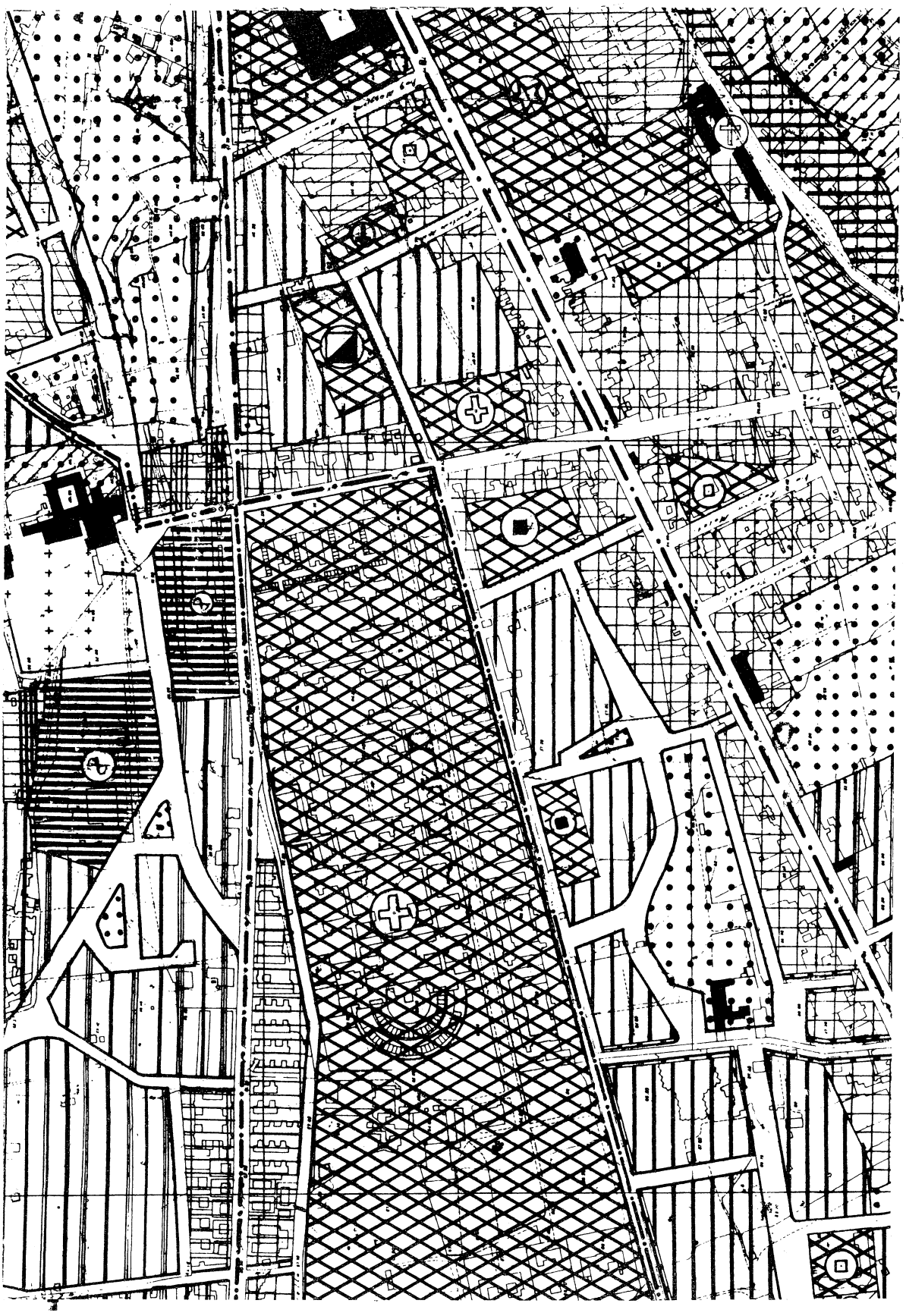

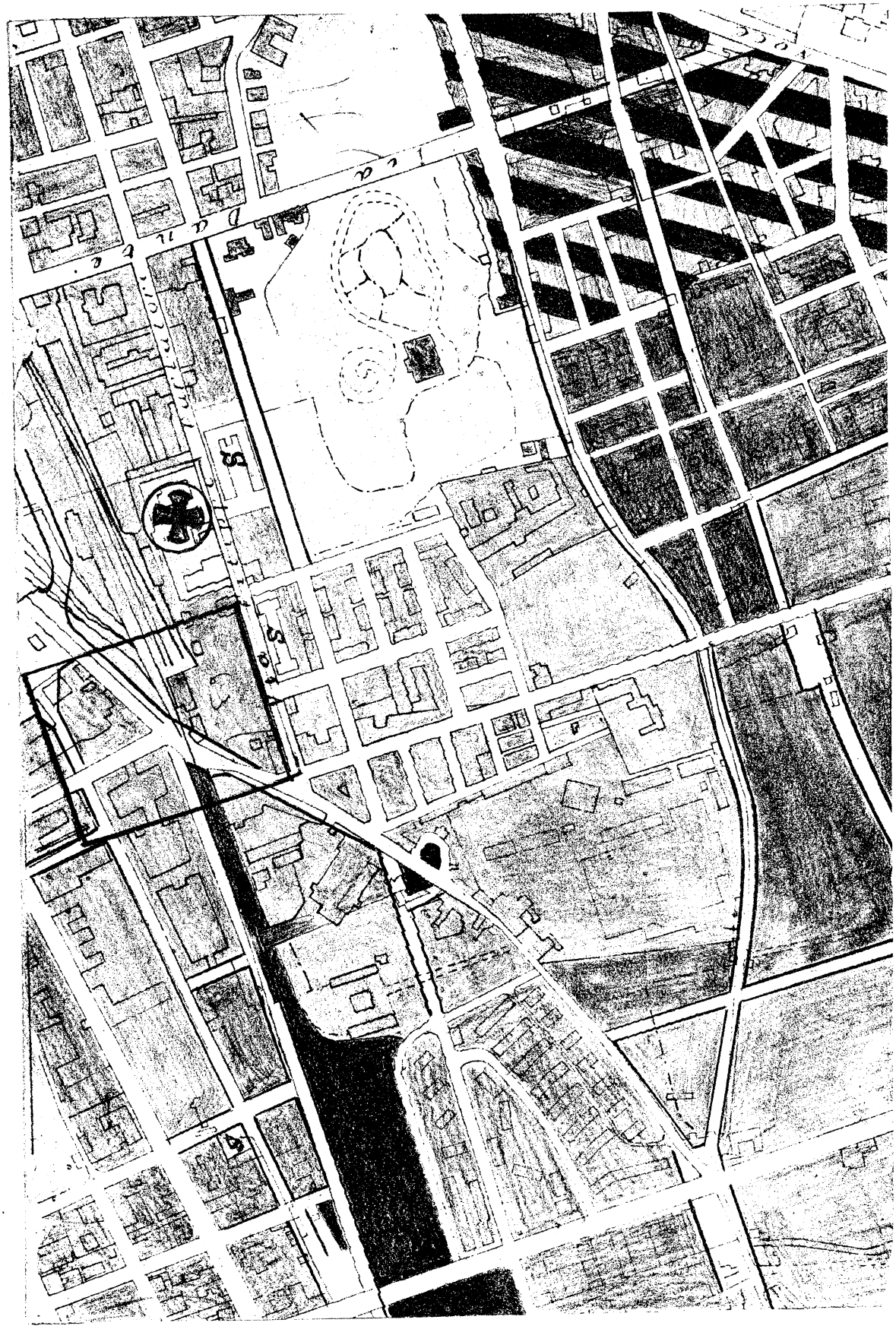

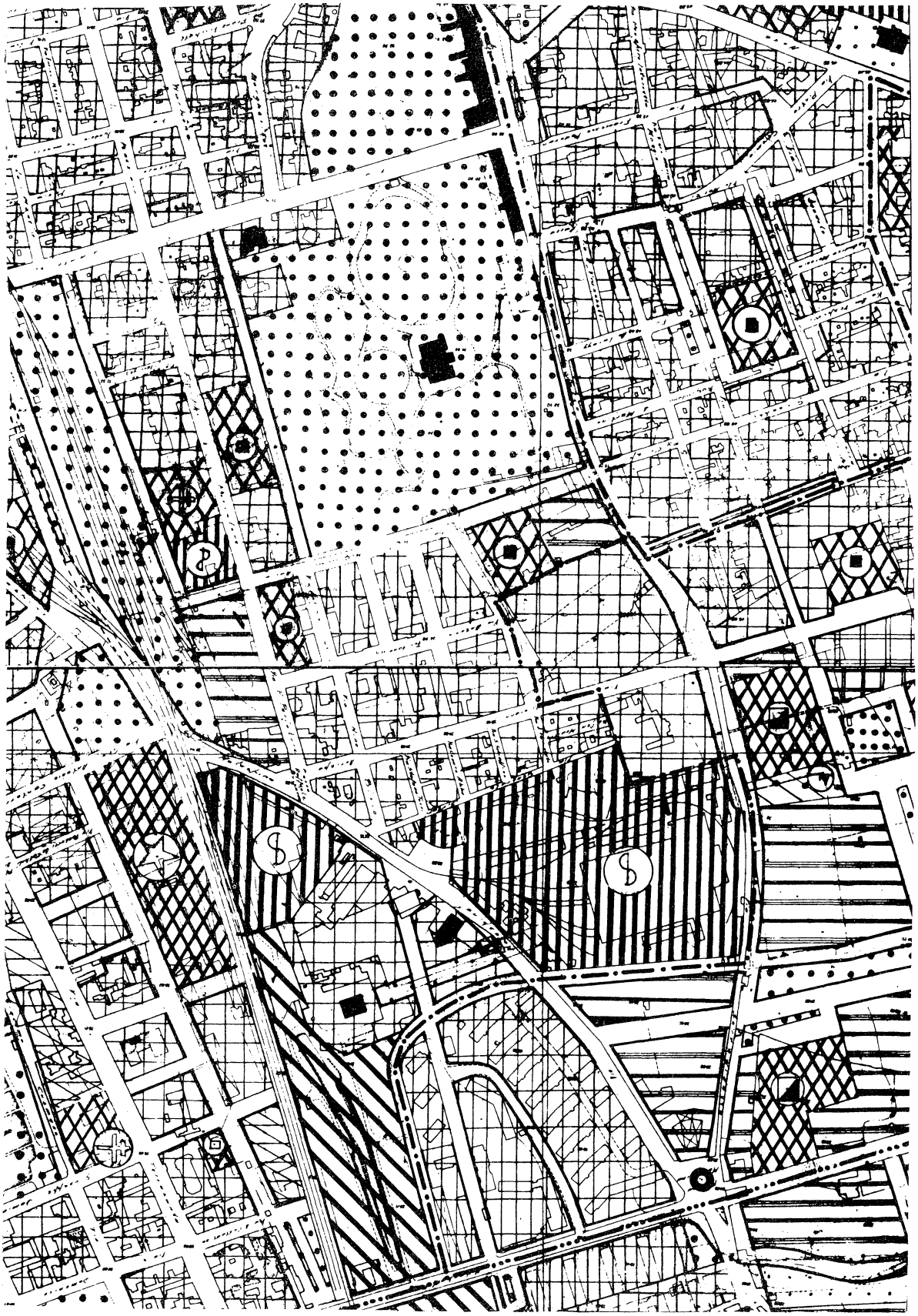

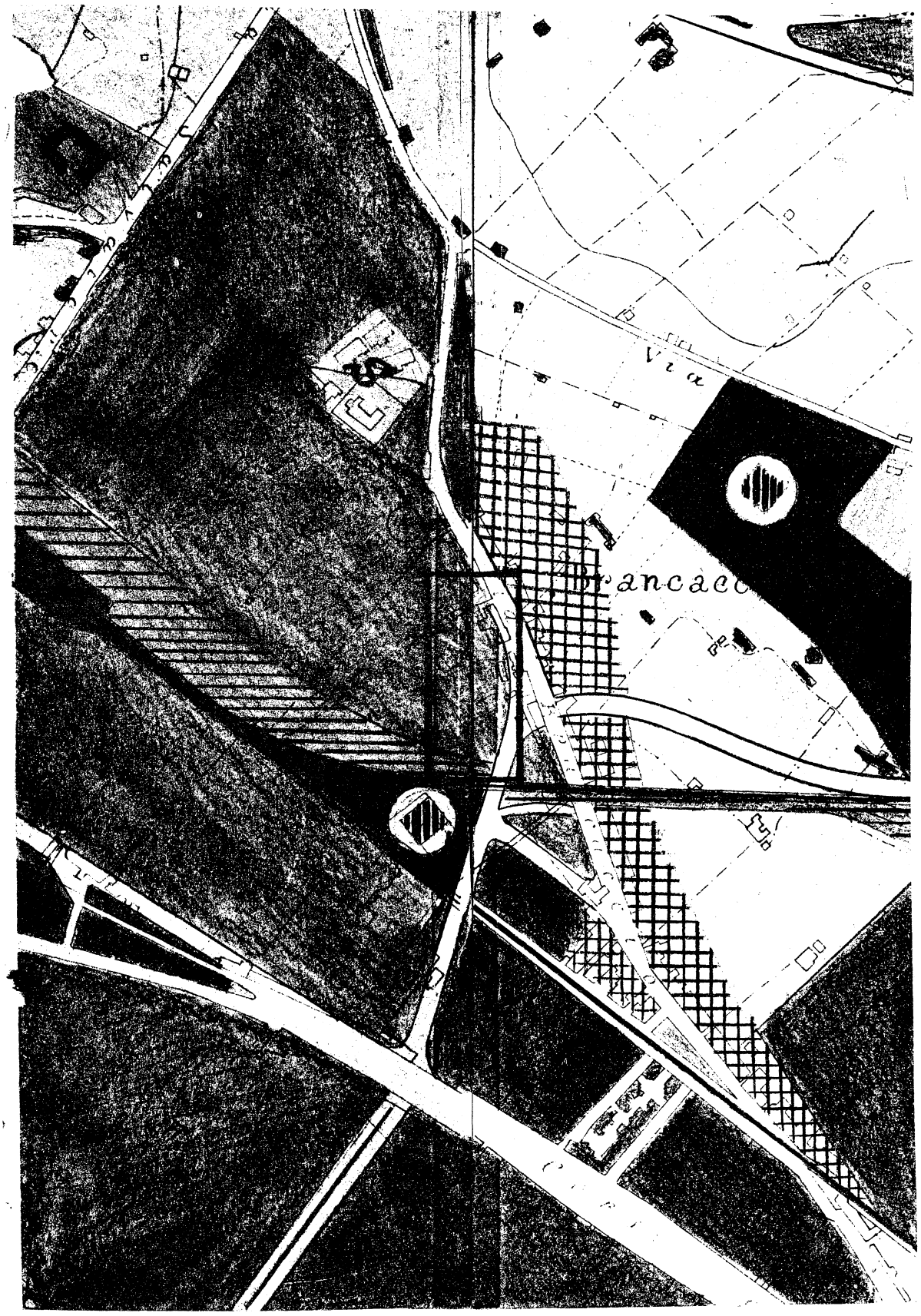
Via

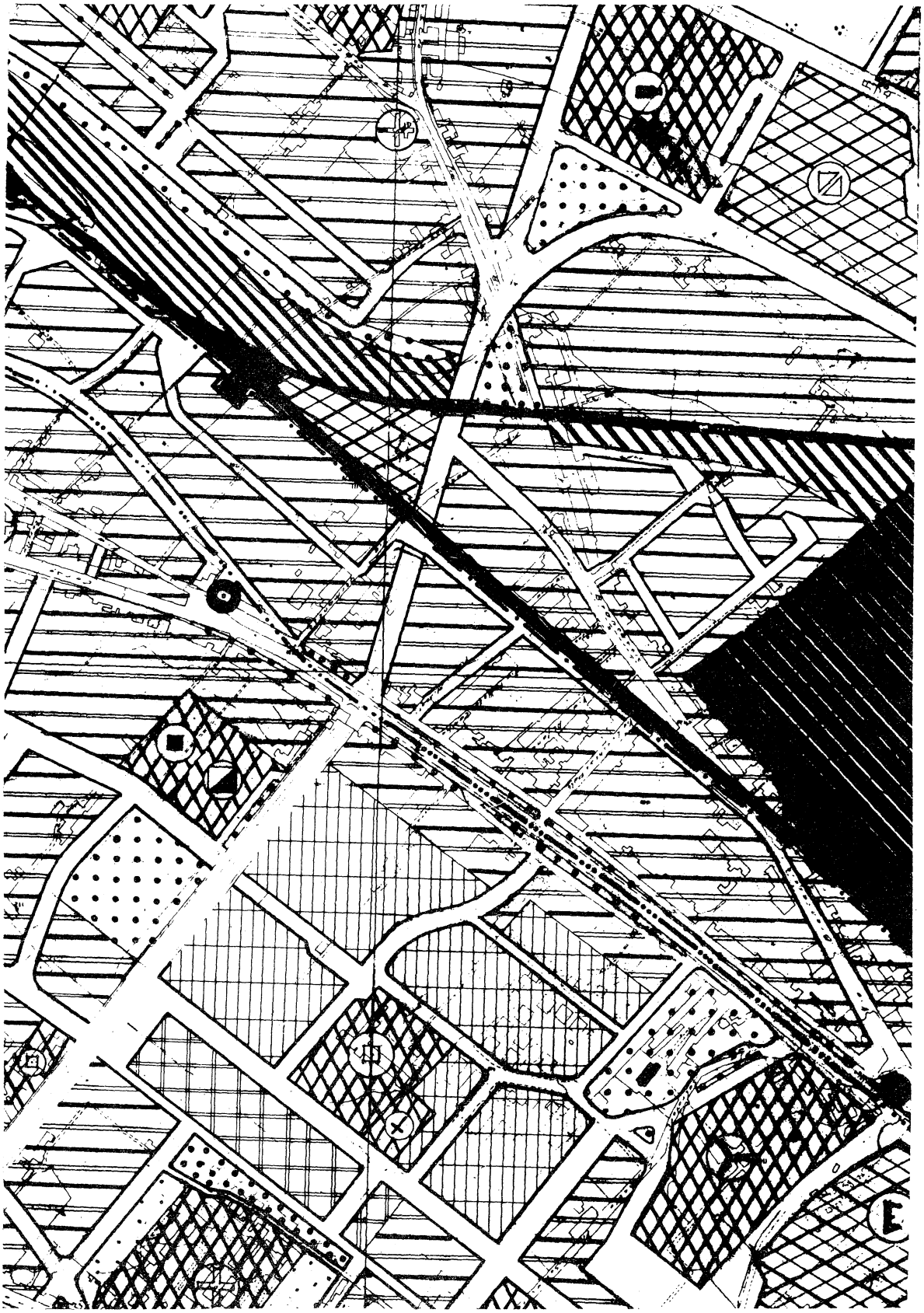

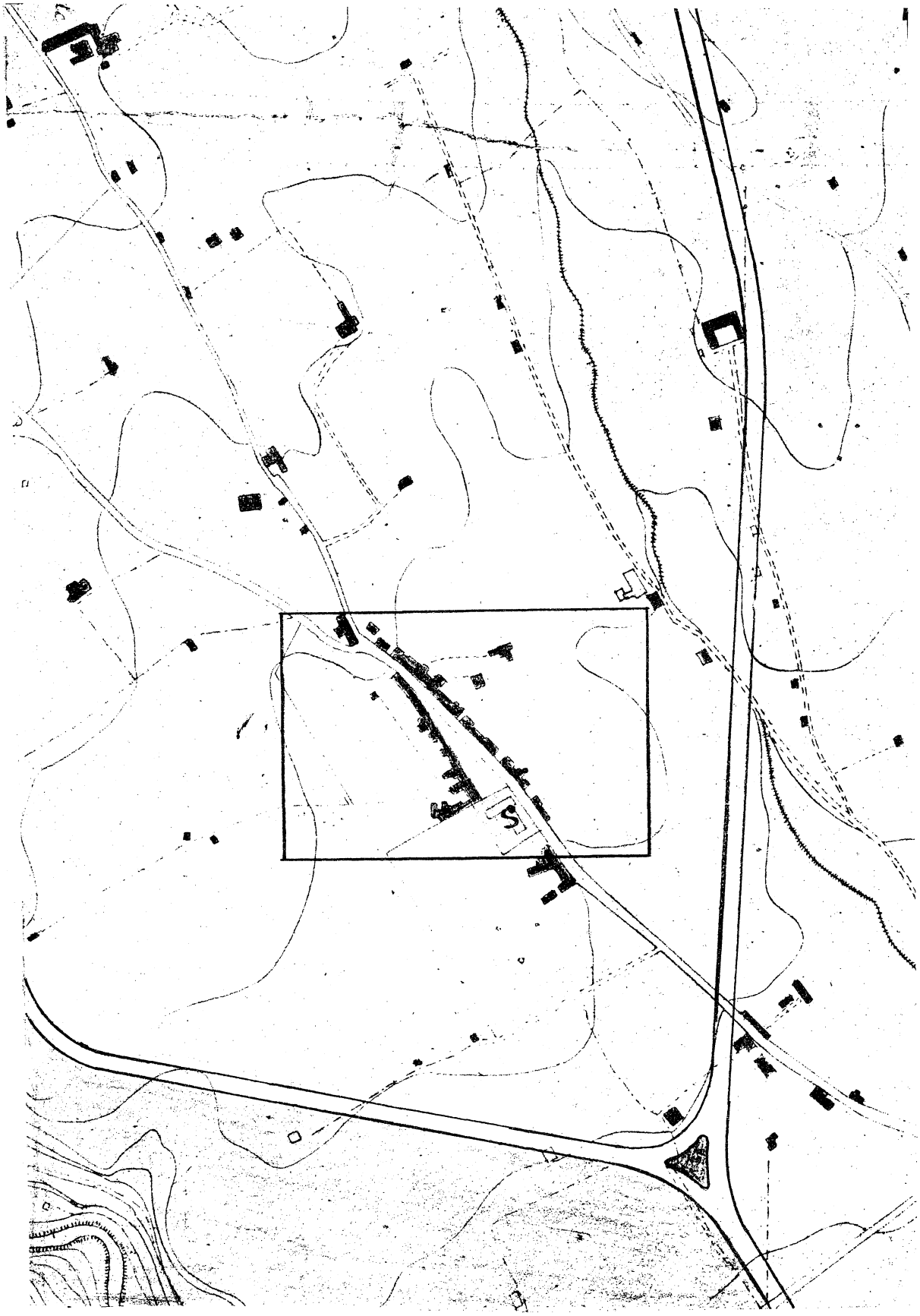

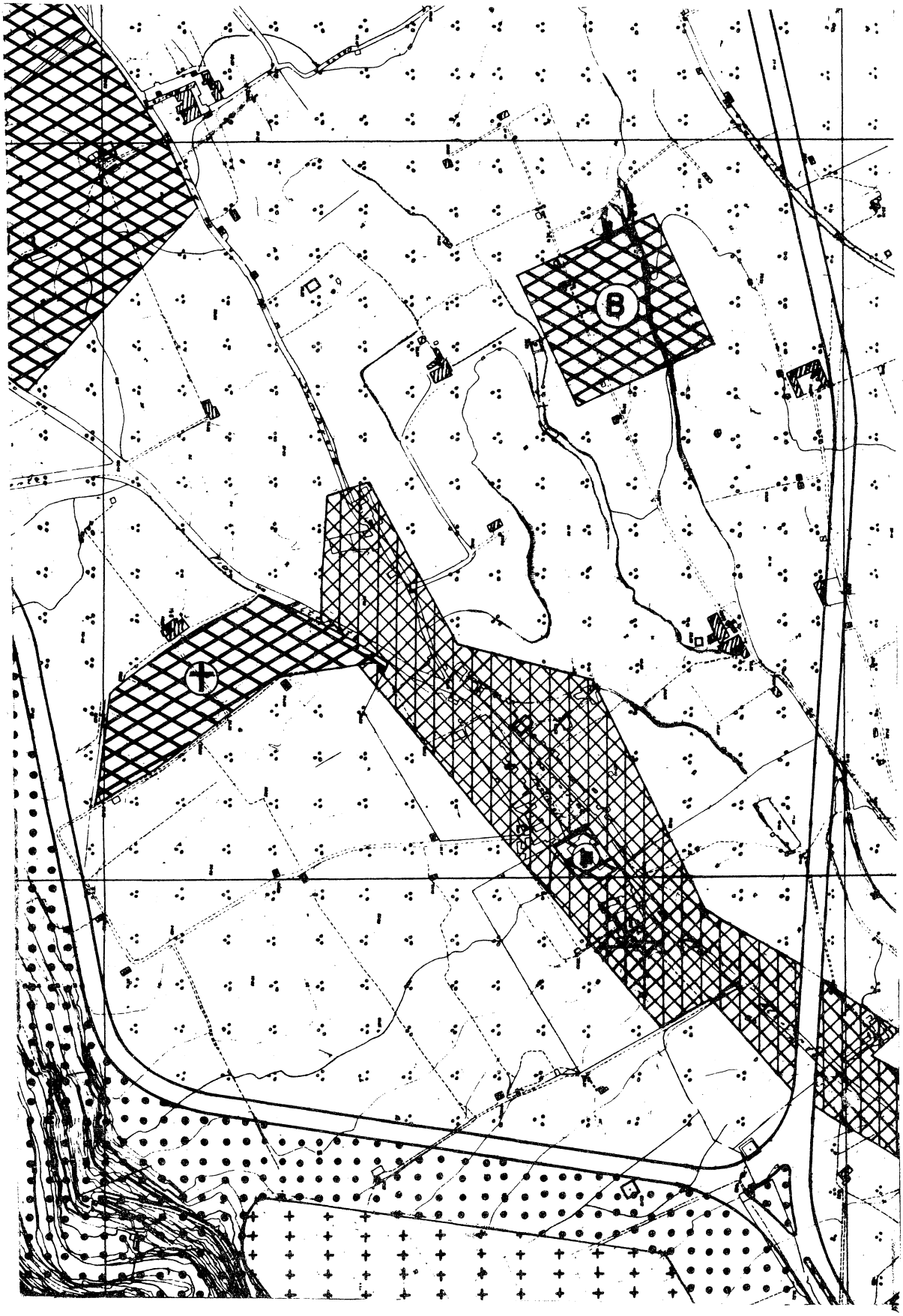
B

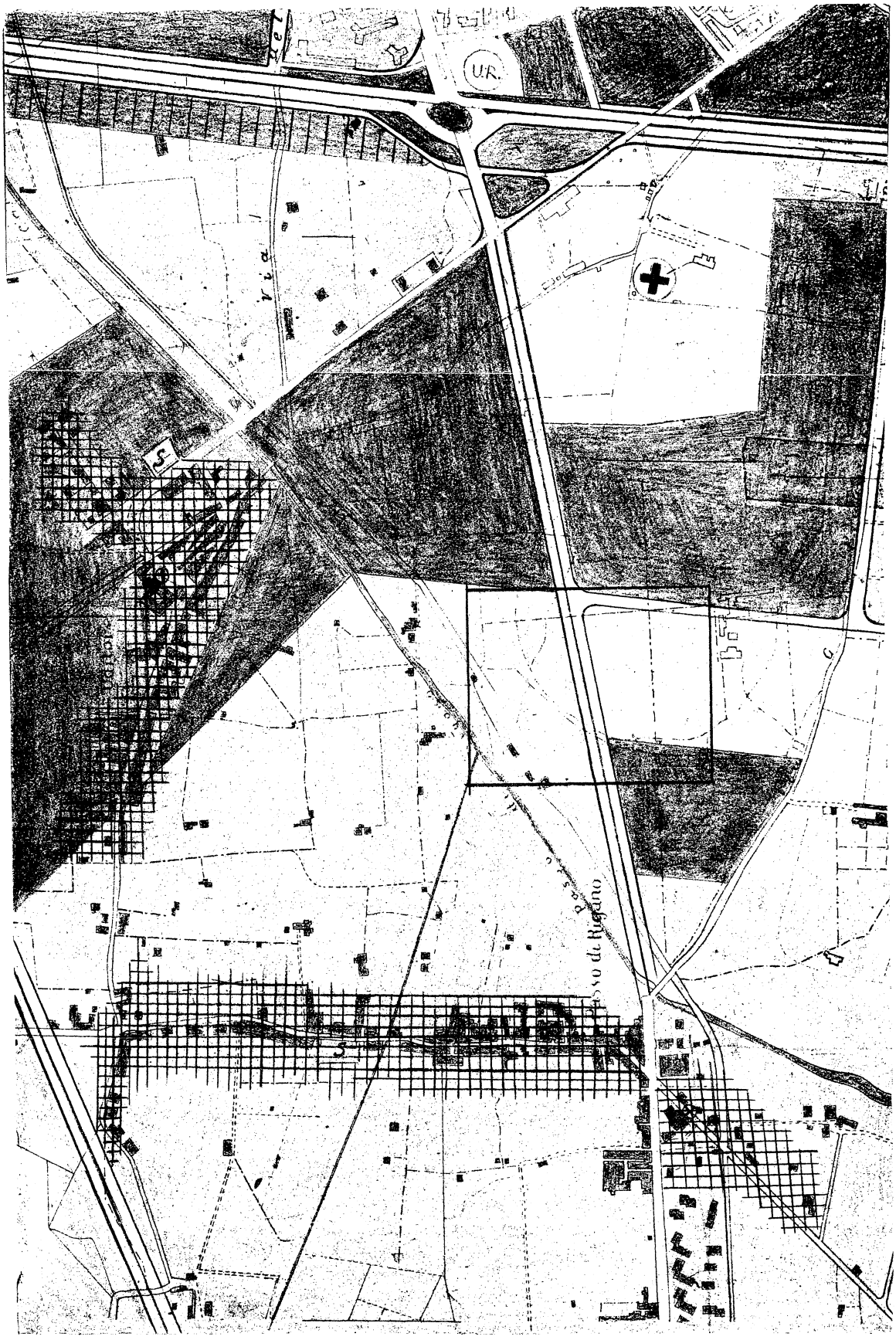
UR
S
Passo di Rigano

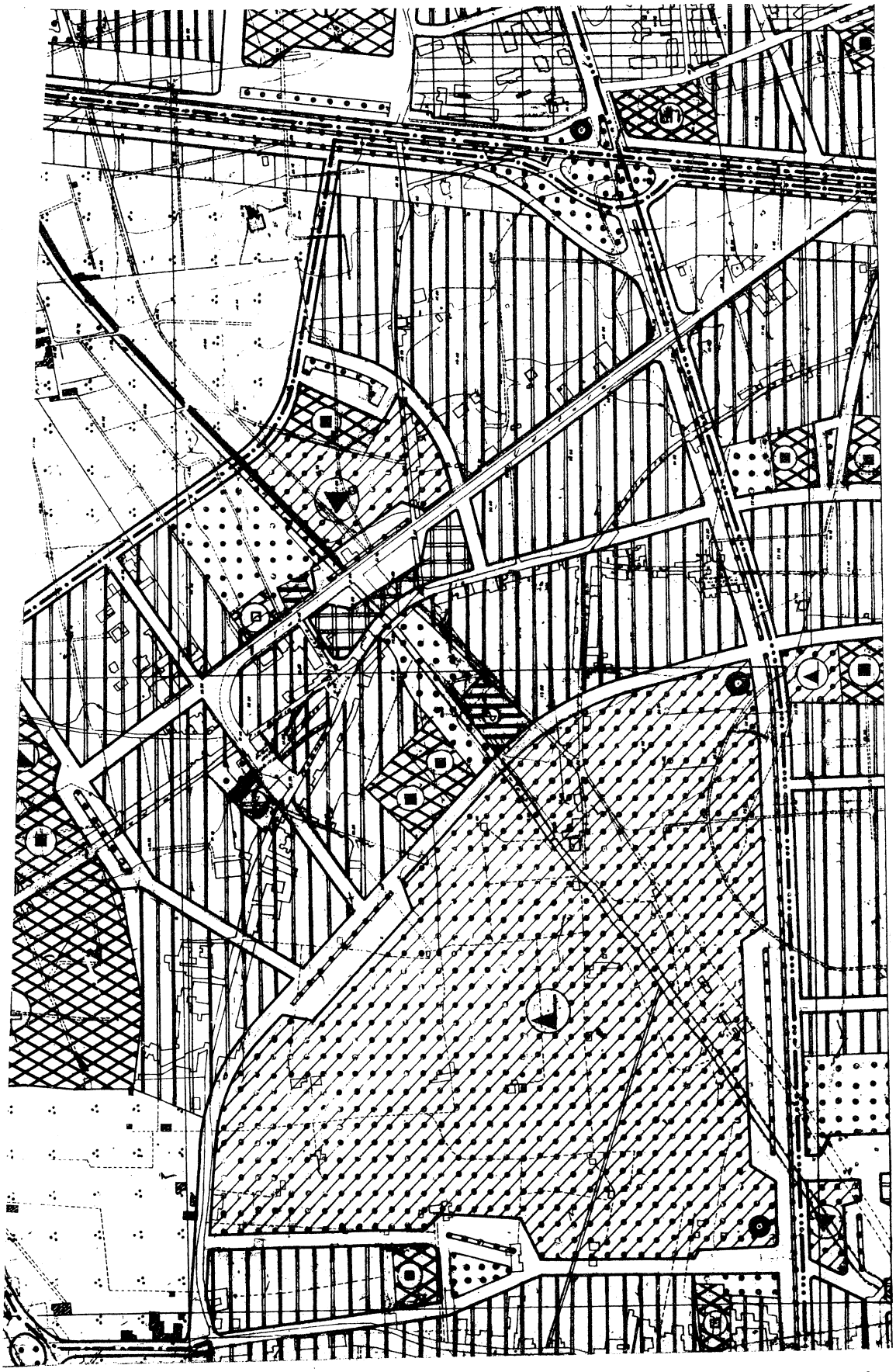

27-bis

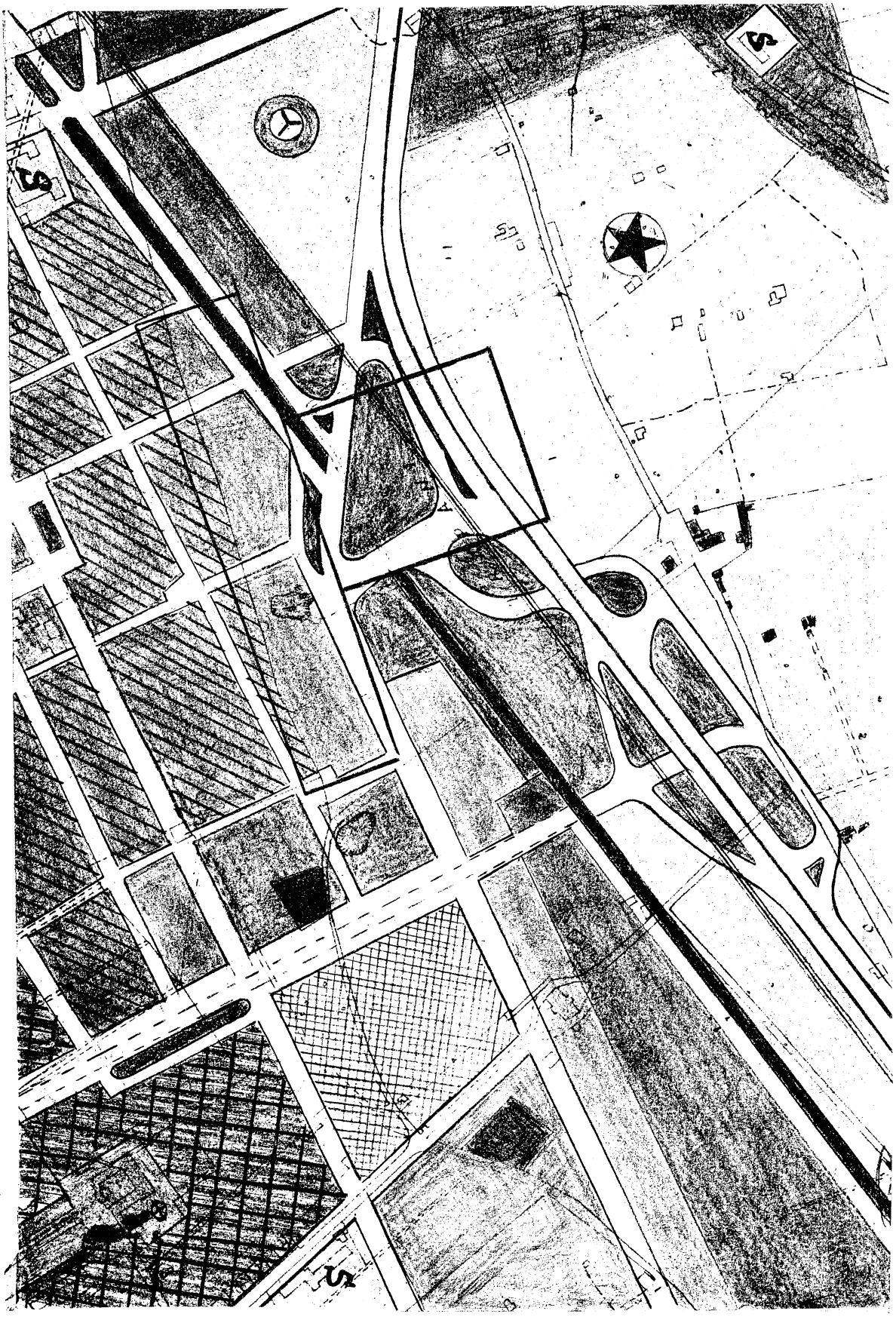

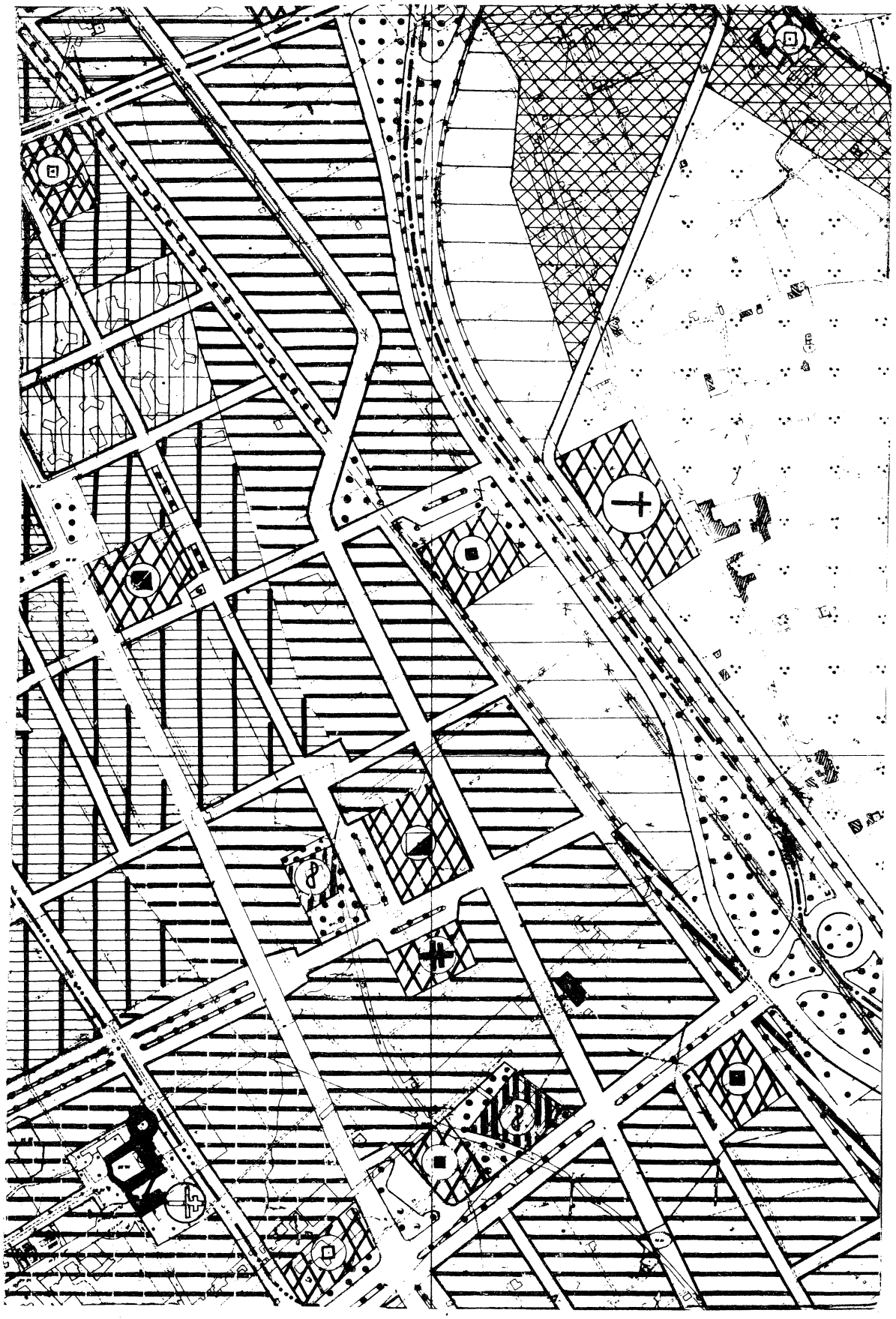

28-bis

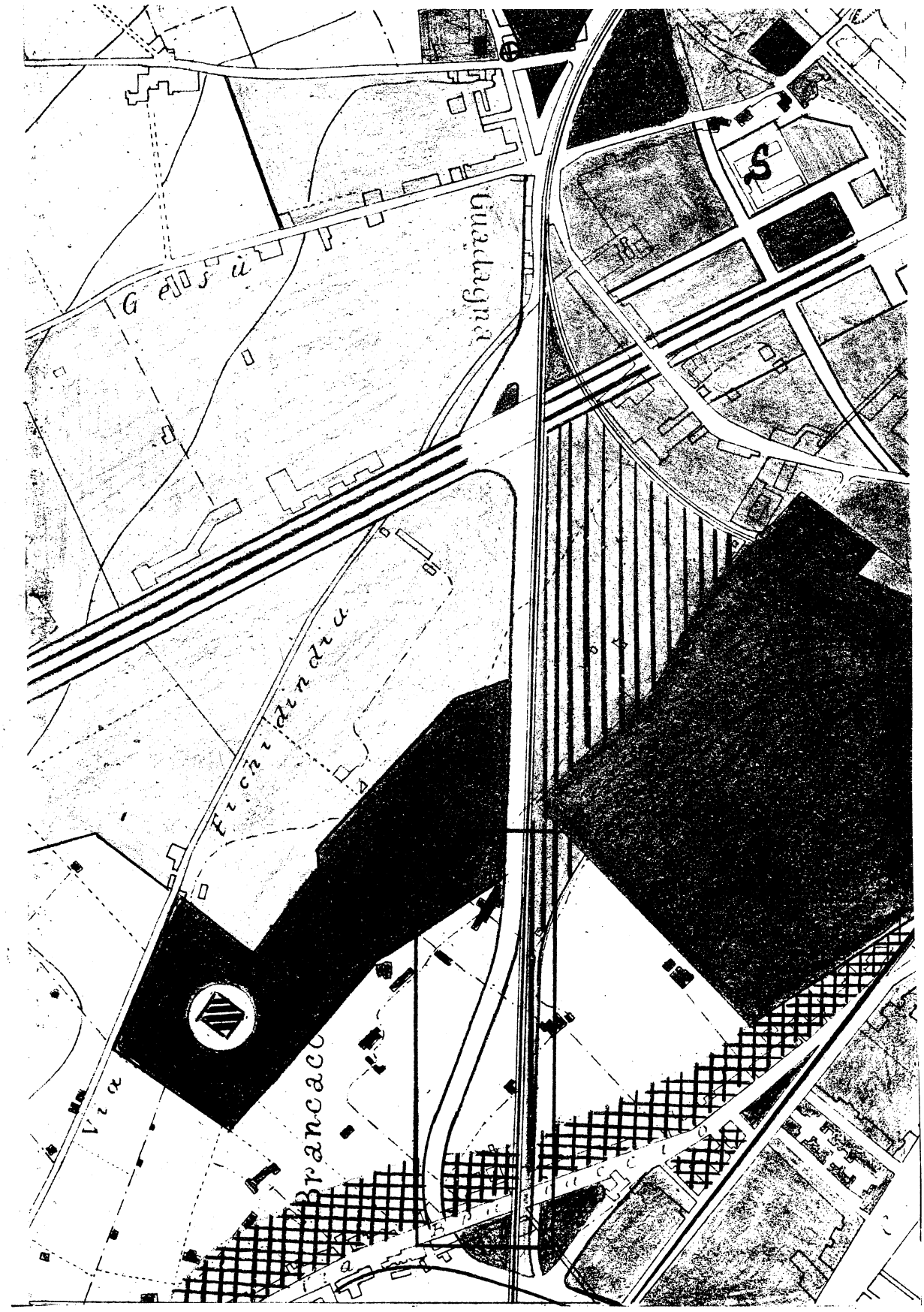
S
Guadagna
Via Brancaccio

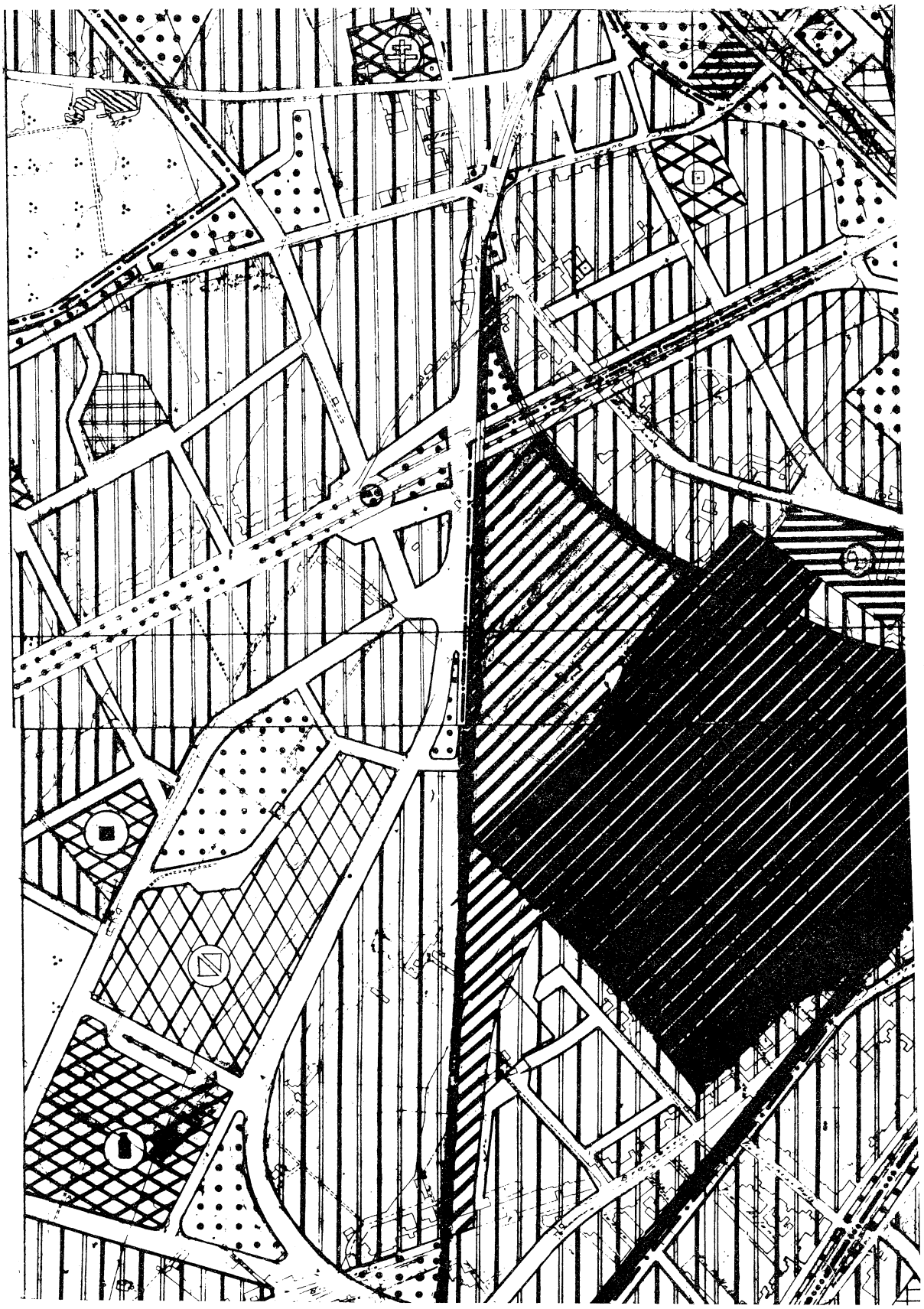

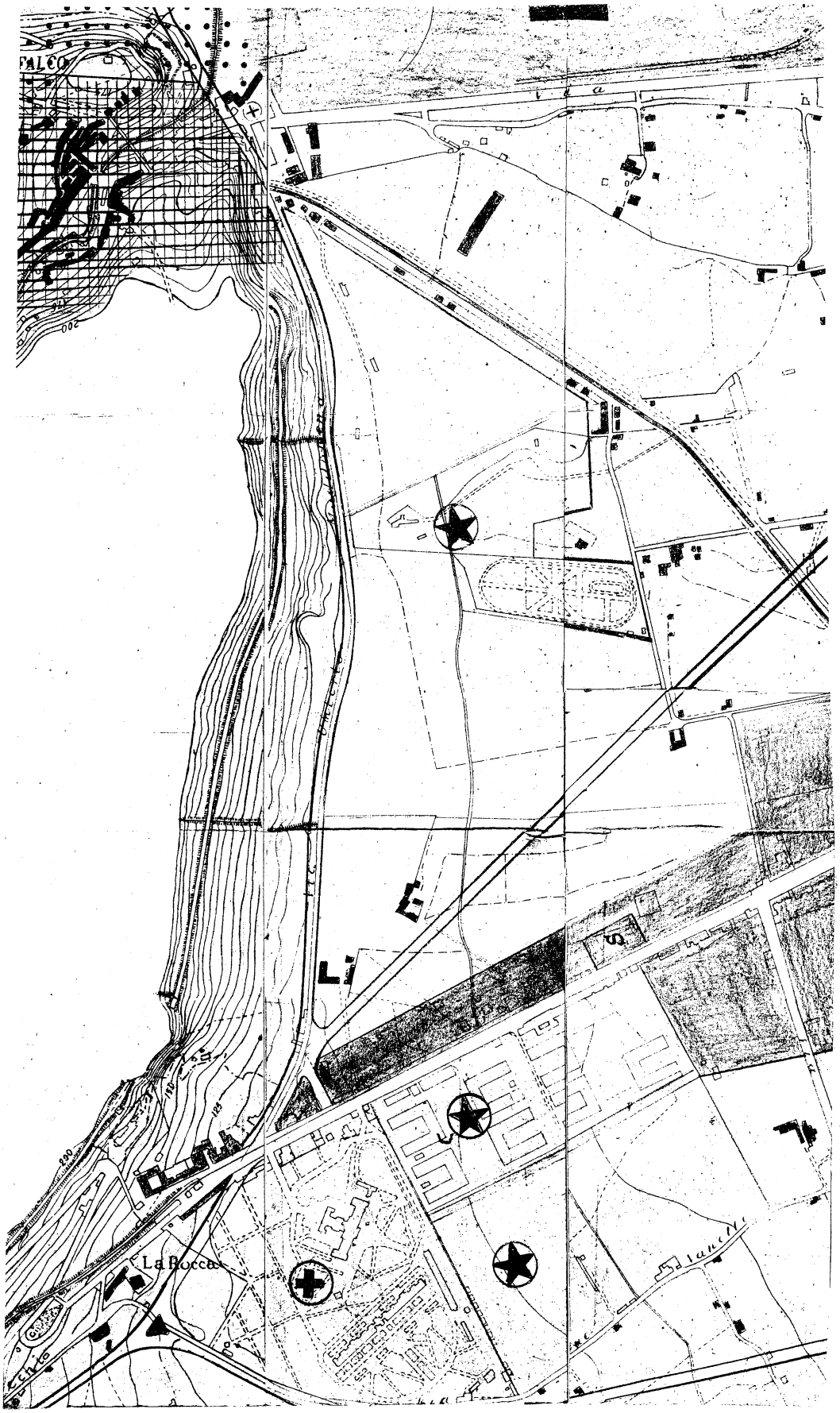
La Rocca

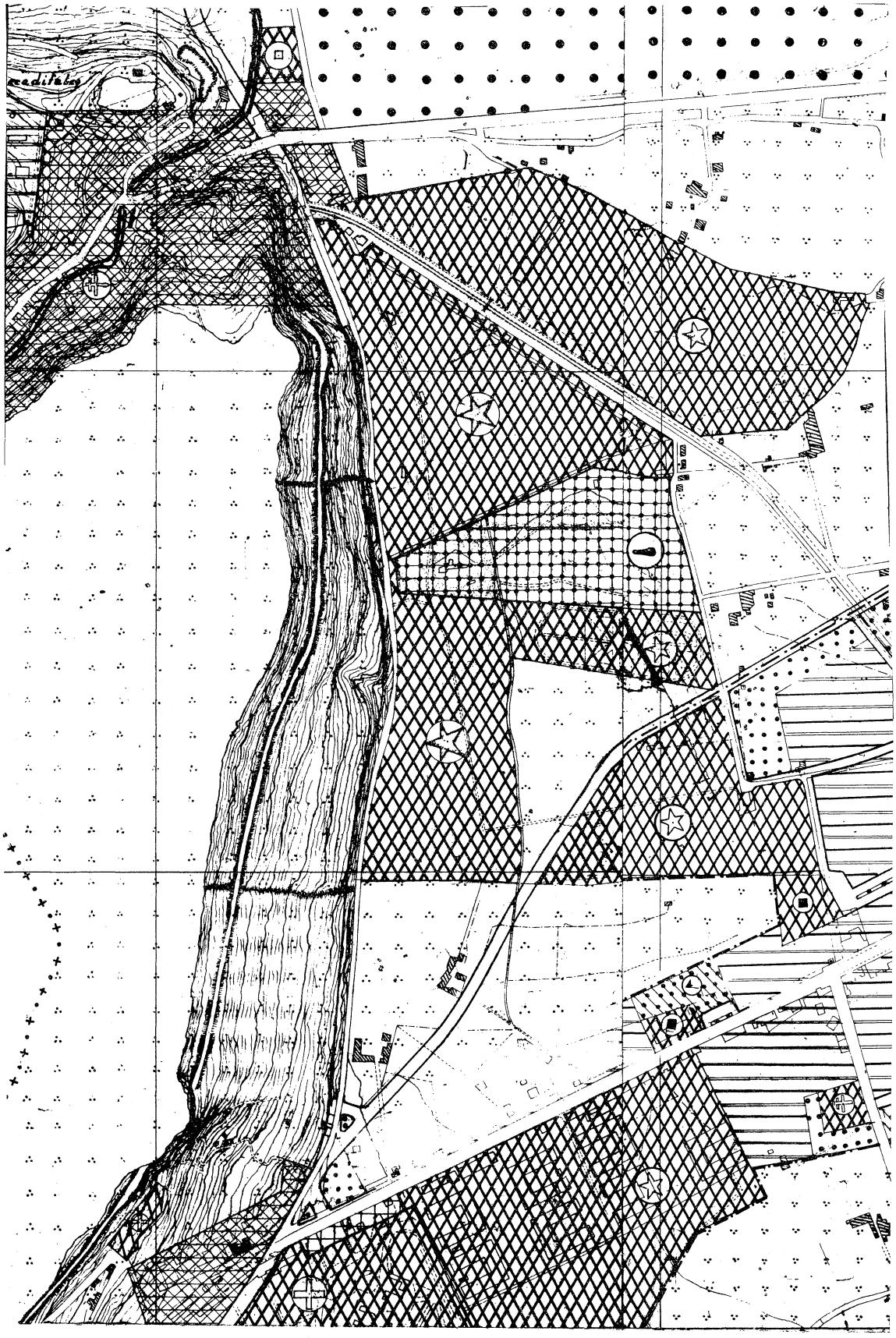

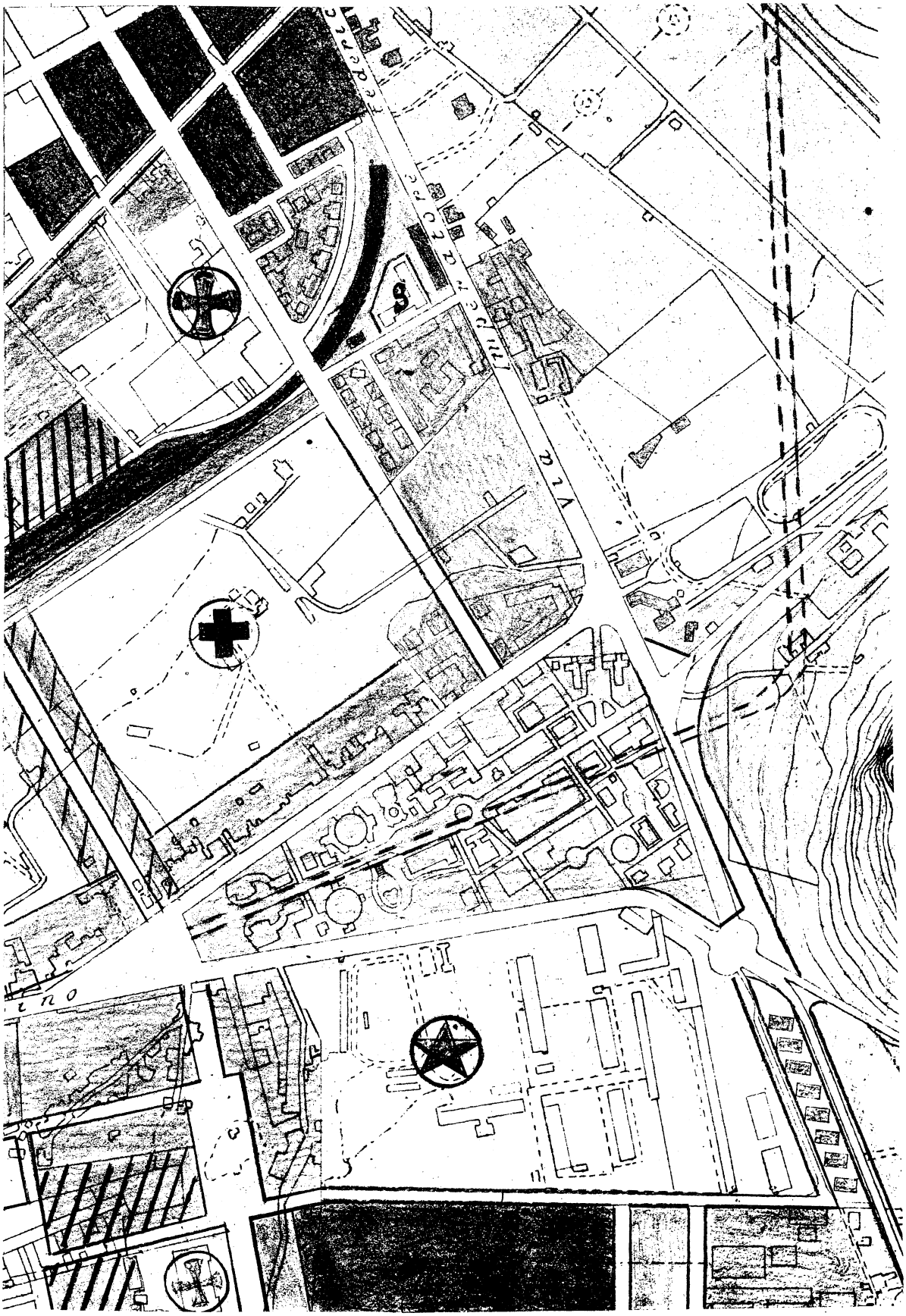

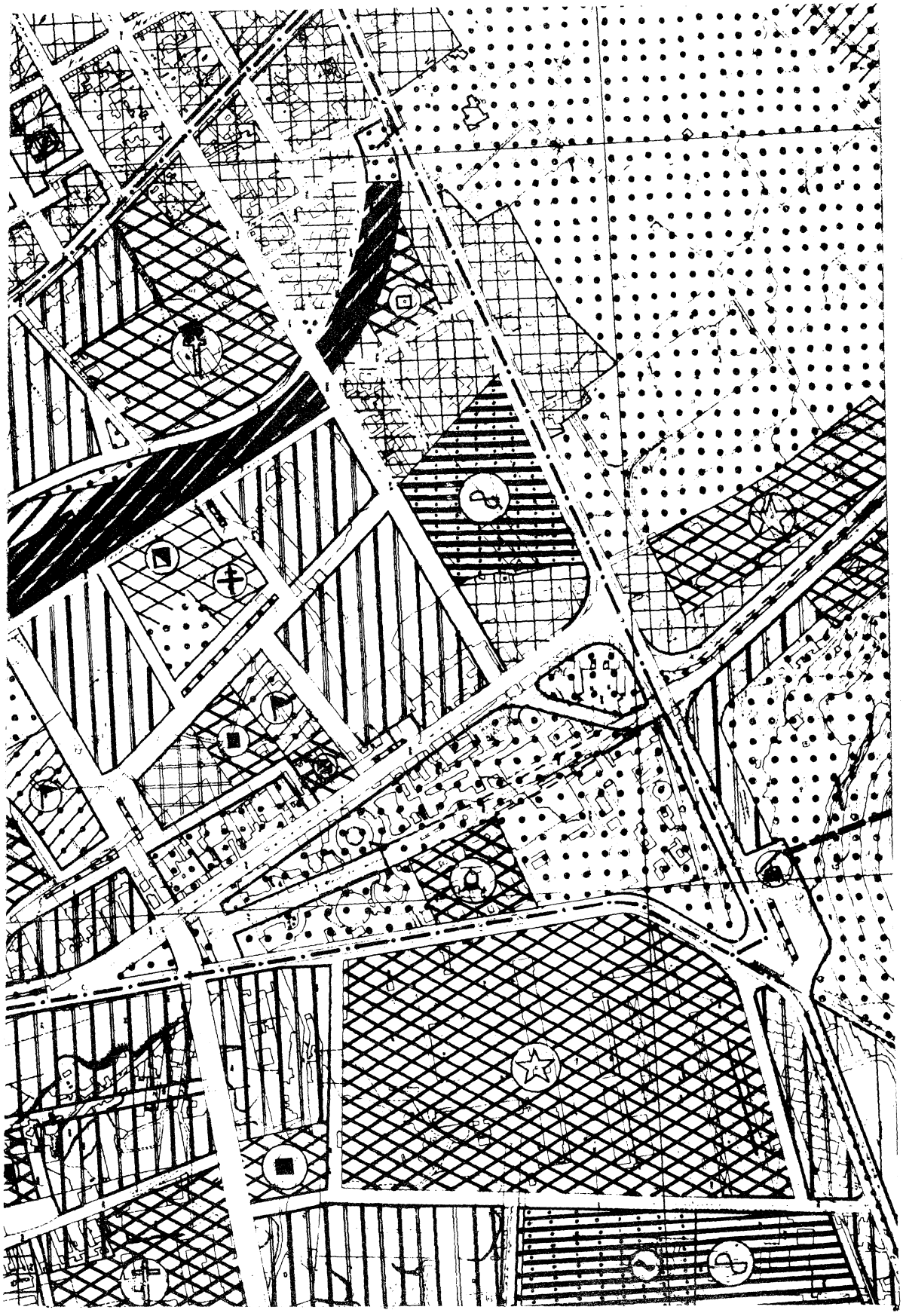

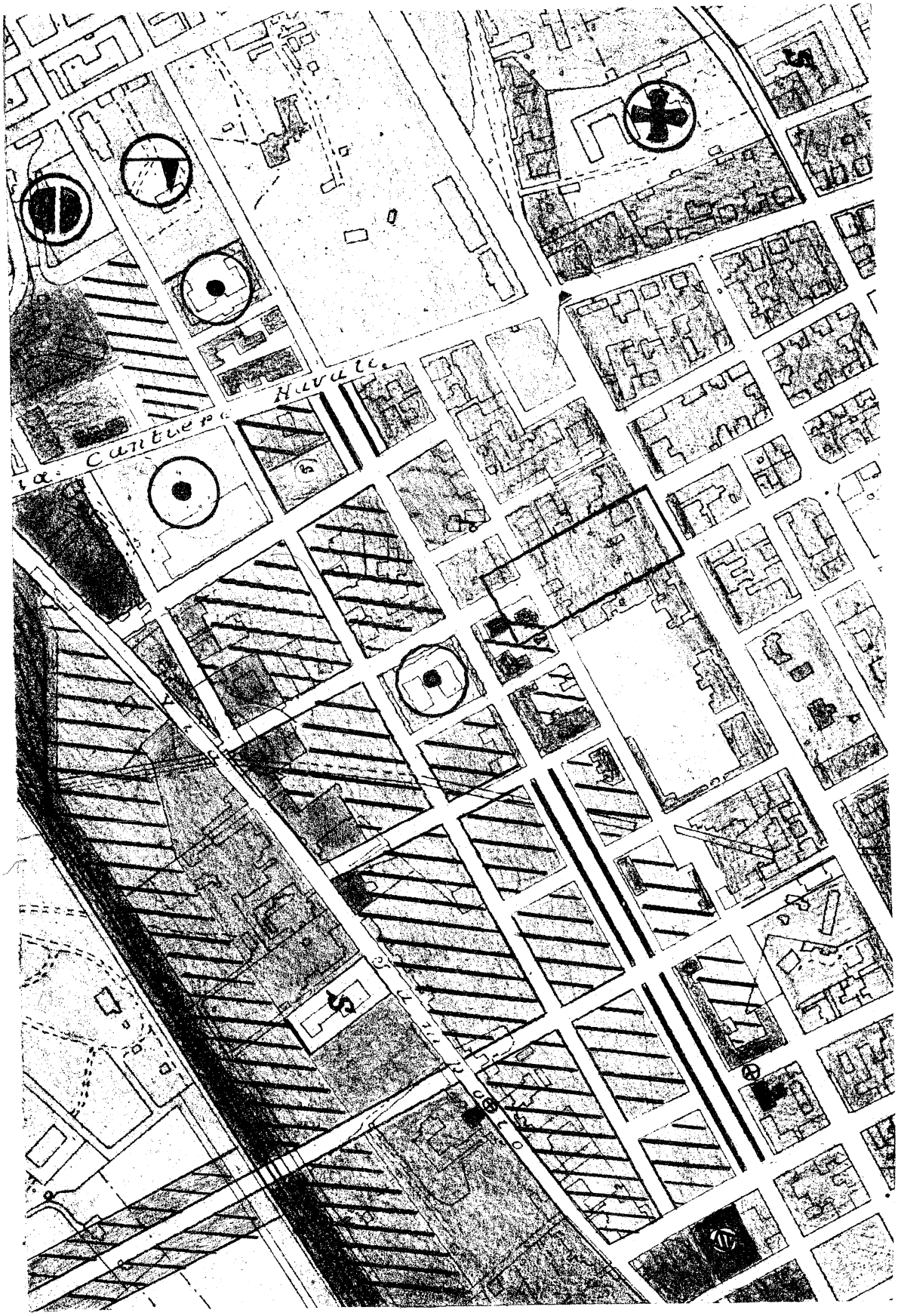

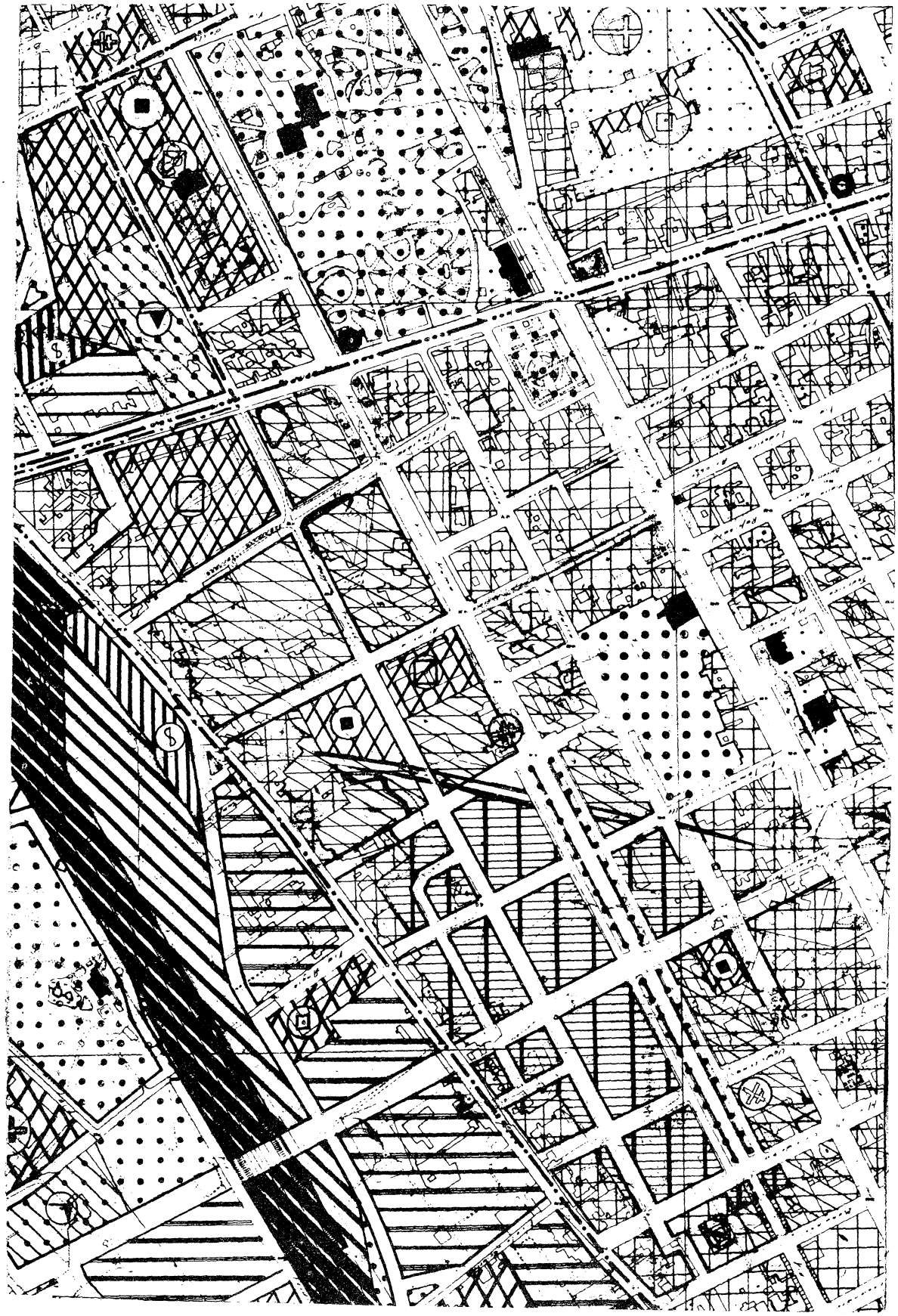

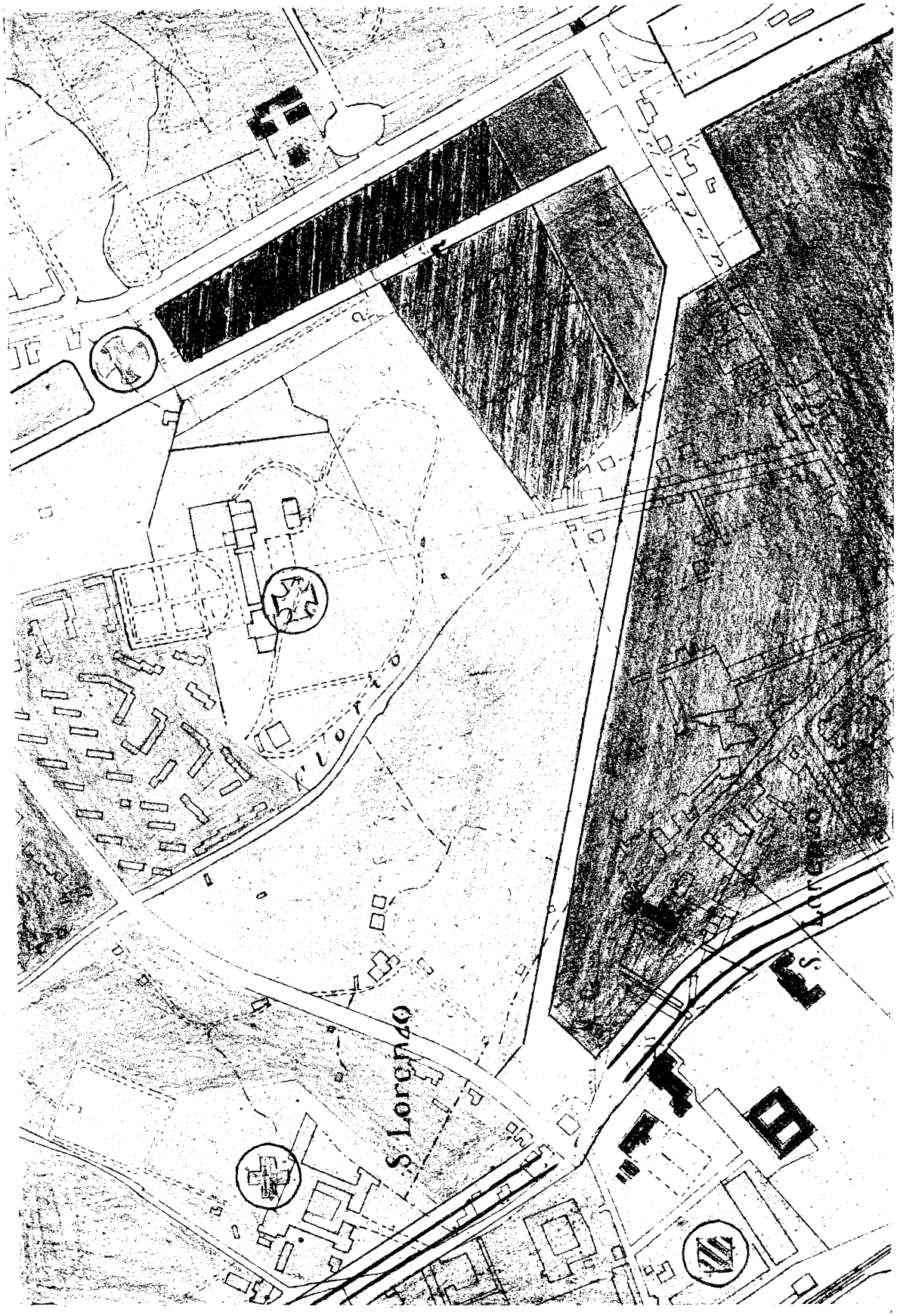
S. Lorenzo

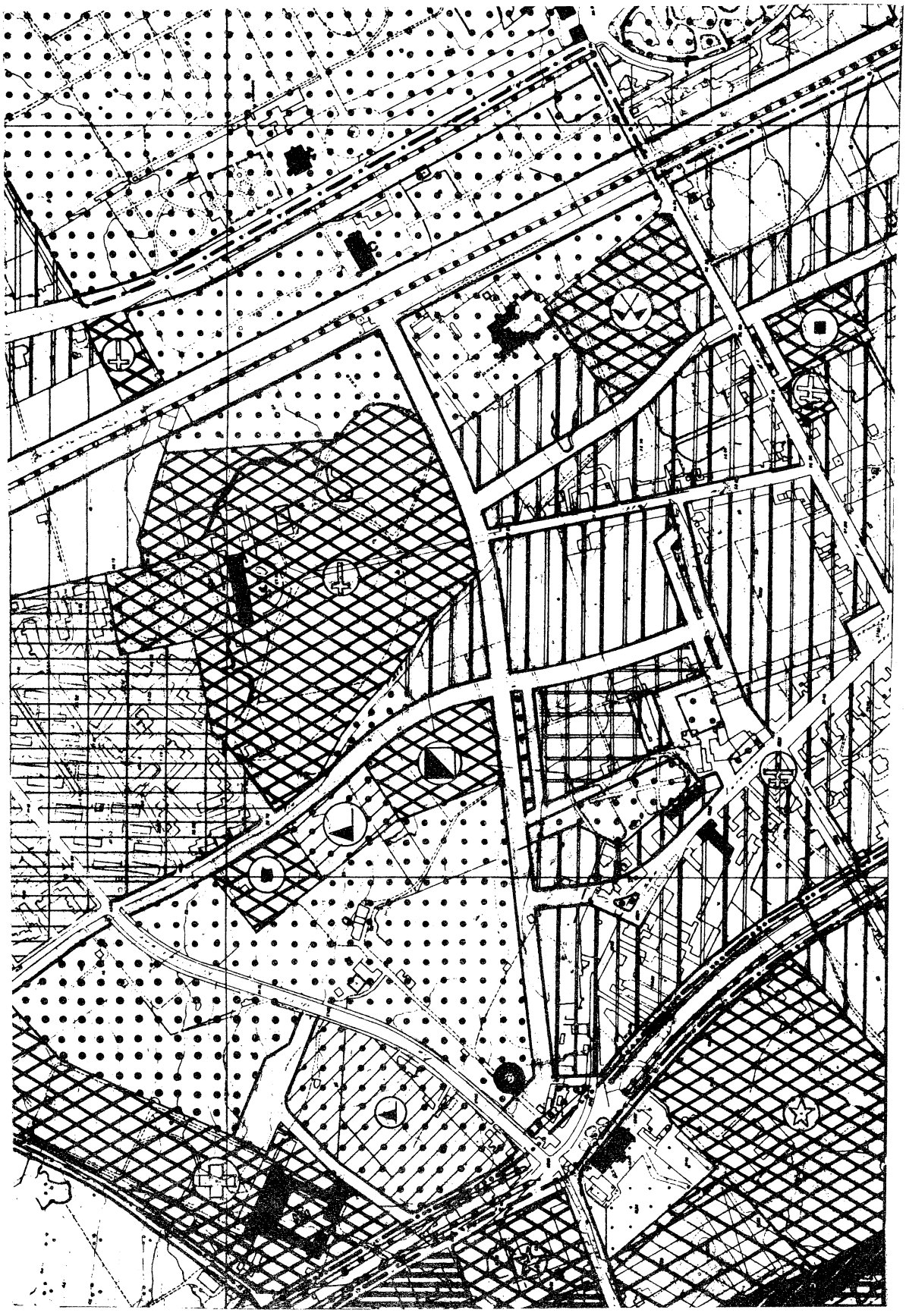

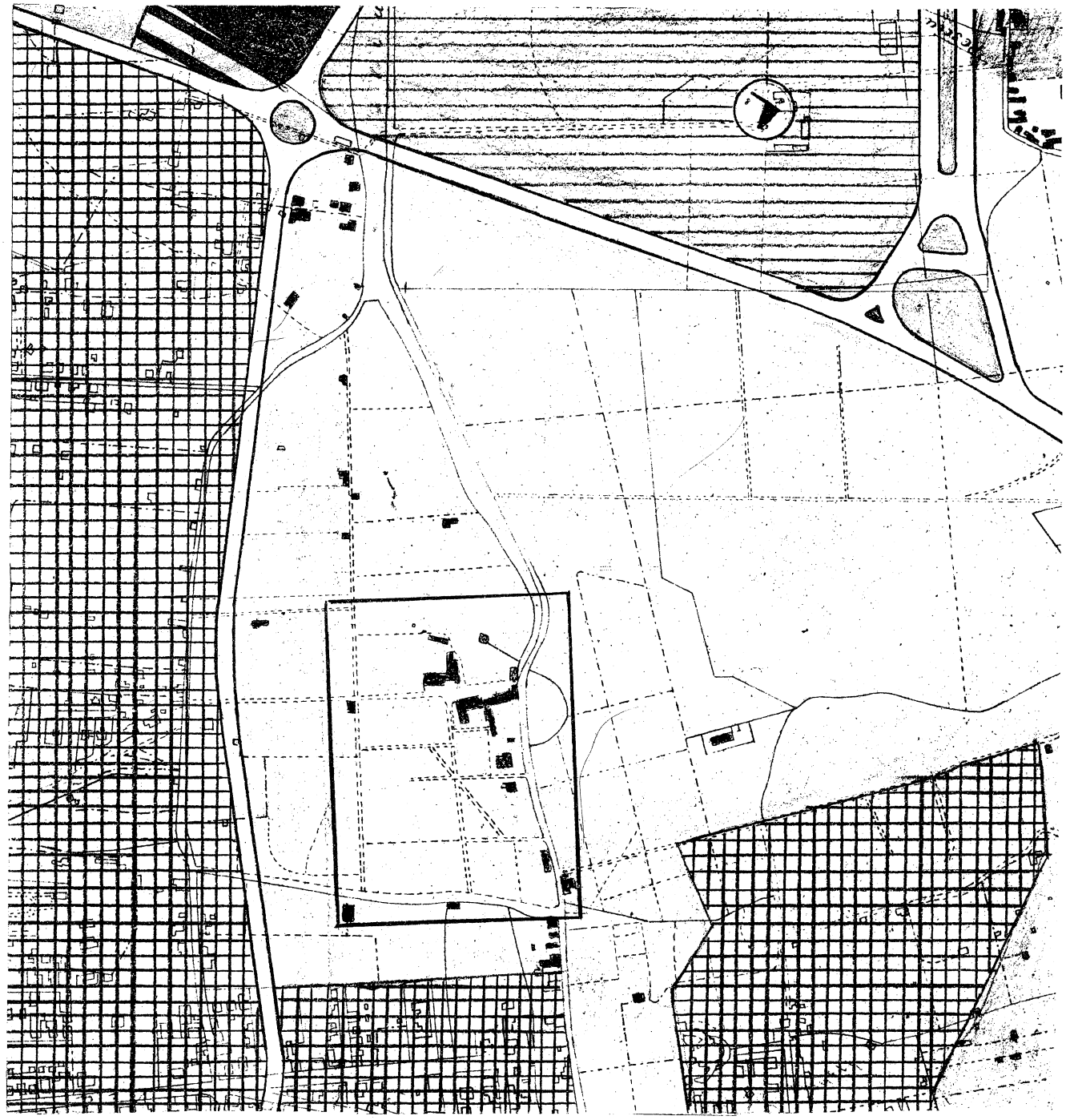

34-bis

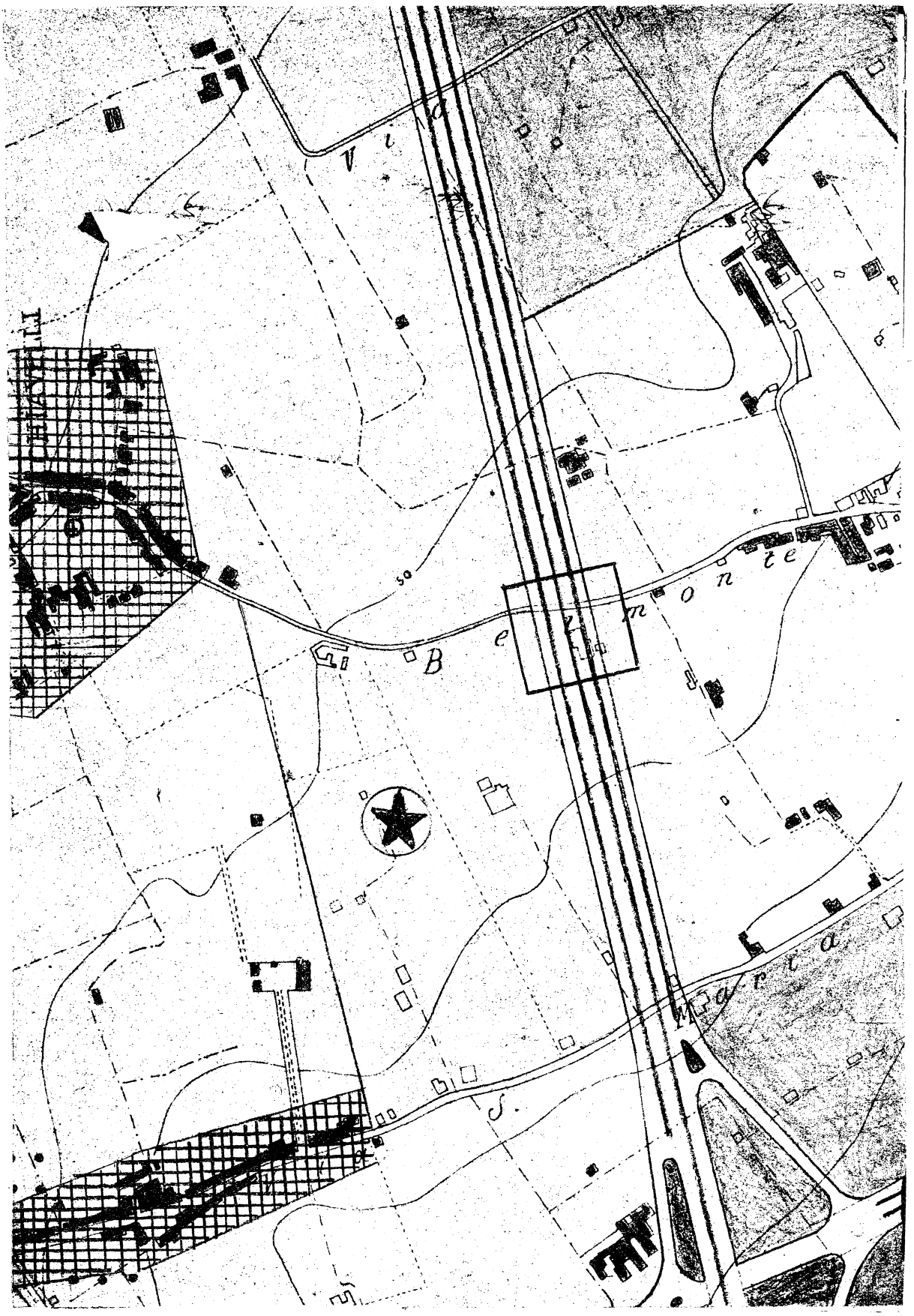
Via
Belmonte
Maria
50

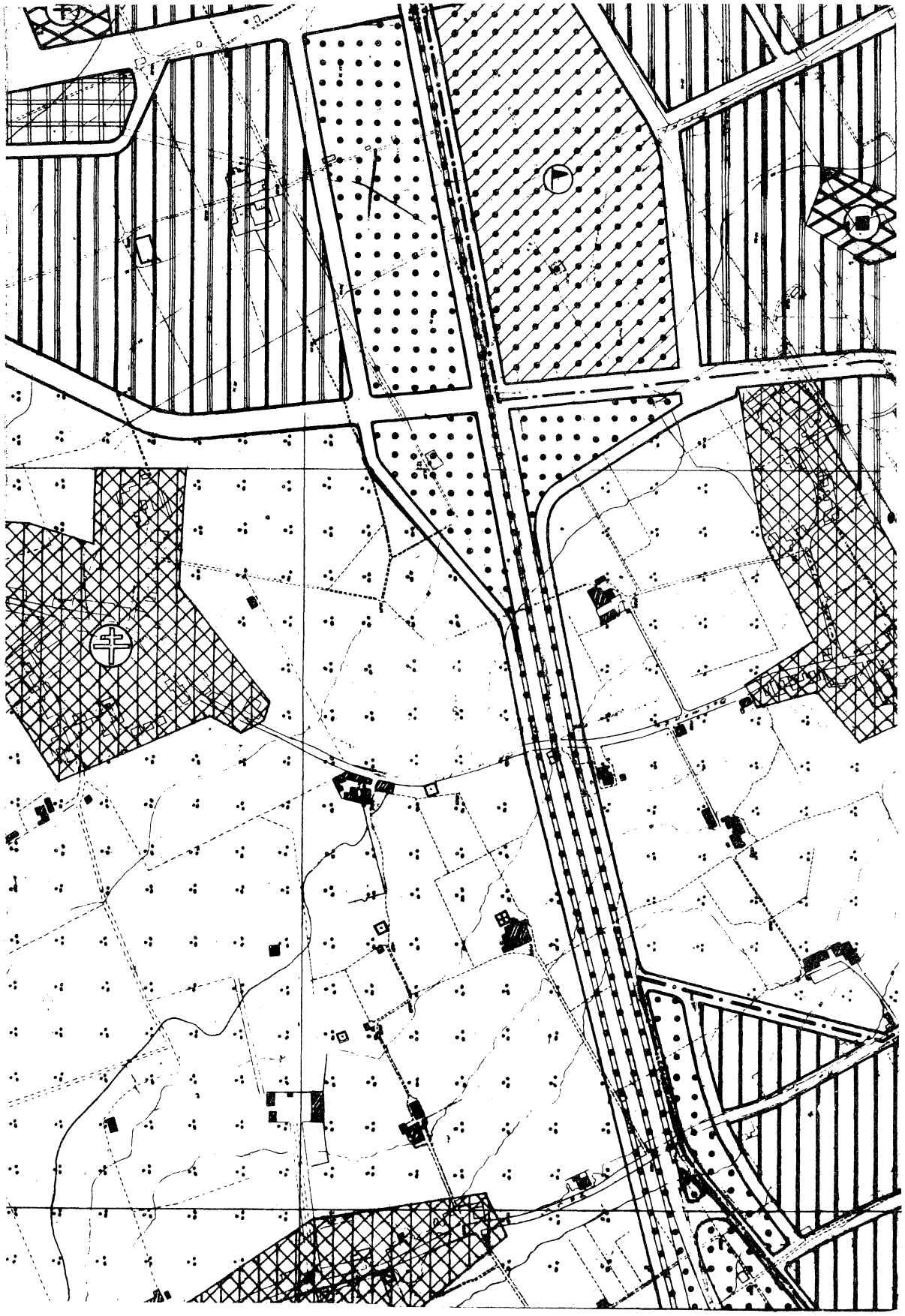

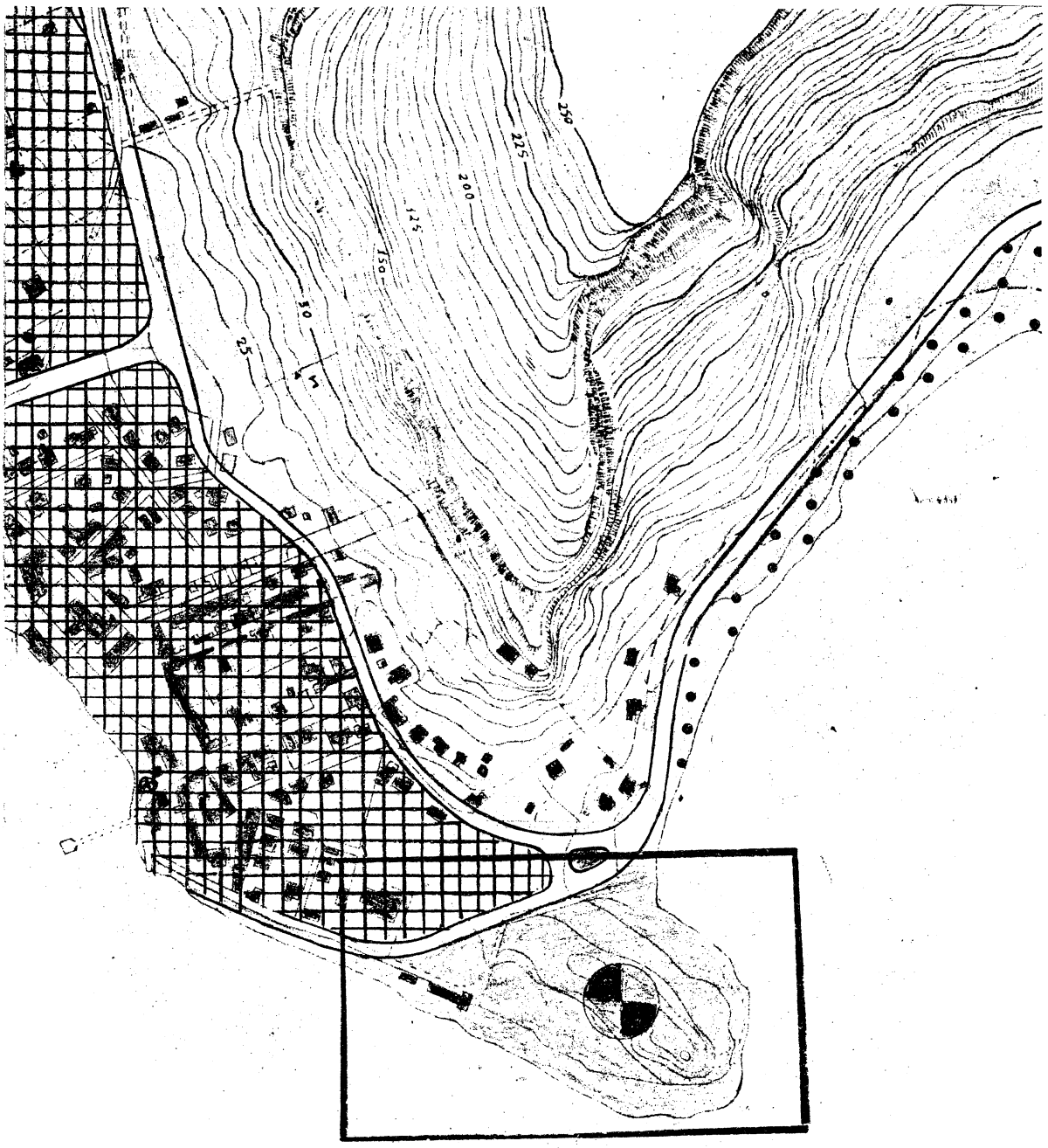
250
225
200
175
150
50
25

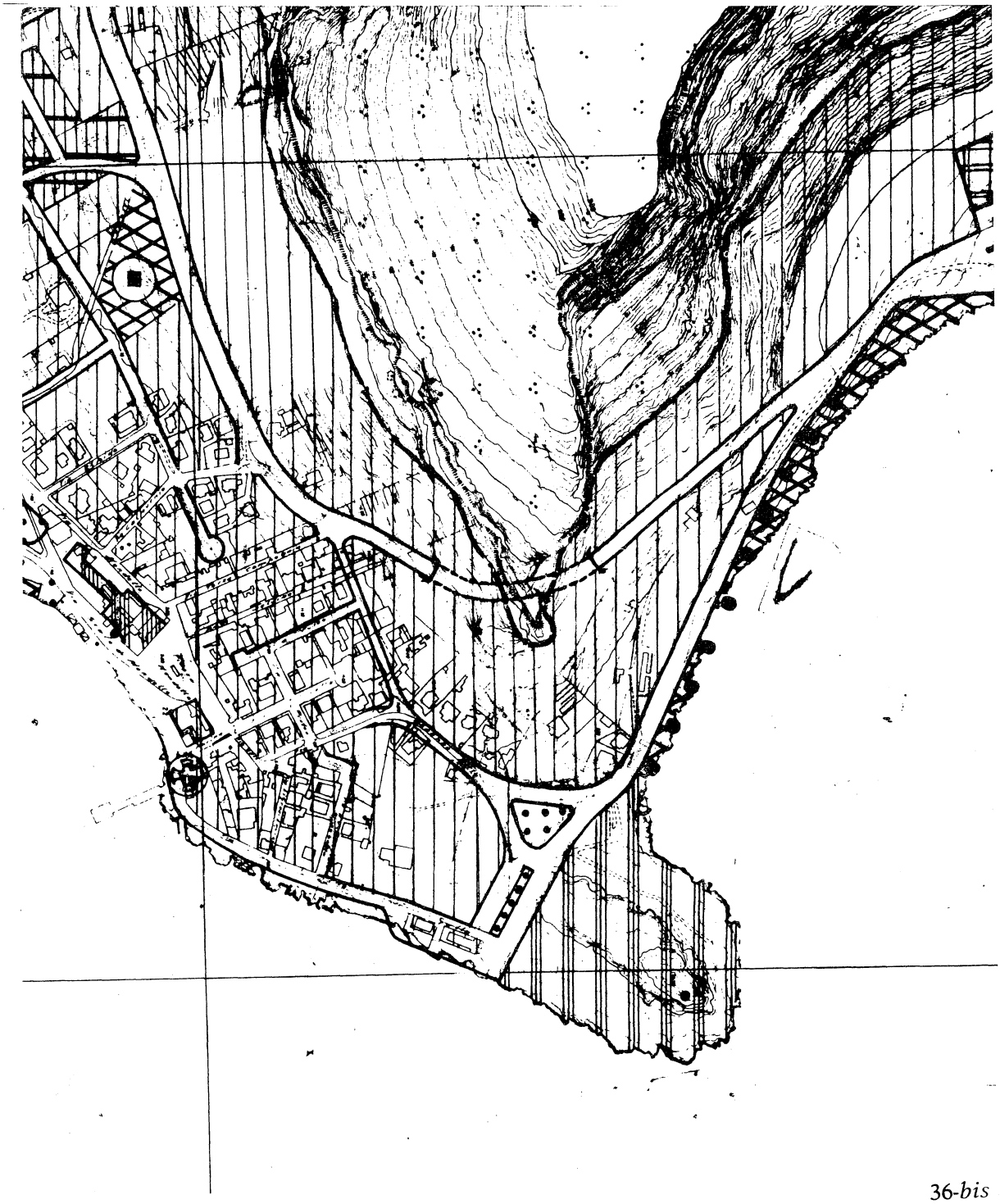

36-*bis*

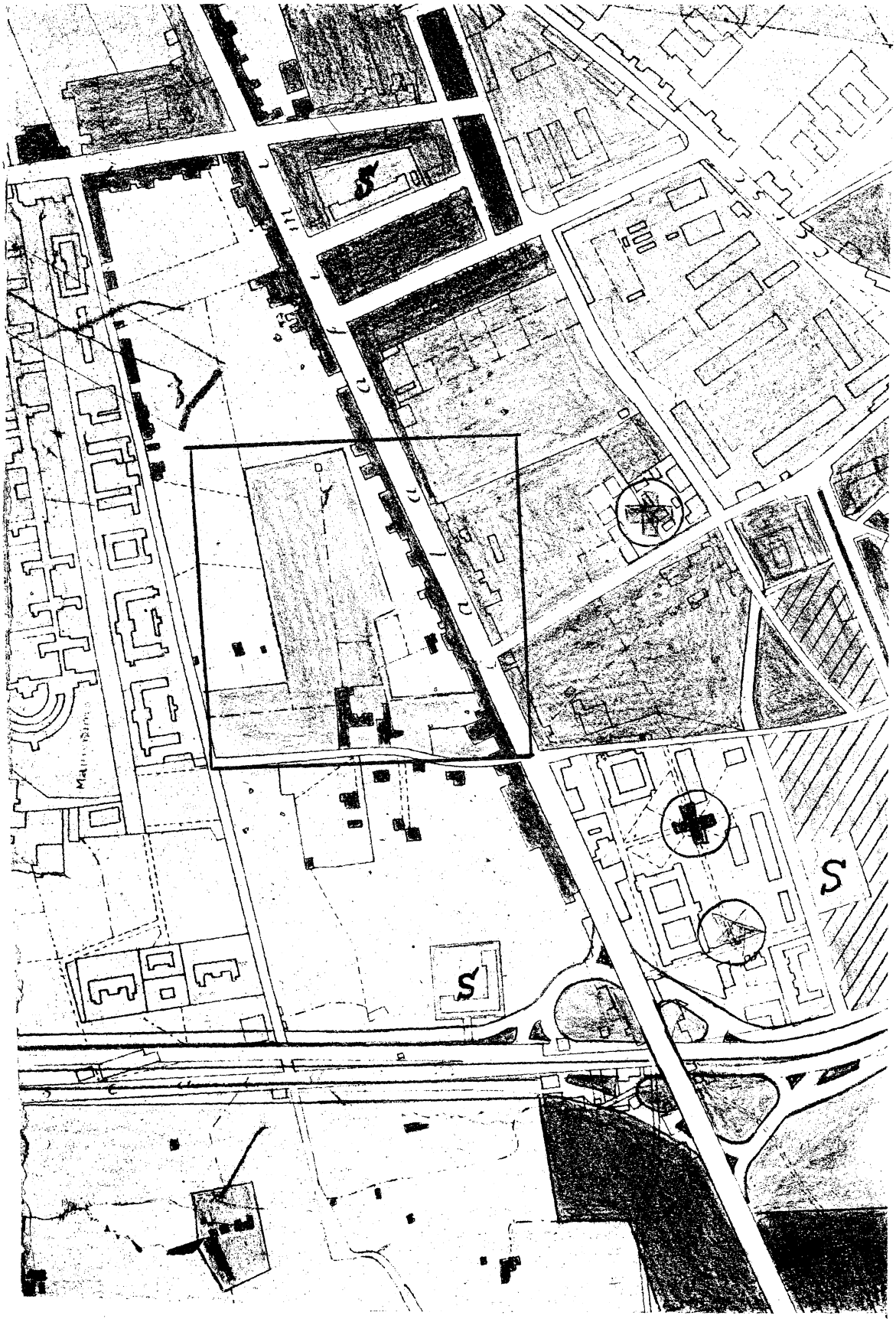

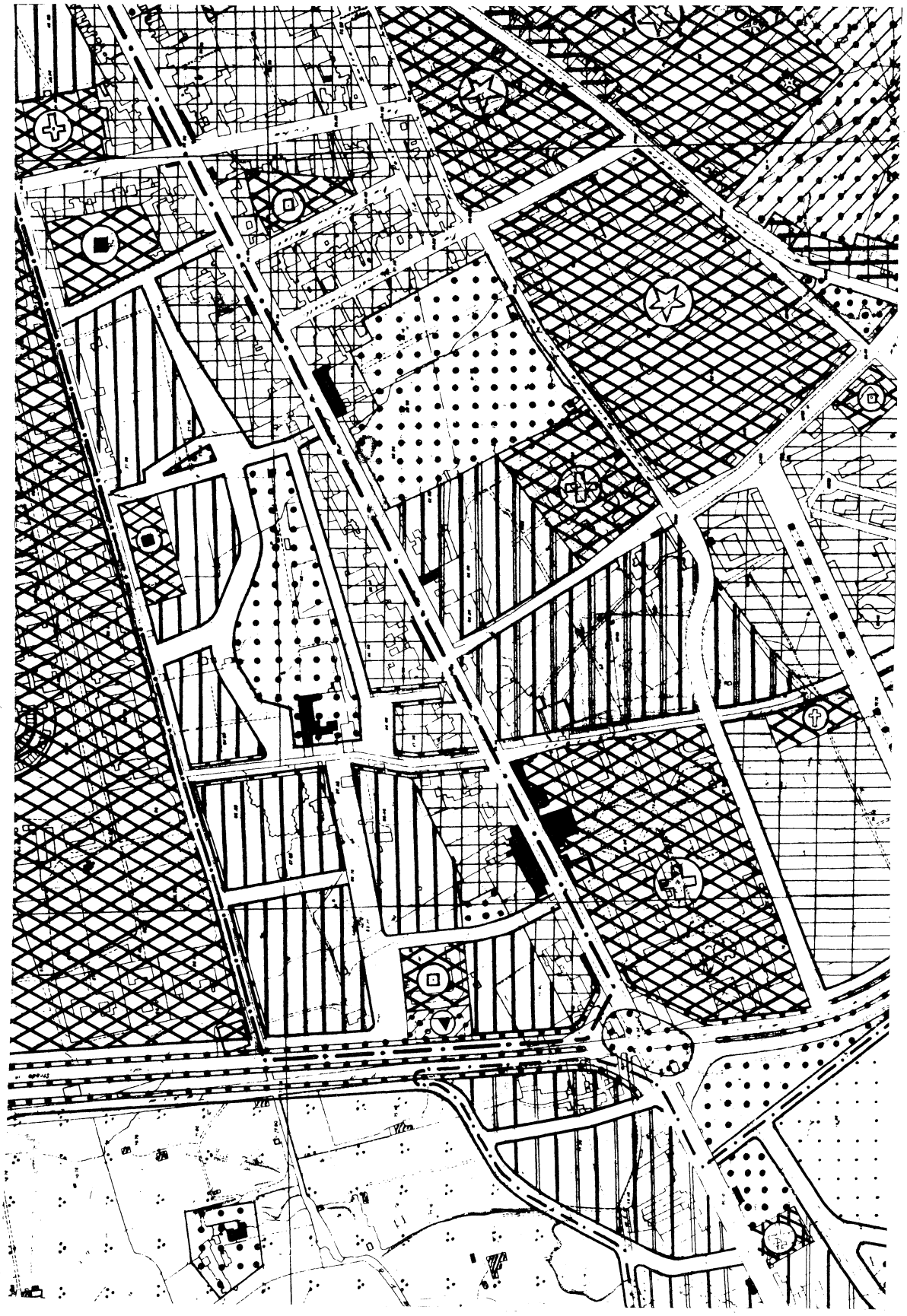

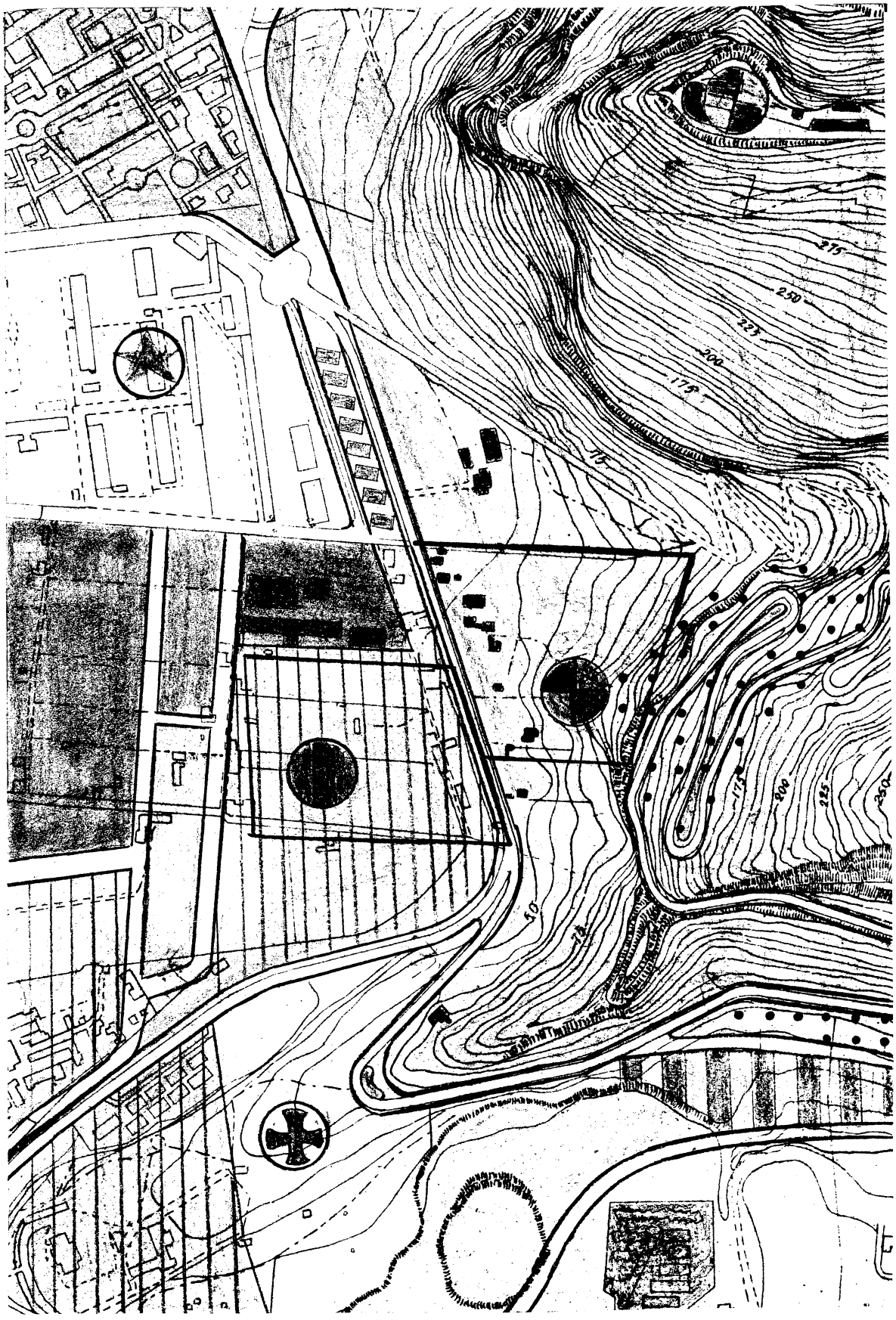
275
250
225
200
175
150
175
200
225
250

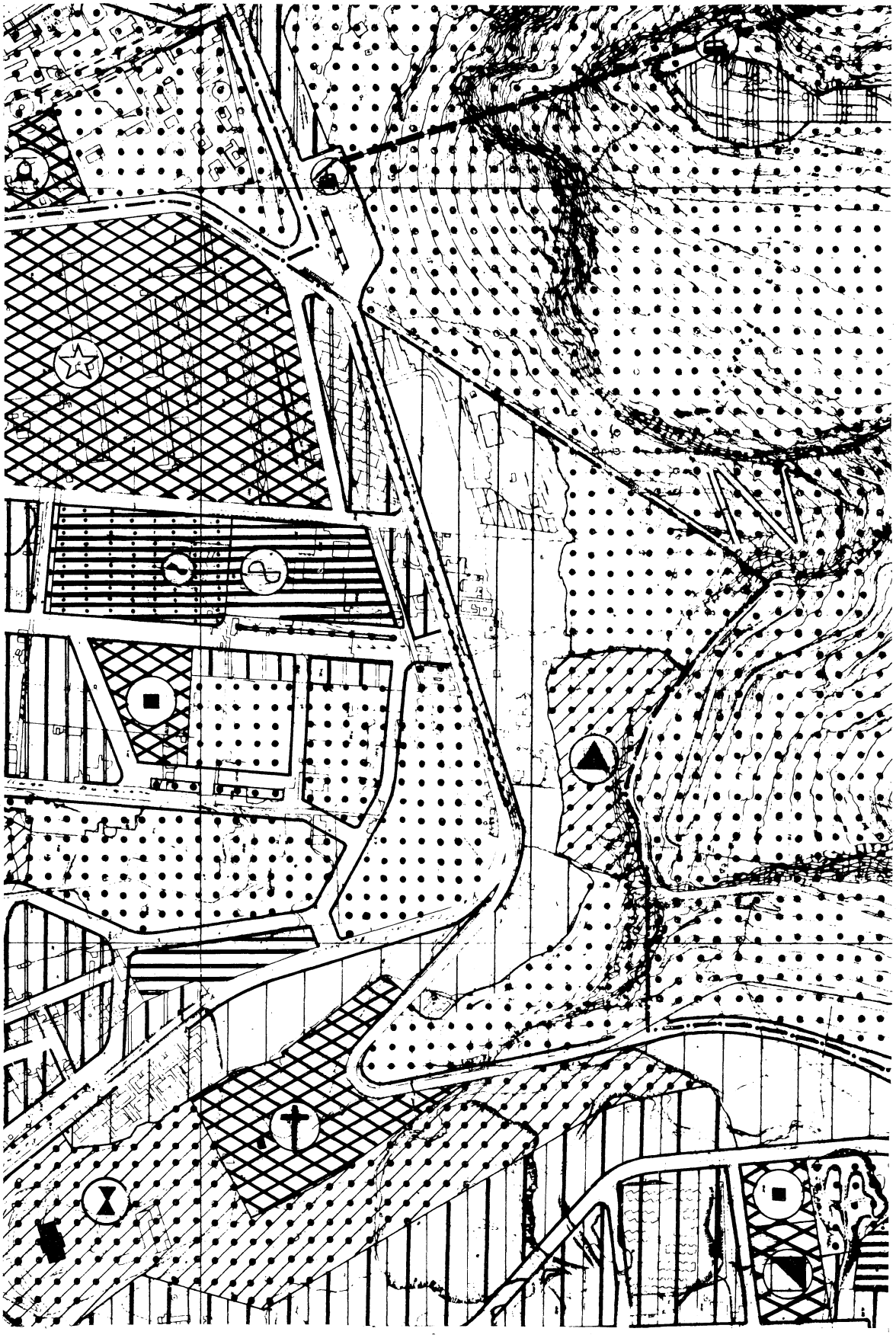

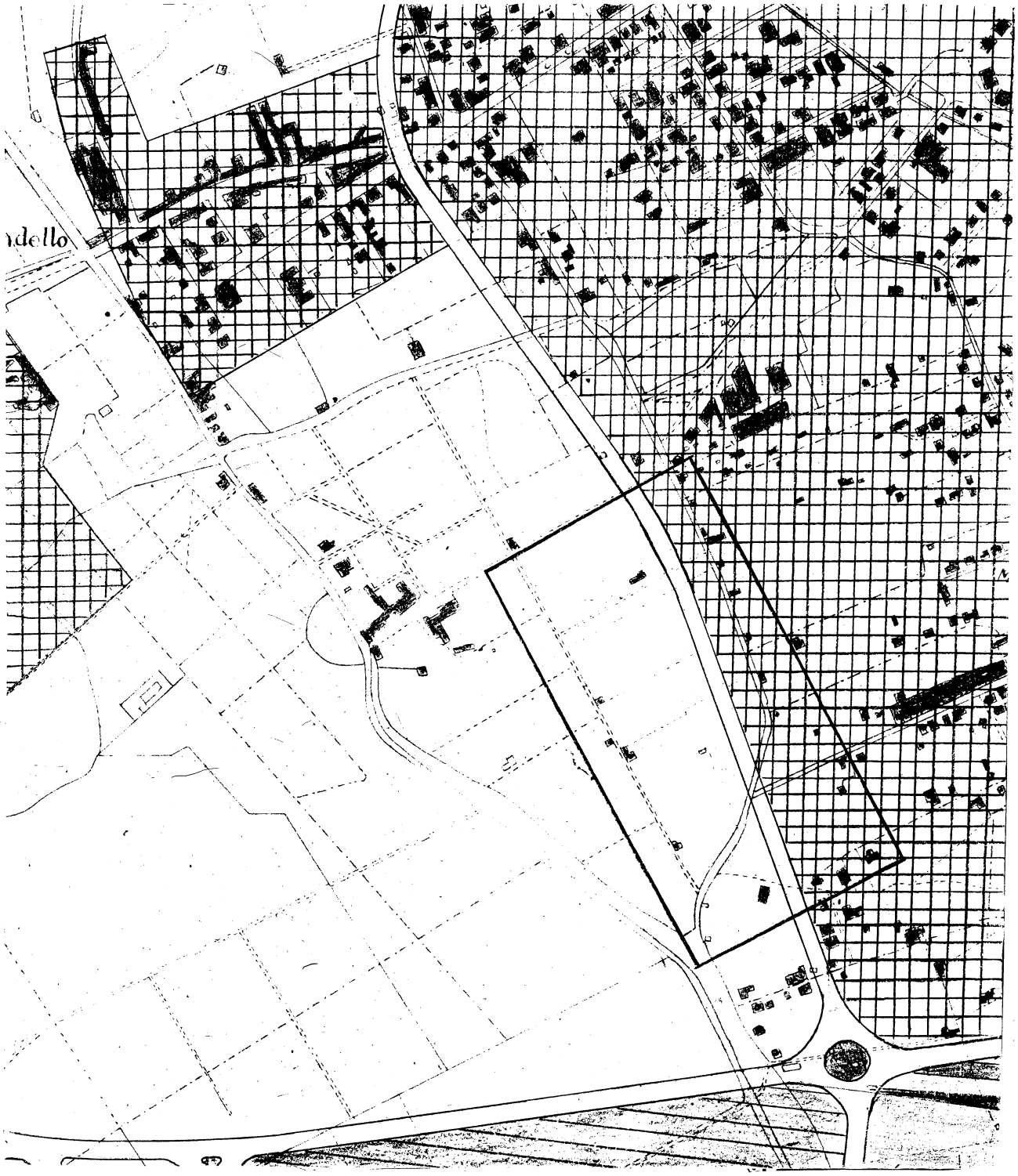

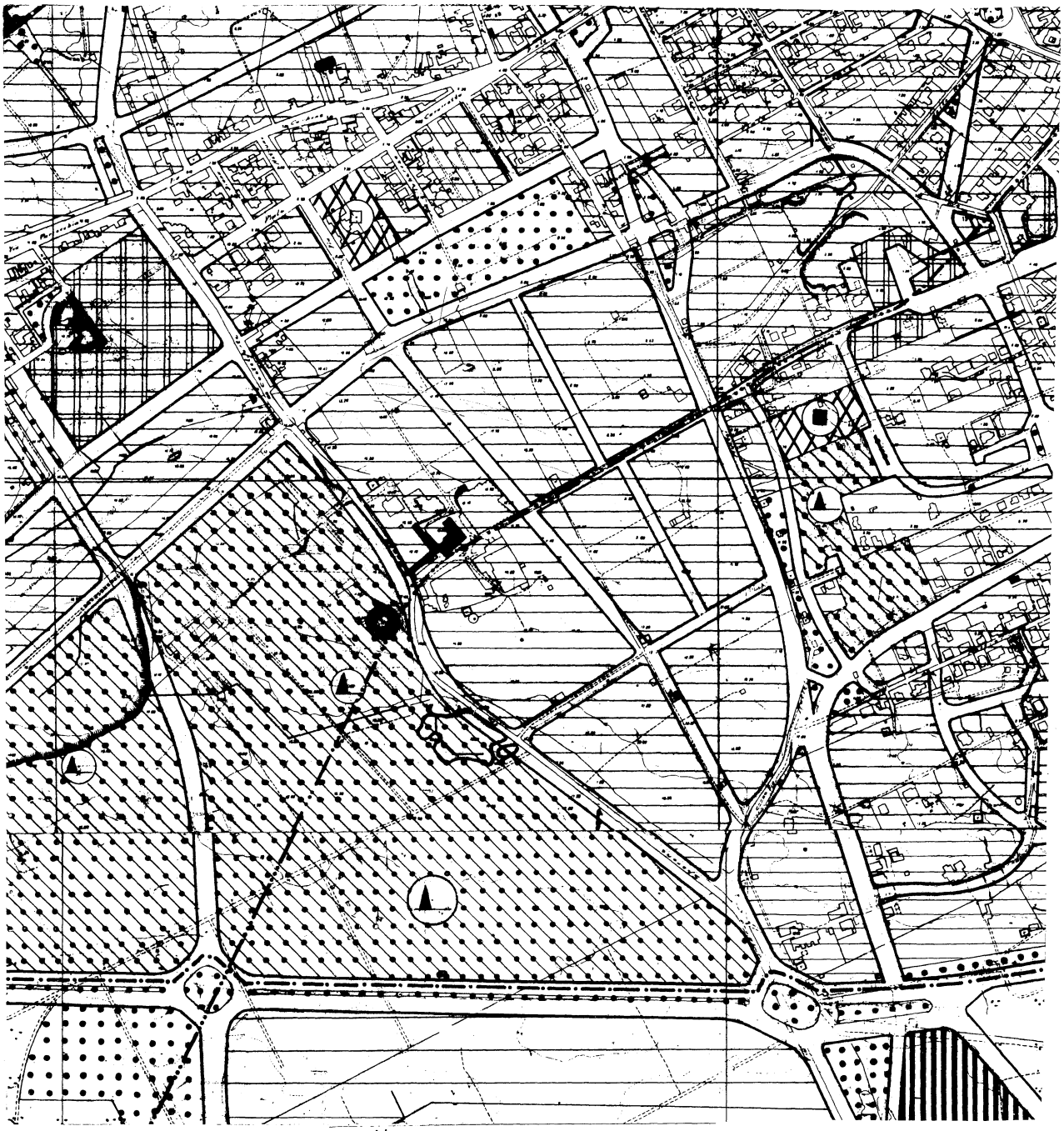

39-bis

(667) Le planimetrie contrassegnate con i numeri 40 e 40 *bis* sono custodite nella tasca in « terza di copertina ». (N.d.r.)

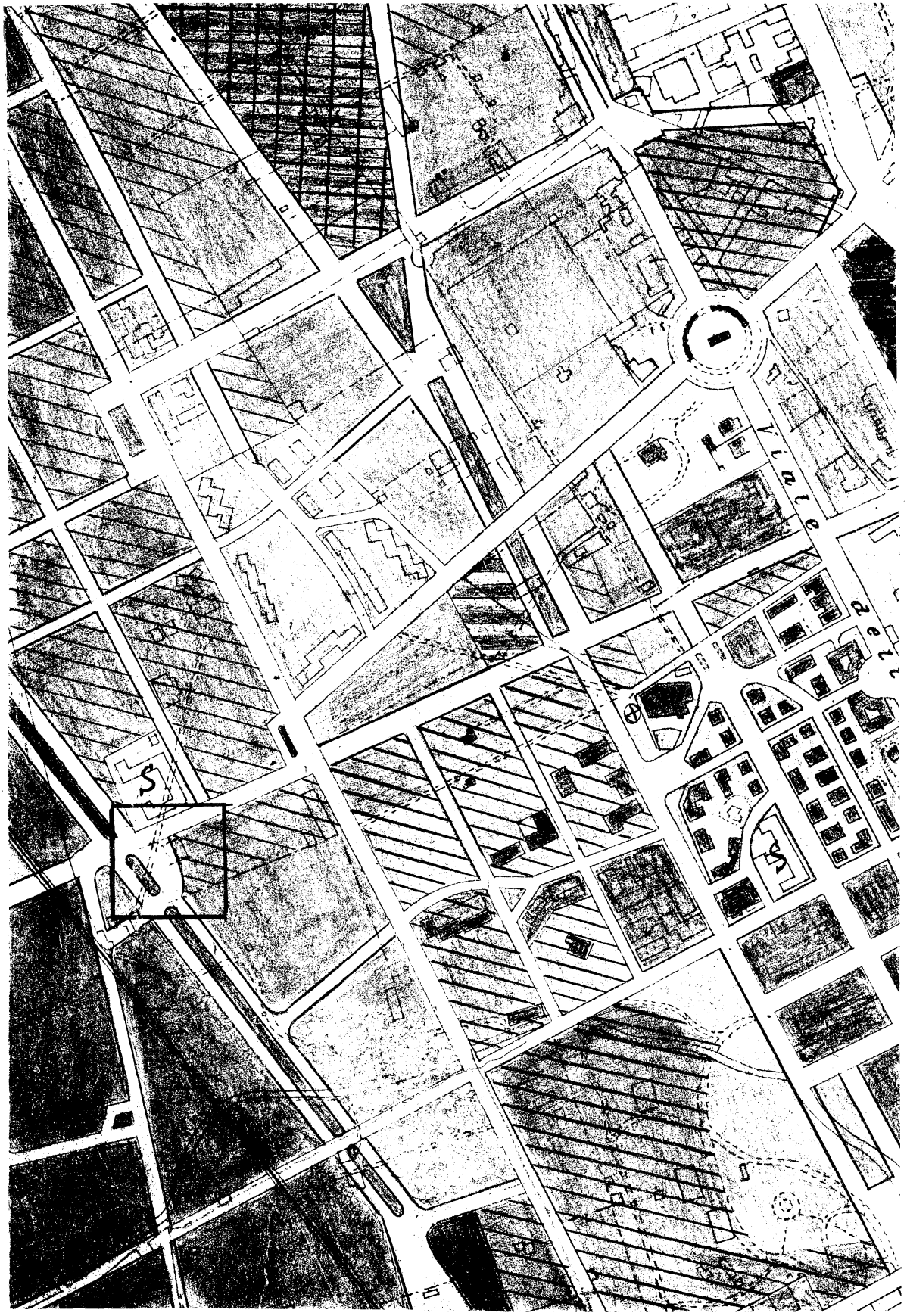

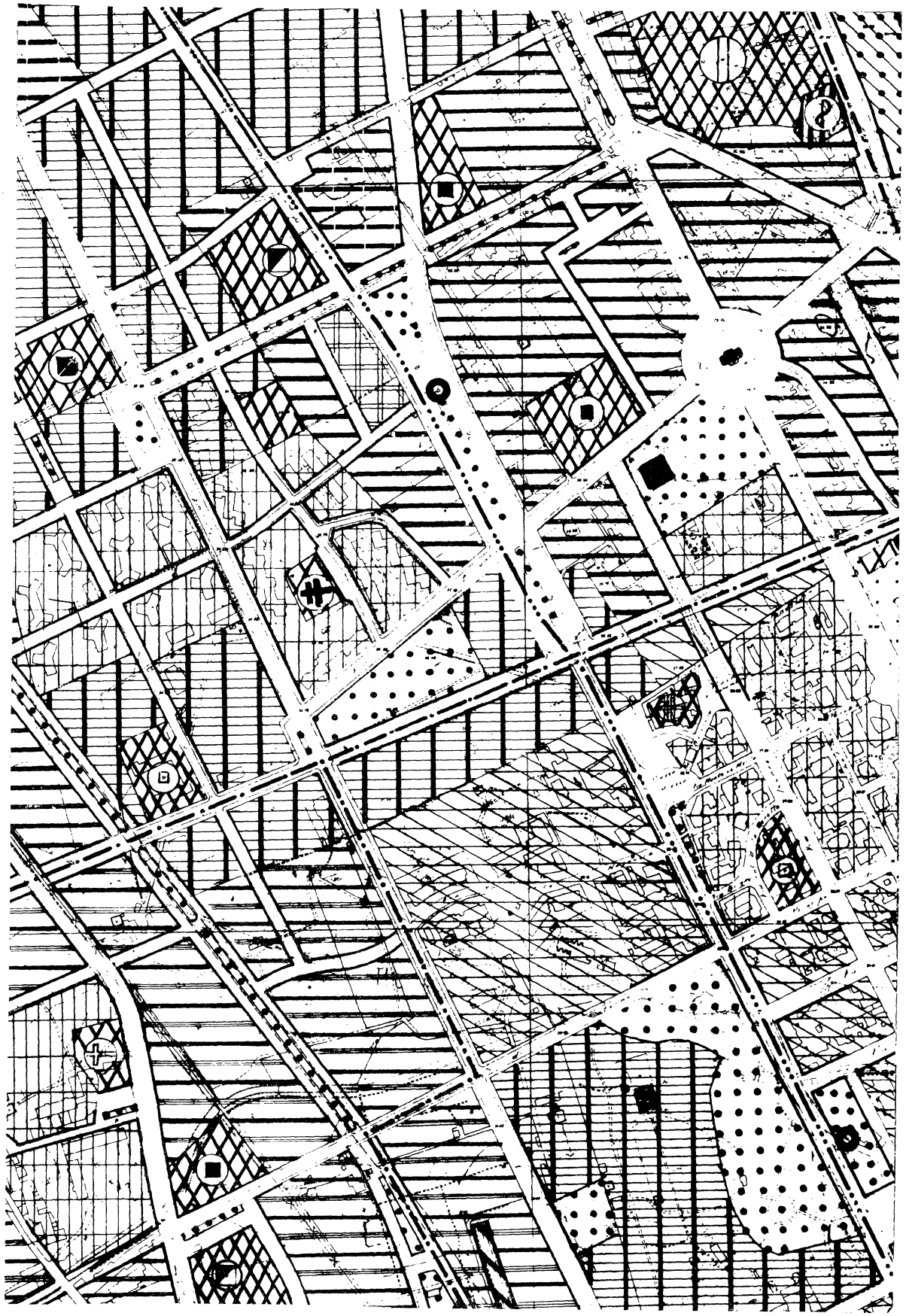

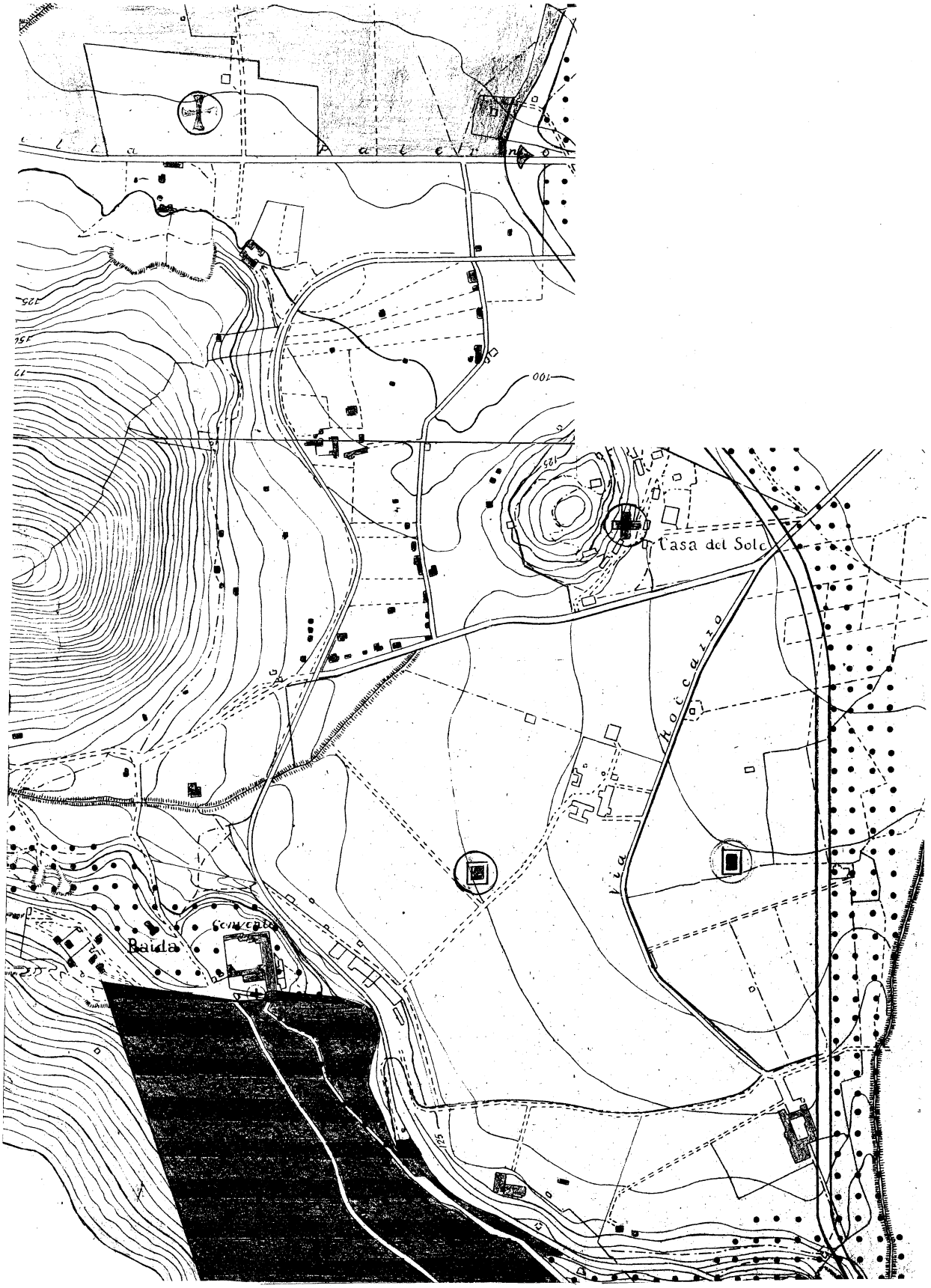
Casa del Sole
Via Roccolino
Baida

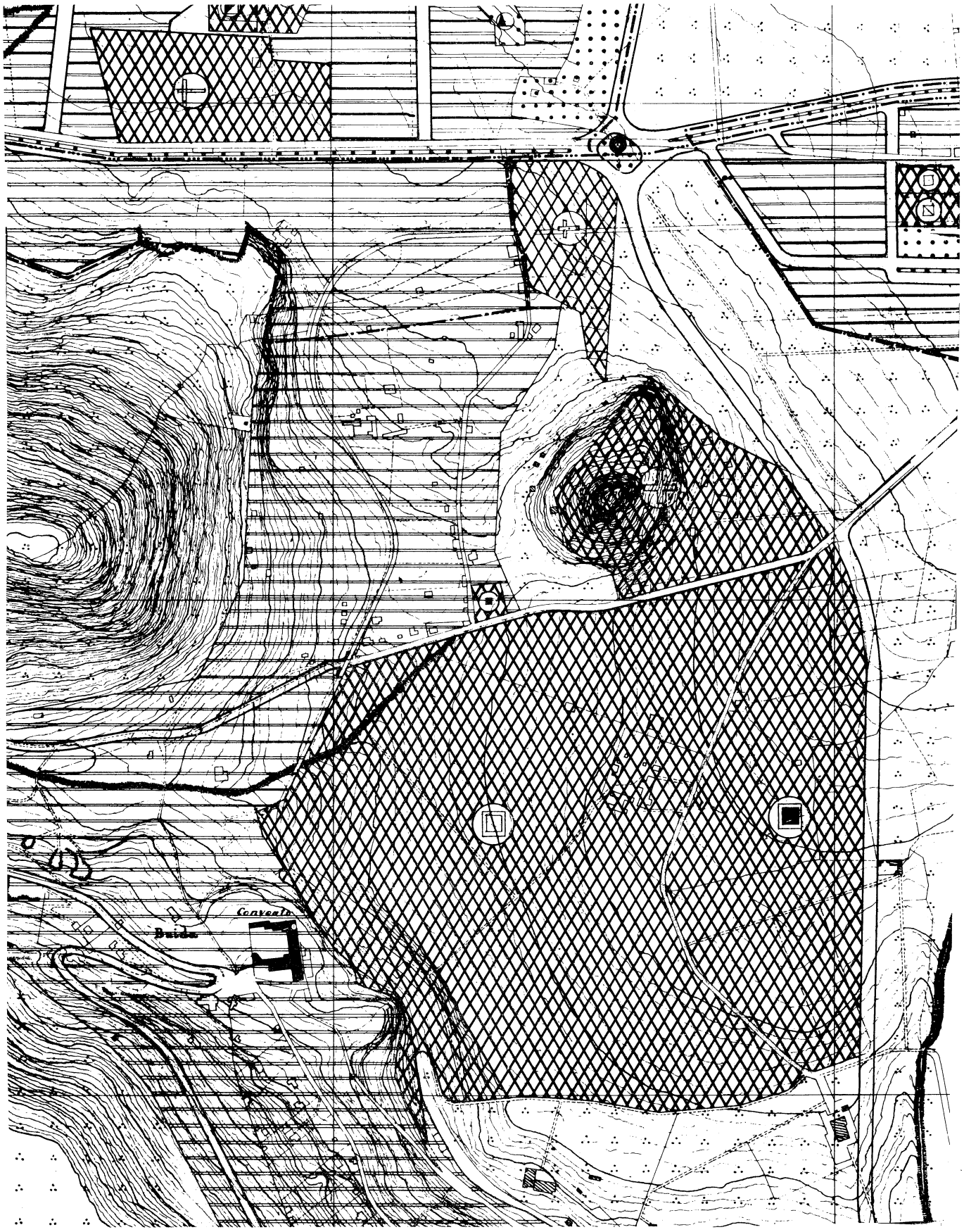
Convento
Baita

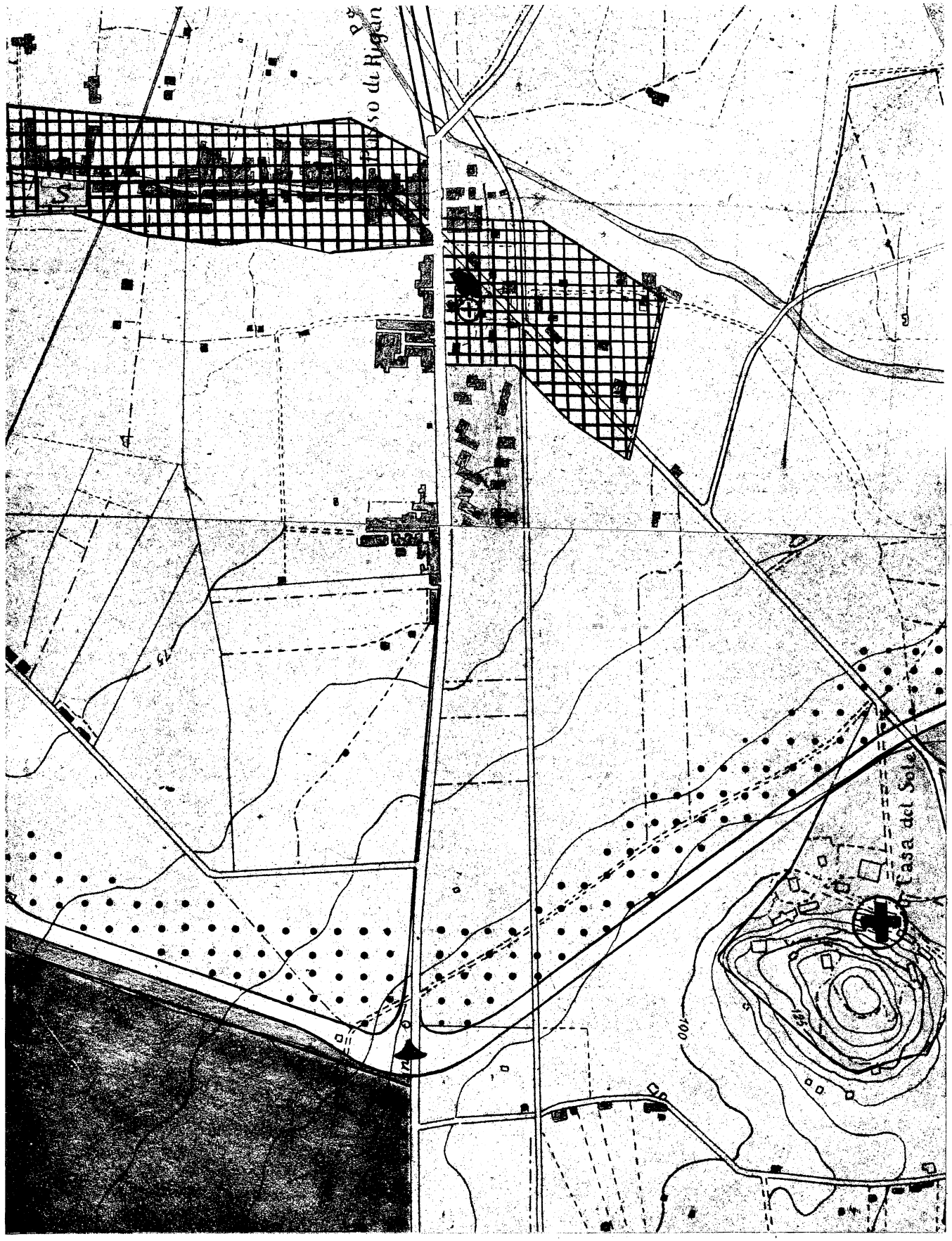
Casa del Sole
100

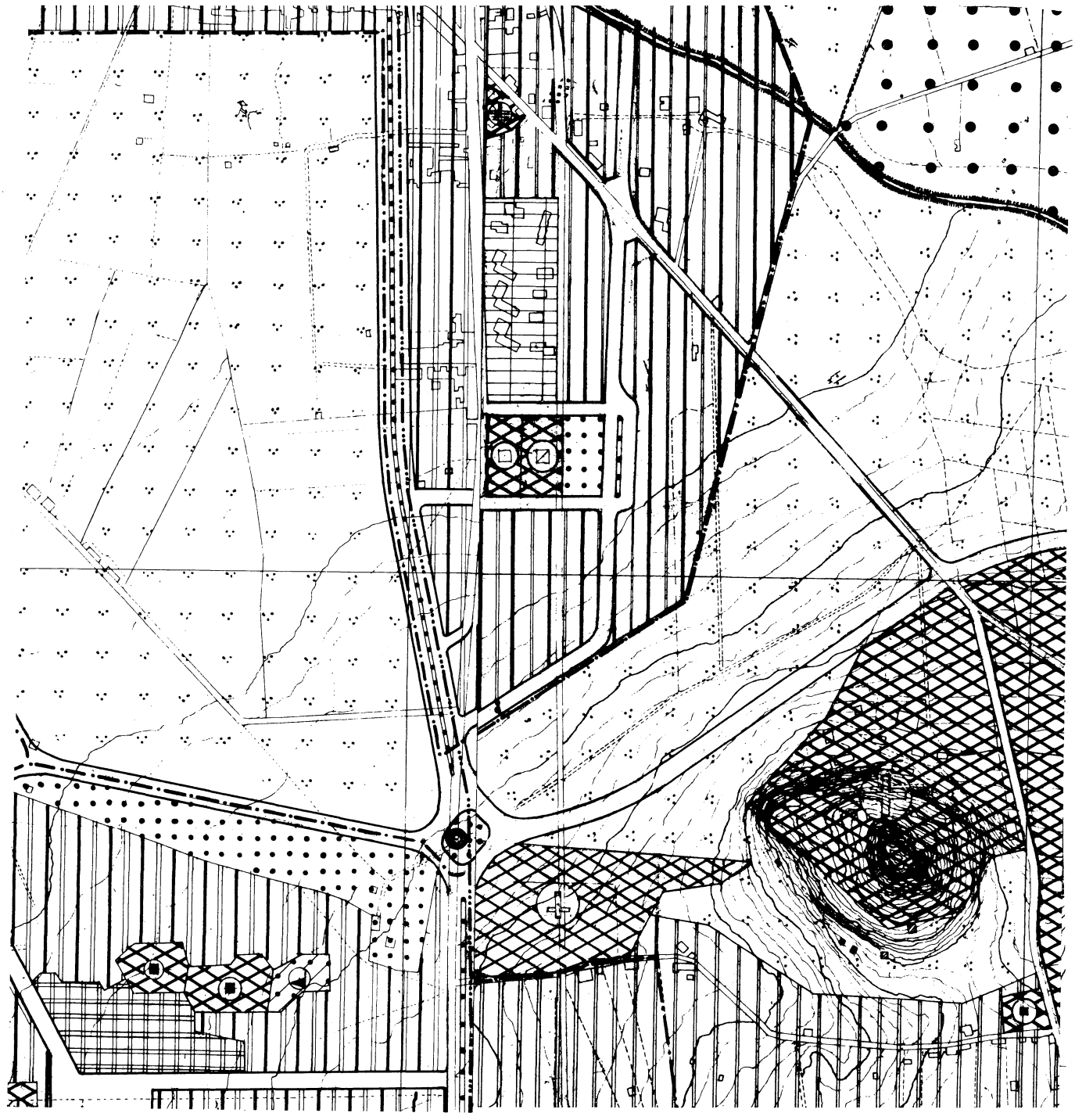

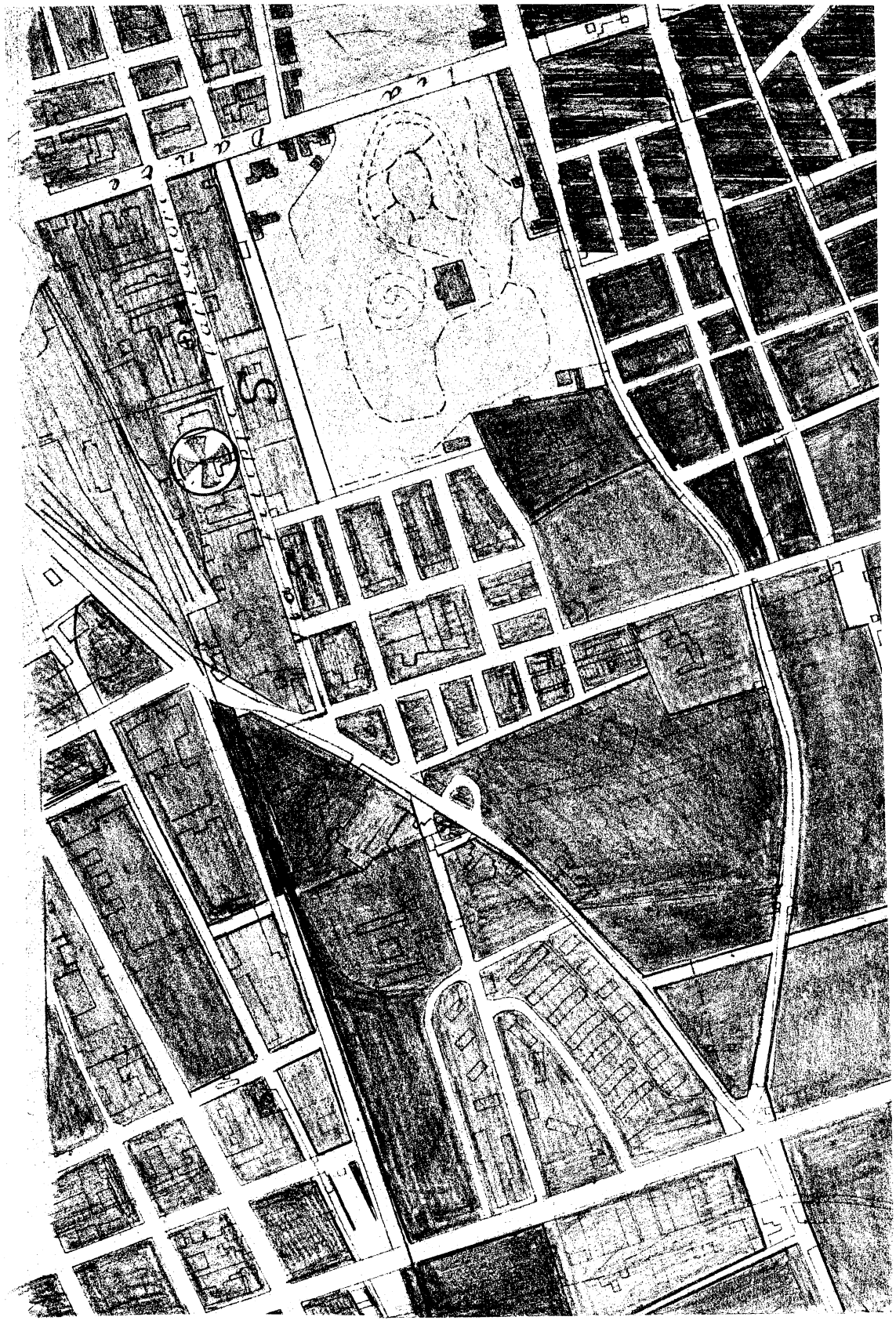

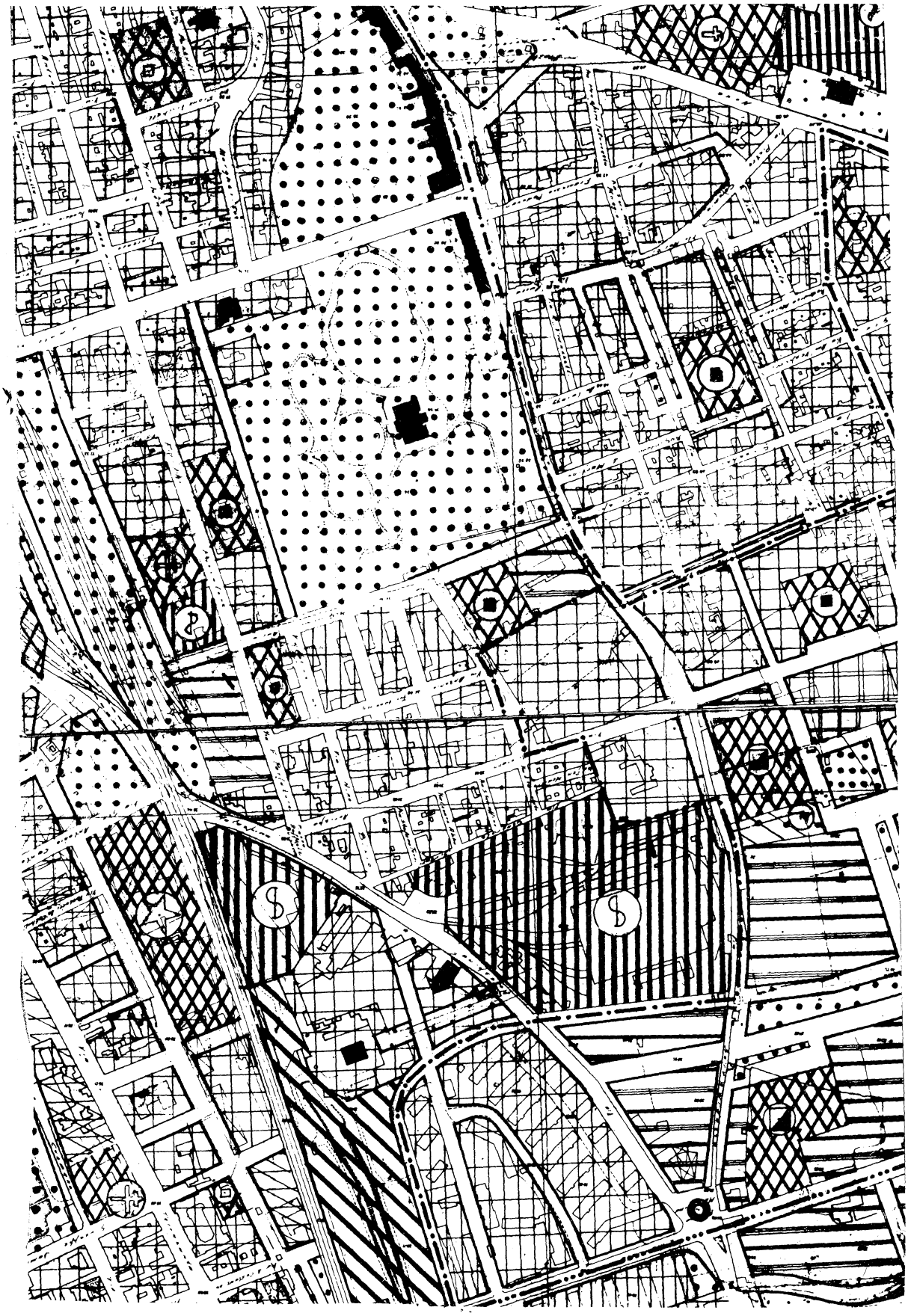

44-bis



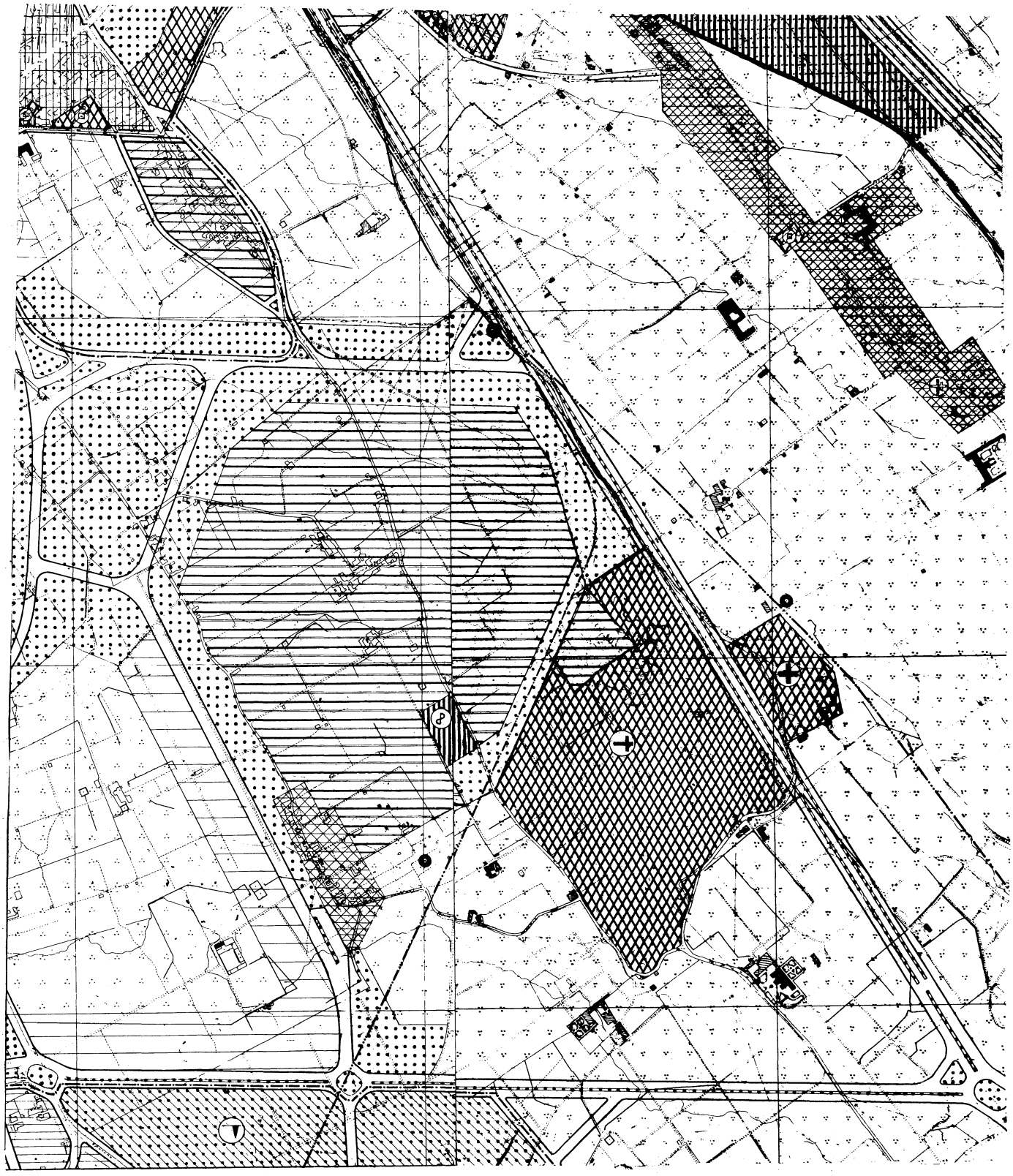

45-*bis*

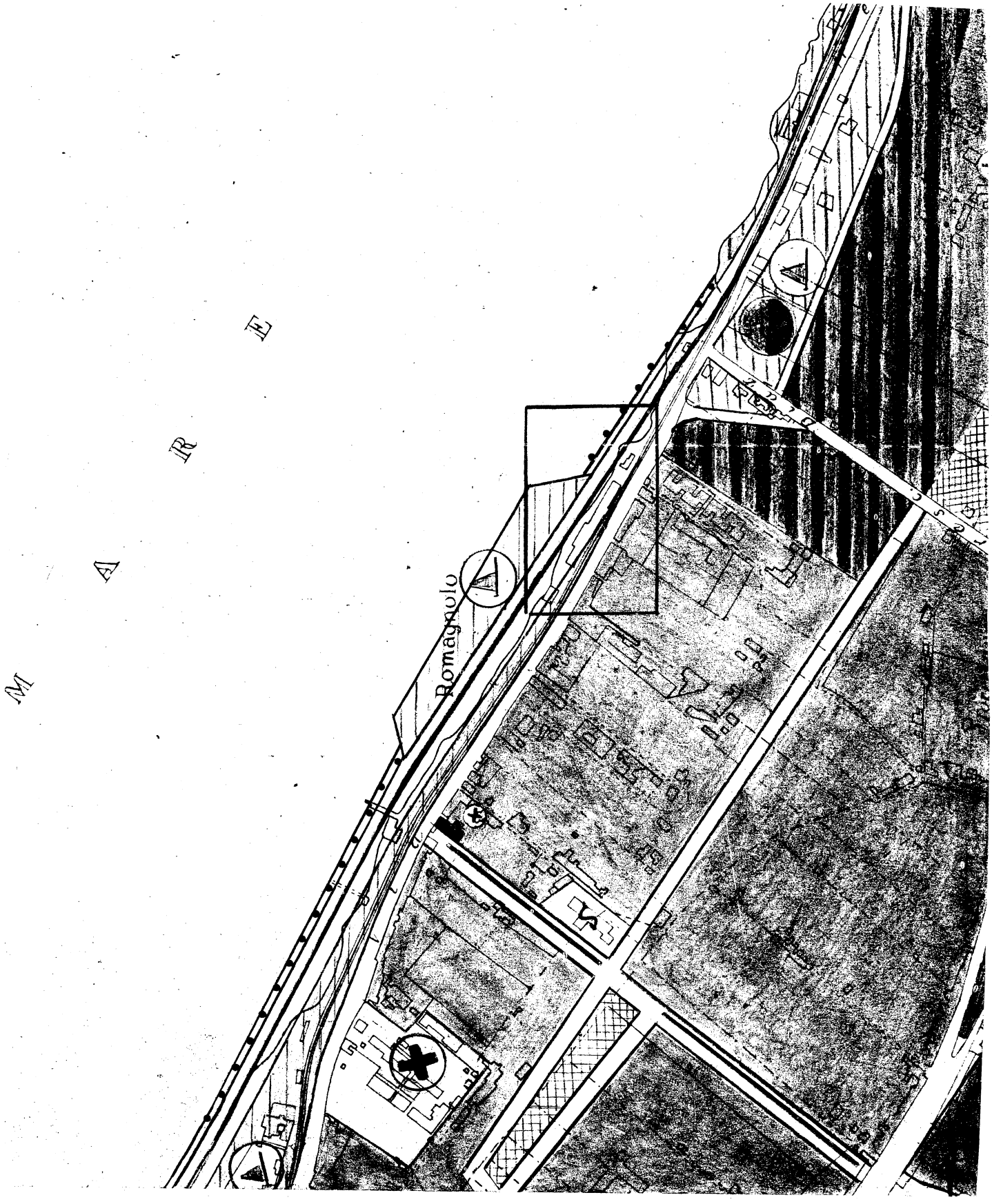
M A R E
Romagnolo

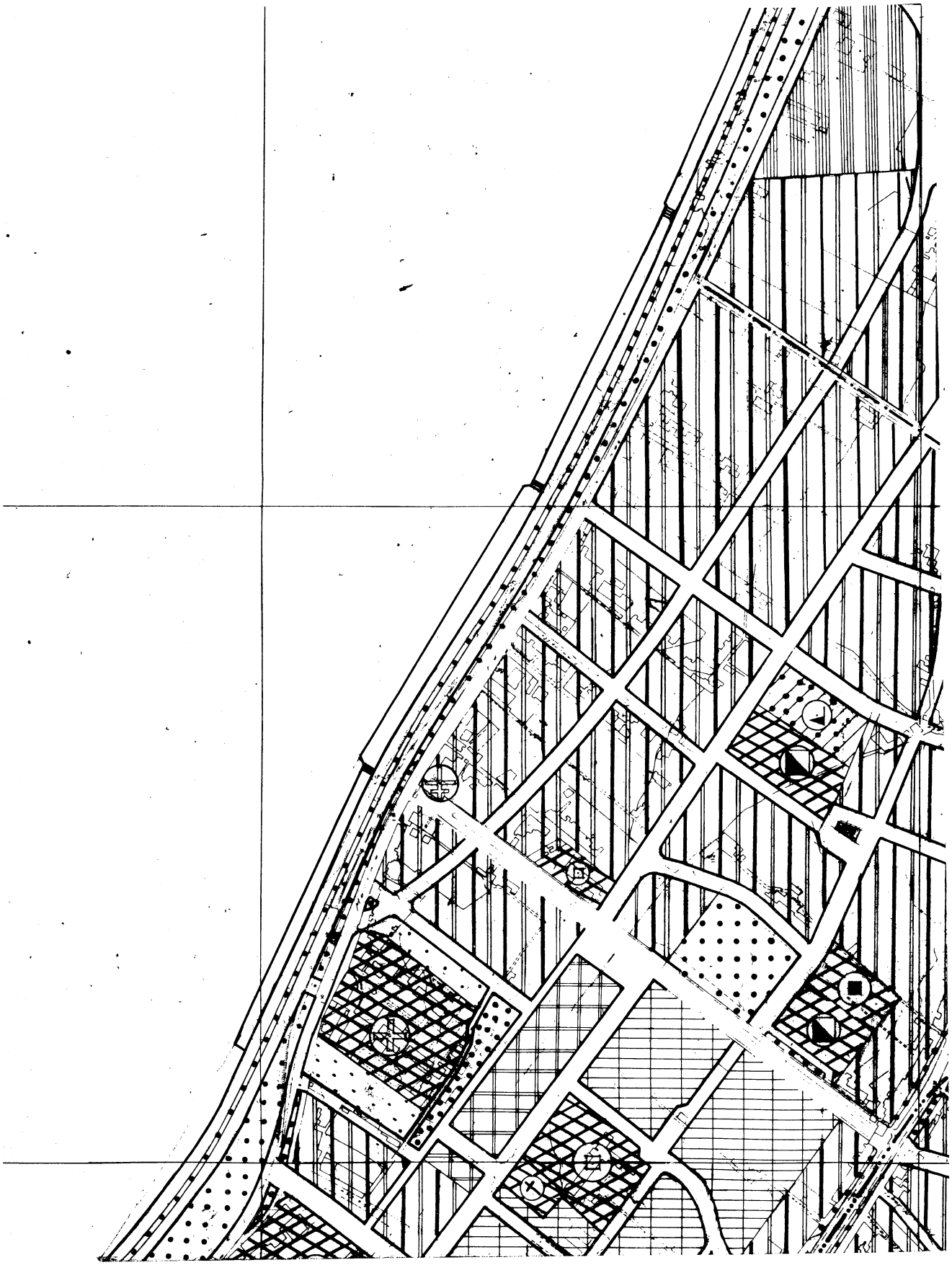

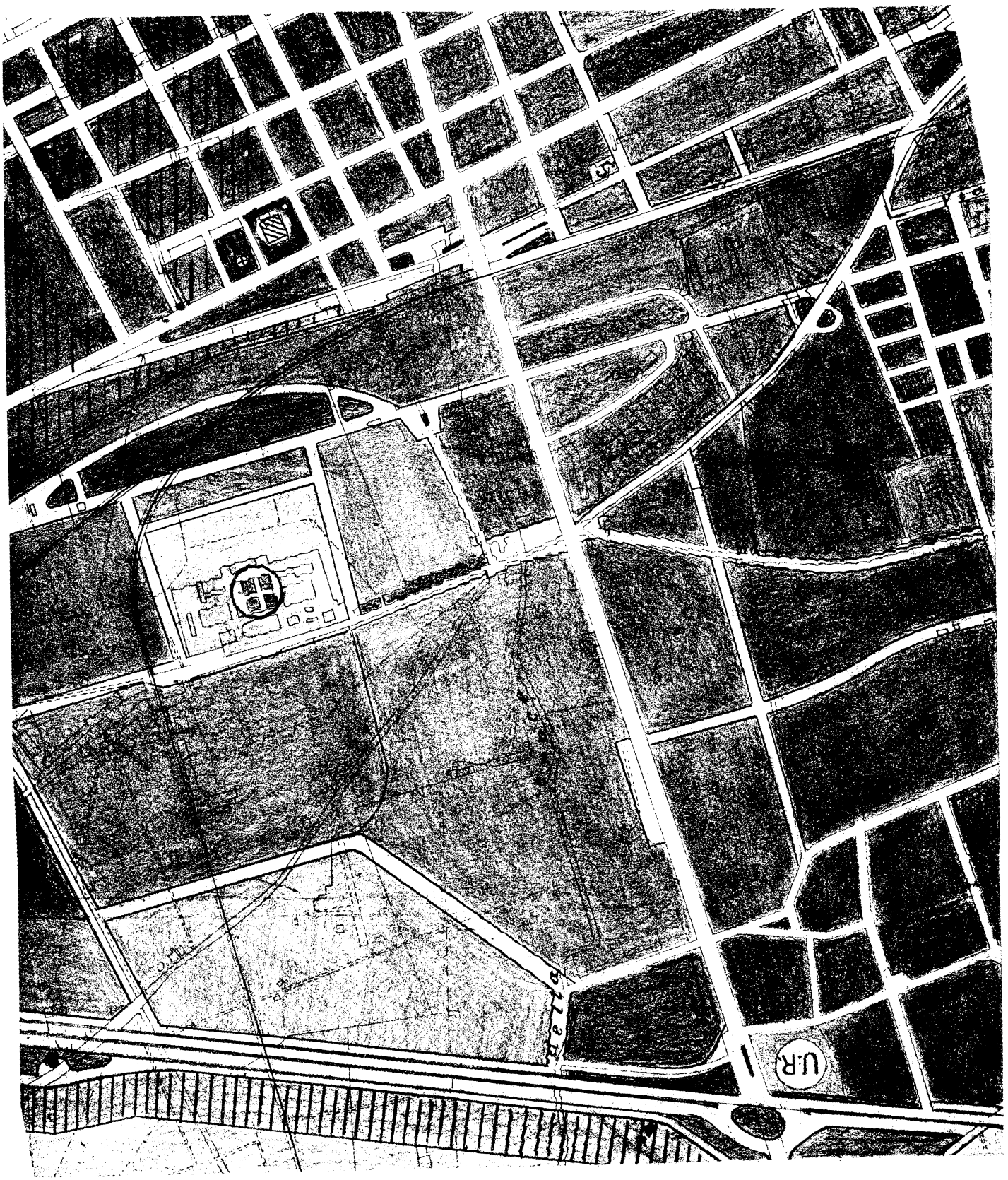
U.R.

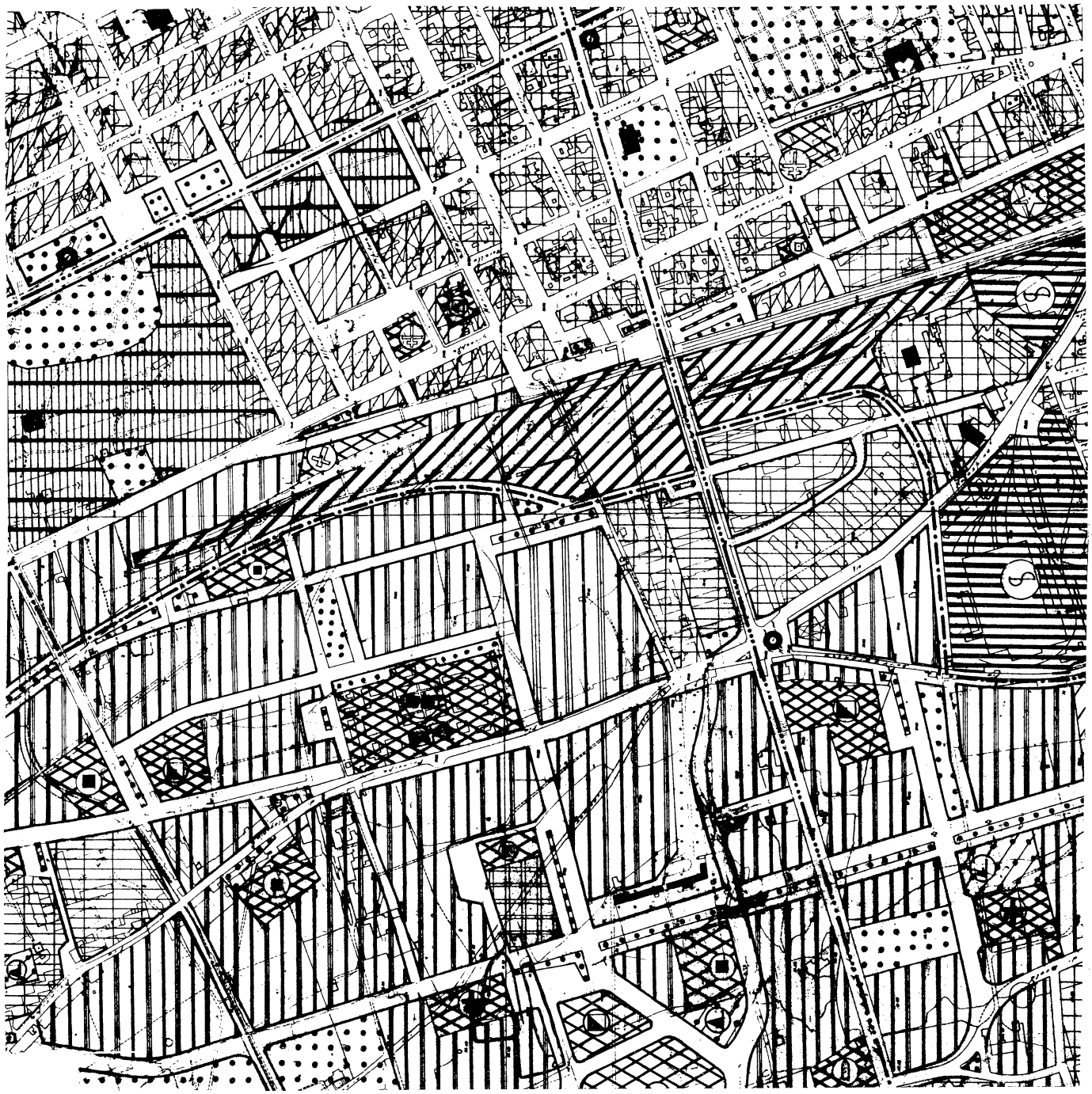

47-bis

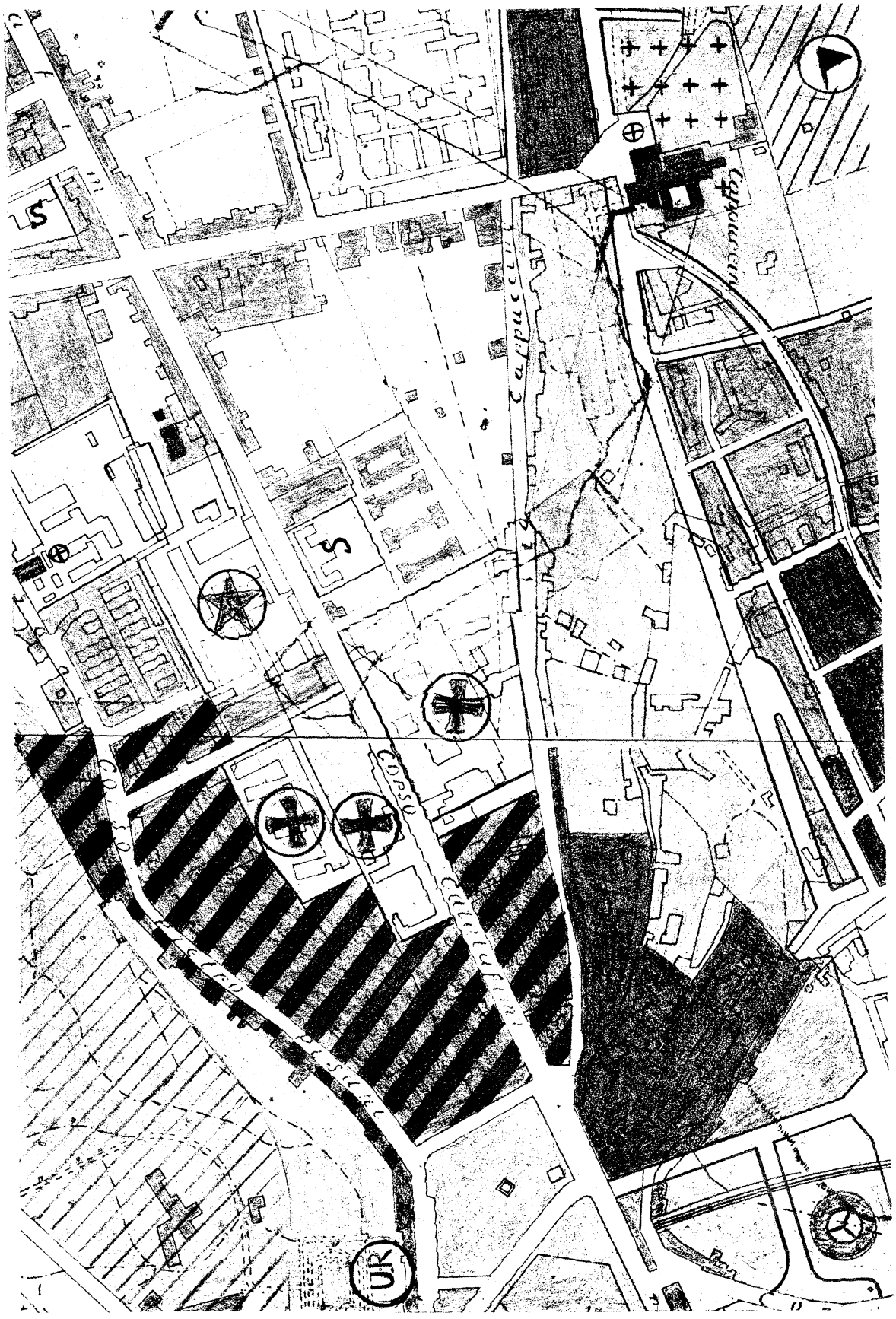
S
S
Corso
UR

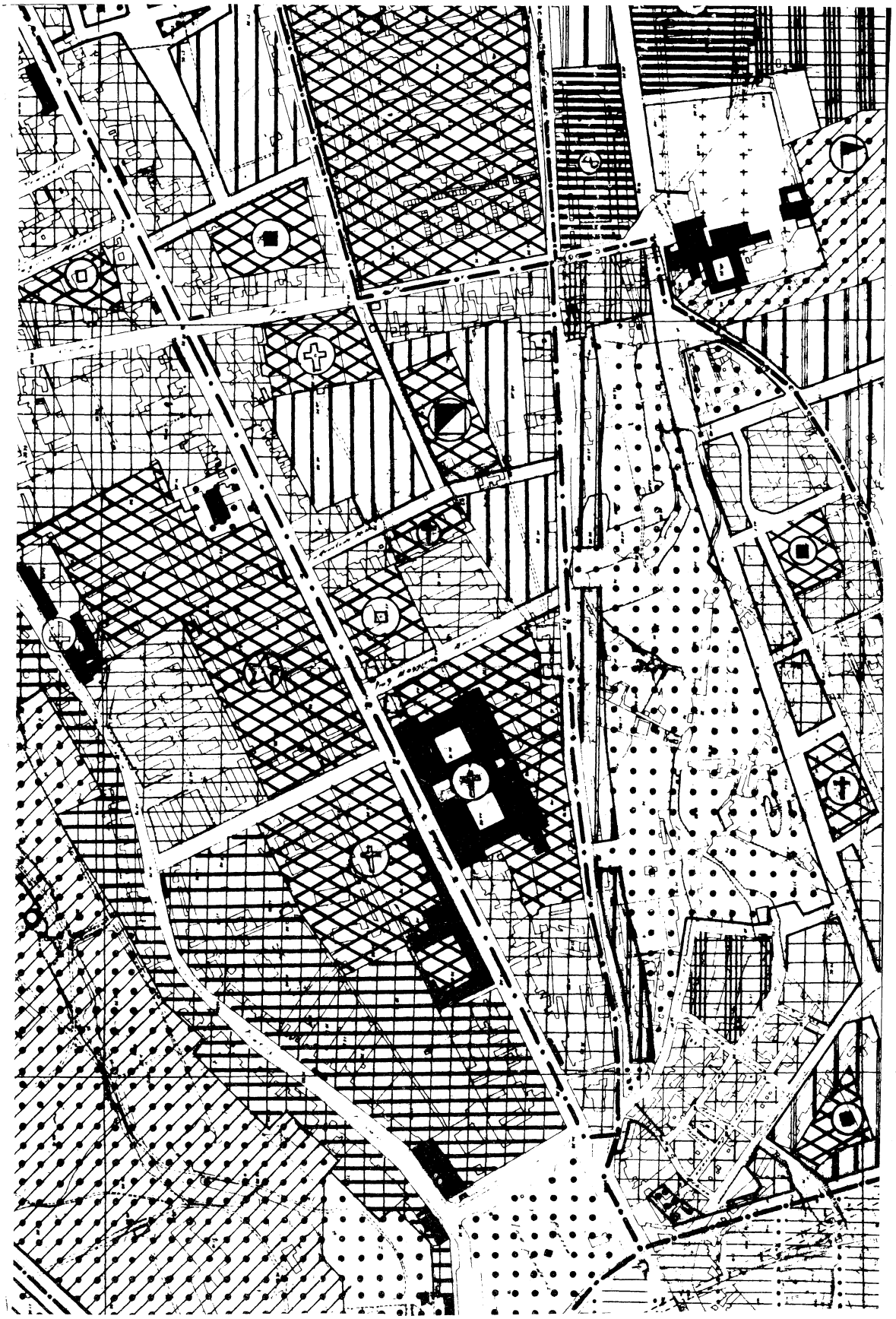

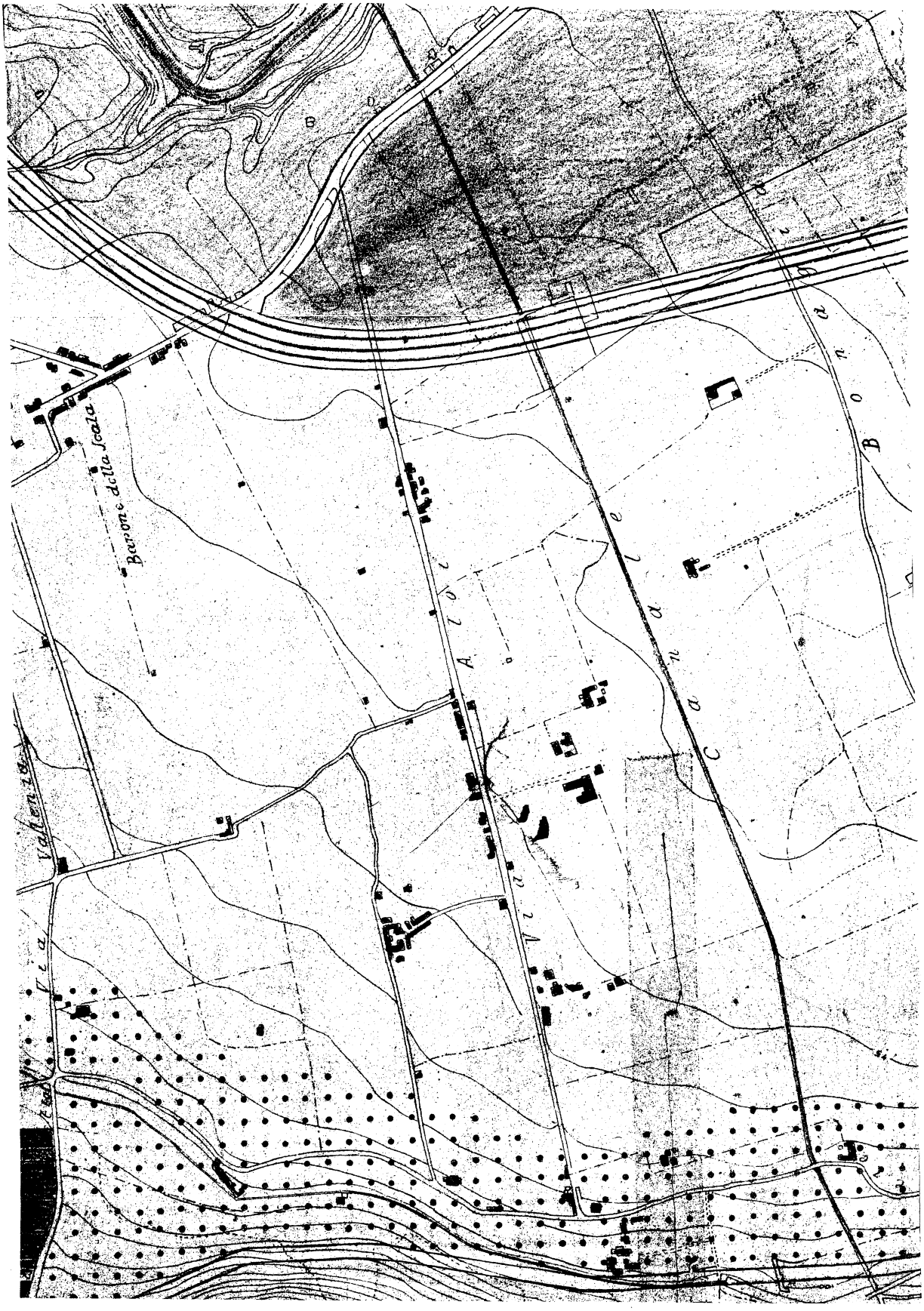
Barone della Scala
Via Valenza
Via Aloi
Canale
Bonaga

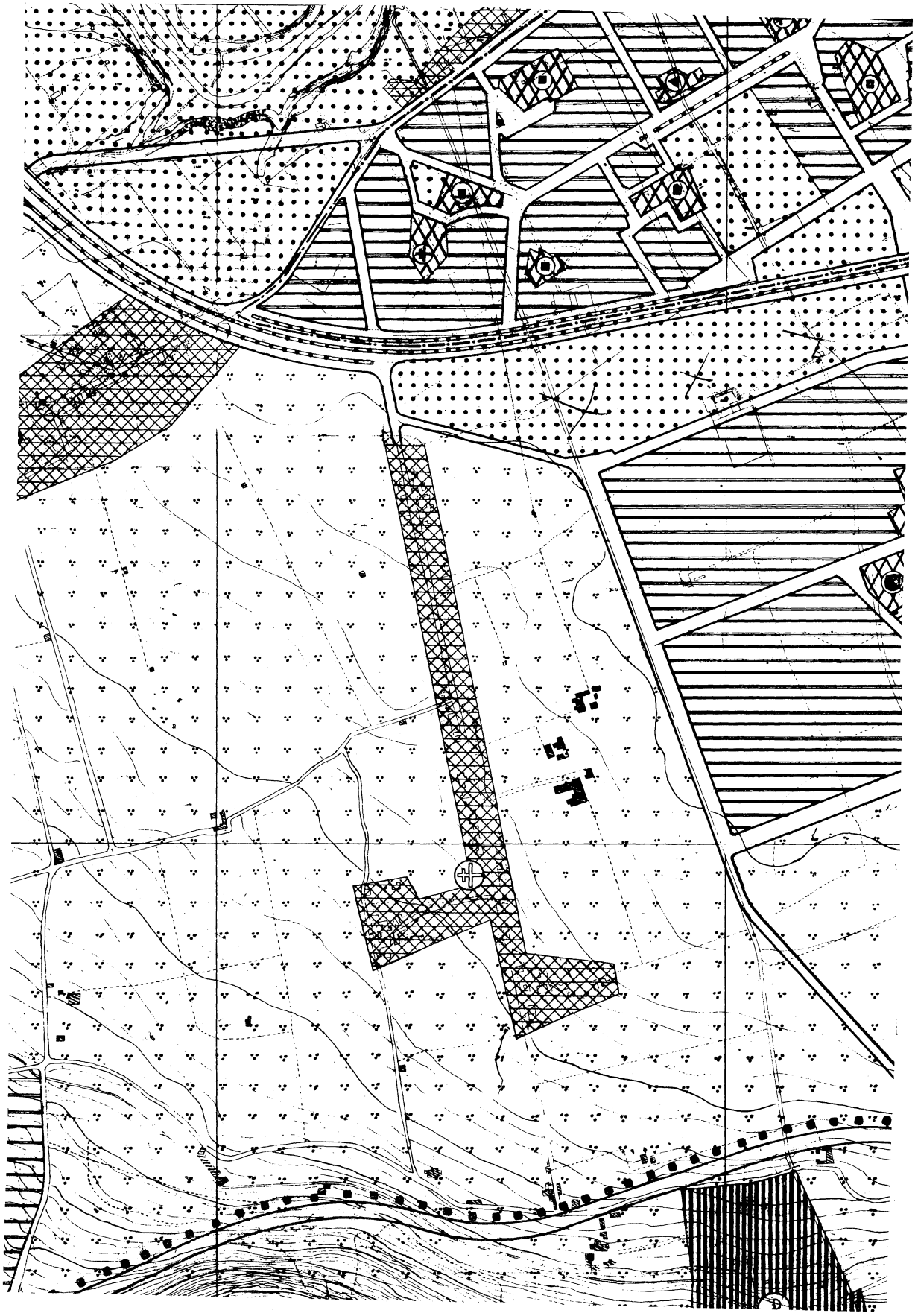



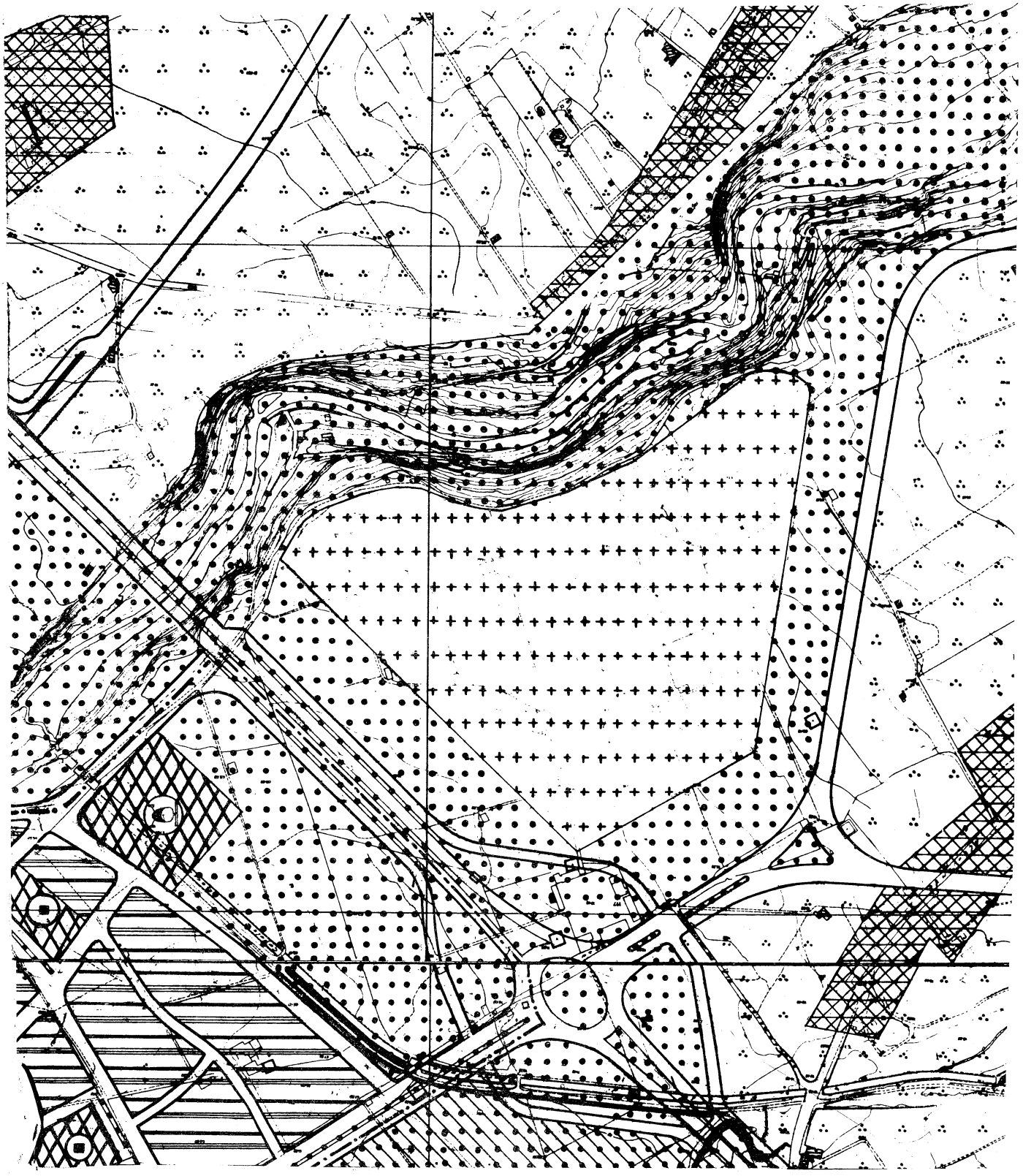



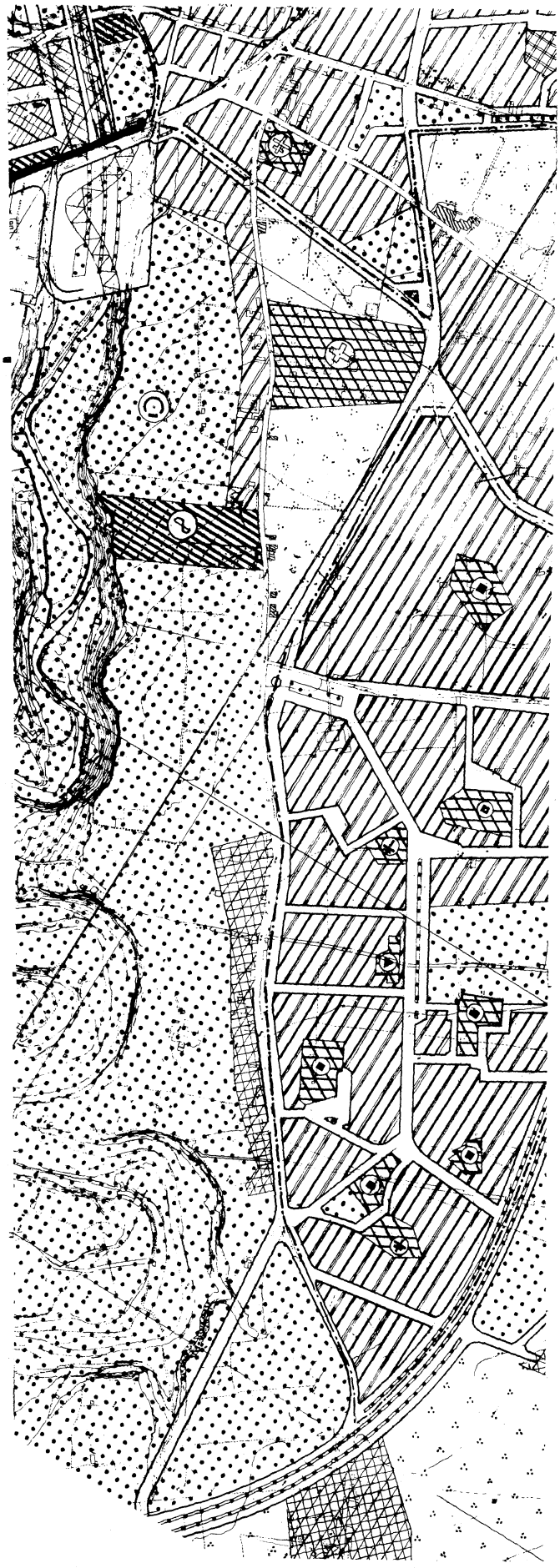

51-*bis*

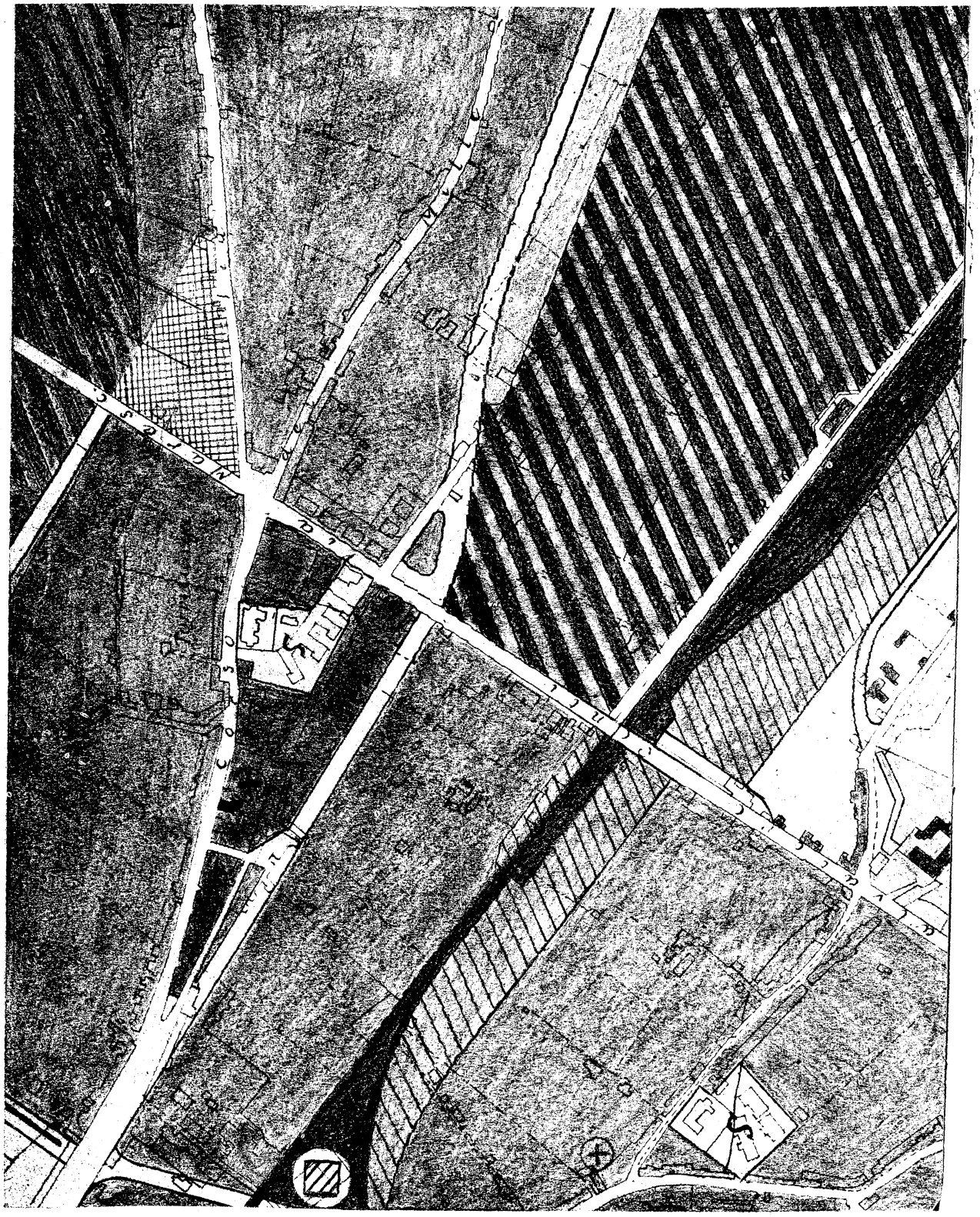

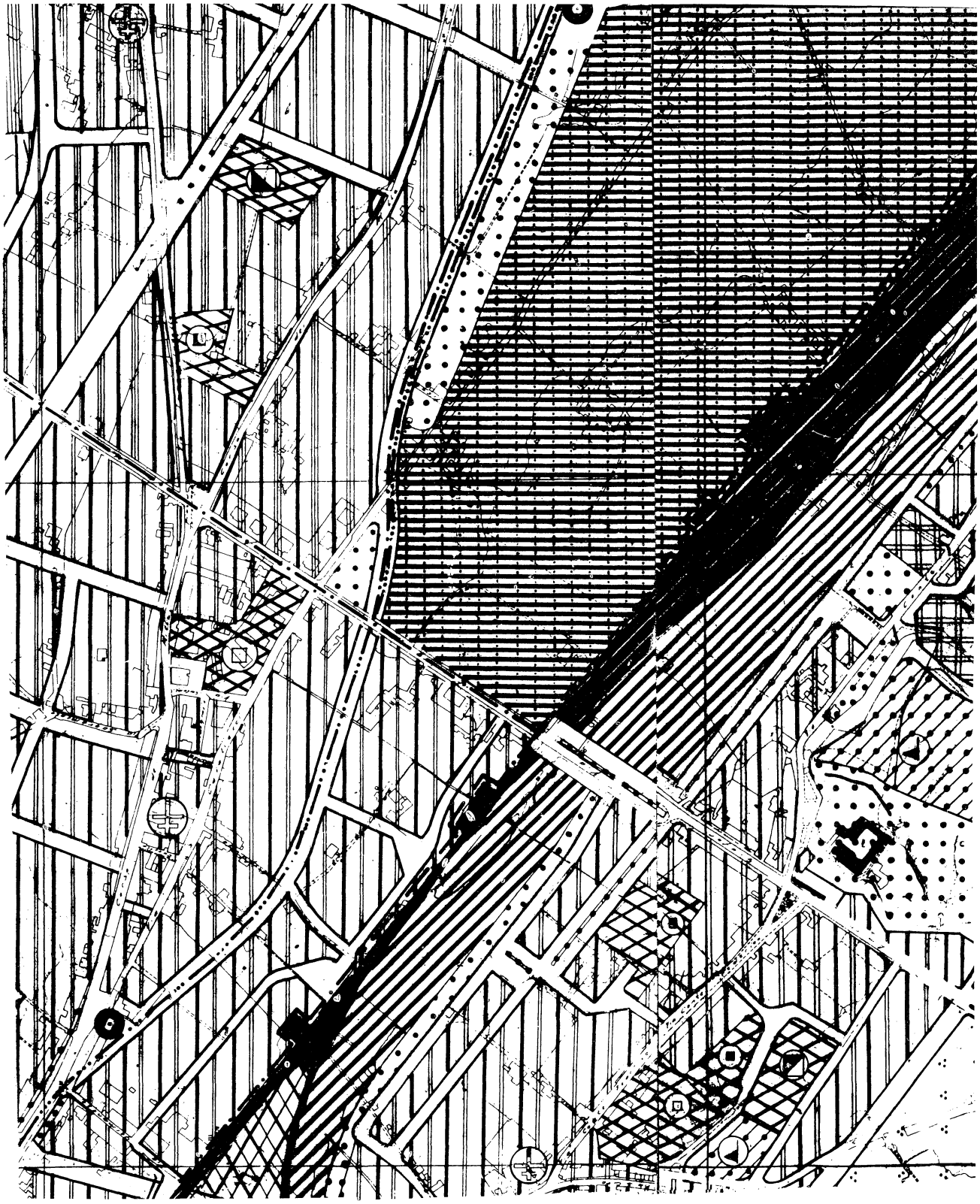

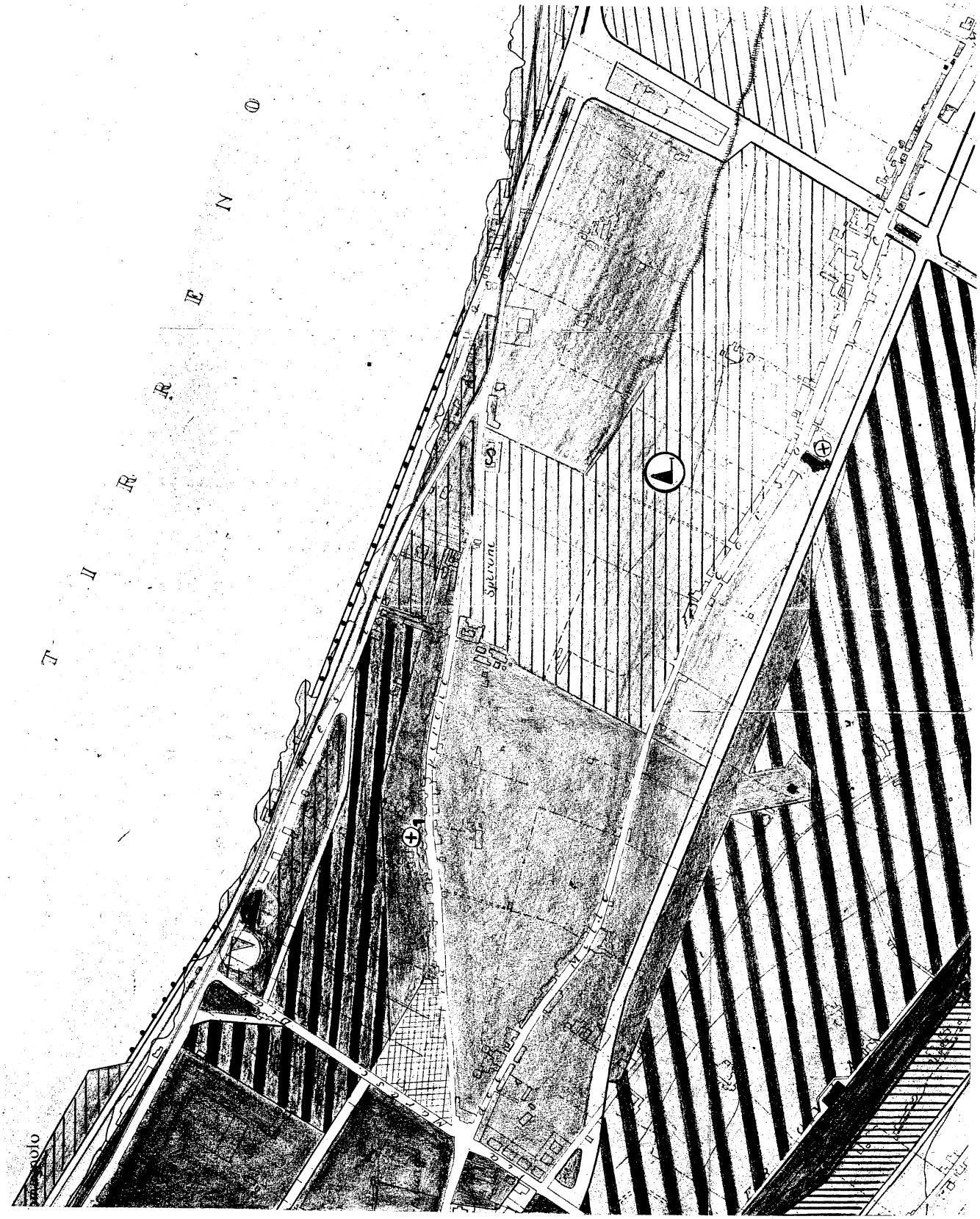
TIRRENO
Stazione

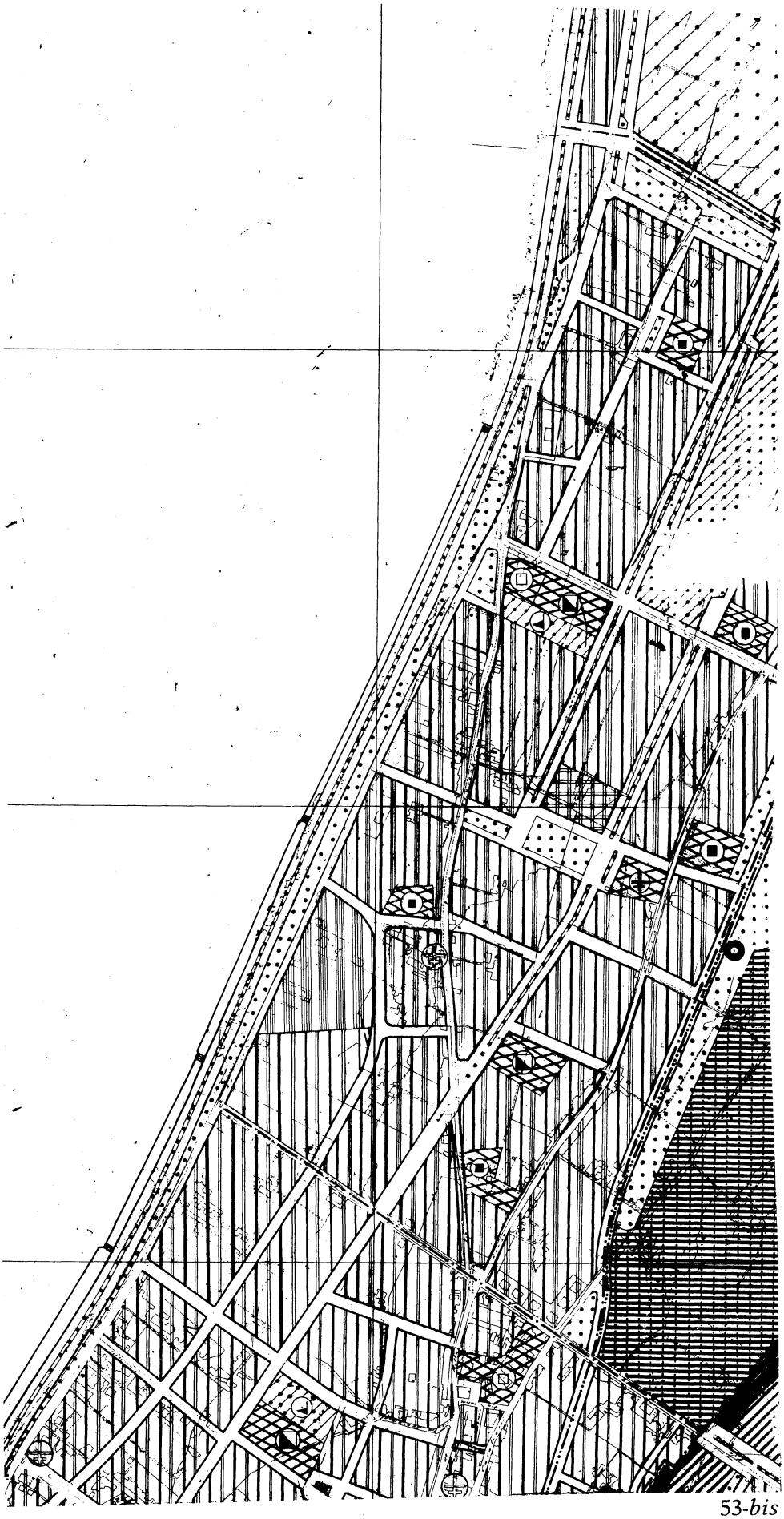

53-*bis*

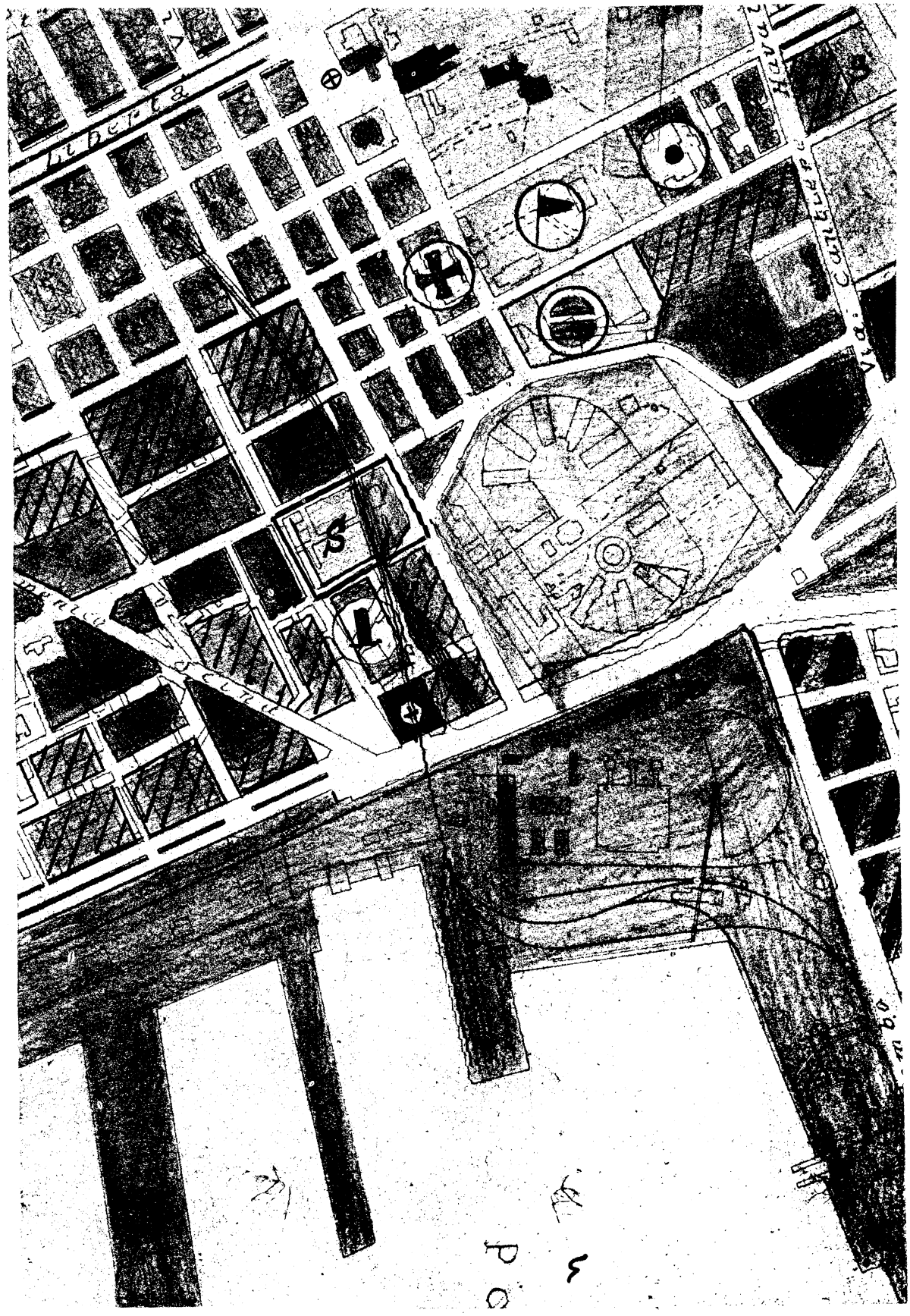

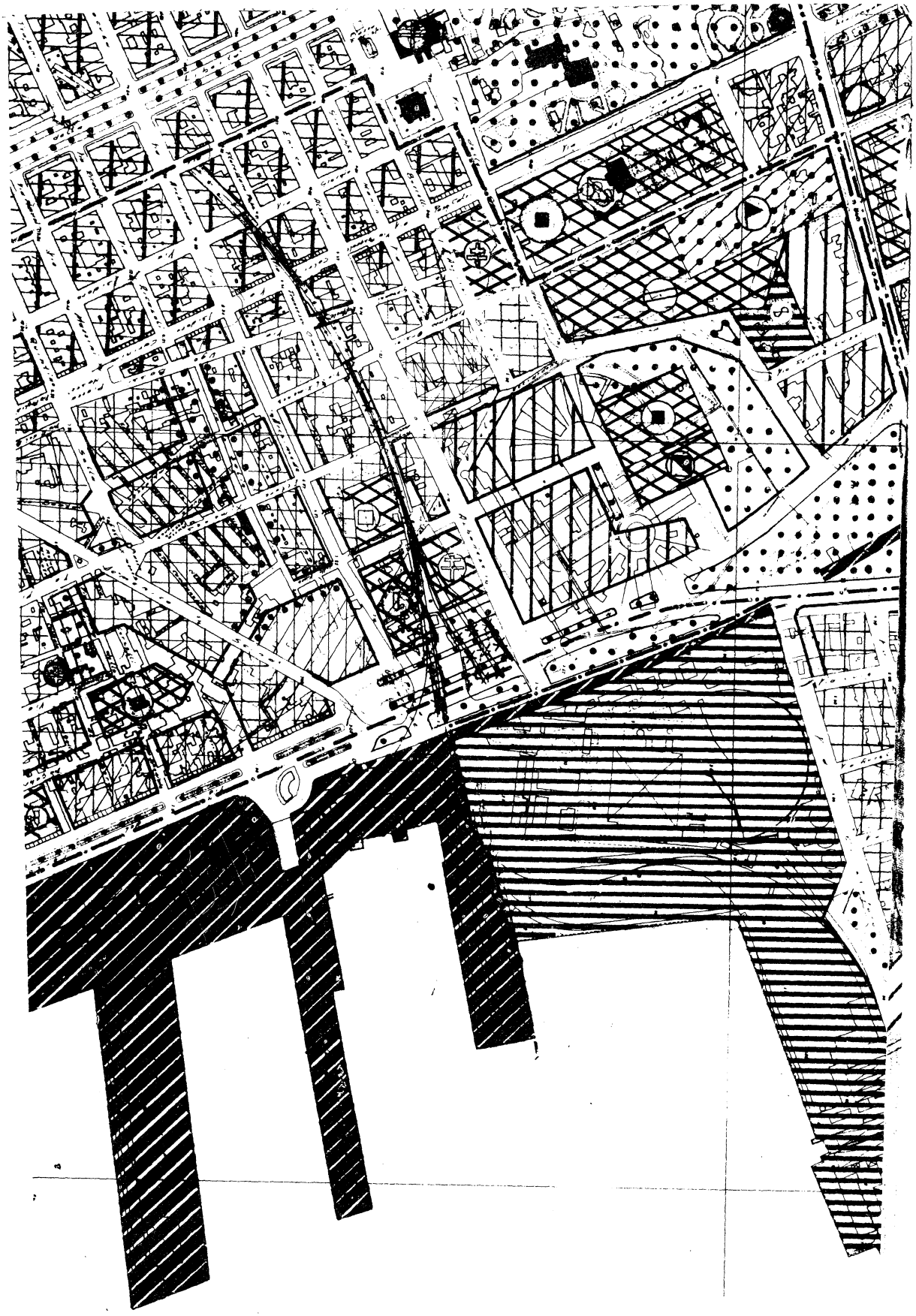

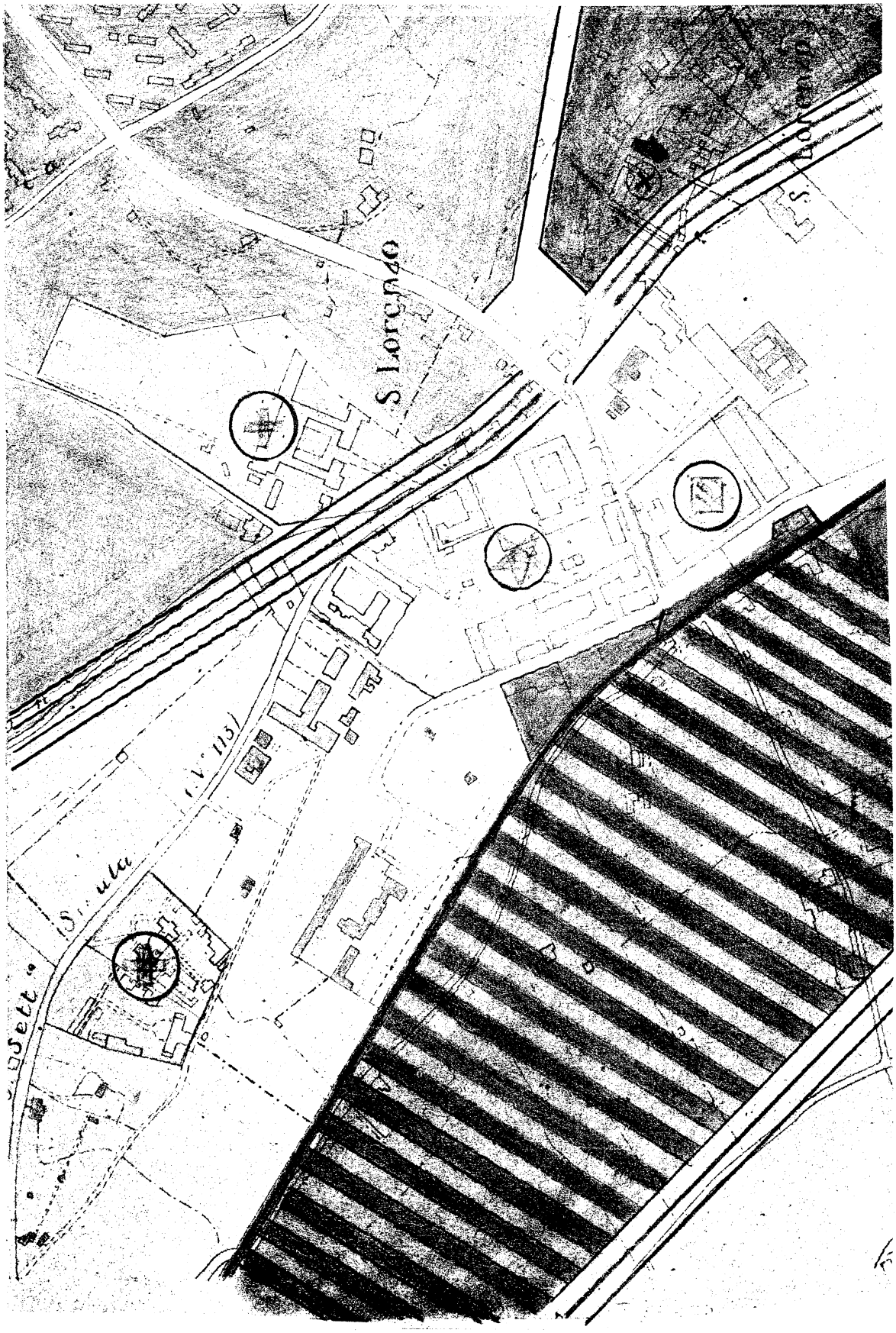
S. Lorenzo

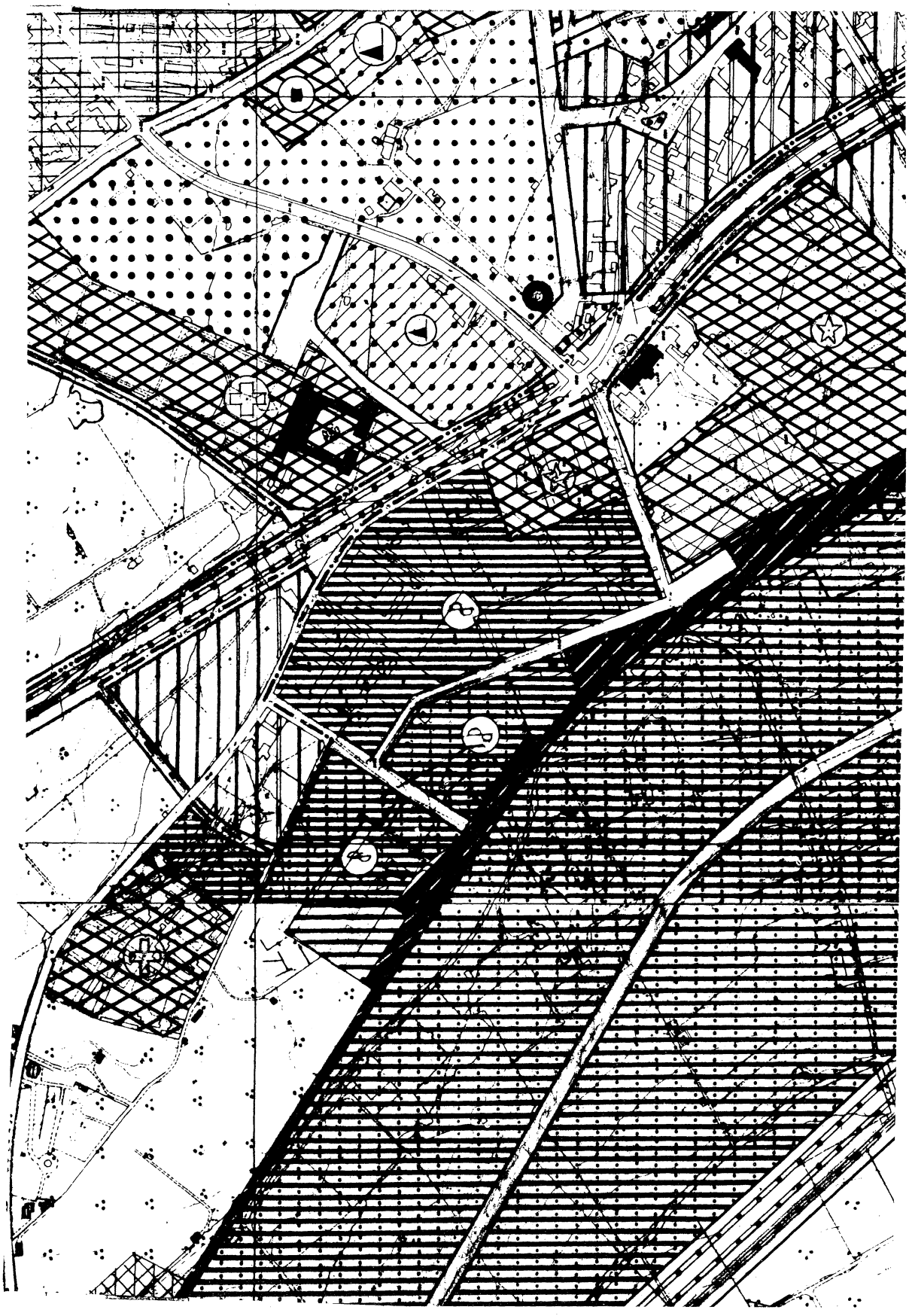

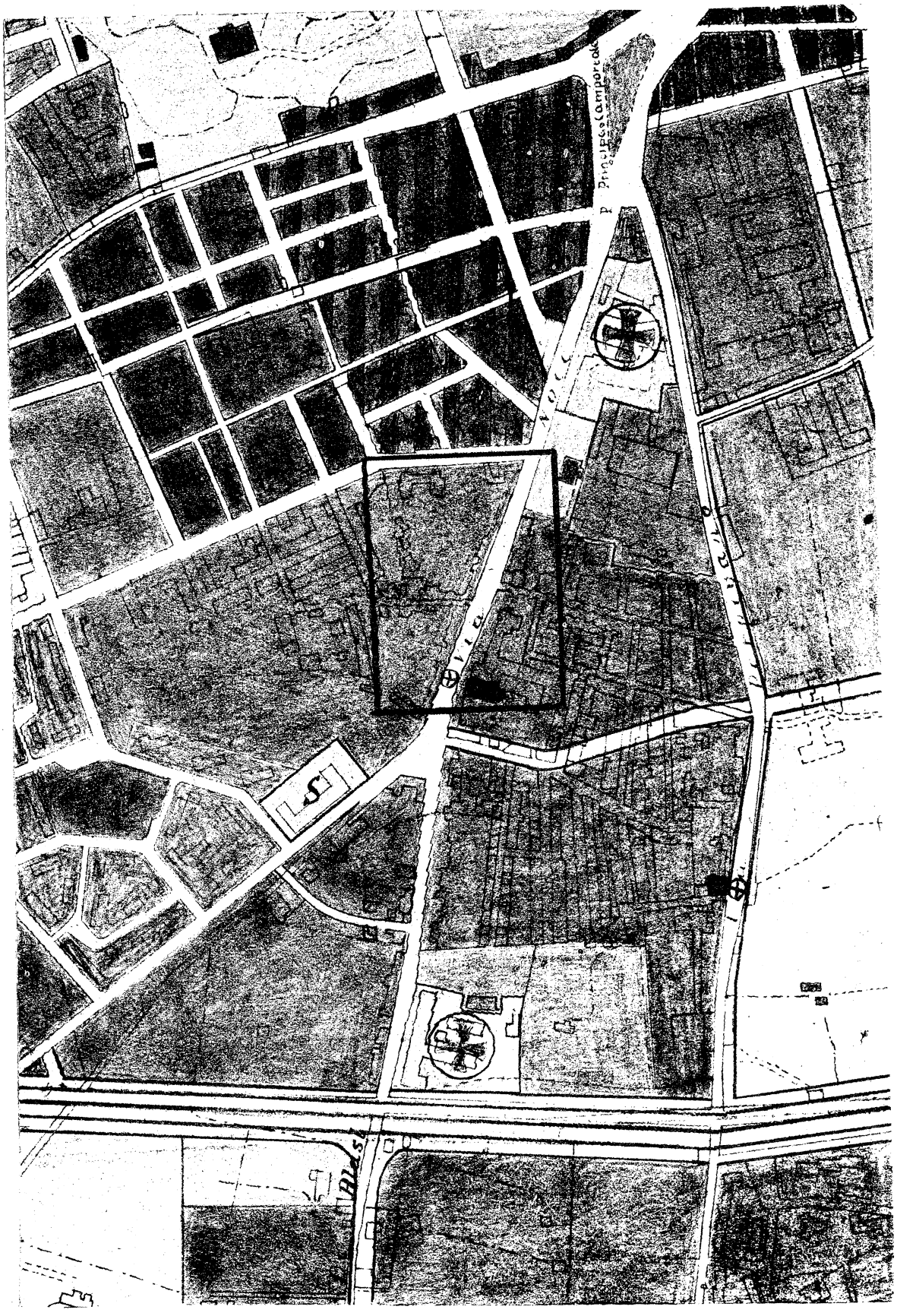
Via
S

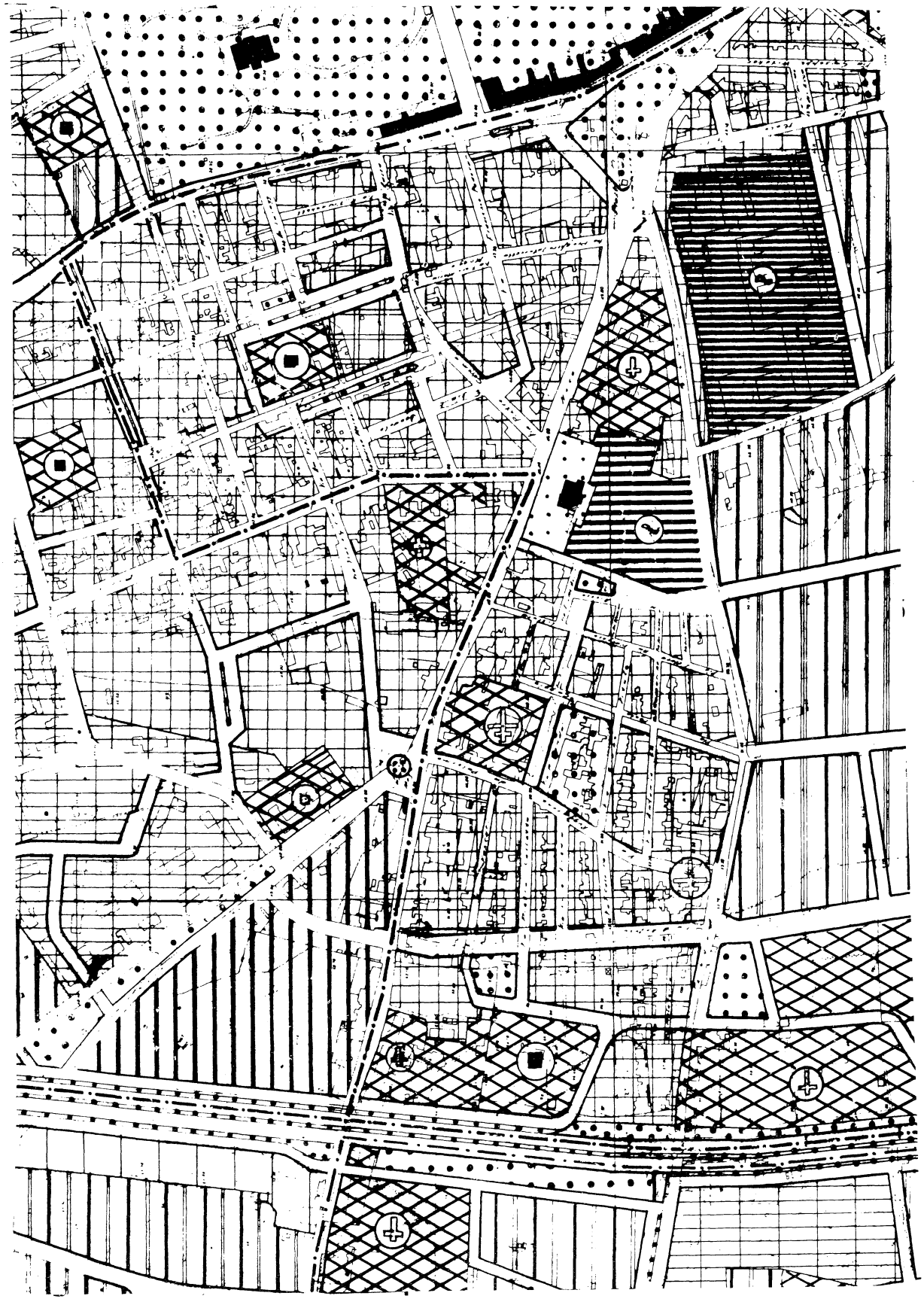

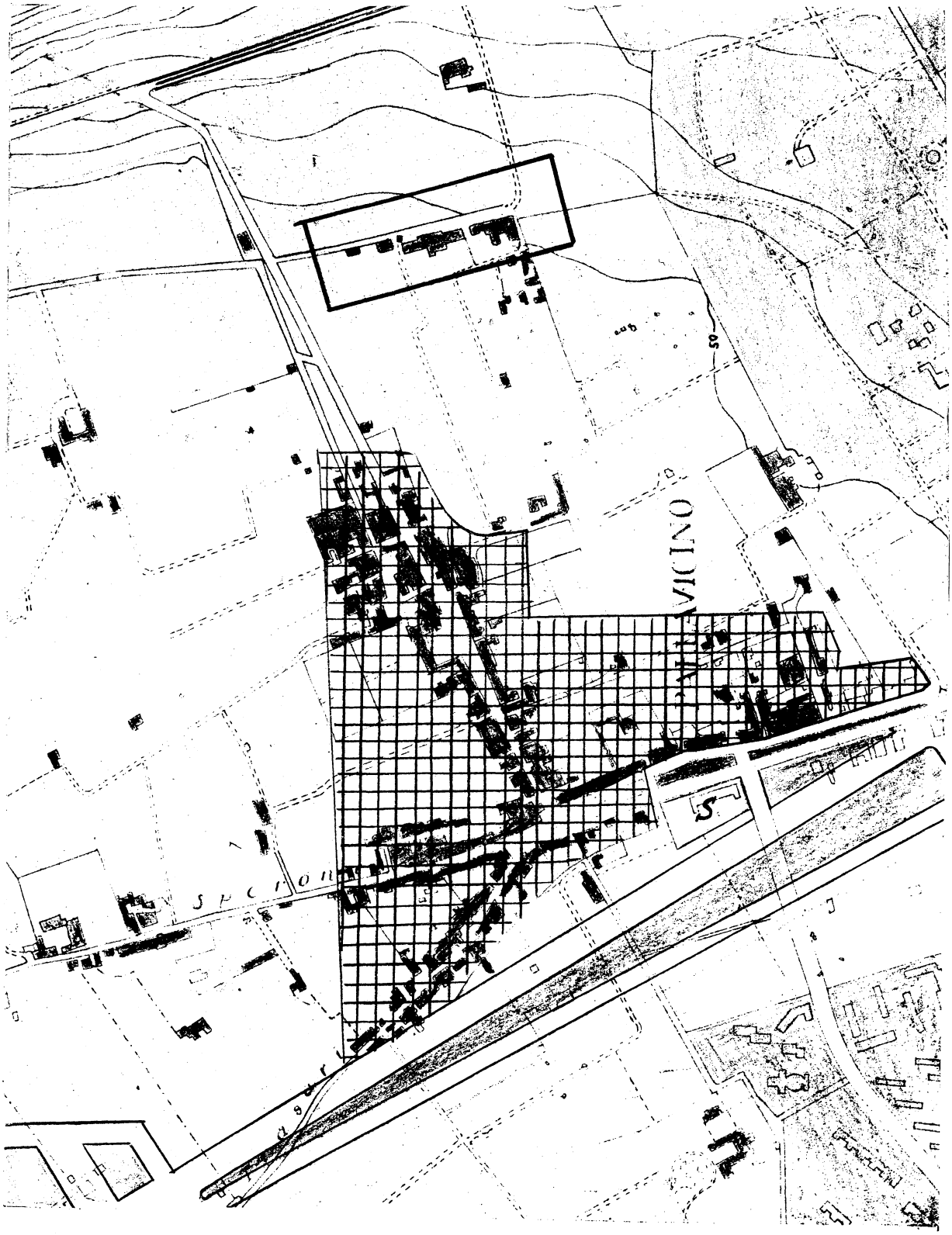
VICINO

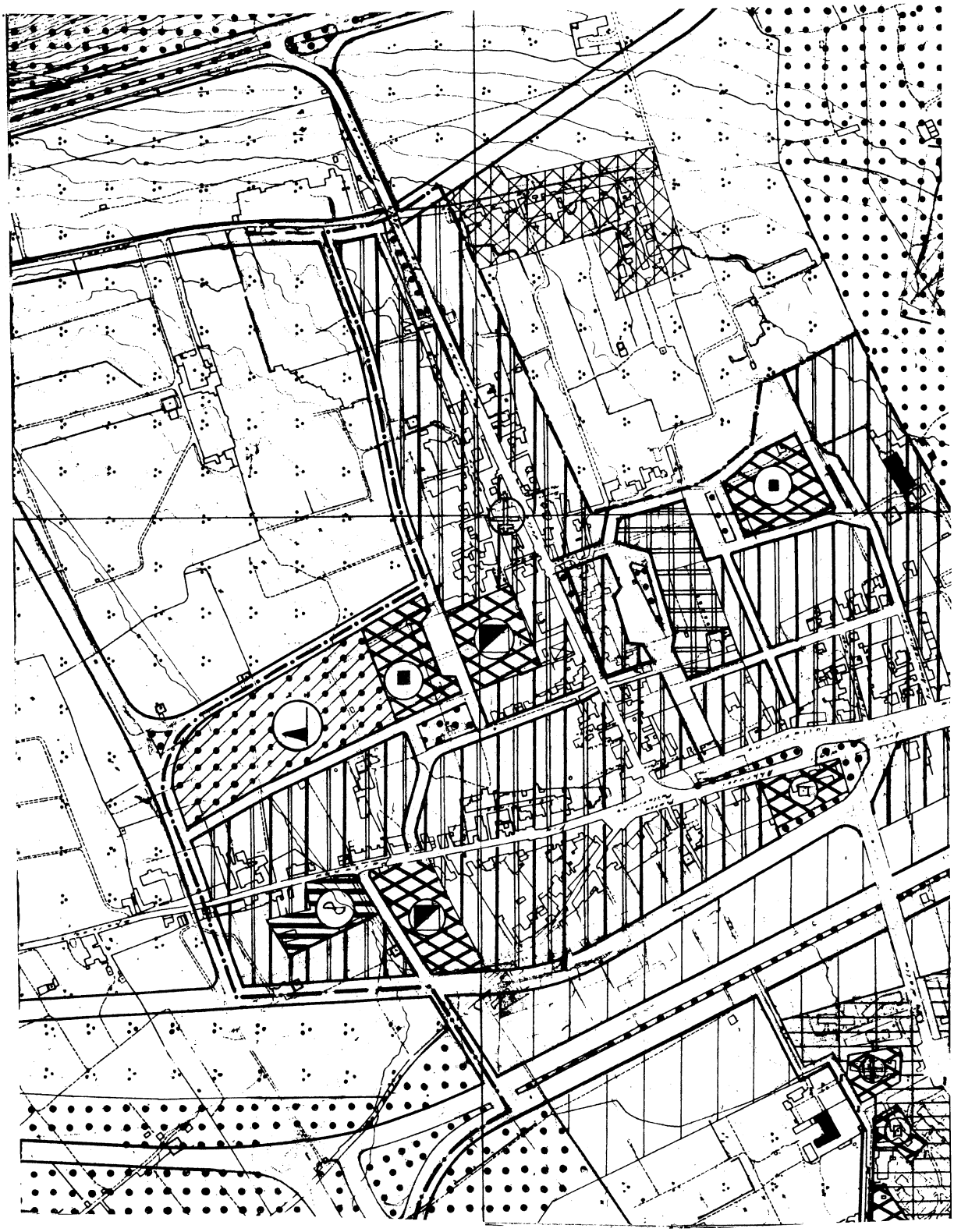

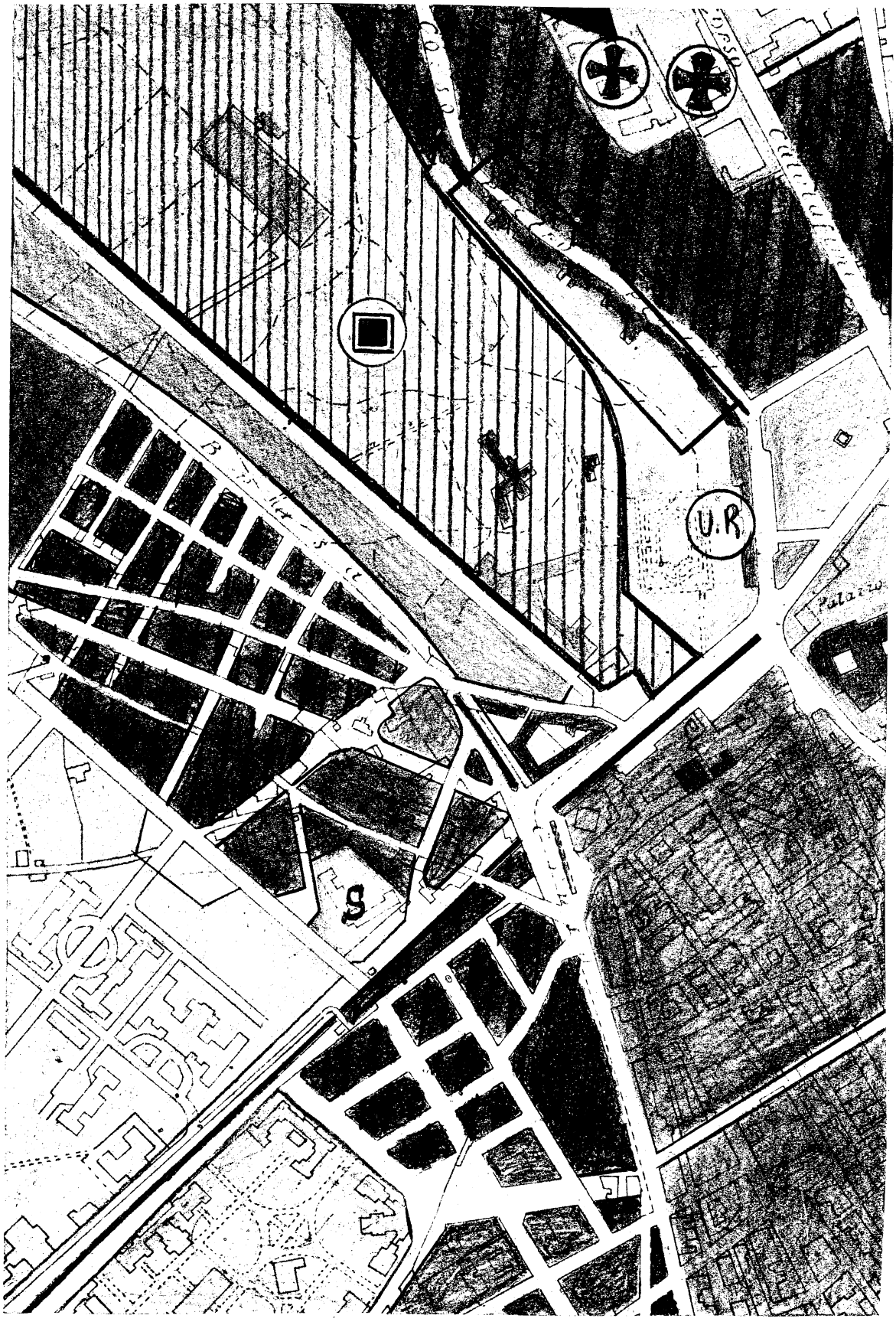
U.R
g

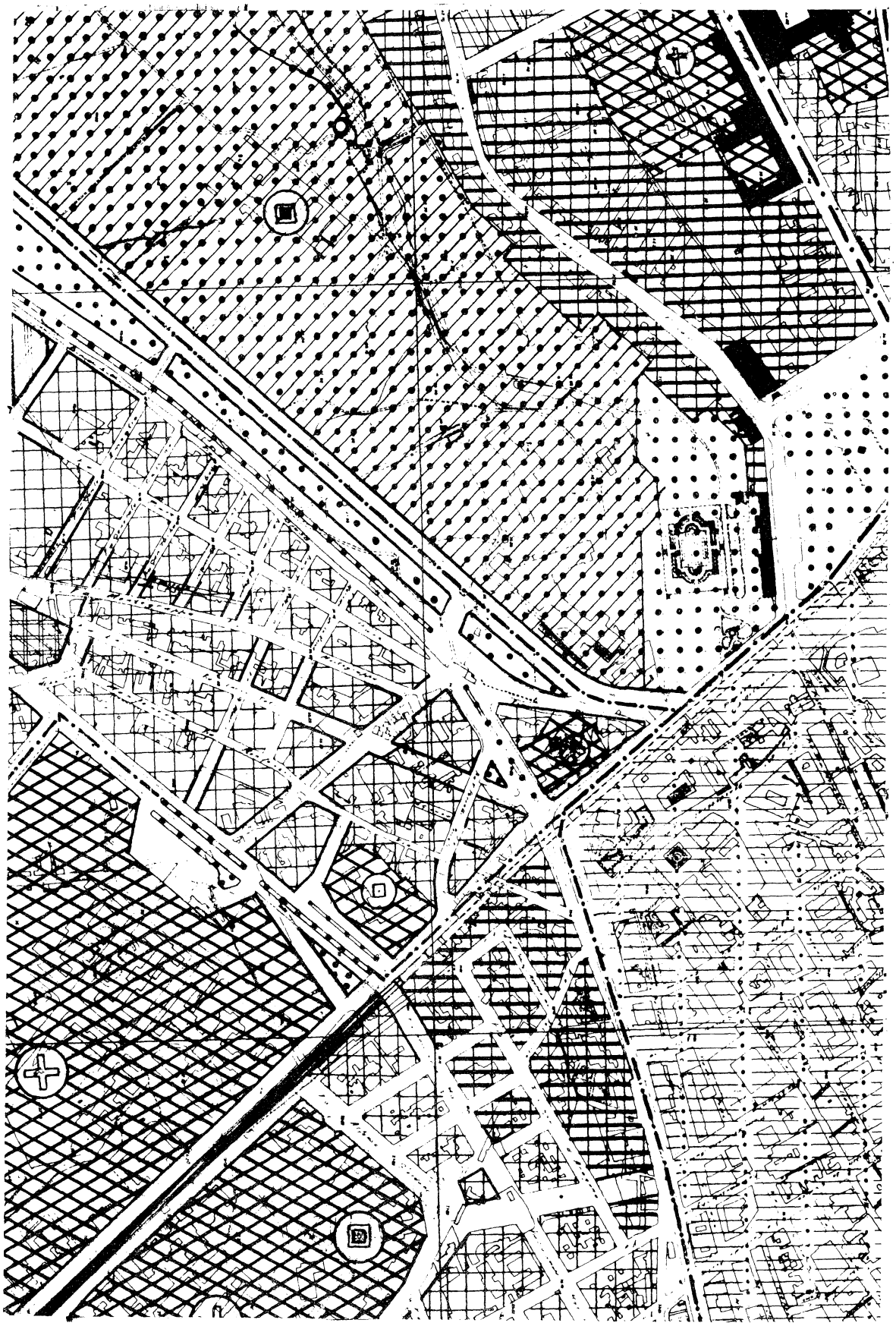

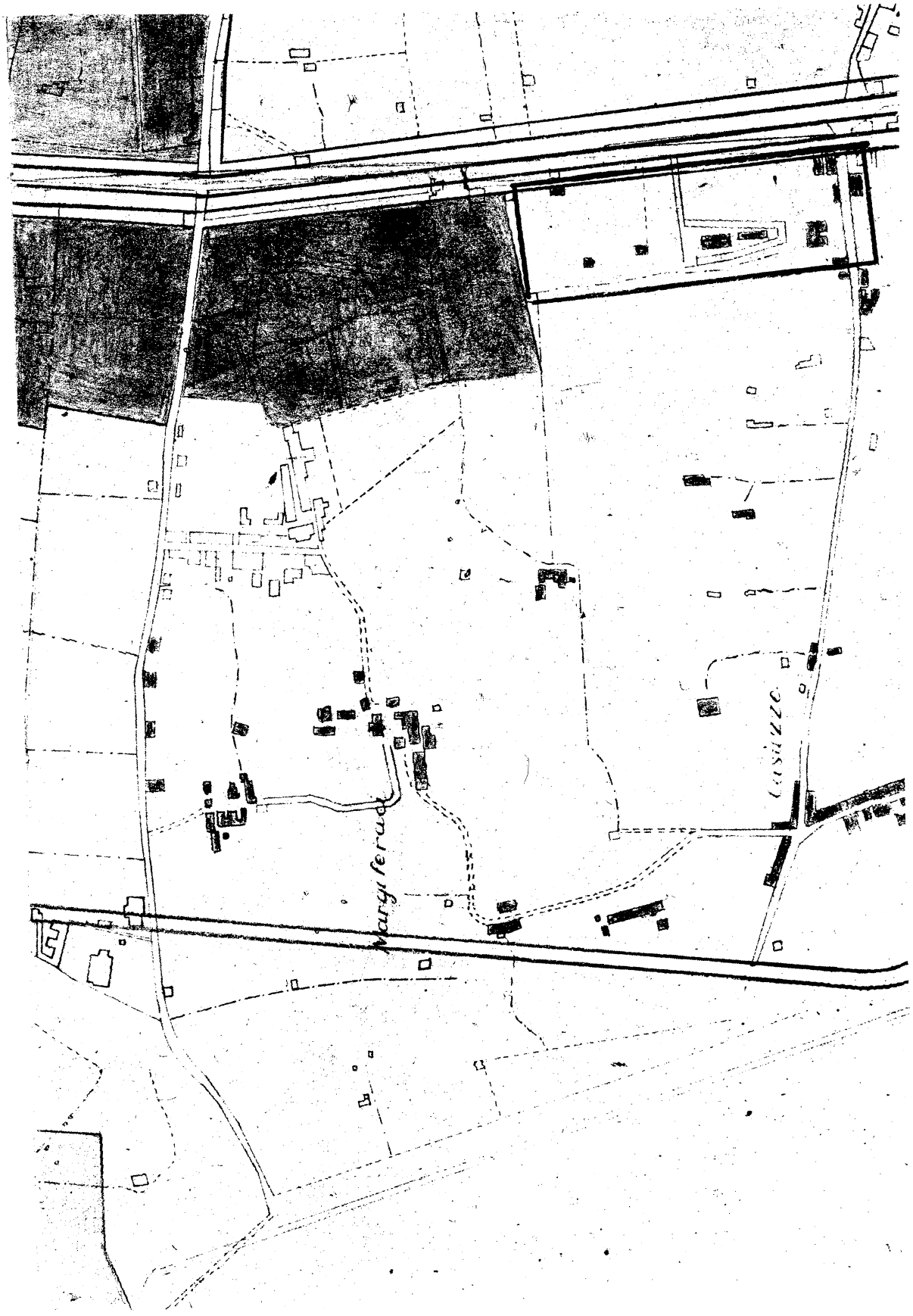
Margherita
Cristina

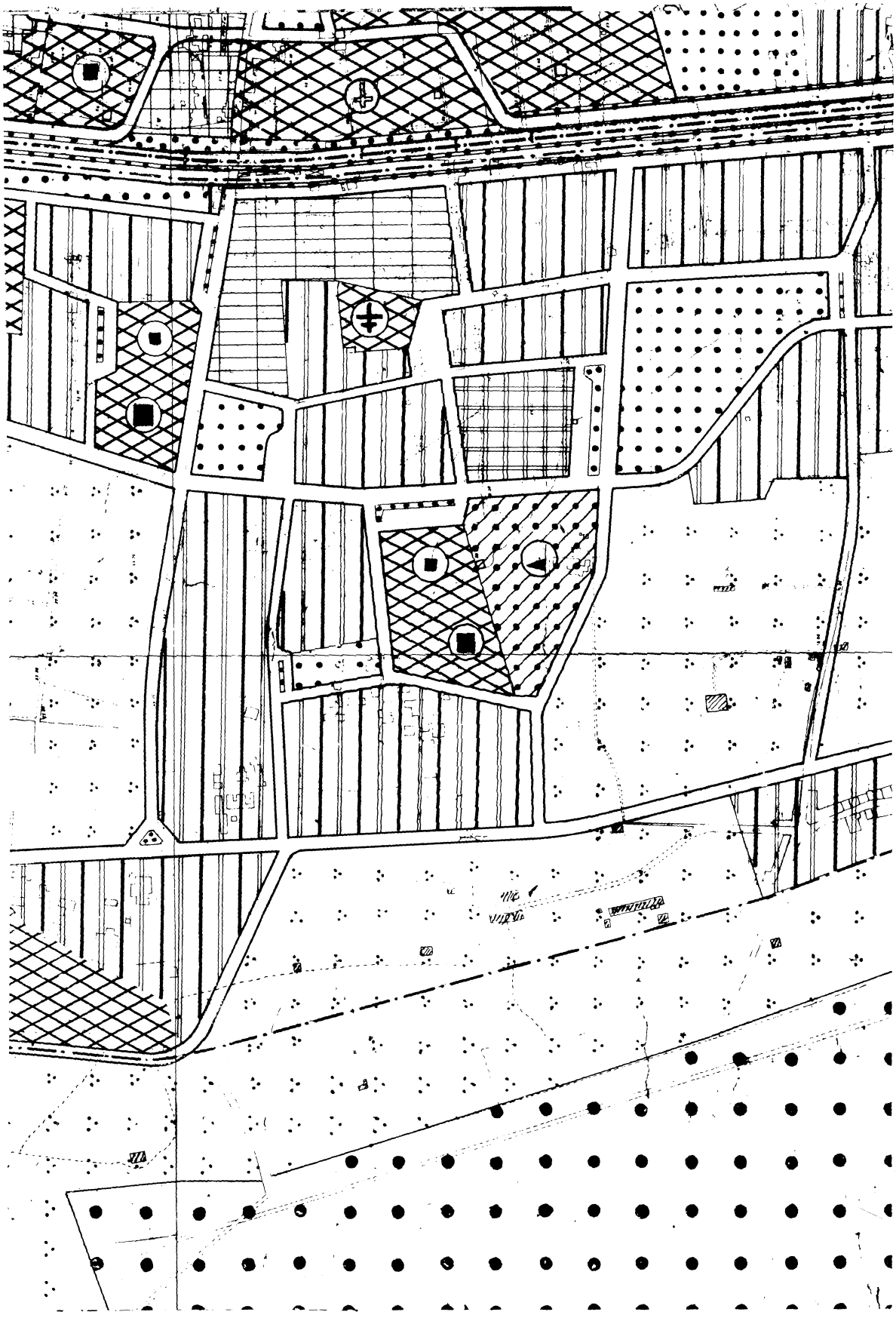



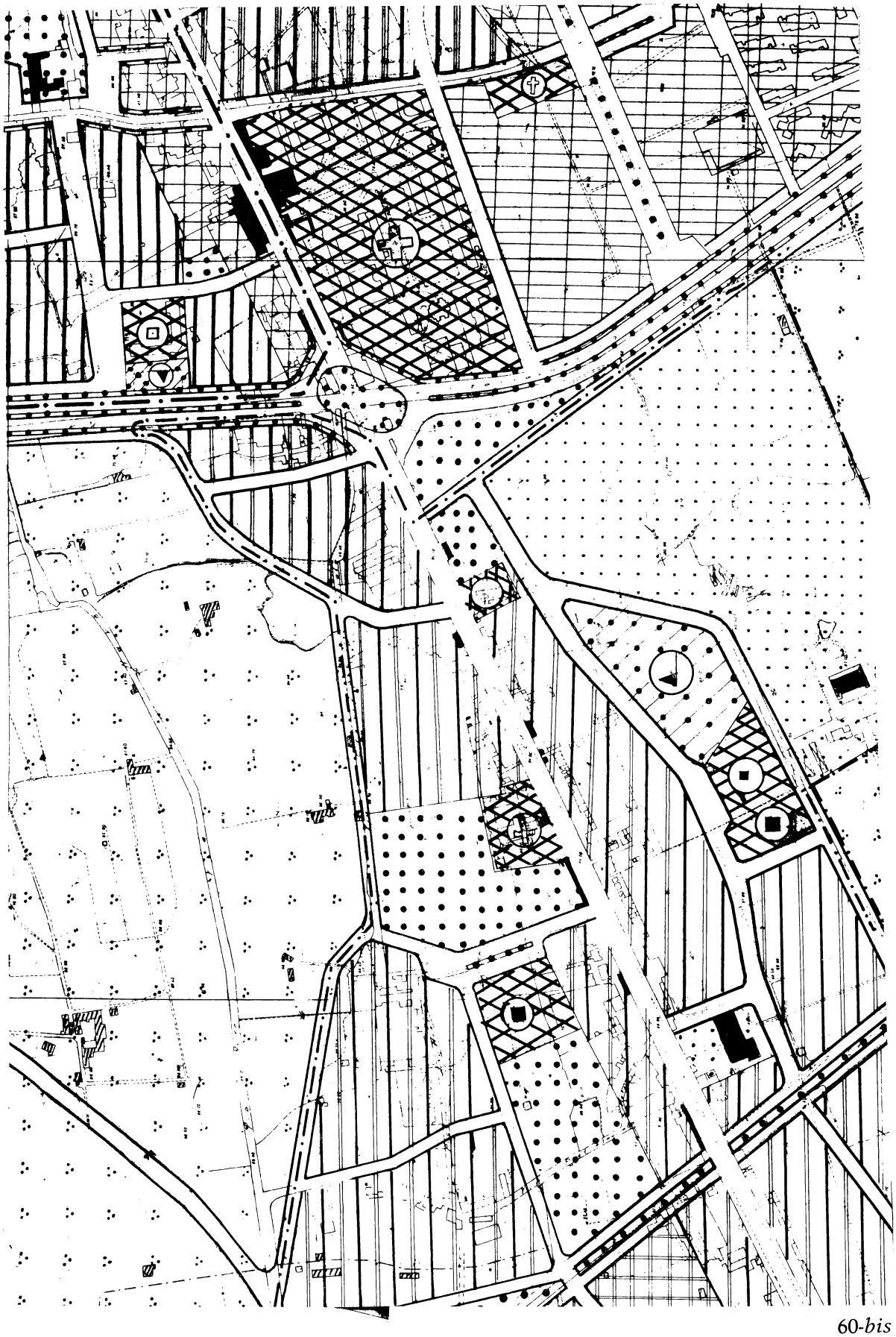

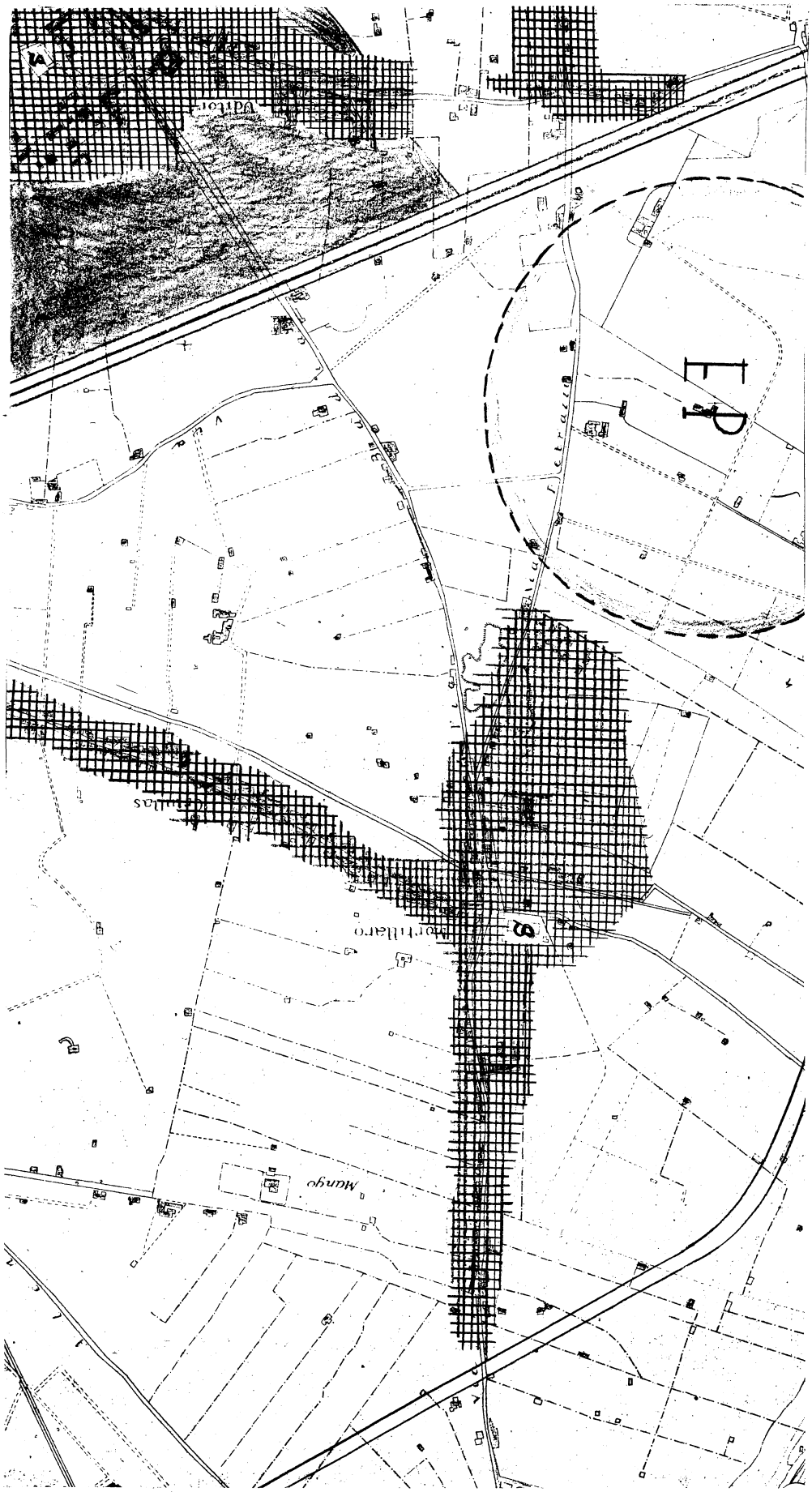

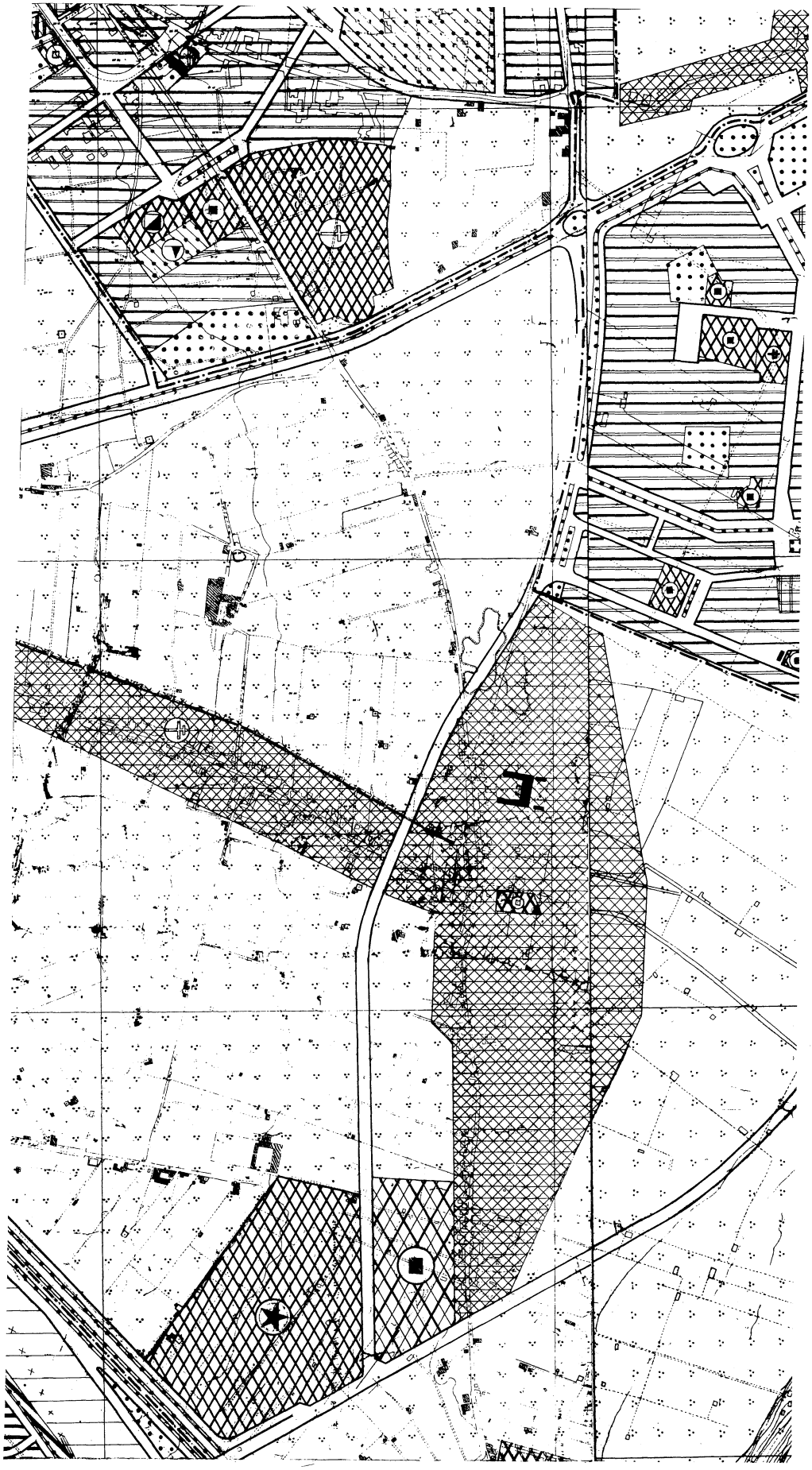

61-*bis*

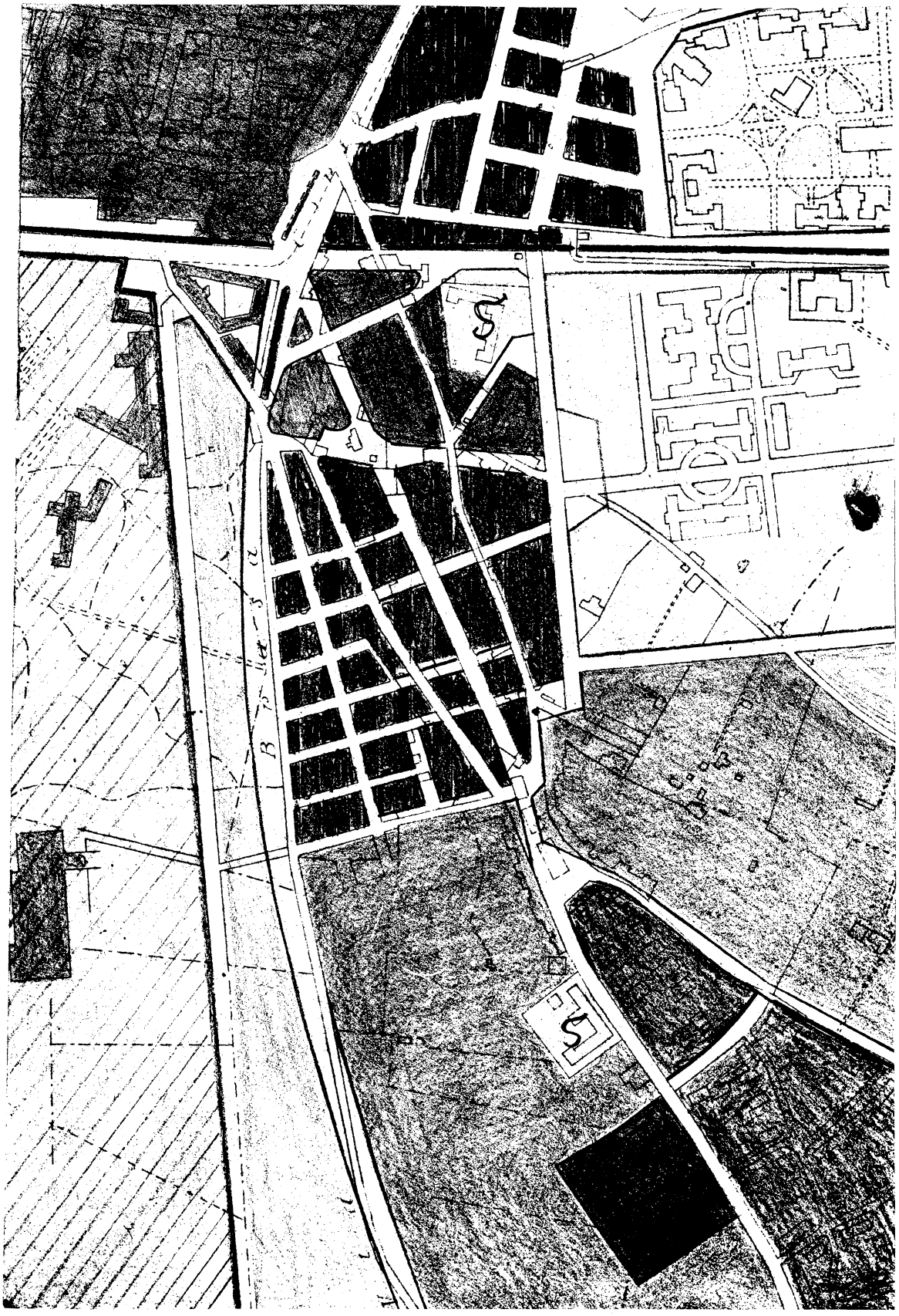

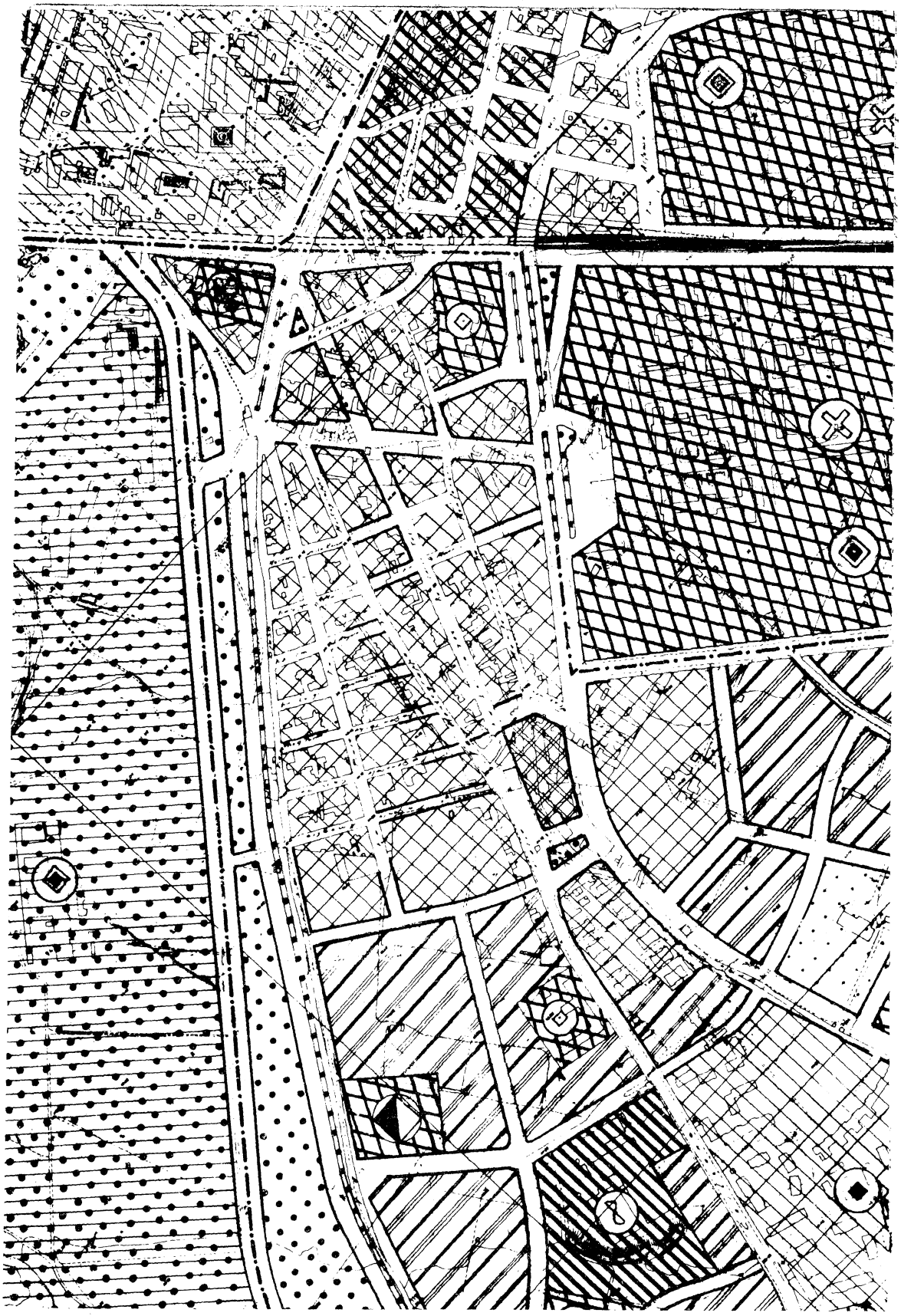

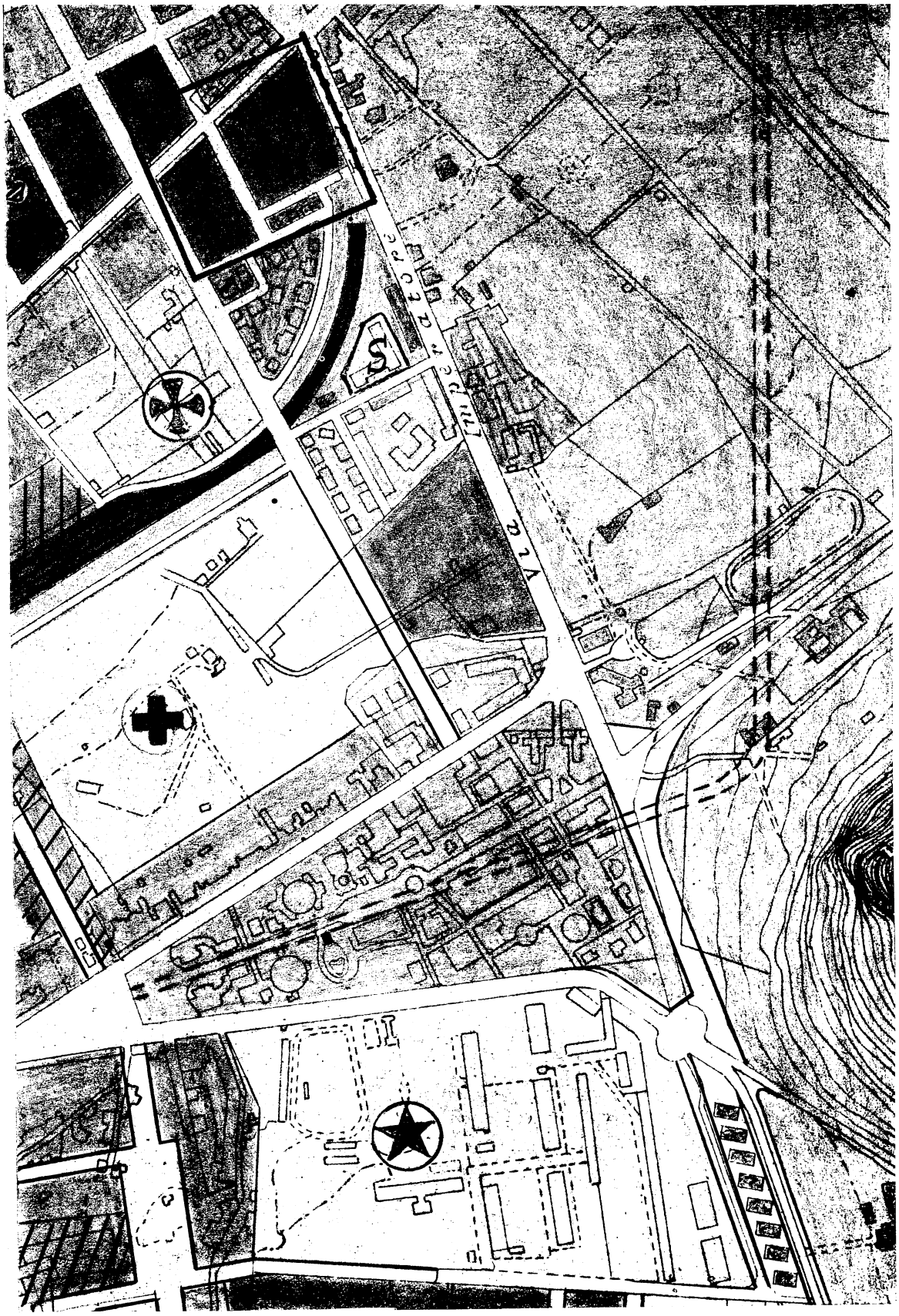

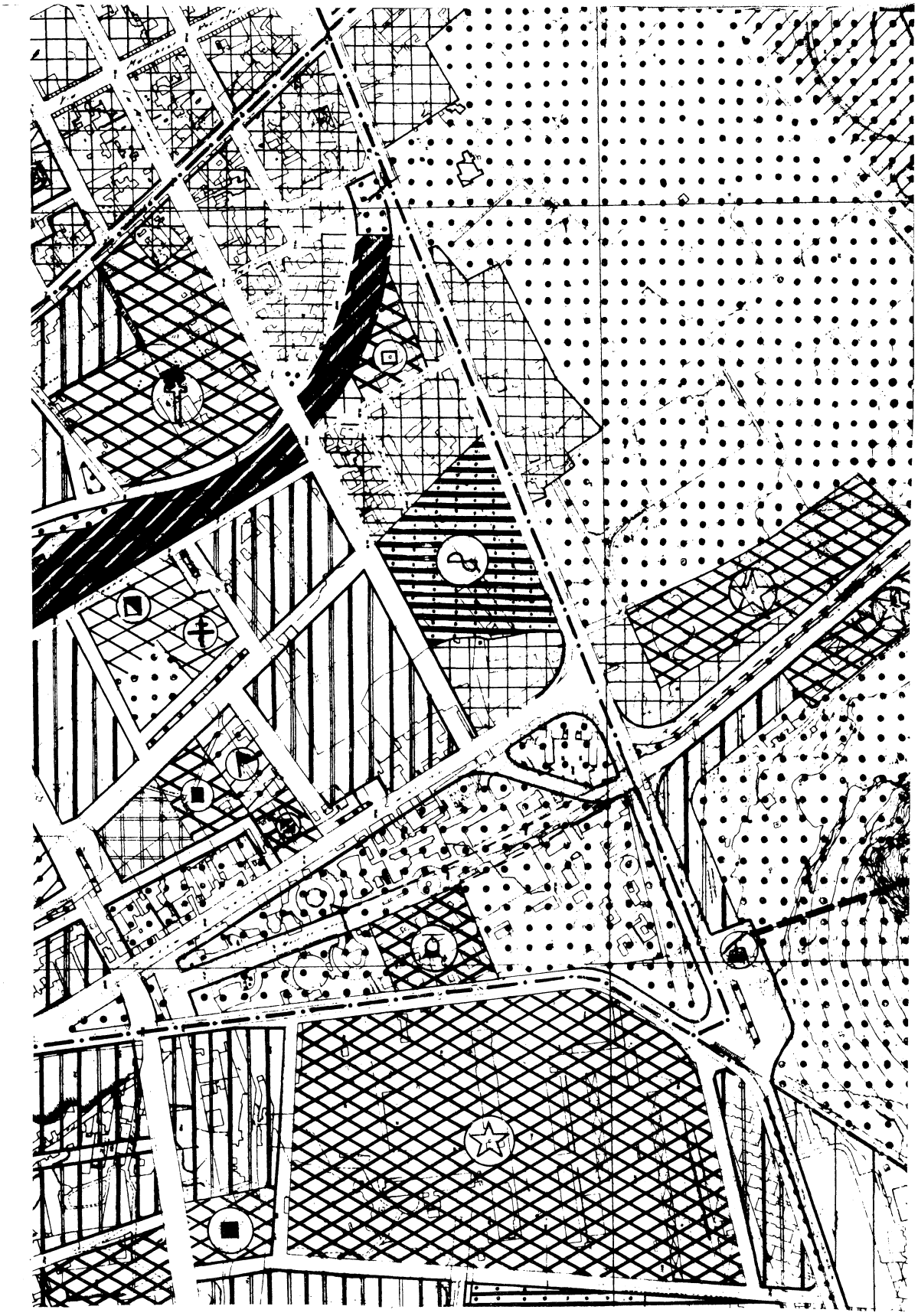


Piazza
Pignatelli Aragona

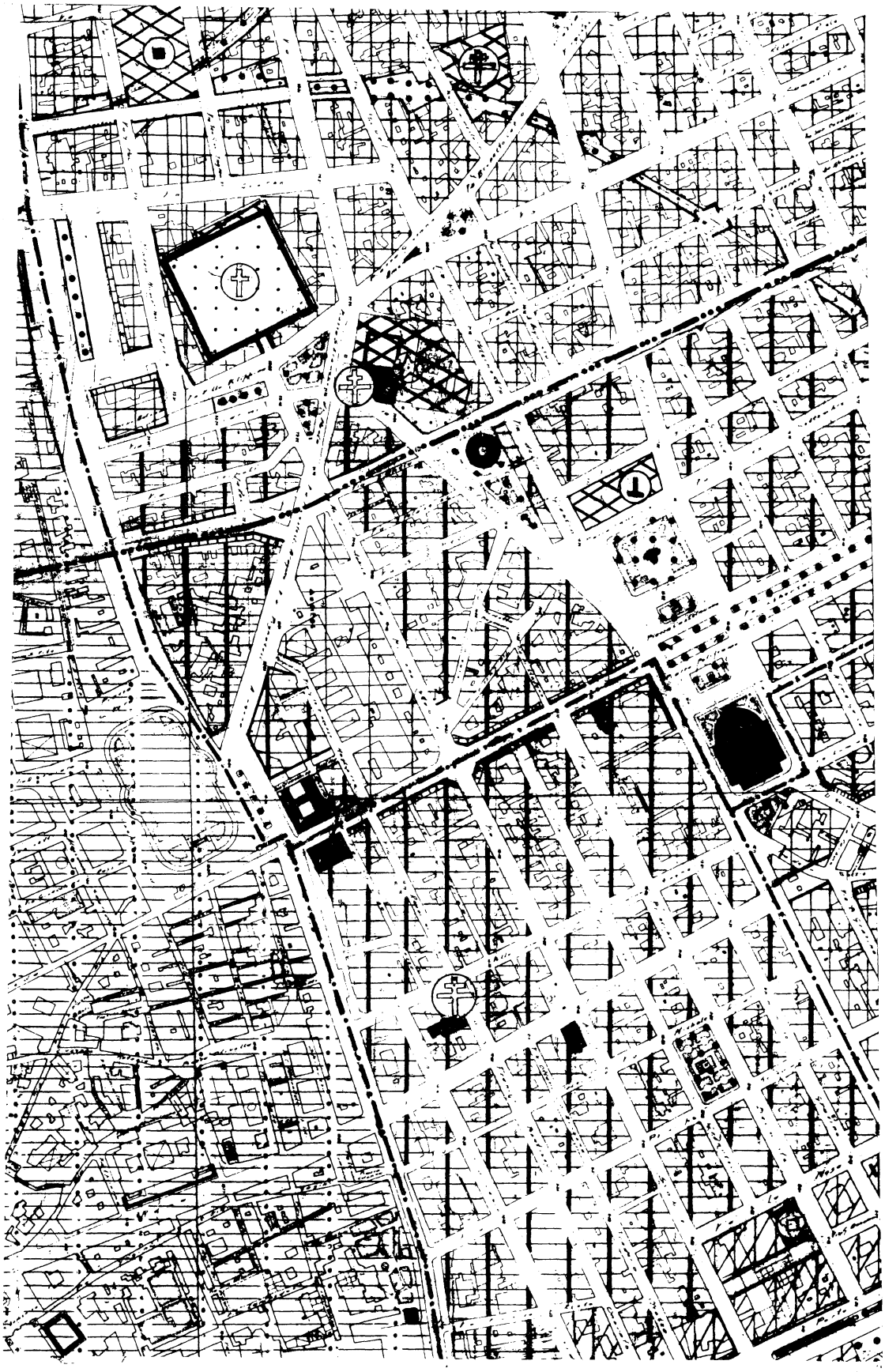

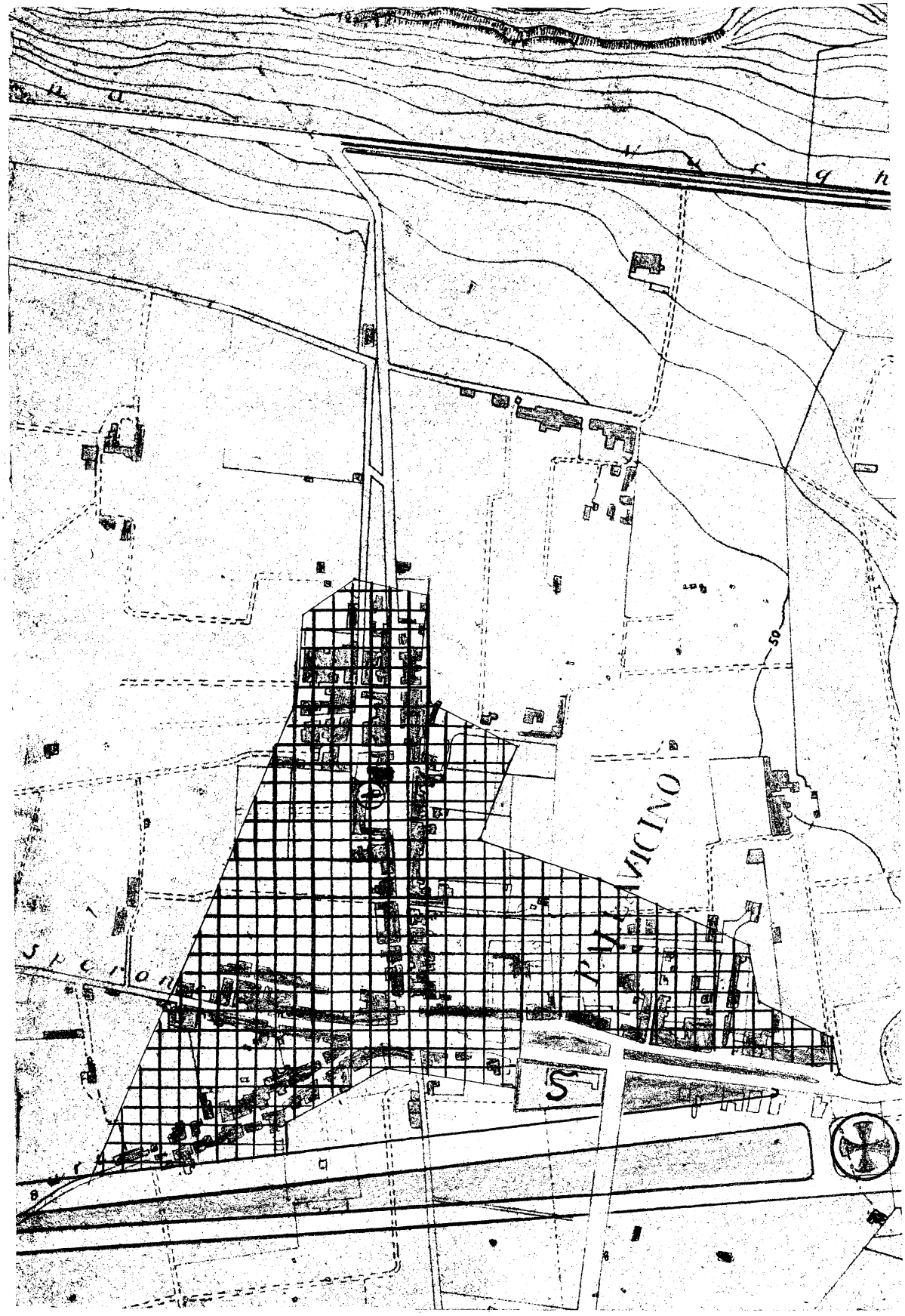
50
VICINO

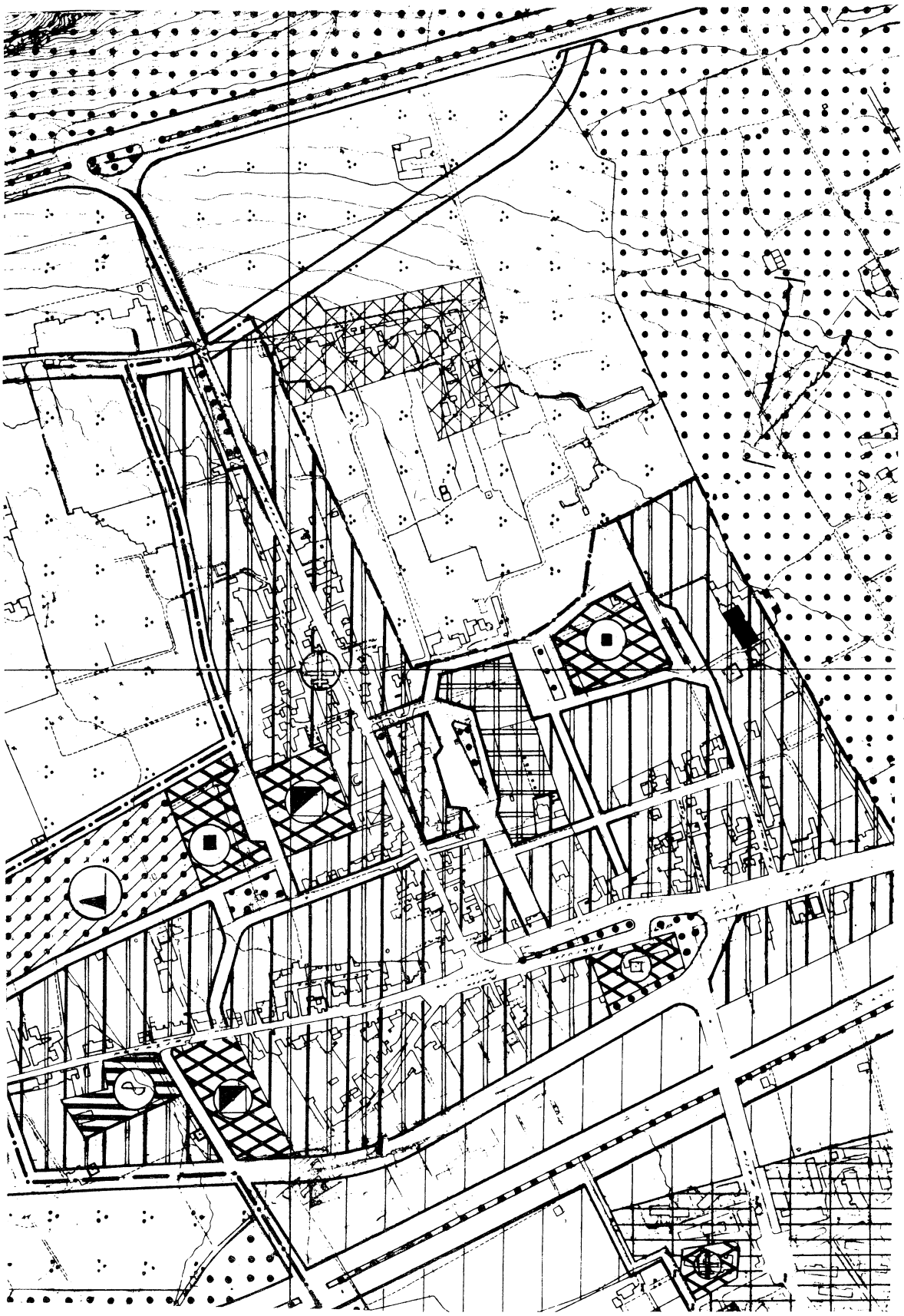

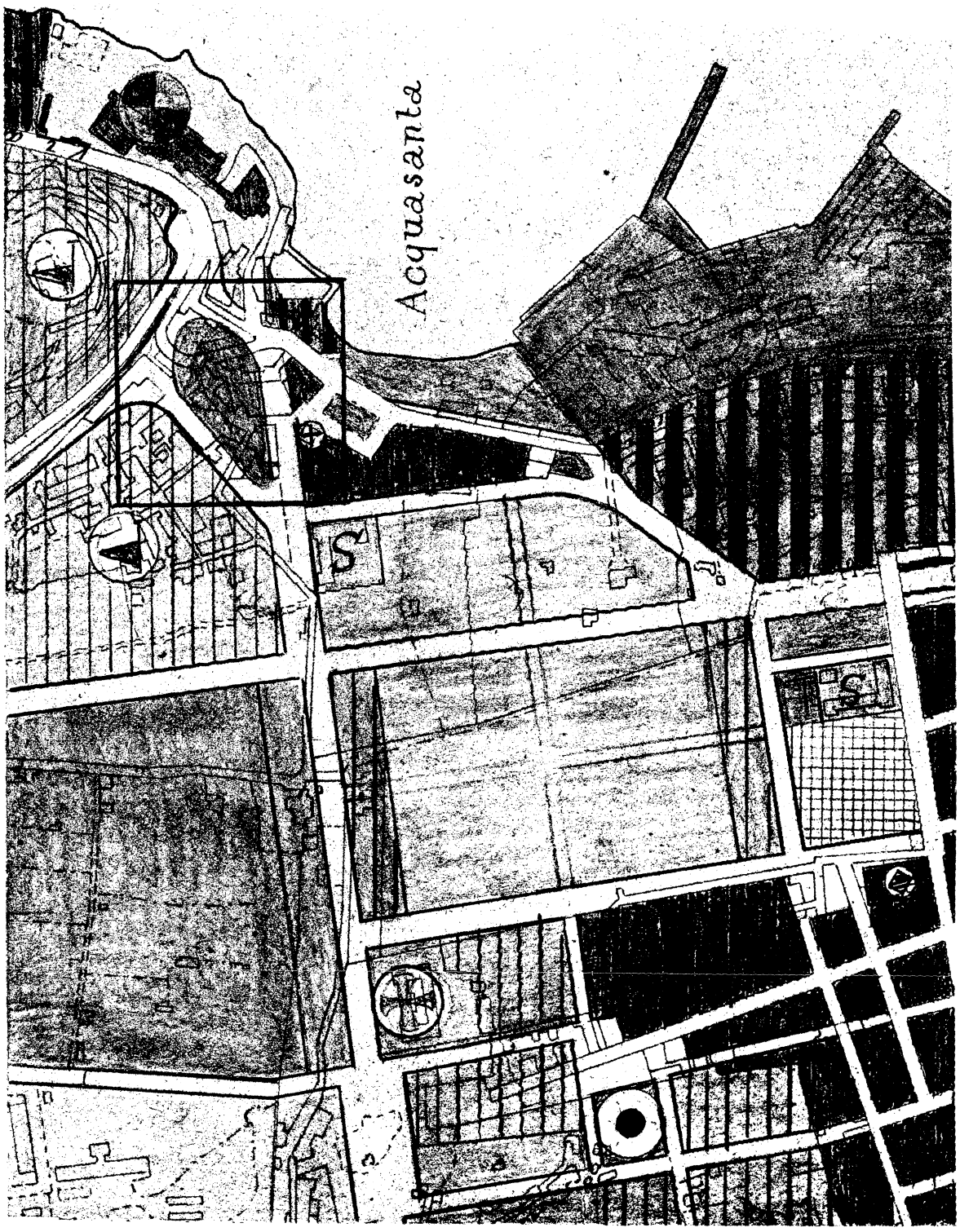
Acquasanta

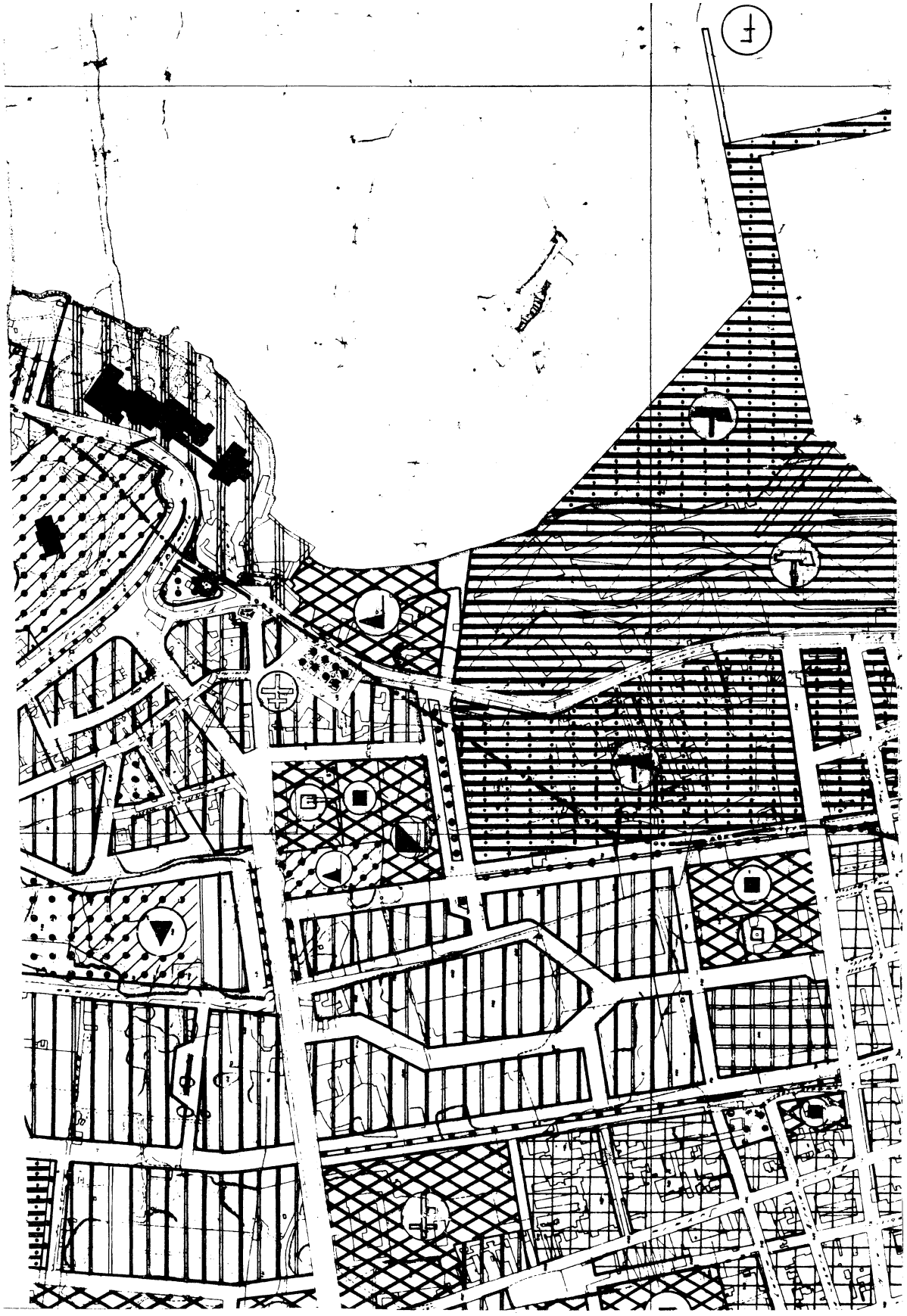

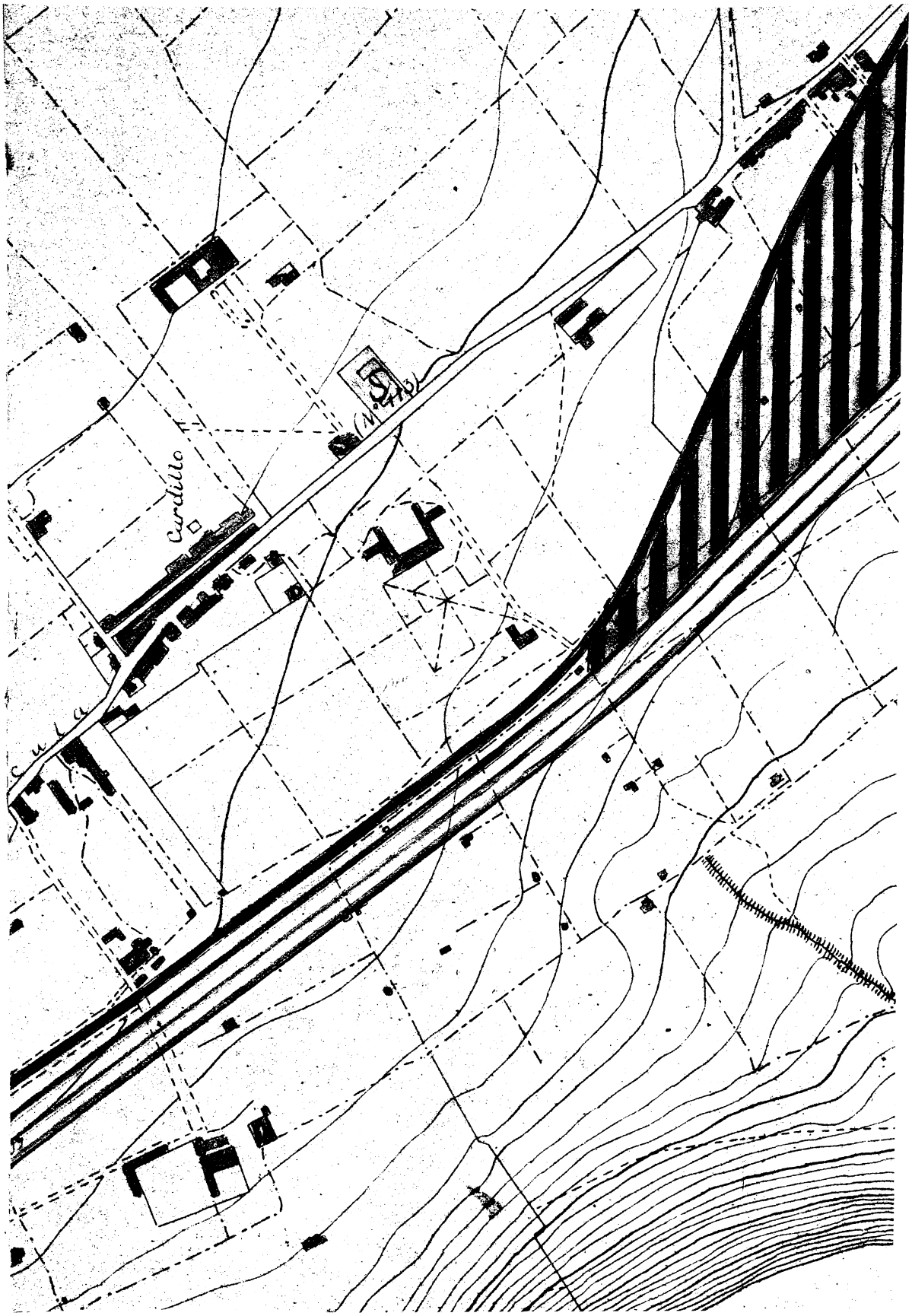
Cardillo

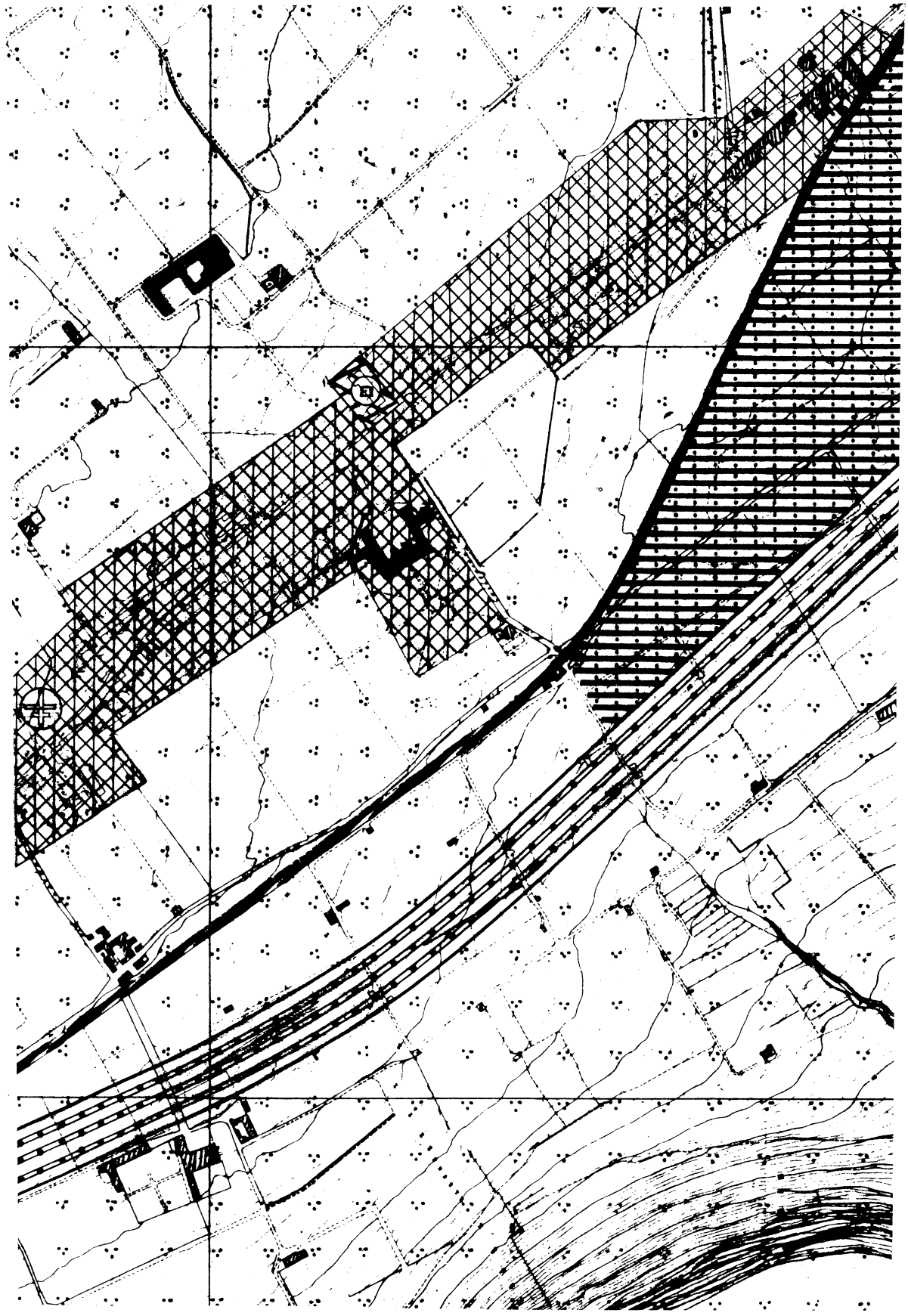

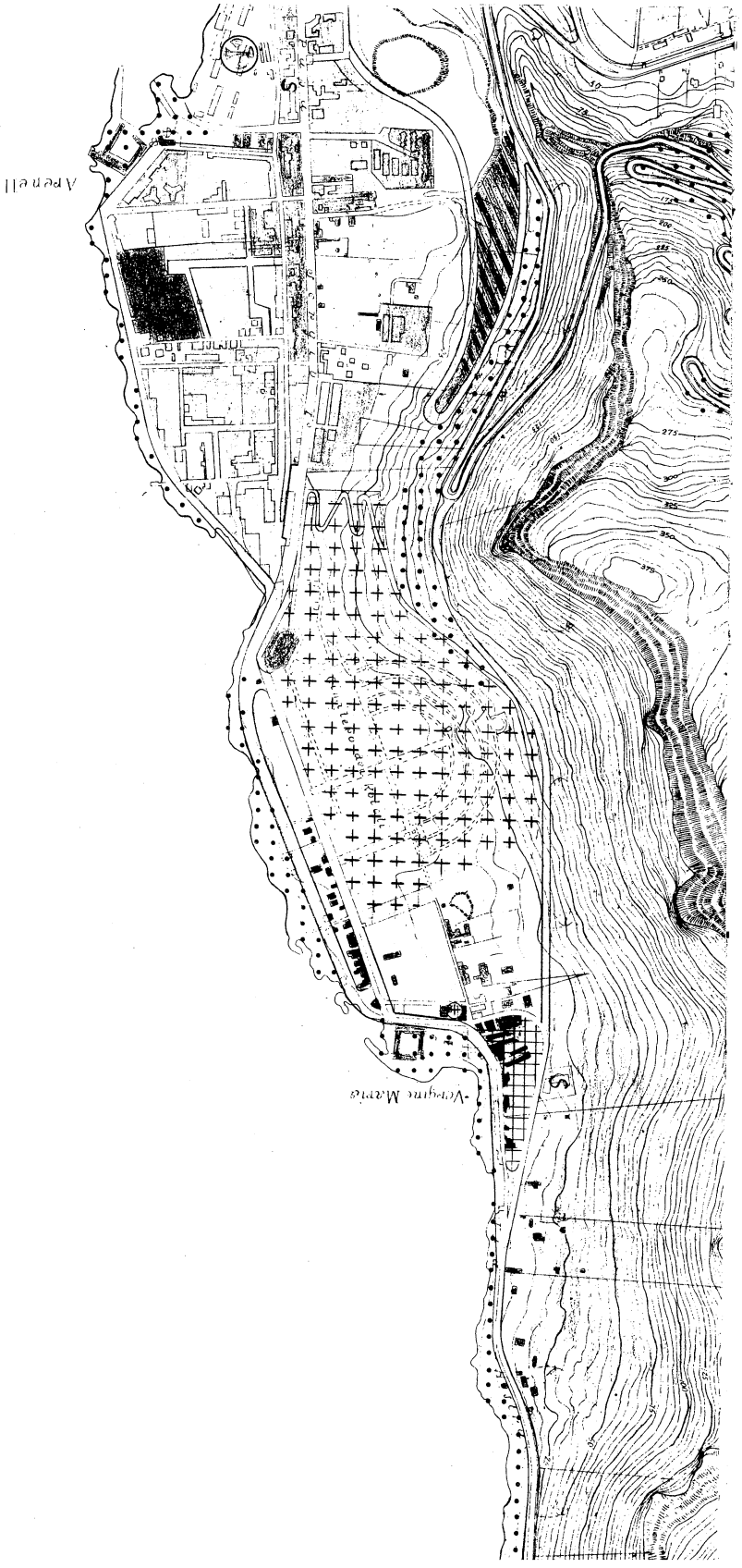

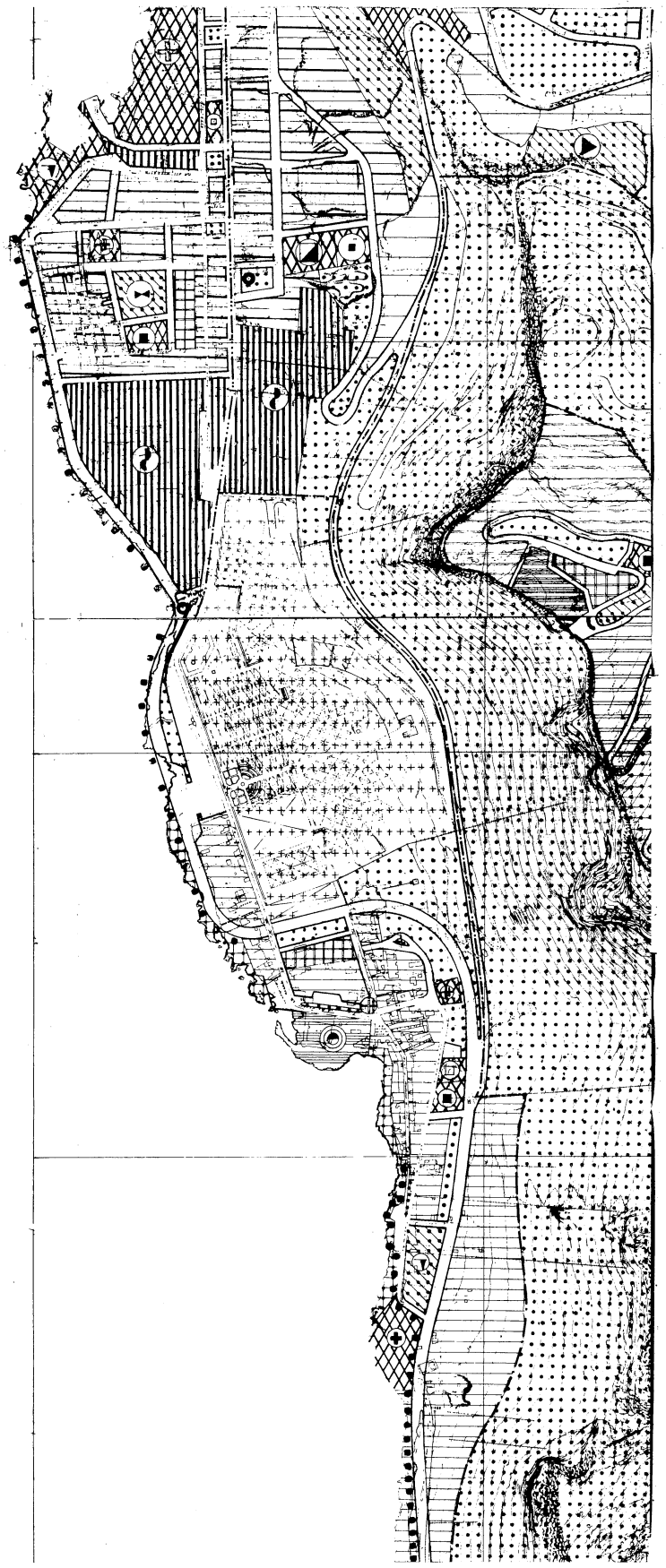

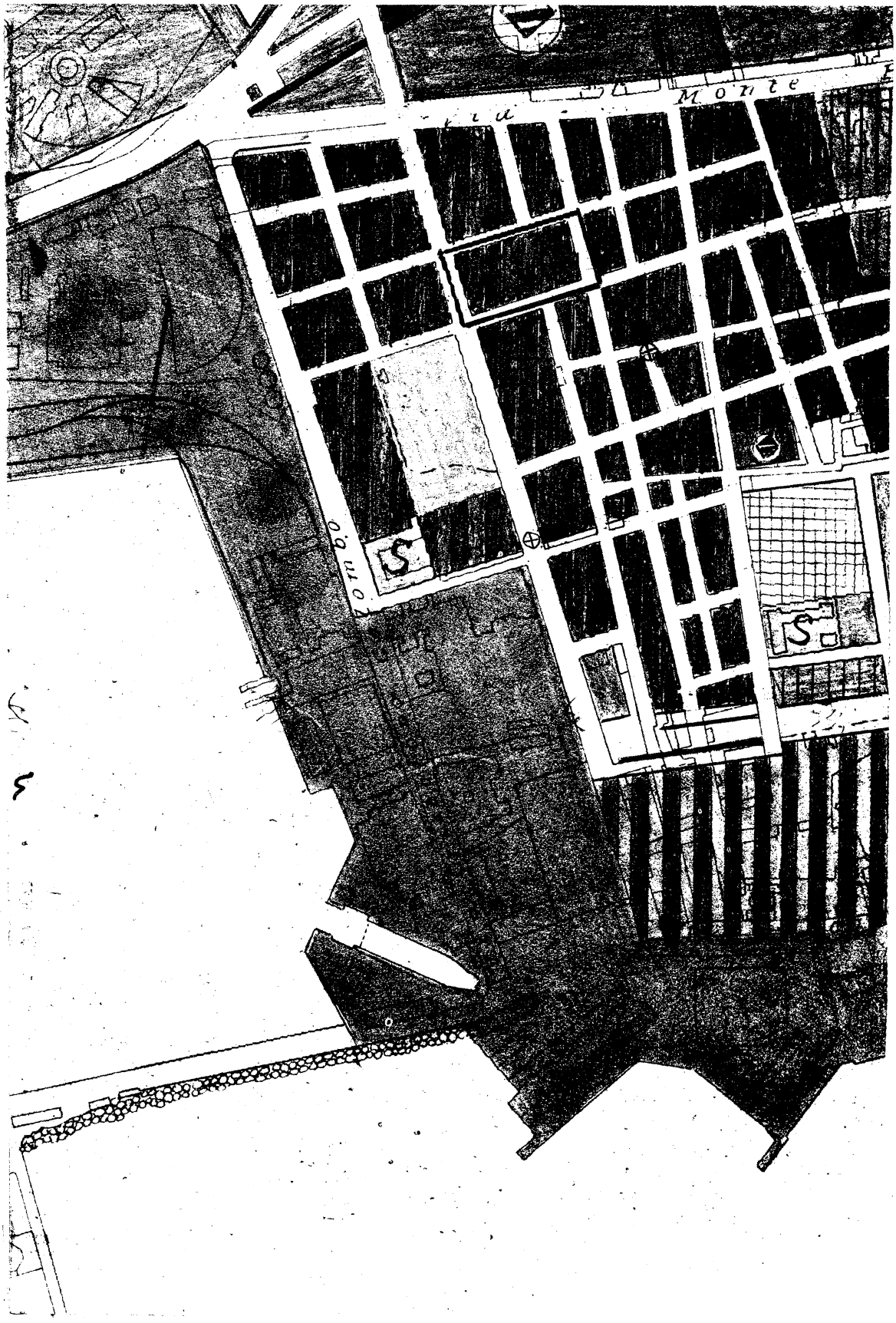
Monte
S
S

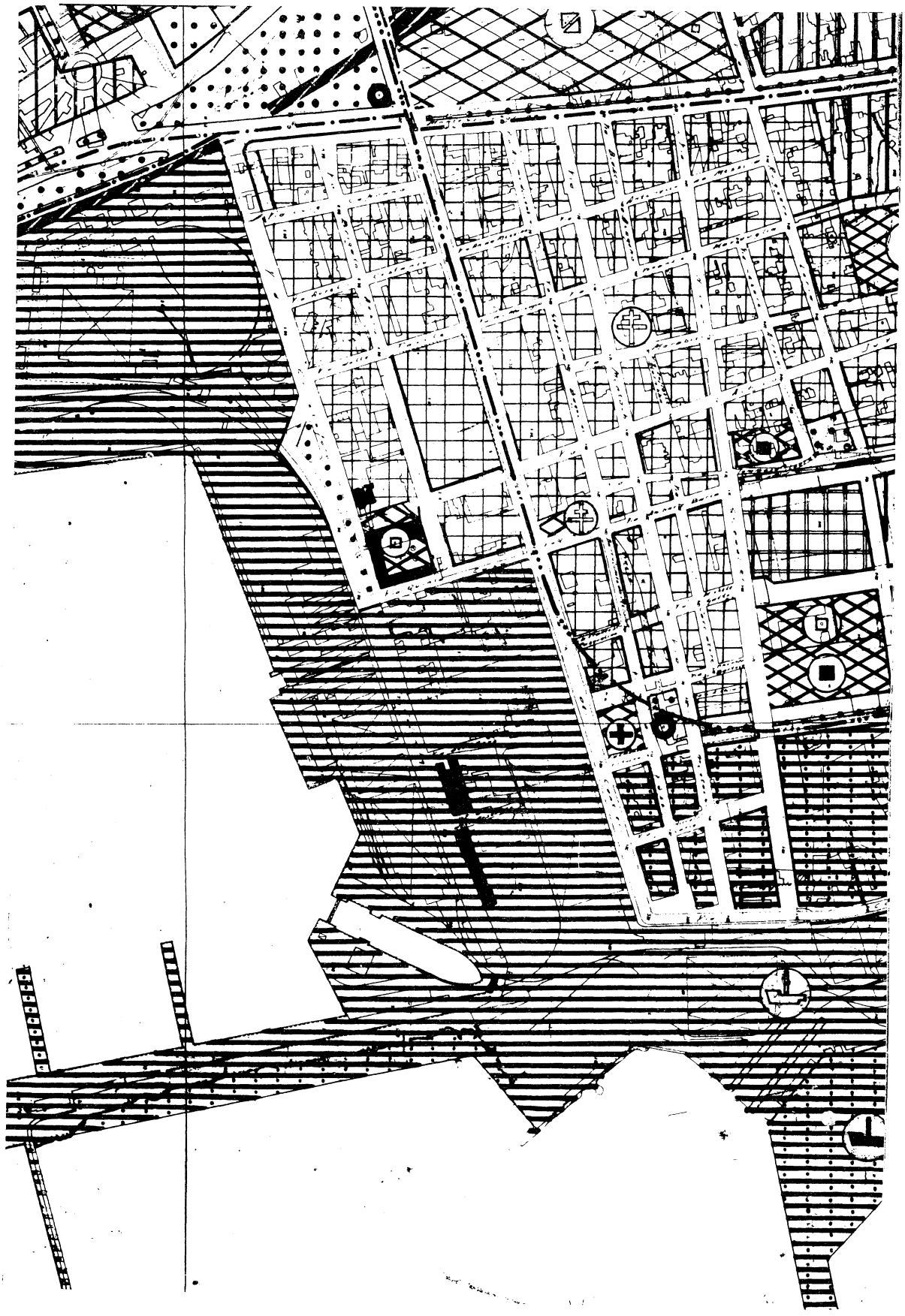



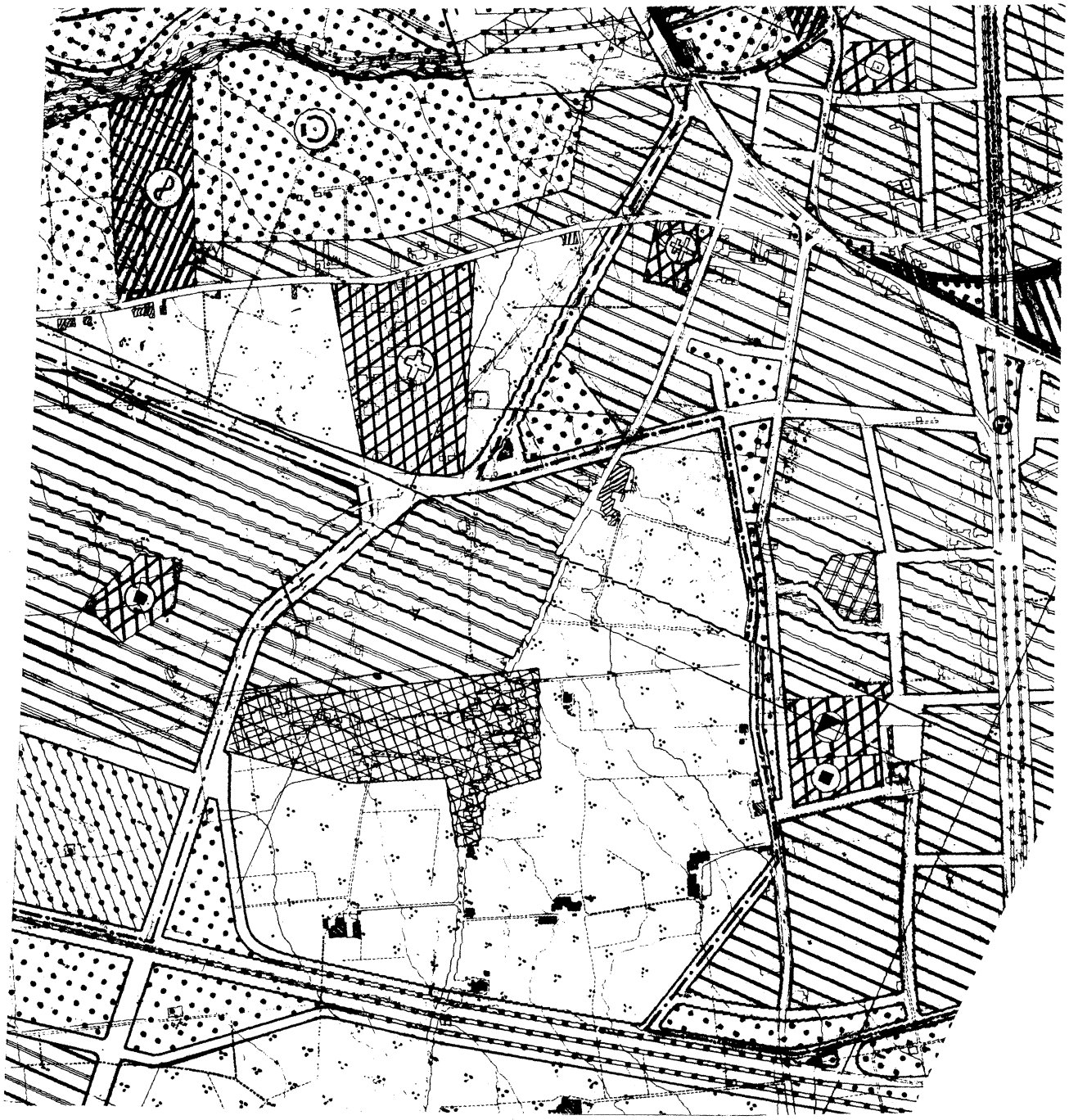

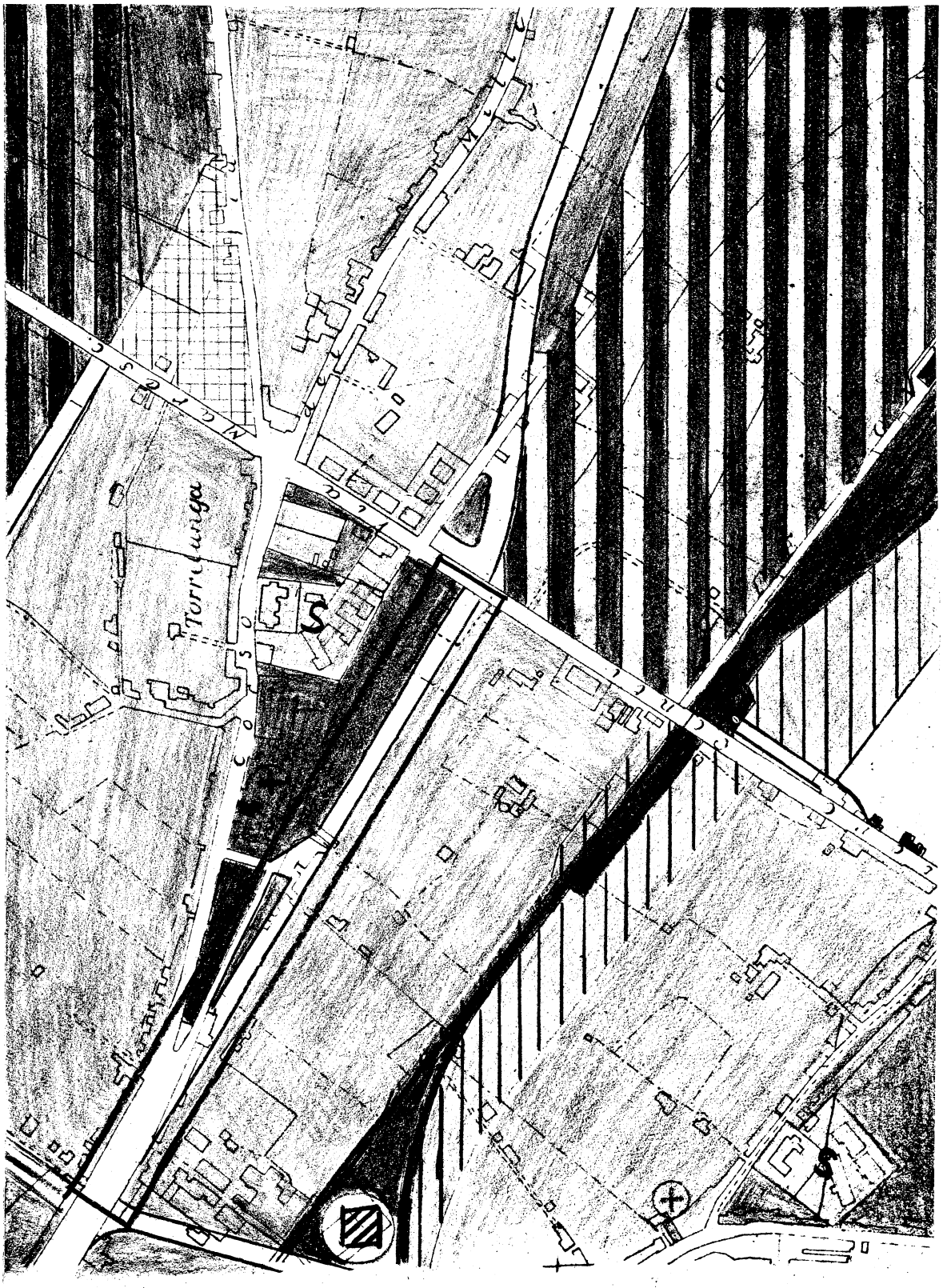
Torre Guiga

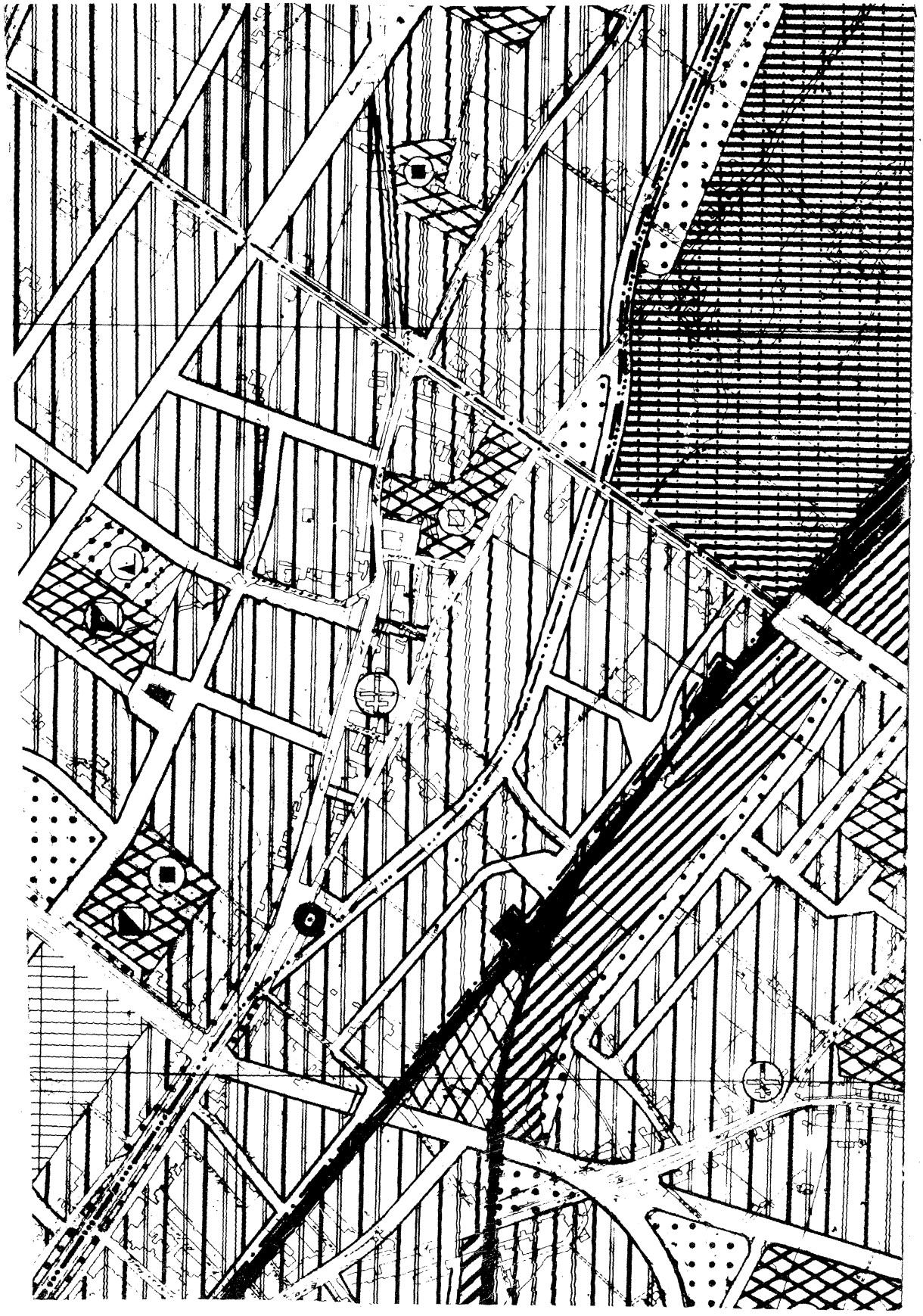

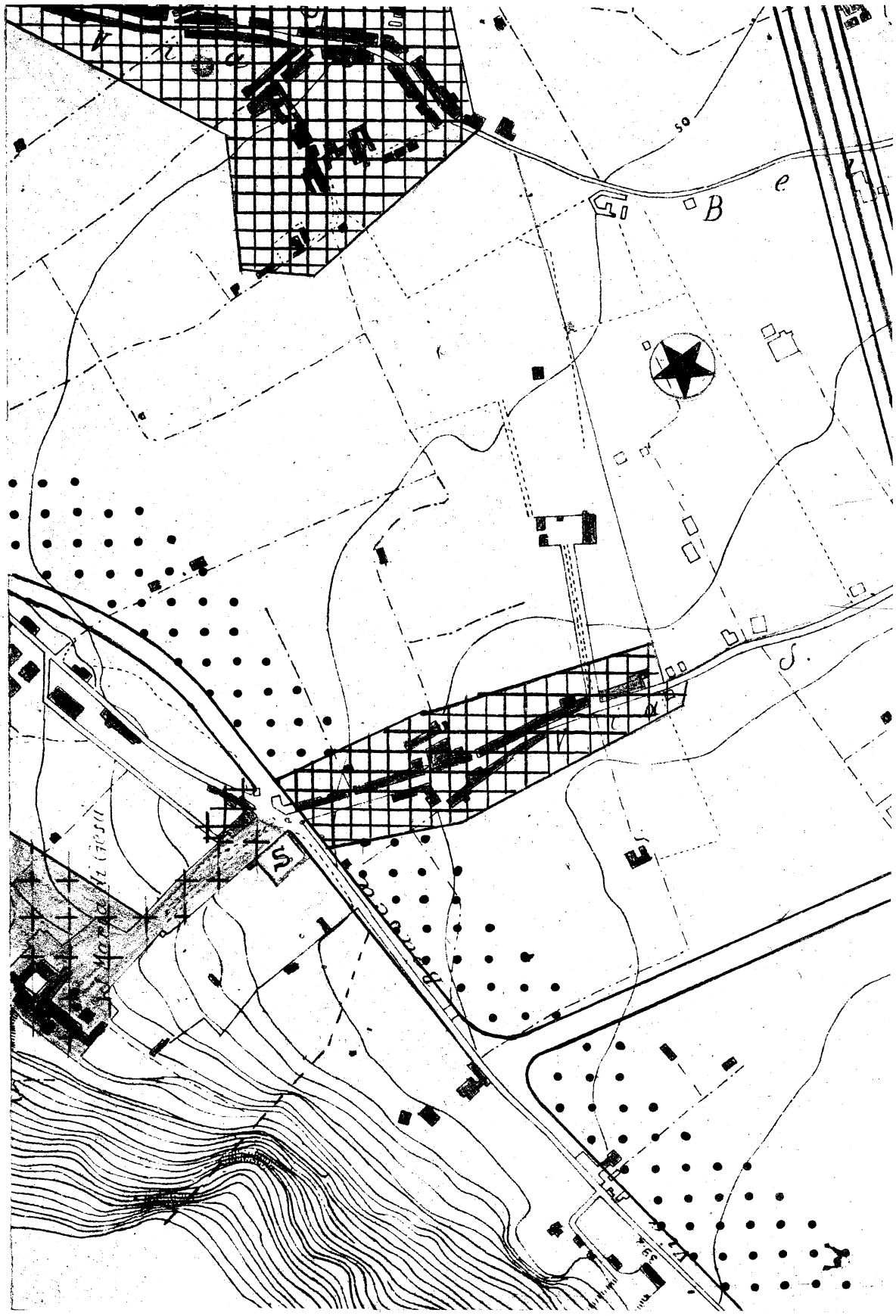

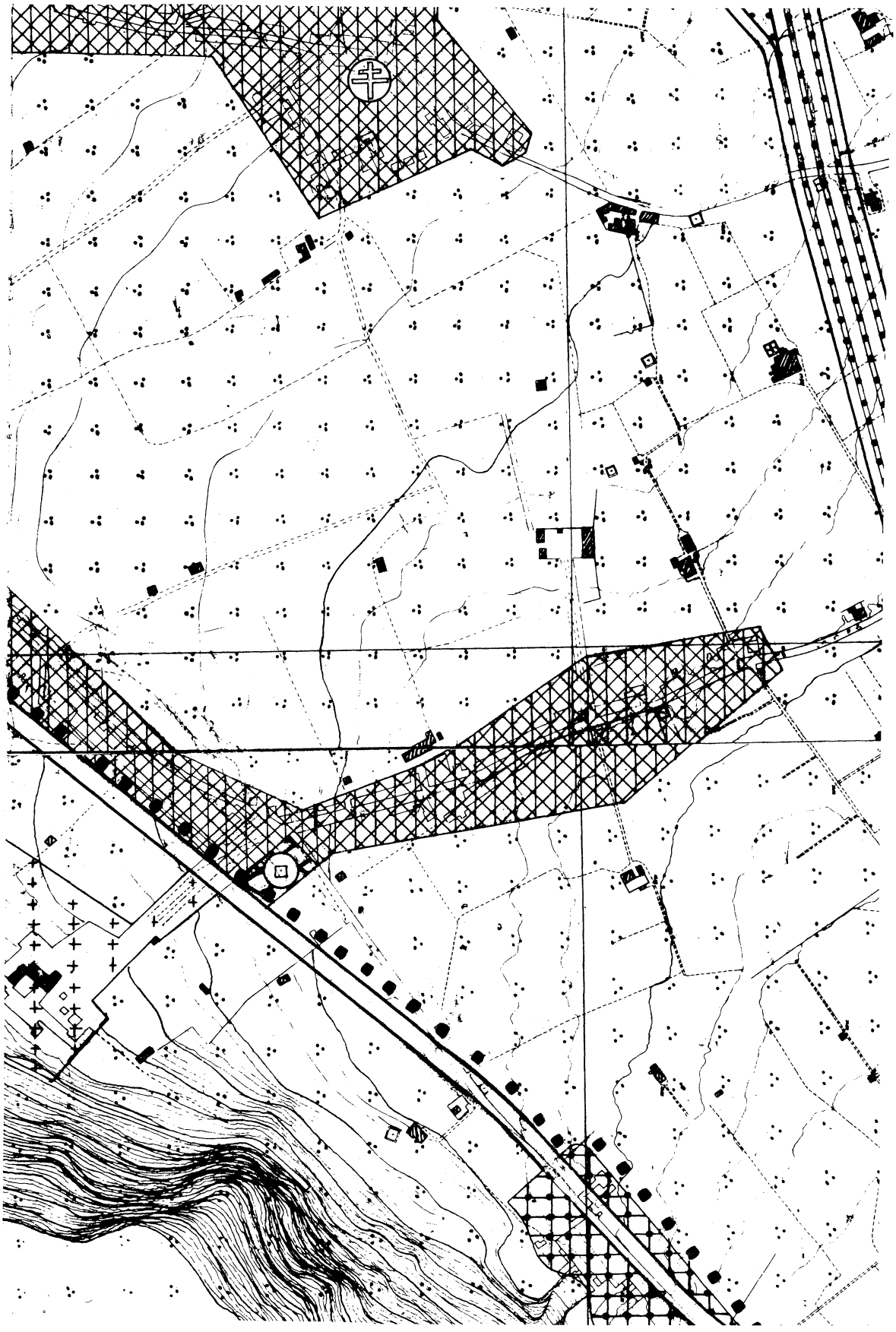

72-bis

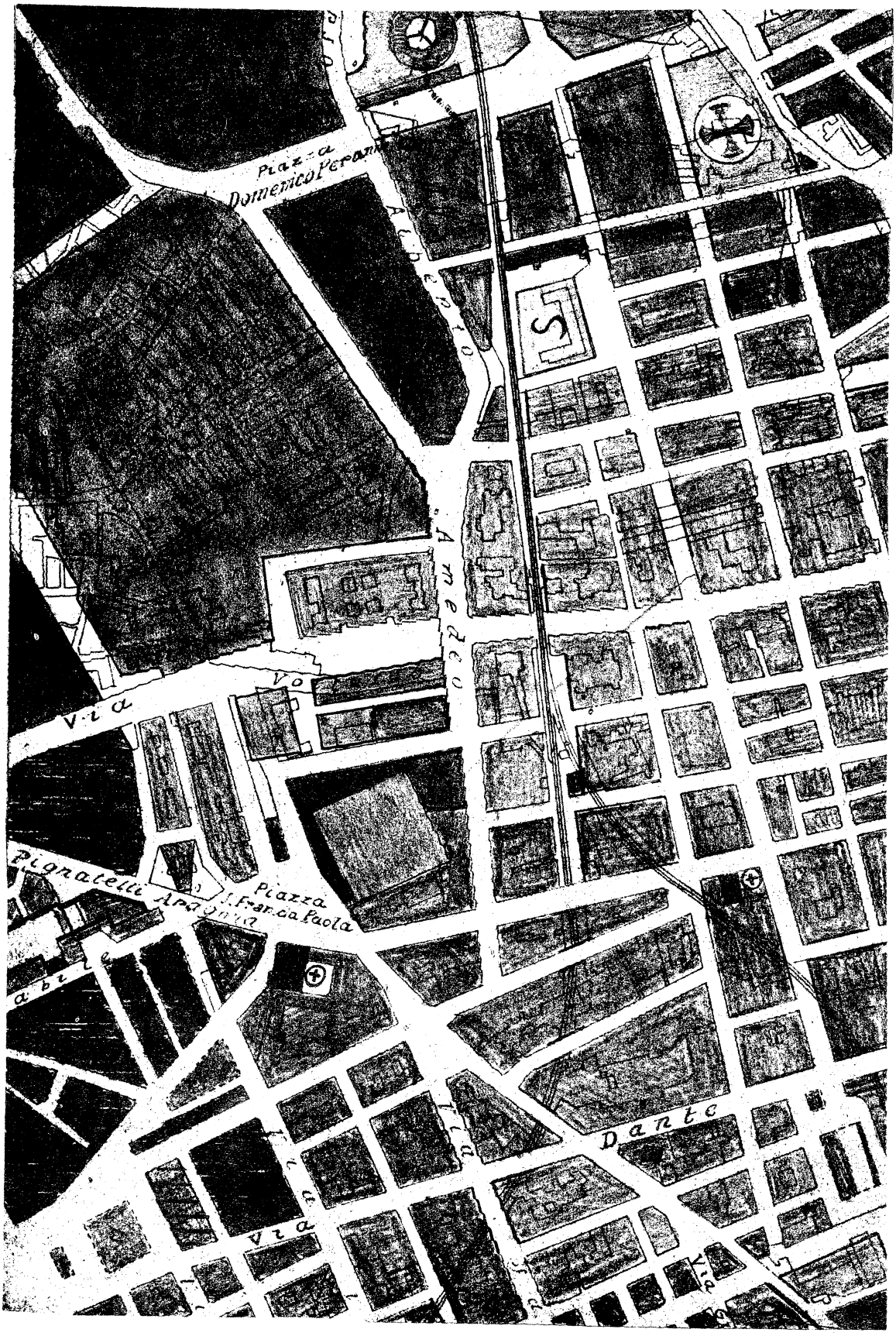
Piazza
Domenico Peran
Amedeo
Via
Pignatelli
Piazza
S. Franca Paola
Dante
Via

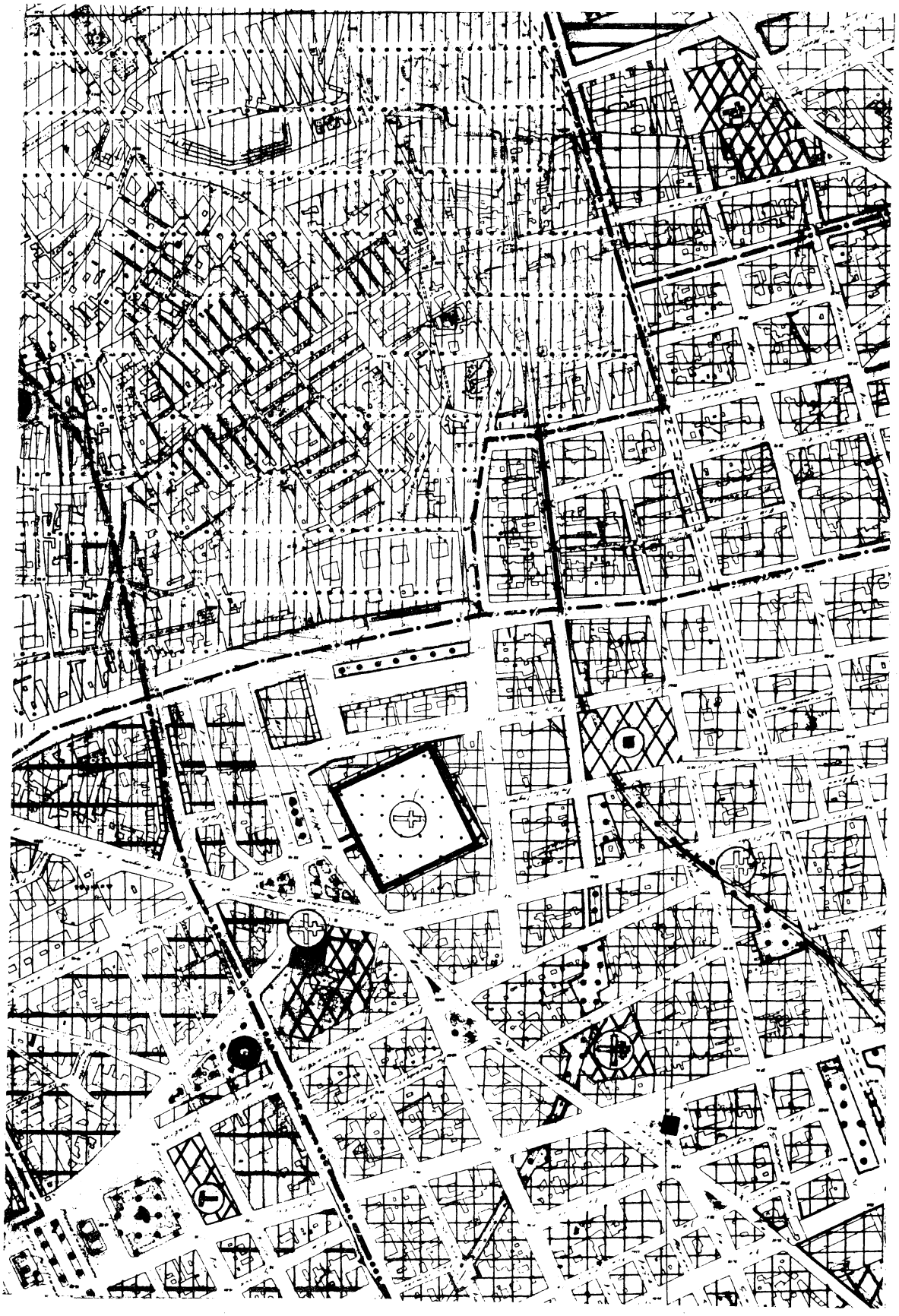

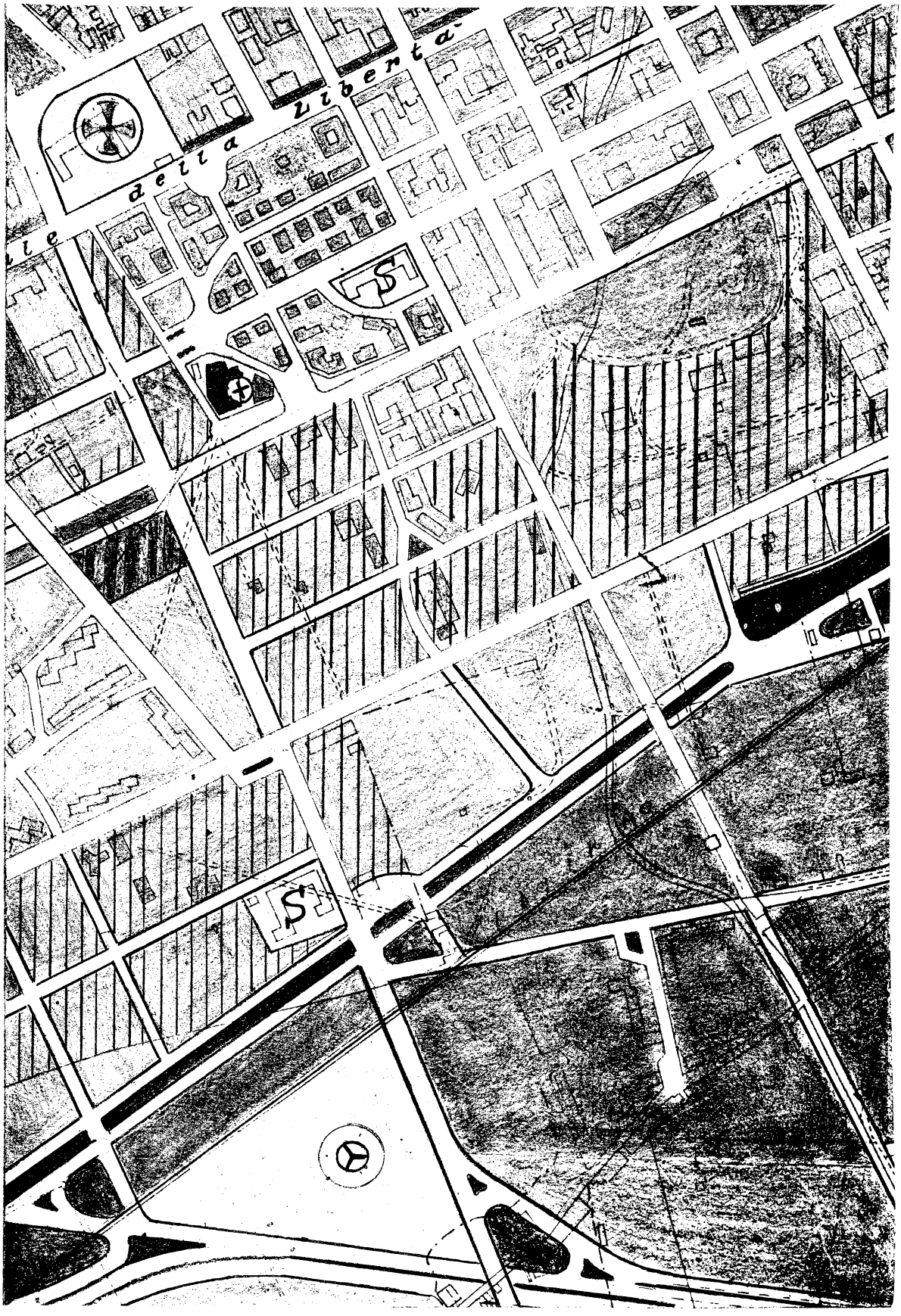
della Liberta'

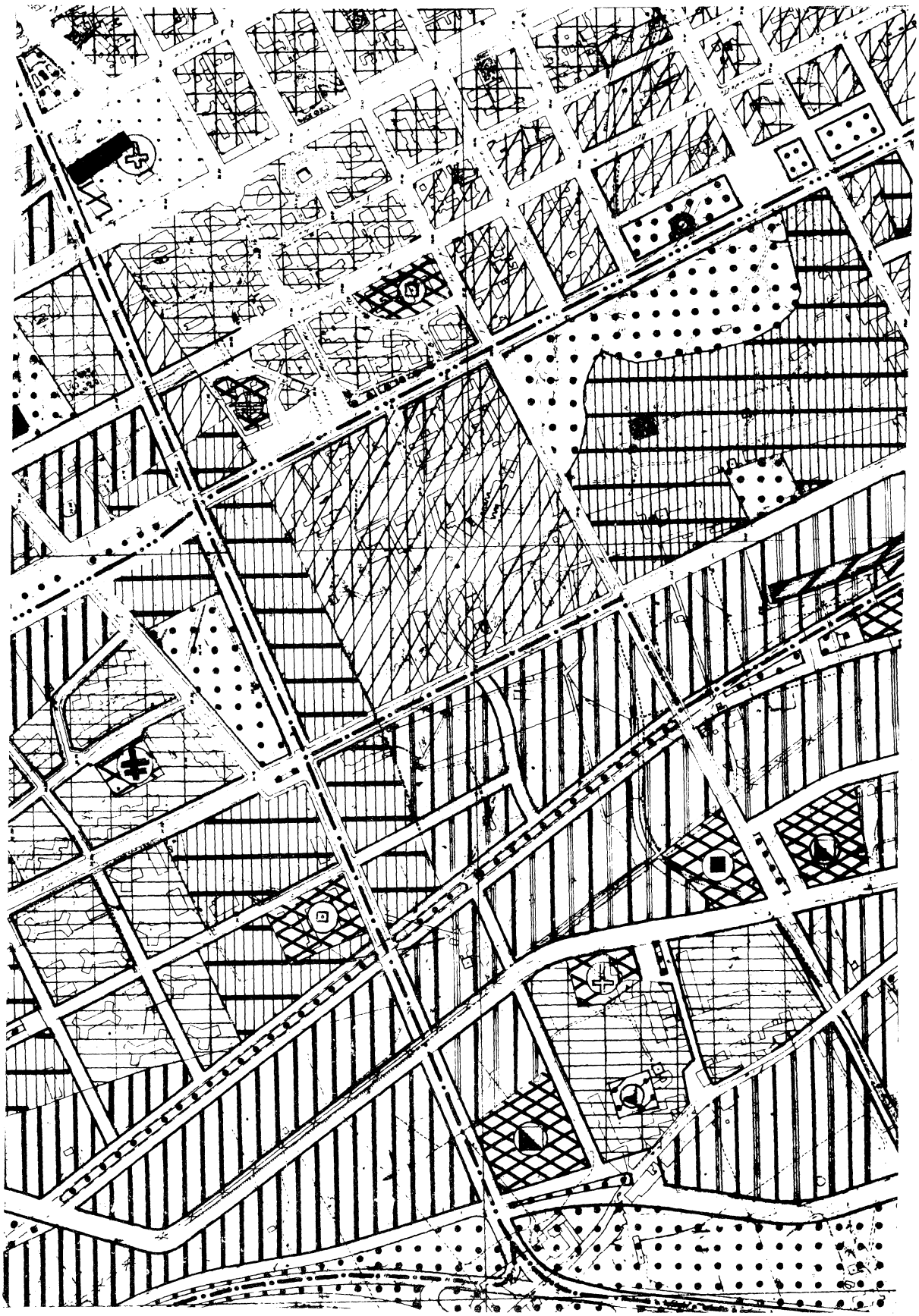

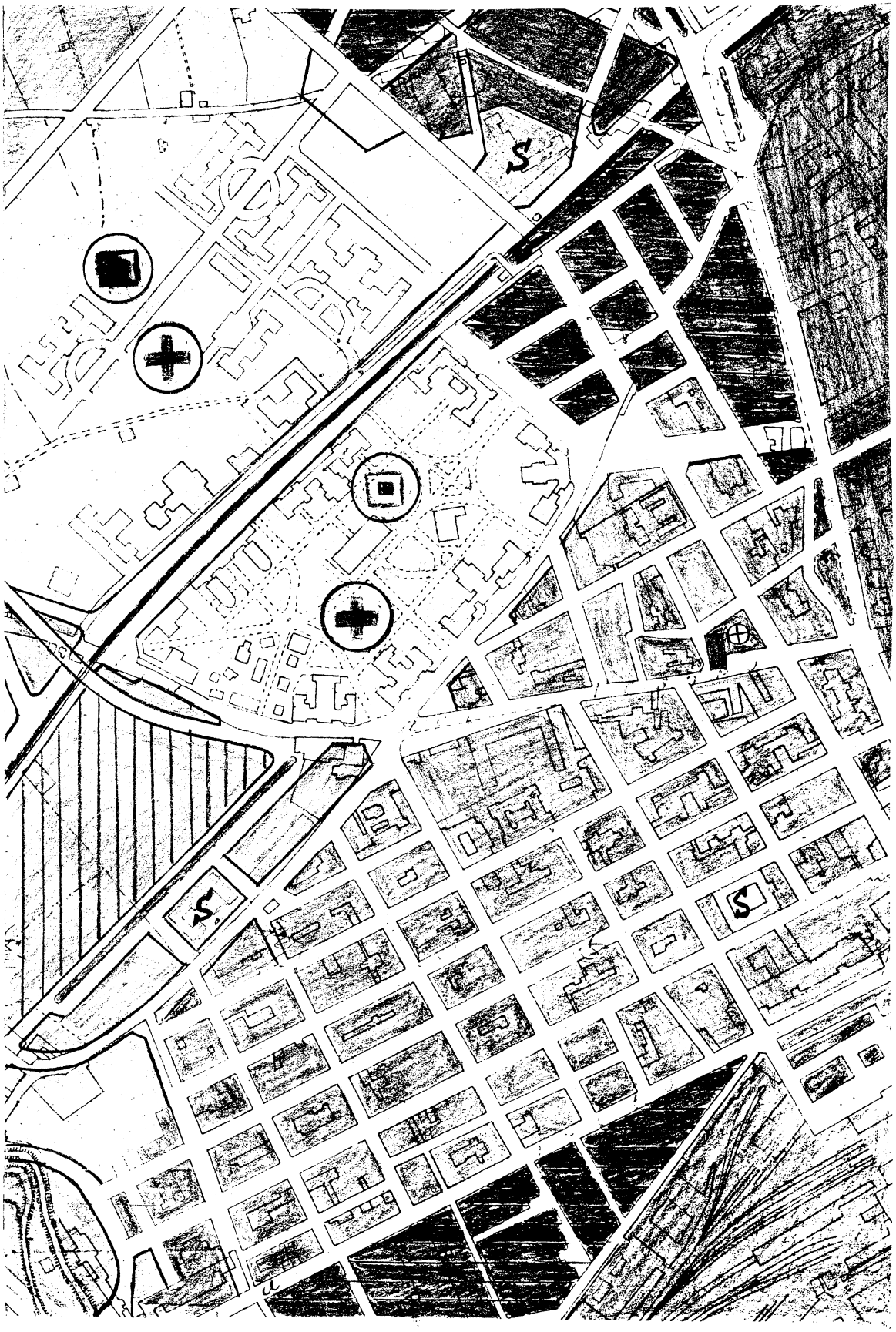

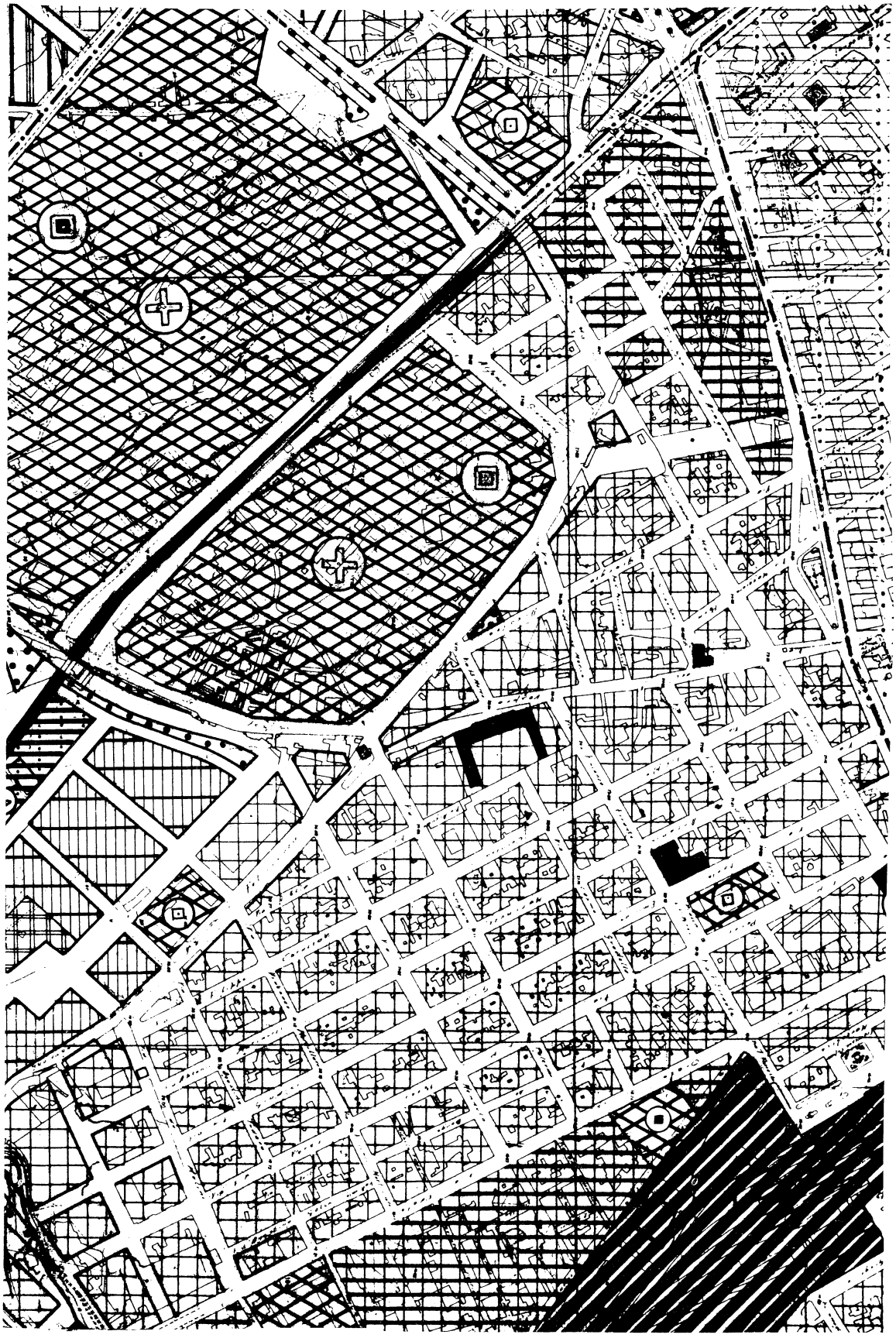


Via

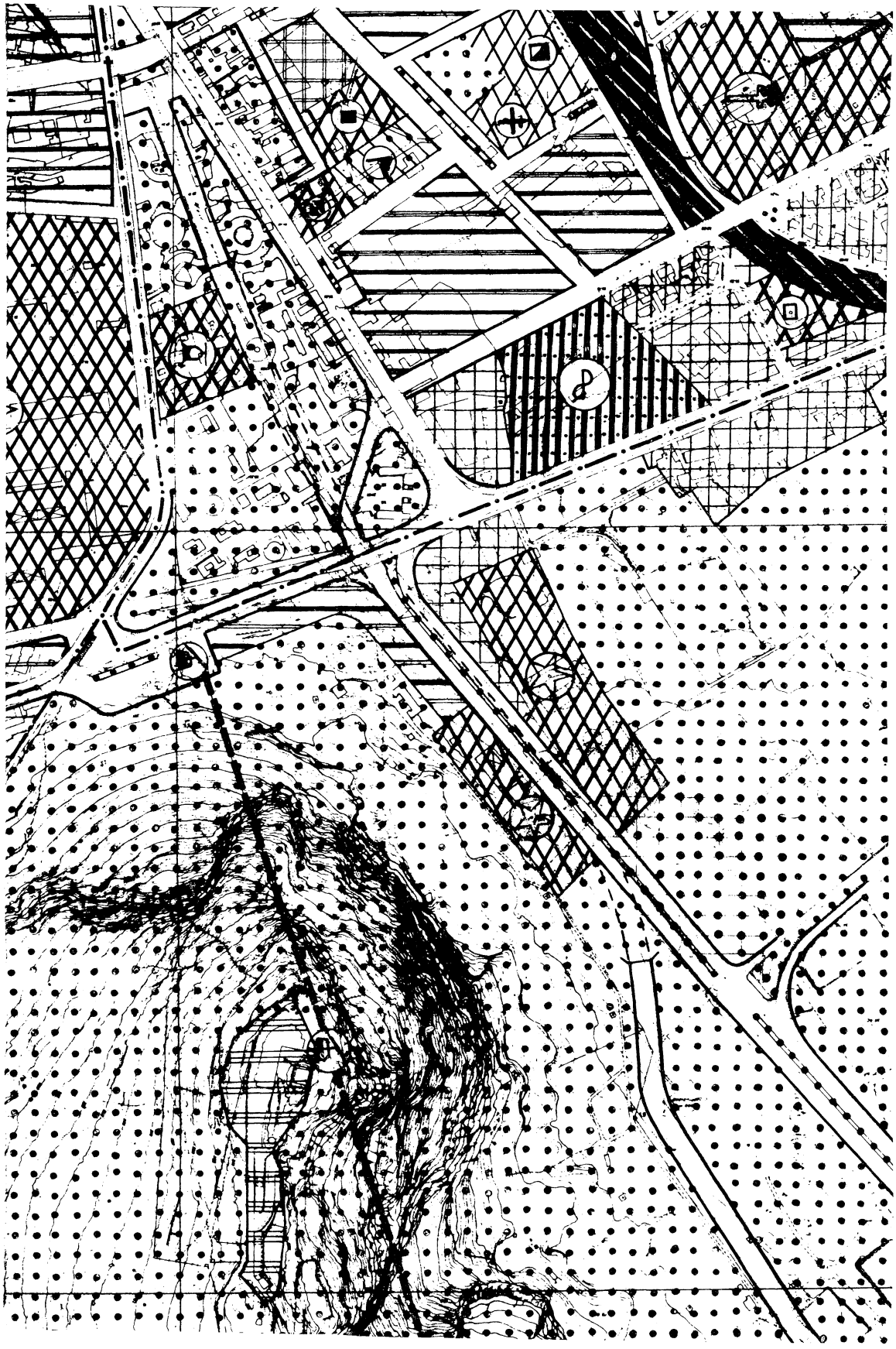

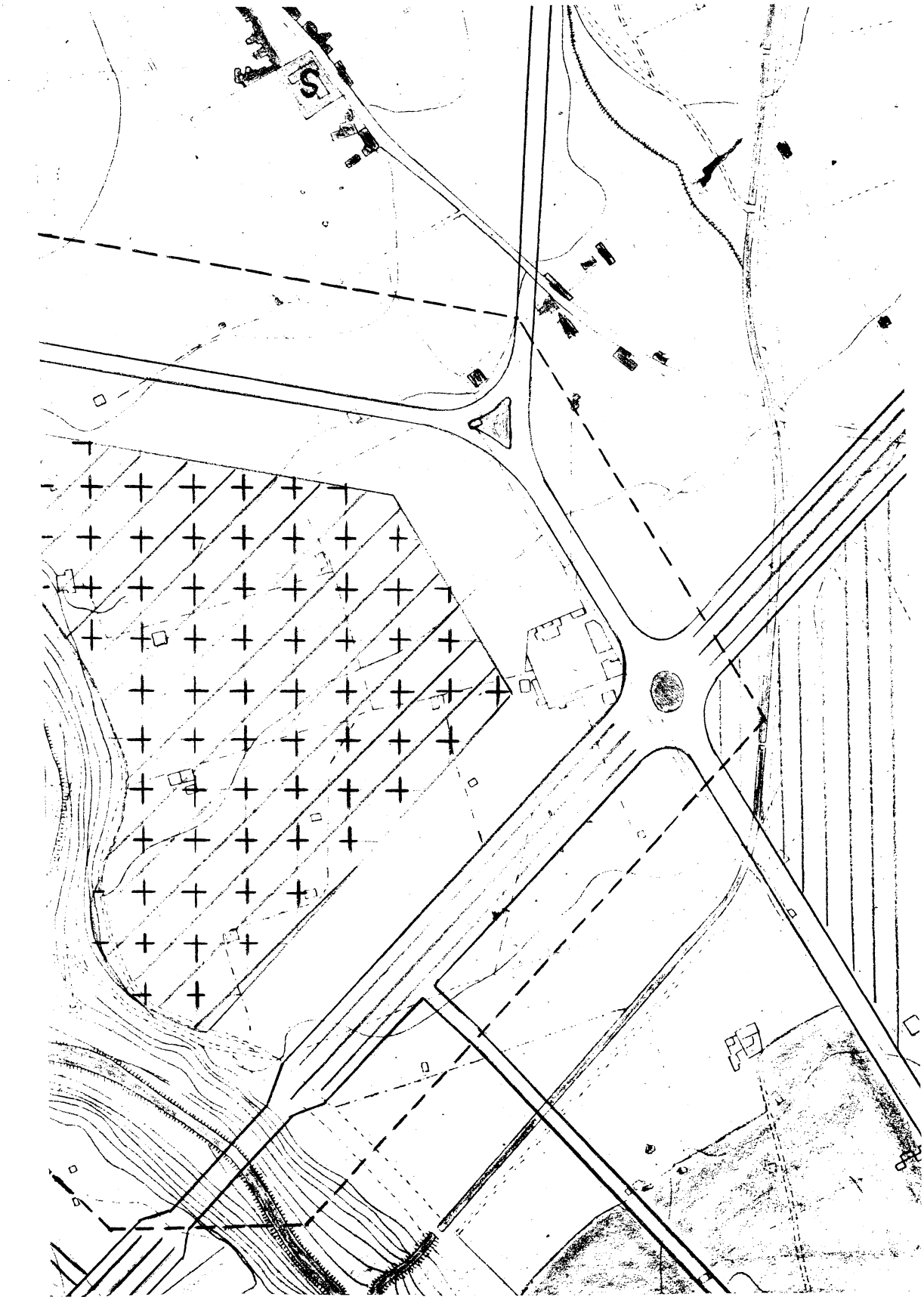
S



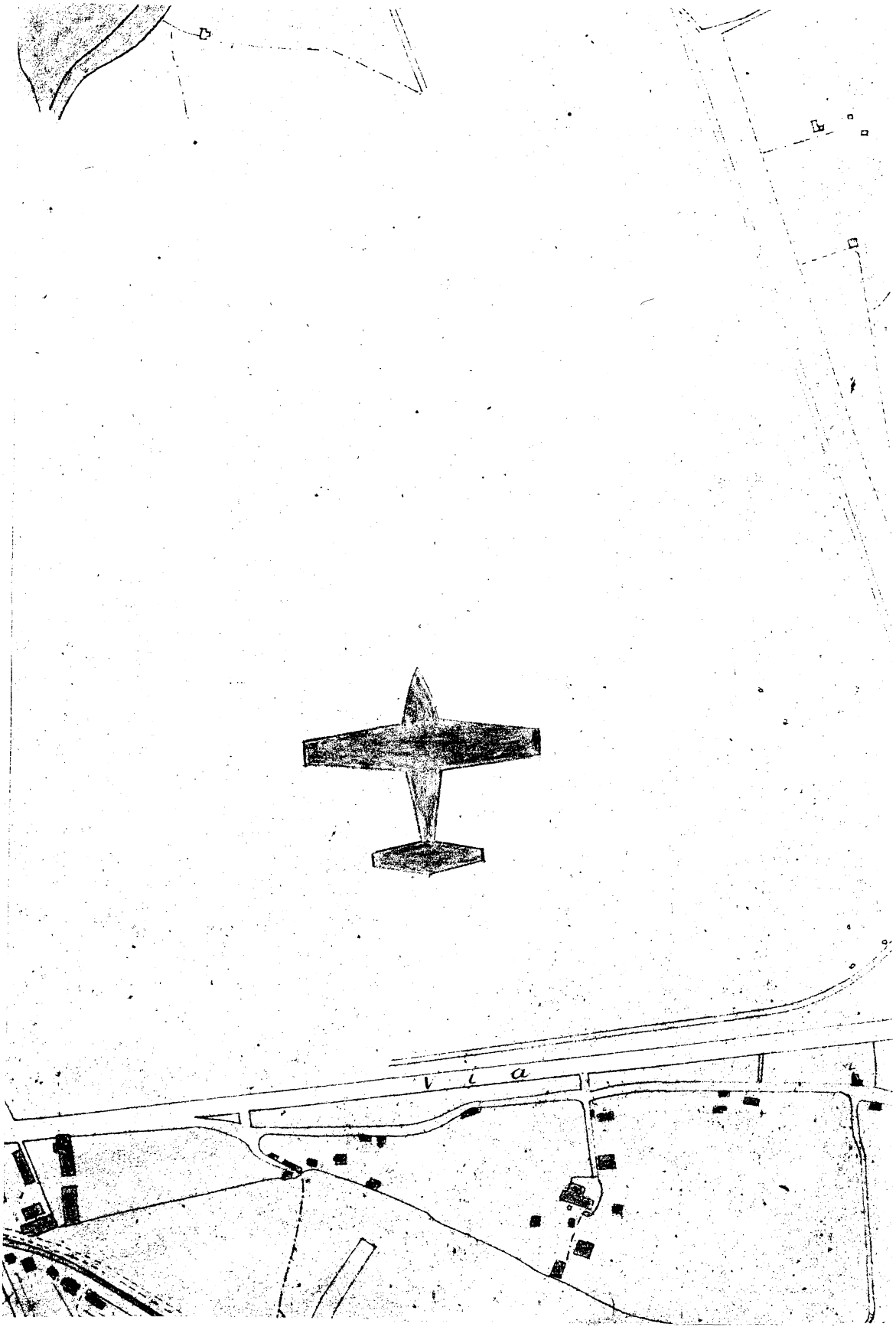
via

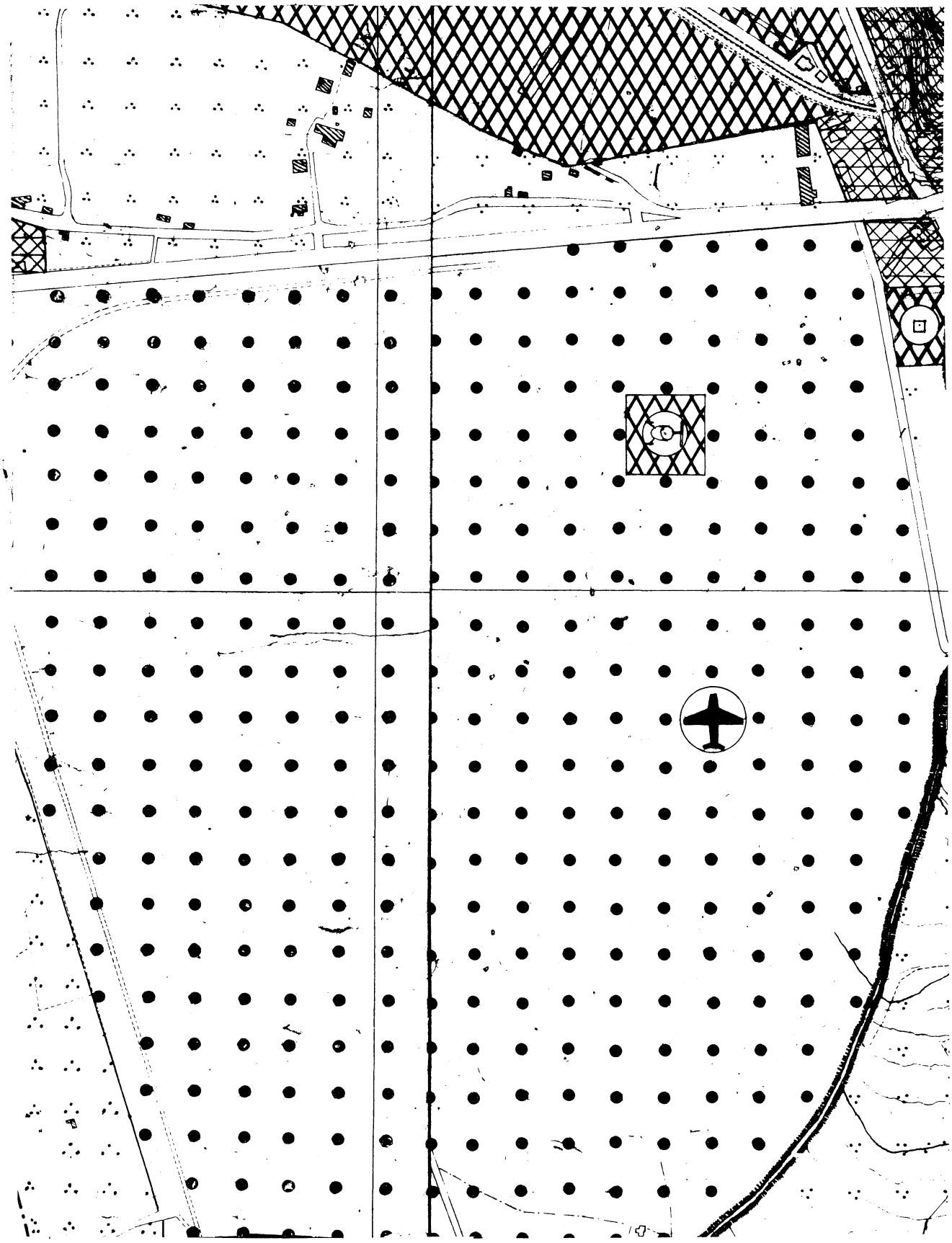

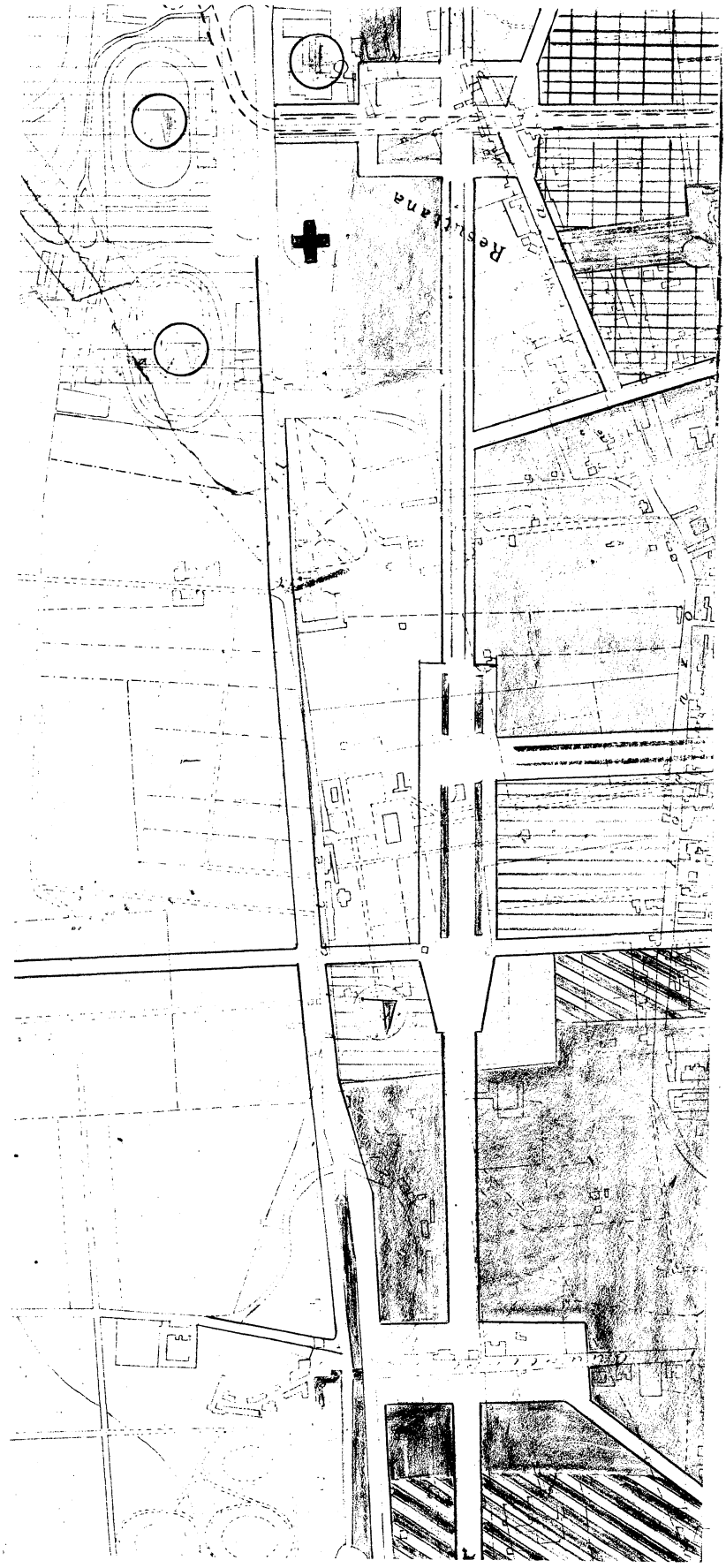

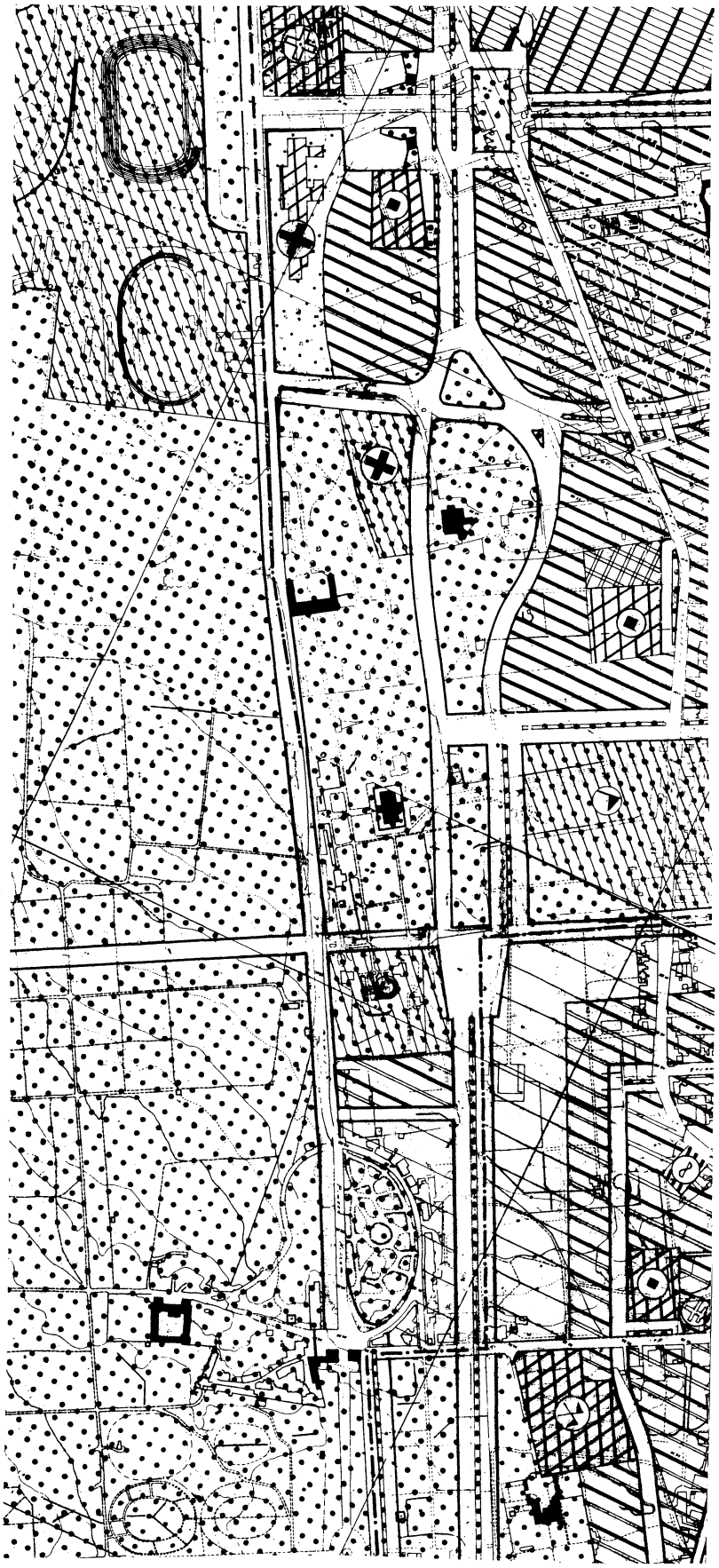

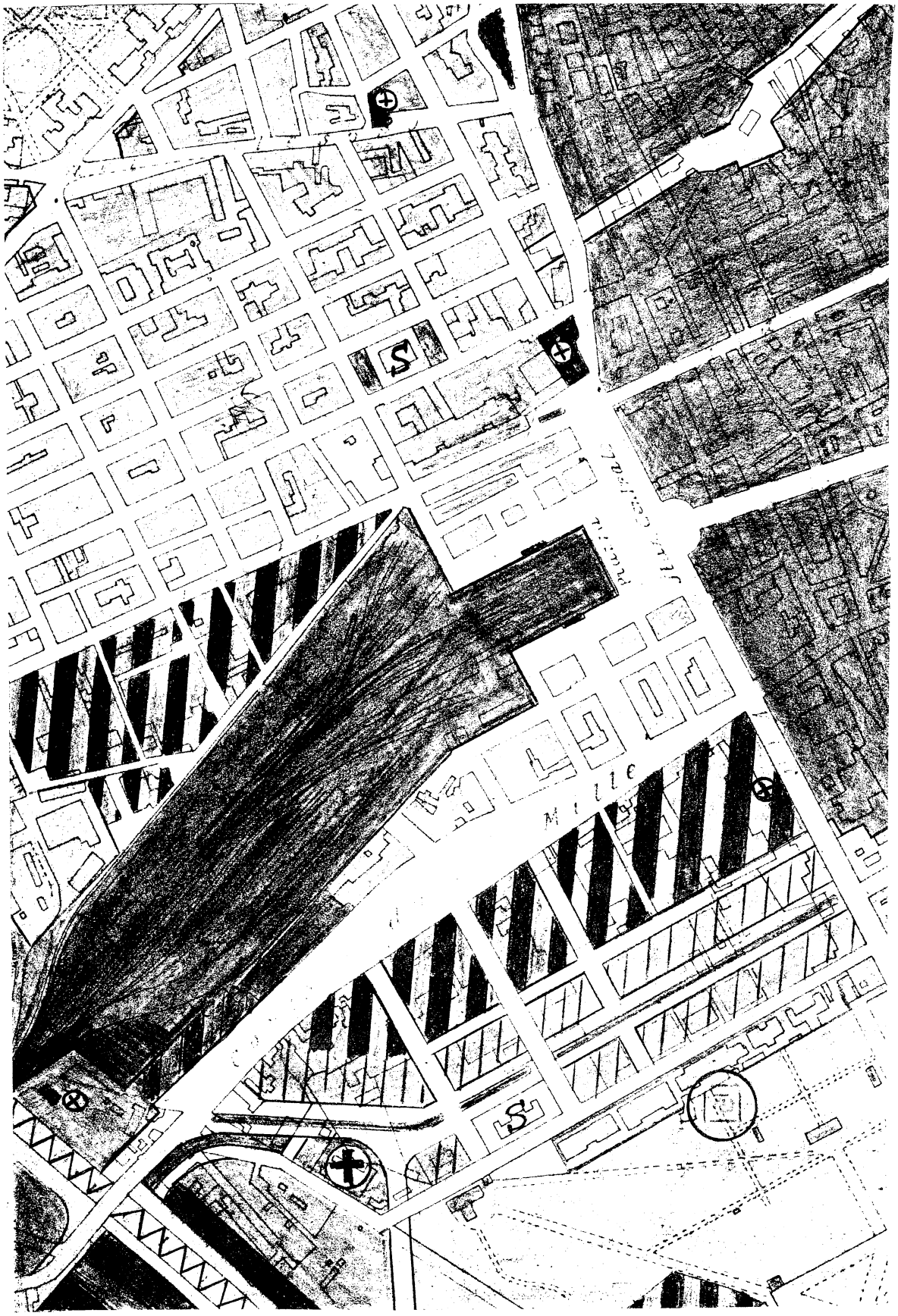

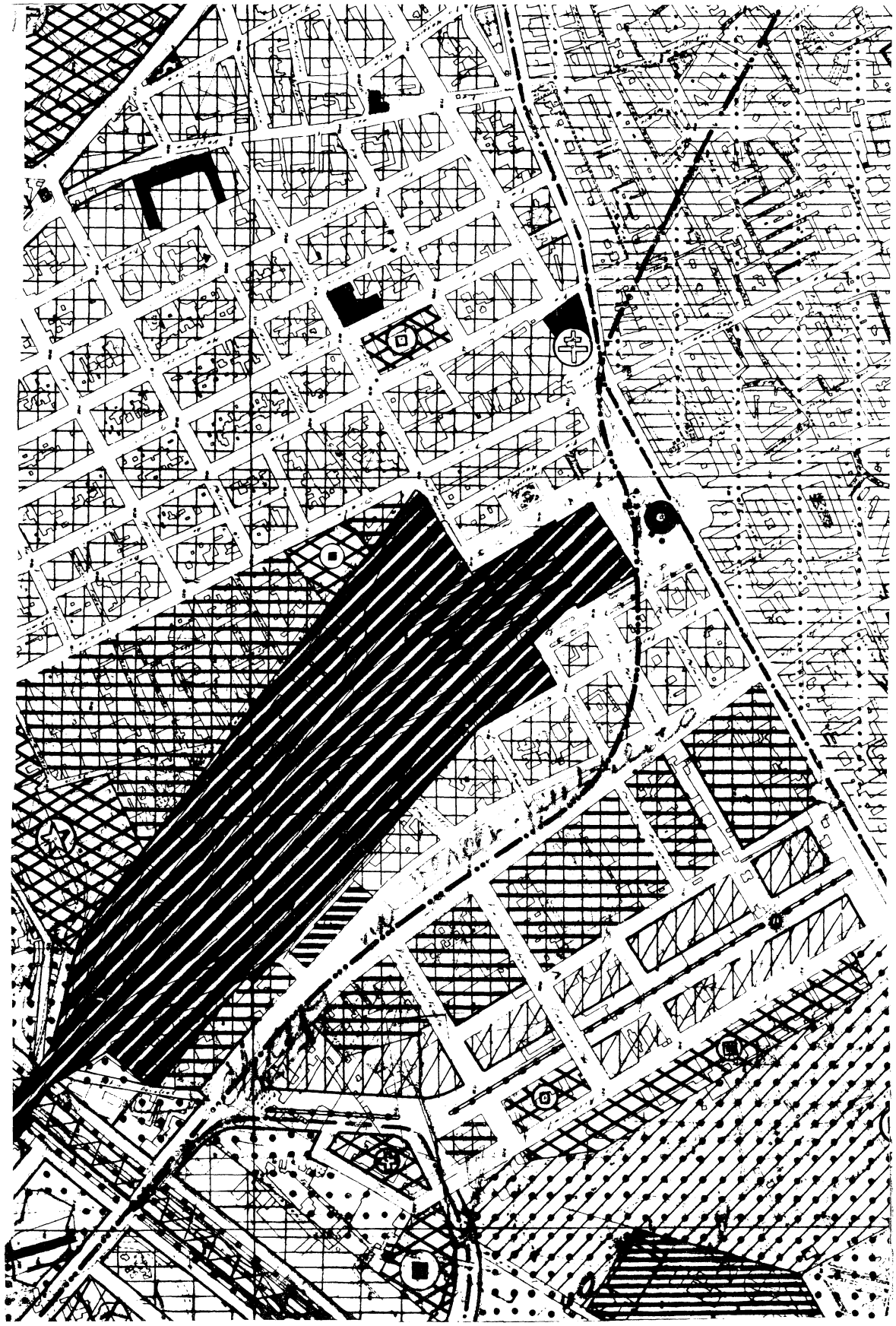

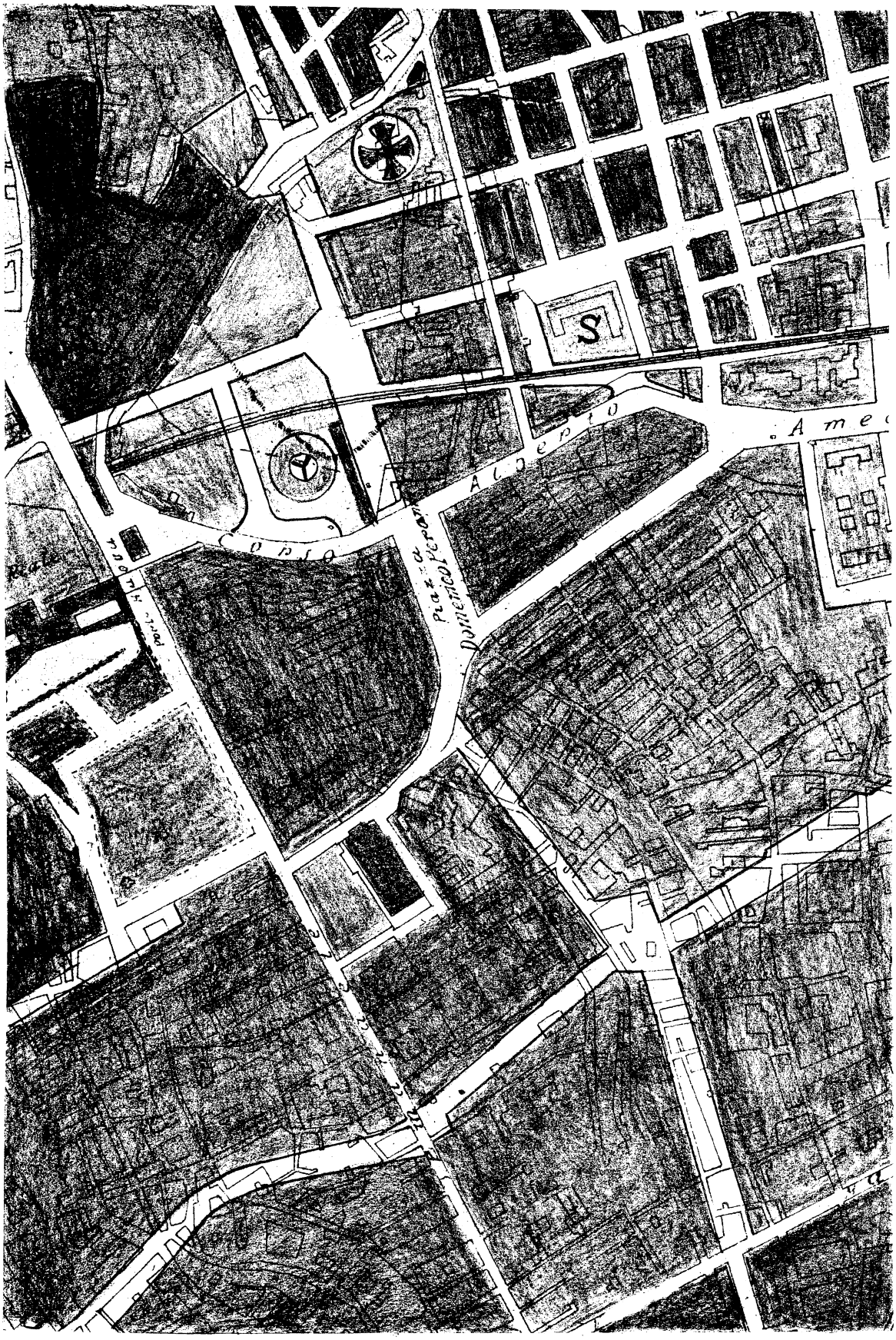
S
Corso
Piazza
Domenico Peroni



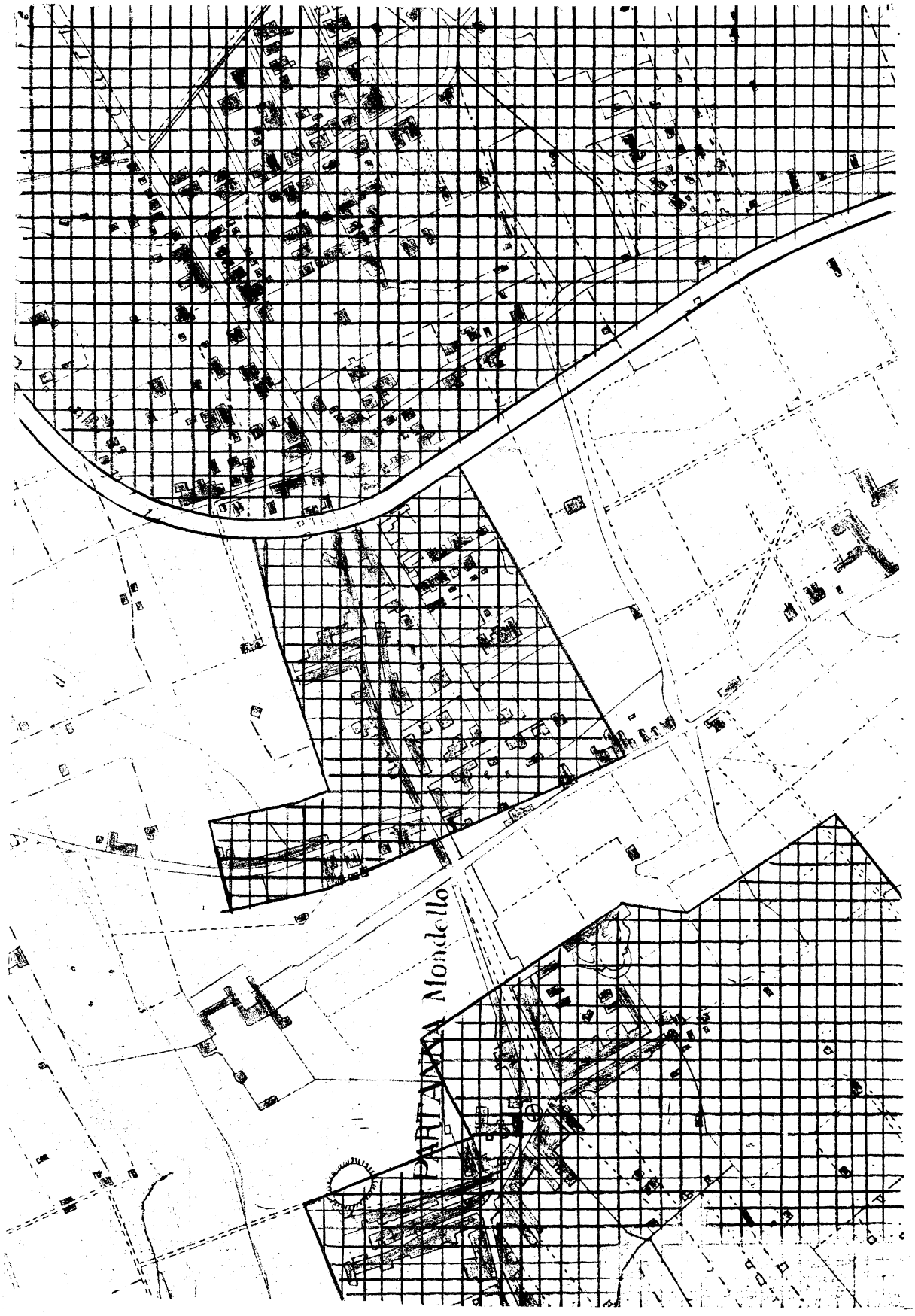
PARIANA
Mondello

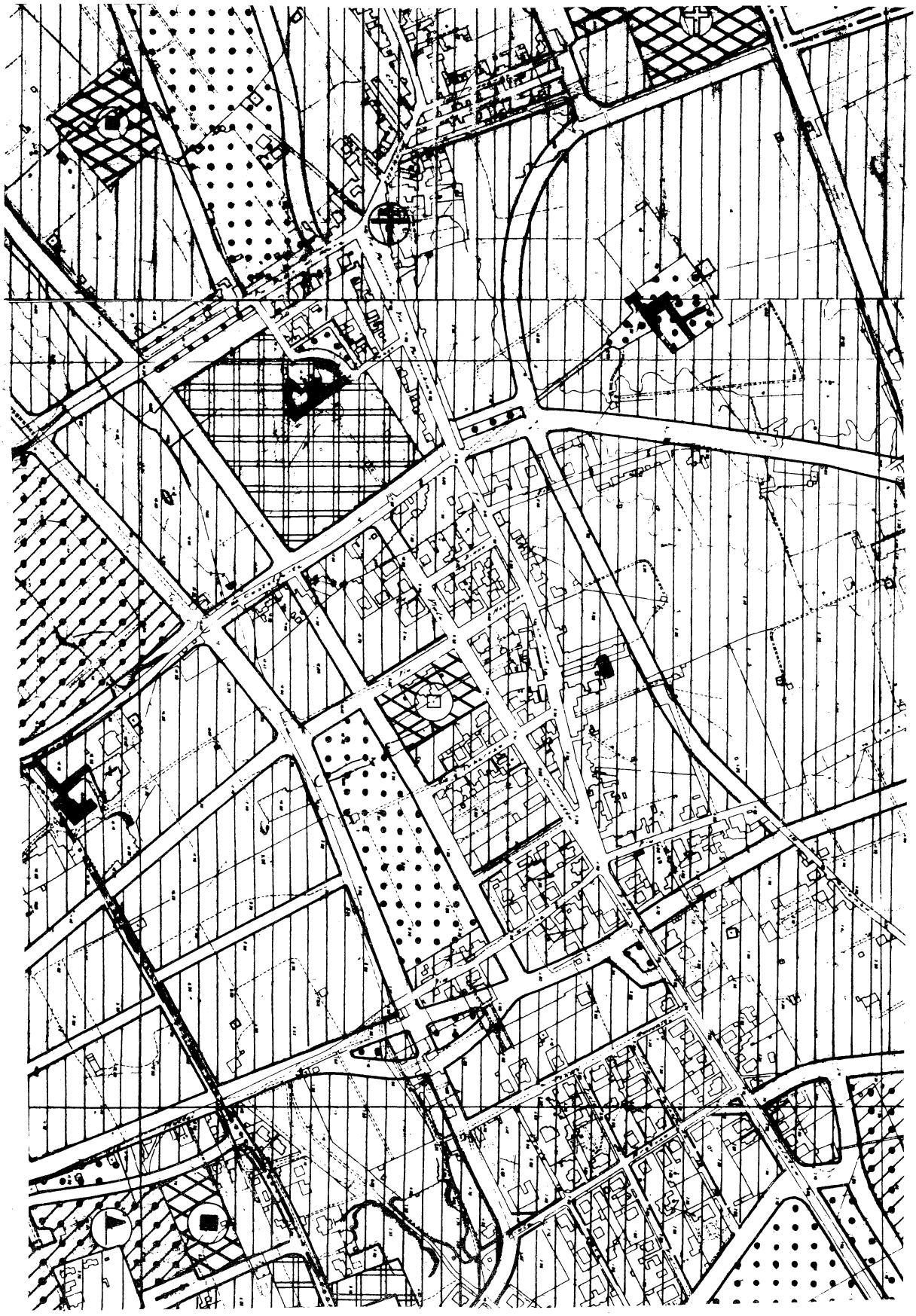

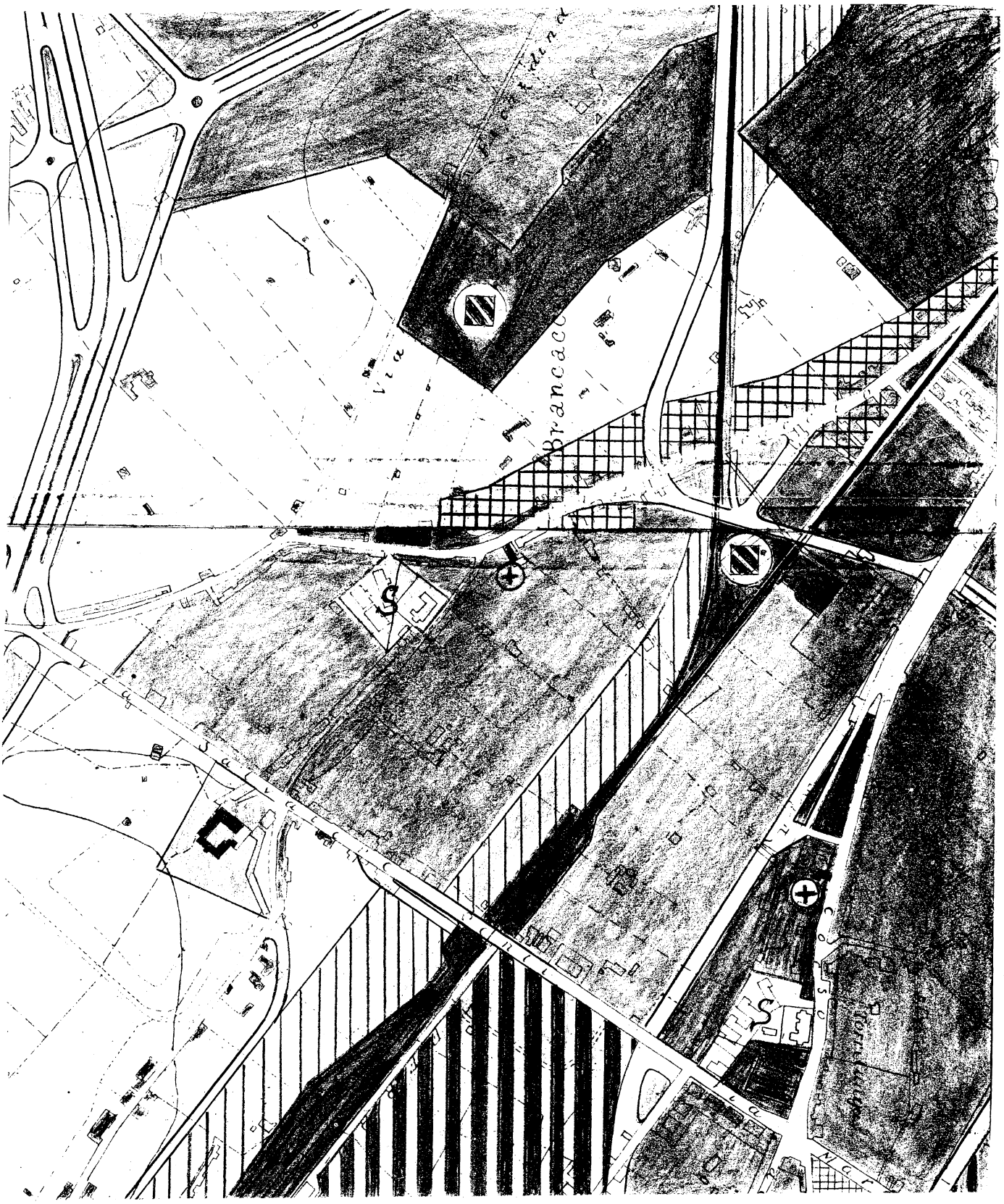

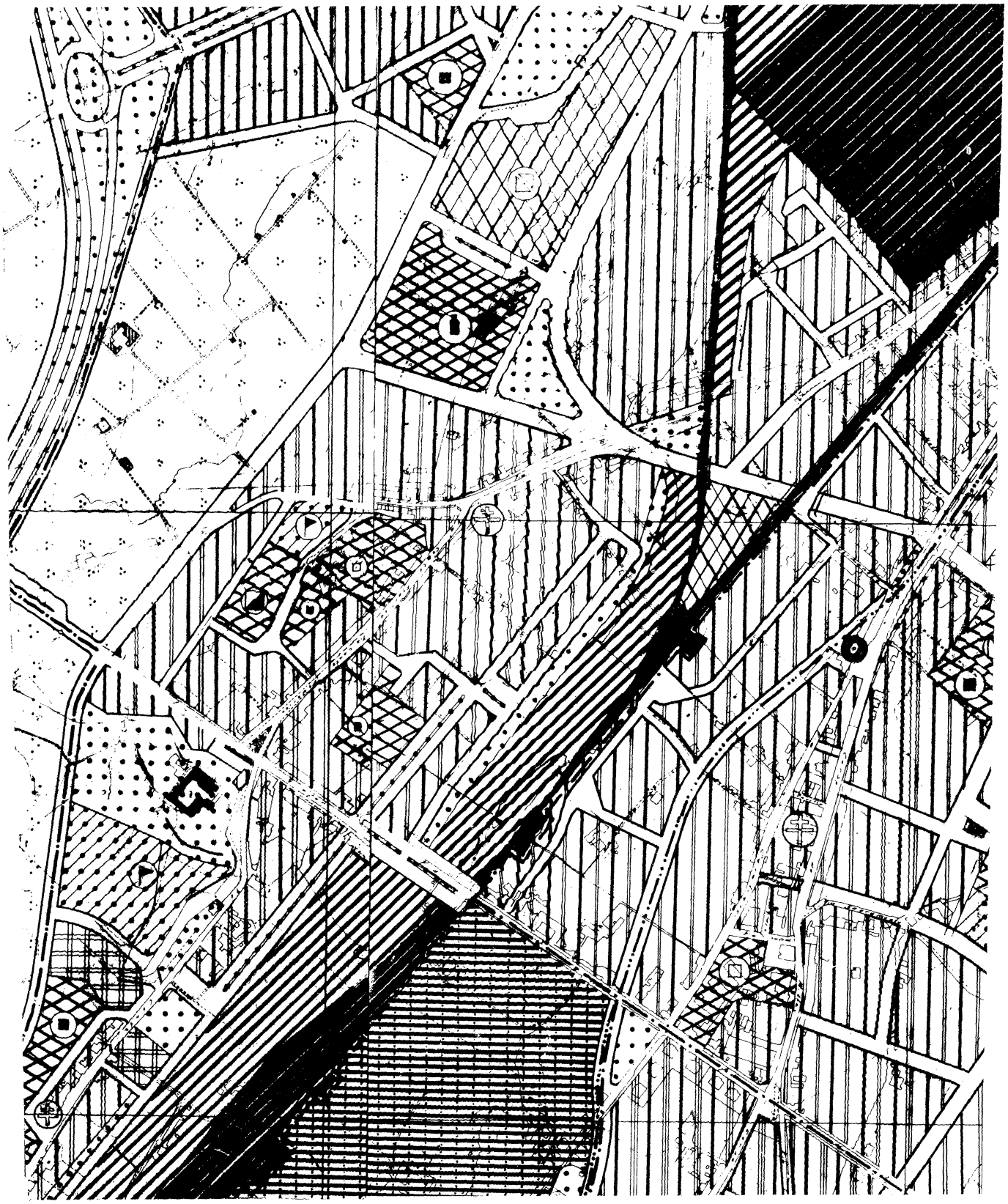

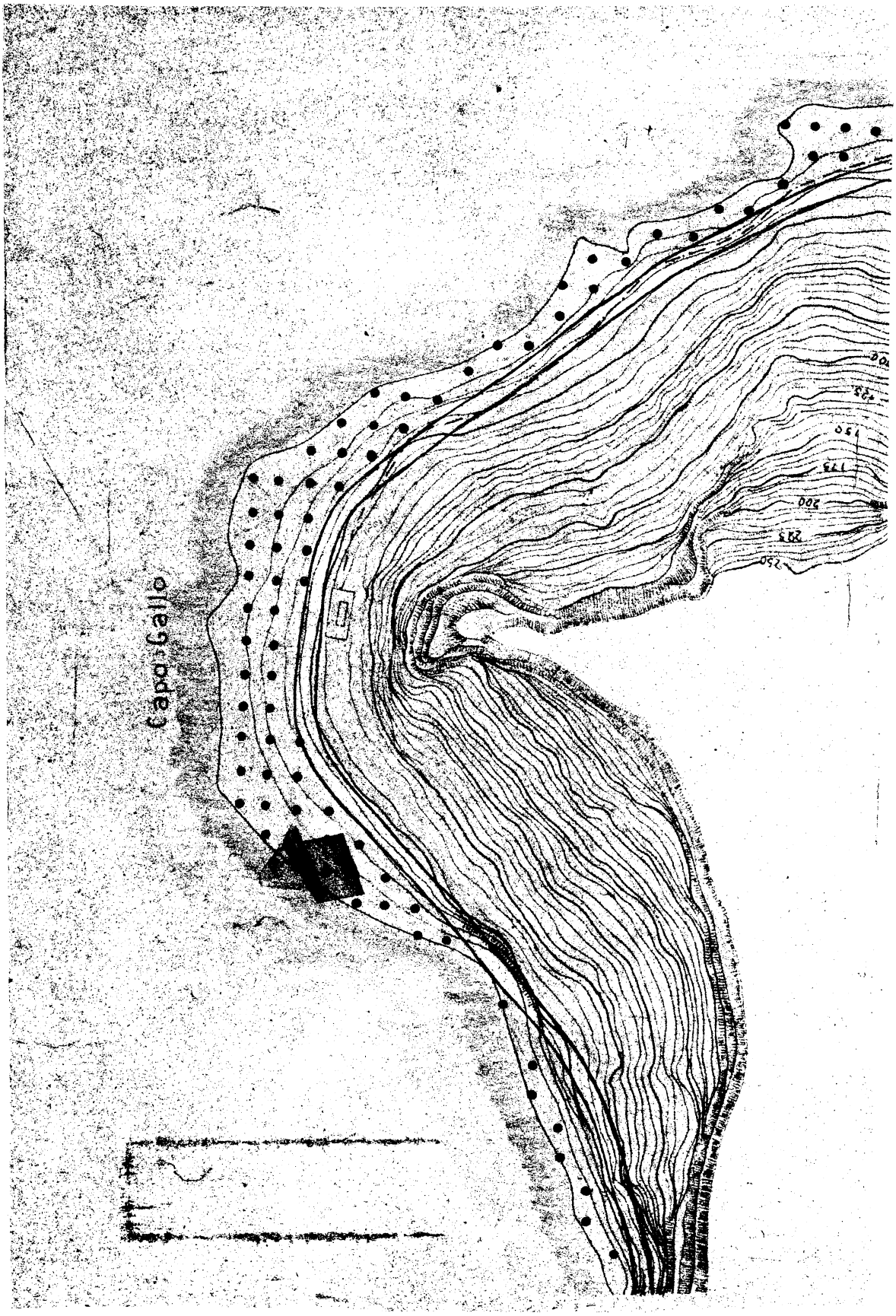
Capo Gallo

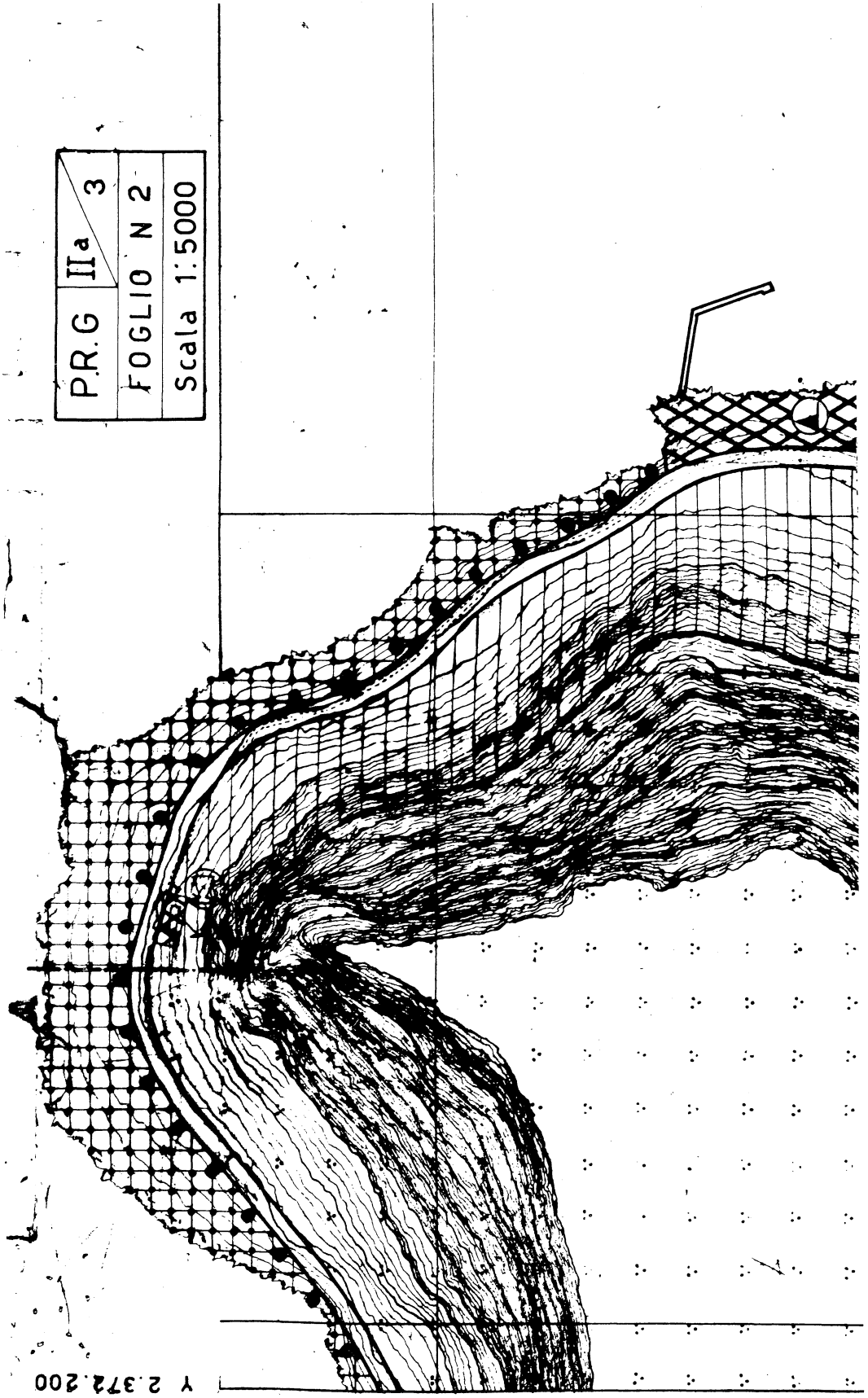
P.R.G IIª 3
FOGLIO N 2
Scala 1:5000

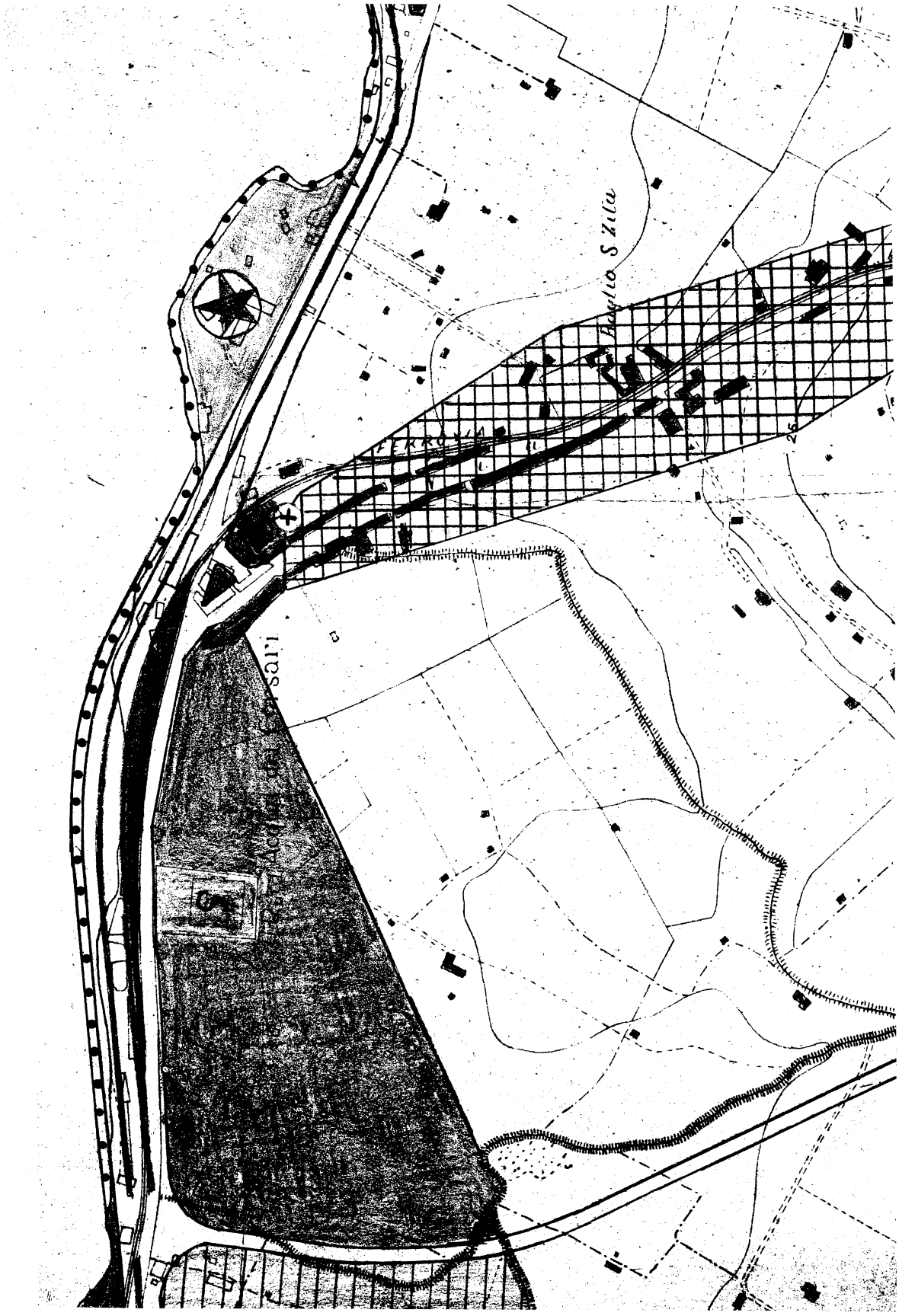
Boglio S. Zita
FERROVIA

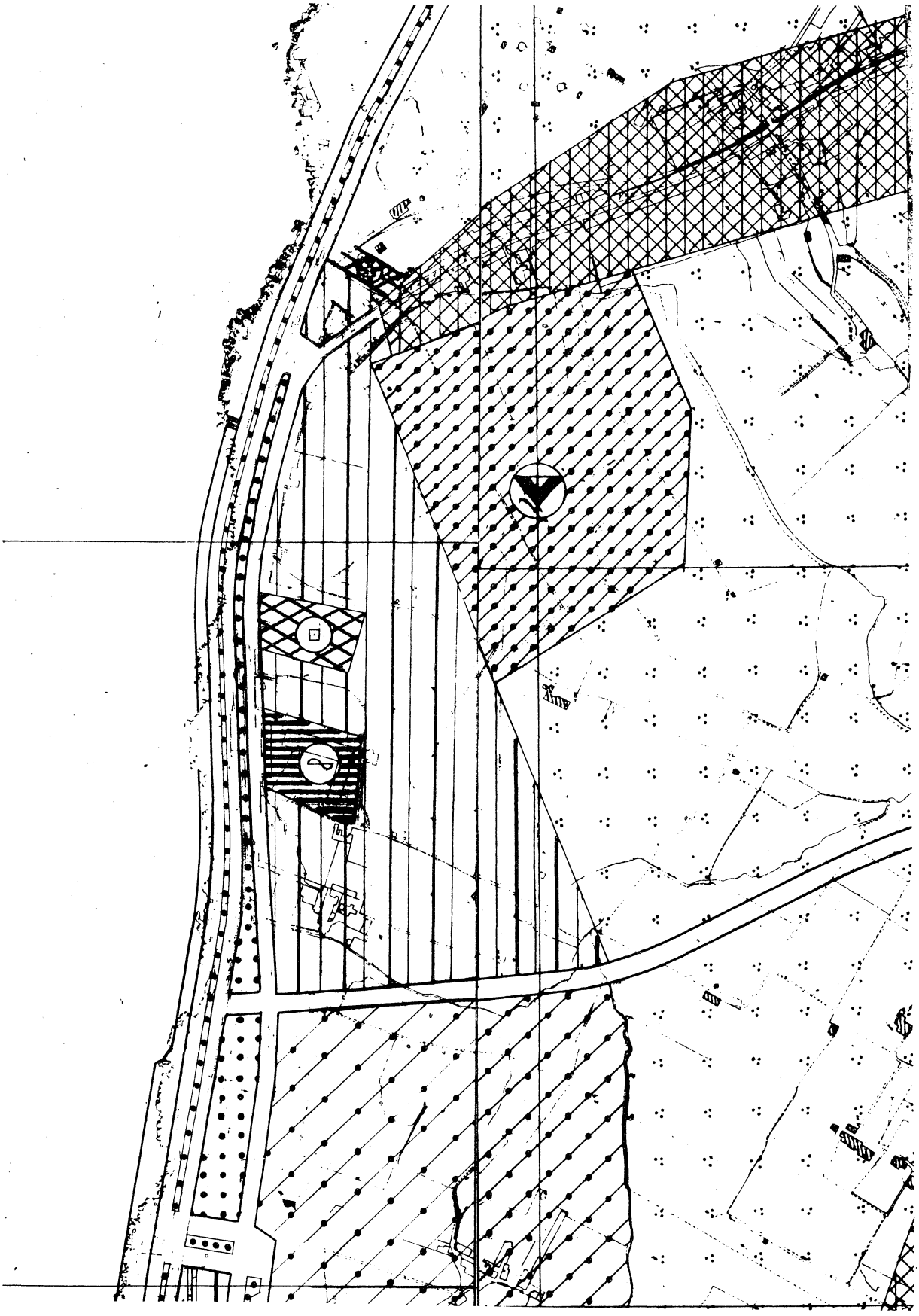

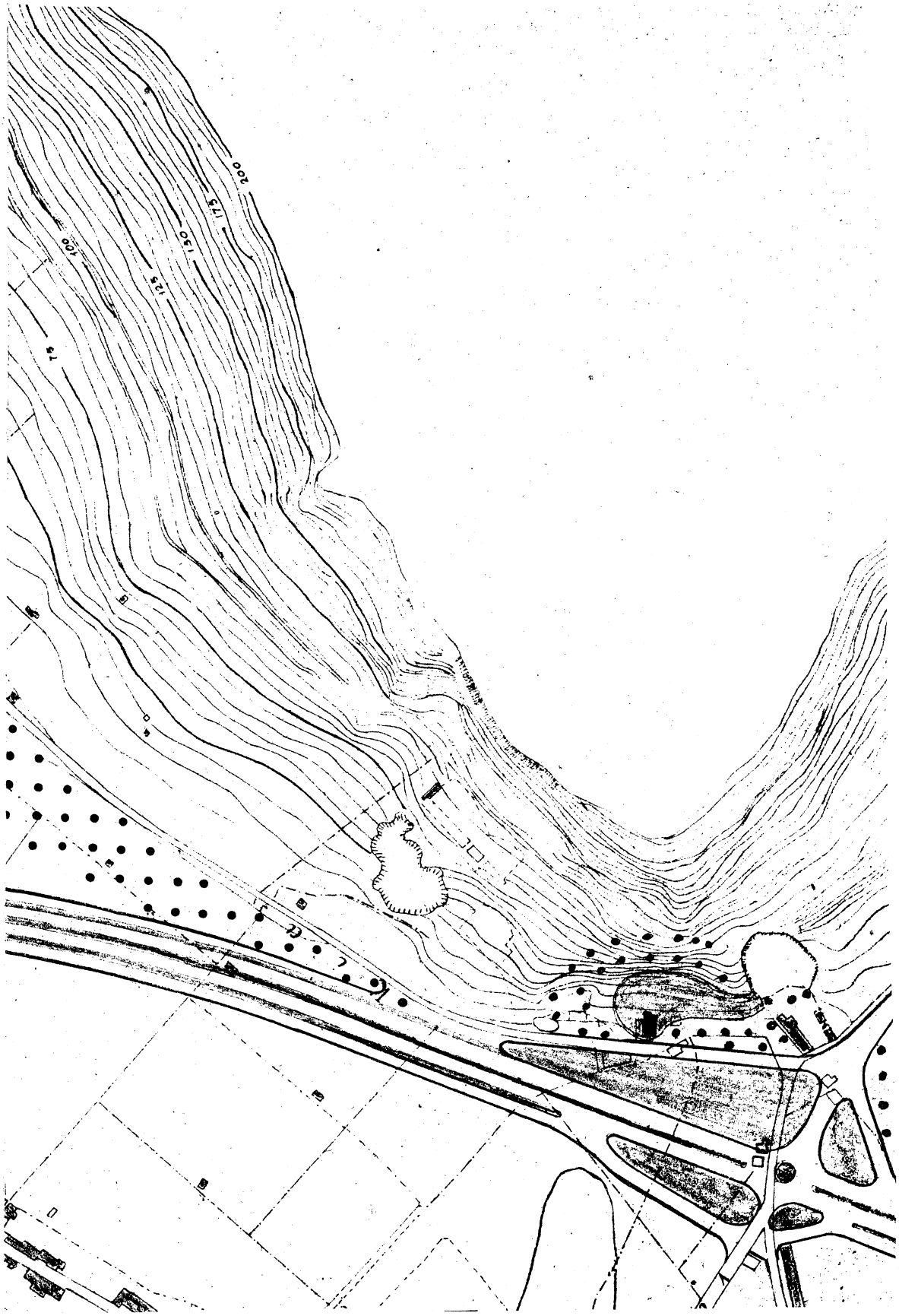
200
175
150
125
100
75

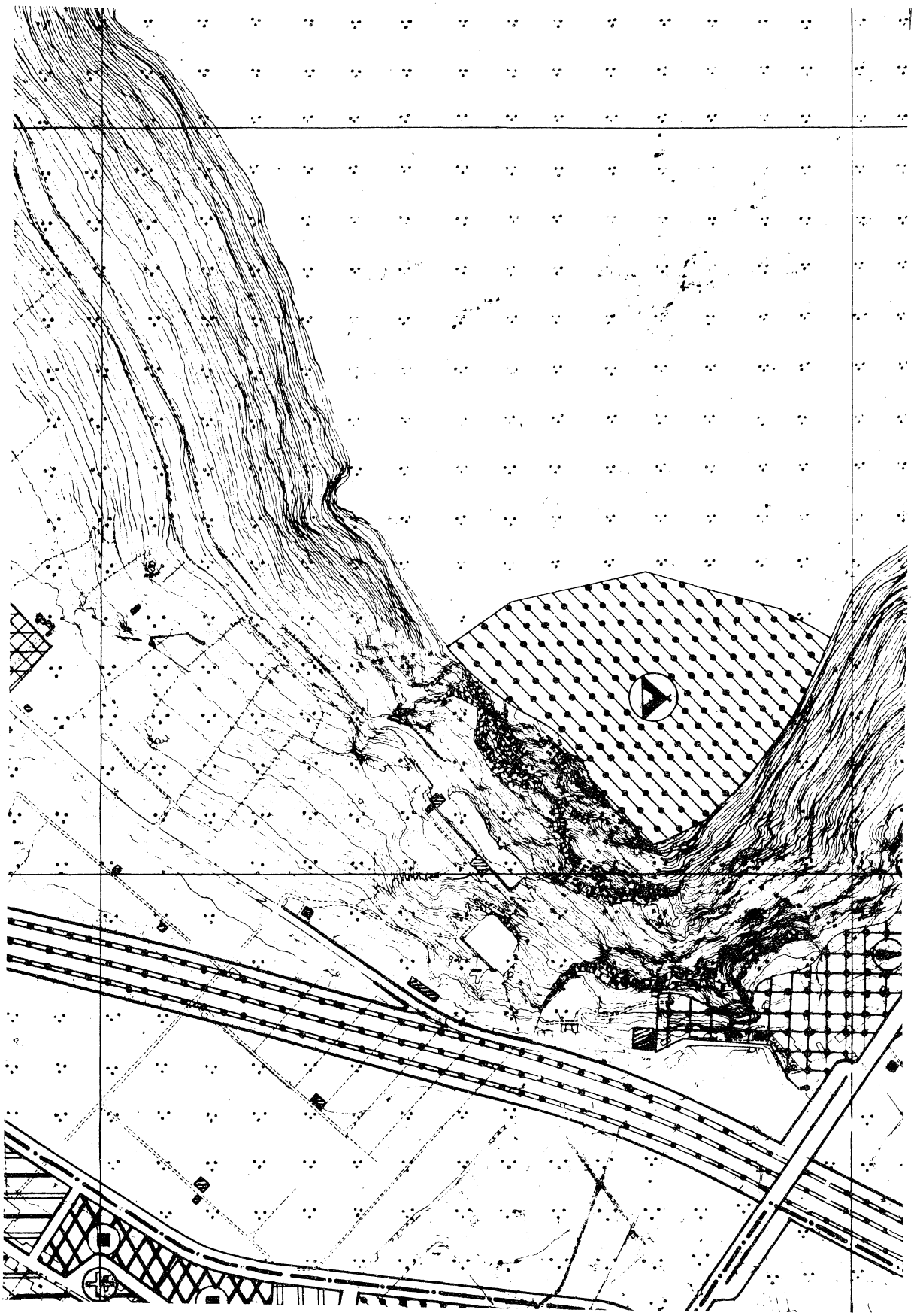

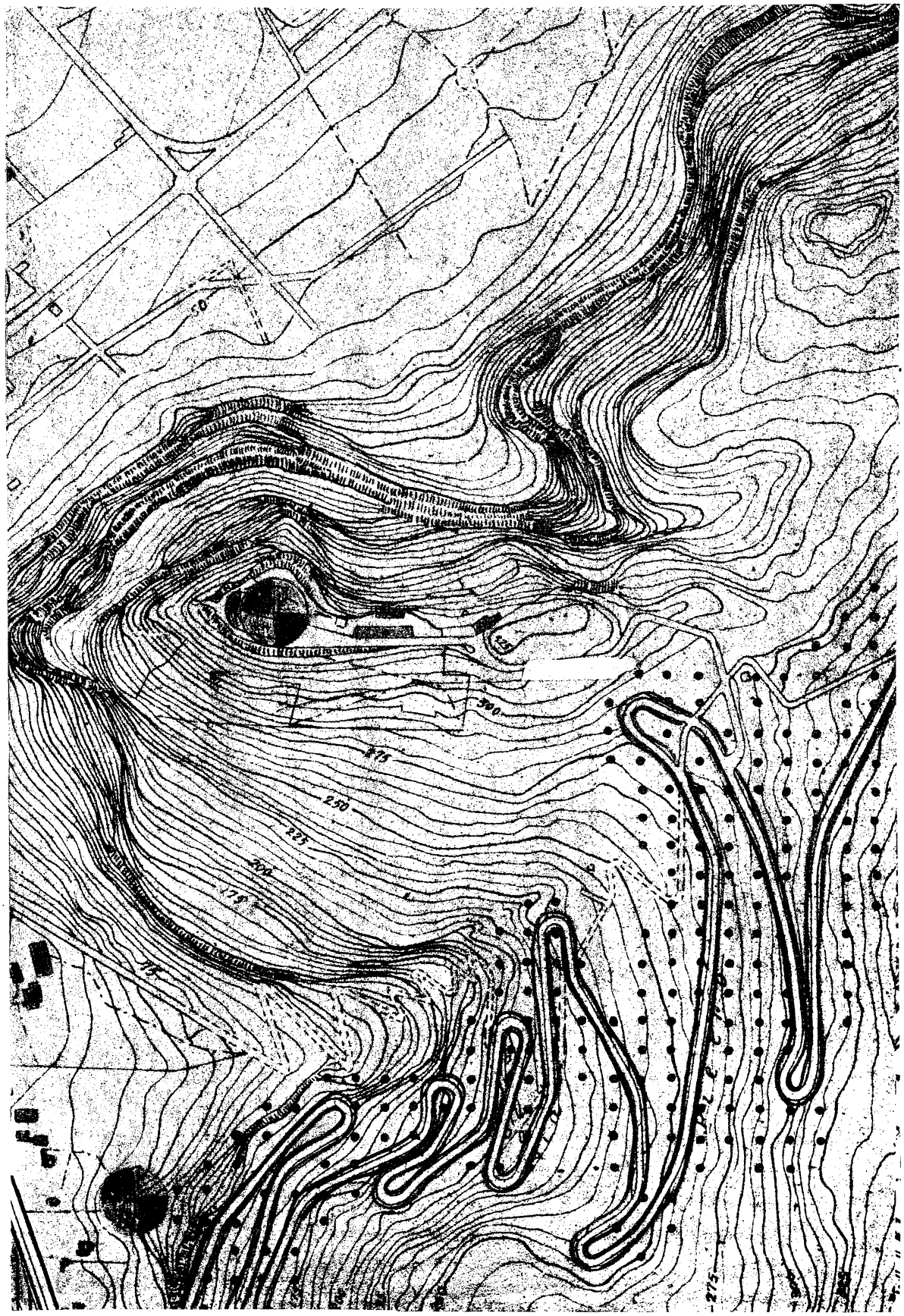
300
275
250
225
200
175

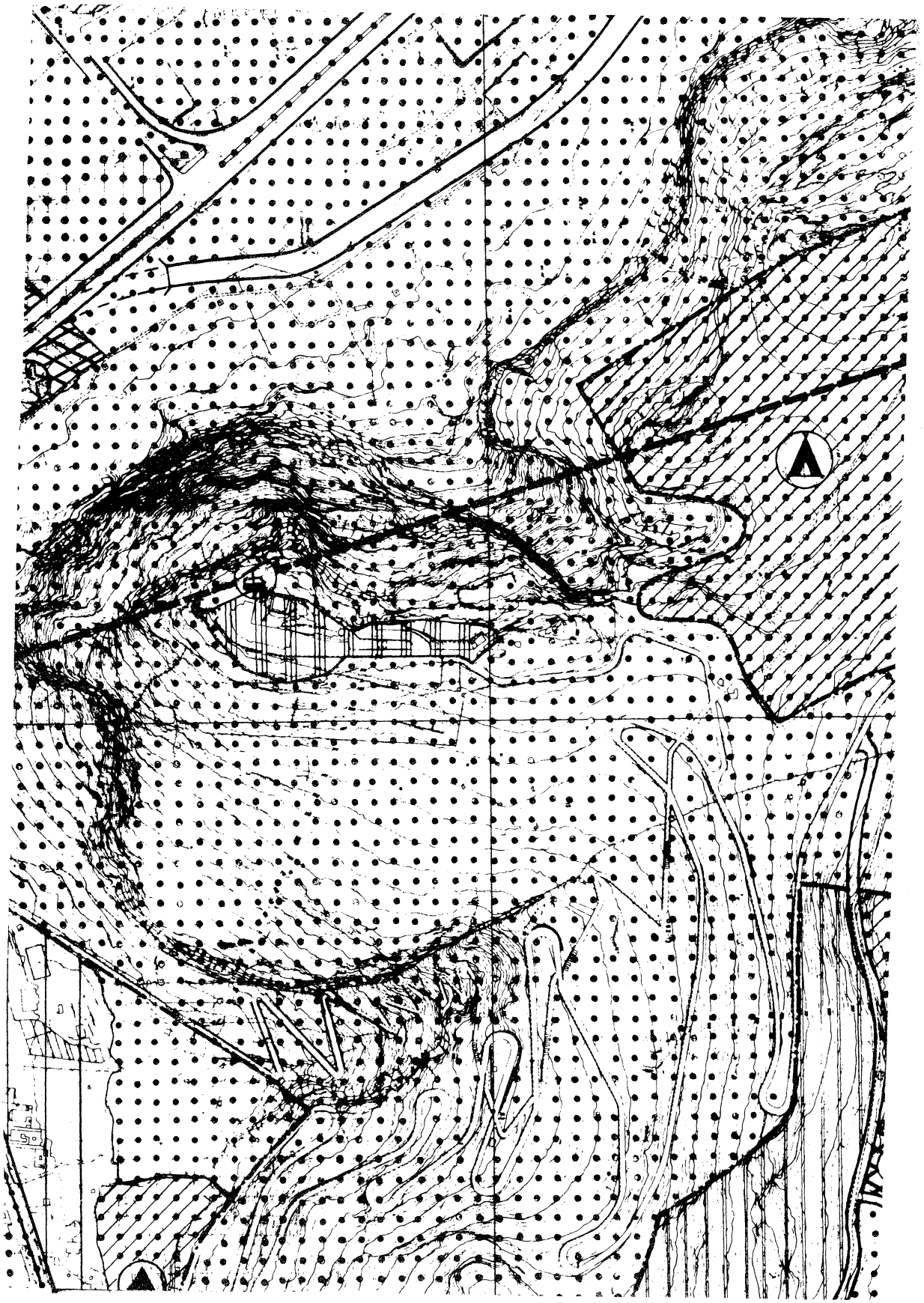



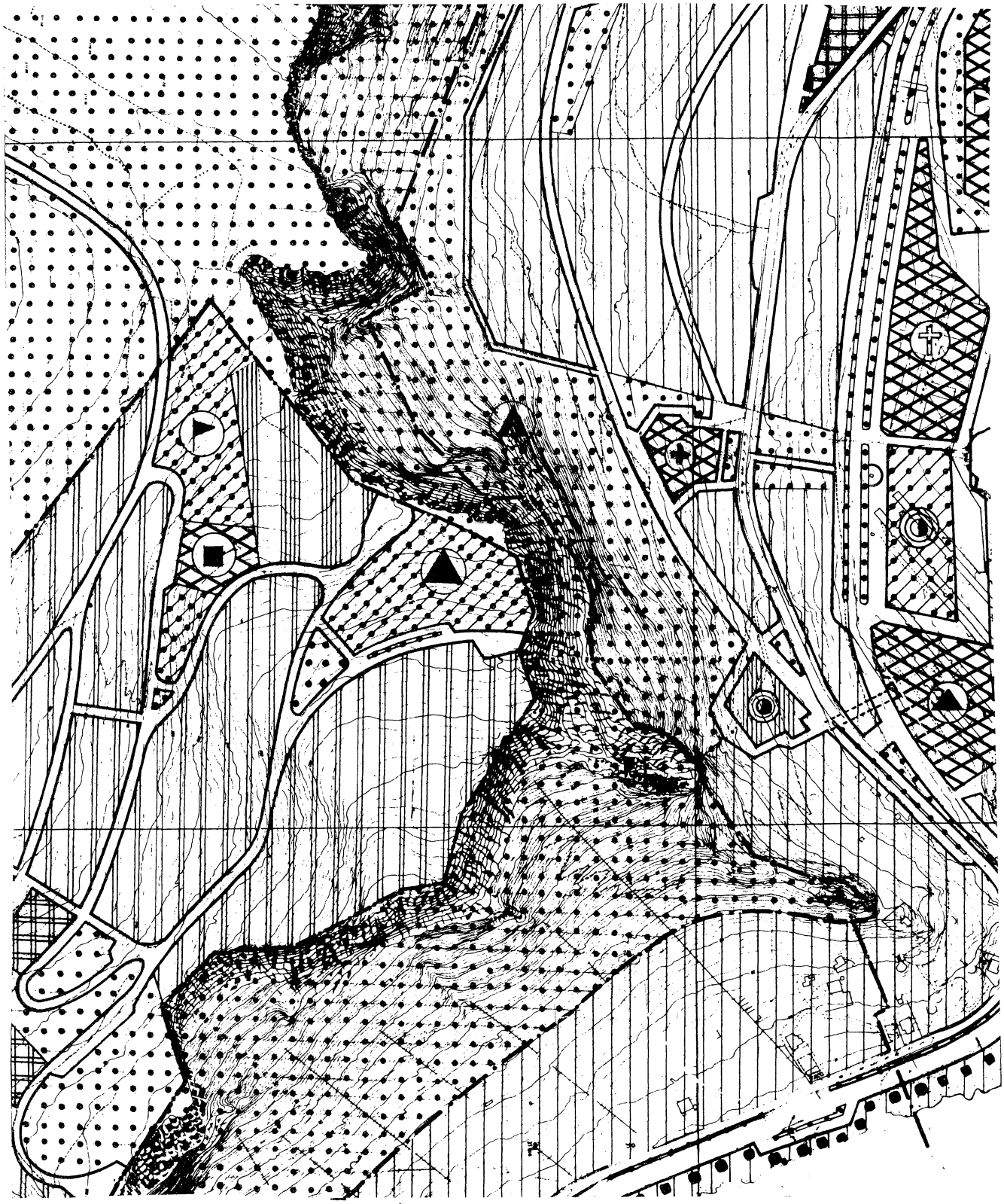


Donna Nela
50
25
0

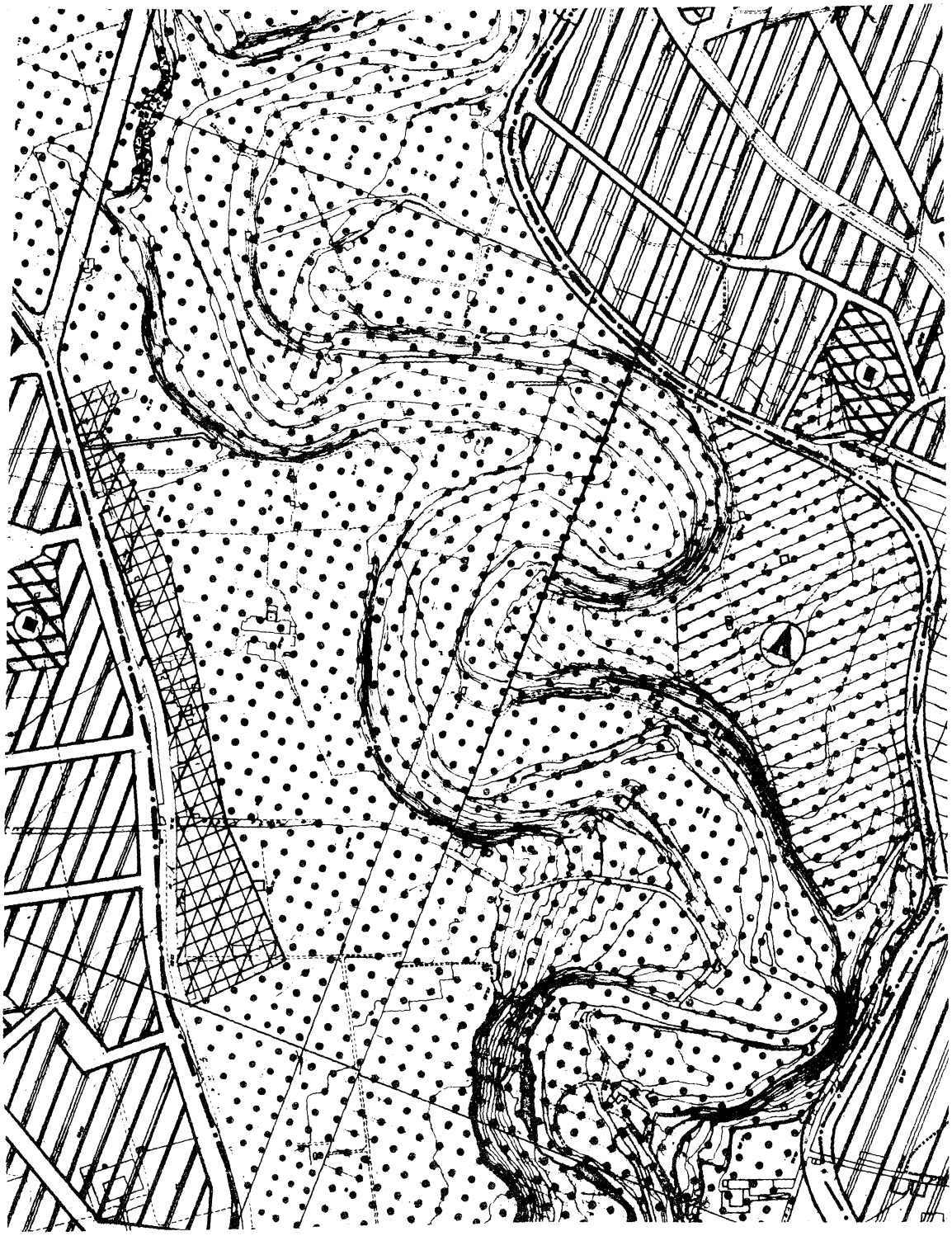

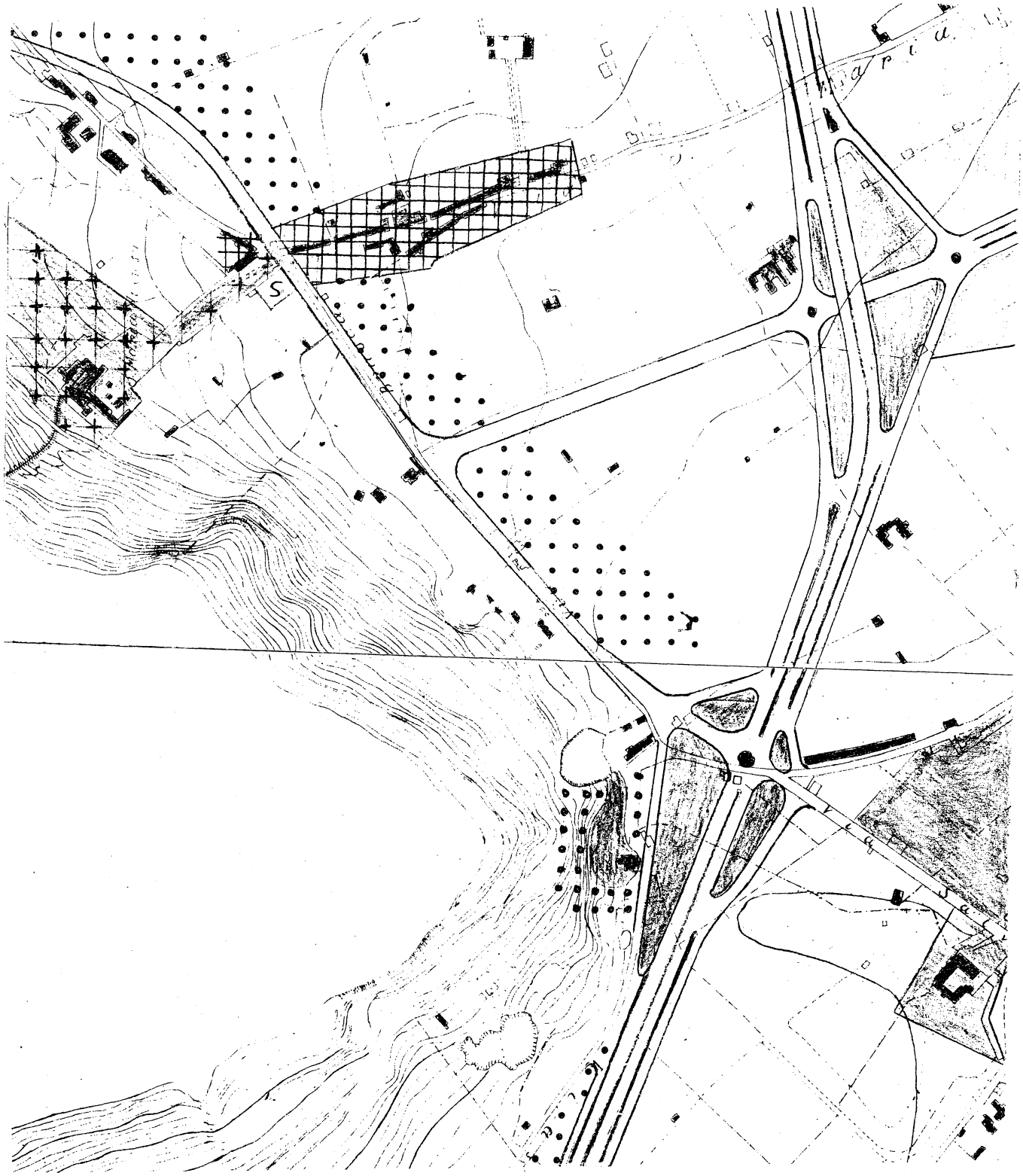

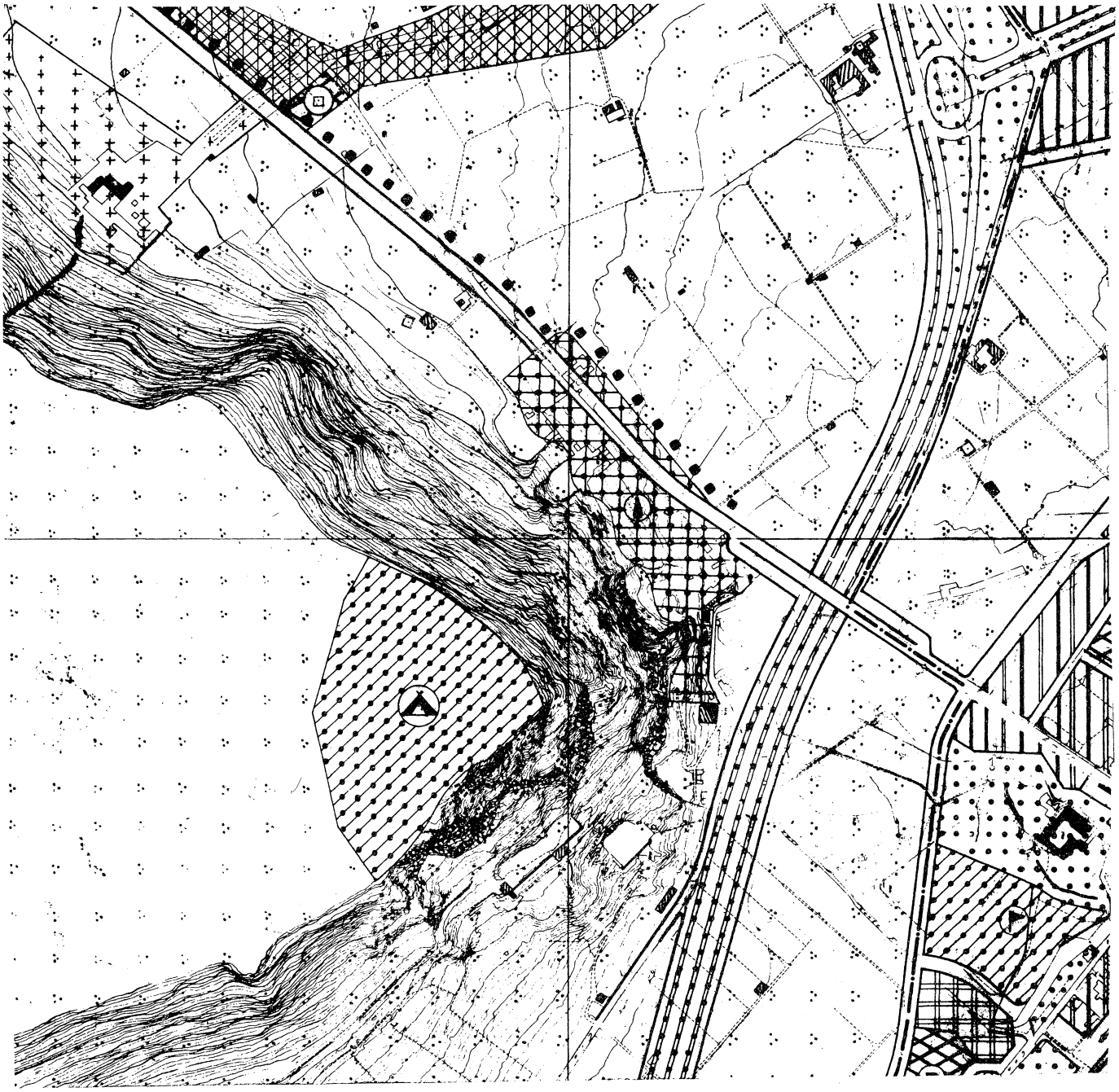

90-*bis*

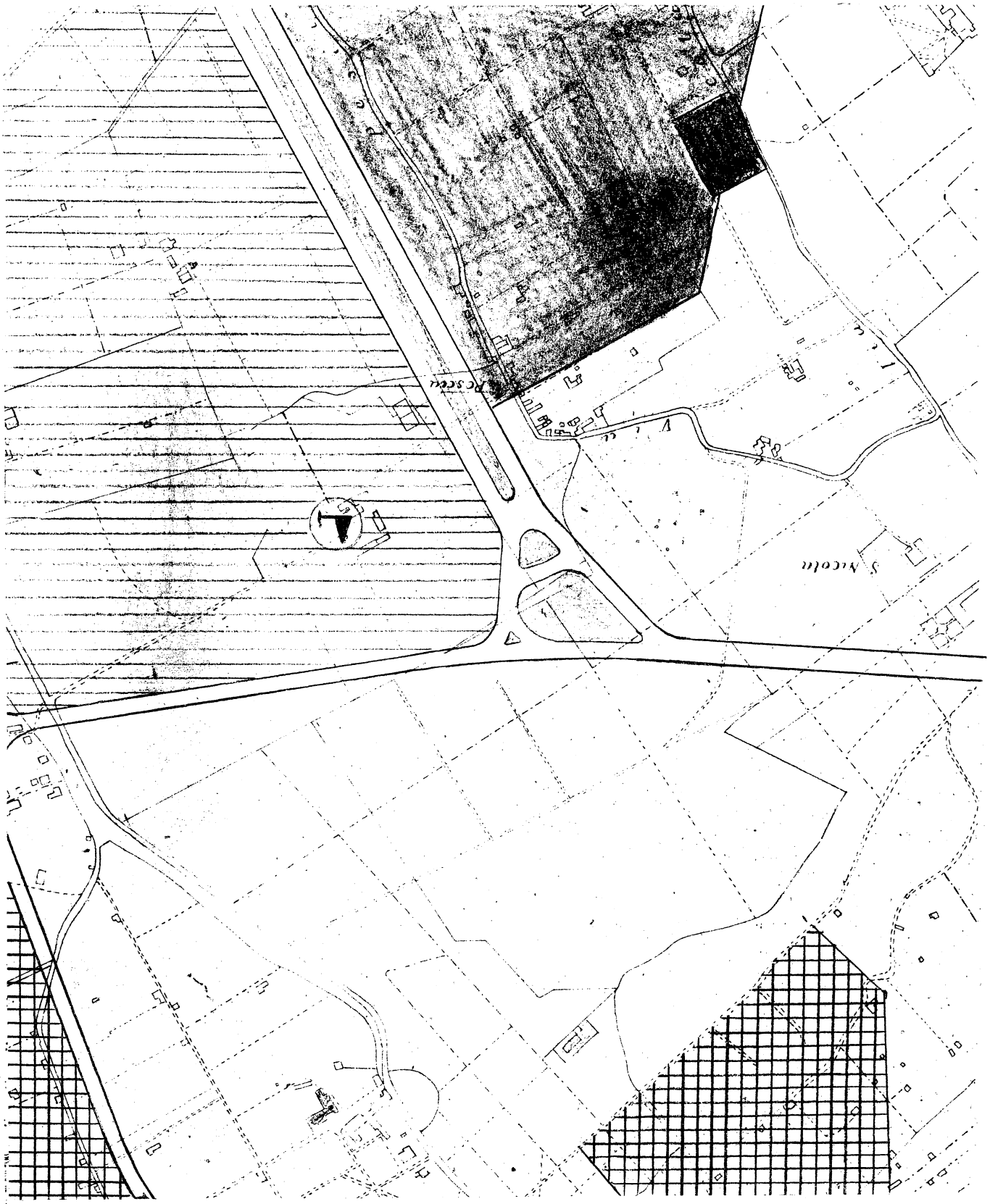

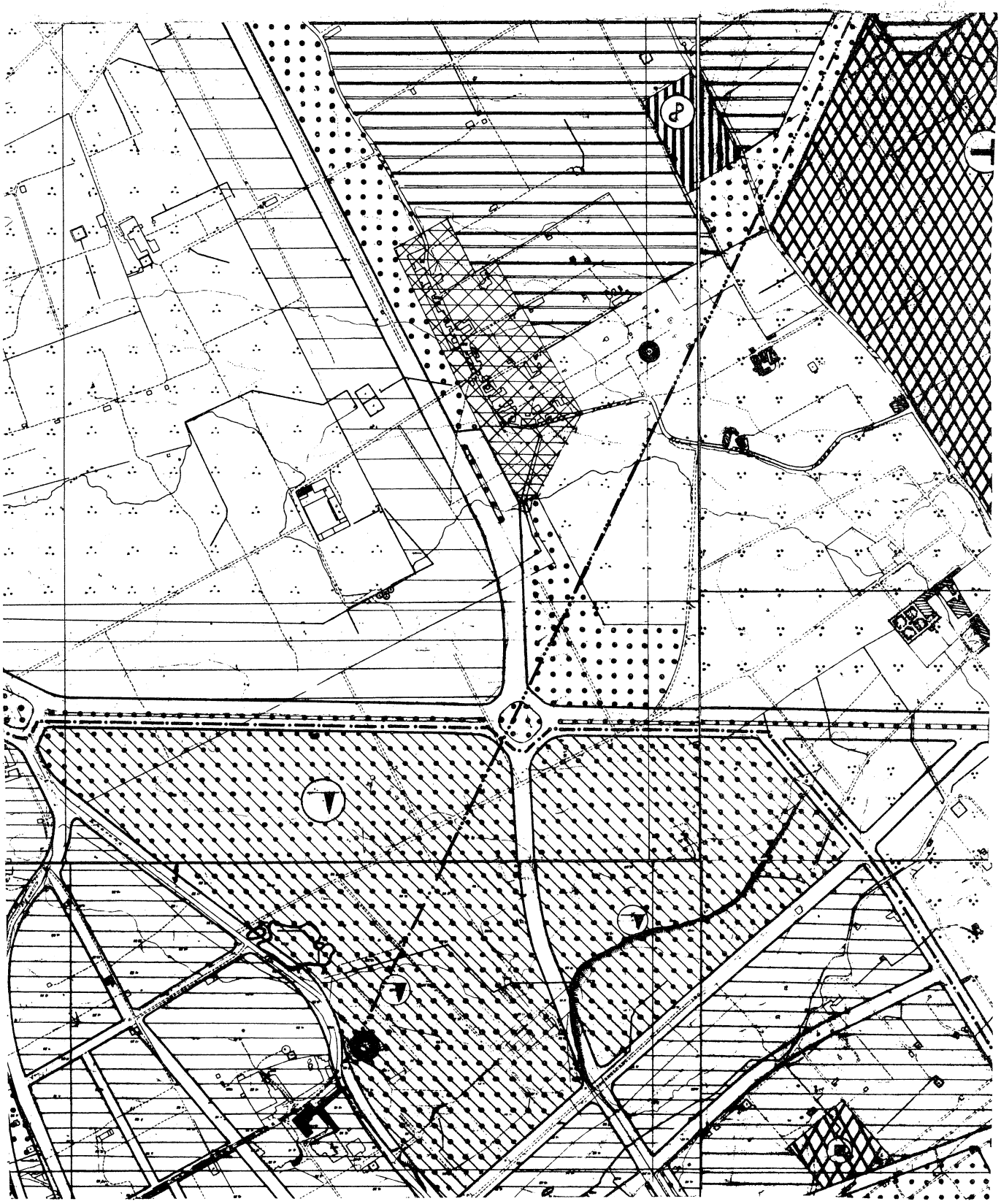

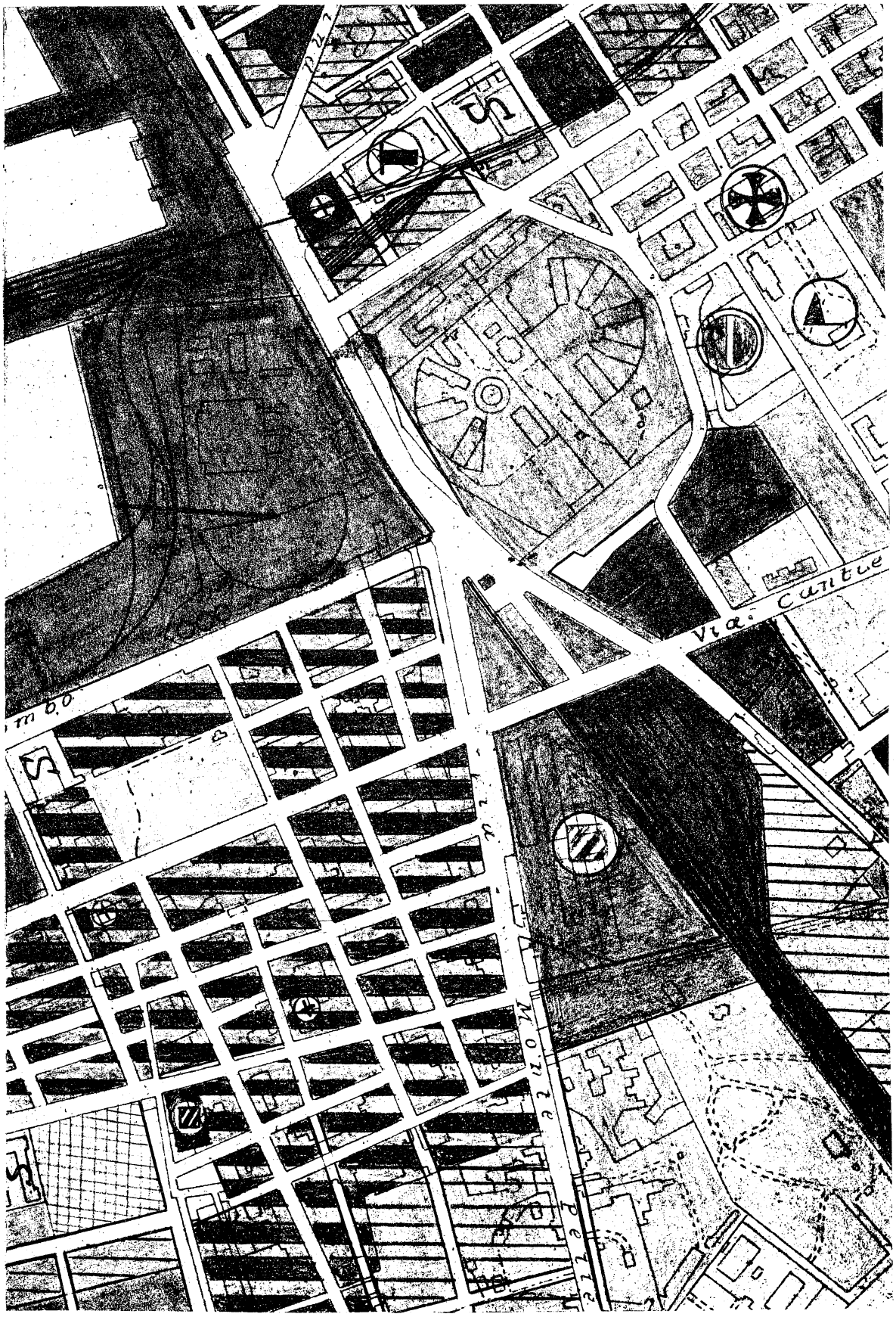
Via Cattue

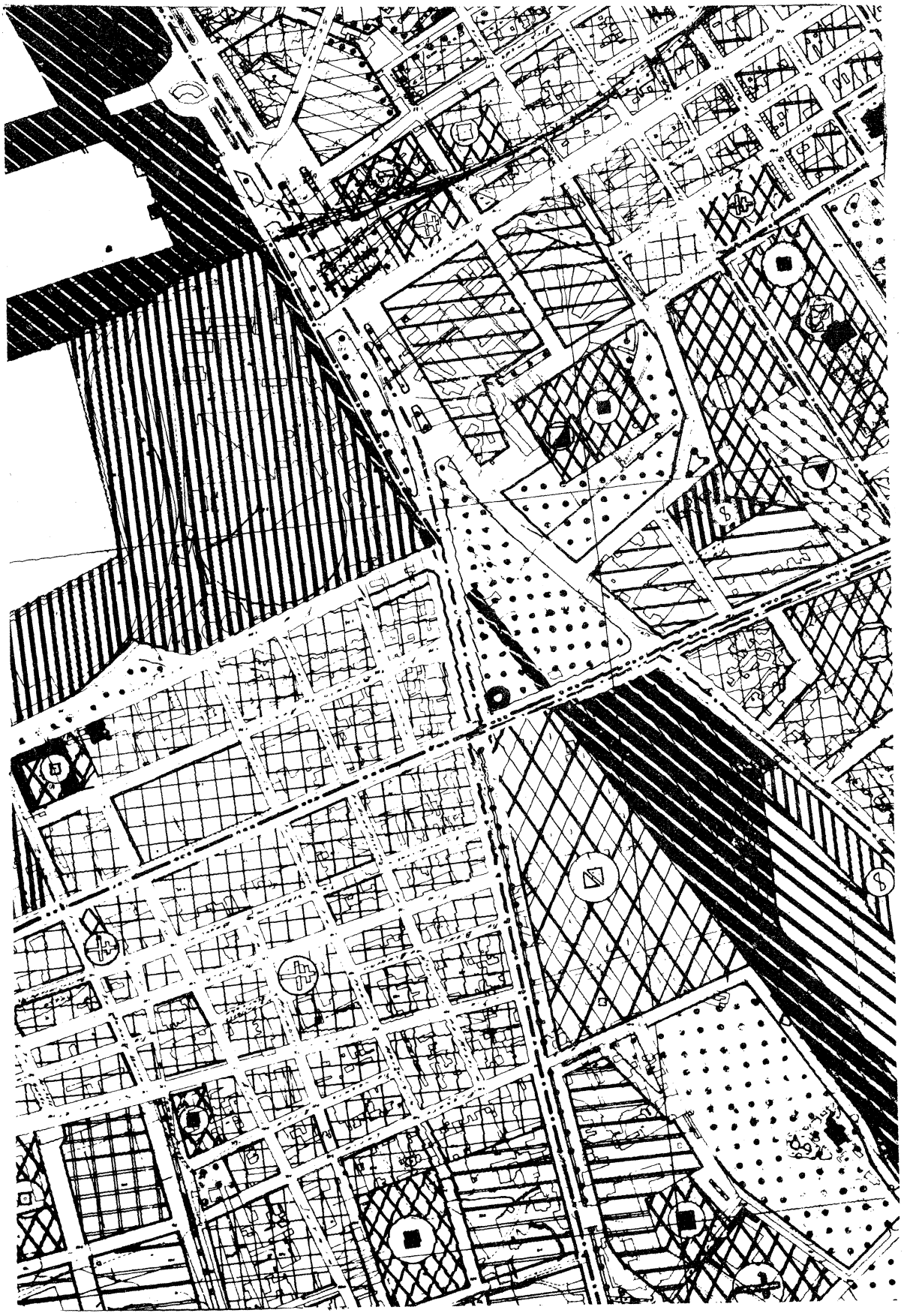

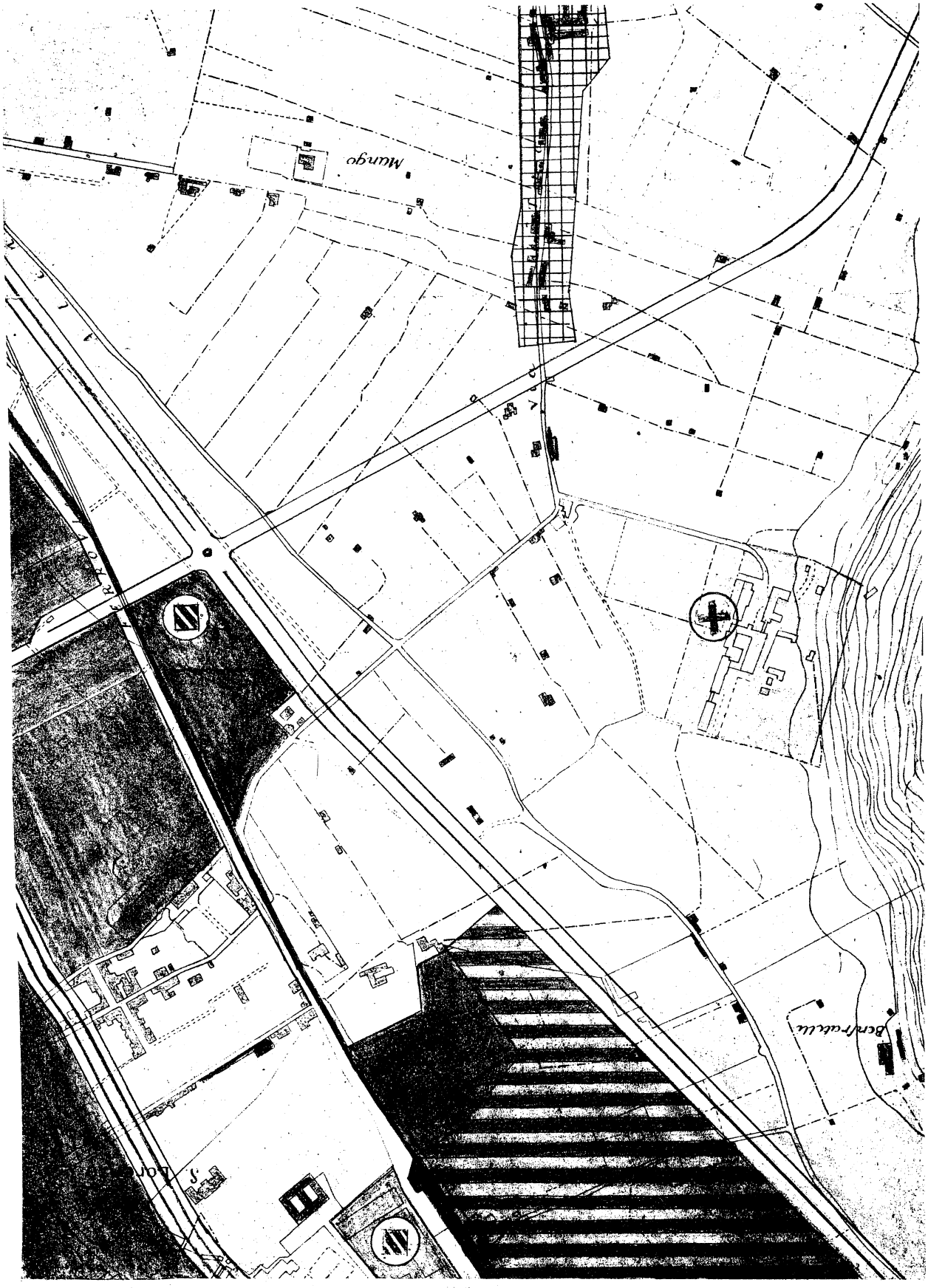
Mungo

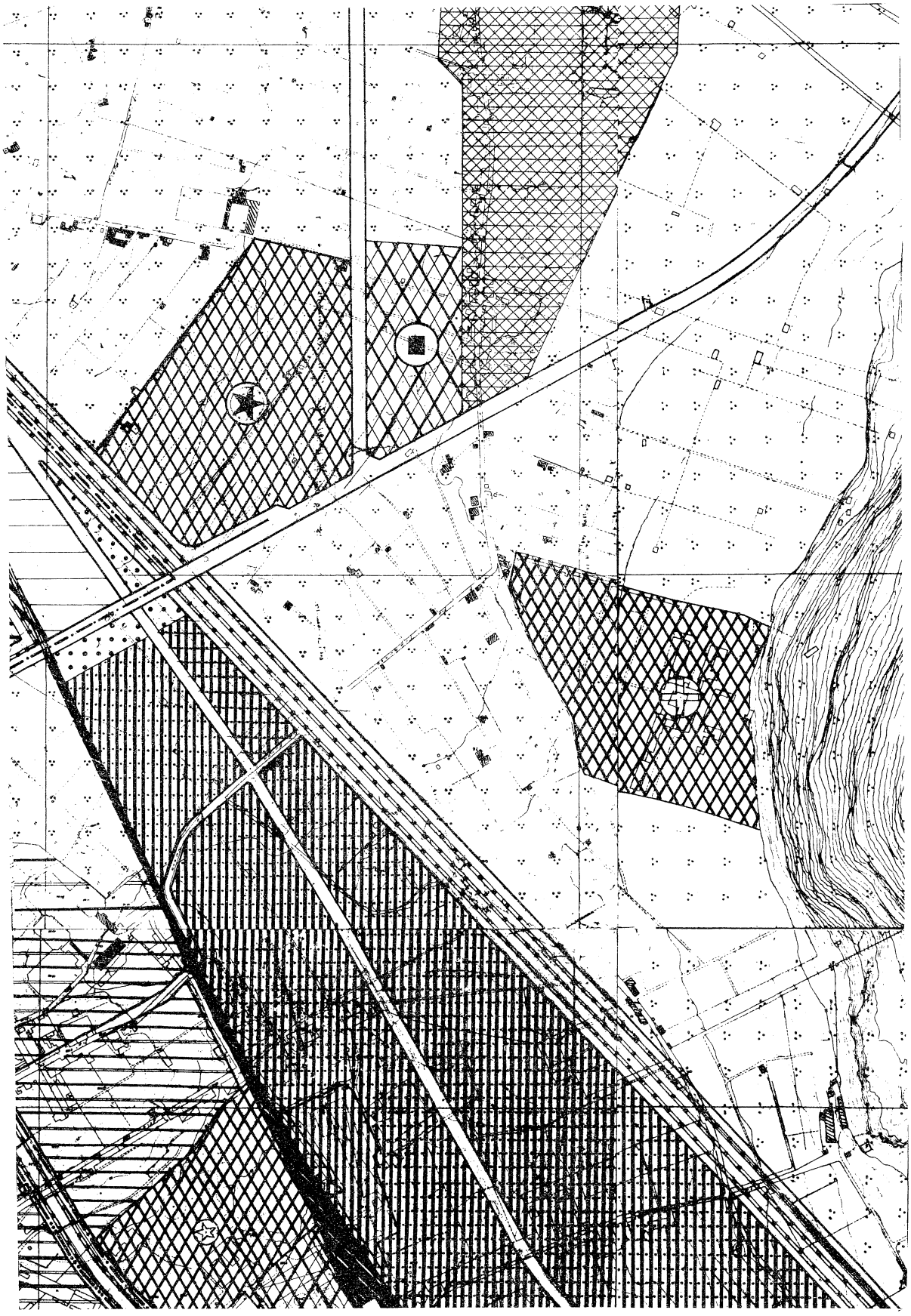

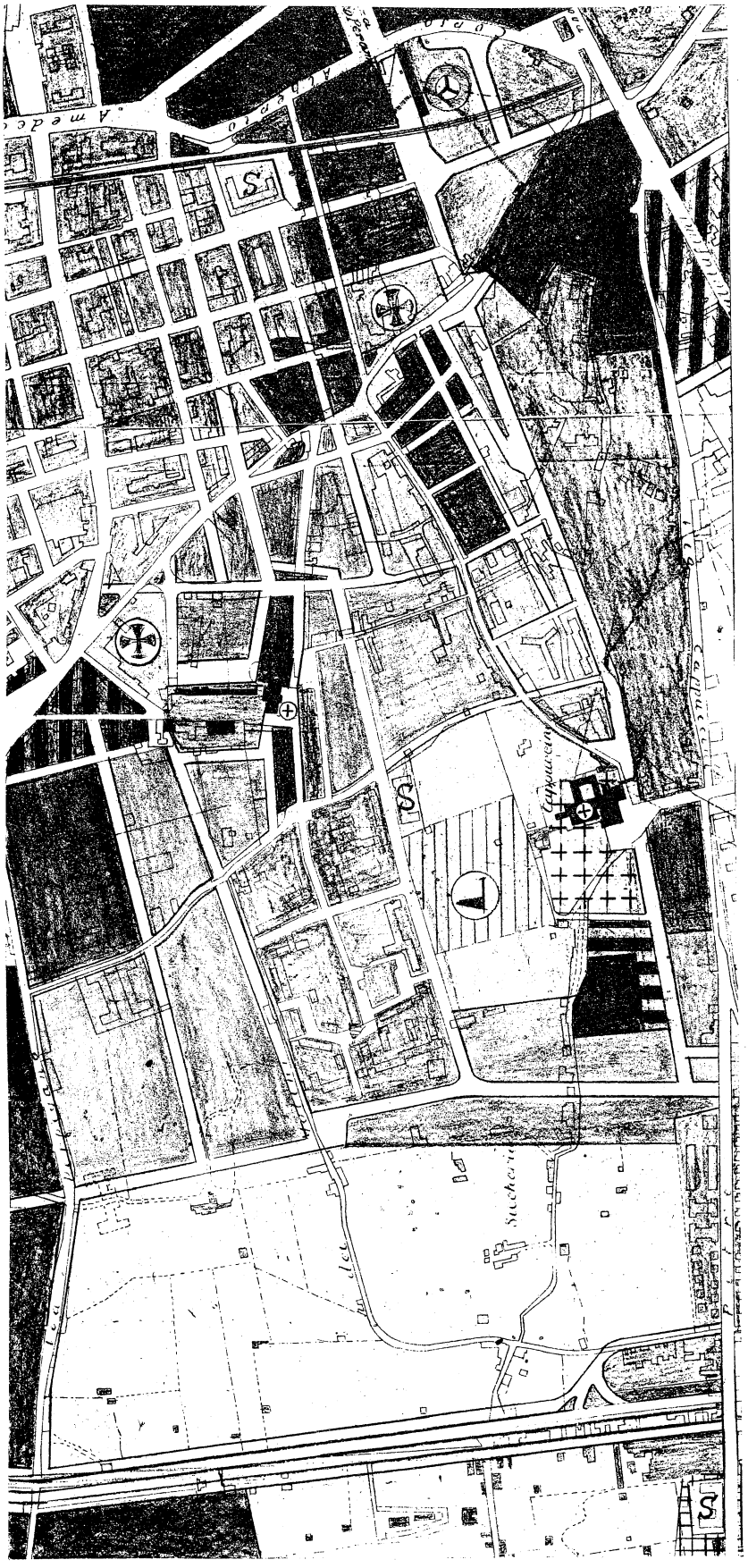

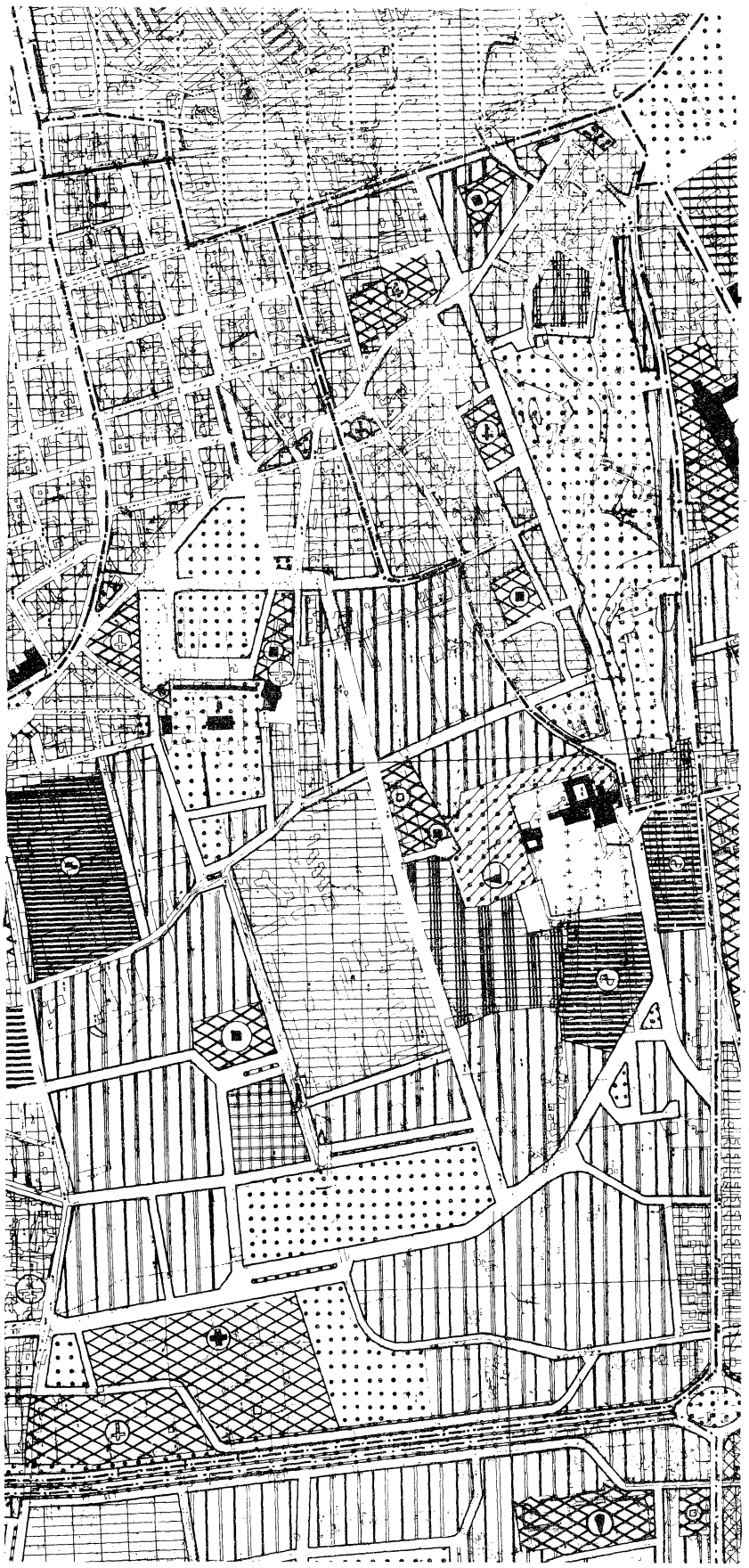

94-bis

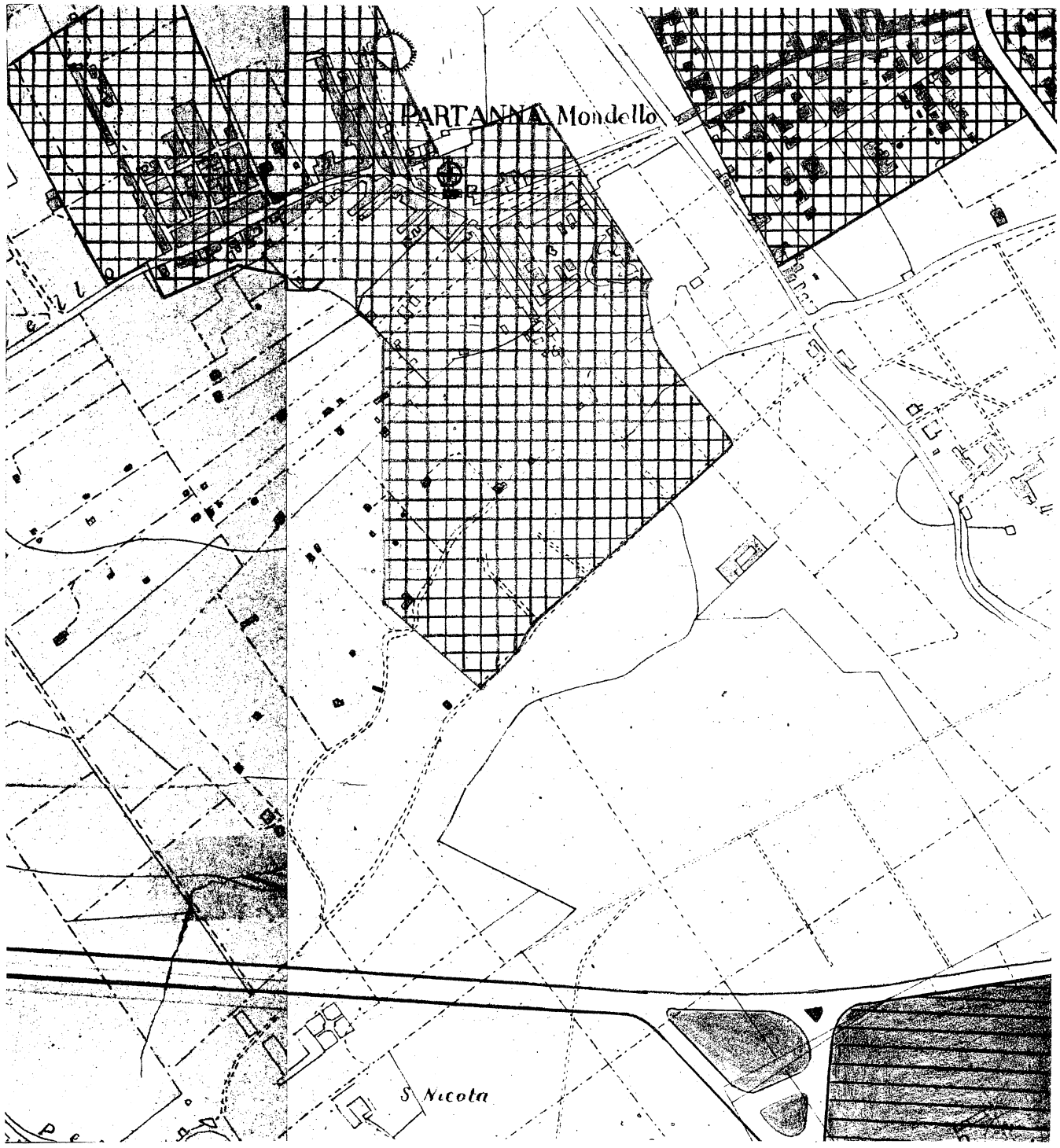
PARTANNA Mondello
S. Nicola

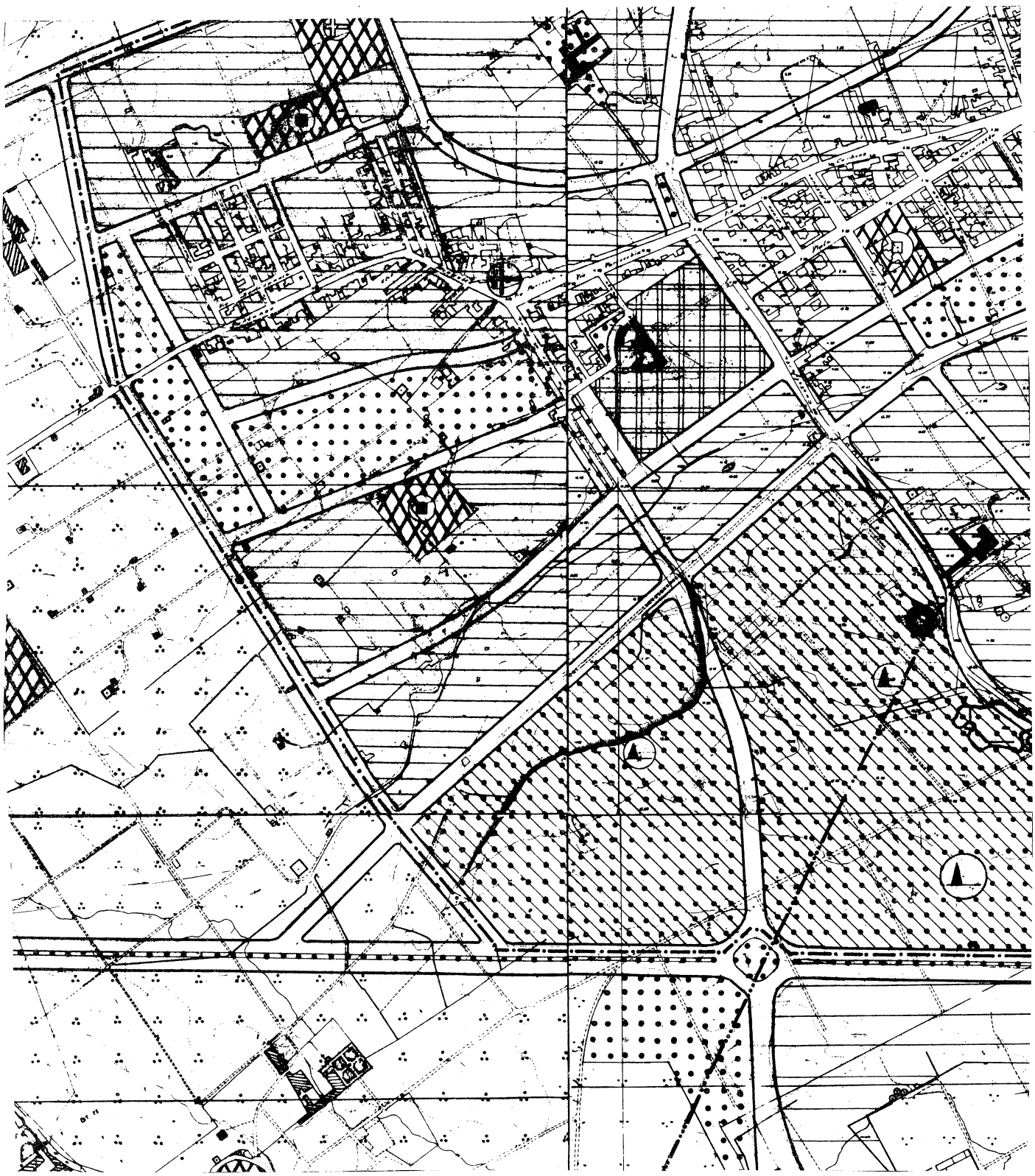

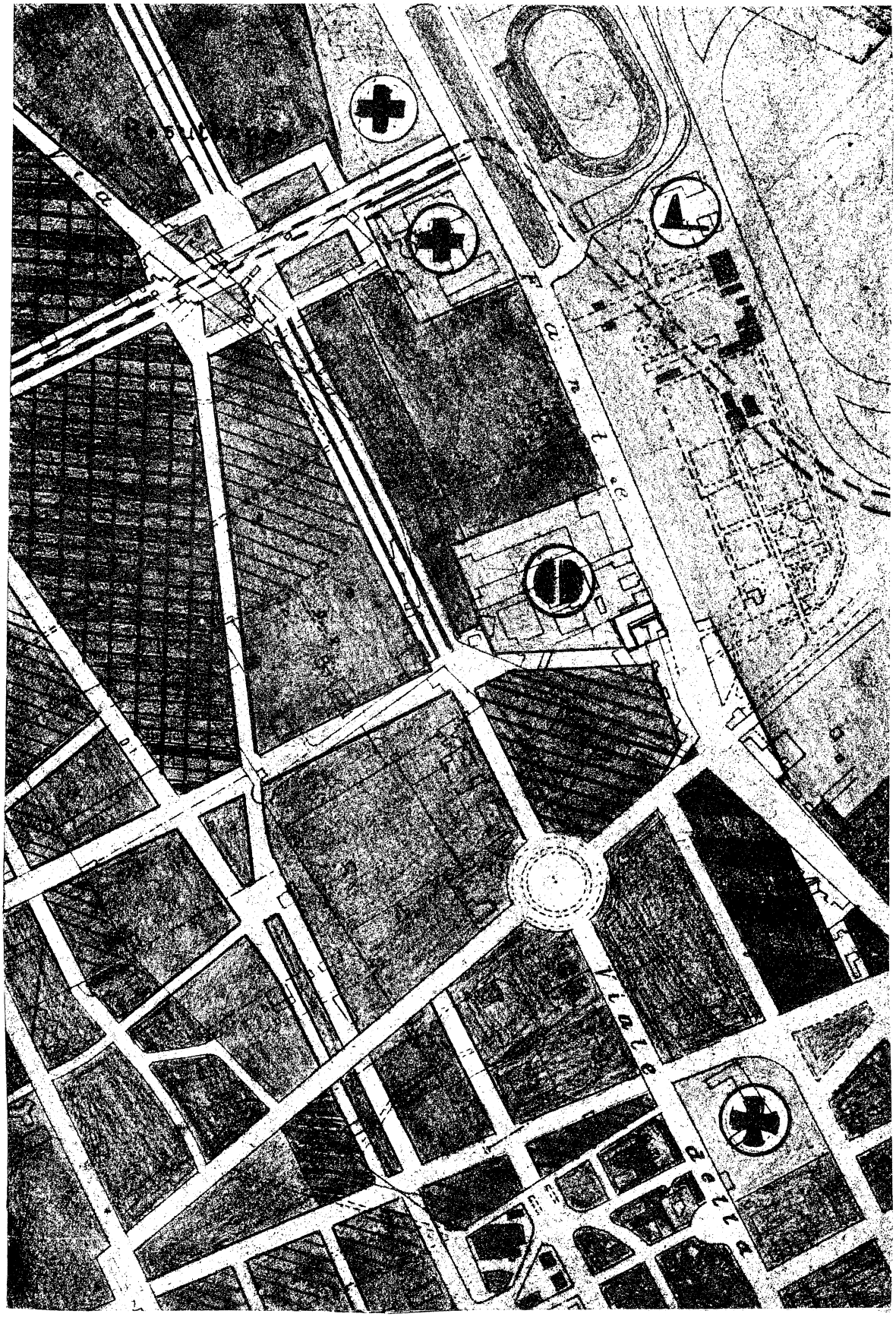

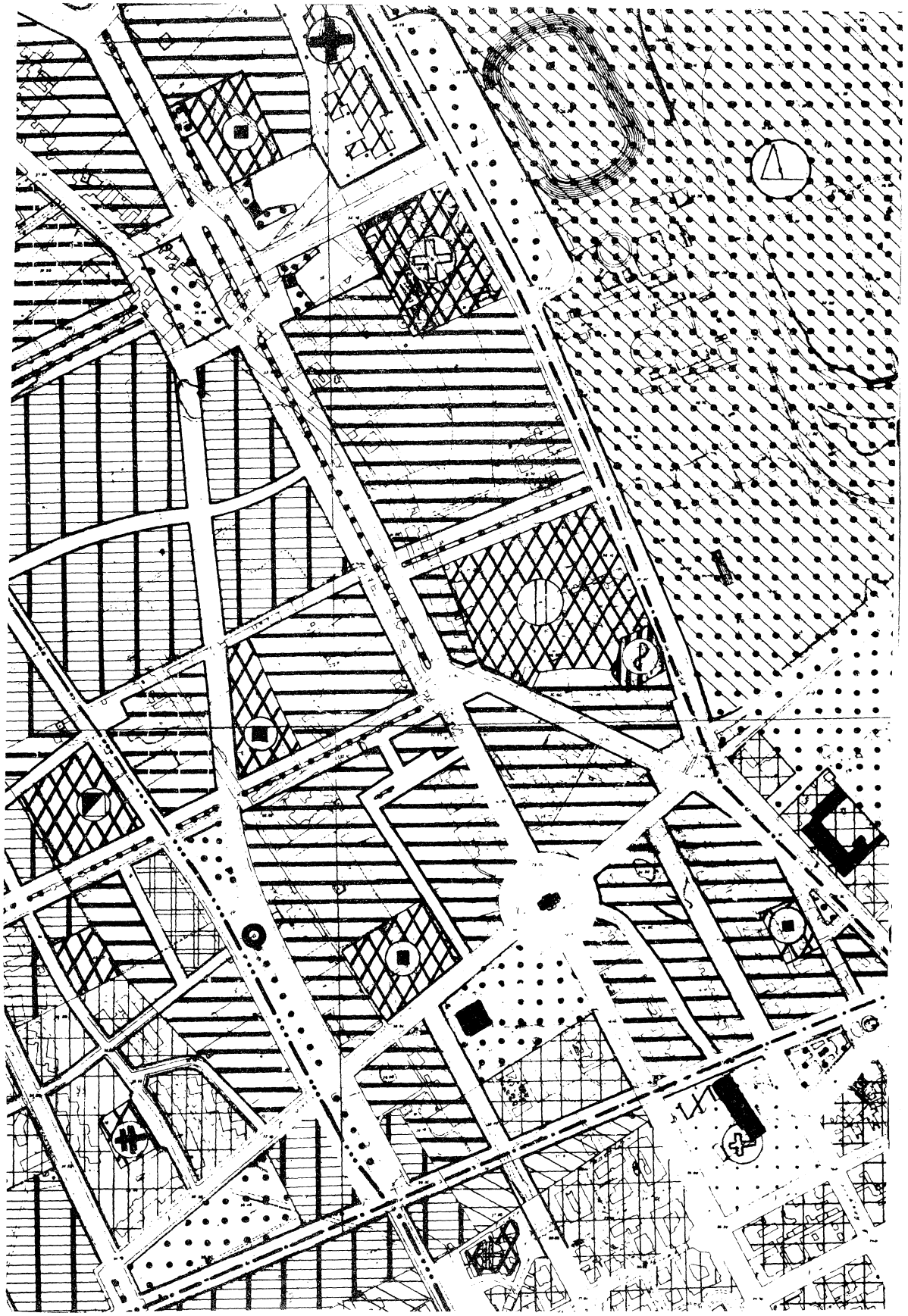

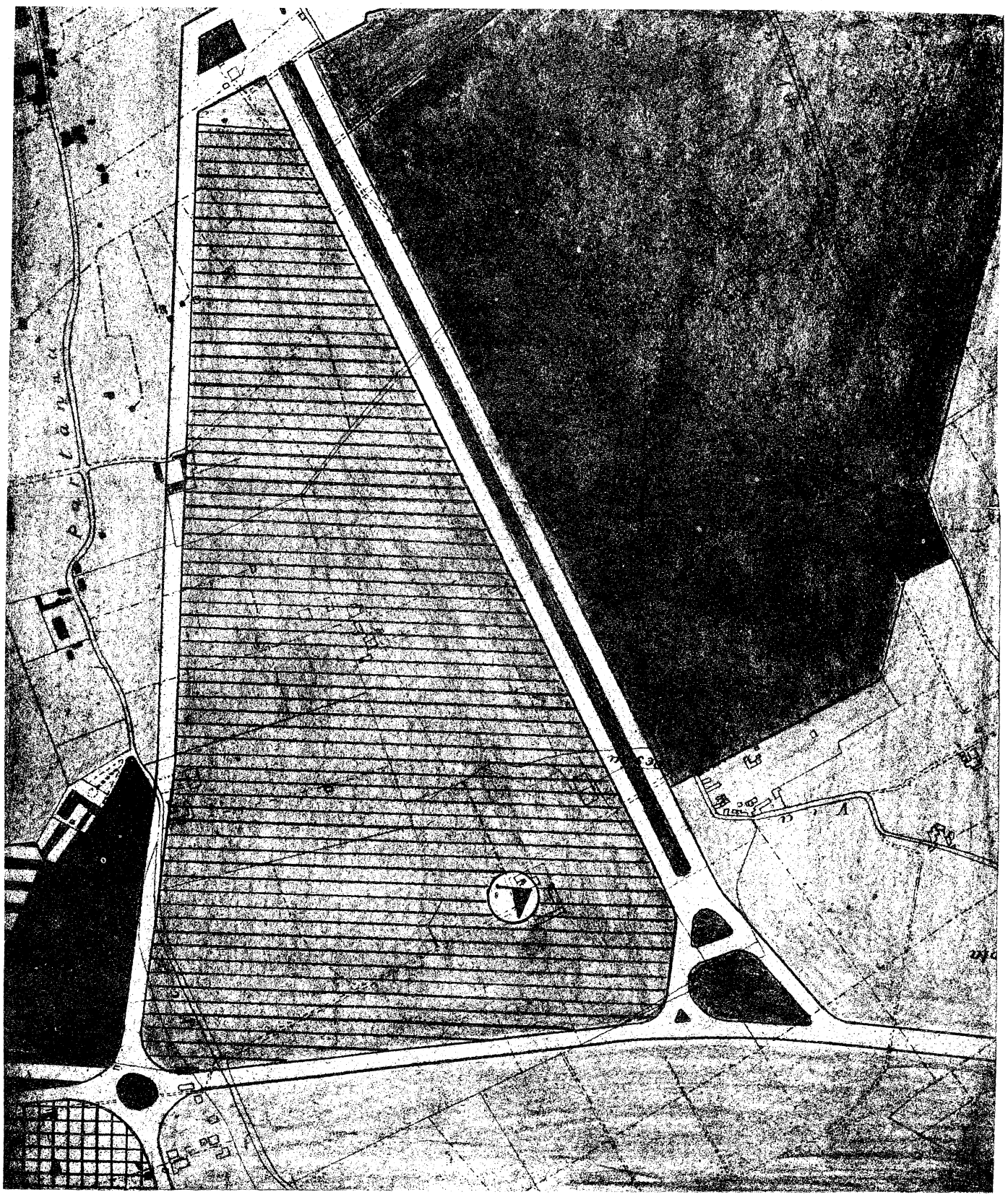

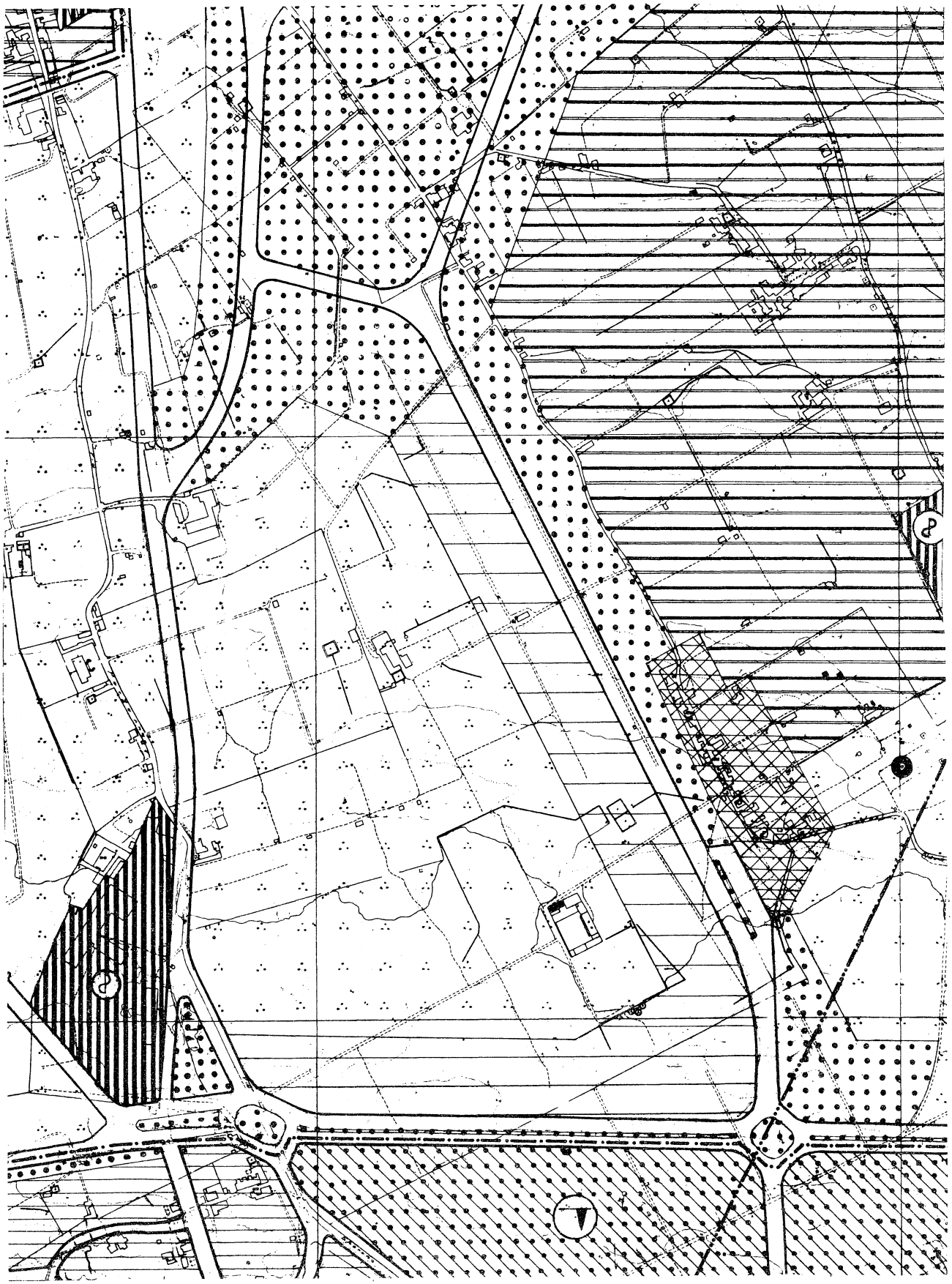

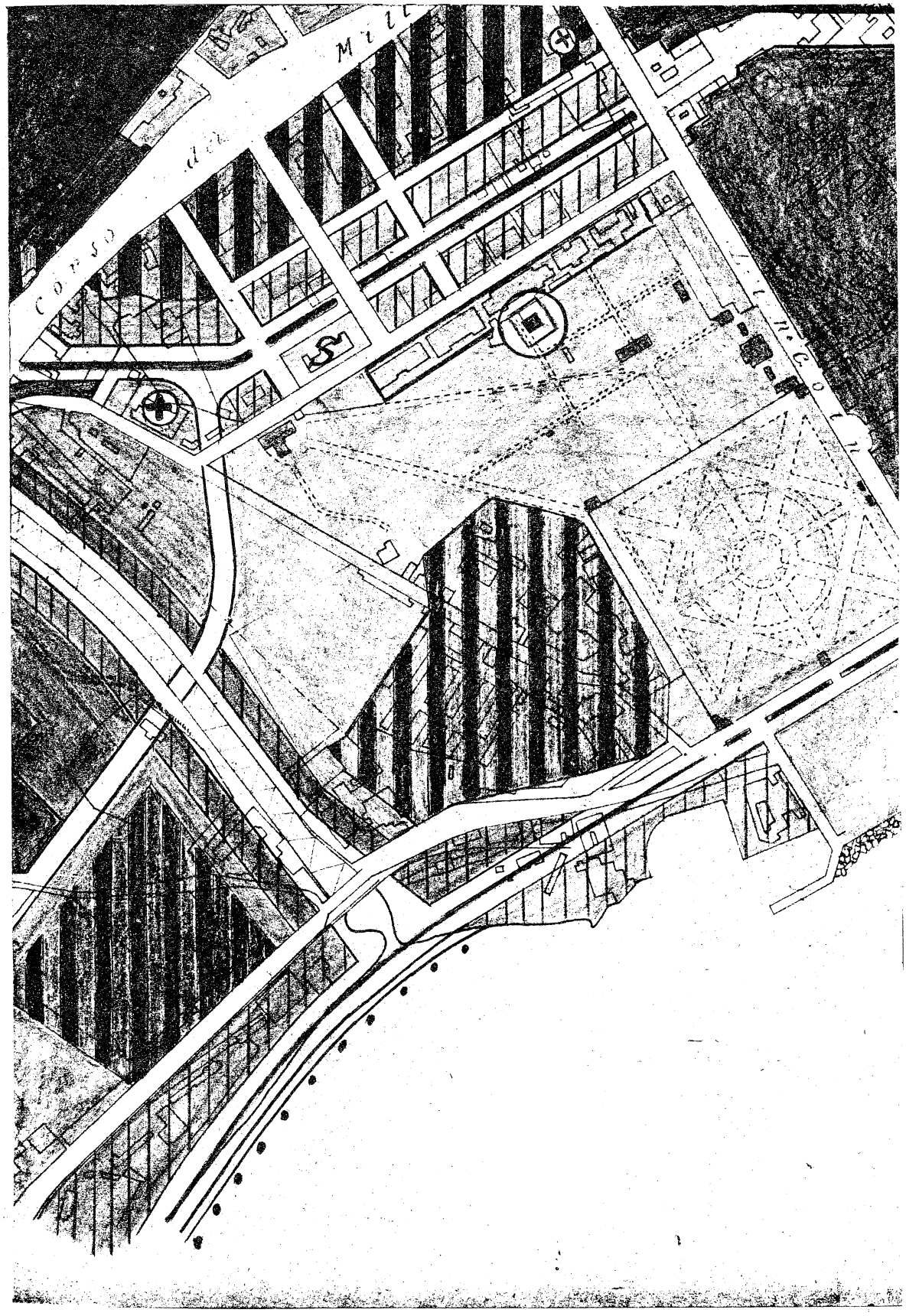

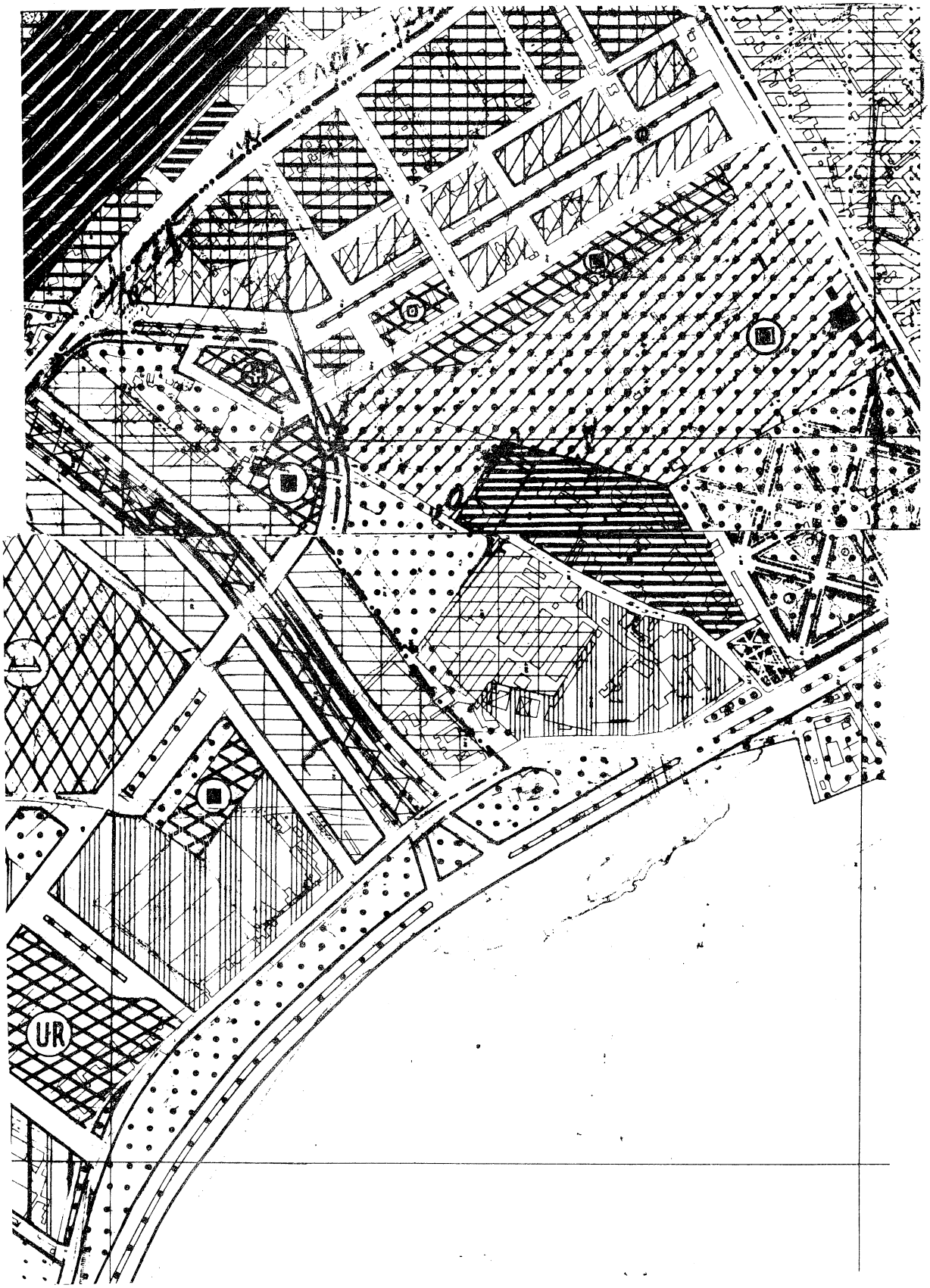
UR

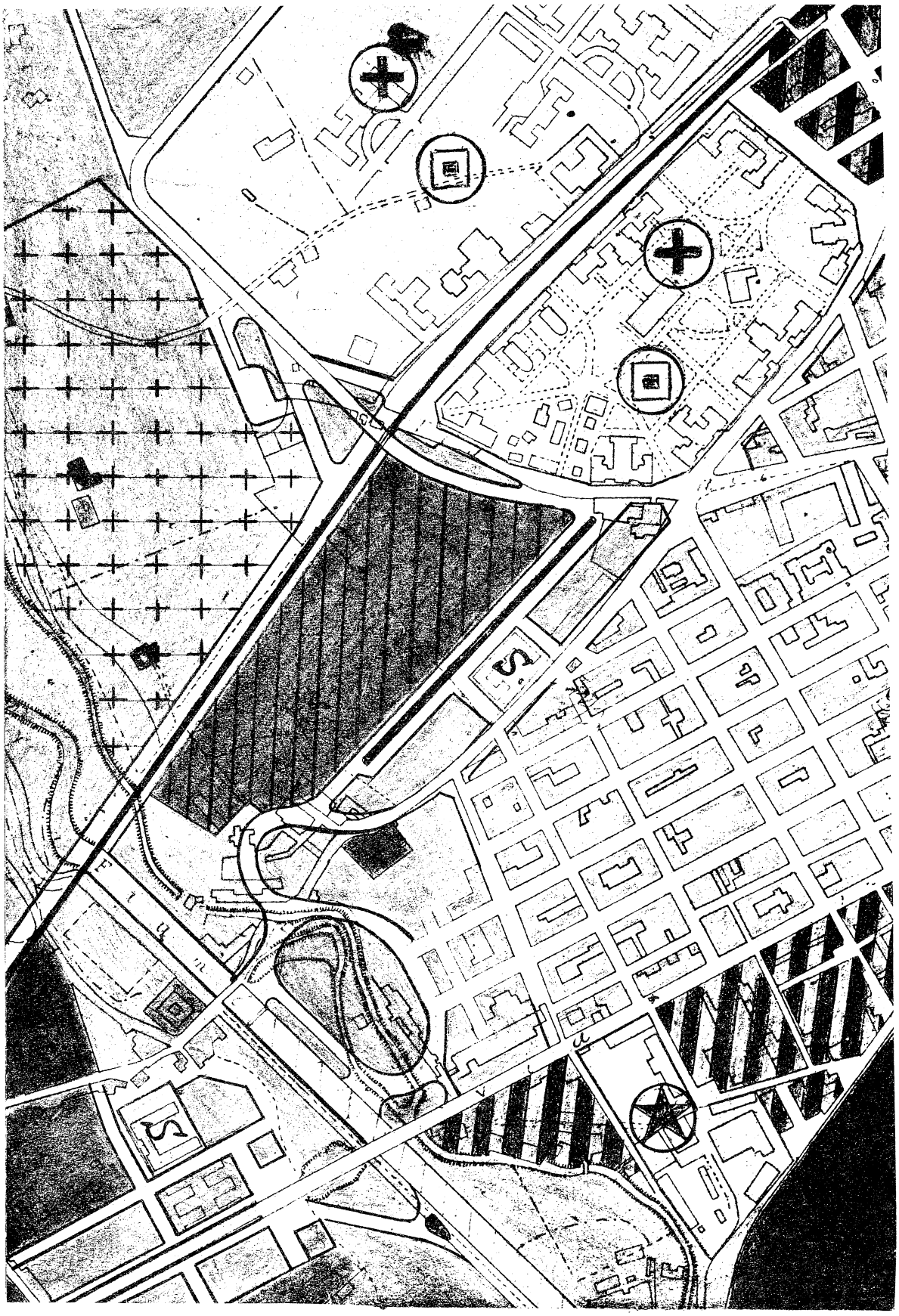

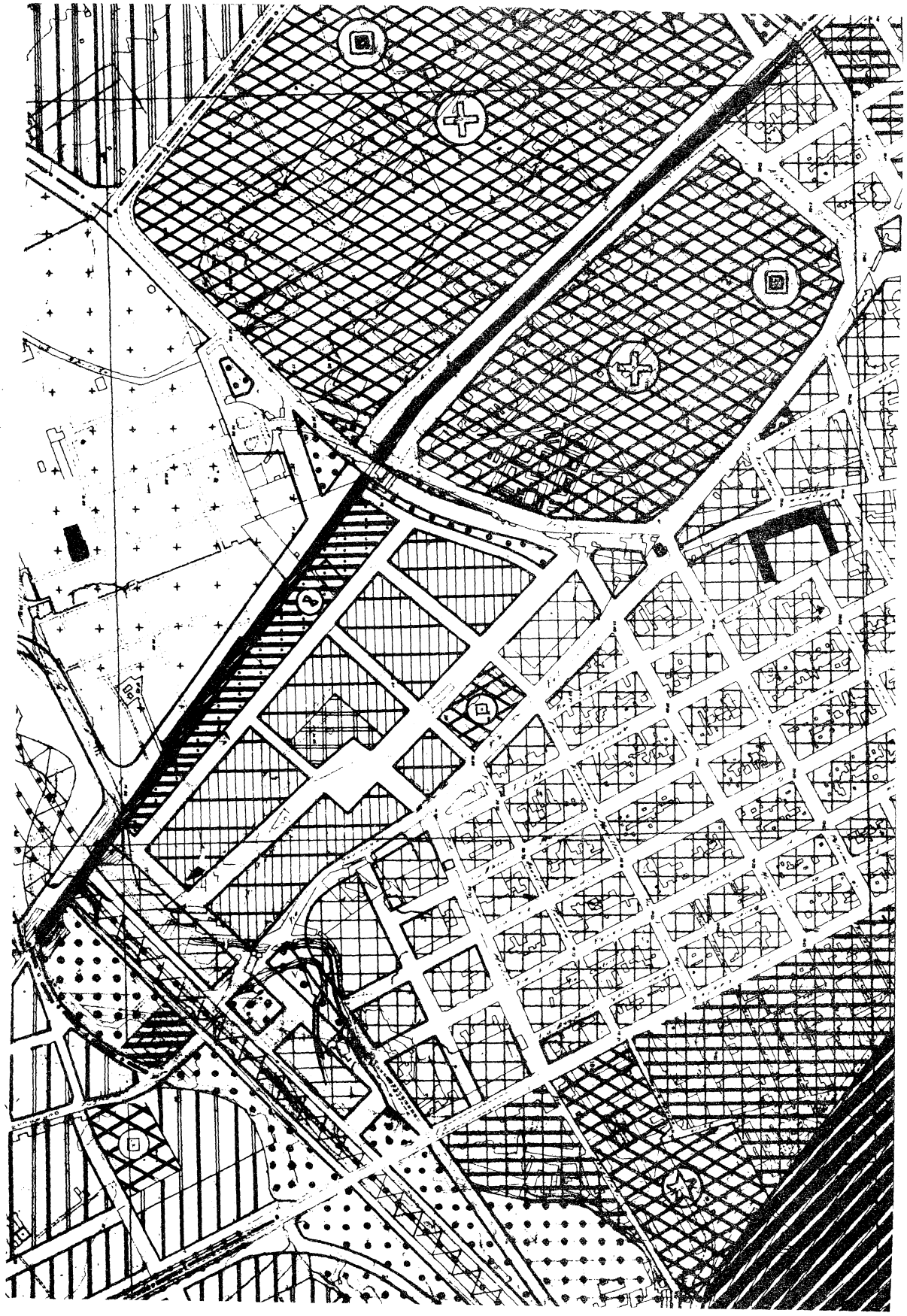

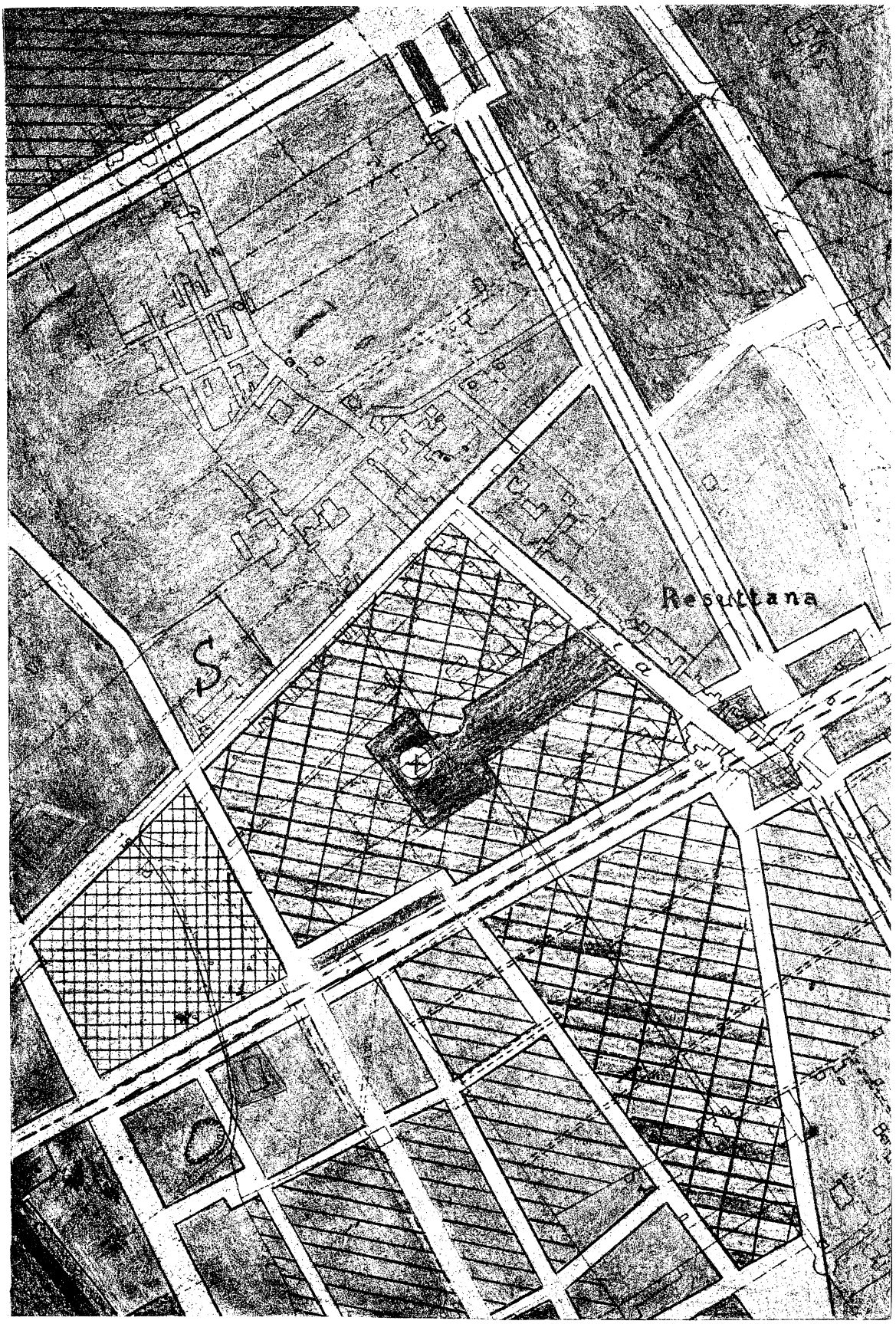
Nesuttana

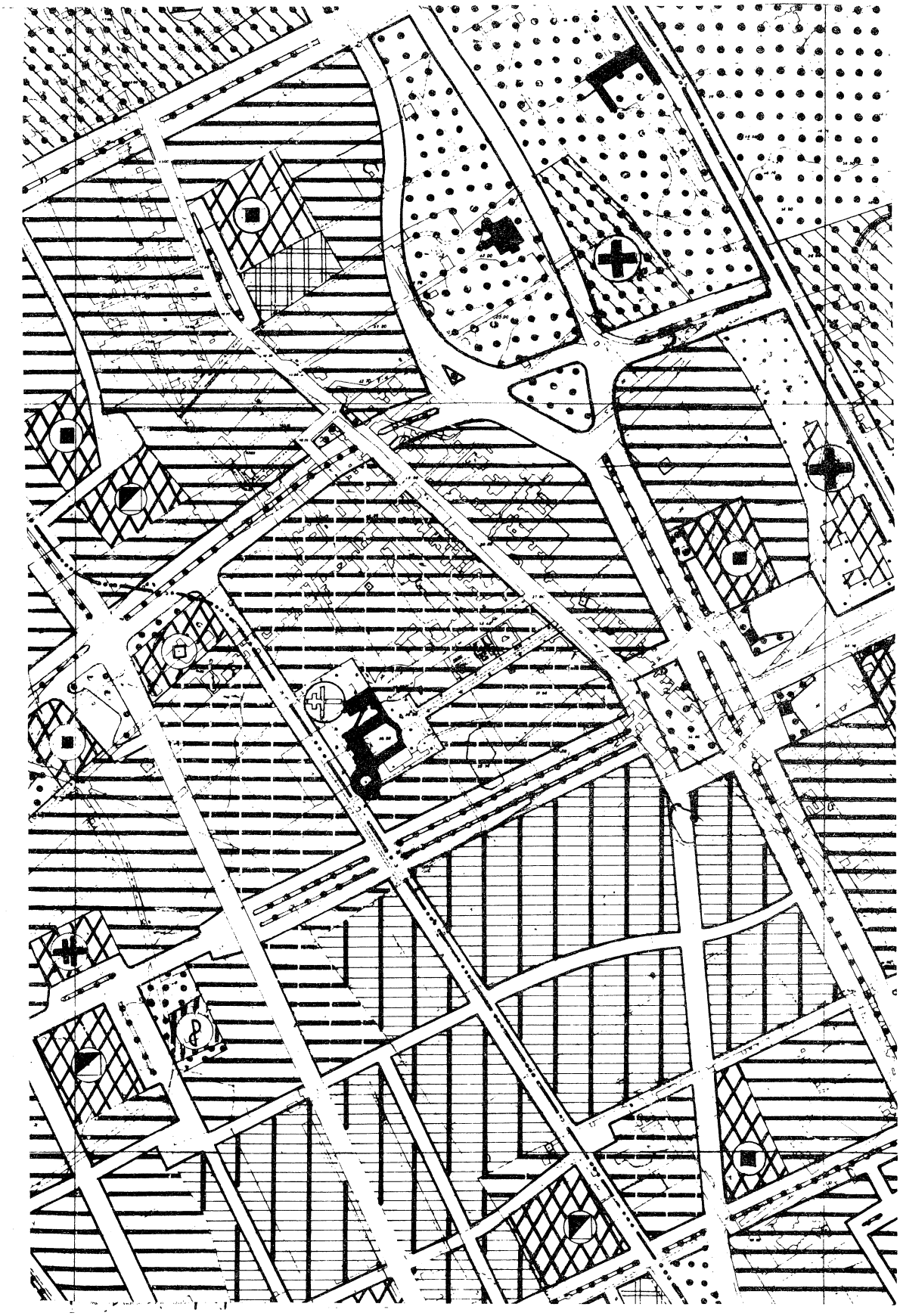

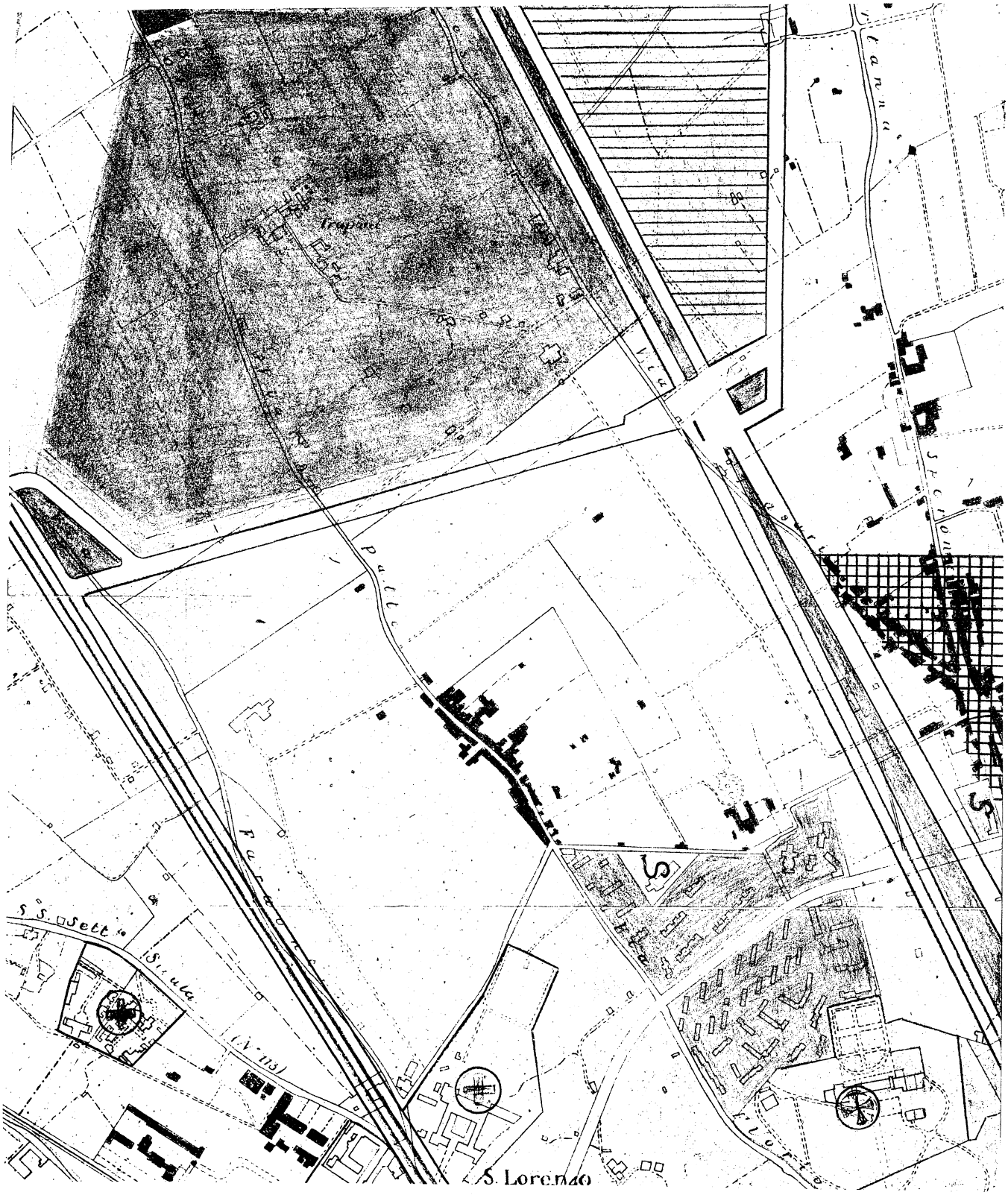
Tempaci
Via
Via
Via

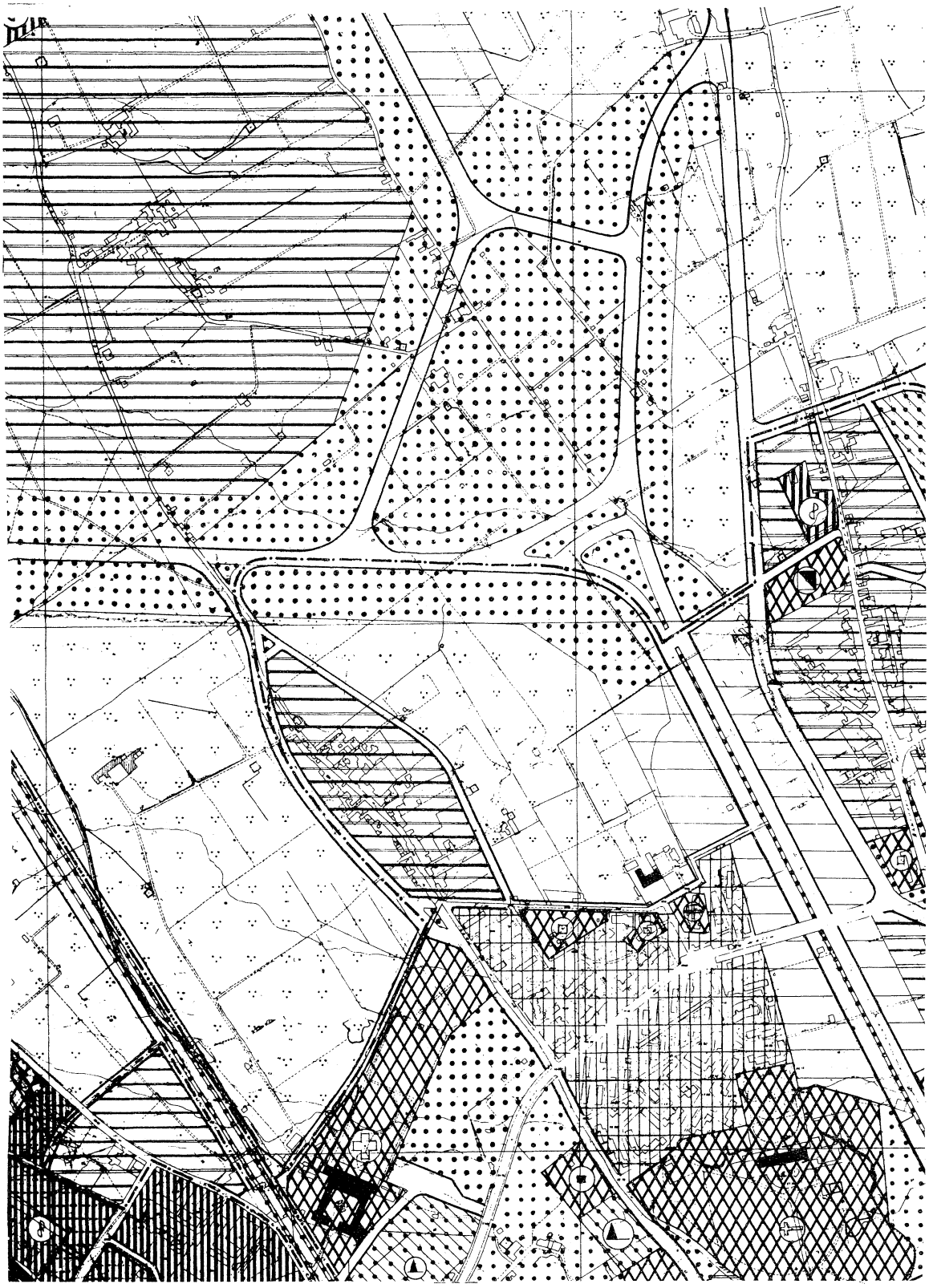

101-*bis*

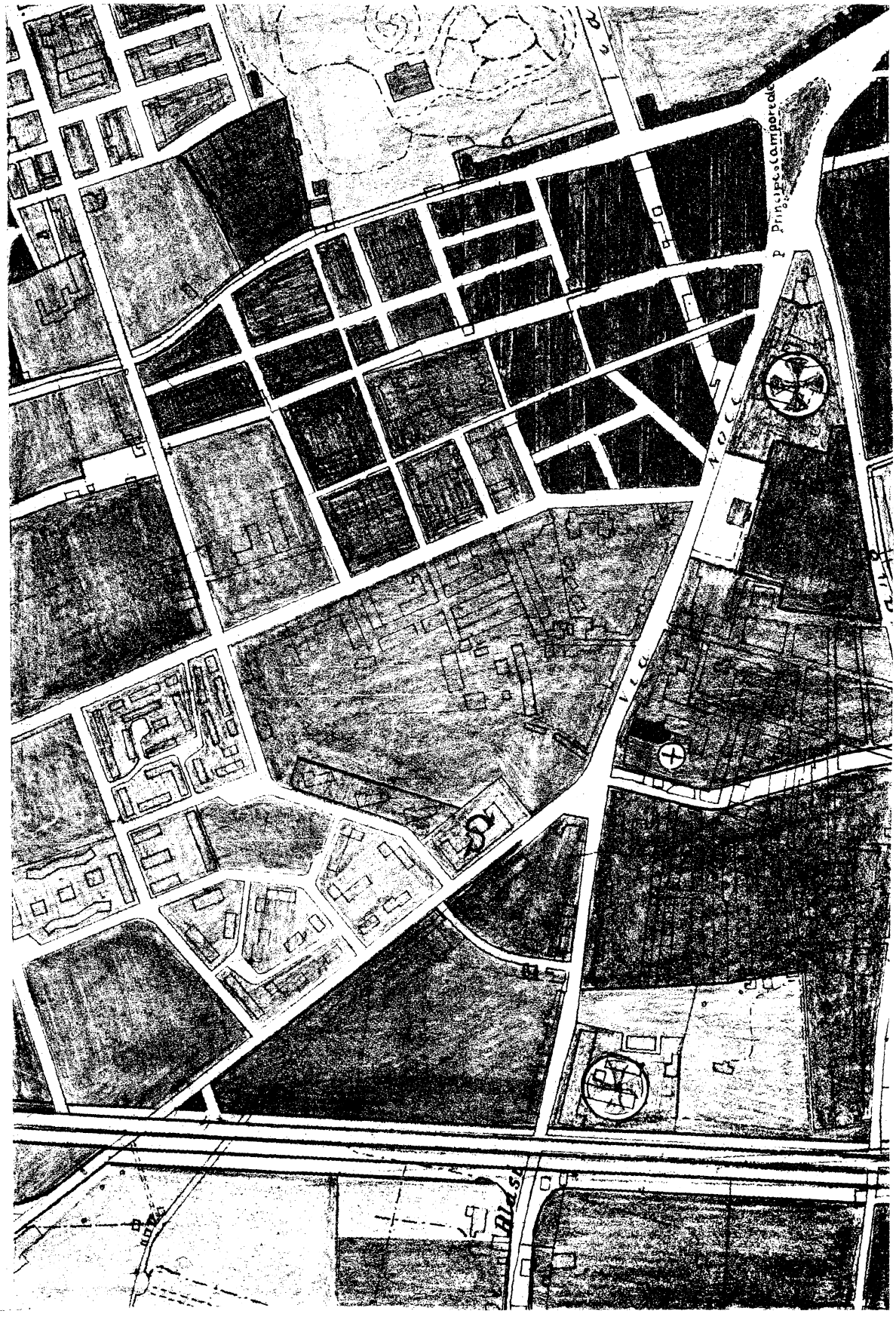

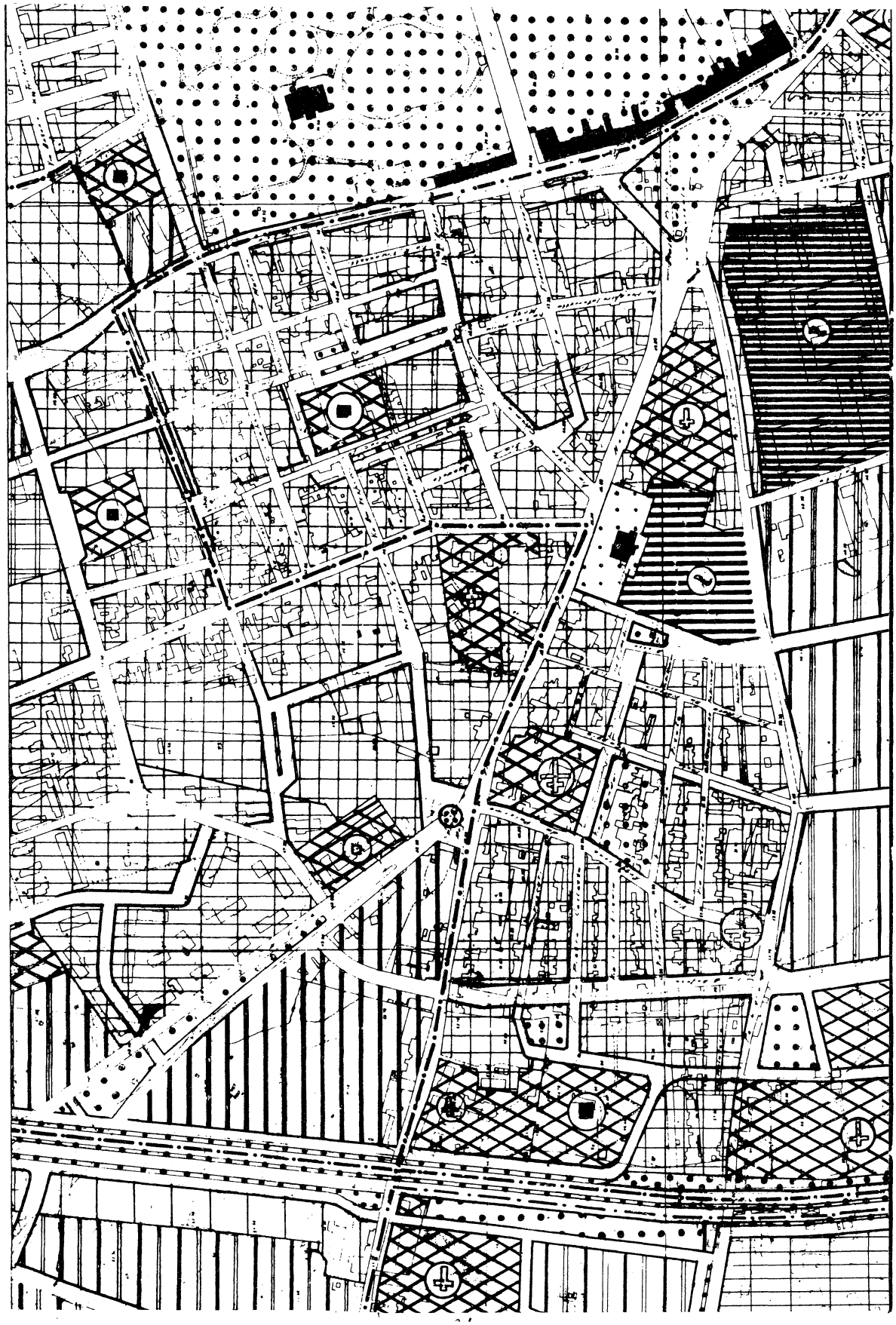

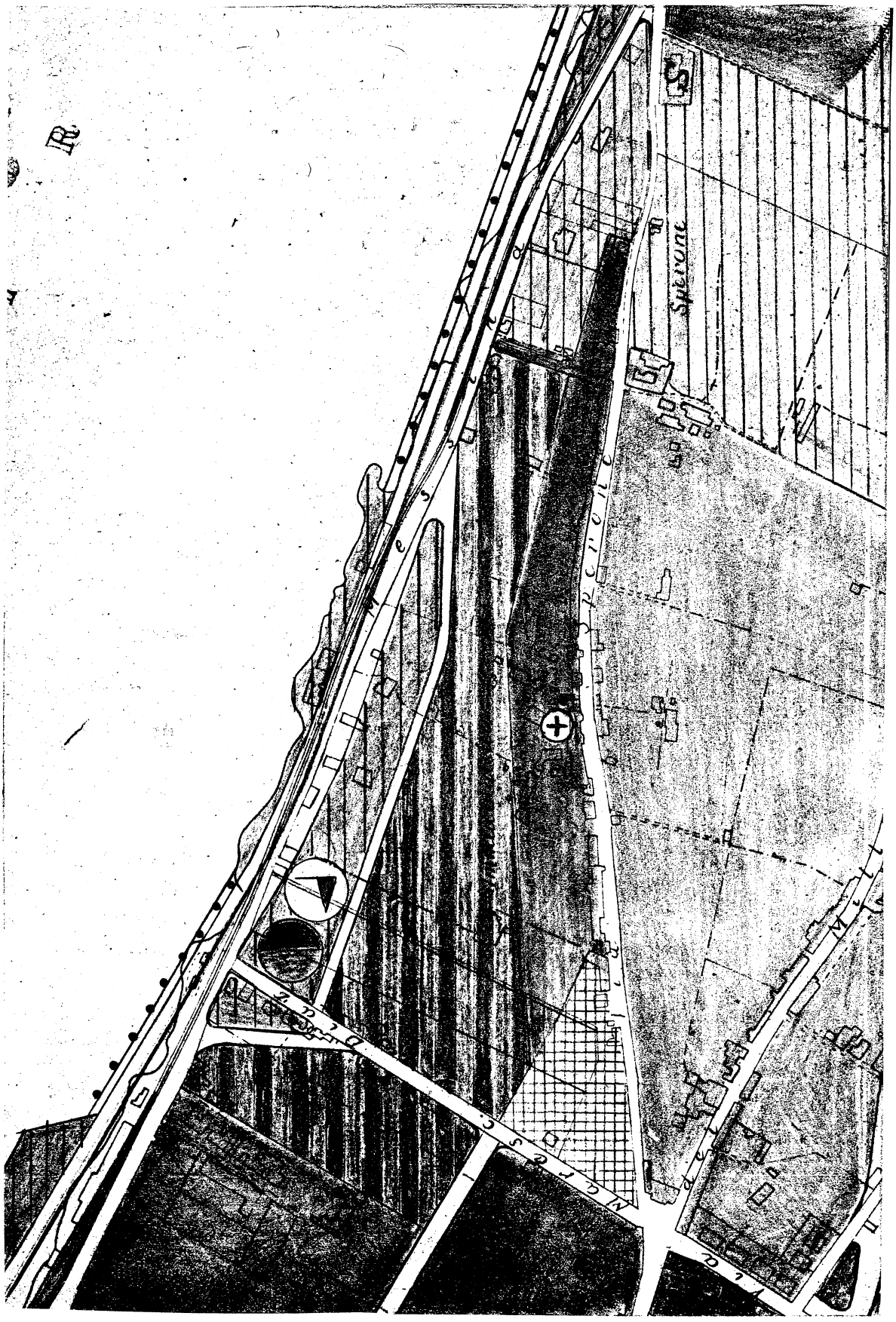

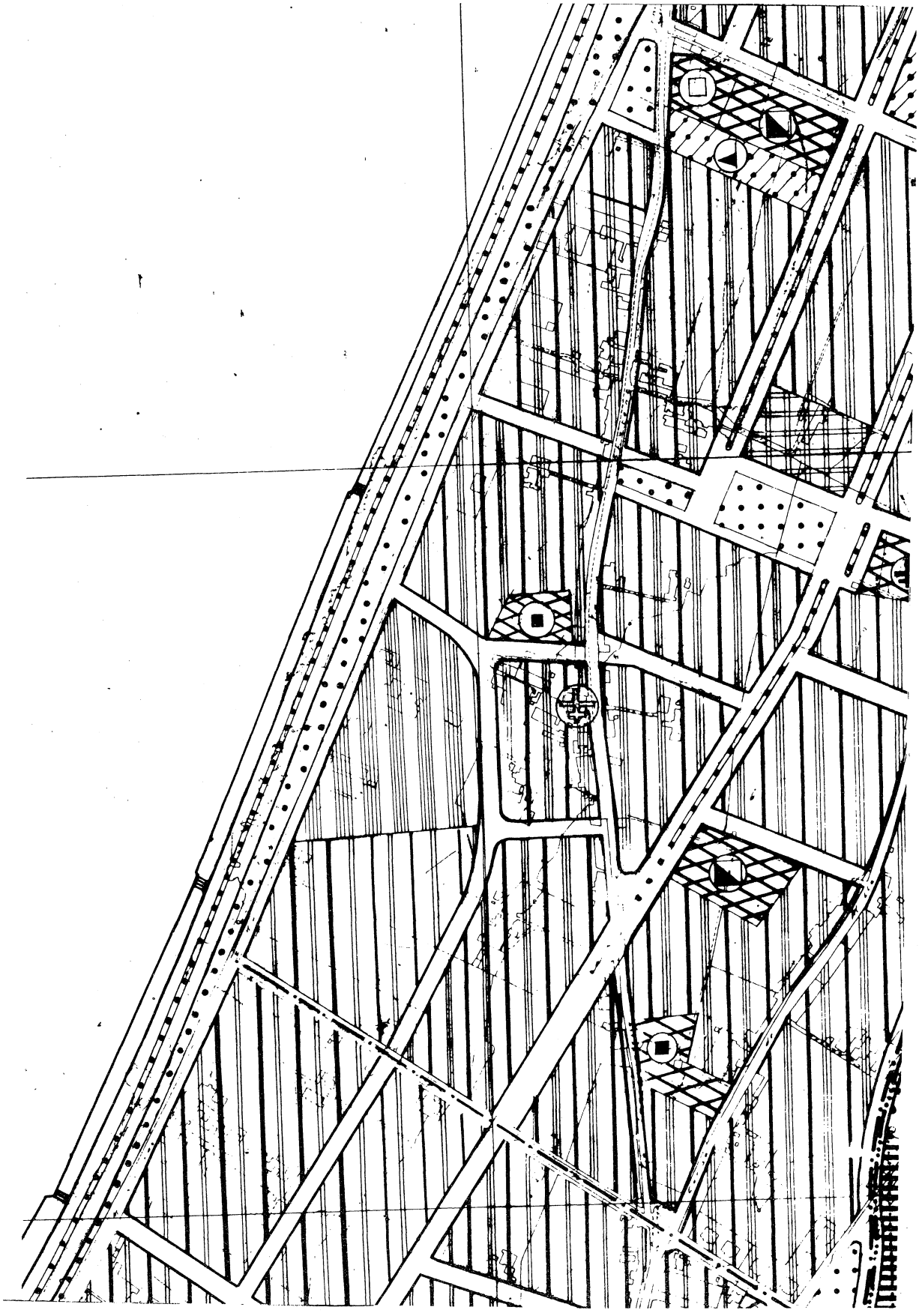

103-*bis*

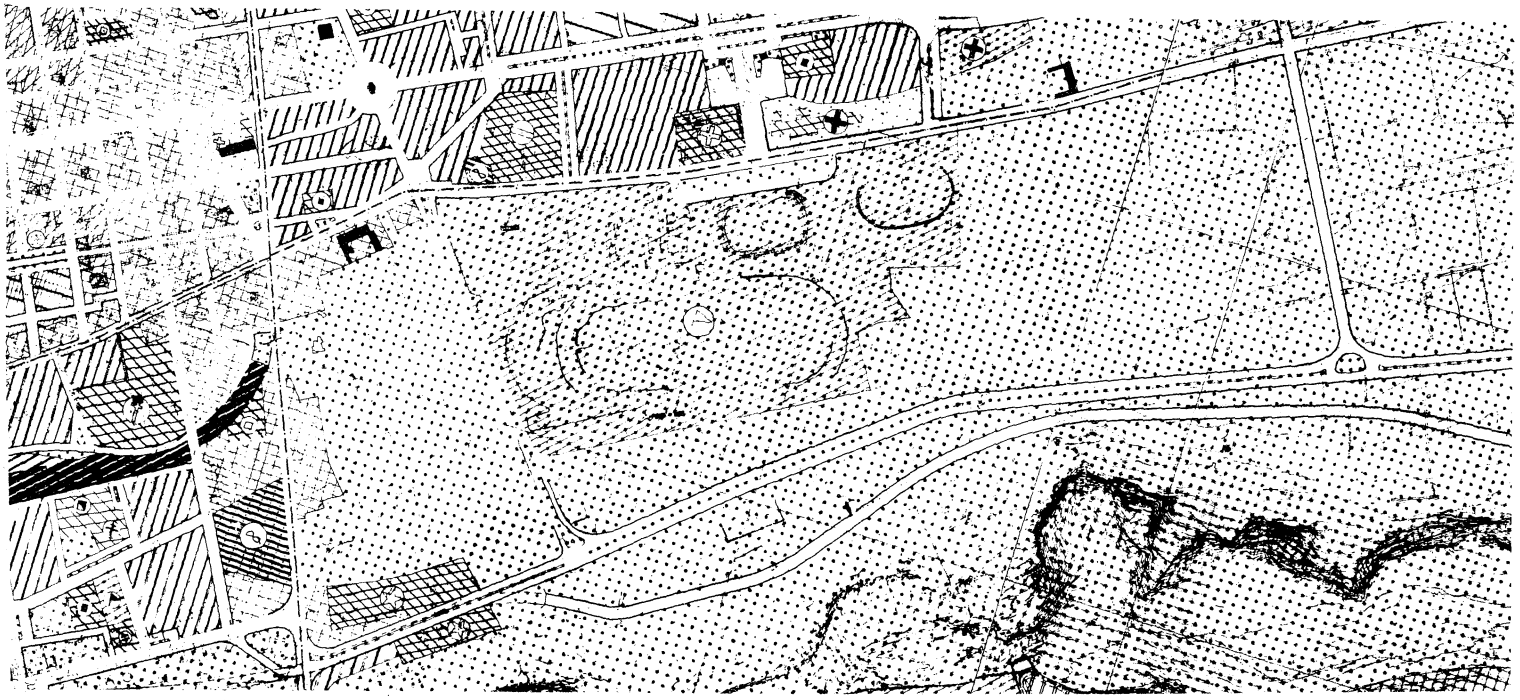

104-*bis*

(668) La planimetria n. 104 non risulta inserita nel documento originale pervenuto alla Commissione. (N.d.r.)

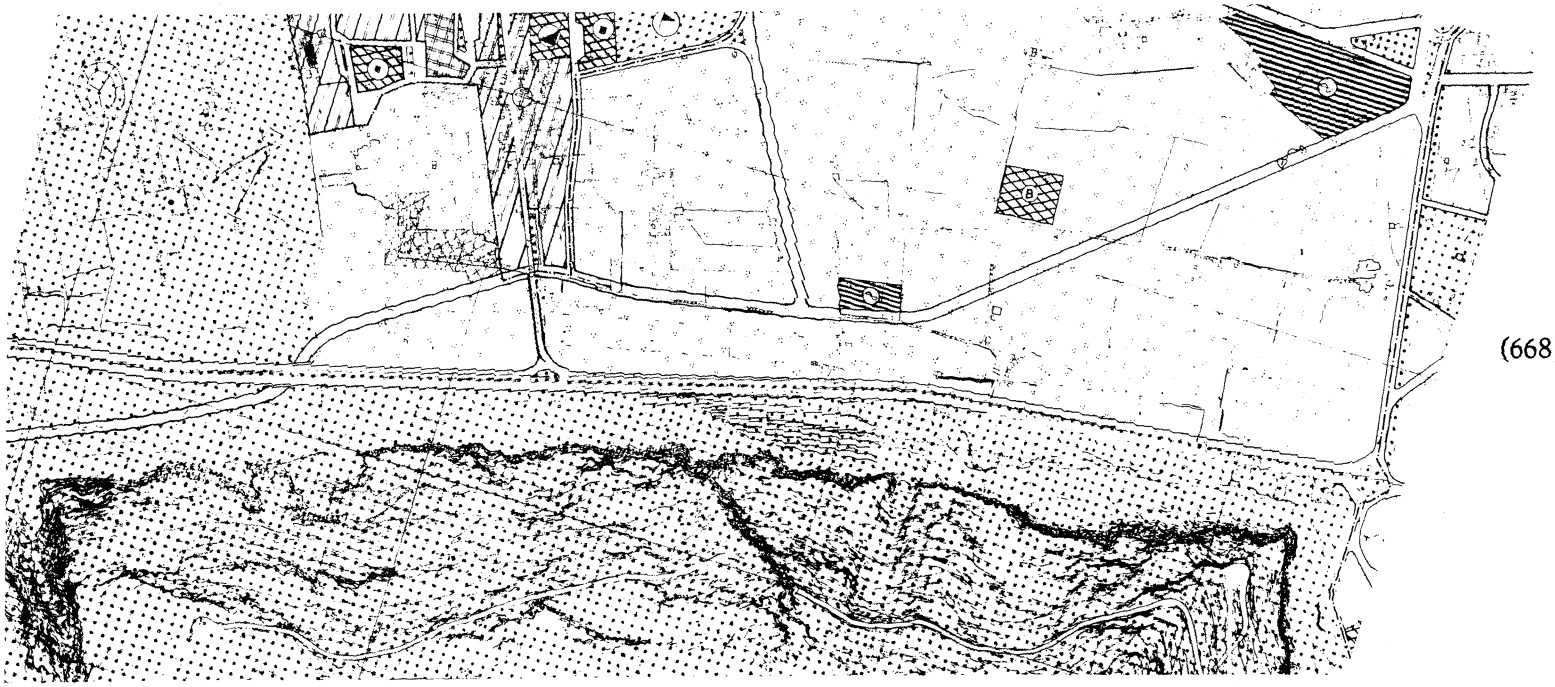

(668)

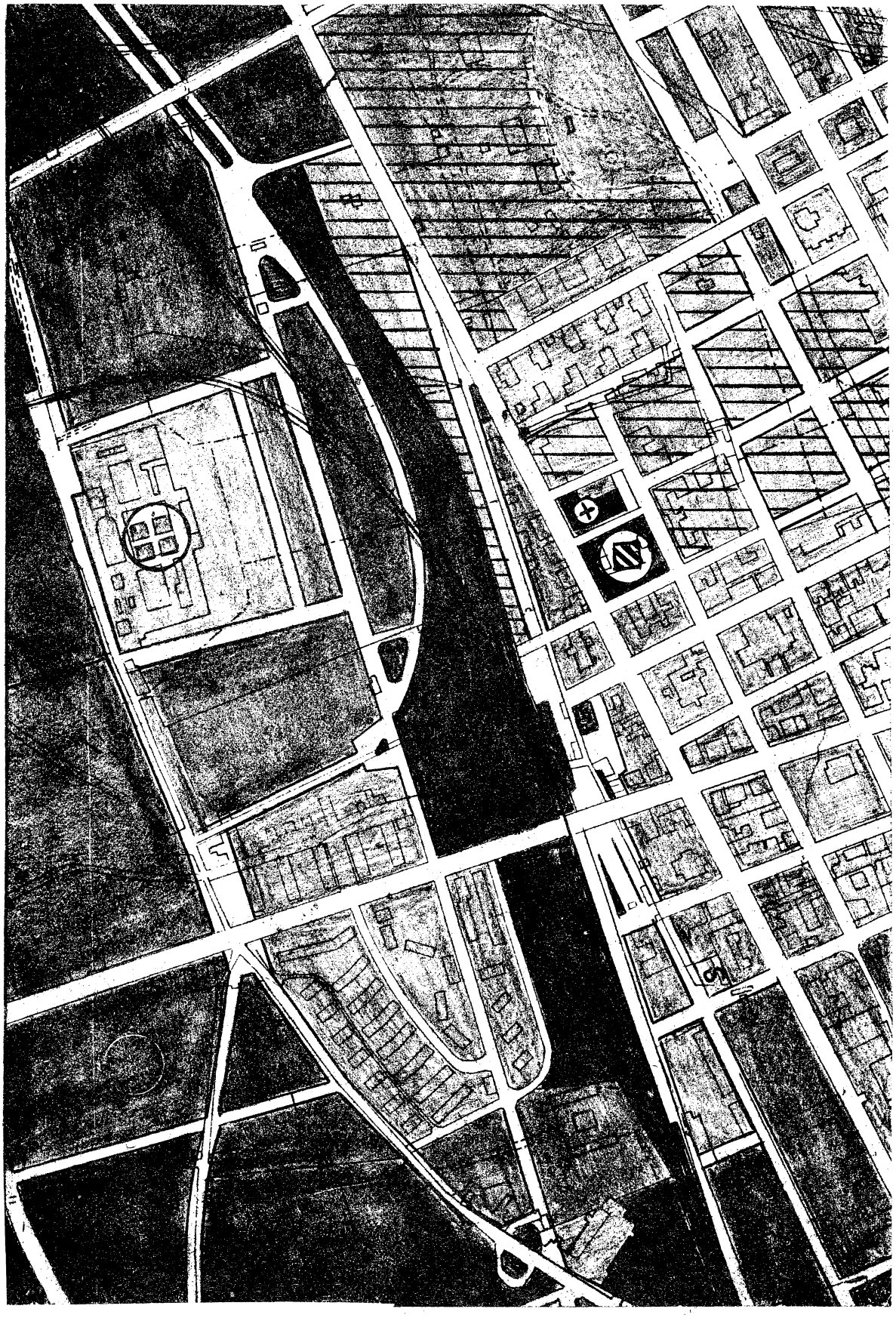

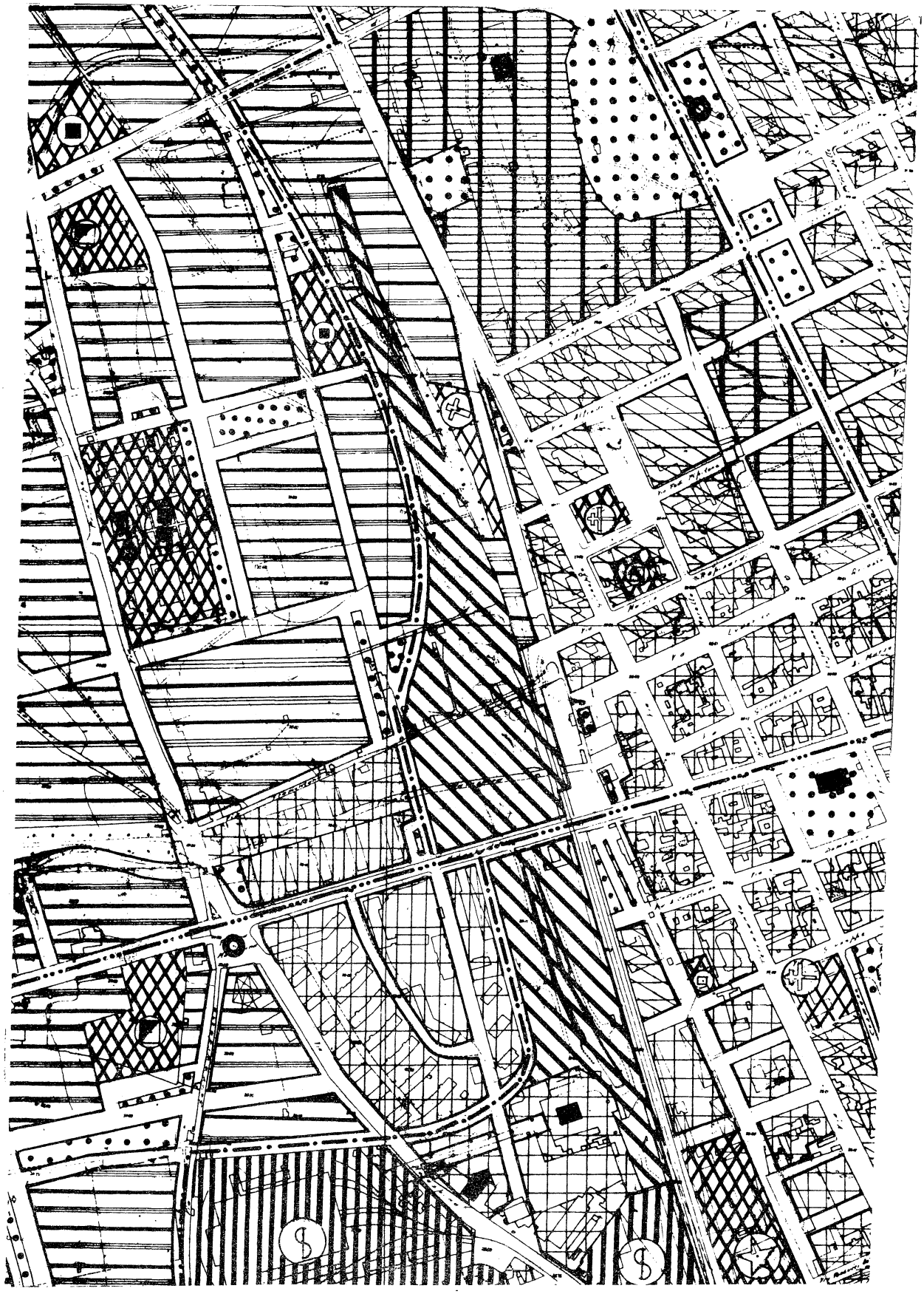

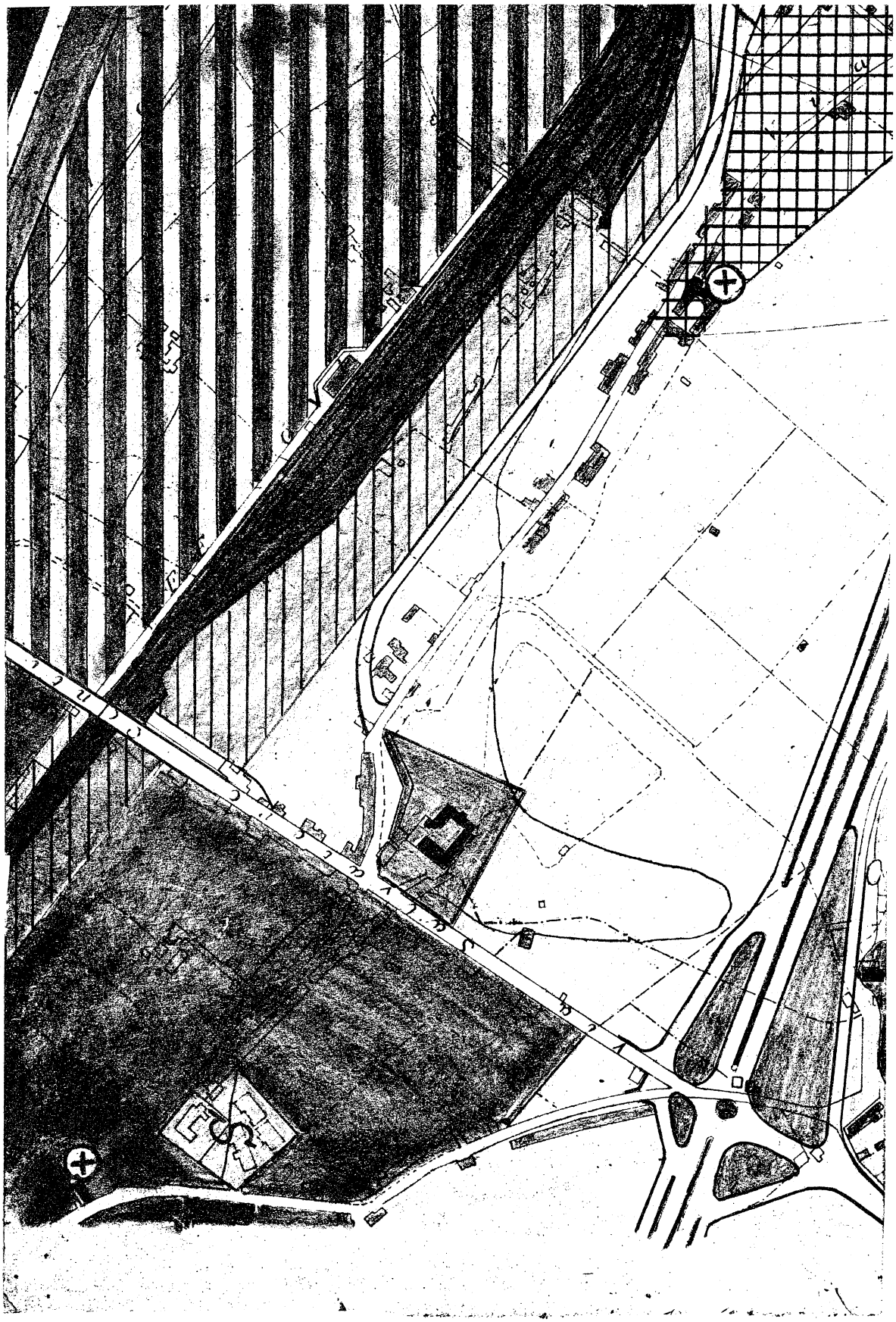

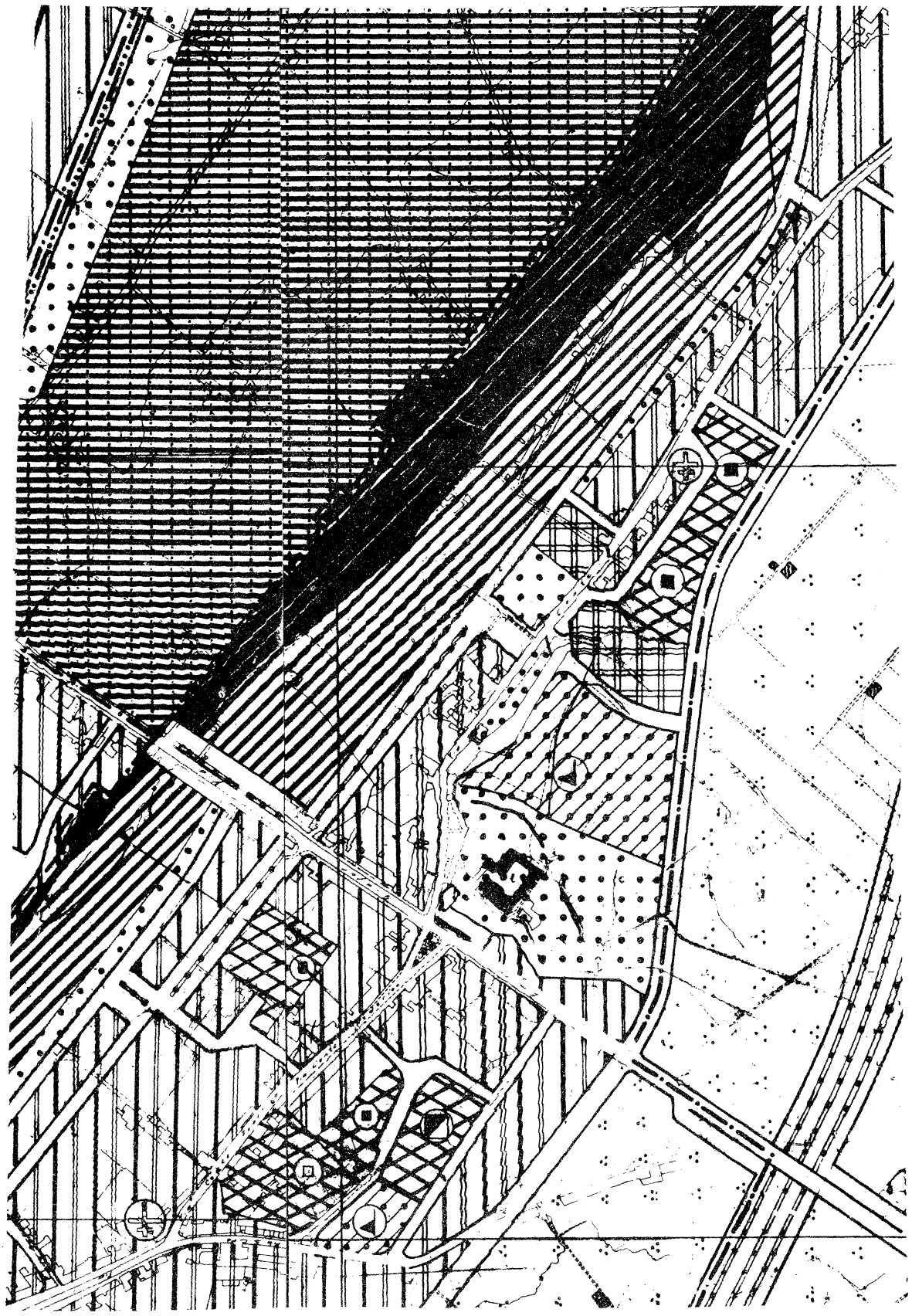

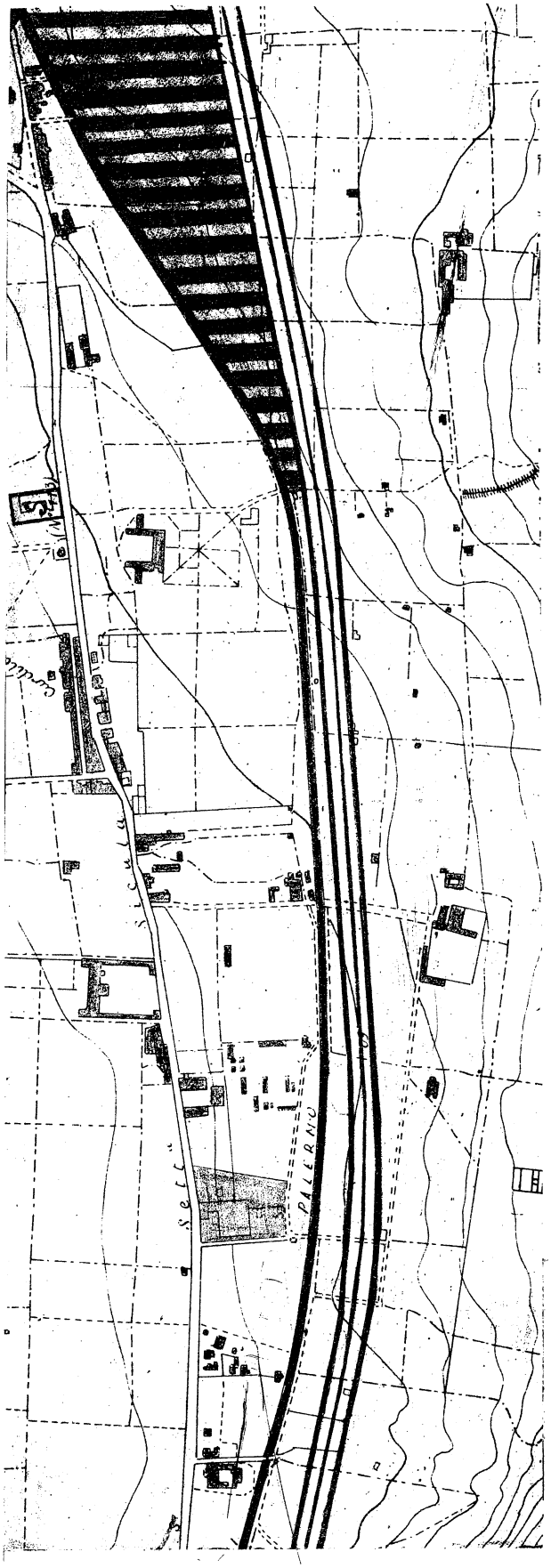
S.F.S.
PALERMO

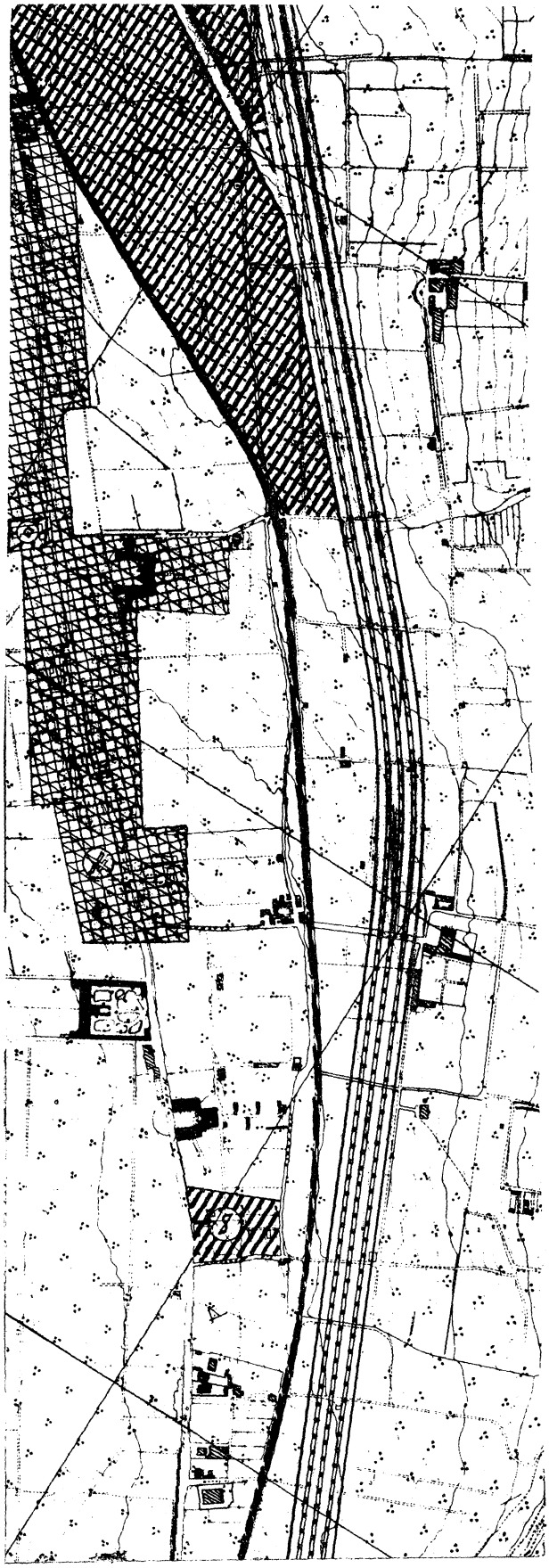

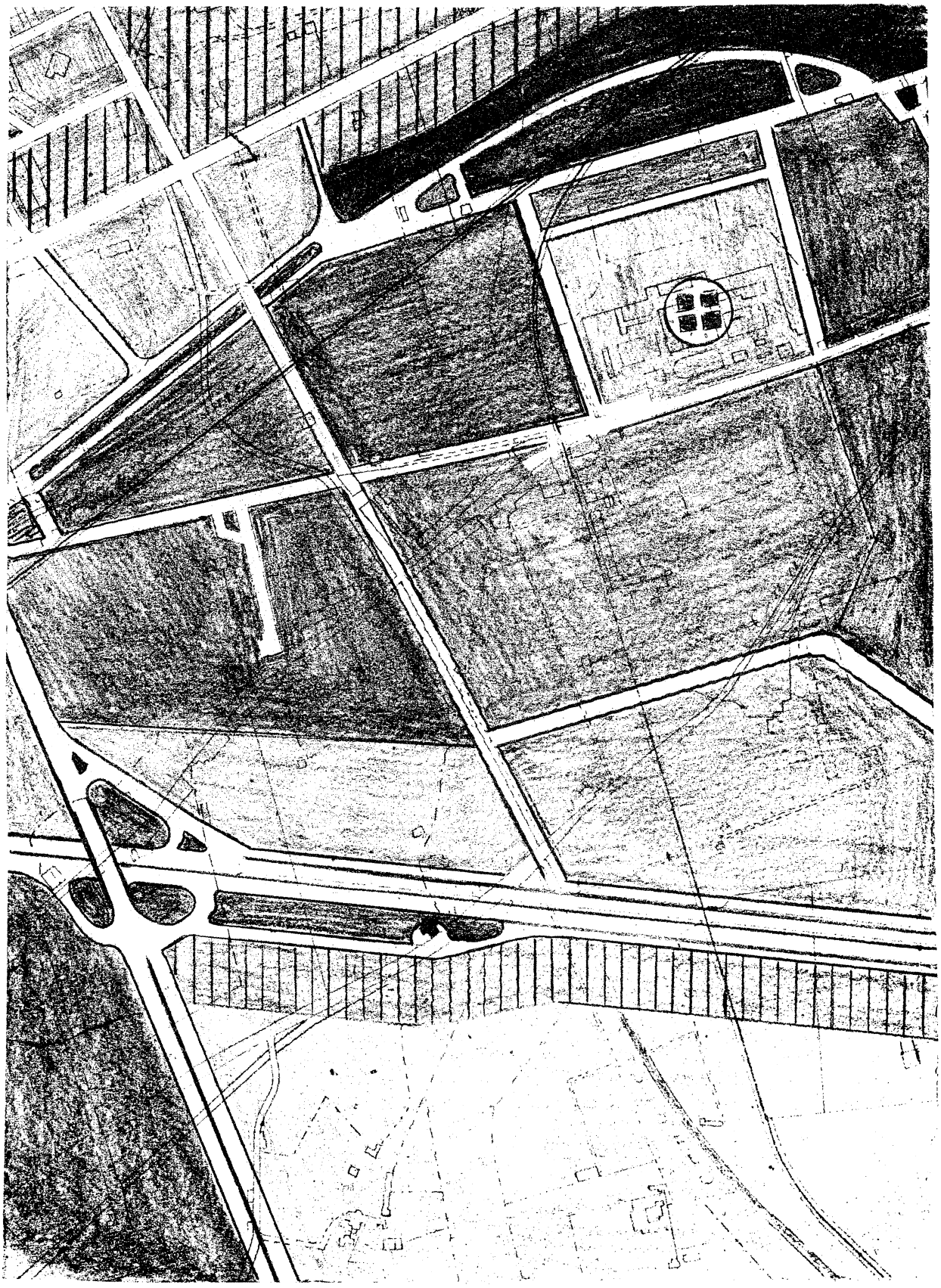

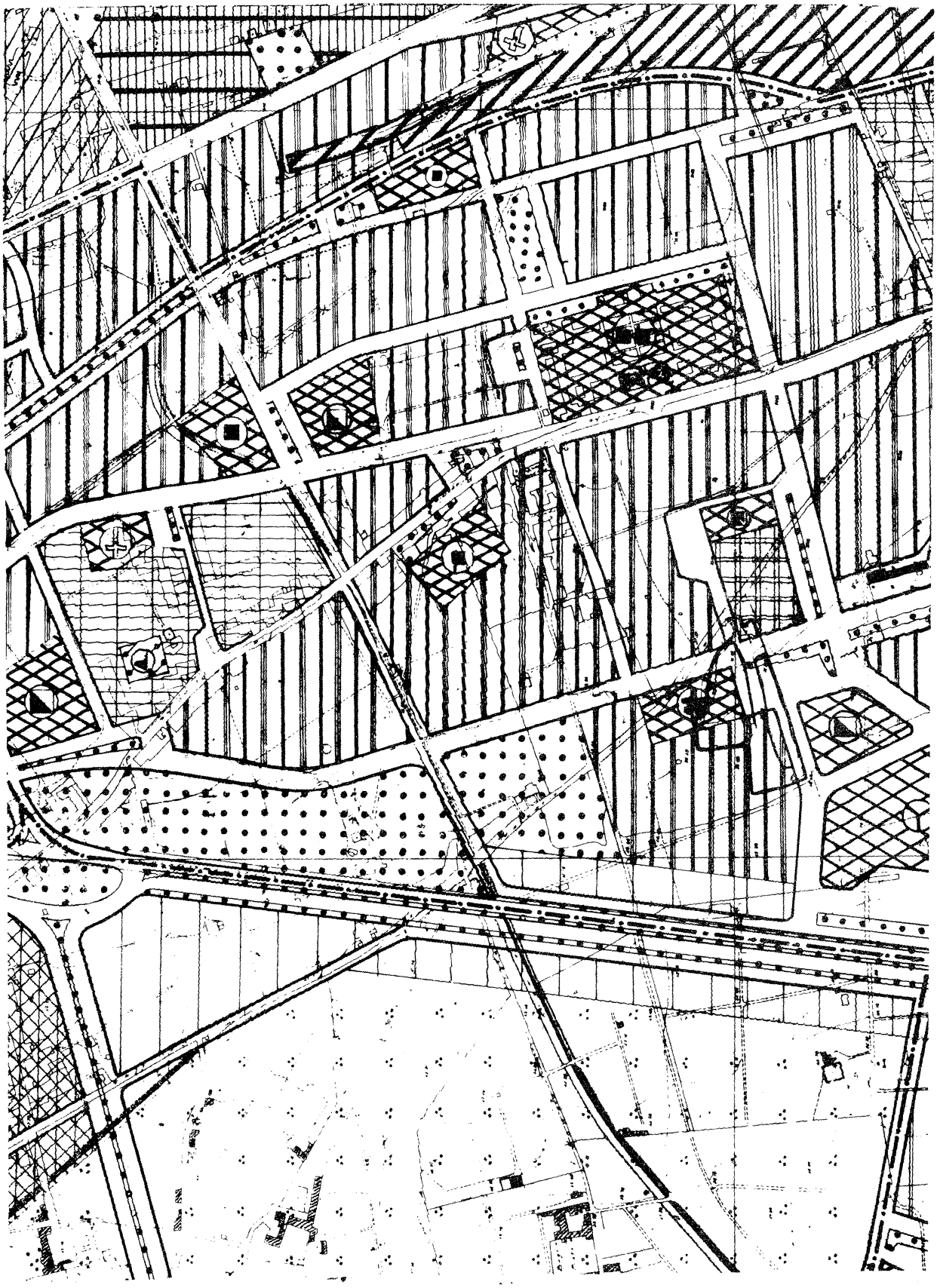

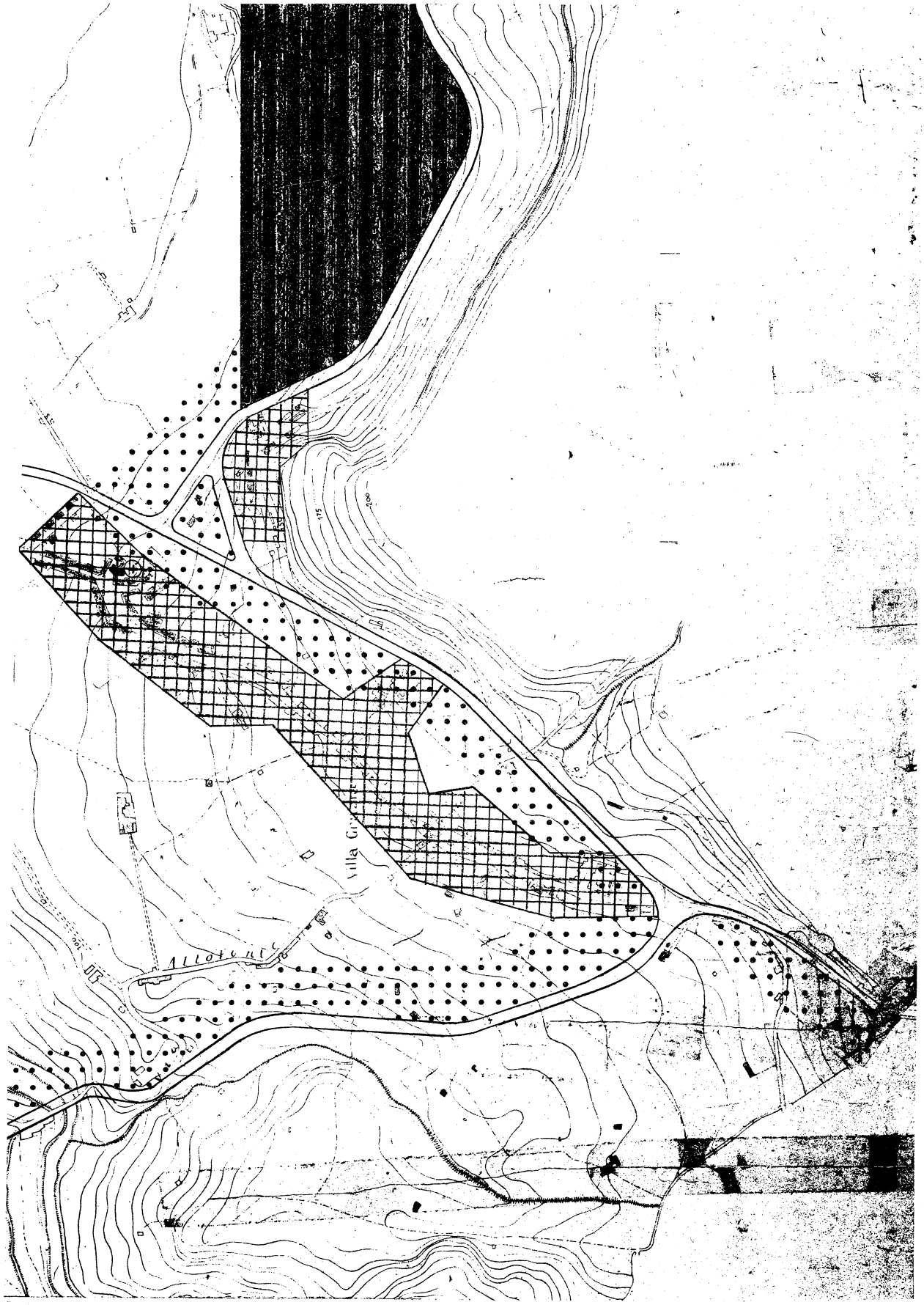

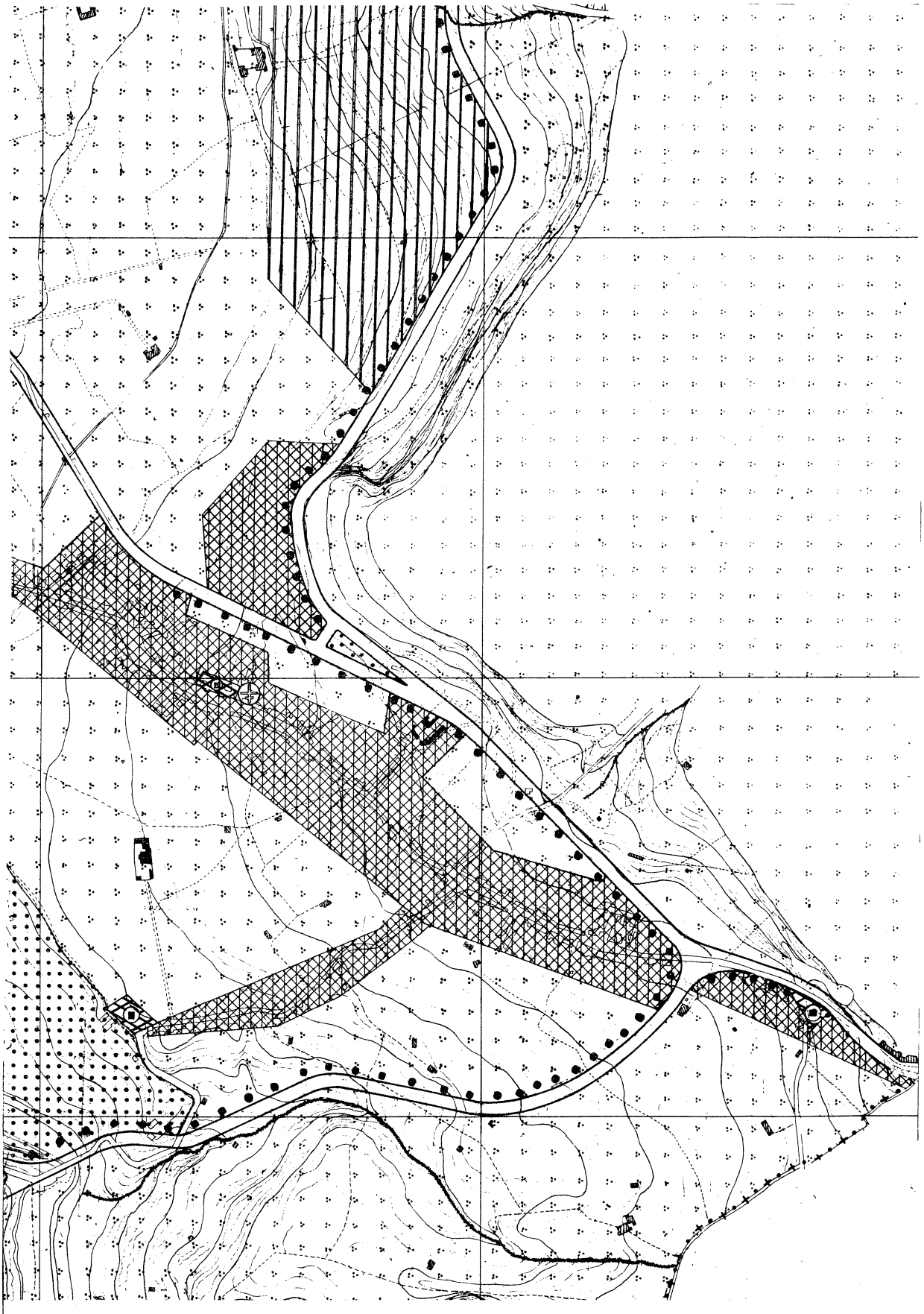

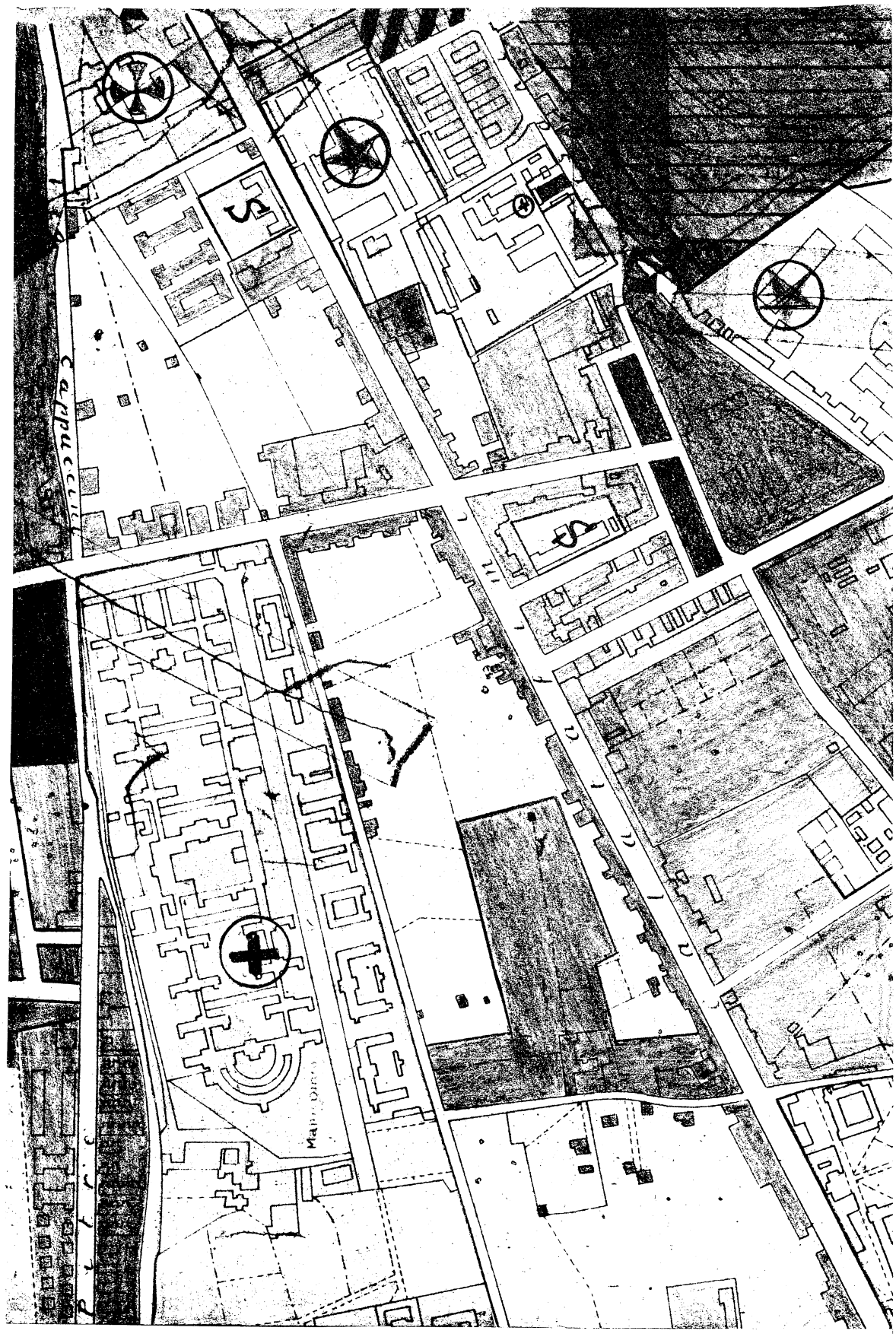
Cappuccini

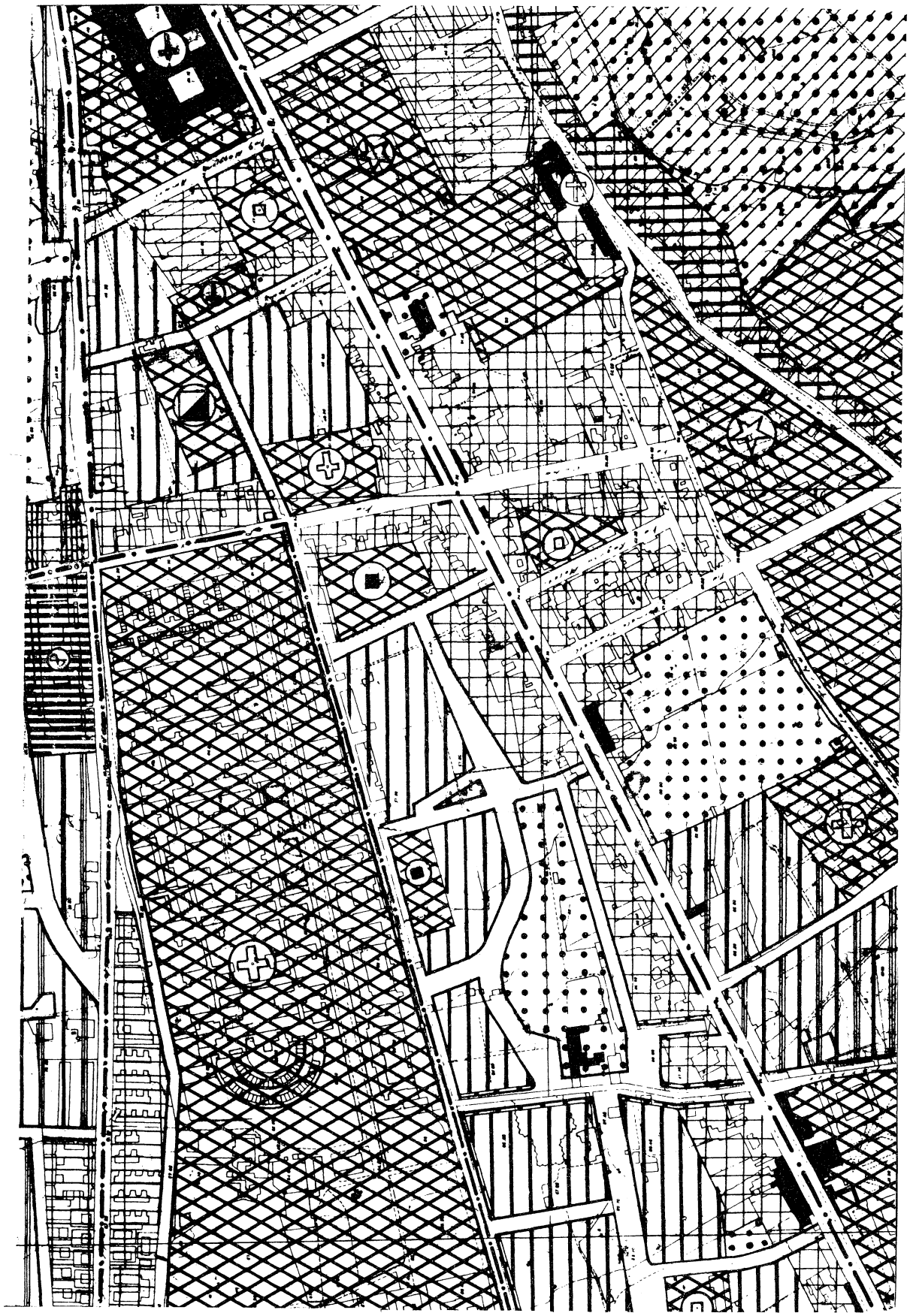

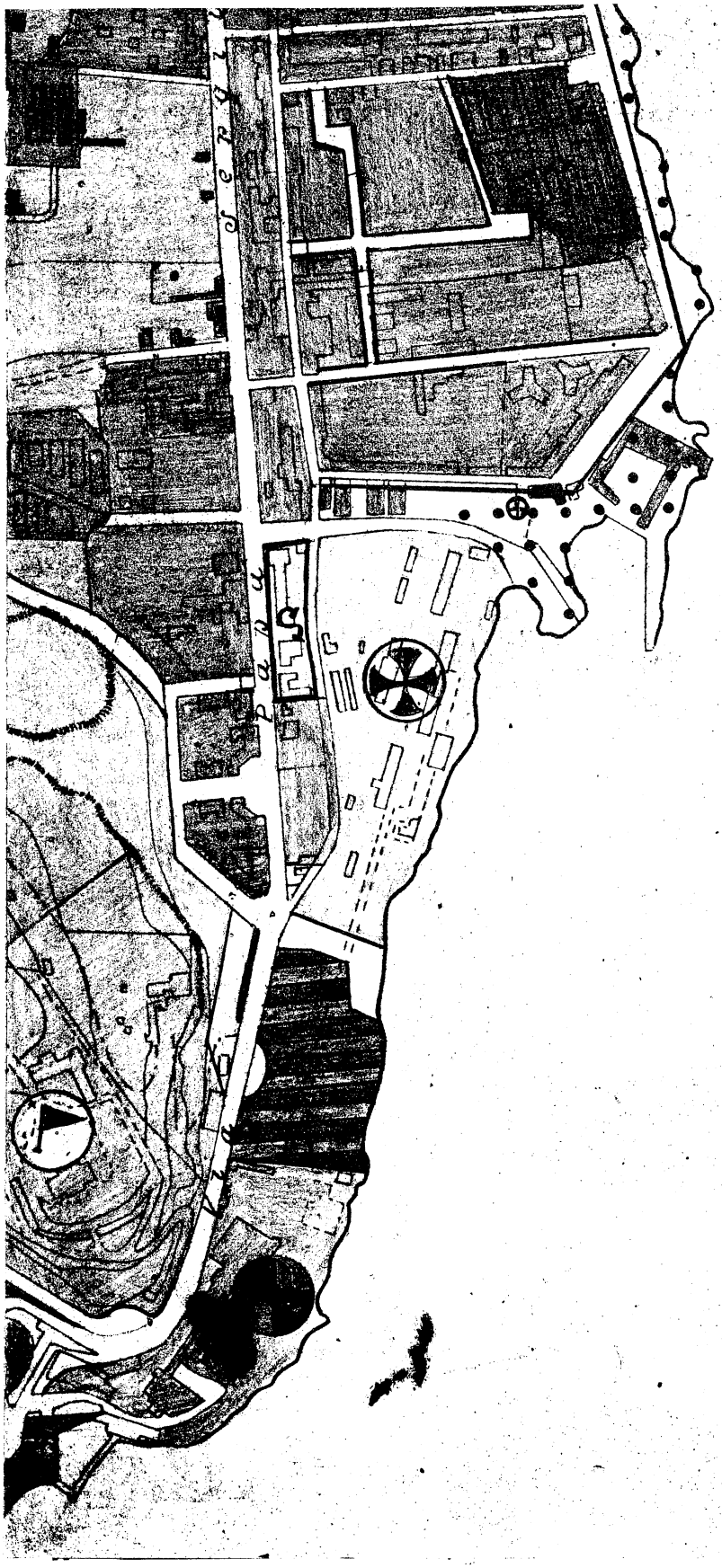
Arenella

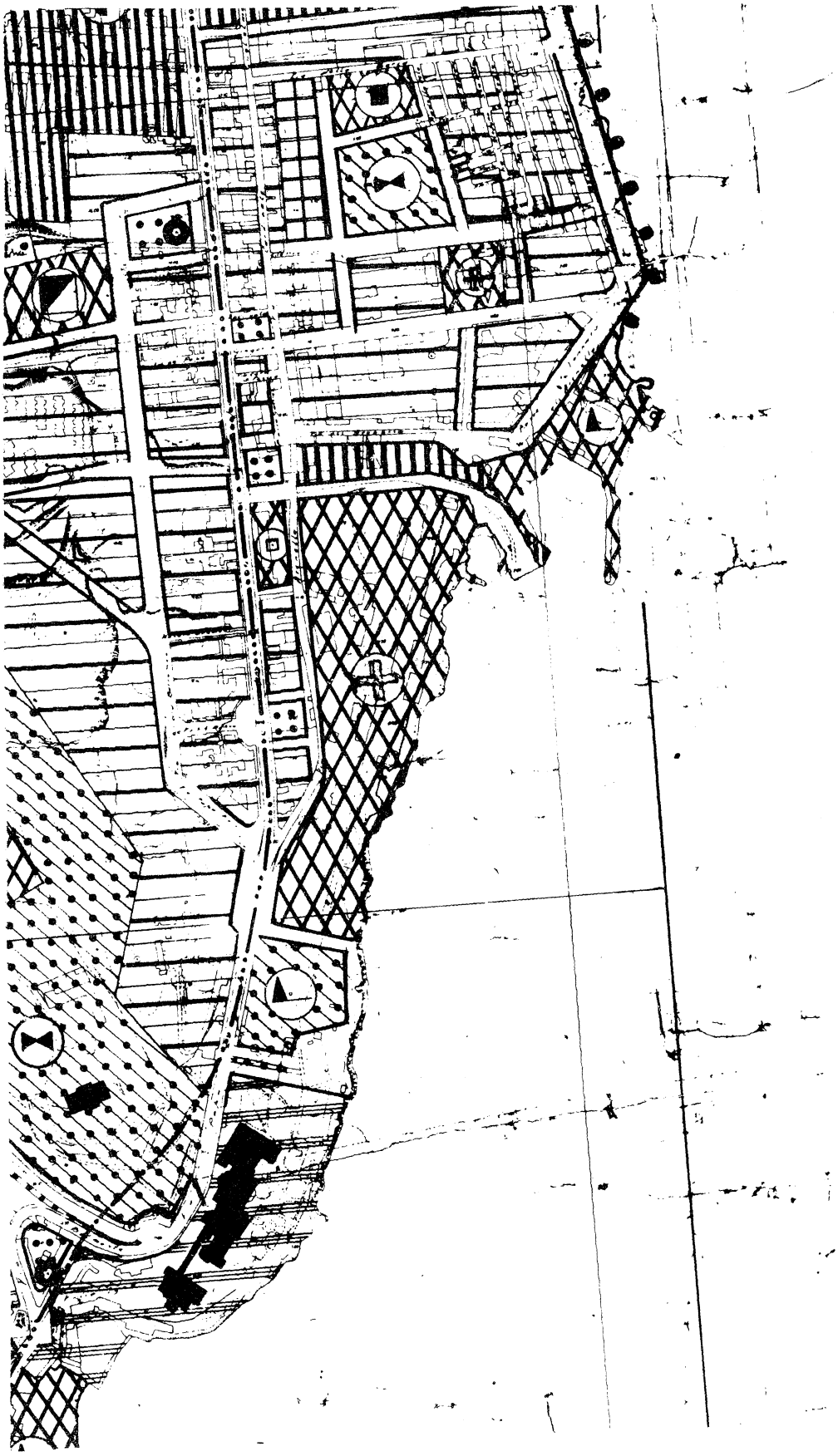

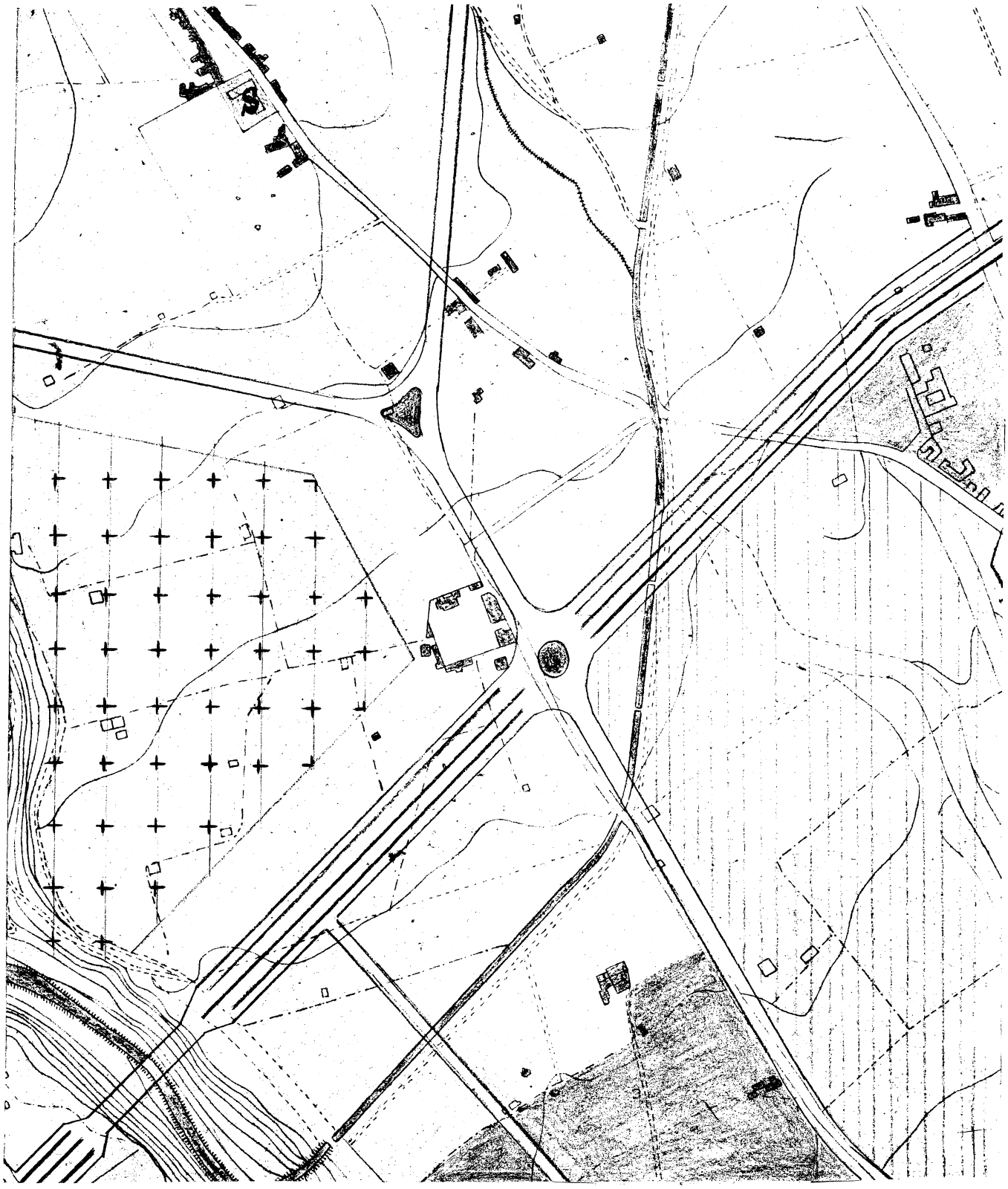

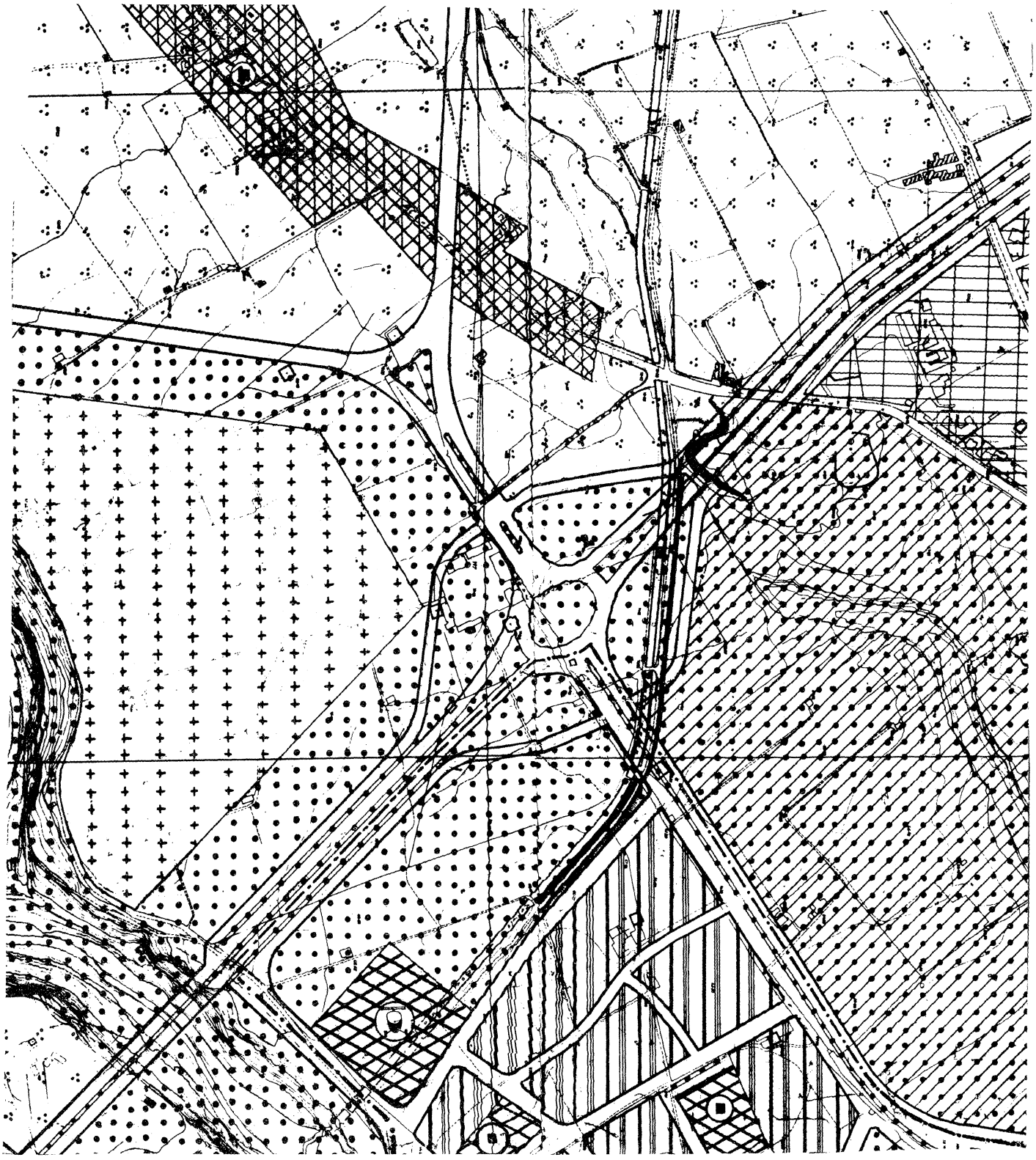

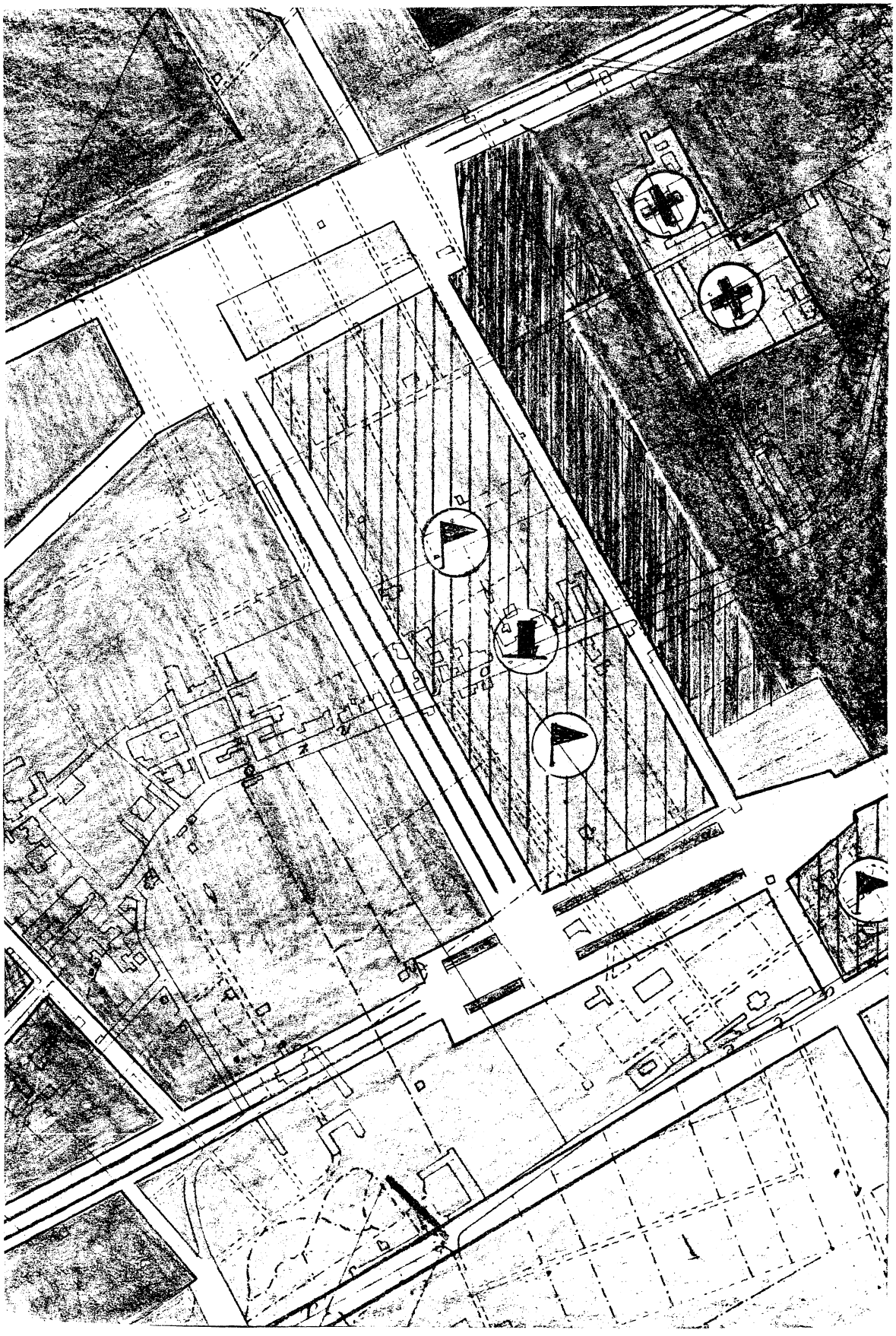

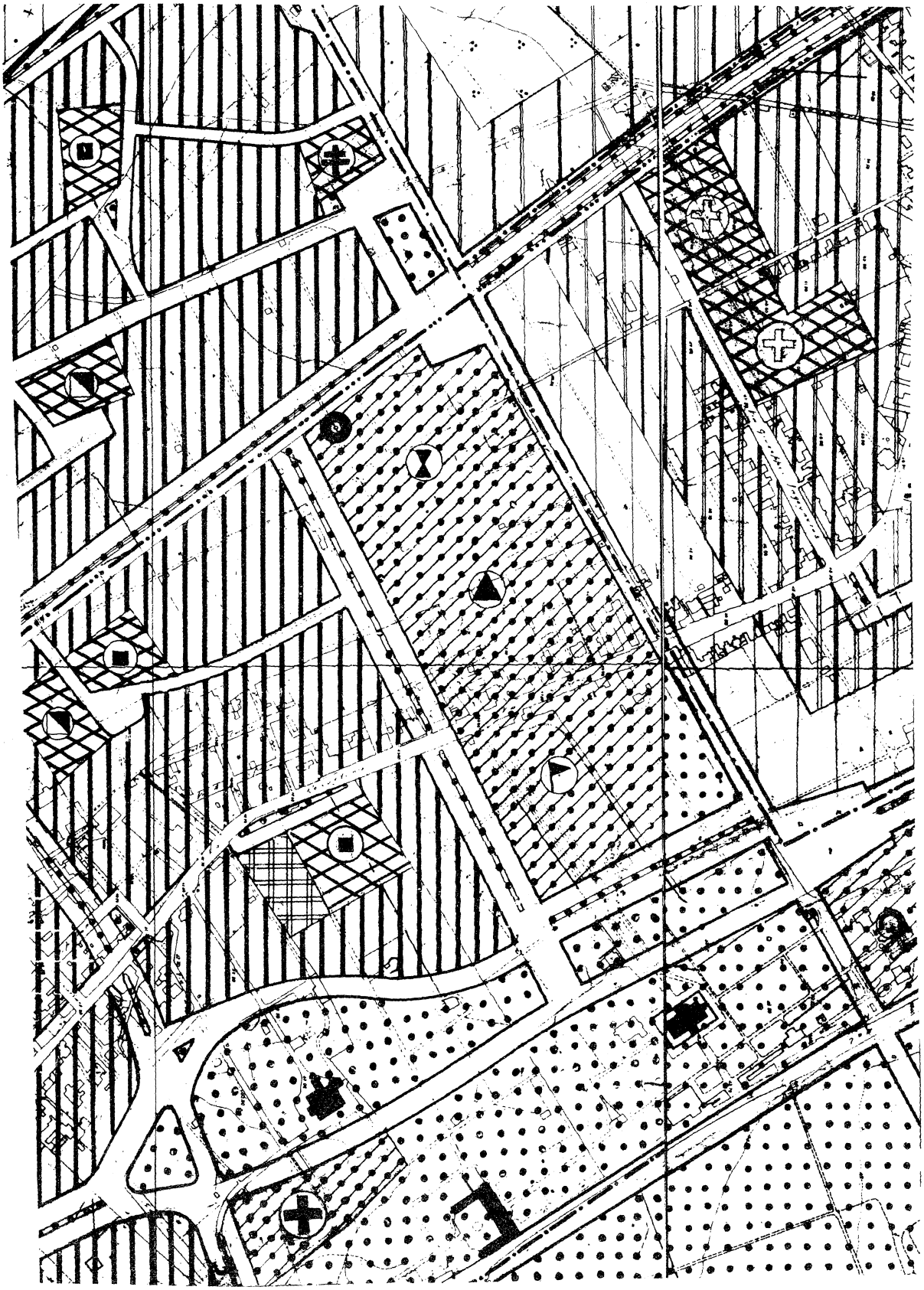

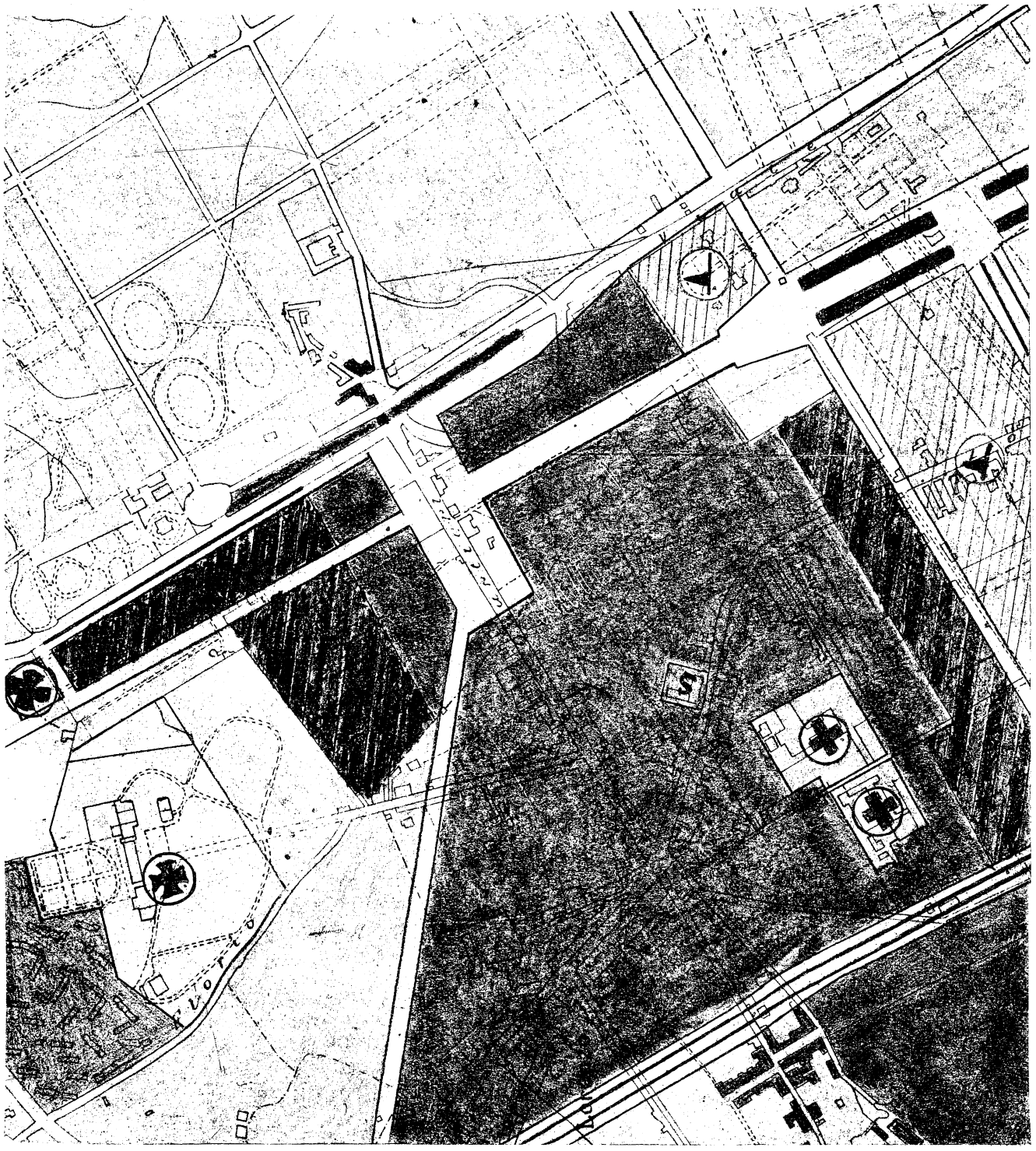

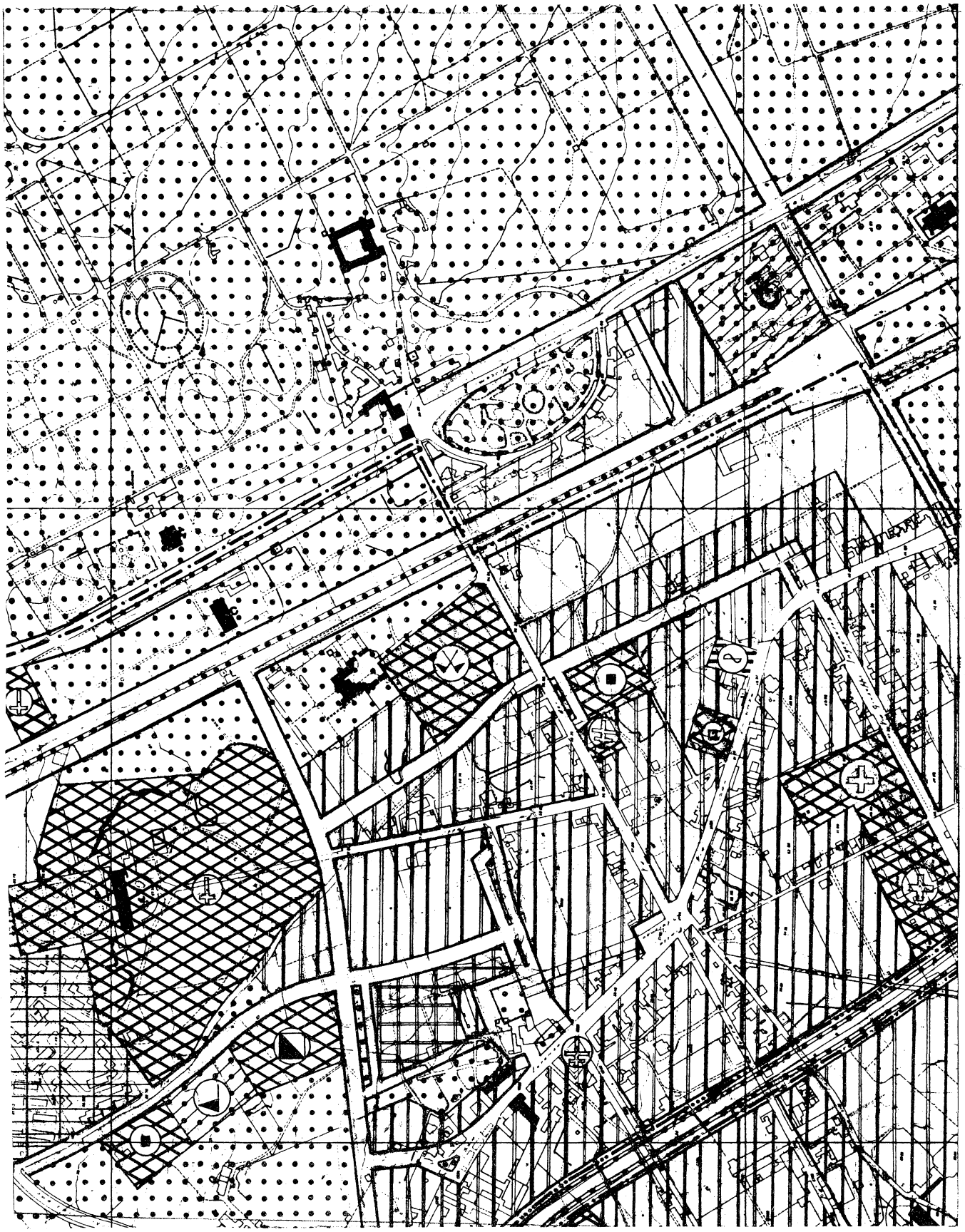

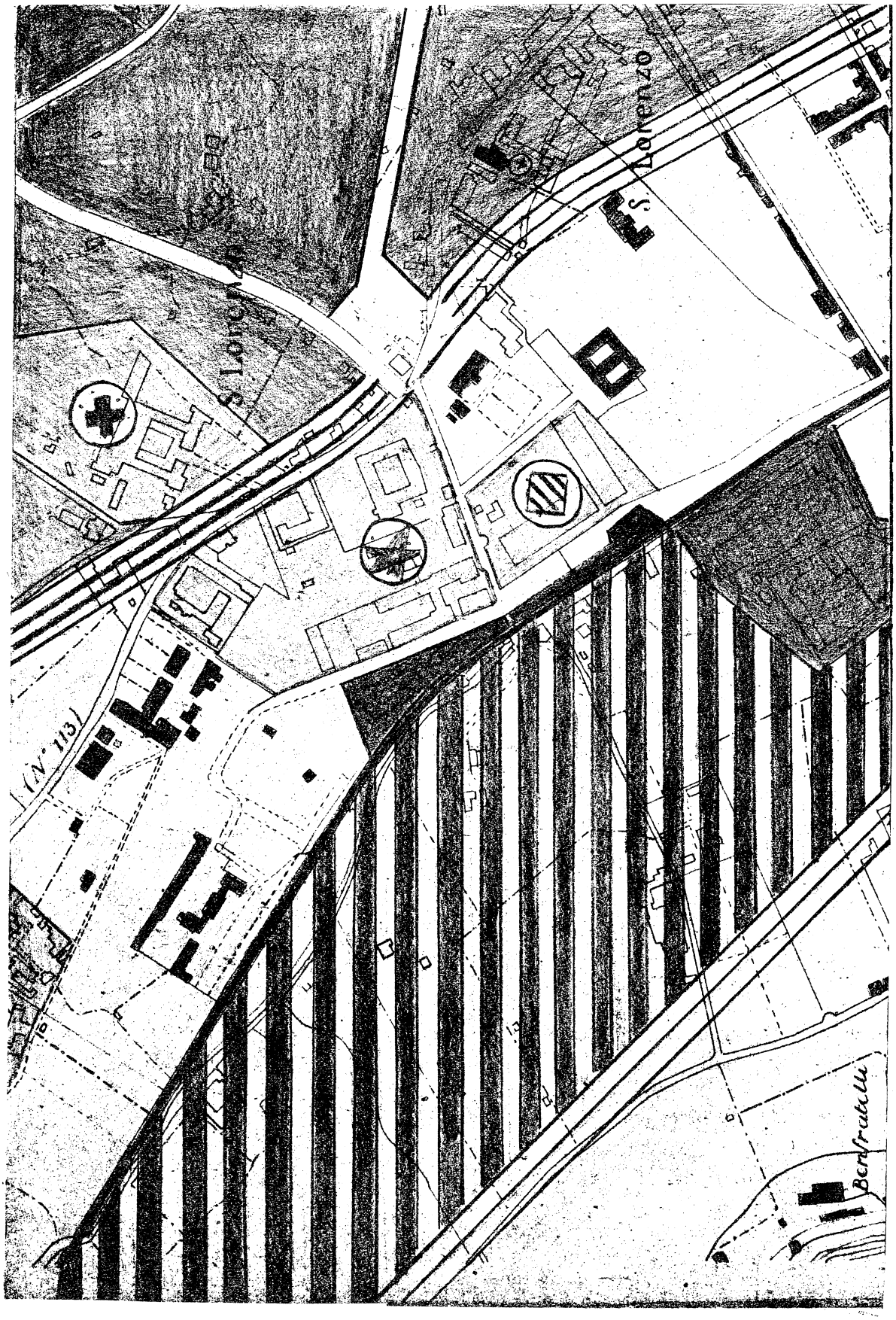
S. Lorenzo
(N° 113)

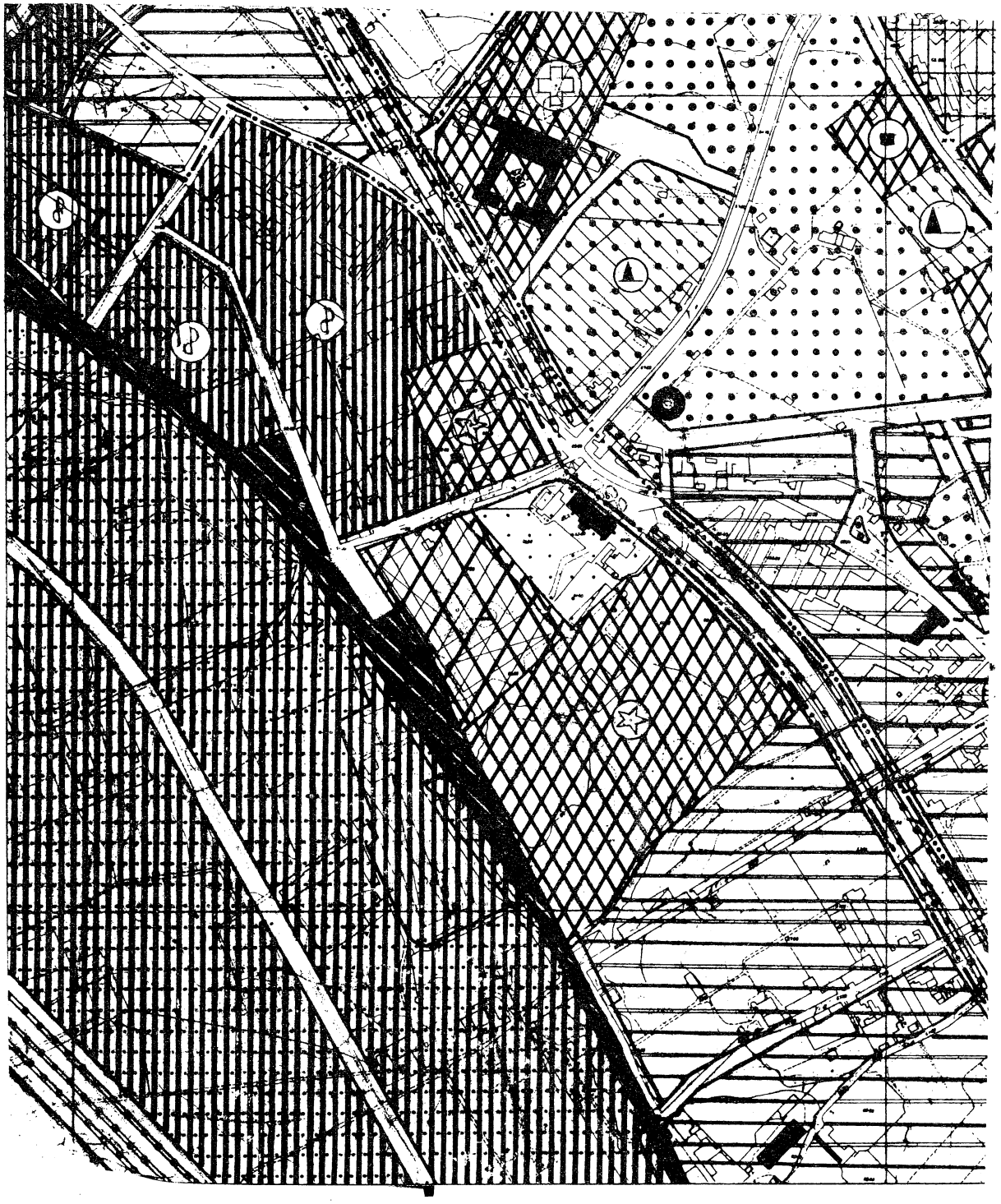

115-*bis*

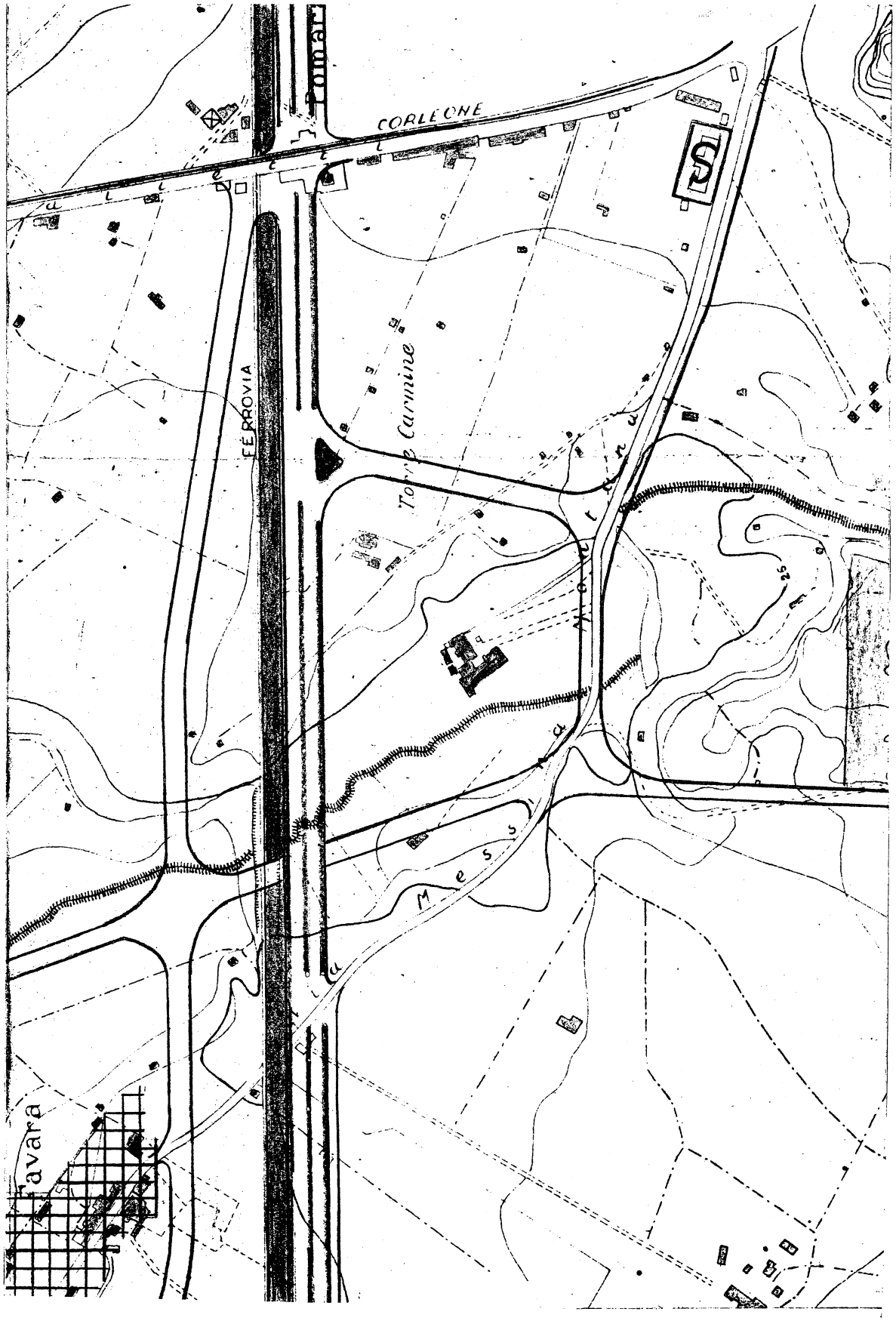
CORLEONE
FERROVIA
Torre Carmine
Mes
avara

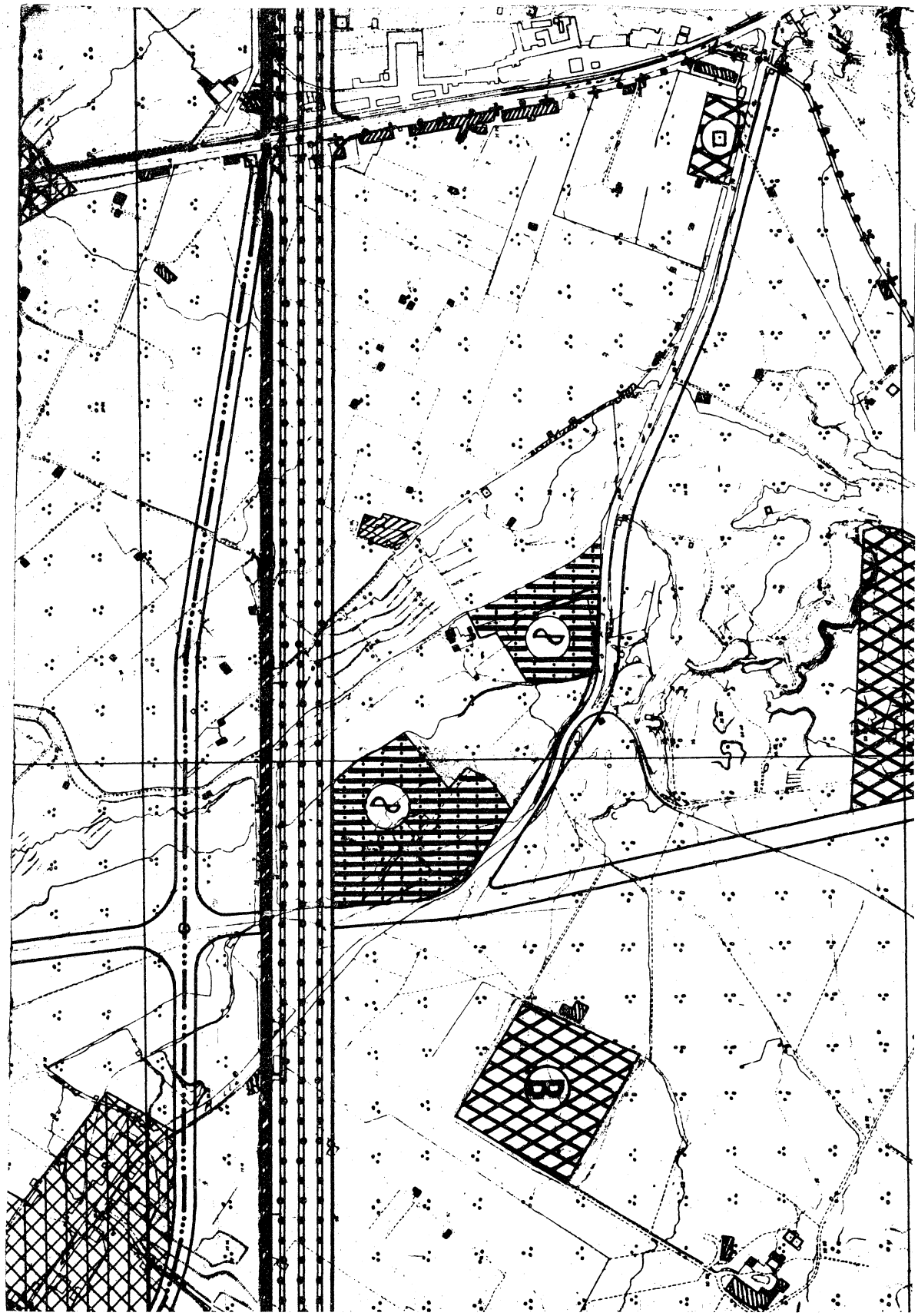

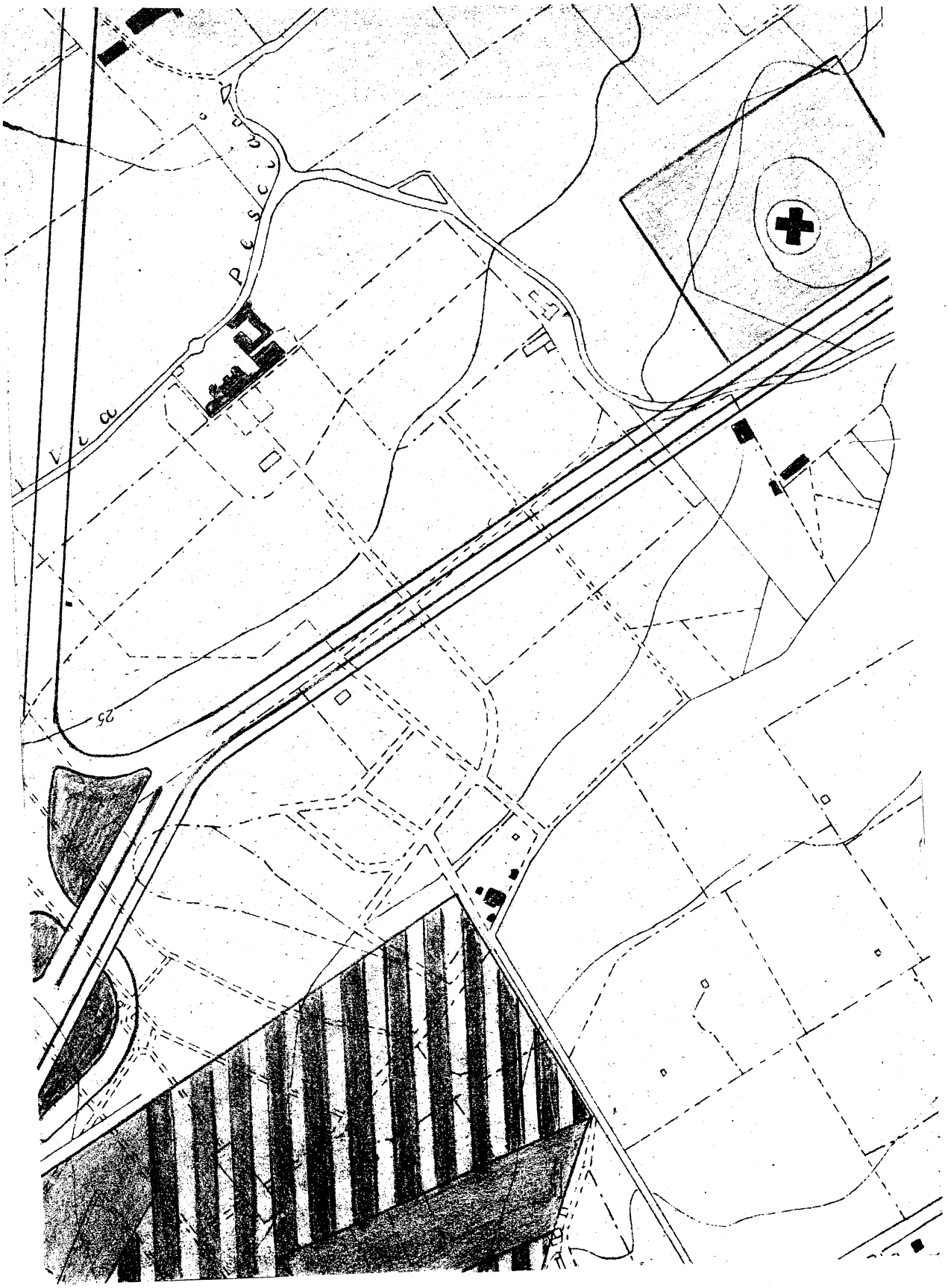
Pesce
Via
25

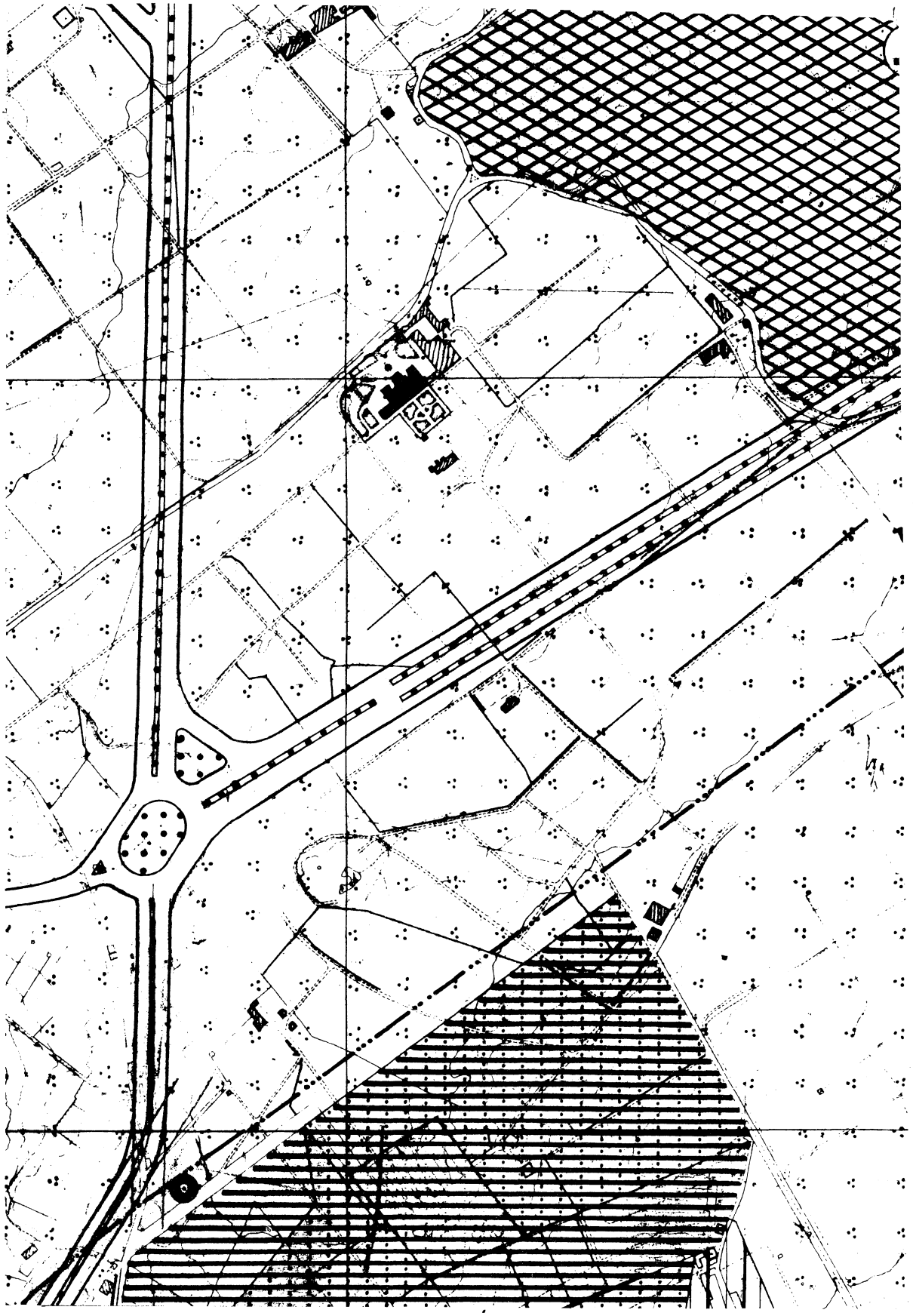

117-*bis*

24 (669)

(669) Dovrebbe essere inserito, a questo punto, un documento indicato come « allegato n. 45 ». Detto documento non risulta, peraltro, fra gli atti pervenuti alla Commissione, né hanno sortito alcun esito le ricerche sollecitate dalla Segreteria della medesima per il suo reperimento presso gli uffici della Regione Siciliana. (N.d.r.)

D/ 329/1

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA

IL PRESIDENTE

Prot.D/ 3067

Roma, 15 GEN. 1971 25

E S P R E S S O

All'Assessorato Regionale
per lo Sviluppo Economico

Palermo

Per esigenze d'indagine di questa Commissione parlamentare d'inchiesta, prego voler far pervenire, con cortese sollecitudine, la seguente documentazione:

1) copia degli atti relativi alle varianti al piano regolatore e al regolamento edilizio di Palermo e cioè dei provvedimenti di autorizzazione ex art. 10 della legge urbanistica 17.8.1942 n.1150, delle delibere consiliari di adozione e di controdeduzioni nonchè dei decreti di approvazione;
2) copia dei provvedimenti di nulla osta al rilascio di licenze edilizie in deroga alle norme urbanistiche edilizie vigenti nel Comune di Palermo relativi al periodo 1956 - 1970.

(Avv.Francesco Cattanei)

Regione Siciliana

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO

Mod. 14 SC

15/3 1971

Div. 1 N. di prot. 16 Rif

Risposta a

OGGETTO:

Allegati N.

Data di arrivo 16 MAR. 1971

Prot. D Tit.

N. 3294

ALL'ON. AVV. FRANCESCO CATTANEI
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
_ Presso Camera dei Deputati _
ROMA

Si prega indicare nella risposta il numero di protocollo e l'Ufficio cui si risponde

In risposta alla nota della S.V. del 15 Gennaio 1971- recante prot.D/n.3067 si fa presente che nessuna variante al vigente P.R.G. di Palermo é stata a tutt'oggi approvata a norma dell'art.10 della L.N. 17/8/1942 n.1150 e successive modificazioni. (670)

Si precisa in merito che - in conformità ai voti espressi dal C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per la Sicilia sono state autorizzate dall'Amministrazione scrivente- sempre ai sensi della precitata normativa- varianti relative alla nuova stazione ferroviaria denominata "Notarbartolo" nonché al complesso produttivo dei Cantieri Navali Riuniti del Tirreno.

Dette autorizzazioni furono rilasciate rispetttivamente con i provvedimenti n.5050 del 19/8/1968 e n.1700 del 30/4/64.

Tali autorizzazioni non hanno avuto ulteriore esito da parte del Comune di Palermo.

Inoltre in data 5/11/1969 con D.A.n.267 é stata autorizzata- sempre su conforme parere del C.T.A. presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Sicilia - la revisione generale del P.R.G. in parola al fine precipuo di adeguarne le previsioni alla sopravvenuta vigente normativa in materia urbanistica. (671)

A tutt'oggi neppure la detta autorizzazione ha avuto seguito e pertanto, in assenza di deliberazioni del Consiglio Comunali adottanti varianti non ci sono state né osservazioni né controdeduzioni comunali né decreto alcuno di approvazione.

In merito al secondo punto della richiesta di cui alla nota della S.V. si precisa che nel periodo compreso tra gli anni 1956 e 1970 sono sate rilasciate n.3 autorizzazioni in deroga relative a piccoli edifici da edibire ad attività alberghiera come si rileva dagli atti relativi che qui si alligano in copia. (672)

./.

Tip. T. Sarcuto - Agrigento - Ord. 1 del 2-6-70, n. 500.000

(670) La nota citata nel testo è pubblicata alla pag. 1045. (N.d.r.)

(671) Il decreto citato nel testo è pubblicato alle pagg. 1049-1050. (N.d.r.)

(672) Secondo la decisione adottata nella seduta del 12 febbraio 1976 dal Comitato incaricato di selezionare i documenti della Commissione da pubblicare in allegato alle relazioni, alla stregua dei criteri fissati dalla Commissione medesima nella sua ultima seduta del 15 gennaio 1976, non vengono pubblicati gli allegati citati nel testo. (N.d.r.)

Si coglie l'occasione per significare che il ritardo nel riscontrare la nota in parola é dovuto allo sciopero del Personale dell'Amministrazione Regionale testé concluso.

Si rimane a disposizione per ulteriori notizie e chiarimenti che la Commissione da Ella presieduta riterrà di richiedere.

PROF.CALOGERO MANGIONE
. ASSESSORE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO

D.A. n. 267.

MINUTA

27

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. 30 Luglio 1950, n.878;
VISTA la legge regionale 29 Dicembre 1962,n.28;
VISTA la legge 17 Agosto 1942,n.1150 e successive aggiunte e modificazioni
VISTA la deliberazione n.892 del 31 Ottobre 1967, vistata dalla Commissione Provinciale di Controllo di Palermo il 17 Novembre 1967 con il n.351 33364, con la quale il Consiglio Comunale di Palermo autorizza il Sindaco a richiedere la preventiva autorizzazione a dare corso alla proposta di revisione del vigente Piano Regolatore Generale al fine di adeguarlo al Piano Territoriale di Coordinamento e al Piano di Sviluppo Industriale,nonchè per ovviare all'attuale carenza di spazi riservati per le attrezzature pubbliche e servizi;
VISTA la deliberazione n°893 del 31 Ottobre 1967, vistata dalla Commissione Provinciale di Controllo di Palermo il 17 Novembre 1967 con il n°33365, con la quale il Consiglio Comunale di Palermo autorizza il Sindaco a richiedere la preventiva autorizzazione a dare corso alla proposta di variante al Piano Regolatore Generale di Palermo al fine di ridurre la densità fondiaria consentita, che in atto va da 0,5 a 21 mc/mq, alla misura massima di 7,00 mc/mq;
VISTO il foglio n°5408/12 del 12 Dicembre 1967, con il quale il Sindaco del Comune di Palermo richiede preventiva autorizzazione a proporre le varianti al P.R.G. di cui alle precedenti premesse;
VISTA la deliberazione n°195 dell'8 Aprile 1968, vistata dalla Commissione Provinciale di Controllo di Palermo il 30 Luglio 1968 con il n°25376/27136, con la quale il Consiglio Comunale di Palermo autorizza il Sindaco a richiedere la preventiva autorizzazione a dare corso alla proposta di variante al Piano Regolatore Generale di Palermo al fine di destinare il terreno sito in Passo di Rigano di proprietà della AMAT, in atto vincolato a verde agricolo con abitazioni sparse(V/4), a zona industriale sì da consentire l'ampliamento dell'esistente adiacente sito in via Roccazzo;
VISTO il foglio n°8561 Sez.15 del 30 Dicembre 1968 con il quale il Sindaco del Comune di Palermo richiede la preventiva autorizzazione a proporre la variante al P.R.G. di cui alla precedente premessa;
PREMESSO che il Piano Regolatore Generale del Comune di Palermo è stato approvato con il D.P.Reg. n°110/A del 28 Giugno 1962, mentre gli studi preparatori risalgono al 1955 e che da allora la situazione demografica e socio-economica del comprensorio palermitano ha subito profonde modificazioni, sì da aggravare vieppiù le carenze del Piano, già manifestatesi all'atto della sua approvazione;
VISTO il voto n°55126 espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche nell'adunanza del 18 Luglio 1969 in merito alle succitate richieste di autorizzazione per la redazione di varianti al P.R.G. del Comune di Palermo;
CONSIDERATO che le richieste di varianti di cui alle deliberazioni consiliari n°893 del 31 ottobre 1967 e n° 195 dell'8 Aprile 1968, sono da intendersi assorbite dalla richiesta revisione generale del P.R.G.

CONSIDERATO che sussistono le condizioni richieste dall'art. 10 della ci
legge n° 1150 del 1942, e cioè l'impossibilità di differire il P
e la convenienza a migliorarlo per adeguarlo alle nuove esigenz
banistiche ed alla nuova normativa dettata dalla legge 6 Agosto 1
n° 765;

RITENUTO, pertanto, di potere accogliere la richiesta, avanzata dal Com
di Palermo, di autorizzazione a dare corso alla revisione del vig
Piano Regolatore Generale;

D E C R E T A

ART. UNICO— Il Comune di Palermo è autorizzato, ai sensi e per gli effetti d
l'art. 10 della legge 17 Agosto 1942, n° 1150 e successive aggiun
e modificazioni, a dare corso alla proposta di revisione del Pian
golatore Generale approvato con il D.P.Reg. n°110/A del 28 Giugno
1962 di cui alla deliberazione consiliare n° 892 del 31 Ottobre 19
vistata dalla Commissione Provinciale di Controllo di Palermo il
Novembre 1967 con il n° 35103/33364.

Palermo, li 5 - 11 - 1969

L'ASSESSORE

Copia conforme
all'originale agli atti

INDICE DEI NOMI

A

ABBADESSA Paolo, 780
ABBATE Domenica, 406
ABBATE Maria, 574, 656, 789
ABBATE Maria Emilia, 406
ABBATE Orazio, 230, 257, 522, 591, 615, 770
ABBATE Pietro, 284
ABBATE Raffaele, 284
ABBATE Vincenzo, 283
ABBRUSCATO Gaetano, 704
ABRAMO Salvatore, 412, 779
ACIERNO Ferdinando, 715
ADINOLFI Antonino, 595
AFFRONTI Francesco, 258
AGNELLO Emma in DI PIETRA, 551
AGNELLO Francesca, 406
AGOSTANO Bernardo, 562
AGRUSA Rosa ved. PAMPINELLA, 729
AIELLO Carmelo, 487
AIELLO Giacoma ved. VIRZI', 728
AIELLO Michelangelo, 251
AIELLO Paola, 238
AIELLO Rodolfo, 103
AIROLDI Luigi, 621
AJROLDI Nadine in BALLERINI, 483
AJROLDI Pietro, 19
ALARIO Domenico, 257, 618
ALBANESE Gaetano, 718
ALBANESE Giovanni, 129
ALBANESE Giuseppe, XXII e *passim*
ALESSI Rosalia, 574, 656
ALESTRA Gaetano, XVII
ALFANO Francesca, 288
ALFANO Giovanni, 381, 383, 492, 522
ALFANO Giuseppina, 562
ALFANO Maria, 752
ALIMENA Francesco Paolo, 216
ALIOTTA Giacomo, XXI
ALLEGRA Maddalena, *vedi*: CORNAGLIA Maddalena ved. ALLEGRA
ALLIATA Rosa, 469
ALMERICO Pasquale, XXVI
ALÙ Arcangelo, 772
AMALFI Maria Cristina, *vedi*: BELLANCA Maria Cristina ved. AMALFI
AMARI Emerico, 383
AMARI Luigi, 383
AMARI Luisa, 521
AMARI Orazio, 384
AMARÙ Cristina, 572
AMATO Giacomo, 250
AMATO Salvatore, 250
AMATO Giuseppe, 551
AMORETTI Eletta Luisa, 277
AMORETTI Luisa in VALENTI, 782
AMOROSO Adriano, XXVI
AMOROSO Antonino, 249 e *passim*
AMOROSO Domenico, 407
AMOROSO Matteo, 605
AMOROSO Pietra, 345
AMOROSO Salvatore, 612
ANANIA Angela, *vedi*: VERDE Angela ved. ANANIA
ANANIA Luisa, 279
ANCELLO Salvatore, 779
ANDREOZZI Emanuela, 342
ANELLO Bartolomeo, 105
ANELLO Giuseppina, 713
ANELLO Maria, 783
ANELLO Salvatore, 105, 592
ANGELOTTI Maria Teresa, 464
ANGILERI Giovanni, 631
ANTIOCO Concetta, 551
ANTIOCO Vincenzo, 342
ANTONAZZI Nunzio, 779
ANZALONE Michelangelo, 522
ANZIDEI Clorinda, 794
ANZON Maria, 473
ARAGONA Giuseppe, 382
ARCARA Antonino, 104
ARCERI Francesco, 529
ARDITO Giuseppe, 524
ARDUIN Ferdinando, 706
ARDUINO Giuseppe, 524
ARENA Antonino, 670
AREZZO Adriana, 521
AREZZO Michelina, 529
ARICÒ Giuseppina, 565, 578
ARNETTA Giovanni, 308
ARNONE Giuseppe, 647
ARONE di VALENTINO Pietro, 589
ARRUSICATO Carmela ved. TERESI, 551
ASCIUTTO Angela, *vedi*: MARCHETTA Angela ved. ASCIUTTO
ASTUNI Luigia ved. BARONE, 476
ATENAZIO VANNUCCI Teresa, 702

B

BADALAMENTI Antonino, 655, 665
BADALEMENTI Gaetana, 344
BADALEMENTI Giuseppa, 802

BADALMENTI Girolamo, 698
BAGARELLA Calogero, XXIII
BAGNARA Maria Fulvia in FERNANDEZ, 676, 705
BAGNASCO Francesco, 342 e *passim*
BAIAMONTE Giovanni, 301
BAIAMONTE Giuseppe, 452
BAIARDI Pietro, 599
BALLARIANO Ignazia, *vedi*: SAITTA Ignazia ved. BALLARIANO
BALLERINI Nadine, *vedi*: AIROLDI Nadine in BALLERINI
BALLISTRERI Antonino, 380
BALSAMO Domenico, 382
BALZANI Maria ved. SIRTOLI, 285
BANNO Vincenzo, 684
BARBAGALLO Rosario, XX
BARBALONGA Antonino, 214
BARBARO Guglielmo, 461
BARBAROSSA Rosaria, 228, 232, 581
BARBERA Renzo, 469
BARBERA Serafina, 305
BARBERI Giuseppina, *vedi*: BARBONE Giuseppina ved. BARBERI
BARBIERI Concetta, 279
BARBONE Giuseppina ved. BARBERI, 226, 256; 581
BARONE Francesco, 521
BARONE Luigia, *vedi*: ASTUNI Luigia ved. BARONE
BARRECA Rosario, 448, 788 e *passim*
BARRILE Vita, 103
BARTOLOMEO Antonino, XXVII
BASILE, 129, 133, 137
BASILE Benedetto, 454
BASILICÒ Alessandro, 600
BATTAGLIA Carmelo, XVI
BATTIGELLI Fanny ved. CARINI, 732
BAVIERA Giovanni, 102, 106
BAZAN Umberto, 743
BECCADELLI di BOLOGNA Marianna, 726
BELLAFIORE Giuseppe, 454
BELLANCA Antonino, 797
BELLANCA Maria Cristina ved. AMALFI, 762
BELLAVISTA, 273
BELLOMO Lucio, 788
BELLOMONTE Clelia, 609
BELLOMONTE Filippo, 269, 381, 387
BELLOMONTE Francesco, 520
BELLOMONTE Giovan Battista, 388
BELLOMONTE Rosa, 519
BELMONTE (principe di), 274
BENANTI Giuseppe, 96
BENFRATELLO Alessandra, 465
BENFRATELLO Bianca, 631, 635
BENFRATELLO Giovanni, 284, 306
BENFRATELLO Rosa, *vedi*: CANNELLA Rosa ved. BENFRATELLO
BENTLEJ Elvira, 644
BERCELLI Rita ved. PERCONTE, 671
BERNA Alfredo, 567, 578
BERNASCONI Girolamo, 105
BERNOCCHI Filippo, 485
BERTOLA Ermenegildo, XXVIII
BERTOLINI Angelo, 697
BERTOLINI Francesco, 213, 312
BEVILACQUA Antonino, 646
BEVIVINO Tommaso, XVII
BINETTI Maria Margherita, 98, 105
BIONDO Amalia, 601
BIONDO Benedetto, 236
BIONDO Pietro, 461
BIONDO Rosa, 403
BIUSO Salvatore, 801
BLASCO Corrado, 464
BOCCATO Bianca, 520
BOFFI Sergio, XXVI
BOLLINA Giovanni, 443
BONANNO Teodora, 106
BONFIGLIO Nina, 571, 646
BONFIGLIO Vincenza ved. DE CASTRO, 562
BONO Isabella in GAGLIARDI, 639
BONSIGNORE Giuseppe, 571
BONTÀ Antonino, 767
BONTÀ Giovanni, 767
BONTÀ Michele, 766
BONTÀ Ninfa, 666
BONTÀ Vincenzo, 766
BONTADE Margherita, 576, 584, 589, 656
BONTADE Maria, 104
BONTATO Girolamo, 560
BONURA Giovanni, 566, 579
BONURA Salvatore, 566, 579
BORDONALI, 381
BORGHESE Sofia, *vedi*: LANZA Sofia ved. BORGHESE
BOSSI Ugo, XXVI
BRAMBILLA Adriano, 688
BROCATO Filippo, 380
BROCCHETTI Marcello, XXVII
BRUCATO NASELLI Federico, 104
BRUNO Francesca, 105, 790
BUCCHERI Anna ved. LA FERLA, 805
BUCCHERI Carlo, 402
BUCCHERI Rosario, 486
BUCCHERI Salvatore, 238
BUCCOLA Filippo, 724
BUFFA Mariano, 552
BUSCEMI Gaetano, 283, 789
BUSCEMI Giovanni, 277

C

CACACE, XVIII
CACACE Ferdinando, 597
CACCIATORE Iolanda, 222
CACOPARDO Santi, 576, 656
CAFFARELLI Giuseppe, 685
CAGLIARI Virginia ved. MONTALBANO, 492
CAIRONE Letizia, 557
CALABRESE Antonino, 238

CALABRESE Santi, 379
CALAFIORE Paolo, 275
CALAMIA Vincenza, 309, 331
CALCARA Giovanni, 261
CALDARA Concetta,217
CALDERARO, 1050
CALECA Luigi, 389
CALÒ Antonio, 630
CALÒ Carlo, 731
CALÒ Gaspare, 439
CAMARDA Giuseppina, 102, 108 e *passim*
CAMBRIA Gioacchino, 696
CAMPIONE Gaetano, 803 e *passim*
CAMPISI Giovanni, 102
CAMPO Francesca, *vedi*: CASCINO Francesca ved. CAMPO
CANALE Filippo Santo, 102
CANALE Michelangelo, 465
CANCILLA Vincenzo, 105, 488
CANEBA Salvatore, XXI
CANGELOSI Francesco, 562
CANGELOSI Rosario, 561
CANNATELLA Francesco, 769
CANNELLA Rosa ved. BENFRATELLO, 285, 303, 763
CANNONERO Lidia, 274
CAPITANO Vincenzo, 165
CAPONETTO Giuseppe, 474
CAPOTUMMINO Delfina Lucia, 331
CAPOTUMMINO Giuseppe, 494
CAPPELLANI Adele, *vedi*: DI CRISTINA Adele ved. CAPPELLANI
CAPPELLETTI Alfredo, 378
CAPPELLETTI Luigi, 378
CAPPELLINO Gaetano, 749
CAPUTO Domenico, 308
CARACCIOLO, 129, 133, 137
CARACCIOLO Eduardo, 19, 165
CARBONE Roberta, 562
CARCIONE Agata in CURCIO, 681
CARCIONE Rocco, 104
CARELLA Caterina, 517
CARELLA Giovanni, 473
CARINI Arturo, 630
CARINI Elvira, 215
CARINI Fanny, *vedi*: BATTIGELLI Fanny ved. CARINI
CARINI Gaetano, XIX
CARINI Giuseppe, XIX
CARINI Letizia, 594
CARINI Marina in SAETTA, 566, 578
CARINI Rosalia, 594
CARMINIA Sebastiana, 555
CARNESI Demetrio, 594
CARNEVALE Salvatore, XXVI
CAROLLO Francesca in SEIDITA, 455
CAROLLO Rosario, 379
CARONIA Giuseppe, 165
CARRAFFA Concetta, 339
CARRAMUSA Concetta Maria, *vedi*: LO CASO Concetta Maria ved. CARRAMUSA
CARRARO Luigi, V, VII, XI, XIII
CARRATELLO Isabella, 377
CARROTTA Irma, 610
CARTA Domenico, 73, 83
CARTAINO Carolina, 658
CARUSO Antonino, XXVII e *passim*, 713
CARUSO Carlo, 570
CARUSO Francesca Paola, 316
CARUSO Francesco, 214
CARUSO Francesco Paolo, 570 e *passim*
CARUSO Giuseppe, 570
CASABONA Ferdinando, 339
CASCINO Francesca ved. CAMPO, 615
CASCIO Antonio, 446
CASCIO Costantino, 575
CASELLA, XXVI
CASSATA Ruggero, 669
CASSINA Arturo, 763
CASSINA Dorotea, *vedi*: DOTTI Dorotea in CASSINA
CASTAGNA Agostino, 475
CASTAGNA Giuseppa, 402
CASTAGNA Gioacchino, 106
CASTAGNETTA Mario, 106
CASTAGNETTA Teresa, 106
CASTEJON Francesco, 261
CASTELLANA Amodeo, 516
CASTELLANA Mariano, 517
CASTELLI Antonino, 104
CASTELLUCCI Giuseppe, 750
CASTELLUCCI Maria Carolina, 747
CASTIGLIA Pietro, 302
CASTIGLIONE Calogero, XV
CASTRO Calogero, 729
CASTRO Iole in LUNA, 388
CATALANO, XVIII
CATALANO Giovanna ved. GUAIANA, 719
CATANDELLA Tommaso, 696
CATINELLA Salvatore, 269
CATTANEI Francesco, 1045 e *passim*
CATTI Beatrice, 654, 785
CENTINEO Gaspare, XXIV
CERAMI, 734
CERVO Grazia in DOTTO, 709
CHIARACANO Vincenzo, 799
CHIARAMONTE BORDONARO Gabriele, 679, 719
CHIARAMONTE BORDONARO Luigi, 400
CHIARAMONTE BORDONARO di GEBBIAROSSA Amedeo, 640, 665
CHIAZZESE Anna, 452
CHIVELLO Giovanna, 592
CIANCIMINO Vito, XIX e *passim*
CICALIELLO Elvira, 103
CIMINO Antonino, 347, 349
CINÀ Giuseppe, 599
CIPOLLA Concetta, 384
CIPOLLA Giovanni, 379
CIPRIANO Francesco, 517
CITARDA Andrea, 230, 252, 618
CITARDA Benedetto, 590

CITARDA Francesco Paolo, 714
CITARDA Maria Clementina, 719
CITTITTA Girolama, 276
CIULLA, 274
CIULLA Giovanna, 235
CIULLA Pietro, 636
CIVILLETTI Carmelo, 564
CLEMENTE Concetta, 388
CLEMENTE Dorotea Giovanna, 388
CLEMENTE Giuseppe, 561
CLEMENTE Maria, 388
CLEMENZA Giovanni, 339
COCILOVO Andrea, 641
COLAJANNI Benedetto, 165
COLLI Salvatore, XXVII
COLLURA Antonino, XIX
COLNAGO Gioacchino, 704
COMAIANNI Calogero, XXIII
COMITO Francesco, 103
CONIGLIARO Agostino, 380
CONIGLIARO Antonino, 718
CONIGLIARO Francesco, 380
CONIGLIARO Giuseppe, 380
CONIGLIARO Ludovico, 379
CONSALES Rosalia, 378
CONSUALES Salvatore, 102
CONTI Filippo, 554
CONTI Pietro, 553 e *passim*
CONTORNO Antonino, 699
CONTRERAS Bice, *vedi*: UGO Bice in CONTRERAS
COPPOLA Francesco Paolo, XXII, XXV e *passim*
CORNAGLIA Maddalena ved. ALLEGRA, 552
CORRAO Elvira, 597
CORRIERE, 137
CORRIERE Rosario, XVII
CORSELLI Gaetano, 97
CORSINI Giuseppe, 552
CORSO Angela, *vedi*: FORZANO Angela in CORSO
CORSO Giuseppe, VII
CORSO Giusto, 721
CORSO Pompeo, 597
COSENTINO Angelo, XXVII
COSENTINO-LA LOMIA Salvatore, 260
COSENZA Antonina, 790
COSTANTINI Francesca, *vedi*: NEGRI' Francesca ved. COSTANTINI
COSTANZO Carmelo, 584
COTTONE Andrea, 724
CRESCIMANNO Teresa ved. MANGIAMELI, 698
CRISAFULLI Vezio, 106
CRIVELLO Elisabetta, 611
CRIVELLO Rosalia, 608
CUCCHIARA Domenico, 279
CUCCHIARA Giuseppe, XXVI
CUCCIA Giorgio, 535
CUCCIA Giovanni, 104
CUCCIO GUARNIERI Benedetto, 106
CULOTTA Ignazia, 713
CULOTTA Marianna, 105, 583
CUPANE Francesco, 593
CURCIO Agata, *vedi*: CARCIONE Agata in CURCIO
CURRENTI Antonino, 466, 518
CURRENTI Gaspare, 466, 518
CURRENTI Gioacchino, 516
CURRENTI Giuseppe, 519
CURRENTI Provvidenza, 516
CUSENZA Anna, *vedi*: PECORAINO Anna in CUSENZA
CUSIMANO Alberto, 215
CUSIMANO Antonina, 313
CUSIMANO Girolamo, 560
CUSIMANO Nicola, 516
CUSIMANO Olimpia, 445
CUSMANO Vincenzina, 582
CUTTITTA Poalo, 701

D

D'ACCARDI Concetta, 106
D'AGNOLO Mario, XXVI
D'AGOSTINO Rodolfo, 235
DAIDONE Gaetano, 515
DAINO Liborio, 248 e *passim*
D'ALBA Francesco, 514 e *passim*
D'ALESSANDRO Caterina, 211
D'ALI' Antonietta, 593
DALI' Elena ved. SALVO, 726
D'ALIA Alberto, 105
DAMIANI Rosa in SPATAFORA, 239
D'ANDREA Antonino, 336
D'ANDREA Stefania, 332
D'ANGELO Alfredo, 201, 253, 579
D'ANGELO Giuseppe, 5, 7, 239
D'ANGELO Rosa, 563
D'ANNA Carlo, 481
D'ANNA Gioacchino di Gaetano, 747
D'ANNA Gioacchino fu Angelo, 747
D'ANTONI DI FERLA Gaetano, 399
D'ANTONIO Vincenzo, 390
D'ARPA (f.lli), XVIII
D'ARPA Girolamo, 585, 593
D'ARPA Maria, 374
D'ASARO BIONDO Salvatore, 396, 575, 656
DATRIA Maddalena, 105
DE CARO Anna, 312
DE CASTRO Francesco, 514
DE CASTRO Vincenza, *vedi*: BONFIGLIO Vincenza ved. DE CASTRO
DE CORDOVA Ferdinando, 366
DE CORDOVA Francesco, 375
DE CORDOVA Mario, 376
DE CORDOVA Salvatore, 377
DE GAETANI Antonino, 375
DEGNI Costantina, 592
DE GREGORIO Antonino, 307
DE GREGORIO Camillo, 202, 253, 579
DE GREGORIO Fausto, 586

DE GREGORIO Letteria ved. BEZZIA, 644, 650, 674
DE GREGORIO Lucia, 774
DE GREGORIO Maria in SCHIAVO CAMPO 103, 560
DE GREGORIO Maria Francesca, *vedi*: VANNI Maria ved. DE GREGORIO
DE LIETO VOLLARO Carlo, 616
DE MAURO Mauro, XXVII
DEMMA FERRO Annita, 313
DENARO Antonino, 397
DEODATO Achille, 231
D'ERCOLE Silvio, 434
DE SIMONE Concetta, 198
DE SIMONE Francesca, 103
DE SIMONE Maria Stella in WIRZ, 398
DE SIMONE Salvatore, 103
DIAMANTI Maria, 515
DIANA Domenico, 559
DIANA Pietro, 377
DI BELLA Giovanni, XXVI
DI BELLA Giuseppe, 479
DI BENEDETTO Guglielmo, XX
DI BLASI Ferdinando Umberto, XVI
DI CARA Giovanni, XX
DI CARA Maria, 393
DI CARA Nunzio, 331 e *passim*
DI CARA Rosario, 332
DI CARA Salvatore, 556
DI CARLO Vincenzo, XXVII
DI CRISTINA Adele ved. CAPPELLANI, 398
DI CRISTINA Salvatore, 281
DI CRISTOFALO Salvatore, 494
DI DIO Giuseppe, 482
DI FAZIO Antonina, 392
DI FAZIO Antonina in RIZZO, 556
DI FAZIO Dorotea, 396 e *passim*, 515
DI FAZIO Giovanni, 396
DI FAZIO Giuseppe, 393, 462
DI FAZIO Simone, 394
DI FRESCO Teresa, *vedi*: ODDO Teresa in DI FRESCO
DI GANCI Giuseppe, 796
DI GIOVANNI Antonino, 253, 579
DI GIOVANNI Francesca, 601
DI GIOVANNI Gaetana, 602
DI GIOVANNI Giuseppe, 281
DI GIOVANNI Giuseppina, 217
DI GIUSEPPE Onofrio, 376
DI GREGOLI Filippo, 619
DI GREGORIO Francesco, 452
DI GREGORIO Marianna, 515
DI GREGORIO Vincenzo, 514
DI GREGORIO PIAZZESE Francesco, 514
DI LEO Antonino, 232, 634
DI LEO SANDRON Epifanio, 557
DI LIBERTO Anna Gaetana in MANISCALCO, 470
DI LIBERTO Giovanna, 104
DI LIBERTO Maria, *vedi*: PETIX Maria ved. DI LIBERTO
DI LIBERTO Salvatore, 98, 104
DILLON, 129, 133
DI MAGGIO Domenico, 375
DI MAGGIO Francesco, 513
DI MAGGIO Giacomo, 605
DI MAIO Nicolò, 240
DI MAIO Rocco, 459
DI MARCO Giuseppe, 611
DI MARCO Silvia, *vedi*: SAITTA Silvia in DI MARCO
DI MARIA Letterio, 239
DI MICHELE Raffaele, 602
DI NAPOLI Enrico, 520
DI PAOLA Nicola, XX
DI PASQUALE Giuseppe, 582
DI PASQUALI Giuseppe, 267
DI PATTI Giuseppe, XIX
DI PIETRA Emma, *vedi*: AGNELLO Emma in DI PIETRA
DI PRIMA Maria Antonietta, 464
DI RENZO Maria Luisa, 211
DI SALVO Teresa, 332
DI SIMONE Antonio, 396
DI STEFANO Ada in VANNI di ARCHIRAFI, 691
DI STEFANO Paolino, 447
DI TRAPANI Luigi, 720
DI TRAPANI Rosalia, 597
DI VINCENZO Giulia, 721
DONATO Angela, 105
DONATO Anna, 105
DONATO Antonino, 97, 105, 591
DONATO Domenica, 645
DONATUTI Guido, 612
DOTO Giuseppe, XXVI
DOTTI Dorotea in CASSINA, 764
DOTTO Grazia, *vedi*: CERVO Grazia in DOTTO
DRAGO Aurelio, 99, 105
DRAGOTTO Francesco, 389, 622
DRAGOTTO Stefano, 647
DU CHALIOT Maria, 376

E

ENEA Giuseppe, 375
EPIFANIO Luigi, 19, 165

F

FAGONE Salvatore, XXI
FALCONE Domenico, 224
FALICA Matteo, 784
FANFANI Amintore, V
FARAONE Rosolino, 559
FARDELLA Giannina in MAZZARESE, 334
FARDELLA Giulia di BAUCINA, 684
FARDELLA Maria, 270
FARINA DI BENEDETTO Luigi, 478

FASINO, 136
FASONE Giuseppe, 430
FATTA DEL BOSCO Angela, 697
FAZIO Carmelo, 102, 108 e *passim*
FAZIO Giuseppe, 105
FECAROTTA Addolorata, *vedi*: PENSABENE Addolorata ved. FECAROTTA
FECAROTTA Rodolfo, 649
FECAROTTA FERROTTI Giuseppe, 678
FENECH Gaetano, 376
FERNANDEZ Maria Fulvia, *vedi*: BAGNARA Maria Fulvia in FERNANDEZ
FEROTTI Giuseppe, 649
FERRANTE Gioacchino, 513
FERRANTE Mariano, 347, 349
FERRARA Rosolino, 436
FERRAROTTI, IX, XI
FERRAROTTO Lucrezia ved. SANTOCANALE, 227 e *passim*, 233, 580
FERRERA Maria Antonia, *vedi*: VITALE Maria Antonia in FERRERA
FERRIGNO Angela, 623
FERRO Matteo, 564
FERRO Rosalia, 769
FERRUGGIA CHIDINI Nunzia, 392
FERRUZZA Enrico, 341
FIDORA, XXVII
FILECCIA Gaetano, 727
FILECCIA Vincenzo, 102, 107, 109, 527
FILIPPONE Lorenzo, 165
FILIPPONE Paolo Antonino, 606
FILPI Visto, 548
FIORE Francesco Paolo, 758
FIORINO Giuseppe, 558
FLACHI Francesco, 315
FLUGY d'ASPERMONT Claudio, 740
FODERÀ, 274
FODERÀ Marcella, 663
FODERÀ Maria, 392
FOLLIERI Mario, X
FOLLINA VERDE Maria Rosalia, 723
FONTANA Giuseppe, 367 e *passim*, 530
FONTANA Maria, 366
FORNI Elio, XXVII
FOTI Giuseppe, XX
FORZANO Angela in CORSO, 587
FRANCESCO Biagio, 601
FRANCHINA Anna Teresa, 335
FRENNA Francesca, 368
FRISCIA Giacomo, 367
FRISELLA VELLA Giuseppe, 106
FUGARINO Diego, XXVII
FUNATO Aurelio, 433

G

GAETANI Giuseppina, 528
GAGLIANI CAPUTO Amedeo, 512
GAGLIARDI Isabella, *vedi*: BONO Isabella in GAGLIARDI
GAGLIARDO Giuseppe, 368, 800
GALATI VALENZA, XXVII
GALIFI Giuseppe, 103
GALLO Andrea, 97
GALLO Domenico, 104
GALLO Maria, 104
GALLO Michele, 97
GAMBINO Angelo, 431
GAMBINO Giovan Battista, 561
GAMBINO Giuseppe, 526
GAMBINO Pietra, 317
GAMBINO Rosolino, 407 e *passim*
GANCI Gaspare, 103
GANCI Giuseppe, 548
GARGANO Gaetano, 265
GARILLI Vincenzo, 240, 368
GAUDESI Giuseppe, 217
GAUDESI Giuseppina, *vedi*: PULVIRENTI Giuseppina in GAUDESI
GELFO Salvatore, 430
GENCO RUSSO Giuseppe, XV e *passim*, XXII
GENOVA Angelo, 743, 760
GENOVESE Angelo, 333
GERACI Concetta, *vedi*: STELLA Concetta in GERACI
GHEZZI Anna, 717
GIABBANELLI Renato, XX
GIACALONE Antonino, 717
GIACALONE Maria, 310, 333
GIACONIA Angelina, 205
GIACONIA Francesco, 511
GIAMMONA Antonino, 725
GIAMMORCARO Felice, 718
GIAMMUSSO Salvatore, 652
GIANNONA Vincenzina, 609
GIANNOLA Gaetano, 369
GIANNOLA Saverio, 369
GIANNUZZI Carlo, V, VII
GIARDINA Vittorio, 304
GIARRIZZO Ernesto, 107
GIARRUSSO, 9
GIGLIO Antonina, 732
GIGLIO Francesco Paolo, 595
GIGLIO SABATINI Francesco, 103
GIOCONDO Luigi, 660
GIOIA Giacomo, 700
GIORDANO Francesco, 532
GIORDANO Luigi, 561
GIORDANO Matilde, 797
GIOSUÈ Ignazia, 612
GIOVANNI Grazia, 512
GIRELLI Maria, *vedi*: PARLATO Maria in GIRELLI
GIRGENTI Giuseppina, 714
GISANO Caterina in SARRICA, 790
GIUBILARO Baldassarre, 226, 252, 618
GIUDICELLO Vincenzo, XXVII
GIUFFRÈ Gaetano, 450
GIULIANA Gerlando, 332
GIUNTA Fortunato, 512
GLORIOSO Antonino, 528

GLORIOSO Giuseppe, 513
GLORIOSO Salvatore, 510
GLORIOSO Onofrio, 511
GLORIOSO Vincenzo, 510
GRACCHIOLO Girolamo, 570
GRAMIGNANI Dionisio, 395
GRASSO Marianna, 570
GRAZIA Teresa, 526
GRAZIANO Ignazio, 731 e *passim*
GRAZIANO Nicolò, 368
GRAZIANO D'ALIA Salvatore, 236
GRECO Michelangelo, 247
GRECO Salvatore, 301
GRECO SCRIBANI Guido, 105
GRILLO Salvatore, 305
GRILLO Vincenzo, 527
GROCO Caterina, 247
GUAIANA Giovanna, *vedi*: CATALANO Giovanna in GUAIANA
GUARINO Concetta, 368
GUARINO Giuseppe, 526
GUARINO Lorenzo, XIX
GUARNASCHELLI Domenico, 707
GUARNIERI Giuseppe, 493
GUARNIERI Maria, 642
GUARRASI Vito, XVI
GUASCONI Maria ved. NASELLI FLORES, 598
GUCCIONE Cesare, 105 e *passim*
GUCCIONE Giuseppina, 106
GUCCIONE Michele, 105
GULI' Vincenzo, 742
GULINO Francesco, 512
GULINO Giuseppe, 511
GULINO Luigi, 527
GULLO Nicolò, 443
GULLO Rocco, 73, 83
GUMINA Biagio, 201, 253, 579
GUTIEREZ di SPADAFORA, 691
GUZZARDI Michele, XXVIII

H

HAMPTON Gioacchino, 247, 336
HARDUIN di BELMONTE Ferdinando, 603, 719

I

IGNIZIO Mario, 370
ILARDI Tommaso, 102, 108 e *passim*
IMBERGAMO Francesco, 548
IMPARATO Giuseppa, 225
INCORVAIA Ottavio, 624, 628 e *passim*, 690
INGARGIOLA Brigida, 260
INGLESE Guglielmo, 628
INGLESE Maria in PATERNOSTRO, 770
INGRAO Pietro, VII
INGRASSIA Rosaria, 103
INZERILLO Francesco, 509
INZERILLO Salvatore, 165
IOTTI Leonilde, VII
IPPOLITO Pietro, 564

J

JAMICELI Giovanni, 481

K

KONING Pallme, 756

L

LA BARBERA Angelo, XXIV
LA BARBERA Vincenzo, 452
LA BUA Angelo, 371
LA BUA Nunzio, 246
LA CAVERA Domenico, XVI
LA DUCA Giovanni, 106
LA FARINA Elisabetta, 203, 493
LA FARINA Rosalia, 245
LA FERLA Anna, *vedi*: BUCCHERI Anna ved. LA FERLA
LA FERLITA Nicola, XXIV
LA FIURA Giuseppe, 657
LA FIURA Salvatore, 620
LA FRANCA Giuseppina, 438
LA GRUTTA Giuseppe, 271 e *passim*
LA LICATA Antonio, 103
LA LICATA Giuseppe, 310, 338
LA LICATA Salvatore, 458
LA LOMIA Riccardo, 336
LA MANNA Francesco, 596
LA MANTIA Salvatore, 675
LANCARIO Giorgina, 505
LANCIA Teresa, 372
LANZA, 127, 142
LANZA Agata, *vedi*: SPATAFORA Agata ved. LANZA
LANZA Galvano, XV
LANZA Giovanna in MONCADA PATERNÒ, 291
LANZA Raimondo, XV
LANZA Sofia ved. BORGHESE, 290
LANZA di SCALEA Franco, 757, 768
LA PIANA Carmelo, 505
LA ROCCA Franz, 306
LA ROCCA Maria, 506
LA ROCCA Mariano, 507 e *passim*
LA ROSA Giuseppina, *vedi*: MACALUSO Giuseppina ved. LA ROSA
LA ROSA Giusto, 703
LA ROCCA Maria, 509
LA ROSA TERRANA Gaetano, 623
LA TORRE Pio, X
LA VECCHIA Leonardo, 697

LEALE Stefano, 577, 657
LEANZA Giuseppe, 217
LEGGIO Luciano, XXIII, XXVII
LEGGIO Maria Antonietta, XXVI
LEO Accursio, 338
LEONARDI Paolo, 716
LEONE Giuseppina, 532
LEONE Michele, 638
LIBRICI Luigi, XXVII
LIBRICI Santo, XXVII
LIGA Antonina, 370
LIGA Camillo, 632
LIGA Gioacchino, 505
LIGA Ignazio, 336
LIGA Francesco Paolo, 504
LIGA Giuseppe, 507
LIGA Salvatore, 370, 731
LIGOTTI Emanuela, 372
LIGUORI Carmela Gilda, *vedi*: SCATÀ Carmela Gilda in LIGUORI
LIMA Salvatore, XX
LIMA MANCUSO Salvatore, 651
LI MANDRI Francesco, 348, 350
LINO Bianca, 206, 634
LIONTI, 89
LIOTTA Filippo, 627
LIOTTA Giovanna, *vedi*: TAMBURINI Giovanna in LIOTTA
LIOTTI Angelo, 712
LIPARI Maria, 639
LISANTI Pietro, 468
LISOTTA Giuseppe, XX
LIZZI Ermanno, XXVII
LO BIANCO Giuseppina, 567
LO CASCIO Alfonso, 504
LO CASCIO Amedeo, 222
LO CASCIO Costantino, 656
LO CASCIO Giuseppe, 505, 525, 549
LO CASCIO Luigi, 504
LO CASCIO Nunzio, 501
LO CASTO Concetta Maria ved. CARRAMUSA, 641, 800
LO CASTO Giuseppe, 346, 351, 573
LOCATELLI Francesco, 370
LO CICERO Angelo, 551, 784
LO CICERO Baldassare, 105
LO COCO Giovanni, XXVI
LO GIUDICE Domenico, 611
LO GIUDICE Franco, 550
LO GIUDICE Giovan Battista, 550
LO GIUDICE Maria, 261
LO GIUDICE Pietro, 550
LOJACONO Mario, 165
LO MONACO Antonino, 328
LO MONTE Giovanni, 212, 370
LO MONTE Tommaso, 650
LONCAO Lucia, 373
LONGO Pietro, 772
LO PICCOLO Calogero, 503
LO PICCOLO Filippo, 713
LO PICCOLO Salvatore, 549, 713
LO PICCOLO Vincenzo, 549
LO PRESTI Stefano, 105
LO SICCO Francesco, 550
LO SICCO Giuseppe, 525
LO VASCO Maria Sacramentina, 240
LO VERDE Giuseppe, 354
LO VERSO Francesca, 493
LO VICO M. Teresa, 233, 255, 580
LUCÀ Salvato, 732
LUCANIA Salvatore, XXVI
LUCIANO Renato, 590
LUNA Emerico, 490
LUNA Iole, *vedi*: CASTRO Iole in LUNA
LUPO Giuseppe, 371
LUPO Luigi, 371, 632, 551

M

MACALUSO Giovanni, 572
MACALUSO Giuseppina ved. LA ROSA, 296
MACCHIARELLA Biagio, 102, 107, 109
MACHI' Vincenzo, 203 e *passim*
MADONIA Castrense, XXVI
MAGADDINO Gaspare, XX e *passim*
MAGGIACOMO Giuseppina in VASSALLO, 102, 107, 109
MAIORANA Sebastiano, 330, 445
MAJORCA Guido, 282, 658
MAJORCA Luisa, 658
MAJORCA Maria, 726
MALAGUGINI Alberto, X
MALLONE Tommaso, 490
MAMONE Giuseppe, 278
MANCUSO Lorenzo, 644
MANCUSO Pietro, 373
MANETTI CUSA Girolamo, 210
MANGANO Angelo, XXV
MANGANO Filippo, 461
MANGANO Gaetano, 442
MANGANO Luigi, 626
MANGIAFRIDDA Antonino, XXVI
MANGIAMELI Teresa, *vedi*: CRESCIMANNO Teresa ved. MANGIAMELI
MANGIAPANE Giuseppe, XXVII
MANGIONE Calogero, 1048
MANGIONE Francesco, 480
MANGIONE Onofrio, 300
MANISCALCO Alfonso, 453
MANISCALCO Anna Gaetana, *vedi*: DI LIBERTO Anna Gaetana in MANISCALCO
MANISCALCO Calcedonio, 98, 104, 453
MANISCALCO Carlo, 453
MANISCALCO Francesco, 453
MANISCALCO Guido, 453
MANISCALCO Maria Concetta, 762
MANISCALCO Provvidenza ved. MASI, 365
MANISCALCO Vincenza, 611
MANNINO Giuseppe, 165
MANSUETO Pietro, 502

MANZO Adriana, 426 e *passim*
MAQUEDA, 21
MARASÀ Francesco Paolo, 329
MARCHESE Ernesto, XXVII
MARCHESE Francesco, 236
MARCHESE Rosa, 564
MARCHESE Vincenzo, XVIII
MARCHETTA Angela ved. ASCIUTTO, 547
MARCIANÒ Andrea, 694
MARCIANÒ Paolo, 621
MARGIOTTA Giuseppe, 605
MARGUGLIO Domenico, 364
MARIA ROSALIA (suor), *vedi*: LINO Bianca
MARINO Donato, 102
MARINO Francesco Paolo, XXII, 246
MARINO Pietro, 374
MAROLDA Rosalia, 535
MAROTTA Guido, 793
MARTORANA Caterina, 545
MARTORANA Francesco, 352
MARTORANA Mariano, 679
MARTUSCELLI, XX
MARZAGALLI, 129
MASI Cristofaro, 288
MASI Gioacchino, 288
MASI Provvidenza, *vedi*: MANISCALCO Provvidenza ved. MASI
MASTROGIACOMO, 73
MASTROGIOVANNI TASCA Giuseppe, 613
MASTROPAOLO Antonino, 669
MATRANGA Gaetano, 546
MATTALIANO Eleonora, *vedi*: RAFFA Eleonora ved. MATTALIANO
MATTALIANO Giuseppe, 104
MAURIGI Giuseppe, 503
MAZZA Adele, 722
MAZZA Rosalia, 695
MAZZARA Francesco, 698
MAZZARA Vincenzo, 543
MAZZARA Vito, 707
MAZZARESE Giannina, *vedi*: FARDELLA Giannina in MAZZARESE
MC CLELLAN, XXII
MELODIA Marcantonio, 471
MELAROSA Lorenzo, 650
MERCADANTE Antonino, 546 e *passim*
MERCADANTE Giuseppe, 534, 542
MERULLA Giovanni, 327
MESSINA Angela, 102 e *passim*
MESSINA Angela Enrichetta, 256, 605
MESSINA Antonino, 228, 322, 580
MESSINA Emanuele, 533 e *passim*
MESSINA Enrichetta, 102
MESSINA Francesco Paolo, 792
MESSINA Ignazio, 326
MESSINA Paolo, 616
MEZZATESTA Giuseppa, *vedi*: ZAORMI Giuseppa in MEZZATESTA
MIALLO Gaetano, XXI
MICCICHÈ Stefano, 653
MICELI Domenico, 530
MICELI Giuseppe, XVI
MICELI Graziella, 503
MIGLIARDI Elvira, 706
MIGNOSI Archimede Benizio, 298, 436
MIGNOSI Filippo Benizio, 438
MIGNOSI Raimondo, XX
MILAZZO Carmelo, 642
MILAZZO Giuseppe, 786
MILAZZO Serafino, 102
MILICI Adele, 365
MILICI Gaetana, 364
MILITELLO Francesca, *vedi*: PIVETTI Francesca ved. MILITELLO
MINEO Antonino, 9, 13
MINEO Gaetano, 533
MINEO Giuseppina, 329
MINORE Giacomo, 622
MIRABELLA Giovanni, 328
MIRABELLA Tommaso, 104 e *passim*, 219
MIRAGLIA Accursio, XXVI
MIRAGLIA Giovanna, 103, 532
MIRAGLIOTTI Emilia, 712
MIRTO Domenico, 102
MIRTO Ignazio, 102
MIRTO Matteo, 534
MISIA Margherita, 545
MODICA Francesco, 456
MODICA Giuseppe, 365
MONASTRA Emilio, 648, 793
MONCADA (f.lli), XVIII
MONCADA Salvatore, XVIII
MONCADA Ugo principe di PATERNÒ, 104
MONCADA PATERNÒ Giovanna, *vedi*: LANZA Giovanna in MONCADA PATERNÒ
MONDINI Enrico, 716
MONREALE Giuseppe, 615
MONREALE Rosalia, 648
MONROI Alberto, 783, 786
MONTALBANO Aurelio, 219
MONTALBANO Giuseppe, XV
MONTALBANO Virginia, *vedi*: CAGLIARI Virginia ved. MONTALBANO
MONTALTO Benedetto, 351, 798
MORELLO Antonino, 570
MORELLO Francesco, 570
MORELLO Michele, 625, 743
MORELLO Nunzio, 570
MORICI Giuseppe, 759
MORRA Gregorio, 739
MORREALE Angela, 757
MORVILLO Arturo, 102, 107, 109
MOSCA Beniamino, 103
MOSCA Maria, 709
MOSCA Vincenzo, 103
MOTISI Cristina, *vedi*: PEDONE Cristina ved. MOTISI
MOTISI Giuseppe, 776
MOTISI Ignazia, 695
MOTISI Salvatore, 104
MULINI Virga, 241

N

NAMIO Giacomo, 635
NANGANO CAPPELLO Antonino, 772
NAPOLI Giuseppina, 474
NAPOLITANO Elvira, 471
NASELLI Francesco Paolo, 126 e *passim*
NASELLI FLORES Maria, *vedi*: GUASCONI Maria ved. NASELLI FLORES
NATOLI Giuseppina, 207
NATOLI Luciana, 448
NAVARRA Michele, XXIII e *passim*
NEGRI Elisabetta, 221
NEGRI' Francesca ved. COSTANTINI, 325
NEGRI' Lucia ved. NOTARBARTOLO, 325
NICETA Angela, 722
NICOLETTI Pietro, 452
NICOLETTI Vincenzo, XII, XIX, 73, 83, 165
NICOSIA Angelo, X, XII, XIX, XXVII, 3
NORRITO Giacona ved. PALAZZOLO, 278
NOTARBARTOLO Emanuele, 502
NOTARBARTOLO Francesca, 324, 326
NOTARBARTOLO Lucia, *vedi*: NEGRI' Lucia ved. NOTARBARTOLO
NOTARBARTOLO Maria Giulia, 636, 677
NOTARBARTOLO Rosa, 712

O

ODDO Teresa in DI FRESCO, 324, 376, 402
ORLANDO Calogero, 390 e *passim*
ORLANDO Michele, 485
ORLANDO Rosalia, 485
OVAZZA Elda, 680
OVAZZA Elio, 680
OVAZZA Gino, 314
OVAZZA Mario, 680

P

PADOVANO Caterina, 711
PAFUNDI Donato, 5, 7
PAINO Antonio, 687
PAJNO SPATAFORA Anna in PARLATO, 289, 298
PALAZZOLO Giacoma, *vedi*: NORRITO Giacoma ved. PALAZZOLO
PALERMO Antonino, 105
PALERMO Calogero, 105
PALIZZOLO Paolo, 356
PALLME Köning, 756
PALMINTERI Baldassare, 662
PALUMBO Francesco, XXVII
PAMPINELLA Rosa, *vedi*: AGRUSA Rosa ved. PAMPINELLA
PANDOLFO Maria, 455
PANTALEONE Michele, XV
PANTALEONE Rosaria, 769
PANTANO Clelia, 785
PANZECA Giorgio, XXVI
PAPA D'AMICO Giuseppe, 234
PAPAROPOLI Adelaide, 103
PAPÈ VANNUCCI Pietro, 637
PAPPALARDO Concetta, 103
PAPPALARDO Paola, 103
PARESCE Enrico, 487
PARLATO Anna, *vedi*: PAJNO SPATAFORA Anna in PARLATO
PARLATO Maria in GIRELLI, 297
PARRINELLO Benedetto, 272
PARRINELLO Provvidenza, 361
PASQUA Giovanni, XXIII
PASQUALINO Lino, 227
PASTORELLO Pasquale, 501
PATERNA Pietro, 565, 578
PATERNÒ, XVIII
PATERNOSTRO Maria, *vedi*: INGLESE Maria in PATERNOSTRO
PATRICOLO Maria Concetta, 707
PATTI Francesco, 363
PATTI Giuseppe, 542, 544
PATTI Settimo, 542
PATTI Stefano, 713
PAVONE Giuseppe, 346, 351, 544, 572 e *passim*, 783, 787
PAVONE Michele, 279, 796
PECORAINO Anna in CUSENZA, 361
PECORARO Antonina, 542
PECORARO Lorenzo, XIX
PECORARO Lorenzo Giuseppe XIX e *passim*
PECORELLA Santi, 363
PEDICINI Manfredi, 98
PEDONE Cristina ved. MOTISI, 483
PENNINO Maria, 541
PENSABENE Addolorata ved. FECAROTTA, 733
PENSABENE Angelo, 614
PERCONTE Nunzia, 664
PERCONTE Rita, *vedi*: BERCELLI Rita ved. PERCONTE
PERNICE Antonino, 431
PERNICE Maria Carolina, 738, 744, 751
PERRICONE Giuseppe, 221
PERTINI Sandro, X
PETIX Maria ved. DI LIBERTO, 471
PETRONE Giuseppe, 606
PEZZILLO Antonino, 475 e *passim*
PEZZINO Giovanni, 226, 268, 582
PIAZZA Mario, 322
PIAZZA Rosolino, 575, 582, 699
PIAZZA Virginia, 245
PILERI Nunzia, 103
PILLITTERI Angelo, 500
PINTACUDA Rosalia, 102
PINTO Adele, 103
PINTO Amalia, 103
PINTO Eugenia, 103

PIOMBO Rosaria, 323
PIPI Giuseppe, 676
PIPITÒ Giuseppe, 105
PIRAINO Antonino, XXIII
PIRRONE Giovanni, 165
PISCIOTTA Calogero, 768
PISCIOTTA Gaspare, 767
PISTONE Francesco, 323
PITARRESI Domenico, 353
PIVETTI Francesca ved. MILITELLO, 557
PIVETTI Michele, 541
PIZZIMENTI Francesco, 642
PIZZOLATO Nicolò, 233
PLACENTI Giovan Battista, 306
PLAIA Diego, XXI e *passim*
PLAIA Lucia, 687
PLENTEDA Angelo, XXVI
POCHINI Benedetto, 384
POLISES Luigi, 321
POLITI Gaetano, 609
POLITI Giovanni, 610, 618
POLIZZI Salvatore, 608
POLIZZOTTO Castrense, 360
POLLARA Benedetto, 557
POLLARA Gaetano, 501
POMILLA Biagio, XXIII
PONTE Giuseppe, 775
PONTE Salvatore, 760
POPOLIT Onig, 88, 102
PORI Miriam, 500
PORPORA Gemma, 584
PORRETTA Santa, 457
PORRETTO Antonino, 781
POTTINO Carlo, 309
POTTINO Gaetano, 672
PRESTIGIACOMO Gioacchino, 463
PRESTIGIACOMO Maria, 796
PRINCIPATO Mario, 501
PROTO Antonina, 542
PROVENZANO Giuseppe, 581
PUCCIO Diego, 90, 102
PUCCIO Giuseppe, 90, 103
PUGLISI Vincenzo, 439
PULEO Caterina, 281
PULEO Salvatore, 315, 361
PULVIRENTI Giuseppina in GAUDESI, 320
PUNZO Luigi, 363

R

RACHELE Paola, 102
RAFFA Eleonora ved. MATTALIANO, 720
RAGUSA Pasquale, 804
RAIATA Francesco, 541
RALLO, 129, 133, 137
RALLO Mario, 451
RAMA Michelangelo, 530, 785
RAMACCIA Attilio, XXVII
RAMACCIA Pasquale, XXVII
RAMPELLO Giuseppe, 320, 584
RANDAZZO Gaetano, XVIII
RANDAZZO Giovan Battista, 721
RANDAZZO Maria, 563
RANDAZZO Pietro, 674, 720
RANDAZZO Vincenzo, XVIII
RASPA Edmondo, 443
RASPANTE Salvatore, 798
RAVETTO Mario, 804
RAVIDÀ Luigi, 737
REALE Francesco, 487
REALE Pasquale, 385
REINA Francesco, 199
RENDA Cafiero, 412
RENDA Francesco, 727
RENNA Antonio, 668
REZIA Litteria, *vedi*: DE GREGORIO Litteria ved. REZIA
RIBAUDO Leonardo, 602
RIBELLA Gioacchino, 531
RICCOBENE Gennaro, 385, 718
RICCOBENE Mariano, 360
RICHICHI Antonino, 269
RICHICHI Romualdo, 262
RICHICHI Vincenzo, 104
RIGGIO Attilio, 221
RIGGIO Gaetano, 360
RIINA Giacomo, XXIII
RIINA Salvatore, XXIII
RIMI Filippo, XXVII
RIMI Vincenzo, XXVII
RIOLO Cecilia, 102
RISERVATO F. Paolo, 358
RISPOLI Teresa, 97, 105
RIZZO Angelo, 540
RIZZO Antonina, *vedi*: DI FAZIO Antonina in RIZZO
RIZZO Francesco Paolo, 540
RIZZOLI Alfonso, XX
RIZZOTTO Placido, XXIII
RIZZUTO Domenico, 283
RIZZUTO Giuseppe, 499
RODRIGUEZ Paolo, 500
ROMANO Giuseppe, 449
ROSA Emanuele, 103
ROSALIA Anna, 245
ROSONE Antonino, 105
ROSONE Rosario, 105
ROSSI Edoardo, 499
ROSSI Pietro, XVI
ROSSI Susanna, 489
RUBINO Carmelo, 679
RUBINO Giuseppe, 205
RUBINO Rosa, 376
RUBINO Stefano, 460
RUFFINI Ernesto, 385
RUSSO Antonino, 435, 466, 675
RUSSO Francesco, 262
RUSSO Giovanni, XXIV
RUSSO Leo, 557
RUSSO Vincenzo, XXIII

S

SACCO Angelo, 658
SACCO Giovanni, XXVI
SACCO Vincenzo, 647
SACCONE Giovan Battista, 223, 319
SACCONE Giuseppe, 538
SACHELI Giovanni, XXVI
SAETTA Maria, *vedi*: CARINI Maria in SAETTA
SAIEVA Attilio, 244, 445
SAITTA Antonino, 295
SAITTA Caterina, *vedi*: TERRASI Caterina ved. SAITTA
SAITTA Domenica, 320, 394
SAITTA Giuseppina, 295
SAITTA Ignazia ved. BALLARIANO, 462
SAITTA Maria Cristina, 394
SAITTA Michele, 295, 475
SAITTA Nunzia, 229, 736
SAITTA Serafino, 482
SAITTA Silvia in DI MARCO, 394, 782, 787
SALADINO Domenico, 165
SALADINO Giovanni, 490
SALADINO Giuliana, XXVII
SALERNO Domenico, 700
SALERNO Giuseppe, 165, 384
SALVO Benedetta, 225
SALVO Elena, *vedi*: DALI' Elena ved. SALVO
SALVO Francesco, 225, 256, 581
SALVO Ugo Vincenzo, 599
SAMMARCO Rosario, 262
SAMMARITANI Aldo, 126 e *passim*, 734
SAMONÀ Giuseppe, 802
SAMPINO Antonio, 320
SAN BIAGIO Carmelo, 235
SANFLIPPO Ignazio, 443
SANFILIPPO Giuseppina, 104
SANSONE Adriana, 201, 253, 579
SANTANGELO Vincenzo, 103
SANTELLO Giovanni, 495
SANTILLO Giovanni, 569
SANTINI Giovanni, XVII
SANTOCANALE Lucrezia, *vedi*: FERRAROTTO Lucrezia ved. SANTOCANALE
SANTORO Michele, 205
SARRICA Caterina, *vedi*: GISANO Caterina in SARRICA
SARTORO Assunta, 411
SAVONA Bartolomeo, 647
SAVONA Ignazio, 106
SAVONA Maria Carmela in VANNI, 652
SBACCHI Gaetano, 600
SBEGLIA Filippo, 485
SCADUTO Gioacchino, 96, 566, 578
SCAGLIONE Pietro, XXIV
SCALABRINO Vito, 310, 319
SCALIA MIRTO Luigi, 271
SCALICI Benedetto, 604
SCALICI Cosimo, 666
SCALICI Ferdinando, 318
SCALICI Giuseppe, 318
SCARAMUCCI, XXI
SCARDINA Calogero, 243
SCARDINA Caterina, 104
SCARDINA Giovanni, 708
SCATÀ Carmela Gilda in LIGUORI, 540
SCHIAVO Antonino, 309
SCIAVO CAMPO Maria, *vedi*: DE GREGORIO Maria in SCIAVO CAMPO
SCHIFAUDO Andrea, 558
SCHIFAUDO Francesco, 538
SCHIFAUDO Rosaria, 495
SCHIFAUDO Vincenza, 451
SCHIMENTI Benedetto, 428 e *passim*
SCIACCA Giuseppe, 722
SCIACCALUNGA Enrico, 735, 737
SCIANNA Rosario, 598
SCIBILIA Pietro, 106
SCIBONA Concetta, 479
SCIMENI Cesare, 105
SCIRA Antonina, XVI
SCIRÒ Salvatore, 275
SCOLARI Clorinda, 640
SCONZO Francesca Paola, 499
SCONZO Rosalia, 495
SCRIMA Antonino, 102, 108 e *passim*
SCRIMA Francesco Paolo, 102, 108 e *passim*
SEIDITA Damiano, 690
SEIDITA Filippa, 667
SEIDITA Francesca, *vedi*: CAROLLO Francesca in SEIDITA
SELVAGGIO Santo, XXVII
SEMILIA (figli), XVIII
SEMILIA Antonino, XVIII
SEMILIA Francesco Paola, 539
SEMILIA Giovanni, 539
SENES Giuseppe, 386
SETTEGRANI Giulia, 319
SGADARI di LO MONACO Pietro, 558
SICILIA Antonio, 308
SICILIANO Giuseppe, 622, 625, 702
SIDOTI Francesco, 601
SILVESTRI Francesco, 539
SIMONCINI Giovanni, 102, 107, 109
SIMONCINI Ignazio, 102, 107, 109
SIMONCINI Rosolino, 102, 108 e *passim*
SIRACUSA Antonino, 106
SIRACUSA Francesca, 106
SIRACUSA Gesualdo, 540
SIRTOLI Maria, *vedi*: BALZANI Maria ved. SIRTOLI
SORCI Antonino, 642, 716, 729
SORCI Giovanni, XIX
SPAGNOLLI Giovanni, X
SPALLINO Gaetana, *vedi*: ZITO Gaetana ved. SPALLINO
SPANÒ Angelo, 319
SPANÒ Leonardo, 280

SPANÒ Salvatore, 683
SPARACINO Nicolò, 568, 578
SPATAFORA Agata ved. LANZA, 290
SPATAFORA Rosa, *vedi*: DAMIANI Rosa in SPATAFORA
SPATOLA Bartolomeo, 358
SPATRISANO Giuseppe, 10, 18, 165
SPECIALE Alessandro, 761
STANCAMPIANO Eugenio, 460
STELLA Anna Maria, 278
STELLA Concetta in GERACI, 802
STERN Michael, XV
STREVA Francesco Paolo, XXIII
SUSINI Alfio, 10, 18

T

TAGLIAVIA Filippo, 642
TAMBURELLO Vincenzo, 425
TAMBURINI Giovanna in LIOTTA, 488
TANDOY Cataldo, XXVII
TAORMINA Francesco, 497
TAORMINA Francesca Paola, 379
TAORMINA Giacomo, 537
TAORMINA Girolamo, 537
TAORMINA Giuseppe, 491, 558
TAORMINA Salvatore, 497
TARANTINO Rosalia, 102
TARANTINO Salvatore, 357
TARANTO Francesco, 105
TARANTOLA Calogero, 479
TARDI Vincenzo, 223
TARDIBUONO Luigi, XXVI
TASQUIER Giovanni, XXVI
TEDESCO Rosario, 318
TEMPESTINI Elio, 582
TERESI Anna, 498
TERESI Bianca ved. VALENTI, 498
TERESI Carlo, 765
TERESI Carmela, *vedi*: ARRUSICATO Carmela ved. TERESI
TERESI Cristina, 525
TERESI Francesco, 758
TERESI Francesco Paolo, 525
TERESI Gioacchino, 677
TERESI Giovanni, 498, 764
TERESI Girolamo, 498
TERESI Giuseppe, 498
TERESI Lorenzo, 525
TERESI Onofrio, 497
TERESI Rosaria, 498
TERESI Salvatore, 498
TERESI GREGOLI Angelo, 524
TERRANOVA Antonino, XIX
TERRANOVA Cesare, X, XXIII
TERRANOVA Giovanna, 576, 657
TERRASI Agostino, 761
TERRASI Angelo, 536 e *passim*
TERRASI Caterina ved. SAITTA, 477 e *passim*
TERRASI Elena, 491
TERRASI Giovanni, 275, 754
TESTAGROSSA Vincenzo, 358
TIMÈ Luigi, 624
TITONE Manlio, 653
TOIA Francesca, 447
TOMASELLI Domenico, 792
TOMASELLO Antonino, 242
TOMASI di LAMPEDUSA, 296
TORRETTA Pietro, XXIV
TORTA Giuseppina, 318, 357
TORTORICI Filippo, 646
TORTORICI Francesca, 536
TORTORICI Pietro, 630
TRAINA Domenico, 636
TRAMUTO Salvatore, 357
TRAPANI Alfonso, 538
TRAPANI Giovanni, 491
TRAPANI Nunzia, 104
TRENTANELLI Antonia, 358
TRIFIRÒ Leonardo, 103
TRIGONA Maria, 685
TRIOLO Alessandro, 356
TRIPOLI Nicolò, 569
TROIA Salvatore, 569
TROMBINO Gaetano, 442
TSEKOURIS Giorgio, XXVII
TUMINELLO Rosaria, 651
TUMMINIA Roberto, 387, 641
TUMMINIA Rosalia, 387
TURANO Angelo, 458
TUSINO Teodoro, 803

U

UGO Bice in CONTRERARS, 739
URSINI Amelia, 304
USTICA Benedetto, 299

V

VACCARO Nicolò, 355
VACCARO RUSSO Giuseppe, 240
VALDO PANASCIA Pietro, 383
VALENTI Bianca, *vedi*: TERESI Bianca ved. VALENTI
VALENTI Luisa, *vedi*: AMORETTI Luisa in VALENTI
VANNI Maria Carmela, *vedi*: SAVONA Maria Carmela in VANNI
VANNI Maria Francesca ved. DE GREGORIO, 643, 654
VANNI di ARCHIRAFI Ada, *vedi*: DI STEFANO Ada in VANNI di ARCHIRAFI
VANNUCCI Girolamo, 717
VARCO Concetta, 640
VARCO Giuseppe, 655
VARVARO Pietro, 480
VARVARO Rachele, 106

VARVARO Roberto, 106
VARVARO Rosa, 106
VARVARO Stefano, 311, 565
VASSALLO Antonina, 536
VASSALLO Francesco, XIX
VASSALLO Gaetano, 451
VASSALLO Giovanni, 490
VASSALLO Giuseppe, 781
VASSALLO Giuseppina, ved. MAGGIACOMO Giuseppina in VASSALLO
VASSALLO Giulia, 355
VASSALLO Salvatore, 499
VASSALLO PALEOLOGO Eugenio, 102, 107, 109
VASSALLO PALEOLOGO Francesco, 102, 107, 109
VASSALLO PALEOLOGO Giorgio, 102, 107, 109
VASSALLO PALEOLOGO Ignazio, 102, 107, 109
VASSALLO PALEOLOGO Maria, 102, 107, 109
VECA Rosa, 317
VENEZIA Vincenzo, 767
VERDE Angela ved. ANANIA, 278
VERDUCCI Francesco, 104
VERDUCCI Giuseppina, 104
VERZOTTO Graziano, XVI
VESCO Giuseppe, 257, 604
VIGNERI Oreste, 602
VILLA Pietro, 19, 165
VINEIS Manlio, X
VIRGA Francesco, 695
VIRGA Giovan Battista, 241, 476
VIRGA Rosalia, 724
VIRGILI Giovanni, XXVII
VIRZI Giacoma, *vedi*: AIELLO Giacoma ved. VIRZI'
VISALLI Andrea, 437
VISCONTI Ignazio, 619
VITALE Concetta, 264
VITALE Fedele, 646
VITALE Filippo, 96, 603
VITALE Ignazia, 206, 356
VITALE Maria, 263 e *passim*
VITALE Maria Antonia in FERRERA, 774
VITALE Rosalia, 273, 660
VITALE Saverio, 803
VITALE Teresa, 265
VITALE Viola, 265
VITELLO Michele, 769

W

WIRZ Maria Stella, *vedi*: DE SIMONE Maria Stella in WIRZ
WITAKER (famiglia), 259
WITAKER Cordelia, 258, 610

Z

ZAMBITO Giuseppe, 279
ZAMBITO Teresa, 279
ZANCA Maria, 464
ZANCA Ottavio, 434
ZANCLA Ermanno, 668
ZAOMI Giuseppa in MEZZATESTA, 535
ZAPPALÀ Francesco, 722
ZIINO Vittorio, 165
ZINGALE Luisa, 489
ZITO Enrica in BALLERINI, 465
ZITO Gaetana ved. SPALLINO, 355
ZOTTA Michele, XXVI
ZUCCALÀ Michele, XXII